RIVISTA PENALE

ANNO XXXII

VIIº della Quarta Serie.

aug 16

4

RIVISTA PENALE

DI

DOTTRINA, LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA

DIRETTA

DA

LUIGI LUCCHINI

Volume LXIII

XIII° della Quarta Serie.

TORINO

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE

MILANO — ROMA — NAPOLI

1906

CIO' CHE DOVREBBE ESSERE UN GIUDIZIO PENALE *

Fu questo il titolo d'un breve scritto di **Raffaele Garofalo** pubblicato nel 1882 sull'*Archivio di psichiatria, scienze penali e antropologia criminale*. E non è mio pensiero di esaminare qui tale scritto, collegandolo in modo qualsiasi all'intiera produzione scientifica del **Garofalo** e della scuola sociologica: ma, ripreso il titolo, di esporre oggi, per parte mia, sommariamente e per quanto è dato alle mie deboli forze, ciò che dovrebbe esser un giudizio penale.

Il giudizio penale attuale, in genere, e in ispecie per ciò che avviene in Italia, è, a mio avviso, bisognosissimo di riforme: e riforme radicali, sebbene non di principio; dovendo modificarsi in ragione del contemporaneo evolversi del pensiero giuridico nei rapporti del fenomeno criminoso, e così raggiungere un maggior grado di relativa efficacia.

Se il giudizio penale si propone indubbiamente di scoprire l'autore d'un reato, per infliggergli un particolare castigo, non perciò può dirsi che esso si proponga così una vera lotta contro il delitto, neppure nel senso specifico di eliminare o correggere il delinquente. Al reato si contrappone per il giudizio speciale la pena: ma questa contrapposizione non già significa che si pretenda senza altro debellare il delitto, se pure qui bastassero all'uopo (e ammesse come possibili) l'eliminazione o la correzione del delinquente.

Il delitto, che è un male sociale, dee certamente esser combattuto: e la vittoria interessa il diritto più che non riguardi la religione, la morale o il costume. Però, dopo aver tentato ogni mezzo per impedire che il fenomeno criminoso si produca, a fronte del delitto commesso non resta allo Stato che il mezzo estremo della repressione (diritto subiettivo pubblico incontrastabile), esplicantesi appunto nel giudizio penale. Repressione cui rimane tuttavia un valore preventivo generico, ma con la quale però non può già presumersi di vedere debellato il delitto. Finchè permangono le varie cause della delinquenza (fisiche, antropologiche e sociali), fosse pur dato di eliminare i delinquenti peggiori e di correggere i meno cattivi, il fenomeno tuttavia continuerebbe a prodursi. La pena non deve mai esser fomite a nuova delinquenza: deve, anzi, possibilmente, vincere il delitto, raggiungendo un fine preventivo ulteriore, sopra tutto intimidativo, e a

* Discorso inaugurale degli studî, pronunziato il 19 novembre 1905 nell'Università di Cagliari.

seconda dei casi, anche eliminativo o correttivo. Ma il fine *possibile* della pena non può confondersi col suo fine costante, caratteristico, e perciò essenziale. La pena si minaccia e si applica, in ogni caso, per la tutela comune, e specificamente per far tranquilli i consociati, riaffermando la potestà della legge. È riparazione del danno pubblico, accanto alla riparazione, pure importantissima, del danno privato: non difesa, e neppur vendetta, ma restituzione necessaria naturale della pace turbata. Sicchè noi fuggiremmo come incivile quel popolo, il quale non incriminasse e non punisse effettivamente i delitti: mentre presso i popoli anche più civili perdura, se pur non aumenta (di numero almeno), la delinquenza, senza che per questo si possa e si debba farne risalire colpa alcuna alla legge penale ivi imperante.

Ciò posto, potrebbe il codice penale, riferendosi direttamente agli individui, indicare le varie categorie di delinquenti, tipicamente, da eliminare o da correggere; discernendo poi il giudice da classe a classe per le misure corrispondenti?

Oltrechè l'individuo è soggetto al codice penale attraverso al reato commesso, è pur chiaro non essere per sè ammissibile una distinzione delle pene in pene eliminatrici e pene correttrici. Il fine d'eliminazione è raggiunto mediante le pene perpetue o di lunga durata, specialmente carcerarie (esclusa sempre la pena di morte come aberrante): ma questo fine d'eliminazione non forma l'essenza di tali pene, e resta così subordinato all'intento di pubblica pacificazione che caratterizza ogni specie di pena, mentre si accomuna con gli altri effetti accessorî eventuali della pena medesima. E quanto al fine di correzione, potrà essere raggiunto oppur no (e raramente sarà raggiunto), ma senz'esser proprio d'alcuna specie particolare di pena: e, comunque, si tratta di finalità, che per sè esorbita dal campo giuridico.

D'altra parte, combinando pure l'elemento del fatto compiuto con le note fisico-morali dell'individuo, mancano ancora criterî definiti e precisi per una classificazione di delinquenti posta dalla legge e applicata dal giudice penale.

E piuttosto (come anche vedremo) la valutazione positiva dei moventi a delinquere, nel concorso di ogni altro estremo obiettivo e subiettivo del delitto, indirettamente suggerisce, lasciando da parte i delinquenti pazzi che appartengono alla cura, una distinzione presso a poco corrispondente a quella del Garofalo e d'altri: di delinquenti nati, delinquenti abituali, delinquenti d'occasione e delinquenti per passione; mentre gli autori di semplici contravvenzioni non entrano per modo alcuno nei quadri della delinquenza.

Avendosi (anche più esattamente) delinquenti relativamente incorreggibili, delinquenti ordinarî, delinquenti occasionali e pseudo-delinquenti: salvo sempre all'esecuzione penitenziaria il tentare una vera classificazione di delinquenti. E delinquenti relativamente incorreggibili sarebbero quelli determinati da un motivo singolarmente riprovevole, come delinquenti d'immoralità massima, e quindi di massima temibilità, e facilmente anche reiteratori e recidivi; delinquenti ordinarî quelli determinati da un motivo pravo, o d'immoralità media o comune, spesso anche delinquenti professionali; delinquenti occasionali quelli

determinati da un motivo non pravo, e pseudo-delinquenti quelli determinati da un motivo singolarmente compatibile. Ai primi, o ai peggiori fra i delinquenti comuni, pena di massima severità, col sussidio di misure complementari di sicurezza, eventualmente applicabili all'uscita di pena; ai minori delinquenti comuni pena adeguata minore, salvo sempre gli accennati complementi di pena al bisogno; ai delinquenti d'occasione pena speciale, e ai pseudo-delinquenti la stessa pena speciale, congruamente ridotta, o appositi surrogati penali, come la semplice minaccia di pena, subordinandosi l'esecuzione alla successiva condotta del condannato.

La legge penale dovrà però avanti tutto riserbare la pena agli autori consapevoli di reato. Il fanciullo è autore inconsapevole d'ogni suo fatto, e inconsapevole può aversi pure il giovinetto nei rapporti giuridico-penali: onde fanciulli e giovinetti appartengono per i reati loro senz'altro alla cura, e proprio alla pedagogia penitenziaria; salvo anche le leggi preventive di protezione dei minorenni abbandonati, di cui ci offrono particolare esempio Inghilterra, Belgio, Francia, Prussia, Olanda, Danimarca, Ungheria. Il delitto è poi senza dubbio un'anormalità, e rivela una corrispondente anomalia del suo autore. Ma quest'anomalia può aver forza di distruggere la personalità dell'agente o può pure lasciarla intatta. Nei singoli casi, il problema (difficilissimo sempre) dovrà essere risolto dal perito psichiatra, secondo che prevalgano i caratteri dell'anormalità o della normalità relativa. Certamente, il pazzo, ancorchè delinquente, appartiene egli pure alla cura, come già si accennò, salvo, al bisogno, le speciali misure di custodia.

E precisamente pazzo o semipazzo sotto l'aspetto psichiatrico, giuridicamente l'individuo è inimputabile e irresponsabile in quanto sia giudicato anormale: senz'altre possibili distinzioni.

E per contro, la normalità relativa è condizione personale, di cui l'individuo stesso porta in giro i contrassegni esteriori, e controllata giorno per giorno dai conviventi prima che ammessa dal giudice: avendosi per anormale soltanto colui che si appalesi senza conoscenza o senza volontà, e così fuori della socievolezza. Mentre il normale pertanto apprezza la legge religiosa, la legge etica e la legge giuridica, e l'anormale non sente il valore di queste norme. E come nel campo morale, così nel campo giuridico si esplicano precetti, divieti e sanzioni, ed estrema fra le sanzioni giuridiche la pena, pur riconoscendo l'inesistenza del libero arbitrio: e simile concezione di autonomia personale umana non già dipende da un ibrido eclettismo, ma à base nella realtà dei fatti, nel consenso della generalità, nella pratica di tutti i giorni. Nè dunque si tratta di concedere ulteriormente alla tradizione, ma quel criterio si accoglie che nella vita sociale corrisponde ancora ed universalmente a una vera necessità.

L'uomo medio risponde poi penalmente del reato in quanto l'abbia voluto, non ponendosi in conto, almen di regola, la semplice disattenzione. Ma, come il reato vien meno se si abbia per agire un motivo giuridico, così il motivo antigiuridico, che accompagna ogni reato, per quanto indefinito e complesso, può essere

tuttavia apprezzato nel vario suo valore etico-giuridico (come vedemmo), quale singolarmente compatibile, non pravo, pravo o singolarmente riprovevole, variando in corrispondenza il modo d'essere della reazione giuridico-sociale. E pertanto dovrebbe la legge penale (meglio che oggi non si faccia per i diversi codici) riconoscere non solo il motivo giustificante, ma pure il motivo scusante, attenuante, comune o qualificante, ponendo qual obbligo al giudice la ricerca della moralità del motivo, da cui deriva in gran parte la temibilità del reo, e così la gravità del reato. Presunto sempre antigiuridico questo motivo, ad azione comunque volontariamente prodotta, sino a dimostrazione contraria, e indicando per formole comprensive la scusa e la qualifica, mentre lasciato al giudice stesso l'apprezzamento del motivo pravo o non pravo. E poichè il movente a delinquere è bensì estremo essenziale del delitto, e nel suo valore etico-giuridico misuratore della gravezza del delitto medesimo, ma tutta la personalità del delinquente importa conoscere per la più adatta valutazione penale, pur questa particolare indagine (previa rigorosa identificazione personale) dovrebbe rendersi, con opportune norme, obbligatoria per il giudice. Ricerca di tutte le note fisico-morali del reo, dei fatti della sua vita, dalla nascita sino al momento del giudizio, ed in ispecie de' suoi precedenti penali, accuratamente raccolti e sinceramente esposti al giudizio: e ciò per opera insospettabile e illuminata di periti e d'informatori, a servizio del magistrato inquirente. Onde poi anche niun invio a giudizio per delitto, senza aver prima sentito l'imputato e senz'averlo studiato in sè e nel suo fatto, come ora si accennava.

Il reato sempre ragione unica del procedimento penale, ma nel reato valutati veramente e l'elemento obiettivo e l'elemento subiettivo. E così nel codice definito il reato e definita la pena, in genere e in ispecie, ma lasciando al giudice larga potestà d'apprezzare ulteriormente ogni differenza di fatto e di persona, e di variare così i modi di pena, e far luogo ad appositi surrogati e complementi penali, salvo anche l'opera amministrativa ultima, secondo la natura viemeglio rivelatasi del delinquente nel corso dell'esecuzione penitenziaria. La penalità è inefficace, in ogni senso, se non sia rigidamente severa: ma a base di questo giusto rigore sta la conoscenza precisa del fatto e del reo. Il tentativo non può equipararsi al delitto consumato, nè la complicità alla vera correità, nè il reato unico al reato plurimo: e così non posson parificarsi nella pena il delinquente scusabile e il delinquente comune, il delinquente primario e il delinquente abituale o recidivo, come, nell'esecuzione della pena, ancora, il giovane e l'adulto. Il delitto risulta d'un fatto volontario, determinato da uno speciale motivo: a seconda, dunque, della diversa indole dell'agente. Lo studio del delinquente è così incluso nello studio del delitto: e, a esempio, la pericolosità del reo, come la recidiva, è condizione che s'immedesima nel fatto particolare e ne accresce la gravità; salvo al giudice, sulla scorta della legge, di farne il più esatto apprezzamento. La proporzione penale, facendosi concretamente umana, potrà esser anche più difficile a stabilire che la semplice proporzione astratta da pena a reato: ma è la sola vera proporzione ammissibile. E proporzione giuridica tuttavia net-

tamente distinta dalla bruta reazione sociale contro il pazzo pericoloso, e anche dalla misura preventiva di polizia, per sè stante, come per i vagabondi, o anche complementare alla pena, in ragione ancora della pericolosità dell'individuo.

Giacchè la pena fissata dal giudice a norma di legge non può allungarsi senza esser denaturata, nè posson egualmente ammettersi (come per leggi e progetti recenti) pene accessorie assorbenti la vera pena: ma alla pena ben possono coordinarsi misure apposite di polizia; e queste, ad esser efficaci, non pronunziate con la pronunzia della pena stessa, come per il codice penale norvegese, ma individualmente, all'uscita di pena, secondo la mia speciale proposta. E come il giudice soccorre all'opera dell'Amministrazione allorchè la pena si riduce, per anticipata liberazione sotto condizione, e come, più precisamente, interviene in rapporto alle misure di polizia per il delinquente pazzo, interverrà pure in rapporto alle misure di polizia per il delinquente pericoloso da liberarsi da pena: senza potere qui discendere ai particolari del sistema.

E quella pena poi può dirsi giusta, socialmente buona, efficace, che non à in sè significato di vendetta o di reazione brutale, ma soddisfa e acqueta i consociati, e insieme intimidisce ogni incline a delinquere, segrega e migliora il reo, adattandosi il più possibile alle singole individualità. Pena restrittiva della libertà personale, pena pecuniaria e pena limitatrice dell'attività civile-economica, ànno tutte così ragion d'essere: e particolarmente nella pena restrittiva carceraria può svolgersi un sistema penitenziario progressivo razionale (salvo la semplice detenzione per i casi straordinarî), raccomandandosi in ispecie il lavoro all'aperto dei condannati.

***

Però il giudice penale dovrebbe per me distinguersi dal giudice civile, e sempre esser giudice tecnico. Per sua natura il giudizio penale si differenzia da ogni specie di giudizio civile, e sopratutto, perchè in esso l'individuo agente sta in prima linea, mentre la questione di diritto privato, e anche la questione di diritto pubblico non avente carattere penale, ànno intrinseco valore all'infuori di qualsiasi considerazione a carattere personale. E chi à attitudine per la soluzione di simili proposizioni astratte difficilmente potrà aver egual propensione per un giudizio particolare, che è insieme psicologico e giuridico.

D'altronde, il magistrato civile à innanzi a sè un cumulo immenso di quesiti d'ordine sociale e d'ordine politico, cui applicar la dottrina giuridica elaboratasi storicamente dagli insegnamenti classici sino alle moderne teorie, e non s'intende come possa restargli tempo per i processi penali. Ed è questa, dei processi penali, materia ben delicata e grave, alla quale lo Stato è direttamente interessato: onde preme che organi speciali rispondano alla funzione.

E, se i giudici civili non sembrano i meglio adatti ai procedimenti penali, tanto meno posson ammettersi come giudici criminali cittadini sforniti d'ogni cognizione anche semplicemente giuridica. La magistratura togata permanente dovendo essere, anche per altezza di posizione economica e sociale, assolutamente

insospettabile, non si spiega come possa esserle preferita una magistratura popolare improvvisata: e neppure se i giurati si chiamassero a giudici dei soli delitti politico-sociali in senso proprio, per i quali delitti tuttavia parrebbe meglio spiegabile l'eccezione. E comunque, diritto e fatto s'intrecciano talmente fra loro da render impossibile il giudizio del magistrato non tecnico. Nè può giustificarsi la magistratura popolare, additandola, per il suo pronunziato insindacabile, come superiore alla legge: mentre è funzione ideale di giudice conoscere, interpretare e applicare fedelmente la legge, non già tradire più o meno inconsciamente la legge medesima; e l'ordinaria giurisprudenza tecnica, precorrendo bastevolmente al diritto nuovo, saprebbe pur essa stessa, al bisogno, disapplicare un *summum ius*, che fosse per tradursi nel fatto in *summa iniuria*. I frequenti scandalosi verdetti della giurìa stanno a prova dei difetti irrimediabili dell'istituto, sì che invano si propongono riforme e di rito e d'ordinamento. Nè meglio si vuol associato l'elemento tecnico all'elemento laico nel giudizio, denaturando l'istituzione medesima: mentre l'unione del giudice togato col giudice popolare conduce sempre alla preponderanza del primo sul secondo, senza le garanzie dell'ordinaria magistratura.

D'altronde, poichè i reati si partono, per criterî sufficientemente esatti e precisi, in contravvenzioni e delitti, e i fatti della prima specie non rappresentano veramente se non un pericolo ancora indefinito per il diritto, mentre i fatti della seconda specie un attacco concreto al diritto, e i primi possono prodursi per dolo o per colpa dell'agente quasi indifferentemente, mentre i secondi sono tipicamente fatti volontarî, e costituiscono la delinquenza propriamente detta, si mostra senz'altro la convenienza d'una bipartizione correlativa di competenza. Il pretore sarebbe così il giudice delle contravvenzioni, il tribunale (con la garanzia ulteriore del collegio) il giudice dei delitti: non esclusa una ripartizione tra delitti più gravi e delitti men gravi; ma esclusa assolutamente l'ulterior competenza della Corte d'assise.

Rappresentanti il p. m., istruttori, giudici e difensori e periti in cause penali, agenti di polizia, agenti carcerarî, dovrebbero poi, ciascuno per la propria parte, conoscere e il diritto penale e le discipline complementari di polizia e penitenziarie, e con queste aver nozione bastevole delle scienze antropologiche e sociologiche in attinenza al fenomeno della criminalità. A tal fine dovrebbe provvedersi appunto, nella scuola superiore e per scuole speciali apposite, all'insegnamento teorico-pratico, modernamente positivo, non soltanto del diritto penale (e questo distinto dalla procedura penale, per troppa vastità di materia, sebbene intimamente connesso con quella), ma pure all'insegnamento della scienza di polizia e della scienza penitenziaria, e così agli insegnamenti dell'antropologia, della fisiologia e della psicologia, e delle scienze sociali, applicate al fatto della delinquenza.

A parlare soltanto della Francia, per l'anno scolastico che incomincia si è istituito in Parigi, presso la Facoltà di giurisprudenza, a preparazione speciale dei giovani magistrati, un « Laboratorio di studî penali », comprendente alcuni corsi che presso a poco corrispondono alle esigenze ora dette: ed è a far voti che

si riprenda pure la « Scuola superiore penitenziaria », già istituita alla « Conciergerie » per i funzionarî delle carceri; mentre un apposito « Istituto di medicina legale e di psichiatria » fu creato nella stessa Parigi, con decreto 22 giugno 1903 del Ministro della pubblica istruzione, per il conferimento del diploma speciale di perito giudiziario. E anche in Italia può ricordarsi (salvo riserva sul titolo e sull'indirizzo di questi corsi) il « Corso pratico di polizia scientifica » per i funzionarî di p. s. istituito, sin dal 1902, presso il carcere di « Regina Coeli » in Roma, e la « Scuola di polizia scientifica » annessa recentemente alla Facoltà di giurisprudenza della libera Università di Ferrara. E posson ricordarsi, d'altro canto, i corsi liberi di « pratica criminale », come quello da me tenuto presso quest'Università, sull'esempio della « Scuola di pratica criminale », già fondata presso l'Ateneo bolognese dal mio illustre maestro, il Lucchini.

L'azione penale dovrebbe così rimanere riservata al p. m., salvo il ricorso alla Camera di consiglio della parte danneggiata, e anche del semplice cittadino, contro l'inazione del p. m., e l'eventuale azione sussidiaria privata: inammissibile per via ordinaria un'azione popolare diretta, in materia di tanto peso e di tanta importanza sociale. E il p. m., quale organo di giustizia, promuovendo e sostenendo l'azione contro il reato, dovrebbe liberarsi da ogni soggezione al potere esecutivo, come dall'ibrida situazione attuale. Svolgendosi l'azione penale il più prontamente e rapidamente e semplicemente che fosse possibile, ma senza la fretta che oggi contrassegna gli ordinarî giudizî penali, combinata pure con ritardi e lungaggini nel processo. E già innanzi ai pretori dovrebbe introdursi, col rito sommario, anche la procedura per decreto, e disporsi innanzi ai tribunali lo stesso procedimento sommario, accanto all'istruzione formale del procedimento misto.

Distinta la polizia giudiziaria dall'istruzione, queste dovrebbero però coordinarsi e integrarsi vicendevolmente. E l'istruzione, rimanendo pure, per sua necessità, essenzialmente scritta e segreta e opera di speciale istruttore (ma non di giudice), dovrebbe tuttavia consentire l'intervento delle parti alle ispezioni locali, ai sequestri e alle perquisizioni, come a ogni atto definitivo o irripetibile, con facoltativa assistenza d'un difensore all'imputato: salvo all'istruttore di estendere o restringere questa potestà d'intervento secondo i diversi casi, e sopratutto secondo gl'individui diversi, ma sempre con le debite garanzie per le parti. Nè sembra esatto che al processo penale si assegnino due intenti paralleli: la convinzione del reo e l'esaltazione dell'innocente. Le indagini processuali non posson proporsi che un intento solo: la scoperta del reato e del reo; ma senza dubbio il modo delle indagini stesse dev'esser tale da salvaguardare i diritti della innocenza, e in genere da portare il men possibile di disturbo ai cittadini, rispettandone in sommo grado la libertà personale. E poichè colui che cerca sospetta, ma appunto, se cerca, non può in modo alcuno affermare la reità, il sospettato sino all'ultimo si presume innocente, e, in ogni caso, il dubbio va risolto in favore del prevenuto. E poichè la condanna dell'innocente è danno duplice, aggiungendosi all'impunità del colpevole, e il p. m. e lo stesso giudice togato possono avere

abito di soverchio rigore, mentre il maggior colpevole à sempre ragioni di scusa, la funzione defensionale in processo si rende via via più urgente, col crescere degli stessi indizî d'accusa: sicchè al giudizio è necessaria, e anche nella contumacia dell'imputato. Mentre alla sola Camera di consiglio (escluso l'istruttore da' suoi componenti) spetterebbe per me la pronunzia di invio a giudizio o di proscioglimento istruttorio: soppresso, con la soppressione della Corte d'assise, il giudizio d'accusa corrispondente; il qual giudizio, come vano, già sembrerebbe da abolirsi, anche mantenendosi la procedura d'Assise.

E, s'intende, suscettiva sempre d'essere riaperta l'istruttoria, per nuove prove che sopravvengano, sia a carico dell'imputato assolto, e sia anche a discarico ulteriore dell'assolto ma sospettato.

E anche l'istituto dell'appello, dopo la discussione e la pronunzia di merito, dovrebbe abolirsi, accrescendo di tal guisa il valore e l'efficienza del giudizio penale. Poichè di questo speciale procedimento sono qualità essenziali. oltre la imparzialità la prontezza e la severità, e appunto a tali requisiti contradice l'appello. Circondiamo d'ogni garanzia il giudizio di merito, nei rapporti dell'ordinamento e del rito, della preparazione e dello sviluppo, e stabiliamo poi l'inappellabilità delle sentenze. Resteranno sempre, contro i possibili errori (oltre la opposizione alle sentenze contumaciali), i rimedî comuni della cassazione e della revisione, chiarendosi ed estendendosi dovutamente i casi odierni di ricorso. Mentre il giudice d'appello, non riaprendosi il dibattimento se non per eccezione, si trova troppo lontano dal fatto e dal suo autore, per poter con sicura coscienza esercitare un utile sindacato sulla prima sentenza. Tanto maggiori gli inconvenienti dell'appello col divieto attuale della *reformatio in peius* su ricorso del solo imputato; laddove tale eventuale riforma (in ipotesi) è conseguenza naturale della facoltà legittima nel magistrato d'appello d'apprezzare liberamente tutta la causa, e così le circostanze a carico come a discarico dell'imputato, senza vincoli derivanti dalla volontà delle parti. Come pure sarebbe da ammettere l'appello del sospettato per la dichiarazione di piena innocenza, e così poi il ricorso del medesimo in cassazione.

Del pari nel nuovo giudizio per annullamento pronunziato dalla Cassazione dovrebbe esser sempre possibile la *reformatio in peius:* il che condurrebbe pur qui alla diminuzione nel numero dei ricorsi. E dovrebbe ammettersi anche (pure entro limiti d'opportunità e di giustizia) la revisione delle sentenze di proscioglimento, accanto alla revisione delle condanne: l'impunità del colpevole essendo sempre un male da ripararsi, nell'interesse superiore della giustizia. Però, abolito l'appello, dovrebbe esser concesso alla Corte Suprema, in occasione pure dell'esame del ricorso in cassazione, di riconoscere per via straordinaria l'errore essenziale di fatto verificatosi nel giudizio, ordinando (sempre a carico come a discarico dell'imputato) la riapertura del procedimento. Il che richiama in parte la disposizione del § 362 del regolamento austriaco di procedura penale.

Senz'esser ammiratori entusiasti degli istituti della grazia e dell'ammistia, in quanto anche possono contribuire allo snervamento della repressione, sappiamo

poi come la grazia si giustifichi qual temperamento eccezionale di giustizia, e meglio, come l'amnistia (e dovrebb'esser appunto istituto legislativo) possa intervenire utilmente, in determinati casi, a sospendere per motivi d'ordine generale politico l'ordinario impero della legge. Resta però a deplorarsi l'abuso attuale in Italia delle grazie e delle amnistie: ma è lodevole la pratica dei condoni e degli indulti condizionali, accanto pure all'istituto giudiziario penale, da estendersi, della liberazione condizionale. Imperocchè nulla vi sia di meglio che render l'individuo arbitro del proprio destino, facendo da lui stesso dipendere il suo stato di libertà o di restrizione: il che è pure in qualche guisa comune alla condanna condizionale, e alla liberazione provvisoria processuale.

* * *

Con questo, potrebbe ammettersi un giudizio di pura discussione eventuale fra relatore e difensore intorno alla classificazione del delinquente, fermo il fatto: salvo al giudice appunto di fissare il modo di trattamento più idoneo?

Si disse come sia per sè ardua una vera classificazione di delinquenti, e, in ogni modo, come il delinquente, egli stesso, sia un termine del delitto, mentre il fatto umano, in complesso, sarà sempre l'unica causa determinante il processo penale.

E non soltanto, adunque, nel giudizio l'indagine sul fatto dovrà precedere lo studio del delinquente, ma questo studio, pure importantissimo, dovrà esser coordinato alle condizioni del fatto: e qui sta la differenza concezionale fra scuola giuridica e scuola sociologica.

Sicchè al giudice non resti già solamente da fissare la natura del reo e il corrispondente modo di reazione sociale, ma da fissare questa natura del reo nel rapporto del fatto commesso, per commisurare al fatto medesimo (*commisurare*, si noti) apposita sanzione giuridica. Onde appunto la discussione essenziale necessaria fra p. m. e difesa, e poscia la vera sentenza sul fatto.

Ma come oggi si svolge, il giudizio penale risponde compiutamente all'esigenza giuridica? Ripeto che non mi sembra.

Se si entra in un'aula qualunque di udienza penale, ecco come ordinariamente si svolge la discussione.

Prendiamo il tribunale.

Chiamata la causa, s'identifica appena l'imputato e lo s'interroga affrettatamente sul fatto; con la stessa fretta s'intendono sul fatto la parte lesa e qualche testimonio; i rapporti della polizia si ànno per letti; si dà la parola al p. m., che presto sbriga il suo conto, col codice alla mano, mentre un difensore d'ufficio..... si rimette alla giustizia del tribunale, e il tribunale, spesso seduta stante, pronunzia distrattamente tanti anni, mesi e giorni di reclusione: e tutto è finito!

Magari, la pena è gravissima, e si tratta d'un povero delinquente d'occasione: o la pena è lievissima, e si tratta d'un vero delinquente di professione; ma che sanno i giudici dell'imputato?...

Non parlo dei casi in cui cambia più o meno la scena, ma pur non cambia sostanzialmente il triste spettacolo, aggravandosi per la diversità di trattamento la sconvenienza.

Prendiamo le Assise.

Si esagera allora interrogando di minuzie frivole l'accusato, come si lascia liberamente divagare la parte civile; si sentono innumerevoli testimoni, e sopra circostanze innumerevoli, aggiungendosi i periti, e specialmente i periti psichiatrici, che arringano come avvocati..... e concludono secondo la parte che li introduce; e si leggono anche i rapporti di polizia, ma tutto condito d'un lusso insolito d'incidenti dilatorî o accademici, anzi che no clamorosi; finchè vengono le arringhe di parte, e segnatamente le arringhe a difesa, reboanti, interminabili, a opera d'un coro di difensori: e il riassunto presidenziale, che ripete requisitorie e difese, e il verdetto, e gli applausi o i fischi del pubblico. E tutto questo nell'aula ingrandita e abbellita per la circostanza, innanzi a un uditorio numeroso e brillante, in gran parte femminile, coi giornali che pubblicano ogni giorno rendiconti stenografici, interviste, indiscrezioni, ritratti, illustrazioni d'ogni genere sul processo.

Evidentemente, tutti i prevenuti dovrebbero esser eguali: senza distinzione da ricchi a poveri, da nobili a plebei, da prepotenti a impotenti, anche nelle udienze penali!

E il presidente del futuro giudizio dei delitti dovrebbe esser investito dei più larghi poteri, limitando eventualmente i testimoni e periti di parte, e i capitoli di testimonianza e perizia (con perizia esclusivamente d'ufficio nell'istruttoria), e frenando l'eloquenza dei patroni, ristretti al puro necessario. Mentre poi, validamente assistito dai due giudici a fianco, potrebbe, al bisogno, assumere invece nuove prove, ma sempre chiudendo alla fine con la più precisa sentenza e insieme la più concisa possibile. Senza mai ingrandimenti d'aula per i fini della teatralità, ma anzi sospendendosi al bisogno la pubblicità dell'udienza, e salvo di procedere contro i giornalisti, che usurpassero la funzione giudiziaria penale.....

Però il dibattimento affrettato, che oggi forma la regola, come lo stesso eterno dibattimento, che forma l'eccezione, peccano entrambi, a chi ben veda, d'un radicale difetto: l'insufficiente valutazione dell'elemento umano concreto nel fatto criminoso da giudicarsi; intendendosi valutazione metodica normalmente disposta per criterî scientifici rigorosi.

L'uomo delinquente, in quanto ancora relativamente normale, è soggetto a pena; in quanto anormale, è soggetto a cura, ma, in ogni caso, sottoposto a reazione sociale. Si accresca poi o si diminuisca la cifra dei soggetti a pena in confronto di quelli così soggetti a cura, poco importa al giudizio. Importa che il delinquente, il cui fatto denunzia già un'anomalia, sia studiato: per gli effetti poi del trattamento penale o extrapenale, a seconda che in lui prevalgano o meno i caratteri della normalità. E il più delle volte il giudizio del senso comune e il giudizio della scienza coincideranno, mentre negli altri casi andrà il pubblico adattandosi via via di più ai pronunziati scientifici. Essendo la pena, d'altro canto (come la

cura al campo suo), suscettiva d'ogni adattamento ulteriore, per raggiungere le proprie finalità di giustizia.

Tutto il meccanismo della giustizia penale dovrebb'esser mosso da questi concetti. A cominciare dal giudice esclusivamente penale, e in ispecie dal giudice inappellabile dei delitti avente gli speciali requisiti necessarî, sorretto da accusatore e difensore, istruttore e perito, agenti di polizia e agenti carcerarî, al pari di lui profondamente istruiti in materia criminale, per gli studî antropologici e sociologici combinati con gli studî strettamente giuridici in argomento. E accompagnato al giudice il reo da una procedura rapida ma cosciente, e prima da una istruttoria sapiente, con obbligatoria l'indagine sulla personalità dell'agente (qualche volta suffragata da perizia), e, in particolare, sul motivo dell'azione; e poscia da un dibattito su fatti e non su parole, distinti per legge i diversi moventi a delinquere, ma concessi genericamente al magistrato i più larghi poteri. E da ultimo, lasciato all'esecuzione penitenziaria, ancora largamente, di compiere lo studio concreto dell'autore del fatto, separando i delinquenti per moralità, e quindi per temibilità personale accertata; e, col concorso dello stesso magistrato penale, di ridurre eventualmente la pena, come di far luogo eventualmente ad apposite misure complementari di sicurezza.

Giudizio penale, adunque, come oggi, quanto a prendere qual punto di partenza il reato: ma radicalmente modificato nella sua essenza per l'*effettiva* considerazione nel reato del reo.

Non discussione tra relatore e difensore a proposito della classificazione del delinquente, ma, come oggi si pratica, discussione fra le parti intorno al fatto commesso: senonchè, discussione indirizzata ad applicare veramente la legge al fatto, in persona dell'autore del fatto stesso, largamente ricercato, riconosciuto, apprezzato; non già valutazione astratta, riducentesi a una povera operazione aritmetica sulla pena.

I codici punitivi, e tutte in genere le leggi repressive, dovranno modificarsi man mano nel senso d'un maggiore ravvicinamento al fatto concreto: cioè attuandosi necessariamente, allo stadio attuale di evoluzione del diritto presso i popoli più civili, quel principio della conservazione giuridica, che informa tipicamente tutto il diritto criminale e penale. E due esempî già notevoli di riconoscimento legislativo, almeno parziale, dell'indirizzo, che siamo andati accennando ci vengono offerti dal codice penale norvegese, 22 maggio 1902, e dal progetto di codice penale svizzero dello Stooss, particolarmente nei rapporti della criminalità de' minorenni, della modificabilità della pena nel corso dell'esecuzione penitenziaria, de' complementi di pena per i recidivi e altri pericolosi delinquenti, e, in genere, dell'obbligo di ricercare e far conto del motivo dell'azione criminosa e così di tutta la precisa personalità del suo autore.

Mentre le stesse leggi penali di alcuni fra gli Stati dell'Unione americana del nord sono esempio ulteriore della dovuta considerazione del delinquente, a malgrado del non senso giuridico della « pena indeterminata »; e specialmente la ammirevole legislazione in riguardo ai minorenni delinquenti.

E il codice penale italiano dovrebbe, a sua volta, rinnovarsi secondo gli stessi accenni già fatti, mentre è a ricordarsi la nuova legislazione penitenziaria italiana: condanna condizionale, lavoro all'aperto dei condannati, miglioramento del personale carcerario e trasformazione dei riformatorî.

Per la procedura penale (a parte i codici e progetti stranieri più o meno progrediti) esiste in Italia un ultimo progetto di codice (1° maggio 1904), il quale si disse dover ora essere presentato al Parlamento per la discussione[1]; ed è il caso di richiamarlo brevissimamente, in rapporto sempre ai voti, che qui si sono manifestati, chiudendo così il presente discorso. È noto che tale progetto si deve a una Commissione ministeriale costituita per decreto 3 ottobre 1898, e precisamente, nel suo testo attuale, alla Sotto-commissione formata di Pessina, presidente, Brusa, Nocito, oggi defunto, e Vacca, estensore: segretario aggiunto Lanzetta.

Nel progetto l'esercizio dell'azione penale resta affidato al p. m., senza ammettersi accusa sussidiaria privata, ma autorizzandosi la Camera di consiglio, o la sezione d'accusa, a surrogarsi al p. m., allorchè questi non crede sia luogo a procedere: e restano le disposizioni dell'ordinamento giudiziario intorno al pubblico ministero.

Così niuna traccia della costituzione d'un giudice esclusivamente penale, e giudice modernamente erudito, mentre è mantenuta come oggi la giurìa: e nel progetto è mantenuta la triplice competenza, della Corte d'assise, del tribunale e del pretore.

Ammesso innanzi al pretore il procedimento per decreto, ma con limite troppo ristretto di pena pecuniaria; e ammesso e regolato il procedimento sommario, accanto all'istruzione formale, innanzi allo stesso pretore, per gli altri reati di sua competenza, al tribunale, e alla Corte d'assise nei reati di stampa.

Assegnatosi obbligatoriamente un difesore all'imputato fin dall'inizio della istruttoria (questa opportunamente distinta dalla polizia giudiziaria che la precede), l'intervento delle parti agli atti è poi concesso per formole, che posson apparire dubbie nella pratica, nè vi à accenno sufficiente di un necessario arbitrio dell'istruttore. Ma è lodevole la disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 270, secondo cui « l'imputato non può, a pena di nullità, esser inviato a giudizio o esser assolto per insufficienza d'indizî, se non sia stato interrogato, o se almeno non siasi spedito un mandato rimasto senza effetto », in quanto disposizione più larga che quella dell'art. 258 del codice vigente. Sono pure lodevoli i temperamenti proposti alla custodia preventiva per i minori degli anni diciotto: ma già sotto i quindici non dovrebbe esservi procedimento penale.

Avanti alla giurisdizione di rinvio si ammette una certa oralità di discussione e una certa pubblicità per le parti, mentre alle parti stesse s'accorda, in più casi, l'opposizione alle sentenze istruttorie: il che tutto non va accettato senza riserve, creando facilmente perditempi e indugî. E la sentenza di chiusura dell'istruzione

---

[1] Fu, infatti, presentato alla Camera nella seduta del 28 novembre 1905. *N. d. R.*

promana ora dal giudice istruttore, or dalla Camera di consiglio, e dalla Sezione d'accusa; anzichè aversi un apposito istruttore, non mai giudice dell'opera propria, e appunto un'unica magistratura istruttoria: la Camera di consiglio. Da questa rimarrà però escluso il giudice istruttore; ma fu rimandato il divieto, come disposizione d'ordinamento giudiziario, alle norme d'attuazione del nuovo codice. La riapertura a carico dell'istruzione chiusa per inesistenza o insufficienza d'indizî non è più ammessa scorso un termine di tre anni, mentre non si parla della riapertura a discarico. E in entrambi i casi la riapertura dovrebb'essere stabilita, e senz'alcun termine restrittivo. La prima assoluzione non costituendo, per lo appunto, un giudicato di vero proscioglimento, l'azione penale (salvo la prescrizione) è sempre viva: nè s'intende il nuovo ingiustificato favore all'imputato.

Al dibattimento, si fissano nuove opportune limitazioni al principio della pubblicità, assegnando già qualche limite al numero dei periti e dei testimoni, mentre si ammette l'espletamento eventuale di nuove prove: ma fin dall'istruttoria può esservi però perizia di parte, e i poteri del presidente all'udienza sono indicati per formula alquanto elastica.

Nel giudizio contumaciale si ammette giustamente la difesa: ma si eccede poi mantenendo tuttavia il giudizio di purgazione nei casi gravi, senza che basti la semplice opposizione.

Se dovessimo occuparci delle Assise, approveremmo l'abolizione proposta del riassunto presidenziale (come già dell'atto d'accusa); ma sopratutto dovremmo protestare contro la disposizione per cui la Corte, allorchè qualche questione sia stata risoluta a danno dell'imputato, decide se i giurati si sono ingannati, e al caso, rinvia la causa ad altra sessione, o anche assolve o riduce la responsabilità (art. 452 del progetto). Sembra enorme che si mantengano i giurati..... per fissare obbligatoriamente la ricerca « se si siano ingannati », e al caso, rinnovare il giudizio, o modificare il verdetto, anche nel senso di pieno proscioglimento! Qual miglior argomento per l'abolizione?.... E tutto questo, al solito, contro i soli verdetti affermativi: mentre piuttosto i verdetti negativi sono spesso cagione di scandalo.

Anche l'appello è mantenuto; e per l'imputato, appello del condannato, ma non del prosciolto per insufficienza d'indizî, che voglia pienamente purgarsi; ciò che si ripete per il ricorso in cassazione. Però si continua nei favori all'imputato: ed espressamente si vieta la *reformatio in peius*, sopra appello del solo imputato (art. 480).

Per la cassazione si rinnova il divieto della *reformatio in peius* (art. 511): e ammettendosi (pur con l'appello) la facoltà nella Suprema Corte di riconoscere l'errore essenziale di fatto, si limita la facoltà nei rapporti dell'errore « a danno dell'imputato » (art. 510).

Al modo stesso, non si ammette revisione, se non per i giudicati di condanna.

Nulla sostanzialmente s'innova per l'amnistia e la grazia.

Potrebbe proseguirsi nell'esame del progetto, ma dei principî, che sostanzialmente lo informano, feci già altrove minuta disamina, come relatore a questa

Facoltà di giurisprudenza. E qui basti osservare in genere com'esso progetto, pure dimostrandosi opera ponderata ed egregia, non sembri rispondere alle esigenze, anche formali, d'un moderno giudizio penale, d'un giudizio, cioè, non più aprioristico, ma positivamente concreto.

In vero, oltre gli accenni già fatti, l'intiero progetto si mostra ispirato alla veduta unilaterale manchevole degli interessi dell'imputato, e d'un imputato ideale. La procedura criminale è strumento all'attuazione della legge penale, diretta alla conservazione giuridica, e à quindi per fine la repressione del delitto. La protezione del diritto individuale o della libertà dei cittadini a confronto delle indagini processuali penali non è un altro fine essenziale del rito, ma, come già si accennò, un semplice temperamento della funzione persecutoria. Il fine essenziale repressivo, come il temperamento protettivo di libertà, sono entrambi d'alto valore sociale: ma si esagera e anzi si denatura il correttivo necessario della tutela individuale nelle ricerche processuali, sovrapponendolo per l'appunto all'interesse fondamentale della repressione.

Non senza aggiungere che la difesa, mentre rappresenta adunque l'indicato interesse d'ordine sociale diretto, rappresenta insieme, e concretamente, un interesse tutto speciale, e naturalmente eccessivo: il vantaggio del singolo imputato.

Dicemmo che del procedimento penale sono qualità essenziali (oltre l'imparzialità) la prontezza e la severità. Ora, il procedimento sembra complicarsi talvolta, peccando d'eccessivo formalismo, per le disposizioni del progetto. E, sopra tutto, nel progetto domina quell'ingiustificata tenerezza per l'imputato, contradicente al rigore del procedimento, mentre pure vi si trascura lo studio dello imputato medesimo in concreto.

Potremo errare, ma non ci sembra che simile progetto (il quale pure, sotto l'aspetto tecnico, rappresenta un progresso notevolissimo a fronte dell'infelice codice vigente) possa aver forza, come vorremmo, d'accrescere la dignità sociale, il valore etico, l'importanza pratica del giudizio penale.

Ma il progetto è suscettivo di modificazioni e d'aggiunte. E intanto, pure in attesa delle riforme di diritto sostanziale, potrebbero appunto trovar posto in esso disposizioni per cui si rendesse obbligatoria all'istruttore l'indagine sulla causazione psicologica del delitto, per la successiva dichiarazione, pure obbligatoria, del giudice, dentro i termini di possibile valutazione. Ogni effetto presuppone una causa: e la scoperta della causa (per quanto difficile) è sempre la via migliore ai rimedî contro un fenomeno doloroso. E così è del fenomeno della delinquenza, anche nei rapporti limitati e specifici della concreta penalità. Ed egualmente potrebbe fin d'ora il progetto fissar all'istruttore l'obbligo di raccoglier tutte le note psico-fisiche dell'imputato di delitto, e al giudice l'obbligo ulteriore di farne conto.

S'intende quali possano esser gli impedimenti e i pericoli nell'indagine, nella discussione e nella valutazione dei dati intorno all'autore del fatto ed alla precisa sua individualità: ma la ricerca s'impone tuttavia, come essenziale, a render valido e vivo il giudizio penale.

Lo sviluppo dottrinale dei temi, che attengono al diritto criminale propriamente detto, generale e speciale, e anche nei rapporti della procedura, non dee farci dimenticare che ai nostri studî appartiene pur indubbiamente, e anzi sopravanza per importanza e urgenza, il problema gravissimo della pena, cui sta a base appunto l'esame intorno all'autore del fatto. Il giudizio penale avrà così raggiunto il massimo di perfezione possibile quando, dovutamente scoperto il reo, gli avrà inflitto il preciso castigo che gli convenga. E a tal fine dee giovare lo studio del delinquente, rendendosi il giudizio penale vero giudizio di fatto: non paurosamente monco e accademico, che s'arresti a un'arida pronunzia di pena, ma che in questa pronunzia consacri la sanzione giuridico-penale più idonea salvo gli adattamenti ulteriori. Sicchè il giudizio medesimo si svolga anco per modo tale che l'individuo non resti più abbandonato proprio nei difficili momenti dell'entrata e dell'uscita di pena, ma lo stesso magistrato penale cooperi, e anche poi direttamente, all'esecuzione penitenziaria come alle successive misure di vigilanza o patronato eventuale.

Non v'à scienza che non giovi alla vita. E come non s'intende una pratica, la quale non risalga alla scienza, così non s'intende una scienza, la quale non discenda alla pratica. E, fra le scienze vere e proprie, altre sono indirettamente d'efficienza pratica, e altre direttamente, fra cui le scienze etiche, e nel gruppo delle scienze giuridiche, la scienza del diritto criminale e penale.

E questa per l'appunto oggi chiede da noi, mercè lo studio ognor maggiore del reo, che si rinnovi provvidamente il giudizio penale.

UGO CONTI.

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE*

(Prima Sezione.)

4 novembre 1905. 1

DOMICILIO COATTO — CONTRAVVENZIONE — abbandono della colonia o del Comune — competenza — (l. di p. s., art. 131; cod. proc. pen., art. 11).

L'abbandono, da parte del coatto, della colonia o del Comune assegnatogli come domicilio, costituisce contravvenzione all'articolo 131, *e non già al combinato disposto degli art.* 120 *e* 132, *della legge di p. s.; ed è quindi reato di competenza del pretore.*

Conflitto in c. *Ferriero.*

Il Proc. Gen.: — Ritenuto che, rinviatasi al giudizio del pretore d'Ustica, per ordinanza istruttoria, la causa contro tal Ferriero Oronzo, imputato di contravvenzione all'art. 131 legge di p.s., perchè, come coatto, aveva abbandonata la colonia, quel pretore, rilevando nel fatto, oltrechè tale contravvenzione prevista dall'articolo 131, anche il reato d'inosservanza di pena, a mente degli art. 118, 120, 132 della stessa legge, in relazione al 234 c. p., si dichiarò incompetente, derivandone conflitto di competenza, sul che dee decidere la Corte Suprema.

Ritenuto, in proposito, che, a vero dire, non molto conciliabili sono le disposizioni dell'articolo 131 della suddetta legge, da una parte, e quelle degli art. 118, 120, 132, dall'altra, inquantochè, mentre con la prima si stabilisce la pena da uno a sei mesi d'arresto per il coatto che si allontana dalla colonia assegnatagli, con gli altri articoli si puniscono le contravvenzioni ivi indicate, fra cui è anche l'abbandono della abitazione, con la pena da un mese a un anno di reclusione, in rapporto con l'art. 234 c. p., richiamato dall'art. 120 della precitata legge.

Onde il dubbio se l'una o l'altra di quelle penalità sia applicabile al caso in esame, o anche se, come avvisò il pretore d'Ustica, entrambe siano da applicarsi.

Ritenuto in proposito sembrare a quest'ufficio che una sola pena devesi infliggere nel caso di cui si tratta, e che dessa sia quella dell'art. 131 della legge. Invero, col tenore assoluto e concreto d'un tale disposto, che stabilisce una penalità di natura speciale per il coatto che s'allontana dalla colonia, e ciò senza restrizioni o riserve, non par possibile a un tale allontanamento applicare altre disposizioni coercitive.

E se nel seguente art. 132, al capoverso, è detto esser applicabili ai coatti le disposizioni degli art. 117, 118, 119, 120, 121, e quindi le prescrizioni disciplinari e coercitive riguardanti i sottoposti alla sorveglianza della p. s., ciò potrà aver opportunità d'applicazione, quanto alla penalità comminata dall'art. 234 c. p., allorchè il coatto sia pure sottoposto alla sorveglianza della pubblica sicurezza, non già quando sia soltanto nella condizione di semplice coatto.

Una tale interpretazione riesce poi anche sospetta dallo spirito della legge; inquantochè il domicilio coatto è solo disposizione di p. s., e non penalità inflitta dal magistrato, mentre la sorveglianza vien dal giudice pronunziata come accessorio della condanna; e, a parte il riferirsi l'esplicito disposto dell'art. 234 c. p. solo alla sorveglianza e non al domicilio coatto, si comprende assai bene come la penalità per la contravvenzione al solo domicilio coatto debba esser più lieve che non quella al precetto giudiziale della sorveglianza.

Ritenuto, pertanto, che nella specie, trattandosi di semplice coatto che violò l'obbligo della

*** — RACCOLTA COMPLETA delle sentenze contenenti motivazione giuridica, qualunque ne sia l'importanza, eseguita sugli originali delle stesse. — Si omettono soltanto le sentenze che raffermano una giurisprudenza assolutamente costante, di cui però è fatta menzione in *Nota all'Indice*.**

permanenza nella colonia, il solo art. 131 della suddetta legge era applicabile, con la conseguente competenza del pretore a giudicare, richiede, ecc.

La Corte: — Ritenuto il fatto enunziato nella requisitoria che precede, osserva che la contravvenzione prevista nell'articolo 132 della legge di p. s. è cosa ben diversa dalla contravvenzione prevista negli art. 118, n° 2°, e 120 della stessa legge. Nel primo articolo si prevede il caso del coatto che si allontana dalla colonia o dal Comune assegnatogli, nel secondo si prevede il caso del coatto che abbandona l'abitazione scelta (o assegnatagli) senza preventivo avviso all'ufficio locale di p. s. Abbandonare la colonia o un Comune non è la stessa cosa che abbandonare l'abitazione. Il coatto deve aver un'abitazione nella colonia o nel Comune assegnatogli. Egli, come il condannato alla vigilanza speciale, non può passare ad altra abitazione senza il preventivo avviso all'ufficio locale di p. s. Molto meno può abbandonare la colonia o il Comune assegnatogli. Se contravviene a codeste prescrizioni, nel primo caso incorre nella pena stabilita all'art. 120, che è quella dell'articolo 234, n° 2°, c. p., nel secondo nella pena stabilita dall'art. 131 della legge sulla p. s.

Nella fattispecie, il Ferriero avendo abbandonata la colonia, non l'abitazione, è chiaro che debba risponder dell'unica contravvenzione ai termini dell'art. 131 della legge suddetta; e, poichè la pena non esorbita dalla competenza del pretore, ne consegue che malamente questi si dichiarò incompetente.

Per questi motivi, dichiara, ecc. — (Pres. ff. e rel. Fiocca — p. m. Frola).

(Seconda Sezione.)

9 agosto 1905.

CASSAZIONE — RICORSO — imputato — deposito — certificati — agente delle imposte — (cod. proc. pen., art. 656).

Non è a esimere dal deposito la postilla dell'agente delle imposte sul certificato del sindaco, con cui dicasi nient'altro che il ricorrente figura per tenue somma nel ruolo di ricchezza mobile [1].

... Per contro, equivale a dichiarazione di povertà l'attestazione chiara ed esplicita di nullatenenza, sebbene in calce al certificato del sindaco, anche se non seguita da dichiarazione di povertà [2].

Ric. *Triolo* e *altri*.

La Corte: — Sulla questione pregiudiziale di ammissibilità o meno del ricorso, in quanto, mancando il prescritto deposito a titolo di multa, l'agente delle imposte non accerta la povertà dei ricorrenti.

Attesochè, realmente, per Di Benedetto e Triolo l'agente delle imposte non faccia che apporre una postilla, dicendo com'essi figurino iscritti per tenue somma nel ruolo di ricchezza mobile, senz'alcuna attestazione sulla povertà loro;

Che però, riguardo al Monti, l'agente accerti la nullatenenza, sebbene in calce al certificato del sindaco, ma in modo abbastanza chiaro ed esplicito, e così da potersi ritenere equivalente a una dichiarazione di povertà.

Che, d'altronde, al certificato dell'agente delle imposte, il quale, per l'ufficio suo e per la ampiezza della sua giurisdizione, non suol esser in grado di conoscer le condizioni economiche, per gli effetti del deposito, massime riguardo alle persone che non dimorano nel luogo di sua residenza, non possa e non debba attribuirsi importanza pari a quella dovuta al certificato del sindaco, che, specialmente nelle campagne, è assai più in grado di averne contezza.

Per questi motivi, dichiara, ecc. — (Pres. ff. e rel. Lucchini — p. m. Andreucci).

(Prima Sezione.)

7 settembre 1905.

CACCIA — piccioni sfuggiti al tiro — (notificazione Giustiniani, art. 2, 8 e 26).

I piccioni sfuggiti al campo di tiro possono esser oggetto di caccia nei tempi, nei modi e alle condizioni di cui nella legge sulla caccia [3].

Ric. *P. M.* in c. *Fiumana*.

---

[1] — Cnfr. 7 aprile 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 703, n 1); 30 marzo 1905 (*Id.*, vol. LXI, pag. 656).

[2] — Non è attendibile il certificato dell'agente che si limiti al « visto » su quello del sindaco (21 luglio 1905, *Laguasta;* 28 luglio 1905, *Desergus e Loy:* inedite); — come non è attendibile il certificato del sindaco, che si limiti a dire « visto il certificato dell'agente » (26 settembre 1905, *Dongarrà:* inedita).

A torto s'invoca poi la legge sul gratuito patrocinio: materia affine, ma non applicabile al caso.

[3] — In Forlì, durante la gara del tiro al piccione, del giugno 1905, alcuni giovanotti, stando fuori del recinto, si divertivano a sparare ai piccioni sfuggiti al tiro dei gareggianti, come si era sempre praticato da vent'anni. Ciò però non impedì che questa volta venissero

La Corte: — (*Omissis.*) Ritenuto, in diritto, che non è nuova alla Corte la questione stata risoluta con la sentenza 12 novembre 1891, proclamando la massima che i colombi, che sfuggono al campo di tiro, diventano *res nullius*, ed entrano perciò nella categoria degli animali volatili, per i quali, se è ammissibile in chicchessia il diritto d'impadronirsene anche col mezzo della caccia col fucile, ciò però deve esser fatto osservando le norme dell'esercizio della caccia. Nè la Corte crede di recedere da siffatta giurisprudenza, che è conforme alla nostra legislazione, specialmente a quella inclusa nel codice civile, art. 462. Per quest'articolo, la dottrina e la giurisprudenza ànno concordemente ammesso che, a differenza delle galline, dei cani e dei buoi e altri animali mansueti, i quali, per esser di loro natura domestici per loro stessi, sono per l'uomo oggetti di proprietà e di possesso, come tutte le altre cose mobili, i colombi, invece, e animali analoghi, nello stato di libertà vagante sono *fera natura*, *ferae bestiae mansuetae*, che, col loro istinto di sociabilità, si fanno quasi volontarî prigionieri dell'uomo, prendendo stanza nelle colombaie e siti dall'uomo a loro predisposti, perchè vi rimangono sino a tanto che amano rimanervi, trovandovi alimento abbondante, comodo alloggio e altri vantaggi, salvo ad abbandonarli spontaneamente, quando loro manca qualche cosa; cosicchè, propriamente parlando, di simili animali noi non ne siamo proprietarî nè possessori per loro stessi, ma lo siamo perchè non sono dalla legge reputati far parte delle colombaie in cui essi si sono stabiliti e conservano la abitualità di stabilirvisi, perchè in esse la legge li considera immobilizzati come accessorî del luogo loro destinato dal proprietario, e solo in quanto vengono a fissarsi in detti luoghi l'uomo ne acquista il dominio, in ragione di diritto d'accessione, *vi ac potestate rei suae*.

Così essendo lo stato giuridico di tali animali, essi appartengono all'uomo infino che, di fatto o per abitualità, aderiscono al luogo ad essi destinato e pendente tal tempo l'uomo esercita sopra di essi il diritto di possesso e di proprietà conformemente alla loro natura, come sulle altre cose mobili; ma, quando quel luogo abbandonano e vanno fuori delle colombaie e siti analoghi, sarebbero *fera natura, in libertate naturali, res nullius*, come tutti gli altri volatili, e potrebbero esser occupati col mezzo della caccia solo uniformandosi alla legge sulla medesima, se le notificazioni vigenti in luogo non avessero loro fatto una condizione speciale con la prescrizione dell'art. 8. Quest'articolo, preoccupandosi della loro condizione particolare, quanto della stabilità dei privati dominî, à stabilito che nessuno può in alcun tempo uccidere i colombi domestici o torraiuoli di proprietà privata; cosicchè, se domestici o torraiuoli sono solo in ragione della loro accessione alla mia colombaia o torre, sinchè permangono in questa loro condizione giuridica, non posson esser uccisi senza violare l'editto: quando, per eventualità qualsiasi, cessano di esserlo, perchè cessa la destinazione del proprietario, essi diventano liberi e vaganti e soggetti al diritto di caccia; e questa è la condizione che acquistano i colombi sfuggiti illesi dalla linea del tiro.

Applicando questi principî al caso che ci occupa, i colombi destinati dalla Società di tiro alla gara, finchè stanno nelle colombaie della Società acquisitrice e non escono dal recinto per cui son destinati alla gara, conservano la loro immobilizzazione e sono a disposizione del proprietario, ma, usciti dal recinto, sia per volontà del proprietario, sia per fatto dell'animale stesso che ne muta la condizione giuridica, non posson esser occupati che per loro spontanea dedizione, introducendosi e fissandosi nelle colombaie secondo il loro intento, ovvero col mezzo del regolare esercizio della caccia.

In conseguenza, la sentenza del pretore, la quale, disconoscendo questi principî, à ritenuto che, come animali domestici, i colombi non potevano esser oggetto di caccia, che egualmente non potevano esser considerati come animali selvatici, che i tiratori gareggianti al di dentro del tiro non potevano esser considerati come privilegiati di fronte a quelli che tiravano al di fuori, che la proprietà dei colombi è identica nella sua essenza a quella sulle galline, che il proprietario può uccidere quando e come vuole, à errato in diritto e violato precisamente gli

---

contestate diverse contravvenzioni agli art. 2, 8 e 26 della notificazione del card. Giustiniani del 1839 e al manifesto della Dep. prov. di Forlì del 22 febbraio 1904.

Conf. stesso giorno, *P. M.* in c. *Tassinari Giovanni;* stesso giorno, *P. M.* in c. *Tassinari Giuseppe* (inedite), negli identici termini.

Per la sentenza 27 novembre 1891, richiamata nella sentenza che commentiamo, v. *Rivista Penale*, vol. XXXV, pag. 429, nº 539 del *Mass.*, dov'è data la sola tesi, ma il motivato nulla dice di più.

art. 2, 8, 26, delle notificazioni del cardinale Giustiniani, vigenti in quelle provincie e dev'esser annullata.

Nè può farsi buona l'osservazione fatta alla udienza dal proc. gen., che la sentenza, con giudizio di fatto incensurabile, avendo dichiarato mancante l'elemento morale della contravvenzione per la consuetudine, sarebbe, in ogni caso, sempre mancata la prova degli estremi del reato. Giacchè non è neppur quello che disse la sentenza, la quale conchiuse invece per il non luogo per inesistenza di reato; ma questo modo di ragionare à l'ostacolo dell'art. 45 del c. p., à l'ostacolo del principio che nessuno deve ignorare la legge, e infine à il disvantaggio di perpetrare l'inosservanza della legge, la quale, ove prevedesse il concetto della buona fede, diverrebbe lettera morta, specialmente nella disposizione del citato art. 8, giacchè male si saprebbe quando sarebbe per finire questa condizione di buona fede, quando i cittadini di Forlì si vedessero tuttavia confermate sentenze con principî opposti a quelli sanzionati dalle leggi vigenti sulla caccia, e, d'altra parte, la tolleranza, la consuetudine, la dissuetudine non ànno forza di cambiar la natura intrinseca d'un fatto violatore della legge.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. ff. Basile — rel. Lago — p. m. Carlucci).

(Seconda Sezione.)

16 settembre 1905. 4

CONDANNA CONDIZIONALE — appello — sentenza — motivazione — istanza all'udienza — (cod. proc. penale, art. 323, n° 3°).

Vi à nullità se il magistrato d'appello non dia riscontro all'istanza fatta all'udienza per l'applicazione della condanna condizionale [1].

Ric. *Bellia* e *Pulvirenti*.

(Prima Sezione.)

11 maggio 1905. 5

CONTRABBANDO — unione — previo concerto — (l. doganale 26 gennaio 1896, art. 100).

Per aversi l'unione in contrabbando, non è richiesto « il vincolo di precedente concerto a scopo di contrabbando tra le persone riunite » [2].

Ric. *Codarini Giovanni*.

(Seconda Sezione.)

27 settembre 1905. 6

APPELLO — GIUDIZIO — citazione — gravame del p. m. — omessa contestazione — (cod. proc. pen., art. 409).

La nullità per non essersi contestato nella citazione dell'imputato l'appello interposto anche dal p. m. è sanata dal silenzio [3].

CORRUZIONE DI MINORENNE — congiunzione carnale — scopo di libidine — (cod. pen., articolo 335).

« Se la congiunzione carnale, consumata una sola volta in persona d'una minorenne, può non portare al pervertimento morale e alla conseguente corruzione della stessa, massime quando è l'effetto d'un prepotente reciproco sentimento ispirato ad amore sincero e verace, lo stesso non può dirsi quando gli amplessi carnali sono consumati e ripe-

---

[1] — « E di vero risultando dal verbale d'udienza che la detta istanza sia stata effettivamente fatta, la stessa non potea rimanere senza risposta, perchè, altrimenti, sarebbe del tutto vana la disposizione contenuta nell'art. 316 p. p., con la quale, a pena di nullità, tassativamente si prescrive che ogni richiesta delle parti deve esser inserita nel verbale. Nè vale obiettare che l'istanza in esame si riferisce alla facoltà che à il magistrato di applicare o no un beneficio concesso dalla legge, perchè il giudice à sempre il dovere di ascoltare e vagliare le deduzioni delle parti e di pronunziare sulle stesse, salvo il suo sovrano apprezzamento e la potestà, che la legge gli attribuisce, di accordare o meno il chiesto benefizio. »

Conf. 27 luglio 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 526); 15 maggio 1905 (*Id.*, id., pag. 303); 3 aprile 1905 (*Id.*, id., pag. 58).

Cont. 8 agosto 1905 (*Id.*, id., pag. 455); 15 giugno 1905 (*Id.*, id., pag. 454); 23 maggio 1905 (ivi, in *Nota*); 27 aprile 1905 (*Id.*, id., pag. 61).

Cnfr. 4 agosto 1905 (*Id.*, id., pag. 647 — e *Nota* ivi).

[2] — « Essendo invece sufficiente il solo fatto della loro unione, nel che la legge ravvisa un maggior pericolo per gli agenti di finanza incaricati della vigilanza e della sorpresa, e una conseguente minorata tutela per gli interessi dell'erario. »

Conf. 5 luglio 1898 (*Riv. Pen.*, vol. XLVIII, pag. 268).

Cnfr. 15 novembre 1901 (*Id.*, vol. LV, pag. 173).

[3] — Cnfr. 21 dicembre 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LIX, pag. 285).

tuti a scopo di sfogare una brutale libidine e quando, di conseguenza, suscitano nella minorenne sentimenti di lussuria che ne corrompono l'animo [1].

» ... *Nè occorre che gli atti di libidine siano diretti allo scopo di corrompere la minorenne, bastando che siano fine a sè stessi* [2]. »

— **azione penale — reato continuato — decorrenza dell'anno** — (cod. pen., art. 336).

L'anno per sporgere querela, in tema di corruzione, a' termini dell'art. 336 *cod. pen., decorre dalla consumazione degli atti di libidine, e, se questi furon ripetuti a intervalli e per lungo tempo, dando luogo a un reato continuato, dalla consumazione degli ultimi.*

Ric. *Conte Giuseppe.*

La Corte: — (*Omissis.*) Considerando che, sebbene l'appello del p. m. non fosse stato contestato al ricorrente Conte nell'atto di citazione per la discussione dell'appello, essendosi in questo fatta menzione soltanto dell'appello prodotto dall'imputato, pure la nullità derivante dal fatto d'essersi dalla Corte d'appello preso in esame anche l'appello del p. m. senza la cennata contestazione è restata pienamente sanata dal silenzio, non solo per aver il difensore del Conte trascurato di elevare preliminarmente alla discussione dell'appello analogo incidente sulla irregolare citazione, di cui naturalmente si sarebbe ordinata la ripetizione, evitandosi ogni pretesto a poter in seguito proporre un insidioso mezzo di nullità, ma per aver altresì accettata la discussione dell'appello del p. m., di cui chiese il rigetto.

Considerato che del pari manca di consistenza giuridica il *secondo mezzo.* Se la congiunzione carnale consumata per una sola volta in persona d'una minorenne può non portare al pervertimento morale o alla conseguente corruzione della stessa, massime quando è l'effetto d'un prepotente reciproco sentimento ispirato ad amore sincero e verace, lo stesso non può dirsi quando gli amplessi carnali son consumati e ripetuti a scopo di sfogare una brutale libidine e quando, di conseguenza, suscitano nella minorenne sentimenti di lussuria che ne corrompono l'animo.

La denunziata sentenza ritiene che il ricorrente Conte, sotto lusinghe e promesse di matrimonio, sedusse nel 1900 l'onesta giovanetta Anna Jacono di anni tredici, se la godette per più anni e indi l'abbandonò. Afferma inoltre che esso Conte, sfogando continuamente i suoi piaceri venerei, insinuò precisamente nell'animo della Jacono, che era innocente e incorrotta, sentimenti di sensualità mediante atti di libidine. Per tali fatti, rettamente i giudici di merito ritennero concorrervi tutti gli estremi del reato di corruzione di minorenne, e ben dissero che le ripetute congiunzioni carnali costituivano atti di libidine al più alto grado, una volta che venivano consumati a solo scopo di sfogare la brutale sensualità. Nè poi occorre che gli atti di libidine sien diretti allo scopo di corrompere la minorenne, bastando solo che siano fine a sè stessi.

Considerando che la Corte d'appello, a escludere l'eccezione d'improcedibilità dell'azione penale proposta dal ricorrente in base all'articolo 336 c. p., disse che il decorrimento dell'anno, entro cui deesi proporre la querela per il reato in esame, cominciò dal giorno in cui non si eseguì la promessa di matrimonio; ma tale principio è del tutto antigiuridico, giacchè l'obietto di tale reato consiste, non già nella mancata promessa di matrimonio, ma nel pervertimento morale della minorenne, avvenuto mediante atti di libidine. Dalla consumazione di questi dee computarsi l'anno suddetto, e se questi furon ripetuti a intervalli e per lungo tempo, dando luogo a un reato continuato, l'incominciamento dell'anno dee calcolarsi dalla consumazione degli ultimi atti (art. 92 codice penale).

È necessità quindi che con questi legali criterî sia da altra Corte esaminata e decisa, col riscontro dei fatti, l'eccezione suddetta.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. ff. Gui — rel. Lappone — p. m. Frola — avv. De Cesare).

(Prima Sezione.)

19 agosto 1905. 7

AGENZIE PUBBLICHE — estremi — francobolli-premio — vendita ai negozianti — pagamento del premio agli acquirenti — (l. di p. s., articolo 95).

Non esercita un'agenzia pubblica, e quindi non è soggetto alle prescrizioni dell'art. 69

---

[1] — Cnfr. 2 agosto 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 525).

V. 29 gennaio 1900 (*Id.*, vol. LI, pag. 383); 4 febbraio 1905 (*Supplemento* alla *Riv. Pen.*, vol. XIII, pag. 372).

[2] — Conf. 18 febbraio 1899 (*Riv. Pen.*, vol. XLIX, pag. 405).

l. p. s., chi vende ai negozianti i così detti francobolli-premio, che costoro vengon ripartendo fra i loro clienti in proporzione delle merci acquistate, e paga poi agli acquirenti il premio dovuto in ragione dei francobolli esibiti [1].

Ric. *Luccarda Giuseppe.*

La Corte: — (*Omissis.*) Attesochè dal raffronto tra l'art. 69 della legge e gli art. 73, 75 e 76 del regolamento di p. s. scaturisce evidente la dimostrazione che non posson applicarsi alla così detta industria delle marche o francobolli-premio le disposizioni relative alle agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari. Esercita, infatti, un'agenzia pubblica di affari colui che assume incarichi nell'interesse dei committenti e ne è rimunerato conformemente a tariffa; perciò questa dev'esser prima comunicata all'Autorità di p. s., e colui che esercita l'agenzia deve altresì annotare, in apposito registro, le generalità del committente, la data e natura delle commissioni, il premio pattuito, esatto o dovuto, e l'esito dell'operazione; il registro, inoltre, dev'esser bollato e vidimato in ogni pagina e dev'esser esibito a ogni richiesta dei funzionari di p. s.: tutto ciò a garentire il pubblico da possibili inganni o abusi. Ma nessuna di queste condizioni può ricorrere nell'esercizio dell'industria suddetta delle marche o francobolli-premio, giacchè non vi à pubblico ufficio per la trattazione di affari con rimunerazione a tariffa, nè vi ànno commissioni da esser annotate in apposito registro; intervengono invece tra colui che vende le marche, i negozianti che le acquistano e il possessore di libretti, veri e proprî rapporti contrattuali, onde, senz'alcun pericolo che resti sorpresa la buona fede o degli uni o degli altri, ciascuno concorre piuttosto all'esercizio d'una industria comune: il venditore, lucrando la differenza tra il prezzo delle marche e quello della merce-premio indi esitata; il negoziante, avvantaggiandosi della maggior affluenza nel suo negozio, nel quale vengon pòi distribuite gratuitamente quelle marche; il possessore di libretti, ritirando la merce-premio corrispondente al numero delle marche ivi riportate.

Attesochè, pertanto, come già fu ritenuto con recente giudicato in altro caso identico da questo S. C., non ricorrano nel fatto ascritto al ricorrente gli estremi della contravvenzione per la quale fu condannato.

Per questi motivi, cassa senza rinvio, ecc. — (Pres. ff. Orelia — rel. Bettoni — p. m. Sansonetti).

(Seconda Sezione.)

9 novembre 1905. 8

CASSAZIONE — RICORSO — imputato — deposito — certificati — esposti — luogo di nascita — (cod. proc. pen., art. 656).

Ove il ricorrente sia un esposto, « la mancanza dei certificati del luogo di nascita non può infirmare le ritualità del suo ricorso » [2].

Ric. *Ritieni Alberto.*

(Prima Sezione.)

11 agosto 1905. 9

CONDANNA CONDIZIONALE — applicazione — facoltà incensurabile — (l. 26 giugno 1904, art. 1).

« La condanna condizionale costituisce una facoltà lasciata al prudente arbitrio del giudice del merito, secondo le circostanze del fatto, la qualità delle persone e la natura dei reati [3].

» ... E il non applicarla quindi non può formare materia di reclamo » in Cassazione [4].

— appello — sentenza — motivazione — (cod. proc. pen., art. 323, n° 3°).

Al motivo del gravame, col quale s'invoca la condanna condizionale, è adeguata risposta « che la natura dei reati all'imputato ascritti sconsigliano di accordare tale beneficio » [5].

Ric. *Coppola Rosario.*

---

[1] — Conf. 26 giugno 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 331).

[2] — La sentenza è nella tesi.

[3-4] — « L'applicazione della condanna condizionale, essendo una facoltà riservata ai giudici di merito, non può formar argomento di censura in sede di cassazione » (13 giugno 1905, *Musumeci:* inedita); — « massime quando nel giudizio di prima istanza e in quello in grado d'appello non si avanzò alcuna istanza » (7 ottobre 1905, *Platania:* inedita). — Giurisprudenza costante: conf., da ultimo, 27 giugno 1905, *Candeleri e altri;* 7 ottobre 1905, *Basile;* 9 novembre 1905, *Formisano* (inedite).

[5] — Cnfr. 4 agosto 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 647 — e *Nota* ivi).

(Prima Sezione.)

5 luglio 1905. 10

DIBATTIMENTO — TESTIMONI — imputato prosciolto — materia d'esame — (cod. proc. pen., art. 286).

Può ben escutersi come testimone e con giuramento l'imputato prosciolto per insufficienza d'indizi, chiamato a deporre su ciò che formò oggetto dei suoi interrogatori [1].

Ric. *Tessitori Ranieri*.

La Corte: — (*Omissis.*) Considerato, circa i *mezzi primo e secondo*, esser accertato, mediante il processo verbale del dibattimento, che il difensore del Tessitori, avv. Tribolati, svolgeva una sua istanza, concludendo che Ghio Pietro non poteva esser esaminato come testimone, perchè avrebbe dovuto deporre e confermare i suoi interrogatori resi quando si trovava sotto l'imputazione d'omicidio volontario, e quindi provocava un incidente, il quale venne risoluto dalla Corte con ordinanza contraria al deducente, nella quale, premesso che il Ghio, nel periodo istruttorio, fu anch'egli imputato e indi prosciolto dalla Camera di consiglio per difetto di motivazione, si esponeva la motivazione con queste parole: «poichè la capacità dei testimoni a deporre va giudicata al momento in cui essi son chiamati a rispondere oralmente nel pubblico dibattimento, e il teste Ghio non si trova in niuno dei casi dell'articolo 286 p. p., per esser escluso dal deporre come teste sotto il vincolo del giuramento, poichè, cessata la qualità d'imputato con l'intervenuta ordinanza, il Ghio, citato come teste in questo giudizio, à tutti i requisiti come ogni altro per esser assunto in esame, affinchè con giuramento deponga quel che crede conforme a verità». Laonde si scorge che l'ordinanza fu motivata e che la questione fu rettamente decisa. La Camera di consiglio presso il tribunale avea dichiarato non farsi luogo a procedere contro il Ghio per difetto d'indizi in base alla considerazione, che quanto a lui, grande amicone dell'ucciso Giolo, non si raccolsero indizi, per ritenere che egli in qualche modo concorresse alla strage del Giolo stesso. Eppertanto è indubitato che egli era stato prosciolto. Vana è la distinzione fra proscioglimento definitivo e non definitivo, perchè all'epoca del dibattimento il Giolo non era certamente un imputato, e, se tale non era, dovea necessariamente avere la qualità di testimone, non essendo concepibile una posizione intermedia, nella quale una persona debbasi considerare partecipante alla qualità d'imputato, benchè imputato non sia.

Dunque al Ghio non mancava la capacità per fare testimonianza e per esser quindi sentito con giuramento, come qualunque altro testimone, rimanendo soltanto la ricerca sull'attendibilità delle sue dichiarazioni: ricerca non devoluta ai magistrati, spettando al solo giurì la valutazione circa la maggiore o minore o la nessuna credibilità dei detti usciti dalle labbra del testimone Ghio. Nè si esprime così esatta constatazione di fatto, per trarne le giuridiche conseguenze nel ricorso indicate e svolte, allorquando asserisce che il p. m., portando nella sua lista dei testimoni il Ghio, non avesse specificati i fatti e le circostanze su cui lo stesso Ghio avrebbe dovuto deporre e avesse dichiarato che il Ghio era chiamato per confermare quanto nei suoi interrogatori aveva esposto. Il p. m. accampò che il Ghio dovea deporre sulle stesse circostanze di cui è parola nei diversi suoi interrogatori, rivelando con tali espressioni che, mentre veniva determinata la materia sulla quale il Ghio era chiamato a deporre, non si pretendeva da lui la conferma dei suoi interrogatori, ma gli veniva lasciata piena libertà nella futura sua deposizione. Sicchè i due mezzi esaminati sono privi di consistenza.

(*Omissis.*) Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. Fiocca — rel. Triani — p. m. Pagliano).

(Seconda Sezione.)

25 settembre 1905. 11

ADULTERIO — querela — fatti nuovi — condanna anteriore non definitiva — (cod. penale, art. 356).

« *Il marito offeso, che si è querelato una prima volta contro la moglie adultera e il suo complice e à ottenuto la loro condanna, non perde perciò il diritto di querelarsi tutte le volte che costoro commettano nuovi atti d'adulterio* [2]. »

... *Nè è d'ostacolo all'ulteriore querela la circostanza di non esser divenuta definitiva la precedente sentenza di condanna* [3].

PRETORE — ordinanza di rinvio — circostanze diminuenti la pena — non indicazione — raddoppiamento inammissibile — (cod. proc. pen., art. 346).

---

[1] — Conf. 13 agosto 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LX, pag. 451 — e *Nota* ivi).

[2] — Cnfr. 5 giugno 1900 (*Suppl.* alla *Riv. Pen.*, vol. IX, pag. 57).

[3] — Conf. 23 gennaio 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LVIII, pag. 720, n 5).

Quando nessuna circostanza diminuente per natura sua la pena e che possa restar esclusa dal dibattimento sia indicata nella ordinanza di rinvio, non si può raddoppiare la pena [1].

Ric. *Buffa* e *Spatuzza*.

LA CORTE: — (*Omissis.*) Attesochè due sono, in sostanza, le censure che coi vari motivi del ricorso si muovono alla sentenza denunziata. Si dice, in primo luogo, che non potea procedersi contro la Buffa e lo Spatuzza in base alla seconda querela, trattandosi del medesimo fatto che avea formato oggetto della prima querela e per il quale era ancora in corso il procedimento penale. Si deduce, in secondo luogo, che arbitrariamente e con eccesso di potere il tribunale si valse della disposizione dell'art. 346, raddoppiando la pena.

Attesochè il S. C. non trovi fondato il *primo motivo* di ricorso. Il fatto, per il quale era intervenuta la prima querela, non può dirsi lo stesso fatto che formò oggetto della seconda querela, poichè nell'adulterio ogni atto violatore della fede coniugale costituisce un reato distinto. Il marito offeso, che si è querelato una prima volta contro la moglie adultera e il suo complice e à ottenuto la loro condanna, non perde perciò il diritto di querelarsi tutte le volte che costoro commettano nuovi atti d'adulterio. Nè vale la circostanza che, al momento in cui fu data la seconda querela, l'anteriore sentenza di condanna non era divenuta definitiva e rendeva improcedibile l'azione. Resta, ben inteso, salvo il diritto ai condannati a chiedere il benefizio del cumulo giuridico a norma di legge.

Attesochè meritevole d'accoglimento si ravvisa invece il *secondo motivo*. Le circostanze di cui si parla nell'art. 346 son quelle già ammesse nell'ordinanza di rinvio e che per loro natura diminuiscono la pena, come lo stato di mente, l'età minore, la provocazione e simili, non già la tenuità del reato, che è circostanza rimessa del tutto all'apprezzamento della Camera di consiglio e del giudice istruttore, e quindi insindacabile dal magistrato giudicante. Ora, nella specie, nessuna circostanza, diminuente per natura sua la pena, o che potesse restar esclusa dal dibattimento, era ricordata nell'ordinanza di rinvio, e non era in facoltà del tribunale di eliminare, come si esprime la sentenza, il concorso delle attenuanti e raddoppiarne la pena.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. Petrella — rel. Orlandi — p. m. De Francesco).

———

(Prima Sezione.)

4 agosto 1905. 12

APPELLO — GRAVAME — imputato — motivi — adesione a quelli del coimputato — termine — (cod. proc. pen., art. 357, 358 e 403).

« *I motivi sono personali per chi li presenta* [2];

» ... *onde l'adesione ad essi fatta fuori termine non può esser operativa* [3]. »

— **GIUDIZIO — rinnovamento — facoltà** — (cod. proc. pen., art. 363).

« *Nessuna legge impone al giudice d'appello la rinnovazione del dibattimento* [4]. »

MERETRICIO — CONTRAVVENZIONE — locali — esercizio abusivo — avvertimento — (regol°. sul meretricio, art. 7 e 8).

« *L'avvertimento, di cui all'art. 8 del regolamento sul meretricio, va fatto a chi dispone del locale, cioè al proprietario, o locatario quando siavi subaffitto, non a chi vi abiti o ne usi e se ne valga per l'esercizio del meretricio* [5]. »

Ric. *Petessi* e *Malcontenti-Conti*.

———

[1] — Conf. 14 luglio 1893 (*Riv. Pen.*, vol. XXXVIII, pag. 400).

[2-3] — « Perchè l'art. 357 p. p. non porta distinzioni nè restrizioni ed è applicabile sempre quando non si presentino nel termine legale i motivi dell'appello: nè vale invocare, come si fa col primo mezzo, l'articolo 403, che parla dell'atto d'interposizione d'appello, mentre, nel caso concreto, l'appello fu proposto e dal Petessi e dalla sua degna compagna Malcontenti-Conti tempestivamente, e il ritardo finì per lui nella presentazione dei motivi, cioè nella sottoscrizione per adesione ai motivi della Malcontenti, che fu fatta al di là del termine legale computato dal giorno in cui esso Petessi propose l'appello. »

[4] — « Ciò essendo una sua mera facoltà, da usarne qualora ne senta esso il bisogno. » Giurisprudenza costante.

[5] — L'avv. cav. Celso Petessi, con la Sofia Malcontenti in Conti, era stato condannato per aver aperto un esercizio di meretricio senza la dichiarazione analoga alla p. s.

Conf. 2 maggio 1904 (*Riv. Pen.*, vol. XL, pag. 213 — e *Nota* ivi di richiamo).

(Prima Sezione.)

5 luglio 1905. 13

CASSAZIONE — RICORSO — sentenza preparatoria — Sezione d'accusa — ulteriori atti istruttori — (cod. proc. penale, art. 647).

È preparatoria, a' sensi e per gli effetti dell'art. 647 p. p., la sentenza della Sezione d'accusa, che, senza decidere alcuna questione, puramente e semplicemente disponga procedersi a ulteriori atti d'istruzione [1].

Ric. *Botta Giovanni.*

(Prima Sezione.)

4 agosto 1905. 14

INFORTUNI NEL LAVORO — assicurazione — lavori edilizi di riattamento — semplice capo o intraprenditore — obbligo insussistente — (t. u. della l. 31 gennaio 1904, art. 1 e 7).

Non è un vero e proprio intraprenditore di costruzioni edilizie, e quindi non gli corre l'obbligo di assicurare gli operai in numero inferiore a cinque, il semplice capo o intraprenditore di lavori edilizi di riattamento, non eseguiti all'esterno con uso d'impalcature e ponti.

Ric. *P. M.* in c. *Rovero.*

La Corte: — (*Omissis.*) Attesochè il p. m., nel denunziare la sentenza del pretore di Rocca d'Arazzo, parte dal supposto che il Rovero Domenico fosse un vero e proprio intraprenditore di costruzioni edilizie, per cui, a' termini degli art. 1 e 7 della legge per gli infortuni nel lavoro, fosse tenuto all'assicurazione degli operaî da lui dipendenti, anche in numero minore di cinque;

Che però il pretore, invece, riteneva in fatto, in base agli insindacabili apprezzamenti delle risultanze del dibattimento, che il Rovero non altro era che un capo-muratore, che, per incarico di tal Gentile, mandava il proprio figlio insieme al muratore Brunetti in Mongardino, per riattare il tetto d'una casa di proprietà di detto Gentile. Ritenne pure che il lavoro da eseguirsi era di tenue importanza, che durò appena due giorni con una spesa di lire 15.

Che, di fronte a tali risultanze, sorge evidente come mancavano nella specie gli elementi indispensabili per ammettere che il Rovero fosse un vero impresario di costruzioni e demolizioni edilizie nel senso di legge, e come quindi, rivestendo la qualità di semplice capo o imprenditore d'un lavoro edilizio, non aveva obbligo di assicurare gli operaî per quel lavoro adibiti, se non quando fossero in numero maggiore di cinque. Nè poteva esservi limite per il capov°. 2° dell'art. 7 detta legge, in quanto è fuori di contestazione che quei lavori di riattamento non furono eseguiti all'esterno della casa con uso d'impalcature o di ponti fissi o mobili, per dedurne che fosse obbligatoria l'assicurazione anche impiegando due soli operaî.

Che, pertanto, male a proposito si sostiene dal p. m. che Rovero, quale impresario di costruzioni, dovea sottostare all'obbligo dell'assicurazione degli operaî alla sua dipendenza, fossero in numero maggiore o minore di cinque.

Nè vale l'addurre che il Rovero dopo l'avvenuto infortunio abbia assicurato quattro operaî per il periodo d'un anno, dappoichè ben osservava in proposito il pretore come ciò sarà valevole a dimostrare di avere il Rovero, posteriormente al fatto, dichiarato di voler assumere vere imprese di costruzioni edilizie di assai maggiore importanza dell'incarico avuto dal Gentile e per il quale esso Rovero non fece che prestare la sua opera, essendogli i materiali occorrenti stati somministrati dallo stesso proprietario della casa.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Orilia — rel. Giordano Apostoli — p. m. Pagliano — avv. Serra).

(Seconda Sezione.)

25 settembre 1905. 15

ANIMALI — uccisione e danneggiamento — buona fede — regolamenti locali — (cod. pen., art. 429).

La buona fede di chi uccide un animale che ne danneggia le piantagioni, sapendovisi autorizzato da una disposizione, benchè incostituzionale, del regolamento locale, ne elimina la responsabilità.

Ric. *Dino Calogero.*

La Corte: — Dino Calogero ricorre contro la sentenza del Tribunale di Palermo, che, in sede di rinvio, à rigettato l'appello avverso la

---

[1] — « Indarno si deduce dal ricorrente di avere risentito un danno irreparabile dalla denunziata sentenza, perocchè questi non à e non può avere recato alcun pregiudizio irreparabile, disponendo unicamente che si proceda a ulteriore istruzione: egli è un imputato, e dee quindi subire tutto ciò che alla sua giuridica situazione è inerente, senzachè gli sia detto a tempo e luogo di far valere i suoi diritti e di proporre le sue ragioni. »

Cnfr. 30 gennaio 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LVII, pag. 567 — e *Nota* ivi).

sentenza del pretore di Petralia, che lo condannò a lire quaranta di multa, per il delitto di cui all'art. 429 c. p., per avere, nel sorprendere un maiale che devastava una sua piantagione di fave, danneggiato l'animale con un colpo di fucile che ne ridusse il valore della metà.

Deduce la violazione dell'art. 323, n° 3°, procedura pen. per insufficiente motivazione intorno al dolo del reato e per contradizione con la stessa sentenza di Cassazione, che annullava la sentenza del Tribunale di Termini Imerese, per non aver mostrato, in ordine alla mancanza di dolo dedotta dal fatto di avere sparato, perchè sapeva di esservi autorizzato da espressa disposizione del regol°. municipale; disposizione che la sentenza stessa dice inapplicabile, perchè contraria alle disposizioni del cod. pen., e così incostituzionale.

Ritenuto, in diritto, che l'autore d'un fatto vietato dalla legge non è autore del delitto, se, oltre a esserne causa fisica, non ne sia egualmente causa morale, ossia se non l'abbia volontariamente commesso in ispregio della legge, sapendo di commettere un fatto illecito. Questa coscienza non poteva avere il Calogero, che credeva lecita l'uccisione autorizzata da espressa disposizione del regolamento comunale in vigore. Che se tale disposizione può esser qualificata incostituzionale, perchè contraria al disposto dell'art. 429 c. p., legge generale, che non può esser modificato e disatteso da un regolamento municipale, ciò non modificava, nel Calogero, la credenza soggettiva che l'atto fosse lecito, in cui avea ragione di trovarsi, nel momento, in cui trasse il colpo che gli viene imputato a delitto.

Il tribunale non à compreso la forza della scriminante rinchiusa nella buona fede, che il Calogero invocava in base al disposto del regolamento. La sua buona fede non era equivoca, ma corrispondeva allo stato d'animo sotto il quale egli à agito, e in questo stato è troppo evidente la violazione dell'art. 45 c. p., non avendo voluto il fatto in quanto costituiva delitto, ma in quanto credeva esser un diritto attribuitogli dal regolamento in vigore: la motivazione della sentenza è perciò insufficiente e contradittoria e censura l'apprezzamento di una presunzione distrutta dai fatti accertati e provati dall'imputato.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. Petrella — rel. Lago — p. m. De Francesco).

(Prima Sezione.)

8 luglio 1905. **16**

FORESTALI (REATI) — dissodamento — rinsaldamento d'ufficio — mancata esecuzione — continuata coltivazione — nuova contravvenzione — (l. forestale 20 giugno 1877, art. 17).

« *Il fatto di non aver il prefetto della provincia ordinato l'esecuzione dei lavori di rinsaldamento entro i diciotto mesi dalla precedente condanna non esclude la responsabilità quando il condannato continui a coltivare il fondo* [1]. »

Ric. *Vilardo Antonio.*

(Prima Sezione.)

14 luglio 1905. **17**

CORTE D'ASSISE — ATTI ANTERIORI AL DIBATTIMENTO — interrogatorio — avvertimenti — visione dei corpi di reato — omissione — (cod. proc. pen., art. 457 e 458).

L'omissione di avvertire l'accusato, nello interrogatorio anteriore al dibattimento, circa il diritto che gli compete di esaminare, oltre gli atti processuali, gli oggetti formanti corpi di reato, pur costituendo un'irregolarità, non mena a nullità, ma produce solo l'effetto di conservare il diritto dell'accusato stesso a far valere, dopo la sentenza definitiva, quelle nullità procedurali, che avrebbe dovuto, sotto pena di decadenza, nei cinque giorni successivi all'interrogatorio [2].

Ric. *Mascagni Angelo.*

---

1 — « Non si può ammettere un'acquiescenza tacita da parte dell'Autorità amministrativa per la continuazione d'un fatto vietato dalla legge. Se il prefetto non dispose il rinsaldimento entro i diciotto giorni dalla condanna (per non essersi ciò adempiuto dal contravventore che ne avea l'obbligo in primo luogo) non esclude di esser egli ancora nel diritto di poterlo fare. »
V. 2 luglio 1902 (*Riv. Pen.*, vol. LVII, pag. 96).

2 — « Questo è il concetto che si raccoglie dal confronto dei due articoli, 457 e 458 p. p.; nel primo dei quali, oltre delle avvertenze per l'esame degli atti del processo e dei corpi di reato, si parla dell'avvertenza da farsi per qualche domanda di nullità nel termine perentorio di cinque giorni dall'interrogatorio, e nel secondo si parla del diritto dell'accusato di far valere le nullità dopo la sentenza definitiva se non è stato avvertito in conformità del precedente articolo..... Del resto l'atto essenziale precedente l'apertura del dibattimento avanti le Corti

(Seconda Sezione.)

26 settembre 1905. 18

ADULTERIO — querela — azione in separazione — ostacolo insussistente — intenzione contraria — (cod. pen., art. 356; cod. proc. pen., art. 7).

L'azione civile tendente a ottenere la separazione personale non è d'ostacolo alla querela del marito contro la moglie adultera [1].

... E la querela non vien meno che per la remissione, e non anche per una pretesa intenzione del querelante di non aver voluto la punizione della querelata, ma soltanto la abbreviazione delle lungaggini del rito civile.

Ric. *P. M.* in c. *Minetti.*

LA CORTE: — (*Omissis.*) Osserva che il ricorso del p. m. è pienamente fondato, perocchè è pacifico in dottrina e per costante giurisprudenza che l'azione civile tendente a ottenere la separazione personale non è d'ostacolo all'azione penale del marito contro la moglie adultera. Invero le due domande sono distinte e diverse, epperò, mancando l'identità della cosa, ed essendo due diversi giudizî, non si riscontra il concorso alternativo di azioni per il medesimo oggetto, epperò rendesi inapplicabile il noto broccardico: *electa una via, non datur recursus ad alteram*, che avrebbe vigore solo se l'azione penale esperibile ad istanza di parte fosse preclusa dalla domanda civile per il risarcimento di danni, dipendenti dal reato, secondo gli art. 107 e seg. p. p.

La sentenza denunziata però, per confermare la sentenza del tribunale, s'impegna in una *quaestio voluntatis* del Mari, e dice che questi, nel far querela, non intese già di ottenere la punizione della moglie, ma di abbreviare le lungaggini del rito civile e conseguire in breve tempo quella riparazione di danni mediante una sollecita sentenza penale.

Ora, prescindendo da ogni esame di fatto sulla concordia di questa considerazione col verbale della pubblica discussione e col contegno del Mari, che anche in questa sede à persistito nella costituzione di p. c., rileva però in diritto che, avendo il Mari prodotto querela per l'adulterio della moglie con istanza di punizione, la questione d'intenzione del querelante non solo non potea sorgere, ma contrastava con la stessa natura dell'azione penale, la quale à per sua finalità la punizione del reato, e, ad eccezione della citazione diretta fatta dalla parte offesa, è sempre esercitata dal p. m. e essa non vien meno se non quando il querelante faccia remissione o ne desista.

La Corte, quindi, violò con quella presunta intenzione gli art. 104 e 120 p. p., 88 c. p., e la sua sentenza non si regge affatto.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. ff. e rel. Bruni — p. m. Frola — avv.ti Cecchi e Storoni).

(Prima Sezione.)

8 luglio 1905. 19

ASTENSIONE E RICUSA DI GIUDICE — pretore — pretore viciniore — notificazione del provvedimento — citazione — (cod. proc. pen., articolo 764).

Il provvedimento con cui il tribunale, in esecuzione dell'art. 764 p. p., designa il pretore viciniore a conoscere della causa, non à mestieri di esser notificato [2].

... Il decreto di citazione, rilasciato dal pretore viciniore, tien efficacemente luogo della notifica.

— — — **sede propria** — (id. id.).

Il pretore viciniore, a cui si devolve la causa nell'ipotesi dell'art. 764 c. p. p., ne conosce nella propria sede.

Ric. *Soldà Curzio.*

LA CORTE: — (*Omissis.*) Attesochè si potrebbe primieramente... osservare che l'obbligo di notificare la sentenza sulla ricusazione d'un giudice, imposto dall'ultimo comma dell'art. 759 p. p., non debbasi estendere anche a quel procedimento di mera designazione materiale, con cui il tribunale, in esecuzione dell'art. 764, indica il pretore viciniore cui la causa, una volta definitivamente ammessa la ricusazione e l'astensione di quello che sarebbe stato competente, va da sè *ope legis* devoluta: una tale designazione, che vien fatta soltanto per ese-

---

d'assise è l'interrogatorio dell'accusato; ma, quando questo ci è, la mancanza parziale dello avvertimento, di cui nella prima parte dell'art. 457, non è di tal momento che abbia a produrre la nullità dell'interrogatorio e degli atti successivi, bastando a garanzia dei diritti dell'accusato che gli siano riserbati i suoi diritti in dipendenza dell'interrogatorio incompleto per la parte relativa agli avvertimenti da farsi dal presidente. »

[1] — Conf. 7 maggio 1901 (*Riv. Pen.*, vol. LIV, pag. 44 — e *Nota* ivi di richiamo).

Cnfr. 10 settembre 1904 (*Id.*, vol. LXII, pag. 692, n 4).

[2] — Conf. 2 aprile 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LVIII, pag. 240).

guire praticamente disposizioni di legge tassative, che non ammettono possibilità di avere contestazioni, quale quella (per non esorbitare dalla fattispecie) dell'art. 119 p. c., imponente al giudice (nel caso pretore) il dovere di astenersi quando siavi un motivo di ricusazione per lui da lui medesimo conosciuto, e l'altra dell'art. 764 p. p., devolvente ad altro determinato pretore la causa, non à evidentemente la natura vera e propria di sentenza, nè di conseguenza può averne le esigenze, specie quella della sua notificazione, quando nessun rimedio è contro di essa possibile; in secondo luogo, sarebbe anche osservabile che la notificazione d'un simile atto meramente indicativo, la quale, per la ragione accennata, evidentemente non potrebbe avere se non lo scopo pratico di far sapere alla parte qual sia il pretore, cui la competenza viene per legge devoluta, si dovrebbe intendere seguita efficacemente insieme col decreto di citazione rilasciato dal pretore medesimo; e che in tal modo la notifica sia realmente nel caso concreto avvenuta, lo dimostrano gli atti e prima di tutto il fatto delle stesse eccezioni di pretesa incompetenza e altre pregiudiziali state esposte dinanzi allo stesso pretore nell'udienza da lui fissata per il giudizio.

Attesochè le osservazioni fin qui fatte rispondano già vittoriosamente anche in merito ai primi due motivi del ricorso, perchè, una volta reso certo e manifesto dalla parola del più volte citato art. 764 p. p. « la causa si devolverà al pretore viciniore », che non si tratta in casi simili attuali di supplenza personale, ma di giurisdizione devoluta ad altra Autorità di altra sede, si è di tutta evidenza che questa esercitava una tal giurisdizione, come in ogni altro caso, nella stessa sede propria.

(*Omissis.*) Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Smilari — rel. Fontana — p. m. Andreucci — avv. Rosaspina).

(Prima Sezione.)

6 maggio 1905. **20**

AMNISTIA-INDULTO — ESTENSIONE — privative erariali — contravvenzione — attingimento di acqua — (l. sulle privative dei sali e tabacchi 13 giugno 1865, art. 19 e 28; disposizioni per l'attuazione del c. p., art. 21; r°. d°. 17 settembre 1904, n° 496, art. 4, lett. *b*).

« *Si produce lesione ai diritti dell'erario, epperciò si commette delitto, allorquando, contro il monopolio dello Stato, s'impieghi l'acqua salsa per formare del sale, o altrimenti se ne usi per trarre profitto delle sostanze saline.*

» ... *Invece costituisce contravvenzione il semplice fatto di attinger acqua salsa* [1] »;

... *epperciò rientra nell'art.* 4, *lett.* b), *del r°. d°. d'amnistia* 17 *settembre* 1904, *n°* 496.

Ric. *P. M.* in c. *Picucci.*

(Prima Sezione.)

11 maggio 1905. **21**

FARMACIA — somministrazioni non corrispondenti alla ricetta — delitto — appellabilità — (l. sanitaria, art. 29; cod. pen., art. 321 e 323).

« *La disposizione dell'art.* 29 *l. sanitaria è rimasta assorbita nelle posteriori disposizioni del cod. penale* [2]. »

... *Laonde costituisce delitto, e non semplice contravvenzione, il fatto del farmacista che somministri medicinali non corrispondenti in qualità e in quantità alle mediche ordinazioni* [3];

... *onde l'appellabilità della relativa sentenza pretoriale di condanna alla pena pecuniaria di lire cento* [4].

Ric. *P. M.* in c. *Cernuto.*

(Seconda Sezione.)

23 settembre 1905. **22**

SOTTRAZIONE DI COSE PIGNORATE O SEQUESTRATE — eccezioni contro il pignoramento — (cod. pen., art. 203).

A esimersi dall'incorsa responsabilità per rifiuto di consegna di cose pignorate o sequestrate, non giova addurre eccezioni di diritto civile contro il pignoramento o sequestro [5].

Ric. *Rippo Pasquale.*

La Corte: — (*Omissis.*) Attesochè l'essenza del reato di rifiuto di consegna di oggetti pignorati o sottoposti a sequestro sta nella disobbedienza agli ordini della giustizia e il reato è perfetto col solo rifiuto di consegnarli a chi di ragione. Il custode o il proprietario di tali oggetti non può elevare eccezioni di diritto civile, le quali posson formare oggetto di altro

---

[1] — « Perchè col medesimo non si è peranco offeso il diritto inerente alla privativa dello Stato. »

[2-4] — La sentenza è tutta nelle tesi.

[5] — Conf., da ultimo, 22 maggio 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 324); 18 luglio 1904 e 17 gennaio 1905 (*Id.*, id., pag. 738, n 2).

giudizio, e sottrarsi con tali eccezioni all'obbligo imprescindibile di obbedire agli ordini del magistrato, dappoichè la disposizione dell'articolo 203 c. p. è dettata allo scopo di non intralciare il retto funzionamento della pubblica amministrazione (che implica interessi d'ordine superiore a quelli privati), che sarebbe profondamente turbato se, volta a volta, si dovesse istituire un giudizio, per verificare se indebito fosse stato il rifiuto, rendendo illusoria la disposizione della legge penale. In tal senso si è pronunziata costantemente la giurisprudenza del Supremo Collegio.

(*Omissis.*) Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. Petrella — rel. Gui — p. m. Tofano).

(Prima Sezione.)

19 agosto 1905. **22**

PESCA — dinamite — duplice contravvenzione — (l. 18 luglio 1894, art. 8; l. 4 marzo 1877, art. 5 e 6; regol°. 13 novembre 1882, art. 8).

La pesca con la dinamite costituisce a un tempo contravvenzione alla legge del 1894 *sugli esplodenti e alla legge e regolamento sulla pesca* [1].

Ric. *P. M.* in c. *Mennella* e *altri*.

La Corte: — (*Omissis.*) Attesochè non possa revocarsi in dubbio come i Mennella Andrea, Mennella Giuseppe, Loffredo Carlo, Chianese Raffaele e Beffi Carlo furon tratti a giudizio avanti il pretore di Torre del Greco, per risponder di contravvenzione all'articolo 8 della legge 19 luglio 1894 e di danneggiamento al porto di detta città, a' sensi dell'art. 424, n° 3°, c. p., ed esso pretore, in esito alle risultanze del pubblico dibattimento, nel ritenere gli anzidetti imputati colpevoli del primo addebito, dichiarava non esser luogo a procedimento per il secondo.

Che il Tribunale di Napoli, statuendo sull'appello interposto dai condannati, sulla considerazione che l'esplosione nel mare delle bombette a base di dinamite veniva effettuata dagli appellanti a scopo di pesca, dichiarava che il fatto costituiva la sola contravvenzione alla pesca prevista e punita dall'art. 8 del regolamento 13 novembre 1882; e per tale contravvenzione, siccome compresa nell'amnistia del 16 settembre 1904, dichiarava estinta l'azione penale;

Che, ciò posto, la legge 19 luglio 1894, concernente i reati commessi con materie esplodenti, tuttora vigente, e posteriore alla legge e al regolamento sulla pesca, prescrive, all'articolo 8, che, senz'una speciale licenza del Ministero dell'Interno o del prefetto della provincia, nessuno può fabbricare, vendere, trasportare o conservare in casa o altrove dinamite o altri esplodenti simili nei loro effetti. Ora, se gli imputati ànno trasportato in mare, conservato ed esploso quelle bombette di dinamite, sia pure a scopo di pesca, ma senza licenza di sorta, come potrà sostenersi di non esser incorsi nella contravvenzione da detto articolo preveduta e punita con l'arresto sino a un anno e con l'ammenda sino a lire duemila?

Nè dicasi che il regolamento sulla pesca proibisce in modo assoluto la vendita e la detenzione di cartuccie fabbricate per la pesca, e che perciò debba applicarsi tale disposizione riflettente la pesca, non abrogata dalla posteriore legge del 19 luglio 1894, dappoichè abbia altra volta deciso questo S. C. che, quando la pesca venga esercitata con esplodenti a base di dinamite, dia luogo tal fatto a due distinte contravvenzioni: a quella, cioè, prevista dalla legge sulla pesca, nonchè a quella riflettente la fabbricazione, vendita, trasporto o conservazione di siffatti esplodenti. E, se agli imputati veniva soltanto addebitata questa seconda contravvenzione, non si scorge con qual fondamento la si voglia escludere, per far luogo a un'altra, della quale, nella specie, non si era fatto carico agli imputati.

Che, pertanto, il ricorso del p. m. merita accoglienza, e la sentenza impugnata dee porsi nel nulla, rinviandosi la causa ad altro tribunale per nuovo esame.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. ff. Orilia — rel. Giordano Apostoli — p. m. Sansonetti).

(Prima Sezione.)

13 giugno 1905. **24**

GIURATI — AVVERTIMENTI, LETTURE E SPIEGAZIONI — conseguenze penali — sanzioni penali — (cod. proc. pen., art. 498).

L'art. 498 *p. p. porta che i giurati non devon preoccuparsi delle conseguenze penali del loro voto, non già che debbano ignorare le relative disposizioni del c. p.* [2].

---

[1] — Conf. 4 giugno 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 91).

[2] — « Anzi, imponendo di non considerare le conseguenze penali, suppone appunto la scienza, nei giurati, delle conseguenze stesse, in base alle relative disposizioni del codice. La

... *Quindi non induce nullità l'accenno alla pena, tanto più se fatto dalla p. c. anziché dal presidente* [1].

Ric. *Cilento* e *Maddalena.*

(Prima Sezione.)

6 giugno 1905. 25

INFORTUNI NEL LAVORO — assicurazione — imprese di costruzioni — lavori all'esterno — eseguibilità anche all'interno – (l. sugli infortuni, art. 1, 7, 31; regol°., art. 2).

« *Non può aver i caratteri d'impresa un esiguo lavoro murario, consistente nell'infissione dei freni agli architravi delle finestre per fermare le persiane allo stato di chiusura* [2]. »

... *Nè vale a costituire il proprietario in contravvenzione, per omessa assicurazione, l'avere l'infortunato eseguito il lavoro dallo esterno, mentre vi era la possibilità di eseguirlo dall'interno senza pericolo* [3].

Ric. *Caccianini Gaetano.*

(Prima Sezione.

3 agosto 1905. 26

GIURATI — QUESTIONI — tentativo — desistenza volontaria — (cod. pen., art. 61, capov°.; cod. proc. pen., art. 494).

La questione sulla desistenza volontaria va posta subordinatamente alla negativa del tentativo in entrambe le sue forme del delitto tentato e del delitto mancato [4].

= *In tema d'omicidio.*

— **CAMERA DELLE DELIBERAZIONI — schiarimenti - presenza dell'accusato** — (cod. pen., art. 499).

Gli schiarimenti ai giurati, nella camera delle deliberazioni, vanno dati fuori la presenza dell'accusato [5].

Ric. *Ferrante Domenico.*

La Corte: — (*Omissis.*) Attesochè non abbiano serietà il *primo*, *quarto* e *quinto mezzo*, perchè la questione terza sulla desistenza volontaria dell'accusato dagli atti d'esecuzione dell'omicidio doveasi proporre naturalmente, come fu proposta, sotto la condizione che si fosse negato il tentativo in entrambe le sue forme del delitto tentato e del delitto mancato, su di che neppure vi fu osservazione (come non avrebbe ragionevolmente potuto esservi), e, conseguentemente, non dovea più esser votata, dopochè si era data dal giurì affermativa risposta alla questione seconda, con affermarsi, per tal modo, come fu affermato, il delitto tentato, cioè cominciato a eseguire con mezzi idonei e non consumato solamente per circostanze indipendenti dalla volontà dell'accusato, perchè con ciò era già rimasta esclusa *a priori* quella pretesa desistenza volontaria dagli atti d'esecuzione, che contradice, dinanzi

---

contraria interpretazione, pur troppo seguita da parecchi presidenti di Corte d'assise, suppone l'assurdo, che, cioè, mentre le leggi che ci governano devon ritenersi note a tutti, dovrebbe poi esser inibito ai giudici, per quanto popolari, di conoscere quelle disposizioni legislative, che, in base del loro verdetto, devono applicarsi, per conseguire, nell'interesse della società e dei privati cittadini, la retta ed efficace reintegrazione del diritto violato. »

[1] — « L'accenno della pena relativa alla lesione, a mente dell'ultima parte dell'art. 372 cod. pen.. fatto dalla p. c., fu perfettamente legale; nè, del resto, potea prevedersi e impedirsi dal presidente, cui ingiustamente si muove censura. »

Col mezzo deducevasi: « violazione dell'art. 498 p. p., perchè, relativamente alla lesione semplice, che il presidente si negò di proporre, la p. c. si permise di dire ai giurati che poteva esser punita con una semplice multa: ciò influì sull'animo dei giurati stessi nella votazione della premeditazione, dopo aver ammesso la lesione seguita da morte ».

Cnfr. 18 settembre 1896 (*Riv. Pen.*, vol. XLIV, pag. 497).

[2-3] — « Ove, infatti, il legislatore avesse voluto contemplare tutti i lavori, ancorchè piccoli, nessuno eccettuato, avrebbe usato espressioni atte a significare il suo pensiero, nè certamente avrebbe adoperato il vocabolo « impresa », che, per quanto sia da intendere nella subietta materia in senso lato, racchiude sempre l'idea d'un lavoro di qualche importanza. E devesi, oltre ciò, tener presente, in questa causa, per affermazione dello stesso pretore, che, quantunque il lavoro affidato al Cravatta fosse eseguibile stando all'interno, e senza pericolo di caduta al di fuori, tenendo le persiane socchiuse e legate, il Cravatta pensò di eseguirlo dall'esterno, servendosi d'una scala a piuoli, d'onde pur troppo cadde al suolo perdendo la vita. »

[4] — Conf. 28 ottobre 1899 (*Riv. Pen.*, vol. LI, pag. 75).

V. 10 novembre 1903 (*Id.*, vol. LIX, pag. 170); 2 febbraio 1900 (*Id.*, vol. LII, pag. 252).

[5] — V., nel *Repertorio* della *Riv. Pen.*, all'art. 499 p. p.

al più volgare buon senso, con quelle circostanze indipendenti dalla volontà dell'accusato, quale unica ragione della non avveratasi consumazione del delitto.

Attesochè il *secondo motivo* sia confutato da quello stesso art. 499, che si pretende violato, il quale dice, nell'ultima sua parte, che gli schiarimenti chiesti dai giurati nella camera delle loro deliberazioni saranno loro dati dal presidente « alla presenza della Corte, del p. m., dei difensori dell'accusato e della p. c. », quindi senza la presenza dell'accusato, come del resto è consacrato dalla pratica costante non mai censurata.

(*Omissis.*) Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Orilia — rel. Fontana — p. m. Sansonetti).

(Prima Sezione.)

20 maggio 1905. **27**

INFORTUNI NEL LAVORO — CONTRAVVENZIONE — omessa assicurazione — miniere — scavo — (l. 31 gennaio 1904, n° 51, t. u., art. 29; regolamento 13 marzo 1904, n° 141, art. 1°).

È in contravvenzione l'esercente una cava che non abbia assicurato i suoi operaî per i lavori di scavo, che, al pari di quelli di estrazione, costituiscono esercizio della cava stessa [1].

Ric. *Paris Pietro.*

La Corte: — (*Omissis.*) Attesochè diversamente debbasi dire in ordine alla contravvenzione all'art. 29 della legge sugli infortunî degli operaî nel lavoro, per non avere il ricorrente, quale esercente una cava, assicurati gli operaî prima dell'incominciamento dei lavori, essendo precisamente l'art. 1° del regol°. relativo da lui invocato che gli dà torto col dichiarare che « l'esercizio delle miniere, cave e torbiere comprende, oltre lo scavo e l'estrazione del minerale, anche... »; giacchè questa locuzione abbastanza chiara significa far parte di tal esercizio anche lo scavo, che all'estrazione del minerale venga diretto, come quello che, sia pur soltanto da tre giorni, stava facendo il ricorrente medesimo a mezzo dei suoi operaî senz'averli peranco assicurati, mentre avea obbligo di assicurarli prima del cominciamento dei lavori relativi all'esercizio, dei quali dunque lo scavo è parte integrante, chè la particella « e », posta nella proposizione « oltre lo scavo e l'estrazione del minerale », se è congiuntiva, come ben disse il ricorso, indica perciò appunto che tanto lo scavo quanto l'estrazione del minerale costituiscono esercizio della cava, ma non già che l'uno e l'altro insieme occorrano per esso: ciò, del resto, rendendosi evidente, dacchè quello naturalmente precede questa. E giacchè poi gli operaî alla dipendenza dell'esercente o degli esercenti si trovavano nelle condizioni dell'articolo 2 della legge, per quanto parenti o componenti la famiglia dell'esercente stesso, dovevano esser preventivamente assicurati, per il preciso disposto dell'ultimo capov°. dell'art. 11 del regol°., senzachè possano, quindi, portare a diversa conseguenza e a far introdurre arbitrarie distinzioni nella legge le considerazioni di reciproco affetto, di mutualità di servizio e di altri corrispettivi tra loro che il ricorso gratuitamente afferma; ond'è che la contravvenzione di cui al n° 2° fu ben ritenuta e l'analogo motivo del ricorso non si regge.

Per questi motivi, ecc. — (Pres. Fiocca — rel. Fontana — p. m. Frola).

(Prima Sezione.)

13 maggio 1905. **28**

GIURATI — QUESTIONI — lesioni personali — deformazione — (cod. pen., art. 372; cod. proc. pen., art. 494).

È regolare la questione ai giurati, con la quale si domandi se la lesione abbia prodotto la deformazione permanente del viso, anzichè domandare se il fatto attribuito all'accusato avesse ciò cagionato [2].

Ric. *Silvestro Lorenzo.*

(Prima Sezione.)

13 maggio 1905. **29**

MERETRICIO — CONTRAVVENZIONE — locali — ingresso con armi — semplice coltello — (regolamento, art. 22).

Costituisce contravvenzione il fatto di accedere in un locale di meretricio con un semplice coltello indosso [3].

Ric. *P. M.* in c. *Di Gregorio.*

---

[1] — Conf. 5 novembre 1902 (*Riv. Pen.*, vol. LVII, pag. 81).

[2] — « Imperciocchè tal fatto consisteva appunto nella lesione: le due espressioni di « fatto » e di « lesione » si equivalgono completamente, se pure non voglia dirsi che l'usare la parola « lesione », invece della parola « fatto », significava usare una parola specifica, invece d'una espressione generica, onde nessun nocumento all'accusato. »

[3] — Conf. 6 luglio 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LVIII, pag. 559 — e *Nota* ivi).

La Corte: — (*Omissis.*) Attesochè le diverse specie di armi essendo quelle delle quali si tratta negli art. 155 e 464 c. p., 19 l. p. s. e 23 del regol°., potrebbe dubitarsi si possa mai chiamar arma nel senso legale il coltello di cui era fornito il De Gregorio, ma, considerandosi, d'altronde, la frequenza delle risse e dei reati che si commettono nei luoghi dove si esercita il meretricio, bisogna ritenere che l'art. 22 del regol°. sul meretricio abbia esteso il divieto del porto anche a quei coltelli per i quali non esiste divieto nei casi ordinarî, potendo essi pure esser facili strumenti per commettere reati di sangue. Si è voluto, insomma, dal legislatore impedire, per quanto è possibile, che nei luoghi di prostituzione vi si acceda armati in qualunque modo, epperciò si è proibito il porto anche di quelle armi che non rientrano nel divieto dei ricordati articoli del c. p., della legge e del regolamento di p. s.

Per questi motivi, annulla e rinvia, ecc. — (Pres. Fiocca — rel. De Crecchio — p. m. Tofano).

(Prima Sezione.)

11 maggio 1905. **80**

FORESTALI (REATI) — prova del vincolo — verbale degli agenti — (l. forestale, art. 8 e 16; regol°., art. 13 e 17).

« *Il verbale degli agenti forestali fa fede del fatto materiale, ossia del vincolo, fino a prova contraria* [1]. »

— terreno dissodato e coltivato — continuazione della coltivazione — (l. forestale, art. 16).

« *L'art. 16 della legge forestale punisce non solo il dissodamento del terreno soggetto a vincolo forestale, ma benanco la continuazione della coltivazione del terreno stesso* [2]. »

Ric. *Rotiroti Caterina.*

(Prima Sezione.)

17 agosto 1905. **81**

OMICIDIO — premeditazione — seminfermità di mente — compatibilità — (cod. pen., art. 51, 366, n° 2°).

GIURATI — VERDETTO — omicidio — premeditazione e seminfermità di mente — (id., id.; cod. proc. pen., art. 507).

La premeditazione non è incompatibile con l'infermità parziale di mente [3].

... Quindi non è contradittorio il verdetto che affermi entrambe le circostanze [4].

Ric. *Lattuga Odoardo.*

La Corte: — Con sentenza del 29 giugno 1905, della Corte d'assise di Firenze, Odoardo Lattuga, al seguito del verdetto dei giurati, venne condannato alla reclusione per anni dieci e accessori, per omicidio premeditato commesso in istato d'infermità di mente tale da scemare la di lui imputabilità senz'escluderla.

Il Lattuga ricorre oggi davanti a questo S. C., censurando come contradittorio il verdetto proposto ai giurati, in quanto egli sostenga che la seminfermità di mente è incompatibile con la premeditazione.

Considerato che questo motivo non è solo contrario ai principî elementari del diritto penale, ma è anche strano, perchè, in base al medesimo, converrebbe escludere la semiresponsabilità in tutti i reati che presuppongono necessariamente una lenta e fredda preparazione, e le persone parzialmente responsabili, come minori e sordomuti, sarebbero incapaci di delinquere con premeditazione. Tale è l'assurdo che dispensa dal dimostrarlo! La semiresponsabilità, ammessa a favore del Lattuga non toglie che esso, coi mezzi intellettuali di cui disponeva, avesse meditato ed eseguito con espedienti acconci il delitto, e quindi il verdetto,

---

1 — « E la ricorrente, nel concreto, anzichè addurre la prova contraria, à ammesso implicitamente l'esistenza del vincolo nel terreno coltivato, con l'avere soltanto eccepito che fu spinta a ciò effettuare dalla necessità di provvedere alla sua esistenza. »

Conf. stesso giorno, *Cristello* e *Rotiroti; Lanzellotti; Vilardo, Carello e altri* (inedite).
Cnfr. 22 giugno 1900 (*Riv. Pen.*, vol. LII, pag. 297).

2 — « Il che vuol dire che, quand'anche il terreno vincolato sia stato dissodato e anche coltivato, rimane vietata la continuazione della coltivazione. E ciò con ragione, dappoichè, se lo scopo del vincolo si è quello di evitare i danni di cui all'articolo 1° della legge forestale, pregiudizievoli all'agricoltura e all'igiene, tale scopo sarebbe frustrato qualora fosse permesso di continuare la coltivazione d'un terreno vincolato, sol perchè precedentemente fu dal proprietario o da altri abusivamente dissodato e ridotto a cultura. »

Conf. stesso giorno, *Cristello* e *Rotiroti; Lanzellotti; Vilardo, Carello e altri* (inedite).
Cnfr. 19 novembre 1898 (*Riv. Pen.*, vol. XLIX, pag. 176).

3-4 — Conf., da ultimo, 29 febbraio 1904; 17 gennaio 1905 (*Rivista Penale*, vol. LXII, pag. 720, n 5).

che accoppiava la premeditazione al parziale vizio di mente, non è affatto contradittorio.

Per questi motivi, rigetta, ecc. – (Pres. ff. Orilia — rel. Pianigiani — p. m. Tofano).

(Prima Sezione.)

17 agosto 1905. **22**

ABIGEATO E PASCOLO ABUSIVO (REPRESSIONE DELL') — provvedimenti per la Sardegna — bestiame incustodito — insinuazione in fondo altrui — (regol°. 14 luglio 1898, art. 17).

Una volta accertato che il bestiame non era convenientemente custodito, basta l'insinuazione d'un bue solo nel fondo altrui, per aversi la contravvenzione all'art. 17 *del regolamento per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo nell'isola di Sardegna* [1].

Ric. *Toccori Giovan Maria.*

(Seconda Sezione.)

21 luglio 1905. **23**

DIBATTIMENTO — CITAZIONE — notificazione — familiari — (cod. proc. pen., art. 189 e 380).

Non è valida la notificazione dell'atto di citazione, che si dica fatta rilasciandone copia a persona familiare, senz'indicarne il nome [2].

Ric. *Cuorvo Luigi.*

La Corte: — Premesso, in fatto, che Cuorvo Luigi era imputato di lesione personale volontaria produttiva di sfregio permanente in danno di Telese Chiarina, a cui scagliò un bicchiere sul viso, in seguito a un diverbio insorto fra loro due, asserendo la Telese, che si era recata dal Cuorvo ad acquistare del latte, d'essere stata defraudata nella misura;

Che il Tribunale di Napoli, con sentenza 11 dicembre 1904, condannava in conformità; e la Corte d'appello non facea che confermare la prima sentenza.

Attesochè, fra gli altri mezzi dedotti, meriti particolare considerazione quello col quale si denunzia la violazione degli articoli 189 e 380, per essersi erroneamente ritenuta valida la notificazione dell'atto di citazione, che si dice fatta rilasciandone copia a persona familiare, senza indicarne il nome;

Che, infatti, sia ben chiaro ed esplicito il precetto dell'art. 189, richiamato nell'art. 380 cod. proc. pen., che nel suo primo capoverso ingiunge all'usciere d'« *indicare* nella copia la persona a cui l'avrà consegnata »; e certamente farebbe difetto tale indicazione, ove non vi fossero trascritti nome e cognome della persona;

Che, ove tale indicazione non vi fosse fatta, mancherebbe modo di accertare la realtà della notificazione, e sarebbe tutto e troppo rimesso alla coscienza e all'arbitrio dell'ufficiale giudiziario, riguardo a un atto di sì grande, suprema importanza.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. ff. e rel. Lucchini — p. m. Martinotti).

(Prima Sezione.)

8 aprile 1905. **24**

DIBATTIMENTO — LETTURE — deposizioni testimoniali — disaccordo delle parti — (cod. proc. pen., art. 294, 311).

Non vi à nullità per essersi data lettura della deposizione di un teste impedito, nonostante il disaccordo delle parti [3].

Ric. *Niosi Giuseppe.*

La Corte: — (*Omissis.*) Attesochè, per la mancata adesione della difesa alla lettura della deposizione scritta della testimone inferma

---

[1] — « Dappoichè, se le disposizioni di detto regolamento furon dettate al fine di provvedere con mezzi eccezionali alla repressione del pascolo abusivo e del danneggiamento alla proprietà nell'isola di Sardegna, non si scorge con quale fondamento vogliasi limitarne l'applicazione al solo caso in cui, per mancata custodia, tutti o buona parte dei buoi s'introduca nel fondo altrui, quando il danneggiamento si verifica anche nel caso che alcuni capi o uno soltanto di essi siasi introdotto a pascolare nell'altrui proprietà. »

Conf. 9 agosto 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 291 — e *Nota* ivi).

[2] — Conf. 13 aprile 1905 (*Rivista Penale*, vol. LXII, pag. 177); 4 aprile 1905 (*Id.*, id., pag. 708, n 3).

Cont. 21 marzo 1905 (*Id.*, vol. LXI, pag. 703 — e *Nota* ivi).

[3] — Precisamente il contrario di quello che dispone la legge nel combinato disposto degli art. 294, ult°. capov°., e 311 p. p.

Abbiamo tardato ed esitato a pubblicare questa sentenza nella raccolta ordinaria, sembrandoci che forse sarebbe stato più conveniente riaprire per essa la vecchia rubrica della « giurisprudenza inverosimile ».

Angela Milici, lettura richiesta dal p. m., la Corte, non credendo opportuno di procedere a norma della 1ª parte dell'art. 294, avrebbe dovuto dichiarare non utile nè necessaria la deposizione medesima.

Attesochè, però, per quanto riprovevole, la contraria decisione non è tale da indurre alla nullità del dibattimento, perchè il consenso di tutte le parti non è richiesto a pena di nullità, e anzi il divieto della lettura cessa se le parti non dissentono. Con quel divieto il legislatore à voluto difendere il diritto delle parti alla deposizione orale del teste infermo, ma, se le parti stesse non chiedono l'esame per delega di quel testimone e non sono d'accordo nella lettura della sua deposizione scritta, e la Corte la dispone, non può derivarne la nullità del dibattimento, giacchè quella lettura non à potuto ledere un diritto che non fu invocato da alcuno.

(*Omissis.*) Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. Fiocca — rel. Vitelli — p. m. Andreucci).

(Seconda Sezione.)

9 agosto 1905. **85**

ABUSO D'AUTORITÀ — estremi — rapporto di dipendenza — potenzialità del danno — (cod. pen., art. 175).

Per stabilire l'abuso d'autorità basta che l'atto sia abusivo e che abbia potenzialità pregiudizievole.

— — idoneità del mezzo — apprezzamento di fatto — (id. id.).

In tema d'abuso d'autorità, è apprezzamento di fatto quello sull'efficacia del mezzo intimidativo usato e sulla potenzialità del medesimo a raggiungere il fine.

Ric. *Di Franco Raffaele.*

La Corte: — Premesso, in fatto, che Raffaele di Franco era imputato d'abuso d'autorità, per avere, abusando della qualità di collettore dell'esattore, ingiunto al proprio messo — che era stato messo anche del precedente esattore e da cui aveva avuto l'ordine di agire contro diversi debitori morosi, fra i quali il ricorrente — di non procedere agli atti affidatigli, sotto lo specioso pretesto che non poteva agire, essendo egli divenuto suo messo, minacciando di ritirargli la patente;

Che il Tribunale d'Isernia, con sentenza 28 ottobre 1904, condannava in conformità; e la Corte d'appello di Napoli non facea che confermare la prima sentenza.

Sui mezzi aggiunti del ricorso, compenetrandosi nel primo aggiunto il primo principale:

1° violazione ed erronea interpretazione dell'art. 175 c. p., o, quanto meno, violazione dell'art. 323, n° 3°, p. p. in relazione a detto art. 175:

a) perchè, in quell'occasione e per l'esercizio della funzione specifica di escutere i debitori morosi, il messo non era un dipendente del ricorrente collettore Di Franco, ma era un vero e proprio ufficiale pubblico che agiva contro di lui, in qualità di messo del cessato esattore, e quindi di nessun'autorità poteva in quell'istante usare o abusare il ricorrente verso il messo; di guisa che, se il timore riverenziale o la preoccupazione di future vendette indusse quest'ultimo a desistere dagli atti, ciò sta a dimostrare soltanto che il messo non ebbe la forza di compiere il proprio dovere verso il suo superiore, ma non basta certamente a integrare gli estremi voluti dall'art. 175 c. p.;

b) perchè la minaccia (se pure vi fu) di toglier la patente non era un mezzo idoneo affinchè il messo dovesse necessariamente desistere dal compiere il proprio dovere, in quanto il ricorrente non era *esattore*, ma *collettore*, e non ne avrebbe avuto facoltà, a prescinder che la revoca, come la concessione, della patente è garantita e disciplinata da disposizioni regolamentari;

c) perchè, in ogni caso, mancherebbe il rapporto diretto di causa ad effetto tra l'ordine arbitrario che vuolsi dato dal ricorrente e il danno che pretende aver subito il querelante ex-esattore, inquantochè questo danno, se vi fu, dipese unicamente e direttamente dal contegno del messo, di guisa che la causa diretta e immediata del danno risentito dal querelante fu unicamente la debolezza del messo e la di lui manchevolezza ai proprî doveri: onde non ricorrono gli estremi del delitto dell'art. 175 c. p.; e in ogni modo la sentenza non ne dimostra la giuridica esistenza;

2° violazione degli art. 45 e 175 c. p., e 323, n° 3°, p. p., perchè la denunziata sentenza non ragiona sul dolo specifico, che non può desumersi, com'essa fa, dalla manifestazione, da parte del ricorrente, del proposito di future e ipotetiche rappresaglie, che non era neppure in potestà del ricorrente di attuare.

Osserva che il *primo mezzo* non regge in alcuno dei suoi punti; non in quello sotto *a*), perchè, a stabilire l'abuso d'autorità, non occorre che vi sia un diretto e proprio rapporto di dipendenza con la persona verso cui l'atto si compie e l'obbligo, da parte sua, di subirne gli effetti, bastando che, in sostanza, l'atto sia abusivo e che abbia la potenzialità a produrre gli

effetti medesimi; non nell'altro sotto *b*), poichè sta in contrario la sentenza ad attestare, con apprezzamento sovrano e incensurabile, l'efficacia del mezzo intimidativo usato e la potenzialità del medesimo a raggiungere il fine; non in quello sotto *e*), che è pure smentito dalla stessa sentenza, da cui risulta come il contegno del messo fosse stato precisamente e dolosamente determinato dal giudicabile, che fu la vera ed efficente causa del danno risentito dal querelante: onde emergono sussistenti e accertati in sentenza gli estremi del delitto imputato.

Osserva che non meno infondato è il *secondo mezzo*, dacchè l'impugnata sentenza rileva in tutta la sua pienezza l'elemento intenzionale, considerando che « il messo aveva agito per l'esattore fino all'arbitrario divieto fattogli dall'appellante sol quando ebbe ordine di procedere ad atti esecutivi contro di lui come contribuente moroso per imposta, dappoi soddisfatta ».

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. e rel. Lucchini — p. m. Andreucci).

(Seconda Sezione.)

17 agosto 1905. 86

CASSAZIONE — RICORSO — p. c. — assoluzione del civilmente responsabile — (cod. proc. pen., art. 645).

Ben può la p. c., per il solo suo interesse civile, ricorrere contro la sentenza d'appello, che dichiari inammissibile il gravame del civilmente responsabile, ritenendolo assolto con pronunzia passata in giudicato [1].

SENTENZA — DISPOSITIVO — motivazione — completamento reciproco — pretesa contradittorietà — sentenza d'appello — non annullamento — (cod. proc. pen., art. 323).

Non vi è disposizione di legge che escluda che la motivazione e il dispositivo delle sentenze si possano integrare e completare scambievolmente [2].

... A ogni modo è contradittoria la sentenza d'appello, che, proclamata la nullità di quella appellata, per la non corrispondenza appunto del dispositivo alla motivazione, alla sua volta, nel proprio dispositivo, non l'annulli almeno in tal parte.

Ric. *Chiaraviglio* c. *Tarasco.*

La Corte: — Premesso, in fatto, che Tarasco Secondo era chiamato qual civilmente responsabile del fatto del proprio figlio Alfredo d'anni 14, imputato di lesioni personali in danno della minorenne Catellino Giovanna figlia della Chiaraviglio Francesca vedova Catellino, costituitasi p. c. e attuale ricorrente;

Che il pretore urbano di Torino, con sentenza 29 aprile 1905, condannava Tarasco figlio a 60 lire di multa; e, quanto a Tarasco padre, ne dichiarava nella motivazione della sentenza la civile responsabilità, ma ometteva di pronunziare a di lui riguardo nel dispositivo della sentenza;

Che, sull'appello di entrambi i Tarasco, e in particolare di Tarasco padre, che deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 1153 c. c., il Tribunale di Torino, con la sentenza impugnata, non gli riconosceva la veste di appellante, perchè l'avvenuta omissione nel dispositivo della sentenza pretoriale non era suscettibile di correzione, essendo passata in cosa giudicata; e confermava la sentenza medesima per Tarasco figlio, riducendo la pena.

Attesochè, per quanto concerne l'ammissibilità del ricorso della p. c. Chiaraviglio, non la si possa contestare, di fronte all'esplicita disposizione dell'art. 645 cod. proc. pen., che ammette anche la parte civile a ricorrere nel solo suo interesse civile, come sarebbe nella fattispecie, contro ogni sentenza in ultima istanza, senza distinzione fra quelle che ànno pronunziato l'assolutoria o dichiarato non esser luogo a procedere e quelle che portano la condanna:

Che la sentenza del Tribunale di Torino, nei riguardi di Tarasco padre, non possa considerarsi che quale una sentenza assolutoria dalla responsabilità civile;

Che la parte civile, ricorrendo avverso siffatto pronunziato, agisca per il solo suo interesse civile.

Attesochè, giudicando nel merito del ricorso, questo si manifesti ben fondato, in quanto denunzia erronea e incoerente, e quindi manchevole, la motivazione della sentenza impugnata, la quale ritenne che il solo dispositivo della sentenza faccia stato e che, d'altra parte, non essendovi corrispondenza fra dispositivo e motivazione, la sentenza sia viziata di nullità, e tuttavia non annullava la sentenza impugnata;

Che, sul primo punto, non siavi alcuna norma di legge, e tanto meno quella dell'art. 323, che determini il contenuto d'ogni sentenza di me-

---

[1] — Cnfr. 1° dicembre 1902 (*Riv. Pen.*, vol. LVIII, pag. 732, n 2).

[2] — Conf. 30 gennaio 1891 (*Riv. Pen.*, vol. XXXIV, pag. 213).

rito. così da richiedere una partizione netta e precisa, per quanto opportunissima, tra motivazione e dispositivo, onde sia escluso che scambievolmente si possano integrare e completare;

Che, riguardo al secondo punto, palese sia l'incoerenza del tribunale, che, riconoscendo, nei suoi motivi, viziata di nullità la sentenza, in cui il motivato discorda col dispositivo, alla sua volta, poi, nel proprio dispositivo, non la annullava, almeno in tale parte.

Per questi motivi, accoglie, ecc. — (Pres. ff. e rel. Lucchini — p. m. Andreucci.)

(Seconda Sezione.)

29 maggio 1905. 87

APPELLO — GRAVAME — p. m. — sentenze pretoriali — proc. del re — termine — (cod. proc. pen., art. 355).

Per costante giurisprudenza nel termine di dieci giorni, concesso al proc. del re per appellare da sentenza di pretore, si comprende anche il giorno della pronunziazione della medesima [1].

Ric. *P. M.* in c. *Mendicino.*

(Seconda Sezione.)

28 luglio 1905. 88

APPELLO — GRAVAME — p. m. — proc. gen. — appello diretto — richiesta di citazione — (cod. proc. pen., art. 407 e 414).

La decadenza stabilita nella prima parte dell'art. 407 p. p. concerne l'appello prodotto dal proc. del re, e non quello prodotto direttamente dal proc. gen. [2].

QUERELA — notificazione.

« *Veruna disposizione di legge impone al querelante l'obbligo della notificazione della querela.* »

OLTRAGGIO AL PUDORE — atto unico — nudità invereconde — (cod. pen., art. 338).

Basta un solo atto di esibizione in mostra di nudità invereconde a costituire oltraggio al pudore.

— luogo esposto al pubblico — porta aperta — (id. id.).

Il compiere lascivie a porta aperta e a vista di tutti è compierle in luogo esposto al pubblico a' sensi e per gli effetti dell'articolo 338 *c. p.* [3].

Ric. *De Vita Vito.*

La Corte: — (*Omissis.*) Considerato che, come già ebbe a rilevare il giudice di merito, equivocato sia il primo dei mezzi del ricorso, per aver il ricorrente confusa l'ipotesi dell'art. 407 con l'altra del successivo art. 414 p. p. Quella, infatti, concerne il caso dell'appello interposto dal p. m. presso il tribunale, questa, l'altra del gravame direttamente presentato dal proc. gen. presso la Corte d'appello. Epperò, se all'appello prodotto dal proc. del re è applicabile la sanzione di decadenza stabilita nell'articolo 407, qualora nel termine di trenta giorni dall'interposizione il proc. gen. non faccia la richiesta di citazione, non può applicarsi all'appello per suo conto formolato dal proc. gen., che è previsto e disciplinato dal successivo art. 414. Il quale, è bene rilevarlo, concede al proc. gen. facoltà di appello entro giorni sessanta, salvo l'eccezione dell'ultimo inciso, onde, se anche in tal caso dovesse applicarsi il termine di trenta giorni per la richiesta della citazione, verrebbe l'art. 407 a porsi in contradizione con l'art. 414 e tolta, per esso,

---

[1] — « Considerato, in diritto, esser ormai giurisprudenza costante di questo Supremo Collegio che l'art. 355 del cod. proc. pen., facendo espressamente e distintamente decorrere il termine utile all'interposizione dell'appello per il p. m. dalla pronunziazione della sentenza in udienza pubblica sta a indicare, senz'ombra di continuità, l'atto della pubblicazione e non la data della sentenza, esclude l'interpretazione vagheggiata dall'ufficio ricorrente dell'equiparazione di quel termine a quello fissato per l'appello dell'imputato, per il quale, invece, con parole ben diverse e del pari univoche, lo fa decorrere, non dal momento della pubblicazione, ma dal giorno in cui fu fatta. »

Conf., da ultimo, 7 febbraio 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 655 — e *Nota* ivi).

[2] — Giurisprudenza costante.

Egualmente, « la disposizione dell'art. 360 p. p., secondo la quale il proc. del re dee, se ritiene fondato l'appello interposto dall'ufficiale del p. m., richiedere, entro quindici giorni, la citazione dell'imputato, si applica solo agli appelli interposti da chi funziona da p. m. presso il pretore, e non anche a quelli interposti direttamente dal proc. del re » (27 settembre 1905, *P. M.* in c. *Lantieri:* inedita).

[3] — Confr. 14 settembre 1905, a pag. 49 di questo volume — e *Nota* ivi; 27 maggio 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 729, n 3); 17 aprile 1905 (*Id.*, vol. LXI, pag. 701 — e *Nota* ivi).

la maggior latitudine concessa dall'art. 414 al proc. gen. per la proposizione del gravame.

Che, a parte ciò, codest'ultimo articolo, per i termini ond'è concepito, esclude il bisogno d'una distinta ed esplicita richiesta di citazione, esprimendosi: « l'appello sarà portato avanti la Corte con ricorso del p. m. »; tanto è lungi che fosse sempre, anche nell'ipotesi dell'articolo 414, applicabile il disposto dell'art. 407 per l'ammissibilità del gravame.

Che, se stando alle parole surriferite. neppure vi occorre una domanda per citazione, appare chiaro da ciò stesso come sia destituita di fondamento la deduzione, pure contenuta nel primo mezzo di ricorso, di violazione di legge per difetto d'istanza per citazione, per fissazione della udienza e per la punizione dell'imputato; e che ben pertanto argomentasse la sentenza denunziata, ritenendo simile istanza inclusa e implicita nell'atto di ricorso per appello.

Comunque niuna disposizione di legge commina per tale inosservanza la sanzione di nullità di atti, e meno che mai di decadenza del gravame, quando, invece, l'ultimo capoverso dell'art. 407 pone a carico del p. m. di richiedere la citazione anche se l'appello fu interposto solo dall'imputato per la condanna penale, dando così a intendere, eccetto che per gli effetti del paragrafo primo, trattarsi di uno di quegli atti preliminari incapaci di per loro stessi a viziare l'ordinamento sostanziale del procedimento.

Che, onninamente destituiti di base giuridica siano poi il *secondo* e *terzo motivo:* l'uno, perchè, trattandosi di reato perseguibile di ufficio, non abbisogna di querela, l'altro, per questa ragione stessa e perchè veruna disposizione di legge impone al querelante l'obbligo della notificazione della querela, se si eccettui il caso di delitto perseguibile ad istanza di parte, che abbia fatta istanza per citazione diretta, giusta l'art. 371 procedura penale.

Che singolare apparisce poi il *mezzo quarto* del ricorso, quasi non bastasse un atto solo, e l'altrui e il pubblico pudore non potesse esser offeso dalla invereconda e oscena mostra delle nudità più intime.

Che, relativamente al *quinto e ultimo mezzo*, sia sufficiente notare che l'art. 338 codice penale equipara al luogo pubblico quello esposto al pubblico, comecchè identici gli effetti e i risultamenti e che dalla denunziata sentenza resta accertato e ammesso in fatto che la stalla, ove il De Vita compì le sue lascivie, trovavasi con la porta aperta e a vista di tutti.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Presidente ff. Benedetti — rel. Spirito — p. m. Sansonetti — avv. Conflenti per il ric.; Marincola per la p. c.).

(Seconda Sezione.)

16 giugno 1905. **39**

APPELLO — GRAVAME — p. m. — motivi — (cod. proc. pen., art. 404).

Non è prescritto alcun termine al proc. del re appellante per la trasmissione della informativa contenente i motivi al proc. gen. [1].

Ric. *Bellini* e *Villinovi.*

(Seconda Sezione.)

27 giugno 1905. **40**

APPELLO — APPELLABILITÀ — imputato — non provata reità — (cod. proc. pen., art. 399, n° 1°).

Non è dato all'imputato appellare dalla sentenza assolutoria per non provata reità, onde far dichiarare l'inesistenza di reato [2]; *tanto più dopo la legge sul casellario.*

Ric. *P. M.* in c. *Salemi.*

La Corte: — (*Omissis.*) Attesochè il ricorso del p. m. merita accoglimento. Come à tante volte e costantemente deciso questo Supremo Collegio, alla tesi adottata dall'impugnata sen-

---

[1] — « È bensì vero che questi, entro cinque giorni da quello della pronunziazione della sentenza, possa interporre appello, ma è altrettanto vero che la legge stabilisce che il p. m. debba trasmettere direttamente al proc. gen. un'informativa contenente i motivi d'appello, senz'alcun termine per la trasmissione di questa nota. È un atto puramente camerale tra i due funzionari, che non può dar luogo ad alcuna osservazione delle parti interessate onde non può elevarsi alcuna disputa sull'ammissibilità o meno dell'appello. Il proc. gen., poi, non à in alcun modo violata la disposizione racchiusa nell'art. 407, avendo, nel termine di trenta giorni dall'interposizione d'appello del proc. del re, richiesto la citazione dell'imputato avanti la Corte. »

Conf., da ultimo, 5 settembre 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 182 — e *Nota* ivi); Corte di appello di Trani, 20 maggio 1905 (*Id.*, vol. LXII, pag. 695, n 4).

[2] — Conf., da ultimo, 2 febbraio 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LVIII, pag. 694).

tenza si oppone la lettera dell'articolo 399 del codice di proc. pen., che dà facoltà di appellare al « condannato », essendo impossibile comprendere sotto tal voce chi fu assoluto, e, d'altra parte, essendo i giudizi penali istituiti nell'interesse pubblico, ed essendo il loro scopo e la loro finalità raggiunti ed esauriti con la condanna o con l'assolutoria, sarebbe per lo meno arbitrario ammettere, quando l'assolutoria sia irrevocabile, un ulteriore esplicamento, all'unico scopo di far ottenere all'imputato una formale di proscioglimento più favorevole ai suoi privati interessi;

Che, se tali principi sono stati sempre ammessi e ritenuti dal Supremo Collegio, tanto più devon esserlo dopo la nuova legge sul casellario giudiziale 30 gennaio 1902, secondo la quale le sentenze assolutorie per non provata reità son bensì registrate nel casellario, ma non devon esser menzionate nei certificati rilasciati a privati e a pubbliche Amministrazioni, neppure alla Autorità giudiziaria che li richieda per ragion di giustizia penale, e in tal modo quasi intieramente è venuto meno quel possibile pregiudizio costituente il precipuo argomento, per sostenere, in chi fu assoluto per non provata reità, il diritto di appellare, per far dichiarare l'inesistenza di reato.

Per questi motivi, accoglie, ecc. — (Presidente Petrella — rel. Romano — p. m. Pagliano).

(Prima Sezione.)

21 ottobre 1905. **41**

LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI — CONTRAVVENZIONE — numero degli operai — contravvenzioni distinte — competenza — (legge 12 luglio 1902, art. 8 e 13; cod. proc. pen., art. 11, n° 3°).

Per l'articolo 13 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, si ànno tante contravvenzioni a sè stanti, quante sono le persone indebitamente occupate nel lavoro [1];

... epperciò la competenza del pretore non vien meno, ancorchè la pena pecuniaria complessiva ecceda nel massimo le duemila lire [2].

Conflitto in c. *Sangiorgio.*

Il Proc. Gen.: — Sangiorgio Angelo, direttore dello stabilimento Oliva in Ovada, venne dai carabinieri reali, con rapporto 3 maggio ultimo scorso, denunziato al pretore di Ovada quale responsabile: 1° di contravvenzione agli art. 5, 7, 8, della legge 12 giugno 1902 sul lavoro delle donne e dei fanciulli, per aver occupato in lavoro notturno e per più di undici ore ogni ventiquattro, e senza il prescritto riposo, tre fanciulli di età inferiore agli anni dodici; 2° di altra contravvenzione agli art. 7 e 8, per aver impiegati sette fanciulli minori di quindici anni e sedici donne inferiori a tale età per più di undici ore ogni ventiquattro, e senza il prescritto riposo; 3° di altra contravvenzione all'art. 8 succitato, per aver occupato sessantanove donne nel lavoro notturno, dalle dodici alle ventiquattro senz'alcuna interruzione.

Senonchè, datosi luogo al pubblico dibattimento, il pretore, ritenendo che la contravvenzione di cui al n° 3 dovesse cumulativamente punirsi con pena di gran lunga eccedente la competenza pretoriale, cioè con la pena pecuniaria che poteva elevarsi al massimo di lire 50, moltiplicato per il numero delle donne indebitamente occupate, sino a formare un totale di lire 4,750, si dichiarò incompetente e rimise gli atti al proc. del re.

Ma, a sua volta, il Tribunale di Novi, al quale venne poscia portata la causa per citazione diretta, ritenendo doversi, relativamente alla terza contravvenzione, non altrimenti che per le altre due, avere altrettanti reati quante erano le donne e i fanciulli indebitamente impiegati nel lavoro, ravvisò trattarsi di competenza esclusivamente pretoriale, e venne in tal modo dichiarato il conflitto.

Ritenuto, in proposito, che la chiara dicitura dell'art. 13 della legge 12 giugno 1902 sul lavoro delle donne e dei fanciulli, espressa nel senso che la pena è « dell'ammenda sino a lire 50 per ciascuna delle persone impiegate nel lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione », rivela che, nel caso di più persone indebitamente occupate nel lavoro, vi saranno altrettanti reati per sè stanti, ossia indipendenti l'uno dall'altro.

Nè in tesi opposta può condurre l'espressione, che poi in quell'articolo sussegue: « senza che possa mai sorpassarsi la somma complessiva di lire 5,000 », poichè, evidentemente, una tale norma è dettata per il caso di numerose contravvenzioni, le quali, punite con lire 50 caduna, avessero potuto raggiungere nel loro complesso una somma ingentissima, che invece il legislatore volle in qualunque evento limitare a lire 5,000, e in ciò derogandosi al disposto dell'art. 75 c. p., che fissò per il cumulo delle

---

[1-2] — Cont. 2 maggio 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LX, pag. 214).

pene pecuniarie per contravvenzioni il limite di lire 3,000.

Ma resta, per i termini non equivoci della legge, l'individualizzazione del reato, ossia la creazione di altrettanti reati a sè, quante sono le persone abusivamente impiegate nello stabilimento, senza che possa l'ammontare della pena mutar aspetto al reato, ed elevarne la gravità contravvenzionale, sino a renderlo di competenza dei tribunali.

Ritenuto, ciò stante, che il pretore di Ovada era competente anche per le contravvenzioni incluse nel capo 3°, ed errata fu la dichiarazione a cui addivenne d'incompetenza.

Per questi motivi, chiede, ecc.

LA CORTE: — Adottando, ecc.; dichiara, ecc. — (Pres. ff. Tivaroni — rel. Piolanti — p. m. Frola).

(Prima Sezione.)

20 ottobre 1905. 48

FARMACIA — CONTRAVVENZIONE — vendita a forma e dose di medicamento — competenza — (l. sanitaria, art. 27; dispos. per l'attuazione del c. p., art. 23 e 29; cod. pen., art. 10, 11 e 24; cod. proc. pen., art. 10 e 11, n° 3°).

L'esercizio abusivo di farmacia mediante vendita di farmachi, da parte di chi non siavi abilitato, a forma e dose di medicamento, è tal reato, che, in ragione della multa che importa, estensibile a cinquemila lire, esorbita dalla competenza del pretore e rientra in quella del tribunale [1].

Ric. *P. M.* in c. *De Florio.*

LA CORTE: — Ritenuto che De Florio Nicola fu tratto a giudizio dinanzi al Tribunale penale di Bari, per risponder di contravvenzione all'art. 27 della legge sanitaria 22 dicembre 1888, modificato dalla legge 26 giugno 1902, per aver venduto medicinali a dose e forma di medicamento, pur non essendo farmacista.

Il tribunale suddetto, nel 18 aprile 1905, e la Corte di appello delle Puglie sedente in Trani, nel 26 maggio successivo, declinarono la propria competenza a giudicare della suddetta contravvenzione, ritenendo che il giudizio sulla medesima, come su tutte le contravvenzioni, rientri nella competenza pretoriale.

Della sentenza della Corte, con dichiarazione resa in cancelleria alle ore dieci del giorno 27 e debitamente notificata, il proc. gen. domanda l'annullamento, deducendo a motivo la violazione degli art. 27 della legge sanitaria, 10, 11, 24 c. p., e 11, n° 3, c. p. p., perchè la contravvenzione imputata al De Florio, essendo punibile con pena pecuniaria estensibile a lire 5,000, esorbita dalla competenza pretoriale, e doveva essere ritenuta dal tribunale, e riconosciuta dalla Corte d'appello di competenza del tribunale.

Osserva che la tesi propugnata dalla denunziata sentenza, e accolta in più decisioni da questo Supremo Collegio, non può altrimenti discutersi se non alla stregua dell'articolo 11, n° 3°, del codice di rito, il quale attribuisce al pretore la cognizione delle contravvenzioni prevedute in leggi speciali non già in modo generico, come al n° 2° dello stesso articolo

---

[1] — Conf. 1° maggio 1902 (*Riv. Pen.*, vol. LVIII, pag. 743, n 5); 19 settembre 1905, in tema di esercizio abusivo dell'arte veterinaria, ric. *Negrini Angelo*, del seguente tenore:

« LA CORTE: — (*Omissis.*) Ritenuto che la legge sanitaria 22 dicembre 1888, all'articolo 22, dichiara la contravvenzione, di cui è caso, punibile con pena pecuniaria non minore di lire cento;

» Che, secondo il codice sardo del 1859, vigente al tempo della pubblicazione di quella legge, l'espressione, in ordine alla pena, equivaleva a quella di molto non minore di lire cento ed estensibile a lire 5,000 (art. 61 codice stesso). Ora, per l'art. 23 della legge di coordinamento, sempre quando la legge commina la pena della multa, per il nuovo codice s'intende la multa da lire 51 a 5,000; e quest'articolo non potrebbe non trovare applicazione nella specie, non potendo la penalità prescritta dal legislatore arbitrariamente esser aumentata o diminuita, e l'espressione generica della legge, di « pena pecuniaria », trovandosi, nella specie, univocamente qualificata nel senso di multa e non di ammenda, la quale ultima era da detto codice limitata da lire 2 a 50;

» Che, ciò stante, il pretore dovea dichiararsi incompetente, ed è inutile venire sui motivi di merito.

» Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. ff. Basile — rel. Lago — p. m. Tofano) ».

Cont. 4 luglio 1903 (*Id.*, id., pag. 558 — e *Nota* ivi di richiamo); 23 aprile 1904, conflitto in c. *Gaeta;* 18 giugno 1904, confl. in c. *Suerba* (inedite).

V. sentenza che segue.

per le contravvenzioni prevedute nel codice penale, ma alla condizione che si tratti di contravvenzioni che sieno punibili o con pena restrittiva non superiore ai due anni o con pena pecuniaria non superiore nel massimo alle lire 2,000.

Ora la pena pecuniaria stabilita dalla legge per la contravvenzione ascritta al De Florio Nicola, per aver venduto medicinali a dose e forma di medicamento, prevista dall'art. 27 della legge sanitaria, può sorpassare il limite massimo fissato dall'art. 11, nº 3º, per la competenza pretoriale?

Non se ne dubitò e non se ne potea dubitare quando la legge sanitaria fu promulgata, essendosi allora ritenuto che la pena comminata nel citato art. 27 equivaleva alla multa, di cui parlava l'art. 34 dell'abolito codice sardo, e potea, nella sua applicazione, raggiungere il massimo delle lire 5000: non se ne dovrebbe dubitare neppur oggi in vigenza del codice penale italiano, poichè quella pena, che era la multa sotto l'impero del codice sardo, comunque designata col nome generico di *pena pecuniaria*, trova la sua perfetta equivalenza nella multa del nuovo codice. Non à influenza nella questione l'indagine sulla natura del reato imputato al De Florio, poichè, senza menomamente contestare che trattasi in realtà di contravvenzione, ciò non esclude che si debba ritenere la competenza pretoriale, potendo e dovendo questa cessare per quella contravvenzione in ordine alla quale trovasi per statuizione della legge comminata una pena, che può esser applicata in una misura superiore a quella fissata per limite della competenza pretoriale, come precisamente è per la contravvenzione di cui fu chiamato a rispondere De Florio, e come è presupposto dall'art. 29 delle disposizioni di coordinamento per l'attuazione del codice penale, dove si dànno disposizioni per le contravvenzioni di competenza dei tribunali. Nè vale obiettare che l'articolo 27 della legge sanitaria, essendosi limitato a disporre il minimo della pena, quanto al massimo non fece che rimettersi al codice penale, e quindi, se potea ritenersi che questo potesse raggiungere l'importo delle lire 5,000, quando il codice richiamato era il codice sardo, questo stato di diritto venne modificato per effetto della promulgazione del codice italiano, tanto più che la pena comminata assume nella legge non già il nome di multa, ma di pena pecuniaria, che include anche l'ammenda.

Ma l'importanza di quest'argomento, che sembrò decisivo per la Corte tranese, si dilegua, osservando che desso, portato alle sue conseguenze, riesce a un risultato che non fu voluto dalle citate disposizioni di coordinamento, cioè di ridurre la pena statuita dal citato art. 27 della legge sanitaria dal massimo di lire 5,000 a quello di lire 2,000, mentre il legislatore con tali disposizioni non intese che eliminare i contrasti tra due codici, e nulla volle immutare nella misura delle pene, non preoccupandosi di quei pretesi inconvenienti, ai quali pure accennò la sentenza impugnata.

« Non s'introdussero — così è scritto nella Relazione al re, che accompagnava il decreto 1º dicembre 1889 sulle disposizioni per l'attuazione del codice penale — innovazioni rispetto alle penalità sancite negli altri codici e nelle altre leggi, quantunque in più casi non sembrassero proporzionate con quelle stabilite nel codice »; il che (soggiunge la Relazione) avrebbe portato il pericolo « di eccedere il mandato del Parlamento ».

Trattasi, pertanto, d'un riferimento a un codice non più vigente, ma che à avuto l'effetto di fissare l'entità, la natura e la misura della pena applicabile ad alcune contravvenzioni della legge sanitaria, e che è rimasto inalterato anche sotto l'impero del nuovo codice, al fine di mantenerle sotto la competenza dei tribunali.

È in questi termini che si è più volte e recentemente pronunziato questo S. C., nè trova ragione di recedere da tali decisioni.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. ff. Tivaroni — rel. Palladino — p. m. De Francesco).

(Seconda Sezione.)

14 aprile 1905. 48

APOLOGIA DI DELITTI — mezzo della stampa — delitti comuni — (cod. pen., art. 247).

AMNISTIA-INDULTO — APPLICABILITÀ — reati commessi col mezzo della stampa — apologia di delitto — (rº. dº. 16 settembre 1904, nº 491, art. 1, lett. *a*).

L'apologia di delitti, ancorchè commessa col mezzo della stampa, cade sempre sotto l'art. 247 *c. p.* [1];

1-2 — Conf. 29 novembre 1901 (*Riv. Pen.*, vol. LV, pag. 210 — e *Nota* ivi); 12 dicembre 1904 (*Id.*, vol. LXII, pag. 693, n 4).

... *quindi non è compresa nell'amnistia-indulto del* 16 *settembre* 1904 *.

Ric. *Casanova Amilcare.*

La Corte: — (*Omissis*). Nè meno infondato è il *secondo mezzo*. L'art. 1º del rº. dº. d'amnistia del 16 settembre 1904, che contempla i reati d'azione pubblica preveduti nella legge sulla stampa, non è applicabile al reato d'apologia d'un fatto, che la legge prevede come delitto, di cui all'art. 247 del codice penale. Questo Supremo Collegio si è più volte pronunziato in materia, e cioè che il reato d'apologia del delitto considerato nell'articolo suddetto del codice penale sia comprensivo di tutte le ipotesi delittuose, comprese nell'art. 24 del rº. editto sulla stampa. Il mezzo di pubblicità, adoperato per mezzo della stampa, non muta la natura delittuosa del fatto, e il codice penale, parlando di pubblica apologia in genere, comprende naturalmente anche quella della stampa. Essendo il codice penale posteriore all'editto predetto, dee ritenersi che quello abbia abrogato l'altro. E opportunamente la sentenza denunziata, tra gli altri giusti riflessi, rileva che la legge del 19 luglio 1894, nº 315, troncò ogni questione, dichiarando che, quando i delitti preveduti dagli articoli 148 e 247 del codice penale, sono commessi per mezzo della stampa, si applicheranno le pene stabilite nel codice penale. Questo richiamo alla cennata legge, rende più chiaro il concetto del legislatore, che il mezzo adoperato della stampa, influisce a render più grave il reato in parola, ma non lo fa rientrare nella disposizione dell'articolo 24 della legge sulla stampa e non è perciò contemplato nel decreto d'amnistia del sedici settembre 1904.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Presidente Petrella — rel. Bruni — p. m. Tofano).

(Prima Sezione.)

27 settembre 1905. **44**

FORESTALI (REATI) — diboscamento — non proprietario — competenza — (l. 20 giugno 1877, art. 16, 18 e 20; dispos. per l'attuazione del c. p., art. 23 e 29; cod. pen., art. 10, 11 e 24; cod. proc. pen., art. 10 e 11, nº 3º).

Il taglio di piante in terreno vincolato, commesso da chi non sia proprietario, è tale reato, che, in ragione della multa che importa, estensibile a cinquemila lire, esorbita dalla competenza del pretore e rientra in quella del tribunale [1].

Conflitto in c. *Latini.*

---

[1] — Cnfr. 10 marzo 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LX, pag. 79).

V. sentenza che precede.

Ecco le difformi requisitorie del p. m.:

« Il Proc. Gen.: — Ritenuto che, rinviatesi con ordinanza 24 luglio u. s. del giudice istruttore presso il Tribunale di Viterbo, Latini Marianna e Bartoloni Vittoria al giudizio del pretore di Ronciglione, quale imputate di furto semplice e di contravvenzione forestale prevista dagli art. 16, 18 e 20 legge forestale (taglio di piante in terreno vincolato a regime forestale), quel pretore rilevò che, « per gli art. 16 e 20 della legge forestale, la contravvenzione » anzidetta è punita con la multa senza indicazione del limite massimo della pena; che la multa » comminata dalla legge forestale a senso dell'art. 23 delle disposizioni di coordinamento per » l'attuazione del codice penale, s'intende stabilita per una somma che va dalle lire 51 a lire » cinquemila; che per il nº 3º dell'art. 11 cod. proc. penale, il pretore non può giudicare per » alcun reato punito con pena pecuniaria estensibile a più di lire due mila ». E ciò stante sollevò il conflitto contro l'ordinanza di rinvio.

» Attesochè, nel caso in esame, ricorre l'applicabilità dell'articolo 20 della legge forestale 20 giugno 1877, che per la contravvenzione commessa da chi non è proprietario commina, fra altro, la pena della multa non inferiore a lire 150, e non venendo determinato il massimo della multa stessa, si disputa se per ciò deve affermarsi la competenza del tribunale ovverosia del pretore.

» Ritenuto, in proposito, che, pur lasciando da parte la tesi, secondo la quale, nell'art. 20 della citata legge, si volle solo aumentare sino a lire 150 il minimo della multa, lasciando in tutto il massimo delle lire 250, col che la questione sarebbe senz'altro risolta nel senso della competenza pretoriale, par chiaro che alla stessa conseguenza si debba pervenire con argomento dalla natura e punibilità del reato.

» Ritenuto, in tal ordine d'idee, che, a stabilire l'entità della pena pecuniaria nel suo massimo applicabile al reato in esame, giova sostanzialmente il carattere del reato stesso, che indubitatamente si à a definire una contravvenzione anzichè un delitto, giusta la distinzione

La Corte: — Osserva che, nell'ipotesi prevista dall'art. 20 della legge forestale 20 giugno 1877, ipotesi che risponde all'attuale fattispecie, è sancito che le infrazioni ivi contemplate sono punite non solo con le pene minacciate dagli art. 16 e 18, ma altresì con quelle corporali inflitte dalle leggi penali generali quando costituiscono un reato da esse previsto. « La pena (così prosegue l'art. 20) per i reati previsti dall'art. 16, non sarà inferiore ai tre quinti del massimo ». L'articolo 16 commina la multa estensibile a lire 250.

Osserva, ciò premesso, che questa Corte regolatrice non è qui chiamata a decidere se il citato art. 20 della legge forestale, col disporre che la pena per i reati previsti dall'art. 16, allorquando le infrazioni di che a questo articolo siano commesse da chi non è proprietario o amministratore (è precisamente il caso attuale), non sarà inferiore ai tre quinti del massimo, vale a dire ai tre quinti di lire 250, cui la multa è estensibile per lo stesso art. 16, venga così a stabilire e a tener ferma, anche per i reati previsti dall'art. 16, ma, nella più grave ipotesi contemplata dall'art. 20, la multa nel massimo di lire 250. Se così avesse a ritenersi, giustamente si osserva che la questione sarebbe senz'altro risoluta nel senso della competenza pretoriale.

Ma l'illustre rappresentante del p. m. presso questa Suprema Corte, pur accennando *perfunctorie* a tale possibile concetto, mostra ben chiaramente che non intende fermarvisi e non vi si ferma, perocchè il suo assunto non è affatto questo. Il suo assunto è, invece, che alla stessa conseguenza di ritenere nel caso la competenza pretoriale si debba pur sempre pervenire anco ritenendo e partendo dal dato che nella soggetta materia, vale a dire nella ipotesi prevista dall'art. 20 d'infrazioni di che gli art. 16 e 18 commesse da chi non è proprietario od amministratore, la legge forestale non determini l'ammontare della multa per ciò che non disponga circa al massimo della pena stessa applicabile dal magistrato in quella ipotesi determinata. Invero è da tale premessa che è partito il pretore di Ronciglione nel sollevare l'odierno conflitto; è su questa base che procede la requisitoria del chiarissimo rappresentante del p. m. presso questa Suprema Corte.

Osserva, pertanto, in proposito, che l'art. 23 del r°. d°. 1° dicembre 1889, contenente le disposizioni per l'attuazione del vigente codice penale, sancisce che, « quando nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti è comminata la multa senza che ne sia determinato l'ammontare, si intende la multa stabilita nel cod. pen., ma per una somma da lire 51 a 5000 ».

Sembra chiaro, pertanto, non contenendo detto articolo distinzione o limitazione di sorta,

---

sanzionata nella vigente legge penale, e a quel reato tornando estraneo quell'elemento del dolo, ossia della volontà diretta al fine illecito, e al danno che ne consegue, il che è la caratteristica esclusiva del delitto a differenza della contravvenzione.

» Ritenuto che, nella nuova legge penale, l'art. 11 dispone espressamente che le pene per le contravvenzioni non posson esser se non l'arresto e l'ammenda, oltre alla sospensione professionale, e a sua volta l'art. 24 dice che l'ammenda non può superare le lire 2,000.

» Ritenuto che, di fronte a tali principî e statuizioni, male fu dal pretore invocato per declinare la propria competenza l'art. 23 del r°. d°. 1° dicembre 1889, dov'è detto che ove nelle leggi, decreti e regolamenti è comminata la multa senza determinazione di ammontare, s'intende la multa da lire 51 a 5,000; poichè è risaputo che nella cessata legislazione, la quale poneva come criterio distintivo dei delitti e delle contravvenzioni la pena applicata, anzichè l'elemento psicologico, la multa era riservata espressamente ai delitti: e nel caso di delitti si comprende la sua estensibilità sino a lire 5,000, com'è stabilita in quell'art. 23 del r°. decreto 1° dicembre 1889.

» Ma, quando, come nella specie avviene, il reato non è delitto, ma semplice contravvenzione, e le contravvenzioni col nuovo codice non posson punirsi quanto a pena pecuniaria con una somma superiore alle lire 2,000, non può certamente a tale disposizione d'ordine generale contenuta nel cod. pen., aver derogato il r°. decreto anzidetto, elevando a più del doppio il massimo stabilito dal codice per le contravvenzioni.

» Ritenuto che, ispirandosi a cotali principî, questa Corte Suprema non altrimenti ebbe a pronunziarsi in tema di contravvenzioni sanitarie, dove pure non è stabilito il massimo della pena pecuniaria comminata dalla legge (v. 23 aprile 1904, *Gaeta*, e 18 giugno 1904, *Sciarba*).

» Ritenuto perciò, non esser da accogliersi la dichiarazione d'incompetenza da parte del pretore di Ronciglione.

» Per questi motivi, richiede, ecc. ».

che, dal momento che nella specie si versa, o si suppone versarsi in tale ipotesi, con buon fondamento il pretore abbia dichiarato la propria incompetenza. Il nuovo legislatore, sentendo il bisogno e la massima utilità e convenienza di stabilire una norma certa e costante per tutti i casi, à proceduto nel concetto di volere che tutti i reati, i quali, secondo le precedenti leggi, decreti e regolamenti, fossero punibili con la multa, senza che ne fosse determinato lo ammontare, restassero pur sempre passibili di questa specie di pena, conservando altresì la graduazione della pena medesima, sì nel minimo che nel massimo, la quale era stabilita dal cod. pen. del 1859 all'art. 61. Non è dunque a distinguer dove la legge non distingue. E, sia pur dunque che il reato forestale di che trattasi, per la sua essenza e per il suo carattere, fosse una semplice contravvenzione, il citato articolo 23 preclude ogni adito a tale indagine discretiva circa all'indole e al carattere del reato, ognorachè, con norma generale e assoluta, prescrive che tutti quanti i reati i quali per le leggi, decreti e regolamenti anteriori fossero repressi con la multa, senza determinazione del suo ammontare, continuassero a soggiacere alla stessa pena con la vecchia graduazione da lire 51 a lire 5000.

Osserva, del resto, per quanto codesto sarebbe sempre elemento irrilevante al cospetto del testo assoluto e categorico del surriferito art. 23, che per avventura non sarebbe nemmeno da ammettersi che, nel concreto, si trattasse di reato contravvenzionale, dal momento che la così detta contravvenzione cadde su terreno di altrui proprietà, al punto che le giudicabili sono pure imputate di furto.

Osserva che le sentenze di questa Corte regolatrice, richiamate nella requisitoria, non fanno al caso, perchè l'articolo 23 della legge sanitaria commina alle contravvenzioni ivi previste la pena pecuniaria non minore di lire 100. E poichè là trattasi di veri reati contravvenzionali, e d'altronde la locuzione dell'articolo « pena pecuniaria » è egualmente adattabile tanto alla multa quanto all'ammenda, perciò in quei casi, in armonia col sistema del vigente cod. pen., sancito all'art. 11, secondo il quale la pena pecuniaria applicabile alle contravvenzioni non può esser che l'ammenda stabilita dall'art. 24 dello stesso cod. pen. nel massimo di lire 2,000, si potè ritenere che per pena pecuniaria si avesse a intendere l'ammenda, dal che indiscutibilmente derivava la competenza pretoriale per siffatte contravvenzioni (art. 11, n° 3°, del cod. di p. p.). Evidentemente, pertanto, a cotesto tema era assolutamente estraneo l'art. 23 del citato r. d., il quale, come si è visto, dispone tassativamente per il caso che nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti sia comminata la multa.

In conclusione, dunque, ritiene la Corte che il pretore di Ronciglione, nel caso in esame, abbia rettamente elevato il conflitto, e che debba da questa medesima Corte regolatrice provvedersi in senso conforme.

Per questi motivi, dichiara, ecc. — (Pres. ff. Tivaroni — rel. Piolanti — p. m. Frola).

(Seconda Sezione.)

7 luglio 1905. 45

BANCAROTTA SEMPLICE — libri — mancanza assoluta — (cod. comm., art. 856, n° 5°, e 857).

È apprezzamento di fatto il ritenere, anzichè l'irregolarità, la mancanza assoluta dei libri di commercio [1].

AMNISTIA-INDULTO — APPLICABILITÀ — delitti colposi — bancarotta semplice — (r°. d°. 16 settembre 1904, n° 491, art. 1°, lett. *d*).

L'amnistia-indulto 16 *settembre* 1904 *non comprende fra i delitti colposi la bancarotta semplice* [2].

Ric. *Giannetti Giovanni.*

La Corte: — La Corte d'appello di Milano, 4 maggio 1905, confermò la sentenza del tribunale della stessa città del 3 ottobre 1904, che condannava Giannetti Giovanni per bancarotta semplice a termine degli articoli 856, n° 5°, e 857 codice di commercio, per non avere, fra l'altro, tenuto i libri prescritti. Ridusse soltanto la pena.

Ricorre per cassazione, adducendo a motivi:

1° che avrebbe dovuto applicarsi soltanto l'articolo 857, risultando dal processo che non mancava totalmente di libri, ma che erano incompleti e irregolari;

2° che avrebbe dovuto applicarsi l'amnistia 16 settembre 1904 art. 1°, lett. *d*, trattandosi di reato colposo.

Attesochè il *primo motivo* involge una questione di fatto, se cioè il Giannetti non tenesse addirittura i libri, come disse la Corte di merito, o fossero soltanto incompleti, la quale indagine

---

[1] — Conf. 20 febbraio e 12 marzo 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LVIII, pag. 728, n 3).

[2] — Conf. 14 febbraio 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 654 — e *Nota* ivi); 3 aprile 1905 (*Id.*, vol. LXII, pag. 693, n 3); 17 giugno 1905, *Bruno* (inedita).

sfugge al sindacato di questo Supremo Collegio, e di più egli non fece appello su questa deduzione.

Attesochè infondato è il *secondo motivo*, poichè l'invocata lettera *d*) dell'art. 1° della amnistia si riferisce ai delitti commessi per imprudenza, negligenza e imperizia nell'arte o professione o per inosservanza di regolamenti, mentre qui si tratta d'infrazione a espresse disposizioni di legge: non è la semplice mancanza di diligenza rimessa alla discrezione del cittadino. D'altronde, tutto il contesto della citata disposizione dell'amnistia coincide alla lettera con quella dell'art. 375 codice penale e con ciò rivela apertamente che si riferisce solo alle lesioni personali colpose, come riferma anche l'eccezione enunziata in fine della ripetuta disposizione (per lesioni gravi).

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Lucchini — rel. Martino — p. m. Sansonetti).

(Seconda Sezione.)

27 luglio 1905. 46

CASSAZIONE — RICORSO — sentenze preparatorie o d'istruzione — incompetenza — (codice proc. pen., art. 647).

La dichiarazione d'incompetenza costituisce una pronunzia preparatoria a' sensi e per gli effetti dell'art. 647 *p. p.* [1].

DIBATTIMENTO — P. C. — rappresentante — verbale — generalità — (cod. proc. pen., articolo 316).

Non è prescritto, e tanto meno a pena di nullità, che nel verbale di dibattimento, oltre il nome e cognome, si enunzino anche le generalità del procuratore che rappresenta la p. c. [2].

INGIURIE E DIFFAMAZIONE COL MEZZO DELLA STAMPA — DIFFAMAZIONE — fatto determinato — titolo dell'articolo — elemento morale — (cod. pen., art. 393).

L'intitolazione d'un articolo di giornale « Il deputato tale e il baro del circolo tale » contiene di per sè l'attribuzione d'un fatto determinato, tale da esporre al pubblico disprezzo l'individuo colpito.

... E l'elemento morale bene è desunto dall'intitolazione dell'articolo, dai particolari contenuti nel testo e dal fatto di essere il giornale l'organo del partito avverso al diffamato [3].

Ric. *P. M.* e *Triolo Calogero.*

La Corte: — (*Omissis.*) Attesochè il ricorso del proc. gen. presso la Corte d'appello di Palermo sia evidentemente inammissibile, perchè investe una sentenza preparatoria, contro la quale, ai termini dell'art. 647 del cod. di p. p., è ammessa la domanda per cassazione soltanto dopo la sentenza definitiva. Ed è ormai giurisprudenza costante di questo Supremo Collegio che la pronunzia per incompetenza, se esaurisce la giurisdizione del magistrato d'appello non costituisce giudicato definitivo, poichè la medesima non pon fine alla controversia sulla competenza, la quale, in esplicazione della teorica dei conflitti di giurisdizione, può risolversi avanti il giudice chiamato a prender cognizione della causa.

Attesochè, in ordine al ricorso del Triolo Calogero, non si regga il *primo motivo aggiunto*, poichè, se l'invocato art. 316 cod. proc. penale richiede nei verbali dei dibattimenti, a pena di nullità, l'enunciazione dei nomi e cognomi di tutte le parti che vi avranno assistito; da questa premessa non ne consegue che si debba parimente, a pena di nullità, indicare le generalità del procuratore che abbia rappresentata la p. c. Ciò si ottiene alla regolare o meno costituzione di p. c., e avrebbe potuto formare oggetto di discussione avanti i giudici di merito; ma non à nulla a vedere con l'asserta nullità del pubblico dibattimento, essendo risaputo che le nullità procedurali debbono esser dichiarate dalla legge, per esser pronunziate dal magistrato.

E non si reggono neppure il *primo motivo principale* e il *secondo aggiunto*, poichè giustamente i giudici di merito incominciarono col ritenere che l'intitolazione dell'articolo incriminato « Il deputato Marescalchi e il baro del circolo di lettura », bastava per dire che l'imputato avesse diffamato il Marescalchi, essendo evidente che gli attribuiva con tale espressione un fatto determinato, ossia un fatto speciale, concretamente indicato, che lo esponeva al pubblico disprezzo. E, passando poi gli stessi giudici di merito al contenuto dell'articolo diffamatorio, ne trascrissero nella denunziata sentenza i brani principali ed, esaminandoli accuratamente e ampiamente, rilevarono come

---

[1] — Cnfr. 13 agosto 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 762, n 1); 5 aprile 1904 (*Id.*, vol. LIX, pag. 649 — e *Nota* ivi).

[2] — Cnfr. 27 febbraio 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LVII, pag. 698).

[3] — Cnfr. 9 febbraio 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 305).

e in qual modo al Marescalchi venivano attribuiti anche dei fatti determinati che lo costituivano in una posizione, da far rimanere scossa la sua onorabilità, perchè egli, secondo l'articolista, anzichè respingere, accettava invece la compagnia dei ladri volgari, che, segnando le carte da giuoco, rubavano migliaia di lire, senz'arrischiare la loro pelle.

E tanto meno ànno consistenza giuridica il *secondo motivo principale* e il *terzo aggiunto*, perchè la denunziata sentenza discusse esaurientemente l'elemento morale della diffamazione, quando tenne conto che, sia per il titolo messo in cima all'articolo incriminato, sia per la particolarità dei fatti contenuti nel testo, si rendeva manifesto che l'animo dello scrittore era stato quello di demolire nell'opinione pubblica la personalità del Marescalchi: il che rifulgeva anche più evidentemente, considerando che il periodico, in cui erasi pubblicato l'articolo diffamatorio, rappresentava l'organo del partito di opposizione del Marescalchi.

Per questi motivi, dichiara, ecc. — (Pres. ff. Lucchini — rel. Corbo — p. m. Pagliano — avv.ti Albano e Colosimo per il ric.; Escobedo per la p. c.).

(Seconda Sezione.)

30 maggio 1905. 47

DIBATTIMENTO — IMPUTATO — interrogatorio — sordomuto — modo — appello e cassazione — domande per iscritto — (cod. proc. penale, art. 92, 1° capov°., 94, 281, n° 6°, 420).

Dedottosi in appello che l'interrogatorio del sordomuto non fu fatto nei modi di legge, senz'altro spiegare, neanche all'udienza, non può, per la prima volta, eccepirsi in Cassazione che l'interrogatorio avrebbe dovuto eseguirsi non a mezzo d'interprete, ma a mezzo di domanda fatta per iscritto.

... In ogni caso, questo modo d'interrogare il sordomuto è stabilito per il periodo istruttorio, e non anche per il dibattimento, e solamente quando il sordomuto sia in grado, non di leggere materialmente, ma di comprendere lo scritto altrui e di darvi adeguata risposta.

— INTERPRETI — giuramento — formola — aggiunte — (cod. proc. pen., art. 91).

Non vi à nullità se alla formola prescritta per il giuramento dell'interprete si aggiunga « di dire tutta la verità, niente altro che la verità ».

Ric. *Berardi* e *Gianventuri*.

La Corte: — (*Omissis.*) Considerato, in diritto, che col *primo mezzo* si sostiene essere stati violati gli art. 92, 2a parte, e 94 codice di proc. pen., risultando che la sordo-muta sapea leggere e scrivere, l'interrogatorio di essa avrebbe dovuto esser eseguito non a mezzo di interprete, ma a mezzo di domanda fatta per iscritto.

Sul proposito va considerato come il Gianventuri, nel produrre appello dalla sentenza del tribunale, presentò un motivo aggiunto così concepito: « Nullità del dibattimento, di cui chiedesi la rinnovazione, perchè, in violazione dell'art. 92 del cod. di proc. pen., l'interprete non è stato scelto tra le persone più abituate a trattare con la parte lesa, perchè inoltre l'interrogatorio della sordo-muta non è stato fatto nei modi di legge, perchè infine l'interprete non à giurato secondo la formola prescritta dall'art. 91 codice di rito ».

Ora la Corte d'appello, dimostrato che la scelta dell'interprete era stata fatta secondo la formola prescritta dalla legge, disse dopo ciò: « sarebbe infondata la dedotta violazione dello art. 92 cod. proc. pen. », e passò poi a discutere l'ultima parte di detto motivo aggiunto. quella relativa alla violazione dell'art. 91 dello stesso codice. Non trattò, invero, la Corte la questione, se regolare o no era stato il modo onde la sordo-muta era stata interrogata, cioè a mezzo dell'interprete e non a mezzo di domande scritte, e non trattò tale questione, perchè non specificamente proposta la questione onde la Corte ritenne che la dedotta irregolarità dell'interrogatorio si riferisce sempre alla scelta della persona dell'interprete. L'appellante avea il dovere di specificare la ragione. per la quale deduceva che l'interrogatorio non è stato fatto nei modi di legge, come poi à fatto questa specificazione innanzi questa Corte; se non lo fece, se dedusse in modo vago la violazione dell'articolo 92, « perchè l'interrogatorio della sordo-muta non fu fatto nei modi di legge », e se nulla fu aggiunto neanche all'udienza a spiegazione del motivo, non può farsi colpa alla Corte d'appello di violazione della legge, come in questo mezzo di ricorso, o di omessa motivazione come nel successivo terzo mezzo; e il dedotto mezzo di ricorso vien nuovo in Cassazione, è inattendibile (art. 420 cod. proc. pen.). D'altronde, se pure si potesse scendere allo esame in merito di tale motivo, esso sarebbe sempre a respingersi.

La disposizione dell'art. 92 riflette il procedimento istruttorio e non i giudizî, e l'art. 281 dello stesso codice di procedura non dice già che l'interrogatorio del sordo-muto, imputato, parte lesa o testimone, debba farsi con le stesse norme di cui all'art. 92 succitato, solamente al

nº 6º dice che, « se occorre un interprete, si provvede a norma degli art. 91 e 92 ».

Sicchè, con detto nº 6º dell'art. 281, si richiamano solo in parte le disposizioni degli art. 91 e 92, per il caso che occorra un interprete, al giuramento, ecc.; ma non vengono richiamate le disposizioni di cui al capoverso dell'art. 92, inapplicabile in dibattimento per il principio d'oralità che regola i giudizi.

Del resto, senza fermarsi d'avvantaggio in tale questione astratta di diritto e senza neanche fermarsi a considerare se sia dato all'imputato venir deducendo tale nullità quando niuna osservazione fece al momento in cui, nominato l'interprete e procedutosi a mezzo di esso allo interrogatorio del sordo-muto, resta sempre che si ricorre al sistema delle domande scritte nel caso che il sordo-muto sappia leggere e scrivere, sia in grado cioè di comprendere lo scritto altrui e di rispondere in iscritto. Ora è vero che la sentenza della Corte d'appello ammette di aver la Paris appreso a leggere e scrivere discretamente, ma è pur vero che nel verbale d'udienza 14 ottobre 1904, si legge: « domandata la Paris a istanza della difesa, risponde a mezzo dell'interprete: non ò mai parlato con Emilio Savona; e fattale anche leggere per iscritto tale domanda, la Paris legge materialmente, ma non intende nè dà perciò una risposta precisa ». Onde la necessità dello interprete.

Infondati pertanto sono il *primo* e il *terzo mezzo* di ricorso.

Che l'interprete prestò innanzi al tribunale il seguente giuramento: « giuro di fedelmente spiegare all'esaminanda le domande, di parimente riferirne le risposte e di dire tutta la verità, niente altro che la verità ». Col *secondo motivo* si denunzia la violazione degli art. 91, 94, 281, nº 6º, e 282 codice proc. penale, non avendo l'interprete adoperata la formola prescritta dalla legge nell'art. 91, 1ª parte, codice p. p. Motivo anche questo infondato. Il giuramento prestato come sopra contiene nella sua prima parte la formola intiera prescritta dal legislatore coll'art. 91 cod. proc. pen. Contiene inoltre qualche cosa di soverchio, di dire tutta la verità e niente altro che la verità; ma *utile per inutile non vitiatur*, quando l'inutile nulla toglie all'utile nè è in contradizione.

(*Omissis.*) Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Benedetti — rel. Merlino — p. m. Frola).

(Seconda Sezione.)

22 settembre 1905. 48

DIBATTIMENTO — SOPRALUOGHI — ordinanza — non effettuazione — silenzio delle parti — (cod. proc. pen., art. 28, nº 4º).

Dispostosi con ordinanza, a richiesta delle parti, un accesso su luogo, salvo a fissarne il giorno, non è a dirsi violata la cosa giudicata, se poi non ebbe effetto, non avendo le parti insistito [1].

Ric. *Lancia Teresa.*

(Seconda Sezione.)

14 settembre 1905. 49

OLTRAGGIO AL PUDORE — luogo pubblico — ospedale — apprezzamento di fatto — (cod. pen., art. 338).

Un ospedale è a ritenersi luogo pubblico a' sensi e per gli effetti dell'art. 338 [2].

---

[1] — « Il pretore, con ordinanza e sulla richiesta del p. m., avea disposto l'accesso sul luogo del reato, « salvo a fissare il giorno, dice l'ordinanza, con apposita ordinanza ». Tale ordinanza, come tutte quelle nel corso del dibattimento che dispongono atti istruttori, non acquistava l'autorità della cosa giudicata nè à imprescindibile esecutorietà, appunto per la revocabilità loro, a seconda che dall'ulteriore svolgersi del dibattimento si venga a riconoscere l'inutilità o non necessità del mezzo istruttorio disposto. Nella specie nè il p. m. nè le altre parti insistettero ulteriormente per la fissazione del giorno per l'accesso sul luogo, anzi alla nuova udienza, svoltosi l'intiero dibattimento, si tacque sull'ordinato accesso, lasciando sorgere così la presunzione legale, come opportunamente nota l'impugnata sentenza, che niuna tra le parti, nè il magistrato per conto proprio, sentivano più il bisogno di quell'atto istruttorio dopo che l'udizione dei molti testimoni a carico e a discarico ben poteva aver chiarito quei dubbi per i quali in principio della causa si era potuto credere necessario. E se a ciò si aggiunge che tale interpretazione in fatto, che dà la sentenza d'appello, si risolve nell'apprezzare lo svolgimento del dibattimento, esprimere in proposito un convincimento, il che non può al certo essere argomento di censura da parte del Supremo Collegio, anche più manifesta sarà l'infondatezza del mezzo in esame. »

Cnfr. 22 giugno 1900 (*Riv. Pen.*, vol. LII, pag. 297).

[2] — Cnfr. 11 marzo 1898 (*Riv. Pen.*, vol. XLVII, pag. 479 — e *Nota* ivi di richiamo).

V. 28 luglio 1905, a pag. 39 di questo volume.

... *A ogni modo il giudizio sulla pubblicità del luogo è di mero fatto, e quindi incensurabile in Cassazione* [1].

— **estremi — fine di libidine** — (id. id.).

Nell'oltraggio al pudore non si richiede il fine di libidine [2].

Ric. *Mari Silvio.*

La Corte: — (*Omissis.*) Osserva, sul *primo mezzo*, che l'apprezzamento del magistrato di merito, col quale si ammette o si esclude la pubblicità del luogo dove fu commesso il reato, è giudizio di mero fatto, e non va quindi soggetto al sindacato della Corte di cassazione. Ma, se vogliasi prescinder da cotesta considerazione, non merita certo censura la sentenza, per aver ritenuto che sia luogo pubblico un ospedale destinato a benefizio di tutta una comunità, dove affluiscono coloro che abbisognano della pubblica assistenza, dove ànno accesso i sanitarî e le altre persone addette alla cura degli infermi; nonchè i parenti e gli amici che si recano a visitarli.

La legge, certo, non richiede per l'offesa al pudore che questa avvenga allo scoperto o in località ove tutti i cittadini posson liberamente circolare, bastando che si commetta in luogo ove solo certe classi di persone abbiano ingresso.

Osserva, sul *secondo mezzo*, che l'estremo costitutivo del reato, di cui all'art. 338 cod. pen., non è il fine di libidine, consistendo il dolo specifico di tale reato nella coscienza di fare atti e gesti, dai quali derivi l'offesa al pudore. Infondata, quindi, è la censura di contradizione che si muove alla sentenza, per aver escluso il fine di libidine, pur ritenendo la sussistenza del reato nei suoi elementi materiali e morali.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Petrella — relatore Orlandi — p. m. Tofano).

(Seconda Sezione.)

14 settembre 1905. **50**

DIBATTIMENTO — TESTIMONI — citazione — giudizî pretoriali — p. c. — costituzione e presentazione all'udienza — (cod. proc. pen., articoli 110 e 337).

La p. c. che si costituisca all'udienza del pretore, anche a dibattimento inoltrato, regolarmente presenta allora i suoi testimoni.

APPELLO — SENTENZA — motivazione — norme generali — riferimento alla sentenza appellata — (cod. proc. pen., art. 323, n° 3°).

È nulla, per difetto di motivazione, la sentenza d'appello che si rimetta semplicemente al convincimento del primo giudice, quando contro quel convincimento si deducano specifici motivi di gravame e s'impugni la responsabilità dell'imputato.

Ric. *Fracassi Antonio.*

La Corte: — (*Omissis.*) Osserva che al *primo mezzo* resiste la nozione esatta del modo come furon presentati al dibattimento i testimoni della p. c. Dal verbale del dibattimento svoltosi in pretura risulta che, durante il dibattimento, e propriamente mentre si esaminava l'ultimo testimone del carico, il querelante Franchi Angelo Bernardino fece dichiarazione costituirsi p. c. e presentò tre suoi testimoni e che, nonostante l'opposizione della difesa, quella costituzione fu dal pretore ritenuta legittima e ammessa, e su di ciò non si mosse doglianza in appello, come non se ne muove oggi.

Che, ciò posto, se l'offeso o danneggiato può, giusta l'art. 110 p. p., 1° alinea, costituirsi p. c. in qualunque stato della causa, prima però che sia terminato il dibattimento, il che appunto verificasi nella specie, e se, per l'art. 337 p. p., nei giudizî pretorî, l'imputato e la p. c. ànno facoltà di presentare i loro testimoni all'udienza, anche senza la previa citazione, a differenza dei giudizî innanzi ai tribunali e alle Corti d'assise, nei quali i testimoni stessi debbono esser dedotti e citati prima del dibattimento e nei modi e termini di cui agli art. 384 e 468 p. p., è di palmare e legale evidenza che l'udizione dei testimoni, dalla p. c. Franchi indicati e presentati all'udienza, avvenne nei limiti ed in conformità della legge. La previa citazione di essi, che, secondo le ricordate disposizioni di legge, non occorreva, si rendeva anche impossibile nella causa attuale senza negare la facoltà della costituzione di p. c. all'udienza stessa durante il corso del dibattimento, facoltà riconosciuta e sanzionata dal succitato art. 110 p. p. e che nella specie il ricorrente neppure tenta di impugnare.

Che le speciose argomentazioni della difesa ricorrente, per creare alla p. c. l'obbligo d'indicare i suoi testimoni al principio del dibattimento, pena la decadenza del diritto di farli sentire, se presentati e dedotti posteriormente

---

[1] — Conf. 5 luglio 1900 (*Riv. Pen.*, vol. LII, pag. 531 — e *Nota* ivi di richiamo).

[2] — Conf. 9 giugno 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LX, pag. 753, n 1); 18 luglio 1901 (*Suppl.* alla *Riv. Pen.*, vol. XI, pag. 124 — e *Nota* ivi di richiamo).

e nel corso del dibattimento, non solo non trovano alcun conforto nelle disposizioni di legge regolanti i giudizi pretori, ma vorrebbero creare un'eccezione, e grave e sostanziale eccezione, al combinato disposto degli articoli 110 e 337 proc. pen. del tutto arbitraria, limitatrice di facoltà e diritti testualmente dalla legge riconosciuti.

Nè vale il dire che i testimoni, così tardi dedotti, potrebbero aver assistito a una parte del dibattimento e trascinati a deporre secondo opportunità e non conforme a verità, imperocchè, per la presunta diligenza di ogni difensore certamente rilevata, quella circostanza menerebbe il pretore a respingere il testimone che fu presente all'udienza, la cui deposizione renderebbe nullo il dibattimento, giusta l'articolo 301 p. p.

Osserva invece il S. C. che il *secondo mezzo* si ravvisa fondato.

Al Fracassi si facea carico di aver eccitato i suoi compagni Tranquilli e Sabatelli a cantare stornelli offensivi sotto la finestra d'una giovine già sua fidanzata e di aver risposto con ingiuriose parole al Franchi, parente della giovane, che volle muover rimprovero ai cantori: e la sentenza pretoria affermò che quei canti disturbavano il riposo dei cittadini e che le parole profferite dal Fracassi offendevano l'onore del Franchi.

In appello, con vari motivi di merito, si obiettava, da una parte e in ordine al delitto d'ingiuria, che l'offeso era stato causa determinante del reato e che, alla sua volta, avea ingiuriato il Fracassi, onde compensazione o per lo meno provocazione, e, in ordine alla contravvenzione, s'impugnava che Fracassi avesse preso parte diretta ai canti e agli schiamazzi, soggiungendosi che, in ogni caso, non potea neppur essere ritenuto colpevole per concorso o complicità, non essendo possibili queste figure giuridiche in un reato contravvenzionale.

Ora la sentenza impugnata, lungi dal proporsi, come dovea, una duplice ricerca, si limita a negare l'applicazione dell'art. 397 c. p., apprezzando con sufficiente motivazione le risultanze delle prove solo in ordine al delitto di ingiuria, ma in riguardo a quanto obiettavasi in fatto e in diritto contro l'esistenza della contravvenzione risponde con la sola argomentazione seguente: « così egualmente, in ordine ai motivi di merito, il convincimento del pretore fu più che fondato sui fatti già risultati all'udienza per la contravvenzione, pure ascritta al Fracassi »; nè altro dice in proposito l'impugnata sentenza.

È evidente, pertanto, l'assoluta mancanza di motivazione su questa parte, imperocchè il rimettersi semplicemente al convincimento del primo giudice, quando appunto contro quel convincimento si articolavano specifici motivi di gravame e si oppugnava la responsabilità dell'imputato, sia per l'inesistenza del fatto che gli si attribuiva, sia per l'inesistenza giuridica della contravvenzione, è certamente venir meno al precipuo dovere del magistrato di appello.

Il tribunale doveva, invece, dimostrare, senza ricoverarsi dietro il convincimento del pretore che era appunto impugnato, come l'imputato avesse in fatto preso parte al disturbo della quiete pubblica e nell'affermativa inoltre non poteva esimersi dal rispondere all'eccezione di diritto formolata pur dimostrandone l'infondatezza. Un'omissione così radicale in fatto e in diritto, come quella che si rileva e cui non può al certo supplire questo Supremo Collegio, rende la sentenza del Tribunale di Aquila violatrice del precetto di legge sulla motivazione e fa sorgere la necessità che altro magistrato di merito riesamini questa parte della causa.

Per questi motivi, accoglie e rinvia, ecc. — (Pres. Petrella — rel. Savastano — p. m. Tofano — avv. Camerini).

(Seconda Sezione.)

6 settembre 1905. 51

APPELLO — GRAVAME — p. m. — proc. del re — sentenze pretoriali — richiesta di citazione — termine — (cod. proc. pen., art. 360).

Il termine di quindici giorni per la richiesta di citazione, di cui all'art. 360 p. p., non è stabilito a pena di nullità.

INGIURIE E DIFFAMAZIONE — INGIURIE — prescrizione — interruzione — calcolo del trimestre — (cod. penale, art. 401).

I tre mesi, stabiliti per la prescrizione delle ingiurie dall'art. 401 p. p., vanno calcolati in novanta giorni fra l'uno e l'altro atto interruttivo, esclusi i giorni in cui gli atti interruttivi stessi ebbero vita.

Ric. *Pugi Guglielmo.*

La Corte: — (*Omissis.*) Osserva che il *primo mezzo*, formolato in modo vago e indeterminato, si ravvisa altresì del tutto infondato, di fronte alla disposizione di che all'art. 360 p. p., di cui a torto si lamenta la violazione.

Il proc. del re, che produsse appello il 1° dicembre 1904, fece istanza al presidente del tribunale per la citazione dell'imputato il 5 dello stesso mese, cioè appena quattro giorni dopo l'interposizione del gravame. Ciò rileva l'impugnata sentenza, ed è conforme alle risultanze

degli atti, laonde rimase a usura rispettato il termine di quindici giorni, di cui al citato articolo 360 proc. pen. Ma, a prescinder da ciò, va ricordato che l'inosservanza di quel termine non potrebbe menare a nullità o a decadenza, imperocchè la legge ciò non disse, e a niuno è lecito creare prescrizioni di nullità dalla legge non sanzionate. Anzi, essendo con unica disposizione fatto obbligo al proc. del re di richiedere nei giorni quindici la citazione sia sul proprio appello che su quello dell'imputato, senz'alcuna distinzione in proposito, si dovrebbe ritenere, secondo la teorica del ricorrente, che il trascorrere di quel termine rendesse improduttivo di effetto l'uno e l'altro dei gravami, col conseguente sconcio giuridico, che non potè neppure affacciarsi alla mente del legislatore, di lasciare in arbitrio del proc. del re di rendere caducato anche il gravame dell'imputato.

Che, in riguardo agli altri due mezzi concernenti entrambi l'eccezione di prescrizione, se è vero che il tribunale nulla disse in proposito, sebbene dalla difesa richiamatovi, non è men vero che riproposta formalmente l'eccezione col terzo mezzo, questo Supremo Collegio, trovando a esaminarla e a risolverla come tutte le altre che si attengono all'esistenza giuridica del reato e all'estinzione dell'azione penale, supplisce così al lamentato difetto di motivazione.

E in merito dell'eccezione, non esita il Supremo Collegio a dichiararla del tutto infondata, imperocchè la prescrizione di tre mesi, di cui all'art. 401 cod. pen., che s'invoca e che va interrotta da qualsiasi atto di procedimento giusta l'art. 93 cod. pen., non può dirsi compiuta se dall'uno all'altro atto del procedimento non siano trascorsi inutilmente o meglio inoperosamente tutto il termine necessario a operare la prescrizione, cioè tutti i novanta giorni.

Ora, neppure il ricorrente dubita che atto interruttivo del periodo della prescrizione sia la richiesta per la citazione dell'imputato fatta dal proc. del re il 5 dicembre, nè che del pari lo sia il decreto del presidente per la citazione in data 5 marzo del successivo anno. Si sostiene solo dal ricorrente che, appunto fra l'uno e l'altro di quei due atti siasi compiuta la prescrizione per il ricorso di novanta giorni inoperosi.

Ma è appunto qui che l'errore di calcolo non potrebbe essere più evidente, imperocchè dovendosi escludere da quel periodo i giorni 5 dicembre 1904 e 5 marzo 1905 in cui ebbero invece vita gli atti interruttivi disopra ricordati. il periodo inoperoso valutabile agli effetti della prescrizione rimane di 89 giorni. E, di vero. il mese di dicembre offre il contingente di ventisei giorni utili dopo l'interruzione operatasi legalmente il giorno 5, ne offre trentuno tutto gennaio successivo, ventotto il febbraio e quattro soli il marzo, i quali appunto formano nel complesso un periodo di ottantanove giorni insufficiente per la invocata prescrizione della azione penale.

Che, pertanto, il ricorso debba respingersi.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Presid. Petrella — rel. Savastano — p. m. Tofano).

(Seconda Sezione.)

6 settembre 1905. **89**

VIOLENZA CARNALE — Incapacità a resistere — sordomuto — (cod. pen., art. 331, n° 4°).

Il sordomutismo non basta di per sè a indurre l'incapacità a resistere ai sensi e per gli effetti dell'art. 331, *n° 4°, c. p.* [1].

Ric. *Romeo Giuseppe.*

La Corte: — (*Omissis.*) Può invece esser errato in diritto il ragionamento, ma ciò forma obietto del *terzo motivo*, il quale si presenta fondato, e bene si sostiene dal ricorrente che la Corte errò quando stabilì come massima generale che ogni congiunzione carnale con una sordomuta costituiva pel soggetto attivo di essa il reato di cui all'art. 331, n° 4°, cod. pen.

Si può, in tesi generale, dire che il sordomuto dalla nascita si trovi in inferiore condizione mentale di chi è fornito di udito e di favella, quantunque la storia registri delle eccezioni, non mancando esempî di sordomuti divenuti eccellenti artisti, ma specialmente con gli attuali sistemi d'educazione e d'istruzione dei sordomuti è grande esagerazione il dire. come dice la Corte d'appello delle Calabrie, che ne' sordomuti sin dalla nascita l'intelligenza è spenta e mancanti del tutto sono la libertà di scelta per il fare e il discernere le nozioni del diritto e del torto, del lecito e dell'illecito, del bene e del male, essendo essi assolutamente incapaci ad elevarsi a queste idee generali.

Tale teorica, non esatta secondo i responsi medico-legali, è contraria a tutti i principî di legislazione penale e civile. Il sordomuto è responsabile penalmente se commette un reato e solamente le pene vengono diminuite (arti-

[1] — Cnfr. 28 novembre 1902 (*Riv. Pen.*, vol. LVII, pag. 724).

coli 57 e 58 del cod. pen.): il sordomuto dalla nascita non è interdetto nella sua capacità civile, è solamente inabilitato, inabilitazione che può pur farsi cessare dal tribunale (art. 340 cod. civile).

In conclusione, è questione di gradi.

Pertanto è un errore giuridico quello di dire che *a priori* il sordomuto rientri nella categoria delle persone che per malattia di mente non siano in grado di resistere (art. 331, n° 4°, cod. pen.). Bisogna valutare il grado di resistenza che può offrire una persona ammalata, e ciò va fatto mediante esame della persona. La Corte d'appello, pertanto, invece di vagare in affermazioni generali e aprioristiche, doveva esaminare la persona della Jacopo, accertarne la malattia e il grado, vagliarne l'intelligenza e la psiche, per poi inferirne la conseguenza se la Jacopo fosse stata o no in grado di resistere. Ed è quest'esame che dovrà fare la Corte di rinvio.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. Petrella — rel. Merlino — p. m. Tofano).

(Seconda Sezione.)

5 giugno 1905. 58

CASSAZIONE — RICORSO — imputato — libertà provvisoria — concessione nell'istruttoria — (cod. proc. pen., art. 657).

La libertà provvisoria ottenuta nell'istruttoria vale anche per gli effetti del ricorso in Cassazione [1].

SENTENZA — LETTURA — presenza del cancelliere — (cod. proc. pen., art. 270, 316 e 322).

In difetto di prova in contrario, è a presumersi che il cancelliere si trovasse presente al momento della pronunzia della sentenza.

DIBATTIMENTO — P. C. — conclusioni — verbale — (cod. proc. pen., art. 281, n° 9°, e 316).

È sufficiente la menzione in verbale che l'avvocato della p. c. concluse per la responsabilità dell'imputato e per il risarcimento del danno.

Ric. *Griffo Giulio.*

La Corte: — Premesso, in fatto, che Griffo Giulio era imputato di furto d'una collana di perle del valore di lire 800; e il Tribunale di Napoli, con sentenza 27 febbraio 1904, lo condannava in contumacia; sentenza confermata con quella ora impugnata della Corte d'appello.

Sul mezzo di ricorso contro l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli, 11 marzo 1905, con la quale veniva rigettata l'opposizione contro l'ordinanza della stessa Corte 4 febbraio 1905, che rigettava la domanda di libertà provvisoria per ricorrere in cassazione — violazione dell'art. 657, 1° e 2° capov°. proc. pen., perchè il ricorrente era stato precedentemente ammesso alla libertà provvisoria.

Osserva che realmente fondati sono il ricorso e il mezzo che lo sorregge, poichè, infatti, il ricorrente era stato ammesso alla libertà provvisoria con precedente ordinanza istruttoria 13 ottobre 1903, per cui, esclusa pure la nuova concessione di un benefizio già goduto, doveasi la Corte astenere dal respingere la fatta domanda.

Sui mezzi di ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli 12 gennaio 1905:

1° violazione dell'art. 323, n° 3°, procedura penale, perchè, censurata la sentenza del Tribunale per unilateralità e contradizione nei suoi considerandi, la Corte non riparò allo sconcio, fondando la responsabilità del ricorrente sul contegno suo e dei querelanti;

2° violazione dell'art. 640, n° 1°, procedura penale, per omessa pronunzia sulle domande della difesa che s'integravano nei due motivi del gravame: inesistenza di reato, non provata reità;

3° violazione degli art. 270, 322 e 316 proc. pen., perchè non risulta che la sentenza sia stata pronunziata alla presenza del cancelliere, locchè è tanto più grave in quanto il verbale è firmato da altro vice-cancelliere che quello dell'intestazione;

4° violazione degli art. 281, n° 9°, e 316 proc. pen., in relazione agli articoli 569 e 640, perchè mancano in verbale le conclusioni specifiche della parte civile in riguardo ai maggiori danni e spese;

5° violazione dell'art. 323 proc. pen., in relazione all'art. 311, perchè la Corte attinge elementi di convinzione dalla dichiarazione di certo « Tore o luongo » non citato al dibattimento.

Osserva che non regge il *primo mezzo*, che tenderebbe, con deduzione d'altronde vaga e generica, a investire il sovrano apprezzamento del giudice d'appello, che, sostituendo una propria motivazione circostanziata sull'ingenere del reato a quella del primo giudice, accertava incensurabilmente la responsabilità del Griffo.

Osserva che non meno insussistente sia il *secondo mezzo*, poichè, se v'è qualche deficienza,

---

[1] — Cont. 12 maggio 1898 (*Riv. Pen.*, vol. XLVIII, pag. 61).

essa emerge nei mezzi di appello affatto indeterminati, non nella sentenza esaurientissima in fatto o in diritto.

Osserva che anche il *terzo mezzo* sia infondato, dacchè niente induce a credere che il cancelliere, come dee presumersi, non sia stato presente alla pronunzia della sentenza; e la firma d'un cancelliere diverso riguarda soltanto la copia di essa.

Osserva, sul *quarto mezzo*, che il verbale attesti come l'avvocato della parte civile abbia concluso sulla responsabilità dell'imputato e sui danni; e tanto basti a soddisfare il precetto di legge.

Osserva che, a dimostrare l'infondatezza del *quinto mezzo*, basti considerare che la Corte desume il proprio convincimento da altre ed esaurienti fonti di prova.

Per questi motivi, ecc. — (Pres. ff. e relatore Lucchini — p. m. Tofano — avvocato Macherione).

(Seconda Sezione.)

8 agosto 1905. 54

APPELLO — GRAVAME — p. m. — proc. gen. — luogo — (cod. proc. pen., art. 399 e 414).

L'obbligo d'interporre il gravame avverso le sentenze di tribunale nella cancelleria di questo non si estende all'appello del procuratore generale [1].

— **SENTENZA — motivazione — riforma di sentenza assolutoria** — (cod. proc. pen., articolo 323, nº 3º).

« *Il giudice d'appello, che riforma una sentenza assolutoria, dee bensì dare ragione del suo convincimento contrario a quello del giudice di primo grado, ma non à l'obbligo di confutarne, una per una, tutte le ragioni e argomentazioni* [2]. »

DIBATTIMENTO — P. C. — conclusioni — bollo — (cod. proc. pen., art. 281, nº 9º, e 316).

Il difetto di bollo nel foglio contenente le conclusioni della p. c. può importare una contravvenzione alla legge sul bollo, mai la nullità del dibattimento [3].

Ric. *Monachese Ermenegildo.*

La Corte: — (*Omissis.*) Atteso, sul *primo mezzo*, che l'art. 414 p. p. stabilisce che l'appello del proc. gen. avverso le sentenze del tribunale, di cui al nº 2º dell'art. 399, sarà portato avanti la Corte con ricorso del proc. gen. entro il termine di 60 giorni, il che fu pienamente osservato nella specie, avendo il proc. gen. di Trani, nel giorno 9 settembre 1903, presentato in cancelleria il ricorso contenente la dichiarazione d'appello contro la sentenza

---

[1] — Per la sentenza 30 maggio 1905, *Levanti*, richiamata in testo, v. a pag. 68 di questo volume.

L'altra, pure richiamata in testo, ric. *Di Biaso Gaetano*, che porta la data del 4 agosto 1905, e non del 28 luglio, è del seguente tenore:

« La Corte: — (*Omissis.*) Osserva che tra quelli, a cui è data facoltà di appellare dalle sentenze dei tribunali, àvvi il p. m. presso la Corte, che dee conoscere dell'appello nonostante il silenzio del proc. del re e la sua acquiescenza; ed egli esercita tale facoltà portando l'appello avanti la Corte con ricorso entro sessanta giorni da quello in cui sarà emanata la sentenza (art. 399, capovº., del nº 2º, p. p., e 414).

» Osserva, nella specie, che, con la sentenza impugnata è ritenuto che il p. m. presso la Corte d'appello di Napoli, nei sessanta giorni da quello in cui, emanata la sentenza del tribunale, fece il suo ricorso. Così essendo, egli osservò la succitata disposizione di legge; esercitò la facoltà che gli era concessa di appellare secondo le norme indicate dalla legge.

» E, conforme ad esse, non àvvi obbligo che faccia dichiarazione d'appello nella cancelleria del tribunale, perchè può appellare nonostante il silenzio e l'acquiescenza del p. m. presso il tribunale; non è richiesto nemmeno dalla legge che il suo appello sia conosciuto entro i sessanta giorni dall'appellato, o che sia deciso in tal termine, bastando che il ricorso sia compiuto e portato alla Corte in quel periodo di tempo. Nè è pur richiesto che nel ricorso siano indicate le conclusioni che all'udienza sarà per prendere il p. m.

» Così stando le cose, non si riscontrano fondati i due motivi del ricorso onde si contrasta a quanto si è discorso e perciò non possono esser accolti e vanno rigettati.

» Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Benedetti — rel. Porqueddu — p. m. Sansonetti). »

[2] — Conf. 30 maggio 1905, a pag. 68 di questo volume; 4 maggio 1905, a pag. 339 del volume precedente — e *Nota* ivi di richiamo.

[3] — Cnfr. 9 ottobre 1902 (*Riv. Pen.*, vol. LVIII, pag. 51 — e *Nota* ivi di richiamo).

25 luglio stesso anno del Tribunale di Lucera e nello stesso giorno fatta la richiesta di notificazione seguita dal decreto presidenziale 15 settembre, notificato il successivo giorno 20 al Monachese. Nè può estendersi all'appello del proc. gen. l'obbligo imposto in via generale dal precedente art. 401 d'interporre il gravame avverso la sentenza del tribunale nella cancelleria di questo, poichè quella disposizione riguarda l'imputato, la parte civile e il procuratore del re, e non anche il proc. gen., per il quale vi è la speciale sovra ricordata disposizione dell'art. 414. In tal senso à deciso questo Supremo Collegio altre volte, e anche con la recentissima sentenza 30 maggio 1905, ricorrente *Levanti*, e 28 luglio 1905, ric. *Di Biaso*.

Tanto più nella specie l'appello del proc. gen. deve ritenersi regolarmente proposto, poichè la citazione a comparire per la discussione fu notificata all'appellante Monachese il 20 settembre, come di sopra si è accennato, e così prima del decorrimento dei sessanta giorni concessi per l'interposizione del gravame, in modo che neppure potrebbe addursi d'esser trascorso il termine per l'appello del proc. gen. senza che l'imputato, per mancanza di presentazione nella cancelleria del tribunale della relativa dichiarazione, avesse potuto averne notizia. Nessun obbligo poi avea il proc. gen. di rinnovare l'appello dopo cessata la causa di sospensione del relativo dibattimento.

Sul *secondo* e *terzo mezzo*, che la Corte, con incensurabile convincimento, e a seguito di sufficiente motivazione sulle fonti da cui la trae, ritiene che il Monachese fu l'autore del fatto ascrittogli e che la violenza usata sulla ragazza quattordicenne, per abusarne carnalmente, fu reale ed efficace. È poi canone inconcusso di giurisprudenza che il giudice d'appello, che riforma una sentenza assolutoria, deve bensì dar ragione del suo convincimento contrario a quello del giudice di primo grado, ma non à l'obbligo di confutarne una per una tutte le ragioni e argomentazioni e nella specie basta confrontare le due sentenze, di primo e secondo grado, per convincersi che la prima si basò essenzialmente sulle deposizioni di testimoni dipoi dichiarati falsi.

Sul *quarto* e *ultimo*, che, non essendosi indicato l'articolo o gli articoli di legge che si sarebbero violati, esso non è ammissibile (articolo 659 proc. pen.). Del resto, lo stesso difensore, all'odierna udienza, à dichiarato di non insistervi; nulla fu dedotto innanzi alla Corte d'appello, e il difetto di bollo nel foglio contenente le conclusioni della parte civile può importare una contravvenzione alla legge sul bollo, non mai la nullità del dibattimento, tanto più che nessuna legge prescrive che quelle conclusioni debbano essere, a pena di nullità del dibattimento, scritte in foglio a parte, anzichè esser soltanto enunziate o trascritte nel verbale del dibattimento stesso.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Lucchini — rel. Romano — p. m. Pagliano).

(Seconda Sezione.)

23 settembre 1905. 85

EVASIONE E INOSSERVANZA DI PENA — condannati amnistiati — carcerazione protratta dall'Autorità politica — (cod. pen., art. 226 e 229, 2º capovº.).

Il condannato amnistiato, di cui sia stata ordinata l'escarcerazione, se venga trattenuto in carcere per misura dell'Autorità politica e per ragione di p. s., evadendone, non risponde del delitto preveduto nell'articolo 226 c. p. [1].

... E conseguentemente neanche il custode negligente risponde del delitto preveduto nel susseguente art. 229, 2º capovº. [2].

Ric. *P. M.* in c. *Foizich* e *Tognolini*.

[1-2] — Ecco il testo della sentenza del Tribunale di Sondrio, 7 febbraio 1905 (*Riv. Pen.*, t. LXII, pag. 742, n 2):

« Il Trib. : — (*Omissis.*) Ritenuto che l'art. 226 cod. pen., in tanto è applicabile, in quanto si tratti di persone legalmente arrestate; che perciò è preliminare l'esame dell'eccezione se i Foizich fossero legalmente arrestati; che, infatti, è da tenersi presente come costoro fossero arrestati il 6 settembre 1904, come il 14 settembre riportassero condanna a un mese d'arresti per porto d'arma senza licenza, come il giorno 16 sopravvenisse l'amnistia, come il 18 questa rª. procura ordinasse al pretore di Torino la loro scarcerazione.

» Ritenuto che, per questo stato di cose, i Foizich aveano diritto a essere scarcerati fino dal 16, o, quanto meno, dal 18 settembre; che perciò il telegramma del prefetto in data del 19 settembre non avea, e non poteva avere, potestà di ricostituire i Foizich in istato d'arresto: che, infatti, quello stesso telegramma accennava in modo chiaro ed esplicito a uno stato di libertà « ora posti in libertà »; che quindi l'ordine susseguente « prego trattenerli dipen-

La Corte: — Il giorno 6 settembre 1904 vennero arrestati in territorio di Sondrio, per porto abusivo d'arma (art. 464 cod. pen.), i fratelli Francesco e Paolo Foizich, stranieri (sudditi sassoni), poi condannati con sentenza 14 dello stesso mese dal pretore di Grosseto a un mese d'arresto ciascuno e tradotti per l'espiazione della pena nel carcere mandamentale di Tirano. Sopravvenuto il r°. decreto d'amnistia 16 settembre, la r°. procura di Sondrio. con dispaccio in data 18 mese, ne ordinò la scarcerazione; senonchè nel successivo giorno. il prefetto di Sondrio indirizzò al sindaco di Tirano un dispaccio telegrafico così concepito: « Circa stranieri arrestati Sondrio, già condannati e ora posti in libertà, per amnistia, attendansi disposizioni ministeriali, prego intanto trattenerli dipendenza quest'ufficio ». E i due

---

denze questo ufficio » non fu bene interpretato dal destinatario, il quale credette opportuno farli rimanere nelle carceri mandamentali; che trattavasi di stranieri; che per stranieri condannati per delitto l'Autorità di p. s. à facoltà di espellerli, locchè importa facoltà di farli tradurre al confine, ma non di trattenerli in arresto; che, non avendo i Foizich riportata siffatta condanna, si poteva, in loro confronto, applicare soltanto il capov°. dell'art. 90 l. di p. s., il quale dà facoltà al Ministro dell'Interno di ordinare, per motivi d'ordine pubblico, che lo straniero di passaggio o residente nel regno sia espulso e condotto alla frontiera; che le due forme si equivalgono e non vi è ragione alcuna per render più grave la condizione di chi non à riportata condanna per delitto; che, se non è consentito lo stato d'arresto per chi à subito una condanna per delitto, molto meno può ritenersi in arresto chi da tal condanna è immune. che, nei riguardi dei Foizich, l'art. 90 legge di p. s. permetteva soltanto che l'Autorità avvertisse il console di Sassonia della necessità di farli rimpatriare affinchè esso console prendesse i suoi provvedimenti; che non si può ritenere che l'Autorità di p. s. avesse facoltà di tenere in istato d'arresto i Foizich finchè l'invocato provvedimento venisse preso, poichè, in tale ipotesi, la libertà personale d'uno straniero sarebbe subordinata all'incuria d'un console, o alle difficoltà, nelle quali un console versasse per opportunamente provvedere, locchè il legislatore non può aver voluto, essendo vanto della nostra legislazione il non abbassare i diritti dello straniero di fronte a quelli del cittadino, se non quel tanto che sia reclamato da imperiose necessità.

» Ritenuto che, per la loro qualità di condannati, poteano i Foizich vedere applicato l'art. 88 legge di p. s., per il quale della loro liberazione dovea darsi avviso preventivo di quindici giorni all'Autorità di p. s.; che, se la sopravvenuta amnistia à reso impossibile quest'avviso preventivo, non si può di questo aggravare i prevenuti; che, a ogni modo, anche alla stregua di quest'articolo, non potevano costoro esser trattenuti oltre il quindicesimo giorno dall'amnistia, essendo questo il limite supremo concesso dall'Autorità di p. s. per gli opportuni provvedimenti in odio dei liberandi, che per il 1° ottobre questo termine era spirato, sicchè, anche con la più rigida interpretazione della legge, il loro arresto cessava d'esser legale in questo giorno, e, poichè l'evasione avvenne la notte fra il 1° e il 2 ottobre, non può esser punita.

» Ritenuto che la legalità dell'arresto non si richiede per l'applicazione dell'articolo 229 e infatti sarebbe tanto assurdo quanto pericoloso che i materiali custodi di persone in arresto potessero assurgere a giudicare della legalità dell'arresto e subordinare l'adempimento del loro dovere alle convinzioni (non mai conformi in diversi individui) che tale disamina potesse in loro ingenerare; che però un esame attento dell'art. 229 dimostra come siano in essi contemplati esclusivamente i casi di detenuti in attesa di giudizio, ovvero di detenuti che stanno scontando una condanna; che, infatti, in un regime schiettamente libero non si posson concepire altre forme di restrizione della libertà personale, non potendo e non dovendo privarsi della libertà se non coloro i quali sono sospetti o sono convinti d'un reato; che solo in casi eccezionali la p. s. può prender provvedimenti a tutela dell'ordine pubblico, ma non è allora il caso di veri e proprî arresti; che a tali concetti risponde apertamente l'ultimo capov°. dell'articolo in esame, colà ove stabilisce che, nell'applicare la pena, si tenga « sempre » conto della gravità del reato imputato o della specie e durata di pena che rimane a scontare; che per i Foizich nè vi era reato imputato nè vi era pena residua da scontare, sicchè neppure l'art. 229 cod. pen. è applicabile, e quindi cade anche l'accusa a carico del Tognolini.

» Per questi motivi, dichiara non luogo, ecc. — (Pres. Crosta — est. Cuboni). »

V. D'Antonio, *Evasione e inosservanza di pena* (*Suppl.* alla *Riv. Pen.*, vol. V, pag. 306).

Foizich rimasero in carcere fino alla notte dal 1° al 2° ottobre, quando, mediante rottura, evasero, rendendosi irreperibili.

Rinviati a giudizio, i due Foizich, per i reati di cui all'art. 226 c. p., e Tognolini Giovanni Maria, custode carcerario, per il reato di cui al 2º capov°. del successivo art. 229, il Tribunale penale di Sondrio, con sentenza 7 febbraio 1905, dichiarò non luogo a procedere in confronto a tutti e tre gli imputati, perchè il fatto addebitato non costituiva reato: appellò il p. m. in rapporto a tutti e tre gli imputati, ma la Corte d'appello di Milano, con sentenza 3 giugno 1905, respinse il gravame.

Ricorre in cassazione il proc. gen. del re presso la Corte d'appello di Milano, e, dicendo violati per erronea interpretazione gli art. 226 e 229, capov°. 2°, cod. pen., chiede l'annullamento della sentenza della Corte d'appello in tutti i suoi capi, e cioè nei riguardi dei due Foizich e nei riguardi del Tognolini.

Considerato, in diritto, sull'interpretazione dell'art. 226 cod. pen. in rapporto ai due fratelli Foizich, che la Corte d'appello con la sua sentenza, pur non contestando all'Autorità politica la facoltà, e in certi casi anche il dovere di procedere di propria iniziativa ad arresti, quando ragioni d'ordine o di sicurezza pubblica lo richiedano, ritenne però che l'arrestato, di cui è parola nell'art. 226 cod. pen., sia solamente quegli che trovasi sotto processo perchè imputato d'un reato, e non già chi viene arrestato, detenuto o trattenuto dietro mandato dell'Autorità politica, o per misura d'ordine pubblico. Invece il proc. gen. ricorrente sostiene che la disposizione dell'art. 226 sia applicabile anche agli arrestati, detenuti o trattenuti per ordine dell'Autorità politica, e in virtù di disposizioni della legge di pubblica sicurezza.

Che anzitutto sarebbe da osservare in fatto come nel suddetto art. 226 il legislatore abbia usato la parola « arrestati », onde bisognerebbe osservare se possa o debba chiamarsi un vero arresto, nel senso legale della parola, quello che vien eseguito dall'Autorità politica per misura d'ordine prudenziale e spesso transitorio, ovvero non debba parlarsi più propriamente d'individui « detenuti », o anche meglio « trattenuti ». Esame questo che potrebbe spiegare la sua influenza nella fattispecie, quando lo stesso prefetto, nel suo telegramma sopra trascritto, ammetteva di trovarsi i due fratelli Foizich in istato di libertà, almeno virtualmente, e soltanto chiedeva fossero essi trattenuti a sua dipendenza, per provvedere, s'intende, a norma della legge di p. s., ossia alla espulsione. Ma, pur astraendo da ciò, e dovendo questo Supremo Collegio esaminare la questione di diritto sollevata col ricorso, facile ne riesce la soluzione, sol che nell'interpretazione della succitata disposizione si tengano presenti i precedenti legislativi, i quali valgono a far luce sulla genesi, natura ed estensione della disposizione stessa.

Ora nella Relazione ministeriale sul progetto del codice si legge: « Per la loro natura particolare e per le conseguenze che ne derivano, alcuni fatti delittuosi ànno per oggetto, più o meno direttamente, l'amministrazione della giustizia, sia ricusandole quel concorso che il cittadino deve prestarle, sia provocandone indebitamente l'azione, o procurando di sviarne il diretto andamento, sia infine paralizzandone gli effetti. Perciò, nel modo stesso in cui l'amministrazione della giustizia à nell'ordinamento dello Stato una sfera d'azione e un carattere tutto suo proprio, che nettamente la distingue da ogni organismo politico, è logico che i delitti contro di essa sieno definiti separatamente da quelli che riguardano la pubblica Autorità e l'Amministrazione propriamente detta. Così riesce più facile trattare di quei reati con unità d'indirizzo e di criterî, come riuscirà più facile alla giurisprudenza fare adeguate applicazioni delle norme che vi si riferiscono. Onde i diversi delitti, rifiuto di uffizi legalmente dovuti, simulazione di reato, calunnia, falsità in giudizio, prevaricazione, favoreggiamento, evasione degli arrestati, inosservanza di pena, esercizio arbitrario delle proprie ragioni, duello, disseminati sotto diversi titoli nei precedenti codici, sono ora riuniti sotto un solo titolo. »

E lo stesso reato di favoreggiamento, già collocato tra delitti contro l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica, venne poi posto sotto questo titolo tra i delitti contro l'amministrazione della giustizia.

« E invero, si legge in detta Relazione, si oppongono, sebbene indirettamente, all'esercizio dell'azione giudiziaria e all'esecuzione dei giudicati coloro i quali aiutano il reo a eludere le investigazioni dell'Autorità, ovvero a sottrarsi alla sua ricerca o all'esecuzione della condanna, oppure ad alterare o disperdere le tracce o gli indizî del reato. »

Nella Relazione della Camera dei deputati sul progetto del codice, parlandosi del titolo IV « dei delitti contro l'Amministrazione della giustizia », è detto: « Vi sono reati che offendono l'amministrazione della giustizia come parte integrante della pubblica Amministrazione in senso lato; tali sono la corruzione, la concussione, l'abuso d'autorità e la violazione

dei doveri inerenti al proprio ufficio, la violenza e la resistenza all'Autorità, l'oltraggio e altri, dei quali si parla nel titolo precedente. Nel presente titolo il codice si occupa di quei delitti che riguardano propriamente l'Amministrazione giudiziaria, qual potere statutario indipendente, che è chiamato ad applicare la legge non solo nelle contestazioni di ragione privata, ma ben pure nell'affermazione del diritto rispetto alla pubblica Amministrazione in materia penale. »

E infine, nella Relazione della Commissione del Senato, si legge: « Il diritto, che il titolo sesto mira a difendere, è il retto ed efficace esercizio del potere giudiziario, guardandosi non tanto l'atto in sè che la relazione che esso à col diritto cui esso mira a offendere ».

Ond'è chiaro che il tit. II del capo III, lib. II del cod. pen., « dei delitti contro l'amministrazione della giustizia », e del quale fa parte il capo VII, « dell'evasione e dell'inosservanza di pena », non riflette l'amministrazione della giustizia in senso lato, tanto da comprendersi anche l'Autorità politica, ma riflette restrittivamente l'Autorità giudiziaria. E in armonia a questo concetto fondamentale sono tutte le disposizioni comprese sotto il detto tit. IV, a cominciare dall'art. 210 e terminando all'articolo 245. Invero vi è rifiuto d'ufficio legalmente dovuto quando il perito o il testimone chiamati dall'Autorità giudiziaria si esimono dal comparire o ricusano di prestare il loro ufficio, art. 210 cod. pen.; v'è simulazione di reato o calunnia, quando la falsa denunzia o la querela siano fatte all'Autorità giudiziaria o a un pubblico ufficiale, il quale abbia l'obbligo di riferirne all'Autorità stessa, art. 211 e 212; il capo III, art. 214, prevede la falsità in giudizio che si verifica deponendo o giurando il falso dinanzi all'Autorità giudiziaria; e così di seguito sino all'ultimo capo di detto titolo, il IX, riguardante il duello, e collocato, dopo molte dispute, fra i « delitti contro l'amministrazione della giustizia », appunto in quanto col duello, come nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che forma il capo VIII di questo stesso titolo, si sostituisce la violenza personale all'Autorità giudiziaria. Ed è notevole come la Commissione del Senato, nel 1888, e quella di revisione, nel 1889, avrebbero preferito di considerare delitto il rifiuto alla chiamata di qualunque Autorità competente, ma ciò fu escluso, ritenendosi che tale ipotesi non riguardava strettamente l'amministrazione della giustizia, e solamente fu supplito in parte con disposizione speciale, quella contenuta nell'art. 431 del vigente codice.

Di più, discutendosi il titolo « della falsità in giudizio » il senatore Auriti propose si dicesse: « chiunque depone come testimonio per l'Autorità giudiziaria (non già avanti l'Autorità giudiziaria), e ciò allo scopo di comprendere anche le testimonianze assunte da un ufficiale di polizia giudiziaria che non appartenga all'ordine giudiziario e che sono destinate a servire in giudizio ». « Qualunque Autorità, diceva il proponente, la quale à diritto di chiamare dei testimoni, dovrebbe essere parificata all'Autorità giudiziaria. » Altri avrebbe voluto includere nella disposizione anche le dichiarazioni ricevute da notaio in un atto da presentarsi poi in giudizio. Ma amendue le proposte non furon approvate, avendo altro commissario (il Lucchini) osservato esser questa del tit. III « la classe dei delitti contro l'amministrazione della giustizia, per modo che non potrebbe farsi parola di testimonianze che non sieno state assunte dagli organi della giustizia ». Ciò conferma sempre più che le disposizioni del tit. IV vanno prese restrittivamente, non potendosi estendere a fatti avvenuti in presenza e da parte di altra Autorità che non sia quella giudiziaria: tanto restrittivamente, che non è fra esse compreso anche il caso del testimone che ricusi di deporre o affermi il falso innanzi agli ufficiali di polizia giudiziaria, che pure sono organi dell'azione giudiziaria che svolgono la loro attività nel campo dell'Amministrazione giudiziaria in senso ristretto.

Il proc. gen. ricorrente fa appello alla Relazione ministeriale sul progetto del codice là ove si dice: « Nell'evasione devon distinguersi per gli effetti penali tre diverse categorie di persone: gli arrestati per misura preventiva e i condannati che evadono; gli stranieri che partecipano all'evasione; gli addetti alla custodia e al trasporto dei detenuti ». Ma appare evidente come tale parte della Relazione, più che esser un argomento a sostegno del ricorso, è un argomento contrario. Gli arrestati per misura preventiva non sono, come si sostiene col ricorso, gli arrestati per ordine dell'Autorità politica e per misura preventiva di pubblica sicurezza, ma sono propriamente gli imputati d'un reato, arrestati in flagranza o quasi flagranza, o dietro mandato di cattura spedito dall'Autorità giudiziaria e sottoposti a carcere preventivo. Infatti, se si dovesse ritenere che per « arrestati per misura preventiva » dovessero intendersi quegli arrestati d'ordine dell'Autorità di p. s., il legislatore avrebbe dimenticato poi gli arrestati imputati di reato, ciò che non è ammissibile. Pertanto gli arrestati per misura preventiva sono quelli appunto che

diconsi prevenuti, ossia sottoposti a carcere preventivo.

Tanto vero che il relatore della Sotto-commissione, istituita con r°. decreto 13 novembre 1888 (il **Lucchini**), volendo migliorare la forma ed escludere gli equivoci, propose d'intestare l'articolo con la parola « l'imputato », invece del « chiunque », per far meglio evincere il concetto dell'articolo (215 del progetto, poi diventato 226 del testo definitivo), cioè evasione dell'imputato, in confronto del successivo (216 del progetto, diventato 227 del testo definitivo) che prevede l'evasione del « condannato ». Modificazione che non fu apportata, non già perchè si rinnegasse il concetto che la informava, ma per non venir meno alla formola personale adottata dal legislatore col « chiunque » nello stabilire i fatti costituenti reato. Infine vuolsi osservare che, per modificazione proposta da un componente della detta Sotto-commissione, alle parole « arresto di fuggitivi » che si leggevano nel progetto, furono sostituite le altre « cattura degli evasi » che ora si leggono nell'art. 233 del codice, quale modificazione e sostituzione spiega sempre più chiaramente il concetto, da cui furono animati tutti quelli che presero parte al lavoro di preparazione dell'attuale codice, non potendo la parola « cattura » riferirsi, nel suo significato etimologico e giuridico, che ai soli condannati o a quelli contro i quali, in pendenza d'un procedimento penale, esista mandato di cattura, e giammai agli arrestati per ordine dell'Autorità politica.

Conseguenza di tutte le esposte considerazioni è quella che gli arrestati, di cui si parla nell'art. 226, sono quelli sottoposti a processo perchè imputati di un reato, e che il reato di evasione non può esser commesso che o da questi o dai condannati, come nel successivo art. 227: senza potersi comprendere fra i primi gli arrestati per mandato dell'Autorità politica per misura d'ordine e di sicurezza, i quali, per il senso ristretto nel quale deve esser presa l'epigrafe del tit. IV, libro III cod. pen., « dei delitti contro l'amministrazione della giustizia », restano fuori la cerchia dell'Autorità giudiziaria e dell'azione giudiziaria. E con tale interpretazione, che per altro è autentica, perchè viene dallo stesso legislatore, si rende facile intendere e armonizzare le diverse disposizioni del capo VII, « dell'evasione e dell'inosservanza di pena. »

L'evasione del condannato è punita in proporzione della pena da scontare, art. 227. Tale proporzione non era possibile stabilire per gli imputati, non ancora condannati; ma, certamente, nella gran latitudine lasciata dal legislatore, da tre a diciotto mesi, il giudice terrà conto, oltre di altre circostanze personali dell'imputato e reali, in ordine al modo come fu effettuata l'evasione, anche della maggiore o minore gravità del reato principale, cioè di quello per il quale l'imputato evaso era detenuto. Anche per chi facilita o procura l'evasione si tien conto, nell'applicare la pena, della gravità dell'imputazione, « se l'evaso era imputato », o della specie e gravità della pena « che rimaneva a scontare », se l'evaso era stato già condannato (art. 228 cod. penale).

Infine anche per il pubblico ufficiale connivente o negligente, « nell'applicare la pena, si tien conto sempre della gravità dell'imputazione o della specie e durata della pena che rimane a scontare, a seconda si tratti d'imputato o di condannato » (art. 229 cod. penale).

Quali disposizioni confermano sempre più l'interpretazione data sopra alla parola « arrestato », di cui all'art. 226 cod. pen., essendo impossibile, nel caso d'evasione da parte degli arrestati per ragioni d'ordine pubblico e per ordine dell'Autorità di p. s., arrestati che non sono sotto l'imputazione di reato e non sono condannati, di commisurare la pena a essi e al pubblico ufficiale dovuta per l'evasione.

L'Autorità politica, in caso d'evasione di detenuti a sua esclusiva dipendenza, potrà perquisirli, ripigliarli; essi risponderanno eventualmente di danneggiamento e di violenza alle persone, ma non possono esser tenuti colpevoli del reato di cui all'art. 226 c. p., perchè ciò viene escluso dalla parola, dallo spirito e dalla genesi sia di detto articolo, sia di tutte le altre disposizioni che riflettono il capo VII « dell'evasione e dell'inosservanza di pena », di cui tale articolo fa parte, e l'intiero tit. IV « dei delitti contro l'amministrazione della giustizia », di cui fa parte il detto capo VII.

Sull'interpretazione del 2° capov°. dell'articolo 229 c. p., in rapporto a Tognolini Giovanni Maria, che, mentre il legislatore, nell'art. 226, vuole, perchè vi sia il reato in esso contemplato, che si tratti di evaso legalmente arrestato, quando poi parla della responsabilità del pubblico ufficiale concorrente nell'evasione per connivenza o negligenza, parla semplicemente di arrestato, omettendo la parola « legalmente ». E la ragione è chiara: il pubblico ufficiale, incaricato della custodia o del trasporto d'un arrestato, non può elevarsi a giudice competente della legalità o meno dell'ordine dell'arresto. Nè certamente sarebbe accettabile la teoria, secondo la quale il reato del custode, come pedissequo e accessorio di quello del-

l'arrestato vien meno quando nella sua obiettività giuridica viene a mancare il reato d'evasione. Già l'evasione è un reato doloso, e il fatto del custode, come quello nella fattispecie, è colposo. Ma, colposo o doloso il fatto del custode, il reato da lui commesso sta a sè, sol che esista il fatto materiale dell'evasione, e sia pure che per l'evaso il fatto non costituisca reato per mancanza di qualche elemento obiettivo o subiettivo. Se il custode, lasciando dolosamente aperta la porta del carcere, facilita l'evasione anche d'un arrestato illegalmente, l'evaso non commette reato, ma resta il reato del custode; e se le porte son lasciate aperte per negligenza, l'evasione dell'arrestato anche legalmente, se non accompagnata da violenza contro le persone o da rottura, non costituisce reato, perchè è legge di natura che ognuno cerchi di riacquistare la propria libertà. Ma il reato resta per il custode.

Però tutto ciò non risolve la questione nei rapporti del custode; mentre la risoluzione della questione stessa è una conseguenza logico-giuridica di quanto si è detto più su in occasione dell'interpretazione dell'art. 226.

Se la disposizione dell'art. 226 non riflette i detenuti per ordine dell'Autorità politica; se il reato d'evasione può commettersi solo dagli imputati o condannati, tutte le disposizioni successive, compresa quella dell'art. 229, e che riflettono le altre due categorie di persone che posson concorrere nel detto reato, e cioè i pubblici ufficiali incaricati della custodia, del trasporto dell'arrestato e gli estranei, non posson riferirsi che al solo caso d'evasione d'imputati o di condannati. Le disposizioni di tutto il capo VII vanno messe in relazione non solamente con quelle di tutto il tit. VI, di cui esso capo fa parte, ma vanno messe in armonia e coordinate fra loro, in modo da formare un tutto organico e da render possibile quell'unità d'indirizzo e di criterî di cui è espressa parola nella Relazione Ministeriale.

Ammettere che il reato d'evasione non possa consumarsi che dai soli imputati e condannati e non già dai detenuti d'ordine dell'Autorità politica, e ritenere poi che il custode debba rispondere di concorso nell'evasione di detenuti per ordine dell'Autorità politica costituirebbe una grave contradizione giuridica.

E, d'altronde, non si saprebbe in qual proporzione applicare la pena al custode in quanto l'arrestato per ordine dell'Autorità politica non è nè imputato nè condannato, e pure il legislatore vuole (art. 229 c. p., ultimo capov°.) che, nell'applicare la pena all'ufficiale pubblico colpevole, si tenga sempre conto della gravità del reato imputato e della specie e durata della pena che rimane a scontare.

Si dice col ricorso che, in tal caso, si applicherà al custode la pena meno grave. Ma ciò costituirebbe un arbitrio, varrebbe aggiungere qualche cosa alla legge, ciò che è vietato, specialmente in materia penale; significherebbe cancellare l'avverbio « sempre » dalla disposizione dettata dal legislatore; menerebbe alla conseguenza ultima, che il legislatore, nel dettare la detta disposizione, abbia dimenticato di prevedere il caso in cui si tratti di arrestati, non imputati, nè condannati, ma per ordine dell'Autorità politica, e ciò è assurdo.

Quale assurdo, cui si verrebbe, costituisce un ultimo e grave argomento *a contrario*, e che, mentre rafferma sempre più l'interpretazione data sopra all'art. 226 cod. penale, vale anche a escludere l'applicabilità al custode della disposizione di cui al successivo art. 229 cod. penale. Salvo all'Autorità competente di prender contro il custode negligente le misure d'ordine disciplinare consentite dai regolamenti, pene che possono esser anche gravissime, sicchè la negligenza del custode non rimane impunita.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. Petrella — rel. Merlino — p. m. Tofano).

(Seconda Sezione.)

17 ottobre 1905. **56**

INTERESSE PRIVATO IN ATTI D'UFFICIO — conseguimento del profitto — reato continuato — prescrizione — azione penale — cessazione dall'ufficio — (cod. pen., art. 79, 92, 176).

Non è a ritenersi continuato, per gli effetti della prescrizione, il reato del pubblico ufficiale che prese interesse in un atto della pubblica amministrazione solo per averne più tardi conseguito il profitto [1].

... Del resto, anche ammessa la continuazione, questa è a ritenersi cessata, e quindi incominciato il corso della prescrizione, con la cessazione dall'ufficio, ancorchè posteriormente siasi conseguito il profitto dell'interesse preso come sopra [2].

Ric. *Frassetti Giuseppe.*

---

[1] — Cnfr. 5 novembre 1900 (*Riv. Pen.*, vol. LIII, pag. 72).

[2] — Cnfr. 14 settembre 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 652).

La Corte: — In seguito a denunzia anonima, pervenuta al proc. del re presso il Tribunale di Cosenza, in data 12 giugno 1903, fu iniziato procedimento penale a carico di Frassetti Giuseppe per sei fatti distinti, che avrebbero costituito altrettanti delitti d'interesse privato in atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 176 c. p. Il g. i., però, con ordinanza 8 febbraio 1904, ritenne non potersi, per i fatti suindicati, affermare la penale responsabilità del Frassetti, perchè taluni di essi non costituivano reato, per altri non si era raggiunta la prova, e qualcuno finalmente sarebbe stato coperto dalla prescrizione. Senonchè, nella stessa ordinanza, il magistrato inquirente osservava che un altro fatto, quantunque non denunziato, emergeva dalle risultanze processuali a carico del Frassetti, quello cioè di avere, essendo egli consigliere e deputato provinciale, occultamente partecipato allo appalto, assunto da Formoso Giuseppe, d'un tronco della strada da Fagnano Castello a Cetraro Marina, e rinviava quindi il Frassetti al giudizio del tribunale, per rispondere del reato previsto dall'art. 176, e rinviava pure il Formoso, per rispondere di concorso nel delitto stesso.

Il tribunale, con sentenza del 30 luglio 1904, dichiarò il Frassetti colpevole del reato ascrittogli, e lo condannò a mesi dieci di reclusione e a ugual tempo d'interdizione dai pubblici uffici, nonchè a lire 2,000 di multa; assolvette il Formoso per inesistenza di reato.

Da questa sentenza appellò il Frassetti per vari motivi, tanto di rito che di merito, e appellò pure il p. m., gravandosi dell'assoluzione del Formoso. Ma la Corte d'appello di Catanzaro confermò in ogni sua parte la sentenza dei primi giudici.

À ritualmente prodotto ricorso il Frassetti per quindici fra motivi principali e aggiunti. Ma all'udienza si è rinunziato a dodici di detti motivi, mantenendone tre soli, che si riassumono nelle seguenti proposizioni:

1° inesistenza di reato, per non avere il Frassetti preso parte ad alcun atto dell'amministrazione, presso la quale esercitava il proprio ufficio, relativo all'appalto in cui si pretendeva che fosse interessato, e anzi per non aver mai, rispetto a detto appalto, esercitata la funzione di pubblico ufficiale, non essendo le strade provinciali, di cui alla legge del 1881, soggette all'Amministrazione della provincia;

2° il reato d'interesse privato in altri di ufficio non è un reato continuato, come pretende la sentenza denunziata, per modo che si è verificata la prescrizione;

3° anche ammesso, in ipotesi, che il reato d'interesse privato in atti d'ufficio possa esser continuato, è d'intuitiva evidenza che tale continuazione può durare finchè dura la qualità di pubblico ufficiale, e che è un vero assurdo giuridico e logico il ritenere che il reato possa continuare a esistere anche dopo che la funzione pubblica è cessata.

Attesochè occorre anzitutto esaminare il motivo relativo alla prescrizione, poichè, ove questo fosse fondato, ogni indagine sul merito riuscirebbe inutile, essendosi, per la prescrizione dell'azione penale, reso giuridicamente impossibile qualsiasi procedimento a carico del Frassetti.

Attesochè, per escludere la prescrizione, la sentenza denunziata considerava che « il delitto in esame ebbe vita nel 20 luglio 1889, ma vennesi esplicando per lungo andare di tempo con la medesima risoluzione criminosa e fino al 1901 ». « Nè può ammettersi, soggiunge, che, essendo la funzione del Frassetti cessata nel 1897, siasi in quel tempo la risoluzione criminosa esaurita, perchè con la transazione del 19 novembre 1901 egli incassò quella somma che per effetto della sua qualità ebbe a procurarsi; sicchè il reato dee ritenersi esaurito nel novembre 1901 ». E prosegue: « che reato continuato debba ritenersi quello in esame, non cade dubbio, essendo il reato continuato formato da parecchi reati simili appartenenti alla stessa violazione di legge e procedenti da una sola risoluzione criminosa ».

Attesochè, così ragionando, la Corte di merito cadde in gravi e molteplici errori di diritto. Infatti, mentre mostrò d'aver astrattamente un concetto abbastanza esatto del reato continuato, nel farne poi l'applicazione al caso in disamina, dimenticò che estremo sostanziale del reato continuato si è la ripetizione di più azioni ciascuna delle quali costituisce un delitto di per sè stante. Non basta che il delinquente continui nello stato antigiuridico creato col delitto, oppure ne venga godendo i frutti perchè si possa parlare di reato continuato; occorre invece che con nuove azioni abbia posto in essere nuove violazioni della legge già violata. Vero è che le diverse azioni sono fra loro idealmente collegate dall'unicità di risoluzione criminosa, ma ciò non toglie che ognuna di esse debba costituire un reato perfetto in tutti i suoi elementi obiettivi e subiettivi. Or, nella specie, la Corte d'appello ritenne che il Frassetti commise il delitto previsto dall'articolo 176 c. p. quando nel 20 luglio 1889, per l'interposta persona del Formoso, subentrò al Caputo nell'appalto della via provinciale da Fagnano Castello a Cetraro Marina. E ritenne

che concorressero tutti gli estremi di siffatto reato, cioè: 1° la qualità nel Frassetti di pubblico ufficiale, essendo egli in quel tempo consigliere e deputato provinciale; 2° l'interesse privato; e 3° finalmente l'atto della pubblica amministrazione, ossia un contratto d'appalto d'una strada provinciale. E poichè si obiettava che la provincia non avea risentito alcun danno, la Corte rispondeva bastare che il Frassetti si fosse messo in opposizione con l'interesse della provincia, essendo sufficiente per l'integrazione del reato anche la sola potenzialità del danno. Con ciò la Corte rese omaggio al principio costantemente ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza e conforme del resto alle testuali espressioni dell'art. 176, secondo il quale è da ritenersi che il delitto sia perfetto sin dal primo momento in cui il pubblico ufficiale à preso un interesse privato negli atti della pubblica amministrazione.

Ma la Corte si pose in contradizione con sè stessa, e cadde in evidente errore di diritto, quando, dopo avere stabilito che con la stipulazione dell'atto 20 luglio 1889 il delitto era perfetto nei suoi elementi subiettivi e obiettivi, per escludere poi la prescrizione, afferma che il delitto stesso si venne esplicando per lungo andare di tempo e sempre con la stessa risoluzione criminosa fino al 1901, confondendo così le conseguenze che derivano dal delitto con le nuove azioni delittuose, che l'ufficiale pubblico solo allora avrebbe perpetrato quando avesse, per privato interesse, partecipato ad altri atti dell'amministrazione, mentre, finchè si limitò a percepire i profitti o l'utilità inerenti al solo atto cui prese parte, non commise certo nuovo delitto. Affermando poi che il delitto fu consumato nel 1901, quando, per effetto della transazione o risoluzione del contratto d'appalto, egli ebbe a far sue le somme pagate dalla provincia, la Corte venne ad affermare che estremo essenziale del delitto previsto dall'articolo 176 sia il profitto conseguito dal pubblico ufficiale, principio assolutamente erroneo, dottrina e giurisprudenza essendo unanimi nel ritenere che il delitto sussista indipendentemente da ogni profitto, e anche se l'affare, contrariamente alle previsioni del delinquente, anzichè utile, gli sia riuscito dannoso.

Attesochè, se anche potesse ammettersi che si tratti di delitto continuato, le conseguenze in ordine alla prescrizione sarebbero sempre le stesse, poichè l'attività criminosa del Frassetti avrebbe cessato di esplicarsi nel 1897, quando, come accerta la stessa sentenza, egli cessò dall'ufficio che esercitava presso la provincia.

L'esercizio della pubblica funzione essendo elemento essenziale del delitto, di cui all'articolo 176, troppo è evidente che, una volta perduta tale qualità, non poteva il Frassetti commettere altre azioni delittuose della specie: ciò sarebbe assurdo, logico e giuridico.

Attesochè dalle suesposte considerazioni derivi che, o si voglia fissare il momento iniziale della prescrizione al 1889, quando fu stipulata la cessione dell'appalto, oppure al 1897, quando il Frassetti cessò dalle sue funzioni, il termine di cinque anni, stabilito dall'art. 91 cod. pen., era già da tempo decorso quando nel 1903 fu iniziato il procedimento, onde l'azione penale dee dichiararsi estinta per prescrizione, e la denunziata sentenza annullarsi senza rinvio.

Per questi motivi, dichiara, ecc. — (Pres. ff. Bruni — rel. Orlandi — p. m. Tofano — avv.ti Conflenti, Escobedo, Manfredi e Trombini).

(Seconda Sezione.)

7 ottobre 1905. 57

LESIONI PERSONALI COLPOSE — perdita dell'uso di un organo — amputazione parziale del piede — (cod. pen., art. 375, n° 2°).

La resezione della maggior parte del piede sino a tutto il metatarso equivale alla perdita totale della funzionalità del piede stesso, e quindi alla perdita dell'uso d'un organo, a' sensi del n° 2° dell'art. 372 c. p. [1].

Ric. *Rapisarda Michele.*

La Corte: — Michele Rapisarda è stato ritenuto colpevole di lesioni colpose cagionate a

---

[1] — La questione à dato luogo a discussione, nel *Supplemento*, fra il Bozzi, *L'espressione « perdita d'una mano o d'un piede » equivale all'altra « perdita dell'uso dell'organo-mani e dell'organo-piede »* (*Supplemento* alla *Riv. Pen.*, vol. XI, pag. 268), il compianto Pappagallo, *Ancora intorno alle espressioni « perdita dell'uso d'una mano o d'un piede » e « perdita dell'uso d'un organo »* (*Id.*, vol. XII, pag. 156), e Pujia e Serratrice, *La perdita d'una mano o d'un piede e la perdita dell'uso d'un organo secondo l'art.* 372 (*Id.*, id., pag. 347).

Cnfr. 27 giugno 1903 (*Rivista Penale*, vol. LIX, pag. 32); 9 maggio 1902 (*Id.*, vol. LVI, pag. 723, n 1).

una donna, con malattia durata più d'un anno e con perdita d'un piede, e perciò condannato a otto mesi di detenzione, in applicazione dell'art. 375, n° 2°, del c. p., con sentenza del Tribunale di Catania, confermata da quella Corte d'appello.

Nel primo giudizio era stata domandata dal difensore la costui ammissione al godimento dell'amnistia largita col r°. d°. 16 settembre **1904**, sostenendosi che nel caso attuale trattavasi d'indebolimento permanente nel senso del n° 1° dell'art. 372, e non di perdita totale dell'arto offeso; ma questa tesi defensionale fu esclusa in entrambi i gradi di giurisdizione.

Il Rapisarda à ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza definitiva per due motivi, cioè:

1° violazione del detto r°. d°. d'amnistia, perchè la Corte erroneamente ritenne che la amputazione delle dita d'un piede costituisca perdita del piede, tale da fare rientrare la lesione sotto il n° 2° del citato art. 372, e non indebolimento permanente, com'era stato opinato nella perizia giudiziale; osservandosi che, quando la legge parla di perdita d'un piede, intende parlare di mancanza assoluta del piede stesso.

(*Omissis.*) Il Supremo Collegio non può tener conto degli atti e documenti del procedimento istruttorio, se non in quanto ne siano stati riferiti e apprezzati i risultamenti dai giudici di merito; quindi è fuor di proposito l'argomento, che nel *primo mezzo* si vorrebbe fondare sul parere del perito medico, per dimostrare, che nella fattispecie la lesione doveasi ritenere produttiva d'indebolimento permanente e non di perdita totale (anatomica o fisiologica, il che resta a vedersi) del piede offeso.

Ora, in ordine alla gravità maggiore o minore del trauma imputato a colpa del Rapisarda, si leggeva nella sentenza del tribunale: « La constatazione generica stabilisce il dato di fatto, che il piede destro dell'infelice Papa cadde in cancrena per le subite lesioni, fino alla metà del metacarpo (*recte*, metatarso), e fu amputato mezzo piede... In realtà, se il piede è reciso a metà, se non può effettuarsi quella funzione di far leva che gli è propria, se si rimane più che zoppi, in tal caso, con la deformazione del piede o con la perdita completa di tutta la sua funzionalità, non si sa scorgere come il piede non sia perduto, solo perchè è intatto il tallone... Sarebbe strano che il legislatore considerasse solo la perdita materiale totale, in modo che la perdita materiale parziale, ma tuttavia in limiti da costituire la perdita completa della funzionalità del piede, non valga a costituire se non un indebolimento permanente d'una funzione, che più non esiste. E tutto ciò a prescindere che, nella specie, si riscontrerebbe indubbia la perdita dell'uso di un organo. »

E nella sentenza della Corte quell'apprezzamento di fatto e la relativa applicazione della ipotesi configurata nel n° 2° dell'art. 372 vien riassunta e ribadita, specificandosi che « dalla perizia risultò l'asportazione delle dita e del metatarso del piede destro, ciò che importa che la maggior parte del piede era andata perduta, in modo da equiparare tale perdita alla perdita completa di esso ».

Distinguendo in tutto ciò le circostanze e apprezzamenti di fatto dai criterî giuridici, che vi sono stati intercalati, occorre avvertire come la legge, nell'invocata disposizione, specifichi distintamente tanto la perdita d'una mano o di un piede, quanto la perdita dell'uso d'un organo, dimostrando così che sono due ipotesi diverse di pari grado; e però peccò di dialettica il tribunale, argomentando, che la perdita totale della funzionalità rientra nell'ipotesi della perdita anatomica dell'arto, mentre evidentemente pone in essere la seconda ipotesi della perdita fisiologica di esso.

Senonchè *utile per inutile non vitiatur*. La scienza del corpo umano e la costante giurisprudenza di questa Corte insegnano che la singola mano, o il singolo piede, à una conformazione anatomica separata e compie da per sè alcune funzioni principali fisiologicamente indipendenti dall'altro arto; che perciò deve essere ritenuto un organo intiero e non la metà d'un organo; e così appunto lo à ritenuto il legislatore, equiparandone la sostanzialità e la importanza a quelle d'ogni altro organo delle funzioni umane. Conseguentemente, se anche la mano o il piede rimane attaccato al corpo, ma atrofizzato, tale lesione è sempre di quelle gravissime classificate nel n° 2° dell'art. 372 per la perdita dell'uso d'un organo.

Senza l'attuale indicazione esplicita della legge, sarebbesi potuto discutere seriamente, se la perdita anatomica o fisiologica d'una sola mano o d'un solo piede fosse compresa nella ipotesi della perdita, o soltanto dell'indebolimento funzionale d'un organo, dubitandosi che per organo completo si dovrebbe intendere anche il braccio o la gamba.

Ed è utile avvertire che l'enunciazione specifica della perdita anatomica d'un arto non è superflua di fronte all'ipotesi generica della perdita fisiologica d'un organo, non già per solo riguardo alla maggior gravezza del danno immediato, ma per la duplice ragione: 1° che

l'arto, nella sua totalità, non è limitato alla mano o al piede, ma comprende anche il braccio o la gamba, mentre la legge à voluto con testuale precisione far palese, che per essa l'importanza dell'organo sta principalmente nella mano o nel piede, la cui perdita devesi ritenere totale, anche quando ne rimanga un moncone; 2° che, appunto perciò, le funzioni principali, la cui abolizione la legge valuta per lesione gravissima, sono quelle compiute fisiologicamente con la mano o col piede, non quelle di mera apparenza o di sussidio artificiale, a cui rimane adatto il moncone.

Tale essendo l'interpretazione da darsi alla legge, si chiarisce esatta l'applicazione fattane nel caso presente, poichè, dovendo il tribunale e la Corte giudicare se la resezione della maggior parte del piede, fino a tutto il metatarso, equivalga alla perdita totale della funzionalità del piede stesso, ritenne che, in sostanza, così sono venuti a mancare tutti i caratteri di sicurezza, di mobilità e di elasticità dell'articolazione propria del piede, nel muovere il corpo in avanti, indietro o lateralmente, secondo i bisogni di locomozione o di difesa, e nel mantenerlo solidamente eretto, sia in equilibrio stabile col concorso dell'altro piede, sia in equilibrio instabile anche da solo. Rimangono possibili soltanto le funzioni di movimento e di appoggio e di leva, a cui si presta la sola parte posteriore del piede; ma ciò dipende dall'articolazione del tarso con la gamba, alla quale la legge non estende la sua speciale protezione, laddove parla soltanto del piede. Sotto questo riguardo è conforme alla legge l'apprezzamento dei giudici di merito, in quanto ànno parificato l'amputazione della maggior parte del piede alla perdita totale dell'uso d'un organo, pur essendone inesatta l'equiparazione alla perdita anatomica dell'intiero arto; unica essendone la conclusione, cioè, che giustamente è stato negato al condannato il beneficio dell'amnistia, perchè il suo delitto colposo corrisponde alla eccezione delle lesioni gravissime.

(*Omissis.*) Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Gui — rel. Catastini — p. m. De Francesco).

(Seconda Sezione.)

17 ottobre 1905. 58

APPELLO — SENTENZA — motivazione — motivi infondati — (cod. proc. pen., articolo 323. n° 3°).

« *Niuna domanda della parte il magistrato (d'appello) dee trascurare, tanto meno quando è proposta con motivo specifico, anche se di ogni fondamento appare destituita* [1]. »

Ric. *Perciballi Gio. Batta.*

(Prima Sezione.)

3 ottobre 1905. 59

CONTRAVVENZIONI — IN GENERE — volontarietà — esclusione — legge abrogata — (cod. pen., art. 45).

« *È esclusa qualunque possibile responsabilità per contravvenzione riguardo a colui che dimostra la più perfetta intenzione e volontà di obbedire alla legge* », *sostenendo abrogata da una legge posteriore la disposizione alla quale gli si addebita di aver contravvenuto* [2].

= *In tema di contravvenzione al dazio consumo.*

Ric. *Della Monica Pasquale.*

La Corte: — Nell'agosto del 1904 tal Napoli Alfonso di Salerno, esercente un molino in quel di Vietri, concluse con l'appaltatore del dazio consumo di quel Comune un contratto di abbonamento, con obbligo di pagare lire 15 al mese, onde ottener l'esenzione dagli obblighi di cui agli art. 116 e 117 del regolamento generale per i dazî interni di consumo 27 febbraio 1898, per quanto riguardasse la crusca di risulta dalla molitura dei cereali.

---

[1] — « Attesochè, mentre che, sui due motivi riguardanti il merito, la Corte ragionò ampiamente, invece del motivo d'appello avverso l'ordinanza non solo non tenne conto, ma neppure addimostrò di essersi accorta che un appello avverso l'ordinanza fosse stato proposto.

» Vero è che, dalla copia del verbale d'udienza prodotta in atti, non risulta che l'ordinanza del tribunale sia stata protestata, ma ciò non esimeva la Corte dall'obbligo di far menzione di quell'appello e dire la ragione per cui non credeva di accoglierlo.

» La giurisprudenza di questa Corte si è ormai affermata nel senso che niuna domanda della parte il magistrato dee trascurare, tanto meno quando è proposta con motivo specifico, anche se di ogni fondamento appare destituita, e ciò affinchè si abbia la garanzia che quella domanda non è sfuggita all'attenzione del giudicante. »

Cnfr. 20 aprile 1900 (*Riv. Pen.*, vol. LII, pag. 163).

[2] — Cnfr. 9 maggio 1902 (*Riv. Pen.*, vol. LVI, pag. 164).

Al Napoli successe, nell'esercizio del detto molino, l'odierno ricorrente Pasquale Della Monica, il quale, nell'aprile di quest'anno, si rifiutò di più oltre pagare il convenuto canone, sostenendo come indebito il già pagato, in quanto, per virtù della nuova legge 23 gennaio 1902, n° 25, portante l'abolizione del dazio consumo sui farinacei e altre riforme nei dazî di consumo, se pure avea potuto restar fermo il dazio sulla crusca, in quanto questa venisse considerata come foraggio, la citata legge ne concedeva bensì facoltà ai Comuni, ma variando sostanzialmente il criterio di tassazione e il metodo di riscossione, restando così implicitamente abrogati gli art. 115, 116 e 117 del regolamento generale 27 febbraio 1898, i quali prescrivono che nei molini e locali annessi non possono introdursi nè ritenersi cereali, se non coperti da apposita licenza, rilasciata dall'ufficio daziario. L'art. 9 della legge 23 gennaio 1902 sull'abolizione del dazio sui farinacei dispone che, nei Comuni chiusi, nei Comuni aperti e nelle frazioni di territorio dei Comuni chiusi poste fuori della cinta daziaria, si potrà riscuotere il dazio consumo sui foraggi mediante una tassa annua fissa per ogni capo delle varie specie di equini. E l'art. 14 del relativo regolamento 9 marzo 1902, n. 90, dispone che i Comuni, che intendono di riscuotere il dazio di consumo sui generi compresi nella categoria dei foraggi, mediante una tassa fissa per ogni capo delle varie specie di equini, ai sensi della lettera *b* dell'art. 9 della legge, devon determinare la procedura per l'accertamento del numero dei detti animali e per la risoluzione del ricorso dei contribuenti contro le operazioni dell'ufficio daziario, con apposito regolamento, da dover essere deliberato dal consiglio comunale, e approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, previo parere del Comizio agrario competente e resi esecutori dal prefetto.

Intanto l'appaltatore intimava al Della Monica l'ingiunzione del pagamento della rata di maggio: questi emetteva formale atto di protesta, e indi produceva il suo reclamo in via amministrativa al prefetto, il quale facea comunicare all'interessato una nota nel senso che a norma dell'art. 32 del regol°. generale sui dazî interni di consumo, esso prefetto avrebbe potuto conoscere del suo ricorso soltanto in grado di appello, dovendo il ricorso esser prima presentato alla Giunta municipale.

Non ottemperando il Della Monica all'ingiunzione, gli agenti dell'appaltatore elevarono, in data 15 giugno ultimo, verbale di contravvenzione, al seguito di che il Della Monica venne tratto innanzi al pretore di Vietri sul mare, per rispondere di contravvenzione continuata agli art. 44 e 49 della legge daziaria 15 aprile 1897 e 116 e 117 del relativo regolamento, per aver introdotto nel molino, da lui esercito in contrada Summonte, dei cereali sforniti della prescritta licenza dell'ufficio daziario competente, dal maggio 1905 in poi.

La difesa dell'imputato, oltre la nullità della contravvenzione per inosservanza delle prescrizioni di legge sulla redazione del verbale e oltre la mancanza in lui, in ogni supposto, dell'obbligo di ottemperare agli art. 116 e 117 del regolamento generale per sfarinamento nel suo molino di solo granturco, oppose e sostenne principalmente l'inesistenza della contravvenzione per implicita abrogazione degli art. 116 e 117 del regolamento 17 febbraio 1898 per virtù ed effetto della sopravvenuta legge di abolizione del dazio sui farinacei, 23 gennaio 1902, e del relativo regolamento 9 marzo 1902, in quanto con speciali disposizioni stabiliscono norme particolari ai Comuni per l'imposizione e riscossione del dazio consumo sui foraggi, applicabili anche alla crusca, considerata quale foraggio, che è la materia la quale cade in contestazione fra il Della Monica e l'appaltatore costituitosi parte civile.

Il pretore, con sentenza 6 luglio 1905, ritenne regolare e valido il verbale; che anche al granone fossero applicabili i detti articoli del regolamento; e che questi fossero sempre in vigore, in quanto considerò che, là dove la nuova legge di abolizione del dazio per i farinacei, all'art. 9 sancisce che si potrà riscuotere il dazio consumo « sui foraggi mediante una tassa annua fissa per ogni capo delle varie specie d'equini », e che, là dove il relativo regolamento, all'art. 14, dispone circa alla procedura da seguirsi dai Comuni che intendono di riscuotere il dazio di consumo sui generi compresi nella categoria dei foraggi, legge e regolamento non intendono d'imporre e non impongono così ai Comuni e non rendono obbligatorî per essi cotali criterî di tassazione e metodi di riscossione d'un siffatto dazio, ma in modo che siano per essi puramente facoltativi: trattasi, dice la sentenza, d'un « semplice metodo suggerito »; ma i Comuni sono arbitri di attenervisi o no; vige sempre per essi l'art. 116 del regolamento generale del 1898, il quale prescrive che nei molini e nei locali annessi non possono introdursi cereali se non coperti da apposita licenza rilasciata dall'ufficio daziario competente.

Per siffatte considerazioni à dichiarato il Della Monica colpevole della contravvenzione ascrittagli, e lo à condannato all'ammenda di lire 10, alle spese processuali e ai danni da li-

quidarsi in favore dell'appaltatore costituitosi parte civile.

Contro questa sentenza il Della Monica à prodotto ricorso, e in appoggio presenta due motivi principali e uno aggiunto.

Il primo dei motivi principali investe la regolarità e validità del verbale di contravvenzione, in quanto non conterrebbe tutte le indicazioni dalla legge prescritte.

Col secondo motivo principale si tratta la questione di merito, e di esso il motivo aggiunto non è che un ulteriore e più ampio svolgimento: con essi si denunzia, fra altre molteplici disposizioni, che pur si lamentano violate, specialmente la violazione e falsa applicazione degli art. 6 della legge daziaria, 8 del relativo regolamento e soprattutto dell'art. 9 della nuova legge per l'abolizione del dazio sui farinacei 23 gennaio 1902, nº 25, e dell'articolo 14 del relativo regolamento 9 marzo 1902, nº 90.

Osserva, sull'intiera materia del ricorso, risultare dagli atti che fra l'attuale ricorrente, come subingredito nelle ragioni e negli obblighi del precedente esercente Napoli Alfonso, e l'appaltatore del dazio consumo del Comune di Vietri sul mare, esisteva un contratto di abbonamento, al quale il Della Monica sostiene di non esser più vincolato di fronte alle disposizioni della nuova legge e del nuovo regolamento surriferito; poichè tale abbonamento fu concesso e assunto onde ottenere l'esenzione dagli obblighi di cui specialmente all'art. 116 dell'anteriore regolamento generale del 27 febbraio 1898; e, secondo l'assunto del ricorrente, ne sarebbe venuto a mancare per lui il corrispettivo, e quindi la causa dell'obbligazione di cotesto contratto bilaterale, in quanto è per virtù della nuova legge che gli esercenti molini sarebbero rimasti esonerati dalle diverse prescrizioni e discipline portate dall'art. 116 del citato regolamento generale e delle altre correlative disposizioni, dal che la cessazione in lui dell'obbligo di pagare il convenuto prezzo di abbonamento.

Osserva, pertanto, che tutto intiero il soggetto del contendere fra l'appaltatore costituitosi p. c. e il Della Monica si sostanzia e concentra nel vedere se, oppur no, l'art. 9 della nuova legge e l'art. 14 del nuovo regolamento speciale abbiano abrogato le disposizioni contenute negli art. 115, 116 e 117 del succitato regolamento generale. Invero il capo d'imputazione elevato contro il Della Monica è di contravvenzione agli art. 116 e 117 surriferiti, per aver introdotto nel molino da lui esercito in contrada Summonte dei cereali sforniti della prescritta licenza dell'ufficio daziario competente dal maggio 1905 in poi.

L'appaltatore sostiene che siffatti articoli sono tuttora in pieno vigore.

Il Della Monica li sostiene, per opposto, abrogati dalla nuova legge e dal nuovo regolamento speciale sulla materia, e, se l'assunto dell'esercente fosse ben fondato, è chiaro che sarebbe ormai vano di parlare di contravvenzione ai medesimi.

Osserva che, se cotesta fosse e potesse esser questione da proporsi e risolversi in un giudizio penale, siccome piacque di proporla allo appaltatore. non sarebbe serio disconoscere la gravità delle ragioni che potrebbero militare in pro dell'esercente. È forte, invero, il pensare che l'art. 116, che dispone circa l'introduzione e la ritenzione dei cereali nei molini e nei locali annessi e prescrive che debbano esser coperti da apposita licenza rilasciata dall'ufficio daziario competente, possa ancora conservare il suo impero al cospetto d'una nuova legge che abolisce il dazio sui farinacei, e che all'art. 9 si limita a concedere facoltà ai Comuni di riscuotere il dazio consumo sui foraggi mediante la tassa ivi indicata e al seguito e in applicazione dei regolamenti di che al corrispondente art. 14 del nuovo regolamento speciale 9 marzo 1902, da dover esser deliberati dagli stessi Consigli comunali e debitamente approvati e resi esecutori.

E si noti che la crusca, costituente l'oggetto del controverso dazio, in tanto solo potrebbe e può cadere sotto il dominio dell'art. 9 della nuova legge, in quanto sia compresa nella categoria dei foraggi, materia speciale regolata dal ripetuto art. 9.

Ritenere, come fa la sentenza denunziata, che il nuovo criterio di tassazione dei foraggi, stabilito dall'art. 9 della legge, mediante una tassa annua fissa per ogni capo delle varie specie di equini, e il sistema onde, per l'art. 14 del relativo regolamento, siffatto dazio dev'esser attuato e disciplinato, siano non disposizioni precettive e obbligatorie, ma meramente facoltative ai Comuni e loro appaltatori, dei semplici metodi suggeriti, come si esprime testualmente la sentenza denunziata, per verità è assunto talmente forte, proposizione talmente grave, che avrebbe dovuto esser maggiormente ponderata. In tal concetto, anche i nuovi criteri di tassazione e i procedimenti di riscossione per le carni bovine e altre, per materiali da costruzione, nonchè per il consumo di gas-luce e dell'energia elettrica per illuminazione e riscaldamento, stabiliti dallo stesso articolo 9 alle lettere *a*) *c*) e *d*) e dagli art. 14 e

15 del relativo regolamento, dovrebbero considerarsi come meramente facoltativi.

Osserva, peraltro, che la Corte regolatrice non dee e non può addentrarsi troppo in quest'ordine d'idee. L'esercente denunzia la sentenza sopratutto come violatrice dei surriferiti articoli della nuova legge e del relativo regolamento. E il suo ricorso per avventura si appoggia ad argomenti meritevoli di grande considerazione.

Ma egli, in altro campo, che propriamente e strettamente appartiene all'essenza e natura del giudizio attuale, invoca anche principalmente la sua perfetta indiscutibile buona fede, e la ferma volontà e coscienza in lui di volere l'osservanza della legge che sola vuole applicabile.

Purtroppo evvi la malaugurata tendenza a trasportare e introdurre facilmente e a cuor leggiero avanti il magistrato penale questioni e materie per le quali la sua assoluta incompetenza non potrebbe esser più manifesta. Avrebbe, nel concreto, dovuto vedere a colpo d'occhio il giudicante che per una controversia di questa natura non c'era posto avanti di lui. Perocchè pretendere di processare e condannare il Della Monica per una pretesa contravvenzione all'articolo 116 del regolamento del 1898 al cospetto d'una questione d'interpretazione e di argomenti, per i quali si può almeno seriamente dubitare dell'abrogazione della disposizione medesima, è per verità procedimento contrario ai più elementari principî che presiedono al diritto punitivo e che governano la distinzione e separazione delle giurisdizioni. L'imputazione d'una determinata contravvenzione a un cittadino suppone necessariamente che sia certo e indiscusso il vigore attuale delle leggi cui si pretende che questi abbia contravvenuto. Nel concreto, bastano i pochi accenni superiormente fatti, per dimostrare la serietà e gravità della contestazione sollevata dall'imputato, e quindi l'impossibilità assoluta di addebitargli la pretesa contravvenzione e tenerlo responsabile di un reato. Imperocchè l'elemento morale è estremo costitutivo non soltanto dei delitti, ma altresì delle contravvenzioni. Il secondo comma dell'art. 45 del c. p. dichiara che « nelle contravvenzioni ciascuno risponde delle proprie azioni od omissioni, ancorchè non si dimostri ch'egli abbia voluto commettere un fatto contrario alla legge ». Con siffatta definizione il legislatore implicitamente sancisce (in omaggio del resto a un principio dei più elementari) che è esclusa qualunque possibile responsabilità per contravvenzione riguardo a colui che dimostra la più perfetta intenzione e volontà di obbedire e conformarsi alla legge; nella specie, invocando il disposto dell'art. 9 della legge 23 gennaio 1902 e dell'articolo 14 del regolamento 9 marzo dello stesso anno.

La materia può esser ed è certamente discutibile: ma la p. c., che certamente conserva salve e impregiudicate tutte le sue ragioni, dovea e dee comprendere tutte le necessità, se poi vorrà spiegarle e farle valere in contraddittorio dell'esercente, di adire la sede competente.

Per questi motivi, cassa senza rinvio, ecc. — (Pres. ff. Tivaroni — rel. Piolanti — p. m. Tofano).

(Seconda Sezione.)

9 novembre 1905. **60**

CONDANNA CONDIZIONALE — APPLICABILITÀ — danni e spese — certificati di povertà — sentenza — motivazione — (legge 26 giugno 1904, art. 1 e 2; cod. proc. pen., art. 323, n° 3°).

« *La sospensione dell'esecuzione della condanna può esser sottoposta alla condizione del pagamento dei danni e delle spese; e ciò senza distinzione di persona, cioè senza badare affatto se il condannato sia abbiente o no* [1]. »

... *Epperciò il magistrato del merito non è tenuto* « *a motivare sui certificati di povertà e tener conto della condizione economica del condannato* [2] ».

Ric. *Rattaro Paolo.*

(Prima Sezione.)

16 novembre 1905. **61**

DIBATTIMENTO — TESTIMONI — giuramento — maggiore di quattordici anni — omessa prestazione — (cod. proc. penale, art. 297).

Costituisce nullità insanabile l'omessa prestazione del giuramento da parte d'un teste in lista dato come quattordicenne, al dibattimento dichiaratosi « *forse* » *tale, e poste-*

[1-2] — Col mezzo deducevasi che, risultando che il ricorrente era povero, doveva esser dispensato dal pagamento impostogli, onde non render vano il beneficio della condanna condizionale, e dovevano esser dichiarate le ragioni per cui la Corte disattendeva i certificati di povertà.

riormente, dall'atto di nascita, risultato maggiore dei quattordici anni [1].

Ric. *Carratta.*

(Seconda Sezione.)

6 novembre 1905. 62

FURTO — circostanza del valore — condizione economica del derubato — (cod. pen., art. 431).

La condizione economica della parte lesa non è che « uno degli elementi da cui il giudice può, nella sua prudenza, desumere la diminuente del valore lieve, ma non ne costituisce l'unico e neppure l'essenziale fondamento » [2].

APPELLO — SENTENZA — motivazione — pena eccessiva — (cod. proc. pen., art. 323, n° 3°).

Al motivo d'appello, col quale si lamenti puramente e semplicemente l'eccessività della pena, è adeguata risposta che quella inflitta dal primo giudice era nei limiti di legge e non era affatto eccessiva [3].

Ric. *Baiardo* e *Caroli.*

(Seconda Sezione.)

30 maggio 1905. 63

APPELLO — GRAVAME — p. m. — proc. gen. — modo e luogo — (cod. p. p., art. 407 e 414).

« *Il proc. gen., per dar vita al suo appello, non dee far altro che un ricorso contenente i motivi del gravame, richiedendo la fissazione dell'udienza e depositandolo nella cancelleria della Corte nel termine di sessanta giorni* [4]. »

SOTTRAZIONE DI COSE PIGNORATE O SEQUESTRATE — proprietario non custode nè sequestratario — (cod. pen., art. 203).

Non può mai rispondere del delitto preveduto nell'art. 203 *c. p. il proprietario non custode che non sia anche pignoratario o sequestratario* [5].

— concorso — (cod. pen., art. 63 e 203).

« *Colui che, di concerto col proprietario di cose pignorate, scientemente concorre alla sottrazione delle medesime, è compartecipe al delitto di sottrazione preveduto nell'articolo* 203 ».

— possessore o semplice detentore — (cod. pen., art. 203).

« *L'art.* 203 *c. p. non considera il proprietario nel senso strettamente giuridico della parola, ma comprende anche coloro che sono possessori o anche semplici detentori della cosa pignorata o sequestrata e ai quali vien fatta la giudiziale intimazione di non dis-*

---

[1] — « Attesochè il motivo dedotto va accolto, perchè nella lista del p. m. la testimone era stata indicata come avente l'età di anni quattordici; che della medesima età essa si era dichiarata nell'istruzione scritta, e al dibattimento soggiunse che *forse* era quattordicenne; ma il dubbio ormai non può sussistere di fronte all'estratto di nascita, prodotto coi mezzi aggiunti dal ricorrente, dal quale risulta che la Sparapane nacque nel 7 febbraio 1891, e nel 10 giugno 1905, quando fu escussa, avea già compiuti quattordici anni e quattro mesi, e quindi non poteva esser intesa senza giuramento. Ed è rincrescevole che, per il dubbio ingeneratosi per l'omissione d'una formalità essenziale e d'ordine pubblico, si debba venire ora all'annullamento dell'intiero giudizio. Che, di conseguenza, la nullità non potendosi ritenere sanata dal silenzio delle parti, è prevalente la giurisprudenza la quale à stabilito che l'omessa prestazione del giuramento da parte del testimone o anche dalla parte lesa non querelante o denunziante senza interesse personale, costituisce nullità insanabile, mentre, all'opposto, la nullità per il giuramento illegalmente prestato rimane sanata, se non proposta prima dell'esame del testimone. Nè giova il fatto che la difesa nel dubbio non sollevò eccezione, inquantochè ciò non può precludergli il diritto di dedurla innanzi al Collegio Supremo, essendo d'ordine pubblico, e assoluta e imperativa la disposizione della legge. »

Conf., in tesi generale, 21 marzo 1900 (*Riv. Pen.*, vol. LII, pag. 764 n).

Cnfr. 30 novembre 1899 (*Id.*, vol. LI, p. 415); 14 dicembre 1892 (*Id.*, vol. XL, p. 572, n 1).

V. 3 maggio 1904 (*Id.*, vol. LX, pag. 180); 14 dicembre 1900 (*Id.*, vol. LIV, pag. 675, n 3); 19 marzo 1900 (*Id.*, vol. LII, pag. 674 n).

[2] — « Altrimenti ne verrebbe l'assurdo che nei furti, anche di somme ingenti, la diminuente dovrebbe sempre ammettersi, sol perchè il derubato sia molto dovizioso, o, viceversa, dovrebbe escludersi, anche se di pochissima entità, sol perchè commesso a danno di persona versante in ristrettezze economiche. »

[3] — Cnfr. 12 giugno 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 174 — e *Nota* ivi).

[4] — Conf. 8 agosto 1905, a pag. 54 di questo volume — e *Nota* ivi.

Per la sentenza richiamata in testo, v. *Riv. Pen.*, vol. LII, pag. 279.

[5] — Per la conforme sentenza richiamata in testo, v. *Suppl.* alla *Riv. Pen.*, vol. XIII, p. 361.

porne senz'ordine o autorizzazione della giustizia. »

APPELLO — SENTENZA — motivazione — riforma di sentenza assolutoria — (cod. proc. pen., art. 323, n° 3°).

Il magistrato d'appello, che riforma una sentenza assolutoria, non è tenuto a confutarne le ragioni e a rispondere a tutte le argomentazioni o deduzioni difensive [1].

DANNO (RISARCIMENTO DEL) — provvisionale — istanza della p. c. — sentenza — motivazione — (cod. proc. pen., art. 323, n° 3°, 569, 571, ultimo capov°.).

Sulla richiesta d'una provvisionale domandata dalla p c. non è necessaria una specifica motivazione.

Ric. *Levanti* e *Boi*.

La Corte : — (*Omissis.*) Attesochè l'art. 414 c. p. p. contiene una deroga alle norme generali sul modo e termine d'interposizione di appello dalle sentenze del tribunale; norme comuni anche al p. m. presso il tribunale. « L'appello (dice l'articolo), di cui all'alinea del n° 2° dell'art. 399 (quello cioè interposto dal proc. gen. *iure proprio*, nonostante il silenzio del procuratore del re, o la sua acquiescenza alla esecuzione della sentenza), sarà portato avanti la Corte con ricorso del p. m. entro il termine di sessanta giorni, da quello in cui sarà emanata la sentenza ».

Troppo chiara è la disposizione della legge per poterle dare l'interpretazione che vuol darle il ricorrente. Il proc. gen., per dar vita al suo appello, non dee far altro che un ricorso contenente i motivi del gravame, richiedendo che la fissazione dell'udienza, e depositandolo nella cancelleria della Corte nel termine di sessanta giorni: disposizione eccezionale, che trova la sua spiegazione nella distanza, nella necessità di assumere informazioni e in altri motivi. In tal senso si è pronunziata costantemente la giurisprudenza, ed erroneamente si cita e interpreta la decisione di questo Supremo Collegio, 27 marzo 1900, *P. M.* in c. *Sillano*, nella quale si ribadì tale massima, affermandosi soltanto il principio della necessità del ricorso motivato e depositato in cancelleria con la richiesta di citazione entro i sessanta giorni, non potendosi ritenere valido l'appello del proc. gen. portato all'udienza in cui si discute l'appello del condannato verbalmente con semplice dichiarazione sul verbale di pubblico dibattimento, come si sosteneva dal ricorrente p. m. Non à, pertanto, giuridico fondamento il sesto mezzo aggiunto nell'interesse del Boi.

(*Omissis.*) Attesochè, per la risoluzione delle questioni di merito accampate dai due ricorrenti, occorre tener presenti i fatti a ciascuno di essi addebitati e la definizione che ai medesimi à dato la Corte di merito.

Nel settembre 1899 (narra la sentenza) il proprietario Angelo Lecis consegnò a tale Cois Pietro un branco di maiali nel numero di 94, tra grandi e piccoli, a titolo di soccida; però, malcontento della condotta del suo socio, chiese e ottenne, nel 9 giugno 1901, dal pretore di Seui decreto di sequestro, che per le mali arti del Cois, il quale portava il bestiame in luoghi diversi, tenendoli in varî gruppi in località distinte, non potè esser eseguito che nel giorno 27 novembre 1901. In tal giorno « poterono trovarsene in numero nella regione di Riu Nuscis, ove furon condotti all'ingrasso, e se ne sequestrarono capi 186 », nominandosi custode giudiziario Nizzi Emilio, prosciolto dal tribunale, e contro del quale non si estese l'appello del p. m. Avverso il sequestro fece opposizione il Levanti Ferdinando, sostenendo che 50 dei capi suini sequestrati fossero suoi, per averli comperati dall'altro coimputato Boi, il quale si associò alla domanda del Levanti. Non risulta dalla sentenza quale sia stato l'esito di tal giudizio: solo si apprende dalla medesima che il pretore adìto si dichiarò incompetente, rimettendo le parti avanti il Tribunale civile di Lanusei per gli opportuni provvedimenti. I maiali sequestrati, sebbene affidati alla legale custodia del Nizzi, erano effettivamente custoditi da altri, cioè dal Congera Vittorio per conto del Lecis, in unione a Mameli Salvatore, ai quali il Levanti aveva affidato un altro branco di maiali di sua assoluta proprietà che erano frammisti, pascolavano e pernottavano nello stesso porcile, insieme a quelli sequestrati.

« Pervenuta l'epoca della grassa (continua la sentenza), al periodo più importante, per parte del sequestrante Lecis, si domandò l'autorizzazione per la vendita dei porci sequestrati, previa perizia: sull'istanza del Lecis, non essendosi i procuratori del Levanti e del Boi opposti all'instata vendita e alle modalità proposte, il presidente del tribunale, con ordinanza del 26 gennaio 1902, autorizzò la vendita da farsi nel modo consentito dalle parti, versandone il ricavo nella cassa postale di Lanusei. Era quindi imminente il ritiro dei porci sequestrati dalla campagna di Riu Nuscis da parte del se-

[1] — Conf. 8 agosto 1905, a pag. 54 di questo volume — e *Nota* ivi.

questrante Lecis, per potersi fare la perizia, alla quale dovea senza ritardo seguire la vendita, quando, tra il pomeriggio del 27 e il giorno 28 del gennaio 1902, venne sottratto da detta regione un numero non ben determinato dei suini sequestrati, ma di certo eccedente il centinaio, e si verificò poi che furono scelti i migliori e i più grassi, tutti di quei che furono sequestrati, e nessuno di quelli appartenenti a Ferdinando Levanti e raccomandati alla custodia dei Sulis padre e figlio, sebbene gli uni e gli altri fossero frammischiati al pascolo. » Tutto ciò premesso in fatto, la sentenza passa dettagliatamente in rassegna le risultanze di prova specifica, che gravano ciascuno degli imputati, esclude l'ipotesi accampata dai medesimi d'una sottrazione commessa da estranei o dallo stesso sequestrante Lecis, e viene alla conclusione che « tutte le mosse, tutto il contegno dei giudicabili Sulis padre e figlio, Cois e Mameli confermano le prove e gl'indizi, che sono risultati a loro carico, che l'asportazione dei porci non potè aver luogo se non con il loro materiale intervento, o con la loro immediata cooperazione, sempre previo loro concerto coi materiali asportatori e col Ferdinando Levanti ». Ed è utile, per ben determinare la diversa figura giuridica del Levanti e del Boi, riferire una considerazione della sentenza relativamente a uno degli elementi di prova a loro carico: il loro interesse a commettere la sottrazione; su di che essa osserva: « Non è a dire che Levanti e Boi non avessero interesse a commettere il reato, stante la lite pendente, perchè, a parte l'incertezza dell'esito, a parte l'odio del Levanti verso il Lecis a cui volea far male, è ovvio il riflesso che, con la sottrazione dei porci, il giudicabile Levanti riacquistava i suini per i quali elevò pretesa, e il Boi si liberava dalla garanzia verso di lui e il lucro non era indifferente..... avendo inoltre mano libera per altra lite, dicendo responsabile esso Lecis (della sottrazione) per mancata ed insufficiente custodia per la nomina del Nizzi Emilio, sebbene esclusivamente custode giudiziario ». Venendo da ultimo alla definizione del reato, la sentenza si chiude con questa dichiarazione: « Attesochè il reato di cui trattasi entra nella ipotesi prevista dall'art. 203, capov°. 1°, del cod. pen., essendo Levanti e Cois, principali interessati al delitto, proprietari della cosa sottratta, e questa figura si attaglia agli altri giudicabili, i quali, determinati a commetterlo dal Ferdinando Levanti, ànno concorso per immediata cooperazione all'esecuzione del delitto, dovendosi per altro riconoscere che lo ànno pure commesso per motivi proprî ».

Attesochè, nell'interesse del Levanti, unica questione a risolvere sia quella di vedere se egli possa considerarsi proprietario nel senso dell'art. 203 c. p. La questione non è nuova, e fu già risoluta da questo Supremo Collegio nel senso che « non è colpevole di quel reato qualsiasi, che violi il vincolo giudiziale imposto dal giudice o dalla legge, ma quel proprietario, a carico del quale tal vincolo è imposto, che ne à dunque l'obbligo legale e la legale notificazione, e che volontariamente vi si sottrae. Chi non è astretto dal mandato giudiziale della custodia o dal precetto legale dell'indisponibilità di fatto e di diritto, potrà violare altri diritti sociali o individuali e rendersi penalmente responsabile di altri reati, ma non agisce sotto l'impulso delle cause e nel proposito di raggiungere l'oggetto giuridico che sono proprî di tale forma di delinquenza » (sentenza 26 gennaio 1905, ric. *Montini*). La legge à avuto in mira colui che, essendo proprietario e contemporaneamente possessore riceve l'intimazione di considerare, dall'atto di sequestro o pignoramento in poi, come soggette a vincolo le cose in contestazione, o anche colui ch'è semplice detentore o possessore della cosa, cui viene fatta la giudiziale intimazione di non disporne senza l'ordine o l'autorizzazione della giustizia, come nel caso di pignoramento presso terzi.

Applicando tali principî al caso in esame, non può cader dubbio sull'inapplicabilità al Levanti della disposizione dell'art. 203 ricordato. Egli nessun rapporto giuridico avea col Lecis sequestrante, nessuna intimazione era a lui fatta, nessun obbligo gli veniva imposto; ma, venuto a cognizione del sequestro operato dal Lecis sugli animali detenuti dal Cois a soccida, vantando la proprietà d'una parte di essi, propose domanda di separazione a suo favore di quanto a lui spettava, poi, senz'attendere che il magistrato pronunziasse sulla sua domanda, si fece ragione da sè medesimo e arbitrariamente s'impossessò degli animali, sui quali pretendeva aver diritto. L'azione compiuta dal Levanti à apparentemente tutti i caratteri del delitto di ragion fattasi, previsto e punito dall'art. 235 c. p.: spetterà al giudice di merito di vedere se concorrano nel fatto tutti gli estremi necessarî a completare la figura giuridica di tale reato.

Fondato, pertanto, si ravvisa il primo mezzo aggiunto di ricorso presentato dal Levanti, e la sentenza a di lui riguardo dev'essere annullata.

Attesochè diversa è la questione per quanto concerne il Boi, il quale fu dalla sentenza dichiarato esecutore, o quanto meno cooperatore immediato, nella sottrazione degli animali se-

questrati, consumata in concorso del proprietario sequestrato, il Cois. È ormai pacifica e concorde la giurisprudenza nel ritenere che il proprietario, il quale sottrae le cose sottoposte a sequestro, risponda del delitto previsto dall'art. 203 c. p., quand'anche non ne sia il custode; nè il Boi contradice a tale giurisprudenza: egli, invece, sostiene l'inapplicabilità di tale disposizione di legge all'estraneo che sottragga le cose sottoposte a vincolo giudiziale, ed egli nel caso era un estraneo al sequestro, ciò tanto più quando tra gli imputati non figurava più il custode degli animali sequestrati; impugna poi nel Cois la qualità di proprietario, non essendo costui che il conduttore del bestiame avuto a soccida da Lecis.

Ma nè l'una, nè l'altra deduzione ànno giuridico fondamento. Non la prima, perchè colui, che, di concerto col proprietario di cose pignorate o sequestrate, scientemente concorre alla sottrazione delle medesime, è compartecipe al delitto di sottrazione previsto dall'articolo 203 cod. pen.; soltanto l'estraneo, che a tale accordo non prende parte, ma che per suo conto commette la sottrazione, potrà rispondere di furto o di altro delitto contro la proprietà, secondo le circostanze con cui il fatto si compie. Nè l'assoluzione del custode, per circostanze soggettive, potea far cambiare il titolo del reato.

Non la seconda, perchè l'art. 203 cod. pen., come si è già innanzi osservato, non considera il proprietario nel senso strettamente giuridico della parola, ma comprende in essa anche coloro che sono possessori o anche semplici detentori della cosa pignorata o sequestrata e ai quali vien fatta la giudiziale intimazione di non disporne senza ordine o autorizzazione della giustizia. L'esattezza di tale concetto trova riscontro anche nelle disposizioni del codice di procedura civile, relative al pignoramento dei beni mobili presso terzi, e precisamente nell'art. 612, in cui è detto che « dal giorno della notificazione dell'atto suddetto (l'atto di pignoramento) il terzo, per gli oggetti mobili, che presso lui si trovano o per le somme da lui dovute, e soggetto a tutti gli obblighi dalla legge imposti ai depositari o sequestratari giudiziali »; disposizione che per l'art. 930 detto codice si applica anche al sequestro conservativo.

Qualunque, pertanto, fosse la natura del contratto intervenuto tra il Lecis e il Cois, costui era il possessore o, quanto meno, il detentore degli animali su cui cadde il sequestro, a lui notificato; egli ebbe legale precetto dell'indisponibilità degli animali sequestrati, e, sottraendoli, incorse nella sanzione penale dell'art. 203 c. p.

Il Boi, pertanto, che cooperò all'azione del Cois, dee rispondere della correità nel delitto che al medesimo si addebita. Ma, anche ammesso che il Cois non potesse considerarsi come proprietario dei suini sequestrati, la sua condizione diverrebbe più grave di fronte alla legge penale; dappoichè egli non potrebbe mai esimersi dalla responsabilità di concorso nel delitto di appropriazione indebita qualificata per ragione d'industria e commercio, tale appunto essendo la figura di reato che consuma il socio minore, sottraendo gli animali consequestratigli a soccida dal proprietario; e, come mancherebbe d'interesse il Cois a sollevare tale eccezione, ne manca il ricorrente Boi concorrente all'esecuzione del reato.

Attesochè non esista il difetto di motivazione, lamentato nel secondo mezzo aggiunto del Boi, giacchè la Corte non ritenne ipotesi diverse di fatto da quelle prospettate e ritenute dal procuratore generale nel suo atto d'appello e giustifica pienamente la sua decisione. Essa era investita per tale appello della cognizione della causa ed era completamente libera di dare al fatto la definizione giuridica che più credeva rispondente a giustizia.

Il proc. gen. lamentava che il Tribunale di Lanusei avesse imperfettamente apprezzate le risultanze del pubblico dibattimento fino al punto di porre in dubbio l'esistenza materiale del reato luminosamente stabilita, com'era rimasta sufficientemente provata la responsabilità del Boi, del Levanti e degli altri, « quali concorrenti alla consumazione del delitto stesso nei termini del nº 3º dell'art. 64, pur essendo rimasti ignoti gli autori materiali del reato ».

La Corte, invece, rinnovato integralmente il dibattimento, non solo ritenne accertata la generica del delitto, ma la specifica responsabilità del ricorrente Boi per avere concorso per immediata cooperazione all'esecuzione di esso. e tale risoluzione giustificò con ampia ed esauriente motivazione sui varî indizi raccolti, sull'apprezzamento dei quali non può il Supremo Collegio muovere censura.

Attesochè non posson del pari formar oggetto di censura l'apprezzamento fatto dalla Corte di varie circostanze difformemente da quello del tribunale, poichè, appunto per la falsa ed erronea valutazione di esse, aveva appellato il p. m. e perchè, avendo essa rinnovato integralmente il dibattimento, sulle risultanze di questo e non di quello svoltosi innanzi il tribunale, fondò il suo convincimento; onde discende anche la niuna necessità di confutare gli argomenti addotti dal tribunale nella sua sentenza assolutoria.

L'art. 323, d'altronde, del cod. proc. pen. non impone col n° 3° l'obbligo al giudice di confutare le ragioni d'una precedente sentenza assolutoria e di rispondere a tutte le argomentazioni o deduzioni difensive; esso à soltanto il dovere di giustificare il suo pronunziato, adducendo le ragioni sulle quali si basa e a tale precetto risponde pienamente la sentenza impugnata.

Attesochè nelle conclusioni scritte presentate dalla parte civile all'udienza del 17 settembre 1904, come attesta il verbale, e allegate agli atti, la medesima chiese la condanna degli appellanti al risarcimento solidale dei danni a favore di lei, da liquidarsi in separata sede, « assegnando frattanto alla stessa parte civile una provvisionale in quella misura che la Corte crederà, nonchè alle spese e onorarî agli avvocati e procuratori del giudizio d'appello ». Non mancò, pertanto, la richiesta, come erroneamente si deduce nel quarto mezzo aggiunto; nè era necessaria una specifica motivazione al riguardo, non potendo l'assegno d'una provvisionale pregiudicare in modo alcuno la definitiva liquidazione dei danni.

Per questi motivi, ecc. — (Pres. Petrella — rel. Gui — p. m. Sansonetti — avvocati Cocco Ortu, Escobedo e Sechi per i ric., Salemi per la p. c.).

(Seconda Sezione.)

24 agosto 1905. 64

AMNISTIA-INDULTO — APPLICABILITÀ — resistenza e danneggiamento — moti popolari e tumulti — (r°. d°. 7 agosto 1905, articolo 2, lett. *a* e *d*).

L'amnistia, di cui all'art. 2 *del r°. d°.* 7 *agosto* 1905, *n°* 437, *non si limita ai reati politici, ma si estende a tutti indistintamente i reati commessi, per qualsivoglia causa, in occasione di moti popolari o tumulti, purchè siano tra quelli preveduti in detto articolo (nella specie resistenza all'Autorità e danneggiamento)* [1].

Ric. *Fratello Giuseppe* e *altri*.

La Corte: — Premesso, in fatto, e in conformità alla sentenza impugnata, che, dovendosi solennizzare in Alcamo, come al solito, la festa della Madonna dei miracoli mediante il trasporto del simulacro adorno dei doni votivi, consistenti in oggetti d'oro e d'argento e in altre cose preziose, quando il simulacro si restituiva alla chiesa d'onde era partito, sorto e diffuso il dubbio che al medesimo mancassero i doni, ch'erano custoditi nel locale Monte di pietà, una folla enorme e tumultuante si recava innanzi al Monte, dimandando che gli oggetti preziosi fossero messi fuori; e, ciò indugiando, la folla affrontava e respingeva, con una sassaiuola, la forza pubblica accorsa, ferendo un tenente e alcuni soldati, e costringeva quegli impiegati a consegnare successivamente varie cassette contenenti i doni votivi, senza che tuttavia ne rimanesse soddisfatta, cosicchè continuò tutta la notte a tumultuare e minacciare e a compier atti di violenza e di vandalismo: d'onde le imputazioni di resistenza all'Autorità, giusta l'art. 190 cod. pen., e di danneggiamento aggravato, nei sensi degli art. 424 e 425 id., a carico dei ricorrenti.

Attesochè, sollevata, in linea pregiudiziale, la questione di applicabilità dell'ultima amnistia 7 agosto anno corr., a mente dell'art. 2, che la concede per i delitti di violenza e resistenza all'Autorità e di danneggiamento, « quando siano stati commessi in occasione di moti popolari, pubbliche dimostrazioni o tumulti », non siavi dubbio come i reati imputati agli odierni ricorrenti abbiano avuto luogo in occasione di un moto popolare e di tumulto, che le sentenze impugnate fanno particolarmente risaltare;

Che la relazione ministeriale faccia bensì intendere di essersi voluto elargire l'amnistia soltanto a benefizio dei reati *politici* che si commettessero in occasione di moti popolari o tumulti, e possa realmente dubitarsi se politici fossero quelli di cui trattasi; ma, ove anche la relazione ministeriale spiegasse più precisamente il proprio concetto, in una materia, d'altronde, tanto delicata e ambigua, non debbasi applicare che la statuizione letterale della legge, quand'essa sia chiara ed esplicita;

Che però le frasi « moti popolari » e « tumulti », senz'altra specificazione, sieno di significato così comune e perspicuo, da non ammet-

---

[1] — Conf. stesso giorno 24 agosto 1905, *Damiani* e *altri* (*Giurispr. Penale*, vol. XXV, pag. 523 — resistenza all'Autorità determinata dall'arresto di alcuni individui sorpresi a giocare d'azzardo in occasione d'una festa religiosa); 6 novembre 1905, *Maxia* e *Marrocca* (resistenza all'Autorità e porto abusivo d'armi, in occasione della festa del santo patrono); 13 novembre 1905, *Milone* (danneggiamento dei fanali della pubblica illuminazione, in occasione di vittoria nelle elezioni amministrative); quest'ultime due inedite, ma non giova riprodurre nè queste nè quella, essendone il motivato brevissimo e ovvio.

tere dubbio che, ogniqualvolta e per qualsivoglia causa avvengano tumulti e moti popolari, gli autori di reati commessi in tale occasione, purchè i reati sien fra quelli preveduti nello art. 2 del decreto, debban fruire della predetta amnistia;

Che, per quanto possa non approvarsi la estrema larghezza della locuzione e degli effetti che ne derivano e possa essersi convinti che anche in questo caso, come in tanti altri, le statuizioni legali non corrispondano al pensiero di chi le dettava, al magistrato non rimanga che di farne la mera e semplice applicazione; tanto più trattandosi di statuizioni favorevoli per i giudicabili.

Per questi motivi, dichiara estinta, ecc. — (Pres. ff. e rel. Lucchini — p. m. Sansonetti).

CORTI, TRIBUNALI E PRETORI

Pretore di Vico Garganico (Lucera). 4 novembre 1905. 65

REGOLAMENTI COMUNALI — macellerie e altri negozi — fornimento — obbligo sino a ora congrua — incostituzionalità — (l. com. e prov., art. 126; regol°. per l'esecuzione della medesima, art. 62).

È incostituzionale la disposizione del regolamento di polizia locale, che obblighi i macellai e altri rivenditori di generi di prima necessità a tenere le loro botteghe fornite sino a congrua ora determinata.

Imp. *Giambavicchio* e *altri*.

Il Pret.: — *Fatto:* — Con verbale dell'11 agosto u. s., la guardia municipale Protano Michele dichiarava in contravvenzione all'art. 27 del regolam°. di polizia locale i macellai Giambavicchio Matteo, Giuliani Domenico, Del Conte Giuseppe, Della Malva Simeo, De Giorgis Michele, Giambavicchio Libero, Silvestri Michele e Angelicchio Nicola, perchè aveano tenuto sprovviste di carne le loro botteghe.

Il dì seguente i prevenuti venivano chiamati davanti all'assessore delegato, per l'oblazione volontaria; ma, essendo riuscito vano tale tentativo, il sindaco trasmetteva gli atti a questo ufficio per il procedimento penale.

Nell'odierno dibattimento dalla confessione degli imputati e dalla deposizione orale del Protano risultava provato il fatto sopra esposto.

Diritto: — La principale questione da risolvere nel presente processo è il vedere se il riferito articolo del regolamento di polizia locale, che obbliga i macellai e altri venditori di generi di prima necessità a tenere le loro botteghe fornite della rispettiva merce sino alle ore 13 di ciascun giorno, sia legittimo, o, come si dice comunemente, sia costituzionale, epperciò possa nella specie esser applicato.

Il regolamento in questione è fatto in base all'art. 126, n° 6°, della legge comunale e provinciale, che attribuisce al Consiglio comunale la facoltà di deliberare i regolamenti di polizia locale, e ai n[i] 1° e 2° dell'art. 62 del regolamento per l'esecuzione di detta legge. Ora del numero 2° di detto articolo non è il caso di parlare, perchè esso riguarda soltanto « il prezzo » dei generi di prima necessità, e, anche a prescinder dal carattere di temporaneità che deve avere il calmiere, non può esser applicabile per analogia, sia perchè è una disposizione di carattere eccezionalissimo, sia perchè ciò è assolutamente vietato in materia penale.

Non resta che vedere se l'articolo in questione sia giustificato dal n° 1° dell'art. 62 del regolamento generale suddetto, che dà facoltà di provvedere all'annona, « dichiarando le regole per lo smercio dei commestibili, nonchè per l'esercizio delle arti relative ». Ora tali regole per lo smercio dei commestibili non possono esser date che in base alle leggi vigenti, come avverte (nè ce ne sarebbe stato bisogno) l'art. 126 della legge suddetta nel primo comma. Nessuna speciale disposizione legislativa autorizza un provvedimento come quello contenuto nell'art. 27 regolamento di polizia di questo Comune, che viene a ledere, invece, un diritto sancito dallo Statuto e dal codice civile, cioè il diritto di proprietà. Infatti, senza ricorrere a dimostrazioni filosofiche, che non s'addicono a una sentenza, è certo che la libertà dell'esercizio d'un industria o d'un commercio non è che l'esplicazione del diritto di proprietà: questa è inviolabile (salvo i casi determinati dalle leggi), tanto se di natura prediale, che commerciale o industriale. Voler imporre a un privato di vender la sua merce, anche quando non trovi rimunerativo il prezzo offerto, significa violare la proprietà privata. Questi sono principî accolti da tutte le legislazioni civili vigenti, le quali, quasi senza eccezione,

ànno cancellato dal novero dei reati lo sciopero pacifico, che invece troverebbe una sanzione repressiva e punitiva nella disposizione del regolamento in questione.

Dichiarandosi questa illegittima, e perciò inapplicabile, deesi dichiarare non farsi luogo a procedimento contro tutti gli imputati per inesistenza di reato, epperciò non occorre scendere all'esame di altre questioni.

Per tali motivi, dichiara non farsi luogo, ecc. — (Pret. Francavilla).

Pretore di Vigevano.

28 ottobre 1905. 66

ARMI — PORTO ABUSIVO — noccoliera o box — (cod. pen., art. 464; l. di p. s., art. 19).

Il porto della noccoliera, o box, non cade sotto il disposto dell'art. 19 *legge p. s.* [1];

... e neppure costituisce il reato di cui all'art. 464 *c. p.* [2].

Imp. *Bettazza.*

Il Pret.: — (*Omissis.*) Osserva che l'art. 19 della legge di p. s. vieta il porto non di qualunque strumento atto a offendere, ma solo di quelli da punta o da taglio.

(*Omissis.*) Ma tale non può dirsi la noccoliera, che è invece uno strumento contundente.

Si sa che essa, detta anche « box », consiste in una breve asta di metallo recante su di un lato quattro anelli forniti, sul loro bordo esterno, ognuno di una punta, o meglio, protuberanza, lunga non più che mezzo centimetro, di forma leggermente conica, e smussata nel vertice, tanto da presentare su di questo una superficie tondeggiante. Viene adoperata stringendo nel pugno l'asta, che serve di base agli anelli, e passando in questi, uno per ciascuno, le quattro dita lunghe della mano, in guisa che le punte degli anelli vengano a trovarsi in corrispondenza delle nocche.

Tale essendo la forma della noccoliera (come quella portata dall'imputato), facilmente si scorge che non può parlarsi di strumento da punta o da taglio, perchè manca sia d'un filo tagliente che di estremità acuminate; tanto è vero che non può produrre ferite profonde e penetranti, ma solo contuse o, al più, lacero-contuse. Cade così ogni possibilità di assimilarla (come si cercò da taluno) al punteruolo, dal quale, che è in massimo grado perforante, diversifica essenzialmente per la niuna lunghezza e acuminatezza delle sue, così dette, punte.

E non solo non costituisce la noccoliera uno « strumento da punta o da taglio atto a offendere », ma può perfin dubitarsi che la si possa far rientrare nella categoria e sotto la locuzione degli « strumenti atti a offendere » in genere. Sono tali, infatti, secondo il legislatore, tutti quegli che, per la natura loro o per il modo di fabbricazione, ordinariamente e principalmente vengono adoperati per un fine diverso dalla difesa propria o dall'altrui offesa, cui posson solo transitoriamente e accidentalmente esser fatti servire: idonei, atti cioè (lo dice la parola stessa), non anche destinati a offendere; tanto è vero che il porto non è sempre e in ogni caso vietato, ma solo quando non sia determinato da un qualche « giustificato motivo » come una ragion di lavoro, d'industria, ecc. Invece la noccoliera non à nè può avere altra destinazione, principale e ordinaria, che non sia l'offesa o la difesa: a queste non solo è idonea, ma è esclusivamente indirizzata; la si dee quindi ritenere uno strumento non soltanto atto, ma espressamente destinato a offendere: non un'*arma impropria* insomma, ma un'arma propriamente detta.

Osserva che da ciò non può derivare sia allora per il porto di essa applicabile la sanzione dell'art. 464 c. p., in luogo della legge di p. s.; dacchè quello riflette le sole armi « per le quali occorra la licenza »; mentre licenza per il porto della noccoliera non è prescritta dalla legge speciale (legge p. s., art. 15-18; regolamento relativo, art. 14-17), cui « è riservato il determinare per quali armi occorra,..... il precisare quali armi vadano soggette alla licenza, il cui difetto fa cadere in contravvenzione » (relazione ministeriale sul progetto del 1887, nº CXCIII);

Che, pertanto, sotto qualsiasi aspetto la questione si consideri, sempre deve conchiudersi non esistere disposizione di legge che divieti il porto della noccoliera. E, se anche la pericolosità di questa e la larga diffusione, che à negli ultimi tempi ottenuto negli strati sociali inferiori, possono per avventura farle riconoscere « tal carattere da richiamare le provvidenze preventive del legislatore » (relaz. cit., nº cit.), non si può, nel silenzio di questi, pur rilevando la lacuna, dal giudice supplirvi con una interpretazione estensiva, nelle materie penali interdetta.

Per questi motivi, ecc. — (Pret. Ravasio).

[1-2] — Cont. Cass., 2 luglio 1902 (*Riv. Pen.*, vol. LVII, pag. 448 — e *Nota* ivi).

LEGISLAZIONE ITALIANA

CASELLARIO GIUDIZIALE

Fu nella sessione di marzo 1901 della Commissione per la statistica giudiziaria che veniva presentata da chi dirige questa *Rivista*, con analoga Relazione, una proposta di riforma tecnica del casellario giudiziale, di cui era troppo noto l'irregolare andamento, constatato da ripetute ispezioni e inchieste. La riforma veniva ispirata dal sistema di casellario attuato da qualche anno (1891) nel Belgio, dove però non esiste che un solo vero casellario giudiziale presso il Ministero della giustizia, il quale raccoglie tutte le condanne penali per crimini e delitti e molte per contravvenzioni, pronunziate nel regno o riguardanti regnicoli, fa il servizio dei certificati (che non si rilasciano affatto ai privati) e somministra pure gli elementi per la statistica giudiziaria penale.

Adottando in parte tale sistema, si trattava d'istituire in Roma un casellario centrale, che raccogliesse un duplicato dei cartellini destinati ai casellarî locali presso i singoli tribunali, che quindi avrebbero continuato a fare il servizio dei certificati (molto più gravoso che non nel Belgio), nel triplice intento: di esercitare un ufficio di vigilanza e di controllo sui casellarî locali, di somministrare gli elementi per la statistica penale (abolendosi la scheda individuale, cui sarebbe stato così sostituito il cartellino del casellario) e di poter altresì offrir campo a infinite ricerche e studî ai fini amministrativi, legislativi e sociali in genere — senza dire del grande benefizio naturalmente conseguente di poter ricostituire, la sua mercè, quel casellario locale che andasse, per qualsiasi causa, distrutto o deteriorato.

La Commissione per la statistica giudiziaria fece buon viso alla proposta. Ma il proponente, frattanto, indottovi dall'argomento e nella sua veste di deputato, pensò bene di promuovere alla Camera un'altra e più importante riforma, la riforma giuridica del casellario, formolando e proponendo quello schema che fu ben presto la legge 30 gennaio 1902.

La legge, peraltro, senza dirlo esplicitamente, conteneva tali disposizioni da costituire altresì il presupposto della riforma amministrativa, massime con lo statuire che tutte le decisioni in materia penale si dovessero tuttavia registrare nel casellario, sebbene di una gran parte di esse non si dovesse dar conto nei certificati; mentre poi nelle relazioni e discussioni parlamentari si manifestò chiaro l'intendimento di procedere a tale riforma nel senso espresso e in massima accolto dalla Commissione statistica. Così infatti nel r°. d°. 13 aprile 1902,

contenente le disposizioni per l'attuazione della legge 30 gennaio, insieme con altre norme, eran pur date quelle che provvedevano all'istituzione del casellario centrale e per la sostituzione del cartellino alla scheda individuale (art. 1, 3, ecc.).

Ma l'ufficio centrale non avrebbe potuto e non poteva realmente funzionare in virtù di tali norme, che erano destinate a rimaner nell'astratto e nell'ipotetico, se non si provvedevano i mezzi finanziarî all'uopo occorrenti e se non si organizzava tutto il servizio per renderne possibile la funzione.

Allora, sotto gli auspicî del Guardasigilli del tempo (Cocco Ortu) si compilava lo schema di un regolamento, fra le disposizioni del quale figurava pur quella che, al precetto della carta bollata da lire 2.40 per il rilascio del certificato, aggiungeva una tassa di sessanta centesimi, in corrispondenza al migliorato servizio. Un po' per questa e più per aver inteso a sproposito le disposizioni del regolamento e del decreto 13 aprile 1902 (v. a pag. 373 del vol. LVI), si ebbe un parere contrario del Consiglio di Stato; e la cosa, per l'inerzia ministeriale, non ebbe seguito.

Succeduto al Cocco Ortu il Ronchetti, costui fece credere d'interessarsene, e con la consueta disinvoltura presentava alla Camera un progetto di legge di riordinamento dei servizî e del personale del Ministero della giustizia, in cui figurava, tra l'altro, l'istituzione del casellario centrale, stabilendo che il certificato penale da lire 2.40 sarebbe costato, in cifra rotonda, 3 lire, precisamente come si era proposto nel suaccennato schema di regolamento: con ciò facendo intendere di voler sopperire alle maggiori spese che ne doveano conseguire.

La Commissione del bilancio, cui era stato deferito lo schema, e il Parlamento non ebbero nulla a ridire; e il progetto divenne legge 25 marzo 1905 (v. a pag. 451 del vol. LXI).

Le difficoltà non erano peraltro finite. Poichè quando venne in mente a qualcuno di attuare la legge e il casellario centrale, si dovette constatare una cosa molto semplice, ma anche molto strana e altrettanto comica: che, cioè, mediante quell'aumento di 60 centesimi sulla tassa del certificato, si andava bensì realizzando, unitamente ad altri proventi, una somma abbastanza considerevole, così come un duecentomila lire, per far fronte agli aumenti di spesa portati dal nuovo organico, ma che nulla rimaneva disponibile per l'impianto del casellario centrale, il quale pur richiede, se non somme vistose, un fabbisogno di alcune migliaia di lire per le suppellettili necessarie e per il personale occorrente. Si verificava anzi un risultato diametralmente opposto, ossia che, essendosi col nuovo organico soppressa la mala pianta degli applicati al Ministero, trasformandone soltanto una parte in funzionarî di ruolo, il personale, anzichè aumentare, veniva a diminuire sensibilmente, senza nemmeno migliorarlo in qualità. Cose che sembrerebbero inverosimili, se non fossero purtroppo vere!

Fortunatamente a Ronchetti è succeduto Finocchiaro-Aprile, che, resosi conto della scorrettezza del caso, non esitò a riconoscere l'obbligo nel Governo di attuare quella che ormai era legge dello Stato, circa il riordinamento, in generale, del servizio del casellario e, in particolare, l'istituzione del casellario centrale. E dispose tosto perchè si escogitasse ogni mezzo, sia pure mercè degli spedienti, all'uopo valevoli, si reclutasse il personale necessario e si provvedesse a quant'altro facesse di mestieri per darvi corso.

Così però sollecitamente si provvide da poter assicurare l'attuazione della riforma per il 1° gennaio 1906, sanzionando non soltanto il Regolamento (sulle traccie dell'anteriore schema), che qui sotto riportiamo, coi numerosi modelli che vi sono allegati, ma allestendo altresì le Istruzioni per i funzionarî giudi-

ziarî, che grandemente l'agevoleranno e che fanno pur qui seguito — tutto questo in tempo da permetterne ogni più diligente studio.

Mentre scriviamo si stanno approntando locali e suppellettili, e per il 1° gennaio tutto sarà pronto e a posto.

Chi non è profano a simili studî e lavori, ne apprezzerà certamente l'importanza, senza meravigliarsi se per avventura vi si troverà trammezzo qualche deficienza o sconcordanza, che il tempo e l'esperienza aiuteranno a riparare. Ed è superfluo soffermarsi sull'entità della riforma, che cambia totalmente faccia, può dirsi, al servizio, pur conservandone e anzi rafforzandone i caposaldi.

Venne disposta la graduale formazione del casellario centrale, cominciando dalle sole sentenze di condanna per delitti preveduti nei codici (n° 57 delle Istruzioni). E crediamo sia stato saggio consiglio per meglio e più sicuramente ottenerne la piena attuazione.

REGOLAMENTO approvato con r°. d°. 15 ottobre 1905, n° 548, in esecuzione della legge 30 gennaio 1902, n° 87, delle disposizioni per la sua attuazione, approvate con r°. d°. 13 aprile 1902, n° 107, e della legge 25 marzo 1905, n° 77.

Capo I. — *Formazione e trasmissione dei cartellini.*

1. Il cancelliere o altro funzionario tenuto, giusta l'art. 4 del regio decreto 13 aprile 1902, n° 107, alla compilazione del cartellino del casellario giudiziale, deve farlo non più tardi del decimo giorno da quello in cui spirò il termine per impugnare la decisione da trascriversi, senza che alcun gravame sia stato interposto. Nel caso poi che sia stato interposto ricorso in cassazione, e ne sia stata dichiarata la tacita rinunzia da parte del magistrato che proferì la decisione impugnata, la compilazione del cartellino si fa non più tardi del decimo giorno da quello in cui la dichiarazione stessa diventò irrevocabile.

2. Il cancelliere della Corte di cassazione, non più tardi del quinto giorno da quello in cui fu proferita sentenza con la quale venne respinto o dichiarato inammissibile un ricorso, o preso atto della fatta rinunzia, provvede alla restituzione degli atti del processo al cancelliere presso la Corte, il tribunale o il pretore, che proferì la decisione impugnata.

Il cancelliere presso la Corte, il tribunale o il pretore, non più tardi del quinto giorno da quello in cui ricevette gli atti del procedimento, compila il cartellino per il casellario; e, ove l'esecuzione della sentenza spetti ad altra Autorità giudiziaria, trasmette, nello stesso termine, gli atti alla medesima.

Ove la Corte di cassazione abbia annullata l'impugnata decisione senza rinvio, per estinzione dell'azione penale o per altra causa, il cancelliere della Corte di cassazione procede, non più tardi del decimo giorno da quello della pronunzia, alla compilazione del cartellino.

3. Il cartellino del casellario giudiziale è compilato in conformità, rispettivamente, ai modelli n[i] 1, 2 e 3.

Se più sieno i titoli d'imputazione attribuiti a una stessa persona in una medesima sentenza, il cartellino, in foglio intiero, è conforme al modello n° 1 *bis;* e le imputazioni sono trascritte secondo lo stesso ordine seguito nella decisione.

L'esemplare del cartellino destinato per l'ufficio centrale è contrassegnato con lettera *A;* quello destinato per il casellario del tribunale è contrassegnato con lettera *B.*

Trattandosi di stranieri per cui dee farsi un terzo esemplare, esso è contrassegnato con lettera *C.*

4. Per ogni richiesta contenuta nel cartellino dee darsi la corrispondente notizia.

Qualora dagli atti e documenti del procedimento non possa desumersi taluna delle notizie volute, se ne fa la ricerca all'ufficio in grado di somministrarla.

In ogni modo, trascorsi dieci giorni da quello in cui la decisione divenne irrevocabile, il cartellino dev'esser compilato e trasmesso, anche se mancante di qualche notizia, che verrà successivamente comunicata.

Se la notizia mancante sia in corso di ricerca, al posto corrispondente nel cartellino si fa l'annotazione (a lapis): *richiesta;* se non siasi potuto o non si possa avere, l'annotazione (con inchiostro): *non risulta;* e se non ricorra il caso della medesima, l'annotazione (con inchiostro): *ipotesi esclusa.*

5. Le notizie concernenti il luogo e la data di nascita sono desunte dal certificato corrispondente.

Le notizie concernenti l'esecuzione delle sentenze di condanna sono pure trascritte, qualora l'esecuzione sia avvenuta, nel formare il cartellino; altrimenti, vi sono successivamente aggiunte, desumendole dai fogli complementari di cui al capo IV.

Se la pena sia stata intieramente scontata con la carcerazione preventiva, si nota sul cartellino: *scontata con la carcerazione sofferta.*

6. Nell'atto di formare il cartellino deve altresì compilarsi dal funzionario una scheda conforme al modello n° 4, contenente il cognome, nome e soprannome, paternità e maternità, luogo e data di nascita dell'individuo designato.

Della formazione del cartellino si fa menzione in margine alla decisione di cui trattasi, nonchè nel registro generale dei procedimenti.

7. Il cartellino, appena formato e sottoscritto, e in ogni caso non più tardi delle ventiquattr'ore, è presentato al giudice che à proferito la decisione, e, ove si tratti di tribunali o di Corti, al presidente del tribunale o della Corte, o al magistrato che fosse da lui delegato, per ottenerne l'approvazione e la firma.

Ove il cartellino sia stato compilato in unico esemplare di serie *A*, esso è spedito, unitamente alla scheda, di cui nell'articolo precedente, all'ufficio centrale.

Ove, invece, sia fatto in più esemplari, sono tutti spediti, unitamente a detta scheda, al proc. del re presso il tribunale nel cui circondario l'individuo è nato; e, se trattisi di straniero o di cittadino nato all'estero o di cui non si riesca a stabilire il luogo di nascita all'interno, ovvero se trattisi di straniero naturalizzato cittadino italiano, sono spediti al proc. del re presso il Tribunale di Roma, salvo che la naturalizzazione sia stata concessa per decreto reale, nel qual caso sono spediti al proc. del re presso il tribunale nel cui circondario l'individuo prestò il giuramento.

8. Il cancelliere presso ogni pretura, tribunale o Corte d'appello o d'assise compila e trasmette all'ufficio centrale un *elenco trimestrale nominativo*, conforme rispettivamente ai modelli n[1] 5 e 6, delle decisioni definitive che devono esser trascritte nel cartellino del casellario.

9. Per la trasmissione dei cartellini, come d'ogni altro documento del casellario, ove non sia altrimenti disposto, si fa uso d'una nota d'accompagnamento conforme al modello n° 9.

CAPO II. — *Casellarî locali.*

10. Il proc. del re, al quale son trasmessi i cartellini compilati in più esemplari, ne fa eseguire il riscontro con la nota di accompagnamento, di cui all'art. 9, accerta l'identità e regolarità degli esemplari, e li fa registrare in un *prontuario cronologico*, conforme al modello n° 7.

La nota d'accompagnamento, vistata dal proc. del re, è restituita all'ufficio che l'à trasmessa.

Infine, il proc. del re provvede perchè siano consegnati all'ufficio del casellario locale i cartellini di serie *B*, e siano trasmessi, con altra nota d'accompagnamento, all'ufficio centrale i cartellini di serie *A* e *C*, unendo a quelli di serie *A* le schede corrispondenti di cui all'articolo 6 e copia del prontuario cronologico.

La trasmissione all'ufficio centrale è fatta separatamente per i cartellini di serie *A* e di serie *C;* ogni otto giorni riguardo ai primi, e ogni trimestre riguardo ai secondi.

11. I cartellini si conservano entro adatte cassette mobili, quadrilunghe e solide, aperte superiormente, in posizione verticale e in ordine alfabetico, cioè con riguardo tanto alla lettera iniziale quanto alle ulteriori componenti il cognome e nome, e, occorrendo, anche al nome del padre e al cognome e nome della madre; disposti in modo che, scorrendoli, possan facilmente leggersi il nome e l'anno scritti a grossi caratteri nella parte superiore dei cartellini.

Le cassette devono esser non più lunghe di 30 centimetri, e in esse il passaggio da una lettera dell'alfabeto all'altra, e anche da una sillaba iniziale all'altra, è segnato da interposte assicelle o cartoni alquanto sporgenti, portanti l'indicazione delle lettere o sillabe iniziali relative.

I cartellini concernenti una stessa persona sono numerati progressivamente in ordine di data delle decisioni, e sono riuniti con una copertina, conforme al modello n° 8.

12. Le cassette contenenti i cartellini portano esteriormente l'indicazione delle lettere o delle sillabe iniziali a cui essi si riferiscono, e vengon disposte e custodite, nel loro ordine alfabetico, in appositi armadî chiusi a chiave, in locali nei quali non sia assolutamente permesso di accedere a persone non addette al servizio del casellario.

13. Oltre ai cartellini conformi ai modelli n[i] 1, 2 e 3, si formano e collocano, nelle cassette del casellario, secondo l'ordine fissato negli articoli precedenti, dei *cartellini di richiamo* portanti:

a) per le donne maritate o vedove, il cognome del marito;

b) per coloro che siano usualmente chiamati con un soprannome o con un pseudonimo, l'intestazione di tale soprannome o pseudonimo.

Se un cognome sia preceduto da particella separata, l'intestazione è fatta cominciando da questa.

14. Il cancelliere del tribunale, nel casellario del quale dev'esser collocato il cartellino di serie *B*, registra per prima cosa il cartellino in un *repertorio alfabetico di controlleria*, conforme al modello n° 10, da suddividersi per lettera e anche per sillaba iniziale.

Quindi il cartellino è collocato dal cancelliere al posto che alfabeticamente gli compete nella cassetta corrispondente del casellario.

15. Il proc. del re è tenuto:

a) a fare mensilmente un'ispezione del casellario, col sussidio del prontuario cronologico; e ogni ispezione è accertata mediante dichiarazione da esso firmata, e controfirmata dal cancelliere in calce al repertorio alfabetico;

b) a verificare se sieno regolarmente collocati e ordinati i cartellini entro le cassette del casellario, e debitamente registrati;

c) a verificare la regolarità nel rilascio dei certificati e nella loro registrazione;

d) a trasmettere due volte l'anno, e precisamente entro il 10 gennaio e il 10 luglio, all'ufficio centrale una relazione sommaria intorno al modo con cui, nel precorso semestre, ànno proceduto la compilazione e la trasmissione dei cartellini e dei fogli complementari, la tenuta del casellario e il rilascio dei certificati, indicando il movimento di questi e di quelli nel semestre.

Capo III. — *Casellario centrale.*

16. Nell'ufficio del casellario centrale i cartellini, al loro arrivo, sono registrati complessivamente in un *protocollo di corrispondenza*, conforme al modello n° 11.

I cartellini e le corrispondenti schede, di cui all'art. 6, sono quindi sottoposti a un duplice esame: di riscontro fra di loro e con le note di accompagnamento e, quando ne sia il caso, col prontuario cronologico; e di verifica del loro contenuto, specialmente per accertare l'esatta corrispondenza fra i singoli dati.

Verificata la loro regolarità, il foglio del prontuario cronologico è unito agli altri in volume; e i cartellini vengono annotati, ove già non lo fossero, negli elenchi trimestrali delle decisioni.

17. Quando sorgano dubbî intorno all'esattezza delle notizie dei cartellini, o le medesime risultino incomplete, previa annotazione nel protocollo di corrispondenza, sono richieste all'ufficio competente le notizie o gli schiarimenti occorrenti con foglio conforme al modello n° 12.

Pervenuti gli schiarimenti o le notizie, se ne fa la registrazione nel protocollo, e sono all'uopo completati o corretti, ove occorra, i corrispondenti cartellini ed eventualmente le schede.

Se ne sia il caso, il risultato delle notizie o degli schiarimenti chiesti è comunicato ai casellarî locali competenti.

18. All'infuori di quanto dispone l'articolo precedente, l'ufficio del casellario centrale procede a periodiche e sistematiche indagini per accertare la regolarità nella compilazione e spedizione dei cartellini e nell'andamento dei casellarî locali.

A tal fine esso è autorizzato a fare, col sussidio dei prontuarî cronologici e degli elenchi trimestrali, le verifiche opportune, seguendo le norme dell'articolo precedente.

Posson chiedersi pure duplicati dei cartellini.

19. Compiute le operazioni di riscontro e di verifica, le schede ricevono un numero progressivo, che è ripetuto sui cartellini corrispondenti.

Ove nel casellario esistano altre iscrizioni al nome dello stesso individuo, la nuova scheda è annullata, e il numero segnato nella scheda esistente è ripetuto sul nuovo cartellino.

Le schede sono disposte in ordine alfabetico, e i cartellini, da cui sono desunti i dati occorrenti per le ordinarie pubblicazioni della statistica giudiziaria, in ordine numerico: tutto ciò secondo le norme che in proposito verranno date dal Ministro della giustizia.

20. L'estratto delle decisioni concernenti cittadini italiani giudicati all'estero, che sieno comunicate dai Governi stranieri, è trasmesso al casellario centrale, ove se ne fa annotazione nel protocollo di corrispondenza.

Col detto estratto son formati i cartellini di serie *A* e di serie *B;* e questi ultimi si trasmettono al locale casellario competente.

Per ogni altro riguardo, sono applicabili le disposizioni degli articoli precedenti.

21. I cartellini di serie *C* son sottoposti dall'ufficio centrale a speciale esame, per accertare che non si tratti di cittadini italiani.

Ove ciò non risulti, ne è fatta trasmissione al Ministero degli esteri.

22. Le comunicazioni e trasmissioni del casellario centrale ai casellarî locali son dirette al proc. del re competente; il quale ne prende nota nel prontuario cronologico.

Capo IV. — *Fogli complementari.*

23. I dati concernenti l'esecuzione dei giudicati o altre richieste, dei quali non si abbia conoscenza al momento della formazione del cartellino, sono trasmessi mediante *fogli complementari*, conformi ai modelli dal n° 13 al n° 29.

Essi vengon compilati:

1° per quanto concerne l'amnistia o l'indulto e la condanna condizionale e per i provvedimenti relativi ai fallimenti, all'interdizione e all'inabilitazione, dal cancelliere addetto all'Autorità giudiziaria che proferì la decisione corrispondente;

2° per la riscossione delle pene pecuniarie, dal cancelliere competente;

3° per l'esecuzione delle pene restrittive della libertà personale, trattandosi di pene carcerarie, dalle direzioni degli stabilimenti carcerarî, e, trattandosi di altre pene, dal proc. del re o dal pretore che deve provvedere;

4° per i decreti d'ammissione alla liberazione condizionale o di concessione della riabilitazione, nonchè per quelli di condono, commutazione o riduzione di pena, dal Ministero della giustizia;

5° per i connotati, quando ne sia il caso, dalle Autorità di p. s. o dalle direzioni carcerarie.

24. Nel caso in cui le notizie indicate nell'articolo precedente riguardino persone segnate nel casellario del tribunale, presso cui son compilati i fogli complementari e siano tra quelle prevedute nell'art. 7 del r°. d°. 13 aprile 1902, n° 107, il cancelliere eseguisce sul cartellino le conformi annotazioni, facendone menzione in margine al foglio stesso.

In caso diverso, i fogli complementari, contenenti notizie prevedute nell'articolo 7 del suindicato decreto, sono trasmessi all'ufficio del casellario in cui trovasi inscritta la persona in essi indicata, perchè ivi ne siano fatte le predette annotazioni.

In entrambi i casi, dopo eseguite le summenzionate annotazioni, i fogli complementari sono trasmessi all'ufficio del casellario centrale; al quale sono altresì direttamente trasmessi i fogli contenenti notizie diverse dalle preaccennate.

Ogni trasmissione è fatta con nota d'accompagnamento conforme al modello n° 9.

25. I fogli complementari ricevuti dall'ufficio centrale son sottoposti agli stessi procedimenti di verifica e di registrazione stabiliti per i cartellini.

Son quindi uniti al cartellino della persona alla quale si riferiscono, con le norme che verranno a tal fine stabilite.

Capo V. — *Rilascio dei certificati.*

26. Nella richiesta di certificati devono indicarsi il cognome e nome, nonchè il soprannome o pseudonimo, quando l'avesse, della persona designata, il nome

del padre, il cognome e nome della madre, la data e il luogo di nascita, e, qualora la richiesta sia fatta da una pubblica Amministrazione o da privati a nome altrui, il motivo della medesima.

La richiesta da parte di privati dev'esser accompagnata dall'atto di nascita della persona designata, salvo al proc. del re ammettere altra prova equipollente.

La richiesta da parte di privati o di pubbliche Amministrazioni è diretta al proc. del re presso il tribunale competente; e, in caso di dubbio, all'ufficio del casellario centrale, il quale la trasmette al casellario che deve provvedere.

Le richieste e i certificati di povertà si conservano, in ordine alfabetico, per un anno dalla data.

27. Quando pervengano più richieste da diverse Autorità giudiziarie, concernenti la stessa persona, in un tempo non superiore ai sei mesi fra l'una e l'altra, il cancelliere deve informare ciascuna di esse delle richieste fatte dalle altre.

28. Posson richiedersi e rilasciarsi i seguenti certificati:

a) *certificato generale*, in cui sono trascritte tutte le decisioni in materia penale e in materia civile esistenti al nome della persona indicata e delle quali non sia vietata dalla legge la trascrizione;

b) *certificato penale*, nel quale si trascrivono soltanto le decisioni proferite in sede penale, sempre nei limiti fissati dalla legge;

c) *certificato civile*, concernente soltanto le dichiarazioni d'interdizione, di inabilitazione e di fallimento e le condanne penali che importino, per declaratoria del giudice o per ministero di legge, l'interdizione legale.

29. Per la formazione del certificato, il cancelliere compie le dovute ricerche nel casellario, in conformità alle disposizioni della legge e del presente regolamento, al nome della persona designata e col sussidio del repertorio di controlleria.

Il certificato vien esteso in conformità al modello n° 30.

Se dal casellario non risulti alcuna annotazione, ovvero risultino decisioni che ai termini di legge non devono essere trascritte nel certificato, il cancelliere segna sul certificato: *nulla.*

In caso diverso, il cancelliere trascrive nel certificato le annotazioni che vi devono esser segnate; e, se queste sieno più, le trascrive nell'ordine di data delle decisioni.

30. Il proc. del re appone il *visto* sul certificato.

Il cancelliere prende quindi nota del certificato in apposito registro conforme al modello n° 31 e lo rilascia all'Autorità o persona che ne fece richiesta.

Tutte le operazioni per la formazione e spedizione del certificato devon compiersi entro le quarantott'ore dalla ricevuta della richiesta, e nel giorno stesso di questa, se il proc. del re ne abbia dichiarata l'urgenza.

31. Le norme stabilite per la richiesta e per il rilascio dei certificati si applicano pure per la richiesta e per il rilascio delle dichiarazioni di cui nell'articolo 14 del r°. d°. 13 aprile 1902, ma, in tal caso, la richiesta dee rivolgersi al presidente del tribunale.

La dichiarazione viene estesa in conformità al modello n° 32; e il cancelliere ne prende nota in un registro conforme al modello n° 33.

32. La tassa di centesimi sessanta, stabilita dall'articolo 8 della legge 25 marzo 1905 per i certificati del casellario giudiziale, si riscuote nella forma di tassa di bollo in aumento a quella di lire 2, oltre due decimi, dovuta per ogni foglio, giusta l'articolo 19, n° 40, della legge 4 luglio 1897, n° 414 (testo unico), mediante l'uso per il primo foglio d'un nuovo tipo di carta filigranata col bollo, a tassa fissa di lire 3, compreso il doppio decimo.

Con decreto reale saranno stabiliti i caratteri distintivi della carta e il giorno in cui verrà posta in vendita.

Fino a quel giorno si continuerà a far uso anche per il detto primo foglio della carta filigranata bollata da lire 2.40, sulla quale i ricevitori del registro, all'atto della vendita, dovranno applicare e annullare col bollo a calendario dell'ufficio una marca da bollo a tassa fissa da centesimi 60.

I cancellieri dei tribunali potranno esser distributori secondarî dei detti fogli di carta bollata muniti di marca da centesimi 60 e della nuova carta da lire 3 destinata a sostituirli.

33. Le richieste di certificati e dichiarazioni da parte delle Autorità e dei Governi esteri, ove le convenzioni non dispongano diversamente, son trasmesse all'ufficio centrale, il quale provvede alla loro esecuzione, trasmettendole ai casellari locali competenti, che le restituiscono all'ufficio medesimo coi certificati o con le dichiarazioni corrispondenti.

Capo VI. — *Eliminazione dei cartellini.*

34. Il cancelliere estrae di mese in mese dal casellario, cui è addetto, i cartellini, che, secondo le norme stabilite nell'articolo 11 del r°. d°. 13 aprile 1902, devono esser eliminati; ed estrae pure quelli relativi a condanne che devono ritenersi come non avvenute giusta l'articolo 3 della legge 26 giugno 1904 n° 267, sulla condanna condizionale.

Egli sottopone i cartellini estratti all'esame del proc. del re, il quale appone il *visto* su ciascun cartellino da eliminare; dopo di che ne fa annotazione nel repertorio di controlleria.

Quindi egli trasmette mensilmente all'ufficio del casellario centrale i cartellini eliminati, unitamente a una tabella d'accompagnamento conforme al mod. n° 34.

Trattandosi di condanne per contravvenzioni proferite all'estero, ove non si conosca il tempo, in cui la pena fu scontata o la condanna estinta, il termine per l'eliminazione decorre un anno dopo la data della decisione.

35. L'Amministrazione carceraria è tenuta a dar immediata comunicazione dei decessi di persone detenute negli stabilimenti da essa dipendenti al proc. del re presso il tribunale del circondario di nascita di dette persone, con foglio complementare conforme al modello n° 27.

Il proc. del re dispone in conformità all'articolo precedente.

36. L'ufficio centrale, accertata la regolarità dell'eliminazione compiuta dall'ufficio locale, procede pure all'eliminazione dei cartellini e delle schede corrispondenti, facendone annotazione nei prontuarî cronologici, con le stesse norme stabilite nell'art. 11 del r°. d°. 13 aprile 1902; ma, in caso di eliminazione per morte o per ragione d'età, non prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della decisione, in materia di contravvenzioni, o dieci anni, in materia di delitti.

Negli stessi termini sono rispettivamente eliminati i cartellini e le schede delle decisioni che si trovano trascritte nel solo casellario centrale.

I cartellini eliminati di serie *B* vengon distrutti, quelli di serie *A* son mandati in archivio.

Quando debba conservarsi ancora per qualche tempo nel casellario centrale un cartellino il cui duplicato venne eliminato nel casellario locale, sul detto cartellino si prende nota della seguìta eliminazione, e il cartellino di serie *B* è conservato a parte, finchè non sia eliminato anche il cartellino di serie *A*.

Capo VII. — *Controversie e rettifiche.*

37. Le norme degli articoli 8 della legge 30 gennaio 1902, n° 87, e 12 e 13 del r°. d°. 13 aprile 1902 si estendono anche al caso in cui sorgano questioni

concernenti non determinate persone, ma l'applicazione in genere di qualche disposizione sul casellario.

In tal caso non ànno luogo le notificazioni alla parte interessata.

Se però la questione sia stata sollevata da un'Amministrazione pubblica, alla medesima è notificata la decisione del presidente del tribunale.

38. Il cancelliere addetto al casellario relativamente al quale sia stata ordinata qualche rettifica, la eseguisce nel cartellino o nel certificato, secondo i casi, prendendone nota nel repertorio di controlleria e in un registro speciale conforme al modello n° 35.

Se la questione concerne le iscrizioni, ne dà immediata comunicazione all'ufficio centrale con foglio conforme al modello n° 36.

L'ufficio centrale ne fa annotazione, ove occorra, nell'estratto del prontuario cronologico e negli elenchi trimestrali; e quindi procede alle corrispondenti correzioni nel casellario.

I fogli di rettifica sono mandati in archivio.

Capo VIII. — *Disposizioni generali e transitorie.*

39. I cartellini e le schede corrispondenti del casellario e la copertina dei medesimi giusta il modello n° 8, come pure il prontuario cronologico giusta il modello n° 7, son forniti dall'ufficio centrale, o da chi per esso, mediante pagamento del costo sul fondo delle spese d'ufficio.

40. La formazione dei cartellini prescritta nell'articolo 16 del r°. d°. 13 aprile 1902 deve compiersi non più tardi di tre mesi dal giorno in cui entrerà in vigore il presente regolamento.

41. Sino a che non sia diversamente provveduto, il cancelliere che compila un cartellino del modello n° 1, deve pure compilare, ove ne sia il caso, un foglio complementare conforme al modello lettera *K*, trascrivendovi le notizie concernenti i precedenti giudiziarî della persona nominata, quali risultano dagli atti e si trovano in esso richiesti.

Il foglio complementare lettera *K* è spedito all'ufficio del casellario centrale, dov'è sottoposto alle stesse operazioni fissate per gli altri fogli complementari.

42. È data facoltà al Ministro di grazia e giustizia di modificare i modelli annessi al presente regolamento.

43. Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 1906.

Nello stesso tempo cessa la compilazione della scheda individuale per il servizio della statistica giudiziaria penale.

Il regolamento del 6 dicembre 1865, n° 2644, è abrogato.

(Mod. n° 1).

ANNO

CARTELLINO DEL CASELLARIO *

Lett. A.

Reg. gen. n°

Penale

N°

Elenco trim. n°

(per maschi).

1. COGNOME: | Padre (Nome, *di* o *fu*)
Nome: | Madre (Nome, *di* o *fu*)
Soprannome: (Cognome)

2. Nato in prov. (o Stato) di
Circ. del Trib. di il 18
Residente in prov. (o Stato) di

3. **FAMIGLIA.** *Se figlio legittimo, illegittimo o legittimato.*
Se *celibe, vedovo* o *coniugato, senza* o *con figli* e quanti.

4. ISTRUZIONE. Se *analfabeta*, con *istruzione elementare* o *superiore all'elementare:*

5. PROFESSIONE dell'inscritto o di chi lo mantiene; indicando se *padrone, operaio in officina* o *isolato, o bracciante:*

6. DECISIONE DEFINITIVA (*ordinanza o sentenza*) del
di Corte d'appello di
il 19 (*presente, latitante* o *contumace*)
(*detenuto, provvis. scarcerato, in libertà provvis.* o *libero*)
in seguito a (*istruzione ordinaria, citazione diretta* o *direttissima*)

Reato. Titolo:
(*tentato* o *mancato; in correità* o *complicità*, dicendo se *necessaria;* se *continuato*, durata):
commesso il 19 ; articoli:
cause escludenti, diminuenti o aggravanti:

articoli:

Dispositivo (*non farsi luogo, assoluzione* o *condanna*)
motivo legale del proscioglimento, ovvero pene inflitte (specie, durata, ammontare ed effetti):

articoli:

Condanna condizionale. Termine e condizioni:
Indulto. Estensione e condizioni:
Ricorso in (*opposizione, appello, cassazione*) il 19

* — Dei 36 modelli annessi al regolamento, per le esigenze dello spazio, non possiamo che riprodurre il più importante, il n° 1, ossia quello del *Cartellino penale.*

7. DECISIONE ULTIMA IN SEDE di del
di Corte. d'appello di
il 19 (*presente*, *latitante* o *contumace*)
detenuto, *provvis. scarcerato*, *in libertà provvis.* o *libero*)

Reato. Titolo:
(*tentato* o *mancato; in correità* o *complicità*, dicendo se *necessaria;* se *continuato*.
durata):
commesso il 19 ; articoli:
cause escludenti, diminuenti o aggravanti:

articoli:

Dispositivo (*non farsi luogo*, *assoluzione* o *condanna*, ovvero *annullamento senza rinvio*):
motivo legale del proscioglimento o dell'annullamento, ovvero pene inflitte (specie, durata, ammontare ed effetti):

articoli:

Condanna condizionale. Termine e condizioni:
Indulto. Estensione e condizioni:

(Autorità Giudiziaria) **Corte d'appello di**
(Data) 19 (*Firma di chi à compilato il cartellino*)
V°. IL (*Presidente*, *Pretore*, ecc.)
(*Qualità*)

---

8. ESECUZIONE. Pena scontata (*con la carcerazione sofferta*, ovvero, se restrittiva, in quale stabilimento, o se pecuniaria pagando quale somma):
Riprensione giudiziale: subita il 19 con cauzione di
prestata da
Sospensione per da 19
Estinzione per il 19

---

9. RIABILITAZIONE concessa il 19

ANNOTAZIONI.

10. CONNOTATI: statura cent. diametro antero-posteriore mill. diametro trasverso mill. avambraccio sinistro mill. medio sinistro mill. colore iride forma del naso segni particolari

ISTRUZIONI per i funzionari giudiziari, approvate con decreto ministeriale 7 dicembre 1905.

§ 1. — Norme generali per la compilazione dei cartellini.

1. *Obbligo di risponder a ogni richiesta di notizie.*

Norma essenziale e assoluta nella compilazione del cartellino è che per ogni quesito in esso formolato si segni la corrispondente notizia, e, ove questa non possa segnarsi, vi si supplisca in uno o altro dei modi indicati nell'articolo 4 del regolamento, cioè con le parole: *richiesta* (se la notizia mancante sia in corso di ricerca), *non risulta* (se non siasi potuto avere la notizia), *ipotesi esclusa* (se non ne ricorra il caso).

L'obbligo della risposta finisce al punto dove si devon sottoscrivere il funzionario che compila il cartellino e il magistrato decidente.

Le notizie successive sono segnate soltanto nel caso in cui esse emergano già dal procedimento. Quando non emergessero, al loro posto non si richiede alcuna annotazione negativa.

2. *Termine della trasmissione.*

Altra norma fondamentale è che, in qualsiasi modo, si possan dare le risposte, il cartellino sia compilato e trasmesso entro il decimo giorno da quello in cui diventò irrevocabile la decisione (art. 1 e 2 regolamento).

3. *Spiegazione di rubriche.*

Riguardo alle singole notizie, comuni a ogni specie di cartellini, deve osservarsi quanto segue.

In capo al cartellino va segnato l'*anno* in cui fu proferita la decisione diventata irrevocabile.

Alla rubrica 1 (*cognome e nome*) le femmine, anche se maritate, son segnate col cognome di nascita, indicandosi poi il cognome del marito nel cartellino di richiamo (art. 13, lettera *a*, del regolamento).

Nella richiesta del *soprannome* è implicita anche quella del *pseudonimo.*

Alla rubrica 2, il luogo di *nascita* è determinato con l'indicazione del *Comune* dov'essa avvenne.

Scrivere in grossi caratteri il capoluogo del *circondario giudiziario*, che designa il tribunale nel casellario del quale va collocato il cartellino.

Per *luogo di residenza* s'intende, a norma del codice civile, il Comune in cui l'inscritto abitualmente dimora.

Alla rubrica 5 del cartellino penale e 4 del cartellino civile, per designare la *professione* si dovranno evitare le espressioni dialettali.

Va indicata naturalmente la professione *personale* e *principale* dell'inscritto *al tempo del commesso reato;* e, qualora si tratti di minorenne o di chi non abbia una professione propria e sia a carico d'altri, è indicata quella della persona che provvede al suo mantenimento.

Se l'inscritto si trovi rinchiuso in qualche stabilimento o istituto, basterà segnare: *ricoverato* o *detenuto nel .....*

Specificare se si tratti di persona che *vive di rendita.*

Per *bracciante* s'intende il lavoratore della terra, che presta l'opera sua dietro una determinata mercede, in derrate o in danaro, per solito a giornata, e perciò detto anche giornaliero, ma talvolta ancora a mese, ad anno, a stagione.

Per le altre rubriche vedasi ai paragrafi seguenti.

4. *Sottoscrizione.*

Il cartellino dev'esser sottoscritto, per primo, dal funzionario che lo compilò, mettendovi anzitutto la sua firma, e quindi l'indicazione del suo ufficio o qualità. Il funzionario stesso poi deve presentarlo al giudice o presidente del collegio che proferì la decisione, il quale, trovatolo regolare, approvandolo, lo sottoscrive.

5. *Spedizione.*

La spedizione dei cartellini, tanto ai casellarî locali, quanto al casellario centrale (articolo 7 del regolamento), si fa di otto in otto giorni, a cominciare dall'8 gennaio 1906, e deve comprendere tutti i cartellini compilati nel detto periodo di tempo.

Quando il funzionario che attende alla compilazione dei cartellini non sia quello che compila gli elenchi trimestrali delle decisioni (modelli n[i] 5 e 6), il primo, nello spedire i cartellini, partecipa il giorno della spedizione all'altro funzionario, perchè possa farne menzione negli elenchi predetti.

I cartellini destinati al casellario centrale son accompagnati dalle schede corrispondenti, in modo che ogni cartellino contenga racchiusa la relativa scheda.

Nella scheda dev'esser lasciata in bianco l'indicazione del numero.

I cartellini e ogni altro documento per il casellario centrale si spediscono con apposito e separato piego diretto al Ministero di grazia e giustizia — Ufficio del casellario centrale.

§ II. — Cartellino penale.

6. *Rubriche* 1 *a* 5.

Le norme per le prime cinque rubriche del cartellino, essendo comuni a ogni specie di cartellini, si trovano nel precedente paragrafo.

7. *Quando e come si risponda alle rubriche* 6 *e* 7.

Relativamente alle rubriche 6 e 7, l'art. 4 del r°. decreto 13 aprile 1902 spiega in che consista la *decisione definitiva*, la quale può aversi o nello stadio istruttorio o in quello del giudizio, e può esser unica o molteplice.

Quando però il procedimento sia stato chiuso con unica decisione o nell'istruttoria (in caso di proscioglimento), o nel giudizio (sentenza di unica o di prima istanza non seguìta da alcun gravame), si devon dare le sole notizie giudiziarie richieste nella rubrica 6, e si deve segnare *ipotesi esclusa* in fine alla stessa rubrica 6, dove dice *ricorso in*, e attraverso tutta la rubrica 7. Rimane inteso che, ove la causa sia stata portata in giudizio, non si segna che la sentenza pronunziata in quest'ultimo.

Quando l'unica decisione definitiva sia stata bensì seguìta da gravame (in opposizione, in appello o in cassazione), ma questo venga dichiarato inammissibile

o se ne dichiari la tacita rinunzia, devesi indicarlo in fine alla rubrica 6 (*ricorso in*) e attraverso tutta la rubrica 7, con la menzione: *opposizione*, *appello* o *ricorso inammissibile* o *tacitamente rinunziato*, segnando la *data* in cui si dichiarò l'inammissibilità o la tacita rinunzia.

Quando, infine, dopo una prima decisione definitiva in sede istruttoria o di giudizio, ne sia pronunziata una seconda, o ne sian pronunziate altre, rispettivamente nell'istruttoria o nel giudizio, sotto la rubrica 6 deve trascriversi la prima decisione pronunziata nell'istruttoria o nel giudizio, e sotto la rubrica 7 l'ultima diventata irrevocabile; per modo che le due decisioni riferite devon riguardar sempre o la sola istruttoria, se la causa si esaurì con proscioglimento nella medesima, o il solo giudizio, se la causa fu portata a dibattimento: compresa, in questo caso, anche l'ipotesi che l'ultima decisione sia quella della Corte di cassazione, che abbia annullato senza rinvio per alcuna delle cause estintive dell'azione penale o per altro motivo, la quale decisione è pure segnata sotto la rubrica 7.

8. *Condizione personale dell'inscritto e forma istruttoria.*

Deve indicarsi se l'inscritto sia stato *presente* nel procedimento, non importa in qual forma, da segnarsi più sotto; ovvero *latitante*, ossia sottrattosi a ogni ricerca e mandato giudiziario, nello stadio istruttorio; ovvero *contumace*, nel giudizio: e questo riferibilmente al tempo della decisione.

Segue l'indicazione del trattamento personale fattogli durante il procedimento, cioè se *detenuto* o *provvisoriamente scarcerato*, o in istato di *libertà provvisoria*, o *libero*, sempre riferendo lo stato dell'inscritto al momento in cui venne pronunziata la decisione definitiva di cui trattasi.

Quanto alla forma istruttoria del procedimento, si segnerà *istruzione ordinaria* per ogni caso in cui non vi sia stata *citazione diretta* o *direttissima*.

9. *Titolo e circostanze del reato.*

Il TITOLO del reato è segnato quale trovasi definito nella legge, ov'essa lo definisca. Per i reati preveduti nel codice penale si seguirà la nomenclatura dell'indice ufficiale.

Fra le circostanze che accompagnano il reato, quanto al *tentativo* e al *concorso di più persone*, se ne devono indicare le varie specie. Si dirà quindi se si tratta di reato *tentato* o *mancato*, di *correità*, o di *complicità*, specificando se *necessaria*. Ove il reato sia *continuato*, ne va indicata la durata, da *un mese*, da *un anno*, ecc.

Riguardo al *tempo* del commesso reato, se la notizia non emerga dagli atti, si segnerà: *non risulta*.

Qualora il reato sia continuato o permanente, si segnerà la data dell'ultimo atto o momento di esso.

10. *Cause escludenti, diminuenti o aggravanti.*

Le CAUSE ESCLUDENTI, DIMINUENTI O AGGRAVANTI si devon indicare esse pure possibilmente coi termini legali, comprese fra le escludenti, le dirimenti e le esimenti, fra le diminuenti, le attenuanti, fra le aggravanti, le così dette qualifiche. Ove, per effetto di un'escludente (come l'*infermità mentale*), sia applicato un provvedimento speciale (come la consegna all'Autorità di p. s.), indicarlo. Se nessuna causa sia stata ammessa, si nota, come sempre: *ipotesi esclusa*.

11. *Dispositivo.*

Il DISPOSITIVO dev'esser segnato nella formola sintetica della triplice ipotesi, per la rubrica 6, di *non farsi luogo* (istruttoria e giudizio), *assolutoria* (giudizio), *condanna* (id.); aggiunta, per la rubrica 7, la quarta ipotesi dell'*annullamento senza rinvio.*

Segue, in caso di *proscioglimento,* il MOTIVO LEGALE di esso, specificando, se per esenzione da pena o per estinzione dell'azione penale, e, in tale ipotesi, la causa che lo determinò, cioè *amnistia,* o *prescrizione,* o *remissione,* ecc., ovvero se per *insufficenza d'indizî,* e via dicendo; e, in caso di *condanna,* la specie di PENA inflitta, se *reclusione,* o *detenzione,* ecc., e per quale *durata,* e, se *multa* o *ammenda,* per quale *ammontare* o, se ancora *interdizione dai pubblici ufficî,* perpetua o, per quanto tempo, ecc. S'indicheranno altresì gli effetti penali e civili conseguenti, o per ministero di legge o per declaratoria di giudice, *interdizione legale, riparazione pecuniaria, risarcimento del danno, vigilanza speciale,* ecc.

Se, applicando in via principale una pena, il giudice ne dichiarò poi la conversione in altra (*riprensione,* ecc.) o ne ordinò l'esecuzione in un modo particolare (*arresto in casa,* ecc.), indicarlo.

12. *Articoli applicati.*

Non deve mai mancare la designazione degli ARTICOLI applicati, da segnarsi con ogni cura e precisione, così per il titolo del reato, nella sua forma semplice, come nei riguardi delle varie circostanze e cause che vi abbian concorso e di ogni altra norma che vi si riferisca e vi abbia trovato applicazione. Si osservi però di trascrivere *prima* il numero d'ordine (senza dire articolo o altro) delle disposizioni (e, quando ne sia il caso, la parte, il capoverso, o il numero più specialmente applicato), e *poi* la designazione del codice o della legge, con le sole lettere iniziali, o poco più: *c. p.* (codice penale), *c. c.* (codice civile), *c. comm.* (codice di commercio), *l.* (legge), *d.* (decreto), *reg.* (regolamento), ecc.

13. *Condanna condizionale.*

Per la CONDANNA CONDIZIONALE si richiede l'indicazione del *termine* stabilito nella sentenza (tre, quattro, cinque anni), trascorso il quale, senza condanna intercorsa, la condanna si considera come non avvenuta, e delle *condizioni* imposte dal giudice, cioè il risarcimento del danno, il pagamento delle spese, ecc. Sarà bene, per la maggior agevolezza dello spoglio, che il termine sia indicato nella prima linea e le condizioni nella seconda. Se il benefizio non venne concesso, si segna: *ipotesi esclusa.*

14. *Indulto.*

Nel caso D'INDULTO (da non confondersi mai con l'amnistia, che, ove fosse applicata nella decisione di cui trattasi, sarebbe segnata nel dispositivo, quale motivo legale del proscioglimento), dopo essersi indicata nel *dispositivo* la pena integrale inflitta dal giudice, se ne segnerà l'*estensione,* ossia per quale entità (durata e ammontare) della pena inflitta l'indulto sia operativo, cioè se per *tutta,* o per una *parte,* e quale, e, occorrendo, a quali *condizioni* subordinato. Non essendone il caso, si scrive: *ipotesi esclusa.*

15. *Ricorso.*

Quando sia stato interposto un RICORSO, se ne fa menzione, indicando quale delle tre ipotesi, se *opposizione*, *appello* o *cassazione*. Ove si trattasse di giudizio di *purgazione* di contumacia, non essendo la conseguenza d'un gravame, se ne farà menzione soltanto nella rubrica 7. Ove non sia stato interposto gravame, la solita risposta: *ipotesi esclusa.*

In caso però di condanna contumaciale soggetta a purgazione, si forma e spedisce il cartellino senz'attendere che sia seguìto il giudizio; e la rubrica 7 viene attraversata dall'annotazione complessiva: *ipotesi esclusa.*

16. *Esecuzione della condanna.*

Trattandosi di sentenza di condanna, se la medesima, al momento della formazione del cartellino, abbia già avuto ESECUZIONE, sono pure date le notizie richieste sotto la rubrica 8: avvertendo tuttavia che il cartellino destinato al casellario locale non deve contenere che le notizie concernenti il giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta (art. 7 del r°. d°. 13 aprile 1902).

Il caso più frequente sarà che la pena venne scontata *con la carcerazione sofferta;* e lo s'indicherà.

Se, invece, la pena sia stata scontata successivamente alla condanna, lo si dovrà precisare, indicando la *specie* dello stabilimento (carcere giudiziario, casa di pena, ecc.), e il luogo dove si trova (di Genova, di Civitavecchia, ecc.), ovvero la somma che venne soddisfatta. In entrambi i casi segue la data (giorno, mese e anno) in cui la pena si finì di scontare o si è fatto il pagamento.

17. *Riprensione giudiziale.*

La RIPRENSIONE GIUDIZIALE è menzionata particolarmente nel cartellino allora soltanto ch'essa abbia ricevuto applicazione immediata e completa: nel qual caso s'indicheranno il *giorno*, *mese* e *anno*, in cui venne subìta, l'ammontare della *cauzione* prestata e la *persona* che la prestò. Nel caso, invece, che, o la riprensione fosse subìta più tardi, o andasse soggetta a vicende diverse, le relative notizie verranno date con l'analogo foglio complementare (modello n. 21).

18. *Cause di sospensione ed estinzione.*

La notizia concernente la SOSPENSIONE d'esecuzione della sentenza è destinata soltanto al casellario centrale; e quindi va segnata nel cartellino lett. *A*, e non in quello lett. *B*. Essa è data indicando il *motivo* che determinò la sospensione della condanna (*infermità*, e quale, *domanda di grazia*, ecc.) e la *data* di decorrenza (giorno, mese e anno).

Quanto alle cause d'ESTINZIONE, si tratta naturalmente di quelle che estinguono, oltre l'azione, anche l'*esecuzione* della condanna passata in giudicato, quali la prescrizione della condanna, l'amnistia, ecc.

19. *Riabilitazione.*

Quando sia concessa la RIABILITAZIONE, non dovendosi trascrivere nel certificato la condanna cui si riferisce (art. 4, n° 5°, legge 30 gennaio 1902), è necessario che nel cartellino se ne faccia menzione. A tal fine provvede il foglio complementare n°. 25.

20. *Connotati.*

Quanto alla rubrica 10, CONNOTATI, se ne devon attingere gli elementi dagli atti del procedimento. Ove non vi si rinvenissero, il funzionario estensore del cartellino scriverà: *non risulta.*

Apposito foglio complementare, che sarà riempito e trasmesso dai funzionarî di pubblica sicurezza e carcerarî, fornirà, possibilmente, i connotati mancanti nei cartellini.

21. *Annotazioni.*

Nella casella delle ANNOTAZIONI si segneranno tutte quelle notizie, non precedentemente richieste, che l'esperienza a mano a mano suggerirà e che potessero interessare il servizio del casellario e dei certificati.

Frattanto i cancellieri dovranno qui indicare, ove ne fosse il caso, il provvedimento del giudice che avesse stabilito un più breve termine di quello fissato nel capoverso dell'art. 4 della legge 30 gennaio 1902, trascorso il quale non si deve far menzione nel certificato penale della condanna di cui trattasi, o avesse vietato di far menzione della medesima.

22. *Più persone in unica causa.*

I cartellini concernenti più individui, giudicati con unica decisione, si spediscono riuniti con filo o fettuccia.

23. *Cartellino n° 1 bis.*

Il cartellino n° 1 *bis* è doppio, ossia scritto in quattro pagine, anzichè in due, come il modello comune, e non differisce da esso se non in quanto le rubriche 6 e 7 sono *quadruplicate*, a partire dal titolo del reato, e ciò per poter ottenere la trascrizione distinta, giusta l'ordine segnato nella decisione (art. 3 del regol.), di molteplici imputazioni attribuite allo stesso individuo in uno stesso procedimento. Ove le imputazioni superassero le quattro, nel cartellino 1 *bis* s'includono altri mezzi fogli, appositamente stampati per tali ipotesi.

In caso di condanna, qualora la sentenza non specificasse la pena inflitta per ogni reato, ma portasse la sola *pena complessiva*, questa s'indicherà nell'ultima ipotesi delle rubriche 6 e 7, e a ogni richiesta di pena, per le singole imputazioni, si segnerà: *vedi pena complessiva.*

§ III. — Cartellino civile.

24. *Oggetto.*

In questo cartellino non si trascrivono che le decisioni concernenti gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, pronunziate dal magistrato civile.

25. *Rubriche comuni.*

L'intestazione del cartellino civile e le rubriche 1, 2, 3 e 4 corrispondono perfettamente all'intestazione e alle rubriche 1, 2, 3 e 5 del cartellino penale.

26. *Specie del provvedimento e notizie relative.*

Nella rubrica 5, concernente il PROVVEDIMENTO, deve indicarsi se si tratti di *interdizione* o d'*inabilitazione.*

Vengon quindi le notizie che precisano da chi sia stato *promosso* il provvedimento, segnando l'eventuale *parentela* di tale persona con l'inscritto.

Segue poi l'indicazione del consiglio di famiglia o di tutela che diede il *parere* voluto dalla legge e il *tenore* del medesimo.

Infine si devono indicare: il *magistrato* che emanò il provvedimento, segnando pure il *giorno*, *mese* e *anno* in cui la decisione passò in giudicato, dopo aver superato, se del caso, le prove dell'*appello* e della *cassazione;* il *motivo* del provvedimento; la persona nominata *tutore* o *curatore*, indicando la sua eventuale *parentela* con l'inscritto, e se chiamato a tale ufficio *di diritto* ovvero *nominato*, e da *chi*.

A questo punto vengon le firme del presidente e del cancelliere, con cui si chiude il cartellino da spedirsi al casellario.

27. *Rubrica* 6: *revoca.*

Riguardo alla rubrica 6, poichè nei certificati richiesti dai privati cittadini o da una pubblica Amministrazione diversa dalla giudiziaria non dee farsi menzione delle sentenze d'interdizione o d'inabilitazione quando siano state revocate (art. 4, n°. 2, legge 30 gennaio 1902), ne consegue la necessità che la revoca sia segnata nel cartellino, indicando a istanza *di chi*, e in qual'eventuale *parentela* con l'interdetto o inabilitato, con sentenza di *qual tribunale* e in *quale data proferita*. La notizia è comunicata al casellario mediante il foglio complementare n°. 29.

§ IV. — Cartellino dei fallimenti.

28. *Rubriche comuni.*

L'intestazione del cartellino e le rubriche 1 e 2 son identiche a quelle corrispondenti dei cartellini penale e civile. Seguon le notizie concernenti la società (o associazione) fallita, di cui la persona inscritta facesse parte; ben inteso che deve compilarsi un cartellino distinto per ognuno dei soci falliti.

29. *Rubrica* 3: *commercio esercitato.*

Nella rubrica 3 si richiedono notizie sul COMMERCIO esercitato dalla persona (o società) fallita, dovendosene indicare la *specie* (*costruzioni edilizie*, *banche*, *appalti*, ecc.) e il *modo* (in qualità di proprietario della ditta o institore, ovvero di amministratore o direttore della società).

30. *Rubrica* 4: *dichiarazione.*

La DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO, nella rubrica 4, è la notizia fondamentale del cartellino; e si deve indicare da chi sia stata *promossa* e in qual *data* (giorno, mese e anno) dell'eventuale *mandato di cattura*, se vi fu o no *opposizione*, e la *data* (giorno, mese e anno) della *regiudicata*.

I piccoli fallimenti, che non importano dichiarazione giudiziale (art. 1° legge 30 gennaio 1902), sfuggono al casellario e non richiedon quindi formazione di cartellino.

Seguon le firme del cancelliere e del presidente del tribunale, con le quali si considera compiuto il cartellino da trasmettersi al casellario.

Le notizie successive son trascritte nei casellarî locali, rilevandole dal foglio complementare mod. n°. 28.

31. *Rubrica* 5: *chiusura e concordato.*

Alla rubrica 5 son registrate le notizie intorno alla CHIUSURA del fallimento, indicandone il *modo*, nelle due varietà portate dagli art. 815 e 817 cod. comm., cioè la liquidazione e la mancanza dell'attivo, nonchè la *data* (giorno, mese e anno) della *sentenza*. Devonsi quindi trascrivere l'*ammontare* (in cifre) dell'attivo e del passivo e il *numero dei creditori* ammessi.

Se ebbe luogo il *concordato*, si segnerà l'ammontare della *percentuale promessa*, e si farà constare se il fallito *mantenne* o *non mantenne* gli obblighi assunti.

32. *Rubriche* 6 *e* 7: *cancellazione e revoca.*

Nelle rubriche 6 e 7 si richiedono le notizie intorno a due eventuali provvedimenti speciali, ossia: la *cancellazione dall'albo* dei falliti, per cui dovrà indicarsi la *data* (giorno, mese e anno) della sentenza; e la *revoca della dichiarazione*, che produce lo stesso effetto, per il casellario giudiziale, della revoca dell'interdizione o inabilitazione, indicando la *data* (giorno, mese e anno) della pronunzia e se venne o meno *estesa al procedimento penale.*

33. *Procedimento penale.*

In caso di procedimento penale, le notizie che vi si riferiscono son poi trascritte nel cartellino penale che deve esser a sua volta compilato (mod. n° 1).

§ V. — **Elenco trimestrale delle decisioni.**

34. *Specie e scopo.*

L'ELENCO TRIMESTRALE delle decisioni, sia penali (mod. n° 5), sia civili e commerciali (mod. n°. 6), è destinato ad agevolare l'opera di vigilanza e di controllo dell'ufficio centrale, che mercè di esso potrà verificare se per tutte le decisioni siano compilati i cartellini, reclamare i mancanti, accertare le ragioni del ritardo, tener dietro nella stessa guisa alla compilazione e trasmissione dei fogli complementari e seguir a un tempo l'esecuzione delle sentenze di condanna.

35. *Chi dee compilarli.*

La compilazione di tal elenco è affidata al cancelliere, o funzionario analogo, addetto a ogni Autorità giudiziaria, le cui decisioni devon figurare nel casellario, e preferibilmente al funzionario cui è affidato il registro generale delle cause.

36. *Decisioni da trascriversi e ordine da tenersi.*

Negli elenchi devon trascriversi tutte le decisioni *definitive* (articolo 4, 1° capoverso, r°. decreto 13 aprile 1902), pronunziate dal magistrato giudicante, nell'ordine di data delle medesime; e quindi giorno per giorno, a cominciare dal 1° gennaio 1906.

L'anno in cui si riferiscono le decisioni è indicato nella parte superiore dello elenco: il mese e giorno nella col. 3.

37. *Spiegazione delle rubriche.*

La col. 1 è destinata al numero progressivo delle *decisioni* registrate negli elenchi. Invece, il numero progressivo richiesto nella col. 4 è quello delle persone

alle quali si riferisce una medesima decisione; e quindi esso va segnato soltanto quando una stessa decisione concerne più persone, e si rinnova per ogni decisione riguardante più individui.

Nella col. 5 l'indicazione del cognome e nome è fatta con le stesse norme fissate per il cartellino (§ II).

Nel mod. n°. 5: — il dispositivo (col. 6 e 7) va indicato specificatamente per ciascuna delle persone cui si riferisca una stessa decisione, anche se il dispositivo sia un solo per tutte;

— il motivo legale del proscioglimento (col. 7) deve indicarsi nello stesso modo come è detto per il cartellino (§ II); e, in caso di condanna, basta indicare la specie delle pene inflitte, omettendone la durata o l'ammontare;

— nella col. 8 è data la notizia richiestavi, segnando il gravame interposto, ovvero la non avvenuta decorrenza del termine per interporlo, ovvero il giudicato in contumacia della Corte d'assise soggetto a purgazione;

— tanto alla col. 8 quanto alla col. 9, le notizie sono segnate negli ultimi giorni stabiliti per la spedizione dell'elenco;

— le notizie delle col. 10, 11 e 12 si segnano quando ne sia il caso; altrimenti, si lascia in bianco lo spazio corrispondente.

Nel mod. n°. 6: — nella col. 6 s'indicherà se trattisi d'interdizione o d'inabilitazione, ovvero di fallimento;

— le notizie delle colonne 7 a 11 son date quando ne sia il caso; altrimenti si lasciano in bianco;

— nella col. 12 s'indicherà se il provvedimento venne impugnato con qualche gravame.

38. *Spedizione.*

Gli elenchi trimestrali (mod. numeri 5 e 6) devon essere spediti unitamente ai cartellini che si trasmettono al casellario centrale nella prima spedizione successiva al trimestre compiuto.

§ VI. — Prontuario cronologico e Repertorio alfabetico di controlleria.

39. *Avvertenza generale.*

Entrambi tali registri corrispondono a quelli ora in uso. Nel repertorio alfabetico di controlleria (modello n°. 10) vi è aggiunta la notizia riguardante l'arrivo dei fogli complementari, la quale sarà segnata a mano a mano che essi perverranno all'ufficio del casellario locale, indicandovisi il giorno, mese e anno di arrivo.

40. *Annotazioni speciali del repertorio.*

Alla colonna 14 (annotazioni) del repertorio alfabetico di controlleria, si farà menzione:

a) per le sentenze di condanna condizionale pronunziate secondo la legge 26 giugno 1904, del termine in esse fissato, trascorso il quale la condanna può aversi come non avvenuta, con la formola: « *sospesa per anni .....* »;

b) per le sentenze concernenti sole contravvenzioni, del giorno in cui la pena fu scontata, ovvero di quello in cui rimase estinta, o infine di quello in cui

fu pronunziata la decisione, e ciò con la formola: « contr. (contravvenzione) 15 febbraio 1906 (o altra data) »;

c) per le sentenze di condanna irrevocabile per delitto, dell'anno successivo a quello nel quale la persona inscritta dovrebbe compiere l'età di ottant'anni: così che, ove, per esempio, la persona inscritta fosse nata il 18 marzo 1876, si dovrebbe scrivere: 1957;

d) per le sentenze di condanna contumaciale delle Corti d'assise, soggette a giudizio di purgazione, e per le sentenze di proscioglimento per delitti dell'anno successivo a quello in cui si compie un decennio dalla data della decisione: così che, ove, per esempio, la decisione fosse in data 8 giugno 1902, si dovrà segnare: 1913;

e) per gli infermi di mente, minorenni o sordomuti, prosciolti secondo gli articoli 46, 53, 57 del cod. pen., e per i falliti, interdetti, o inabilitati, dell'anno corrispondente al sessennio successivo alla data delle sentenze di revocazione dei provvedimenti che li riguardano; così che, ove, per esempio, la revocazione fosse avvenuta nel 6 settembre 1904, si dovrà segnare: 1910.

§ VII. — Fogli complementari.

41. *Scopo e notizie che vi si contengono.*

I fogli complementari sono istituiti per poter raccogliere e trasmettere agli uffizî del casellario quei dati concernenti l'esecuzione delle sentenze o altre notizie, che non potessero aversi alla formazione e spedizione dei cartellini.

Essi però non devon compilarsi che riguardo alle persone giudicate con decisioni diventate irrevocabili dopo il 31 dicembre 1905.

42. *Modelli e provenienza.*

Varî e molteplici ne sono i modelli e diverse le Autorità competenti a somministrarli, quali i cancellieri giudiziarî, per le riscossioni delle pene pecuniarie e per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto, la Direzione generale delle carceri, per l'esecuzione delle pene carcerarie, il proc. del re o il pretore, per l'esecuzione di altre pene restrittive della libertà personale. il Ministero della Giustizia, per la liberazione condizionale, per la riabilitazione e per i decreti di grazia, le Direzioni generali delle carceri e della pubblica sicurezza, per i connotati (art. 23 del regolamento).

43. *Tempo della compilazione.*

Il foglio complementare è compilato quando in esso si possan segnar tutte le notizie che vi sono richieste, per quanto riguarda i fogli numeri 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 29 e *K*. Esso, invece, è compilato e spedito al verificarsi dell'una o dell'altra delle ipotesi nel medesimo prevedute, potendosi eventualmente compilare più esemplari in tempi successivi, per quanto riguarda i fogli numeri 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 28.

44. *Modello numero* 13.

Il foglio complementare n°. 13 deve compilarsi tanto nel caso di condanna alla sola pena pecuniaria, quanto in quello nel quale vi sia stata condanna a pena pecuniaria congiunta ad altra pena.

Ove il pagamento siasi fatto in rate, deve segnarsi la data, in cui si è pagata l'ultima.

In caso di conversione delle pene pecuniarie, le notizie, che alla medesima si riferiscono, son segnate nel foglio modello n°. 14.

45. *Modello numero 28.*

Il foglio complementare n°. 28 è compilato e trasmesso a misura che la procedura del fallimento offra i dati corrispondenti, ossia: 1° le notizie sulla chiusura e sul concordato; 2° quelle sulla cancellazione del nome dall'albo dei falliti; 3° quelle sulla revoca della dichiarazione di fallimento.

46. *Operazione anteriore alla spedizione.*

Prima di trasmettere il foglio al casellario centrale si devon trascrivere nel cartellino corrispondente del casellario locale le notizie segnate nel foglio; e, se si tratta di persona nata in altro circondario, deve trasmettersi il foglio complementare al casellario presso il tribunale del circondario di nascita.

47. *Notizie da comunicarsi fuori dei fogli complementari.*

Oltre alle notizie da comunicarsi mediante i fogli complementari, altre ve ne sono che devon esser egualmente comunicate ai casellarî locali e al centrale, sebbene per esse non siasi istituito apposito modulo, vuoi per la loro poca frequenza, vuoi per attendere dall'esperienza i suggerimenti opportuni. Fra esse meritano particolare menzione quelle concernenti la revoca dei provvedimenti di cui negli articoli 46, 53 e 57 del cod. pen. (ricovero dell'infermo di mente in un manicomio, ovvero del minorenne o del sordomuto in un istituto di educazione e correzione). È fatta però speciale raccomandazione ai cancellieri e agli ufficiali del p. m. perchè ne sia data sollecita notizia al casellario presso il tribunale del circondario dov'è nata la persona di cui trattasi.

§ VIII. — **Certificati e dichiarazioni.**

48. *A chi si rivolge la domanda o richiesta.*

La domanda o richiesta d'un certificato o d'una dichiarazione, giusta l'art. 14 del regio decreto 13 aprile 1902, dev'essere trasmessa:

1° ove trattisi d'una richiesta di certificato da parte dell'Autorità giudiziaria, al cancelliere;

2° trattandosi della richiesta o domanda di certificato da parte d'una Autorità amministrativa o di persona privata, al proc. del re;

3° se sieno richieste delle dichiarazioni, al presidente del tribunale.

49. *Pratiche preliminari.*

Innanzi di provvedere sulla domanda o richiesta, si dee verificare se ricorrano le condizioni volute rispettivamente negli articoli 2, 3 e 4 della legge 30 gennaio 1902, 14 del r°. decreto 13 aprile 1902, e 26 del regolamento.

Quindi, ove ne sia il caso, si procede alle comunicazioni prescritte nell'art. 27 del regolamento.

50. *Formazione e rilascio del certificato o della dichiarazione.*

Per il rilascio del certificato o della dichiarazione, il cancelliere compie le ricerche e le annotazioni prescritte in conformità all'articolo 29 del regolamento,

avendo cura di trascriver le decisioni com'è prescritto nello stesso modello del certificato, segnandole l'una dopo l'altra in ordine cronologico.

Ottenuto il *visto* del proc. del re sul certificato e quello del presidente del tribunale sulla dichiarazione, l'uno e l'altra son rilasciati nei termini voluti nell'articolo 30 del regolamento, dopo averne preso nota, rispettivamente, nei registri conformi ai modelli n[i] 31 e 33.

§ IX. — Eliminazione dei cartellini.

51. *Estrazione mensile di cartellini.*

Negli ultimi dieci giorni di ogni mese — a partire dal gennaio 1906 e relativamente non solo ai cartellini di nuovo modello, bensì pure a quelli già esistenti nel casellario — il cancelliere addetto a ogni casellario locale dee ricercare ed estrarre dal medesimo i cartellini portanti le seguenti decisioni:

1° di condanna condizionale, sia per delitti, sia per contravvenzioni, tre mesi dopo trascorso il termine stabilito nella sentenza per la sospensione della condanna, se nel termine stesso non sia intervenuta una nuova condanna;

2° in materia di delitti, soli o accompagnati da contravvenzioni, e salva l'ipotesi del n° 1:

a) trattandosi di condanna irrevocabile, trascorso un termine equivalente a quello per cui l'inscritto avrebbe raggiunto l'età di ottant'anni, eccettochè la pena non fosse in tutto o in parte scontata, nel qual caso si deve attendere che la pena sia scontata intieramente o la condanna estinta;

b) trattandosi di condanna contumaciale della Corte d'assise soggetta a purgazione, o di sentenza di proscioglimento, dopo dieci anni dalla loro data. tranne che la prescrizione fosse ancora in corso, nel qual caso se ne fa l'estrazione al compiersi della prescrizione dell'azione;

3° in materia di contravvenzioni, salva l'ipotesi del n° 1°, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta, o altrimenti dalla data della decisione;

4° in materia di provvedimenti preveduti negli articoli 46, 53 e 57 del cod. pen., ovvero di fallimento o d'interdizione o inabilitazione, quando ne sia avvenuta la revoca, l'anno dopo trascorso il quinquennio dalla data della medesima.

Il cancelliere, per compiere tale operazione, si giova del repertorio di controlleria, desumendo dalle annotazioni fatte (v. istruz. 40) le notizie corrispondenti alle estrazioni da eseguirsi e che, per sua comodità, potrà trascrivere con ordine in un foglio a mano.

52. *Classificazione e annotazioni.*

Compiuta l'estrazione dei cartellini, il cancelliere ne forma tanti pacchi distinti e separati quante son le suaccennate categorie di casi (1ª, 2ª, 3ª 4ª), avvertendo però di eseguire su quelli della prima categoria, ove non fosse già stata eseguita, l'*annotazione* della data in cui si è compiuto il termine fissato nella sentenza per la sospensione della condanna, e di aggiungervi le parole: *condanna annullata.* Su tutti gli altri cartellini estratti, al posto delle *annotazioni* il cancelliere segna: *eliminato.*

53. *Esame e* visto *del proc. del re.*

Il proc. del re, verificata, col sussidio del prontuario cronologico, l'esattezza dell'operazione compiuta dal cancelliere, appone a ciascuno dei cartellini il *visto* con la sua firma.

54. *Ricollocamento degli uni e spedizione degli altri.*

Il cancelliere, quindi, rimette al posto alfabetico che loro compete i cartellini concernenti sentenze di condanna condizionale, eccettuati quelli per i quali si verificasse l'ipotesi preveduta nel n°. 2°, lett. *a*, che non vi saranno rimessi.

Tutti gli altri saranno trasmessi, con la prima spedizione di cartellini che si farà nel mese seguente, all'ufficio del casellario centrale, unitamente a una tabella d'accompagnamento conforme al modello n° 34.

§ X. — Controversie e rettifiche.

55. *Controversie vere e proprie e semplici dubbî.*

Le sole controversie e domande di rettifica concernenti l'applicazione della legge e delle disposizioni per la sua attuazione, e aventi un qualsiasi effetto giuridico, devono esser sottoposte al giudizio del presidente del tribunale, giusta l'art. 8 della legge 30 gennaio 1902, e 37 del regolamento, e vanno trattate secondo le norme stabilite negli articoli 12 e 13 del r°. decreto 13 aprile 1902. I dubbî, invece, sull'interpretazione delle norme riguardanti la funzione interna del servizio del casellario sono sottoposti al Ministero della giustizia (ufficio del casellario centrale), che li risolverà somministrando le spiegazioni e i chiarimenti opportuni.

56. *Registrazione e partecipazione.*

Nel registro delle rettifiche (mod. n° 35) non se ne prende nota, se non quando il giudizio corrispondente sia passato in giudicato.

La partecipazione della rettifica al casellario centrale si fa subito dopo averne compiuta la registrazione.

§ XI. — Norme generali e transitorie.

57. *Attuazione graduale e limiti nella formazione dei cartellini e nelle registrazioni.*

In relazione all'art. 7, capoverso, del r°. decreto 13 aprile 1902, dee formarsi il cartellino destinato al casellario locale:

1° per ogni sentenza di condanna riguardante qualsiasi reato;

2° per ogni decisione di proscioglimento motivato da insufficienza d'indizî o da non provata reità concernente qualsiasi reato;

3° per ogni sentenza d'interdizione, d'inabilitazione e di dichiarazione di fallimento.

Finchè non sia diversamente disposto, si formerà il cartellino destinato al casellario centrale:

1° per ogni sentenza di condanna riguardante delitti preveduti nei codici, sieno essi soli o accompagnati da altri delitti o da contravvenzioni;

2° per ogni decisione di proscioglimento, qualunque ne sia il motivo, sempre che si tratti di delitti preveduti nei codici, soli o accompagnati da altri delitti o da contravvenzioni;

3° per ogni sentenza d'interdizione, d'inabilitazione e di dichiarazione di fallimento.

Conseguentemente:

a) si formano due cartellini, lettera *A* (per il casellario centrale) e lettera *B* (per il casellario locale), — salvo un terzo cartellino, lettera *C* (da trasmettersi al Ministero della giustizia) quando si tratti d'un condannato straniero — nei casi: — 1° di condanna per delitti preveduti nei codici, sieno essi soli o accompagnati da altri delitti o da contravvenzioni; — 2° di proscioglimento per insufficienza d'indizî o non provata reità, trattandosi sempre di delitti preveduti nei codici, siano essi soli o accompagnati da altri delitti o da contravvenzioni; — 3° di sentenze d'interdizione o inabilitazione e di dichiarazione di fallimento;

b) si forma un solo cartellino, lettera *A* (per il casellario centrale) quando si tratti di decisioni di proscioglimento per qualunque motivo diverso dall'insufficienza d'indizî o dalla non provata reità, riferibili a delitti preveduti nei codici. sieno essi soli o accompagnati da altri delitti o da contravvenzioni;

c) si forma un solo cartellino, lettere *B* e *C* (per il casellario locale) quando si tratti: — 1° di sentenze di condanna per delitti preveduti in leggi diverse dai codici o per qualsiasi specie di contravvenzioni; — 2° di decisioni di proscioglimento per insufficienza d'indizî o non provata reità, concernenti gli stessi delitti o qualsiasi specie di contravvenzioni.

Il cartellino 1 *bis* è compilato, così per i casellarî locali, come per il casellario centrale, anche nel caso che le più imputazioni riguardino, insieme a uno o più delitti preveduti nei codici, uno o più altri delitti preveduti in altre leggi, ovvero una o più contravvenzioni.

La scheda prescritta nell'articolo 6 del regolamento, che deve accompagnare il cartellino destinato al casellario centrale, è compilata ogniqualvolta si tratti di sentenze di condanna per delitti preveduti nei codici.

Com'è disposto per i cartellini, le registrazioni nell'elenco trimestrale delle decisioni penali son limitate a quelle concernenti delitti preveduti nei codici, soli o accompagnati da altri reati.

58. *Decisioni posteriori o anteriori al* 1905.

Si procede alla compilazione del cartellino per ogni procedimento chiuso con decisione diventata irrevocabile successivamente al 31 dicembre 1905. È fatta soltanto eccezione riguardo alle sentenze d'interdizione o inabilitazione e di dichiarazione di fallimento, per cui, giusta l'art. 16 del r°. decreto 13 aprile 1902, n° 107, dee compilarsi il cartellino anche per quelle pronunziate e passate in giudicato anteriormente, purchè non revocate e, trattandosi delle procedure di fallimento, queste siano tuttora in corso.

59. *Foglio complementare modello K.*

L'articolo 41 del regolamento e il foglio complementare mod. *K* provvedono a colmare una lacuna che altrimenti si lamenterebbe nel casellario centrale, rispetto cioè ai precedenti penali dei condannati, massime nell'interesse

delle ricerche statistiche: precedenti che nei casellarî locali risultano dai cartellini preesistenti e non risulterebbero nel casellario centrale di nuovo impianto. Detto foglio complementare è, adunque, di carattere transitorio, essendo destinato a scomparire quando si potrà ritenere che di tutte le persone iscritte nel casellario gli stessi cartellini facciano conoscere i precedenti.

Tale foglio complementare, almeno per ora, dee riguardare i soli *condannati per delitti preveduti nei codici*, ed è compilato e trasmesso unitamente al cartellino concernente la stessa persona.

È peraltro opportuno che il cancelliere, nello spedire il modello *K* al nome d'una determinata persona, per evitare possibilmente che esso si rinnovi in occasione della compilazione d'un cartellino ulteriore, ne faccia menzione nelle annotazioni del cartellino a cui va unito il foglio complementare.

60. *Provvista di stampati.*

Per il servizio del casellario giudiziale, dee farsi, entro il 25 corr. dicembre la seguente provvista di stampati, giusta i modelli fissati nel regolamento e bastevole almeno per un trimestre:

a) da ogni cancelliere, o altro funzionario tenuto alla formazione dei cartellini per il casellario, degli stampati corrispondenti ai modelli numeri 1 e 1 *bis*, per maschi e per femmine, 4, 5, 8, 9, 20, 21, 22, 23 e *K*;

b) da ogni cancelleria di pretura o di tribunale, degli stampati identici ai modelli numeri 13 e 16;

c) dai soli cancellieri di tribunale, degli stampati conformi ai modelli numeri 2, 3, 6, 10, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36;

d) da ogni segretario di regia procura, degli stampati uguali ai modelli numeri 7, 16, 17, 18, 19 e 26.

La provvista degli stampati modelli n[i] 1, 2, 3, 4, 7 e 8 dee farsi a quella tipografia che sarà delegata a ciò dal Ministero; e alla medesima si rivolgeranno direttamente le ordinazioni e i pagamenti, in conformità alla tariffa approvata dal Ministero medesimo.

Per tutti gli altri stampati è libero rivolgersi ad altri tipografi o fornitori, purchè siano esattamente osservate per ciascuno stampato le prescrizioni e le dimensioni fissate nel modello.

Unitamente ai cartellini stampati saranno pure distribuiti ai cancellieri di tribunale, per il rispettivo casellario, dei cartellini in bianco, da servir come *cartellini di richiamo*, giusta l'art. 13 del regolamento, e in numero proporzionale (5 per 100) ai cartellini ordinarî. In testa ai medesimi il funzionario segnerà, a grossi caratteri, il cognome, nome ed eventuale soprannome del marito della donna maritata o vedova, ovvero il soprannome o pseudonimo comunemente usato dall'individuo designato, facendo poi seguir sotto, più a destra, il cognome e nome ed eventuale soprannome della donna o dell'individuo, preceduti da un *Vedi*.

Per agevolare la compilazione e lo spoglio statistico dei cartellini, nonchè le ricerche nei casellarî locali, i cartellini si distinguono per diversa tinta della carta, secondo che si tratti di cartellini penali, civili o di fallimento, e, per i primi, secondo che si tratti di delitti o di contravvenzioni.

CRONACA

Progetto del nuovo Codice di procedura penale. — Nelle *Effemeridi* è detto della presentazione alla Camera di questo progetto, già da tanto tempo in elaborazione.

Il non esserne ancora, al momento in cui scriviamo, pubblicata e distribuita la Relazione — che ne deve pur costituire elemento e illustrazione indispensabile — costituisce già ragione sufficiente perchè non possiamo, come vorremmo, intrattenercene qui di proposito.

Commissione per la Statistica giudiziaria. — Nella sessione dal 25 luglio al 2 agosto 1905, la Commissione per la Statistica giudiziaria e notarile deliberava, nel campo delle nostre discipline, quanto appresso:

" *Esecuzione delle sentenze penali.* — La Commissione, presi in esame i risultati dell'inchiesta sulle sentenze di condanna penale, rimaste ineseguite al 31 dicembre 1903, dopo avere rilevato che un notevole numero di esse non potè aver esecuzione per deficienze e irregolarità, alle quali è necessario portar pronto rimedio;

„ Fa presente a s. e. il ministro Guardasigilli:

„ 1° d'invitare le Procure generali e le Procure del re a formar un elenco separato delle sentenze, che non ebbero esecuzione per irreperibilità dei condannati e a rinnovare per esse gli atti per la ricerca dei colpevoli, incominciando da quelle, per le quali è prossima la scadenza del tempo, in cui si matura la prescrizione;

„ 2° di ottenere dal Ministero dell'Interno che gli uffici da lui dipendenti cooperino con l'Autorità giudiziaria a dar esecuzione alle predette sentenze, riattivando le ricerche intorno la domanda dei condannati fin qui dichiarati irreperibili, le quali posson ora esser facilitate dalla revisione, compiutasi in molti Comuni, dei registri d'anagrafe, in seguito alle dichiarazioni fatte per il censimento;

„ 3° di eccitare, per mezzo del Ministro competente, le intendenze di finanza a compiere con sollecitudine gli atti ad esse deferiti per l'esecuzione delle condanne in materia di leggi fiscali;

„ 4° di promuovere una speciale inchiesta sulle sentenze delle quali fu ordinata la sospensione dell'esecuzione dalle Autorità giudiziarie e dal Ministero della Giustizia in seguito al ricorso in grazia, per vedere se realmente la durata di queste sospensioni vada oltre il limite convenevole, valendosi a questo scopo degli elenchi compilati dalle Autorità giudiziarie, in cui questi casi sono nominativamente indicati, e per accertare così l'osservanza delle disposizioni impartite con la circolare ministeriale del 22 ottobre 1897, circa gli elenchi, da trasmettere al Ministero di Grazia e Giustizia, delle sentenze sospese per ricorso in grazia da oltre tre mesi;

„ 5° di assicurare la regolarità del servizio in quelle segreterie e cancellerie dove, per dichiarazione degli stessi procuratori generali, si sono verificati deplorevoli ritardi nell'esecuzione delle sentenze per deficienza di personale, assegnando ad esse il numero di funzionari strettamente richiesto dalle esigenze del servizio;

„ 6° d'inviare copia di questa relazione alle Procure generali, e, per opportuna notizia, anche alle prime presidenze delle Corti d'appello, accompagnandola da una circolare, con cui, dopo avere ricordate le principali irregolarità riscontrate, s'invitino i proc. gen. a dichiarare, entro un congruo termine, quali provvedimenti essi abbiano creduto opportuno di prendere per eliminarle, e siano fatte speciali raccomandazioni affinchè gli elenchi complementari annuali e quelli nominativi circa le sentenze divenute irrevocabili e rimaste ineseguite in ciascun anno, siano compilati con scrupolosa diligenza, avuto riguardo alla loro singolare importanza;

„ 7° di ordinare agli ispettori da lui dipendenti di compiere, ogni qual volta debbano, per ragioni dell'ufficio loro, recarsi presso qualche segreteria o cancelleria, anche un'accurata revisione del registro delle esecuzioni, per accertare come proceda effettivamente questo servizio, attingendo preventivamente informazioni in proposito dalla Direzione generale della Statistica. „

Discorsi d'apertura. — Addì 4 dicembre 1905, il Ministro di Grazia e Giustizia (Finocchiaro Aprile) diramava ai proc. gen. delle Corti di cassazione e d'appello e ai proc. del re la seguente molto assennata circolare:

" Più volte, com'è noto alle SS. LL., è stata messa in dubbio, nel Parlamento e fuori, l'utilità dei discorsi inaugurali.

„ Anche quest'anno, durante la discussione del bilancio della giustizia, parecchi oratori s'intrattennero su tale argomento, e chiesero l'abolizione dei detti discorsi.

„ Convinto che qualche intemperanza e qualche abuso verificatosi non bastino per giustificare la chiesta abolizione, risposi che tali discorsi, contenuti entro i limiti della legge, non possono da alcuno essere ritenuti inutili. Difatti, attenendosi alle parole e allo spirito dell'art. 150 dell'ordinamento giudiziario, questi discorsi debbon render conto del modo come fu amministrata la giustizia, e basterà che i rappresentanti il p. m. costantemente osservino le norme più volte date, perchè i discorsi inaugurali rispondano appieno al ricordato precetto e ai fini statistici.

„ L'importanza di queste relazioni annuali fu solennemente riconosciuta (art. 4 del r°. d°. 7 ottobre 1900, n° 350), deferendone l'esame alla Commissione per la Statistica giudiziaria e notarile, per dare alle relazioni medesime armonia e unità di intenti e per coordinarle con l'indirizzo delle statistiche giudiziarie che si pubblicano dall'Amministrazione centrale.

„ E perciò, a più riprese, furon date all'uopo istruzioni, sulle quali ora si richiama nuovamente l'attenzione, giovando anche tener presente che queste relazioni annuali offron una pronta notizia sul modo col quale fu amministrata la giustizia civile e penale, a maggior comodità degli studiosi e per le eventuali indagini delle pubbliche Amministrazioni.

„ Colgo poi l'occasione per ricordare il voto più volte manifestato dalla Commissione per la Statistica giudiziaria e notarile, affinchè in queste relazioni annuali nessun ramo di servizio sia trascurato od omesso, e si rivolga in ispecie un particolare studio ed esame anche agli affari di volontaria e onoraria giurisdizione, nei quali l'opera del magistrato assume la massima importanza sociale nel rappresentare la tutela di persone incapaci.

„ Quello che bisogna assolutamente evitare è che i discorsi inaugurali servano a inutili discettazioni, a critiche intempestive e a polemiche, le quali non posson che nuocere alla serietà e al prestigio del p. m. e dell'alto ufficio, a cui esso è chiamato.

„ Confido che le SS. LL. vorranno, nelle relazioni inaugurali, attenersi scrupolosamente ai criteri suaccennati.

„ Nel tempo stesso, desiderando che tali discorsi abbiano la maggior autorità, stimo opportuno di richiamare la mia circolare del 10 ottobre 1898, n° 1451, con la quale raccomandai che essi vengano personalmente fatti, ove sia possibile, dai capi del p. m.

„ Ricordo, infine, che le relazioni debbono esser inviate al Ministero nel termine prescritto (un mese dopo la seduta inaugurale, circolare 29 ottobre 1877), mentre spesso occorrono ripetute sollecitazioni e non si riesce ad averle che con grande ritardo.

„ Gradirò un cenno di ricevuta della presente. „

I giurati al Congresso penitenziario internazionale di Budapest. — Il prof. Ladislao Fayer, dell'Università di Budapest, correlatore sulla quarta questione della prima sezione (v. a pag. 602 del precedente volume), riassunte tutte le altre relazioni (ben undici) presentate sul tema, dettava, per suo conto, le seguenti considerazioni:

" Le juge criminel accomplit non seulement un travail de juriste, mais encore il examine l'homme livré à son jugement, et étudie l'individu, qui a succombé dans la lutte sociale. Or, pour cette tâche, il est préférable de recruter les membres du tribunal des *divers* éléments de la société, que de confier le jugement à une seule classe placée, pour ainsi dire, en dehors des mouvements de la vie sociale.

„ Il importe d'ajouter que le juge doit être indépendant autant que possible du pouvoir, afin qu'il ne puisse être employé à des buts illégaux.

„ Toute la raison d'être de l'institution du jury repose sur ces deux principes.

„ D'autre part, le jury seul peut réaliser ces principes.

„ Le droit pénal, actuellement en vigueur sur le continent, est devenu tel que nous le voyons maintenant, grâce à l'institution du jury. Personne n'ignore que le système des circonstances atténuantes est un résultat dû à la lutte persévérante de jurés français. C'est dans ce milieu que naquit la théorie de l'individualisation et de la proportionnalité des peines. L'exemple donné fut bientôt imité dans les autres Etats. Sans l'intervention du jury le droit pénal serait encore aujourd'hui là où il était il y a un siècle.

„ Le juge professionnel ne savait pas vaincre les rigides définitions du code. Avec les jurés il est le meilleur juge. Sans les jurés il est l'esclave du texte des paragraphes. Il ne voit pas l'arbre dans la forêt.

„ Ce n'est pas seulement la procédure pénale qui dépend du jury; mais aussi le développement du droit pénal matériel.

„ En outre, on ne devrait jamais oublier que le jury est une des plus importantes garanties de la constitution de l'Etat.

„ En matière de presse et de délits politiques, la plupart des Etats confient la jurisprudence au jury.

„ D'autre part, cette institution est en même temps le gardien le plus compétent de la liberté individuelle.

„ Certes, la passion entraîne quelquefois la population; et dans ce cas les jurés, obéissant à la haine politique, nationale ou religieuse, peuvent condamner des innocents. Mais alors même ils ne peuvent le faire que dans le cas où le ministère public et la Cour y consentent. *Les jurés peuvent uniquement acquitter.* Le " veto „ de la magistrature suffit à dresser une barrière à la persécution du jury, de même que le " veto „ du jury met obstacle à la persécution officielle. C'est la que gît l'idée sur laquelle est basé l'organisme de la procédure pénale: la *protection* de l'accusé y pèse du même poids que la poursuite intentée.

„ J'arrive au dernier point de mon rapport, et désire indiquer la tendance que devrait prendre l'action réformatrice à laquelle doit être soumis le jury.

„ Je partage l'avis des rapporteurs qui proposent de rendre plus simple et plus clair l'organisme des questions à adresser au jury.

„ J'adopte la proposition du rapporteur qui désire qu'on pose aux jurés la question concernant l'existence de circonstances atténuantes particulièrement dignes d'être prises en considération et une autre question sur le bénéfice du sursis.

„ J'attache la plus grande importance à ce que la position dominante du tribunal se manifeste d'une façon plus remarquable qu'aujourd'hui.

„ A cet égard, je voudrais faire une esquisse de la procédure qu'on trouve dans le code de procédure criminelle hongroise (1900) concernant la correction et suspension du verdict.

„ La Cour peut agir contre un verdict *négatif* dans les cas suivants: 1. si la décision des jurés est entachée d'un vice de forme; 2. si elle est obscure, défectueuse ou contradictoire; 3. si certains jurés prétendent que la décision publiée ne représente pas fidèlement celle prise par les jurés.

„ Dans ces cas le président de la Cour invite les jurés à corriger ou à compléter leur décision, ou à répondre aux questions changées ou complétées.

„ Si les jurés persistent dans leur décision que la Cour a déclarée obscure, défectueuse ou contradictoire, *l'affaire est renvoyée à une autre session.*

„ Mais si le deuxième jury apportait la même décision que celle énoncée par la première, c'est-à-dire si la même décision a été prise par deux jurys, le jugement de première instance doit être prononcé en vertu de cette décision.

„ Dans le verdict *affirmatif* il faut distinguer deux cas indépendants l'un de l'autre.

„ Si le verdict est irrégulier, obscur, défectueux ou contradictoire, la Cour est investie de la même sphère de droit que dans le cas précédent. (Elle prend sa décision à la majorité des voix).

„ Second cas: si la Cour est convaincue qu'en ce qui concerne l'essence même de l'affaire les jurés se sont trompés au préjudice de l'accusé, elle suspend la procédure sans renvoyer le verdict aux jurés afin de correction, et renvoie toute l'affaire, par une décision non motivée à la session suivante. Cette décision ne peut, toutefois, être prise par la Cour qu'à l'unanimité de ses membres.

„ En Hongrie il n'y a donc pas de verdict irréfragrable; il ne peut être question que d'une différence graduelle. Le verdict affirmatif peut être suspendu plus facilement que le verdict négatif.

„ Quant au droit de suspension employé contre un verdict négatif, il n'y a que le code hongrois qui en reconnaît la légalité.

„ En France, en Italie et en Allemagne on s'occupe beaucoup de la recherche des moyens permettant d'assurer à la Cour une influence plus efficace sur le verdict apporté par le jury. En général, on propose de confier au président de la Cour la direction des délibérations et du vote des jurés. Mais ce moyen rencontrerait bien des difficultés dans la pratique, parce que la publicité ne contrôle pas le président de la Cour. La loi hongroise a donné une solution heureuse à cette délicate question. Cette loi assure au juge, à l'occasion de la correction du verdict, non seulement une influence directrice comme c'est le cas dans les lois des autres pays, mais aussi le droit de suspendre le verdict. Tout abus de pouvoir de la Cour d'assises est rendu impossible non seulement par la publicité des débats, mais encore par la Cour Suprême, à laquelle chaque décision peut être dirigée par voie de pourvoi en cassation.

„ En ce qui concerne les divers pays, il y a lieu de considérer: l'Angleterre, où le juge est autorisé à suspendre le verdict, s'il estime que l'accusation n'est pas suffisamment établie par des preuves; la France, où le § 352 du code d'instruction criminelle admet également la suspension du verdict affirmatif, et la pratique a adopté le procédé de la rectification du verdict négatif: en Allemagne, le § 309 du code de procédure criminelle admet la rectification du verdict négatif et le § 317 la suspension du verdict affirmatif; en Autriche, le § 331 du code de procédure pénale admet également la rectification et le § 332 la suspension limitée.

„ Le § 356 du code d'instruction criminelle belge dit: " Si les jurés ont déclaré cou-
„ pable l'accusé à la simple majorité des voix, les membres de la Cour délibèrent entre
„ eux sur cette même question; si la majorité des juges adopte l'avis de la minorité

„ des jurés, et si de ce fait il résulte un plus grand nombre de voix, que celui formé „ par la majorité des jurés et la minorité des juges, c'est l'avis favorable à l'accusé qui „ l'emporte „.

„ Cette disposition est une correction du code belge, qui admet que la culpabilité soit fixée à la simple majorité des voix.

„ Je mentionne encore les §§ 354-360 du code de procédure criminelle norvégien de l'an 1887; il statue une casuistique pour toutes les éventualités qui peuvent se produire. En ce qui concerne le procédé de la suspension, il donne à la Cour le droit d'apporter une décision d'acquittement dans le cas où le second jury, ayant également apporté un verdict affirmatif, elle conclue cependant à l'insuffisance des preuves. Elle peut encore déclarer l'accusé coupable d'un délit moins grave, que celui sur lequel porte le verdict du jury. Je mentionnerai encore une décision très importante de la loi norvégienne, qui ordonne de recourir à un nouveau vote, s'il existe des doutes sur la décision prise par les jurés, paraissant ne pas exprimer l'avis des jurés et si le chef du jury est incapable de dissiper ces doutes. „

Dopo di che proponeva il seguente schema di deliberazione:

" Il y a lieu d'introduire les réformes suivantes dans la procédure de la Cour d'assises:

„ 1. Les questions à adresser aux jurés doivent être rendues plus simples et plus claires.

„ 2. Il y a lieu de questionner le jury s'il existe des circonstances particulièrement atténuantes.

„ 3. Une autre question concernant le bénéfice du sursis peut être posée.

„ 4. Il y a lieu d'accorder au tribunal le droit de suspendre le verdict, dont les jurés ont refusé la rectification. „

Tali proposte non ebbero seguito, ed è noto (*Riv. Pen.*, loc. cit.) come si passassero le cose.

Ma sono argomenti codesti da trattarsi in un Congresso... penitenziario?!

La pena del bastone in Danimarca. — Pareva che il relativo progetto di legge (v. *Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 122, n° 24 della *Bibliografia;* pag. 628, n° 315 id.) non dovesse giungere in porto, per le avversioni suscitate nel " Rigsdag „ e fuori, specialmente nel mondo scientifico. Ma è dal 1° aprile 1905 che la pena del bastone à avuto, per quanto a debolissima maggioranza, la sua sanzione, mediante una legge intitolata " emendamenti provvisorî della legislazione penale „, entrata in vigore l'8 di settembre u. s. Nello scopo di porre fine alle innumerevoli vie di fatto su donne e su ragazzi, che terrorizzavano la popolazione, il legislatore non seppe veder di meglio che il ripristino di castighi corporali, che oramai si riteneva avessero fatto il loro tempo.

La nuova pena è stabilita: riguardo ai minori dai quattordici ai diciotto anni, per le sole vie di fatto, riguardo agli individui dai quindici ai cinquantacinque anni, per le vie di fatto, le percosse e le lesioni, con facoltà al giudice di non applicarla in confronto di coloro che, al momento della pronunzia della sentenza, abbiano oltrepassato i cinquant'anni. La stessa facoltà è data al giudice, per riguardo agli infermi e seminfermi di mente, secondo l'art. 39 del c. p.

La pena consiste nell'applicare sulle spalle un numero di colpi, variabile da dieci a ventisette, mediante una corda intrecciata o una canna d'India.

Il casellario giudiziale nel granducato di Lussemburgo. — Poche e riassuntive notizie ne dava il De Notaristefani nell'introduzione al commento della legge italiana 30 gennaio 1902, n° 87 (*La legge Lucchini sul casellario giudiziale*, pag. XXXI; Verona, Tedeschi e figlio, 1902), sulle traccie del Marchand

(*Das Strafregister in Deutschland*, Berlin 1900), con riferimento unicamente al regolamento del 20 gennaio 1886, che istituiva e organizzava presso la Procura generale della Corte Suprema di Giustizia questo servizio, mettendovi a capo il segretario di quell'ufficio sotto la sorveglianza diretta del proc. gen.

Senonchè, con decreto granducale del 21 aprile 1901, venivano apportate delle modificazioni al regolamento, dalle quali non si può prescindere, volendo dar conto esatto dell'attuale ordinamento del casellario nel granducato, come ci accingiamo a fare, attingendo alla relazione del sig. Brück Faber, amministratore degli stabilimenti carcerarî del Lussemburgo, al Congresso di Liegi sul patronato (v. nella *Bibliografia* di questo fascicolo).

Nel casellario giudiziale vengono iscritte:

1°. le condanne criminali e le sentenze di fallimento dal 1° gennaio 1855;

2°. le sentenze, dal 1° gennaio 1865, portanti condanne correzionali al carcere, alla detenzione nel ricovero di mendicità, all'internamento in una casa di salute per i delinquenti irresponsabili, e le sentenze che pongono a disposizione del Governo i delinquenti minorenni o sordo-muti assolti per aver agito senza discernimento;

3°. le condanne a multa correzionale dal 1° gennaio 1875;

4°. le condanne a pene di polizia pronunziate:

a) per i delitti sottratti alla competenza del tribunale correzionale;

b) per ubbriachezza, ingiurie, vagabondaggio, mendicità, uso di falsi pesi e misure, dichiarazioni menzognere fatte dai proprietarî di spacci di bevande alcooliche, circa la identità dei clienti e contravventori;

5°. le condanne all'arresto a carico degli individui che, con la loro notoria cattiva condotta, compromettono l'ordine pubblico (legge del 14 luglio 1843 e decreto del 23 febbraio 1815);

6°. le decisioni disciplinari d'inabilitazione;

7°. le condanne all'interdizione o la nomina d'un consiglio giudiziario;

8°. i decreti d'espulsione.

Inoltre, nel casellario, si notano, in margine alle iscrizioni corrispondenti, le decisioni di grazia, di riabilitazione, di revisione e, in generale, tutti i provvedimenti che modificano, in qualsiasi maniera, gli elementi del casellario.

Gli estratti del casellario giudiziale (certificati) vengon rilasciati:

1°. agli ufficiali del p. m.;

2°. alle Amministrazioni pubbliche del granducato e a quelle straniere;

3°. alle persone inscritte.

Su questi estratti non sono annotate le condanne estinte per amnistia o revisione, nè le interdizioni o nomine di consiglio giudiziario già revocate.

Sugli estratti richiesti dalle Amministrazioni pubbliche del paese, per l'esercizio dei diritti politici, sono annotate soltanto le ordinanze di perdita di questi diritti.

Sugli estratti richiesti dalle persone inscritte, oltre i provvedimenti cancellati o revocati, vengono omesse:

1°. le sentenze declaratorie di fallimento;

2°. quelle d'interdizione o nomina d'un consiglio giudiziario;

3°. le condanne condizionali estinte con la prescrizione;

4°. le condanne al carcere in materia di polizia, due anni dopo l'espiazione;

5°. le condanne al carcere correzionale:

a) cinque anni dopo l'espiazione, se la pena non oltrepassa i sei mesi;

b) dieci anni dopo l'espiazione, se la pena non oltrepassa i due anni;

c) quindici anni dopo l'espiazione per le pene superiori ai due anni;

6°. la condanna alla sola multa, in materia di polizia dopo due anni, e in materia correzionale cinque anni dopo la sentenza definitiva;

7°. la condanna alla multa, come pena accessoria al carcere, si omette nell'estratto, quando sia il caso di non menzionarvi la pena principale.

La riduzione o la grazia della pena equivalgono alla sua espiazione.

Nel caso di prescrizione di condanna al carcere non ancora espiata, i termini, di cui sopra, decorron dal giorno, in cui la prescrizione è compiuta; ma la prescrizione del casellario giudiziario, a favore del condannato, viene interrotta dalla recidiva correzionale.

Le annotazioni del casellario vengono trascritte, dopo esatta e completa designazione dello stato civile, su registri aventi una numerazione progressiva per ogni condannato. Delle schede personali, classificate in rigoroso ordine alfabetico, rinviano ai registri corrispondenti.

Gli estratti vengon rilasciati gratuitamente al p. m. e alle Amministrazioni. Quelli richiesti dalle persone, cui concernono, importan un diritto di lire 1.25. Sono esenti da questa tassa le persone che presentano un certificato di povertà.

Per eliminare gli inconvenienti causati dal cumulo di schede personali, si parla di aggiungere delle suddivisioni cronologiche, a serie decennali, comprendente ciascuna le persone nate nello stesso decennio che abbian riportato condanne.

Ancora il X° Congresso internazionale contro l'alcoolismo. — A complemento delle notizie date a pag. 617 del precedente volume, dobbiamo registrare il successo che vi ottenne la relazione del prof. Bleuler di Zurigo, sui delitti commessi da alcoolici o sotto l'influenza dell'alcool, portante alla conclusione di equiparare, nel trattamento, gli alcoolici criminali ai cosidetti pazzi criminali. Per la massima parte gli alcoolici cronici non son incurabili, quindi bisogna distorli dall'abitudine del bere e condurli sulla via dell'astinenza, assoggettandoli alle debite cure in appositi asili: quando l'alcoolico criminale sia diventato un bevitore d'acqua, si può esser sicuri che non è più pericoloso. Quanto agli incurabili, conviene, non già imprigionarli, ma chiuderli in asili e costringerli al lavoro per procurarsi il sostentamento.

D'altra parte, il Congresso respingeva le conclusioni del dott. Vamberg di Budapest, secondo cui l'alcoolico cronico è degno di cura, anzichè di pena, ma l'alcoolico occasionale va punito come un delinquente normale, salvo anzi ad aggravargli la pena, quando appartenga a una certa categoria di alcoolici, per i quali l'ebbrezza costituisca di per sè un fatto incriminabile.

A prescindere d'ogni altro particolare e volendo assurgere a una conclusione sintetica sull'intonazione di quest'ultimo Congresso, chiaro appare che la lotta contro l'alcoolismo è tutta diretta contro i bevitori moderati, per farne degli astemî, in considerazione appunto che sono coloro che bevono moderatamente che finiscono per perdere il modo e la misura e per diventare alcoolici. Ed ecco come da un eccesso si cade nell'altro.

Questa, del resto, non è una rivelazione inattesa, perchè la corrente contro i temperanti si era già determinata senz'ambagi nel VII° Congresso di Parigi del 1899.

L'identificazione dei delinquenti al III° Congresso degli scienziati dell'America latina. — Uno dei quesiti sottoposti a questo Congresso. che si tenne a Rio Janeiro dal 6 al 16 agosto 1905, concerneva la preferenza da darsi al metodo Bertillon o al metodo dattiloscopico del Vucetich, per l'identificazione dei recidivi.

Varie relazioni furon presentate sull'argomento. Quella di Alfredo Giribaldi. direttore dell'ufficio antropometrico di Montevideo, concludeva in favore del metodo di Bertillon, di cui la dattiloscopia non è che un complemento. Quella di Felice Pacheco, direttore del gabinetto di identificazione e di statistica penale a Rio Janeiro, era tutto un inno alla dattiloscopia.

Ma chi conquistò e conquise i congressisti fu lo stesso Giovanni Vucetich col suo lavoro sull' " evoluzione della dattiloscopia " e con l'illustrazione delle sue conclu-

sioni, che trasfusero in tutti il convincimento che la dattiloscopia è un vero linguaggio internazionale. L'antropometria di per sè non identifica: à bisogno della morfologia, della fotografia, dei connotati, delle cicatrici, del tatuaggio e via dicendo. Nulla di tutto questo per la dattiloscopia, la quale non esige neanche che si denudi il soggetto. Tutto sta nelle punta delle dita e vi sta in modo che tutte le polizie del mondo debban leggere ugualmente sull'impronta lasciata dalle stesse dita.

Così fu che il III° Congresso degli scienziati dell'America latina fece voti per la dattiloscopia.

Statistica penale del Belgio per il 1903. — Cominciando, come di rubrica, dalle Corti d'assise, risalta subito una diminuzione piuttosto sensibile nel numero delle cause e degli accusati giudicati, discendendo quelle da 90 (v. *Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 347) a 67 (due per delitti di stampa e politici), questi da 117 (ivi) a 88, compresi i contumaci. La diminuzione, al contrario di quanto fu rilevato l'anno scorso, non si riferisce esclusivamente ai delitti (crimini) contro la proprietà, ma anzi è maggiore per rispetto ai delitti (crimini) contro la persona. Continua ad abbassare la media dei prosciolti (per delitti comuni) fra i giudicati in contradittorio: da 32 per cento nel 1900, a 23 nel 1901, a 19 nel 1902, a 17 nel 1903. — Degli 88 accusati, 84 erano per delitti comuni, e ne furono giudicati 82 in contradittorio (i due giudicati in contumacia furon condannati), dei quali 14 prosciolti e i rimanenti condannati (10 a morte, cinque ai lavori forzati a vita, 17 ai lavori forzati a tempo oltre 15 anni, 11 ai lavori forzati da 10 a 15 anni, 15 alla reclusione, 10 al carcere); 43 per delitti (crimini e delitti) contro la persona (dei quali 24 per la prima volta), 25 per delitti (crimini e delitti) contro la proprietà. — Su 4 giudicati per delitti politici e di stampa ne furon condannati 3 e 1 assolto.

I tribunali correzionali esaurirono 43,085 cause, avendone trovate pendenti 14,522 e lasciate pendenti 12,002: la maggior parte pervenute ad essi per citazione diretta (28,643 per citazione diretta del p. m., 93 per citazione diretta della p. c., ecc.). Gli imputati giudicati furono 56,792, dei quali 10,448 (18.3 %) prosciolti, i rimanenti condannati (senza contare i 2,123 imputati di contravvenzioni forestali), e di questi quasi la metà per la prima volta. — Vanno, poi, aggiunti 1,759 imputati giudicati in grado d'appello (oltre 6 per contravvenzioni forestali, 3 assolti e 3 condannati), dei quali 580 prosciolti e 1,179 condannati, e di questi 828 per la prima volta, i rimanenti recidivi.

Circa gli appelli dalle sentenze dei tribunali correzionali, il numero delle cause portate innanzi alle Corti, mantenutosi da qualche anno pressochè stazionario, nel 1903 è in aumento: da 3,613 è salito a 4,062 (bel salto, se si consideri che nel 1885 era di 1,995, nel 1890 di 1,994, nel 1900 di 3,412); delle quali 1,909 a Bruxelles, 1,206 a Liegi, 947 a Gand. La media degli appelli nel 1903 rappresenta il 94 per mille. L'aumento degli appelli, come già abbiamo avuto occasione di notare altre volte, si riferisce di preferenza alle sentenze concernenti crimini correzionalizzati e delitti preveduti in leggi speciali.

Si mantiene costante il numero degli appelli dalle sentenze dei tribunali di polizia (1,543), dei quali fu già rilevato e spiegato l'aumento l'anno passato.

I tribunali di polizia ebbero a giudicare 143,773 cause, delle quali 133,805 concernenti contravvenzioni in genere, 8,267 reati di mendicità e vagabondaggio, e 1,701 reati elettorali, con 164,683 imputati: diminuzione su tutta la linea (si verifica maggiormente nelle contravvenzioni al codice rurale e nell'ubbriachezza in pubblico).

La Corte di cassazione (2ª Sezione — penale) rese 510 sentenze, cioè 84 più che nel 1902: l'aumento è dovuto esclusivamente ai ricorsi in materia elettorale, da 55 saliti a 163: di quelle 510 sentenze furono 392 di rigetto, 118 di accoglimento: ricorsi rimasti pendenti a fin d'anno 43.

Capovolgendo, come ci siamo abituati, l'ordine logico e cronologico, dobbiamo segna-

lare costante la cifra delle querele, denunzie e verbali al p. m: 164,207; costante rispetto al 1902, ma il 1902, tenuto conto dell'aumento della popolazione, ciò che avremmo dovuto notare e non notammo l'anno scorso, era già in diminuzione rimpetto al 1901, e anche il 1903 segna una leggerissima diminuzione in confronto al 1902 (164,810). La bella cifra di 70,654 svanirono, 20,539 perchè il fatto non costituiva reato, 22,402 per essere rimasti ignoti gli autori, 19,117 per insufficienza d'indizî.

Le istruttorie (giudici istruttori e Camere di consiglio) esaurite fruttuosamente nell'anno furono 44,084; oltre delle quali (notisi che così va letto anche a pag. 348 del vol. LXI, dove sembra che figurino fra le esaurite fruttuosamente anche quelle fallite) 672 concernevano fatti non costituenti reato, 2,447 autori ignoti, ecc. A proposito di ignoti, il numero totale (denunzie al p. m. e istruttorie insieme comprese) dei delitti (crimini e delitti) dei quali non si scoprirono gli autori fu di 26,000 e di 4,552 quello dei delitti (crimini e delitti) per i quali non si fece luogo per insufficienza d'indizî.

Le Sezioni d'accusa, oltre a dover provvedere in secondo grado su 597 ordinanze di Camera di consiglio, ebbero in proprio 131 cause, con esito di non luogo per 18, di rinvio alle Assise per 68, di rinvio al tribunale correzionale per 43, ad altre giurisdizioni per due.

D'altri argomenti, se sarà il caso, ci occuperemo a parte.

Intanto finiamo col dire che il numero dei condannati nel 1903 fu di 61,398, dei quali maschî 47,230 (23,195 primarî e 24,035 recidivi), femmine 14,168 (9,308 primarie e 4,860 recidive).

Per le statistiche precedenti, v. *Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 347; vol. LIX, pag. 461, vol. LVII, pag. 507; vol. LII, pag. 219.

Mirabili le regolarità e la prontezza con cui si pubblicano le Statistiche belghe! Così fosse in Italia! Confidiamo ciò avvenga, almeno per la parte penale, con la riforma tecnica del casellario.

Riformatorî governativi e stabilimenti carcerarî. — La *Gazzetta Ufficiale* del 16 dicembre, pubblicava il seguente decreto 10 novembre 1905, nº 572:

" **1.** L'amministrazione dei riformatorî è separata e distinta da quella degli stabilimenti carcerarî. Essa rimane nondimeno alla dipendenza della Direzione generale delle carceri al Ministero dell'Interno.

„ **2.** Tutti gli atti o le scritture d'ufficio relative ai due rami di servizio, tanto nel Ministero che nelle singole direzioni, s'intitolano rispettivamente coi nomi distinti delle Amministrazioni delle carceri e di Amministrazione dei riformatorî, e la stessa Direzione generale che li comprende assumerà d'ora innanzi il titolo complesso di Direzione generale delle carceri e dei riformatorî.

„ **3.** Il personale amministrativo, da preporsi al governo dei riformatorî, è, fino a nuova disposizione, quello medesimo compreso nel ruolo dell'Amministrazione carceraria. „

Allora, poi, sarebbe più logico che i riformatorî passassero nell'Amministrazione della p. s. o, forse meglio ancora, in quella civile.

EFFEMERIDI

(Ottobre-Novembre-Dicembre 1905.)

Governo e Parlamento.

Italia. — *Leggi e decreti.* — Legge 7 settembre 1905, nº 523 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 novembre), con la quale si dà piena e intiera esecuzione alle convenzioni dell'Aja (12 giugno 1902), riguardanti i conflitti di leggi, fra le altre, in materia di *divorzio.* = Rº. dº. 21 agosto 1905, nº 522 (*G. U.* del 7 novembre), che modifica un articolo (il 25) del regolamento per il servizio di polizia, sicurezza e regolarità nello *esercizio delle strade ferrate;* — id. id. 22 settembre 1905, nº 546 (*G. U.* del 27 novembre), che sostituisce l'art. 4 del regolº. sulla *pesca marittima;* — id. id. di pari data, nº 554 (*G. U.* del 1º dicembre), concernente proibizioni di *pesca speciale* in varî compartimenti marittimi del regno; — id. id. 15 ottobre 1905, nº 548 (vedi a pag. 77 di questo volume), con cui è approvato il regolamento per il *casellario giudiziale;* — id. id. di pari data, nº 520 (*G. U.* del 4 novembre), contenente modificazioni al rº. dº. 22 giugno 1905, nº 278, per l'attuazione della legge 25 marzo 1905, nº 77, sull'ordinamento dei servizî amministrativi e del personale del *Ministero di grazia e giustizia* e del *casellario giudiziale;* — id. id. 10 novembre 1905 (*G. U.* del 16 dicembre), che separa e distingue l'amministrazione dei *riformatorî governativi* da quella degli *stabilimenti carcerarî,* pur rimanendo alla dipendenza della direzione generale delle carceri (v. in *Cronaca*). = Dº. ministeriale 5 dicembre 1905 (pubblicato nel *Bollettino Ufficiale del Ministero di G. e G.* del 6 dicembre), che modifica le attribuzioni dei diversi ufficî del *Ministero di Grazia e Giustizia;* — id. id. 7 dicembre 1905 (*Supplemento* al *Bollettino* del 12 dicembre), che approva le istruzioni ai funzionarî giudiziarî intorno al servizio sul *casellario giudiziale* (v. a pag. 87 di questo volume).

Circolari. — Del Ministero di Grazia e Giustizia, ai procuratori generali di Cassazione e d'Appello e ai proc. del re, sui *discorsi d'apertura* (4 novembre 1905 — v. in *Cronaca*); — dello stesso, al primo presidente e al proc. gen. della Cassazione di Roma e ai primi presidenti e ai proc. gen. delle Corti d'appello, sullo scrutinio dei *funzionarî delle cancellerie e segreterie giudiziarie* (10 novembre 1905). = Del Ministero degli Esteri (Commissariato dell'emigrazione), ai prefetti, sulla ricerca di *notizie all'estero concernenti gli emigranti.*

Istruzioni. — Del Ministero di Grazia e Giustizia, d'accordo col Ministero delle Finanze, per stabilire che sulle pene pecuniarie per le contravvenzioni alla legge e al regolamento sul *lavoro delle donne e dei fanciulli* non spetta alcuna quota agli agenti scopritori e neppure il decimo alle cancellerie giudiziarie, trattandosi di pene pecuniarie devolute non allo Stato, ma a un ente morale autonomo, qual'è la Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operaî (*Bollettino Ufficiale del Ministero di G. e G.* del 26 ottobre 1905).

Camera dei deputati. — Si riprendono i lavori il 28 novembre 1905. — Finocchiaro Aprile, ministro della Giustizia, presenta il disegno di legge (non accompa-

gnato però, nemmeno all'ora in cui scriviamo, dalla dovuta Relazione) per la riforma del *codice di procedura penale*, e chiede che sia esaminato da una Commissione speciale composta di diciotto membri. Ne è deferita la nomina al presidente: ciò che certamente non le potrà conferire molta autorità, come non giova al prestigio della Camera. = Lo stesso Finocchiaro Aprile, a proposito del rifiuto della Corte dei conti a registrare un decreto, dipoi registrato con riserva, concernente l'*ordinamento della giustizia al Benadir* (v. *Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 622), promette un disegno di legge che provveda all'uopo.

= Tornata del 1° dicembre 1905: — Facta, sottosegretario di Stato alla Giustizia, rispondendo a un'interrogazione di Aroldi sulla parzialità di certi *presidenti d'Assise*, fa l'elogio, scagionandolo d'ogni addebito, del presidente del processo Murri.

= Tornata del 4 dicembre 1905: — Del Balzo, sottosegretario di Stato all'Agricoltura, rispondendo a un'interrogazione di Buccelli sulle *frodi nel solfato di rame*, ritiene sufficiente un progetto di legge, che trovasi pendente innanzi alla Camera, senza bisogno di costituire un nuovo monopolio, come vorrebbe l'interrogante.

= Tornata del 5 dicembre 1905: — Il presidente della Camera annunzia d'aver nominato la Commissione per il *codice di procedura penale*, che risulta composta dei deputati Aguglia, Daneo, Villa, Dari, Matteucci, Lucchini Luigi, Rovasenda, Filì Astolfone, Barzilai, Sacchi, Chimirri e Girardi.

= Tornata del 6 dicembre 1905: — Rossi Luigi, sottosegretario di Stato all'Istruzione, rispondendo a un'interrogazione di Santini, dice che il caso Ferri (v. *Rivista Penale*, vol. LXI, pag. 239) fu deferito al Consiglio Superiore, non per chiederne l'avviso sulla eseguibilità di una sentenza passata in giudicato, ma sulla posizione giuridica di un professore colpito da condanna (che il Consiglio Superiore ritenne, a grandissima maggioranza, non influente).

= Tornata dell'11 dicembre 1905: — interpellanza Turati sui " *massacri di Granmichele* ", Fortis, presidente del Consiglio e ministro dell'Interno, giustifica l'uso delle armi da parte della forza pubblica, impostole dalla necessità.

= Tornata del 12 dicembre 1905: — seguita la discussione sui *fatti di Granmichele*. De Felice Giuffrida dimostra che non era il caso di ricorrere alle armi. Fortis replica, respingendo energicamente l'affermazione che l'eccidio sia stato premeditato. = Lucchini Luigi presenta la relazione sul disegno di legge relativo alla *riabilitazione dei condannati* (v. *Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 111).

= Tornata del 14 dicembre 1905: — Tittoni, ministro degli Esteri, presenta il progetto di nuova proroga dei *tribunali misti in Egitto*.

= Tornata del 15 dicembre 1905: — interrogazioni Cabrini e De Viti De Marco e altri, sui *fatti di Taurisano* (anche qui uccisioni e ferimenti in una dimostrazione popolare). Fortis riconosce che la condotta dei carabinieri fu scorretta, avendo fatto uso delle armi senza necessità.

= Tornata del 18 dicembre 1905: — Fortis annunzia le *dimissioni del Ministero*, da lui presieduto, in seguito al voto contrario avuto nella precedente seduta sul *modus vivendi* con la Spagna per il commercio dei vini.

Senato del regno. — Si riapre il 5 dicembre 1905. — Pedotti, ministro della Guerra, presenta i disegni di legge concernenti: *codice penale militare; codice di procedura penale militare; ordinamento giudiziario militare;* e chiede che siano deferiti all'esame d'una Commissione di sette membri, da nominarsi dal presidente.

= Tornata del 6 dicembre 1905: — Il presidente del Senato annunzia d'aver nominato la Commissione per i *codici militari* (chiamandone a farne parte quattro generali, un ammiraglio, un consigliere di Stato, un avvocato — neanche un magistrato!). = Viene anche qui la questione del decreto concernente l'*ordinamento giudiziario del Benadir:* è generalmente deplorata la condizione anormale di cose creata colaggiù e

giustificata per ragioni d'urgenza dal ministro Finocchiaro. Tittoni, ministro degli Esteri, promette di provveder costituzionalmente.

= Tornata del 7 dicembre 1905: — Pedotti, ministro della Guerra, in seguito alla presentazione del progetto del nuovo ordinamento giudiziario militare, ritira l'altro concernente la soppressione del *Tribunale Supremo di Guerra e Marina.*

= Tornata del 18 dicembre 1905: — si annunziano le *dimissioni del Ministero.*

Estero. — In *Francia* è stata approvata la legge di *separazione dello Stato dalle chiese.* — Una *amnistia* è stata promulgata con legge 2 novembre 1905.

— In *Russia*, con manifesto del 30 ottobre 1905, lo czar à dato la *costituzione.*

Corti e Tribunali.

Italia. — Don Camera, giovane prete torinese, colto, elegante, amabile, avea fra le assidue al suo confessionale una vecchia vedova, la signora Adele Operti Luraghi, che non tardò a porre tanta confidenza in lui da farne, oltrechè il depositario dei segreti sacramentali, il consigliere e il maestro di casa, dove libero si ebbe l'accesso e piena la facoltà di farla da padrone. Guai se non vi andava! Erano le più vive insistenze per chiamarvelo, per volervelo a tutti i costi. Si sospettò d'un idilio, si parlò di baci, e si finì con un'imputazione di truffa, dopochè la vedova ebbe fatta una donazione al bel confessore di lire cinquantamila, sproporzionata alle sue sostanze e pregiudizievole allo interesse delle nipoti, che vedevano così assottigliarsi un peculio sul quale facevano assegnamento. Anzi furon esse, già prima tutte don Camera, a strillare che la donazione era stata carpita e a creare un mondo d'inferno intorno alla vecchia, che si trovò, o quasi, costretta a dire di essere stata ingannata.

Ma nessun inganno emerse al dibattimento svoltosi al *Tribunale di Torino* e nulla che potesse intaccare l'onorabilità di don Camera, il quale venne assolto per inesistenza di reato.

Quanto poi al perchè di quella cospicua donazione, a parte le cure prestate dal sacerdote, fuori del suo ministero spirituale, alla vecchia signora, egli accennò pure a soccorsi pôrtile in obblighi sacramentali, che, trincerandosi dietro il vincolo del segreto, si rifiutò costantemente ed energicamente di dire quali si fossero.

— Un operaio infortunato, Salvatore Giordano, presentavasi al medico ispettore della Cassa nazionale per gli infortuni, dicendosi in condizione di non poter più lavorare e chiedendo analogo certificato. Contestava il medico l'addotta inabilità, e di conseguenza rifiutava il certificato. Dopo aver discusso ancora un po', il Giordano finiva per offrire al medico cento lire, e questi lo denunziava per corruzione.

Portata la causa al giudizio, il Tribunale di Domodossola, non riconosceva nel medico della Cassa suddetta la qualità di pubblico ufficiale, e il Giordano veniva assolto.

Su gravame del p. m., la *Corte d'appello di Torino* si dichiarava di contrario avviso, e lo condannava a tre mesi di reclusione, altrettanti d'interdizione e cinquanta lire di multa, col benefizio della sospensione dell'esecuzione della condanna.

— Alle *Assise di Vercelli*, ove discutevasi la causa del minorenne Alfonso Ciumma, accusato d'omicidio oltre l'intenzione, poichè l'avvocato difensore ebbe terminata la sua arringa, agli applausi della folla si udirono frammiste grida di " bravo ", di provenienza dal banco dei giurati.

Il p. m., ritenendo che ciò costituisse una manifestazione di voto, chiese il rinvio della causa a nuovo ruolo; come, infatti, fu dalla Corte disposto.

— Alla *Corte d'appello di Milano*, dopo letta la sentenza che confermava la condanna di Ottolini Enrico, imputato di furto, a due anni e sei mesi di reclusione, costui, rivolto ai magistrati, diceva loro: " siete dei ciabattini ". E la Corte, di rimando, aumentava di altri sei mesi la pena.

— Il *Tribunale di Milano* condannava a tre anni di reclusione Alberico Cotti, già cassiere della Società Edison, imputato di furto continuato d'oltre un milione in danno della medesima. La refurtiva consisteva in titoli depositati nella cassa forte e da lui per necessità di cose custoditi (onde la qualifica dell'art. 404, nº 1°) e non a lui affidati in ragione di particolare e volontaria fiducia (onde l'esclusione dell'appropriazione indebita).

— Due anni fa il *Tribunale di Verona*, in conferma di sentenza pronunziata da quel pretore urbano, condannava per inosservanza di pena Ernesto Tosato a venti giorni di reclusione, che egli regolarmente espiava.

Sullo scorcio dell'anno testè tramontato, lo stesso individuo veniva, per lo stesso reato, di nuovo rinviato al giudizio del pretore urbano, che lo condannava a trentacinque giorni della stessa pena.

Ebbe un bel protestare il Tosato; ma non gli valse, e dovette andare in carcere. Per rimediare, non si seppe far di meglio che domandare d'ufficio telegraficamente la grazia.

— La vendita del bromuro in grani a pacchetti di sedici grammi non costituisce vendita a forme e dose di medicamento.

Così à deciso il *pretore urbano di Venezia* nella causa di certo Giacomelli Ruggiero e altri droghieri, denunziati da taluni farmacisti come contravventori all'art. 27 della legge sanitaria.

— Il *Tribunale di Venezia* à assolto per non provata reità Cleto Masotti, già economo generale dei benefizi vacanti in quella città, imputato d'appropriazione indebita qualificata continuata, per aver, nella qualità anzidetta, dal 1891 al 1904, distratto ben sessanta mila lire.

Il giudicabile si difese adducendo che, distratto da continue missioni fuori di sede, ben poco tempo avea potuto dedicare all'ufficio.

— La *Corte d'assise di Parma* condannava a venticinque anni di reclusione Maria Magnesi, rea confessa di avere scannati sei figli man mano che gli erano nati da illeciti amori.

— Nella nota causa di diffamazione Algranati-Zamorani (*Riv. Pen.*, vol. LXII, p. 125), la *Corte d'appello di Bologna* (23-24 novembre) riduceva la pena a Zamorani e al gerente del *Resto del Carlino* in tre mesi e ventisette giorni di reclusione e a lire 400 di multa, ammettendoli al benefizio della condanna condizionale. Manteneva per l'Algranati la pena inflittagli in prima sede per le ingiurie.

— Narcisa Matteoli, commerciante in generi alimentari, dopo aver dichiarato fallimento, era caduta in sì tristi condizioni da non aver più di che sfamare i suoi cinque figli. Un giorno prese del formaggio inventariato e con quello diè da mangiare ai ragazzi. Ne seguì un processo per bancarotta fraudolenta, per aver distratto parte dell'attivo, e il tribunale di Firenze la condannò a due anni e sei mesi di reclusione.

Gravossi in appello la povera donna, e la *Corte di Firenze* l'assolse per inesistenza di reato.

— A Firenze, la mattina del 14 febbraio 1905, nel suo quartierino di via Vittorio Emanuele, venne trovata strozzata la giovane signora Argene Linari, moglie dell'impiegato ferroviario Adolfo Fuscati. Si disse subito che autore dell'uccisione non poteva essere stato che il marito; e i carabinieri lo arrestarono mentre faceva colazione nell'ufficio del controllo. Sospetti gravissimi caddero anche sull'amante di lui, Isolina Grossi, che venne pure arrestata.

Il Fuscati si mantenne negativo. La Grossi, da prima negò; poi, confessò di avere ucciso da sola la Linari, e in ultimo che l'autore materiale del delitto fu il Fuscati, che gettò il laccio al collo della vittima. La Grossi avrebbe assistito all'operazione; anzi, per consiglio del Fuscati, avrebbe tenute le mani dell'infelice signora, mentre il marito la strozzava.

Sempre per consiglio del Fuscati, andò poi al cassettone, e gittò tutto all'aria, per far credere a un omicidio a scopo di furto.

La causa fu portata alla *Corte d'assise di Firenze* il 17 novembre u. s., e per lunghi giorni appassionò il popolino, che vi prese parte attiva come a uno spettacolo d'arena, precisamente nello stesso modo che vedemmo il pubblico distinto e intellettuale assistere a Torino al processo Murri, e più scandalosamente ancora a Perugia al processo Modugno. Ma i presidenti di Assise che ci stanno a fare?!...

Il verdetto fu affermativo per entrambi, come colpevoli di omicidio premeditato, con le attenuanti solo per la Grossi; onde la Corte condannava il Fuscati all'ergastolo e la Grossi a trent'anni di reclusione (29 novembre). Il Fuscati insistè nell'affermarsi innocente, invitando la Grossi a dire la verità.

— Davanti alla VI[a] Sezione del *Tribunale di Roma* è comparso il capitano-medico Enrico Cusmano, del 13° reggimento artiglieria da campagna, imputato d'omicidio colposo in persona del soldato Aurelio Ginestra, che si rifiutò ripetutamente di riconoscere per ammalato, infliggendogli anche una punizione disciplinare, finchè dovette d'urgenza farlo ricoverare nell'ospedale militare, dove, in seguito a un'infezione violentissima, moriva. I periti a difesa (fra i quali Marchiafava e Durante) dichiararono impossibile la diagnosi del male (tifo delle ossa) e per conseguenza prevedere fin da principio le conseguenze letali, mentre il De Pedys sosteneva che, sottoponendo il malato a un attento esame, si sarebbero potuti prevedere e ovviare.

Il tribunale pronunziava sentenza d'assoluzione per non provata reità.

— Il 27 ottobre 1905, innanzi all'VIII[a] Sezione del *Tribunale di Napoli*, veniva portata all'udienza la causa per diffamazione, intentata dal prof. e deputato Alberto Marghieri, contro il prof. Michele Ricciardi, direttore, e Francesco Catone, gerente del giornale il *Pungolo*. Durante l'ultima lotta elettorale il *Pungolo*, in alcune corrispondenze da Amalfi, dove il Marghieri si portava candidato, sosteneva che costui non fosse degno della deputazione, e per la memoria lasciata come assessore e avvocato del Municipio di Napoli all'epoca degli scandali delle fognature, e per esser egli anche avvocato d'una serie di interessi contrarî a quelli di Napoli e del mezzogiorno; accennando inoltre anche alle corruzioni esercitate in quel collegio. Ne terremo informati i lettori.

— Alle *Assise di Campobasso,* dagli ultimi d'ottobre, si trascina lentamente il processo Salaris (v. *Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 621). Finì il 21 dic., con l'assoluzione dell'accusato.

— Alle *Assise di Taranto,* nei primi di dicembre, si è avuto un processo d'alto tradimento contro tal Beniamino Montenegro, accusato d'avere rivelato segreti militari concernenti la sicurezza dello Stato, comunicando documenti contenenti disegni e piani sulle fortificazioni e operazioni militari e sul materiale di quella piazza marittima.

Verdetto completamente negativo.

Estero. — Il commendatore Alberto Casale, ex-deputato ed ex-faccendiere ne Municipio di Napoli, colpito prima dall'inchiesta Saredo, bollato poi da una condanna penale (v. *Riv. Pen.*, vol. LVIII, pag. 371; vol. LX, pag. 538), per sottrarsi all'esecuzione, riparava a Patrasso. Venutene a cognizione le Autorità italiane, intanto che si avviava la procedura d'estradizione, chiedevano e ottenevano l'arresto del Casale. Ma, quanto all'estradizione, fu un altro paio di maniche, perchè la *Corte d'appello di Patrasso* ritenne di non poterla concedere in base al solo mandato di cattura a cui era allegato un brevissimo sunto del dispositivo della sentenza del Tribunale di Napoli e la traduzione italiana degli articoli 171, 172 e 173 cod. pen. Non essendosi, pertanto, prodotti in tempo (un mese, com'è stabilito dal trattato di estradizione) i documenti regolari, ordinava la liberazione dell'arrestato, il quale non potrà più esser estradato.

Che brava gente i funzionarî italiani!

BIBLIOGRAFIA

Enciclopedie, Repertorî, Collezioni, ecc.; Dir. e Proc. pen.

Digesto Italiano. Enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza. — Torino, Unione Tip.-Editrice, 1905: due lire ogni dispensa di 64 pagine, in 4°, a due colonne. 1

La dispensa 593 (13ª del vol. XV, pª. 1ª) contiene: *Manomorta ecclesiastica* (cont. e fine), di Santacroce; « *Manus* », di Sacchi; *Manutenzione* (*Azione di*), di Piola (continua).

La dispensa 594 (3ª del vol. XVI): *Noleggio* (*Contratto di*), di Pipia (continuazione e fine): *Nolo*, di Battista; *Nome* (*Cambiamento di*), dello stesso; *Nomi, marchi e segni distintivi di fabbrica* (*Frode in*), di Di Franco (continua).

La dispensa 595: *Nomi, marchi*, ecc. (continua).

Dizionario di definizioni giuridiche in diritto romano, diritto e procedura civile, diritto e procedura penale, diritto amministrativo, per l'avv. Augusto Mele, presidente di tribunale; con prefazioni dei professori Carlo Fadda, Paolo Emilio Bensa e Enrico Pessina, e con la collaborazione, per la parte bibliografica, degli avv. Camillo Solimena e Ettore Botti. — Santa Maria Capua Vetere, Cavotta, 1905: lire 1 la dispª. di 32 pagine. 2

Sono uscite le dispense 10ª, 11ª (4ª e 5ª di diritto civile), contenenti le voci *Acque private* a *Alimenti*, e 12ª (1ª di diritto penale), contenente, oltre una lusinghiera prefazione del Pessina, le voci *Abbandono arbitrario del proprio ufficio* (quel « proprio » è un di più: dovea dirsi « abbandono arbitrario d'ufficio ») a *Aborto procurato*.

Annuaire de législation française, publié par la Société de législation comparée, contenant le texte des principales lois votées en France en 1904. — XXIVᵐᵉ année. — Paris, Librairie Cotillon, 1905; pag. VIII-196: fr. 5. 3

Annuaire de législation étrangère, publié par la Société de législation comparée, contenant le texte des principales lois votées dans les pays étrangers en 1903. — 2ᵉ série, troisième année (trente-troisième année de la collection). — Paris, Librairie Cotillon, 1904; pag. XXVII-862: fr. 18. 4

Questi annuarî vanno diminuendo di mole, ma sinora non d'importanza.

Per ciò che si riferisce alle nostre discipline, troviamo nel primo le leggi seguenti: 31 marzo 1904, che modifica l'art. 2, § 2, della legge 27 maggio 1885 sui recidivi (*Riv. Pen.*, vol. LIX, pag. 714); 27 giugno 1904, sul servizio d'assistenza dell'infanzia; 28 giugno 1904, che modifica la legge 26 marzo 1891 sull'attenuazione e sull'aggravamento delle pene (*Id.*, vol. LX, pag. 256); 7 luglio 1904, sulla soppressione dell'insegnamento congregazionista; 15 dicembre 1904, che abroga l'art. 298 c. c. (*Id.*, vol. LXI, pag. 241).

E nell'altro: sunto della legge inglese 14 agosto 1903, sugli automobili; legge inglese di pari data, per la difesa degli imputati poveri; id. id. id., sul lavoro dei fanciulli; — legge tedesca 30 marzo 1903 sul lavoro dei fanciulli nelle imprese industriali; — legge austriaca 14 giugno 1903, per la protezione del segno e del nome della Croce Rossa; — legge spagnuola 23 luglio 1903, per la repressione della mendicità dei minorenni; — legge belga 24 novembre 1903, sul risarcimento dei danni per gli infortunî nel lavoro; — legge olandese 11 aprile 1903,

che modifica e completa il codice penale (estorsione, disturbo della quiete privata, sciopero ferroviario); codice penale militare olandese 27 aprile 1903; — sunto del codice penale russo 22 marzo-4 aprile 1903; — legge russa 2-17 giugno 1903 sugli infortuni nel lavoro; — sunto della legge rumena 1-14 aprile 1903, sull'ordinamento della polizia; — infine, per l'Italia, legge 24 maggio 1903, sul concordato preventivo e sulla procedura nei piccoli fallimenti, e legge 29 giugno 1903, sugli infortuni nel lavoro (modificatrice di quella del 1898, eppoi ad essa coordinata in testo unico 31 gennaio 1904).

Die Internationale Kriminalistische Vereinigung. Betrachtungen über ihr Wesen und ihre bisherige Wirksamkeit, von Dr. Friedrich Kitzinger, Privatdozent der Rechte an der Universität München. — München, Beck, 1905; pag. 164. 5

Vi si riassumono, con certa ampiezza, i lavori dell'Unione internazionale di diritto penale in ben sedici anni di vita.

Le discussioni e gli studî, veramente, son molti, e non manca in molti il pregio della dottrina e della paziente ricerca. Rimane però sempre insoluto il problema della sua ragion d'essere, poichè non diede finora i risultati che si riprometteva, sia nel campo della teoria, per cui non à segnato alcuna nuova corrente, sia in quello della legislazione, che non ne à ritratto grande giovamento.

Cementò forse molti rapporti personali, che anch'essi aiutano l'incremento della scienza

Processo Murri. Arringa dell'avv. Scipio Sighele (Corte d'assise di Torino - udienze del 6 e 7 giugno 1905). — Riva di Trento, Tip. Miori, 1905; pag. 108. 6

Id. id. *Come e da chi fu ucciso il conte Bonmartini.* Arringa pronunziata davanti la Corte d'assise di Torino nelle udienze del VII-VIII-IX-X giugno MCMV dall'avv. Carlo Nasi. — Torino-Genova-Milano, Streglio, 1905; pag. 304: lire 1.50. 7

L'arringa del Sighele è una difesa della memoria dell'assassinato; quella del Nasi è una requisitoria schiacciante per Tullio Murri (specialmente per lui) e per i suoi complici dott. Secchi, dott. Naldi e Rosina Bonetti.

Eine internationale Diebsbande, von Landrichter Dr. Nöldeke in Hamburg. — Leipzig, *Der Pitaval der Gegenwart*, II, pag. 1-30; 1905. 8

Fedele narrazione d'una grande impresa compiuta da una banda di ladri ad Amburgo nel 1902, a danno di una vecchia signora.

Ein Alibi, von Staatsanwalt Alfred Amschl in Gratz. — Id., *id.*, id., pag. 31-41; id. 9

La storia d'un incendio e dell'*alibi* abilmente costruito dall'incendiario.

Tränenreiche Weihnachten, von Staatsanwalt Dr Ertel in Hamburg. — Id., *id.*, id., pag. 42-70; id. 10

Gesta d'un pederasta omicida amburghese.

Die Geschichte eines ungarischen Hochstaplers, von Stadthauptmann Doctor Sárkány in Fünfkirchen (Pècs). — Id., *id.*, id., pag. 71-86; id. 11

Storia d'una truffatrice d'alto bordo ungherese.

Luigi Sampolo. — XXIV febbraio 1905. — Palermo, Stab. tipografico Virzì, 1905; pag. 95. 12

Il 24 febbraio dell'anno passato, ottantesimo suo, moriva in Palermo Luigi Sampolo, professore di quell'università, fondatore del Circolo giuridico presso la medesima e direttore della rivista *Il Circolo giuridico*, che conta tanti anni di vita quanti la *Rivista* nostra.

A onorarne la memoria vennero raccolti in opuscolo i discorsi pronunziati sul feretro, l'elogio stampato nella rivista *Il Circolo giuridico*, le commemorazioni fatte nel Circolo giuridico e all'Educatorio Whitaker.

Diritto penale.

Trattati, Manuali, Compendî, Storia e Generalità.

Zur Reform des Reichsstrafgesetzbuches (Allgemeiner Teil). Berichte über die Literatur der Jahre 1902-1904. Im Auftrage der kriminalpolitischen Sektion des kriminalistischen Seminars der Universität zu Berlin, herausgegeben von Dr. Walter Lehmann, Gerichtsassessor. — Berlin, Guttentag, 1905; pag. 143. 13

Son quivi riassunte fedelmente le tendenze della dottrina tedesca circa una riforma del codice penale. Vi son riportate testualmente, in ordine sistematico, le opinioni di centinaia di giuristi intorno alla soluzione dei problemi scientifici nei riguardi della codificazione.

Il lavoro accuratissimo si limita alle pubblicazioni degli anni 1902-1904.

Gedanken eines Arztes über Sträflings-Diagnostik und Sträflings-Therapie, von Dr. med. Gustav Beck in Bern. — Sonderabdruck aus den *Blättern für Gefängniskunde*, 1905; pag. 28. 14

L'A. vuol applicato alla repressione penale il principio *qui bene distinguit bene medebitur*. che egli, da buon medico, osserva coi propri ammalati. Raccomanda un'accurata classificazione qualitativa e quantitativa dei reati, a cui corrispondano pene differenti, secondo ch'essi dipendano da *animus lucrandi*, *vi lucrandi*, *nocendi*, *voluptate fruendi*, *non parendi*. E insiste perchè la profilassi criminale, esercitata con mezzi acconci e graduali, duri finchè il delinquente abbia dato prova di reale pentimento, mentre per l'incorreggibile è da adottarsi il principio utilitario di porlo in condizione di non poter nuocere.

È un opuscolo che si legge con interesse per la forma brillante e vivace, prescindendo da ogni apprezzamento sul merito.

Parte generale.

La responsabilité. Étude de socio-biologie et de médecine légale par G. Morache, Professeur de méd. lég. à la Faculté de Médecine de l'Université de Bordeaux, etc. — Paris. Alcan, 1906; pag. IV-275: 4 fr. 15

Si divide in nove capitoli: — 1. generalità storiche, dottrinali e legislative; — 2. l'eredità; — 3. l'ambiente; — 4. l'alcool e l'alcoolismo; — 5. morfinismo e morfinomani; — 6. stati patologici; — 7. la sessualità femminile; — 8. cause individuali modificatrici; — 9. riassunto e conclusioni.

L'importanza speciale di questi studî, di cui s'intendono gli obietti particolari dal contenuto dei varî capitoli, sta nella delimitazione posta a ciascun fattore dell'attività psichica umana sul terreno d'una giusta e saggia sperimentalità. Questo risulta tanto più notevole, essendo l'opera d'un cultore delle scienze fisiche e biologiche.

Così sono sfrondati da tutte le esagerazioni ed esorbitanze gli assunti lombrosiani, assegnando ai dati antropologici la dovuta efficacia nei riguardi preventivi, più che nei repressivi.

L'A. propugna l'istituzione di rifugî speciali destinati ai prosciolti, che non son ritenuti folli, ma che vengon dichiarati irresponsabili, evitando l'assurdo dei « manicomî criminali ».

In complesso, sotto l'aspetto giuridico, il Morache non aggiunge gran che allo stato della scienza, e anzi non si mostra a giorno dei progressi compiuti in Italia in argomento.

Der Bankrott des modernen Strafvollzugs und seine Reform, von Max Treu. — Stuttgart, Lutz, 1904; pag. 107: M. 1.50. 16

Partendo dal criterio che la pena restrittiva della libertà personale spezza le energie. offende il rispetto della legge, delle persone e della proprietà, quando addirittura non lo annienta, l'A., per salvare dalla bancarotta il moderno sistema d'applicazione delle pene, vorrebbe aperto larghissimo campo alla pena pecuniaria, da commutarsi in pena restrittiva soltanto in caso d'insolvenza.

Sichernde Massnahmen. Bemerkungen zu der Dissertation von Eduard Wüst: *Die sichernden Massnahmen im Entwurf zu einem schweizerischen Strafgesetzbuch.* Zürich 1904. — Von prof. C. Stooss in Wien. — Bern, *Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht* (*Revue Pénale Suisse*), XVIII, 1905, pag. 167-181. 17

Il Wust à pubblicato una monografia sulle misure di sicurezza nel progetto di c. p. svizzero (cioè custodia in manicomi, in case di lavoro, asili per bevitori, case di custodia per recidivi). Il von Stoos prende occasione da questo lavoro per ribattere alcune critiche e raffermare, con nuovi argomenti, la bontà del progetto in rapporto alle disposizioni concernenti la materia.

Die Zuchthaus-und Gefängnisstrafe, ihre Differenzierung und Stellung im Strafgesetze. Ein Beitrag zur Strafrechtsreform mit Berücksichtigung des Vorentwurfes zu einem schweizerischen Strafgesetze, von Dr. Emil Spira, Privatdozent an der Universität in Genf. — München, Beck, 1905; pag. 167: M. 4.50. 18

Si studiano, nel loro organismo giuridico e pratico, le pene restrittive della libertà personale, che formano gli ordinarî mezzi di repressione contro la delinquenza: casa di forza e carcere.

La distinzione delle due pene, secondo l'intima natura, i modi di applicazione e di graduazione formano oggetto delle accuratissime e geniali ricerche dell'A.

Computo e scadenza delle pene. — Avv. Pietro Pagani. — Roma, *Cassaz. Unica*, anno XVIII, vol. XVII, col. 1-10; 2 novembre 1905. 19

Come si deve fare il computo delle pene inflitte a mesi per una durata superiore all'anno? In linea generale, bisogna calcolare prima gli anni secondo il calendario comune, e non riducendoli a dodici mesi l'uno di trenta dì ciascuno, e quindi i mesi in trenta giorni, e i giorni in ventiquattr'ore.

La liberazione dei condannati a più d'un anno dee seguire il mattino dell'ultimo giorno di pena o il mattino successivo? E qui risponde l'art. 434 del regol°. generale carcerario, e l'A. ne qualifica e approva la disposizione, secondo cui la liberazione à luogo nelle ore antimeridiane del giorno in cui à termine la pena.

Zum Wirtshausverbote nach dem schweizerischen Vorentwurfe zu einem Strafgesetzbuche. Von Dr. E. Spira, Privatdozenten in Genf. — Bern, *Schweizerische Zeitschr. für Strafr.* (*Revue Pén. Suisse*), XVIII, 1905, pag. 190-194. 20

L'art. 34 del prog. di c. p. svizzero autorizza il giudice (nel caso di reato dovuto ad abuso di bevande alcooliche) d'aggiungere alla pena il divieto, nella durata da uno a cinque anni, di frequentare spacci di tali bevande.

La disposizione fu tolta da qualche legislazione cantonale: l'A. trova però ch'essa presta facile fianco a critiche giustificate. Propone quindi delle modificazioni sostanziali all'articolo.

Die psychologischen Kriterien der Zurechnungsunfähigkeit, von Dr. med. E. Bleuler, Professor der Psychiatrie in Zürich-Burghölzli. — Heidelberg, *Monatsschrift für Kriminalpsychologie*, I, pag. 621-634; Januar 1905. 21

Esaminando la formola dei varî progetti di c. p. svizzero, l'A. trova che il concetto dell'infermità mentale è ivi molto più preciso di qualunque altra definizione psicologica. Soltanto vorrebbe affidata non al giudice, ma al psichiatra la determinazione specifica dell'esistenza di tale infermità. Le solite storie..... psichiatriche!

Parte speciale.

Delitti contro la libertà (*Trattato di diritto penale*, vol. II, parte II), per Eugenio Florian, Professore pareggiato nell'Università di Padova. — Milano, Dr. F. Vallardi, 1905; pag. xvi-537: lire? 22

Chi non riconosce nel Florian una mente colta, lucida e feconda? L'abbiam già detto altra volta (a pag. 364 del vol. LIII). Dobbiamo anche riconoscere l'incontestabile progresso

da lui fatto, a mano a mano che vien sciogliendosi dalla metafisica antropologica ed esercitandosi nello studio positivo della legislazione e della giurisprudenza. Egli vi porta spesso uno spirito d'originalità e di modernità, qual è sempre desiderabile che ritempri e rinnovelli il vecchio tronco della scienza giuridica; ma ormai è quasi scomparsa la vana pretesa di abbatterne le secolari e incrollabili fondamenta, anch'esse positive e naturali come gli elementi più elementari della vita e della società.

Il volume in esame, che, in proporzione agli altri, tratta più diffusamente la materia, la quale, del resto, meritava ben largo svolgimento, si divide in due parti: la *generale*, ripartita alla sua volta in cinque capi (evoluzione storica — legislazione comparata — legislazione italiana — evoluzione scientifica — dottrina dell'A.), e la *speciale*, suddivisa in sei capi (delitti contro l'esercizio dei diritti politici — id. libertà dei culti — id. libertà individuale — violazione di domicilio — delitti contro l'inviolabilità dei segreti — id. libertà del lavoro).

Per copia di dottrina, larghezza di vedute, diligenza d'analisi, con largo studio anche della giurisprudenza, non esitiamo a dichiarar codesto uno fra i più dotti ed esaurienti lavori compiuti in argomento.

Delitti contro la persona (*Trattato di diritto penale*, vol. VI), per Ferdinando Puglia, Professore nell'Università di Messina. — Milano, Dr. F. Vallardi, 1905: pag. VII-366: lire? **23**

Il millesimo nei volumi di questa raccolta non figura (come non emerge il prezzo), non plausibile artifizio per non far invecchiare i libri, che d'altronde mancano di data, lasciando così alquanto incerta l'epoca della trattazione, talora indispensabile per intenderne la portata.

Nell'*Introduzione* l'A. chiama « individuali » i delitti contro la persona, come se « collettivi » fossero, per es., quelli contro la libertà o contro lo Stato.

L'A. segue l'ordine e le disposizioni del codice italiano, per cui il lavoro si divide in otto capi: omicidio in genere e volontario — omicidio volontario e colposo — aggravanti dell'omicidio — condizioni e cause — giustificanti, scusanti e minoranti — lesione personale — delitti affini — ingiurie e diffamazione.

La trattazione è piuttosto sommaria; e lo dice altresì la mole del volume. Ma, in compenso, convien riconoscerlo, è densa e abbondantemente illustrata con le fonti e con gli autori. Anche della giurisprudenza è tenuto conto qualche volta.

In complesso, l'A. dimentica egli pure le preoccupazioni di « scuola », e ragiona con la scorta delle dottrine comuni. Qualche volta v'incespica, come, per es., quando combatte l'aggravante della premeditazione, sostenendo che si riferisce a un fatto biologico, di temperamento, e quindi indifferente ai fini della responsabilità. E allora par che cada in una incoerenza, se appunto per la « scuola » la responsabilità scaturisce dalla biologia.

Trattato del furto e delle varie sue specie. Parte seconda: *Stato generale sociologico e giuridico del furto.* — Vol. I. *Il furto nella sociologia;* vol. II. *Il furto nel diritto penale odierno.* — Avv. Vincenzo Manzini, Prof. ord. di diritto e procedura penale nell'Università di Siena. — Torino, Unione Tip.-Editrice, 1905; vol. I: pag. VI-614; vol. II: pag. XX-1012: lire 24. **24**

Non erano ancora trascorsi tre anni, e il Manzini portava a compimento l'opera sua, che è veramente poderosa, completa e senza precedenti. Si dicono due volumi, ma sono invece realmente cinque, e che non ischerzano: in complesso ben 2753 pagine.

Avea taluno rilevato, quando comparvero nel 1902 i due primi volumi sull'*evoluzione del furto* (v. *Bibliografia*, a pag. 105 del vol. LVI), come sembrasse esuberante e si facesse presagire sproporzionato quel grande sviluppo dato alla parte storica, potendosi temere che il resto poi dell'opera non avesse a corrispondervi in misura e importanza. Ma l'A. è venuto a smentire magnificamente ogni preoccupazione, portando in breve a compimento l'opera sua e facendo onore all'impegno in un modo al quale in Italia non siamo abituati.

Disorienta un po' la partizione troppo complessa e poco pratica della trattazione, con cui si intreccia quella dei volumi, i quali, alla loro volta, si dividono in sezioni; mentre poi ci sono

i capitoli, che si dividono in titoli, e questi in capi. Nè la citazione dei punti viene agevolata dalla numerazione di margine, che si rinnova per ogni capo o capitolo. Esprimiamo però l'augurio che in una nuova edizione si ripari a codesti inconvenienti.

Il primo dei tre volumi che abbiamo sott'occhio espone la storia naturale, direm così, del furto. Il **Manzini**, facendosi un po' rimorchiare dalla corrente, la chiama « sociologia », e si lascia anche sfuggire l'affermazione proemiale che da questi studî debba uscire « forte e salda quella base, su cui deve erigersi poi la costruzione giuridica ». E la base storica, già premessa, non conta? Non sarebbe però meglio parlare semplicemente di « statistica », senz'altro, che fornisce veramente tutto il materiale di tali studî, dal punto di vista soggettivo e oggettivo? D'altronde anche fuori della statistica, per quanto importanti ne siano i lumi e gli ammaestramenti, à forte e salda base la legge civile e penale.

Lo studio statistico del **Manzini**, adunque, abbraccia tutto quello che, sotto tale aspetto, può indagarsi e accertarsi in materia: lo stato e il movimento della delinquenza, in Italia e all'estero, oggettivamente e soggettivamente, e poi nei fattori fisici, esterni e individuali, demografici, economici, etico-sociali e politici, e infine nella psicologia, normale e patologica, e nella morfologia. Avanti, psicologi, sociologi e antropologi della « scuola », e fate di più e di meglio!

Senza reticenze e senza esagerazioni, nessuno di costoro à mai posto insieme tanto corredo di dati e di elementi; e, quel che più importa, in modo così serio ed esauriente.

Conclusione, se non base, incrollabile: che il fattore economico è principalissimo nella determinazione della delinquenza e che minimo è quello individuale.

Il volume finisce con una serie di proposte di carattere specialmente preventivo e profilattico.

Il secondo volume si divide in tre sezioni: la prima contiene un eccellente studio di legislazione straniera, che comprende ben sessanta paesi, ma non mica esposta pedestremente, paese per paese, bensì con vero metodo comparativo, punto per punto del tema; nella seconda, che è naturalmente la più ampia, si esamina il furto nel diritto positivo italiano, analizzandone prima gli elementi costitutivi, e poi le aggravanti e le qualifiche, nonchè le forme complesse dei furti violenti, per proceder quindi alle modalità del tentativo, della partecipazione e del concorso, alle vicende dell'azione penale, e a quelle della penalità, destinando gli ultimi capitoli, onde nulla sfuggisse, al diritto penale militare e agli effetti di diritto privato; la terza parte contiene, come sintesi di tutta la trattazione, l'esposizione sommaria e conclusionale delle tesi e dottrine sostenute in materia dall'A., che finisce anzi col riassumerle, per meglio scolpirne i concetti, in undici formole o massime.

Anche lo studio esegetico può dirsi davvero completo, l'A. avendo compulsato con diligenza tutta quanta la giurisprudenza in argomento.

Non potremmo sottoscrivere, naturalmente, a tutte le tesi sostenute dall'A., cominciando da quella per cui la penalità del furto, da perseguirsi a querela di parte, dovrebb'esser la multa, proporzionata al valore del tolto: non v'è ragionamento che possa dimostrare confacente una penalità che è così in contrasto con le condizioni economiche in cui suol trovarsi il delinquente. Anche ragguagliata al triplo o quadruplo del tolto, si manifesta affatto inadeguata; come sembra ingiustificato che una « grave (?) e straordinaria (!?) lesione del comune senso morale », o altra delle circostanze in cui troppo sinteticamente, e quindi astrattamente, vorrebbe il **Manzini** riassumere le aggravanti e qualifiche, porti a sconfinare la sanzione così da trasformarla senz'altro nella reclusione da uno a cinque anni.

Un punto, e fondamentale, su cui non ci sembra che l'A. abbia fatto piena luce, nei riguardi del momento consumativo, è quello che concerne la distinzione fra *impossessamento* e *spossessamento*, che segna anche rispetto al codice penale italiano tal quale discordanza tra il testo e le Relazioni ministeriali, dove chi scrive cercò di meglio determinare il proprio pensiero, temperando in qualche modo la soluzione prevalsa nella disposizione dell'art. 402.

Ma i limiti imposti dall'indole di queste succinte recensioni c'impediscono di proseguir più oltre.

Riassumendo ogni nostro apprezzamento sulla cospicua monografia del **Manzini** non possiamo che riconfermare il giudizio già datone sulla prima parte, ossia sui due primi volumi.

E qui neppure traspare alcuna fretta di lavoro, chè tutto vi è acconciamente e maturamente elaborato ed esposto, dandovi fondo a quanto la dottrina, la legislazione e la giurisprudenza ammanniscono in materia.

Non possiamo quindi che felicitarci, più che con l'amico e collaboratore nostro, per l'opera poderosa condotta a termine, con la scienza, in cui può ben dirsi egli abbia ormai consolidata a buon diritto la riputazione d'uno de' suoi più stimati e valorosi campioni.

Delito politico y delito común. — José Irureta Goyena. — Montevideo, *Revista de derecho, jurisprudencia y administración*, XII, nº 4; 31 de octubre de 1905. 25

La specie prospettata e illustrata è quella d'un delitto comune connesso a un delitto politico (assalto alla tipografia d'un giornale, durante una di quelle insurrezioni così frequenti nelle repubbliche dell'America latina), e dà luogo a tre questioni, concernenti: la natura del delitto, se comune o politico; la responsabilità per altri delitti comuni, connessi in quella contingenza; gli effetti dell'amnistia indi proclamata, anche in riguardo a stranieri coinvolti nella procedura, sottoposti a mandato di cattura e rifugiatisi all'estero.

Questioni teorico-pratiche sull'art. 161 del cod. pen. — Eugenio Florian. — Roma, *Cassazione Unica*, anno XVII, vol. XVI, 1361-1369; 31 agosto 1905. 26

Due sono le questioni tolte in esame dal Florian: se il destinatario d'una lettera contenente ingiurie a suo carico, pubblicandola, commetta il delitto dell'art. 161 c. p.; se, avvenuta la pubblicazione, con nocumento di un terzo di cui nella lettera si parli, questi possa querelarsene contro chi la rese pubblica, a norma dell'art. 164 c. p.

Risposta negativa a entrambe.

Oltraggio con violenza, violenza e lesione personale contro un pubblico ufficiale. — Fermo Benussi. — Roma, *Giustizia Penale*, XI, col. 1635-1639; 2 novembre 1905. 27

Il ripetersi frequente di tali reati rende anche opportuno questo studio pratico del Benussi sull'art. 195 cod. pen., dove si tratta se chi cagiona una lesione a un pubblico ufficiale, a causa della sua funzione, vada punito giusta l'art. 195, capovº., o dell'art. 372 cod. pen.; questione che vien risolta a seconda delle varie ipotesi che si posson configurare, argomentando l'intenzione dall'entità delle lesioni.

La violenza sulla cosa nell'esercizio arbitrario. — Emilio Sanley, giudice. — Gaeta, *Pretura*, I, nº 13; 15 settembre 1905. 28

Il concetto di violenza sulla cosa, secondo la giurisprudenza della S. C., sembra all'A. che esorbiti dalla ragion giuridica. Cita all'uopo e censura le due decisioni del 5 giugno e 12 agosto 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LX, pag. 454; vol. LXI, pag. 92).

Sulla necessità dell'uso della cambiale falsa e sull'unicità di reato, allorchè tal uso sia diretto alla consumazione d'una truffa. — Prof. G. B. Impallomeni. — Roma, *Legge*, XLV, col. 2035-2036, in *Nota;* 16 ottobre 1905. 29

Contrariamente a quanto ebbe a ritenere, con la sentenza, da ultimo, 22 luglio 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 422), il S. C., il prof. Impallomeni: 1º non vede ragione, pur essendovene di sufficenti per parificare nella pena il falso in cambiali al falso in atto pubblico, di ritenere esistente il falso cambiario quand'anche della cambiale non siasi fatto uso; 2º non ammette che il danno patrimoniale, intenzionalmente cagionato con l'uso, possa dar luogo a un titolo di reato di truffa distinto dal reato di falso, nemmeno se si tratti di falso in atto pubblico.

Il falso referto. — Avv. Silvio Lollini. — Roma-Torino, *Giurisprudenza Penale*, XXV, pag. 517-518; 4 novembre 1905. 30

Si vuol dimostrare come l'articolo 289 p. p. sia inapplicabile al falso referto. Il medico, che faccia un referto non vero, non può esser punito che come falso perito, quando lo confermi con giuramento.

Violenza carnale o corruzione di minorenne? In difesa di Totino Francesco. Memoria dell'avv. Andrea Fabiani alla Sezione d'accusa delle Calabrie. — Nicastro, Tip. Bevilacqua, 1905; pag. 18. 81

Esclusa la violenza, il fatto della congiunzione carnale con una minorenne consenziente non può costituire il delitto di corruzione.

Questa la tesi che validamente sostiene il giovane patrocinante dalle forti promesse, richiamandosi anche a una sentenza delle S. C., 14 aprile 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LX, pag. 221), a relazione di chi dirige questa *Rivista*, seguita poi da un'altra, che certo il difensore non ebbe agio di vedere, in data 2 agosto 1905 (*Id.*, vol. LXII, pag. 525).

Concetto giuridico dell'oscenità qual estremo dell'art. 339 c. p. Ragioni in sostegno del ricorso sottoposto all'esame dell'Ecc^ma^. Corte Suprema di Roma dall'editore sig. F. Bideri. — Avv. Ernesto Brangi. — Napoli, 1905; pag. 18. 82

Si vuol dimostrare come in due incriminate canzoni (« o' tressette » e « il segnale d'allarme ») del « Canzoniere napolitano », edito dal Bideri, non ricorrano gli estremi dell'oltraggio al pudore col mezzo della stampa, cioè l'oscenità e la pubblicità.

Le vie di fatto. — Avv. Edoardo Gatti. — Roma, *Cassazione Unica*, anno XVIII, vol. XVII, col. 97-101; 23 novembre 1905. 83

Premesso che la locuzione « vie di fatto » non dev'esser presa e intesa in senso lato e generico, ma nel senso di « atti indeterminati, da cui traspare bensì tosto l'animo offensivo dell'agente, ma che, a prima fronte, non chiariscon quale lesione giuridica siasi inteso causare », l'A. ritiene che, di per sè, le vie di fatto non costituiscono minaccia, nè lesioni, nè ingiurie, e che, nel dubbio circa l'intenzione dell'agente, debbasi accedere all'ipotesi più benigna.

Strafrechtliche Verantwortlichkeit für ärztliche Massnahmen, von Doctor C. Spohr, Rechtsanwalt in Giessen. — Bern, *Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht* (*Revue Pénale Suisse*), XVIII, 1905; pag. 182-189. 84

Verte questo scritto sull'interessante problema della responsabilità penale per fatti del medico nell'esercizio della professione, vale a dire dei confini fra l'esperimento lecito di nuovi rimedi od operazioni su ammalati, e l'insidia dolosa contro l'altrui persona, ignara del rischio cui sottopone la propria esistenza.

Non ci sembra cosa facile regolare legislativamente il problema con apposita disposizione, come vorrebbe l'A.

Quale pena debba applicarsi in caso di lesioni personali lievissime, aggravate o qualificate. — Goffredo Cirino, Pretore. — Roma-Torino, *Giurisprudenza Penale*, XXV, pag. 549-551; 25 novembre 1905. 85

È favorevole all'insegnamento della S. C., secondo cui, quando nelle lesioni personali lievissime concorrano le aggravanti o le qualifiche, di cui all'art. 373 c. p., la pena da infliggersi sia quella stabilita nella prima parte dell'art. 372, aumentata in conformità del ridetto art. 373 (v. da ultimo, *Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 727, n. 3; *Suppl.* alla *Riv. Pen.*, vol. XIV, pag. 104; *Id.*, id., pag. 42).

La acción privada en el delito de lesiones personales. — José P. Massera. — Montevideo, *Revista de derecho, jurisprudencia y administración*, XI, pag. 353-356; 15 de agosto de 1905. 86

Si tratta di sapere se le lesioni personali volontarie commesse con arma propria, secondo il codice penale uruguayano, sian perseguibili d'ufficio o a querela di parte; e si conclude per ritenere necessaria la querela, argomentando dal progetto di c. p. it. del 1883, sul quale è plasmato il codice dell'Uruguay, e dalle modificazioni, apportate in questa parte dalla Commissione del Senato all'altro progetto italiano del 1887.

La compensazione delle ingiurie. — Avv. Fabio Rozera, Pretore. — Gaeta, *Pretura*, I, pag. 101-103; 30 settembre 1905. 87

Premesse alcune nozioni generali, si esamina la duplice questione della reciprocità o meno

della querela per farsi luogo alla compensazione e della condanna nelle spese, dichiarata la compensazione. Negativa è la risposta alla prima: affermativa alla seconda, anche, per il caso, che può sembrar più difficile, di querelante e controquerelante invece d'un querelante solo.

Diritto particolare.

Diritti e doveri della stampa, per l'avv. Cesare L. Gasca. — Torino, Unione Tip.-Editrice, 1905; pag. 511: lire 6. 38

Ecco un libro che si legge volentieri, perchè, oltre a dire molte cose giuste, è scritto con garbo e anche con una certa « verve ».

Non c'è lato dell'argomento, per quanto complesso, che sfugga all'attenzione diligente dell'Autore; non c'è questione che non vi trovi la sua soluzione, con abbondanti richiami di giurisprudenza e di dottrina. Un altro pregio, quindi, del lavoro, d'esser utile anche alla pratica.

In conclusione, il Gasca ritiene che l'editto del 1848, « con qualche ritocco, sia sempre la legge più liberale e più logica che esista per la stampa ».

Finisce augurando ai giornalisti che, nei loro congressi, « stabiliscano essi le norme per dare alla stampa periodica quell'indirizzo veramente liberale, onesto e dignitoso, ch'essa deve avere »... e che non à.

Mestieri girovaghi. — Avv. Guido Guidi. — Milano, dall'*Enciclopedia giuridica Italiana*, 1905; pag. 112. 39

Appunti, molto sobri, di legislazione comparata; concetto e finalità delle disposizioni vigenti e loro precedenti; specificazione dei singoli mestieri girovaghi, con acconcie considerazioni per ciascuno; obblighi imposti dalla legge e relative trasgressioni e pene — ecco la trama del lavoro.

Se la legge 14 febbraio 1904 sugli alienati abbia abrogato l'articolo 14 del regio decreto 1° dicembre 1889, n° 6509, serie III^a^. — Avv. Luigi Anfosso, Giudice al Tribunale di Saluzzo. — Napoli, da *La Vita del Comune italiano*, n° 32, 1905; pag. 13. 40

La risposta al quesito è negativa, perchè « tale abrogazione non sarebbe possibile, per il profondo divario tra il provvedimento da darsi per un pazzo, che non à delinquito, e quello da emettersi contro chi manifesta la sua pazzia col delitto ».

Commento alla legge degli infortuni sul lavoro. Testo unico 31 gennaio 1904, n° 51, e regolamento 13 marzo 1904, n° 141. — Avv. Francesco Cocito. — Torino, Unione Tip.-Editrice, 1905; pag. VI-517: lire 6. 41

L'ernia e il nuovo regolamento per l'esecuzione della legge sugli infortuni nel lavoro (31 gennaio 1904, n° 51). Considerazioni melanconiche sull'attuale legge degli infortuni. — Dott. Attilio Robiola. — Milano, Tip. Reggiani, 1905; pag. 42. 42

A proposito della procedura per la liquidazione controversa delle indennità in materia di infortuni del lavoro (Ancora il « caso Parodi »). — Prof. Lorenzo Borri dell'Università di Modena. — Modena, dalla *Rivista sugli infortuni del lavoro*, vol. IV, fasc. 1°, pag. 25: lire 1. 43

A cominciare dalla bibliografia, che, oltre al non esser al corrente, è incompleta anche per il passato e mancante delle necessarie indicazioni e qualche volta pure estravagante, cioè non attinente direttamente al tema, per finire a tutto il resto, è, quello del Cocito, un lavoro affrettato, che rivela difetto di preparazione nella raccolta dei materiali (basta vedere la giurisprudenza!), difetto di ordine nel disporli a commento della legge. Per dirne una, all'art. 1 manca persino, nell'enunciazione del n° 1°, un'intiera categoria d'industrie.

Esclusivamente d'indole medica è la relazione del Robiola al Congresso medico internazionale degli infortuni nel lavoro (Liegi, giugno 1905), dove si considera l'ernia in rapporto agli infortuni, esaminando le specie cliniche, che si posson verificare.

Il Borri s'occupa delle norme procedurali, stabilite nella legge sugli infortuni, che non son certamente tali da soddisfare alle esigenze, che si possono avere in una materia così impor-

tante e, a un tempo, così delicata. Egli, intanto, mette in rilievo queste deficenze della legge, reclamando opportune riforme, che pongano in grado l'operaio sinistrato di conseguire agevolmente e senza sacrifizi quanto legittimamente gli spetta.

Les pénalités dans le projet de loi sur la séparation des Églises et de l'État. — Jules Houdoy. — Paris, *Revue Pénitentiaire*, XXIX, pag. 1030-1034; juillet-octobre 1905 (2e fascicule). 44

Già di quest'argomento trattò il Prudhomne nella stessa *Revue* (v. *Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 134, n° 445 della *Bibliografia*), e, sulle sue traccie, ne scrivemmo pur noi qualche cosa nella *Rivista* (vol. LXI, pag. 727).

Senonchè, durante la discussione alla Camera, il progetto subì, in questa parte, delle modificazioni, che l'Houdoy vien rilevando, per concluderne: « si quelques-uns des amendements au texte de la Commission, adoptés par la Chambre des députés, montrent un réel souci de revenir aux principes généraux du droit, le texte actuellement soumis au Sénat appelle encore bien des observations et des réserves ».

Das Landstreichertum, seine Abhilfe und Bekämpfung, von Dr. med. Karl Wilmanns, Hilfsarzt an der Universitätsirrenklinik in Heidelberg. — Heidelberg, *Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform*, I, pag. 605-620; Januar 1905. 45

Si sostiene un metodo di lotta efficace contro il vagabondaggio, individualizzando la pena secondo il carattere, lo stato fisico e mentale dei soggetti.

Procedura penale.

Trattati, Manuali, Compendî, Storia e Generalità.

Procedura penale. — Cesare Civoli, Professore nell'Università di Pavia. — Milano, Hoepli, 1904; pag. XI-695: lire 9. 46

Un po' in ritardo, se vogliamo..... Ma viene ora ben a proposito, con la presentazione alla Camera del nuovo codice di procedura penale (v. *Effemeridi* di questo fascicolo).

Si divide in un' Introduzione, di nozioni generali e preliminari, e otto sezioni: 1. azione; 2. competenza; 3. istruttoria; 4. invio a giudizio; 5. giudizio; 6. gravami; 7. esecuzione; 8. procedimenti speciali.

In complesso, segue l'ordine, il metodo e le norme del codice vigente.

C'è di tutto un po'. Non molta dottrina e poca giurisprudenza. Il metodo scientifico lascia alquanto a desiderare. Ma la trattazione è spigliata e la forma scorrevole; onde riesce utile guida per conoscere l'organismo del nostro procedimento.

Psicologia forense nei dibattimenti penali. — Antonio Jodice. — Napoli, *Rivista giuridica e sociale*, II, pag. 433-439; settembre 1905. 47

Lo scrittore si preoccupa delle « intemperanze dell'oratoria forense, le quali vanno da parecchio tempo invadendo e profanando, con un crescendo sempre più allarmante, il tempio della giustizia ». Vorrebbe esteso ai giudizi penali, e compreso nel codice di rito, l'art. 257 regol°. gen. giudiziario, che stabilisce il richiamo all'ordine per coloro che oltrepassino i termini « d'una decente e ordinata discussione », fissando anche la durata dell'arringa (v. Cass., 28 novembre 1900: *Riv. Pen.*, vol. LIII, pag. 318). Vorrebbe inoltre proibire le arringhe ai periti, i quali dovrebbero limitarsi a riferire, rispondere ed esprimere il proprio avviso.

Sui rapporti tra il giudizio penale e il procedimento disciplinare. — Prof. Ugo Forti. — Roma, *Legge*, XLV, col. 2153-2156, in *Nota;* 1° novembre 1905. 48

L'A. si schiera dalla parte di coloro per i quali il potere disciplinare, per quanto estrinsecamente agisca in modo conforme agli istituti penali, à nel campo degli istituti giuridici una funzione sua propria e non può, pertanto, ricondursi sotto il generico concetto della repressione

penale: d'onde la piena indipendenza del potere disciplinare dal diritto penale, e quindi, per implicito, il niun effetto dell'esito d'un giudizio penale, malgrado l'identità del fatto e della persona, sopra un procedimento disciplinare. Senonchè a questo principio vi son delle eccezioni, che l'A. vien esponendo, determinate dalle esigenze della coesistenza dei poteri e da quelle della funzione giudiziaria.

Système de la mise à l'épreuve aux États-Unis d'Amérique. Contribution aux travaux préparatoires concernant la troisième question de la IV[e] Section du Congrès de Budapest, par Miss Lucy Bartlett d'Angleterre. — Dal *Bull. de la Comm. pénale int.*, 1905; pag. 22. 49

La dettagliata relazione che la signorina Bartlett à presentato al recente Congresso internazionale penitenziario di Budapest à per intento precipuo di dimostrare come il *probation system*, ch'è stato introdotto in quest'ultimi anni in America, à tale importanza e tali caratteri d'utilità da poter esser adottato anche in tutti gli altri paesi. Infatti, nulla v'à che conduca a concludere che questo sistema convenga particolarmente o esclusivamente agli Stati americani, tanto più che colà l'iniziativa fu esclusivamente privata dapprima e accolta dipoi, talvolta non senza sforzo, dai Governi; e che privata può esser l'iniziativa anche altrove, dove dei patronati possono assumere dapprima la cura dei minorenni, per sottoporli a un sistema di prova analogo a quello americano.

Il modo come procede nelle principali città americane è particolarmente interessante, giacchè, oltre del procedimento e dell'applicazione di esso, si fa parola d'altri istituti che vi si connettono intimamente, come le società di patronato, i tribunali speciali, ecc. Così si ànno dati precisi riguardo alle città di Washington, New York, Boston, Baltimora, Filadelfia, Chicago, Dauver, Indianopolis, nelle quali con felici risultati è stato adottato il sistema probatorio.

Alla signorina Bartlett, che ne fa un'efficace propaganda in Europa, auguriamo abbia a raggiungere l'intento che si propone con tanto zelo e tanta utile operosità.

Azione e giurisdizione.

Il diritto di querela privata. Note di studio. — Avv. Alfredo Andreotti. — Roma, *Giustizia Penale*, XI, col. 1521-1526; 19 ottobre 1905. 50

Studio intorno al fondamento psicologico della querela, la quale non è che l'espressione della legge di reattività e non rappresenta che la forma evoluta e legale della reazione primordiale psichica al sentimento giuridico offeso dal reato.

Oltre delle persone, che trovansi con l'autore del reato in alcuno dei rapporti indicati nell'art. 1153 cod. civ., posson esserne chiamate altre quali civilmente responsabili? — Avv. V. Bertone Gemmellaro. — Catania, *Cronaca Giudiziaria*, I, pag. 69-73; 15 agosto-15 settembre 1905. 51

Si critica la decisione suprema del 29 aprile 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 298), muovendole appunto d'aver confuso *fatto* e *reato*, per assumer che l'articolo 3 p. p. riguarda tutte le persone, che, concorrendo in un modo qualsiasi nel *fatto* (e non nel *reato*, come tassativamente dispone l'articolo in questione), abbiano prodotto un danno alla parte lesa.

L'amnistie et les peines disciplinaires. — Maurice Gand. — Paris, *Revue Pénitentiaire*, XXIX, pag. 1025-1029; juillet-octobre 1905 (2[e] fascicule). 52

Dal punto di vista dottrinale, l'A. sostiene che l'amnistia non possa estendersi alle pene disciplinari. E se il legislatore (siamo in Francia e quindi bisogna parlare di « legislatore ») ve la comprendesse? Converrebbe obbedirlo, ma non agirebbe « dans son rôle ».

L'indipendenza del giudizio penale dal civile nella procedura dei piccoli fallimenti. — Leone Bolaffio. — Roma, *Giurisprudenza Italiana*, vol. LVII, parte II[a], col. 307-312, in *Nota;* 10 ottobre 1905. 53

La legge sui piccoli fallimenti nè esplicitamente nè implicitamente à derogato all'art. 696 c. comm., per cui sta sempre l'indipendenza del giudizio penale dal civile. Ora accadde che in

sede civile si revocasse la dichiarazione d'un fallimento, perchè, in seguito alla rinunzia incondizionata d'un creditore al proprio credito, il cumulo dei debiti s'era ridotto a una cifra inferiore alle 5,000 lire: con questa rinunzia si mirava a ottenere la procedura dei piccoli fallimenti, e a eliminare una condanna di bancarotta. Il tentativo riuscì in sede di merito; ma la S. C. (15 novembre 1904: *Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 658) riparava, meritandosi l'approvazione dell'annotatore della sua decisione, prof. Bolaffio, il quale giustamente si chiede: « se la magistratura si piega compiacente, senza controllo, a questi torbidi mezzi, quale legge regolativa dei dissesti commerciali resiste alla prova? ».

Rito e prova.

Della nullità degli atti nell'istruzione formale dei delitti. — Nicola Cianci di Sanseverino. — Roma-Torino, *Giurisprudenza Italiana*, LVII, parte IV, col. 347-352 e 353-365; 20 settembre e 10 ottobre 1905. 54

Si dimostra, con copia e solidità di argomenti, l'inattuabilità degli atti istruttorî, trascorsi i termini per i relativi gravami. E questa tesi sembra all'A. meriti il suffragio della dottrina e della giurisprudenza, « ove si ponga mente che il legislatore italiano si adoperò con ogni potere a frenare, per quanto era possibile, l'arbitrio dei giudici nell'ammettere nullità non dichiarate, nè presunte, o lasciate da lui intravedere attraverso le varie forme del rito penale ».

Sulla formola di proscioglimento da adoperarsi nel caso di cui nella prima parte dell'art. 54 del cod. pen. — Girolamo Vullo, Giudice. — Palermo, *Circolo Giuridico*, XXXVI, pag. 233-235; settembre-ottobre 1905. 55

Facendo capo alla sentenza della S. C., 23 marzo 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 445, n 2), con la quale implicitamente riconoscevasi esatta la formola dell'esenzione da pena adoperata a riguardo d'un imputato fra i nove e i quattordici anni, il giudice Vullo osserva che l'esenzione presuppone la colpabilità, mentre la mancanza di discernimento esclude l'elemento morale e quindi il reato; onde la formola deve esser quella di non farsi luogo a procedere.

La psicologia dei testimoni nei processi penali. — Cesare Lombroso. — Roma, *Scuola Positiva*, XV, pag. 521-526; settembre-ottobre 1905. 56

Dalle numerose cause d'errore, specialmente psicologiche, delle testimonianze, il professore Lombroso trae la conseguenza della necessità d'una « grande modificazione » nella procedura penale, « per mettersi in accordo coi fatti più incontestabili della psicologia e dell'esperienza umana ».

« D'altra parte — egli spiega — basta parlare con qualche giudice penale intelligente e sincero, per sentirsi dire che, se si dovessero processare per falsa testimonianza tutti i testimoni che evidentemente non dicono il vero, in tutto o in parte, non si potrebbero più fare i processi penali. Ed è qui, appunto, la sorgente perenne degli errori giudiziarî. E persuadiamoci che, per raggiungere la verità, per lo meno quanto le testimonianze, quasi sempre, anche involontariamente, fallaci, la giustizia dovrebbe apprezzare l'esame organico e psicologico dell'imputato, i precedenti suoi e della sua vittima e meglio osservare, con criterî scientifici, e il campo del reato e gli strumenti usati, e le circostanze precedenti, concomitanti e susseguenti..... ».

In verità c'è molta esagerazione.

E cosa si dovrebbe dire, per esempio, dei medici, se si dovesse por mente a tutte le diagnosi e cure erronee che fanno?!

I confidenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. — Ettore de Luca, Sostituto proc. gen. d'appello. — Roma, *Cassazione Unica*, anno XVII, vol. XVI, col. 1425-1432; 14 settembre 1905. 57

D'accordo con la decisione della S. C., 13 febbraio 1905, a relazione di chi dirige questa *Rivista* (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 438), testè ribadita (13 luglio 1905: *Id.*, vol. LXII, pag. 560), il De Luca, come già il Mortara (*Id.*, id., pag. 626, nº 598 della *Bibliografia*), non si spaventa se, seguendo la recente interpretazione, quale, d'altronde, è portata dalla « chiarissima

lettera » dell'art. 288, capov°., ne verrà il bando ai confidenti, o almeno alla loro influenza occulta nei giudizi penali. « Nessuno — egli scrive — deplorerà la scomparsa di questa figura tramandataci dai regimi dispotici, rimasta in mezzo a noi, anacronismo vivente e reliquia poco gradita del sistema inquisitorio ».

Non è esatto neppur questo. Poichè la recente giurisprudenza non impedisce che la polizia giudiziaria si giovi dei confidenti onestamente, ossia per conoscere circostanze, che altrimenti rimarrebbero ignorate, salvo l'accertarle in giudizio nei modi dovuti.

I limiti dell'opposizione contumaciale del querelante per citazione diretta e della parte civile nei reati perseguibili a istanza del danneggiato. — Avv. Francesco Camoletto. — Roma, *Cassazione Unica*, anno XVII, vol. XVI, col. 1457-1465; 21 settembre 1901. 58

Dato per ammesso e per indiscutibile che l'assolutoria dalla domanda, di cui all'art. 352, 1ª parte, c. p. p., riguardi l'assolutoria dall'imputazione (v. a pag. 626 del precedente volume, n° 600 della *Bibliografia*), si domanda se la conseguente opposizione del querelante avrà valore soltanto ai fini civili o potrà fare risorgere ancora l'istanza di parte, diretta alla persecuzione del reato e alla punizione del reo?

L'opinione dell'A. è negativa. Anzi, secondo lui, l'opposizione non avrà valore neanche ai fini di far risorgere l'azione civile.

Questioni sull'istituto dell'appello dalle sentenze penali dei pretori. *Entità della pena pecuniaria.* — Avv. Pietro Pagani. — Roma, *Scuola Positiva*, XV, pag. 573-579; settembre 1905. 59

Continua ancora il Pagani le variazioni sull'argomento prediletto (v. *Riv. Pen.*, vol. LVII, pag. 643, n° 281 della *Bibliografia;* vol. LX, pag. 620, n° 341 *id.;* vol. LX, pag. 266, n° 501 *id.;* vol. LXII, pag. 252, n° 501 *id.*); questa volta trattando dell'entità della pena pecuniaria ai fini e per gli effetti dell'appellabilità.

Il coimputato non appellante in causa individua. — Avv. prof. Gaetano Leto. — Roma-Torino, *Giurisprudenza Penale*, XXV, pag. 505-507; 28 ottobre 1905. 60

Studio d'interpretazione dell'art. 403 p. p., nella quale due opinioni si contendono il campo: l'una, per sostenere che occorre la citazione regolare in giudizio del coimputato non appellante: l'altra, per sostenere che basta l'intervento spontaneo, con esplicita dichiarazione bensì di volersi giovare dell'interposto appello. Sembrano al Leto inaccettabili entrambe queste opinioni, dovendosi quella disposizione intendere nel senso che il magistrato d'appello debba senz'altro estendere ai coimputati non appellanti il benefizio della riforma della sentenza conseguita dall'imputato appellante, ossia provvedere sul conto dei non appellanti, come se anche costoro si fossero gravati dalla sentenza.

Nullità sostanziali non sancite degli atti del procedimento. A proposito di una recente decisione della Corte regolatrice. — Avv. prof. Gaetano Leto. — Roma-Torino, *Giurisprudenza Penale*, XXV, pag. 529-530; 11 novembre 1905. 61

Premesso che l'inosservanza delle norme procedurali può menare a nullità anche quando la sanzione di nullità non vi sia espressamente comminata, l'A. intende dimostrare, contrariamente a quanto ebbe a statuire la S. C. nella decisione del 3 aprile 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 56), come l'omessa relazione della causa in appello, trattandosi di formalità essenziale, importi la nullità, ancorchè non espressamente fulminata, dalla legge del dibattimento.

Dell'applicabilità degli art. 619 e 620 cod. proc. pen. anche avverso gli avvocati difensori. — Avv. Annibale Ferrari, Pretore. — Trani, *Foro delle Puglie*, VI, col. 441-449; 15-30 ottobre 1905. 62

Si sostiene il diritto, in chi presiede le udienze, di espellere anche *manu militari* l'avvocato insistentemente turbolento. Giustissimo!

Ma il magistrato oculato e autorevole deve saper imporre tanto rispetto a tutti da fare passar la voglia di qualsiasi turbolenza.

A questo scritto à dato occasione il noto incidente avanti il pretore di Terlizzi (v. *Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 495).

Esecuzione.

Se la condanna dell'imputato sia condizione necessaria per quella al risarcimento dei danni del civilmente responsabile. — Avv. prof. Gaetano Leto. — Milano, *Filangieri*, XXX, pag. 641-646; settembre 1905. 63

Incerta e fluttuante, com'è noto, è la giurisprudenza della S. C. al riguardo (v. 28 settembre 1904: *Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 44 — e *Nota* ivi); ma, di fronte al nostro sistema legislativo e ai principî che l'informano, osserva il prof. Leto, non si può a meno di ritenere che il giudice penale, pur prosciogliendo l'imputato per ragioni subiettive, possa condannare il civilmente responsabile ai danni verso la parte lesa. La responsabilità civile procede non dalla condanna dell'autore del fatto delittuoso, ma bensì dal fatto stesso; perciò l'esenzione da pena, decretata a favore dell'imputato, per ragioni esclusivamente soggettive, in nulla può modificare il fatto che formò l'oggetto del giudizio penale e conseguentemente la responsabilità civile che da quel fatto promana.

Quelques considérations sur la remise conditionnelle des peines, par Tell Perrin, Docteur en droit et avocat à Chaux-de-Fonds. — Bern, *Revue Pénale Suisse* (*Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht*), XVIII, 1905, pag. 137-166. 64

Sul carattere ultragiudiziale dell'ordine di sospensione dell'esecuzione della pena nella condanna condizionale. — Antonio Gismondi. — Roma, *Giustizia Penale*, XI, col. 1713-1717; 16 novembre 1905. 65

Se la condanna condizionale possa concedersi d'ufficio. — Avv. Alberto Leotti. — Reggio-Calabria, Tip. Sidari, 1905; pag. 5. 66

Se la condanna condizionale sia applicabile alle contravvenzioni alla legge sulle tasse per le concessioni governative, per l'avv. Gio. Batta Villari, Pretore. — Roma-Torino, *Giurisprudenza Italiana*, LVII, parte IVª, col. 388-395; 31 ottobre 1905. 67

Al Perrin, fra i varî sistemi in argomento, sembra preferibile quello della sospensione dell'esecuzione della condanna, perchè esso à l'inconveniente di metter troppo in evidenza la condanna, lasciando nell'ombra l'assoluzione, il che è contrario alla vera natura giuridica dell'istituto. Vorrebbe che s'adottasse la formola legislativa seguente: « Quando la condanna sia ..... il tribunale può stabilire ch'essa non decorra che dal giorno in cui..... ».

Il pretore Gismondi sostiene l'obbligo giuridico di motivare il diniego della condanna condizionale, per la quale siasi fatta istanza all'udienza (v., nell'uno e nell'altro senso, *Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 455 e 526). Basterebbe già quello di rispondere in qualche modo alla domanda.

L'avv. Leotti sfonda una porta aperta, sostenendo l'applicazione d'ufficio della condanna condizionale.

Il pretore Villari dee prima risolvere una questione pregiudiziale, se cioè la legge sulle concessioni governative abbia carattere penale; ed è attorno a questa ch'egli si affatica, per concluderne che la legge anzidetta è una vera legge penale e che le multe in essa comminate sono vere pene pecuniarie, le quali perciò rientrano nell'art. 1º della legge 26 giugno 1904 sulla condanna condizionale.

Ordinamento.

La funzione moderna del pubblico ministero. — Avv. Alfredo Tosti, pretore. — Roma, *Scuola Positiva*, XV, pag. 527-540; settembre-ottobre 1905. 68

Evoluzione dell'istituto del p. m. nella storia e sua missione nella moderna società: ecco lo scopo e il contenuto di questo scritto. Lasciando stare la storia che è la cornice, nel resto, che è la sostanza, lo scrittore si trova agli antipodi con la vera modernità ideale dell'istituto, che richiede netta distinzione fra giudice e p. m. e vuole che l'operato di questi non sia abbandonato al suo sfrenato arbitrio.

Una franca parola. — Avv. Federico Pollio. — Roma, *Cassazione Unica*, anno XVII. vol. XVI, col. 1393-1404; 7 settembre 1905. 69

Da quanto osservava chi dirige questa *Rivista* nella relazione sul progetto di legge per la composizione delle Sezioni unite della Cassazione (a pag. 229 del precedente volume) circa le discordanze nella giurisprudenza della S. C., trae occasione l'avv. Pollio per ricordare come egli avesse già presagito, in certi suoi scritti giornalistici, alla vigilia dell'unificazione, quello che si è avverato, e di avvisare poi ai rimedî. E, in quest'ultimo riguardo, concorda in punto alla stabilità ed elevatezza del grado e dello stipendio dei consiglieri di Cassazione, ma non nella riduzione del numero.

Creda pure che ce ne son di troppi e che il lavoro non abbonda!

Propone inoltre che le decisioni delle Sezioni unite non possan esser modificate dalle Sezioni; che non sia lecito a una Sezione cambiare avviso senza l'intervento di tutti coloro che emisero la decisione contraria; che sia convocata con frequenza l'assemblea generale di tutto il collegio, per l'esame plenario delle questioni più controverse, e altre assennatissime cose.

Scienze complementari e ausiliari.

Discipline carcerarie.

Traité de science et de législation pénitentiaires, par Paul Cuche, Professeur à la Faculté de droit de Grenoble. — Paris, Pichon e C., 1905; pag. II-510: fr. 10. 70

Seguendo l'esempio di Holtzendorff e Jagemann (*Handbuch des Gefängniswesens*. Hamburg 1888), di Krohne (*Lehrbuch der Gefängniskunde: Boll. Bibl.* della *Riv. Pen.*. 3ª Serie, vol. I, pag. 213, nº 514) e di Tallack (*Penological and preventive Principles: Id.*. id., vol. II, pag. 115, nº 191), il prof. Cuche della Facoltà di Grenoble, per primo in Francia, à raccolto, ordinato e volgarizzato gli elementi delle discipline carcerarie.

Questo suo veramente ammirevole volume consta d'un'elevata introduzione (funzioni della pena e scienza penitenziaria) e di quattro parti: 1ª pene educative, 2ª pene d'intimidazione pura e semplice o d'ammonimento, 3ª pene riformatrici, 4ª pene limitative.

L'opera à sua base nella legislazione francese e trae largo profitto dalla grande quantità di materiali profusi nella *Revue Pénitentiaire*, già *Bulletin de la Société générale des prisons*.

Die kriminellen Geisteskranken. Ein Beitrag zur Geschichte der Irrenrechts- und Strafrechtsreform in Oesterreich (1850-1904), von Dr. Siegfried Türkel. — Wien, Perles, 1905; pag. 64. 71

Relazione storica sul trattamento dei pazzi criminali in Austria, dal 1850 a oggi; con esatto ragguaglio delle fasi legislative e amministrative del problema non solo, ma anche con fedele esposizione del movimento scientifico e dottrinale.

Il patronato nel granducato di Lussemburgo, considerato nei suoi rapporti col regime penitenziario e il sistema penale. Relazione del signor Brück-Faber, Amministratore degli Stabilimenti penitenziarî del Lussemburgo, presentata al Congresso di patronato di Liegi. — Roma, *Rivista di discipline carcerarie*. XXX, pag. 368-396; 1º novembre 1905. 72

Ampia, particolareggiata e interessante, sopratutto per notizie e dati di fatto, è questa relazione, della quale pubblichiamo un saggio in *Cronaca* di questo fascicolo.

Vi si esamina: 1º il sistema penale (pena di morte, che dal 1820 non si eseguisce più; abolizione della pena dei lavori forzati; pena del carcere a breve e a lunga durata; condanna condizionale; casellario giudiziale); 2º il regime penitenziario (neuro-elettricità in relazione all'opera penitenziaria; regime educativo dei delinquenti; condannati criminali e correzionali; sezione del ricovero di mendicità; fondo o peculio dei detenuti; liberazioni anticipate); 3º il patronato (delinquenti minorenni; adulti; patronato extra-penitenziario; legislazione speciale per la protezione dell'infanzia).

Il relatore vien man mano accennando anche a certe riforme d'interesse internazionale, la cui opportunità si è fatta sentire nel suo paese.

Die akuten Gefängnispsychosen und ihre praktische Bedeutung, von Oberarzt Dr. Mönkemöller in Osnabrück. — Heidelberg, *Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform*, I, pag. 681-711; Februar 1905. 73

Studio molto interessante sulle psicosi acute nelle carceri, sulle quali, or son circa cinquant'anni, richiamò l'attenzione per primo il Delbruck.

Medicina legale.

Compendio di medicina legale e giurisprudenza medica secondo le leggi dello Stato e i più recenti progressi della scienza a uso de' medici e de' giuristi, per Giuseppe Ziino, Professore di medicina legale. — Volume primo, con 92 figure intercalate nel testo. Quarta edizione rifatta. — Milano, Società editrice libraria, 1906, pag. VIII-646: lire 30 (l'opera intiera). 74

In nitida veste ci si presenta questa nuova edizione d'un'opera, ch'ebbe largo e meritato successo.

Il primo volume, oltre la prefazione, comprende i primi tre « libri »: I° prolegomeni e giurisprudenza medica (medicina legale in genere; del medico nei suoi rapporti con le leggi e con la deontologia professionale; atti medico-giudiziarî; ispezioni e autopsie giudiziarie); — II° medicina legale nei rapporti con la parte generale del diritto (libero volere e responsabilità; modificatori del libero volere; passioni; alcoolismo; sordomutismo, cecità e sonnambulismo; pazzia; stati maniaci, pazzia morale e lucidi intervalli; paranoie; difetti mentali congeniti e acquisiti; nevrosi; trattamento giuridico degli alienati e dei neuropatici; malattie simulate in genere e finte psicosi e neuropatie in ispecie); — III° medicina legale in rapporto al diritto civile (matrimonio; gravidanza e filiazione; vita e vitalità dell'infante).

Ricca è la letteratura, distribuita per i singoli argomenti.

Le lesioni istologiche dei reni nell'avvelenamento per ossido di carbonio, del dott. Attilio Ascarelli, Assistente all'Istituto di medicina legale dell'Università di Roma. — Torino, *Archivio di psichiatria, neuropatologia*, ecc., vol. XXVI, pag. 489-496; 1905. 75

Si dà conto di studî sperimentali, convalidati da due casi clinici, occorsi all'esperimentatore, dai quali si ricava come, nell'avvelenamento per ossido di carbonio, si possan avere lesioni istologiche del rene di notevole importanza.

La " brutale malvagità ". — Dott. Urbano Alessi, Libero docente di psichiatria nell'Università di Pisa. — Roma, *Scuola Positiva*, XV, pag. 580-590; settembre-ottobre 1905. 76

Perizia su di un contadino omicida, giudicato affetto da stato frenastenico congenito da qualificarsi per imbecillità, e quindi completamente irresponsabile: il qual ultimo giudizio non ispetta al perito.

Sugli effetti delle moderne armi da fuoco. Studio medico-legale del dott. Camillo Tovo, Assistente all'Istituto di medicina legale all'Università di Torino. — Torino, *Arch. di psichiatria, neuropatol.*, ecc., XXVI, pag. 132-143, 326-337, 481-487; 1905. 77

Si riferiscon i risultati d'esperienze, abbastanza interessanti, praticate sparando sopra cadaveri o pezzi di pelle umana isolati e sopra il tessuto polmonare con armi diverse, cioè col fucile militare, con la rivoltella militare d'ordinanza, col fucile da caccia e con la rivoltella tascabile.

Intorno a un caso di meningite cerebro-spinale traumatica. Da una perizia medico-legale. — Dott. Aristide Busi. — Id., *id.*, id., pag. 497-502; id. 78

Un giovane robusto, in una rissa con alcuni compagni, vien percosso e gittato a terra: si rialza, inforca la bicicletta, grondando sangue dal naso, che durante la via arresta con lavaggi,

e va a casa. Due giorni dopo perde la conoscenza, al quarto giorno muore. Si domanda al perito se le lesioni esterne abbiano rapporto di connessità con le lesioni interne riscontrate alle meningi. Il responso è affermativo.

STATISTICA E SOCIOLOGIA.

Statistique judiciaire de la Belgique. — Sixième année. — Bruxelles, Veuve Ferdinand Larcier, 1905; pag. LXIX-354: fr. 7. 79

Il volume comprende, come al solito (v. *Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 129, n° 64 della *Bibliografia*): statistica penale 1903, statistica civile e commerciale 1902-1903, statistica carceraria 1903, statistica della mendicità e del vagabondaggio id., statistica delle grazie e della liberazione condizionale id., statistica della polizia degli stranieri id., statistica degli alienati id.; più la statistica dei sordomuti e dei ciechi, pure del 1903.

Consta anche questo di due parti: introduzione e tavole, secondo il sistema sempre seguito.

Alle tavole della statistica penale precede, come di consueto, la notizia circa l'ordinamento dei servizî statistici, con particolare riguardo al casellario giudiziale.

Per la parte penale, vedasene un riassunto in *Cronaca*.

El delito ante la sociologia, por el Dr. Cornelio Moyano Gacitúa, Profesor en la Universidad de Córdoba. — Buenos Aires, *Archivos de psiquiatria y criminologia.* IV, pag. 429-447; julio-agosto 1905. 80

Punto di partenza e nucleo del ragionamento la dimostrazione che il delitto è un fenomeno bio-sociologico, per trarne, si capisce, i soliti corollarî. La conclusione è che l'educazione più progredita, la migliore distribuzione della ricchezza, il perfetto ordinamento della famiglia, la più facile soddisfazione dei desiderî non riusciranno a sopprimere la criminalità, « che sta nel fondo dell'anima umana, come la melma nel letto dei corsi d'acqua i più cristallini ». « Il delitto è il residuo dell'attività sociale, come la cenere della combustione, come i detriti degli organismi viventi. »

La solidarietà e le tendenze odierne del diritto. — Paolo Tucci. — Napoli, da *La Corte d'appello*, VI, 1905, fasc. 3; pag. 27. 81

« La progressiva conoscenza della legge di solidarietà, che intercede tra tutti i fenomeni della vita, non potea mancare di esercitare una notevole influenza sulle idee morali informatrici dei principî del diritto »: influenza che, in definitiva, porterà al conseguimento d'un ideale di giustizia, « che allo stato di lotta si adoperi di sostituire uno stato di cooperazione solidale e che miri a creare incessantemente le condizioni di vita sociale che garentiscano a tutti gli individui, senza distinzione di classi o di gruppi, la possibilità di potere sviluppare la loro personalità in tutte le ricchezze delle infinite facoltà e attitudini umane ».

L. LUCCHINI, *Direttore-responsabile.*

Torino — Stamperia dell'Unione Tipografico-Editrice — 1906

PRESUNZIONE MUCIANA E BANCAROTTA DOLOSA

SOMMARIO: — 1. Termini della questione. — 2. Anche gli acquisti effettuati dal commerciante fallito sotto nome della moglie realizzano la materialità d'una distrazione pregressa. — 3. Momento consumativo del reato. — 4. Danno ai creditori anteriore alla pronunzia del fallimento. — 5. Danno posteriore a tale pronunzia. — 6. Dolo. Sua compatibilità con la consapevolezza della non duratura validità dell'acquisto. — 7. Fondamento giuridico, contenuto, effetti e limiti della presunzione muciana. — 8. Divergenze tra gli scrittori nell'apprezzarne l'efficacia riguardo ai terzi. — 9. Inapplicabilità della presunzione al diritto repressivo. — 10. La nullità o annullabilità d'un atto non osta alla sua incriminazione. — 11. L'azione penale per bancarotta à corso indipendentemente dalla dichiarazione o dalla revoca del fallimento e da ogni pronunzia del giudice civile. — 12. Assurde conseguenze della teorica contraria. Lo stesso fatto resterebbe impunito o si punirebbe secondo che fosse o no dichiarato il fallimento del bancarottiere. — 13. Anche in ipotesi di fallimento dichiarato non si punirebbe che nel caso di insuccesso giudiziario della moglie rivendicante e solo dopo l'esito a lei contrario della lite, cioè l'azione penale sarebbe abbandonata all'arbitrio discrezionale di un privato cointeressato col reo. — 14. La stessa teorica s'infrange altresì nell'assurdo in tema di piccoli fallimenti. — 15. Piena libertà d'azione e d'apprezzamento del magistrato penale. — 16. Giudizio e mezzi di prova. Conclusione.

1. Se un commerciante effettui dolosamente una compera sotto altrui nome, è reo, ove segua il fallimento, di bancarotta fraudolenta (per distrazione) [1], perchè una compera così fatta, non meno della vendita vera o simulata, che è il caso più tipico della specie, implica una disintegrazione del patrimonio, una sottrazione di beni all'effettiva disponibilità della massa, cioè un trapasso, apparente o reale, di attività al di fuori della sua sfera economica per uno scopo di utilità propria o altrui. Ma mentre non è indispensabile la prova dell'esistenza del detto scopo [2], essenziale è ch'egli conosca il pregiudizio che dai suoi atti deriva ai creditori per una limitazione di diritti o diminuzione di garanzie; la qual nozione attiene all'ulteriore duplice elemento del dolo e del danno. Ora, come il pregiudizio può desumersi da un impedimento, ancorchè temporaneo, all'assoluta e immediata disponibilità dei beni, così alla consapevolezza della

[1] L'atto indicato raffigura *distrazione*, e non *occultamento;* il quale, comprendendo tutte quelle operazioni, con cui si tende a sottrarre beni *alla conoscenza* della massa, suppone che questi al tempo della ricerca da parte dei creditori sieno tuttora esistenti e possano apprendersi, mentre entrambe le condizioni non si riscontrano nella distrazione.
[2] Ramella, *Trattato del fallimento,* II, § 484, lett. *a.*

idoneità dell'atto equivale quella previsione di possibili o necessarie conseguenze dannose, che include e integra il concetto di volontarietà (dolo eventuale).

Per tal guisa la vendita dei beni dell'azienda e la conseguente sottrazione del prezzo non differisce dalla compera che il commerciante faccia per altri, prevalendosi delle sue risorse patrimoniali, quando sieno l'una e l'altra dirette all'incarnazione dello stesso disegno di profitto illegittimo, escluso pur l'intendimento di recar danno ai creditori; perchè tanto vale ritenere il danaro ricavato dallo spaccio di merci, che questo convertire o (per usar più proprio linguaggio) investire in acquisti che non debban conferirsi alla massa.

Fin qui non esiste questione. La questione sorge allorchè il commerciante intesti alla moglie i beni acquistati, che, per l'art. 782 cod. comm., quando anche fra i coniugi fosse stata convenuta la comunione degli utili, si presumono appartenere al fallito e pagati con danaro di lui; e io, infatti, udii non senza meraviglia in recente dibattimento penale avvocati di meritata rinomanza, con accento di convinzione sincera, illustrare quest'ardita proposizione, che, nel caso concreto, sfugge la stessa materialità del reato, perchè i beni acquistati dalla moglie spettano al marito in forza d'una presunzione, che non solo abilita, ma con formale precetto obbliga il curatore a riunirli, senza previe formalità giudiziarie per la rivendicazione, alla massa del fallimento. Con che si assume non esser avvenuta distrazione, e comunque esser l'eventualità della distrazione e del danno conseguenziale subordinata a speciali condizioni di fatto, cioè al non riuscito esperimento in giudizio, da parte della moglie, di quella prova contraria, che sola potrebbe metter nel nulla la presunzione di proprietà iniziale stabilita a favore del marito.

2. Anzitutto non è esatto identificare distrazione con danno, ed escludere quella solo per la supposizione che questo non esista.

Distrazione corrisponde a un atto positivo, di cui non è dato contestare il contenuto e l'obiettività. Quando questo atto si compie, si à già bancarotta dolosa, sebbene non si punisca che nell'eventualità d'un fallimento. Ora la compera con danaro proprio, fatta o fatta fare dal commerciante sotto nome d'altri (sia pur della moglie), configura distrazione di attività, le quali, esulando dalla apparente sfera patrimoniale di lui, sfuggono all'azione dei creditori.

Che poi, sopraggiunto il fallimento, i beni rientrino nel suo patrimonio e riassumano la funzione economica, propria del danaro che fu per il loro acquisto distratto, ciò non distrugge nè altera il fatto compiuto. Non è però la recognizione d'una costante situazione giuridica, ma una reintegrazione, che in questo caso si opera in virtù della legge; la quale non toglie che sino alla sentenza dichiarativa la moglie del commerciante eserciti diritti di proprietà su beni che non le spettano e che sono l'equivalente di danaro non suo.

3. Il delitto inoltre non dee ricercarsi nelle compere della moglie, che potrebbero anch'esser atti innocenti e leciti, ma in un atto o momento ante-

riore (consumativo)[1]. La bancarotta dolosa non si perfeziona con le compere stesse; quando queste seguono, è già integrata con la distrazione delle attività, danaro o titoli, della ditta (purchè posteriore alla cessazione dei pagamenti), e con essa appunto coincide la consumazione del reato.

Gli acquisti intestati alla moglie, che senza la sentenza di fallimento sarebbero inoppugnabili, costituiscono, oltrechè la riprova del reato, un modo d'impiego delle attività distratte, cioè la forma concreta, in cui si sostanzia il profitto della pregressa operazione criminosa (momento esauritivo).

4. Nè danno equivale a pregiudizio economico permanente e irreparabile, contentandosi la legge penale del pregiudizio immediato, per quanto transitorio e riparabile, insito nella natura dell'atto; la quale concezione teorica armonicamente si collega e compenetra con quella del reato, che, come fu detto, si esegue mercè operazioni, dirette a sottrarre beni alla disponibilità della massa, che abbiano cioè una determinata direzione e potenzialità lesiva dei legittimi interessi dei creditori.

Ora una compera sotto nome della moglie importa non solo il danno consecutivo a un improprio impiego non conforme alla destinazione e ai fini di un'azienda commerciale, ma quello altresì derivante da una volontaria espropriazione, sia pur temporanea, di attività, giacchè prima della sentenza dichiarativa e sino alla sua pronunzia la moglie del commerciante conserva il godimento esclusivo dei beni acquistati; lo che importa un pregiudizio, sebbene limitato, definitivo per i creditori.

5. E se anche si pretenda entro più angusti limiti circoscrivere la nozione di danno, commisurandola alla reale efficacia della presunzione di legge, si avrà sempre e tutte le volte che sorga da parte degli interessati, anche senza formalità giudiziarie, una seria opposizione alla pronta realizzazione dei beni e una resistenza che preluda all'esperimento della prova contraria.

Infatti il pregiudizio ingiusto dei creditori si verifica non solo quando la moglie si costituisca attrice per la rivendicazione e resti soccombente, nel qual caso è evidente, essendo la realizzazione di parte delle attività ritardata fino all'esito, a lei sfavorevole, della lite, ma eziandio quando, non rassegnandosi alla presunzione, eccepisca nelle vie stragiudiziali (a es., in linea di transazione) la proprietà dei beni avocati o da avocarsi alla massa, giacchè anche in questa

[1] Nella maggioranza dei casi è così, se il danaro sia consegnato dal marito alla moglie e da questa al venditore, e non a costui dal primo direttamente. Talora però la distrazione è posteriore all'acquisto, e ciò avviene tutte le volte che il prezzo sia pagato, non contestualmente o avanti, ma dopo il contratto. Nè è escluso che, se la distrazione sia commessa in più tempi, alcuni degli atti esecutivi precedano e altri seguano la compera, come se della somma, costituente il prezzo, parte sia stata sovvenuta prima per diverso titolo e convertita in prezzo col contratto, parte pagata dopo il contratto. Comunque, è certo che distrazione e acquisto di beni per la moglie non sono la stessa cosa, e il reato sta nella prima soltanto.

ultima ipotesi la non equivoca manifestazione della volontà di rivendicarli e di affrontare l'alea di un litigio crea un ostacolo virtuale alla loro immediata disponibilità.

6. Alle premesse nozioni di distrazione e di danno si rannoda e sulle medesime si modella quella complementare di dolo, che si disse non tanto consistere nel proposito di procacciarsi un illegittimo profitto, quanto nella scienza della idoneità dell'atto a limitare i diritti dei creditori o a menomarne le garanzie.

Nè è necessario che al dimostrato o presunto proposito utilitario si associ uno scopo ulteriore, ossia quello di recar danno ai creditori. Ordinariamente questo non è per il commerciante che un mezzo per raggiungere i suoi fini personali, quali l'impianto d'una nuova industria, la costituzione d'un patrimonio o d'un peculio sottratto all'azione investigatrice altrui, ecc. Ma, tostochè esso sappia che l'atto a cui si accinge è per sua natura pregiudizievole, e ciò malgrado lo voglia ed esegua, il reato è perfetto in tutti gli elementi costitutivi, incluso l'elemento morale.

Che sospetti, intuisca o conosca la sussistenza di condizioni contrarie al successo economico dell'impresa, a nulla influisce sulla quantità del delitto, che è integrato con la distrazione, indipendentemente dagli scopi propostisi dal colpevole e dall'esito sempre incerto di una speculazione criminosa.

Le compere successive, che faccia nel nome della moglie, esorbitano dal concetto di distrazione, nè debbono esser messe in correlazione all'azione precedente per scriminarla, nè al dolo concomitante per escluderlo.

Anche se egli abbia la certezza dell'imminenza del fallimento, nè ignori la rigida sanzione della presunzione muciana e, pur confidando nel soccorso della fortuna che non tradisce gli audaci, preferisca alle altre questa malsicura e infida specie d'investimento del danaro sottratto, non può dall'errore, commesso malgrado lo stato di piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche dei propri atti, derivar giovamento o scusa.

7. L'art. 782 cod. comm. fa rivivere in tema di fallimento la presunzione della legge muciana [1], ripudiata dal codice civile. Le due presunzioni, l'antica e la moderna, ànno un elemento comune, l'onere della prova dell'origine legittima dei beni acquistati a carico della moglie; ma differiscono però in questo, che per il diritto romano la moglie conservava la proprietà dei beni di cui non riusciva a dimostrare la lecita provenienza ed era tenuta a corrispondere al marito o ai suoi aventi causa il valore corrispondente, mentre, per la disposizione dell'art. 782, quelli rientrano in natura nell'attivo del fallimento.

La presunzione in parola (di frode iniziale) à il suo fondamento giuridico

---

[1] *Cum in controversiam venit unde ad mulierem quid pervenerit, et verius et honestius est quod non demonstratur unde habeat, existimari a viro ad eam pervenisse* (L. 51, D. XXIX, 1).

nell'impossibilità di riconoscere e separare per la comunione indistinta di interessi e ragioni i patrimoni dei coniugi. Non è assoluta (*juris et de jure*), ma relativa (*juris tantum*), cedendo alla prova contraria; à per obietto esclusivo le compere fatte nel nome della moglie del fallito; è altresì limitata di fronte al subietto attivo e nel tempo, perchè non vale che rispetto alla massa e per la durata del fallimento: quindi, come ogni altra disposizione di gius singolare, deve soggiacere al freno di una restrittiva interpretazione.

8. Assai dibattuta è la questione, se, di fronte al dettato dell'art. 782, oltre quelli derivanti da decennale prescrizione acquisitiva, sieno salvi i diritti reali dei terzi. Tale riserva da alcuni [1] s'impugna per la considerazione che, se scopo della disposizione di legge è quello di reintegrare il patrimonio del fallito surrogando con i beni acquistati dalla moglie le attività sottratte alla massa, la sua efficacia retroattiva deve estendersi al momento stesso dell'acquisto e di fronte a tutti (dovendo la successiva alienazione aversi per nulla, perchè fatta *a non domino*); onde non si converta in una nuda azione revocatoria o ad essa non sottentri un'azione personale di danni. La detta presunzione, secondo siffatta teorica, è poggiata al sospetto di colpevole connivenza e di frode per gli stretti legami esistenti fra coniugi. Chi compra dalla moglie compra a suo rischio e pericolo nel caso di fallimento del marito, e quindi deve imputare a sua negligenza di aver acquistato un immobile, che, dato il fallimento, non apparteneva alla venditrice [2].

Tale opinione non sembra plausibile. L'attribuire alla presunzione illimitata efficacia retroattiva ne snatura il contenuto e lo scopo: col negar valore a tutti gli atti di disposizione della moglie del commerciante e col tenerne sospese al filo invisibile di un fallimento futuro le contrattazioni si crea a suo danno una artificiale incapacità ai più importanti negozî della vita civile, che non è scritta nei codici.

A tal proposito si osservò, da una parte [3], che i beni acquistati dalla moglie del commerciante lo sono solo in apparenza da lei, in realtà lo sono dal marito; donde anche le vendite ed imposizioni di diritti reali si effettuano col consenso e nell'interesse del marito, di cui la moglie è, in ultima analisi, un prestanome ed un rappresentante, sia quando compra che quando aliena o ipoteca gli stabili; e, d'altra parte, invece [4], che il diritto della donna sui beni propri è quesito, perfetto, incondizionato e irresolubile, e solo all'avverarsi del fallimento sorge una presunzione che colpisce i beni che ella à acquistati durante il commercio del marito e che ancora possiede.

---

[1] Vidari, *Corso di dir. comm.*, § 8040; Ramella, Op. cit., § 428.

[2] Corte d'app. di Palermo, 18 aprile 1898, *Rotolo* c. *Miraglia*, e Cass. di Palermo, 28 marzo 1899, stesse parti (*Foro It.*, vol. XXIII, p^{e}. I^{a}, col. 703; vol. XXIV, p^{e}. I^{a}, col. 865).

[3] Viani, *Nota* a sent. della Corte d'appello di Genova, 20 marzo 1896, *Ardito* c. *Oliva* (*Foro It.*, vol. XXI, p^{e}. I^{a}, col. 517).

[4] Foà, *Diritto comm.*, 1899, 901.

Anche siffatto ragionamento pare eccessivo e contradice ai fini della legge. La dichiarazione di fallimento non crea, ma rende operativa la presunzione, la quale preesiste e scaturisce, non da un rapporto occulto di rappresentanza che non è, ma da un ragionevole sospetto di simulazione dell'atto d'acquisto, che vizia anche le ulteriori vendite e concessioni di diritti reali; laonde i beni si considerano appartenere al marito sino a prova contraria, e coerentemente gli atti di disposizione dei medesimi saranno validi, se sarebbero validi qualora fosse il marito a compierli direttamente.

Non dovrà, pertanto, il diritto del terzo, in ogni caso, rimanere incolume, ma la sua posizione non sarà deteriore, sol perchè à contrattato con la moglie, di quel che sarebbe se avesse contrattato col marito; e così alla tutela delle ragioni della massa provvederanno e saranno sufficienti quelle stesse vigorose ed estese presunzioni di nullità, che gli art. 707 e 709 cod. comm. sanciscono, e che non solo abbracciano gli atti fraudolenti del commerciante durante lo stato di fallimento, ma eziandio quelli in tale periodo sospetto compiuti dalla moglie di lui sui beni già presunti di spettanza del fallito nè quindi più disponibili validamente da lei.

In questa versione interpretativa consente il Bolaffio [1], il quale conclude per la nullità delle alienazioni e ipoteche, avvenute prima della dichiarazione di fallimento, se si provi che il terzo conosceva lo stato di cessazione di pagamenti da parte del marito della contraente, a meno che egli non provi a sua volta la buona fede, fondata sul giustificato convincimento che i beni appartenessero alla donna.

Nè questa costruzione è arbitraria ed eclettica, ma organica e rispondente a un'armonica concezione delle diverse disposizioni e alla necessità di contemperare le esigenze degli interessi legittimi della massa col rispetto dovuto ai diritti quesiti dai terzi (acquirenti o creditori ipotecari) di buona fede.

9. Qualunque sieno il contenuto e la portata della presunzione muciana, non può la medesima trasportarsi nel campo del giure repressivo a scriminare le distrazioni che precedettero e resero possibili le compere presunte fraudolenti, senza violare quelle regole fondamentali, che, con l'imporre la separazione assoluta delle procedure (commerciale e penale), tracciano una distinzione profonda tra l'uno e l'altro diritto.

Per vero, l'indipendenza dei due procedimenti si riflette sull'applicazione delle norme relative, di cui le une tendono a disciplinare e determinare le conseguenze patrimoniali, le altre a fissare le condizioni e i limiti di punibilità di certi atti: nè quindi dee recar meraviglia se, malgrado la loro inefficacia giuridica, questi rivestano, per ragioni diverse che non attengono alla loro intrinseca validità, carattere delittuoso.

---

[1] Bolaffio, *Nota* a sentenza della Cass. di Firenze, 12 febbraio 1900, *Vinanti* c. *Dostenich* e *altro* (*Foro Ital.*, vol. XXV, p^a^. I^a^, col. 410).

La stravagante teorica, formolata dagli avversari, confonde appunto una questione di validità con una questione d'incriminabilità, e più propriamente i rimedi disposti dalla legge per inutilizzare la frode ed eluderne le conseguenze con una causa di non imputabilità: ma niuno mai immaginò che, sol perchè non si abbia sotto l'aspetto teorico la certezza che il colpevole tragga dal reato un utile continuativo, debba sfuggire alla pena, e debba invece punirsi quando l'atto compiuto sia produttivo di permanenti e sicuri effetti civili.

10. Anzi, in pratica, avviene precisamente il contrario; ossia nei reati, consistenti in lesioni patrimoniali, gli atti che li costituiscono sono nulli di pieno diritto o annullabili, mentre la validità del negozio giuridico normalmente esclude la repressione penale.

A es., la presunzione *juris et de jure*, che fulmina di nullità gli atti e le operazioni eseguite dopo la sentenza dichiarativa e gli atti e le alienazioni a titolo gratuito posteriori alla data della cessazione dei pagamenti (articolo 707 cod. comm.), e l'altra presunzione (*juris tantum*) di nullità per gli atti e le alienazioni a qualunque titolo, avvenuti nei dieci giorni anteriori alla dichiarazione di fallimento (art. 708, capov°.), non furon mai ritenuti d'ostacolo allo esercizio dell'azione penale, quando l'atto, ancorchè non valido, sia fraudolento; alla stessa guisa che la nullità (relativa) della convenzione conclusa con un minore è compatibile con la sussistenza del reato d'abuso delle sue passioni (art. 415 cod. pen.).

11. Il legislatore provvidamente volle che fosse con espressa disposizione sanzionata l'autonomia della giurisdizione penale da quella commerciale di fallimento, statuendo che i relativi procedimenti abbian corso con piena e reciproca indipendenza e senza interruzione (art. 696); donde segue che l'azione penale, per frode, possa iniziarsi e avere il compimento con la condanna del bancarottiere avanti o senza una sentenza che lo dichiari fallito o ad onta d'una sentenza che ne revochi il fallimento.

Sebbene alcuni scrittori siensi industriati a limitare e ridurre la forza e la portata di questi sommi postulati, riconoscendo libero soltanto l'inizio, ma non lo svolgimento dell'azione penale, di cui vorrebbero o sospeso l'esaurimento (giudizio) sino a dichiarazione di fallimento, o troncato il corso col sopravvenire della revoca, prevale [1] l'opinione più consona a una sana e razionale interpretazione; e cioè dalla più autorevole dottrina si riconosce che: 1° all'infuori dei casi tassativamente indicati nell'art. 857, per i quali la declaratoria è pregiudiziale al procedimento penale, questo possa promuoversi e definirsi senza alcun riguardo ai progressi e all'esito della non parallela procedura commerciale; 2° il giudicato civile non influisce sul giudicato penale e viceversa, in

---

[1] Vidari, Op. cit., n° 8721; Luciani, *Trattato sul fallimento*, n° 268; Ramella, Op. cit., § 668; Calamandrei, *Il fallimento*, n° 816.

ordine alla determinazione delle condizioni comuni (qualità di commerciante, cessazione dei pagamenti) e a ogni altro obietto d'indagine.

Ed è ragionevole che sia così, se si abbia riguardo alle profonde differenze letterali degli art. 856 e 860, che si appellano ai termini di cessazione di pagamenti e di fallimento, dall'art. 857, che richiede la previa dichiarazione, allo spirito delle singole disposizioni (art. 696 e 830, ult°. capov°.), in cui la volontà di disgiungere e dividere le due procedure è chiaramente significata, salvi i casi espressamente contemplati (art. 839 cod. comm. e 38, capov°., legge 24 maggio 1903, n° 197), e finalmente alla diversità dei mezzi probatori e delle finalità rispettive, consistenti, da una parte, nella tutela d'interessi sociali e, dall'altra, in quella d'interessi privati (della massa dei creditori).

12. Ora, se nell'intento d'una più sicura e pronta repressione di reati si può e dee procedere contro il commerciante fallito e il medesimo giudicare per bancarotta dolosa, anche prima o senza che sia stato dichiarato tale, la compera di beni sotto il nome della moglie sarà considerata distrazione e si punirà come fraudolenta, quantunque, per non essere stato dichiarato il fallimento del marito, la presunzione muciana sia inapplicabile e i beni restino proprietà irrevocabile della moglie fino all'esperimento dell'azione pauliana.

Se, dunque, dovesse all'invocata presunzione attribuirsi, secondo la teorica da noi combattuta, forza scriminatrice in tema di bancarotta fraudolenta, si avrebbe il contraditlorio risultato, che lo stesso fatto (compera dolosa di beni nel nome della moglie) sarebbe reato e si punirebbe per una accidentalità negativa, temporanea, non dipendente dall'opera del colpevole, e cioè per non essere stato ancora dichiarato il fallimento del marito insolvente: lo che non è concepibile senza derogare a un tempo a un elementare precetto, che è cardine del sistema repressivo, esser reato e conseguentemente reprimersi il fatto, che per l'essenza ontologica e gli effetti sia dalla legge considerato come un'offesa o un pericolo alla pubblica o privata sicurezza, che il legislatore à il debito di tutelare.

13. È inoltre pregio dell' opera rilevare che, se l' accennata teorica fosse destinata a prevalere, anche dichiarato il fallimento, la compera fraudolenta in nome della moglie non s'incriminerebbe, qualora avesse costei in giudizio civile vittoriosamente affrontata la prova intesa a infirmare la presunzione, e riconsacrato con la solennità d'una sentenza il suo vacillante diritto di proprietà.

Infatti la presunzione è operativa sol quando e appena il fallimento sia dichiarato: da quel momento i beni comperati dalla moglie si considerano non più suoi, ma del marito fino dall'inizio, se essa non si accinga e non riesca a dimostrare la provenienza legittima dei mezzi d'acquisto; per guisa che, secondo l'assunto degli avversarî, o la moglie riesce nella prova, e non si avrebbe distrazione e reato, perchè i beni sarebbero stati acquistati da lei con mezzi propri, o non la tenta neppure, rassegnandosi alla presunzione, e, considerandosi i beni

come non usciti mai dal patrimonio del fallito, non si avrebbe neanche in questo caso distrazione d'attivo. La presunzione muciana così si convertirebbe in una prodigiosa àncora di salvezza per i falliti riconosciuti e dichiarati tali giudizialmente, mentre il commerciante, che non potesse invocare a suo favore il benefizio d'una sentenza dichiarativa, sottostarebbe al flagello del diritto comune.

Solo in un caso sarebbe aperto adito, giusta questa paradossale teorica, alla punibilità dell'atto, vale a dire se e quando la donna tenti la prova contraria e non la fornisca per abbattere la presunzione. In siffatta ipotesi il suo infelice conato giudiziale sarebbe di danno alla massa, e anzi, in vista dell'insuccesso della moglie, l'operato del marito, contenendo almeno un principio d'esecuzione del reato, assorgerebbe a distrazione delittuosa nella più blanda e tenue ipotesi di tentativo (generalmente ammesso anche per la bancarotta dolosa).

Verrebbe così a consacrarsi il domma assurdo d'una punibilità eccezionale e l'azione penale servilmente soggetta alle vicissitudini e all'alea d'un annoso litigio a cui l'imputato non parteciperebbe: cioè la punizione d'un fatto deriverebbe, non più dal concorso di determinati elementi, sibbene dall'opera incerta d'un terzo (condizione casuale o tutt'al più potestativa impura), ossia della moglie, di cui l'inazione giudiziale o l'azione fortunata garantirebbe l'improcedibilità, anche se il fatto fosse intrinsecamente delittuoso; in ogni modo il corso dell'azione penale dovrebbe rimanere sospeso per un tempo indeterminato, con pericolo di prescrizione, fino all'esito del giudizio di rivendicazione, che la moglie intendesse iniziare, e il ministero punitivo per reati perseguibili d'ufficio, abbandonato alla capricciosa iniziativa di un privato, forse estranea, certamente posteriore all'attività del reo.

14. L'ingiustizia maggiormente risalta in tema di piccoli fallimenti, giudiziosamente ora sottratti al complicato e oneroso procedimento ordinario. È noto che in questi non si persegue e punisce che la bancarotta fraudolenta (art. 38, capov°., legge 24 maggio 1903). Non pronunziandosi sentenza dichiarativa, nè sottostando il debitore alla procedura di fallimento, neanche quando, per essere le proposte di concordato state respinte, o il concordato annullato, o seguita condanna per bancarotta dolosa, è considerato fallito (articolo 39, ult°. capov°., legge cit.), non vige per essi mai la presunzione muciana; e perciò, non venendo a revocarsi nella moglie del commerciante *ipso jure* la proprietà dei beni acquistati, la compera degli stessi, se effettuata con le attività del fallito, costituirà quest'ultimo senza rimedio colpevole di bancarotta dolosa.

Così la contraria teorica s'infrange nell'assurdo, riservando con mostruosa iniquità ai casi più gravi il beneficio della presunzione scriminante negata ai più lievi.

15. Le indicate incongruenze, antinomie e ingiuste disuguaglianze non si verificheranno, se, restituito l'uno e l'altro magistrato, il civile e il penale, alla sfera della propria azione legittima, resti il secondo sciolto e affrancato da ogni

vincolo di soggezione a presunzioni di qualsiasi natura o a pronunziati di diverse Autorità.

Non sempre si eviteranno giudicati apparentemente contradittorî, conseguenza questa della necessaria mutua indipendenza delle due giurisdizioni e delle procedure relative; talchè non recherà meraviglia che la qualità di commerciante e la cessazione dei pagamenti, negata dal giudice civile, sia affermata dal giudice penale [1], e viceversa, e, mentre il primo dichiari e riconosca con pronunzia, destinata a far fede solo fra le parti intervenute in giudizio, essere i beni stati acquistati dalla moglie del commerciante con danari proprî e quindi sua proprietà, l'altro ritenga essere stati acquistati con danaro sottratto alla disponibilità della massa, e perciò colpevole il marito di bancarotta dolosa.

16. Ma, se la presunzione muciana non può servire a dimostrare l'inesistenza della bancarotta dolosa, non può neppur valere a dimostrarne l'esistenza, supplendo alla prova che manchi o completando quella che non sia sufficiente.

Le presunzioni sono rigorosamente bandite dall'ambito del diritto punitivo, ove impera il disciplinato regime di mezzi ordinarî di prova.

Per concluder dunque all'imputabilità d'un atto sotto il titolo di bancarotta dolosa (per distrazione), occorre e basta dimostrare, senza mutuare e attingere elementi di convinzione del giudicato civile, invocabile solo quale autorità morale:

1. la qualità di commerciante nell'agente;
2. lo stato attuale di cessazione dei pagamenti, preesistente o sopravvenuto (con la distinzione che nell'un caso il reato è consumato appena l'atto si compie, e nell'altro solo al verificarsi dell'insolvenza del commerciante);
3. l'esistenza d'un atto che importi sottrazione d'attività alla disponibilità della massa;
4. il pregiudizio, sia pur temporaneo e riparabile, dei creditori;
5. la scienza dell'idoneità dell'atto a recar danno (dolo diretto), o almeno la previsione delle sue conseguenze (dolo eventuale), astrazion fatta dal fine remoto e mediato di danneggiare i creditori e anche da quello immediato di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto (caratteristico della truffa).

Ma l'obietto di questa dimostrazione, sia sotto l'aspetto cronologico che sotto quello ontologico, è essenzialmente distinto dall'acquisto di beni, effettuato dal fallito per la moglie con l'equivalente sottratto alla massa. Quello non sarà, tutto al più, che la riprova d'una distrazione pregressa, ma non potrà mai coincidere e identificarsi, sia materialmente che giuridicamente, con essa.

[1] Cass., 10 gennaio 1901 (*Riv. Pen.*, vol. LIII, pag. 410).

GIULIO CAMPILI.

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE*

(Sezioni Unite.)

11 dicembre 1905.

CASSAZIONE — RICORSO — sentenze preparatorie o d'istruzione — giudizio d'appello — rinvio e rinnovazione — (cod. proc. pen., articolo 647).

È preparatoria, a' sensi e per gli effetti dell'art. 647 *p. p., la sentenza d'appello che rinvii la causa ad altra udienza, ordinando frattanto la citazione di nuovi testimoni* [1].

Ric. *Profeta Severino.*

La Corte: — Osserva, sulla pregiudiziale sollevata dal proc. gen., che il ricorso concerne una decisione non definitiva nella causa, ma interlocutoria, siccome quella che ne rinvia la

[1] — Col ricorso si sottoponeva alle Sezioni Unite la nota questione sul vincolo del segreto, decisa dalla 2ª Sezione, nella stessa causa *Profeta*, a relazione di chi dirige questa *Rivista*, nel senso che gli ufficiali di polizia giudiziaria non vi sieno tenuti per il nome del confidente, una volta rivelata la confidenza (13 febbraio 1905: *Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 438: — conf. 13 luglio 1905: *Id.*, vol. LXII, pag. 560).

Nella memoria defensionale dell'egregio avv. Giuseppe Calda di Piacenza era preveduto l'ostacolo dell'inammissibilità, e si cercava di sormontarlo con le seguenti considerazioni:

« Se la Corte d'appello di Modena, prima di giudicare sull'appello proposto dal Profeta, avesse ordinato una nuova istruttoria orale in base agli art. 417 e 363 del cod. di proc. pen., la sentenza sarebbe stata meramente interlocutoria e non si sarebbe potuta impugnare prima della sentenza definitiva in base agli art. 647 e 655 p. p.

» Ma, invece, il giudice di merito à voluto dirimere innanzi tutto la questione sollevata col primo motivo d'appello, e giudicare, in via definitiva, se il testimonio Bassi Pietro, brigadiere dei rr. carabinieri, fosse o no obbligato a riferire il nome di quel cittadino autorevole e degno di fede, da cui aveva appreso i particolari della confessione stragiudiziale di che si tratta.

» Così operando, la Corte modenese à esaurito il doppio grado di giurisdizione sul punto di diritto, riassunto in quel motivo d'appello, pronunziando a quel riguardo un giudizio definitivo, sul quale non potrebbe più rivenire, quali fossero per riuscire le risultanze del nuovo dibattimento.

» La sentenza investita con l'attuale ricorso sarà interlocutoria in relazione ai motivi di appello sui quali non à deciso; ma è sentenza definitiva in relazione al motivo d'appello respinto e sul quale era intervenuta la contraria decisione del Supremo Collegio, Sezione 2ª. Pertanto il ricorso in cassazione si poteva e anzi si dovea dal Profeta immediatamente proporre, senz'attendere la condanna o l'assolutoria in merito. »

E si citavano come implicitamente favorevoli alla tesi le supreme decisioni del 21 aprile 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LVIII, pag. 243) e del 27 settembre 1902 (*Id.*, id., pag. 227).

Veggasi bensì in *Nota* all'Indice dell'Annata XXXI (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 702, n 1) e dell'Annata XXX (*Id.*, vol. LX, pag. 727, n 1).

* — **RACCOLTA COMPLETA delle sentenze contenenti motivazione giuridica, qualunque ne sia l'importanza, eseguita sugli originali delle stesse. — Si omettono soltanto le sentenze che raffermano una giurisprudenza assolutamente costante, di cui però è fatta menzione in *Nota all'Indice*.**

trattazione ad altra udienza, ordinando frattanto la citazione di quattro testimoni;

Che tale, infatti, essa emerge, e a nulla giova in contrario essersi nella sentenza discussa e risoluta una questione che fu tema del gravame d'appello e di cassazione e della sentenza suprema e che molto più appropriatamente avrebbe dovuto formar oggetto d'una ordinanza meramente incidentale o della sentenza definitiva, poichè tutto questo non altera il carattere della decisione;

Che, se ora non è possibile discuter la questione sollevata dal ricorrente, ciò non toglie che, ove il ricorso sia riprodotto contro la sentenza veramente definitiva della causa, lo si debba poi fare a suo tempo; onde l'attuale ripulsa per niente ne pregiudica la finale soluzione.

Per questi mot., dichiara inammissibile, ecc. — (Pres. Fiocca — rel. Lucchini — p. m. Frola — avv. Calda).

(Prima Sezione.)

21 novembre 1905. 68

GIURATI — QUESTIONI — sottrazione da luoghi di pubblico deposito — reato continuato — (cod. pen., art. 79 e 202; cod. proc. penale, art. 494 e 495).

Nell'accusa di sottrazione continuata di documenti per un determinato periodo di tempo, bene con una prima questione si domanda se furon sottratti documenti in quel periodo di tempo, senza specificare se in una o più volte, e con una seconda se la sottrazione affermata fu commessa in più volte, anche in tempi diversi, con atti esecutivi della medesima risoluzione [1].

---

[1] — La sentenza, richiamata in testo, 3 ottobre 1905, *Giuffrida Francesco*, è del seguente tenore:

« La Corte: — Giuffrida Francesco fu accusato: 1° di peculato continuato, per avere, negli anni 1901 e 1904, in Bolognetta, in tempi diversi, ma con atti esecutivi della medesima risoluzione, sottratto e distratto la somma di lire 8,490.61, della quale, per ragione del suo ufficio di ricevitore postale, avea l'amministrazione, l'esazione e la custodia; 2° di falsità continuata in atti pubblici, per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, nell'esercizio delle sue funzioni di pubblico ufficiale (ricevitore postale), in tempi diversi, ma con atti esecutivi della medesima risoluzione, formato atti falsi, alcuni in tutto e altri in parte, e alterato atti veri, dai quali potea derivare pubblico e privato nocumento.

» I giurati risposero negativamente ai quesiti sulla falsità, e risposero, invece, affermativamente sulla questione principale relativa al peculato, specificando altresì, con undici votazioni successive, le singole somme sottratte dai diversi libretti postali, negarono la continuazione, ritennero che il danno arrecato fu lieve, e concessero le circostanze attenuanti.

» In base a tale verdetto, la Corte d'assise di Palermo, circolo ordinario, con sentenza del 13 giugno 1905, dopo aver considerato che, avendo la Corte di cassazione deciso doversi proporre ai giurati la questione della continuazione, anche quando è ammessa dalla sentenza della Sezione d'accusa, la negativa dei giurati rendeva il Giuffrida punibile per undici distinti peculati, lo condannò, tenendo calcolo del valore lieve e delle attenuanti, alla pena della reclusione per anni otto, mesi uno e giorni quindici, alla vigilanza speciale della p. s. per anni uno, alla interdizione dai pubblici uffici, ai danni e alle spese.

» Contro tal sentenza il Giuffrida à inutilmente ricorso, producendo tre motivi principali e uno aggiunto, il quale però non è che la riproduzione ragionata del secondo dei motivi principali.

» (*Omissis.*) 2° Violazione degli art. 68, 79 e 168, alinea, cod. pen. Il Giuffrida fu rinviato alle Assise per peculato continuato in danno di undici persone; quindi la negativa dei giurati al quesito sulla continuazione non poteva aggravare la condizione di lui, condannandolo per undici peculati distinti.

» (*Omissis.*) Osserva che il difensore del ricorrente à abbandonato i motivi 1° e 3°, e à insistito sul 2°, che merita d'esser accolto.

» La Sezione d'accusa esamina, in fatto e in diritto, la decisione della Camera di consiglio; e se, ai fini della giustizia, crede esser l'istruttoria compiuta, ai sensi dell'art. 437 proc. pen., chiude il periodo segreto dell'istruttoria stessa, e direttamente investe i giurati della causa, nei termini nei quali pronunzia l'accusa.

» Contro tal sentenza il p. m. à il diritto di ricorrere in cassazione; e, se non lo crede opportuno, stende senz'altro, in conformità della sentenza medesima, il suo atto d'accusa.

» Dopo ciò, non è più lecito aggravare l'accusa, giacchè col processo scritto tutto è compiuto per la difesa della società contristata dal delitto, e con la notifica della sentenza della Sezione d'accusa e dell'atto d'accusa, è definitivamente, nel suo interesse, e irrevocabilmente, spiegata e contestata l'azione, *quod sibi debeatur judicio persequendi.*

» Sorge, allora, per logica necessità del nostro sistema procedurale, il diritto nell'accusato di conoscere tutto quello che, a sua insaputa, si è eseguito e preparare la sua difesa.

» Può quindi anch'esso ricorrere contro la sentenza che lo rinviò alle Assise, e, se non lo crede conveniente, stabilisce col rappresentante della società un quasi-contratto: *sicut in stipulatione contrahitur, ita in judicio contrahitur:* la sentenza della Sezione d'accusa fa passaggio in cosa giudicata; determina definitivamente e irrevocabilmente i limiti nei quali deve avverarsi la decisione dei giurati; e fa stato, perciò, contro tutte le parti, giacchè, anche quando, nel pubblico dibattimento, le parti fossero d'accordo nell'escludere l'accusa, o nel ritenere una figura di reato men grave, o sull'inesistenza d'una circostanza aggravante, i giurati possono legalmente, in opposizione alle esplicite richieste di tutte le parti, ritenere le ipotesi della sentenza d'accusa; e, per converso, il loro verdetto non può eccedere i limiti dell'accusa, formolata nel dispositivo della sentenza, giacchè, come si è premesso, in quei limiti, e non oltre, essi furono investiti della cognizione della causa, e poichè nel più si contiene il meno, e non viceversa, per giuridica e logica necessità, il verdetto dei giurati può esser più favorevole, giammai più grave per l'accusato.

» Or, nella specie, essendo stato il ricorrente rinviato al giudizio con l'accusa di peculato continuato, è un assurdo giuridico e logico la sua condanna per undici peculati distinti.

» Essendo quella della continuazione una questione più di fatto che di diritto, certo sarebbe preferibile riserbarne indiscussa la decisione ai giudici di merito; ma, se la Sezione d'accusa la esamina e la risolve affermativamente, non dee riproporsi ai giurati, i quali, dovendo esser liberi nell'ammetterla o negarla, in quest'ultima ipotesi, che è quella in esame, verrebbero a escludere un benefizio irrevocabilmente concesso all'accusato; e così, sconfinando dai limiti assegnati al loro giudizio, trasformerebbero la loro figura, mutando la veste di giudici di fatto in quella di giudici di diritto e d'appello dalle sentenze della Sezione d'accusa!

» Del resto, pur volendo, in base alle invocate decisioni di questo Supremo Collegio, proporre la questione della continuazione, già ammessa, le questioni avrebbero dovuto esser diversamente formolate, in guisa cioè da render impossibile il deplorato assurdo, e in ciò specialmente il signor presidente merita censura.

» Invece di proporre tre questioni, la prima sul peculato per la somma di lire 8,490.61; la seconda, nell'affermativa della prima, per le undici sottrazioni, costituenti complessivamente la detta somma, e la terza per la continuazione, avrebbe dovuto proporsi una sola questione, nel modo seguente: « È colpevole di avere in tempi diversi, con atti esecutivi della medesima » risoluzione ecc. distratto o sottratto: *A*)... *B*)... ecc.? ».

» In tal modo sarebbe stata impossibile la negativa della continuazione, e così, affermando due o più delle undici sottrazioni, la continuazione si sarebbe applicata, e affermandone solo una, la continuazione stessa sarebbe rimasta inefficace, per effetto del maggior vantaggio concesso all'accusato, quello di essersi limitata la sua responsabilità a una sola delle diverse sottrazioni, cioè a unico reato.

» Specificando invece con diverse lettere, nella seconda questione, le singole sottrazioni, dopo aver proposto nella prima il peculato per la complessiva somma di lire 8,490.61, e proponendo con questione distinta la continuazione, oltre il detto inconveniente, avrebbero potuto avverarsi altri inconvenienti assai più gravi. Invero, non solo i giurati, dubitando d'alcuna delle singole sottrazioni, avrebbero potuto escluderla, e in tal caso le diverse affermative sulla questione seconda sarebbero state, con l'affermativa della prima questione, contradittorie nel totale delle somme sottratte, ma avrebbero altresì, per effetto di quei dubbî, potuto risponder *no* alla prima questione, e, in tal caso, per colpa del presidente, la giustizia sarebbe rimasta irrevocabilmente conculcata.

» Fortunatamente, nel verdetto non si è avverato che l'inconveniente della negativa della continuazione, che la Corte avrebbe dovuto rimuovere in base ai più elementari principî del nostro diritto punitivo.

» Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. ff. Tivaroni — rel. Vitelli — p. m. Tofano). »

— — — **elemento morale** — (id. id.).

La parola « colpevole » è più che sufficiente a esprimere l'elemento morale[1]; *a prescindere di essersi posta la questione con le stesse parole dell'art.* 202 *c. p. e di esser il fatto tale da escluderne l'involontarietà e l'accidentalità, neppure discusse dalla difesa.*

SOTTRAZIONE DA LUOGHI DI PUBBLICO DEPOSITO — distretto militare — carte relative alla mobilitazione — (cod. pen., art. 202).

L'articolo 202 *c. p. non si riferisce ai soli documenti giudiziari, ma a tutti gli atti e documenti custoditi nei pubblici uffici o presso pubblici ufficiali, e quindi anche ai documenti concernenti la mobilitazione, custoditi nella cassa forte del distretto militare.*

GIURATI — VERDETTO — sottrazione da luoghi di pubblico deposito — rivelazione di segreti — verdetto parzialmente negativo — (cod. penale, art. 107 e 202; cod. proc. pen., art. 494, 495 e 503).

Nella duplice accusa di sottrazione di documenti e di rivelazione di segreti concernenti la sicurezza dello Stato, rispostosi affermativamente alla questione sulla sottrazione, bene segue condanna per questo delitto, quantunque prospettato, a maggior chiarimento del fatto, anche nella questione, negata, sulla rivelazione dei segreti.

Ric. *Ercolessi* capitano *Gerardo.*

La Corte: — Dalla sentenza di rinvio alla Corte d'assise e dal conforme atto, a mente dell'art. 442 della proc. pen., risulta che il capitano Gerardo Ercolessi fu accusato:

1° di sottrazione continuata di documenti di mobilitazione militare e altri, riservati e custoditi in pubblico ufficio, per averli sottratti, in Messina, dalla cassa forte del distretto militare, a far tempo dal suo tramutamento in quella città sino al 5 luglio 1904, e altrove dal 1899;

2° del delitto continuato contro la sicurezza dello Stato, per aver comunicato, sia direttamente, che a mezzo di altri, ad agenti di spionaggio esteri documenti militari riservati, dei quali era venuto in possesso, con inganno, dal 1899 sino al 5 luglio 1904.

(*Omissis.*) Avendo i giurati risposto affermativamente solo alle due prime questioni, l'Ercolessi, con sentenza 6 luglio 1905, fu dalla Corte d'assise di Messina condannato alla pena della reclusione per anni cinque e mesi dieci.

Contro tal sentenza, in termine, il condannato à ricorso, e à prodotto tre motivi principali e due aggiunti:

Motivi principali: — 1° Violazione degli art. 494 e seg. proc. pen. Le questioni non furono poste secondo la sentenza e l'atto di accusa; invero la questione sulla sottrazione dei documenti è complessa, in quanto che prospetta in unica proposizione diversi fatti distinti, e inoltre non è compreso l'elemento del dolo, nè giova a integrarlo la sola parola « colpevole ».

2° Violazione degli art. 494 e seg. p. p. La questione della continuazione è monca, in quanto che si sarebbe dovuto specificare le varie volte in cui il reato sarebbe stato commesso, e à pure il vizio della complessità, perchè la questione dell'unica risoluzione criminosa doveva esser prospettata a sola, e nel caso dell'affermativa delle precedenti.

3° Violazione degli art. 268 e 619 proc. pen. e 323, n° 3°, stesso codice. Solo il presidente, e non la Corte, ordinò la chiusura delle porte senz'aver motivato sufficientemente sui motivi (sono le precise parole) che possan determinare quest'estremo provvedimento contemplato negli articoli intestati.

Motivi aggiunti: — 1° Violazione e falsa applicazione dell'art. 202 del cod. pen., nonchè degli art. 512, 513, 514, 515, 516, 640 e 641 proc. pen., per avere la Corte d'assise condannato l'Ercolessi per il delitto di sottrazione di documenti, dopo che il fatto costitutivo di tale sottrazione, quale era stato formolato nel quesito ai giurati e quale era stato ritenuto nella sentenza della Sezione d'accusa, era stato compreso nel fatto prospettato nella seconda questione principale per il delitto di spionaggio, e per tale seconda questione i giurati aveano risposto negativamente.

2° Violazione e falsa applicazione degli art. 202 e 61 del cod. pen. e 641 proc. pen., per essere stato l'Ercolessi condannato per sottrazione di documenti, mentre il fatto qualificato sottrazione non costituiva reato, giusta i fatti ritenuti nella sentenza della Sezione d'accusa.

Con altro foglio presentato in cancelleria il 17 corrente, s'insiste sulla complessità del primo quesito rispetto al secondo, e conseguentemente sulla mancanza di libertà nel votare questo, dopo aver affermativamente votato quello; e s'insiste altresì nella mancanza dell'elemento morale nel detto primo quesito, nel

---

[1] — Conf., da ultimo, 12 dicembre 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LX, pag. 743, n 6). Cnfr. 4 ottobre 1905, a pag. 161 di questo volume.

quale (sono le precise parole usate nello svolgimento del motivo) « era indispensabile, in un modo qualunque, con una parola qualsiasi, per es. « volontariamente », ovvero « a fine di sottrarre », accennare al dolo, all'elemento intellettivo e morale del reato di sottrazione ».

Osserva che il *primo* e il *secondo dei motivi principali* sono infondati, in fatto e in diritto.

Nella prima questione principale fu chiesto ai giurati se l'Ercolessi avea sottratto documenti custoditi in pubblico ufficio, dal novembre 1901 al 5 luglio 1904, senza punto specificare se la sottrazione stessa fosse stata consumata in una o più volte. E, poichè la sentenza della Sezione d'accusa e l'atto d'accusa, oltre la sottrazione del 5 luglio, per la quale vi fu sorpresa in flagranza, con sequestro di parecchi documenti, attribuivano all'Ercolessi altre precedenti sottrazioni dello stesso genere, commesse, senza specificazione di date, dal novembre del 1901, fu legale e logico il modo col quale le relative questioni furon formate e proposte.

Invero, i giurati doveano rispondere affermativamente alla prima, sia che fossero convinti della pluralità delle sottrazioni, ai sensi dell'accusa, e sia che fossero convinti soltanto di quella consumata il 5 luglio 1904; e, si comprende, doveano risponder *no*, ove di nessuna sottrazione fossero stati convinti.

La questione principale, adunque, non potea esser più esatta e precisa in relazione alla seconda, giacchè, rimasti liberi i giurati di affermare l'inesistenza del reato, l'unicità o la pluralità delle sottrazioni, doveano poi, data l'affermativa, specificare con la seconda, se, dal 5 luglio 1904 e sino all'inizio dell'indicato periodo di tempo, altre identiche sottrazioni l'Ercolessi avesse pure consumate. Ed ecco quindi la seconda:

« Nell'affermativa della precedente, la sottrazione affermata fu commessa più volte, anche in tempi diversi, con atti esecutivi della medesima risoluzione? ».

E così, la prima principale e la seconda posero i giurati nella condizione di liberamente affermare tutte le ipotesi dell'accusa e della difesa.

Poteano, cioè, assolvere, negando la principale: poteano ritenere l'Ercolessi responsabile d'una sola sottrazione, affermando la principale e negando la seconda; e poteano finalmente ritenerlo responsabile di sottrazione continuata, come fecero, rispondendo *sì* alla prima e alla seconda.

Le insistenti e lunghe censure al modo come le questioni furon proposte sono, adunque, assolutamente ingiuste, giacchè, come si è premesso, esse rispondono, con lodevole precisione, alla sentenza di rinvio, all'atto di accusa ed alle richieste delle parti; e sono altresì perfettamente conformi ai principî stabiliti nella invocata sentenza di questo Supremo Collegio, 3 ottobre 1905, su ricorso *Giuffrida*. Costui, accusato di peculato continuato, fu dichiarato colpevole e punito per undici peculati distinti, avendo i giurati risposto negativamente alla continuazione, proposta come questione a sè, mentre, nella specie, siffatto assurdo giuridico non fu possibile neppure per i giurati, i quali, ammettendo la pluralità delle sottrazioni, non poteano negare, perchè compreso nella stessa questione seconda, il beneficio della continuazione, già ammesso, e irrevocabilmente, dalla sentenza della Sezione di accusa, passata in cosa giudicata.

Che pure infondata è l'altra censura contenuta nel *primo motivo principale*, e lungamente svolta nel foglio esibito il 17 corrente, di non esser cioè compreso nella prima questione l'elemento del dolo, giacchè, a prescindere che la questione stessa è incensurabile, per aver fedelmente riprodotte le parole usate dal legislatore all'art. 202: « chiunque *sottrae*, sopprime, distrugge o altera, ecc. », le sottrazioni di documenti custoditi in un pubblico ufficio, e propriamente nella cassa forte del distretto militare di Messina, mal si conciliano con l'accidentalità o l'involontarietà del fatto, ipotesi queste neppur discusse dalla zelante difesa; e, se pure ve ne fosse bisogno, la parola « colpevole » sarebbe più che sufficiente a completare il concetto dei giurati, che, cioè, le dette sottrazioni furon volontariamente e dolosamente consumate.

Nè è serio sostenere che i documenti sottratti, concernenti la difesa della patria, non debban considerarsi come documenti, nè come atti veri e propri ai sensi dell'art. 202 del cod. pen., per la speciosa ragione che tale articolo è situato nel titolo dei delitti contro la pubblica amministrazione, mentre la sottrazione di carte relative alla mobilitazione militare si riferisce esclusivamente ai delitti contro la sicurezza dello Stato, e perchè la sottrazione di quelle carte non può mai produrre un danno lieve.

Ora l'art. 202, appunto perchè compreso nel titolo dei reati contro la pubblica amministrazione, non si riferisce ai soli documenti giudiziarî, come sostiene il ricorrente, ma a tutti gli atti e documenti custoditi nei pubblici ufficî o presso pubblici ufficiali, per ragione di tale loro qualità.

Nella specie, è semplicemente assurdo sostenere che l'Autorità militare non sia pubblica amministrazione, e che gli atti e i documenti riservati concernenti la mobilitazione militare non meritino il titolo di atti o documenti.

La parola « documento » significa insegnamento, ammaestramento, e, più comunemente, scritture, atti e simili, ed è usata nello stesso art. 107: « chiunque rivela segreti militari, *comunicando documenti* o fatti che riguardino il materiale, le fortificazioni o le operazioni militari »; e non si comprende perciò come dal ricorrente debba invece esser interpretata in senso restrittivo, cioè come atto giudiziario nell'applicazione d'un disposto di legge (art. 202) relativo a tutte le amministrazioni dello Stato, a tutti i pubblici uffici, a tutti i pubblici ufficiali!

Nè à valore di sorta la contraria osservazione, che cioè la sottrazione dei documenti militari non potrebbe mai arrecare un danno lieve.

Anzi è bene rilevare, al proposito, che la possibilità del danno lieve suppone la possibilità del danno grave, e che il nostro legislatore, avendo appunto stabilita una riduzione di pena in rapporto alla sottrazione degli atti e dei documenti, e non dei corpi di reato, nell'ipotesi che gli atti e i documenti sottratti abbiano arrecato un danno lieve, o il colpevole li abbia restituiti inalterati, senz'averne tratto profitto e prima dell'invio al giudizio, à chiaramente affermato che la semplice sottrazione di atti e documenti custoditi in luogo di pubblico deposito, indipendentemente dal fine dell'agente e dall'utilità conseguita o sperata, costituisce delitto; e che, inoltre, per la sottrazione di alcuni documenti, come i corpi di reato, non possa tenersi calcolo nè del danno lieve, nè della integrale restituzione senz'averne tratto profitto, perchè per essi, una volta usciti dal luogo ove trovavansi custoditi, non è più possibile garentire la sincerità, che è base e fondamento dell'efficacia giuridica e dell'intrinseco e specifico loro valore.

E, se ciò è espressamente stabilito per i corpi di reato, a maggior ragione dee ritenersi in rapporto alle sottrazioni di atti e documenti riservati, custoditi nei distretti militari e concernenti la mobilitazione in tempo di guerra.

Una volta usciti siffatti documenti dalle casse forti dei distretti militari, non solo non è più possibile garentirne la sincerità, e quindi l'intrinseco valore, ma il danno relativo è assai più grave di quello derivante dalla sottrazione di corpi di reato, e più grave è il pubblico allarme.

I corpi di reato sono inviolabili nell'interesse delle parti in causa, per il retto andamento della giustizia, e i segreti militari, invece, lo sono nell'interesse di tutti i cittadini italiani, per la difesa della patria.

Così, escluso pure, per la negativa della seconda questione principale, che i documenti sottratti dall'Ercolessi fossero stati comunicati agli agenti esteri cui si riferì il processo, il pubblico allarme non vien meno per questo, ed è sempre gravissimo, avendo esso fondamento e ragione nella possibilità che i segreti relativi ai documenti sottratti fossero stati ad altri rivelati, e che per ciò, in un giorno funesto, le sorti della patria potessero esserne compromesse.

Che il *terzo motivo principale*, al quale del resto la difesa à rinunziato, è smentito dal verbale del pubblico dibattimento, nel quale si legge che il presidente ordinò l'espulsione dalla sala di alcuni tumultuanti, in base all'articolo 620 della proc. pen., e non già la chiusura delle porte ai sensi dell'invocato art. 268 della procedura stessa.

Che dalle premesse considerazioni, in rapporto ai due primi motivi principali, risulta pure l'infondatezza dei *due motivi aggiunti*, i quali si basano sul falso supposto che la sottrazione dei documenti in esame non costituisca un reato per sè stante; e che, per ciò, il fatto materiale cui si riferisce, riprodotto nella seconda questione principale relativa al delitto di spionaggio, fu negato, ai fini penali, con la negativa della questione medesima, e che, in ogni caso, non possa costituir reato, perchè la sentenza della Sezione d'accusa e le questioni stesse lo considerarono come parte integrante del delitto più grave, lo spionaggio, negato dai giurati.

Ora, basta leggere le due questioni principali, per persuadersi che, neppure in fatto, la tesi del ricorrente merita buon viso.

Nella seconda principale non fu riproposta la precedente domanda della sottrazione dei documenti, ma fu chiesto invece se l'Ercolessi avea *pure* rivelato altrui segreti militari concernenti la sicurezza dello Stato; e le parole: « comunicando documenti che li racchiudevano », su cui il ricorrente basa le sue argomentazioni, sono, come si è premesso, le parole usate dal legislatore all'articolo 107: « chiunque rivela segreti militari, *comunicando documenti* ecc. »; e perciò legalmente e opportunamente furono scritte nella seconda questione principale, per render più completa e chiara la figura di reato in essa questione prospettata, il delitto di spionaggio.

Questa è la verità di fatto.

E dopo ciò cadono nel nulla i lunghi e ingegnosi ragionamenti sull'unicità del reato prospettato nelle due questioni principali.

E tanto meno siffatto ardito assunto del ricorrente à giuridico conforto nella sentenza della Sezione d'accusa, la quale, se, per il naturale e logico svolgimento dei fatti, considerò le ripetute sottrazioni di documenti a opera dell'Ercolessi, come atti diretti allo scopo di rivelarne i segreti ad agenti di spionaggio esteri, affermò pure che i fatti da lui compiuti costituivano due distinti delitti, contro la pubblica amministrazione il primo, l'altro contro la patria; e in tal senso, appunto, com'è premesso in fatto, formolò l'accusa.

Del resto, se il fatto costitutivo del primo delitto, sottrazione di documenti custoditi in pubblico ufficio, fosse stato integralmente ripetuto nella proposizione della seconda questione principale, neppure in tal caso ne deriverebbe giuridica e logica l'invocata conseguenza, d'essere state cioè le due prime risposte affermative annullate e distrutte dalla negativa alla terza questione, seconda principale, giacchè la ripetizione del fatto, già prospettato in una questione principale, non può avverarsi se non all'unico scopo di offrire ai giurati una più immediata e più completa cognizione degli estremi di fatto necessarî all'esistenza giuridica d'un'aggravante, o diminuente, o di altro distinto delitto; e sia nell'una e sia nell'altra ipotesi, la negativa all'aggravante, o al secondo delitto, non può mai distruggere, o mettere in forse le precedenti affermative.

Nella specie, il fatto costitutivo del primo delitto sarebbe stato ripetuto per miglior intelligenza del fatto costitutivo del secondo delitto, giacchè trattasi di seconda principale, quindi il modo, col quale quest'ultima fu proposta, avrebbe potuto soltanto esser discusso ed esaminato in rapporto all'efficacia giuridica della relativa decisione, giammai per scuotere le precedenti affermative sul primo delitto e sulla continuazione di esso, per la semplice ragione che quelle affermative non avrebbero avuto bisogno di ulteriore conferma. Resta così pienamente dimostrato che i fatti attribuiti all'Ercolessi costituivano i due distinti delitti in esame, e che, in base alla sentenza della Sezione d'accusa, al conforme atto, a mente dell'art. 442 della proc. pen., al verdetto e alla sentenza di condanna, i delitti stessi, come reati distinti, furon contestati, proposti, discussi, votati e giudicati.

Sotto ogni rapporto, adunque, tutti i motivi dedotti a sostegno del presente ricorso sono sforniti di giuridico fondamento, e per ciò devono respingersi.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Orilia — rel. Vitelli — p. m. Tofano).

(Seconda Sezione.)

24 ottobre 1905. 69

PARTE CIVILE — COSTITUZIONE — dichiarazione di non volersi querelare — (cod. proc. pen., art. 109).

Non può precludersi « al danneggiato l'adito all'esperimento dell'azione civile sol perchè egli abbia dichiarato di non volersi querelare » [1].

Ric. *Avolio Giovanna.*

(Prima Sezione.)

13 settembre 1905. 70

CONDANNA CONDIZIONALE — appello — sentenza — motivazione — istanza all'udienza — (cod. proc. pen., art. 323, n° 3°; l. 26 giugno 1904, art. 1).

Non è nulla la sentenza d'appello che ometta di pronunziare sulla domanda della condanna condizionale fatta all'udienza [2].

Ric. *Russotto Angelo.*

---

[1] — « Essendo evidente che, se anche esso non desidera la punizione del reo, non per questo deesi ritenere che abbia rinunziato alla riparazione del danno cagionatogli dal reato. »

E prima: « La querela riguarda il rito penale, rendendo procedibile l'azione del p. m. nei casi perseguibili d'ufficio, o quanto meno eccitandone l'azione nei casi in cui potrebbe aver moto anche senza istanza privata, e la costituzione del danneggiato come parte in causa, se può fornire un sussidio all'azione penale, à però la ragion d'essere e il fine precipuo di far salvi ed eventualmente render liquidabili ed esigibili gli interessi pecuniarî e ogni altro diritto civile manomessi dal colpevole, profittando in linea subalterna dello stesso giudizio penale. »

[2] — « Essendosi il tribunale valso della facoltà di applicarla o no attribuitagli dalla legge; e se sarebbe stato corretto dare una motivazione idonea a giustificarne la ragione, la natura facoltativa del provvedimento fa presumere che deliberatamente non abbia creduto conveniente farne applicazione. »

Cont. 2ª Sezione, 16 settembre 1905, a pag. 23 di questo volume — e *Nota* ivi; 1° dicembre 1905, *P. M.* e *Capponi* (inedita). — V. anche a p. 129 di questo vol., n° 65 della *Bibliografia*.

(Prima Sezione.)

13 ottobre 1905. 71

ATTI DI CULTO E CERIMONIE RELIGIOSE — luoghi non destinati al culto — ex-prete — celebrazione della messa — preventivo avviso alla p. s. — (l. di p. s., art. 7).

Contravviene all'art. 7 l. p. s. il sacerdote sospeso a divinis, *che, senza il preventivo avviso alla p. s., celebri la messa al pubblico in una cappella eretta sul fondo proprio e non consacrata nè benedetta secondo i riti* [1].

Ric. *Monteverdi Giuseppe.*

La Corte: — Il sacerdote don Giuseppe Monteverdi, sospeso *a divinis* dal vescovo di Brescia, celebrava la messa cristiana, ascoltata dal popolo, in una cappella esistente in fondo proprio e non consacrata dal vescovo, nè benedetta dal detto vescovo nè da un suo delegato, senzachè esso Monteverdi ne avesse dato avviso all'Autorità di p. s.

Sulla denunzia dei carabinieri, fu condannato dal pretore del 2° mandamento di Brescia, con sentenza 19 luglio 1905, all'ammenda di lire 60, come colpevole di contravvenzione all'art. 7 della l. di p. s.

Egli produsse ricorso in cassazione, deducendo la violazione dell'art. 7 della l. di p. s., perchè questo non richiede che il luogo destinato al culto debba esser consacrato e benedetto nei sensi dello statuto o delle relative leggi ecclesiastiche.

Attesochè l'art. 7 l. p. s. prescrive che chi promuove o dirige cerimonie religiose o altri atti di culto, fuori dei luoghi a ciò destinati, dee darne avviso almeno tre giorni prima all'Autorità di p. s. sotto pena di ammenda sino a lire cento. Scopo di tale disposizione è quello di dare alla p. s. tutto l'agio di provvedere all'ordine pubblico in occasione delle adunanze per le cerimonie religiose o altri atti di culto in luoghi a ciò destinati. Questo scopo sarebbe intieramente frustrato, se fosse lecito a chiunque di adunare il popolo a funzioni religiose in chiese private, non consacrate nè benedette secondo le leggi del culto predominante o tollerato. S'inganna, adunque, il ricorrente ch'egli poteva adunare il popolo ad ascoltare la messa in una qualunque cappella non consacrata nè benedetta secondo gli ordinarî riti della religione cattolica. E per queste considerazioni il suo ricorso deve essere rigettato ai sensi degli art. 656 e 657 p. p.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Tivaroni — rel. Natale — p. m. Carlucci — avv. Sassi).

(Seconda Sezione.)

24 ottobre 1905. 72

APPELLO — GRAVAME — imputato — sentenze pretoriali — procuratore speciale — (cod. proc. pen., art. 355, 356, 358 e 402).

È valido l'appello dell'imputato da sentenza pretoriale, interposto a mezzo di procuratore speciale [2].

Ric. *P. M.* in c. *Fino.*

La Corte: — (*Omissis.*) Il p. m. sostiene che non si possa appellare dalle sentenze profferite dai pretori che solo dai condannati personalmente e non da un loro procuratore speciale.

Bastano poche considerazioni a dimostrare enorme tale concetto.

Infatti è principio generale, consacrato dalle nostre leggi, che tutti, o quasi, gli atti possan compiersi personalmente o a mezzo di speciale procuratore. Ora gli art. 355 e 356 p. p. sono appunto in omaggio a questa massima generale. Tali articoli non dicono che l'appello debba farsi personalmente, e sarebbe ingiusto fare restrizioni limitatamente al diritto dell'imputato in aperta violazione delle disposizioni dell'art. 4 delle disposiz. preliminari al c. c. Nè importa che l'art. 358 p. p. ne richiami l'art. 402, il quale sancisce che l'appello da sentenza di tribunale può esser interposto a mezzo di procuratore. Se per i giudizî avanti i pretori si esigono minori guarentigie e formalità, sarà lecito argomentare che, se un procuratore, per appellare, è ammesso avanti i tribunali, non c'è una plausibile ragione per escluderlo davanti ai pretori. In ogni modo, è bene ricordare che la ragione, per la quale si richiedon certe garanzie nelle dichiarazioni d'appello, si è perchè si possono arrecare gravi pregiudizî ai diritti degli imputati. Basterà quindi, a evitare tutto ciò, che la procura sia speciale, e quando lo è, come nel caso in esame, non si può giuridicamente pretendere che un appello fatto per mezzo d'un procuratore simile possa dirsi irricevibile.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Bruni — rel. Setti — p. m. Frola).

---

[1] — Cnfr. 22 maggio 1899 (*Riv. Pen.*, vol. L, pag. 165).

[2] — V. Giannini, *Da chi possa farsi la dichiarazione d'appellare dalle sentenze penali* (*Riv. Pen.*, vol. XXXVI, pag. 235).

(Prima Sezione.)

3 ottobre 1905. 73

GIURATI — QUESTIONI — omicidio oltre l'intenzione — causa unica della morte — (cod. pen., art. 368; cod. proc. pen., art. 294).

E complessa la questione ai giurati con la quale si domandi se le lesioni furon causa unica della morte [1].

Ric. *Faretina Michele.*

(Seconda Sezione.)

17 ottobre 1905. 74

COMPETENZA — RAGIONE DI MATERIA — reato continuato — (cod. pen., art. 79; cod. proc. pen., art. 12).

« *A determinare la competenza non si dee tener conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione del reato* [2]. »

Ric. *Foà Arau Vito.*

(Prima Sezione.)

7 settembre 1905. 75

AGENZIE DI PRESTITI SOPRA PEGNO — pubblicità — equipollenti — prestiti isolati — (l. di p. s., art. 67; cod. proc. pen., art. 449).

Si à la pubblicità nell'agenzia di prestiti sopra pegno anche quando la si eserciti in luogo privato, senz'alcun segno esteriore, ma notoriamente e abitualmente.

... *Non così la pubblicità ricorre, e non sussiste quindi contravvenzione, nel concedere dei prestiti a pegno ad alcuni individui a lunghi intervalli nel decorso di anni.*

Ric. *P. M.* in c. *Giangiobbe.*

La Corte: — (*Omissis.*) Osserva che si può consentire con l'ufficio ricorrente nell'ammettere, e ciò conformemente all'interpretazione che più volte ne à dato questa S. C., che, per l'art. 67 l. p. s., la licenza non è solamente prescritta a carico di chi impianta o esercita una agenzia di prestiti sopra pegno, un ufficio reso pubblico e messo a notizia di tutti con l'indicazione della ditta o della natura delle operazioni che vi si compiono o con altri segni esteriori, ma che lo stesso obbligo della licenza, per la parità dei fini, che con essa si voglion conseguire, sta a carico di colui, che, sia pure senza aver un ufficio apposito, dedica notoriamente e abitualmente la sua attività e la sua industria in operazioni di prestiti sopra pegno, trattati anche in luogo privato. In riguardo a quest'ultimo, se manca la pubblicità dedotta da un apparato esteriore che ne annunzia la destinazione, si à l'equivalente nella facilità, data a qualunque persona, senza distinzione, di andare presso di lui e contrattare, e nella frequenza delle operazioni, che dànno carattere di continuità alla sua industria. Anche in questa seconda forma si à l'agenzia, e chi l'à istituita o l'esercita trovasi nella condizione di colui che vuol aprire un negozio, evitando l'ingerenza dell'Autorità ed omettendo di richiedere

---

[1] — « Giacchè, non invocandosi la concausa, ne discende giuridica e logica la conseguenza, che cioè le lesioni che cagionaron la morte furono causa unica della stessa, mentre, invece, chiedendosi la concausa, la causa unica aggiunta nella questione sul fatto principale impedisce ai giurati di votare liberamente i singoli quesiti ed espone la giustizia a gravissimi pericoli. La contradizione tra la causa unica e la concausa è evidentissima; eppure, per quella pessima abitudine di aggiungere, senza necessità, nelle questioni principali le parole « unica » e « assoluta » in relazione alla causa della morte, spesso, purtroppo, i presidenti, allorchè si chiede la concausa, dimenticano di cancellare dalle questioni principali le dette parole, e così le questioni diventan complesse e contradittorie. »

Cnfr. 10 novembre 1899 (*Riv. Pen.*, vol. LI, pag. 203).

V. 21 novembre 1904 (*Id.*, vol. LXI, pag. 325).

[2] — « Infatti il reato continuato non è che la ripetizione della violazione della medesima disposizione di legge, secondo l'art. 79 c. p. Nè giova il dire che l'art. 12 p. p. sia applicabile al concorso dei reati e non al reato continuato, imperocchè, sebbene i due istituti giuridici si differenzino in quanto il concorso si verifica per la commissione di più reati anche d'indole diversa e il continuato si riferisce a più reati violatori della medesima disposizione di legge, commessi con atti esecutivi della medesima risoluzione, non pertanto nei fini della competenza deesi avere riguardo alla quantità di pena che per ciascun reato dovrebbe applicarsi. È una pura *fictio legis* l'averlo considerato come reato unico, la quale non muta la sostanza delle cose. La continuazione, sotto tale aspetto, non è che un concorso di reati per la determinazione dell'effetto penale che ne consegue. Nè è soverchio di osservare che l'uno e l'altro sono collocati nel c. p. sotto lo stesso titolo *del concorso di reati e di pene.* »

Conf. 9 marzo 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 661).

la prescritta licenza, e incorre pertanto nella contravvenzione e nelle penalità comminate. Questo è il riassunto delle massime accolto da questo S. C., secondo le quali, per aver luogo l'applicazione dell'art. 449 c. p., occorre la pubblicità dell'agenzia di prestiti nell'una e nell'altra delle anzidette forme; e, così intesa, può ritenersi esatta l'affermazione che ne fece la sentenza denunziata. Ma da quanto il giudice di merito era autorizzato a ritenere per le risultanze del dibattimento e ritenne nei riguardi della Giangiobbe, non solo mancò la pubblicità dell'agenzia significata con l'impianto di un locale destinato per le operazioni di prestiti sopra pegno, ma esulò pure la pubblicità dedotta dalla frequenza e dall'abitualità delle sue operazioni fatte con chiunque. Infatti si rileva dalla sentenza del pretore di Campobasso non essere risultato peranche la Giangiobbe aver fatto dei prestiti sopra pegno con alcuni individui a intervalli nel decorso di più anni. In conseguenza di ciò, se il pretore riconobbe che, nel loro complesso, quelle poche operazioni non abbian potuto mai rappresentare l'apertura o l'esercizio d'un'agenzia e avvisi trattarsi di convenzioni sorte e formate sotto l'egida della legge civile che le permette, esprime un apprezzamento tutto di fatto, per il quale non può incontrare il sindacato di questa Corte regolatrice.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Basile — rel. Palladino — p. m. Carlucci).

— — — —

(Seconda Sezione.)

16 novembre 1905. 76

CASSAZIONE — RICORSO — imputato — deposito unico — due imputati — morte di uno — (cod. proc. pen., art. 656; l. 12 dicembre 1875, art. 8).

Un solo deposito non può giovare a due ricorrenti [1], *e neanche profitta all'uno in caso di morte dell'altro nelle more di cassazione* [2].

Ric. *Pisacane Vincenzo.*

La Corte: — (*Omissis.*) Attesochè il ricorso di Pisacane Vincenzo deve esser dichiarato irricevibile per incompletezza e conseguente inefficacia del deposito a titolo di multa da lui o per suo conto da altri effettuato. E per vero apparisce dalla bolletta esistente in atti del ricevitore del registro di Napoli in data 20 giugno 1905 che fu fatto un unico deposito di lire 150 per il ricorso in cassazione prodotto da Vincenzo e Giuseppe Pisacane. Ora l'art. 656 p. p. prescrive tassativamente che «chiunque» abbia domandato la cassazione è tenuto, a pena di decadenza, di depositare a titolo di multa, ecc. La parola «chiunque» non lascia dubbio che, quanti sono i ricorrenti, altrettanti devono essere i depositi integrali da effettuarsi. Nè è lecito distinguere tra causa unica e individua o meno, dappoichè nè la lettera nè lo spirito del surriferito art. 656 consente una siffatta distinzione. L'unità del fatto e l'individualità della causa non tolgono che ciascun ricorrente personalmente debba portare la pena dell'avventatezza del proprio ricorso, essendo scopo della legge di porre un freno alla soverchia velleità e prodigalità dei ricorsi.

Neppur gioverebbe al ricorrente l'addurre che, essendo ora mancato ai vivi l'altro ricorrente, l'intiero deposito delle lire 150 dovrebbe rifluire a di lui profitto e così sanare l'originaria incompletezza del deposito, integrando la condizione per la procedibilità del suo ricorso, e cioè che, per l'art. 8 della legge 12 dicembre 1875, è rigorosamente disposto che per la procedibilità del ricorso richiedesi, fra le altre statuizioni ivi comprese, che sia certa la prova di aver eseguito il deposito della multa (o eventualmente comprovata l'indigenza del ricorrente) entro i dieci giorni successivi alla domanda di cassazione. E leggesi in calce di esso essersi derogato a ogni altra disposizione contraria a detto articolo. Conseguentemente è a quel momento, cioè all'espiro dei dieci giorni successivi alla domanda di cassazione, che dee risalirsi, per giudicare della regolarità e validità del deposito.

E poichè non può revocarsi in dubbio che all'atto dell'eseguito deposito esso era incompleto, e quindi nullo e inefficace allo scopo della legge, la successiva mancanza ai vivi di altro dei due ricorrenti non potea convalidare un atto che era radicalmente nullo fin dal suo nascere, giusta la massima di diritto: *quod ab initio vitiosum est non potest tractu temporis convalescere — quod nullum est nullum parit effectum.*

Attesochè, per le dedotte considerazioni, dee dichiararsi irricevibile il ricorso di Vincenzo Pisacane.

Per questi motivi, ecc. — (Pres. ff. Lucchini — rel. D'Osvaldo — p. m. Martinotti — avv. Trombini).

---

[1] — Conf., da ultimo, 14 gennaio 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LIX, pag. 553).

[2] — Cnfr. 15 luglio 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LVIII, pag. 425 — e *Nota* ivi).

(Prima Sezione.)

21 settembre 1905. 77

INFORTUNI NEL LAVORO — CONTRAVVENZIONE — omessa assicurazione — pratica iniziata — (l. 31 gennaio 1904, art. 29).

Non vale un'asserta proposta alla società assicuratrice ad esimere dalla contravvenzione per mancata assicurazione degli operai nel termine di legge [1].

Ric. *Scarfi Domenico.*

(Seconda Sezione.)

16 agosto 1905. 78

APPELLO — GIUDIZIO — rinnovamento — istanza — rigetto — motivazione — (cod. proc. pen., art. 316, 323, n° 3°, 363, capov°., 417).

« *Per quanto sia discrezionale la potestà del magistrato d'appello circa la rinnovazione del dibattimento, egli non può esimersi dal rispondere alla relativa istanza, che, giusta l'art. 316 p. p., dev'esser enunziata nel verbale di dibattimento a pena di nullità* [2]. »

. . . *Ma non à obbligo di esporre le ragioni dell'eventuale ripulsa* [3].

Ric. *Pampaloni Antonio.*

(Seconda Sezione.)

6 ottobre 1905. 79

TURBAMENTO DI FUNZIONI RELIGIOSE — elemento morale — somministrazione dell'olio santo (cod. pen., art. 140).

È manifesto il dolo specifico di offendere il culto cattolico, necessario a integrare il delitto dell'art. 140 c. p., nel fatto dell'anziano della chiesa evangelica, che, per impedire la somministrazione dell'estrema unzione a un correligionario, si rechi, con altri adepti, all'abitazione del morente, tempestando prima di colpi la porta, e usando poi violenza al sacerdote; tanto più se concorrano anche fatti posteriori a ribadire l'intenzione offensiva [4].

Ric. *Loperfido Luigi.*

La Corte: — Loperfido Luigi fu, con sentenza del pretore di Matera, condannato a giorni venticinque di detenzione e a lire 83 di multa, come colpevole del delitto di cui all'art. 140 cod. pen., per aver turbato le funzioni religiose che compiva il sacerdote Gaetano Molinari, somministrando l'estrema unzione a un moribondo.

Il Tribunale di Matera confermava la sentenza di merito, riducendo però la detenzione a giorni dieci; e il Loperfido à prodotto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'articolo 140 c. p., perchè il dolo specifico, che consiste nell'animo di offendere il culto, deve esser provato, e non presunto, e violazione, inoltre, dell'art. 323, n° 3°, p. p.

Attesochè la sentenza denunziata non disconobbe, anzi esplicitamente affermò che estremo essenziale del reato di cui trattasi sia l'intenzione di offendere il culto, e che tale estremo concorresse nel caso dimostrò analizzando i fatti accertati a carico del Loperfido. Costui (così ritenne la sentenza), come anziano della

---

[1] — « Lo Scarfi, nella sua denunzia 25 gennaio 1905, affermò che il suo pastificio era di recente impianto, vale a dire di nuovo impianto, allorchè venne pubblicata la legge 31 gennaio 1904, testo unico, e come tale lo qualifica eziandio nel secondo dei motivi aggiunti. Ora, per l'art. 29 della legge, testo unico, i capi o esercenti d'imprese, industrie o costruzioni di nuovo impianto debbono assicurare gli operai prima del cominciamento dei lavori, e, in ogni caso, non più tardi di cinque giorni dal principio del lavoro se questo continua oltre tal termine. Quindi il venir dicendo al dibattimento (in conformità di quanto avea dichiarato nella denunzia dell'infortunio) ch'egli tre giorni prima che questo avvenisse avea iniziato le pratiche in proposito, quando già da tempo il suo stabilimento era in piena attività (e del resto anche di questo rilevante fatto non fornì mai la prova) è chiaro che racchiude una manifesta confessione di aver contravvenuto alla legge, come giustamente ritennero pretore e tribunale. L'ardita affermazione, pertanto, di aver ottemperato alla legge con quella tale offerta proposta all'Alleanza e di non aver commessa la contravvenzione ascrittagli è quanto di più strano e di più contradittorio si possa imaginare. »

[2] — « E ciò all'effetto ovvio e naturale che il magistrato giudicante ne tenga conto e dia prova di averne tenuto conto nella sentenza. »

Cnfr. 10 gennaio 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 399).

[3] — « Appunto perchè trattasi dell'esercizio d'una potestà discrezionale e insindacabile. » Cnfr. 30 giugno 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 420).

[4] — Cnfr. 23 marzo 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 211); 26 ottobre 1905, a pag. 198 di questo volume — e *Nota* ivi.

chiesa evangelica, mal tollerando che un affiliato a quella congrega, gravemente infermo, fosse assistito dal sacerdote cattolico, si recò, in compagnia di altri suoi adepti, alla casa del moribondo, malgrado che i presenti l'avessero pregato di non andare. Ivi giunto, e non avendo trovata aperta la porta, si diè a tempestarla di colpi e a fare tale baccano, che il sacerdote, il quale in quel momento stava somministrando all'infermo l'estrema unzione, potè a stento terminare la sacra funzione. Apertasi finalmente la porta, il Loperfido irruppe nella casa coi suoi seguaci, e, scontratosi col sacerdote Molinari, prese a guardarlo con aria beffarda, e poi, afferratolo per la vita, lo scosse con violenza, e peggio avrebbe fatto se gli astanti non l'avessero costretto a uscire.

Ciò posto, osserva la sentenza non potersi disconoscere nel fatto il dolo specifico di offendere il culto cattolico, del quale il Loperfido si professava apertamente avversario. E tale intenzione la sentenza deduce anche da fatti posteriori, rilevando che il ricorrente e i suoi seguaci non voleano che il sacerdote Molinari avesse preso parte al funerale, tantochè occorse l'intervento dei carabinieri.

Non reggon quindi le censure che si muovono alla sentenza, perchè non altrimenti che dai fatti poteasi dimostrare l'intenzione che spinse il Loperfido a turbare quella funzione religiosa, nè può dirsi che la sentenza non sia adeguatamente motivata.

Che quindi il ricorso, come destituito di fondamento, deesi rigettare.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Bruni — rel. Orlandi — p. m. Tofano).

(Prima Sezione.)

3 ottobre 1905. 80

PENA — SOSTITUZIONE — militari — reclusione ordinaria e reclusione militare — deduzione del quinto — (cod. pen. per l'es., art. 28; dispos. per l'attuazione del c. p., art. 22, n° 6°).

La sostituzione della reclusione militare all'ordinaria non importa la deduzione del quinto, stabilita dall'art. 28 *del cod. pen. per l'esercito esclusivamente in confronto al carcere eccedente l'anno del cod. pen. sardo, e quindi, attualmente, alla detenzione* [1].

Ric. *P. M.* in c. *Dell'Amico.*

La Corte: — Ritenuto che la Corte d'assise di Massa, con sentenza 12 luglio 1905, in base al verdetto dei giurati, che dichiarò Dell'Amico Antonio colpevole d'omicidio volontario col concorso della scusante della seminfermità a causa di ubbriachezza, della minorante dell'età inferiore agli anni 21 e delle attenuanti, commino la pena, che credeva adeguata al delitto, di anni sei, mesi sette e giorni cinque di reclusione ordinaria, e, poichè il Dell'Amico trovavasi sotto le armi, sostituì, in applicazione dell'art. 28 c. p. militare, la reclusione militare alla reclusione ordinaria, con deduzione d'un quinto. e la pena rimaneva così ridotta ad anni cinque. mesi tre e giorni dieci, oltre tre mesi che vennero aggiunti in dipendenza di altra condanna emanata al confronto di esso Dell'Amico dal Tribunale militare di Firenze.

Contro questa sentenza il proc. del re di Massa, che avea rappresentato avanti la Corte d'assise il p. m., fece in tempo utile dichiarazione di ricorso, di cui, nei modi e termini di legge, fu fatta la notifica al condannato, e dedusse per l'annullamento la violazione dell'articolo 28 succitato c. p. militare, in quanto la Corte, sostituendo la reclusione militare alla reclusione ordinaria, non potea, come fece, ridurre la pena del quinto, essendo siffatta riduzione prescritta quando la sostituzione è della reclusione militare al carcere dell'abolito codice sardo, o alla detenzione secondo il codice vigente, che, per l'art. 22, n° 6°, delle disposizioni per l'attuazione del codice medesimo, è a quello equiparata.

Osserva che le censure del p. m. contro la impugnata sentenza sono fondate e giustificate dal testo della disposizione di legge applicata dalla Corte, la quale, nel caso ivi preveduto di condanna profferita dai tribunali ordinari contro militari alla pena della reclusione ordinaria, prescrive la sostituzione mercè la reclusione militare integralmente e senz'alcuna variazione nella durata inflitta, non essendovene ragione, trattandosi di scambio tra pene che si equivalgono per loro gravità e intensità. La Corte confuse il caso di cui sopra con l'altro in cui il militare potea riportare la condanna al carcere sotto l'impero delle leggi penali vigenti o alla detenzione secondo il vigente codice e non avvertì che soltanto in questo caso, e se la durata del carcere eccede la durata dell'anno, sostituendosi al carcere la pena di maggior gravità e intensità, la reclusione, la sostituzione si opera con la deduzione del quinto, che vien così quasi a compensare l'inasprimento della pena

---

[1] — V. Vico, *La sostituzione di pene militari alle comuni*, n° 8 (*Riv. Pen.*, vol. XXXV, pag. 230).

con la minore durata della stessa. Questo compenso non potea competere a Dell'Amico, ostando la natura della pena inflitta, in ordine a cui la sostituzione dovea e deve esser integrale.

Osserva che l'errore, in cui incorse la Corte d'assise di Massa, a buona ragione rilevato dal ricorrente p. m., può esser facilmente e senza bisogno di nuovo giudizio riparato, sostituendo la pena nella misura in cui fu stabilita dalla sentenza impugnata e accettata dal condannato senza la fatta deduzione del quinto e senza pregiudizio dei sei mesi aggiunti in dipendenza della sentenza del Tribunale militare di Firenze, che devon restar fermi.

Per questi motivi, cassa, ecc. — (Pres. ff. Tivaroni — relat. Palladino — p. m. Tofano).

(Seconda Sezione.)

9 novembre 1905. 81

ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI — estremi — violenza sulle cose — piantagione di cavoli — (cod. penale, art. 235).

« *Per aversi il reato d'esercizio arbitrario di ragioni, quando non vi sia violenza contro la persona, non basta il semplice fatto di alcun atto di possesso sulla cosa controversa, ma bisogna che ciò avvenga con violenza sulla cosa; il che importa un'alterazione, una modificazione della cosa nel suo naturale modo di essere o di destinazione* [1].

« ... *Il semplice fatto di piantare dei cavoli in una zona di terreno controversa non importa alterazione al naturale modo di essere o alla destinazione del terreno, per cui si possa dire vi sia violenza sulla cosa e che quindi s'incorra nel reato* [2] ».

Ric. *D'Antonio Raffaele.*

(Prima Sezione.)

3 ottobre 1905. 82

CORTE D'ASSISE — COMPOSIZIONE — giudice dell'istruttoria — libertà provvisoria — (ord°. giud°., art. 78).

Non è escluso dal comporre la Corte di assise il giudice, che, nell'istruttoria, concorse a deliberare sopra un'istanza di libertà provvisoria [3].

PECULATO — qualità ufficiale — supplente postale — (cod. pen., art. 168).

Il supplente postale è pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 207 e per gli effetti dell'articolo 168 c. p. [4].

Ric. *Barnabei* e *Volpi.*

(Prima Sezione.)

21 settembre 1905. 83

GIURATI — VERDETTO — incapacità — dichiarazione durante la votazione — rinnovazione — (cod. proc. pen., art. 503).

È illegale e illogico il provvedimento della Corte d'assise, col quale, di fronte alla dichiarazione d'un giurato, votate le due prime questioni, al momento di fare lo spoglio delle schede, di nulla aver compreso e di non poter quindi continuare a votare, lo sostituisca col primo dei supplenti e disponga la rinnovazione della votazione.

Ric. *Donati Eugenio.*

---

[1] — « Perchè è questo modo prepotente di agire, di fronte a cui poi più difficile diventa la reintegrazione del diritto in senso contrario, è questo che imprime al fatto il carattere di delittuoso. Finchè ciò non avviene e quando perciò più facile è la reintegrazione del diritto, stante tuttavia la cosa nel suo stato normale, si è nei limiti soltanto d'una discussione civile. »

[2] — Cnfr. 13 febbraio 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 524).

[3] — « Come, del resto, à costantemente ritenuto questo S. C. »

[4] — « Il supplente postale, per quanto chiamato al disimpegno delle relative mansioni dalla fiducia del titolare, e da lui retribuito, non può assumere tale qualità senza l'approvazione della pubblica Amministrazione, come dispone l'art. 305 del regolamento organico sul riordinamento dell'amministrazione delle poste, e soltanto mercè il riconoscimento superiore egli è immesso nell'esercizio delle sue funzioni, le quali ànno la stessa estensione di quelle del titolare, e sono dal supplente postale esercitate con la stessa pienezza di poteri e di effetti, come se fosse il titolare. Ond'è che dal carattere pubblico, che alla qualità del supplente postale è impresso dall'approvazione della pubblica Amministrazione, e dal carattere pubblico, che deve attribuirsi agli atti che compie nell'esercizio delle sue funzioni nell'interesse della pubblica Amministrazione, ne deriva quella veste di pubblico ufficiale che occorre per l'esistenza del delitto di peculato, come fu definita la sottrazione imputata al Volpi, in concorso con altri, e che indubbiamente in lui si riscontrava. »

Conf., da ultimo, 1° dicembre 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 732, n 2).

La Corte: — Donati Eugenio, ritenuto colpevole d'omicidio preterintenzionale, con concausa, eccesso di difesa, attenuanti, nonchè di porto d'arma insidiosa, pure con attenuanti, fu dalla Corte d'assise d'Ancona, con sentenza 4 luglio 1905, condannato alla pena della detenzione per anni cinque, mesi uno e giorni tre.

Contro tale sentenza in termini il condannato ricorre e deduce la violazione dell'art. 503 c. p. p. Tale articolo stabilisce che il capo dei giurati, dopo raccolte le schede nell'urna, ne fa lo spoglio, e ne scrive immediatamente il risultato. Ora, dopo raccolte nell'urna le schede che doveano rispondere al secondo quesito, uno dei giurati dichiarò di non poter continuare a dare il proprio voto, per non aver nulla compreso. La Corte, per incidente del p. m. e contro le richieste della difesa, sostituì col primo supplente il detto giurato, ordinando la rinnovazione della votazione sin dal primo quesito, ritenendo non doversi procedere allo spoglio delle schede già raccolte nell'urna e che rispondevano al secondo quesito. Evidentemente il voto dei giurati sul secondo quesito era stato già espresso prima che si verificasse l'incidente, e non poteasi, senza violare i diritti dell'imputato, non procedere allo spoglio di quelle schede raccolte nell'urna e scriverne il risultato, ciò che la Corte à evitato di fare.

Osserva che il denunziato procedimento della Corte è illegale e illogico. La legge suppone che il giurato abbia capacità sufficiente a compiere l'ufficio suo, e prescrive le norme con le quali debba poi ritenersi il contrario, per malattia o per altre ragioni, nell'inizio dei pubblici dibattimenti. Assunto poi nel giudizio conosce con la formola del giuramento i doveri che gli sono imposti, e con le avvertenze di rito sa di avere a sua disposizione tutti i mezzi necessarî per comprendere i fatti che si svolgono al suo cospetto. E se, ciò non pertanto, per qualsiasi accidente, riconosca d'esser impossibilitato a rispondere ai voti della legge, à l'imprescindibile dovere di manifestarlo subito alla Corte, ma non à più il diritto di astenersi dalla votazione, dopo aver già votato alcuno dei quesiti, col futile pretesto di non aver capito nulla delle deposizioni testimoniali, perchè piemontese; tanto più perchè la stessa legge à preveduta la ipotesi che possa esser dubbioso e oscillante nella votazione dei singoli quesiti e gli à persino offerta scheda bianca, che significa appunto completa ignoranza dei fatti della causa.

Se, dopo essersi già iniziata la votazione, fosse lecito di sostituire uno o più giurati, in base a così futili e immorali dichiarazioni, invece della scheda bianca, in buona fede, potrebbero avverarsi inconvenienti assai più gravi e più esiziali per la giustizia.

La votazione dovea esaurirsi da coloro che l'aveano iniziata, nonostante la suddetta dichiarazione, la quale, appunto perchè assurda e immorale, potrebbe anche costituire una male escogitata protesta al contegno illegale e fazioso della maggioranza, per esimersi dal prender parte a una flagrante ingiustizia.

La Corte, adunque, tutto valutando nel suo insindacabile apprezzamento, non avea dinanzi a sè che due sole vie legali, logiche: ordinare, cioè, il compimento della votazione con gli stessi giurati, o rinviare la causa. Non avendo ciò fatto, il verdetto è illegale, e perciò la sentenza dee annullarsi.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. ff. Basile — rel. Vitelli — p. m. Carlucci).

(Seconda Sezione.)

7 dicembre 1905. 84

QUERELA — madre per il figlio minorenne — assenza del padre — (cod. proc. pen., art. 104 e 105).

Legalmente è ritenuta valida la querela della madre per il figlio minorenne nell'assenza del padre che si trovi in lunga e lontana navigazione, e quindi nell'impossibilità di esercitare la patria potestà [1]; *senzachè abbia influenza di sorta l'erronea affermazione che di proprio diritto potesse la madre stessa produrla.*

Ric. *Leone Ferdinando.*

(Seconda Sezione.)

6 ottobre 1905. 85

DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA O PRIVATA — quiete privata — apprezzamento di fatto — imputazione d'ingiurie — (cod. pen., art. 393 e 458).

È apprezzamento di fatto il ritenere che i ripetuti scherni a un individuo costituiscano, anzichè ingiuria, la contravvenzione preveduta nell'art. 458 *c. p.* [2].

. . . *Nè osta a che possa seguire condanna in questo senso l'esser d'ingiuria l'imputazione* [3].

Ric. *Lino Ferdinando.*

---

[1] — Conf. 28 agosto 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LX, pag. 757, n 1).

[2-3] — Cnfr. stesso giorno, *Locchi* e *Grazzini:*

« La Corte: — Locchi Teodoro, Grazzini Angelo e Grazzini Alfredo furon rinviati al

La Corte: — Ritenuto che, con ordinanza del giudice del Tribunale di Palermo, Lino Ferdinando venne rinviato al giudizio di quel pretore urbano, per rispondere del reato d'ingiurie pubbliche in offesa di Malato Emilio, per avere, in ottobre del 1904, insieme ad altri giovinastri, schernito il Malato ogniqualvolta lo stesso passava per la strada Archimede, ove abitava una ragazza, con la quale amoreggiava.

Il pretore, con sentenza del 19 febbraio 1905, ritenendo che dal pubblico dibattimento non era risultato bene specificato e determinato il carattere ingiurioso delle parole con cui si esternarono gli scherni e le beffe e nemmeno l'elemento intenzionale, dubitandosi che gli scherni fossero diretti a offendere l'onore e la riputazione del Malato, ma che però aveano lo scopo di molestare e disturbare costui nell'atto in cui faceva l'amore, escluse il reato d'ingiurie, e dichiarò il ricorrente Lino colpevole di disturbo della quiete privata (art. 458 c. p.) e lo condannò a lire 83 d'ammenda.

(*Omissis.*) Non regge neppure il secondo mezzo, imperocchè il pretore, nei ripetuti e continui scherni fatti pubblicamente dal ricorrente all'indirizzo del Malato, riconobbe contenersi, anzichè un'ingiuria, una petulante molestia, che turbava la privata quiete di costui, e tale apprezzamento di fatto non è suscettivo di censura da parte di questo S. C.

Nè poi la denunziata sentenza può meritare censura per la diversa definizione di reato data al fatto addebitato al ricorrente, dappoichè il magistrato di merito ben può mutare il titolo del reato e applicare la corrispondente pena, purchè questa non ecceda la sua competenza e resti immutato il fatto formante il soggetto dell'imputazione e contestato all'imputato con l'atto di citazione. E, nella specie, il pretore à ritenuto un'ipotesi di reato più lieve senza menomamente esorbitare dai limiti del fatto contestato e assodato nel pubblico dibattimento; fatto che contiene tutti gli estremi integranti la figura giuridica del reato di cui all'art. 458 cod. penale.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Bruni — rel. Lappone — p. m. Tofano).

(Seconda Sezione.)

5 ottobre 1905. 86

Furto — Qualifiche — mezzo — ripari di solida materia — (cod. pen., art. 404, n° 4°).

« *Una botte di legno è per sè stessa riparo di solida materia posto a tutela del vino che ivi si contiene* » [1];

. . . *quindi il furto del vino contenutovi è qualificato a' sensi dell'art.* 404, *n°* 4°, *c. p.* [2].

Ric. *Gorreri* e *Battilocchi*.

---

giudizio del pretore di Montepulciano, per rispondere del delitto di cui all'art. 140 cod. pen., per avere, la sera del 19 maggio 1905, allo scopo di offendere il culto cattolico, turbate le funzioni religiose che si praticavano nella chiesa del Gesù a Montepulciano. Ma il pretore, pur ritenendo accertati i fatti che formavano oggetto dell'imputazione, considerando che non era provata la sussistenza del dolo specifico, ossia della volontà diretta a offendere il culto, ravvisando nei fatti stessi gli estremi della contravvenzione prevista dall'art. 457 c. p., e, mutato quindi il titolo del reato, condannava gli imputati a lire trenta d'ammenda ciascuno.

» (*Omissis.*) Attesochè, senza discutere se abbia ben giudicato il pretore, escludendo il fine di offendere il culto, certa cosa è che, una volta escluso cotesto fine, se non potea più parlarsi del delitto di cui all'art. 140 cod. pen., ben poteva il fatto rientrare nell'ipotesi dell'art. 457, avendo la sentenza ritenuto che i prevenuti, con l'incessante loro cicaleccio, e con le sconce loro parole pronunziate al momento delle sacre funzioni, produssero un baccano che turbò la quiete dei fedeli adunati per assistere alle funzioni stesse. E non può dirsi che una chiesa aperta al culto e dove a ogni ordine di cittadini è libero l'accesso non debba noverarsi fra i luoghi contemplati dall'art. 457.

» Attesochè non à fondamento il secondo motivo, poichè, essendo rimasto immutato il fatto contestato in citazione, era in facoltà del magistrato di dare al fatto stesso un diverso *nomen juris*, tanto più che scendeva a una specie di reato assai men grave.

» (*Omissis.*) Per questi motivi, ecc. — (Presidente ff. Bruni — rel. Orlandi — p. m. Tofano). »

[1-2] — « È evidente », dice la sentenza e nulla più: infatti è proprio così.

Conf. 18 agosto 1900 (*Suppl.* alla *Riv. Pen.*, vol. IX, pag. 123).

Cnfr. 20 giugno 1901 (*Riv. Pen.*, vol. LIV, pag. 162); 6 maggio 1904 (*Suppl.* alla *Rivista Penale*, vol. XIII, pag. 182 — e *Nota* ivi).

(Prima Sezione.)

21 settembre 1905. 87

ISTRUTTORIA — PERITI — giuramento — formola — omissione della parola « pura » — (cod. proc. pen., art. 298).

Non vi à nullità se i periti nella formola del giuramento abbiano omesso la parola « pura » [1].

DIBATTIMENTO — LETTURE — deposizioni — testi residenti all'estero — capitolazioni — (cod. proc. pen., art. 311, 1° capov°.).

Sono a ritenersi assenti dal regno i testimoni residenti all'estero, ancorchè in paesi soggetti alle capitolazioni;

... quindi può darsi lettura delle loro deposizioni scritte.

REATI COMMESSI ALL'ESTERO — paesi soggetti alle capitolazioni — (cod. pen., art. 5).

È a ritenersi commesso nel regno il delitto commesso dal cittadino italiano in danno di altro italiano nei paesi soggetti alle capitolazioni [2];

... quindi non è applicabile al caso l'articolo 5 *c. p.* [3].

Ric. *Cimino Giuseppe.*

La Corte: — Cimino Giuseppe fu condannato dalla Corte d'assise d'Ancona ad anni trenta di reclusione e pene accessorie, quale colpevole di omicidio volontario in persona di Giuseppe Pernice, di ferimento con arma insidiosa e con malattia per giorni ventuno in danno di Lo Turco Giuseppe e di altro ferimento, pure con arma insidiosa e con malattia per giorni sei in persona di Bernardo Lombardo, in concorso di circostanze attenuanti per tutti e tre i suddetti reati, commessi in Cairo il 25 luglio 1904.

Contro la relativa sentenza del 5 luglio 1905 il condannato à, in termine, ricorso, producendo a motivi:

1° La violazione dell'art. 298 p. p., perchè il giuramento prestato dai periti Augusto Spellazon e dott. Romano non è conforme a legge, avendo costoro giurato di « non aver altro scopo che quello di far conoscere ai giudici la verità », e non la *pura* verità, come prescrive la legge. Di questi atti nulli e delle perizie pure nulle non poteasi dar lettura.

2° La violazione dell'art. 311 p. p., perchè i cittadini italiani sono soggetti al Cairo al regime delle capitolazioni, quindi il Cairo non può, di fronte agli italiani, ritenersi territorio estero; conseguentemente non poteano i testimoni della causa ritenersi come residenti all'estero, e darsi lettura delle loro deposizioni scritte. Questa nullità non è sanata dal silenzio delle parti.

3° La violazione dell'art. 5 c. p., perchè, in ogni caso, al Cimino dovea la pena esser ridotta a norma del detto articolo.

Attesochè il *primo motivo* non merita accoglienza. È vero che nella formola del giuramento prestato dai periti Romano e Spellazon innanzi ai signori Axerio, applicato consolare ff. di giudice istruttore, e Filippo Lo Saceno, ff. di cancelliere, manca la parola *pura*, anzi per lo Spellazon la formola è a stampa, ed è la seguente: « e à prestato il giuramento prescritto dall'art. 298 c. p. p. di bene e fedelmente procedere nelle sue operazioni e di non aver altro scopo che quello di far conoscere ai giudici la verità ». Ora, per quanto deplorevole la cennata omissione e sia opportuno procedere per la rettifica dei relativi moduli a stampa esistenti nel r°. consolato d'Italia in Cairo di Egitto, questo S. C., nella specie, ritiene che la efficacia giuridica della formola del giuramento non fu punto menomata dall'omissione medesima, giacchè la verità non può esser che pura, e perciò, avendo i periti giurato di farla conoscere ai giudici nel constatare l'avvenuta morte di Pernice Giuseppe, le lievi lesioni in danno di Lo Turco Giuseppe e Lombardo Bernardo, e la qualità dell'arma adoperata (pugnale), il voto della legge può ritenersi adempiuto.

Attesochè lo stesso dee dirsi per gli altri motivi, *secondo* e *terzo*, avendo questo S. C. costantemente affermato che i cittadini italiani residenti all'estero, nonostante le capitolazioni, devono, nella qualità di testimoni, esser considerati come assenti dal regno, e ciò perchè la residenza è un rapporto di fatto che non fu e non potea essere modificato dalle dette capitolazioni; e, per converso, il delitto commesso dal cittadino italiano in danno di altro italiano in estero territorio, per effetto delle capitolazioni dee considerarsi come delitto commesso nel regno, epperciò non è applicabile l'art. 5 cod. penale.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Basile — rel. Vitelli — p. m. Carlucci).

---

[1] — Conf. 19 dicembre 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 600).
Cont. 1° febbraio 1904 (*Id.*, vol. LIX, pag. 417 — e *Nota* ivi).

[2-3] — Conf. 22 agosto 1898 (*Riv. Pen.*, vol. XLVIII, pag. 464 — e *Nota* ivi).

(Prima Sezione.)

13 settembre 1905. 88

GIURATI — QUESTIONI SUBALTERNE — posizione d'ufficio — (cod. proc. pen., art. 494).

— QUESTIONI — violenza carnale — subordinata sulla corruzione — (cod. pen., art. 331 e 335; cod. proc. pen., art. 494).

Ben può il presidente proporre d'ufficio, in base ai fatti già contestati all'accusato, questioni subordinate su delitti meno gravi di quello ritenuto dalla Sezione d'accusa [1].

... Così, data l'accusa di violenza carnale, può prospettare subordinatamente la corruzione di minorenni [2].

CORTE D'ASSISE — DIBATTIMENTO — porte chiuse — riassunto — (cod. proc. pen., art. 268 e 498).

Nei dibattimenti a porte chiuse, il presidente, pur dichiarando chiuso il dibattimento, è perfettamente libero di non fare riaprire le porte durante il riassunto [3].

Ric. *Amante Giuseppe.*

La Corte: — Attesochè il *primo motivo* è infondato, non essendo inibito di proporre di ufficio, in base ai fatti già contestati al giudicabile, questioni subordinate su delitti meno gravi di quello ritenuto dalla Sezione d'accusa; così, essendo l'Amante accusato di congiunzione carnale, a mente dell'art. 330 c. p., fu legalmente, come subordinata, proposta la questione sulla corruzione, di che al successivo art. 335.

Attesochè pure infondato è il *secondo motivo*, col quale si sostiene la nullità del dibattimento, perchè le porte avrebbero dovuto chiudersi prima del giuramento dei giurati e aprirsi dopo il riassunto.

L'eccezione al principio della pubblicità dei dibattimenti penali, a mente dell'art. 268 p. p., è rimessa al prudente arbitrio del magistrato, il quale, secondo le speciali modalità dei fatti che devono svolgersi nei pubblici giudizî, può ordinare di procedere a porte chiuse, sia al principio e sia nel corso del dibattimento. Può altresì limitare il provvedimento stesso ad alcuni atti istruttorî, e può revocarlo ogniqualvolta creda esser cessato il pericolo per la morale e per il buon ordine.

Emessa però la relativa ordinanza senza indicazione alcuna, tutto il dibattimento dee svolgersi a porte chiuse, e, poichè in tutti i giudizî il dibattimento finisce allorchè la discussione delle parti è esaurita e il giudice si ritira in camera di consiglio per la sentenza definitiva, ne consegue che la sola pronunzia della sentenza stessa debba, a pena di nullità, seguire a porte non chiuse.

Nessuna eccezione esiste per i giudizî innanzi la Corte d'assise, nei quali, perciò, sono applicabili gli stessi principî. Qualche volta, essendosi all'art. 498 c. p. p. impropriamente detto che il presidente dichiara chiuso il dibattimento, invece di dire dichiara esaurita la discussione delle parti sul merito della causa, si è ritenuto che da quel momento, a pena di nullità, devono aprirsi le porte al pubblico. Però questo S. C. à quasi costantemente affermato il contrario, ed è invero indiscutibile che il dibattimento innanzi la Corte d'assise, nel suo giuridico significato, non possa ritenersi chiuso con la discussione delle parti, giacchè il riassunto presidenziale è la riproduzione sintetica e ordinata di tutta la discussione in rapporto alle richieste delle parti e ai quesiti proposti ai giurati; e dopo del riassunto e del verdetto le parti stesse devono ancora discutere sull'applicazione della pena; quindi, come si è premesso, il dibattimento, nei giudizî innanzi alla Corte d'assise, come in tutti gli altri giudizî penali, finisce allorchè la Corte si ritira in camera di consiglio per la pronunzia della sentenza.

Una sola eccezione esiste per i giudizî innanzi le Assise, eccezione che conferma i principî suesposti in rapporto alla pubblicità dei dibattimenti e lascia libero il presidente nel compiere il suo alto e delicato ufficio. Esaurita la discussione delle parti sul merito della causa, il presidente, come si è cennato, deve riassumere la discussione stessa e far notare ai giurati le principali ragioni addotte contro e in favore dell'accusato, e poichè il solo presidente è competente a giudicare se il suo riassunto possa, senza danno della giustizia, esser pericoloso per la morale e per il buon ordine, ne consegue che il presidente stesso, pur dichiarando chiuso il dibattimento, a norma dello art. 498 p. p., è perfettamente libero di procedere oltre a porte chiuse o a porte aperte.

---

[1] — Conf., da ultimo, 4 ottobre 1905, *Bombelli;* 21 luglio 1905, *Locatelli;* 10 giugno 1905, *Maccari;* 23 maggio 1905, *Castellano e altri;* 20 maggio 1905, *Bilardo* (inedite).

[2] — Conf. 3 dicembre 1902 (*Riv. Pen.*, vol. LVII, pag. 719 — e *Nota* ivi di richiamo); 12 dicembre 1902 e 3 marzo 1903 (*Id.*, vol. LVIII, pag. 750, n 1).

[3] — Conf. 18 aprile 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 189 — e *Nota* ivi); 3 ottobre 1905, *Mariani* (inedita).

(*Omissis.*) Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Basile — rel. Vitelli — p. m. Frola).

(Seconda Sezione.)

5 ottobre 1905. 89

LENOCINIO — favoreggiamento alla prostituzione — corruzione — (cod. pen., art. 346).

« *Per aversi il reato di favoreggiamento alla prostituzione non si richiede altro che l'età minore della vittima, l'abitualità e il fine di lucro* [1].

» ... *L'essere o non essere la fanciulla corrotta non rileva nulla.* [2] »

Ric. *Consolo Francesco.*

(Prima Sezione.)

19 settembre 1905. 90

PARTE CIVILE — COSTITUZIONE — donna maritata — autorizzazione — (cod. pen., art. 109; cod. civ., art. 134 e 137).

« *Non occorre alla moglie autorizzazione alcuna per costituirsi p. c. contro il proprio marito* [3]. »

GIURATI — QUESTIONI — omicidio — infermità parziale di mente — infermità totale — (cod. pen., art. 46, 47, 364 e seg.; cod. proc. pen., art. 494 e 495).

Chiestasi dalla difesa la seminfermità di mente, non è logico nè legale che debbasi prospettare d'ufficio la completa infermità mentale.

— — — — **fine d'uccidere** — (id. id.).

La seminfermità di mente è compatibile col fine d'uccidere [4].

CORTE D'ASSISE — DIBATTIMENTO — testimoni — potere discrezionale — avvertimento ai giurati — (cod. proc. pen., art. 479).

È perfettamente legale, anzi necessario, l'avvertimento del presidente ai giurati che i testi chiamati col potere discrezionale non son veri e propri testimoni.

Ric. *Botta Domenico.*

La Corte: — Botta Domenico, condannato a diciotto anni di reclusione e pene accessorie per tentato omicidio premeditato in persona della propria moglie Peretta Giuseppina, ricorre in termine contro la relativa sentenza della Corte d'assise di Milano del 30 giugno 1905, e deduce:

1° La violazione del combinato disposto degli art. 109 p. p., 134 e 137 c. c. Evidentemente fu violata la legge quando si tollerò una costituzione di p. c. fatta dalla Peretta Giuseppina contro il marito Botta Domenico senza l'autorizzazione del tribunale, a mente dell'art. 136 cod. civile.

2° La violazione dell'art. 484 p. p. I quesiti sono incompleti e contradittorî: incompleti, perchè non si può proporre la seminfermità di mente, senz'aver prima proposto l'infermità totale, tanto più perchè, escludendo essa la responsabilità, dovea proporsi d'ufficio. Sono contradittorî, perchè il fine d'uccidere e la volontà di ferire non possono coesistere col vizio di mente; perciò dovea prima proporsi il fatto puro e semplice, senza badare all'intenzione e alla volontà dell'agente.

3° La violazione dell'art. 479 p. p., perchè il presidente disse che i testimonî chiamati coi poteri discrezionali non eran veri e proprî testimonî, mentre ciò non è legale e turbò la coscienza dei giurati.

Attesochè il *primo motivo* è infondato. Non occorre alla moglie autorizzazione alcuna per costituirsi p. c. contro il proprio marito che tentò di ucciderla, e poscia, nel pubblico dibattimento, di disonorarla, giacchè la vita e l'onore sono beni prevalenti a quelli su cui si basa l'autorità maritale.

Attesochè, chiesta dalla difesa la seminfermità di mente, sarebbe stato illogico proporre d'ufficio anche la completa infermità, per la quale occorre uno stato patologico assai più grave che, per effetto della richiesta stessa, è doveroso ritenere non sia emerso dal pubblico dibattimento. Non è logico sostenere che la seminfermità di mente non possa coesistere col fine d'uccidere e la volontà di ferire, giacchè, se così fosse, i seminfermi di mente non dovrebbero esser punibili. Epperciò anche il *secondo motivo* è infondato.

Attesochè lo stesso dee dirsi per il *terzo*, essendo la deplorata avvertenza del presidente perfettamente legale, anzi necessaria, per far comprendere ai giurati la vera condizione giu-

---

[1-2] — « Avendo il c. p. del lenocinio fatto una figura tutta distinta dall'eccitamento alla corruzione o alla prostituzione, per servire alla propria libidine. »

Conf. 21 marzo e 24 agosto 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 727, n 2).

[3] — Conf., da ultimo, 25 gennaio 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LIX, pag. 556 — e *Nota* ivi di richiamo).

[4] — V. 12 febbraio 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LVII, pag. 435).

ridica dei testimoni chiamati a deporre coi poteri discrezionali.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Basile — rel. Vitelli — p. m. Tofano).

(Prima Sezione.)

4 ottobre 1905. 91

GIURATI — QUESTIONI — omicidio oltre l'intenzione — elemento morale — formola — (cod. pen., art. 368; cod. proc. pen., art. 495).

« *La parola « colpevole » è senza dubbio la più perspicua, ma non l'esclusiva espressione dell'elemento morale* [1]. »

... *Esprime l'elemento morale la questione ai giurati sull'omicidio oltre l'intenzione, con la quale si domandi se l'accusato commise il fatto con atti diretti a cagionare lesioni personali* [2].

Ric. *Miraglia Luca.*

La Corte: — (*Omissis.*) Osserva, sul *secondo mezzo*, che l'atto d'accusa poneva a carico del ricorrente Miraglia l'accusa d'omicidio volontario e che, a tenore dello stesso e secondo i risultati della discussione, fu formolato il questionario da sottoporsi alle deliberazioni dei giurati, che venne a constare di otto quesiti. Di questi il primo, relativo al fatto materiale, e il secondo, alla dirimente dell'infermità di mente per ubbriachezza accidentale, furon proposti con la formola dettata dalla legge. Col terzo e col quarto erano i giurati eccitati a dichiarare se ritenevano che il ricorrente commise il fatto esposto nella prima questione a fine d'uccidere, o con atti diretti a commettere una lesione personale cagionandogli la morte. Con gli altri quattro quesiti si proponevano le scusanti secondo la formola legale.

I giurati votarono affermativamente la prima questione e la quarta, negativamente su tutte le altre, e così risultò, secondo il verdetto, che il Miraglia fu l'autore materiale e convinto di lesioni, che, comunque inferte senza il fine di uccidere, cagionarono la morte dopo dodici giorni.

Osserva che, dovendo il questionario contenere gli elementi costitutivi del reato, l'elemento materiale e il morale, non è dubbio che, nelle questioni per Miraglia, se la prima fu proposta per l'accertamento del fatto materiale, che dovea servire di fondamento comune alle diverse figure delittuose ipotizzate nelle questioni terza e quarta, queste due questioni, nell'intento di chi le formolò e le propose e delle stesse parti che l'accettarono senz'osservazione al dibattimento quando ne ebbero lettura, non erano già una duplicazione dell'interrogazione sul fatto materiale, ma erano rivolte a fornire ai giurati il modo di pronunziarsi sull'elemento morale.

È bensì vero che, avendo la legge dettato essa la formola della questione sul fatto principale con la locuzione « l'accusato è colpevole, ecc. », non era lecito allontanarsi dalla formola legale, nè è da approvarsi la sostituzione fatta nel questionario per Miraglia con l'altra formola « l'accusato commise, ecc. ». Ma altro è censurare, altro è dedurne nullità, che, nella specie, il S. C. non riscontra per l'asserita assenza dell'elemento morale. Le censurate questioni, comunque prive della parola « colpevole », aveano, per significare la volontà dell'agente, espressioni equipollenti, perchè nella interrogazione rivolta ai giurati se i colpi di coltello furon dal Miraglia inferti al fine di uccidere o furon diretti a cagionare soltanto lesioni da cui derivò la morte, risiede in modo non equivoco e manifesto l'elemento della volontarietà, non potendosi concepire che si faccia alcunchè per conseguire un fine, diretto a un fine, senza il presupposto della volontà che l'atto rivolge, indirizza alla prefissa destinazione. Avendo i giurati a quell'interrogazione risposto che il Miraglia commise il fatto, di cui nella prima questione, con atti diretti a cagionare le lesioni, risultò così che egli fu l'autore del fatto, che ne aveva avuto il disegno criminoso e che rivolse l'attività sua a tradurlo in concreto, e che, avendo così il verdetto riunito in sè gli estremi che lo rendevano atto alla sua finalità di esser base della sentenza definitiva, non è esatto quanto affermò il ricorrente, che la sentenza di condanna fu pronunziata soltanto sull'affermazione del fatto materiale delle lesioni.

La parola « colpevole » è senza dubbio la più perspicua, ma non l'esclusiva espressione dell'elemento morale, e nella quarta questione affermata si raggiunge lo stesso intento con altre parole d'eguale e sicuro significato, dalle quali non eruisce meno l'elemento del dolo specifico, su cui s'impernia la figura giuridica delittuosa risultata dal verdetto.

[1-2] — Conf., per implicito, 19 luglio 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LX, pag. 300).

Cont. 14 giugno 1904 (*Id.*, id., pag. 487).

Cnfr. 30 gennaio 1903 (*Id.*, vol. LVII, pag. 438 — e *Nota* ivi); 21 novembre 1905, a pag. 146 di questo volume.

Quanto si racchiude nella parola «colpevole», intenzione dolosa e criminosità del fatto appostogli, era incluso nella formola sostituita, censurabilmente sostituita, lo si ripete, ma ai fini della legge, efficacemente. Sicchè l'esito affermativo della risposta, dopochè i giurati affermarono il fatto materiale ed esclusero la dirimente dell'infermità mentale, ebbe questo chiaro e innegabile significato che il fatto delle lesioni da cui pervenne la morte fu il prodotto, oltrechè dell'intelligenza, della volontà di Miraglia e doveva avere, com'ebbe, efficacia a legittimare la sentenza di condanna che ne seguì.

Son questi i concetti che indussero il S. C. a negare che la formola legale «l'accusato N. N. è egli colpevole» sia sacramentale, e non trovasi ora ragione di disdirsi.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Tivaroni — relat. Palladino — p. m. Frola).

(Seconda Sezione.)

7 novembre 1905. **92**

CONDANNA CONDIZIONALE — APPLICABILITÀ — imputato non appellante — (l. 26 giugno 1904, art. 1).

La condanna condizionale non può applicarsi d'ufficio anche all'imputato non appellante [1].

Ric. *P. M.* in c. *Stajano.*

(Seconda Sezione.)

17 ottobre 1905. **93**

CASSAZIONE — RICORSO — sentenze preparatorie o d'istruzione — ammissione della p. c. — (cod. proc. pen., art. 647).

È preparatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 647 *p. p., la sentenza d'appello che legittima la costituzione di p. c.* [2].

Ric. *Pertosa Michele.*

La Corte: — Pertosa Michele ricorre contro la sentenza della Corte d'appello di Trani del 14 luglio 1905, che, in riparazione dell'ordinanza del Tribunale di Lucera del 4 maggio detto anno, appellata da De Luca Francesco, legittimò la costituzione di parte civile di quest'ultimo nel giudizio penale a carico del suddetto Pertosa, imputato di sottrazione d'un testamento olografo del defunto Raffaele De Luca e di valori appartenenti all'eredità di costui.

Deduce a motivo la violazione dell'art. 323, nº 3º, cod. proc. pen., perchè la sentenza difetta di motivazione.

Osserva non esser il caso di occuparsi del motivo, per altro vago e indeterminato, dedotto dal Pertosa, perchè il suo ricorso non trovasi nelle condizioni di ammissibilità volute dalla legge. Difatti, l'ordinanza, con la quale fu provveduto sull'incidente riguardante la costituzione di parte civile del De Luca nel giudizio di falso in cambiale a carico del ricorrente, è senza dubbio una di quelle sentenze che il codice di procedura penale, nell'art. 647, annovera fra le sentenze preparatorie o d'istruzione, contro le quali non è aperta la via alla cassazione se non dopo la sentenza definitiva di merito, essendo esse riparabili col rimedio ordinario dell'appello. La legge in un sol caso fa eccezione, quando, cioè, si tratti di sentenze della Sezione d'accusa per le quali siasi dichiarato non farsi luogo a procedimento per difetto di indizi di reità a carico dell'imputato quando esse vengano impugnate per uno dei motivi indicati nei numeri 2º, 3º e 4º dell'art. 460, e ciò perchè le sentenze di simil genere non posson considerarsi come preparatorie a un giudizio, ma sono vere sentenze definitive, che precludono l'adito a un giudizio ulteriore e che lederebbero, ove non fossero impugnabili col mezzo del ricorso per cassazione, grandemente gli interessi della giustizia col passaggio in autorità di cosa giudicata. Che a questa classe non può assegnarsi l'ordinanza di cui si tratta, stantechè con essa non si fece che risolvere l'incidente occorso sull'esordire nel dibattimento circa il diritto o meno spettante al querelante De Luca di costituirsi parte civile, giudizio che, non rivestendo carattere definitivo, perchè ritrattabile col rimedio ordinario, non è impugnabile col ricorso in cassazione se non dopo la sentenza definitiva di merito.

Per questi motivi, dichiara inammissibile, ecc. — (Pres. ff. Bruni — rel. Cudillo — p. m. Tofano — avv. Albano).

(Seconda Sezione.)

17 ottobre 1905. **94**

BANCAROTTA — concordato preventivo — ammontare del passivo — apprezzamento di fatto — (l. 24 maggio 1903, art. 12).

---

[1] — «Per la ragione, che, non avendo in tal caso il giudice d'appello facoltà di esaminare il merito della causa, non può concedere alcun benefizio di legge personalmente a un imputato, eccetto il caso dell'art. 403 p. p., quando si tratti, cioè, di motivi riguardanti la definizione giuridica del reato.»

[2] — Conf., da ultimo, 22 maggio 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 181 — e *Nota* ivi).

« *Il decidere se il passivo d'un fallimento superi o meno il limite entro cui, giusta la legge* **24** *maggio* 1903 *sui piccoli fallimenti, si fa luogo al concordato preventivo, è giudizio di fatto insindacabile del magistrato di merito.* »

— — — **crediti ammessi dopo il verbale di verifica** — (id. id.).

Nell'ammontare del passivo bene son valutati anche i crediti dichiarati e ammessi dopo il verbale di verifica.

DIBATTIMENTO — LETTURE — giudizio di bancarotta — dichiarazioni dei creditori — (cod. proc. pen., art. 281, n° 2°, e 311).

Le dichiarazioni dei creditori del fallito posson ben leggersi al dibattimento e prendersi a base per istabilire l'ammontare del passivo.

Ric. *Nebiolo Germano.*

La Corte: — Nebiolo Germano ricorre contro la sentenza della Corte d'appello di Casale del 24 maggio 1905, che, confermando in merito quella del Tribunale di Asti del 3 marzo stesso anno, ridusse, per le concesse attenuanti, a mesi cinque la pena della detenzione inflittagli dai primi giudici, come ritenuto colpevole di bancarotta semplice.

Deduce a motivi di annullamento:

1° La violazione dell'art. 42 della legge 24 maggio 1903 sui piccoli fallimenti e dell'articolo 763 del cod. di comm.: « Il passivo è quale risulta dal verbale di verificazione dei crediti. Ora il passivo risultante da tale verbale era inferiore alle lire 5000, doveasi quindi dichiarare non luogo per mancanza di azione penale ».

2° La violazione dell'art. 311 cod. proc. penale, per avere il magistrato d'appello tenuto conto della deposizione di testi non sentiti al pubblico dibattimento sulla valutazione dell'entità del passivo.

Atteso, sul *primo motivo*, che il decidere se il passivo d'un fallimento superi o meno il limite entro cui, giusta la legge 24 maggio 1903 sui piccoli fallimenti, si fa luogo al concordato preventivo, è giudizio di fatto insindacabile del magistrato di merito. Del resto, tanto i giudici di primo grado che quelli d'appello, nel ritenere un passivo eccedente le lire 5000, ebbero riguardo non pure all'ammontare dei crediti verificati con l'intervento del curatore e del fallito, ma anche a quelli che, sebbene dichiarati posteriormente, non furon però impugnati, sicchè l'averli aggiunti al complesso di quelli contemplati e ammessi col verbale di verifica non costituì alcuna delle violazioni lamentate dal ricorrente.

La legge del 24 maggio 1903 non dispone che, per formare l'attivo del fallimento, si debba tener conto soltanto dei crediti risultati dal verbale di verificazione, perchè, parlando del passivo, all'art. 42 dice soltanto « i cui crediti complessivi non superano le lire 5000 », senza far distinzione e senza determinare norme e prove che guidar debbano il giudice a ritenere quali possono essere i debiti coi quali va formato il vero passivo del commerciante, per vedere se ecceda o no le lire 5000.

Infondato, pertanto, si appalesa il primo motivo.

Che il *secondo motivo* presentasi esso pure privo di qualsiasi valore, imperocchè le dichiarazioni fatte durante la procedura penale di bancarotta dai creditori del fallito, dovendo riguardarsi come altrettante denunzie, di esse, come di altro documento, è permesso, nel giudizio penale di bancarotta, la lettura e di trarne argomento di valutazione per determinare l'ammontare del passivo.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Bruni — rel. Cudillo — p. m. Tofano).

(Prima Sezione.)

14 novembre 1905. 95

INFORTUNI NEL LAVORO — CONTRAVVENZIONE — polizza d'assicurazione — non esibizione ai carabinieri — (l. 31 gennaio 1904, art. 30; regol°. 13 marzo 1904, art. 72).

Non contravviene all'art. 30 *della legge sugli infortuni nel lavoro nè all'art.* 72 *del relativo regolamento il capo o esercente di un'impresa che rifiuti di esibire la polizza di assicurazione alla richiesta dei carabinieri.*

Ric. *Erba Francesco.*

La Corte: — Ritenuto che il pretore di Castiglione, con sentenza del 15 giugno 1905, condannava l'odierno ricorrente Erba Francesco all'ammenda di lire 70, siccome colpevole di contravvenzione all'art. 30 della legge sugli infortuni degli operai sul lavoro e 72 del relativo regolamento, per avere, in Dizzasco e nell'incannatoio di seta della ditta A. Fric, omesso di tenere l'esemplare della polizza d'assicurazione a disposizione degli ispettori e degli assicurati.

Ricorre il condannato contro questa sentenza per cassazione, deducendo con mezzi principali e aggiunti:

(*Omissis.*) 2° Violazione e falsa applicazione dell'art. 30 della legge suddetta, nonchè dell'art. 72 del regolamento relativo, non essendo le disposizioni di detti articoli applicabili al fatto ritenuto con la denunziata sentenza,

mentre l'obbligo, che à il capo o esercente l'impresa, di mettere il Governo e l'istituto assicuratore in grado di conoscere quale sia il numero degli operaî compresi nell'assicurazione, i rispettivi salarî e le giornate di lavoro, è subordinato alle modalità, garanzie e norme del regolamento, stabilite all'art. 32. Il pretore, invece, su denunzia del brigadiere dei carabinieri, foggiava un nuovo reato non preveduto da veruna legge o regolamento, cioè la mancata esibizione della polizza d'assicurazione; e, ciò che riesce strano, si è che si è posto a base di tale infrazione l'art. 72 del regolamento, che tratta dell'obbligo che ànno le società o imprese di assicurazione di tenere un esemplare della polizza a disposizione degli ispettori e degli assicurati.

Attesochè, senza discutere se il ricorrente fosse o meno il vero gerente della ditta A. Fric, riesce per sè evidente la violazione e falsa applicazione, nel concreto, dell'art. 30 della legge sugli infortunî degli operaî sul lavoro e dell'articolo 72 del relativo regolamento. Il pretore ritenne il ricorrente colpevole di contravvenzione alle disposizioni dei precitati articoli, perchè, recatosi nel maggio ultimo scorso il brigadiere dei carabinieri nello stabilimento di Dizzasco, e richiesta l'esibizione della polizza d'assicurazione degli operaî, questa non fu fatta, e condannava quindi il ricorrente a lire 70 di ammenda per mancata esibizione di detta polizza, ma tal fatto per sè stesso non è previsto nè punito dai precitati articoli nè da veruna altra disposizione della legge e del regolamento di cui si tratta.

Che, invero, l'art. 30 della legge, al capov°. 1°, stabilisce che il capo o esercente l'impresa, la industria o costruzione, dee, con le modalità, garanzie e norme che saranno stabilite nel regolamento, mettere il Governo e l'istituto assicuratore in grado di conoscere, in qualsiasi momento, quali sieno gli operaî compresi nella assicurazione e quali i rispettivi salarî e le giornate di lavoro da essi fatte; e al 2° capoverso soggiunge che le omissioni e le irregolarità che si verificassero nell'osservanza delle modalità, garanzie e norme di cui al precedente capoverso, saranno punite con l'ammenda da lire 50 a lire 100.

Ora le modalità, garanzie e norme furono stabilite dall'art. 32 del regolamento, prescrivente che il capo esercente dell'impresa, industria o costruzione deve dare all'istituto assicuratore e al Governo tutte le notizie che gli saranno richieste allo scopo di conoscere quanto è contenuto nell'art. 30 della legge, col mezzo di moduli che saranno forniti rispettivamente dal Governo o dall'istituto assicuratore, e non già, come vuolsi dalla sentenza denunziata, con presentazione della polizza che in qualunque tempo venga ad essi capi od esercenti dell'impresa richiesta dagli agenti di p. s. o dall'arma dei carabinieri.

Che più manifesta si appalesa l'erronea applicazione dallo stesso pretore fatta del disposto dell'art. 72 del regolamento, per legittimare la condanna. Dalla semplice lettura, infatti, della disposizione di detto articolo, posto nel titolo VI, che tratta esclusivamente degli obblighi delle società o imprese d'assicurazione, sorge evidente come l'obbligo di tenere un esemplare della polizza di assicurazione, munito del visto di approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, a disposizione degli ispettori o degli assicurati, viene imposto alle società o imprese d'assicurazione, e non già alle imprese o società industriali; e che veramente tale obbligo riguardi le società o imprese d'assicurazione, ben si rileva dall'intiero titolo, e specialmente dal 2° capov°. del detto art. 72, ove si dice che, qualora le società o imprese stipulino contratti d'assicurazione recanti condizioni generali diverse da quelle stabilite nel modulo di polizza approvato dal Ministero, incorreranno nella pena pecuniaria da lire 100 a 5000, senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dal codice penale.

Che, pertanto, la denunziata sentenza dee porsi nel nulla senza rinvio.

Per questi motivi, cassa senza rinvio, ecc. — (Pres. Fiocca — rel. Giordano Apostoli — p. m. Frola — avv. Escobedo).

(Seconda Sezione.)

20 ottobre 1905. 94

RATTO — iniziativa della rapita — (cod. pen., art. 341).

Il delitto di ratto non vien meno sol perchè l'iniziativa sia mossa dalla minorenne rapita [1].

Ric. *Schianchi Silvio*.

---

[1] — « ...Come il reato non vien eliminato se la persona minore rapita, per l'inesperienza giovanile e per il turbamento delle passioni, consentisse volentieri, come nella specie, a seguire il rapitore, non potrebbe neppur dirsi eliminato, se da lei partisse la prima proposta della fuga dal tetto paterno. La legge non fece in proposito la distinzione cui il ricorrente accenna,

(Prima Sezione.)

27 giugno 1905. 97

SIMULAZIONE DI REATO — scopo di difesa — omicidio e rapina — (cod. pen., art. 251).

Commette il delitto dell'art. 251 c. p. chi, per difendersi dall'imputazione d'omicidio, simuli una rapina non avvenuta [1].

Ric. *Russo* e *altri*.

(Prima Sezione.)

6 novembre 1905. 98

CONDANNA CONDIZIONALE — APPLICABILITÀ — pena pecuniaria — incommutabilità — (legge 26 giugno 1904, art. 1).

La condanna condizionale può applicarsi anche quando si tratti di pene pecuniarie che non siano commutabili, in caso d'insolvenza, in pena afflittiva [2].

BOLLO — CONTRAVVENZIONE — pene pecuniarie — commutabilità — (legge sulla tassa di bollo, art. 52; cod. pen., art. 10, 19 e 24).

Le pene pecuniarie per contravvenzione al bollo sono commutabili in pene afflittive.

CONDANNA CONDIZIONALE — APPLICABILITÀ — contravvenzioni al bollo — pagamento della tassa — (l. 26 giugno 1904, art. 1).

La sospensione dell'esecuzione della condanna per contravvenzione al bollo può esser subordinata al pagamento della tassa entro un dato termine.

Ric. *P. M.* e *Mazzocchi*.

---

quando, invece, intese tutelare l'ordine delle famiglie e la potestà dei genitori; nè potea con serietà farla quella distinzione, che si risolverebbe, nella causa in esame, nel ritenere che non fu passiva di ratto l'inesperta fanciulla sedicenne quando da lei parti l'iniziativa della fuga e che invece il ricorrente, d'età oltre la cinquantina, coniugato e con figliuoli, e già capitano nel r°. esercito, dovette, da sua parte, subire il fatto.

» Cotesta circostanza di fatto accampata oggi per la prima volta in questa sede, che à contro di sé le più appariscenti inverosimiglianze, e che agli effetti penali sarebbe assolutamente irrilevante, neppur trasse ausilio di sorta nella sentenza di merito. Che anzi, a maggior dimostrazione dell'irrilevanza giuridica del mezzo addotto in rapporto alla sussistenza del delitto previsto nell'art. 341, non sarà fuor di proposito osservare che in punto di fatto l'impugnata sentenza accerta come il ricorrente alla stazione di Forlì facesse scendere dal treno la giovanetta, per condurla in un albergo della città e che ivi a suo libito la ritenesse per tutta la giornata. Ora, per testuale disposizione del su ricordato articolo, è colpevole del delitto di ratto, tanto chi sottrae, quanto chi ritiene la persona del minore; nè il ricorrente spinge la sua audace difesa sino a sostener che, anche in quelle ore in cui egli ritenne con sè all'albergo la fanciulla, non potesse costei considerarsi qual soggetto passivo di ratto. »

[1] — « Atteso, sui mezzi aggiunti, che i tre ricorrenti, oltre all'addebito d'omicidio, venivano pure rinviati al giudizio delle Assise per rispondere di simulazione di reato, consistente nell'avere, dopo commesso l'omicidio del Russo Giovanni, denunziato ai carabinieri il fatto d'essere stati aggrediti da quattro ignoti, di esser da costoro stato ucciso il Russo Giovanni e d'esser poscia stato anche aggredito il Russo Rocco, e costretto con violenza a soffrire che gli aggressori s'impossessassero di lire 50, d'un orologio e d'alcune monete d'argento e di bronzo.

» Che, avendo i giurati risposto affermativamente per i tre ricorrenti sulla simulazione di tale delitto, nonostante la denunzia dell'uccisione di Giovanni Russo fosse vera, perchè la detta uccisione realmente fu commessa, tuttavia la simulazione del reato in tutti i suoi elementi è sussistente, in quanto riflette la rapina, che denunziarono ai carabinieri essersi commessa in danno di Rocco Russo, poichè ciò dolosamente denunziavano, sapendo cioè di non essere avvenuta nè d'averla commessa quei pretesi ignoti.

» Nè dicasi che nel concreto non è imputabile la simulazione, in quanto il reato dai ricorrenti denunziato era effettivamente avvenuto, e solo ne alterarono la fisonomia a fine di difesa e allo scopo di allontanare da sè stessi ogni sospetto di reità, dappoichè, se ciò sta in ordine al fatto dell'omicidio, non può ammettersi in rapporto alla rapina, che ben sapevano non essere stata commessa, apponendola ad ignoti e spingendo la giustizia ad agire per rintracciarli. Nè può, d'altra parte, ammettersi che a scopo di difesa si possa commettere un altro reato, destando un falso allarme per fatti delittuosi non avvenuti. Poteano i ricorrenti difendersi in altro modo dall'imputazione dell'omicidio, ma non doveano far uso d'un mezzo alla sua volta criminoso, qual è quello della simulazione d'una rapina non avvenuta. »

[2] — Cont. Solimena, *Condanna condizionale e concessioni governative* (v. *Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 386, n° 546 della *Bibliografia*).

La Corte: — Il Tribunale penale di Velletri, con sentenza 2 agosto 1905, condannò Mazzocchi Francesco alla pena pecuniaria di lire 90, per avere, nel 18 settembre 1904, in Terracina, affisso al pubblico tre manifesti sprovvisti della prescritta marca da bollo, e accordò al condannato il benefizio della condanna condizionale, a condizione che sia pagata la tassa dovuta nel termine di giorni dieci da quello in cui la sentenza sia divenuta esecutiva.

Ricorre il proc. del re presso lo stesso tribunale, e ricorre pure il Mazzocchi, deducendo quest'ultimo l'inesistenza del reato.

Il proc. del re deduce:

1º la violazione dell'art. 1º della legge 26 giugno 1904, nº 267, sulla condanna condizionale, perchè, non essendo commutabile la pena pecuniaria, nel caso d'insolvenza, in pena afflittiva, non potea il benefizio della sospensione della pena stessa esser accordato;

2º la violazione dell'art. 2 della legge medesima, perchè non potea poi il tribunale subordinare la sospensione della pena all'obbligo di pagare la tassa nel termine prefisso, trattandosi di contravvenzione e non di delitto.

(*Omissis.*) Attesochè il ricorso del proc. del re si dimostri infondato; e infatti, quanto al *primo mezzo*, non sussiste, anzi tutto, che, giusta l'art. 1º della legge 26 giugno 1904, non possa concedersi la condanna condizionale quando si tratti di pene pecuniarie che non siano commutabili, nel caso d'insolvenza, in pena afflittiva: ivi è cenno unicamente del ragguaglio, onde la pena pecuniaria non dev'esser superiore a lire 1800, sicchè, sorpassandosi quella somma, la sospensione non è più ammessa, ma non è fatta distinzione tra pene pecuniarie convertibili e non convertibili in pena afflittiva, nel senso che solamente quelle, e non anche queste, possano esser sospese; sicchè non è lecito, con interpretazione restrittiva, portare alla legge, in materia penale, una limitazione del benefizio, la quale non è dalla stessa espressamente stabilita; tanto è vero che anzi la legge non ammette eccezione di sorta, tranne quella del limite massimo delle lire 1800, che ivi si contempla ogni specie di pena pecuniaria corrispondente a un fatto perseguibile in sede penale.

E, in secondo luogo, seppur fosse mestieri di scendere all'esame di quest'assunto, mentre, come si è detto, non avrebbe alcuna influenza nel caso la distinzione tra pene pecuniarie commutabili e non commutabili in pena afflittiva, è affatto gratuito l'asserto che quelle inflitte per contravvenzioni al bollo non possan convertirsi, nel caso d'insolvenza, a norma di legge: infatti, se nella legge sul bollo non è ciò dichiarato espressamente, vale però per ogni pena pecuniaria, purchè abbia carattere di pena, la norma generale stabilita dagli art. 19 e 24 del codice penale, tanto vero che anche l'art. 1º della legge sulla condanna condizionale contempla la pena pecuniaria convertita a norma di legge; nè può affermarsi che quella inflitta dal tribunale penale, in giudizio penale, con le norme ordinarie del procedimento penale, per contravvenzioni al bollo, non sia pena vera e propria, ma piuttosto, come sostiene il ricorrente, un aggravamento di tassa, mentre anche qui, per venire a tale interpretazione, bisognerebbe portare una limitazione alla legge, che commina pene e non tasse, e anzi stabilisce una netta distinzione tra le une e le altre nell'art. 52, col quale è disposto che, per le carte e per gli scritti in contravvenzione, oltre alla pena pecuniaria, sarà sempre dovuta la tassa di bollo o il supplemento di essa; e del resto parrà evidente che la pena pecuniaria à carattere di pena e non di tassa, solo che si consideri, omesso pure ogni altro rilievo, che al condannato potrebbe la pena esser condonata per grazia sovrana, ma non così una sopratassa di indole puramente finanziaria, che potrebbe unicamente esser condonata per indulto.

Attesochè, quanto al *secondo mezzo*, risulti esso pure inattendibile, perchè è vero che per l'art. 2 della legge sulla condanna condizionale la sospensione della stessa può essere subordinata a condizione solamente in caso di delitto; ma poichè nella fattispecie l'obbligo del pagamento della tassa era *ex lege*, in quanto per l'art. 52 della legge sul bollo, oltre la pena pecuniaria, è sempre dovuta la tassa, il tribunale non à effettivamente subordinato il benefizio della sospensione a una condizione da lui imposta, ma à solamente assegnato un termine all'adempimento dell'obbligo predetto, a nulla rilevando se per analogia abbia pure richiamato l'art. 2, che si pretende violato.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. De Crecchio — rel. Bettoni — p. m. Tofano — avv. Di Gennaro).

(Prima Sezione.

4 novembre 1905. 99

LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI — CONTRAVVENZIONE — telefoni — giorno di riposo — inosservanza — (l. 19 giugno 1902, art. 1, 2, 3 e 9; regolº. 23 gennaio 1903, art. 1).

La legge e il regolamento sul lavoro delle donne e dei fanciulli sono applicabili anche alle telefoniste.

... *Epperciò cade in contravvenzione il direttore della società telefonica, che non conceda in ogni settimana un giorno di riposo alle donne che lavorano agli apparecchi.*

Ric. *Barbarigo Agostino.*

La Corte: — Ritenuto che il pretore del 1º mandamento di Treviso condannava, nel 3 agosto ultimo passato, Agostino Barbarigo, direttore della società telefonica di quella città, qual contravventore all'art. 9 della legge del 19 giugno 1902, nº 242, a 40 lire di ammenda, per non aver dato in ogni settimana un giorno di riposo a otto donne, le quali lavoravano permanentemente nella sala degli apparecchi telefonici alle dipendenze di esso Barbarigo; che domanda l'annullamento della sentenza di sua condanna per questo motivo: — violazione degli art. 1, 2 e 3 della citata legge, nonchè dell'art. 1º del regolamento per la sua esecuzione, in data del 29 gennaio 1903, nº 41, per non esser applicabile agli uffici telefonici la legge predetta, non essendo tali uffici nè opifici industriali nè laboratori, ove si compiono lavori manuali di natura industriale e faticosi, quali quelli contemplati dalla legge e dal regolamento sul lavoro delle donne e dei fanciulli, l'una e l'altro mirando a tutelare la salute degli operai laddove possa esser in pericolo per la qualità segnatamente del lavoro, locchè non si verifica per la funzione delle telefoniste, consistente unicamente nel porre in comunicazione fra loro gli abbonati al telefono, sicchè non sono propriamente operaie nel concetto legislativo.

Attesochè, di fronte all'art. 9 della legge speciale sopra indicata, che dice, in termini assoluti e generali «alle donne di qualsiasi età..... dev'esser ogni settimana accordato un intiero giorno di riposo», mal si comprende la eccezione pretesa dal ricorrente in danno di quelle che lavorano nei telefoni, essi pure indubbiamente opifici industriali o laboratori, quali, agli effetti della legge medesima, li definisce l'art. 1º del relativo regolamento, nell'ampia e generica sua comprensione: del che tanto meglio persuader dee la considerazione che tale riposo settimanale, sebbene voluto principalmente per ragion di salute, risponde pure a un civile riguardo alla libertà individuale del lavoratore, che è rispetto dovuto alla umana personalità, cui non può non ispirarsi una legge eminentemente d'ordine sociale: donde la giusta osservazione della sentenza impugnata, che la gravità del lavoro non sia il solo criterio indicatore degli opifici o laboratori ai quali debba intendersi estesa la tutela di siffatta legge.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Presidente Fiocca — rel. Fontana — p. m. De Francesco).

(Seconda Sezione.)

24 maggio 1905. 100

CONDANNA CONDIZIONALE — effetti — spese — (l. 26 giugno 1904, art. 1, 2 e 4; cod. pen., art. 39; cod. proc. pen., art. 563).

La sospensione dell'esecuzione della condanna lascia intatto e impregiudicato il diritto dell'erario al ricupero delle spese [1].

Ric. *Poloth.*

La Corte: — (*Omissis.*) Considerato che, quantunque sia per sè chiaro il contenuto delle disposizioni della legge 26 giugno 1904 sulla condanna condizionale, giova tuttavia risalire ai principî di diritto comune, per renderne ancora più perspicuo il significato. Nè a ciò può esser d'ostacolo la condizione dell'indole speciale di detta legge, poichè costituisce anzi una ragione (attesa la natura eccezionale e derogatoria alle comuni norme che è in essa), perchè, n difetto di una esplicita statuizione, nel dubbio intorno all'estensione delle disposizioni che la compongono, si debba ricorrere a quelli che sono i principî direttivi della materia.

Ora, è noto che duplice è la serie dei rapporti che promanano da un fatto delittuoso: l'una, di carattere puramente politico-sociale, che riflette le sanzioni penali e la relativa pena dalla legge al reato comminata; d'indole schiettamente civile e patrimoniale l'altra, che attiene al risarcimento dei danni derivati alle persone offese dal delitto e alle spese per esso occasionate allo Stato. Nè codesto rapporto cangia d'indole o si denatura solo perchè le spese vengano erogate dallo Stato nell'esplicamento di una sua funzione d'impero; poichè, qualunque il movente e l'occasione per cui vengano incontrati quelli che sono rapporti patrimoniali e conseguenze pecuniarie di un determinato fatto, conservano sempre inalterata la loro fisonomia, attraverso l'atteggiamento

[1] — Conf. Camassa, *Il pagamento delle spese processuali in relazione alla legge del perdono* (v. *Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 627, nº 601 della *Bibliografia*).

Cont. Pacifici, *Le spese del procedimento nella condanna condizionale* (*Id.*, id., p. 253, nº 508 *id.*); Durso, *Id. id.* (*Id.*, vol. LXI, pag. 746, nº 409 *id.*).

diverso che la proteiforme figura dello Stato impronta nella complessa sua personalità, nel vario esplicamento delle sue funzioni. Però si spiega perchè l'art. 103 del codice penale, pur nel caso d'una completa estinzione d'una condanna penale, faccia salvo il diritto all'erario per la ripetizione delle spese del procedimento; e, per la ragione stessa, si riesce a rendersi conto come mai l'alinea dell'art. 563 cod. proc. penale, pur rimanendo essenzialmente pubblica l'azione penale, ponga a carico del querelante, nei delitti perseguibili a istanza di parte, ancorchè non si fosse costituito parte civile, l'obbligo del rifacimento delle spese processuali, quando la relativa procedura si esaurisca col proscioglimento dell'imputato in un modo qualsiasi.

Che se ciò è del caso di una completa estinzione della condanna, con miglior fondamento di ragione deesi ritenere quando, per provvedimento del giudice, in esecuzione della legge sul perdono condizionale, ne sia solo sospesa l'esecuzione, salvo a svanire del tutto nei suoi effetti penali, qualora il condannato, ossequente ai voti della legge, dimostri, con la sua condotta, di esserne ben degno. E, d'altronde, finalità unica della legge fu ed è sol quella di sovvenire, per considerazioni d'ordine politico-sociale, alla condizione di alcuni particolari individui, di speciali condannati, che, scevri di cattivi precedenti, per la prima volta incorsi nel delitto, tenuto conto delle peculiari circostanze onde furon tratti al mal fare e della qualità del delitto di cui si resero colpevoli, dànno affidamento della loro emenda. E in tale lusinga, perchè dal contatto con altri delinquenti più pervicaci o già rotti al delitto non traessero fomite a proseguire nella via della criminalità dal malo esempio o dai perversi consigli dei medesimi, la legge soccorre loro d'indulgenza, facendo balenare la speranza della completa cessazione della condanna incontrata, qualora, per un certo periodo determinato di anni, diano prova che la concepita speranza della loro emenda sia una realtà di fatto per la incensurata condotta da essi serbata durante l'intero periodo di tempo prestabilito.

Ora, se codesto e non altro fu il movente che determinò la legge e lo spirito al quale essa s'informa, è ben lecito ritenere che, derogando, in vista di tale obbiettivo, alle comuni norme di diritto, avesse voluto e inteso circoscrivere siffatta derogazione a quel tanto che era strettamente necessario a conseguirlo, e che avesse voluto pertanto limitare la sospensione della condanna ai soli effetti penali della medesima.

E, di vero, l'art. 1° della legge 26 giugno 1904, in cui si sostanzia lo scopo, prescrive: « Il giudice, nel pronunziare sentenza di condanna..... può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa ».

È dunque esclusivamente alla pena che si riferisce e alla pena solamente può applicarsi il provvedimento di sospensione della condanna: ciò che vuol dire, per implicito necessario, che degli effetti diversi della condanna la legge avesse mirato a sospendere solo quelli penali, rimanendo intatti e impregiudicati gli altri tutti, che, sebbene dipendenti dalla condanna penale, se ne differenziano nel loro contenuto.

Del che una riprova si riscontra nel successivo art. 2, ove la legge, facultando il giudice a « subordinare la sospensione della condanna al risarcimento del danno..... nonchè al pagamento delle spese del procedimento », viene ancora una volta a significare che quella sospensione in nulla dovesse pregiudicare gli interessi patrimoniali dell'erario e delle parti lese, se pone come condizione all'efficacia del provvedimento di sospensione l'obbligo del pagamento preventivo dei danni e delle spese.

Del resto, è inutile indugiarsi più oltre in una dimostrazione di cosa che impronta quasi il carattere dell'evidenza; poichè, all'uopo, in termine esplicito sovviene la stessa legge con l'art. 4, il quale dispone: « La sospensione dell'esecuzione della condanna non si estende alle sanzioni diverse da quelle indicate nell'art. 1°, nè agli effetti penali e civili della medesima ».

Ora, tanto è vero che la sospensione della condanna non si estende agli effetti civili della medesima, che l'articolo, oltre a escluderli espressamente, non vi comprende neppure gli altri effetti penali, rispetto ai quali dispone, nel capoverso, che cesseranno quando la condanna si abbia come non avvenuta, giusta la prima parte dell'articolo precedente 3.

Infondato è, dunque, il ricorso, e deesi quindi respingere.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. Petrella — rel. Spirito — p. m. Frola).

(Prima Sezione.)

4 novembre 1905. **101**

CASELLARIO GIUDIZIALE — DICHIARAZIONE — annotazione superflua — eliminazione — cassazione — ricorso — r°. d°. 13 aprile 1902, articolo 14).

È ammissibile il ricorso del proc. gen. contro il provvedimento del presidente del tribunale che ne rigetti l'istanza per l'eliminazione d'un'indicazione superflua, per gli effetti di che si tratta, nella dichiarazione

di cui *all'art.* 14, *r°. d°.* 13 *aprile* 1902 *sul casellario.*

— — richiesta del proc. gen. — candidato conciliatore — annotazioni superflue — domanda di cancellazione — (l. 30 gennaio 1902, art. 2, 4 e 8; r°. d°. 12 aprile 1902, art. 149; legge 16 giugno 1892, art. 5, n° 5°).

Nella dichiarazione del casellario, richiesta dal proc. gen., per gli effetti dell'art. 5, *n°* 5°, *della legge* 16 *giugno* 1892 *sui conciliatori, non vanno notate le decisioni non influenti allo scopo (nella specie, sentenza di condanna all'arresto per contravvenzione), secondo il giudizio del presidente del tribunale* [1].

... *A ogni modo, fatta un'annotazione superflua, il presidente non è tenuto ad accogliere l'istanza del proc. gen. richiedente per l'eliminazione di essa.*

Ric. *P. M.* in c. *Bianchi.*

La Corte: — Il proc. gen. del re presso la Corte d'appello di Ancona, per gli effetti dell'art. 5, n° 5°, della legge 16 giugno 1892 sui conciliatori, chiedeva al presidente del Tribunale civile e penale di Bologna la dichiarazione di cui all'art. 14 del r°. decreto 13 aprile 1902 al nome di Bianchi Roberto, iscritto nella lista degli eleggibili all'ufficio vacante di conciliatore del Comune di Cagli. La richiesta dichiarazione fu rilasciata con annotamento del seguente tenore: « sentenza pretura urbana Bologna 17 ottobre 1901: giorni 25 arresti per contravvenzione (art. 464 cod. penale) ».

Contro tale contenuto della dichiarazione insorse il prefato proc. gen., osservando che quella sentenza per legge non vi dovea figurare, non essendo essa compresa nella tassativa enumerazione fatta negli art. 5 e 6 della legge sui giurati, alla quale si riferisce l'art. 5 della legge sui conciliatori, e perciò, a norma dell'art. 8 della legge 30 gennaio 1902 sul casellario giudiziale, ne domandava al sopraindicato presidente l'eliminazione.

Ma il presidente suddetto, conformemente alla requisitoria scritta del proc. del re presso il Tribunale di Bologna, rigettò, con ordinanza 25 luglio 1905, la domanda, ritenendo che nella dichiarazione debbon menzionarsi tutte le iscrizioni esistenti nel casellario al nome della persona designata, così argomentando specialmente dall'inciso « di qualunque natura esse siano », che interpretò per decisioni di qualunque specie, proscioglimento o condanna, e per qualsiasi reato.

Ricorre per cassazione il proc. gen. d'Ancona, e sorregge il suo ricorso denunziando il seguente mezzo: — violazione dell'art. 1°, lett. *a*, della legge sul casellario 30 gennaio 1902 e dell'art. 14 del regolamento 13 aprile 1902, in quanto che la dichiarazione, che può essere richiesta a termini del regolamento, non dee contenere se non le decisioni al nome di determinate persone che interessano la legge, nei cui riguardi è richiesta, ciò deducendo dalla lettera del citato art. 14 e dal principio informativo della legge; e rafforzando tale assunto col riflesso, che altrimenti sarebbe violato il segreto, che dev'essere rispettato in ordine alle iscrizioni esistenti nel casellario e non destinate a essere riprodotte nel certificato penale.

Osserva che, essendo per testo di legge concesso il rimedio del ricorso per cassazione contro le decisioni rese dal presidente del tribunale sulle controversie insorte nel rilascio dei certificati o delle dichiarazioni soggette a norme comuni, non poteva esser negato al proc. gen. della Corte d'appello d'Ancona di valersene contro la decisione del presidente del Tribunale di Bologna.

Per l'ingerenza, che dalla legge 16 giugno 1892, n° 261, all'art. 2, e dal regolamento 26 dicembre 1892, n° 728, all'art. 6, gli è attribuita, il proc. gen. del re è costituito nella condizione medesima d'ogni altra pubblica Amministrazione, che, per ragione di conferimento d'un pubblico ufficio, prima di emettere il relativo provvedimento, voglia conoscere i precedenti della persona designata, e raccolga tutti i documenti opportuni, tra i quali così il certificato delle iscrizioni esistenti nel casellario al nome di quella persona, quanto la dichiarazione di cui nell'art. 14 del regolamento, per conoscere non solo le sentenze di vera e propria condanna, ma anche l'esistenza o meno delle decisioni, che quella persona posson riguardare e posson essere rilevanti all'ufficio al quale la si designa, per dedurne impedimenti od incapacità al conferimento di esso.

Ora, siccome alla pubblica Amministrazione non può negarsi, se non veda assecondata la sua richiesta, o non la creda esaurita nei termini richiesti, il diritto di provocare la decisione presidenziale, ciò deducendosi dall'art. 8 della legge 30 gennaio 1902 e dal 2° capov°. dell'art. 12 del regolamento 13 aprile dello stesso anno, così competeva anche al proc. gen. della Corte d'Ancona, e giustamente alla procedibilità della sua istanza non fu mossa alcuna obiezione.

---

[1] — Conf. 27 aprile 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LVIII, pag. 85).

Epperò, avendo egli in suo proprio nome inoltrato l'istanza, e in proprio nome provocata la decisione del presidente del Tribunale di Bologna, dev'essergli riconosciuto il diritto di riparare, mediante il ricorso per cassazione, all'eventuale pręgiudizio, che dall'esito contrario di quella decisione può derivare all'esercizio delle sue attribuzioni sul tema della nomina dei conciliatori nell'àmbito del suo distretto.

Osserva che l'interpretazione data all'art. 14 del regolamento dalla decisione investita non può esser accettata, come quella che non risultò giustificata dal testo nè dalla ragione della disposizione suddetta, essendo ciò dipeso da che il presidente del Tribunale di Bologna l'à esaminata da sola, senza darsi carico della speciale destinazione cui quella è diretta nel complesso delle norme relative all'istituto del casellario.

Nell'art. 2 della legge è riconosciuta a ogni pubblica Amministrazione, per taluna delle ragioni ivi specificate, la facoltà di richiedere il certificato delle iscrizioni esistenti nel casellario in riguardo a determinate persone, ma il rilascio di questo certificato non può essere la completa riproduzione di tutte le iscrizioni, poichè, se richiesto da una pubblica Amministrazione che non sia l'Autorità giudiziaria per ragione di giustizia penale, non dee menzionare che le iscrizioni per le quali non vi è l'esplicito divieto dell'art. 4 della legge stessa. In tal modo sarebbe rimasta paralizzata l'esecuzione di molte leggi, la cui applicabilità presuppone la conoscenza della situazione giuridica individuale nei rapporti con la giustizia punitiva. Infatti, per tacere d'altro, la legge sull'istituto della giuria, alla quale si riporta quella sui conciliatori, pone come titolo d'incapacità alle relative funzioni non solo l'aver riportato condanne per uno dei reati specialmente indicati, ma l'aver dato luogo in un processo penale a una di quelle decisioni (proscioglimento per non provata reità o per insufficienza d'indizi) che il certificato del casellario non deve riprodurre. L'art. 14 del regolamento fu specialmente diretto a coordinare queste leggi con quella del casellario e a renderne possibile la coesistenza e la simultanea applicazione mediante un documento che serve a riparare all'insufficienza delle notizie risultanti dal certificato del casellario, e a fornire alla pubblica Amministrazione richiedente la notizia degli eventuali rapporti che ebbe con la giustizia l'individuo, a cui le ricerche si riferiscono.

Così è chiaro che la dichiarazione, di cui nel citato art. 14 e il cui rilascio dev'esser autorizzato dal presidente del tribunale, non è l'equivalente del certificato, ma è qualche cosa di diverso da questo documento, che l'Amministrazione pubblica può ottenere senz'autorizzazione; così è chiaro che la dichiarazione non riguarda quelle decisioni che vengon registrate nel certificato, ma quelle altre nel certificato stesso non menzionabili, di qualunque natura esse siano, la cui notizia può influire nel conferimento dell'ufficio, o nell'emanazione di altro provvedimento, ai cui riguardi la richiesta della dichiarazione fu fatta.

Se questa è la ragione della legge, per essa assume importanza l'argomento, che a taluno parve poco concludente, dedotto dalla lettera del ripetuto art. 14, il quale, dopo aver messo in evidenza il bisogno dell'Autorità di avere notizia di determinate decisioni al nome di persona designata in contemplazione di taluna delle ragioni specificate, non può avere avuto in vista che un documento sufficiente a soddisfarlo, cioè il documento attestante l'esistenza o meno di quelle sole decisioni rilevanti alla ragione della richiesta.

Il contenuto della dichiarazione è così in relazione con la sua finalità e destinazione, essendo limitato alla menzione di quelle decisioni la cui conoscenza è la ragion d'essere della dichiarazione, e non può esser data dal certificato del casellario che deve ometterle.

Esattamente, pertanto, il ricorrente proc. gen. pone in rilievo che l'interpretazione della pronunzia impugnata esorbita dal testo dell'art. 14, perchè ivi non si parla di tutte le decisioni esistenti nel casellario al nome della persona contemplata nella richiesta, ma di determinate decisioni; determinazione che è data dallo scopo della richiesta, cioè ricercare se, data l'una delle decisioni iscritte, sorga, per la specie di reato che vi diè occasione, motivo di esclusione di quella persona dall'ufficio di cui la si voleva designare, determinazione che può esser elusa dall'erroneo significato attribuito dal provvedimento impugnato all'inciso «di qualunque natura esse siano», poichè il reato che dà luogo alla decisione iscritta nel casellario non entra nel fissare la natura di esso, che invece è il risultato della forma del provvedimento e della formola terminativa.

Osserva che contro siffatta interpretazione, già altra volta plaudita dal Supremo Collegio, alla quale riesce di discutibile sussidio l'argomento dedotto del segreto delle annotazioni del casellario, si sono elevate obiezioni di vario ordine, sorrette alcune su pretese difficoltà pratiche nell'esecuzione dell'autorizzazione presidenziale, se la dichiarazione richiesta si dovesse

rilasciare con le limitazioni indicate dal procuratore generale ricorrente, e altre sulla possibile commistione di giurisdizioni, desunta dal fatto che non già la pubblica Amministrazione competente a emettere il provvedimento ai cui riguardi fece la richiesta, e perciò competente a ricercare e a valutare le eventuali incapacità, ma il magistrato autorizzante, con la determinazione delle decisioni da iscriversi nella dichiarazione, o da eliminarsi dalla stessa, verrebbe a ingerirsi nel merito del provvedimento stesso.

In ordine alle prime, basta osservare che in via di massima le difficoltà di applicazione di una disposizione di legge o di regolamento non possono influire sull'interpretazione della stessa, specialmente quando il risultato sarebbe d'immutare o modificare la disposizione stessa, che non può esser lecito a chi è chiamato ad applicarla.

In ordine alla seconda, basta osservare che il presidente del tribunale è l'Autorità designata dalla legge per decidere sulle questioni che insorgono nell'applicazione della legge e nel rilascio dei certificati e delle dichiarazioni, e che l'istanza avanzata dal proc. gen. d'Ancona avea per obietto di ottenere da una dichiarazione già rilasciata dall'ufficio del casellario del Tribunale di Bologna l'eliminazione d'una annotazione indebitamente iscritta, eliminazione che nessun'altra Autorità era competente a ordinare all'infuori dell'adito presidente, e neppure l'Autorità richiedente, la quale avrebbe potuto soltanto, accettando e ritenendo la dichiarazione, procedere ad una cernita delle annotazioni iscritte, e non tener conto di quelle non conformate allo scopo per cui la richiese.

Se questo avesse avvertito il presidente del Tribunale di Bologna, avrebbe forse côlto il vero argomento che avrebbe legittimato il rigetto, a cui credette di addivenire, dell'istanza del proc. gen. di Ancona, e che induce questo Supremo Collegio a rigettarne il ricorso. Infatti, dal momento che il proc. gen. suddetto, della dichiarazione, come fu a lui rilasciata, potea prevalersi, non si comprende a quale interesse egli intese di provvedere con la sua istanza al presidente del Tribunale di Bologna e col suo ricorso a questo Supremo Collegio. La dichiarazione, che egli volea rettificata, era denunziata, non per difetto d'iscrizione, ma per esuberanza, cioè possedeva quegli elementi di fatto che gli doveano servire per allestire le sue proposte per la nomina del conciliatore nel Comune di Cagli, ed era, malgrado la sua irregolarità, utile a corrispondere all'intento per cui la richiese, mentre nessuna utilità pratica poteva giustificare l'istanza per la rettifica al presidente di Bologna, nè può dar ragione della domanda per l'annullamento della decisione che non volle consentirla, avvertendo che il proc. gen. di Ancona non può esser considerato di agire per l'esercizio delle attribuzioni conferitegli dall'art. 139 dell'ordinamento giudiziario, poichè il còmpito di vegliare all'osservanza della legge è per lui circoscritto nell'àmbito del suo distretto giudiziario.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. Fiocca — rel. Palladino — p. m. De Francesco).

(Seconda Sezione.)

12 luglio 1905. 109

OLTRAGGIO CONTRO L'AUTORITÀ — guardia municipale — offese al comandante — differenziale dell'insubordinazione — (cod. pen., articolo 194).

Risponde di oltraggio, e non di semplice insubordinazione gerarchica, la guardia municipale che reagisca contro un atto del comandante nell'esercizio delle sue funzioni.

Ric. *P. M.* in c. *Billi.*

La Corte: — (*Omissis.*) Considerato che manifestamente erroneo è il concetto che informa la denunziata sentenza, la quale venne dal doppio equivoco di confondere le infrazioni puramente disciplinari coi veri e proprî delitti contemplati e puniti dal c. p. e di sdoppiare la pubblica funzione, dandole contenuto giuridico ed efficienza diversa, secondo che si esplichi nel riguardo dei semplici cittadini, ovvero di persone rivestite di un pubblico ufficio, strette fra loro da vincoli gerarchici.

Ora la pubblica funzione, quale emanazione del potere dello Stato e mezzo onde raggiungere i diversi obiettivi che costituiscono la ragion giuridica e la finalità della pubblica potestà, non può che improntare per ciò stesso un'identica fisonomia, pur attraverso la molteplicità degli atteggiamenti avversi nei quali si rifrange, a seconda degli scopi varî a cui è indirizzata.

Epperò un attentato contro la pubblica funzione, come quello che tenderebbe a ostacolare la funzionalità dello Stato e il conseguimento dei suoi fini, non può comportare difformità di effetti, o tollerare differenza di trattamento, secondo che sia posto in essere da un semplice cittadino o da chi rivesta, per di più, la qualità di pubblico ufficiale.

Che anzi, siffatta qualità, lungi dal condurre alle conseguenze ritenute dalla Corte di merito, dee costituire e costituisce per contro una cagione di aggravio maggiore e di più

grave responsabilità, in quanto siansi lesi a un tempo i doveri comuni a quelli di tutti i cittadini, e gli altri particolari del pubblico ufficiale, determinati dai rapporti gerarchici fra superiore e subordinato.

Nè solo per ciò si aumenta la qualità del reato, ma ancora perchè, indipendentemente dalla duplice violazione di doveri, più temibile delle sue conseguenze e assai più grave è il danno sociale partorito da un delitto consumato da un pubblico ufficiale nelle indicate contingenze di fatto: dacchè, oltre alla comune offesa alla pubblica funzione e al prestigio di che volle la legge circondarlo, scuote e intacca nell'organismo dei corpi costituiti le stesse funzionalità dello Stato, che di essi à bisogno per l'esplicamento della sua missione sociale.

Nè è possibile dissimulare il contenuto obiettivo d'un fatto sotto colore d'una intenzionalità diretta non all'offesa della funzione, bensì all'infrazione di quei doveri disciplinari creati dalla gerarchia fra le persone rivestite di un medesimo ufficio. Poichè, quando l'azione dell'agente si risolve non in semplici violazioni di cotesti obblighi, ma in vere e proprie offese a diritti individuali che costituiscono reato di per loro stessi, e indipendentemente dall'ufficio e dalle funzioni, sarebbe strano che la circostanza della qualità di pubblico ufficiale in chi se ne rese colpevole o il rapporto di dipendenza che è tra lui e il suo superiore, dovesse denaturare l'indole dell'azione, per guisa da togliere al fatto la giuridica sua fisonomia.

Si avrebbe così una circostanza, che, lungi dal qualificare il fatto, toglierebbe al fatto la sua obiettiva entità, sicchè l'oltraggio e le lesioni perderebbero la natura loro di reati, solo in grazia di una circostanza accidentale, che, costituendo a sua volta un'ulteriore infrazione a un dovere sociale, dovrebbe invece condurre ad una più severa punizione.

Senza punto badare alla contradizione che simile proposizione in sè involge, dacchè, se non può negarsi nelle parole oltraggiose l'offesa al diritto individuale dell'onore, e nelle lesioni, quella al diritto dell'integrità personale, e d'altronde si ammette che l'una e l'altra offesa fu dal D'Andrea consumata reagendo contro un atto del proprio superiore, che il medesimo esplicava nell'esercizio delle sue funzioni, è impossibile rompere quel nesso di causalità che intercede tra il fatto e le conseguenziali violazioni del diritto, per scindere, con una astrazione della mente, il contenuto giuridico del fatto medesimo, e fare di esso due parti distinte, di cui rappresenterebbe l'una un reato contro la persona e l'altro un'infrazione disciplinare, che, in fondo, si traduce anch'essa in una offesa alla pubblica funzione di cui il superiore in tale qualità è rivestito verso i suoi subordinati.

Che se la semplice insubordinazione rimane circoscritta nei concetti d'una semplice infrazione disciplinare, è punita con pena relativa; non è già che non sia in essa il contenuto di una offesa alla funzione di cui il superiore è rivestito in ragione della gerarchia verso il suo dipendente, ma perchè, non implicando essa la concomitante offesa d'un diritto, non può per sè stessa assorgere a improntare la figura di un vero e proprio reato.

Donde è chiaro che non si possa parlare di nuda infrazione regolamentare o disciplinare, quando il fatto che la costituisce sia accompagnato dalla lesione d'un vero e proprio diritto. Nel qual caso, come sarebbe antigiuridico agguagliare a una semplice indisciplinatezza l'aperta violazione della legge penale, così sarebbe arbitrario e illegale prescinder da tale violazione, e, astraendo, guardare nell'unico fatto solo l'infrazione al dovere gerarchico.

Al che se si fosse atteso, di leggieri sarebbe apparsa l'insussistenza della distinzione posta dalla difesa, di autorità gerarchica e ufficio: e meno ancora si sarebbe affermato, che potesse un fatto identico assumere un contenuto giuridico diverso e presentare a volta a volta la figura di un vero delitto o di semplice infrazione disciplinare, secondo che commesso da un privato cittadino o da chi fosse rivestito, per giunta, di un pubblico ufficio, e stretto verso il pubblico funzionario che ne fu offeso, da rapporti gerarchici.

Deesi, intanto, accogliere il ricorso del p. m., ponendo nel nulla la sentenza denunziata.

Per questi motivi, accoglie, ecc. — (Pres. ff. Lucchini — rel. Spirito — p. m. Martinotti).

(Seconda Sezione.)

26 ottobre 1905. **108**

PRESCRIZIONE — AZIONE PENALE — interruzione — sentenza annullata — (cod. pen., articolo 93).

La sentenza di condanna, ancorchè annullata in appello, interrompe la prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine [1].

[1] — Conf., da ultimo, 30 marzo 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 223).

APPROPRIAZIONE INDEBITA — sentenza — motivazione — rendimento di conti — (cod. pen., art. 417; cod. proc. pen., art. 323, n° 3°).

È nulla, per difetto di motivazione, la sentenza di condanna per appropriazione indebita imputata a un amministratore giudiziario in opposizione alle risultanze del giudizio civile di rendimento di conti, trascurandole affatto.

Ric. *Midolo Salvatore.*

La Corte: — In base a sentenza resa del Tribunale di Siracusa nel 22 dicembre 1888, fu sottoposto a sequestro giudiziario il patrimonio dei fratelli Mezio Cafici, in danno dei quali fin dall'antecedente anno 1887 erasi dato inizio alla procedura della forzata esecuzione. Nominato sequestratario giudiziale Salvatore Midolo, senz'obbligo di cauzione, menò innanzi la gestione importantissima senza mai render conto per circa sette anni, e siccome il creditore procedente, Concetto Lopez, non diè prova di diligenza nell'espletare il procedimento, fu a lui surrogato Vincenzo Spinelli, altro creditore ipoterario iscritto. Sulle istanze di costui, il tribunale, con sentenza 3-16 luglio 1896, ingiunse al Midolo di render i conti dalla sua immissione in possesso a tutto l'anno 1898 e così di seguito di anno in anno e di depositare alla Cassa depositi e prestiti tutte le somme di spettanza dell'amministrazione da lui tenuta. Il Midolo rese i conti depositandoli alla cancelleria del tribunale ai 4 novembre 1896 e ai 4 febbraio 1897, nulla depositò alla Cassa suddetta, anzi trattenne presso di sè lire 50.530,40 indennità che gli erano state liquidate in dipendenza dell'amministrazione, con sentenza del 20 novembre 1895.

Lo Spinelli attaccò quasi ogni singola partita sì dell'attivo che del passivo dei conti prodotti, e con citazione 15 luglio 1897 tradusse in giudizio il Midolo, rilevando innumerevoli irregolarità, indelicatezze e abusi non solo, ma, osservando che lo stesso Midolo non avea ottemperato al disposto del tribunale di depositare qualunque somma fosse di pertinenza dell'amministrazione, chiese che il Midolo fosse esonerato dall'ufficio di amministratore e condannato a depositare le lire 50,530.40 che si era trattenute a titolo d'indennità con gli interessi, a rendere il conto finale dal 1° gennaio 1897 fino alla consegna dei beni al nuovo sequestratario da nominarsi. Il tribunale accolse pienamente le istanze dello Spinelli, e a tale sentenza, confermata in grado d'appello, fu data piena esecuzione.

Frattanto, su privata querela di creditori del patrimonio Mezio Cafici, eransi iniziati varî procedimenti penali contro il Midolo, che, con ordinanza del giudice istruttore, fu rinviato a giudizio sotto molteplici imputazioni di furto, truffe, appropriazioni indebite, falsi; reati commessi tutti per la sua qualità di amministratore giudiziario dei beni in espropriazione appartenenti al patrimonio Mezio Cafici. Portate le cause a discussione innanzi al Tribunale di Siracusa ai 18 novembre 1898, dopo ordinata la riunione delle medesime per esser decise in unico giudizio, sopra istanza della difesa del Midolo, ritenendo opportuno attendere l'esito del giudizio civile di rendiconto, potendo i risultati del medesimo esercitare influenza su quello penale, accordò all'imputato il termine di mesi sei per espletare il giudizio civile già incoato, rinviando il giudizio penale.

Contro l'ordinanza del tribunale proposero appello il p. m. e uno dei querelanti costituitosi parte civile; ma la Corte d'appello di Catania, con sentenza 1° febbraio 1899, lo dichiarò non ammissibile per il disposto dell'art. 400 codice proc. penale.

Ripropostasi la causa contro il Midolo nel marzo 1904, dopo alcuni incidenti sulla costituzione di parte civile, la difesa del Midolo chiese una proroga del termine per l'esaurimento del giudizio civile, ma il tribunale rigettò tale istanza, ordinando la prosecuzione del dibattimento, in esito al quale, con sentenza del 4 aprile stesso anno, dichiarò il Midolo colpevole di appropriazione indebita qualificata per ragion d'ufficio, per essersi, nella sua qualità di amministratore dei beni sotto espropriazione dei fratelli Mezio Cafici, appropriato, con atti esecutivi della medesima risoluzione criminosa, convertendole in suo profitto, dal 1889 al 1897, molte rendite di quel patrimonio, con l'aggravante del valore molto rilevante a senso degli art. 417, 419, 431, 79 cod. pen., condannandolo alla pena della reclusione per anni sei, dichiarando condonati sei mesi in virtù del r°. decreto 11 novembre 1900.

Contro questa sentenza e contro le molteplici ordinanze pronunziate dal tribunale nel corso del lungo dibattimento proposero appello il Midolo e una delle parti civili, tal Enrico Monforte, e la Corte d'appello di Catania, con sentenza 27 agosto 1904, accogliendo un'eccezione di nullità del dibattimento, annullò la sentenza del tribunale e il relativo dibattimento, ordinando che si ripetesse *ex integro* la discussione della causa, esaurita la quale, ai 7 luglio 1905 dichiarò il Midolo colpevole solamente d'aver, nella sua qualità d'amministratore giudiziario dei beni sotto esproprio dei fratelli Mezio, sot-

tratto e convertito in proprio profitto vari cespiti del patrimonio stesso, e, in applicazione dell'art. 419 cod. penale, lo condannò a mesi quattro di reclusione e a lire 400 di multa, ordinando però che, ai sensi della legge sulla condanna condizionale, l'esecuzione della pena rimanesse sospesa.

Avea intanto termine il giudizio civile di rendiconto con la sentenza della Corte d'appello di Catania, 31 maggio-2 giugno 1903, con la quale, respinto l'appello dello Spinelli contro la precedente sentenza del tribunale, questa veniva pienamente confermata.

Con tale sentenza il tribunale così giudicava: « Il tribunale uditi, ecc., senz'attendere a ogni contraria eccezione e deduzione, statuisce come in appresso: rigetta le cinque impugnative proposte dal signor Spinelli, relative alle partite per le quali fu disposta la prova orale. Conseguentemente, in conformità e con le modifiche apportate dalle precedenti sentenze di questo tribunale e della Corte d'appello di Catania, approva i conti resi dal Midolo per tutto il tempo della sua gestione, ordina che la Cassa depositi e prestiti del regno restituisca al Midolo stesso tutte le somme da lui depositate al 5 settembre 1898, con polizza n. 2490, in esecuzione della sentenza del tribunale 2-6 agosto 1897 con gli interessi sino al disbanco. »

Innanzi la Corte d'appello in sede penale con specifici motivi e conclusioni riportate nel verbale di udienza deduceva, tra l'altro, il Midolo:

1° Dichiararsi improcedibile l'azione penale per tutti i capi di fatto, che, avendo formato oggetto di analoghe querele nel giudizio civile per il rendimento dei conti della sua gestione, furono oramai, per i giudicati di questa stessa Corte, 29 dicembre 1903 e 31 maggio 1905, esclusi da ogni censura, per lo che vennero approvati e quettati i conti, accreditando anzi per vistosa somma il cav. Midolo;

2° Subordinatamente, in ogni peggiore evento, dichiarare prescritta ogni azione penale sia in riguardo al titolo di appropriazione indebita qualificata, sia in riguardo all'art. 203 cod. penale, che dall'accusa si sarebbe dovuto invocare;

3° Per l'oggetto medesimo, al bisogno dichiarare insussistente la mal pretesa continuazione del reato, dovendosi ritenere esaurito il momento consumativo dello stesso mercè il deposito dei conti che ebbe luogo nel dì 14 novembre 1896.

Contro la sentenza della Corte d'appello, pronunziata, come si è detto, il giorno 7 luglio 1905, propone ora ricorso il Midolo, coi seguenti mezzi principali e aggiunti:

1° Violazione degli art. 91, n° 4°, 92, 93 e 203 cod. penale. La Corte d'appello avrebbe dovuto dire estinta l'azione penale contro il Midolo per prescrizione. Dal momento consumativo del reato col deposito dei conti al giorno della sentenza era decorso un periodo maggiore di sette anni e mezzo.

2° Violazione degli art. 1350 e 1351 cod. civile e 203 cod. penale, perchè, data la verità della cosa giudicata in civile, la Corte d'appello avrebbe dovuto dire inesistente il reato, per inesistenza di sottrazione o conversione in proprio profitto.

3° Violazione degli art. 203 cod. penale e 323, n° 3°, c. p. p., perchè, non cadendo la pretesa sottrazione o conversione in proprio profitto sopra cose affidate alla custodia del Midolo, non potea la Corte d'appello condannarlo per il reato di cui all'art. 203 cod. penale.

4° Violazione dell'art. 323, n° 3°, c. p. p. in relazione degli art. 92 e 203 c. p., perchè erronea la motivazione, con la quale la Corte di appello si faceva a determinare il punto di partenza del decorso prescrizionale.

5° Violazione dell'art. 323, n° 3°, c. p. p. in relazione agli art. 203 e 44 c. p., perchè la Corte d'appello ove motivò erroneamente e ove omise di motivare sul dolo per i singoli carichi ritenuti.

6° Violazione degli art. 323, n° 3°, 419 e 393, capov°., c. p. p., perchè la Corte d'appello si contradisse in ordine all'addebito di cui alla lettera *b* (della sentenza impugnata), dacchè, mentre ne conclude la motivazione con le precise parole « e quindi anche per tale addebito la prova non è completa », anche per tale addebito pronunzia sentenza di condanna.

7° Violazione dell'art. 3 del r°. decreto di amnistia 11 novembre 1900, n° 366, perchè la Corte d'appello, dopo aver giudicato che il reato nella specie si consumò il 26 ottobre 1897, data dell'ultimo conto reso, ed era passibile di mesi quattro di reclusione e lire 400 di multa, non pensò a dichiarare condonata siffatta pena in virtù di detto decreto d'amnistia.

La Corte osserva, sul *primo* e *quarto mezzo*, relativamente all'eccezione di prescrizione, che la Corte d'appello la respinse con la seguente considerazione:

« I conti furon presentati dal Midolo nel 14 novembre 1896 e nel 26 novembre 1897, e, poichè intervennero atti interruttivi, in applicazione del disposto degli art. 91 e 93 c. p., il termine utile per la prescrizione nel caso in esame sarebbe di anni sette e mesi sei. Ora dal 26 ottobre 1897, epoca in cui si presentò l'ultimo conto, fino al 18 novembre 1898, quando

fu sospeso il giudizio penale, accordando sei mesi per espletare il giudizio civile, decorsero soltanto un anno e giorni 23, e dal 18 maggio 1899, in cui ebbero termine i sei mesi di sospensione, son decorsi sei anni e mesi uno. Di conseguenza in tutto anni sette, mesi uno e giorni ventiquattro. Nè risponde a verità che gli addebiti sono ripetibili coi conti presentati nel 14 novembre 1896.... Del resto, trattandosi di delitto che si concreta mercè il deposito dei conti, questi debbono esser presi in esame complessivamente dal primo, quello del 14 novembre 1896, all'ultimo del 26 ottobre 1897, che ne concreta i risultati finali, e non separatamente, come pretende l'appellante. »

Con quest'ultima affermazione la sentenza risolve una questione di fatto, ritenendo che i conti presentati nel 1897 non erano che l'esplicazione e il complemento di quelli presentati nel 1896, onde in tal parte la sentenza non può esser oggetto di censura da parte del Supremo Collegio.

Relativamente alla prescrizione, il ricorrente sostiene che l'ordinanza del tribunale 18 novembre 1898, la quale accordava al Midolo un termine di sei mesi per espletare il giudizio di rendiconto non è sospensiva del corso della prescrizione a mente del capov°. dell'art. 92 cod. penale, e che quindi, aggiunti al termine prescrizionale quei sei mesi che erroneamente furon sottratti dalla Corte d'appello, doveva dirsi estinta per prescrizione l'azione penale; poichè dal 26 ottobre 1897, data dell'ultimo conto, al 7 luglio 1905, data della sentenza di condanna, sarebbe decorso un tempo maggiore di quello necessario a prescrivere.

A prescinder dall'esame di tale questione, nella quale questo Supremo Collegio, malgrado la discorde dottrina e giurisprudenza, divide l'avviso della Corte di Catania, evvi una circostanza, non rilevata da detta Corte, la quale tronca ogni questione di prescrizione, l'esistenza cioè della sentenza di condanna del Midolo, pronunziata dal tribunale il 4 aprile 1903, quando non si era ancora avverato il decorso del termine per la prescrizione. L'effetto di tale sentenza, secondo il disposto della prima parte dell'art. 93 cod. pen. e gli insegnamenti della dottrina e della giurisprudenza, si è quello di interrompere il corso della prescrizione in modo che dalla data di essa il termine legale per prescrivere comincia a decorrere nuovamente *ex integro;* a differenza degli altri atti indicati nell'alinea dello stesso articolo, i quali non ànno altra forza che di prolungare la durata dell'azione penale per un tempo non superiore in complesso alla metà di quello stabilito per la prescrizione dal precedente articolo 91.

Nè a distruggerne l'efficacia à valore il fatto di essere stata quella sentenza in una al dibattimento seguito innanzi al tribunale annullata (come sostiene il ricorrente). La giurisprudenza di questa Suprema Corte è pacifica e costante nel ritenere che la sentenza, anche annullata, produce intiero l'effetto sospensivo della prescrizione; essa si fonda sul fatto che la sentenza, prima di esser annullata, avea già interrotto la prescrizione dell'azione penale e sul criterio che guidò il legislatore nel dettare l'art. 93 cod. pen. (risultante dagli studi preparatori del codice), il quale omise di riprodurre le parole che si leggevano in precedenti progetti, « ancorchè la sentenza per qualsiasi rimedio giuridico rimanga inefficace », poichè è appunto e solo « in questo caso che vi è ragione di considerare la sentenza di condanna quale causa che interrompe la prescrizione dell'azione penale che continua anche dopo la sentenza, mentre in caso diverso l'azione penale sarebbe esaurita dalla cosa giudicata e comincerebbe a decorrere la prescrizione della condanna » (Relazione sul progetto del cod. penale, LXIX, pag. 237).

I mezzi, pertanto, primo e quarto debbono respingersi.

Osserva, sui *mezzi secondo* e *quinto*, che non risulta che la sentenza della Corte d'appello di Catania 31 maggio-2 giugno 1903, che poneva termine al giudizio di rendiconto tra lo Spinelli e il Midolo abbia fatto passaggio in giudicato, non è quindi a parlarsi di violazione della cosa giudicata, siccome si sostiene nel secondo mezzo.

La Corte però non esita ad affermare che, essendosi un tal fatto avverato, dovebbe riconoscersi il principio, oramai accolto nella più autorevole dottrina, che il giudizio già emesso dalla giurisdizione civile intorno alla violazione d'un diritto subiettivo privato interdice al magistrato penale di rinnovare l'esame intorno alla violazione stessa, quando egli debba stabilire su questa base la punibilità o non punibilità del fatto.

L'identità manifesta d'una questione in due giudizi non consente che, una volta risoluta competentemente e legittimamente dal giudizio civile, possa la questione stessa riproporsi nel giudizio penale e in questo essere risoluta in modo assolutamente diverso e contrario alla risoluzione civile, dappoichè ripugna ai principi di diritto e al sentimento di giustizia che le due giurisdizioni, emananti dallo stesso potere supremo, per quanto tra loro indipendenti,

siano tra loro contradittorie e pugnanti; nè potendo ammettersi che un'Autorità legittimamente costituita possa distruggere l'opera di altra Autorità pur legittimamente costituita.

Ma, a parte tale questione, è indubitato che una certa influenza debba spiegare il risultato del giudizio civile sul penale, quando la decisione della questione civile rifletta uno degli elementi essenziali all'esistenza d'un reato; e che per lo meno il giudice penale debba con ampia ed esauriente motivazione giustificare la sua decisione in perfetta antitesi con quella del magistrato civile.

Ora, nel caso, non può revocarsi in dubbio che il giudizio civile di rendiconto iniziato dallo Spinelli e quello penale erano ambedue diretti contro il Midolo e aveano per oggetto la violazione dell'identico diritto, giacchè egli era chiamato nel primo a render conto della amministrazione del patrimonio Mezio Cafici a lui giudiziariamente affidata, nella quale si denunziavano innumerevoli irregolarità, indelicatezze e abusi, impugnandosi il conto in quasi tutte le partite; imputato nel secondo d'essersi, nella sua qualità di amministratore giudiziario dei beni in espropria dei fratelli Mezio Cafici, appropriato, con atti esecutivi della medesima risoluzione criminosa, convertendole in proprio profitto, dal 1889 al 1897, molte rendite di quel patrimonio.

E che identico fosse il diritto violato risulta in modo evidente dal confronto di alcune delle partite impugnate dallo Spinelli nel giudizio civile e di alcune delle accuse fatte al Midolo; com'è palese la stridente contradizione al riguardo di esse tra la sentenza civile e quella penale. Valga il vero: in questa il Midolo fu condannato (lett. *E*) per aver sottratto e convertito in uso proprio una quantità di alberi di olive, olivastro e terebinto, oltre a rilevante quantità di rami d'olivo fatti tagliare per far carbone producendo un danno di lire 1700 circa all'ex-feudo Cavesecche, fatto che la sentenza ritiene indubbiamente accertato; nel giudizio civile lo Spinelli chiedeva che il Midolo fosse ritenuto responsabile degli abusi relativi al taglio d'una immensa quantità di alberi e alla rimonda degli alberi esistenti nei fondi amministrati e alla carbonizzazione di essi durante l'amministrazione per somma che si faceva ascendere a ben 16,000 lire; e la sentenza civile ritenne che « quanto al taglio degli alberi avvenne prima ancora che il Midolo fosse stato nominato agente giudiziario, essendo stati recisi per ordine del fattore Corrado Uccello, cui il compratore Mollica pagò il prezzo convenuto ». E aggiunge: « durante la gestione Midolo nessun taglio fu eseguito », respingendo la relativa impugnazione dello Spinelli. Con la sentenza penale lo stesso Midolo fu dichiarato responsabile (lett. *G*) di essersi appropriato, convertendoli in proprio profitto, di tutti i carnaggi consistenti in capretti, agnelli, formaggi e ricotte corrispostigli da tutti i fittuari dei pascoli dell'ex-feudo Cavesecche. In tal fatto, che formava oggetto d'una delle impugnative dello Spinelli, la sentenza civile tanto del tribunale che della Corte, respingendola con accurata ed esauriente motivazione, afferma esser pienamente escluso che il Midolo abbia fatto a suo vantaggio una speculazione dei carnaggi. E un esame più accurato delle sentenze civili dimostrerebbe anche la contradizione tra queste e quella penale per altri addebiti ritenuti provati da quella penale a carico del Midolo, esclusi da quelle civili.

Di fronte all'eccezione d'improcedibilità dell'azione penale e ai fatti sopra esposti risultanti da tutti « i titoli e documenti relativi al giudizio civile esibiti dalla difesa per visione e perchè se ne tenesse conto durante il dibattimento » (verbale d'udienza del 28 giugno 1905), la Corte così si esprime: « La disposizione dell'art. 4 del codice di rito determina l'indipendenza dell'azione penale, ad eccezione dei due casi in cui l'obietto sia il diritto di proprietà o il giudizio di stato. Nel caso in esame non si versa in alcuno dei due casi suddetti, poichè si fa carico al Midolo di aver convertito in proprio profitto generi facenti parte del patrimonio dei Mezio da lui amministrato; di aver esposto nel passivo dei conti presentati, che formano oggetto del giudizio di rendiconto, delle somme superiori a quelle effettivamente spese, convertendo in proprio profitto la differenza; di avere avuto il godimento illegittimo di taluni stabili urbani e rustici dell'amministrazione. » Tale motivazione è erronea per quanto riflette l'interpretazione degli art. 4, 32 e 33 c. p. p., come si è disopra dimostrato; è deficiente e in parte contradittoria, poichè, mentre accenna a fatti che formavano oggetto del giudizio di rendiconto in sede civile, non tien punto conto dei risultati di tal giudizio, nè porta il suo esame sui documenti che al medesimo si riferivano e che erano stati esibiti alla Corte.

Ma, ove maggiormente si rileva il difetto di motivazione della sentenza, è nell'esame degli elementi costitutivi del reato e più specialmente del dolo, esame che la Corte non potea trascurare, poichè la sentenza dei primi giudici era stata annullata, il dibattimento era stato rinnovato *ex integro*, si era richiamata l'attenzione della Corte sulla definizione del reato e sugli

elementi costitutivi di esso, specie sul dolo (motivo secondo d'appello), si erano esibiti documenti il cui esame poteva se non escluderla infirmarne grandemente l'esistenza.

Del concorso di tale estremo non si trova che un fugace accenno per gli addebiti di cui alle lettere *a*, *c*, *d* ed *f*, per i quali lo si ritiene accertato dal fatto di non aver detto il vero nei conti, e per il primo (lett. *a*) inoltre per avere nel giudizio civile eccepita l'inammissibilità della prova per testimoni come tendente a provare contro e oltre il contenuto di atti scritti, mentre per gli altri addebiti nulla si dice, nè con argomento alcuno si combattono le risultanze del giudizio civile consacrato nelle sentenze del tribunale e della Corte.

Osserva che, dovendosi annullare la sentenza, inutile sia discendere all'esame dei mezzi terzo, sesto e settimo, sui quali, riguardando il titolo del reato e benefizî che s'invocano dal ricorrente, dovrà portare il suo esame la Corte di rinvio.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Presid. ff. Bruni — relat. Gui — p. m. Tofano).

(Seconda Sezione.)

8 agosto 1905. 104

AMNISTIA-INDULTO — ESTENSIONE — reati colposi — sottrazione di cose pignorate e sequestrate — (cod. pen., art. 203, ult°. capov°.; r°. d°. 16 settembre 1904, art. 1, lett. *d*).

L'art. 1°, *lett.* d, *del r°. d°. d'amnistia 16 settembre, n° 491, si riferisce a tutti indistintamente i reati colposi, e quindi anche alla sottrazione di cose pignorate o sequestrate, a' sensi dell'ultimo capov°. dell'articolo* 203 *c. p.*[1].

Ric. *P. M.* in c. *Zanetti.*

La Corte: — Zanetti Maria fu rinviata dinanzi al pretore urbano di Venezia per rispondere del reato previsto dall'art. 203 c. p., perchè la sua negligenza, qual custode di mobili op-

---

[1] — Cnfr. 3 aprile 1905 (*Riv. Penale*, vol LXII, pag. 693, n 3); 14 febbraio 1905 (*Id.*, vol. LXI, pag. 654 — e *Nota* ivi di richiamo); 7 novembre 1904 (*Id.*, id., pag. 535 — e *Nota* ivi di richiamo); 16 marzo 1905, *P. M.* in c. *Papa*, del seguente tenore:

« La Corte: — Attesochè l'art. 1°, lett. *d*, del decreto d'amnistia applicato dalla Corte, concede amnistia per i delitti commessi per imprudenza o negligenza, o per imperizia nell'arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, purchè non ne siano derivate la morte o lesioni personali prevedute nel n° 2° dell'art. 372 cod. pen.

» Che tale disposizione non riproduce la limitazione contenuta in quelle analoghe dei precedenti decreti d'amnistia 11 giugno 1901 e 23 novembre 1902, di esser cioè l'amnistia largita per i delitti commessi per imprudenza, ecc., e indicati nell'articolo 375 cod. pen., non essendo state riprodotte queste ultime parole; e può quindi convenirsi con la Corte di merito nel ritenere che la detta disposizione comprenda tutti i reati colposi, e non soltanto quelli che si riferiscono all'integrità personale; il che è stato ammesso dal Supremo Collegio che à dichiarato applicabile quell'amnistia al custode giudiziario colpevole di negligenza per la quale altri abbia potuto sottrarre le cose pignorate (art. 203, capov°. 2°). Ma erra la stessa Corte allorchè afferma, senza darne alcuna dimostrazione, che la bancarotta ascritta ai fratelli Papa fosse un reato colposo, e quindi compreso nell'amnistia.

» Che, infatti, senza discutere se la bancarotta semplice in genere sia o no un reato colposo, e senza che occorra perciò discutere quanto tal questione differisca dall'altra ben distinta, diretta ad esaminare se quel reato sia da considerarsi delitto o contravvenzione, è sufficiente ai fini della causa il rilevare che i fatti ritenuti nella specie a carico dei fratelli Papa, di non aver tenuti i libri e non aver fatto l'inventario, e che esauriscono gli estremi della forma di bancarotta di cui furon dichiarati colpevoli, sono fatti volontarî, e non già colposi, o commessi, come richiede il decreto d'amnistia, per imprudenza, negligenza, imperizia, ecc. Ciò basta ad escludere quei fatti dal sovrano benefizio, appena poi occorrendo rilevare che la legge li punisce in caso di fallimento per sè stessi e non già perchè abbiano cagionato il fallimento medesimo; li punisce cioè soltanto come inadempimento di obblighi imposti al commerciante, e non perchè, pur essendo stati compiuti allo scopo di preparare il fallimento, abbiano al medesimo, indipendentemente dall'intenzione dell'agente, dato o potuto dar causa. Infine giova ricordare che in analoghi casi di bancarotta la Suprema Corte à ritenuto inapplicabile l'amnistia di cui si tratta.

» Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. ff. Porqueddu — rel. Romano — p. m. De Francesco). »

pignorati a Camera Giovanni, avea dato causa che i mobili stessi non fossero presentati al l'ufficiale incaricato della vendita.

Il pretore dichiarò non farsi luogo a procedimento contro la Zanetti per estinzione dell'azione penale in virtù del regio decreto di amnistia 16 settembre 1904 (art. 1°, lett. *d*), e, in seguito a gravame del p. m., il Tribunale di Venezia, con sentenza 8 giugno p. p., confermò quella di primo grado.

Ricorre ora quel proc. del re, e chiede l'annullamento della sentenza del tribunale, deducendo il seguente mezzo: — violazione dell'art. 1°, lett. *d*, del r°. decreto 16 settembre 1904. L'articolo citato riproduce alla lettera l'art. 1° del r°. decreto d'amnistia 11 novembre 1900, e quindi può utilmente esser invocata la giurisprudenza allora formatasi presso la Corte Suprema, che solo le lesioni colpose erano contemplate da quel decreto (sent. 4 dicembre 1904; 29 aprile 1901; 12 ottobre 1901; 11 novembre 1900). Non è lecito disgiungere la prima parte dall'inciso dell'articolo in questione, ma si à un tutto organico e conseguentemente inscindibile, e perciò l'inciso dimostra chiaramente che si volle accordare amnistia solamente per i delitti colposi che posson vulnerare l'integrità fisica delle persone. Se si avesse voluto intendere altrimenti, non si sarebbe adoperata la locuzione « purchè, ecc. », la quale viene a restringere il significato generico della prima parte.

Osserva il Supremo Collegio che il dedotto mezzo non è fondato.

L'art. 1° del r°. decreto 16 settembre 1904, alla lettera *d*, concede amnistia « per i delitti commessi per imprudenza o negligenza, o per imperizia nell'arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, purchè non ne siano derivate la morte o lesioni personali, prevedute nel n° 2° dell'art. 372 del codice penale ».

Ora all'assunto del ricorrente non risponde nè la lettera dell'articolo, nè lo spirito cui si informa, e la genesi di esso poi vi fa aperto contrasto.

Non la lettera, imperocchè le parole che si leggono nel primo inciso, per dimostrare tutte le forme sotto le quali può estrinsecarsi la colpa nei reati contro l'integrità personale sono testualmente ripetute anche negli art. 314, 311 che riguardano fatti colposi d'indole affatto diversa, quale l'incendio, e il dar causa a pericolo di disastro; e se negli altri art. 203 e 229 si parla solo di negligenza e imprudenza, la ragione è evidente, in quanto nei fatti contemplati dai medesimi la colpa può esplicarsi soltanto in quei due modi. Nessun argomento in favore della tesi del ricorrente può dedursi adunque dalla considerazione che nella lettera *d* del sovrano decreto son ripetute testualmente le parole che si leggono nell'articolo 375 del cod. pen. che contempla le lesioni colpose: e in quella vece se ne deduce un argomento contrario, in quanto cioè si rileva che nell'articolo stesso si contemplano tutti indistintamente i reati colposi, sotto qualunque forma commessi, salva l'eccezione espressamente apposta.

Ma il maggior assegnamento a suffragio della propria tesi intende fare il ricorrente sull'inciso dell'articolo in esame, sulle parole « purchè non ne siano derivate la morte o lesioni personali, ecc. »; e, speculando sulla dicitura, forse non rigorosamente corretta, vuole senz'altro dedurre da tali parole l'intenzione palese dell'autore del decreto di concedere la sovrana largizione solo per le lesioni personali colpose. Il significato letterale di tali parole non autorizza però cotesta induzione, imperocchè, non potendosi appunto disgiungere la prima parte della disposizione dall'inciso (com'egli sostiene), si deduce solamente che l'amnistia si volle concedere per tutti i delitti colposi senza distinzione, qualunque cioè sia la forma sotto la quale si sono estrinsecati (prima parte), facendosi eccezione per le lesioni personali previste dall'art. 372, n° 2° (inciso). Si potea forse desiderare che l'eccezione fosse espressa in forma ancora più chiara; ma da questo a voler contorcere il senso fatto palese dal proprio significato delle parole, secondo la loro connessione, troppo ci corre.

E nemmeno lo spirito della disposizione soccorre l'assunto del ricorrente. Infatti la clemenza spontanea del capo dello Stato, che è e fu sempre la causa determinante delle sovrane indulgenze, non è e non fu mai scompagnata dalla ragione logica e politica, e tanto meno potrebbe esser in conflitto con esse. E se così è, non sarebbe concepibile come si avesse potuto fare una distinzione fra i reati colposi, solo per escludere dal perdono quelli di minore importanza giuridica e politica, come avverrebbe indubbiamente se vero fosse l'assunto del ricorrente medesimo.

Quando poi si venga a esaminare i regi decreti di amnistia che precedettero quello del 16 settembre 1904, pare evidente che la tesi del ricorrente deve essere ripudiata.

L'art. 1°, lettera *d*, del r°. decreto dell'11 novembre 1900 era testualmente concepito come l'art. 1°, lett. *d*, dell'ultimo decreto. Nella dottrina e nella giurisprudenza si sollevarono

dispute non poche, e la giurisprudenza si mostrò oscillante, sebbene con prevalenza tendesse a limitare la sovrana elargizione alle lesioni personali colpose. Vennero successivamente i regi decreti 1° giugno 1901 e 23 novembre 1902, nei quali, forse in omaggio alla prevalente giurisprudenza formatasi sul precedente decreto, l'articolo fu riformato, dicendosi esplicitamente che l'amnistia veniva elargita per i delitti commessi per negligenza, imprudenza o imperizia nell'arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, « indicati nell'art. 375 cod. pen., purchè, », ecc. Con questa disposizione venne tolta così ogni ragione di disputa, perchè la limitazione alle sole lesioni personali colpose era espressamente e nel modo più esplicito dichiarata. Ma nell'ultimo decreto, sul quale è oggi contesa, le parole aggiunte nei due precedenti furono eliminate e si tornò senz'altro alla testuale dicitura del decreto del 1900.

E codesta eliminazione, sicuramente pensata e voluta, sta a dimostrare la volontà del sovrano di estendere il benefizio dell'amnistia a tutti i delitti colposi, salva l'eccezione più volte ricordata.

Dopo queste considerazioni, torna assolutamente inutile ricordare che, ove fosse lecito ricorrere all'interpretazione dell'articolo in questione, l'indole della disposizione esigerebbe che essa fosse interpretata non restrittivamente, ma con la maggior larghezza.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Lucchini — rel. Peroni — p. m. Pagliano).

(Prima Sezione.)

16 novembre 1905. **105**

LESIONI PERSONALI COLPOSE — minaccie — spavento d'un terzo — danno alla salute — (cod. pen., art. 375).

Chi, minacciando una persona, incute in un'altra tale spavento da produrle le convulsioni e quindi un danno alla salute, rispetto a quest'ultima e per questo fatto risponde di lesioni personali colpose.

Conflitto in c. *Di Jasio.*

Il Proc. Gen.: — Osserva che il fatto, per cui è sorto il presente conflitto, è il seguente: un tal Di Jasio Giovanni, il 14 marzo ultimo, in Montesantangelo, credendo che la propria moglie, con cui si era bisticciato, si fosse rifugiata in casa di Principe Pasqua, si fece presso la soglia, per entrare, gridando: « Esci fuori, sangue della Madonna! ». Osservatogli dalla suocera della Principe che la di lui moglie non era in casa, il Di Jasio continuò a gridare e fare atto di entrare, e si arrestò e andò via sol quando la suocera della Principe gli disse che avrebbe acceso il lume, per fargli vedere che la moglie non era colà.

La Principe Pasqua, che era dentro la propria casa, nell'udire le parole di minaccia del Di Jasio, fu colta da tale spavento che, per oltre venti giorni, ebbe a soffrire convulsioni e quindi danno alla salute.

Per codesto fatto il Di Jasio, con ordinanza del giudice istruttore del Tribunale di Lucera, venne, per tenuità di reato, rinviato al giudizio del pretore di detto luogo, per rispondere del delitto di minacce ai sensi dell'art. 156, prima parte, codice penale; ma il pretore, con sentenza del 10 luglio dello stesso anno, dichiarò la propria incompetenza, perchè ritenne che il fatto dell'imputato, rispetto al danno cagionato alla salute della Principe, costituisse una imprudenza che lo rendeva responsabile a' termini dell'art. 375 codice penale.

Attesochè, nel così giudicare, il pretore si sia bene apposto, imperocchè, nei delitti colposi, non si guarda all'intenzione dell'agente, ma al risultato dannoso che ne è derivato ad altri, come effetto da causa, e s'indaga soltanto, se nel fatto vi sia stato imprudenza, o negligenza, o imperizia nella propria arte o professione, o inosservanza dei regolamenti, ordini o discipline. Il fatto commesso dal Di Jasio, rispetto alla moglie, costituisce il reato di minaccia, ai sensi dell'art. 156 codice penale; ma rispetto alla Principe, costituisce il reato preveduto dall'art. 375: l'uno fu occasione dell'altro; e tutti due formano un'azione unica violatrice di due disposizioni di legge, diverse. Non si comprende poi come il Di Jasio dovrebbe risponder del delitto di minacce rispetto alla querelante Principe, quando è manifesto che le minacce erano contro la propria moglie, che non à sporto querela, non contro la Principe. Il fatto del Di Jasio, rispetto a quest'ultima, o è il delitto preveduto nell'articolo 375, o è nulla.

La Corte: — Adottando, ecc.; dichiara, ecc. — (Pres. e rel. Fiocca — p. m. De Francesco).

(Seconda Sezione.)

16 settembre 1905. **106**

DIBATTIMENTO — TESTIMONI — giuramento — formola — (cod. proc. pen., art. 297).

Non vi à nullità, per avere i testimoni giurato di dire tutta la verità « e non altro

che la verità », *invece di « niente altro che la verità »* [1].

APPELLO — SENTENZA — motivazione — estremi del reato — (cod. proc. pen., art. 323, nº 3º).

Dedotta in appello la mancanza degli estremi costitutivi del reato, non si richiede nella sentenza un'ampia discussione, e tanto meno sui criteri differenziali con altri reati affini, bastando che si dia ragione del reato ritenuto.

... Del resto, se il magistrato di merito, in modo troppo sintetico, dà ragione della definizione del reato attribuito al fatto in imputazione, la S. C., pur restando nei limiti delle sue attribuzioni, ben può, quando la definizione sia esatta, chiarire e ampliare la motivazione della sentenza impugnata, determinando anche tutti gli estremi giuridici del reato ritenuto in rispondenza al fatto constatato e affermato dalla sentenza stessa.

MILLANTATO CREDITO PRESSO PUBBLICI UFFICIALI — estremi non richiesti — (cod. pen., art. 204).

Per aversi il millantato credito non si richiede la spontaneità delle offerte influenze e aderenze, e il conseguente raggiro per carpire danaro o promesse, nè che le influenze o aderenze sian vantate presso il funzionario che dee compiere l'atto per il quale si à interesse [2].

Ric. *Giaimo.*

La Corte: — Considerato che la variazione apportata nella formola del giuramento fatto prestare ai testimoni, indicata nel trascritto *terzo mezzo*, non altera menomamente l'essenza di tale atto. Il legislatore con l'art. 297 codice procedura penale, nello stabilire la formola precisa del giuramento, ebbe precipuamente di mira di comprendere in essa tutti gli elementi indispensabili per l'accertamento della verità nei giudizi penali. Volle quindi che il testimone chiamato a deporre giurasse di dire non solo la verità, ma anche tutta la verità, o, in altri termini, di non rendersi testimone falso, affermando cose non vere, nè reticente, occultando in tutto o in parte la verità da lui conosciuta; e volle inoltre che alla deposizione vera e completa sulle cose da lui conosciute, e su cui è stato domandato, il testimone nulla aggiunga che non corrisponda alla verità. Da ciò si spiega anche l'ultima parte della formola del giuramento, in cui si promette di dire « null'altro che la verità ». Ora il fatto di essersi questa, per i testimoni suddetti, variata nell'altra « e non altro che la verità » non fa punto venir meno lo scopo della legge, trattandosi d'un mutamento puramente materiale d'una parola, che non ne altera il concetto.

Ammesso pure che la formola del giuramento sia sacramentale, però non si può mai tale rigorismo spinger sino all'estremo limite di dichiarare la nullità delle deposizioni di taluni testimoni, e con essa la nullità di un intiero dibattimento, sol perchè a una sola parola di detta formola se ne è sostituita un'altra, che non ne muta punto il significato e il contenuto giuridico.

Considerato, sul *secondo mezzo*, che la denunziata sentenza, discutendo il primo motivo d'appello relativo alla dedotta non provata reità, enumera tutti gli elementi di prova, da cui trae il sovrano convincimento del seguente fatto, che cioè il ricorrente Giaimo, alunno di cancelleria, frequentando, per ragione del suo ufficio, il carcere giudiziario, ebbe a incontrarsi col detenuto Di Leo Salvatore, il quale, avendo chiesto al procuratore del re, senza utile risultato, il cumulo giuridico di tre condanne da lui riportate, pregò esso Giaimo perchè volesse sollecitare nella r. procura la relativa pratica; che il Giaimo, accettando tale incarico, gli disse che, stante le sue raccomandazioni, poteva ottenere il desiderato cumulo giuridico, ma occorreva che avesse sborsata la somma di lire 150 a totale benefizio di Cutrera Antonio, vice-segretario presso la r. procura: che il Di Leo pagò, infatti, al Giaimo la detta somma, e, dopo pochi giorni, gli fu comunicato l'eseguito cumulo giuridico, e così egli credette fermamente che siffatto cumulo lo aveva ottenuto per opera del vice-segretario Cutrera, a intercessione del Giaimo, mentre venne dis-

---

[1] — Cnfr. 8-19 luglio 1905 (*Rivista Penale*, vol. LXII, pag. 355); 5 novembre 1902 (*Id.*, vol. LVII, pag. 323); 7 marzo 1901 (*Id.*, vol. LV, pag. 66).

Non vi à nullità se un testimone giurò « di dire la verità, null'altro che tutta la verità » (20 ottobre 1905, *Luisano:* inedita).

[2] — Cnfr. 2 marzo 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LIX, pag. 600).

V. D'Antonio, *Millantato credito presso pubblico ufficiale* (*Suppl.* alla *Rivista Penale*, vol. IX, pag. 5).

posto dal proc. del re, contro il parere del detto Cutrera.

La stessa Corte di merito ritenne inoltre che, uscito il Di Leo dal carcere, e dovendo espiare la pena riportata con una quarta sentenza di condanna, si raccomandò nuovamente al Giaimo, perchè, per mezzo di qualche impiegato della procura generale, potesse ottenere la temporanea sospensione dell'esecuzione di quella sentenza; che il Giaimo anche questa volta accettò l'incarico, facendo intravedere al Di Leo la possibilità di riuscire mediante i soliti regali, e gli chiese la somma di lire 100 da pagarsi a un certo Anzaldi, impiegato alla procura generale; e che il Di Leo non arrivò a sborsare la detta somma, perchè, per mezzo dell'avvocato Giuseppe Falcone, ottenne dal procuratore generale la desiderata sospensione senza pagare alcuna somma, ed ebbe a conoscere altresì che il Giaimo nulla avea pagato al Cutrera delle lire 150 riscosse.

In base ai cennati fatti, la Corte, sulla considerazione che il Giaimo, avendo per ben due volte chiesto al Di Leo del denaro, col pretesto di rimunerare i pubblici ufficiali Cutrera e Anzaldi, riscuotendo lire 150 per darle al primo, e facendosi promettere lire 100 per darle all'altro, coi quali vantava aderenze e relazioni d'ufficio, si era reso colpevole di millantato credito, respinse anche il motivo d'appello relativo alla mancanza degli estremi costitutivi di tale reato.

Certamente con tale ragionamento la denunziata sentenza non fa un'ampia discussione relativamente agli elementi giuridici del reato ascritto al ricorrente; ma però dice quanto basta per motivarne e affermarne l'esistenza. Il pronunziato del magistrato non dev'essere un prolisso lavoro polemico o accademico; deve, invece, con sobrietà e chiarezza esaminare le questioni sottoposte al suo giudizio, ed esprimere le ragioni determinanti e decisive della risoluzione che ne dà, senz'esser obbligato a seguire e confutare tutte le argomentazioni fatte dalle parti.

Del resto, se il magistrato di merito, in modo troppo sintetico, dà ragione della definizione del reato attribuito al fatto in imputazione, questo Supremo Collegio, pur restando nei limiti delle sue attribuzioni, ben può, quando la definizione sia esatta, chiarire ed ampliare la motivazione della sentenza impugnata, determinando anche tutti gli estremi giuridici del reato ritenuto, in rispondenza al fatto constatato ed affermato dalla sentenza istessa.

Nè poi la Corte dovea motivare, come pretende il ricorrente, l'esclusione del reato di truffa, perchè, affermata l'ipotesi del reato di millantato credito, era del tutto inutile il ragionare che non concorrono gli estremi del reato di truffa.

Non può pretendersi che il magistrato, nel ritenere una figura giuridica di reato, in un determinato fatto, faccia una disquisizione accademica sui criterî differenziali con altri reati affini.

Considerato che anche il *primo mezzo* non à consistenza giuridica; avvegnachè nel fatto ritenuto e affermato con la denunziata sentenza concorrono tutti gli estremi del reato di millantato credito. Invero la millanteria o la vendita di fumo si riscontrano esattamente nella circostanza di aver il Giaimo vantato influenze e aderenze presso i pubblici ufficiali Cutrera e Anzaldi, addetti alla r. procura il primo, e alla procura generale l'altro, e da detti ufficî dipendevano appunto gli atti che si doveano compiere nell'interesse della parte lesa Di Leo Salvatore; nè poi siffatta millanteria vien meno per il fatto che dal Di Leo partirono le richieste per il sollecito disbrigo della pratica relativa al cumulo giuridico, e per la sospensione dell'esecuzione della quarta condanna; imperocchè il ricorrente Giaimo prese occasione di tali richieste per far la vendita di fumo, e farsi consegnare lire 150 per il primo affare, e promettere lire 100 per il secondo. Per l'esistenza giuridica del reato in esame non è necessaria la spontaneità delle offerte influenze e aderenze e il conseguente raggiro per carpire danaro o promesse, perchè con esso non si viola il diritto di proprietà del privato cittadino, ma invece si manomette il diritto, che ànno tutti i consociati, a veder mantenuti e rispettati il buon nome e la fiducia nelle pubbliche Amministrazioni, su cui a piene mani si gitta il discredito dai venditori di fumo. Inoltre, a differenza del delitto di corruzione, per il quale si richiede nell'ufficiale corrotto la competenza a compiere l'atto, per il quale à ricevuto doni o la semplice promessa di questi, nel reato di millantato credito non è neppure necessario che le influenze o aderenze siano vantate presso il funzionario, che dee compiere l'atto, per il quale si à interesse, giacchè il discredito, di cui è parola, si verifica, sia quando le influenze si vantano presso i funzionarî da cui dipende l'atto istesso, e sia quando si promette la protezione di persone, che, a loro volta, posson esercitare influenza nelle determinazioni dei funzionarî suddetti. Nella fattispecie, il ricorrente non promise di spiegare influenza per l'accoglimento della do-

manda del cumulo giuridico, accoglimento che non avrebbe potuto non aver luogo per l'esistenza di tre condanne, le cui pene non erano state ancora espiate, ma invece, giusta la richiesta fattagli dal Di Leo, promise influenze per il sollecito disbrigo della relativa pratica, la quale era tenuta appunto dal Cutrera, e da costui anche ne dipendeva il celere avviamento e compimento. In quanto poi alla domanda per la sospensione dell'esecuzione della quarta sentenza di condanna, niun dubbio può sorgere che l'Anzaldi, vice-segretario presso la procura generale, sia direttamente, sia indirettamente, per mezzo di altro suo collega d'ufficio, qualora non fosse stato lui incaricato per la relativa pratica, avrebbe potuto spiegare influenza sull'animo del proc. gen., quando a questi sarebbe stata proposta e riferita la pratica istessa.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Bruni — rel. Lappone — p. m. De Francesco).

(Prima Sezione.)

14 dicembre 1905. 107

COMPETENZA — CONFLITTO — rinvio — magistrato incompetente — (cod. proc. pen., articolo 395).

Non vi à luogo a conflitto per essersi il rinvio disposto dalla Camera di consiglio. che non ne avea potestà, anzichè dalla Sezione d'accusa [1].

Conflitto in c. *Caparra.*

La Corte: — Ritenuto il fatto accennato nella requisitoria, osserva che ogni conflitto presuppone necessariamente una questione di competenza da risolvere, ma non ogni questione di competenza dà luogo a conflitto, ma

---

[1] — Conf. 23 maggio 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 199).

Ecco le difformi requisitorie:

« Il Proc. Gen.: — (*Omissis.*) Considerato che tale decisione contrasta spiccatamente col tassativo disposto dell'art. 312 p. p., ov'è sancito, prevedendosi il caso in esame, che, « compiuta » l'istruzione, gli atti saranno comunicati al p. m., che provvederà secondo le forme ordinarie ».

» Ora, per forme ordinarie non possono intendersi che quelle contemplate nel codice di rito agli art. 246 e seg., per le quali è evidente che la Camera di consiglio del tribunale è per legge chiamata, nei delitti di competenza del tribunale, a pronunziare il rinvio dell'imputato a giudizio: quanto poi a quelli di competenza della Corte d'assise, il suo còmpito, accertata la sussistenza del reato, è circoscritto alla trasmissione degli atti al proc. gen., che poi provvede nei sensi degli art. 429 e seg. dello stesso codice.

» Nè puossi seriamente opporre che tale regola debba esser sottoposta a eccezione, quando, come nella specie, trattasi di falsa testimonianza verificatasi innanzi a una Corte d'assise; poichè tale modalità non può autorizzare l'intervento della Sezione d'accusa nella pronunzia del rinvio. Difatti quest'ultima in tanto esplica la sua giurisdizione in tema di falsa testimonianza, in quanto tale reato sia di competenza della Corte d'assise, ossia quando, a sensi dello articolo 214, secondo alinea, sia seguito in dibattimento a danno d'un imputato e abbia avuto per effetto la condanna dello stesso a pena superiore alla reclusione. Ma tale non è certamente il caso odierno; giacchè si tratta invece di falsa testimonianza di competenza del tribunale commessa dal Caparra, per aver aggiunto nel pubblico dibattimento innanzi la Corte d'assise di Monteleone una circostanza nuova, riscontrata falsa, in favore dell'accusato Grillo, chiamato a risponder d'omicidio volontario in persona di Loiacono.

» Nè si assume con maggior vantaggio che il procedimento, di cui al citato art. 312, sia di natura affatto speciale e che perciò si sottragga alle norme ordinarie; avvegnachè la specialità del procedimento nel tema che ne occupa e che si esplica con l'arresto del colpevole all'udienza stessa e con la delega d'uno dei componenti del collegio per la compilazione della relativa istruttoria, non va oltre il compimento di quest'ultima, tanto vero che il giudice all'uopo delegato, esaurito il còmpito suo, si limita a rassegnare gli atti al p. m. per il corso ulteriore. Di fatti, una volta che gli atti sono a quest'ultima Autorità trasmessi, cessa d'un tratto il procedimento anteriore svoltosi e subentra quello comune e ordinario, per virtù del quale il p. m., secondo il dettato dello stesso art. 312, per l'esplicamento di tutti gli atti ulteriori, provvede secondo le forme ordinarie, che sono quelle superiormente rammentate.

» Considerato che la sentenza del Tribunale di Monteleone, diversamente ragionando, sconvolge l'ordine delle giurisdizioni, negando valore giuridico all'ordinanza della Camera di consiglio, la sola competente a pronunziare il rinvio dell'imputato Caparra a giudizio.

» Per questi motivi, chiede, ecc. ».

soltanto quelle in cui due o più Autorità giudiziarie siano d'avviso diverso e opposto. Si à quindi conflitto: 1° quando due o più Autorità giudiziarie prendono nello stesso tempo, o ricusano di prender cognizione della stessa causa (art. 731 cod. p. p.); 2° quando, rinviata una causa con ordinanza del giudice istruttore o della Camera di consiglio, o con sentenza della Sezione d'accusa al giudizio del tribunale o del pretore, si riconosca in prima istanza o in appello che per diversa definizione di reato ecceda la rispettiva competenza (articoli 345, 364, 395 e 419 detto codice).

Ora nessun dei suddetti casi ricorre nella fattispecie. Il tribunale con la sua sentenza nè à dichiarato la propria incompetenza, nè à definito diversamente il reato addebitato al Caparra.

Il tribunale à, è vero, ricusato di giudicare il Caparra, ma non perchè la causa esorbitava dalla sua competenza, ma sibbene perchè nullamente fu ordinato il rinvio dalla Camera di consiglio, che non avea potestà di ciò fare. È dunque una questione di nullità di procedimento che à risoluto il tribunale, non di competenza. E se per avventura vi fosse errore nella soluzione, l'errore andava riparato con le vie ordinarie dell'appello o del ricorso, non con quella straordinaria del conflitto in giurisdizione.

Ma errore non vi è, per chi consideri che la soluzione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte Suprema, la quale più volte à affermato che le parole «si provvederà secondo le forme ordinarie», di cui l'articolo 312, non significano già che delle risultanze dell'istruzione compiuta debba sempre conoscere la Camera di consiglio, imperocchè, se l'istruzione fu disposta dalla Corte d'assise o dalla Corte d'appello e compiuta da uno dei suoi membri, ne verrebbe lo sconcio giuridico di vedere l'opera del magistrato superiore riveduta e giudicata dal magistrato inferiore. Quelle parole significano che il p. m. si rivolgerà alla Sezione d'accusa *recto tramite*, se l'istruzione fu ordinata dalla Corte d'assise o dalla Corte in grado d'appello; si rivolgerà alla Camera di consiglio, se fu ordinata dal tribunale o dal pretore.

Per q. m., dichiara non esser luogo, ecc. — (Pres. e rel. Fiocca — p. m. De Francesco).

(Seconda Sezione.)

5 dicembre 1905. 103

INGIURIE E DIFFAMAZIONE — DIFFAMAZIONE — « animus defendendi » — fatto unico — condanna per ingiurie — elemento morale — sentenza — motivazione — (cod. pen., art. 395; cod. proc. pen., art. 323, n° 3°).

Nell'imputazione di diffamazione e ingiurie in unico contesto di fatto, esclusa la diffamazione per l'animus defendendi, *è nulla, per difetto di motivazione, la sentenza che condanni per ingiurie, ritenendo l'animo di offendere, senza spiegare la causale di questo nuovo stato d'animo, pur dopo avere riconosciuto che le ingiurie non erano che l'illazione della diffamazione* [1].

— **INGIURIE — « animus defendendi »** — (cod. pen., art. 395 e 398).

L'animo di difendersi esclude sempre, e non nel solo caso dell'art. 398 *c. p., l'animo d'ingiuriare.*

Ric. *Nasi Virgilio.*

La Corte: — Nasi Virgilio ricorre contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 6 luglio 1905, che confermava altra del Tribunale di Roma, 22 aprile 1905, che lo condannava a lire 500 di multa per ingiurie per mezzo della stampa.

Adduce come motivo principale la violazione degli articoli 393 e seg. cod. pen., e 323, n° 3°, proc. pen., perchè non si verificano gli estremi del reato imputato e perchè deficiente la motivazione.

Con motivi aggiunti si sostiene:

1° la violazione dell'art. 395 cod. pen. e 323, n° 3°, proc. pen. e con essa l'inesistenza del reato d'ingiuria per difetto dell'*animus injuriandi*, notandosi poi le contradizioni incorse dalla sentenza per il modo con cui ebbe a escludere la diffamazione negli scritti del Nasi e ritenere invece l'ingiuria; come pure per il modo con cui ritenne escluso nel Fornari il dolo e l'ebbe poi ad ammettere per il Nasi allora quando il Fornari reagiva contro il Nasi per i suoi attacchi, usando così diversità di trattamento in parità di condizioni;

2° violazione degli art. 323, n° 3°, e 640, n° 3°, proc. pen., in quanto non si motivò sul 5° dei motivi aggiunti d'appello, a firma Giuffrè e sul 2°, 3° e 4° degli altri, a firma Martini;

3° violazione dell'art. 397 cod. penale, per aver erroneamente esclusa la compensazione delle ingiurie.

---

[1] — È contraditorio escludere la diffamazione ritenendo la buona fede, e condannare per ingiurie per quelle stesse frasi pronunziate in buona fede (4 dicembre 1905, *Talarico:* inedita).

Ritenuto che col *primo motivo* si censura la sentenza perchè non si attenne alla logica giuridica della ragion di decidere. Il suo apprezzamento di merito, cioè, non si critica; ma si dice che la sua motivazione fu or contraddittoria, or deficiente, ora incerta e ora errata, in tal guisa formando quell'apprezzamento che è effetto d'un errato criterio di diritto.

In realtà, il vizio che si può rimproverare alla sentenza riflette la ricerca dell'elemento soggettivo del reato d'ingiuria. La Corte, seguendo in ciò il tribunale, guardò troppo alla materialità del fatto, senz'adeguatamente motivare.

Disse la Corte: « Basta leggere la lettera, che à dato argomento alla querela del Fornari, per convincersi che si ebbe tutto l'animo d'ingiuriare. Il giovane Nasi, mosso dal più caro e nobile degli umani affetti, non si limita, nella lettera incriminata, all'esposizione obiettiva dei fatti, che riteneva veri, diretti alla difesa del padre percosso da gravissima sciagura; ma, trascorrendo dalla difesa all'attacco, un nuovo stato d'animo si determina in lui e prorompe in contumelie verso il Fornari; lo chiama iniquo accusatore, dice tra l'altro che nella macchinazione delittuosa a danno del padre suo trova non pochi vestigi dell'opera di lui, lo chiama maestro di raggiri, negoziatore di denunzie, tanto vere quanto è la maschera e la moralità di chi scientemente addebita colpe che sa non commesse. È evidente, dunque, che il Nasi volle non solo difendere il padre suo, ma volle anche offendere il decoro del Fornari, facendolo segno alle più gravi contumelie. »

Ma, come vedesi, ciò riguarda l'obiettività del fatto, l'elemento materiale del reato. La Corte prese separatamente e per sè stante ognuna delle sopradette frasi, mentre essa avea dovuto riconoscere che in un unico contesto eran contenute le diffamazioni e le ingiurie. Per quelle disse ch'era evidente l'*animus defendendi:* per queste no; e, sdoppiando l'animo e la coesistenza dell'*animus defendendi* e dell'*animus injuriandi*, non vide che le ingiurie non erano che una semplice illazione di quanto era stato il contenuto delle frasi credute diffamatorie. Onde per le premesse riconobbe lo stato di difesa; per le conseguenze logiche che dalle premesse derivavano ritenne che la materialità di esse fosse incriminabile e potè così prescindere dall'indagine sull'elemento soggettivo.

La Corte non ricerca nè dice perchè bastasse la semplice lettura della lettera, per convincersi del dolo nelle ingiurie; non spiega come e perchè, dopo aver ammesso per la diffamazione l'*animus defendendi*, si passasse dalla difesa all'attacco; non dice come e quando si determinasse nel Nasi un nuovo stato d'animo, passando dalla difesa all'ingiuria; tace sulla causale di questo preteso nuovo stato d'animo, pur dopo aver riconosciuto che le ingiurie non erano nella stessa lettera che l'illazione di quanto era stato detto sotto forma diffamatoria, ma allo scopo di difendere l'onore del padre suo. Unicità di causale, unicità di fatto, unicità di fine.

Dice la parte civile che il giudice è sovrano nell'apprezzamento. Ed è vero. Ma deve offrir sempre la ragione giuridica del suo giudizio, perchè la logica giuridica, base d'ogni diritto, non consente difetto o incertezza o ambagi nella ragion del decidere.

In sostanza, la Corte à voluto distinguere l'animo di diffamare dall'animo d'ingiuriare, dimenticando che son due stati di coscienza nè distinti nè diversi, e che non si può ammettere che uno diffamando si difenda e ingiuriando attacchi, specie poi quando, come nel caso presente, le ingiurie rappresentano la sintesi e la conclusione di quanto fu detto nella pretesa diffamazione. La differenziale fra diffamazione e ingiuria non è in due stati d'animo diversi, ma bensì nel determinare, in un caso, un fatto ch'è offensivo e, nell'altro, nell'indirizzare una parola o una frase contumeliosa vaga e generica, senza designazione d'un fatto determinato.

La Corte, seguendo i primi giudici, mentre avea per la diffamazione distinto la *causa sceleris*, che è il movente ad agire, dalla *voluntas sceleris*, che è la volontarietà del fatto, il proponimento di delinquere, e dall'*intentio*, che è il fine ultimo dell'offendere, quando viene a esaminare l'ingiuria, dimentica questa giusta classificazione, non ritiene più per l'ingiuria ciò che avea ritenuto per la diffamazione, confonde la *causa sceleris* con l'*intentio*, e mentre per la diffamazione avea ritenuto che la *voluntas sceleris* si esplicava nell'*animus defendendi*, per l'ingiuria la *causa sceleris* diventa la difesa del padre Nunzio Nasi e la *voluntas sceleris* si esplica in un nuovo stato d'animo, che mira solo a offendere e non più a difendere.

In altre parole, la Corte suppose, senza congrua dimostrazione, uno sdoppiamento dell'animo del ricorrente; credette a due momenti psicologici coevi e coesistenti dell'animo di lui nella stessa azione, nell'unico fatto, il quale, sotto un aspetto, potè essere scriminato, e sotto un altro lo si ritenne incriminabile, perchè, da una parte, si escluse la *voluntas sceleris* nel diffamare e, da altra, si credette di affermarla per le parole e la forma con le quali si

qualificava il preteso diffamato, desumendo la qualifica contumeliosa dai fatti determinati a lui attribuiti e non ritenuti diffamatori!

Tale incertezza e insufficienza di criteri la si evince anche dal periodo ultimo conclusivo e sopra riferito: « È evidente dunque che il Nasi volle non solo difendere il padre suo, ma volle anche offendere il decoro del Fornari ». Con queste parole si dimentica l'unità del fatto, che pur dovrebbe essere rivelatrice di un'unica determinazione criminosa, perchè il ricorrente offendeva il Fornari così quando diffamava come quando ingiuriava; ma, mentre nella diffamazione (reato più grave) si riconosceva uno stato di difesa legittima nel diffamatore, nella ingiuria non si vedeva che una volgare offesa, sdoppiando, senza dimostrare, la *voluntas sceleris* da *animus defendendi* in *animus injuriandi*.

Nè deesi tacere d'un altro errore di diritto in cui è incorsa la sentenza. Essa ammette, in sostanza, il principio che l'animo di difendere escluda l'animo d'ingiuriare, poichè dice che, « dato pure che possa escludersi il dolo, se la ingiuria sia stata fatta a scopo di difesa », nullameno questo principio va applicato nei casi previsti dall'art. 398 cod. pen., avendo il legislatore ammesso solo per tale causa (*animus defendendi*) l'impunità a favore dei patrocinatori e delle parti per le offese contenute negli scritti presentati o nelle arringhe dette avanti l'Autorità giudiziaria.

Ora è noto che ciò non è esatto, perchè è nel sistema del nostro codice, ed è ammesso dalla giurisprudenza, che l'animo di difendersi a parole contro parole ingiuriose escluda ogni responsabilità penale. Tanto è ciò vero che il tribunale (non la Corte che non lo poteva) ebbe già ad ammettere per il Fornari, imputato, a sua volta, d'ingiurie e di diffamazione a danno di Virgilio Nasi, l'animo di difendersi in amendue i casi!

Quindi, se la Corte non avesse giudicato essere norma d'eccezione o di privilegio ciò che è invece norma generale per tutti coloro che profferiscono ingiurie a scopo di difesa, sarebbe forse arrivata a una conclusione diversa da quella a cui essa è giunta.

Ritenuto che, accogliendosi questo primo motivo, è inutile discendere all'esame degli altri due.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. ff. Benedetti — rel. Setti — p. m. De Francesco — avv.ti Giuffrè, Marincola e Merlani per il ric.; Comandini e Pericoli per il resistente).

(Seconda Sezione.)

22 luglio 1905. **109**

DIBATTIMENTO — TESTIMONI — non comparsa — testi non citati — (cod. proc. pen., art. 291).

« *La legge dà bensì il diritto al magistrato di procedere oltre nella discussione della causa quando un testimone non compaia, ma bisogna che questi sia stato citato* [1]. »

Ric. *Ibello* e *Catuogno*.

La Corte: — (*Omissis*.) Osserva che fondato è, invece, il ricorso dell'Ibello in ordine all'ultimo motivo. Poichè la legge (art. 291 p. p.) dà bensì il diritto al magistrato di procedere oltre nella discussione della causa quando un testimone non compaia, ma bisogna che questo sia stato citato, come l'indicato articolo enunzia sin dalle sue prime parole. Senza di ciò il diritto nell'induzione dei testimoni, che è uno dei più sacrosanti della difesa (art. 337, 384 e 468 proc. pen.), sarebbe facilmente frustrato, poichè è ben difficile che un testimone non citato si trovi presente all'udienza, e allora rimarrebbe alla piena balìa del giudice farlo sentire o no, rimandando o no la decisione della causa.

Invece l'art. 291 à limitato quella facoltà del magistrato al caso del testimone citato, il che importa che si sia fatto quant'era necessario per averlo presente. Nella specie non risulta che il teste Scognamiglio regolarmente indotto fosse stato citato, epperò non potea il tribunale far uso della facoltà dell'articolo 291. La Corte d'appello ritiene per presunzione che il detto teste fosse stato citato, argomentandolo dal fatto che gli altri testimoni lo furono. Ma, a parte la poca sodezza di questa induzione, la citazione d'un testimone non si presume, poichè la legge à determinato essa il modo di citare i testimoni (art. 163 e seg. proc. pen.), e finchè non si dimostri che in tal modo sia stato citato, vale la presunzione contraria che il testimone non sia stato citato.

Attesochè la detta nullità inficia tutto il di-

---

[1] — Conf. 25 gennaio 1894 (*Riv. Pen.*, vol. XXXIX, pag. 311).

Cont. 9 aprile 1902 (*Id.*, vol. LVII, pag. 350 — e *Nota* ivi); 26 aprile 1900 (*Id.*, vol. LIII, pag. 455 — e *Nota* ivi di richiamo).

V., nel *Repertorio* della *Riv. Pen.*, all'art. 291 c. p. p.

battimento, epperò non è necessario occuparsi degli altri motivi di ricorso.

Per questi motivi, ecc. — (Pres. ff. Lucchini — rel. Martino — p. m. Sansonetti).

——— ——

(Prima Sezione.)

14 settembre 1905. 110

FORESTALI (REATI) — legittimità del vincolo — incompetenza — (l. 20 giugno 1877, art. 4, 16 e 20).

Il giudice penale, chiamato a conoscere di un reato forestale, non à competenza a statuire sulla legittimità del vincolo [1].

Ric. *P. M.* in c. *Lavigna.*

Il Proc. Gen.: — Ritenuto, in fatto, che gli agenti forestali di Petrona (Catanzaro), con processo verbale del 14 aprile 1905, accertarono che nel fondo boscoso, denominato Maddamone, sottoposto al vincolo forestale e iscritto al nº 20 del relativo elenco in data 25 gennaio 1878 per la zona inferiore affidata alla loro custodia e sorveglianza, era avvenuto un recentissimo dissodamento per circa are due, piantate a patate; ed elevarono quindi la contravvenzione a carico dell'autore Lavigna Pietro, a norma degli art. 4, 16 e 20 della legge forestale 20 giugno 1877, nº 3917;

Che, procedutosi a pubblico dibattimento, il 19 maggio 1905 avanti la pretura di Petilia Policastro, l'agente forestale citato confermò il suo verbale, aggiungendo che il terreno è impiantato a castagne molto annose, e che è pianeggiante; e due testimoni a discarico deposero che il terreno era stato sempre coltivato, e in dolce pendio e quasi pianeggiante, e che vi sono in esso piante di castagno annose e giovani, e anche alberi fruttiferi, mele, pere, fichi;

Che quel vice-pretore, sulla conforme requisitoria del p. m., con la sentenza 19 maggio 1905, dichiarò non esser luogo a procedimento per inesistenza della contravvenzione, perchè, per l'art. 3 della legge forestale, i terreni coltivati e impiantati ad alberi fruttiferi sono esenti dalle disposizioni di essa legge, cioè il vincolo per tali terreni non à sussistenza, e perchè, per l'art. 37 della legge stessa, il divieto di dissodamento non è applicabile ai terreni quante volte si trovino già ridotti a coltura agraria, salvo l'applicazione dell'art. 7, i cui provvedimenti però non risultarono emessi; aggiungendo altra riflessione sulla ragione del vincolo, e concludendo che nel fatto in esame concorrevano gli estremi dell'art. 3, per essere il terreno impiantato ad alberi fruttiferi, e gli estremi dell'articolo 37 per esser il terreno di vecchia coltura.

Considerato che tale sentenza pecca manifestamente d'eccesso di potere. Il vincolo forestale sul terreno di cui trattasi risultava dallo elenco nº 20, riportato per espresso nel verbale di contravvenzione, d'onde già emergeva che la pendenza del terreno è bensì dolce, ma esso fu in parte vincolato per speciali ragioni. Unica indagine di fatto poteva esser questa: se la zona dissodata rientrava nei limiti del vincolo fissati dall'elenco.

Ma il giudicante pretese dimostrare che il vincolo esistente non dovea reputarsi efficace. perchè per legge non si sarebbe potuto imporre su quel terreno, il quale ne andava esente per gli art. 3 e 37 della legge. Or questa critica esorbitava dall'ufficio del gindice penale, cui non è dato giudicare l'intrinseco merito dell'atto amministrativo, se cioè concorrevano o meno i requisiti per decretare il vincolo; e trovava anche ostacolo nell'art. 10 della stessa legge forestale, che le relative contestazioni deferisce al Consiglio di Stato, il quale decide. sicchè o non sollevate tempestivamente o decise dall'Autorità amministrativa le contestazioni, non è più lecito sollevarle in linea di difesa nel procedimento contravvenzionale.

Che, essendo numerosi i pronunziati pretoriali consimili, è necessità che il S. C. provveda, nell'interesse della legge, a correggere l'errore.

Per questi motivi, chiede, ecc.

La Corte: — Lavigna Pietro, imputato di contravvenzione agli art. 4, 16 e 20 della legge forestale per dissodamento di due are di terreno sottoposte a vincolo, con sentenza del pretore di Petilia Policastro 19 maggio 1905, fu assoluto per inesistenza di reato. È da notare che nella specie in esame il vincolo forestale sul terreno di cui trattasi risultava dall'elenco nº 20, riportato per estratto nel verbale di contravvenzione, e che non era contestato che la zona dissodata rientrava nei limiti del vincolo fissati dall'elenco. Ma quel pretore ritenne che il vincolo imposto non era giuridicamente valido. perchè per legge non si sarebbe potuto imporre su quel terreno, che, ad avviso del giudicante, avrebbe dovuto andarne esente per gli art. 3 e 37 della legge.

Questa sentenza viene ora denunziata a questo

---

[1] — Conf. 13 novembre 1901 (*Riv. Pen.*, vol. LV, pag. 177).

S. C. dal proc. gen., che, ai termini dell'art. 642, ne promuove l'annullamento nell'interesse della legge per eccesso di potere. Osserva in proposito il proc. gen. che non appartiene allo ufficio del magistrato in sede di giudizio contravvenzionale di esaminare se il vincolo forestale, che sopra un dato terreno fu imposto, si potesse oppur no legittimamente imporre a fronte delle condizioni in cui si trovasse costituito il terreno medesimo. Il giudice penale, chiamato a statuire sulla contravvenzione, non può conoscere del merito dell'atto amministrativo per escludere la contravvenzione a un vincolo in realtà esistente, a ciò trovando ostacolo altresì nell'art. 10 della legge forestale, che le relative contestazioni deferisce, in primo grado, al comitato forestale della provincia, e, in linea di ricorso contro le deliberazioni di questo, al Consiglio di Stato, il quale, udito il parere del Consiglio forestale, e, occorrendo, di quelli dei lavori pubblici e di sanità, e intese le parti, decide. Nota il p. m. che, essendo numerosi i pronunziati pretoriali consimili, è necessità che la Corte regolatrice provveda, nell'interesse della legge, a correggere l'errore.

Osserva che non sarebbe possibile revocare in dubbio il fondamento giuridico su cui evidentemente si basa il reclamo del p. m. Il fatto segnalato importa una vera invasione dell'Autorità giudiziaria chiamata a statuire sulle denunziate contravvenzioni nel campo riservato al potere amministrativo, e data la contestazione in ultimo grado al Supremo Tribunale amministrativo chiamato a risolverla sovranamente. È pertanto giusto accogliere le conclusioni proposte.

Per questi motivi, cassa nell'interesse della legge, ecc. — (Pres. ff. Basile — rel. Piolanti — p. m. Andreucci).

(Seconda Sezione.)

7 dicembre 1905. 111

PARTE CIVILE — COSTITUZIONE — giudizio pretoriale — richiesta di citazione diretta — (cod. proc. pen., art. 110).

È valida la dichiarazione di costituirsi p. c. fatta nella richiesta di citazione diretta avanti il pretore [1].

Ric. *Castagno Giuseppa.*

La Corte: — Castagno Giuseppa ricorre contro la sentenza del Tribunale di Susa del 28 settembre 1905, confermativa di altra del pretore di Avigliana, 2 agosto, di condanna a lire 51 di multa per ingiurie. Adduce la violazione dell'art. 110 p. p., perchè la dichiarazione di volersi costituire p. c., fatta in una citazione diretta, non è la dichiarazione formale voluta dall'art. 110 p. p.

Ritenuto che il motivo addotto non à fondamento giuridico. La dichiarazione formale di costituzione di p. c., di cui all'art. 110 p. p., riguarda la procedura ordinaria, e specie quella davanti al tribunale, giusta l'art. 372 p. p., e solo parzialmente e in quanto sia applicabile quella avanti ai pretori. Invece la procedura avanti a questi è disciplinata dallo art. 331, e non è detto che per la costituzione di p. c. occorrano le formalità di cui all'articolo 372. Tra la parte lesa e la p. c. non vi è tal differenza da permettere che la prima si valga della citazione diretta e l'altra no. Per entrambe essa non è che modo sollecito ed economico per portare una causa avanti al pretore o al tribunale, e non si può disconoscere che la parte lesa è reputata parte civile purchè lo dichiari nella querela: la querela vale costituzione di p. c. quando lo si sia dichiarato formalmente (art. 110 p. p.). La domanda al presidente per il rilascio del decreto di citazione diretta davanti al tribunale e la richiesta all'usciere di pretura per la citazione diretta avanti al pretore tengon luogo di querela sotto l'antica e la moderna giurisprudenza. Epperciò, ove in una tale domanda si dichiari la costituzione di p. c., questa costituzione è valida, purchè la medesima risulti palese nell'atto di citazione debitamente notificato allo imputato.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Lucchini — rel. Setti — p. m. Sansonetti).

(Sezioni Unite.)

11 dicembre 1905. 112

FALSITÀ IN ATTI — ATTO PUBBLICO — attestato concernente il contenuto di atti — (cod. pen., art. 277).

FALSITÀ IN PASSAPORTI, LICENZE, ECC. — ATTESTATI E CERTIFICATI — privati — attestato concernente il contenuto di atti — (cod. pen., art. 291).

Trattandosi di certificato concernente il contenuto di atti, allora prende il nome di attestato, e la falsificazione di esso, commessa

[1] — V., nel *Repertorio* della *Riv. Pen.*, all'art. 110 p. p., *passim.*

da pubblico ufficiale, cade sotto il capov°. dell'art. 277 *c. p.* [1].

... *Se commessa da chi non è pubblico ufficiale, cade, invece, sotto l'art.* 291 [2].

Ric. *P. M.* in c. *Litto* e *Boccieri*.

La Corte: — La Camera di consiglio presso il Tribunale d'Avellino, con ordinanza 31 marzo 1903, avea rinviato al giudizio dello stesso tribunale Boccieri Luigi e Litto Agostino, per rispondere, il primo di aver commesso, valendosi del suo impiego di scrivano dell'ufficio comunale di Baiano, delle falsità in copie di atti pubblici (certificati di nascita) non facienti fede per legge sino a querela di falso, con la aggravante della continuazione, e l'altro d'uso sciente di certificato falso a' sensi degli articoli 278 e 281 cod. pen. Il tribunale, con sentenza 26 agosto stesso anno, ritenuto in fatto che il Boccieri avesse formato, in Baiano, nel 1902, dei certificati di « nulla osta » per passaporti e di vaccinazione falsi nell'indicazione della data di nascita degli interessati, allo scopo di far loro ottenere l'esenzione o la riduzione del prezzo d'imbarco per emigrare in America, e che il Litto avesse appunto scientemente fatto uso di due di cotesti certificati falsi, per ottenere a una sua figliuola il passaporto e il gratuito biglietto di viaggio, dichiarò però che questi fatti costituissero i reati di falsità in certificati e uso di essi a' sensi degli art. 290 e 291 cod. pen., non quelli di falsità in copie di atti pubblici e uso delle medesime ai sensi degli art. 278 e 281 sopra citati, e condannò quindi il Boccieri a mesi due e giorni ventuno di reclusione, il Litto alla stessa pena per un mese. Appellarono il p. m. e i condannati, ma la Corte d'appello di Napoli, con sentenza 5 marzo 1904, confermò quella dei primi giudici. Ricorse allora per cassazione il proc. gen. presso la stessa Corte, denunziando la violazione degli art. 278 e 290 del cod. penale, in quanto il Boccieri avesse commesso falsità in copie di atti pubblici, dovendosi come tali considerare gli atti di nascita desunti dai registri dello stato civile, e non semplicemente in certificati. Questa S. C., Sez. II, considerò, infatti, che l'art. 290 riguarda esclusivamente le attestazioni false che appariscono rilasciate dal pubblico ufficiale o per sua personale nozione o per informazioni da lui assunte, non quelle che ànno il carattere del riassunto di un atto pubblico in quanto si facciano falsamente apparire conformi al contenuto dell'atto stesso; rilevò inoltre che, quanto al certificato falso al nome di Litto Filomena, erroneamente compreso esso pure dalla Corte d'appello tra i certificati di vaccinazione, era invece un vero e proprio certificato di nascita, intestato come tale, sottoscritto dal sindaco quale ufficiale dello stato civile, e che nella sostanza facea fede dell'esistenza dell'atto, di cui riproduceva, riassumendole, le essenziali indicazioni, laonde non era più una semplice attestazione ma un vero e proprio atto pubblico, la cui falsità rientrava perciò sotto la sanzione dell'art. 278, prima parte, del cod. pen.; e per questi motivi, accogliendo il ricorso del proc. gen., annullò la sentenza impugnata e rinviò la causa per nuovo esame alla Corte d'appello di Potenza.

Quivi i condannati proposero motivi d'appello in aggiunta ai precedenti, e il p. m. insistè per l'applicazione degli art. 278 e 281 del cod. pen.; ma la Corte, con sentenza 1° aprile 1905, ritenuti inattendibili i motivi dedotti dagli imputati, e osservando, quanto all'appello del p. m., che, per l'art. 277 del cod. pen., dee distinguersi fra copie di atti e attestati concernenti il contenuto di atti, che questa distinzione riguarda unicamente le falsità commesse da pubblico ufficiale, perchè non è più ripetuta nell'articolo 278, dov'è unicamente cenno delle copie, e che perciò non può il Boccieri esser tenuto responsabile nè di falsità in atti nè di falsità in copie di atti, bensì di falsità in attestati concernenti il contenuto di atti, che, per non esser egli pubblico ufficiale, ricade sotto la specie dei falsi certificati, rigettò l'appello *hinc inde* e confermò la sentenza dei primi giudici.

Contro quest'ultima pronunzia ricorre avanti alle Sezioni unite della Suprema Corte il proc. gen. presso la Sezione della Corte d'appello di Potenza, deducendo:

1° la violazione degli art. 278 e 290 c. p., per le ragioni già sopra accennate, e perchè trattasi non di falsità in atti, ma di falsità in copie di atti pubblici facienti fede per legge fino a querela di falso nei riguardi dell'imputato Boccieri;

2° la violazione quindi degli art. 278 e 281 nei riguardi dell'imputato Litto.

[1-2] — Cnfr. 3 dicembre 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LIX, pag. 307); 17 marzo 1902 (*Id.*, vol. LVI, pag. 89).

V. Moschini, *Una questione in materia di falso* (*Suppl.* alla *Riv. Pen.*, vol. I, pag. 32); *Ancora una questione in materia di falso* (*Id.*, vol. VI, pag. 99).

Attesochè importi anzitutto ricondurre l'esame delle proposte questioni nei confini che si sono definitivamente tracciati con l'ordinanza di rinvio della Camera di consiglio presso il Tribunale d'Avellino, secondo la quale ordinanza di rinvio il Boccieri Luigi era imputato, non di falsità in uno o più atti pubblici a' sensi dell'art. 278, prima parte, del c. p., ma di falsità in copie di atti pubblici a' sensi dell'art. 278, seconda parte, e non con la circostanza ora affermata dal ricorrente che quelle copie facessero fede per legge sino a querela di falso, ma anzi con l'espressa menzione contraria.

Attesochè, ciò premesso, debbasi considerare che nettamente la Corte di rinvio richiamò nel caso presente la distinzione tassativa che è nell'art. 277 tra le copie di atti e gli attestati concernenti il contenuto di atti; ben è vero che dunque cotesti attestati, di cui nell'art. 277, non debbon confondersi coi certificati di cui all'art. 290, e anzi, se si consultino i lavori preparatori del cod. pen., si vedrà che venne infatti sostituito il vocabolo « certificato », che era nel capov°. dell'articolo 265 del progetto (ora 277), con la parola « attestato », per indicare appunto che « non si tratta di certificati rilasciati per circostanze attenuanti, ma di attestati destinati a provare il contenuto di atti », laonde non è più possibile di ciò dubitare, nemmeno per le parole « quando attesti falsamente, ecc. », mantenute poi nell'art. 290, e per la stessa epigrafe del capo IV (art. 285 e seg.) « delle falsità in passaporti, licenze, certificati, attestati e dichiarazioni », le quali per verità avrebbero potuto altrimenti condurre a una confusione dell'una con l'altra specie delittuosa che il legislatore à voluto nettamente separate e distinte; ma non è men vero che si sono pur volute separate e distinte le falsità nella copia di atti, e quelle nell'attestato concernente il contenuto di atti, distinzione questa assolutamente oggettiva, configurante o l'una o l'altra specie di falsità: ora, se l'attestato non è un certificato nei sensi delle cennate disposizioni di legge, però non è neppur una copia, e anzi, salvo il carattere giuridicamente differenziale suddetto, à in sè tutti i requisiti del certificato, e gli è sinonimo nel senso volgare della parola, in quanto e con l'uno e con l'altro si certifica, si attesta, il che è lo stesso; dunque il concetto della legge è rigorosamente questo, che, se il certificato concerne il contenuto di atti, allora prende la denominazione di attestato, stanziandosi per esso la speciale figura di reato di cui il capoverso dell'articolo 277, non cessando però anche allora di essere per sua natura un certificato, nè potendo mai per questa stessa sua natura esser assimilato alla copia.

Attesochè nemmeno, e a più forte ragione, potrebbe mai esser assimilato all'atto originale, a parte l'irritualità del procedimento nel caso in esame, perchè il legislatore à raffigurato tre specie di falsità, e cioè la falsità nell'atto, la falsità nella copia, la falsità nell'attestato concernente il contenuto dell'atto, determinando altrettante pene l'una all'altra digradanti in ragione della gravità massima della prima specie, cui succede in proporzione minore quella della seconda, e finalmente ancora più attenuata quella della terza, sicchè sarebbe assurdo che la falsità in attestato, per non poter esser compresa tra le falsità nelle copie, dovesse esser assimilata alle falsità negli atti.

Attesochè, peraltro, il legislatore abbia contemplata la terza specie di falsità nel solo caso che sia commessa da pubblico ufficiale, senza più prevederla nel caso che sia invece commessa da ogni altra persona; laonde rettamente disse la Corte di rinvio che, non potendo applicarsi a Luigi Boccieri, che non è pubblico ufficiale, l'art. 277 cod. pen., le falsità da lui commesse in attestati concernenti il contenuto di atti pubblici, cioè in un certificato di nascita e in più certificati di vaccinazione e di « nulla osta » per passaporti, allo scopo di procacciare agli interessati che emigravano l'esenzione dal pagamento del prezzo d'imbarco, debbano ricadere sotto la sanzione generica degli art. 290 e 291 stesso codice.

Attesochè, infatti, se, per esser commessa da chi non è pubblico ufficiale la falsità in attestato concernente il contenuto di atti, non può per ciò solo tramutarsi in altra delle più gravi specie di falsità prevedute dalla legge, e se sostanzialmente l'attestato non è che un certificato, come suona il significato volgare della parola e come infatti, e non altrimenti, è genericamente contemplato negli art. 285 e seg., ne segue di necessità che, perduto il carattere differenziale stabilito nei riguardi unicamente dell'atto pubblico, resta dunque un semplice certificato, la cui falsità è preveduta nell'articolo 291; il che si fa tanto più palese ove si consideri che niuna ragione è nella legge nè saprebbesi immaginare onde la falsità di un attestato concernente il contenuto di atti dovesse essere punita assai più gravemente se commessa da chi non è pubblico ufficiale, mentre questa è anzi una circostanza che diminuisce la gravità del falso giusta il disposto degli art. 275, 276 e 277.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Presi-

dente Fiocca — rel. Bettoni — p. m. Frola — avv. Marincola).

(Prima Sezione.)

5 dicembre 1905. 118

GIURATI — QUESTIONI — appiccato incendio — edifizio destinato ad abitazione — (cod. pen., art. 300, capov°.; cod. proc. pen., art. 494 e 495).

Non è complessa la questione ai giurati sull'appiccato incendio, che prospetti la circostanza altresì di esser l'edifizio incendiato destinato ad abitazione.

APPICCATO INCENDIO — edifizio proprio — edifizî vicini — non destinazione ad abitazione — (cod. pen., art. 300, capov°.).

Trattandosi d'appiccato incendio a edifizio proprio destinato ad abitazione e per il quale siano state poste a pericolo le case vicine, senza che in riguardo ad esse consti della stessa destinazione, è applicabile la prima parte, anzichè il capov°. dell'art. 300.

Ric. *Passamai Natale.*

La Corte: — La Corte d'assise di Treviso condannava nel 15 luglio u. p. Natale Passamaî alla pena della reclusione per la durata di quattro anni, sei mesi e tredici giorni, quale responsabile del delitto continuato di cui agli art. 300 e 308 cod. pen., in base all'affermativa risposta dei giurati a questione formolata così: « L'accusato Passamai Natale è egli colpevole: *a*) di avere, nel 22 luglio 1904, in mura di cinta di Valmarino, appiccato il fuoco a un portico e a una stalla facienti parte d'una casa d'abitazione di sua proprietà, esponendo a pericolo d'incendio le case vicine? *b*) di avere, nel 9 novembre 1904, in Cison di Valmarino, appiccato il fuoco a una stanza della stessa sua casa d'abitazione, esponendo a pericolo che il fuoco si estendesse alle case vicine? »; con le ammesse circostanze che i fatti medesimi furono da lui commessi nel fine di conseguire dalla società « La Fondiaria » il premio d'assicurazione, epperò in dipendenza della medesima risoluzione; che l'accusato si trovava, nel momento in cui commise i fatti, in tale stato d'infermità di mente da scemare grandemente la sua imputabilità, senza escluderla, a causa di ubbriachezza abituale, e col concorso di generiche attenuanti;

Che, per determinare l'anzidetta pena, la Corte, prendendo questa dal capoverso dell'articolo 300 c. p., ne fissò il punto di partenza in sei anni, fece subito l'aumento d'un sesto in base al capov°. dell'art. 308 per la ragione del fine a cui i fatti criminosi furon diretti, portando così la pena a sette anni, poi un altro aumento del sesto per la continuazione del reato, giungendo a otto anni e due mesi, e da questa misura mosse alle diminuzioni, togliendone prima un terzo per la scusa dell'infermità di mente derivante da ubbriachezza abituale, poscia un sesto della pena residua per le generiche attenuanti;

Che avverso la sentenza relativa produsse domanda di cassazione il condannato, deducendo due motivi:

1° violazione degli art. 308 e 300 c. p., 494 e 495 proc. pen., per complessità della surriferita questione 3ª, che fu base della condanna e per la quale i giurati si trovarono nell'impossibilità di separare due fatti tra loro ben distinti, quali l'appiccato incendio alla casa propria e il pericolo d'incendio delle case vicine; in ordine a che si fa pure il seguente dilemma: o la suddetta questione contiene lo estremo dell'aggravante del capoverso dell'articolo 300, cioè che il fuoco appiccato alla propria abitazione abbia esposto a pericolo non edifizî o costruzioni in genere, ma edifizî destinati all'abitazione, e allora essa è complessa, in quanto che la natura dell'edifizio destinato ad abitazione è un'aggravante del reato di appiccato incendio ai termini del capoverso dello art. 300; o tale questione non contiene quella aggravante (ciò che indurrebbe a ritenere la frase « esponendo a pericolo d'incendio le case vicine », senz'altra specificazione, mentre una casa può esser o non esser ancora, o non esser più destinata ad abitazione), e allora è nullo il giudizio, perchè non fu esaurito il contenuto dell'atto d'accusa, ed è nulla poi la sentenza che à tenuto conto, nel commisurare la pena, dell'aggravante suddetta di cui all'articolo 300, capov°., in relazione al 308 c. p.;

2° violazione degli art. 29 e 79 c. p., per erronea determinazione della pena, fattasi col cominciare dall'aumento per la continuazione del reato; mentre, non essendo questa se non una forma speciale di concorso, l'aumento relativo va sempre fatto per ultimo, dopo, cioè, che siasi stabilita la pena per il reato in sè con le altre sue circostanze d'aumento e di diminuzione.

Attesochè l'art. 300 del cod. pen. contempli due distinti delitti, uno (il men grave), col suo primo comma, di chi appicca il fuoco a un edifizio o costruzione di qualsiasi natura, ecc.: l'altro (più grave), col secondo comma, di chi appicca il fuoco a edifizî destinati ad abitazione (o ad altri di cui è inutile far cenno, siccome non pertinenti alla fattispecie). La qualità della casa, e così nel concreto caso la destinazione dell'edifizio ad abitazione, determina e carat-

terizza la cosa medesima, e il reato ne trae la sua specifica figura; se l'edifizio che s'incendia non è destinato ad abitazione, si à il delitto del primo comma dell'art. 300; se, al contrario, esso à tale destinazione, il delitto è quello del comma secondo.

Attesochè non sia dunque a parlare d'aggravante scritta in codesto secondo comma, rispetto al delitto contemplato dal primo, nè di conseguente complessità della questione sul fatto principale se questa comprende la caratteristica, contenuta in detto secondo comma, dell'edifizio incendiato; e, poichè tanto l'aggravante del fine cui l'incendio fu diretto, giusta il capoverso dell'art. 308, quanto la continuazione del reato sono circostanze d'aumento della pena stabilita in via ordinaria per il reato stesso, fu perfettamente regolare nel caso concreto l'osservanza dell'art. 29 nella determinazione della pena.

Non son quindi esatti i due concetti fondamentali da cui muovono rispettivamente i due motivi del ricorso.

Senonchè, trattandosi nella fattispecie di persona stata imputata e condannata per aver appiccato il fuoco a edifizio di sua proprietà, per la quale persona non è reato il fatto se non in quanto abbia danneggiato o esposto a pericolo persone o certe speciali cose altrui (art. 308, parte prima), fosse poi o non fosse l'edifizio destinato ad abitazione, e in proposito i giurati ebbero ad affermare soltanto che dall'incendio all'edifizio medesimo furono esposte a pericolo le case vicine, senza sapersi se queste avessero tale destinazione, mentre intanto fu senz'altro dalla sentenza impugnata dato carico al Passamai del delitto preveduto dall'art. 308 in relazione col capoverso, anzichè col primo comma, come avrebbesi dovuto, dell'art. 300, o per l'errore di aver creduta aggravante la destinazione ad abitazione che avea la casa incendiata, nonostante che fosse di proprietà di chi v'appiccò il fuoco, o per avere ritenute destinate ad abitazione le case vicine poste a pericolo, senza che ciò i giurati avessero affermato, è il caso di dover correggere soltanto sotto tale aspetto e per tale sola ragione la sentenza impugnata in quanto alla pena, giacchè per tutto il resto rimane confutato il ricorso dalle considerazioni di che sopra.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. Fiocca — rel. Fontana — p. m. Sansonetti — avv. Escobedo).

(Seconda Sezione.)

4 dicembre 1905. **114**

SENTENZA — SOTTOSCRIZIONE — solo cognome — (cod. proc. pen., art. 323, nº 6º).

« *La legge non impone ai giudici l'obbligo di sottoscrivere le sentenze anche col nome* [1]. »

PARTE CIVILE — RAPPRESENTANZA — mandato scritto — (cod. proc. pen., art. 277; cod. proc. civ., art. 156).

Non occorre un mandato scritto per la valida rappresentanza della p. c. [2].

Ric. *Lorenzini Francesco.*

(Prima Sezione.)

23 novembre 1905. **115**

VIOLENZA CARNALE — aggravante — relazioni domestiche — lavori campestri — (cod. pen., art. 331 e 332).

Non ricorre, nella violenza carnale, l'aggravante dell'abuso delle relazioni domestiche sol perchè la vittima trovisi a dirigere i lavori campestri in un terreno dell'imputato, quando non sia a suo servizio con salario fisso [3].

Conflitto in c. *Quaranta.*

---

[1] — « Bastando il solo cognome, come d'ordinario suol praticarsi. »

Conf. 14 e 22 dicembre 1898 (*Riv. Pen.*, vol. XLIX, pag. 321).

Cnfr. 6 febbraio 1899 (*Id.*, id., pag. 434).

[2] — « Dal verbale del dibattimento risulta che la p. c. comparve e fu assistita dal procuratore che vi s'indica... E, d'altra parte, il niun rilievo fatto in contrario dall'imputato o dal suo difensore indica che a quel procuratore non mancava il mandato, di cui soltanto ora si vuol impugnare l'esistenza. »

Cnfr. 9 agosto 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 731, n 3).

[3] — Ecco le difformi requisitorie del p. m.:

« Il Proc. Gen.: — Ritenuto che, a seguito d'ordinanza della Camera di consiglio, il Tribunale di Bari, con ordinanza del 19 ottobre decorso, dichiarò la propria incompetenza, dappoichè ritenne nella specie applicabile l'aggravante di cui all'art. 332 detto codice, e mandò gli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto.

» Attesochè dalle querele, da alcune deposizioni scritte di testimoni, e dalle dichiarazioni rese in pubblico dibattimento dalle parti lese, risulti evidente come da più anni la Rosa Loconte

La Corte: — Osserva che il fatto che à dato luogo al presente conflitto è il seguente. Nel giorno 25 aprile dell'anno corrente Loconte Rosa querelavasi contro Innocenzo Quaranta, perchè questi, nell'agosto dell'anno precedente, con violenza e minaccie, l'avea costretta a congiungersi carnalmente con lui, rendendola madre. Per tal fatto il Quaranta essendo stato rinviato con ordinanza del g. i. del 7 luglio ultimo al giudizio del Tribunale di Bari, per rispondere del delitto di violenza carnale ai sensi dell'art. 331 c. p., il tribunale suddetto, con sentenza 19 ottobre stesso anno, si dichiarò incompetente, perchè ritenne che nella fattispecie concorresse l'aggravante di cui l'articolo 332, e cioè che la querelante trovavasi per ragione di lavoro alla dipendenza e al servizio dell'imputato Quaranta e questi avea profittato di tali relazioni domestiche per commettere il reato.

Osserva che, se per l'estremo delle minaccie e della violenza, richiesto dall'art. 331, si è aggiustata piena fede alla querelante, non può farsi lo stesso in ordine alle relazioni domestiche, di cui l'imputato si dice aver profittato per congiungersi con la querelante, imperocchè, se quest'ultima dice che, nei giorni in cui fu violentata trovavasi in un terreno dell'imputato a dirigere i lavori campestri, non afferma punto che prestava servizio in casa dell'imputato con un salario fisso, estremo essenziale perchè si potesse qualificare domestica, qualità che accenna a chi fa parte di una famiglia non per vincoli di sangue, ma di contratto. Questa qualità non è affermata da alcun testimone, neppure da quella che al fol. 14 del processo si dice domestica del Quaranta, Ottavina Anna. Il Quaranta avrà profittato della fiducia derivante da relazioni di prestazione d'opera, come nel caso dell'art. 404, nº 1°, c. p., ma non di quella derivante da relazioni domestiche di cui parla l'art. 332.

Per tali motivi, dichiara, ecc. — (Pres. e rel. Fiocca — p. m. Sansonetti).

(Seconda Sezione.)

14 dicembre 1905. 116

CASSAZIONE — RICORSO — imputato — costituzione in carcere e in libertà provvisoria — detenuto per altra causa — (cod. proc. pen., articolo 657).

Il condannato alla pena della reclusione o della detenzione per oltre tre mesi, ancorchè detenuto per altra causa, dee dichiarare di costituirsi in carcere anche per gli effetti del ricorso, senza di che questo non è ammissibile [1].

Ric. *Colombo Luigi.*

---

era a servizio per lavori campestri di esso querelato, epperò questi con maggior facilità per siffatte relazioni ebbe a compiere atti di violenza carnale in persona della detta Loconte; atti che, come si afferma dalla stessa querelante, furon compiuti in una casetta di proprietà di esso Quaranta.

» Quindi è che siffatte circostanze devon di necessità aumentare il quantitativo della responsabilità penale, in quanto si avvalse il Quaranta nella perpetrazione del reato di quell'autorità che gli veniva dalla sua qualità di padrone, autorità che doveva invece ispirare fiducia nella persona della vittima e non facilitare su di essa atti turpi, come si ebbero da lui a compiere. E se pur si volesse escludere l'abuso derivante da relazioni domestiche, rimane sempre quello di autorità e fiducia, del quale si è reso certamente colpevole il prevenuto nella consumazione del delitto. Quindi è che ben a ragione il tribunale ebbe a rilevare nella specie l'aggravante di cui all'art. 332 del citato cod. pen., epperò di competenza, per l'aumento di pena, della Corte d'assise.

» Nè vale il dire che la dichiarazione d'incompetenza fu emessa prima che fosse seguito l'intiero dibattimento, dappoichè, pur volendo prescinder dalle lunghe dichiarazioni rese dalle parti danneggiate in pubblica udienza, è ormai costante la giurisprudenza di questo S. C. nel ritenere che, quando la ragione d'incompetenza è per sè stessa palese e giustificata dagli atti, non occorre procedere all'intiero dibattimento.

» Per questi motivi, richiede, ecc. »

Cnfr. 19 ottobre 1904 (*Supplemento* alla *Riv. Pen.*, vol. XIII, pag. 359); 13 luglio 1898 (*Riv. Pen.*, vol. XLVIII, pag. 394).

[1] — « Obbligo che in lui non veniva meno per il fatto di trovarsi detenuto per altra causa, e che si traduceva in quello di dichiarare di costituirsi in carcere anche per il reato per il quale avea riportato condanna con la sentenza avverso cui proponeva ricorso. »

Conf. 5 marzo 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LX, pag. 464 — e *Nota* ivi di richiamo).

(Seconda Sezione.)

13 novembre 1905. 117

CASELLARIO GIUDIZIALE — CERTIFICATO — pronunzie escluse — fonti del convincimento — (l. 30 gennaio 1902, art. 3 e 6; cod. proc. pen., art. 323, n° 3°, 339 e 387).

È nulla la sentenza che tragga fonte di convincimento anche da un precedente penale dell'imputato, risultante dai rapporti della p. s., ma che non può figurare nel certificato del casellario [1].

Ric. *Scabbia Enrico.*

La Corte: — (*Omissis.*) La Corte d'appello, nell'enunziare i diversi elementi di prova posti a carico dal ricorrente Scabbia, per ritenerlo responsabile dell'ascrittogli reato di ricettazione dolosa della canapa rubata in danno del Mingozzi, tra l'altro dice: « Ma molte e molte altre sono le circostanze concordi, che convincono della reità dello Scabbia, di mestiere mercantino, incettatore di canapa, e che tempo addietro ebbe altra procedura per ricettazione dolosa d'un simile prodotto, costituente refurtiva, e che ottenne un'assoluzione ».

A stabilire quindi il convincimento della colpabilità dello Scabbia si tenne conto d'un precedente giudiziario che non risultava, nè lo potea, dal certificato penale, ma solo da informazioni date dall'Autorità di p. s., violandosi in tal guisa apertamente l'art. 3 della legge sul casellario giudiziale.

Questo, con la cennata legge, venne stabilito al duplice scopo, cioè di provvedere, da una parte, al servizio della statistica penale, affidata prima alla scheda individuale, raccogliendo, ordinando e conservando tutti gli antecedenti penali di ciascun cittadino, nonchè quelli in materia civile e commerciale relativi a dichiarazione di stato, d'interdizione, d'inabilitazione o di fallimento, e, dall'altra poi, di accertare la condotta sociale e i precedenti giudiziarî dei cittadini, a tutti gli effetti di legge e d'interesse pubblico e privato, trascrivendosi nei relativi certificati, in massima, la sola sentenza di vera e propria condanna quando sono richiesti dall'Autorità giudiziaria per ragione di giustizia penale, e con limitazione di casi, di condizioni e di tempo quando vengon rilasciati ad altre pubbliche Amministrazioni o a privati.

Il contenuto, quindi, del casellario è ben diverso da quello del certificato penale, perchè in questo vanno riportate una parte soltanto delle iscrizioni segnate nel primo, quelle cioè relative a dichiarazioni di reità seguite da condanne, omettendosi di trascrivere tutte le altre pronunzie, emesse sia in sede istruttoria che di giudizio, e che per qualsiasi titolo portino dichiarazione di proscioglimento. Nei giudizî penali il magistrato non à diritto di riandare su tutti gli antecedenti penali dell'imputato e tener presenti tutte le iscrizioni del casellario esistenti al nome dello stesso, per trarne convincimento di colpabilità, ma dee accontentarsi del solo certificato penale riportante unicamente le condanne, onde possa anche, ove occorra, applicare l'aggravante della recidiva.

Il legislatore non vuole che si tenga conto, per istabilire la capacità a delinquere dell'imputato, delle sentenze e delle ordinanze di non farsi luogo per non provata reità o per insufficienza d'indizî, e tale divieto lo à esplicitamente manifestato nell'art. 3 della citata legge, con cui in forma assolutamente imperativa prescrive che nei certificati del casellario, rilasciati per ragion di giustizia penale, non si debba far menzione delle riferite sentenze od ordinanze.

Tale scopo, rivelantesi dalla chiara parola della riferita disposizione, si rende maggiormente evidente dal seguente brano della relazione fatta alla Camera dei deputati sul progetto di detta legge di sua iniziativa, in cui, parlandosi delle decisioni in materia penale che non debbon figurare nei certificati penali, tra l'altro così si esprime:

« Non può dirsi diversamente di quell'altra pronunzia di proscioglimento ch'è la sentenza od ordinanza di non farsi luogo a procedimento per insufficienza d'indizî nell'istruttoria, o di assoluzione per non provata reità nel giudizio.

» Poichè fa d'uopo metter bene in chiaro che il certificato penale contaminato da una imputazione, sia pure esaurita con pronunzia assolutoria, per il fatto stesso che si accerta e attesta dalla pubblica Autorità, costituisce una ragione di demerito o di discredito, una *diminutio capitis*, una macchia alla reputazione, un titolo d'ignominia, di cui è facile intendere gli effetti pregiudizievoli e funesti. Il pubblico non à tempo di riflettere intorno alla portata e significato della pronunzia, vede l'imputazione: e tanto basta, si tratta, insomma, d'un individuo che, in un modo o nell'altro, ebbe da fare con la giustizia, e gli chiude le porte in faccia. Nè il minuto pubblico soltanto, ma

[1] — Cont. 26 novembre 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 416).
Cnfr. 11 dicembre 1902 (*Id.*, vol. LVII, pag. 238).

pure le persone savie e le pubbliche Amministrazioni respingono chi non presenti netta la propria fede penale. L'individuo è stato prosciolto: sta bene; ma, se l'Autorità e il giudice ànno proceduto, vuol dire che qualche cosa di serio c'era sul suo conto, e se poi venne prosciolto per insufficienza di prove, vuol dire che le prove non eran sufficienti per condannarlo, ma nemmeno bastevoli per assolverlo; e si corre dietro, col sentimento pubblico e lo stato della legislazione in ritardo di fronte al progresso della scienza, all'antico pregiudizio che mette a carico dell'imputato la prova della sua innocenza.

» Ma è assurdo giuridicamente e incivile che si faccia scontare al cittadino una pena, e una pena così grave e irrimediabile, che decide senz'altro della sua sorte e del suo avvenire, come conseguenza d'un giudizio che lo à prosciolto.

» Più assurdo e veramente enorme gli è quando si pensi, rispetto alle assoluzioni per non provata reità, che, stante il modo con cui è regolato il sistema della notifica degli atti e dei giudizi in contumacia, tali sentenze possono esser pronunziate senza che l'imputato abbia avuto modo di difendersi e ne abbia neppur avuto sentore; e rispetto alle pronunzie istruttorie di proscioglimento per insufficienza d'indizî, che non rare volte vengono emanate senza che l'imputato sia stato mai chiamato in causa, mai interrogato, abbia avuto mai notizia dell'imputazione contro di lui ordita. Costoro, che, a detta dei pratici, non son pochi, si vedono un bel giorno segnati nel casellario giudiziale e bollati nel certificato penale, senza che ne avessero, eventualmente, alcun sospetto, senza che abbiano potuto esser nemmeno in grado di difendersi dell'addebito loro fatto. »

E più oltre poi si dice:

« Oggidì nella scienza e nelle legislazioni dei popoli civili non si discute più per sapere cui spetti l'onere della prova, e le pronunzie dubitative non rappresentano ormai che un detrito delle vecchie tarlate procedure e un vero anacronismo nell'odierna civiltà ».

Siffatto principio, che forma il cardine della nuova legislazione sul casellario giudiziale, è vero che trovò opposizioni, sia nella Camera dei deputati, che in Senato, ma esso riuscì trionfante in entrambi i rami del Parlamento, e restò codificato nella ripetuta disposizione di legge.

Al riguardo ben diceva il sen. Municchi nella tornata del 21 gennaio 1902:

« Quando i certificati debbon servire alla giustizia penale, il fatto stesso che la legge volesse, come ora vuole, l'inserzione nei certificati delle ordinanze di non luogo per insufficienza d'indizî, darebbe all'inserzione stessa un valore tutto speciale, nel senso di richiamare il giudice a dar importanza a quella dichiarazione di non luogo; altrimenti, non vi sarebbe ragione che di quella si ordinasse la trascrizione nel certificato penale ».

E proseguendo nella discussione, in sostegno della propugnata tesi, lo stesso sen. Municchi ebbe ad aggiungere la seguente decisiva argomentazione:

« Frattanto, quando i giudici togati o i giurati, giudicando l'imputato o l'accusato, rileveranno dal dibattimento la prova della sua reità, fonderanno su questa il loro convincimento e tranquilli affermeranno la colpabilità del giudicabile. Quando invece i risultati del dibattimento presenteranno un dubbio, allora e giurati e giudici ricorreranno a quel certificato penale che à l'inserzione in sunto della dichiarazione, riguardo a un fatto precedente, del non luogo a procedere per insufficienza di indizî. E che ne avremo? Per il dibattimento in corso un dubbio; per il processo precedente meno che un dubbio: eppure, i due dubbi si sommeranno, e mentre ne dovrebbe risultare una negativa, una dichiarazione d'incertezza, ne verrà invece un'affermazione positiva. E quale? Quella della colpabilità di un uomo forse innocente, certamente non convinto con prova sicura. »

Le denunziata sentenza, avendo tenuto presente un antecedente penale del ricorrente, che non avrebbe potuto figurare nel certificato del casellario, à formato il suo convincimento di colpabilità anche su di un elemento di prova vietato dalla legge, ed evidentemente è incorsa in una nullità sostanziale, attinente all'essenza stessa del giudizio, che non può attingere gli elementi di convinzione che a fonti pure e non proibite dalla legge; onde, sebbene da questa non sia espressamente comminata, la nullità suddetta dev'essere ritenuta e affermata.

In contrario non vale l'affermazione che non possa ammettersi che una legge speciale, qual'è quella sul casellario, abbia la forza di derogare la legge generale e organica sul procedimento penale, che negli art. 339 e 387 prescrive che i reati si proveranno sia con verbali o rapporti, sia con testimoni, o con ogni altro mezzo non vietato dalla legge, e che in base ai detti articoli non abrogati debba avere tutto il valore probatorio e giuridico il rapporto dell'Autorità di p. s., in cui è riferito l'antecedente penale a carico del ricorrente; avvegnachè la prima delle cennate leggi è

complementare alla seconda, ed essendo inoltre di data posteriore, ben à potuto abrogare o modificare qualche disposizione di questa. In fatti l'art. 604 c. p. p. è stato evidentemente modificato dalla legge sul casellario, come nei lavori preparatori di questa è stato espressamente dichiarato, e sono stati altresì modificati i cennati art. 339 e 387 in quanto ai rapporti, i quali non possono avere alcuna legale forza probante allorchè riportano nudi e semplici antecedenti penali di imputati prosciolti per qualsiasi motivo, perchè di tali antecedenti è ora vietato tenersi conto nei giudizî penali.

A ciò si aggiunge che con l'art. 9 della legge sul casellario fu concessa al Governo del re la facoltà di dare tutte le disposizioni occorrenti non solo per l'esecuzione della stessa, ma altresì per coordinarla con le altre leggi dello Stato, e nell'art. 19 del relativo regolamento, emanato con poteri legislativi di coordinamento, è espressamente dichiarata l'abrogazione di tutte le disposizioni contrarie alla ripetuta legge. Non potendo questa coesistere coi ripetuti articoli 339 e 387 proc. pen., per quanto riflettono il valore probatorio dei rapporti relativi ai menzionati antecedenti penali, dee per necessità ammettersi che gli articoli stessi in tal parte sieno restati abrogati.

E neppure può aver fondamento alcuno l'altra obiezione, che nella specie non si versa nel preciso divieto della legge, di essersi cioè incluso nel certificato penale a carico del ricorrente una dichiarazione di proscioglimento che non vi dovea figurare, ma di un rapporto che accenna a tale antecedente.

Stabilito in modo netto e preciso lo scopo propostosi dal legislatore nel dettare il divieto addotto, che è quello appunto di non dover il magistrato tener conto delle dichiarazioni di proscioglimento per formare il suo convincimento sulla colpabilità dell'imputato, è evidente che quest'intento resta egualmente frustrato quando le ripetute pronunzie venissero riferite da un rapporto o da una deposizione testimoniale; che anzi, in quest'ultima ipotesi, vi è una ragione di più per ammettere la nullità, in quanto che mancherebbe anche l'autenticità dell'asserto antecedente penale.

L'amministrazione della giustizia dee soprattutto esser ispirata a sincerità, e questa esulerebbe intieramente se, non potendosi fare menzione nel certificato penale di pronunzie dubitative, si permettesse di traverso o per via indiretta e facile eludere la legge, facendo ricorso a rapporti dell'Autorità di p. s. che parlassero.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. ff. Lucchini — rel. Lappone — p. m. Martinotti — avv. Venturini).

(Seconda Sezione.)

7 dicembre 1905. **118**

ADULTERIO — concubinato — esenzione da pena — tresca anteriore al matrimonio — frutti posteriori — (cod. pen., art. 357, n° 2°).

Non compete al marito l'esenzione da pena, stabilita nell'art. 357, *n° 2°, c. p., se durante il matrimonio nasca un figlio concepito prima da illegittima unione, tanto più se non possa attribuirsi ad altri che a lui* [1].

Ric. *Cucculelli* e *Dominici*.

(Seconda Sezione.)

23 novembre 1905. **119**

CASSAZIONE — RICORSO — ordinanze — tacita rinunzia — (r°. d°. 23 dicembre 1875, n° 2852, art. 13).

Non si dà ricorso per cassazione contro l'ordinanza di tacita rinunzia per non essersi presentato in termine il certificato di povertà del Comune di nascita [2].

Ric. *Balzano Alfonso*.

---

[1] — « L'esenzione da pena è dalla legge testualmente concessa al marito infedele, qualora provi che la moglie stessa abbia commesso il delitto d'adulterio; sicchè non si potrebbe, senza aperta violazione dell'art. 357, n° 2°, c. p., estendere tal beneficio all'ipotesi d'una donna disonesta prima del matrimonio, ma rimasta poi fedele al marito dopo di averlo sposato; la quale arbitraria interpretazione sarebbe non solo antigiuridica, ma anche impolitica e spesso immorale, perchè priverebbe della tutela legale la donna offesa nei suoi diritti di moglie legittima e di madre di famiglia, nel caso in cui, dopo essere stata una fanciulla leggiera e viziosa, fosse poi divenuta, per effetto dell'unione protetta dalla legge, una irreprensibile consorte. »

Tutto ciò a prescinder dall'apprezzamento di fatto che il marito non potea ignorare la gravidanza della moglie (sgravatasi quindici giorni dopo il matrimonio), la quale non poteva attribuirsi che a lui per una serie di ragioni, potissima quella di aver denunziato il neonato come suo figlio legittimo e di essersene attribuita la paternità nelle rivelazioni fatte ad alcuni testimoni.

[2] — « Per il tassativo disposto dell'art. 13 r°. d°. 23 dicembre 1875, n° 2852, statuendosi

(Prima Sezione.)

4 dicembre 1905. 180

ELETTORALI (REATI) — elezioni provinciali — elettori iscritti in più Comuni — voto multiplo — reato insussistente — (cod. pen., art. 91 e 107).

Non va soggetto ad alcuna pena l'elettore iscritto nelle liste di più Comuni d'uno stesso mandamento, che voti in tutti per la elezione del consigliere provinciale [1].

Conflitto in c. *Cacciami.*

LA CORTE: — Ritenuto, in fatto, che Cacciami Giuseppe, essendo iscritto tanto nella lista degli elettori del Comune di Ara, quanto in quella di Grignano, il giorno 23 luglio ultimo, procedendosi all'elezione del consigliere provinciale, esercitò il suo diritto elettorale in ambidue i Comuni, in ispreto di quanto dispone l'art. 91 della legge comunale e provinciale. Rinviato per questo fatto, con ordinanza del g. i. del Tribunale di Novara del 18 settembre successivo, avanti il pretore di Romagnano, per rispondere del reato elettorale previsto dagli articoli 91 e 107 della legge sopra ricordata, il pretore, con sentenza del 17 novembre ultimo, si dichiarò incompetente, a motivo che l'art. 111 della legge stessa attribuisce ai tribunali penali la cognizione dei reati elettorali preveduti dagli art. 96 a 107. Di qui il presente conflitto.

Osserva che l'ipotesi configurata nell'art. 91 è cosa ben diversa da quella configurata nello art. 107 della legge comunale e provinciale.

Contravviene alla disposizione dell'art. 91 quegli che, essendo iscritto nelle liste di più Comuni, non si contenta di esercitare il diritto elettorale in un sol Comune, ma lo esercita in più Comuni per l'elezione del consigliere provinciale. Contravviene alla disposizione dell'articolo 107 chi dà il suo voto in più sezioni elettorali, s'intende dello stesso Comune.

Ma, mentre la legge stabilisce una pena contro il fatto di quest'ultimo, nessuna ne stabilisce contro il primo.

La ragione di ciò è, che chi è iscritto nelle liste di più Comuni, dovendo prima del giorno delle elezioni ricevere dal sindaco il certificato della sua iscrizione nella lista di ciascun Comune, a termini dell'art. 55 della detta legge, non commette frode alcuna se si presenta a votare prima in un Comune e poi in un altro, nè con questa sua pluralità di voti viene ad alterare e falsare il numero totale dei voti, perocchè i suoi voti giuridicamente sono considerati per un solo a termini dell'art. 91. Non è così di chi si presenta a votare in più sezioni dello stesso Comune, giacchè il certificato di iscrizione, ch'egli riceve ai termini dell'art. 55 della legge sopra citata, dovendo indicare anche la sezione alla quale appartiene, è evidente come a questa soltanto egli può dare il voto. Per darlo ad altra sezione, dee necessariamente ricorrere alla frode e all'inganno, o profittare d'un momento di disaccortezza o trascuraggine di chi compone l'ufficio elettorale, senza dire che con la pluralità de' suoi voti egli altera e falsa il numero vero e totale de' votanti. Il fatto, dunque, di chi contravviene alla disposizione dell'art. 91 non costituisce reato. Ed ecco perchè l'art. 111, nell'attribuire ai tribunali penali la cognizione dei reati elettorali, non annovera fra questi il fatto di chi viola la disposizione dell'art. 91, ma bensì il fatto di chi viola le disposizioni di cui agli art. 96 al 103, 107 e 108.

Per questi motivi, dichiara, ecc. — (Pres. e rel. Fiocca — p. m. Sansonetti).

(Seconda Sezione.)

23 novembre-14 dicembre 1905. 181

CASSAZIONE — RICORSO — civilmente responsabile — deposito — certificati — parere dell'agente delle imposte — (cod. proc. pen., articolo 656; r°. d°. 16 dicembre 1865, art. 3; l. 19 luglio 1880, art. 2).

In difetto del deposito per la multa, è inammissibile il ricorso (nella specie del civilmente responsabile), se il certificato dello

---

in esso che le ordinanze, che dichiarano la tacita rinunzia alla domanda di cassazione, possono essere revocate dall'Autorità giudiziaria che le à pronunziate per mero errore di fatto occorso nella verificazione delle condizioni dell'ammissibilità della domanda, ma non è ammesso contro le medesime alcun altro reclamo. »

Conf. 19 gennaio 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 411 — e *Nota* ivi).

Cnfr. 30 e 23 marzo 1905 (*Id.*, id., pag. 656 e 657 — e *Nota* ivi).

V. 18 maggio 1905 (*Id.*, vol. LXII, pag. 206).

[1] — Il p. m., neanche sospettando l'inesistenza di reato, avea chiesto che si fosse dichiarata la competenza del tribunale.

V. bensì 25 giugno 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LVIII, pag. 305).

agente delle imposte si limiti ad attestare la non iscrizione nei ruoli, senza esprimere parere sullo stato di povertà del ricorrente [1].

Ric. *Paonessa* e *Corrado*.

La Corte: — (*Omissis*.) Ricorrono per cassazione soltanto le due responsabili civili Paonessa e Corrado, le quali, non avendo fatto il deposito a titolo di multa, ànno invece presentato i certificati di povertà del sindaco e dello agente delle imposte di Catanzaro.

Attesochè quest'ultimo, nei due certificati rilasciati alle ricorrenti, se à attestato non esser queste iscritte nei registri censuari del Comune di Catanzaro, non esprime però alcun parere sulla loro povertà; parere che per legge è richiesto, per potersi legalmente ritenere lo stato d'indigenza. Invero l'ultima parte dell'art. 656 p. p. prescrive che questa debba comprovarsi nella forma prescritta dai regolamenti, e al riguardo non si à che il rº. dº. del 16 dicembre 1865 sul gratuito patrocinio dei poveri, il quale si estende anche ai giudizi penali (art. 3 del cennato decreto). Per potersi ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio, occorre dimostrare lo stato di povertà, il quale, secondo l'art. 10 citato decreto, vien comprovato mediante certificati emessi dal sindaco del luogo dove il ricorrente à il suo domicilio e di quello eziandio della residenza, quando l'uno sia disgiunto dall'altra. Attualmente però ciò non basta, perchè con l'art. 2 della l. 19 luglio 1880, modificativa del surriferito decreto sul gratuito patrocinio, è stato prescritto che per l'ammissione suddetta occorre anche un certificato in carta libera dell'agente delle imposte, in cui dovrà indicarsi non solo l'ammontare dell'imposta fondiaria e della tassa di ricchezza mobile che il ricorrente paga nel luogo di sua abituale residenza, o in quello del domicilio, ma anche il parere dello agente stesso sullo stato di povertà di esso richiedente.

I certificati esibiti dalle ricorrenti, non contenendo il menzionato parere, non possono aver valore giuridico alcuno, e quindi il ricorso in esame non è ricevibile.

Per questi mot., dichiara inammissibile, ecc. — (Pres. ff. Lucchini — rel. Lappone — p. m. Sansonetti — avv. Marincola).

(Prima Sezione.)

21 novembre 1905. 188

PESCA — CONTRAVVENZIONE — acque comunali — tempo di divieto — (l. 4 marzo 1877, art. 3 e 17; regolº., art. 15).

La pesca nelle acque di proprietà comunale è soggetta alle norme regolatrici della pesca nelle acque demaniali, in difetto di una pubblica dichiarazione di riserva del relativo diritto [2].

... Epperciò cade in contravvenzione chi, in tempo di divieto, mette in commercio del pesce raccolto nelle acque di proprietà comunale, per le quali non siasi fatta la riserva di cui sopra [3].

Ric. *Mattino Lorenzo.*

La Corte: — Con sentenza 1º settembre 1905, il pretore d'Ivrea condannò Mattino Lorenzo, accordandogli il benefizio della condanna condizionale, all'ammenda di lire 10, come colpevole della contravvenzione prevista dall'art. 3 della legge 4 marzo 1877 sulla pesca e dall'articolo 15 del relativo regolamento, per avere, in Ivrea, nel 9 giugno 1905, tempo di pesca proibita, messo in commercio circa chili 4 di tinche.

Ricorre il condannato contro questa sentenza, deducendo i seguenti motivi:

1º falsa applicazione degli art. 1, 3 e 16 della legge sulla pesca, e 15 del relativo regolamento, perchè, essendo accertato e ammesso che il pesce per la vendita del quale erasi contestata contravvenzione, proveniva dal lago di Candia, di proprietà privata, non poteano esser applicate nel caso le dette disposizioni di legge e regolamento che riflettono unicamente la pesca nelle acque del demanio pubblico;

2º violazione dell'art. 343 codice di p. p., perchè il fatto ascritto al ricorrente non costi-

---

[1] — Conf. 7 aprile 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 703, n 1); 9 ottobre 1902 (*Id.*, vol. LVI, pag. 642 — e *Nota* ivi).

Non è attestazione di povertà quella che il ricorrente non figura iscritto sui registri delle imposte dirette (25 ottobre 1905, *Quintili:* inedita).

Sono inattendibili i certificati dell'agente che non esprima il proprio parere sulla povertà, del sindaco che si limiti a dire che concorrono gli estremi per l'ammissione al benefizio dei poveri (18 ottobre 1905, *Pallotti:* inedita).

Non basta che al certificato di miserabilità del sindaco l'agente aggiunga: « visto per la povertà » (12 ottobre 1905, *Moncada:* inedita).

[2-3] — Conf. stesso giorno, negli identici termini, *Mattino Battista*.

tuiva reato, e quindi il pretore avrebbe dovuto dichiarare non esser luogo a procedimento.

Ritenuto che già nel giudizio di merito erasi sollevata dalla difesa la stessa questione che ora novellamente si propone col *primo mezzo*, in quanto sostenevasi che, provenendo il pesce sequestrato dal lago di Candia e appartenendo questo « alli uomini di Candia », giusta la volontà d'un Gonzaga duca di Mantova, nè avendo le acque del lago alcuna comunicazione immediata con le acque pubbliche, non potessero applicarsi alla pesca, ivi liberamente ed esclusivamente praticata dagli abitanti di quel Comune, le norme regolatrici della pesca nelle acque del demanio pubblico e nel mare territoriale.

Ritenuto che però giustamente ebbe a osservare il pretore come anche alle acque di proprietà comunale dovessero estendersi le stesse norme, finchè il Comune interessato non avesse ottemperato al disposto dell'articolo 17 della legge, col quale è prescritto che i Comuni, per le acque che loro appartengono, se voglion riservarsi il diritto di pesca come privati proprietari, debbon farne pubblica dichiarazione, le cui modalità sono prefisse nell'art. 5 del relativo regolamento.

Ritenuto, infatti, che con lo stesso art. 17 della legge è pure stabilito che solamente in tal caso si applicherà a dette acque comunali ciò che è disposto per le acque private, perchè, senza tale pubblica notizia di riserva, le acque comunali son considerate come pubbliche, nel senso che la pesca vi sia libera bensì, ma sotto l'osservanza delle norme vigenti per la polizia delle medesime.

Ritenuto che, niuna pubblica dichiarazione essendosi mai fatta dal Comune di Candia di riservarsi il diritto di pesca nel lago di sua proprietà, nè questo diritto essendosi perciò riconosciuto dall'Autorità tutoria nei modi e per gli effetti di che nell'art. 5 e in altre disposizioni del regolamento, le acque di quel lago, per il tassativo disposto dell'articolo 17 della legge, debbon considerarsi acque pubbliche nel senso che la pesca vi sia soggetta alle norme vigenti per la polizia delle medesime.

Ritenuto che, pertanto, sono affatto inattendibili i proposti mezzi d'annullamento, avendo rettamente giudicato il pretore che concorressero a carico del ricorrente gli estremi della ascrittagli contravvenzione.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Orilia — rel. Bettoni — p. m. Tofano).

(Seconda Sezione.)

26 ottobre 1905. 123

TURBAMENTO DI FUNZIONI RELIGIOSE — sospensione o interruzione — dolo — funzione — benedizione delle case — (cod. pen., art. 140).

Turba le funzioni religiose chi, col proprio fatto, è causa che le medesime rimangano sospese e interrotte per più o meno tempo [1].

... *E il dolo, secondo le circostanze, può ritenersi insito nel fatto stesso* [2].

... *È funzione religiosa anche la benedizione pasquale delle case* [3].

DIBATTIMENTO — TESTIMONI — giuramento — ministri del culto — turbamento di funzioni religiose — (cod. proc. pen., art. 289; cod. pen., art. 140).

Bene è sentito come testimone, e non già come parte lesa, e quindi sotto il vincolo del giuramento, il ministro del culto nel giudizio per turbamento di funzioni religiose.

Ric. *De Luca Domenico.*

La Corte: — Nel giorno di sabato santo del 1905 il sacerdote Giacinto Grilli si recava, in cotta e stola e con l'acqua santa, a benedire l'abitazione di certo Giuseppe De Santis, quando il pastore metodista De Luca Domenico, abitante in altro appartamento della stessa casa e che avea sublocato al De Santis il quartierino da questo occupato, si oppose energicamente all'entrata del sacerdote Grilli, dicendogli: « qui non si entra, la casa è mia ». Invano il sacerdote cercò di persuaderlo con le buone maniere, facendo osservare che egli non si recava a benedire la casa sua, ma quella del De Santis, che lo avea invitato e lo stava attendendo sul portone. Il De Luca non cedette, anzi prese a spinger fuori il De Santis, di modo che il Grilli, per evitare maggiore scan-

---

[1] — Cnfr. 10 marzo 1904 (*Suppl.* alla *Riv. Pen.*, vol. XII, pag. 237); 25 febbraio 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LX, pag. 763, n 4).

[2] — Cnfr. 23 marzo 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 211).

[3] — Sono funzioni religiose: la messa (10 aprile 1902: *Supplem.* alla *Riv. Pen.*. vol. XI, pag. 104); la predica (23 marzo 1905: *Rivista Penale*, vol. XLII, pag. 211; 9 marzo 1903: *Id.*, vol. LVII, pag. 704); le processioni (23 marzo 1905: *Id.*, vol. LXII, pag. 211); l'adorazione (16 luglio 1902: *Id.*, vol. LVI, pag. 646); la somministrazione dell'olio santo (6 ottobre 1905, a pag. 153 di questo volume).

dalo, fu costretto a ritirarsi. Ritornò poi poco dopo in compagnia d'un delegato di p. s. e allora solo potè compiere finalmente l'atto del suo ministero.

Rinviato per tali fatti a giudizio sotto l'imputazione del delitto di cui all'art. **140** c. p., il pretore lo dichiarava colpevole del reato ascrittogli, e lo condannava a lire 200 di multa, e il Tribunale di Sulmona confermava la sentenza.

Il De Luca à prodotto ricorso per cassazione, e deduce, in primo luogo, la violazione dello art. 325, n° 3°, cod. proc. pen., in relazione all'art. 140, per insufficiente ed erronea motivazione circa gli estremi del delitto, affermando che non d'impedimento o turbamento, ma solo di ritardo dell'esercizio di funzioni religiose potea parlarsi. Non si trattava, inoltre, d'una funzione o cerimonia religiosa, ma d'un semplice e privato atto di culto. Finalmente mancava il dolo specifico, ossia il fine d'offendere il culto. Si denunzia, in secondo luogo, la violazione degli art. 289 cod. p. p. e 140 c. p., perchè, mentre per l'art. 140 c. p. parte lesa non può esser che il ministro del culto, il sacerdote Grilli non fu citato come parte lesa, ma sibbene come testimonio e fu sentito con giuramento.

Attesochè elementi essenziali del delitto previsto dall'art. **140** sono: 1° una funzione religiosa o cerimonia; 2° l'impedimento o turbamento di questa funzione; 3° il fine d'offendere il culto.

Ora, nella specie, giustamente si ritenne che di funzione religiosa si trattasse, non potendo mettersi in dubbio che la benedizione delle case nel giorno del sabato santo sia tra le funzioni che la chiesa prescrive doversi celebrare in occasione delle feste pasquali. Erroneamente dal ricorrente si afferma che la benedizione si dà solo a quelli che la richiedono, e quindi si tratta d'un semplice atto meramente privato e facoltativo, da non potersi comprendere fra le funzioni o cerimonie religiose, che sono tali unicamente *solemnitatis causa*. Poichè il parroco cattolico à il dovere di recarsi, nel giorno di sabato santo, a benedire tutte indistintamente le case comprese nell'ambito della parrocchia, e ciò non in forma privata, ma pubblica e solenne, rivestito cioè dei sacri paramenti e preceduto dal chierico con la croce e l'acqua santa. Nè à maggior valore l'osservare che nel caso la funzione non fu impedita o turbata, ma semplicemente ritardata.

Infatti, a prescindere che, se la benedizione della casa del De Santis potè alla fine effettuarsi, ciò non dipese da resipiscenza del De Luca, ma dall'intervento del delegato di p. s., è da tener presente che, mentre impedisce la sacra cerimonia colui che si oppone a che si eseguisca o la fa cessare, la turba colui che col proprio fatto criminoso fa sì che la cerimonia stessa rimanga sospesa o interrotta per più o meno tempo. Nè la legge fa distinzione tra i mezzi con cui il delitto può esser compiuto, e comprende quindi qualunque mezzo idoneo allo scopo.

Per quanto poi riguarda il fine d'offendere il culto, non merita certo censura la sentenza denunziata, se, tenuto conto delle circostanze nelle quali il fatto si svolse, ritenne insito nel fatto stesso il fine d'offendere il culto cattolico da cui era ispirato il De Luca, il quale del resto avea già apertamente manifestato l'odio che lo animava contro la religione cattolica e i suoi ministri, quando, poco prima che giungesse il sacerdote Grilli, avea detto al De Santis: « non voglio che nella casa da me abitata entrino preti e che sia contaminata dall'acqua santa ».

Attesochè il *secondo motivo* di ricorso si fonda sulla confusione che il ricorrente fa tra la disposizione dell'art. 140 e quella dell'articolo 142, poichè, mentre per quest'ultimo il soggetto passivo del delitto è il ministro del culto contro cui si usa violenza o si vilipende, per l'art. 140 il reato si compie indipendentemente da qualunque offesa personale al ministro del culto. Bene quindi il sacerdote Grilli fu citato non come parte lesa, ma come testimonio, e ben fece il pretore a sentirlo con giuramento.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Bruni — rel. Orlandi — p. m. Tofano).

ERRATA-CORRIGE

A pag. 423 del precedente volume, la massima della sentenza 7 luglio 1905, ric. *Lazzaretto*, va completata così: « Ben è escluso l'eccesso nel fine, in tema di lesioni personali, sulla considerazione che l'imputato non solo potea prevedere le conseguenze verificatesi, *ma forse ne volle di più gravi.* »

LES ECOLES DE BIENFAISANCE EN BELGIQUE

La législation belge distingue trois périodes au point de vue de l'âge des jeunes délinquants:

1° l'inculpé a moins de 16 ans;

2° il a plus de 16 ans et moins de 18 ans;

3° il a plus de 18 ans.

Dans la première période le code pénal belge de 1867 (art. 72) remet aux tribunaux le soin d'examiner si l'inculpé a agi avec ou sans discernement. Le discernement, dont il est ici question, est « la faculté d'entrevoir la pénalité de l'action selon la loi positive; ce n'est pas le discernement dans le sens vulgaire, qui consiste à discerner le bien et le mal moral ».

Lorsqu'il est décidé par le pouvoir judiciaire que l'inculpé a agi sans discernement, il ne peut être question de le déclarer responsable, ni de le condamner à une peine quelconque: il devra donc être acquitté; mais, comme il pourrait être dangereux pour lui et pour la société de le laisser dans le milieu où il a vécu, le législateur accorde au juge la faculté « de le mettre à la disposition du Gouvernement pour un temps qui ne dépassera pas sa vingtunième année ».

Lorsqu'il est admis par le pouvoir judiciaire que l'inculpé a agi avec discernement, sa responsabilité sera atténuée à raison de son âge et partant la pénalité sera moindre.

Le code pénal ne prévoyait pas dans ce cas la mise à la disposition du Gouvernement en même temps que la condamnation. Cette lacune a été comblée par la loi du 27 novembre 1891 (art. 26), qui permet aux Cours et tribunaux, lorsqu'ils condamnent un individu n'ayant pas l'âge de 18 ans accomplis, d'ordonner qu'il restera à la disposition du Gouvernement depuis l'expiration de sa peine jusqu'à sa majorité.

L'art. 24 de la même loi permet au juge de paix, lorsqu'un individu âgé de moins de 18 ans est traduit devant lui du chef de mendicité ou de vagabondage et que cet état habituel est prouvé, de le mettre à la disposition du Gouvernement, pour être interné jusqu'à sa majorité dans une école de bienfaisance de l'Etat.

L'art. 25 de la loi du 27 novembre 1891 a décidé que le mineur âgé de moins de 16 ans au moment du fait, traduit devant le tribunal de police, ne pourrait être condamné ni à l'emprisonnement ni à l'amende, même en cas de récidive, mais serait renvoyé des poursuites ou mis à la disposition du Gouvernement jusqu'à sa majorité.

La loi du 15 février 1897 modifie cet article; elle conserve le même principe, mais prescrit au juge de constater l'infraction et de réprimander l'enfant, si celui-ci est convaincu d'avoir commis la contravention avec discernement.

Classification des mineurs mis à la disposition du Gouvernement, c'est-à-dire, placés aux écoles de bienfaisance.

Suivant l'art. 29, les enfants ayant moins de 13 ans à la date de leur entrée dans une école de bienfaisance de l'Etat, doivent rester séparés des autres

pendant toute la durée de l'internement. Il en est de même des élèves de plus de 13 ans mais de moins de 16 ans.

La Belgique possède:

4 écoles de bienfaisance pour garçons;
2 id. pour filles.

Un quartier de discipline pour garçons incorrigibles est annexé à la prison centrale de Gand.

Les écoles de bienfaisance pour garçons sont situées [1]:

1° à Ruysselede . . . . 516 élèves
2° à Saint-Hubert . . . . 414 id.
3° à Ypres . . . . 306 id.
4° à Moll . . . . 282 id.

L'école d'Ypres comprend deux quartiers.

Le premier quartier pour les élèves mis à la disposition du Gouvernement, et le deuxième quartier destiné aux élèves réintégrés, après placement ou libération provisoire, pour fautes graves ou inconduite et dont le transfert au quartier de discipline ne sera pas jugé nécessaire.

Les écoles de bienfaisance pour filles sont situées à:

Beernem. . . . . 240 élèves
Namur . . . . 470 id.

Les individus mis à la disposition du Gouvernement avant l'âge de 18 ans accomplis, en vertu de la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité et par application de l'art. 72 du code pénal, sont envoyés dans les écoles de bienfaisance de l'Etat conformément à la répartition ci-après:

AGES au moment du jugement	PROVINCE dans laquelle est situé le tribunal qui a prononcé le jugement	ECOLE de bienfaisance destinataire
I. Garçons.		
Moins de 13 ans accomplis	Les neuf provinces	Ruysselede
13 ans accomplis et moins de 16 ans accomplis	Brabant Flandre occidentale Hainaut	Ypres 1° quartier
13 ans accomplis et moins de 16 ans accomplis	Anvers Flandre orientale Namur Liège Limbourg Luxembourg	Moll
16 ans accomplis et au dessus	Les neuf provinces	Saint-Hubert
II. Filles.		
Moins de 13 ans accomplis	Les neuf provinces	Beernem
13 ans accomplis et au dessus	Id.	Namur

[1] Ces chiffres correspondent à la population du 31 août 1905.

Organisation.

Toutes les écoles étant organisées sur le même type, nous nous contenterons de détailler l'organisation de l'école de Moll.

Le personnel est composé de:

1 directeur, 1 aumônier, 2 médecins, 1 agent comptable, 4 commis, 4 instituteurs, 1 magasinier et 30 surveillants, dont 20 remplissent en même temps les fonctions de contre-maîtres.

Examen à l'entrée des élèves.

A leur entrée à l'école les élèves sont examinés par le directeur, les médecins, l'aumônier et les instituteurs, afin d'établir le motif de l'internement, l'état civil, la situation de la famille, l'état physique, leur degré d'instruction et leur moralité. De cette façon un dossier est formé, qui est encore complété par des renseignements fournis par les Administrations locales et la magistrature.

Parmi les élèves entrés à l'école depuis le 1er janvier 1905 jusqu'au 31 août, 75 % appartiennent à la population urbaine; 25 % à la population agricole; 28 % des « entrants » étaient illettrés.

Enseignement.

L'enseignement scolaire va de pair avec l'enseignement professionnel. Les élèves vont en classe tous les jours: le matin de 5 ½ heures à 7 heures et le soir de 5 ½ heures à 7 heures: soit 3 heures par jour.

Le programme est à peu près celui des écoles primaires du Gouvernement, et est sous le contrôle des inspecteurs de l'enseignement primaire.

L'enseignement professionnel est purement pratique, et se donne aux ateliers, où les élèves travaillent sous la direction des contre-maîtres surveillants de 8 heures à 11 ½ heures et de 13 heures (1 heure après midi) à 17 heures (5 heures soir).

L'enseignement agricole professionnel, théorique et pratique, a été organisé récemment sur des bases sérieuses.

Les métiers suivants sont enseignés:

Boulanger, tailleur d'habit, cordonnier, forgeron, plombier-zingueur, ferblantier, menuisier, charron, ébéniste, tourneur en bois, peintre, maçon-ardoisier, imprimeur, typographe, relieur et vannier.

L'exploitation agricole comprend 30 hectares environ de terre de labour, 10 hectares de prairies et 3 de jardin potager.

L'écurie possède 3 chevaux, 30 vaches laitières, 1 taureau, 75 porcs.

L'exploitation des ateliers est faite en régie par l'école même, mais les élèves ne confectionnent des produits que pour des Administrations publiques ou pour des fabricants qui demeurent en dehors d'un rayon de 30 km. de l'établissement.

Les produits nécessaires à l'établissement sont mis en adjudication publique: le plus bas soumissionnaire est déclaré fournisseur.

Pour leur travail les élèves reçoivent un certain salaire, qu'on place sur leur carnet d'épargne. Ce salaire, qui ne dépasse pas 3 francs par mois, dépend à la fois de leur conduite, de leur activité et du travail produit.

Parmi les œuvres de relèvement moral sérieusement organisées nous citerons une société mutualiste, qui a pour but la création d'une pension de retraite à un âge choisi par l'intéressé, et une société « antialcoolique ».

Régime disciplinaire.

La question du régime de l'école est surtout une question de psychologie et d'étude personnelle; elle exige beaucoup de tact et une profonde connaissance du cœur humain; il faudrait, pour ainsi dire, appliquer une méthode spéciale à chaque individu. Mais il est possible d'appliquer des règles générales.

Prévenir vaut toujours mieux que punir, et raisonner vaut souvent mieux que punir.

C'est en partant de ces principes qu'on évite le plus possible les punitions, mais lorsqu'on punit, on est très sévère.

Les punitions que l'on inflige le cas échéant sont: la perte d'un grade ou d'un poste de faveur, la mise au pain et à l'eau, la privation de la promenade hebdomadaire et la mise en cellule, avec marche forcée obligatoire.

Les élèves se classent d'ailleurs en quatre divisions: 1° de punition; 2° d'épreuve; 3° de récompense; 4° d'honneur.

Il va sans dire que différents avantages sont reliés à l'obtention de la division d'honneur.

La direction a aussi introduit le système des punitions conditionnelles.

Sur une population de 280 élèves, il y a une moyenne de 10 élèves par mois punis de 2 à 30 jours de cellule avec marche forcée (peloton de punition).

Un corps de musique et une section de chorale sont organisés à l'école. Seuls les élèves dignes d'une faveur peuvent en faire partie.

Libération conditionnelle et placement en apprentissage.

Les art. 30, 31 et 32 de la loi du 27 novembre 1891 autorisent le Ministre de la justice à libérer conditionnellement les jeunes détenus des écoles de bienfaisance.

Cette libération se fait:

1° par renvoi dans la famille;

2° par placement en apprentissage chez un cultivateur ou un artisan;

3° par engagement dans l'armée.

Ce sont les directeurs des écoles de bienfaisance qui font rapport sur les demandes de libération conditionnelle ou de placement en apprentissage des élèves.

L'élève, une fois libéré provisoirement, reste sous la surveillance des Comités de patronage, qui font réintégrer les élèves à l'école de bienfaisance si celui-ci se méconduit ou se trouve dans un milieu qui présenterait des dangers au point de vue moral.

Nous nous sommes borné à indiquer les grands traits de l'organisme des écoles de bienfaisance en Belgique. Il y aurait beaucoup à dire encore, notamment du fonctionnement de cette belle institution « les Comités de patronage ».

Disons, pour terminer, que les écoles de bienfaisance ne sont pas encore populaires en Belgique, non seulement parmi le public ignorant, mais même parmi certains magistrats. On y voit volontiers un succédané de la prison, un antre de corruption, de dépravation et d'immoralité.

C'est évidemment une énorme et regrettable erreur, mais elle provient pour une bonne part du fait de l'Administration elle-même qui a souvent dédaigné le côté intellectuel de la question.

A. VAN WAESBERGHE.

PER LA TUTELA DEI DIRITTI INDUSTRIALI

VOTI DEL CONGRESSO DI ANGOULÊME

(11-13 giugno 1905.)

SOMMARIO: — 1. Importanza dello studio del diritto industriale straniero per il più efficace progredire del diritto italiano. — 2. Effetti giuridici della registrazione del marchio. Termini e forme per impugnare il diritto di chi à proceduto al deposito. — 3. Decadenza del diritto al marchio per non uso. — 4. Marchî illecitamente usati con l'aggiunta: *façon*, *recette*, *imitation*. Vendita di prodotti che non abbian diritto al marchio domandato dall'acquirente. — 5. Modalità per la constatazione dell'uso illecito dei marchî. — 6. Marchî collettivi. — 7. Repressione delle false indicazioni di provenienza. *a*) Repressione affidata alle leggi speciali interne. — 8 *b*) Repressione doganale. — 9 *c*) Repressione internazionale. — 10. Registrazione e cessione del nome commerciale.

1. L'Associazione francese per la protezione della così detta proprietà industriale à tenuto nell'anno 1905 il suo solito congresso ad Angoulême.

I voti emessi in tale occasione tendon tutti al conseguimento di opportune modifiche alla legislazione vigente in Francia. Però, siccome nella più parte delle nazioni moderne la vita dell'industria riesce a svolgersi con cammino parallelo, e a tale progredire uniforme non può non corrispondere, sebbene in certi limiti, uniformità di guida e tutela giuridica, così sarà sempre utile per noi tener presente l'evoluzione del diritto straniero e trarne efficace esempio: tanto più che in Italia, non solo non esiste alcun'associazione, che intenda alla tutela dei legittimi interessi delle classi produttrici, ma sono rarissimi gli stessi cultori di diritto industriale.

A esser completo, in questo breve esame dei voti del recente Congresso, dirò non solo dell'importanza che le singole proposte di riforma potrebbero avere per la stessa legislazione italiana, ma accennerò, ove si dimostri necessario, anche all'attuazione pratica che esse avessero già avuto in altri paesi stranieri.

2. Le questioni discusse quest'anno ad Angoulême sono relative ai marchi di fabbrica, alle indicazioni di provenienza e al nome commerciale [1].

[1] I voti del Congresso sono riprodotti integralmente nel fascicolo di giugno 1905 della *Propriété Industrielle* di Berna.

Per quanto riguarda i marchi di fabbrica, un primo voto tende a ottenere che nella legge francese siano stabiliti i termini e le forme in cui possa farsi valere, di fronte a chi à proceduto alla registrazione, il diritto all'uso esclusivo dello stesso marchio per parte di chi, per primo, à cominciato a usarne anche senz'adempiere ad alcuna formalità.

Per intender bene le proposte del Congresso, sarà utile ricordare il criterio adottato in Francia circa gli effetti giuridici da attribuire alla registrazione dei marchi.

Com'è noto, nelle legislazioni moderne si soglion seguire due diversi sistemi. L'uno che riconosce alla registrazione del marchio effetto attributivo di diritto, l'altro che ad essa riconosce semplicemente effetto dichiarativo di diritto. A norma del primo sistema, il diritto all'uso esclusivo sorge col fatto della registrazione; onde qualunque uso, anche remotissimo, d'un marchio non registrato sarà sempre ritenuto, per sè stesso, privo di efficacia giuridica, e potrà addirittura considerarsi come illecito ov'esso continui in seguito alla registrazione che dello stesso marchio venisse fatta da un terzo. Seguendo invece il secondo sistema, la registrazione non costituirà che un mezzo legale di ricognizione del diritto all'uso escluvivo preesistente. Chi vi avrà adempiuto godrà di tutte le garentie della legge speciale e avrà, a suo vantaggio, una presunzione di uso legale di data certa, ma il marchio spetterà sempre all'uso esclusivo di colui che, per primo, avrà cominciato di fatto ad usarne: il quale potrà far valere questo suo privilegio giovandosi dei mezzi di prova e garentie di diritto comune.

Questi opposti sistemi, però, non sempre sono attuati nelle singole nazioni con esplicite norme di legge e in tutto il rigore delle loro conseguenze giuridiche. In molti paesi è solo per effetto d'interpretazione che occorre assodare il sistema preferito dal legislatore e le modalità con cui dee ritenersi emendato [1].

[1] Alla registrazione dei marchi è riconosciuto, in forma più o meno esplicita, effetto attributivo di diritto nei seguenti paesi: — Argentina (art. 6 legge 23 novembre 1900); Austria (§ 2 legge 6 gennaio 1890); Bolivia (art. 17 regolamento 24 marzo 1897 per l'esecuzione della legge 23 novembre 1893); Cina (art. 1 e 6 ordinanza provvisoria dell'anno 1904); Chilì (art. 3 legge 23 novembre 1874); Colombia (art. 1 legge 23 novembre 1900); Costarica (art. 3 legge 22 maggio 1896); Cuba (decreto 21 agosto 1884); Germania (§ 12 legge 12 maggio 1894); Giappone (art. 1 legge 1° marzo 1899); Guatemala (art. 2 e 4 legge 13 maggio 1899); Messico (art. 2 legge 25 agosto 1903); Norvegia (art. 1 legge 26 maggio 1884); Perù (art. 5 legge 19 dicembre 1892); Rumenia (art. 7 legge 15-27 aprile 1879, tuttavia la giurisprudenza prevalente ritiene la legge a effetto dichiarativo di diritto); Russia (art. 4-5 legge 26 febbraio 1896); Serbia (art. 2 legge 30 maggio 1884); Svezia (art. 1 legge 5 luglio 1884); Uruguay (art. 5 legge 1° marzo 1877).

È riconosciuto invece effetto dichiarativo di diritto in questi altri paesi: — Belgio (art. 2-3 legge 1° aprile 1879); Brasile (art. 11, ultimo capov°., e 23 legge 14 ottobre 1887, art. 3 legge 24 settembre 1904 modificante la precedente); Bulgaria (art. 6 legge 14-27 gennaio 1904); Creta e Samos (art. 432, 433 cod. pen. uguali ai corrispondenti articoli del cod. pen. greco — v. in proposito *La Propriété Industrielle*, 1904, pag. 6); Danimarca (art. 1 e 10, capov°., legge 11 aprile 1890 modificata dalla legge 29 marzo 1904);

In tali condizioni si trova appunto la Francia. In Francia, la legge 23 giugno 1857 non à alcun articolo che disponga in forma tassativa circa l'effetto giuridico della registrazione del marchio. Onde il criterio che ivi prevale è dovuto all'interpretazione di dottrina e giurisprudenza. Però, se il legislatore non è stato molto esplicito nelle singole norme, si è osservato dalla maggioranza degli scrittori, egli à supplito, con adeguata larghezza, nei precedenti parlamentari, ov'è limpidamente illustrato il sistema che informa la legge. La registrazione del marchio, è detto nei motivi, è giustificata dal fatto che occorre far conoscere a tutti che quel tale segno, ieri nel dominio pubblico, oggi è diventato una proprietà particolare ed esclusiva. Ora, se convien proteggere questa proprietà, occorre anche prevenire le contraffazioni involontarie. « Il deposito è la constatazione ufficiale di questa presa di possesso, la notificazione al pubblico di questo diritto di proprietà; *essa non lo crea, ma lo rivela*... A noi è sembrato dannoso di far dipendere dal compimento d'una formalità il sottomettere alla fortuna d'una diligenza più attiva la proprietà d'un marchio, che il più delle volte deriva la sua importanza dalla sua antichità e non è stato depositato a causa della sua stessa antichità... Così che, dunque, al proprietario d'un marchio depositato spetterà il benefizio della legge attuale, delle garentie speciali che essa istituisce e delle azioni che essa organizza; a colui che non effettuerà il deposito spetterà invece il diritto comune. Egli si servirà del suo marchio senza poterne essere spogliato e domanderà all'articolo 1082 del codice civile (art. 1151 codice italiano) i mezzi per difendersi contro ogni concorrenza sleale. » — Dunque, bisogna senz'altro concludere, il sistema seguito dalla legge francese è quello che riconosce alla registrazione del marchio efficacia dichiarativa di diritto.

Senonchè, anche accettando tale interpretazione, molti gravi dubbi restano ancora a risolvere. Potrà mai il primo utente di un marchio far valere all'infinito il suo diritto di priorità di fronte a chi lo stesso marchio à adottato in seguito a registrazione? E, nell'ipotesi che il diritto di contestare l'uso esclusivo del marchio a chi à proceduto a registrazione debba esser limitato a un certo termine, quale dovrà esser questo termine, da qual momento dovrà cominciare a decorrere? Con quali forme, infine, chi à usato di fatto un marchio dovrà giustificare il suo precedente uso di fronte a chi lo stesso marchio à registrato?

È a tali importanti interrogativi che il Congresso à chiesto giustamente che la legge risponda con esplicite norme.

Grecia (art. 2 legge 10-22 febbraio 1893); Lussemburgo (art. 2-3 legge 28 marzo 1883); Paesi Bassi (art. 3 legge 30 settembre 1893, modificata legge 30 dicembre 1904); Portogallo (art. 59, 61 e 62 legge 21 maggio 1896); Salvador (art. 4 e 8 legge 27 aprile 1901); Spagna (art. 30 legge 16 maggio 1902); Stati Uniti (sezioni 1ª e 2ª legge 20 febbraio 1905); Svizzera (art. 4 e 5 legge 26 settembre 1890); Turchia (art. 3 regolamento 10 maggio 1888).

La legge italiana, come vedremo fra breve, va annoverata fra le leggi ad effetto attributivo.

« Il Congresso emette il voto che la legge del 23 giugno 1857 sui marchî di fabbrica e di commercio sia mantenuta nei suoi principî fondamentali, ma precisata e modificata nei punti seguenti:

» 1° Il primo depositante d'un marchio non potrà, dopo tre anni, vedersi contestare la proprietà del marchio dal punto di vista della priorità d'uso, a meno che il deposito del marchio non abbia costituito un atto di concorrenza sleale.

» Nondimeno, un terzo potrà, durante un termine che sarà stabilito dalla legge, continuare l'uso d'un marchio che fosse simile al marchio validamente depositato, ove giustifichi averne per primo fatto uso. Il termine per la cessazione dell'uso del marchio decorrerà dalla messa in mora fatta dal depositante che avrà diritto alla proprietà del marchio.

» 2° In ogni caso, l'uso del marchio fatto anteriormente al deposito, non potrà essere stabilito che da documenti scritti. »

Com'è agevole scorgere, con la prima parte del voto si raccomanda di seguire una via di mezzo fra i due opposti sistemi relativi agli effetti giuridici della registrazione dei marchî [1]. La legge francese riconosce al deposito effetto dichiarativo di diritto. Però, quali che siano i vantaggi di tale sistema, non è giusto non tener conto dell'incerta condizione, che per tal guisa vien fatta a chi, in buona fede, depositi un marchio già adottato da altri in modo puro e semplice. Egli si è sottoposto a tutti gli oneri della legge speciale, per render di pubblica ragione il segno della sua industria o del suo commercio, ed è equo che debba esser garentito, per lo meno dopo un certo termine, dalla possibilità di ingrate sorprese per parte di chi, anche avendo per primo usato il marchio, forse potrebbe trovar comodo di rivendicare questo suo diritto solo dopo che il marchio registrato avesse guadagnato di notorietà per il lungo uso e per i sacrifizî economici del titolare.

Un criterio, in parte analogo a quello proposto dal Congresso, si trova già adottato nella legge inglese su le privative industriali, i disegni e i marchî di fabbrica, 25 agosto 1883. Questa legge, infatti, all'art. 76, dispone che « la registrazione d'una persona come proprietaria d'un marchio costituirà prova *prima facie* del suo diritto all'uso esclusivo del marchio stesso, e, dopo cinque anni dalla data della registrazione, prova piena (*conclusive*) del suo diritto a tale uso ». E a identico criterio fondamentale è informata anche la recentissima legge inglese sui marchî di fabbrica 11 agosto 1905, che andrà in vigore il

[1] Nel precedente congresso, tenuto a Parigi dal 10 al 14 marzo 1904, l' " Associazione francese per la protezione della proprietà industriale ", occupandosi della questione in esame, accennò, con forma ancora più esplicita, all'intento di conciliare i due opposti sistemi. Infatti il Congresso deliberava di mantenere il carattere puramente dichiarativo al deposito, ma trasformandolo, dopo il decorso di un certo termine, in deposito attributivo. Onde, allorchè un marchio fosse stato regolarmente depositato e impiegato durante un certo periodo, fissato a tre anni, senza proteste di terzi, il diritto all'uso esclusivo del marchio sarebbe rimasto esclusivamente al depositante (v. *La Propriété Industrielle*, 1904, pag. 124).

1° aprile 1906: sol che, per la nuova legge, il termine di cinque anni è aumentato a sette.

La differenza fra il sistema seguito dalla legge inglese e quello proposto dal Congresso può ritenersi, quindi, solo formale, di dettaglio. In Inghilterra il deposito à efficacia di prova del diritto all'uso esclusivo, in Francia, invece, esso continuerebbe ad attribuire a chi vi à provveduto delle garentie speciali contro le insidie della illecita concorrenza. Però, sia per l'un sistema che per l'altro, dopo il decorso di un certo termine (cinque anni, e dal 1° aprile 1906 sette, in Inghilterra; tre anni, secondo il Congresso, in Francia) il diritto di chi à registrato il marchio diventa inoppugnabile, assoluto. Soltanto, aggiunge il Congresso, al primo utente dovrà sempre accordarsi un certo termine prima che non sia obbligato a cessare definitivamente dall'uso del marchio [1].

La seconda parte del voto è d'evidenza intuitiva. È bene che il primo uso d'un marchio sia accertato con documenti scritti: e ciò allo scopo di evitare contestazioni intricate e porre un argine alle possibili ingiuste pretese di gente di mala fede.

Qual'importanza può avere per la legislazione italiana questo primo voto del Congresso di Angoulême? Attualmente nessuna. In Italia alla registrazione del marchio è riconosciuta efficacia attributiva di diritto. « Il marchio o segno distintivo — dispone il 1° capov°. dell'art. 1° della legge 30 agosto 1868 — deve esser diverso da quelli già *legalmente* usati da altri. » E per *uso legale* non può intendersi che l'uso fatto in conformità della legge speciale, cioè in seguito a registrazione [2].

---

[1] Un termine massimo di tre anni per contestare, in via giudiziaria, a chi à proceduto al deposito del marchio, il suo diritto all'uso esclusivo, è consentito anche dalla legge russa 26 febbraio 1896, all'art. 15. Però tale norma è preordinata a diversa finalità. La legge russa è fra le leggi a effetto attributivo. Ciò si desume dall'art. 4, che pone l'obbligo del deposito a chi vuol assicurarsi l'uso esclusivo del marchio, e dall'art. 5, che da tale deposito dispensa quando si tratti di marchi con l'indicazione del solo nome o prenome senza forma distintiva: il che vale sempre più a confermare che, per tutti gli altri marchi, il diritto sorga solo con l'adempimento delle formalità. Ora, dato tale sistema, nel termine in questione, l'impugnativa non potrà mai venire da chi precedentemente à fatto uso del marchio senza registrarlo. Onde il decorso di tre anni deve solo ritenersi utile a sanare la registrazione delle nullità per cui avrebbe potuto essere impugnata.

[2] Tale conclusione, però, non è concordemente accettata dalla dottrina e giurisprudenza italiana; le quali spesso, pur di adottare una soluzione più conforme alle esigenze razionali del diritto in esame, non esitano a forzare la lettera e lo spirito della legge. — V. F. Cottarelli, *Brevetti d'invenzione, marchi, disegni e modelli di fabbrica*, n¹ 347 e 348; E. Bosio, *Trattato dei marchi e segni distintivi*, n¹ 158 e seg., e sentenze da questi scrittori citate.

In sostegno dell'efficacia attributiva di diritto si è pronunziato recisamente il Vidari: " La legge speciale dice che il diritto d'uso esclusivo d'un marchio comincia, a favore del dichiarante, dalla data dell'annotazione dell'ufficio di prefettura o di sottoprefettura (art. 10), o dalla data di quella fatta all'ufficio speciale per la proprietà industriale istituito presso il Ministero d'agricoltura, industria e commercio. Da qui si vede che, se l'effetto dell'attestato ministeriale si retrotrae, per poco, sino al momento della presen-

Però il sistema in Italia adottato non è a dirsi il più razionale. I marchi, alla pari degli altri segni, sono la manifestazione più spontanea dell'attività e della reputazione dell'industriale, del commerciante, e si ricollegano ad esso con diritto, che la legge può meglio disciplinare, ma che non può creare. Ond'è ad augurarsi che, in una prossima riforma legislativa, anche da noi sia adottato il sistema, che riconosce alla registrazione dei marchî efficacia dichiarativa di diritto; emendandosi tale sistema con le giuste proposte deliberate dal recente Congresso.

3. Una seconda proposta di modifica alla legge francese 23 giugno 1857 sui marchi di fabbrica il Congresso formolava col seguente voto:

« Il depositante decadrà dal suo diritto per difetto di uso serio ed effettivo del marchio, a meno che non giustifichi le cause della sua inazione ».

Per formarsi un criterio esatto della finalità che, con tal voto, s'intende di raggiungere, basta ricordare la deliberazione adottata in proposito nel precedente congresso di Parigi. In questo congresso, infatti, fu largamente discusso sui mezzi per ovviare agli inconvenienti che potrebbero derivare dal contegno di alcuni industriali, i quali depositano tutta una serie di marchî, anche senza intento sicuro di servirsene. Fin d'allora vi fu chi propose che il non uso dovesse produrre effetto di decadenza dal diritto; però un diverso suggerimento riuscì a prevalere, e il Congresso si limitò a far voti per il semplice aumento della tassa di deposito. Tornatosi quest'anno sulla questione, il maggior suffragio invece è stato raccolto dalla prima proposta.

Inteso a tale scopo il voto in esame, a me sembra che le preoccupazioni del Congresso debban ritenersi alquanto esagerate. In Francia, la legge in vigore limita gli effetti del deposito del marchio a un periodo di quindici anni, decorso il quale, per godere ancora dei benefizi della legge, occorre procedere a nuova registrazione. Ora è agevole intendere che chi nel primo periodo non s'è servito del marchio non provvederà certamente a un secondo deposito, e con ciò decadrà senz'altro dal diritto all'uso esclusivo.

È per queste considerazioni, a mio avviso, che la quasi totalità delle leggi straniere, anche di recentissima promulgazione, non sanciscono alcuna decadenza per il non uso, specie quando l'efficacia da esse accordata al deposito del marchio si limita a un certo numero di anni.

---

tazione della domanda di uso esclusivo, questo però non si può ottenere se non siasi già iniziata la procedura amministrativa di cui abbiamo detto superiormente. La qual cosa prova appunto che è tale procedura esclusivamente quella che fa sorgere, cioè attribuisce tale diritto » (*Corso di diritto comm.*, vol. I, n° 286).

L'Amar, infine, segue una via di mezzo. Ritiene cioè che il deposito abbia efficacia dichiarativa di diritto preesistente, ma nega, a chi usi in modo puro e semplice un marchio, l'esperimento di qualsiasi azione, non esclusa quella generica di risarcimento di danni. Il che non è agevole intendere, non potendo concepirsi un diritto civile sfornito di azione (*Dei nomi, dei marchî*, ecc., ni 170 e seg.).

In conformità del testo, v. anche, nel *Digesto Italiano*, la mia voce *Nomi, marchî e segni distintivi di fabbrica*, ni 200 e seg.

In ogni modo, qual nocumento può derivare allo sviluppo dell'industria e del commercio e alla lealtà dei relativi rapporti, dal fatto che una sola persona si riservi l'uso esclusivo di molteplici marchi, anche senza certezza di servirsene? Le combinazioni da cui può risultare un nuovo marchio son così varie da non far temere che siano presto esaurite. Invece la premura di adottare un marchio già impiegato da altri potrebbe sempre nascondere il proposito di sfruttare quell'eventuale residuo di reputazione, che ad esso si ricolleghi.

Ciò nonostante, non mancano delle leggi, che, pur limitando la durata degli effetti della registrazione, sanciscano la decadenza dal diritto per non uso. E forse è all'esempio di tali leggi che il Congresso si è ispirato. Così dispongono, infatti, la legge 14 ottobre 1887 vigente nel Brasile, che all'art. 12 sancisce la nullità della registrazione dei marchi, dei quali per tre anni non si sia fatto uso, e la legge svizzera 26 settembre 1890, che all'art. 9 tale decadenza ritiene verificata anche dopo un periodo di tre anni [1].

4. Con altre due proposte specifiche il Congresso à dimostrato l'urgenza di estendere le penalità di cui al titolo III della legge 23 giugno 1857 ad alcune ipotesi di uso illecito dei marchi non ancora esplicitamente prevedute.

Infatti tale legge, all'art. 7, dispone, fra l'altro, la punibilità..... 2° di coloro che ànno fraudolentemente apposto sui loro prodotti o sugli oggetti del loro commercio un marchio appartenente ad altri; 3° di coloro che ànno scientemente venduto, o posto in vendita, uno o più prodotti muniti d'un marchio contraffatto o fraudolentemente apposto.

Ora, il Congresso, à giustamente ritenuto che, nell'ipotesi di cui al num. 2°, non potrebbe farsi rientrare, senza contestazioni, il fatto di chi si servisse dell'altrui marchio, aggiundendovi le parole: *façon*, *recette*, *imitation;* e che nel disposto del numero 3° non è affatto contemplato il caso di chi, nell'esercizio del commercio, essendo richiesto d'un prodotto con dato marchio, venda invece un diverso prodotto, assicurando, però solo verbalmente, che esso è della qualità e provenienza domandata. Per la qual cosa, a render più precisa e completa la legge in vigore, si potrebbe supplire attuando le proposte contenute nel seguente voto:

« Sarà soggetto a penalità chiunque, senz'autorizzazione dell'interessato, farà uso di un marchio depositato, con o senza aggiunzione delle parole: *façon*, *recette*, *imitation*, o altre locuzioni capziose.

» Sarà del pari soggetto a penalità colui che consegnerà fraudolentemente un prodotto che non abbia diritto al marchio domandato dal cliente. »

Di tali proposte di riforma, la seconda è per l'Italia un fatto già compiuto, disponendo in proposito l'articolo 295 del codice penale: « Chiunque, nello

---

[1] Anche mancando esplicito disposto di legge, in Italia la giurisprudenza à qualche volta ritenuto il non uso quale giusta causa di decadenza. — V. Corte d'appello Torino, 23 febbraio 1889, *Salamanno* c. *Zucchi* (*Giurispr.*, Torino, 1889, 394).

esercizio del proprio commercio, inganna il compratore consegnandogli una cosa per un'altra, ovvero una cosa per origine, qualità o quantità diversa da quella dichiarata, o pattuita, è punito, ecc. ». Com'è evidente, nell'ipotesi dei prodotti di origine diversa da quella dichiarata va senz'altro compreso anche l'ipotesi del prodotto che non abbia diritto al marchio dal cliente richiesto.

Invece, di utile attuazione potrebbe essere, anche per noi, la prima proposta, poichè la nostra legge sui marchi di fabbrica, e lo stesso codice penale, pur prevedendo, per la loro dizione larga e generica, le più svariate ipotesi di usurpazione di marchi, non sempre si prestano a pacifica interpretazione allorchè l'uso dell'altrui marchio o nome sia fatto precedere dal ricordo d'uno stato di fatto conforme al vero, reso noto con le espressioni: *imitazione*, *uso*, *tipo*, *sistema*, ecc. [1].

5. Con un ultimo voto relativo ai marchi di fabbrica si vorrebbe precisare la legge vigente in ciò che riguarda le constatazioni ordinate dal presidente del tribunale in caso di contestazioni.

L'art. 17 della legge 23 giugno 1857, infatti, dispone, fra l'altro, che il titolare d'un marchio può far procedere da qualunque usciere alla descrizione particolareggiata, con o senza sequestro, dei prodotti che egli pretende segnati a suo danno in contravvenzione della legge, mediante un'ordinanza del presidente del tribunale civile di prima istanza; e che tale ordinanza dev'essere emanata dietro semplice ricorso e dietro presentazione del processo verbale constatante il deposito del marchio.

Ora, il Congresso, a render più efficaci le operazioni affidate all'usciere, propone che questi non sia obbligato a dichiarare preventivamente la sua qualità.

« L'ordinanza del presidente del tribunale civile potrà autorizzare tutte le constatazioni necessarie, e l'usciere non sarà tenuto a far conoscere la sua qualità che dopo il compimento delle operazioni autorizzate. »

Tale voto, però, non à precedenti nelle legislazioni di altri paesi; nè può ritenersi di facile attuazione, non essendo nè razionale, nè prudente consentire all'ufficiale giudiziario il compimento di qualsiasi operazione senza che prima egli non declini la sua qualità.

6. A largo dibattito à dato luogo, nel Congresso, la questione dei marchi collettivi, la cui tutela, col rapido progredire dell'industria sindacata, s'impone sempre più urgente.

Per l'esatta intelligenza della materia è bene ricordare la nozione teorica

---

[1] La nostra giurisprudenza però à spesso ritenuto la fraudolenta imitazione, specie in tema di etichette, nei casi in cui il loro uso illecito si tentasse di giustificare con le parole: *sistema*, *tipo*, ecc. — V. Corte d'appello di Brescia, 27 maggio 1898, *Ditta Fratelli Branca* c. *Gaffuri* (*Rivista delle privative industriali*, 1899, 10); Corte d'appello di Torino, 8 giugno 1896, *Tortoni* c. *Finello* (*Giurispr. Pen.*, 1896, 336).

del marchio collettivo. Per marchio collettivo s'intende il marchio spettante a più persone interessate nell'esercizio d'una stessa industria o d'uno stesso commercio. Esso, di solito, si distingue in marchio sindacale e marchio regionale, secondo che la collettività costituisca un sindacato, o sia legata, invece, da comunione d'interessi per il solo fatto dell'esercizio dell'industria o del commercio nella stessa località o regione. In questa seconda ipotesi, speciale funzione del marchio sarà quella d'indicare che le merci, i prodotti sui quali viene apposto sono stati prodotti o fabbricati in una località, una regione o un paese determinato [1].

Due opinioni prevalenti, però, tendono a delimitare in diritto positivo la portata del marchio collettivo: l'una che vorrebbe assicurare la tutela della legge ai soli marchi adottati da collettività aventi personalità giuridica; l'altra che tale protezione vorrebbe estendere anche ai marchi comuni a più persone in istato di semplice comunione d'interessi. Altra grave questione poi è vivamente discussa: se cioè questi marchi debbano garentirsi ai soli sindacati di industriali o commercianti o possano estendersi anche all'uso esclusivo dei sindacati di operai o d'impiegati, il cui odierno sviluppo è così notevole; e se possano infine garentirsi anche alle Amministrazioni locali che volessero registrarli a vantaggio esclusivo dei propri dipendenti.

Nell'esame di tali questioni il Congresso à implicitamente accettato che la tutela della legge debba assicurarsi ai soli marchi spettanti a collettività costituite come persone giuridiche: però non s'è trovato d'accordo sull'opportunità di riconoscere uguale diritto ai sindacati patronali e ai sindacati di operai o di impiegati, come pure non s'è trovato d'accordo sopra un'altra questione d'ordine ancora più generale, e cioè se debba ritenersi possibile, per parte dei sindacati, di depositare dei marchi che non abbiano carattere nè di marchi di fabbrica, nè di marchi di commercio. Onde, per arrivare ad una conclusione pratica, si è formolato un voto tendente in genere a ottenere l'applicazione pura e semplice della legislazione attuale sui marchi individuali ai marchi collettivi.

« Il Congresso emette il voto che la legge 23 giugno 1857 si applichi ai marchi di fabbrica e di commercio collettivi. »

Circoscritto in tali limiti, il voto del Congresso, evidentemente, non può riferirsi che ai soli marchi spettanti a collettività costituite come persone giuridiche. Sarà poi cura del legislatore, o della stessa giurisprudenza, il risolvere le questioni relative alle varie specie di enti collettivi, cui l'uso del marchio debba consentirsi.

Un sistema informato a criterio presso a poco analogo è stato già adottato assai recentemente in alcune leggi straniere. Così l'art. 3 della legge bulgara 14-27 gennaio 1904 dispone in modo puro e semplice che « I marchi possono

---

[1] Art. 2 del progetto proposto dall'Ufficio internazionale di Berna alla conferenza di Bruxelles. — V. il mio articolo *Tutela internazionale dei marchi di fabbrica e delle indicazioni di provenienza*, n° 4 (*Legge*, vol. XLV, col. 815 e seg.).

esser personali o collettivi ». Parimenti dispone il primo capov. dell'art°. 4 della legge 25 agosto 1903 vigente nel Messico: « Lo stesso diritto (di registrare un marchio) appartiene alle società, compagnie, e in generale a ogni persona morale ». Un po' più dettagliato è l'articolo 66 della legge portoghese 21 maggio 1896: « I marchi possono essere registrati a favore d'una persona, d'una ditta sociale, d'una società anonima, d'una corporazione o collettività ».

L'unico paese, invece, che finora abbia provveduto con ogni larghezza alla tutela specifica sia dei marchi sindacali, che dei marchi regionali è la Spagna; la quale nella sua recente legge del 16 maggio 1902 sulla proprietà industriale à compreso, all'art. 25, le seguenti disposizioni: « Potranno pure far uso di marchi collettivi i sindacati o le collettività non commerciali, per distinguere i prodotti del lavoro di tutti i membri del gruppo, i Consigli municipali per distinguere i prodotti del territorio del Comune, le deputazioni provinciali per quelli delle loro provincie rispettive, e i particolari per distinguere certi prodotti di contrade o regioni determinate ».

In Italia la legge 30 agosto 1868 può ritenersi applicabile anche ai marchi collettivi. Anzi il criterio, che è lecito desumere da alcune sue disposizioni, è così largo da comprendere non solo i marchi appartenenti a persone giuridiche, ma anche quelli adottati da collettività in istato di semplice comunione d'interessi. Infatti l'art. 1° della legge garentisce il diritto al marchio a « chiunque » adempia le formalità del deposito e della registrazione, e per « chiunque » non è a dubitare che debba intendersi, a norma dell'art. 2 codice civile, tanto la persona fisica che la persona giuridica. L'art. 19 del regolamento 7 febbraio 1869 poi non solo conferma tale interpretazione, ma contempla in modo esplicito anche l'ipotesi di più persone non unite da vincolo giuridico: « Le domande relative ai marchi o segni distintivi possono essere fatte tanto dai nazionali che dagli stranieri, siano individui, corporazioni, società, corpi morali di qualunque specie, e anche da più persone collettivamente ». Onde l'unica ipotesi che in Italia non è contemplata è quella dei marchi regionali da garentire alle Amministrazioni locali, per distinguere i prodotti del territorio.

7. Lo studio della repressione delle false indicazioni di provenienza à dato luogo nel Congresso alla formazione di voti rientranti in tre campi distinti: *a*) repressione affidata alla legge speciale interna; *b*) repressione doganale; *c*) repressione internazionale.

a) Com'è noto, per indicazione di provenienza in senso lato s'intende qualsiasi segno, dal marchio all'etichetta, dalla denominazione di fantasia alla menzione di speciali onorificenze, apposto a un prodotto, per distinguerlo nella folla dei prodotti simili: poichè ogni segno sarà sempre efficace a stabilire un rapporto di corrispondenza fra il prodotto e il suo produttore. Però, v'ànno dei casi in cui la persona del produttore finisce per passare in seconda linea, per cedere il posto al ricordo prevalente del luogo di produ-

zione. Ciò avviene, per lo più, allorchè delle doti naturali rendono un certo suolo atto a fornire singolari materie prime, o anche allorchè, a parte tale criterio, una tradizionale notorietà sta a garentìa dei pregi di un prodotto locale. Allora è il nome di località che affida in particolar modo il pubblico dei consumatori nella scelta del prodotto e che ad esso si ricollega con rapporto di origine. Onde, in simili ipotesi, per indicazione di provenienza, a rigore, non vien considerato che il solo nome di località che accompagna il prodotto.

Ora, è in questi limiti più ristretti che nelle legislazioni moderne, per consenso quasi unanime, vanno intese le indicazioni di provenienza. Esse quindi ànno per oggetto immediato il solo nome di località.

In Francia il nome di località è da lungo tempo garentito, assieme al nome commerciale, dalla legge 27 luglio 1824 relativa all'alterazione dei nomi sui prodotti fabbricati. L'art. 1° di questa legge, infatti, colpisce della sua sanzione penale, fra gli altri, « chiunque avrà apposto o fatto apporre, mediante aggiunta, soppressione o alterazione qualsiasi sopra degli oggetti fabbricati... il nome d'un luogo diverso da quello della fabbricazione ».

Evidentemente, però, tale breve e generico disposto non può ritenersi adeguato mezzo di repressione di ogni falsa indicazione di provenienza. Anzitutto nell'articolo in esame si parla solo di oggetti fabbricati; onde ne vengono esclusi i prodotti naturali, per i quali l'indicazione di provenienza può aver maggiore efficacia. Inoltre, nello svolgersi più recente della vita industriale moderna, sono sòrte delle questioni così delicate e degne di soluzione sicura, che è còmpito del legislatore di definire con adeguate norme. Potrà considerarsi come falsa indicazione di provenienza l'apposizione su d'un prodotto del nome del luogo ov'esso è messo in vendita dal commerciante? Il nome di località, come qualsiasi altro nome, può cadere nel pubblico dominio ove divenga denominazione generica necessaria di prodotto. Dovrà ritenersi possibile simile ipotesi anche per i prodotti, che ripetano le loro qualità caratteristiche dal suolo?

Tali importanti questioni il Congresso à preso in esame, e giustamente à proposto che siano risolute con sollecite riforme alla legge speciale vigente.

« Il Congresso emette il voto:

» 1° Che la legge del 27 luglio 1824 reprima ogni uso fraudolento di un'indicazione di provenienza, e s'applichi a ogni prodotto fabbricato o naturale;

» 2° Che il venditore che indica il luogo ov'è situata la casa di commercio prenda le precauzioni necessarie perchè questo nome di località non induca il pubblico in errore sul vero luogo di fabbricazione;

» 3° Che nessun nome di località o di regione possa cadere nel pubblico dominio per i prodotti che ripetono la loro qualità dal suolo;

» 4° Che, se il nome di località o di regione è caduto nel pubblico dominio, esso non possa esser impiegato che con una menzione evitante ogni equivoco sul luogo di fabbricazione. »

Questi voti del Congresso non trovano riscontro in alcuno dei paesi stranieri che ànno già provveduto alla repressione delle false indicazioni di provenienza sia con apposite leggi, sia con speciali disposizioni contenute nelle leggi sui marchî o sulla concorrenza sleale [1].

Solo, per quanto riguarda le precauzioni imposte al venditore che voglia indicare il luogo ov'è sita la sua casa di commercio, una certa analogia si riscontra nelle leggi vigenti nella Danimarca e nella Svizzera. Infatti la legge danese 25 aprile 1895, che punisce l'apposizione sulle merci di false indicazioni, à l'ultimo capoverso dell'art. 3, che è così concepito: « Un'indicazione, la quale in sè dovrebbe considerarsi come falsa indicazione del luogo di provenienza d'una merce, non è più da ritenersi tale, quando, mediante un'indicazione aggiuntiva chiara e durevole, istruisce sulla vera provenienza del prodotto ». Più esplicito e conforme al voto del Congresso è poi l'art. 19 della legge federale svizzera 26 settembre 1890 sui marchî di fabbrica e le indicazioni di provenienza: « Coloro, che, abitando in un luogo accreditato per la fabbricazione o la produzione di certe merci, fanno commercio di prodotti simili, ma tratti d'altronde, sono tenuti di prendere le disposizioni necessarie, acciocchè l'apposizione del loro marchio e della loro ditta non induca in errore il pubblico circa la provenienza dei detti prodotti ».

In Italia le indicazioni di provenienza in senso stretto non sono contemplate nella legge speciale sui marchî di fabbrica. Infatti, all'art. 5 di questa legge, che è l'unico da ricordare nella specie, non si fa in alcun modo menzione del nome di località. Di efficace tutela riescono invece gli articoli 295 e 297 del codice penale; il primo dei quali punisce chiunque inganni il compratore consegnandogli una cosa, per origine, diversa da quella dichiarata o pattuita; e il secondo punisce chiunque introduce nello Stato, pone in vendita o altrimenti in circolazione prodotti con nomi atti a indurre in inganno sulla loro origine. Però, questi articoli, provvedendo alla repressione delle false indicazioni di provenienza principalmente nell'interesse dei consumatori, e solo quando l'inganno si sia già verificato o sia stato per lo meno tentato e si dimostri per sè stesso suscettibile di lesione, non giovano a colmare la lacuna della legge speciale. Ond'è a far voti che anche da noi un'apposita legge regoli nel modo più largo e completo l'uso dei nomi di località, tenendo

[1] Attualmente posseggono una legge speciale sulle indicazioni di provenienza i seguenti paesi: — Brasile (legge 3 novembre 1897); Danimarca (legge 27 aprile 1895); Svezia (ordinanza 9 novembre 1888); Svizzera (art. 18-20 della legge 26 settembre 1890, comune anche ai marchî di fabbrica). Le indicazioni di provenienza sono tutelate invece con disposizioni contenute nelle leggi sui marchî o sulla concorrenza sleale nei seguenti altri paesi: — Repubblica Argentina (art. 48, n° 7, legge 23 novembre 1890); Germania (§ 17 legge 12 maggio 1894); Perù (art. 23, n° 5, legge 19 dicembre 1892); Portogallo (art. 198 a 209 legge 21 maggio 1896); Rumenia (art. 25 legge 15-27 aprile 1879); Serbia (art. 22, 2° capov°., legge 30 maggio 1884); Spagna (art. 132, lett. *c*, legge 16 maggio 1902); Tunisia (art. 18 legge 3 giugno 1889); Turchia (art. 21-25 legge 10 maggio 1888); Uruguay (art. 56 legge 1° marzo 1877).

conto delle gravi questioni cui esso può dar luogo nella pratica dell'industria e del commercio.

8. — *b*) La legge doganale francese 11 gennaio 1892 à il seguente articolo 15, preordinato alla repressione delle false indicazioni di provenienza:

« Sono respinti all'entrata ed esclusi dal deposito, dal transito e dalla circolazione, tutti i prodotti stranieri, naturali o manifatturati, i quali portino sopra di loro o sopra i loro imballaggi, casse, balle, involucri, fasce, etichette, ecc., un marchio di fabbrica o di commercio, un nome, un segno, o un'indicazione qualsiasi atta a far credere che essi sono stati fabbricati in Francia, o che sono d'origine francese.

» Questa disposizione s'applica ugualmente ai prodotti stranieri, manifatturati o naturali, ottenuti in una località avente lo stesso nome di una località francese, i quali non portino, insieme al nome di questa località, il nome del paese d'origine e l'indicazione IMPORTATI in caratteri manifestamente apparenti. »

Con recente circolare la direzione generale delle dogane chiariva questo articolo in modo da renderlo, con larga attuazione pratica, il più che possibile efficace alla repressione di false indicazioni di provenienza.

A tale iniziativa il Congresso à aderito col suo voto:

« Il Congresso approva pienamente l'interpretazione data, con la circolare della direzione generale delle dogane del 18 febbraio 1905, all'art. 15 della tariffa generale delle dogane, che proibisce l'introduzione dei prodotti portanti un'indicazione qualunque di natura da far credere ch'essi sono d'origine francese.

» Il Congresso, inoltre, emette il voto che la tariffa generale delle dogane interdica ugualmente ogni falsa indicazione diretta o indiretta della provenienza di un prodotto. »

In Italia alla disposizione in esame della legge francese corrisponde l'articolo 85 del testo unico 26 gennaio 1896 delle leggi doganali; il quale punisce il « trasporto in qualsiasi modo da una merce all'altra, da un collo all'altro, d'un piombo, lamina, bollo, sigillo e simili, come pure la loro falsificazione e l'apposizione della marca di fabbrica nazionale a un tessuto estero ». Però l'evidente ristrettezza in cui è circoscritta tale norma ne rende tuttaltro che efficace, per i fini della lealtà dei rapporti industriali e commerciali, la sua applicazione. Cosicchè è da augurarsi che, in una prossima riforma legislativa, essa sia ampliata in modo da colpire ogni falsa indicazione di provenienza.

9. — *c*) Alla repressione internazionale delle false indicazioni di provenienza provvede il primo dei protocolli stipulati a Madrid il 7-14 aprile 1891: il quale, all'art. 1°, pone come regola fondamentale, che ogni prodotto portante una falsa indicazione di provenienza, in cui uno degli Stati contraenti, o un

luogo situato in uno di essi, fosse direttamente o indirettamente indicato come paese o come luogo d'origine, dovrà sequestrarsi all'importazione dei detti Stati, e anche nello Stato in cui la falsa indicazione è stata apposta, o in quello in cui la merce è stata introdotta. Al sequestro, nei paesi in cui non è ammesso, potrà supplirsi con la proibizione d'importazione, e infine, ove anche tale proibizione fosse vietata, potrà provvedersi con azioni e mezzi che la legge interna dello Stato, in simili casi, assicura ai nazionali.

Di somma importanza è poi il disposto dell'art. 4, a norma del quale i tribunali competenti di ciascun paese devon decidere quali sono le denominazioni, che, a ragione del loro carattere generico, sfuggono alle disposizioni del protocollo. Infatti, osservava uno dei delegati nella discussione del primo progetto di protocollo, v'ànno delle designazioni di prodotti, come « acqua di Colonia », « sapone di Marsiglia, ecc. », che non ànno assolutamente il carattere d'indicazione di provenienza, nonostante che siano costituite da un nome di località.

Tuttavia al giudizio da emettere nei singoli casi dal magistrato, dispone lo stesso articolo 4, devon sottrarsi le denominazioni regionali di provenienza dei prodotti vinicoli.

Ora, sulla grave importanza di quest'ultima eccezione si è largamente discusso, sia nella successiva conferenza internazionale di Bruxelles, che nei vari congressi tenuti dall'Associazione internazionale per la protezione della proprietà industriale, sostenendosi da alcuni l'utilità di riformare il protocollo di Madrid in modo da far decidere dai magistrati anche delle denominazioni regionali dei vini che fossero diventate designazioni generiche necessarie; e affermandosi invece da altri la convenienza di rimanere invariato il sistema adottato dal protocollo [1].

Su tale questione il Congresso di Angoulême, nonostante che il suo còmpito dovesse limitarsi alla sola legislazione nazionale, non à esitato a portare accurato esame, pronunziandosi per il mantenimento integrale dell'attuale sistema:

« Il Congresso è d'avviso che non occorra accettare alcuna modifica al protocollo di Madrid del 1891, il quale assicura la repressione delle false indicazioni di provenienza in tutti i paesi firmatari [2], e non permette ai tri-

---

[1] V. l'altro mio articolo *Per la protezione internazionale dei diritti industriali: voti del Congresso di Berlino*, 24-28 maggio 1904, in questa stessa *Rivista*, vol. LXI, a pag. 214. — Sui voti dello stesso Congresso v. pure il citato mio articolo *Tutela internazionale dei marchi di fabbrica e delle indicazioni di provenienza* (*Legge*, vol. XLV, col. 815), nel quale son largamente ricordate le ragioni d'indole politica, economica e giuridica svolte in sostegno delle opposte opinioni. — V., infine, sui voti del recentissimo Congresso di Liegi 12-16 settembre 1905, il mio articolo *Per la tutela dei diritti industriali* (*Legge*, vol. XXXVI, col. 2471).

[2] Il protocollo di Madrid per la repressione delle false indicazioni circa l'origine delle merci è attualmente, cioè al 1° gennaio 1906, in vigore nei seguenti Stati: Brasile, Cuba, Francia, Gran Bretagna, Portogallo, Spagna, Svizzera e Tunisia.

bunali stranieri di considerare come generiche le denominazioni regionali di provenienza dei prodotti vinicoli ».

Attualmente per noi questo voto non à importanza diretta, perchè com'è noto, l'Italia non à ancora aderito al primo protocollo di Madrid. Dovendoci però augurare che tale adesione non tardi ulteriormente [1], possiamo fin da ora riconoscere l'opportunità che il sistema in vigore resti invariato. E invero, la produzione vinicola à un'importanza economica così rilevante per la più parte dei paesi moderni da non consentire di abbandonarne la sua naturale ed efficace tutela, dovuta all'uso esclusivo del nome di origine, al libero e oscillante giudizio del magistrato.

10. L'ultimo voto del Congresso è relativo alla registrazione e cessione del nome o ditta commerciale. Si è discusso cioè dell'opportunità di organizzare la creazione d'un registro di commercio e di stabilire in quali condizioni i cessionari avranno diritto di far uso del nome ceduto. E poichè tale argomento avea già formato oggetto di largo esame nel precedente Congresso di Parigi, e avea dato luogo alla compilazione di un apposito progetto, ad Angoulème non si è fatto che richiamare e confermare il precedente voto:

« Il Congresso adotta all'unanimità la proposta di legge votata dal Congresso dell'Associazione francese nel 1904, la quale permette la creazione, per mezzo della registrazione su d'un registro nazionale di commercio, d'una firma (o ragione di commercio) che possa anche servire come firma sociale, e possa esser trasmessa, sotto questa forma, ai successori del fondo ».

Com'è noto, la registrazione del nome commerciale o ditta, che costituiva una necessità per gli ordinamenti corporativi medioevali, con la scomparsa delle corporazioni, venne abolita in Francia e nei paesi che risentiron l'influenza del diritto francese. Essa, invece, è restata nel sistema legislativo della Germania e dell'Austria-Ungheria, ove le tradizioni corporative sono ancora vive, nonchè di altri paesi, che ànno risentito l'influenza del codice germanico,

---

[1] Le ragioni per cui l'Italia non à aderito al protocollo in esame sono spiegate dal Di Rudinì nella relazione sul disegno di legge presentato alla Camera dei deputati l'11 marzo 1892 per l'approvazione degli altri tre protocolli di Madrid. Esse si riassumono nel convincimento che l'accordo internazionale, piuttosto che riuscire alla tutela dei diritti industriali, tenderebbe invece alla protezione dell'industria interna di ciascun paese; e nella considerazione che gli articoli 295 e seg. del vigente cod. penale già provvedono con ogni rigore alla lealtà e buona fede delle transazioni commerciali, tutelando a un tempo i diritti del compratore e gli interessi dei produttori, industriali e commercianti di qualunque paese. Però in contrario è facile osservare che, anche trattandosi di proteggere l'industria interna di ciascun paese, l'Italia, aderendo al protocollo, potrebbe sempre trarre grande vantaggio da simile protezione; e che, in ogni modo, non è esatto che gli articoli del vigente codice penale provvedano esaurientemente alla repressione delle false indicazioni di provenienza (v. n° 7, in fine). Quanto ai fini della tutela internazionale, poi, è da osservare in particolar modo che l'Italia, senz'aderire al protocollo di Madrid, non potrà mai ottenere che le merci con falsa indicazione di provenienza italiana siano sequestrate nel paese ove sono state prodotte o sono state introdotte: al qual fine è principalmente preordinato il detto protocollo.

nei quali la registrazione o è contemplata in appositi articoli del codice di commercio, come nel Portogallo, nella Svizzera, nella Spagna o forma oggetto di legge speciale, come nella Danimarca e nella Rumenia [1].

È sull'esempio di questi ultimi paesi che il Congresso à proposto il ristabilimento della registrazione del nome commerciale; con la notevole differenza, però, che, mentre nei citati paesi è obbligatoria, secondo il Congresso essa dovrebbe esser semplicemente facoltativa e tendente allo scopo di agevolare la cessione del nome.

In Italia un primo progetto di legge tendente a render obbligatoria la denunzia e registrazione delle ditte fu approvato dal Senato fin dal dicembre 1873: ma fu respinto dalla Camera dei deputati per la sua indole eminentemente fiscale, essendo la proposta di legge preordinata allo scopo di agevolare le Camere di commercio nella riscossione delle tasse. Epperò è a ritenere che una nuova proposta d'indole giuridica più larga, specie se informata al criterio della registrazione facoltativa consigliato dal Congresso di Angoulême, non potrebbe non incontrare il favore di quanti veggono l'urgenza di render il più possibile sicuri e definiti i rapporti dell'industria e del commercio.

[1] Germania (cod. comm. 1900, §§ 8-16); Ungheria (cod. comm., §§ 7-24); Portogallo (cod. comm., art. 45-61); Svizzera (cod. comm., art. 859-876); Spagna (cod. comm., art. 16-32, e art. 33-41 legge 16 maggio 1902); Danimarca (legge 1° marzo 1889 sul registro di commercio); Rumenia (legge 18-30 marzo 1884 sulla registrazione delle ditte). — V. Vivante, *Trattato di diritto commerciale*, 2ª ediz., I, 191, in nota.

LUIGI DI FRANCO.

LEGISLAZIONE ITALIANA

A) PROTEZIONE DELLE INVENZIONI INDUSTRIALI NELLE ESPOSIZIONI

L'art. 11 della convenzione internazionale per la protezione della così detta proprietà industriale, conclusa a Parigi il 23 marzo 1883, e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il 6 giugno 1884 (v. *Coll. legisl.* della *Riv. Pen.*, vol. I, sez. 3ª, pag. 28), così dispone: « Le Alte Parti contraenti si obbligano ad accordare protezione alle invenzioni brevettabili, ai disegni o modelli industriali, del pari che alle marche di fabbrica o di commercio per i prodotti che figureranno alle esposizioni internazionali ufficiali o ufficialmente riconosciute ».

Nell'imminenza della mostra internazionale di Milano per l'apertura del traforo del Sempione, parve giunto il momento decisivo di far onore all'impegno preso a Parigi, seguendo l'esempio di quegli Stati che ànno dato ai relativi provvedimenti una portata internazionale. « In questo modo (così la Relazione ministeriale sul progetto) si avvantaggeranno maggiormente gli inventori che esporranno alla mostra milanese, perchè la protezione sarà loro certamente assicurata, per ragione di reciprocità, almeno negli Stati, le cui leggi già provvedono alle esposizioni tenute fuori del loro territorio. Sarebbe tuttavia eccessivo di concedere il benefizio della protezione temporanea a tutte le esposizioni: d'altra parte qualunque limitazione in proposito, contenuta espressamente nella legge, potrebbe incontrare dubbî e difficoltà nella sua applicazione. È pertanto opportuno che dalla legge sia data facoltà al Governo di accordare, volta per volta, con decreto reale, la protezione temporanea alle invenzioni che figurano nelle più importanti esposizioni, sia nazionali che straniere, restando però dalla stessa legge stabiliti i limiti e le modalità di siffatte concessioni [1]. »

Dei cinque articoli della legge quello che più ci riguarda è l'ultimo, intorno a cui la citata Relazione ministeriale così dichiarava:

« Per le invenzioni brevettate è opportuno di chiarire che il fatto della loro esposizione possa considerarsi equivalente a una attuazione dell'invenzione continuata per tutta la durata della mostra. Con ciò si assicura semplicemente agli inventori una interpretazione favorevole, ma non molto dissimile da quella già data dalla giurisprudenza prevalente, di ciò che deve intendersi per l'effettuazione di un'invenzione brevettata, che la legge impone sia fatta in un tempo determinato, per mantenere integro il diritto di privativa.

[1] — *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, Legislatura XXII, sessione 1904, *Documenti*, nº 65.

» Per gli oggetti esposti, nei quali si ravvisi una contraffazione punita dalle leggi sulla proprietà industriale, giova anzitutto impedirne il sequestro nell'interno dell'esposizione; tale sequestro, che potrebbe aver per effetto di portare disordine nelle installazioni, può esser sostituito senza inconvenienti, quando sia il caso, da una semplice descrizione dell'oggetto della contraffazione.

» Ma, poichè la tutela delle leggi sulla proprietà industriale non si estende oltre ai confini dello Stato, nel quale la protezione è assicurata, e poichè gli oggetti provenienti dall'estero, finchè sono nel recinto dell'esposizione o in transito per entrarvi o per uscirne, debbono esser considerati come permanentemente collegati al territorio nazionale dal quale provengono, non deve ammettersi il sequestro nè la descrizione dell'oggetto di una contraffazione, se l'attore non dimostri di esser tutelato nel paese di origine dell'oggetto. »

Il disegno di questa legge fu presentato alla Camera dal Ministro d'Agricoltura e Commercio (Rava) il 13 dicembre 1904. La Commissione incaricata di esaminarlo presentò la sua relazione (Albasini Scrosati relatore[1]) il 26 giugno 1905, e nella seduta del 1° luglio successivo venne discusso e approvato. Nella tornata del 3 luglio il Ministro lo passava il Senato[2]; dove, per l'ufficio centrale, riferiva il senatore Roux nella seduta del 5[3]; e nella successiva seduta del 6 veniva senz'altro approvato.

Legge 16 luglio 1905, n° 423, sulla protezione delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni che figurano nelle Esposizioni.

1. È data facoltà al Governo di accordare con decreto reale, entro i limiti e con le condizioni indicate qui appresso, una protezione temporanea alle invenzioni e ai modelli e disegni di fabbrica relativi a oggetti, che figurano nelle esposizioni nazionali e internazionali ordinate in Italia o all'estero.

2. La protezione temporanea fa risalire la priorità dell'attestato di privativa per le invenzioni e per i modelli o disegni di fabbrica a un mese prima dell'apertura dell'esposizione. Essa à effetto, purchè l'oggetto da proteggere sia realmente esposto non più tardi di un mese da tale apertura e purchè la domanda di privativa sia presentata dall'espositore o da un suo avente causa, nei modi e nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti, entro il termine di dodici mesi dall'apertura della mostra.

Tra più invenzioni riguardanti oggetti esposti la priorità spetta a quella, per la quale sarà stata presentata prima una regolare domanda di privativa.

3. Nel caso di esposizioni fuori del regno, le invenzioni e i modelli e disegni di fabbrica godranno la protezione temporanea sol quando questa sia consentita dallo Stato estero.

[1] — *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, Legislatura XXII, sessione 1904-05, *Documenti*, n° 65 *a*.
[2] — *Id.*, Senato del regno, id., id., *id.*, n° 187.
[3] — *Id.*, id., id., id., *id.*, n° 187 *a*.

Quando il termine di tale protezione fosse minore di dodici mesi, l'attestato dovrà esser chiesto nel regno prima che scada il termine stesso, a meno che, al cessare della tutela temporanea consentita da detto Stato, l'invenzione o il modello o disegno vi sia stato protetto mediante deposito d'una regolare domanda di brevetto.

4. Il decreto reale per la concessione della protezione temporanea degli oggetti esposti dovrà promulgarsi almeno due mesi prima dell'apertura della esposizione.

5. Per le esposizioni che si terranno in Italia, alle quali sarà esteso il decreto reale di protezione temporanea, varranno inoltre le seguenti norme:

a) le invenzioni e i modelli e disegni di fabbrica, riguardanti oggetti esposti e già tutelati da privativa industriale, si considerano attuati per tutto il tempo dell'apertura della mostra agli effetti dell'art. 58, comma 2° e 3°, della legge sulle privative e dell'art. 4 della legge 30 agosto 1868, n. 4578;

b) gli oggetti esposti, nei quali si ravvisi una contraffazione di privativa o di marchio di fabbrica, non possono esser sequestrati, ma soltanto descritti entro il recinto dell'esposizione;

c) gli oggetti provenienti dall'estero non possono esser sequestrati nè descritti finchè si trovano nell'esposizione o in transito da e per l'esposizione, se il richiedente non dimostri di possedere il brevetto nel paese di provenienza dell'oggetto.

B) FABBRICAZIONE E VENDITA DI VACCINI, VIRUS, SIERI, TOSSINE E PRODOTTI AFFINI

A complemento della legge 8 luglio 1904, n° 360 (v. *Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 485), diamo il regolamento venuto, come suol sempre accadere in Italia, molto tempo dopo; cioè alla distanza di poco meno che un anno. Il nuovo regolamento, salvo varianti e aggiunte, è calcato sulle orme di quello approvato con r°. d°. 30 marzo 1902, n° 125 (*Riv. Pen.*, vol. LV, pag. 719), per l'esecuzione della legge 21 dicembre 1899, n° 472 (*Id.*, vol. LI, pag. 223), modificata con la legge 13 giugno 1901, n° 212 (*Id.*, vol. LV, pag. 717).

Regolamento per l'esecuzione della legge 8 luglio 1904, n° 360, sulla fabbricazione e vendita di vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti affini, approvato con r°. d°. 18 giugno 1905, n° 407.

1. Chi intende aprire un istituto, per fabbricare, a scopo di vendita, per usi diagnostici, profilattici e curativi, vaccini, virus, sieri curativi, tossine, e ogni altro prodotto affine, dee chiederne l'autorizzazione al Ministero dell'Interno con domanda nella quale sia indicato:

1° la sostanza che intende fabbricare e lo scopo cui dee servire;

2° il metodo di fabbricazione, nelle sue linee generali, l'impianto dell'istituto col relativo piano, e il personale tecnico che vi sarà impiegato;

3° il modo nel quale sarà messo in vendita il prodotto, massime per quanto concerne i mezzi per garantirne la perfetta conservazione;

4° e, ove occorra, il tempo per il quale dura l'attività del preparato e le condizioni atte a conservarlo.

2. Qualora trattisi della fabbricazione di sostanze di nuova invenzione, nella domanda, oltre le indicazioni di cui all'articolo precedente, dovrà essere specificato quali sono le qualità o proprietà che nella mente dell'inventore costituiscono la ragione della loro applicazione alla prevenzione, cura o diagnosi d'una determinata malattia, e dovranno pure esser fatti conoscere i modi o metodi per i quali sia dato, sempre secondo l'inventore, di controllare la genuinità dei prodotti.

3. L'istituto dovrà rispondere alle seguenti condizioni:

1° che ne sia affidata la direzione tecnica a un preparatore capo, il quale, secondo lo scopo dell'istituto, abbia la laurea in medicina, o in chimica e farmacia, o in scienze naturali, o in veterinaria e, per la riconosciuta competenza e riputazione negli studî relativi e per la serietà, dia affidamento di attendere con sapere e onestà al suo ufficio;

2° che sia provveduto di locali adatti, sufficienti e in buone condizioni igieniche;

3° che il laboratorio sia fornito di tutti gli apparecchi e attrezzi necessarî alla fabbricazione, alla conservazione e allo smercio dei prodotti;

4° che vi sia addetto un personale sufficiente, capace e sano;

5° che l'assuntore si obblighi a interdire l'entrata nell'istituto, per tutta la durata della malattia, a coloro del personale che eventualmente ammalino, o abbiano nella propria famiglia ammalati di malattie contagiose;

6° che gli animali, ove occorrano, siano per sè stessi sani, tenuti in buone condizioni igieniche e sotto la sorveglianza d'un veterinario.

4. Il Ministero, prima di concedere l'autorizzazione, ordinerà un'ispezione, per accertare che lo stato di fatto corrisponda a ciò che venne esposto nella domanda, e che sia possibile la continua ed efficace vigilanza da parte dell'Autorità sanitaria.

5. Ove in un istituto s'intenda di preparare più d'una sostanza, per ciascuna di esse occorrerà un'autorizzazione speciale, dopo accertamento che per ciascuna preparazione vi siano locale e suppellettili convenientemente distinti.

6. I recipienti contenenti i prodotti posti in vendita dovranno portare le indicazioni:

1° dell'istituto produttore;

2° del nome del direttore dell'istituto;

3° del prodotto contenuto;

4° della data di fabbricazione;

5° del tempo in cui dura l'attività del prodotto, giusta l'art. 1, n° 4°.

Dovranno inoltre portare le altre indicazioni prescritte dal seguente art. 18, ed esser accompagnati da istruzioni a stampa intorno al modo di adoperare e conservare i prodotti.

Per i prodotti soggetti a controllo obbligatorio a termini dell'art. 2 della legge, i recipienti dovranno anche portare la scritta: *controllato a cura dello Stato.*

7. I depositarî e rivenditori dovranno conservare i recipienti nelle condizioni

che saranno indicate dall'istituto produttore per ogni singolo prodotto, e, nel venderli, consegneranno i recipienti suggellati e condizionati nel modo in cui furon loro rimessi dall'istituto produttore. Essi dovranno consegnare all'Autorità sanitaria i campioni eventualmente richiesti.

Le sostanze tossiche o virulenti non possono esser vendute che con l'osservanza delle disposizioni della legge sanitaria e del regolamento sanitario su la conservazione e la vendita dei veleni.

8. La vigilanza ordinaria sul funzionamento degli istituti indicati nell'art. 1 della legge vien esercitata dall'Autorità sanitaria comunale. Inoltre saranno praticate negli istituti stessi ispezioni ordinarie per parte del medico provinciale e ispezioni straordinarie per parte dello stesso medico provinciale o di altro funzionario tecnico delegato dal Ministro dell'Interno. Le prime avranno luogo ogni semestre, le seconde tutte le volte che si crederà necessario. Delle ispezioni eseguite verrà fatta relazione al Ministero dell'Interno. Le spese delle ispezioni ordinarie e straordinarie saranno a carico dell'istituto, sempre che dalle ispezioni saranno risultate irregolarità. In caso contrario, saranno a carico del Ministero. Però le spese per le ispezioni di che all'art. 4 saranno a carico dell'istituto.

9. Chi procede all'ispezione, qualora accerti irregolarità nel funzionamento dell'istituto, tali da far dubitare della purezza o genuinità dei prodotti, ne redigerà processo verbale, con l'assistenza d'un impiegato dell'ufficio sanitario, o, in difetto, del segretario del Comune. Dai prodotti sarà prelevato un numero sufficiente di campioni, i quali saranno chiusi e suggellati con la firma dell'incaricato dell'ispezione, di chi l'assiste in qualità di segretario e del direttore tecnico. Se il direttore si rifiuta di firmare, ne sarà fatta menzione nel verbale. Dei campioni prelevati, la metà sarà rimessa ai laboratorî della sanità o a uno dei laboratorî di cui è cenno nel successivo art. 12. Ove occorra, sarà trasmesso all'Autorità giudiziaria il processo verbale, unitamente alla relazione del direttore del laboratorio e all'altra nota dei campioni.

Dietro i risultati dell'ispezione, il Ministro dell'Interno, anche prima della denunzia all'Autorità giudiziaria, o in pendenza del procedimento penale, potrà ordinare il sequestro dei prodotti sospetti, e, ove necessiti, anche la chiusura temporanea dell'istituto.

10. Gli istituti autorizzati a fabbricare sostanze delle quali all'art. 1 della legge, devono uniformarsi, oltre che alle norme generali prescritte dalla legge e dal presente regolamento, alle altre norme speciali che, sul parere conforme del Consiglio Superiore di sanità, potranno, per ciascun prodotto, essere stabilite per decreto ministeriale.

11. Quando si domanda l'autorizzazione per la fabbricazione, a scopo di vendita, di nuove sostanze, con la medesima indicazione, curativa, profilattica o diagnostica di prodotti già in uso, l'autorizzazione potrà esser concessa su parere favorevole del Consiglio Superiore di sanità.

12. Il controllo prescritto dall'art. 2 della legge sarà fatto, di regola, presso i laboratorî dipendenti dalla Direzione generale di sanità; eccezionalmente in altri laboratorî, che saranno indicati dal Ministero, dietro parere del Consiglio Superiore di sanità.

Le norme speciali, dirette ad accertare la purezza e la genuinità dei singoli

prodotti, saranno diramate, a cura del Ministero dell'Interno, alle Autorità sanitarie del regno e ai funzionarî delegati al controllo.

13. Il controllo delle sostanze da porsi in vendita è diretto:

1° a riscontrare che il prodotto non contenga sostanze anormali;

2° a determinare che esso possieda, e nel grado minimo, che per ciascun prodotto sarà indicato dal Consiglio Superiore di sanità, quelle proprietà che, secondo l'inventore, costituiscono la ragione della sua applicazione alla prevenzione, cura o diagnosi d'una determinata malattia.

14. Prima di mettere in commercio qualsiasi partita di prodotti sottoposti a controllo obbligatorio, gli istituti autorizzati alla fabbricazione dovranno, con domanda al Ministero, chiedere che sia fatto il controllo. Alla domanda dovrà esser unita la quietanza comprovante che venne versata nella sezione della tesoreria governativa della provincia « come deposito provvisorio » la somma necessaria al pagamento delle relative spese.

15. Il prelevamento dei campioni è fatto dal direttore dell'istituto, o da chi ne fa le veci, alla presenza del medico provinciale o d'altro delegato governativo, con l'osservanza delle norme che il Ministero dell'Interno potrà stabilire e con quelle altre modalità che l'ufficiale governativo credesse di prescrivere all'atto del prelevamento. Tanto i recipienti che conterranno i campioni, quanto quelli contenenti le sostanze da controllarsi, saranno suggellati con speciale timbro.

Non si terrà conto di alcuna eccezione, che il direttore dell'istituto, o colui che ne fa le veci, possa sollevare contro il prelevamento dei campioni, se tale eccezione non venga proposta all'atto stesso del prelevamento.

Presso ogni istituto autorizzato alla fabbricazione, dovrà tenersi un registro in doppio esemplare, in cui sarà indicata la quantità complessiva di sostanza che in una data epoca si sottopone al controllo. Di fronte ai diversi dati dovrà nel registro esser apposta la firma del direttore dell'istituto e quella dell'incaricato governativo.

16. Il capo del laboratorio, o la persona incaricata del controllo, a termini dell'art. 12 del presente regolamento, dovranno partecipare il risultato dell'esame al Ministero, che ne darà con la maggior possibile sollecitudine comunicazione al direttore dell'istituto interessato. Solo dopo avuta tale partecipazione, e nel caso che essa sia favorevole alla domanda, si potrà provvedere alla distribuzione del prodotto nelle dosi destinate per lo smercio; e ad essa il Ministero potrà fare assistere apposito incaricato.

Della partecipazione, qualunque ne sia il tenore, e delle distribuzioni in dosi sarà presa nota nel registro, di cui al precedente articolo, con l'indicazione delle date rispettive e del numero delle dosi ottenute.

La distribuzione in dosi dovrà esser fatta in ogni caso con tutte le cure e cautele che valgano ad assicurare la perfetta immunità del prodotto da inquinamenti accidentali.

17. Oltre il pagamento, a favore del medico provinciale o degli altri incaricati governativi, delle indennità nella misura di cui all'art. 32 e del rimborso delle eventuali spese di viaggio, i produttori, per i controlli da eseguirsi nei laboratorî dello Stato, dovranno anche rimborsare le spese materiali di ciascun controllo. Perciò nel deposito previsto dall'articolo 14 dovrà esser compresa una somma a calcolo per tali spese, salva liquidazione da farsi poi a controllo compiuto.

Per i controlli da eseguirsi presso altri laboratorî, il prezzo unitario sarà di volta in volta determinato dal Ministero, prevî accordi con le Amministrazioni dei rispettivi laboratorî.

18. L'istituto produttore dovrà tenere, in doppio esemplare, apposito registro, distinto e separato dal registro indicato nell'art. 15, nel quale a ciascun recipiente pronto per la vendita verrà dato un numero d'ordine progressivo da riportarsi sull'etichetta del recipiente stesso. Nel registro, in apposite caselle, di fronte a ciascun numero dovranno annotarsi la partita controllata da cui la dose fu prelevata, la data della distribuzione in dosi, le spedizioni fatte e l'indirizzo degli acquirenti.

19. L'Autorità sanitaria à facoltà di prelevare campioni dei prodotti delle rivendite, per verificare lo stato della loro conservazione, in rapporto alla purezza e genuinità.

20. Gli istituti devon cambiare gratuitamente quei prodotti, che, quantunque diligentemente conservati, in seguito a esami praticati dall'Autorità sanitaria, risultassero divenuti alterati, o per i quali sia decorso il termine assegnato alla loro attività.

21. È vietato ai depositarî e rivenditori di mettere in vendita quei prodotti, per i quali sia decorso dalla data della fabbricazione il termine assegnato alla loro attività.

22. Le sostanze, di cui all'art. 1 della legge, già regolarmente messe in vendita, e poscia riconosciute alterate, saranno escluse dalla vendita con ordinanza del Ministro dell' Interno.

23. Per l'autorizzazione all'introduzione e allo smercio nel regno d'un prodotto fabbricato all'estero, gli istituti dovranno, insieme alla relativa domanda al Ministero dell' Interno, con tutte le indicazioni delle quali all'art. 1 del presente regolamento, fornire la prova che il prodotto stesso è stato fabbricato ed eventualmente controllato all'estero con garanzie equivalenti a quelle stabilite per i corrispondenti prodotti nazionali giusta l'art. 3 della legge.

La domanda, con tutti i documenti, sarà sottoposta al parere del Consiglio Superiore di sanità. che potrà, ove occorra, richiedere altri atti, o disporre gli esperimenti che riterrà necessarî.

24. Per i prodotti soggetti a controllo obbligatorio, che siano fabbricati all'estero in località dove non esista il controllo da parte dello Stato, l'istituto estero richiedente non potrà ottenere l'autorizzazione di cui al precedente articolo 23 se non sotto condizione di istituire nel regno uno speciale deposito dei prodotti, affinchè l'intiera massa d'ogni prodotto, destinata allo smercio nel regno, possa esser sottoposta al controllo obbligatorio; al quale si procederà nello stesso modo, con le stesse garanzie, con gli stessi aggravî e nella stessa misura che si applicano al corrispondente prodotto nazionale. La distribuzione in dosi per lo smercio dovrà farsi nel deposito anzidetto solo dopo eseguito il controllo e sotto l'osservanza delle condizioni indicate negli articoli 6 e 16 del presente regolamento. Nel deposito stesso dovranno tenersi i registri di cui agli articoli 15 e 18.

25. I prodotti soggetti a controllo obbligatorio, fabbricati all'estero in località ove vige il controllo di Stato, non potranno esser ammessi nel regno se non dopo conseguita l'autorizzazione di cui al precedente art. 23, la quale sarà subor-

dinata alla prova, che il controllo, da parte dello Stato d'origine, è fatto con garanzie equivalenti a quelle stabilite per i corrispondenti prodotti nazionali. I prodotti stessi potranno esser introdotti nel regno già distribuiti in dosi, a condizione che ogni recipiente porti il contrassegno del controllo ufficiale e un numero d'ordine progressivo apposto dall'istituto produttore, al fine di assicurare la pronta identificazione della provenienza di ciascuna dose. Ciò senza pregiudizio delle altre indicazioni di cui ai ni 1°, 2°, 3°, 4° e 5° dell'art. 6.

26. Son sottoposti alla vigilanza e alle norme prescritte dalla legge e dal presente regolamento i depositi di prodotti esteri stabiliti nel regno.

27. Son applicabili ai prodotti fabbricati all'estero, da mettersi o messi regolarmente in vendita nel regno, le disposizioni contenute negli art. 19, 20, 21 e 22 del presente regolamento.

28. I registri, di cui agli articoli 15 e 18, saranno composti di pagine numerate e controfirmate in ciascun foglio dal medico provinciale.

Dovranno esser tenuti senza cancellature e le annotazioni esservi fatte di seguito, senza spazî in bianco fra l'una e l'altra.

Essi saranno chiusi il 31 dicembre di ogni anno, e uno degli esemplari dovrà esser trasmesso al Ministero dell'Interno per esser conservato.

29. L'autorizzazione prevista dagli articoli 1, 5, 11, 24 e 25 del presente regolamento è revocabile in ogni tempo, senza pregiudizio delle penalità stabilite dagli articoli seguenti. Potrà farsi luogo in special modo alla revoca temporanea o definitiva dell'autorizzazione nei casi in cui:

a) nell'istituto non sia continuo l'adempimento d'una o più delle condizioni prescritte dall'art. 3;

b) in cui il prodotto fabbricato sia difettoso;

c) i produttori delle sostanze soggette al controllo di genuinità non si uniformino alle norme speciali stabilite nel presente regolamento;

d) l'istituto estero non adempia una delle condizioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25.

30. Son soggetti alle pene comminate dall'art. 4 della legge, senza pregiudizio dei provvedimenti riservati all'Autorità amministrativa a tutela della sanità pubblica e delle maggiori pene sancite dal codice penale per i reati da esso previsti, i contravventori alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

31. Il controllo non esime l'istituto dalle responsabilità penali e anche civili.

Lo Stato non assume per il fatto del controllo alcuna responsabilità.

32. Per le ispezioni previste dal presente regolamento sarà dovuta al medico provinciale l'indennità di lire 10 al giorno oltre la spesa di viaggio, e agli altri delegati governativi saranno dovute le indennità di trasferta e di diaria nella misura corrispondente al grado.

CRONACA

Casellario giudiziale. — In data 30 dicembre 1905 il ministro Guardasigilli (Finocchiaro Aprile) spediva ai proc. gen. presso le Corti d'appello e ai proc. del re la seguente circolare:

" L'importanza della riforma tecnica e amministrativa del casellario giudiziale è così evidente, che non occorron parole per dimostrarla. Fra l'altro vien trasformato il casellario centrale, che, in sostanza, dee riprodurre il contenuto di tutti i casellarî locali (rendendone così anche possibile la ricostituzione, in caso che andassero per qualunque causa distrutti o deteriorati), nel triplice intento di meglio vigilarne e controllarne l'andamento, di fornire alla statistica penale i principali elementi delle sue ricerche e di porgere al Governo un largo campo d'indagini e di studî a scopo amministrativo e legislativo.

„ Ma i benefizî della riforma andrebbero in gran parte perduti, se le SS. LL. non vigilassero alacremente per ottenere dai funzionarî loro dipendenti la più stretta osservanza delle nuove disposizioni, facendo loro bene intendere il grande interesse che si annette a questo servizio e procurando che vi siano adibiti i più adatti e capaci.

„ I signori proc. del re particolarmente devon rendere reale e pratico il disposto che " l'ufficio del casellario presso ciascun tribunale è sotto la loro *immediata* direzione „ e vigilanza „ (art. 2 r°. d°. 13 aprile 1902). A tal fine è necessario che essi non si rimettano senz'altro all'operato dei subalterni, ma assiduamente e personalmente si assicurino che i cancellieri e segretari procedano con scrupolosa esattezza nelle loro mansioni.

„ Richiamo inoltre la speciale attenzione dei signori proc. del re sul disposto dell'art. 15 del regolamento, che impone loro un duplice obbligo: quello di compiere mensilmente un'ispezione del casellario, col sussidio del prontuario cronologico, facendone constare in calce al repertorio alfabetico; e quello di compilare e trasmettere due volte l'anno, di semestre in semestre, una relazione intorno all'andamento del servizio nelle sue varie fasi, indicando inoltre il movimento dei cartellini e dei certificati nel semestre.

„ Questo Ministero avrà facile e sicuro mezzo di verificare a ogni istante lo stato delle cose e l'operato dei funzionarî, ma io devo poter fare speciale assegnamento sullo zelo per il proprio ufficio e per l'adempimento del proprio dovere, che i capi del p. m. sapranno a tutti ispirare, onde la riforma di cui trattasi abbia la sua piena attuazione. „

Il *Bollettino ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia*, n° 2, dell'11 gennaio 1906, contiene le seguenti avvertenze di massima:

" **1.** Come è già prescritto per le schede (modello n° 4), anche l'indicazione del numero da porsi in alto a destra dei cartellini va lasciata in bianco da chi li compila.

„ I funzionarî di segreteria delle regie procure dovranno poi apporre ai cartellini destinati al casellario locale un numero progressivo, corrispondente a quello del prontuario cronologico.

„ **2.** Nella compilazione dei cartellini concernenti donne maritate o vedove, al cognome di nascita delle medesime dee farsi seguire quello del marito (dell'ultimo, se più ne avessero avuti), preceduto dalle espressioni *in* o *ved.*

„ **3.** Per dissipare ogni dubbio sull'applicazione degli art. 4, 7 e 10 del regolamento e dei numeri 2 e 5 delle istruzioni, e per coordinarne le disposizioni rispetto alla consegna, spedizione e trasmissione dei cartellini, devesi osservare quanto segue:

„ *a*) riman fermo l'obbligo dei funzionarî, che compilano i cartellini in più esemplari o in unico esemplare di serie *B*, di farne la consegna o trasmissione al proc. del re entro i dieci giorni da quello in cui divenne irrevocabile la decisione;

„ *b*) il proc. del re, eseguite le operazioni prescritte nell'art. 10 del regolamento, dee consegnare immediatamente al casellario locale i cartellini di serie *B*, e trasmettere di otto in otto giorni (a cominciare dall'8 gennaio 1906) al casellario centrale i cartellini di serie *A*, e di trimestre in trimestre quelli di serie *C*;

„ *c*) i funzionarî, che compilano i cartellini nell'unico esemplare di serie *A*, devono fare la trasmissione all'ufficio centrale di otto in otto giorni (a cominciare dall'8 gennaio 1906) di tutti quelli che in detto periodo abbiano essi compilato in osservanza al disposto degli articoli 1 e 2 del regolamento.

„ **4.** Le domande di certificati al nome di stranieri condannati in Italia, ovvero di cittadini nati all'estero o di cui non si riesca a stabilire il luogo di nascita all'interno, ovvero di stranieri naturalizzati cittadini italiani (salvo che la naturalizzazione sia stata concessa per decreto reale) devon rivolgersi, secondo i casi, al cancelliere o al proc. del re del tribunale di Roma.

„ **5.** Anche i segretari di regia procura devon provvedersi dello stampato modello n. 9. „

Riformatorî governativi e stabilimenti carcerarî. — A pag. 110 di questo volume trovasi il r°. d°. 10 novembre 1905, n° 572, che separa l'amministrazione dei riformatorî da quella degli stabilimenti carcerarî, pur mantenendola sempre alla dipendenza della direzione generale delle carceri.

Diamo ora la Relazione, 3 novembre 1905, con la quale il Ministro dell'Interno (Fortis) sottoponeva quel decreto alla firma del re:

" L'Amministrazione delle carceri del regno à alla sua dipendenza anche i riformatorî per i minorenni corrigendi secondo le disposizioni del codice civile e della legge di p. s.

„ Sedici anni or sono gli istituti che davano ricovero a tali minorenni prendevano il nome di *case di custodia*, e, sebbene fossero governati da uno speciale regolamento, aveano tuttavia l'impronta e il carattere di stabilimenti penali, poichè, nel concetto primordiale dell'istituzione, non si era tenuto conto della profondissima diversità, non pure giuridica delle persone, tra condannati e ricoverati come oziosi e vagabondi o per correzione paterna, ma anche morale, nel senso della finalità del suo scopo. Questo erroneo apprezzamento ebbe sventuratamente sanzione nel regolamento generale carcerario del 1° febbraio 1890, che fuse e confuse in un'amalgama ibrida carceri, penitenziarî e riformatorî, delinquenti condannati e minorenni ricoverati per correzione paterna, e ingenerò e radicò nel sentimento pubblico la facile credenza che i riformatorî altro non fossero che penitenziarî, mal dissimulati sotto il titolo specioso loro attribuito di istituti d'educazione e di correzione.

„ Penetrato e convinto della fallacia di siffatto sistema, il riferente studiò e si adoperò per dare agli istituti d'educazione correzionale un diverso indirizzo, che meglio rispondesse alle finalità di morale riforma a cui essi tendono; e, dopo aver sottoposto alla sanzione della m. v., fra gli altri, il regolamento che istituiva e disciplinava un personale *ad hoc* per i riformatorî, preparò altresì un regolamento speciale per il governo

di questi istituti, il quale trovasi ora in applicazione sperimentale, per esser fra poco sottoposto alla definitiva approvazione.

„ Questi atti, i quali verranno a non lunga scadenza seguìti dal regolamento generale delle carceri, a rinnovarsi, e ora in preparazione, tendon tutti a separare moralmente e materialmente, nel concetto come nella forma, le prigioni dai riformatori, di guisa che le due istituzioni, così radicalmente diverse, siano assolutamente distinte l'una dall'altra.

„ Ma, siccome la separazione non avrebbe realtà ed efficacia se non apparisse anche dalle forme esteriori e dall'intitolazione degli atti pubblici e dei documenti interni, così ò ritenuto conveniente predisporre l'unito schema di decreto, col quale si provvede a tale riconosciuta necessità, e che il riferente si onora di sottoporre all'augusta firma della m. v. a necessario complemento della riforma dei ricordati istituti. „

La condanna condizionale nel Belgio durante il 1903. — I tribunali correzionali accordarono il benefizio del " sursis „ a 5,579 condannati al carcere su 24,087 e a 10,860 condannati a pena pecuniaria (ammenda) su 22,559; comprendendosi, al solito, nel numero dei condannati tanto quelli in primo grado che in appello; vale a dire i beneficati rappresentano il 23.16 per cento dei condannati al carcere e il 48.49 dei condannati a pena pecuniaria. Queste cifre, comparate a quelle degli anni precedenti (v. *Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 236; vol. LIX, pag. 602; vol. LVII, pag. 627), dimostrano che i tribunali, dopo aver usato una certa circospezione negli anni 1901 e 1902, son tornati a fare larga applicazione della condanna condizionale. Per esempio, dei condannati al carcere gli ammessi al benefizio rappresentano l'82.8 per cento ad Hasselt, il 73 per cento a Huy, il 70.2 a Furnes, il 68.8 a Louvain, il 66.7 a Thurnout, il 62.3 a Anvers, ecc.: dei condannati a pena pecuniaria si à l'88.3 per cento a Marche, l'88.2 a Vewiers, l'86.5 a Namur, l'85.6 a Furnes, l'83.4 a Gand, l'83.2 a Neufchâteau, l'82.7 a Ypres, ecc. Il minimo è dato dal Tribunale di Dinant col 22.4 per cento per i condannati al carcere, e per i condannati a pena pecuniaria dal Tribunale di Termonde col 49.9.

Circa la durata del " sursis „, anche per il 1903 i tre anni tengono il primo posto (43.7 per cento), poi vengono i cinque (36.3 per cento), poi un anno (9.4 per cento): per la durata di quattro anni rarissima n'è l'applicazione (1 per cento).

A 1.844 ascendono i condannati a pena correzionale, che nel 1903, prima che si compisse la durata del " sursis „ riportarono una nuova condanna: vale a dire il 12.84 per cento, proporzione inferiore a quella dei due anni precedenti (v. *Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 236).

Si mantiene stazionaria la percentuale nei tribunali di polizia, cioè di 0.10 per i condannati al carcere, di 27.55 per i condannati a pena pecuniaria.

Secondo Congresso internazionale degli avvocati a Liegi. — Ebbe luogo dal 30 settembre al 4 ottobre dello scorso anno 1905 nella sala della Corte d'assise, in quello splendido palazzo di giustizia che già fu sede dei principi-vescovi di Liegi. La seduta inaugurale fu presieduta dal ministro Van den Heuvel: a presidente del Congresso fu acclamato l'antico " bâtonnier „ degli avvocati di Liegi, Emilio Dufont, presidente della Federazione degli avvocati belgi.

Le questioni all'ordine del giorno erano cinque:

1ª. " La profession d'avocat doit-elle être réglementée par l'Autorité ou est-il préférable qu'elle soit libre, et de quelle manière, le cas échéant, y a-t-il lieu de la réglementer? „.

2ª. " Y a-t-il lieu de déclarer la profession d'avocat incompatible avec certaines professions étrangères à la défense en justice, qu'il s'agisse de fonctions publiques ou d'occupations privées? „.

3ª. “ Faut-il répartir entre plusieurs professions les fonctions de la défence en justice (avocats, avoués, avocats devant les juridictions inférieures ou les Cours supérieures) ou vaut-il-mieux les cumuler? „.

4ª. “ Peut-on admettre l'avocat étranger à plaider occasionnellement devant les juridictions indigènes? Quelles conditions devrait-on éventuellement lui imposer? „.

5ª. “ Comment est-il possible de créer une organisation permanente et internationale, libre ou réglementée, soit entre les barreaux officiellement établis dans les différents pays, soit entre les avocats individuellement? Quelle suite y a-t-il lieu de donner, à cette fin, aux voeux émis par la première session du Congrès international? „.

Era prestabilito che non si sarebbe emesso alcun voto sulle singole questioni, ma soltanto il presidente avrebbe riassunto il risultato della discussione.

Sulla prima, pertanto, pare che l'assemblea propendesse nettamente a mantenere l'indipendenza dell'avvocato, ripudiando il *numerus clausus*, ma nel tempo stesso mostrandosi favorevole al diploma professionale.

Sulla seconda, sembrò difficile stabilire delle norme generali, ma si convenne nel principio di eliminare tutto ciò che, in fatto di cumulo di funzioni, potesse pregiudicare alla dignità professionale.

Sulla terza, fu convenuto doversi avere riguardo alle necessità e alle condizioni dei singoli paesi.

Sulla quarta, si manifestò unanime il desiderio che agli avvocati sia consentito il patrocinio presso i tribunali di tutte le nazioni.

Sulla quinta, fu deciso d'istituire un'associazione internazionale fra gli avvocati.

Si stabilì ancora di riunire fra tre anni il terzo Congresso internazionale.

Il primo, come i nostri lettori ricorderanno, sempre a iniziativa della Federazione degli avvocati belgi, ebbe luogo a Bruxelles, nell'agosto del 1897 (v. *Riv. Pen.*, vol. XLVI, pag. 414).

La Facoltà di giurisprudenza di San Pablo nel Brasile. — Quando il Brasile ebbe scosso il giogo del Portogallo, sentì subito la necessità d'un centro di studî superiori che sostituisse le Facoltà di Coimbra e di Lisbona. Con legge dell'11 agosto 1827 s'istituivano i due primi corsi di giurisprudenza: uno a San Pablo, l'altro a Olinda (Pernambuco), modestissimi e in lotta con difficoltà non poche nè lievi. Gradatamente, grazie sopratutto all'interessamento e all'efficace patronato dell'imperatore don Pedro, quei corsi si allargarono, presero credito e accolsero la gioventù studiosa che prima emigrava nelle università d'Europa; tantochè, per legge del 28 aprile 1854, furon elevati a Facoltà, con un programma di studî quale non si sarebbe potuto desiderare più ordinato e più progredito.

Caduto l'impero e sostituitavisi la repubblica, uno dei primi atti del Governo provvisorio fu quello di riconoscere, con decreto del 2 gennaio 1891, le Facoltà di San Pablo e di Recife (Pernambuco), come centri federali dell'istruzione superiore, mantenuti a spese dell'Unione; conservandosi in vigore i programmi d'insegnamento e l'ordine degli studî stabiliti da una legge del 1885, finchè in data 7 dicembre 1894 non si pubblicò il codice generale dell'istruzione, dipoi parzialmente modificato dalla legge 30 ottobre 1895.

Attualmente il corso di legge nella Facoltà di San Pablo si compie in cinque anni, e comprende sedici cattedre, nelle quali si professano le scienze giuridiche, sociali e la pubblica igiene.

Il diritto penale si studia in due anni (3° e 4°) e à due cattedre: l'una destinata alla filosofia del diritto penale e ai principî generali, l'altra al diritto penitenziario e al diritto penale militare. I commentatori tanto del codice vecchio del 1830, quanto di quello riformato del 1890 sono familiarissimi agli studenti, e anche la letteratura straniera, specialmente per la lotta della scuola giuridica contro gli antropologi, vi è nota assai largamente. Il diritto penale è una delle materie più studiate.

La procedura penale è unita alla procedura civile e commerciale nel corso di diritto processuale, che prima era ripartito in due anni, consacrandosi il primo alla teoria e il secondo esclusivamente alla pratica, mentre ora si compie in un anno solo, al quinto.

Il diritto civile si fa in tre: primo anno, diritti di famiglia; secondo, beni e successioni; terzo, obbligazioni.

Il patronato nel Lussemburgo. — Dalla nota Relazione (v. a pag. 106 e 130 di questo volume) del Brück Faber, amministratore degli stabilimenti carcerarî del Lussemburgo al Congresso del patronato di Liegi, togliamo le notizie che seguono:

Il Comitato per il patronato si occupa dei minorenni delinquenti che alla fine della tutela amministrativa sono ancora bisognevoli di soccorso.

Succede, a volte, che detta tutela non si estenda sino alla maggior età del corrigendo, e che essa si limiti ai 18 e anche ai 16 anni, spirando, così, prima del termine stabilito al compimento del tirocinio. In questo caso, il Comitato offre la sua assistenza, per far continuare il tirocinio col consenso dei parenti. Pur troppo tale assistenza non vien sempre accettata, perchè è mal compresa. Spesso l'allievo considera la tutela amministrativa esercitata all'esterno del riformatorio, non come un benefizio che lo pone in grado d'imparare un mestiere a spese dello Stato, ma piuttosto come un peso e anche una pena, da cui si reputa felice liberarsi. Tal sentimento è reso più vivo da parenti ignoranti o malvagi, che, trascurando l'avvenire del giovane, speculano sulla piccola mercede che egli può guadagnar subito con un collocamento inferiore non richiedente tirocinio.

Per formarsi un concetto dei risultati dell'opera educativa dei riformatorî, convien seguire i giovani durante un certo periodo di tempo posteriore alla tutela dell'Amministrazione. La relativa statistica, che esige molto tatto e speciali riguardi, è in via di preparazione.

Fin d'ora resta assodato che gli ex-corrigendi recidivi appartengono quasi tutti alla categoria di quelli non sottoposti alla tutela amministrativa al di là dei 18 anni, e che per conseguenza furono abbandonati nel periodo di vita in cui la tutela stessa era maggiormente necessaria.

L'azione del patronato in confronto agli adulti è spiegata nel modo seguente da un avviso redatto in francese, in tedesco e in italiano:

“ Nella capitale esiste un Comitato di patronato per i liberati dal carcere, che à per iscopo di assisterli.

„ Missione principale del Comitato è quella di aiutare i liberati a riprendere un posto onorato in società, mediante il lavoro e un'onesta condotta.

„ A tale scopo il Comitato distribuisce dei buoni per biglietti ferroviarî fino a destinazione delle località, sia del granducato che dell'estero, ove i liberati intendono recarsi a lavorare.

„ Il Comitato dispensa pure dei buoni per attrezzi da lavoro e fornisce, in caso di bisogno, gli abiti necessarî.

„ I soccorsi in denaro non vengon concessi che in via affatto eccezionale.

„ L'azione del Comitato si estende anche alla moglie e ai figli del condannato, quando abbiano bisogno di soccorso. Tale soccorso incombe anzitutto al Comune di domicilio; il patronato interviene solo quando il sussidio riesca insufficiente.

„ Lo scopo che si prefigge il patronato è l'emenda dei liberati dal carcere. Quindi, per ottenere dei soccorsi, il detenuto deve non solo tenere una condotta esemplare durante la carcerazione, ma dee anche perseverare nelle buone abitudini e sopratutto non ricadere in nuove infrazioni alla legge penale.

„ Se il liberato o la sua famiglia ànno ricevuto assistenza dal patronato, non potrà pretendersi che questo conceda nuovi aiuti, nel caso di recidiva.

„ Solo in via affatto eccezionale, il Comitato s'occuperà ancora di lui e della famiglia.
„ Il patronato è affidato alla Commissione amministrativa degli stabilimenti carcerari, col concorso dell'amministratore e del cappellano delle carceri.
„ Tutte le domande devon presentarsi in iscritto al presidente della Commissione. Le domande verbali, d'ordinario, non vengono accolte, salvo casi eccezionali e urgenti.
„ Se le domande son inoltrate dai detenuti medesimi, devon consegnarsi all'amministratore, o a chi per esso, che le trasmette col suo parere, al presidente del patronato.
„ Lussemburgo, 1° gennaio 1905.

„ *Il presidente del Comitato di patronato*
„ AUG. ULVELING. „

Quest'avviso riassume quasi completamente l'azione del patronato riguardo agli adulti; aggiungeremo alcuni schiarimenti complementari.

Qualche tempo prima della liberazione il condannato viene interrogato sui suoi progetti per l'avvenire. Se egli à bisogno di procurarsi un'occupazione, lo si mette in corrispondenza coi padroni.

Per facilitare il collocamento degli operai, un giornale settimanale, la " Borsa del lavoro „, pubblica gratuitamente le offerte e le domande d'impiego. Il giornale resta affisso negli ufficî postali e nell'ufficio di matricola di ogni carcere, per facilitare ai detenuti, ove occorra, la scelta d'un padrone. Il periodico è utilissimo agli artigiani e agli agricoltori. Si fa spesso ricerca di questi ultimi, tanto che sovente vengon richiesti direttamente all'Amministrazione.

Gli altri liberati della classe operaia trovano impiego nell'industria metallurgica, che è la principale del Lussemburgo e che fornisce anche il maggior contingente alla popolazione carceraria.

Il ridonare un posto adeguato ai liberati più còlti, non appartenenti alla classe operaia propriamente detta, è più malagevole. Il pregiudizio esistente per loro è più accentuato; la diffidenza ispirata dalla condanna è proporzionata alla fiducia richiesta per la professione dei liberati in parola, i quali si trovano altresì in concorrenza con competitori aventi su di essi il grande vantaggio d'un passato illibato. I liberati di questa categoria preferiscono generalmente d'emigrare; a tal uopo il patronato dà il suo aiuto.

Negli stabilimenti carcerarî esiste un magazzino vestiario, fornito a spese del patronato, che provvede i liberandi di quanto è indispensabile alla loro uscita dal carcere.

Non è ancora stata fatta una statistica dettagliata sui risultati del patronato; la sua sistematica attività è di data troppo recente, per poterne dedurre conclusioni esaurienti.

L'avviso del Comitato surriferito riassume l'azione del patronato riguardo alle famiglie dei detenuti. L'assistenza di esse da parte degli istituti di beneficenza lascia molto a desiderare, specialmente nelle campagne. Ciò proviene spesso dalle limitate risorse e più spesso anche dal fatto che dette istituzioni mal comprendono la loro missione. Per sottrarsi all'onere dell'assistenza, talvolta alcune Autorità comunali domandano la liberazione del condannato all'inizio della pena, adducendo come indispensabile la di lui presenza in famiglia, onde provvederne il sostentamento. Queste Autorità non sanno apprezzare l'efficacia della pena; esse considerano la detenzione quale aggravio dei loro bilanci e non come una dovuta riparazione sociale; così, da un lato si sopprime la beneficenza, dall'altro si tenta eliminare la giustizia!

Ci troviamo quindi di fronte a pregiudizî contro i quali il Comitato si sforza reagire con ogni mezzo possibile.

Ispirati alle seguenti considerazioni vanno intesi i doveri della pubblica beneficenza verso le famiglie povere dei carcerati.

Nella famiglia del condannato vi è un colpevole e degli innocenti. Il colpevole vien mantenuto a spese dello Stato; gli innocenti, abbandonati nella miseria, conseguenza

immediata dell'incarcerazione di chi procurava loro il sostentamento. Eseguendosi questo distacco per misura d'ordine pubblico, esso costituisce una specie di espropriazione d'utilità generale: l'espropriato è la famiglia, chi profitta dell'espropriazione è la società. Ora, vale il principio, in materia di espropriazione, che chi ne profitta deve a chi la subisce un equo compenso per il danno cagionatogli.

Vi è pure un principio più sacrosanto ancora: quello della solidarietà umana, per cui incombe alle Autorità comunali, quali delegate della società, il dovere d'invigilare che nessuno dei loro amministrati manchi, per impotenza materiale, dei mezzi di sussistenza.

Il diritto delle famiglie indigenti dei detenuti è fondato su duplice base: un dovere speciale della nazione, in nome della quale il condannato vien sequestrato; un dovere generale del Comune, derivante dalla solidarietà dei suoi componenti.

Per quanto concerne la quota dello Stato, sarebbe forse logico di creare, coi proventi delle multe penali, un fondo speciale di beneficenza a vantaggio di dette famiglie. Le riforme proposte per l'applicazione e l'esazione delle multe avrebbero necessaria mente per risultato d'accrescere non poco gli incassi e di diminuire notabilmente il numero delle detenzioni sussidiarie alla multa.

Per indurre la generalità dei condannati a pagare le multe, anzichè scontarle in carcere, occorre: l'applicazione di esse in modo proporzionale alle entrate dei colpevoli, la facilitazione di pagarle a piccole rate a un esattore comunale *ad hoc* e infine l'estensione della liberazione condizionale, accordando al colpevole che avesse regolarmente pagato degli acconti sino a concorrenza dei $^2/_3$ o $^3/_4$ della multa, la remissione condizionale della residua parte, remissione che diverrebbe definitiva se durante il tempo stabilito per la prescrizione non seguisse recidiva.

Impiegando il prodotto delle multe come fondo di beneficenza a profitto delle famiglie povere dei detenuti, questa pena perderebbe il carattere d'imposta a profitto della società, acquistando quello d'una contribuzione a favore esclusivo degli sventurati e troverebbe minor resistenza per il vincolo di comunanza speciale che unisce i condannati agli infelici privi del loro sostegno.

In tal modo, lo spontaneo pagamento avrebbe un nuovo e potente stimolo nell'impiego stesso della multa.

Riguardo all'obbligo d'assistenza che incombe ai Comuni, è mestieri rilevare che, per quanto le risorse attuali degli istituti di beneficenza siano impari allo scopo, ciò non legittima punto la loro inattività. La pubblica beneficenza è la manifestazione più eloquente della solidarietà umana, e a questo titolo essa compie la funzione più nobile dei pubblici bilancî. L'ammontare del credito accordato alla beneficenza indica il grado di civiltà. Questo credito dovrebbe utilizzarsi come uno dei più importanti elementi che guidano la ripartizione dei sussidî dello Stato, e sarebbe fors'anche mezzo efficace per stimolare i Comuni all'adempimento della carità pubblica.

Il Governo granducale à richiamato le Autorità comunali ai doveri di cui si tratta, con una circolare del 17 marzo 1904, a firma del direttore generale Rischard, incaricato anche del servizio della pubblica beneficenza.

Eccone il testo:

" Alcune Amministrazioni comunali ànno l'abitudine di favorire le pratiche per ottenere la liberazione temporanea di condannati a pene repressive. Per raggiungere lo scopo, s'invoca, il più di sovente, la miseria della moglie e dei figli dei detenuti. In tal guisa le dette Amministrazioni non solo disconoscono le necessità inerenti ai servizî penitenziarî, ma trascurano inoltre gli obblighi loro imposti dalla legge sul domicilio di soccorso, poichè spetta ad esse di porger aiuto a questi indigenti.

" Le sospensioni delle pene complicano in modo pregiudicevole il buon andamento dei servizî penitenziarî, per cui esse non sono ammissibili che nei casi eccezionali, ossia, solo quando lo esigono motivi imperiosi di umanità, quali sarebbero: morte avve-

nuta o imminente della moglie, di un ascendente di primo grado, di un figlio e il parto della moglie. Si andrebbe tropp'oltre comprendendo anche la mancanza di risorse derivanti dalla detenzione del sostegno della famiglia; se questa sola considerazione dovesse aver per effetto il rilascio provvisorio del detenuto, si produrrebbe negli stabilimenti penitenziarî un flusso e riflusso tale di condannati, da generare un disordine irrimediabile nel servizio carcerario.

„ Datane l'eventualità, il solo mezzo opportuno a mitigare le sofferenze delle famiglie rimaste, per colpa dei condannati, senza risorse sufficienti, è quello di concedere dei soccorsi proporzionati ai bisogni di esse, come ordina l'art. 15 della legge 28 maggio 1897 sul domicilio di soccorso, che prescrive: *qualunque indigente del paese, o straniero, sarà, in caso d'assoluto bisogno, soccorso dal Comune ove risiede.*

„ Invito, pertanto, le Amministrazioni comunali e le istituzioni di beneficenza a conformarsi ai principî suesposti, soccorrendo efficacemente, per l'avvenire, le famiglie povere prive del loro sostegno, in seguito all'esecuzione di pene restrittive della libertà. „

La circolare è ispirata alla legge vigente, secondo la quale l'assistenza delle famiglie dei detenuti incombe per intiero ai Comuni nei quali i detenuti ànno domicilio. Tuttavia lo Stato concorre per le famiglie indigenti fuori del loro domicilio legale e per i bisognosi che, in ragione della loro età o infermità, sono incapaci di guadagnarsi da vivere, cioè: per gli infermi di 65 anni compiuti, i pazzi, gli epilettici, i ciechi, i sordomuti, gli orfani o fanciulli abbandonati, posti in un istituto speciale sino all'età di 15 anni, per i mendicanti e vagabondi accolti nel ricovero di mendicità e infine per le persone rinchiuse per cattiva condotta.

La contribuzione dello Stato è limitata alle spese di mantenimento personale di questi indigenti, sia a domicilio o in un istituto. La contribuzione dello Stato è proporzionale alle tariffe delle tasse comunali percepite dal Comune, cui spetta l'onere del soccorso. Essa è stabilita dalle percentuali 80, 65 e 50, se dette tasse sono applicate rispettivamente nella misura del 50 % almeno, del 25 al 49 %, dell'1 al 24 %; è ridotta al 35 % per i Comuni che non prelevano tributi.

Questo sussidio dello Stato a favore degli infelici colpiti dalla natura implica il riconoscimento del principio, che tale assistenza dee far carico tanto allo Stato, quanto al Comune in cui à domicilio l'indigente.

Se questo principio è ammesso per le vittime della legge di natura, la stessa ragione su cui si fonda, cioè l'impotenza personale a procurarsi la sussistenza, deve invocarsi *a fortiori* per le vittime innocenti della giustizia umana.

La natura non impegna la responsabilità della società; se questa ne assiste le vittime, ciò avviene in forza d'un dovere morale, originato dalla fratellanza umana. La solidarietà sociale, invece, rende responsabile la società delle vittime dell'uomo e le impone quindi l'obbligo di assisterle in forza di un dovere positivo.

Quanto al patronato dei fanciulli moralmente abbandonati, esso è, nel Lussemburgo, ancora allo stadio sperimentale e in attesa d'un ordinamento definitivo. La sospensione dall'esercizio della patria potestà, che formerà la base fondamentale di questo patronato, è in progetto da diverso tempo, ma non è ancora decretata.

Intanto il Comitato si occupa dei fanciulli la cui educazione gli viene segnalata come seriamente compromessa per colpa di genitori perversi, e se questi vi consentono, i ragazzi sono posti, secondo la loro condotta, in una famiglia o in un orfanotrofio.

Nè sono dimenticate le prostitute del sifilicomio alle quali provvedono le dame del patronato, col ricovero nell'ospizio del “ buon pastore „, per dar loro agio di riabilitarsi, prima di rientrare in società.

EFFEMERIDI

(Dicembre 1905 - Gennaio 1906).

Governo e Parlamento.

Italia. — *Leggi e decreti.* — R°. d°. 17 dicembre 1905, n° 588, portante disposizioni per l'attuazione della legge 22 giugno 1905, n° 269, con la quale furono istituiti 500 nuovi posti nel grado di *vice-cancelliere di pretura* e parificati (*Bollettino del Ministero di G. e G.* del 28 dicembre 1905 — v. *Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 243) = R°. d°. 24 dicembre 1905 per la costituzione del nuovo Ministero Fortis: rimangono invariati i titolari dell'Interno (Fortis) e della Giustizia (Finocchiaro Aprile). Facta, sottosegretario di Stato, dalla Giustizia passa all'Interno; Rossi Luigi, id., dall'Istruzione alla Giustizia.

Circolari. — Del Ministero di Grazia e Giustizia ai proc. gen. e proc. del re sul *casellario giudiziale* (30 dicembre 1905 — v. in *Cronaca*). — Del Ministero dell'Interno (Direzione generale delle carceri) ai prefetti e ai direttori degli stabilimenti carcerarì e dei riformatorì, sui *lavori in economia* (5 dicembre 1905); — id. ai direttori degli stabilimenti penali sulle *comunicazioni alle famiglie dei detenuti* (15 dicembre 1905).

Corti e Tribunali.

Italia. — Nell'autunno passato corse voce di un preteso attentato alla regina madre, durante una gita automobilistica. L'istruttoria chiarì meglio le cose, e pose in sodo che non si trattava di un fatto diretto contro la regal signora, ma semplicemente del delitto preveduto nell'art. 317 c. p., per il quale venivano rinviati al *Tribunale d'Aosta* i giovani Giacomo Chenuil di anni 18, il fratello di costui d'anni 19, Giuseppe Neyroz d'anni 20 e Battista Casazza d'anni 16, imputati d'aver posto dei grossi sassi per la via che da Donnaz va a Pont-Saint-Martin per dove appunto dovea passare l'automobile della regina.

Nonostante che il p. m. chiedesse sei anni e quattro mesi per tutti gli imputati, il tribunale, accogliendo la tesi defensionale del danneggiamento, condannava i due Chenuil e il Neyroz a quattro mesi e tredici giorni, e il Casazza a due mesi e venti giorni di reclusione.

— Appellante da sentenza del pretore di Torre-Pellice compariva davanti al *Tribunale di Pinerolo* Cesare Geymet, condannato a 57 giorni di reclusione per minaccie a mano armata. E, poichè il pretore gli avea negato la sospensione dell'esecuzione della sentenza, a' termini della legge 26 giugno 1904, a motivo di parecchie condanne precedenti riportate in Francia, ne rinnovava, in subordinata ipotesi, la domanda. E il tribunale giudicava non doversi tener conto, per gli effetti di cui si tratta, delle condanne riportate all'estero, accordando così l'invocato benefizio.

— Il *Tribunale di Brescia* à condannato Giacomo Galli, direttore responsabile del giornale socialista *Brescia Nuova*, a dieci mesi di reclusione e lire 882 di multa, danni

e spese per diffamazione verso padre Beccaro dei carmelitani scalzi, fondatore in Milano di un ospizio per i fanciulli abbandonati.

Il foglio socialista avea accusato il Beccaro di " far incetta di bambini per certe sue fabbriche di fiammiferi, che sfuggono a ogni controllo dello Stato e alla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli ", soggiungendo: " per poco pane egli à così degli operai che gli fanno più lavoro di un operaio libero ".

Il dibattimento à dimostrato insussistenti le imputazioni. L'insigne filantropo spiegò all'udienza l'origine dei fiammiferi così detti " del derelitto ", che egli compra in scatole chiuse e bollate dalla casa Medici, rivendendoli poi con un piccolo guadagno per il suo istituto e opponendosi così alla pornografia di certe vignette impresse sulle scatole dei cerini.

Una schiera di testimoni, fra cui persone molto stimate in Milano, affermarono che i bambini nell'ospizio di padre Beccaro sono trattati amorevolmente e convenientemente educati.

— Alla *Corte d'assise di Verona* si è discusso il processo contro il diciassettenne Natale Filippi, di San Demetrio dei Vestini, figlio del giudice del Tribunale di Chieti Raffaele Filippi, accusato di avere, nello scorso agosto, uccisa a coltellate la propria matrigna Giulia Riva, nella villa Rezzola di Sommacampagna.

Il padre dell'accusato, rimasto vedovo con quattro figli, pensò bene, nel 1900, di riprender moglie, e per trovarla si servì delle inserzioni sopra un giornale di Milano. L'inserzione fu letta dalla signora Riva Giulia, possidente, di Sommacampagna; e prima di sposare il Filippi gli fece donazione di tutta la sua sostanza. Ma il matrimonio non fu felice e nei primi di quest'anno i coniugi si separarono. Il figlio maggiore del Filippi, l'accusato, era un giovane insubordinato, discolo, che girò tutti i riformatori d'Italia, già condannato per oltraggio all'Autorità.

Si ebbe dieci anni di reclusione.

— Giovanni Salmaso, durante un dibattimento per ingiurie e diffamazioni davanti al secondo pretore di Padova, avendo oltraggiato un testimone, veniva arrestato, e il giorno dopo, dal tribunale, condannato in conformità. Sembrandogli eccessiva la pena applicata dal pretore, rese al sottocapo guardiano delle carceri, nei tre giorni di rito, la dichiarazione d'appello, ma il sottocapo pare si dimenticasse di depositarla in cancelleria. Scontata la pena per l'oltraggio e uscito di carcere, il Salmaso, venuto a conoscenza del fatto, rinnovava l'appello; e il *Tribunale di Padova* lo riteneva ammissibile, ancorchè interposto fuori termine, trattandosi di un caso di forza maggiore, in cui non entrava affatto la volontà dell'appellante.

— Lo stesso *Tribunale di Padova* condannava a tre mesi di arresto, col benefizio della sospensione dell'esecuzione, il diciannovenne Umberto Michelotto, che sul passaggio dei coscritti, arrivati alla ferrovia e diretti al quartiere, avea gridato: " viva il socialismo ". Il grido fu ritenuto sedizioso!

— Dalla *Corte d'assise di Bologna* uscì assolto il giovane Lanzani, amante della corista Cesari di una compagnia di operette. Costui, mentre prestava servizio militare a Genova, un bel giorno, in automobile, veniva a Bologna, dove trovavasi la compagnia, e ivi uccideva la ragazza. I giurati ritennero che agisse in istato di totale infermità di mente.

— Fra un certo signor Giovanni Elia, che esercitò non sappiamo quali funzioni nello Stato libero del Congo, e un capitano medico di marina, il dott. Edoardo Baccari, che pure fu al Congo, sorse questione, seguita da scambio di comunicati nei giornali, da giurì così detti cavallereschi, e, in ultimo, da querela dell'Elia al Baccari per ingiurie e diffamazione e del Baccari all'Elia per ingiurie.

La causa fu portata al *Tribunale di Roma*, perchè i comunicati erano apparsi nei giornali della capitale, con gran lusso di testimoni (senatori, deputati, ammiragli, generali, colonnelli, ecc.), per l'una e per l'altra parte. Ebbe a occuparsene la 5ª sezione

nelle udienze del 10, 11, 12, 15 e 16 gennaio, finchè, cedendo ai reiterati inviti del presidente (forse indebiti e certamente eccessivi) i contendenti si fecero reciproca remissione.

— Al *Tribunale di Napoli*, l'ottava sezione continua a esser " ipotecata „ dal processo del deputato prof. Marghieri contro il *Pungolo* (v. a pagina 115 di questo volume). Diciamo " ipotecata „, togliendo a prestito la parola scultoria dal giornale *I tribunali* di Milano. Il quale, nel nº 468 del 17 dicembre 1905, in settanta giorni contava ventun udienze e osservava: " Questo vuol dire che di tanto in tanto si è fatta una miriade di parentesi di comodo. Ed è qui il baco dell'eternità dei nostri processi. Altro che numero di difensori! Altro che necessità di empiastri legislativi che misurino con un metro empirico la lunghezza dei processi! Noi battiamo il chiodo: basta un buon presidente che chiuda con energia le parentesi, e poi tutto va via liscio come olio! „

— Nella fiera del 30 luglio scorso all'Anitrella sul Liri s'incontrarono certo Biordi Vincenzo coi cognati Enrico e Filomena De Vellis e certi Tommasi Luigi e figlio Giovanni. Per futilissimi motivi ebbero questione fra loro, finita per intromissione di amici, ma con vaghe minaccie di vendetta.

Lungo la strada del ritorno, infatti, giunti alla contrada Fontana di Boccafolle, i due Tommasi atteseso il Biordi e quando lo videro riaccesero violentemente la questione assistiti dai due De Vellis. Luigi Tommasi con una tremenda pugnalata squarciò il cuore del Biordi, che cadde morto immediatamente, e Giovanni Tommasi con una sassata spaccò la testa a certo Casagrande, che stette lungamente in pericolo di vita e guarì solo dopo varî mesi.

Per questo fatto i Tommasi e i De Vellis furon tradotti alle *Assise di Frosinone*, e, in esito al verdetto dei giurati, i De Vellis rimasero assoluti, e, dei Tommasi, Luigi fu condannato ad anni sette e mesi undici di reclusione, e Giovanni a un anno e giorni quindici della stessa pena.

— Come abbiamo annunziato nel precedente fascicolo (pag. 115), il processo Salaris alle *Assise di Campobasso* finiva con l'assoluzione dell'accusato.

I giurati furono applauditi dentro e fuori dell'aula.

Ecco il testo delle questioni loro sottoposte:

" 1. L'accusato Beniamino Adolfo Salaris, di Antonio, da Cuglieri (Cagliari) è egli colpevole di avere, la notte dal 18 al 19 gennaio 1901, in Roma, a fine d'uccidere, vibrato parecchi colpi di strumento contundente e arma da punta e taglio in persona di Michele Scopece, producendogli delle lesioni che furon causa unica e diretta della morte di costui?

„ 2. Nell'affermativa della precedente questione, il fatto in essa specificato fu dal suddetto accusato commesso con premeditazione?

„ 3. Sempre nell'affermativa della prima questione, il fatto ivi specificato fu dal suddetto accusato commesso per consumare altro reato, cioè a scopo di furto?

„ 4. Il suddetto accusato Salaris Beniamino Adolfo è egli colpevole di essersi, la notte dal 18 al 19 gennaio 1901, in Roma, impossessato del danaro e altri oggetti del complessivo valore di infra lire 500 per trarne profitto, togliendoli dal luogo dove si trovavano senza il consenso di Michele Scopece e al quale essi appartenevano?

„ 5. Nell'affermativa della detta quarta quistione, l'accusato suddetto commise il fatto ivi specificato non convivendo col derubato Michele Scopece, in tempo di notte in luogo destinato ad abitazione?

„ 6. Il suddetto accusato Salaris Beniamino Adolfo è colpevole di avere, nella notte dal 18 al 19 gennaio 1901, in Roma, appiccato il fuoco a mobili esistenti nella casa di esso Michele Scopece?

„ 7. Nell'affermativa della sesta questione, il fatto ivi specificato fu dal suddetto accusato commesso in edifizio destinato ad abitazione?

„ 8. Sempre nell'affermativa della sesta questione, l'accusato suddetto commise il

fatto ivi specificato con la circostanza che il fatto stesso abbia prodotto pericolo per la vita delle persone? „.

Non sarà inutile ricordare, a edificazione di chi legge e a ulteriore attestazione, se d'uopo, dell'eternità dei procedimenti, che Michele Scopece si suicidò o fu assassinato la notte dal 18 al 19 gennaio 1901; che Beniamino Salaris fu arrestato il 27 febbraio 1901; che l'istruttoria terminò il 23 giugno 1902; che il primo dibattimento innanzi alla Corte d'assise di Roma cominciò il 2 dicembre 1902; che il secondo dibattimento s'iniziò, sempre a Roma, il 13 aprile 1904; e che finalmente il 28 ottobre 1905 cominciò il dibattimento innanzi alla Corte d'assise di Campobasso.

— Il 15 giugno 1905 l'avv. prof. Ferdinando Politi notò che la moglie, Agatina Zappalà, era tutta intenta innanzi allo specchio ad abbigliarsi in una acconciatura più del solito ricercata.

Il Politi, che già aveva dei dubbi sulla fedeltà della moglie, e la facea spiare da un certo Cristando, il quale gli aveva un giorno riferito come la signora si recasse spesso in una camera mobiliata, dove rimaneva parecchie ore, volle impedirle di uscire, dicendole di essere al corrente di tutto e di aver tollerato fino a quel momento per il solo pensiero dei poveri figli innocenti.

La signora si ribellò e disse che non le importava nulla del marito e dei figli e che da quel giorno voleva esser completamente libera, separarsi da lui e fare la canzonettista, perchè, se non con i pregi della sua voce, sperava di far colpo sul pubblico con le sue forme scultorie.

Quello che avvenne dopo questa cinica risposta non si è mai saputo con precisione.

La signora, a quanto ebbe ad asserire il Politi, aggiungendo alle parole i fatti, cominciò a preparare le valigie. Avvenne una straziante scena coniugale; il povero marito scongiurò nel nome dei figli; la signora rispose con parole atroci, di fuoco, che fecero uscire di senno il povero uomo, il quale finì per esploderle contro cinque colpi di rivoltella. Uccisa la moglie, il Politi lasciò i figli e si costituì.

Il processo a carico dell'uxoricida si svolse in dicembre a porte chiuse dinanzi alla Corte d'assise di Catania, e i giurati emisero un verdetto di assoluzione.

Estero. — La IXª Sezione del *Tribunale della Senna* condannava a tre mesi di carcere, 600 franchi di ammenda e ventimila di danni-interessi Schappert, nipote del famoso miliardario americano Wanderbilt, per avere, correndo in una via eccentrica di Parigi con un automobile della casa Hotchkin, schiacciato una bambina di dodici anni; ritenendo inoltre civilmente responsabile la ditta cui apparteneva l'automobile.

— Alle tre e mezzo della notte sopra il 1° dicembre la *Corte d'assise di Parigi*, in seguito al verdetto dei giurati, dichiarava assolti i presunti autori, fra i quali l'italiano Malato, dell'attentato al re di Spagna e al presidente Loubet, mediante bombe lanciate nella via di Rohan per dove transitavano in carrozza di ritorno da teatro (vedi *Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 124 e 125).

BIBLIOGRAFIA

ENCICLOPEDIE, REPERTORÎ, COLLEZIONI, ECC.; DIR. E PROC. PEN.

Digesto Italiano. Enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza. — Torino, Unione Tip.-Editrice, 1905: due lire ogni dispensa di 64 pagine, in 4°, a due colonne. 82

La dispensa 596 (7ª del vol. XV, p° 2ª) contiene: *Miniere, cave e torbiere* (cont. e fine), di Gilardoni; *Ministeriali*, di Siciliano Villanueva; *Ministero e ministri* (continua), di Santangelo Spoto.

La dispensa 597 (6ª del vol. XVII) reca: *Omicidio — diritto penale militare* (cont. e fine), di Vico; *Omissione di cautele nelle operazioni di commercio e di pegno*, di Pagani; *Omissione di referto*, di Battista; *Omissione o rifiuto d'atti d'ufficio*, di Ravizza; *Omissione o ritardo di rapporto*, dello stesso; *Omologazione*, di Olivieri; *Oneri reali* (continua), di Mesina.

Repertorio generale annuale di giurisprudenza, bibliografia e legislazione in materia di diritto civile, commerciale, penale e amministrativo. Indice delle sentenze pubblicate nel volume XXIX, anno 1904, del giornale il *Foro Italiano* e negli altri 90 periodici giudiziarî d'Italia; bibliografia delle monografie e degli articoli di diritto pubblicati nei detti periodici, nonchè delle opere giuridiche edite in Italia nell'anno 1904, e nomenclatura giuridica del diritto positivo italiano, col riferimento agli articoli dei codici e delle leggi speciali: per cura dei direttori Scialoja avv. Enrico e Sabbatini avvocato prof. Giunio, e con la speciale collaborazione dei redattori ordinarî Baldoni avv. Gustavo, Busatti avv. Luigi, De Pirro avv. prof. Vito, Romano avv. Vincenzo e dell'avv. Luigi Romano. — Volume XXIX. Anno 1904. — Roma, Società editrice del *Foro Italiano*, 1905; col. 1400: lire 15 (10 per gli associati). 83

Sarebbe superflua qualunque parola di lode: oramai ciò che valgono questi Repertori i nostri lettori ben sanno. Lo dice poi lo stesso contenuto: per la giurisprudenza, le massime di tutte le sentenze pubblicate nei 90 giornali giuridici del regno; per la bibliografia, l'indicazione di tutti gli articoli comparsi in detti giornali, di tutte le opere e di tutti gli opuscoli venuti alla luce nel regno; per la legislazione, l'indicazione degli articoli dei codici e delle leggi speciali che si riferiscono alle singole voci; più quattro indici: dei nomi degli autori, dei nomi delle parti, delle sentenze (cronologico), degli articoli dei codici e delle leggi.

E siccome massimo pregio di questa compilazione è la precisione, così ci duole che non siano state corrette le inesattezze da noi rilevate l'anno passato (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 737, n° 366 della *Bibliografia*).

Il codice di Hammurabi. — Avv. G. M. Ciampelli, Pretore di Cascina. — Pisa, *Rivista di diritto penale e sociologia criminale*, VI, pag. 154-164; aprile-maggio-giugno 1905. 84

Oramai anche su questa famosa (!) scoperta si è detto e scritto abbastanza (specialmente dal nostro Manzini: *Riv. Pen.*, vol. LVII, pag. 662); e nulla di nuovo poteva aggiungere il pretore di Cascina.

I difetti sociali delle leggi vigenti di fronte al proletariato e il diritto nuovo. — 2ª edizione. — G. Salvioli. — Palermo, Reber, 1906; pag. 105: lire 2. 85

Quindici anni or sono, nell'inaugurazione degli studi all'Università di Palermo, il professore Salvioli, il quale era allora ornamento e vanto di quella Facoltà giuridica, teneva un memorabile discorso su « I difetti sociali del codice civile in relazione alle classi non abbienti e operaie », che ebbe, come meritava, pieno e incontrastato successo.

Sulle linee di quel discorso è tracciato il presente volumetto, dedicato ai giovani che si avviano allo studio delle leggi, « perchè possan facilmente esser informati dei difetti sociali del vigente diritto, e perchè, applicandolo un giorno, sappiano informarsi ai principî di giustizia sociale, e cooperino essi, a cui spetta l'avvenire, con assidua azione, a tener vivo il desiderio delle riforme a preparare il diritto nuovo ».

Aureo volume, invero, piccolo per mole, ma notevole per sapienza e senso squisito di giustizia e di modernità.

Urkundliche Beiträge zur Geschichte des Strafrechts. — Florentiner Strafprozesse von 1879 (1880). — Jos. Kohler. — Berlin, *Archiv für Strafrecht und Strafprozess*, LI, 1905, pag. 310-326. 86

L'operoso prof. Kohler studia alcuni processi fiorentini del 1379, tratti dai documenti dell'archivio di Stato in Firenze; archivio « stupendamente ordinato », com'egli rileva al principio del suo articolo.

Diritto penale.

Parte generale.

Fehler und Mängel des deutschen Strafgesetzbuchs, welche einem wirksamen Strafvollzuge im Wege stehen, samt Besserungsvorschlägen. Von Strafanstaltsdirektor von Sichart in Ludwigsburg. — Berlin, *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, XXV, 1905, pag. 191-218. 87

Si vien rilevando una serie di difetti del cod. pen. tedesco, che ostacolano l'efficace applicazione della pena.

Zur Lehre vom Versuch, von Dr. Eduard R. von Liszt in Wien. — Berlin, *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, XXV, 1905, pag. 24-94. 88

Studio critico molto diffuso, e anche interessante e dotto, sull'opera recente del Delaquis « Il tentativo con mezzi inidonei » (v. *Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 629, nº 321 della *Bibliografia*).

La recidiva nella legge e nel sistema penitenziario italiano. — Dottor Eduardo Morvillo, Segretario nell'Amministrazione carceraria. — Roma, *Rivista di discipline carcerarie*, XXX, pag. 405-414; 1º dicembre 1905. 89

Rinviando a « un divenire forse ancora lontano » la selezione illimitata dei recidivi, come propugna la « scuola », il dott. Morvillo, da quell'uom pratico che è, si preoccupa intanto del modo di diminuirne il contingente. E poichè, per quanto la recidiva sia un fenomeno complesso e derivante da molteplici cause, il focolaio principale è nelle carceri, è là che convien apprestare i rimedî, sopratutto, secondo l'Autore, rafforzando l'autorità morale dei direttori, liberandoli d'ogni lavoro ingombrante e dando all'ufficio loro quel carattere di ministero e di apostolato che dovrebbe avere; arbitri essi soli del regime interno dei penitenziarî, e non astretti al trattamento uniforme « delle più difformi tendenze, dei più differenziati appetiti ».

Un supplice qui disparait en Chine: " le lynchii ", par le Dr. J. J. Matignon, Médecin-major, ex-attaché à la Légation de France à Pekin. — Lyon-Paris, *Archives d'anthropologie criminelle*, XX, pag. 836-841; 15 novembre-15 décembre 1905. 90

« Lynchii » vuol dire ridurre lentamente in pezzi; onde questa pena, in molte opere sulla Cina, si trova designata col nome di « supplizio dei dieci mila pezzi ». Si piglia il condan-

nato, si lega a un palo e si comincia ad asportargli le mammelle, i muscoli delle coscie, i muscoli delle braccia, e via via, continuando l'operazione anche dopo morto (la morte può esser anticipata dal carnefice con una coltellata al cuore), sino alla decapitazione. I pezzi vengon lanciati alla folla.

Un recente decreto dell'imperatrice à abolito, per ora in Pekino soltanto, questo supplizio.

Parte speciale.

Dell'oltraggio contro persone rivestite di pubblica autorità, considerato nella dottrina, nella legislazione, nella giurisprudenza. — Roberto Albino, Pretore. — Torino, Unione Tip.-Editrice, 1905; pag. 282: lire 3. 91

È certamente da encomiarsi la buona volontà dell'egregio pretore Albino, che, in mezzo alle molteplici cure dell'uffizio, trova modo, non solo di dedicarsi a studî e ricerche, ma di offrirne poi anche un saggio. Non avrà fatto cosa completa e perfetta e neanche può aver preteso di farla; ma tuttavia à rivelato delle attitudini che meritano, se non altro, incoraggiamento.

La materia è distribuita in quindici capi, a cominciare dalla storia e dalla legislazione, per poi passare all'esegesi degli articoli del cod. pen., naturalmente il 207 compreso e anche il 209, terminando con una filza di massime di giurisprudenza (ben 212 — dal 1897 al 1905) in punto alla qualifica di pubblico ufficiale.

Di una forma speciale di esimizione. — Avv. Guido Guidi. — Roma, dalla *Giustizia Penale*, XI, 1905, fasc. 40; pag. 31. 92

In nota alla sentenza della S. C., 21 luglio 1905 (*Suppl.* alla *Riv. Pen.*, vol. XIV, pag. 241), per dimostrare l'inaccettabilità del principio ivi stabilito col ritenere che possa la copia della citazione ritenersi atto originale a' sensi e per gli effetti dell'art. 283 c. p.

Die Anträge der deutschen Antiduell-Liga. Von Dr. jur. et phil. M. Liepmann, o. o. Professor der Rechte in Kiel. — Heidelberg, *Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform*, II, 1905, pag. 119-133. 93

Si riportano e si commentano le proposte della lega tedesca contro il duello, in quanto tendono a modificare le disposizioni penali vigenti.

Il disastro ferroviario colposo. — Guido Guidi. — Roma, *Cassazione Unica*, anno XVIII, vol. XVII, col. 129-142, 161-169, 193-197, 225-234; 30 novembre-21 dicembre 1905. 94

Esposto lo stato della giurisprudenza, riandati i lavori preparatori del codice sull'art. 314, il chiaro Autore delinea nettamente la teorica del disastro, procurando di tener distinte le due ipotesi ivi prevedute, pericolo di disastro e disastro avvenuto, e, per il disastro avvenuto, considerandolo nella realtà del fatto, indipendentemente da ciò che avrebbe potuto accadere, ripudiando come inidonei gli elementi, pur ritenuti in qualche giudicato, di una lieve lesione personale e di un danno al materiale.

Die sogenannten Sittlichkeitsstraftaten. Zur Reform des Strafgesetzbuchs. Von Amtsgerichtsrath Richard Bartolomäus, Krotoschin. — Berlin, *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, XXV, 1905, pag. 123-151. 95

Breve studio di legislazione comparata sui reati contro il buon costume.

Hochverrat und Landesverrat. Eine Studie von Dr. Aug. Köhler, Privatdozent in München. — Berlin, *Archiv für Strafrecht und Strafprozess*, LI, 1905, pag. 269-291. 96

L'A. continua il suo accuratissimo studio sull'alto tradimento e tradimento del paese, secondo le disposizioni del c. p. tedesco (v. *Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 486, n° 245 della *Bibliografia*).

Tendenze generali del diritto moderno in ordine ai delitti di pubblici ufficiali. — Avv. Ettore Botti. — Milano, dal *Filangieri*, 1905, n° 12; pag. 18. 97

Saggio preventivo e promettente di un lavoro sui delitti dei pubblici ufficiali, al quale l'A. attende da tempo.

Le tendenze generali, che egli vien delineando ed esponendo, si manifestano in un modo contradittorio: da una parte, un grande rigore per questi delitti, con una fitta rete di sanzioni; dall'altra, un grande senso d'indulgenza e talora di pietà vera e profonda.

Die Gesinnung des politischen Verbrechers. Von Dr. Ernst Feder, Berlin. — Berlin, *Zeitschrift f. die gesamte Strafrechtswissenschaft*, XXV, 1905, pag. 219-225. 98

Brevissimo scritto diretto a dimostrare come non siano ammissibili delitti d'opinione nel campo politico.

Das Züchtigungsrecht der Lehrer. Eine kriminalistische Studie von Kammergerichtsrath Havenstein, Berlin. — Berlin, *Archiv für Strafrecht und Strafprozess*, LI, 1905, pag. 241-259. 99

Con chiarezza si delineano i limiti del diritto di correzione pertinente ai maestri in rapporto alle disposizioni del c. p.

Omissione o rifiuto d'atti d'ufficio. — Adelgiso Ravizza. — Torino-Roma, *Digesto Italiano*, vol. XVII, pag. 357-365; 1905. 100

Dopo i soliti preliminari storico-legislativi, si considera l'argomento prima in rapporto ai pubblici ufficiali in generale, poi in rapporto ai militari e agenti della forza pubblica in ispecie, per dire quindi delle modalità, dei reati affini e del procedimento.

Omissione o ritardo di rapporto. — Adelgiso Ravizza. — Torino-Roma, *Digesto Italiano*, vol. XVII, pag. 365-370; 1905. 101

Precedenti legislativi e lavori preparatori; estremi; forme speciali; reati affini; procedimento.

Omissione di referto. — Michele Battista. — Torino-Roma, *Digesto Italiano*, vol. XVII, pag. 350-357; 1905. 102

Detto dell'obbligo del referto e premesse, come di metodo, le indagini storico-legislative, si passa all'esegesi dell'art. 439 c. p.

Omissione di cautele nelle operazioni di commercio e di pegno. — Pietro Pagani. — Torino-Roma, *Digesto Italiano*, vol. XVII, pag. 336-350; 1905. 103

Cenni storici e di legislazione comparata abbastanza diffusi precedono, secondo il metodo della raccolta, la trattazione in diritto positivo, la quale si divide in tre punti: generalità; recezione colposa di oggetti d'illecita provenienza; commercianti e pignoratari di cose preziose o usate di fronte al codice penale.

Diritto particolare.

Omicidio (diritto penale militare). — Pietro Vico. — Torino-Roma, *Digesto Italiano*, vol. XVII, pag. 320-330; 1905. 104

Degno complemento alla v*. *Omicidio* (v. *Riv. Pen.*, vol. LXII, p. 623, n° 585 della *Bibliografia*) è questa trattazione speciale, concernente il diritto penale militare, così distribuita: storia e legislazione; dottrina e giurisprudenza: *a*) tempo di pace, *b*) tempo di guerra.

Stand und Stellung der Militär- und Marinegerichtsschreiber. Von Kriegsgerichtsrath Dr. E. Steidle, Ulm. — Berlin, *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, XXV, 1905, pag. 1-23. 105

Esaminato lo stato giuridico dei funzionari di cancelleria presso i tribunali militari e militari marittimi tedeschi, l'A. suggerisce delle modificazioni alla legge vigente, nel fine di render più produttivo il lavoro e più indipendente la posizione di codesti funzionari.

Concorrenza illecita nella stampa periodica. — Agostino Ramella, Libero docente di diritto commerciale nell'Università di Siena. — Siena, dagli *Studi Senesi*, 1905; pag. 29. 106

L'argomento, benchè non sia nuovo, è degno ancora di studio.

Il giudice e prof. Ramella considera la concorrenza illecita nella stampa periodica sotto

il punto di vista: *a*) dell'usurpazione del titolo d'un giornale o dell'assunzione d'un titolo analogo che possa ingenerare confusione; *b*) dell'imitazione del formato d'un altro giornale; *c*) della violazione di particolari convenzioni restrittive della libertà di commercio, industria e lavoro stipulate fra le parti; *d*) della riproduzione del contenuto di altri giornali.

Lavoro dotto e acuto, come tutti quelli dell'A.

Die Pressgesetzgebung Japans und Russlands. Mitgeteilt von Bürgermeister a. D. A. Simon. — Berlin, *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, XXV, 1905, pag. 226-235. 107

Rapida rassegna della legislazione sulla stampa al Giappone e in Russia.

Critica a un giudicato. — A. Panini Finotti, Delegato di p. s. — Roma, *Manuale del funzionario di p. s.*, XLIII, pag. 337-339; 15 novembre 1905. 108

Sul diritto di riunione. — Luigi D'Armiento, id. id. — Id., *id.*, id., pag. 353-355; 1° dicembre 1905. 109

Il giudicato in questione è la sentenza del pretore urbano di Torino, 13 maggio 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 746, n. 4), con la quale furono assolti, per inesistenza di reato, i promotori d'una riunione pubblica, concertata e denunziata dopo trascorso il termine delle ventiquattr'ore.

Sembra al Panini Finotti che il pretore abbia confuso la riunione con l'assembramento.

A lui si unisce il D'Armiento, per dimostrare che l'interpretazione del pretore è una flagrante violazione della lettera e dello spirito della legge, inquantochè con essa si viene ad aggiungere una condizione che non è espressa e non fu voluta dal legislatore, quella cioè di obbligare al preavviso solo quando la riunione siasi deliberata prima delle ventiquattr'ore.

La nouvelle législation pour la protection de l'enfance en Hollande. — D[r]. J. A. Van Hamel, Avocat à Amsterdam. — Paris, *Revue Pénitentiaire*, XXIX, pag. 1199-1204; novembre-décembre 1905. 110

La nuova legislazione olandese sulla protezione dell'infanzia, che si compone delle leggi 6 e 12 febbraio 1901, popolarmente denominate « leggi dei ragazzi » (*Kindervetten*), è entrata in vigore col 1° dicembre 1905, essendosi prima dovuto provvedere, oltrechè alla compilazione dei regolamenti, alla costruzione degli stabilimenti reclamati dalle nuove disposizioni.

Le leggi di febbraio 1901 modificano il codice civile (sanzionando la decadenza e la dispensa dalla patria potestà), il codice penale (parificazione assoluta di tutti i minori di diciotto anni, senza ricerca di discernimento o altro, sistema speciale di pene) e quello di procedura penale (interrogatorio, nell'istruttoria, dei genitori o tutori, difesa d'ufficio, trattazione delle cause in camera di consiglio, alla presenza dei soli genitori o tutori) e contengono inoltre norme e provvedimenti speciali per le minorenni.

Il Van Hamel, autore anche di un pregevole « Manuale delle leggi dei ragazzi », in questo saggio non fa che riassumere le innovazioni apportate ai tre codici.

Procedura penale.

Azione e giurisdizione.

Die Widerklage nach der Reichs-Strafprozessordnung. Von Landrichter Lindemann, Köslin. — Berlin, *Archiv für Strafrecht und Strafprozess*, 1905, LI, pag. 260-268. 111

Studio sulla controquerela penale nel diritto processuale germanico. La disposizione del § 428 c. p. p., per la troppa concisione, à dato e dà luogo a numerose e anche eleganti questioni, che sono tutte esaminate e risolte dall'A.

Wesen und Tragweite eines behufs Beendigung des Privatklageverfahrens geschlossenen Vergleichs. Von Amtsrichter Fritze, Steinau a. O. — Berlin, *Archiv für Strafrecht und Strafprozess*, LI, 1905, pag. 292-309. 112

La cessazione del procedimento, instaurato a querela di parte, per componimento seguito

fra querelante e querelato, è il tema del presente studio, che verte precipuamente sulla specie e sui modi dell'accordo, sulla forma della pronunzia che dichiara estinta l'azione penale e sulla importanza e autorità di essa come cosa giudicata.

Rito e prova.

L'asilo speciale dei condannati dalle Corti d'assise. — Giovanni Fiorentino, Sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli. — Roma, *Giustizia Penale*, XI, col. 1761-1764; 30 novembre 1905. 113

Si allude all'art. 507 p. p., sostenendosi la distinzione ammessa in giurisprudenza tra formalità essenziali e formalità non essenziali, per dedurne che soltanto l'inosservanza delle prime è colpita dalla nullità di cui ivi. Questa distinzione, « oltre che fondata su criterî giuridici di grandissimo valore, è fondata altresì sul criterio morale, che nei giudizî deesi principalmente eliminare tutto ciò che riesce a spargere il ridicolo sull'amministrazione della giustizia ».

L'expertise contradictoire, par le Dr. Lescoeur, Professeur de toxicologie à l'Université de Lille. — Paris, *Revue Pénitentiaire*, XXIX, pag. 1216-1225; novembre-décembre 1905. 114

Si sostiene, con validi argomenti e con molto buon senso pratico, la necessità del contradittorio nelle perizie.

V., sull'argomento, *Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 116, 124, 238 e 244.

Ordinamento.

Zur Frage der Schwurgerichte. Eine Meinungsäusserung von Dr. jur. Wolfgang Mittermaier, o. Prof. des Strafrechts in Giessen. — Heidelberg, *Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform*, II, pag. 1-24; April 1905. 115

In difesa della giuria, pur rilevandone i difetti e indicandone i relativi rimedî.

Esecuzione.

Del carattere giudiziale dell'ordine di sospensione dell'esecuzione della pena. — Prof. F. Puglia. — Roma, *Cassazione Unica*, anno XVIII, vol. XVII, col. 257-260; 28 dicembre 1905. 116

Riprendendo l'argomento trattato dal Gismondi (v. a pag. 129 di questo volume, nº 65 della *Bibliografia*), il Puglia, pur contestando che sia facoltà ultragiudiziale quella dell'applicazione della condanna condizionale, viene alla stessa conclusione del Gismondi stesso circa l'obbligo della motivazione.

Scienze complementari e ausiliari.

Discipline carcerarie.

L'organisation pénitentiaire en Tunisie, par A. Rampal, Avocat à Marseille. — Paris, *Revue Pénitentiaire*, XXIX, pag. 1226-1247; novembre-décembre 1905. 117

L'occupazione, o, se più piace, il protettorato francese in Tunisia risale al 12 maggio 1881, data del trattato di Kassar Saïd. Le riforme amministrative s'iniziarono solo nel 1883, e quella delle carceri col regolamento generale entrato in vigore il primo dell'anno 1889, seguito poi dai decreti del 31 luglio (ispezione dei servizî carcerarî), 3 agosto (istituzione delle guardie carcerarie) e 26 ottobre 1891 (lavoro dei detenuti).

A che punto siam oggi?

Secondo espone il Rampal, in confronto ai progressi e ai risultati ottenuti nelle varie branche dell'amministrazione, l'amministrazione carceraria occupa un posto assai modesto, per quanto possa vantare egregie cose al suo attivo.

L'organisation des maisons centrales avant 1830, par Léon Barthès. — Paris. *Revue Pénitentiaire*, XXIX, pag. 1205-1215; novembre-décembre 1905. 118

Le case centrali di pena sorsero in Francia dal 1803 al 1826: alla caduta del primo impero l'ordinamento carcerario era *in fieri*, un'astrazione più che una realtà (precisamente come succede oggi in Italia, rispetto al nuovo codice, avveniva allora, in Francia, rispetto al codice penale del 1791). Finalmente si diè mano all'opera; e a un secolo di distanza il Barthès vien facendo delle indagini, non prive d'interesse, sul personale che vi fu preposto e sul concetto che ebbe della sua missione.

Le VII° Congrès pénitentiaire international, par A. Berlet et H. Hayem. — Paris, *Revue Pénitentiaire*, XXIX, pag. 1277-1315; novembre-décembre 1905. 119

Resoconto del Congresso penitenziario di Budapest, del quale i lettori della *Rivista* furono ampiamente informati dal nostro Bortolotto, che vi si recò espressamente (vol. LXII, pag. 598 e 629).

IV° Congrès international des patronages de Liège, par Henri Prudhomme. — Paris, *Revue Pénitentiaire*, XXIX, pag. 1248-1276; novembre-décembre 1905. 120

Resoconto dei lavori del IV° Congresso internazionale del patronato, tenuto a Liegi nello agosto scorso; dove il Prudhomme presentò una cospicua relazione sul patronato internazionale (v. *Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 627, n° 602 della *Bibliografia*): tema che occupò e interessò più d'ogni altro il congresso.

Die staatliche Fürsorge für die entlassenen Strafgefangenen in Preussen. Von Dr. jur. et philos. Ernst Rosenfeld, Gerichtsassessor in Berlin. — Berlin, *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, XXV, 1905, pag. 152-190. 121

È questo il primo capo di un libro di prossima pubblicazione, che avrà per titolo « I provvedimenti del Governo prussiano per i liberati dal carcere durante due secoli. » Il capo presente abbraccia il periodo 1700-1835, e vi si dimostra come sia stata viva la preoccupazione nel Governo prussiano fino dai tempi di Federico I di dare conveniente soluzione al problema.

Haftwirkungs-Enqueten. Von Dr. jur. Freudenthal, Prof. an der Akademie in Frankfurt a M. — Heidelberg, *Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform*, II, pag. 145-156; Juni 1905. 122

L'A. si dilunga a parlar dettagliatamente delle inchieste che dovrebbero farsi sulle pene carcerarie e sulla loro espiazione, onde rilevarne non solo i difetti sostanziali e trarre l'ispirazione a utili riforme, ma ancora e specialmente studiarne gli effetti sui condannati, individualmente considerati.

Pensum und Zwangsarbeit in den Strafanstalten. Von Max Treu in München. — Heidelberg, *Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform*, I, pag. 759-768; März 1905. 123

Si combattono le disposizioni dei regolamenti carcerari che impongono ai detenuti, con la sanzione di pene disciplinari, un minimo di lavoro giornaliero.

Medicina legale.

Étude sur la pendaison. — Dr. Nicolas S. Minovici, Médecin-légiste près le Tribunal d'Ilfov, sous-directeur de l'Institut médico-légal, directeur du service anthropométrique, professeur à l'école d'anthropologie. — Lyon-Paris, *Archives d'anthropologie criminelle*, XX, pag. 564-642, 658-697, 729-814; 15 août-15 décembre 1905. 124

Interessantissimo e largo studio riassuntivo sull'impiccagione; cioè su d'un argomento di medicina legale che à dato luogo a molte discussioni e anche a molti errori. Il prof. Minovici di Bukarest vi porta il contributo di una vasta coltura scientifica e di una grande esperienza pratica.

Die forensich-psychiatrische Bedeutung des Menstruationsvorganges. Von Dr. med. R. Wollenberg, o. Professor der Psychiatrie in Tübingen. — Heidelberg, *Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform*, II, pag. 36-54; April 1905. 125

Si dimostra l'importanza psico-forense della menstruazione, e si conclude per la minor attendibilità come teste e per la minore responsabilità come imputata o accusata della donna che non à i suoi corsi.

Polizia e amministrazione.

Gedanken eines Verteidigers der Zweckstrafe über Zurechnungsfähigkeit. Von Strafanstaltsdirektor von Sichart in Ludwigsburg. — Heidelberg, *Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform*, I, pag. 669-681; Februar 1905. 126

S'invocano precise disposizioni legislative a tutela della società contro i prosciolti per infermità mentale.

Ueber die Versorgung der geisteskranken Verbrecher in England. Von Dr. med. Hermann Engelken jun. in Alt-Scherbitz. — Heidelberg, *Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform*, II, pag. 164-172; Juni 1905. 127

Notizie interessanti sul trattamento degli alienati criminali in Inghilterra. Ivi son custoditi nel grande stabilimento di Broadmoor (*Criminal lunatic Asylum*), che à un carattere tutto affatto ospitaliero, esclusa ogni ingerenza dell'Amministrazione carceraria (v. *Riv. Pen.*, vol. XXI, pag. 256).

Statistica e Sociologia.

La mafia e la scuola penale positiva. — Avv. Francesco De Luca, Professore pareggiato nell'Università di Catania. — Pisa, *Rivista di diritto penale e sociologia criminale*, VI, pag. 126-134; aprile-maggio-giugno 1905. 128

« Solo le teorie della nuova scuola, attuate, posson far sparire in Sicilia la mafia. »

Conta ancor questo... e allegrati.

Zur Prophylaxe der Roheitsdelikte. Von Medizinalrath Dr. med. E. Kürz, Bezirksarzt in Heidelberg. — Heidelberg, *Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform*, II, pag. 24-36; April 1905. 129

Triplice serie di rimedi, sociali, igienici e pedagogici, per far argine ai delitti di lesione personale, dovuti per lo più all'ognor crescente alcoolismo.

Aus der niederländischen Kriminalstatistik. Von Dr. jur. J. R. B. de Roos, Chef der Abteilung « Gerichtliche und Gefängnisstatistik » am niederländischen Zentralbureau für die Statistik in Haaz. — Heidelberg, *Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform*, II, pag. 156-164; Juni 1905. 130

Considerazioni sulla statistica penale olandese, dirette più che altro a dimostrare il rapporto fra la criminalità e le condizioni economiche come fonte di benessere sociale.

Die Arbeiterstatistik und ihr Wert für die Kriminalpolitik. Von Dr. Franz Dochow in Berlin. — Heidelberg, *Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform*, II, pag. 109-119; Maj 1901. 131

Quale l'utilità delle statistiche degli operai in rapporto alla lotta contro la criminalità? Le statistiche, dice l'A., ànno l'intento di porre in luce le condizioni economiche delle popolazioni operaie e di cercar i mezzi atti a salvarle dalle necessità urgenti; quindi possono eccitare gli sforzi contro la criminalità, mitigando e diminuendo l'importanza del suo fattore economico.

La giustizia penale. Nota critica. — Filippo Brusorio. — Bologna, da *La Libertà economica*, 1905, nº 46; pag. 7. 132

Questa nota critica si riferisce a un sunto delle lezioni di sociologia criminale tenute dal Ferri alla nuova Università di Bruxelles, pubblicato dall'*Università popolare*.

Di nuovo il Brusorio non vi à trovato che un'accentuazione politica nel presagire il trionfo del naturalismo evoluzionista, la quale accentuazione gli à fatto « più l'impressione di pistolotti da meeting, che non dell'enunziato di un rigido vero scientifico ».

Etnologia e Biologia.

Modificazioni della criminalità prodotte dallo sviluppo pubere, per il dottor A. Marro. — Torino, *Archivio di psichiatria, neuropatologia*, ecc., XXVI, 1905. pag. 412-415. 183

La criminalità propria dell'età anteriore allo sviluppo della pubertà è il furto, e i mezzi adoperati la destrezza e l'astuzia. Sopraggiunta la pubertà, la violenza domina tutto il campo della criminalità nelle varie sue manifestazioni.

L'orecchio dei napoletani normali e criminali. Appunti di Abele De Blasio. — Id., *id.*, id., id., pag. 385-411. 184

Dalla chiara, dettagliata e illustrata esposizione si deduce: che le anomalie sono più frequenti nei degenerati che nei normali; che dette anomalie sono più frequenti nelle donne che negli uomini; che i padiglioni, che ànno attirato maggiormente l'attenzione dell'esaminatore. non presentano una, ma più anomalie.

I neurastenici e la responsabilità penale. — Vito Antonio Berardi. — Santa Maria Capua Vetere, Di Stefano, 1905; pag. 224: lire 3.50. 185

Il Berardi non è, certo, alle prime armi, e altre volte ci siamo occupati di lui e dei suoi lavori (*Boll. Bibl.* della *Riv. Pen.*, 1a Serie, pag. CDIV, n° 578; *Id.*, id., pag. CDXIX, n° 606; *Id.*, 2a Serie, pag. 497, n° 1067), non sempre trovandoci d'accordo.

Anche stavolta dobbiam fare le più ampie riserve, non potendo seguire l'egregio Autore sulla strada che batte, per quanto geniale sia l'opera sua.

Tratteggiate con rapida sintesi le condizioni sociali odierne, che portano alla febbrile attività degli individui, all'eccessivo affaticamento dei nervi e al conseguente loro esaurimento. egli esamina la figura del neurastenico nel suo lato morale, ne studia l'alterazione del carattere e di tutta la vita sensitiva e intellettuale e la conseguente ripercussione nel campo della responsabilità penale, venendo alla conclusione che il neurastenico è un ammalato e come tale non è responsabile che parzialmente delle sue azioni. L'anormalità sua è meritevole di speciale trattamento, a scopo terapeutico. nel periodo di segregazione dal consorzio sociale.

La criminalità e la teoria della discendenza. — Avv. Tommaso Cobellis. — Napoli, Tip. Golia, 1905; pag. 46. 186

« L'uomo delinquente », « la spiritualità », « la lotta biologica », « la socialità », « dinamismo individuale e sociale », « l'uomo normale » — ecco i punti attorno a cui si svolgono. con un certo confusionismo, queste antropologiche lucubrazioni, dirette a guardare l'uomo « a traverso la lente della filogenesi ».

Quello che vuole e che sente l'Autore si è che « la scienza in generale e la sociologia criminale in particolare debbono ognora diventare più agili e collocarsi al di là della morale e del diritto, obiettivando sempre più le osservazioni particolari ».

L. Lucchini, *Direttore-responsabile.*

Torino — Stamperia dell'Unione Tipografico-Editrice — 1906

LA SCOMPARSA E LA PAZZIA SOPRAVVENUTA DELL'IMPUTATO

(Osservazioni sul progetto di codice di procedura penale.)

L'aver trovato accolte negli art. 4 e 5 del progetto di codice di procedura penale, presentato alla Camera il 28 novembre 1905, parecchie delle proposte da me indicate in uno studio su *Le questioni pregiudiziali* (Firenze, Cammelli, 1899), mi dà animo a sperare di poter ancora ottenere due modeste riforme, che parmi rispondano ai più certi dettati della scienza e alle più delicate contingenze della vita individuale e sociale. E ciò pur senza ch'io mi illuda che lo schema suddetto possa felicemente superare gli ostacoli parlamentari alla sua approvazione [1].

* * *

Il presupposto fondamentale dell'imputabilità è l'esistenza d'una persona fisica; il primo requisito d'una persona fisica è la vita; se si à ragione di dubitare che un uomo viva, viene a fallire quella normalità di rapporti, alla quale provvedono le norme più generali del diritto, il che fu ben compreso dal legislatore civilista, che statuì sull'« assenza ». Nei riguardi peculiari del diritto penale, vietata l'esegesi analogica, dovendosi il dubbio interpretare nel senso più favorevole al reo, e mancando un istituto dell'« assenza » penale, è assurdo e inumano trattare lo scomparso, della cui vita si abbia ragione di dubitare, alla stessa stregua del contumace, del quale si presuppone certa l'esistenza.

Dunque lo scomparso nelle suddette condizioni non è attualmente imputabile, o, meglio, non è suscettivo di diritto penale finchè non sia risolto il dubbio sulla sua morte; e ciò perchè non può accertarsi in lui (e vi è anzi fondata ragione per non presumerlo) l'elemento fondamentale della capacità di divenire soggetto passivo di diritto penale, e, conseguentemente, dell'imputabilità di un determinato reato.

È inoltre canone elementare del processo penale quello della presenza dell'imputato: se l'imputato, pur potendosi presentare, non vuole, si procede in contumacia; ma, se vi è fondata ragione di dubitare che l'imputato non si

[1] Di questo argomento trattai in altro scritto: *Per la riforma della procedura penale italiana*, note di pratica legislativa (*Studi Senesi*, 1905-1906).

presenti per l'avvenuta sua morte, è assurdo, inumano e atrocemente ridicolo applicare a questo caso le regole della contumacia.

Dunque, sia che si consideri il rapporto dal lato dell'imputabilità, sia che si avvisi da quello del procedimento, si arriva sempre alla conclusione della inapplicabilità delle norme processuali generali, nonchè di quelle particolari della contumacia. E di questo istituto non si può parlare, non solo per il divieto dell'estensione analogica e per il beneficio del dubbio, ma ancora perchè la contumacia (che nel codice vigente e in parte anche nel progetto mantiene il carattere di restrizione di diritti a punizione del malvolere dell'imputato) richiede essa pure la certezza sulla vita del giudicabile.

Eppure, finora allo zelo soverchio degli inquisitori e dei giudicanti ripugnò il riconoscimento di questa limpida e indiscutibile verità. Il banchiere C., dissestato finanziariamente, una notte scomparve; il fiume scorreva in gran piena, e sull'argine furono trovati alcuni indumenti dello scomparso. Vi era motivo ragionevole per sospendere l'azione per bancarotta, onde accertare se si trattava di suicidio o di latitanza. Ma il processo fu inesorabilmente incoato e proseguito; degli allucinati o dei bricconi sparsero la voce d'aver veduto il C. all'estero vivo e sano; i soliti gazzettieri, vindici della ... moralità, si scagliarono contro un supposto tentativo di salvamento da parte dei parenti dell'imputato; il giudice, sordo alle giuste proteste del figlio dello scomparso, sentenziò e condannò: ..... condannò un morto; condannò la memoria d'uno sciagurato padre di famiglia che avea punito sè stesso col massimo castigo. Il fiume ne restituì la salma, ancora riconoscibile, dopo qualche anno; il tribunale ordinò all'ufficiale dello stato civile di ricevere la dichiarazione di morte avvenuta nella notte della scomparsa; e la Cassazione troncò la medievale persecuzione, sentenziando che, accertata la morte dell'imputato, avvenuta prima che fosse aperto il processo penale, sono radicalmente nulli gli atti istruttori e la sentenza di condanna contumaciale (gran mercè !), e non resta che dichiarare estinta l'azione penale [1].

Questi fatti incivili (dovuti a uno scetticismo giudiziario sospettoso generatore di presunzioni contrarie allo spirito del diritto penale e alla normalità delle contingenze umane su cui pure le presunzioni si fondano) non si sarebbero verificati se il codice processuale avesse contenuto la disposizione ch'io propugno.

La quale riesce più che altrove opportuna in Italia, date le particolari condizioni del nostro Stato di fronte al fenomeno dell'emigrazione; e le statistiche dei dichiarati e dei presunti « assenti », nella maggior parte dei casi vittime del doloroso espatrio, dimostrano come la convenienza politica si congiunga alla necessità scientifica di un giuridico regolamento penale della scomparsa dell'imputato.

La Relazione ministeriale sul progetto, pregevole lavoro, à in certo modo riconosciuto la verità delle nostre premesse, ma il progetto non contiene una

---

[1] Cass., 11 febbraio 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 599).

norma adeguata e sicura. Dice la citata Relazione (pag. 628, nota 1) che « non deve sfuggire come, per effetto della disposizione dell'art. 520, la possibilità di presenza rappresenta una condizione alla possibilità di condanna. E ciò, mentre tempera la lamentata disparità di trattamento di fronte agli accusati dei reati più gravi (Tuozzi), risolve nella maniera che sembra più razionale la questione sollevata recentemente intorno alla procedibilità penale contro l'assente (Manzini, Brusa, Tuozzi, Lessona, Baviera, Pistolese). Va inteso naturalmente che i provvedimenti dati dal magistrato civile, in base agli articoli 20 e segg. del cod. civ., non vincolano il giudice penale; ma questi resta arbitro sempre di valutare se la scomparsa dell'accusato e la mancanza di notizie possano, anche per la causa da cui dipendono, equivalere a impossibilità di comparire. »

Si osserva però che l'art. 520 lascia la questione nell'incertezza, la quale non si evita con una incompleta nota della Relazione; l'arbitrio e l'ingiustizia possono ancora trionfare per l'ignoranza nei giudici del vero principio su cui si fonda la detta improcedibilità relativa. Occorre quindi che questo principio sia convenientemente dichiarato.

Mi parrebbe quindi ottima cosa che il legislatore accettasse nel nuovo codice di procedura penale una formola press'a poco del seguente tenore:

« Art. 3 *bis*. Quando nel corso dell'azione penale sorga fondato motivo di dubitare dell'esistenza in vita dell'imputato o dell'accusato, il giudice deve sospendere il procedimento o il giudizio, rinviando gli atti all'istruttore affinchè questi proceda agli opportuni accertamenti. La sospensione cessa non appena venga assodata, coi mezzi probatori consentiti dalla legge penale, l'esistenza in vita dell'imputato o dell'accusato. »

Questa riforma importa un ritocco all'art. 520 (del giudizio in contumacia), per la quale, alla prima parte dell'articolo stesso (« quando l'accusato non si presenti all'udienza e sia dimostrato che trovasi nell'impossibilità di comparire, il giudice rinvia la causa »), dovrebbesi aggiungere: « All'apertura dell'udienza i parenti dell'accusato e chiunque abbia interesse sono ammessi a fornire la prova che vi è dubbio ragionevole e fondato sull'esistenza in vita dell'accusato, nella quale ipotesi trova applicazione l'art. 3 *bis* ».

* * *

Io trattai già dell'argomento sopra svolto nella *Rivista di diritto penale* di Pisa e nella *Giustizia Penale* di Roma [1], confortato nella mia opinione, anche *de iure condito*, da quella autorevole del Brusa e di parecchie riviste. Se il Tuozzi e altri ritennero codesta soluzione non adottabile *de lege lata*, nessun argomento degno di rilievo fu portato per non accoglierla *de iure condendo*.

Dicevo allora, e mantengo adesso, che, dal punto di vista di quella che

[1] V. *Riv. Pen.*, vol. LIX, pag. 360, nº 186 della *Bibliografia*.

chiamavo « capacità penale », e che più rigorosamente potrebbesi appellare « suscettività di diritto penale » (è « diritto » anche quello d'esser « imputato », « accusato », e « giudicato », anzichè, per esempio, amministrativamente segregato), la condizione dello scomparso, della cui vita si dubita, è penalmente simile a quella dell'imputato sano di mente nel momento del commesso reato (e quindi « imputabile » del reato stesso), ma che dia argomento a dubbi sullo stato delle sue facoltà psichiche durante il processo (a dubbi, cioè, sulla sua « suscettività di diritto penale »). In quest'ultimo caso (dubbio sulla sanità mentale), come nel primo (dubbio sulla vita), manca la necessaria certezza del concorso di uno degli elementi della capacità di esser soggetto passivo di diritto penale, nonchè uno dei requisiti essenziali del processo (presenza fisica e intelligente dell'imputato o accusato).

L'ipotesi della pazzia *post delictum*, preveduta nell'art. 415 c. p. p. olandese, e già intraveduta dal codice vigente (art. 236), che non proibisce e quindi permette la sospensione dell'azione penale fino alla risoluzione del dubbio o al risanamento dell'imputato, è misconosciuta nel progetto in esame, giacchè l'art. 452 prevede soltanto il rinvio all'istruttore, per accertare con perizia se l'accusato, « nel momento in cui à commesso il fatto », era in istato d'infermità di mente. Nè gli art. 233 e 234 sono migliori, perchè anch'essi partono dal presupposto dell'infermità mentale concomitante alla perpetrazione del reato. L'art. 270, capovº., vuole che, « se sorga dubbio sullo stato di mente dell'imputato all'atto dell'interrogatorio », si provveda nel modo stabilito dall'articolo 233, cioè chiedendo l'intervento dei periti. Ma, accertata la pazzia *post factum*, che accadrà? A rigor di logica, il pazzo, attualmente non suscettivo di diritto penale, dovrà esser processato e condannato, come tra' barbari, perchè era più o meno pienamente imputabile al tempo del commesso reato. In materia di esecuzione non si trova che l'art. 640, che però parla di « accusati assolti per infermità di mente », mentre il pazzo condannato non potrà passare dal carcere al manicomio che per provvedimento amministrativo.

Ora, è lecito, è civile, è ragionevole, è utile « condannare » un pazzo? È conforme allo spirito del processo penale condannare uno che non sa e non può difendersi? Si attaglia ai principî dell'economia dei giudizî il fatto di far sprecare tempo ai giudici perchè pronunzino una condanna che non potrà e non dovrà esser espiata, finchè il pazzo resti pazzo? Non occorre, mi pare, rispondere [1].

Ben è vero che la Relazione ministeriale (pag. 519) dichiara: « Col sistema odierno, dopo l'invio, l'accusato non può assolutamente essere sottratto al giudizio, ancorchè si palesi affetto da palese demenza, per il principio che il magistrato investito di una causa non dee spogliarsene che per mezzo di sentenza

---

[1] Cnfr. Lucchini, *Elementi di proc. pen.* (3ª edizione, Firenze 1905), nº 92, dove dimostra come la pazzia sopravvenuta dopo il commesso reato per unanime consenso debba costituire un ostacolo all'esercizio dell'azione penale.

di carattere definitivo; quasi che il triste episodio dell'alienazione mentale non fosse sorto a turbare il ritmo normale della procedura. Non occorre dimostrare quanto sia assurdo così rigido sistema; e, per ovviare alle dolorose conseguenze che ne sono qualche volta derivate, il progetto à accolto il concetto che in questi casi sia data potestà al magistrato istruttorio di revocare la precedente sentenza d'invio, sostituendovi la dichiarazione di non farsi luogo a procedimento. Al magistrato istruttorio, cui è ritornata la causa per più ampio svolgimento, sono restituite in tal guisa quelle stesse facoltà che gli sarebbero spettate nel primo stadio della sua attività. »

Ma si adegua a questa e alle nostre premesse il testo dell'art. 452, capov°., cui quel brano di Relazione si riferisce? Parrebbe di no, dal momento che vi si parla d'infermità di mente nel tempo del commesso reato.

Io propongo perciò l'aggiunta, nel progetto, della seguente disposizione:

« Art. 3 *ter*. Qualora l'imputato o l'accusato, che pur trovavasi nelle ordinarie condizioni d'imputabilità al tempo del commesso reato, nel corso della azione penale risulti, da perizia, affetto attualmente da tale infermità di mente, da togliergli la comune possibilità di difendersi o di divenire soggetto passivo di pena, il giudice deve sospendere il procedimento o il giudizio, e, ove stimi pericolosa la liberazione dell'imputato o dell'accusato, ordina la prosecuzione del provvedimento indicato nell'art. 233, 1° capov°. ».

Per coordinare questa alle altre disposizioni del progetto, converrebbe toglier l'inciso « nel momento in cui à commesso il reato » e mutare nel presente il tempo del verbo negli art. 234 e 452, 2° capov°.

***

Ritengo superfluo, infine, spiegare il perchè del collocamento delle formole da me proposte; esse riguardano due ostacoli relativi all'esercizio dell'azione penale, e quindi, nel progetto, vanno comprese nel lib. I, tit. I, capo I « dell'azione penale ».

VINCENZO MANZINI.

RESOCONTI DEI PROCESSI PER DIFFAMAZIONE

(Osservazioni sull'articolo 11 dell'editto 26 marzo 1848 sulla stampa.)

Sommario: — 1. Proemio all'editto. — 2. Articolo 11 dell'editto. — 3. Opinioni del Tambaro e del Frola. — 4. Scopo del presente studio. — 5. L'art. 11 non è abrogato. — 6. Per procedersi occorre la querela. — 7. Estensione della disposizione. — 8. L'art. 11 e la prova dell'*animus diffamandi*. — 9. L'art. 11 e il delitto d'ingiuria semplice.

1. Carlo Alberto, allorquando, oltre mezzo secolo fa, concedeva la libertà di stampa, al relativo editto premetteva le seguenti osservazioni:

« La libertà della stampa, che è necessaria guarentigia delle istituzioni d'ogni ben ordinato Governo rappresentativo, non meno che precipuo istrumento d'ogni estesa comunicazione di utili pensieri, vuol esser mantenuta e protetta in quel modo che meglio valga ad assicurarne i salutari effetti. E siccome l'uso della libertà cessa dall'esser propizio allorchè degenera in licenza; quando, invece di servire a un generoso svolgimento d'idee, si assoggetta all'impero di malaugurate passioni; così la correzione degli eccessi debbe esser diretta e praticata in guisa che si abbia sempre per tutela razionata del bene, non mai per restrizione arbitraria.

» Mossi noi da queste considerazioni, dopo di avere nello Statuto fondamentale dichiarato che la stampa sarà libera, ma soggetta a leggi repressive, ci siamo disposti a stabilire le regole con le quali si abbia da tenere nei nostri Stati l'esercizio di quella libertà. E, mentre si è per noi inteso che la presente legge ritraesse in ogni sua parte dei sovra esposti principi, abbiamo voluto che il sistema di repressione in essa contenuta si conformasse, quanto più fosse possibile, alle disposizioni del vigente nostro codice penale, evitando così la non necessaria deviazione dalla legge comune, e che nel modo di amministrare la giustizia sui reati della stampa entrasse l'elemento essenziale dell'opinione pubblica saggiamente rappresentata. »

2. L'ormai antico bando, infatti, contiene molte disposizioni restrittive; tra le altre, quella, che vieta « la pubblicazione degli atti d'istruttoria criminale o dibattimenti pubblici per cause d'insulti o d'ingiurie nei casi in cui la prova dei fatti infamanti o ingiuriosi non è permessa dalla legge ».

Su codesta disposizione m'accingo a scrivere qualche considerazione, perocchè l'abbia intesa fare oggetto di seria discussione, nelle pochissime volte che i reati

in essa contemplati furono portati davanti il mio Tribunale di Biella, tanto più che non mi fu dato trovare precedenti sfogliando varie effemeridi.

3. Il Tambaro, scrivendo dell'art. 11 dell'editto sulla stampa, che contiene la detta disposizione [1], si chiede: « Perchè vietare la pubblicazione del dibattimento, quando questo à avuto luogo a porte aperte? E se la prova dei fatti infamanti o ingiuriosi non è permessa dalla legge, che cosa potrà pubblicarsi che possa ledere i diritti di colui che fu infamato o ingiuriato? ». E conclude: « sarebbe, quindi, stato opportuno la legge del 6 maggio 1877 avesse riparato anche a ciò [2] ».

Sembrami abbia ragione, poichè, quando in un dibattimento, segnatamente, in materia di pettegolezzi, quali sono per lo più quelli per delitti di diffamazione e d'ingiurie, l'esame delle ragioni favorevoli e contrarie e la discussione ebbero il loro svolgimento, distesamente, in una udienza tenuta a porte aperte, si giunse ad ottenere tutta la pubblicità, essendosi estrinsecata intiera la lotta giudiziaria, *coram populo*, e se, al contrario, la prova dei fatti non venne permessa, allora nulla potrà esser pubblicato, che abbia ad arrecare maggiore iattura al querelante, anche in vista all'obbligo di doversi la sentenza assolutamente pronunziare alla pubblica udienza sotto pena di nullità [3].

Si potrà forse temere che il resoconto non sia imparziale, fedele, fatto in buona fede, cioè, non comprenda tutta la discussione *pro* e *contra:* però, in questo caso, è chiaro, vi è, sempre, il correttivo della facoltà di dar vita a nuova azione penale, a seguito di querela della parte che si ritiene offesa, per diffamazione o ingiuria.

Niuno può contestare che non s'incorra nella responsabilità penale ognora che, nel render conto in un giornale, o in altri stampati, di una discussione avvenuta in pubblica udienza contro persona infamata o ingiuriata, si alteri, aggravandolo, il titolo del reato, si usi un linguaggio malizioso, contenente insinuazioni, o si facciano commenti atti a ledere una persona nella onorabilità, nella riputazione, nel decoro, d'esporla al disprezzo o all'odio pubblico.

Peraltro, il Frola, accennando al disposto stesso, scrive: [4] « Una specie

---

[1] *La libertà della stampa e il diritto penale*, Torino 1895.

[2] La legge 6 maggio 1877, n° 3814, serie 2ª, nell'unico articolo, dispone: — " Sono abrogati gli art. 49 della legge 8 giugno 1874, n° 1937, serie 2ª, e la prima parte dell'articolo 10 della legge 26 marzo 1848 sulla stampa, e saranno osservate le seguenti disposizioni: nei giudizî penali è vietata la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti della procedura scritta, delle sentenze e degli atti d'accusa, sino a che il processo non sia chiuso o col pubblico dibattimento, o con la pronunzia di non farsi luogo a procedimento penale. — È vietata del pari, in qualunque tempo, la pubblicazione, per mezzo della stampa, dei nomi dei giurati, o dei magistrati giudicanti, quando sia accompagnata dall'indicazione dei loro voti individuali nelle deliberazioni dei verdetti e delle sentenze, e commina pene pecuniarie oltre la soppressione dello stampato. "

[3] Art. 322 cod. proc. pen.

[4] *Delle ingiurie e diffamazioni in tema di stampa*, ultª. ediz., pag. 74.

di dibattimenti sottratti alla cognizione del pubblico sono quelli per diffamazione, nei casi in cui la prova dei fatti infamanti o ingiuriosi non è permessa dalla legge. Il corrispondente articolo 10 della legge 9 settembre 1835, sulla repressione della stampa in Francia, soggiungeva che, in tali casi, i giornali o scritti periodici potranno solo annunziare la querela *sull'istanza del querelante*, e in ogni caso potranno inserire la sentenza; tale disposizione estendendosi ai casi in cui non si fosse e a quelli in cui si fosse ordinato il dibattimento a porte chiuse, alla quale condizione la precedente legge del 1822 subordinava il divieto del resoconto per ingiurie e diffamazioni......; poichè è certo che il danno recato alla vittima si accrescerebbe per la maggior pubblicità che si desse al giudizio, così si volle, col suindicato provvedimento dell'art. 11 della nostra legge sulla stampa, premunire la vittima da tale maggior iattura col proibire la pubblicazione dei dibattimenti, tuttochè pubblici, quando la prova dei fatti non è autorizzata dalla legge o dalla parte lesa; e a meglio rafforzare tale principio, l'articolo 77 della stessa legge lascia facoltà al magistrato di ordinare che il processo segua a porte chiuse, e di proibire che vengano stampate le difese. Le norme relative ai dibattimenti chiusi al pubblico, e più sopra accennate, dovranno quindi presso noi, anche in tali casi, applicarsi. »

L'art. 77 dell'editto sulla stampa, richiamato da questo scrittore, statuisce. che il magistrato o tribunale potrà, « ogni qual volta lo creda opportuno », ordinare che i dibattimenti abbiano luogo a porte chiuse, e proibire che vengano stampate le difese pronunziate dai difensori.

Si potrebbe credere, è bene rilevarlo, che, trattandosi di reato di stampa, il magistrato abbia potere, maggiormente ampio di quello a lui accordato dall'articolo 268 del cod. di proc. pen., di ordinare che il dibattimento abbia luogo a porte chiuse, sulla richiesta del p. m. o anche d'ufficio; ma ritengo ciò non sia, e anche in questo caso si possa usare della facoltà concessa dalla legge soltanto quando la pubblicità possa riuscire pericolosa per la morale o per il buon ordine, a cagione della natura dei fatti, mancando la ragione di procedere altrimenti.

Infatti, accordandosi al magistrato, abbandonando le norme tracciate dal codice di rito penale per la pubblicità dei dibattimenti, una facoltà così illimitata, questa, facilmente, potrebbe degenerare in arbitrio e condurre a conculcare una delle più solenni formalità che accompagnano i giudizi, che si osservava scrupolosamente sino nei tempi degli antichi romani. Tanto più che le disposizioni del codice di proc. penale vigenti al tempo della concessione della libertà di stampa esigevano l'osservanza delle stesse condizioni richieste oggi, cosicchè si può con sicurezza affermare, come sopra si disse, che, pure nei giudizi per reati di stampa, le stesse vedute di morale e di ordine pubblico debbano consigliare l'eccezionale provvedimento.

In ogni caso, allorquando il dibattimento si svolge a porte chiuse, è vietata, in modo affatto assoluto, la pubblicità dall'art. 10 dell'editto succitato, a evitare lo scandalo serva di allettamento alla curiosità e malignità altrui.

4. Molte eccezioni intesi alle udienze accampare contro la disposizione dell'articolo 11 dell'editto 26 marzo 1848, che, siccome ebbe a dire la Relazione sul progetto ministeriale di cod. pen. del 1887 [1], « antico e memorabile rimane integro nel suo complesso e nelle parti che veramente ne costituiscono l'essenza e ne motivarono la sanzione »; ed è di alcune di esse che mi occupo: troppo lungo sarebbe parlare di tutte.

5. Il Tribunale di Biella [2], avanti il quale, pare per la prima volta, si discusse di un reato in base all'articolo 11 dell'editto sulla libertà della stampa, per essersi pubblicato in un giornale cittadino, malgrado si versasse in caso in cui la prova dei fatti diffamanti e ingiuriosi non era permessa, il resoconto di un pubblico dibattimento seguito innanzi il locale pretore, attratto dalla novità del caso, volle esaminare se quell'articolo non fosse abrogato, e giustamente affermò non essere stato abrogato nè per disposizione esplicita di legge, nè per altro avvenimento qualsiasi.

Di vero. L'autorità di far cessare la virtù obbligatoria delle leggi non può spettare che al potere stesso legislativo, dal quale emanano. Ad esso solo appartiene il dettare, nell'interesse del corpo sociale, le norme a cui debbano uniformarsi le azioni dei cittadini; e, finchè esso reputi opportuno di mantenere in vigore quelle norme, tutti debbono rispettarle, nè alcuno potrebbe in verun modo privarle d'efficacia, senza offendere non solo, ma distruggere la potestà del legislatore.

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore; per incompatibilità delle nuove disposizioni con le precedenti; perchè la nuova legge regola l'intiera materia già regolata dalla legge anteriore: così vuole l'articolo 5 delle disposizioni premesse al codice civile, che riflettono la pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale, all'effetto di assicurare la stabilità e l'uniformità delle norme legislative, escludendo la possibilità che ne sia distrutta o scemata l'efficacia per qualunque altra causa, che non sia la volontà del legislatore manifestata col mezzo di una nuova legge.

Nè potrebbe dirsi la disposizione dell'art. 11 caduta in desuetudine, per la non applicazione di essa, perchè, sovente, si leggono sui giornali resoconti di dibattimenti, che ebbero vita da delitti di diffamazione e d'ingiuria, imperocchè, scrive il Bianchi [3], « la questione sull'abrogazione delle leggi per consuetudine contraria o desuetudine è controversa. Vi sono rispettabili autorità per ammettere che una legge possa esser abrogata da una consuetudine contraria, o cadere in desuetudine. Ma la dottrina più recente è in senso opposto; e la crediamo,

---

[1] Relazione sul progetto di cod. pen., 1887, n° LXXV.

[2] 15 aprile 1899 (*Riv. Pen.*, vol. L, pag. 667, n 1; *Giurispr. Penale*, vol. XIX, pag. 183).

[3] *Corso del cod. civ. it.*, 2ª ediz., vol. I, pag. 109, n° 29.

non solo preferibile in teoria, ma confermata da un testo espresso nella legislazione nostra [1]. »

La legge non può esser giuridicamente spogliata della sua efficacia per forza di desuetudine, a meno che la desuetudine sia riconosciuta e rispettata dallo stesso legislatore, non bastando dire esser cessate le ragioni per le quali ebbe vita [2]. La rivocazione deve discendere da un'altra legge della sovranità, la quale può abrogare espressamente la legge esistente o derogare ad alcuna delle sue determinazioni; e può del pari revocarla tacitamente quando è in opposizione con essa in virtù del noto principio: *lex posterior derogat priori*.

Il testo, al quale allude il Bianchi, è contenuto nell'articolo 5 delle disposizioni premesse al codice civile, sopra riportato, che, determinando le basi della distinzione tra abrogazione espressa e tacita, viene a negare, evidentemente, qualunque efficacia giuridica alle consuetudini contrarie alle leggi e alle desuetudini.

Tornando alla sentenza del nostro tribunale, è da avvertire come consideri che con le leggi posteriori, dirette, in particolar modo, a disciplinare la pubblicazione dei resoconti giudiziari, il legislatore à chiaramente dimostrato che non intendeva di portare alcuna innovazione circa la materia che costituisce il contenuto dell'art. 11 dell'editto, facendo una diligente rassegna dell'avvenuto movimento legislativo.

Qui è pregio dell'opera richiamare l'attenzione, eziandio, sopra il progetto ministeriale 4 febbraio 1899, per aggiunte e modificazioni alla legge sulla p. s. e sulla stampa, in quanto che nella relazione sul medesimo si legga: « Non sono pochi coloro che, atrocemente offesi nell'onore, rifuggono dallo sporger querela di diffamazione; perchè, se da un lato la tranquilla coscienza li spinge ad accordare la prova dei fatti, ingiustamente a loro imputati, dall'altro lato l'impunità di un rendiconto parziale o maligno, diffuso col mezzo della stampa, incute loro timore. Per verità un simile divieto, che non è più rispettato, si à già nell'articolo 11 dell'editto sulla stampa, come esiste nell'art. 39 della legge francese, ma tanto questo quanto quello fanno eccezione per i processi in cui è concessa la prova dei fatti, mettendo così il diffamato nell'alternativa o di negare l'*exceptio veritatis* o di subire, specialmente nelle grandi città, e per mezzo dei giornali più diffusi, la maggior tortura che possa esser inflitta a un uomo, quella di veder sezionato con intenti malevoli ogni più piccolo particolare della sua vita pubblica e privata. Non vi è rimedio a ciò che il divieto della pubblicazione di

---

[1] Per la prima opinione sono: Merlin, *Rép.*, v°. *Désuétude* e v°. *Appel*, sect. 1, § 3, n° 4; Favard, *Rép.*, v°. *Désuétude;* Duranton, t. 1, n[i] 107 e 108; Trolley, *Cours de droit administratif*, tom. 1, pag. 21. — Per la seconda opinione sono: Zachariae, t. 1, §§ 23, n[i] 9 e 28; Foucard, *Eléments de droit public et adm.*, t. 1, n° 83, pag. 82, seg.; Demolombe, t. 1, n° 35; Aubry e Rau, t. 1, § 89, n° 2.

[2] Cass. Firenze, 13 settembre 1880 (*Riv. Pen*, vol. XIII, pag. 37); Cass. Torino, 27 giugno 1883, *Comune di Bedonia* c. *Comune di Borgotaro* (*Legge*, 1883, II, 514); Cass. Firenze, 7 gennaio 1875, *Spedali di Siena* c. *Comune di Radicofani* (*Id.*, 1875, II, 61).

tali rendiconti, giacchè può bastare per tutti il controllo che si à nella pubblicità dei dibattimenti. »

Passò il progetto allo studio della Commissione parlamentare, e quest'ultima, il 10 febbraio 1900, pensò estendere il divieto di pubblicazione, non solamente ai giudizi per i delitti di diffamazione, ma anche a quelli d'ingiurie, ritornando ai termini generici d'insulti e d'ingiurie usati dall'art. 11 dell'editto.

La riforma, per altro, si arrestò nel periodo di studio, e anche quella disposizione dell'editto 26 marzo 1848 restò intatta.

Da tutto ciò emerge che la scrupolosa indagine del tribunale fu sovrabbondante, perchè l'art. 11 rimase sempre in vigore ed è applicabile.

6. Si è questionato se la disposizione dell'art. 11 si possa applicare, quando manca l'istanza della parte, che si ritiene offesa dalla pubblicazione.

Parmi che con ragione si sostenga la negativa, imperocchè quella disposizione è, manifestamente, intesa a tutelare, sempre più, i privati nei casi di diffamazione o d'ingiurie, ancorchè un resoconto non sia pubblicato con l'animo di diffamare e d'ingiuriare, e perciò la disposizione medesima riguarda il solo interesse privato, cioè soltanto l'offesa, che pure in tal caso è fatta all'onore e alla riputazione altrui, e questa offesa à apertamente un carattere assai meno grave di quella derivante dalla diffamazione e dall'ingiuria pubblica e non merita quindi una repressione d'ufficio, mentre dalla legge è lasciata alla parte stessa libera l'azione per la repressione di quelle più gravi, e che di conseguenza l'azione penale per tale violazione di legge spetti esclusivamente alla persona offesa, siccome dispone l'art. 56, ultima parte, dell'editto, in cui è detto che, nel caso di offesa contro privati, l'azione penale non verrà esercitata se non a seguito di querela sporta dalla persona, che si reputa offesa. Conformemente decise la Corte d'appello di Torino nella causa stessa trattata dal Tribunale di Biella [1].

Non è, quindi, quel che si suol dire, che, pur non facendo difetto le leggi, che provvedono a frenare le intemperanze della stampa, manchino, qualche volta, quelli che le fanno rispettare, a proposito della mancanza di precedenti applicazioni della disposizione repressiva contenuta nell'art. 11 dell'editto, poichè, piuttosto, mancano quelle persone che dai resoconti dei giornali si sentono offese nella loro onorabilità, o, se nei medesimi trovano l'offesa, non reputano di loro convenienza sporger querela.

7. Si è questionato anche se l'articolo 11 vieti unicamente la pubblicazione degli atti e non pure dei resoconti dei dibattimenti, avvegnacchè detto articolo si trovi sotto le disposizioni riguardanti la stampa non periodica, epperò, se può riflettere la pubblicazione degli atti, non può riflettere la pubblicazione dei resoconti nei periodici o giornali a scopo di cronaca, portato moderno, il quale

[1] 22 agosto 1899, *Barbera* (inedita).

neppure poteva esser preveduto in una legge pubblicata nell'anno 1848, e sarebbe impossibile dare a una disposizione restrittiva di un principio di libertà un'interpretazione estensiva da tramutarne il suo significato letterale.

Si aggiunge che il legislatore, ogniqualvolta intese vietare la pubblicazione dei resoconti o riassunti, lo disse apertamente, e mai fece uso della parola *atti*, citandosi l'art. 49 della legge 8 giugno 1874, nº 1937, nel quale è detto esser vietata la pubblicazione, per mezzo della stampa, degli atti della procedura scritta, delle sentenze e degli atti d'accusa, dei rendiconti o riassunti dei dibattimenti penali, prima che sia pronunziata la sentenza definitiva, e la legge 6 maggio 1877, nº 3814, la quale abrogò la disposizione, che vietava la pubblicazione dei riassunti o rendiconti, ma mantenne ferma la proibizione per la pubblicazione degli atti della procedura.

Si può a cotesta obiezione rispondere che nell'articolo 11 sono contemplate due distinte ipotesi, ossia « la pubblicazione degli atti d'istruttoria criminale, la pubblicazione dei dibattimenti pubblici per cause d'insulti o d'ingiurie nei casi in cui la prova dei fatti infamanti o ingiuriosi non è permessa dalla legge ».

Per atti d'istruttoria si debbono intendere, nel più ampio significato, tutti quegli atti i quali sono diretti a indagare i reati, a raccogliere le prove, ad assicurare i colpevoli, che debbono rimanere segreti, *omne quod actum est*, perchè con la divulgazione se ne incepperebbe il cammino, e si potrebbe sviare l'attenzione dei magistrati, sino a quando dal periodo inquisitorio si passa a quello pubblico, al dibattimento, giacchè in questo periodo, essendo permessa la lettura degli atti della procedura scritta, gli atti entrano nel dominio del pubblico, e possono di conseguenza essere resi di pubblica ragione.

Un'eccezione vi è, quando l'istruttoria viene, invece, chiusa per non risultare sufficienti indizî di reità contro i supposti rei, permanendo allora il segreto, inquantochè l'istruttoria non è definitivamente chiusa, essendo soltanto sospesa, per essere riaperta se nuovi indizî vengano a emergere.

Nella parola *atti* vanno compresi altresì tutti gli allegati a un procedimento penale, cosicchè la Corte di cassazione [1] decise che vi si comprenda pure la copia del ricorso presentato alla Corte d'appello dalla parte civile, in una causa per delitto di diffamazione, con la quale erasi chiesta la remissione della causa da uno ad altro tribunale, « così esigendo la manifesta ragione della legge medesima, e tale essendo il significato del vocabolo *atto* relativamente a istruzioni penali, tale il senso in cui quella parola si usa generalmente nel linguaggio legislativo ».

Ma, se l'istruzione preparatoria scritta è segreta, la discussione è orale, e, per regola, generale, pubblica e in contradizione delle parti, affinchè nessun mezzo possa sfuggire, per formarsi ognuno un completo criterio delle cose.

Il codice di rito enunzia gli atti che formano la materia della discussione, detta le norme e le sanzioni di nullità che ne derivano in caso d'inosservanza.

---

[1] 19 maggio 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 68).

Il Puglia[1] scrive: « In senso generico il giudizio penale potrebbe definirsi col Carrara una serie di atti solenni, coi quali certe persone, a ciò legittimamente autorizzate, osservato un certo ordine e forma determinata dalla legge, conoscono dei delitti e dei loro autori, affinchè la pena si storni dagli innocenti e si infligga ai colpevoli. In senso specifico il giudizio penale consiste in quell'ultima serie di atti solenni, coi quali certe persone legittimamente autorizzate, esaminano i risultati dell'istruzione compiuta e manifestano il loro giudizio sull'esistenza o meno del reato, sulla reità o innocenza di colui a cui esso fu imputato. »

Pertanto il dibattimento è costituito da una serie di atti solenni anche esso, e se non potrà dirsi felice la dicitura dell'articolo 11 dell'editto, neppure si potrà sostenere che, statuendosi esser vietata la pubblicazione degli atti d'istruttoria criminali o dibattimenti pubblici per cause d'insulti e d'ingiurie nei casi in cui la prova dei fatti infamanti o ingiuriosi non è permessa dalla legge, si siano dalla proibizione esclusi i resoconti che soglion dare i giornali, perchè appunto è in un rendiconto parziale o maligno che si può trovar mezzo di dar vita a quei fatti di cui la prova non è permessa dalla legge, e che non fu accordata da chi fu offeso nell'onore.

L'articolo 11 si trova posto sotto il capo I dell'editto, che comprende le disposizioni generali, e il cui primo articolo stabilisce esser libera la manifestazione del pensiero per mezzo della stampa e di qualsivoglia artifizio meccanico atto a riprodurre segni figurativi; quindi esser permessa ogni pubblicazione di stampati, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili, con che si osservino le norme di cui alla legge stessa, e basta ciò a dimostrare che comprende eziandio le pubblicazioni periodiche e fatte col mezzo dei giornali.

8. Si è questionato, finalmente, se il divieto dell'articolo 11 sia o no applicabile nei casi nei quali, pur non essendo concessa la prova dei fatti infamanti, viene dal magistrato ammessa la prova dell'*animus diffamandi* o *injuriandi*.

Senza entrare a dire di quella censura privata, dalla quale scriveva Filangieri[2]: « il legislatore non dee temere alcun male, perchè, molto lontana dal nuocere, potrebbe anzi favorire i costumi, col somministrare un freno di più al vizio e uno spavento di più al vizioso », ossia della verità del convicio, *exceptio veritatis*, per la ragione che, per esser tema attraente, mi condurrebbe troppo lungi dal proposto argomento, non parmi del tutto inopportuno dire qualche cosa circa la facoltà nel magistrato di ammettere l'imputato a provare quei fatti che posson valere a dimostrare nel medesimo l'animo di diffamare o d'ingiuriare, potendo facilitare la risoluzione di cotesto dubbio sollevato.

Ogni giorno innanzi ai tribunali si rinnova la controversia circa la facoltà

---

[1] *Manuale di proc. pen.*, pag. 225.
[2] *Scienza della legislazione*, lib. III, c. 53.

nell'imputato di fornire la prova di certi fatti determinati o indeterminati intesi a stabilire l'assenza in lui dell'*animus diffamandi* o *injuriandi*, ovvero delle qualità morali di chi sporse la querela, e si ottengono dai magistrati responsi improntati ad un'interpretazione più o meno liberale dell'art. 394 del codice penale, che nega la prova della verità o notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.

Detto articolo, nel progetto ultimo di codice penale, veniva di seguito a quello che contemplava il delitto d'ingiurie, anzichè precederlo, siccome è attualmente nel codice, e al riguardo si legge nella Relazione al re sul testo definitivo del codice che le disposizioni contenute in quell'articolo « doveano trovare applicazione anche nell'ingiuria [1] ». Ma venne proposto dalla Giunta senatoria di limitare l'*exceptio veritatis* ai « fatti » costituenti diffamazione, e di escluderla rispetto alle « qualità » il rinfacciamento delle quali costituirebbe puramente un'ingiuria ». Coerentemente venne dalla Suprema Corte deciso che l'articolo 394 del cod. penale, nel regolare tutti i singoli casi in cui è ammessa la prova della verità, la limita al delitto preveduto nell'articolo precedente 393, cioè al delitto di diffamazione, negandola, implicitamente, per la semplice ingiuria [2].

L'art. 394 permette la prova della verità, se la persona offesa sia un pubblico ufficiale e il fatto ad essa attribuito si riferisca all'esercizio delle sue funzioni, a meno che non si tratti d'oltraggio contro persone rivestite di pubblica autorità, chè allora non è ammessa nè la prova della verità, nè la notorietà dei fatti o delle qualità attribuite all'offeso [3].

La ragione di cotesta limitazione è evidente, essendo fondata nel sindacato, che ànno diritto di esercitare i cittadini sui pubblici ufficiali, in quanto si riferisce all'esercizio delle loro funzioni, ammesso in ogni libero regime, diventando e dovendo, all'infuori dell'esercizio delle sue funzioni, il pubblico ufficiale considerarsi non più che un privato cittadino, estendendosi la tutela della legge non alla persona, ma alle funzioni alla medesima affidate.

Cotale sindacato, poi, si comprende, non va inteso nel senso restrittivo, che sia limitato al tempo in cui le funzioni si esercitano, di maniera che le dimissioni o la destituzione rendano incensurabile tutto ciò che il funzionario à compiuto precedentemente nell'esercizio delle sue funzioni.

Pur l'editto sulla libertà di stampa all'articolo 29 stabilisce che, nei casi di offesa contro i depositarî o gli agenti dell'Autorità pubblica per fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni, l'autore della stampa incriminata sarà ammesso a somministrare la prova dei fatti da esso imputati, e che questa prova libera l'accusato di offesa da ogni prova salvo da quella per le ingiurie, che non fossero necessariamente dipendenti dai fatti medesimi.

---

[1] N° CXVII.
[2] 24 marzo 1905, *Giandomenico* (*Cass. Unica*, anno XVII, vol. XVI, col. 769).
[3] Art. 194 e 198 cod. pen.

La legge permette altresì la prova della verità, se per il fatto attribuito alla persona offesa sia tuttavia aperto o si inizi contro di essa un procedimento penale. Vien meno in cotesto caso, leggesi nella Relazione ministeriale sul progetto del codice in vigore [1], « nella società ogni ragione di punire colui, che, provando la verità dei fatti imputati, o agevola la prova d'un reato per il quale pende un procedimento penale, o dà al p. m. il modo di procedere per un reato del quale altrimenti sarebbe rimasta ignota l'esistenza e impunito l'autore ». È poi per sè manifesto, che pendendo un procedimento penale, si abbia a sospendere il processo di diffamazione finchè siasi accertato se il reato esiste o non, poichè in quest'ultima ipotesi soltanto potrebbe aversi la diffamazione.

Se il querelante chieda che il giudizio s'estenda eziandio ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito, a maggior tutela del suo onore, perchè non si appaga del solo castigo del colpevole, e, volendo provvedere al proprio decoro e mantenere integra la propria riputazione, sia egli medesimo a dimandare si faccia la luce, e se il diffamatore, in seguito all'espressa richiesta del querelante, riesca a dar la prova della verità dell'imputazione, ne discende, per necessaria conseguenza, che esso vada esente da pena.

Ma, se il querelante non intenda accordare la prova dei fatti, e il querelato chieda stabilire la sua innocenza per essere in lui mancato l'*animus diffamandi* o *injuriandi*, tale prova sarebbe incivile non ammetterla, poichè, pure affermandosi un fatto capace a esporre la persona cui si riferisce al disprezzo o all'odio pubblico o di offenderla nell'onore e nella riputazione, non potrebbe allo stesso modo affermarsi esistente il delitto di diffamazione o d'ingiuria, ove non concorra il dolo, se non si avea la coscienza di ciò fare.

La giurisprudenza prevalente, che ammette la prova diretta a dimostrare l'inesistenza dell'animo di diffamare o d'ingiuriare, l'intenzionalità, risponde ai veri principî del diritto, nessuno potendo esser punito per un delitto se non abbia voluto il fatto che lo costituisce. Stabilita l'inesistenza dell'animo di diffamare o d'ingiuriare, l'imputato deve anche andar esente da pena, salvo che i modi usati non costituiscano per sè stessi il delitto d'ingiuria, poichè, pure narrando fatti veri, non posson dirsi contumelie indeterminate.

Il dolo specifico dell'ingiuria consiste, appunto, nel conoscere che è, pronunziandosi certe proposizioni o parole, che si viene a denigrare una persona, ed è per cotesta ragione che non fa di bisogno l'ingiuria si abbia a riferire a persona conosciuta e che sia uno sfogo contro la persona medesima. Nei delitti di diffamazione e d'ingiuria, particolarmente commessi col mezzo della stampa, l'elemento morale si desume, eziandio, dall'impossibilità d'un equivoco, dalla mancanza di buona fede, dall'acrimonia trasparente dal contenuto degli scritti, dalle frasi usate, rivelatrici della volontà intensa di denigrare [2].

Insegnava il Carrara [3]: « Altro è dire che la verità del convicio è di per

[1] N° CLX.
[2] Cassaz. 9 febbraio 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 304).
[3] *Programma*, parte speciale, vol. III, § 1801.

sè sola un ostacolo alla perseguibilità delle ingiurie; il che conduce a scriminare il fatto, quantunque apparisca commesso malignamente e per moto di animo nemico e vendicativo; questi sono i termini puri della presente questione. Altro è invece dire che un ingiuriante possa venire assolto ad occasione della verità del detto, inquantochè cotesta verità escluda da lui l'*animus injuriandi*, conducendo l'azione sotto il criterio o dell'intenzione di correggere o d'ammonire, o di tutelare il proprio diritto, o altra simile, per cui si escluda una delle condizioni essenziali della delinquenza. È questo il senso in cui vuole intendersi la legge 5, Cod., *de injuriis*..... » — « Altro in una parola è che l'accusato d'ingiuria dica al suo giudice: tu non mi puoi condannare, perchè ciò che dissi era vero, ed io aveva perciò il diritto d'infamare il mio nemico; altro è che l'accusato dica al suo giudice: io era in buona fede, perchè aveva ragione di creder vero quello che dissi e lo dissi a buon fine, e con animo di nuocere ad alcuno, e per ciò non mi puoi condannare, perchè al delitto manca un estremo[1]... » Tutta la questione dipende dal concorso o non dell'animo d'ingiuriare, che è la grande chiave con cui la prudenza del giudice deve sciogliere siffatti problemi nel presente argomento[2].

La Corte di cassazione, con recenti decisioni, riaffermò il concetto che a costituire l'elemento intenzionale della diffamazione basti la coscienza, che i fatti divulgati a carico d'una persona siano tali da ledere l'onore e la riputazione di essa, e la volontà di divulgarli, e non si richieda l'intenzione precisa e specifica di offendere l'onore del diffamato[3]; mentre, con altre, pur recenti, statuì che a costituire il dolo specifico del reato di diffamazione, occorre l'animo deliberato d'offendere l'onore della persona colpita, e non bastare la scienza, che i fatti divulgati siano lesivi dell'onore e della riputazione di colui al quale sono attribuiti, e la volontà di divulgarli[4]; con moltissime poi ammise che, nonostante l'intenzione di diffamare possa desumersi dall'indole del fatto divulgato, quando questo sia di sua natura turpe e lesivo dell'altrui onore, possa l'imputato di diffamazione provare di avere agito con un'intenzione diversa da quella di denigrare[5].

La diffamazione e l'ingiuria sussistono sempre che si sia, comunicando con più persone riunite o anche separate, attribuito ad altri un fatto determinato tale da esporlo al disprezzo o all'odio pubblico o da offenderne l'onore o la riputazione, ovvero si sia offeso, in qualsiasi modo, l'onore, la riputazione o il decoro di una persona. Il codice differenzia l'un delitto dall'altro, inquantochè la dif-

---

[1] Op. cit., § 1803.

[2] Id., *nota*.

[3] 12 febbraio 1903, *Mucci* (*Giust. Pen.*, vol. IX, col. 668); 21 febbraio 1903, *Lillo* (*Id.*, id., col. 667); 24 maggio 1904, *Diana* (*Id.*, vol. X, col. 1404).

[4] 30 gennaio 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LVII, pag. 567); 19 novembre 1903 (*Id.*, vol. LX, pag. 748, n; *Giust. Pen.*, vol. X, col. 161); 2 gennaio (*Suppl.* alla *Riv. Pen.*, vol. XII, pag. 366).

[5] 19 gennaio 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 328); 1° dicembre 1904 (*Id.*, vol. LXI, pag. 302); 6 dicembre 1904 (*Id.*, id., pag. 282).

famazione appone a un individuo un determinato fatto disonorante, mentre l'ingiuria pura e semplice offende in maniera indeterminata, senza addurre fatti a carico d'un individuo. La pena è aggravata per la diffamazione, se sia commessa in atto pubblico, o con scritti o disegni divulgati o esposti al pubblico, o con altro mezzo di pubblicità; per l'ingiuria, se sia commessa alla presenza dell'offeso, ancorchè solo, o con scritto a lui diretto, ovvero se sia commessa pubblicamente, maggiormente, se con la presenza dell'offeso concorre la pubblicità, o sia commessa come per la diffamazione, in atto pubblico, o con scritti o disegni divulgati o esposti al pubblico con altro mezzo di pubblicità.

In genere la prova dei fatti non è consentita per un duplice ordine d'idee, cioè, perchè interessa all'ordine e alla tranquillità della civile comunanza di non esser turbata da siffatti scandali, dovendo ogni cittadino esser tutelato e protetto dalla legge; perchè il reato permarrebbe, ugualmente, quando il significato degli epiteti pronunciati sarebbe per sè stesso ingiurioso.

Senonchè, altra cosa è cotesta prova, altra è quella con cui l'imputato intenda dimostrare il movente da cui partì, o il fine cui mirò, l'animo e lo spirito informanti le sue parole o il suo scritto, per il che si vuol chiamare a rispondere del delitto di diffamazione o d'ingiurie, voglia giustificare la sincerità del suo intento, ciò che non potrebbe negarglisi senza arrecare grave offesa alla giustizia.

Pertanto ritengo, tornando all'argomento, dal quale conosco essermi troppo discostato, che, nel caso di ammissione dell'accusato a somministrare la prova dell'*animus diffamandi*, sia applicabile, senza che trovi in ciò ostacolo, la disposizione dell'art. 11 dell'editto, avvegnacchè non possa confondersi la prova dell'*animus diffamandi* con la prova dei fatti infamanti o ingiuriosi di cui detto articolo parla e sopra la cui negativa si basa la proibizione.

Bisogna, certo, ben distinguere ove finisce la *exceptio veritatis*, la verità del convicio, la prova dei fatti, e ove comincia la necessaria e legittima difesa dell'imputato. Il magistrato dovrà attentamente esaminare se la prova, che l'imputato offre, tende a porre in evidenza i fatti imputati, che si vogliono essere diffamatori o ingiuriosi, ovvero tende a escludere in lui l'animo, il fine di esporre al disprezzo, all'odio pubblico il querelante o di offendere l'onore, la riputazione, il decoro del medesimo; se tende a chiarire lo scopo che l'imputato si era proposto operando, e che lo spinse a pronunziare o scrivere le cose querelate [1].

Non nego che sia difficoltoso, e spesso cotesto sistema possa essere inteso ad eludere la legge, e possa condurre a dilungare di troppo i dibattimenti, perchè con la scusa di dare la prova del difetto dell'*animus diffamandi*, si apre l'adito alla prova dei fatti, e che ciò, alle volte, nella pratica avvenga.

Ma si potrà rispondere che la lungaggine dei dibattimenti, gravissimo inconveniente, da tutti, con piena ragione, lamentato, non sarebbe rimossa negandosi,

[1] 16 gennaio 1886, *Bollero* (*Giurispr. Penale*, vol. VI, pag. 98).

con ingiustizia, l'ammissione delle prove nei termini suddetti, essendo il discarico ammesso per le imputazioni di qualsiasi delitto, ed essendo ben altri i motivi, che rendono interminabili i dibattimenti, a rimuovere i quali si nutre fiducia di trovar efficaci disposizioni nel nuovo codice di procedura penale. Chi presiede i dibattimenti, usando della necessaria energia, potrà trovare, eziandio nel codice tuttora in vigore, i mezzi, se non atti a rimuoverlo, sicuramente sufficienti a rendere minore l'inconveniente, contenendo la prova nei limiti strettamente necessari, senza tante divagazioni che, pur troppo, di continuo si debbono notare.

Insegna la Corte Suprema [1] che, in materia di prove, deve ammettersi una potestà discrezionale e insindacabile nel giudice di merito di escludere quelle fonti e quegli elementi di essa che esorbitano dall'oggetto della causa, anche per vedere se vada a investire la condotta d'un terzo estraneo alla controversia.

L'imputato, come à il diritto di stabilire, a suo vantaggio, tutte le circostanze atte a rimuovere in lui l'*animus diffamandi*, à il diritto di stabilire tutte quelle circostanze, le quali posson concorrere a limitare la sua responsabilità, al fine la pena possa essere applicata con quella moderazione, che è nell'ufficio del magistrato lasciato dal legislatore arbitro di spaziare nell'applicazione a seconda della gravità del reato.

Per altro, si ripete, concedendosi all'imputato la prova della sua buona fede, della maggiore o minore responsabilità, dovrà essa essere limitata a stabilire unicamente questa, evitandosi, vada ad urtare contro la disposizione dell'articolo 394, di maniera che non dovrebbe essere concessa, qualora il difetto della intenzionalità, che è circostanza meramente subiettiva, potesse essere altrimenti stabilito.

Fallita la prova dedotta a stabilire la verità dei fatti, l'imputato non potrà ritenersi scolpato, anche provando di avere agito in buona fede, stante la credibilità e notorietà dei fatti diffamatori, nella supposizione d'esercitare un diritto di pubblica censura sull'operato della persona diffamata, nell'intento del pubblico bene [2].

9. Un'ultima questione è, che, qualora si tratti del delitto d'ingiuria, non possa esser applicabile la proibizione contenuta nell'art. 11 dell'editto.

Il codice colloca la norma sull'*exceptio veritatis* immediatamente dopo l'enunciazione del reato di diffamazione, orale o scritta, e nell'art. 394, parlando della medesima, dice: « l'imputato del delitto preveduto nell'articolo precedente », ossia del delitto di diffamazione, e non riproduce questa norma parlando dell'ingiuria negli art. 395 e seguenti.

Nella Relazione al re sul testo definitivo, come sopra già si disse, notavasi che le disposizioni contenute nell'articolo 394 del codice penale doveano

[1] 15 dicembre 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 201).
[2] 6 dicembre 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 282).

trovare applicazione anche nell'ingiuria, ma che, peraltro, venne proposto dalla Giunta senatoria di limitare l'*exceptio veritatis* ai fatti costituenti diffamazione, e d'escluderla per le qualità, il rinfacciamento delle quali costituirebbe puramente un'ingiuria.

Quindi sembra che la prova in tema di offese contro l'onore debba ritenersi vietata, anche perchè il querelante che può difendersi contro un fatto determinato, resta il più sovente disarmato davanti un'espressione ingiuriosa, la cui indeterminatezza non gli permette quasi mai di fare la prova contraria. La restrizione della legge è dunque giuridica e morale a un tempo: e l'ingiuria, quand'anche si offrisse di provare la verità, e qualunque ne possa essere il fondamento, deve ugualmente essere repressa. Quando si tratta di sola ingiuria, non può ammettersi la prova neppure col consenso dell'offeso, perchè, come osserva il Frola [1], per la natura generica degli addebiti che vengono fatti, con l'ammettere la prova, si verrebbe a snaturare il carattere dell'imputazione, convertendosi l'ingiuria in imputazione.

Adunque trova anche in questa ipotesi piena applicazione la disposizione dell'art. 11 dell'editto, avvegnacchè vieta la pubblicazione « degli atti d'istruttoria criminale o dibattimenti pubblici per cause d'insulti o d'ingiurie nei casi in cui la prova dei fatti infamanti o ingiuriosi non è permessa dalla legge ».

[1] Op. cit., pag. 123.

GIUSEPPE PAOLOCCI.

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE*

(Seconda Sezione.)

5 gennaio 1906. 124

DIBATTIMENTO — GENERALITÀ — ordine della discussione — (cod. proc. pen., art. 281 e 282).

APPELLO — GIUDIZIO — p. m. appellante — prima parola alla p. c. — (cod. proc. penale, art. 416).

L'ordine della discussione non è prescritto a pena di nullità [1].

... *Quindi non vi à nullità se, invece del p. m. appellante, abbia avuto prima la parola la p. c.* [2].

INGIURIE E DIFFAMAZIONE — DIFFAMAZIONE — fatto determinato — preparazione di fallimento — sentenza — motivazione — (cod. pen., articolo 393; cod. proc. pen., art. 323, nº 3°).

È addebitare un fatto determinato l'attribuire a taluno l'intenzione di preparare per una certa epoca il proprio fallimento doloso [3].

... *E, ove la determinatezza risulti dalla natura stessa del fatto attribuito e dalle circostanze in cui lo si addebita, non occorre in sentenza alcuna letterale dichiarazione di trattarsi di fatto determinato* [4].

Ric. *Ramondini Salvatore.*

---

1 — Conf., da ultimo, 29 aprile 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 709, n); 27 febbraio 1905 (*Id.*, vol. LXI, pag. 519).

2 — Conf. 14 febbraio 1905 (*Id.*, vol. LXI, pag. 526).

3-4 — Col ricorso, illustrato da relativa memoria a stampa, si sosteneva non esistere l'addebito d'un fatto determinato e che, a ogni modo, la Corte neppur avea accennato che di fatto determinato si trattasse. E la memoria spiegava:

« Nè basta accennare che il fatto sia lesivo dell'onorabilità, e che esponga al disprezzo, per porre in essere che trattasi di un fatto costituente diffamazione; perchè anche la semplice ingiuria può avere codesto carattere, e certamente il dar del *ladro* a taluno è molto più grave, e offende assai più la sua onorabilità, e lo espone assai più al disprezzo, che l'asserire che quegli, facendo spese eccessive, prepara un fallimento.

» Eppure la Corte à ritenuto che la prima espressione non sia un'ingiuria.

» Comunque, la Corte d'appello à detto che con quelle espressioni si attribuisce un fatto al Lo Cascio, ma non à la Corte stessa neppur dommaticamente affermato che quel fatto era determinato, e determinato così da costituire diffamazione.

» Invero, se invece di dir « ladro », si fosse detto del Lo Cascio che è « solito rubare » o à rubato; questo semplice variare della frase farebbe degenerare il carattere dell'attribuzione da generica in specifica?

» A noi sembra che non potrebbe affermarsi tale assurdo, senza porre in oblio tutto ciò che la scienza e la giurisprudenza son venute insegnando, circa i caratteri differenziali fra l'ingiuria e la diffamazione. »

E concludevasi:

« Devesi trattare d'un fatto specifico, che possa esser la prova dell'opinione manifestata

---

* — **RACCOLTA COMPLETA delle sentenze contenenti motivazione giuridica, qualunque ne sia l'importanza, eseguita sugli originali delle stesse. — Si omettono soltanto le sentenze che raffermano una giurisprudenza assolutamente costante, di cui però è fatta menzione in *Nota all'Indice*.**

La Corte: — (*Omissis.*) Atteso, sul *primo mezzo*, che nè l'ordine del dibattimento indicato dall'art. 281 p. p., nè la relativa parziale deroga indicata per i giudizi d'appello dal successivo art. 416 sono a pena di nullità, di cui invano si ricercherebbe la sanzione nell'articolo 282 o in altro qualsiasi, e le nullità non posson crearsi per interpretazione, massime quando, come nella specie, nessun pregiudizio potè derivare dall'avere il p. m. appellante fatto la sua requisitoria non prima, ma dopo l'arringa della p. c., alla quale, come risulta dal verbale, seguì la difesa, e successivamente la replica della stessa p. c. e successivamente e dipoi e per ultima la replica del difensore.

(*Omissis.*) Sul *terzo*, che lo scritto incriminato spedito da Messina sul finire del settembre 1904, e riportato nella denunziata sentenza, suona così: « Signore! Piazza rovinatissima causa fallita liquidazione ladri Ramondini. N. Locascio falso milordino con la sua Annita fa debito viaggio. Illusione! Colpo preparasi; fallita certissima febbraio; fatevi pagare $^1/_2$ anticipo merce commissionata. Gradite mio telegramma. Ciao. »

Che la Corte enunzia le circostanze in cui lo scritto fu spedito, e le conseguenze che ne derivarono al Lo Cascio, al quale, per effetto di quello scritto, alcuni dei fornitori si rifiutarono di far ulteriore fido, e riguardo all'oggetto del mezzo in esame, dice: « Nessun dubbio, in diritto, che lo scritto incriminato rivesta gli estremi dei delitti d'ingiuria e di diffamazione, rimanendo però il primo compenetrato nel reato maggiore. È evidentemente offensiva l'espressione « falso milordino », diretta a Lo Cascio: è pure evidentemente diffamatorio tutto il complesso, che mira ad addebitare al Lo Cascio il fatto di preparare un fallimento doloso; fatto gravemente lesivo dell'onorabilità del Lo Cascio, che lo espone al disprezzo ed eventualmente a un'azione penale. »

Ora, che il Ramondini abbia addebitato al Lo Cascio di preparare un fallimento doloso, oltrechè risulta dalla stessa lettura dello scritto incriminato, fu ritenuto esplicitamente e incensurabilmente dai giudici di merito, e che quello sia addebito di fatto determinato non può neppur dubitarsi, non potendo certo equipararsi alla mera attribuzione di qualità generica disonorante quella di accingersi a compiere un'azione immorale e delittuosa, qual'è il fallimento doloso, di cui persino si precisava l'epoca (febbraio). Laonde inutilmente la memoria a stampa lamenta che la Corte abbia ritenuto che si trattasse di fallimento doloso anzichè colposo, e che siasi limitata a stabilire che fu attribuito il fatto di preparar il fallimento, senz'affermare neppure dommaticamente che quel fatto fosse determinato, essendo ovvio che la prima doglianza impegna il convincimento incensurabile in questa sede, come già si è rilevato, e, quanto alla seconda, che in realtà la Corte ritenne, e legalmente, che il fatto fosse determinato, nè occorreva che ciò dicesse espressamente, poichè simile dichiarazione nulla avrebbe tolto o aggiunto alla legalità della qualificazione giuridica della determinatezza, che dee risultare dalla natura stessa del fatto attribuito e dalle circostanze in cui lo si addebita, e, quando ciò risulti, non occorre alcuna letterale e quasi sacramentale dichiarazione di trattarsi di fatto determinato.

(*Omissis.*) Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Lucchini — rel. Romano — p. m. De Francesco — avv.ti Gallina, Marino, Quarta e Ronchetti per il ric.; Fulci e Persico per la p. c.).

(Sezioni Unite.)

11 dicembre 1905. 125

MERETRICIO — locali — armi — (regol°. 21 ottobre 1891, n° 605, art. 22).

L'accesso con armi nei locali di meretricio è vietato anche se si tratti di arma (nella specie, coltello) di cui non sia proibito il porto [1].

Ric. *P. M.* in causa *Di Gregorio*.

---

dal diffamatore: onde è necessario che il fatto sia determinato in modo che possa esser creduto come vero e verosimile. Da ciò la necessità che siano specificate circostanze di luogo, di tempo e di persona; altrimenti, si avrebbe il semplice addebito generico. Nè questa dottrina è rimasta nel puro campo della scienza astratta, poichè la nostra giurisprudenza ne à fatto più volte applicazione. »

[1] — Conf. 6 luglio 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LVIII, pag. 559 — e *Nota* ivi); 30 novembre 1905, *Cristiani* (inedita); 23 novembre 1905, *P. M.* in c. *Sala* (*Giurispr. Pen.*, vol. XXVI, pag. 32), ov'è detto: « Che se la legge avesse inteso limitare la proibizione alle armi, di cui è vietato il porto ai termini del combinato disposto degli art. 19 e 20 l. p. s. e 23 del relativo regolamento, non era necessaria una speciale disposizione per le armi che si portano nei locali di meretricio, poichè il porto delle armi ivi enumerate, e nella specie di coltelli eccedenti i dieci

La Corte: — Di Gregorio Vincenzo fu imputato di contravvenzione all'art. 22, pen°. capov°., del regolamento sul meretricio, per essere stato, in Palermo, nel postribolo condotto da tal Gullo Maddalena, trovato dagli agenti di p. s. in possesso d'un coltello, che nel verbale è detto non proibito, con una lama non eccedente in lunghezza dieci centimetri.

Il pretore urbano di Palermo dichiarò il Di Gregorio colpevole della contravvenzione ascrittagli, e lo condannò a cinque giorni di arresto.

Ma il Tribunale di Palermo, in grado d'appello, con sentenza 27 marzo 1905, pronunziò non luogo a procedere, perchè il fatto non costituisce reato.

Sul ricorso del p. m., questo Supremo Collegio, con decisione del 13 maggio u. s., annullò la sentenza del Tribunale di Palermo, e rinviò la causa per nuovo giudizio al Tribunale di Termini Imerese, il quale però, con pronunzia del 19 luglio p. p., giudicò negli stessi termini del primo tribunale, e sostanzialmente per lo stesso ordine di considerazioni.

Anche contro questa seconda pronunzia insorge il p. m., fermo nel concetto del grave errore in cui ripetutamente caddero i giudici del merito, per violazione e falsa interpretazione del citato art. 22 del regolamento sulla materia, e impugnandola per gli stessi motivi già proposti contro la prima, provoca dal Supremo Collegio a Sezioni Unite su tale soggetto la decisione definitiva.

Osserva che l'art. 22 succitato è così espresso: « Nei locali di meretricio è vietato di accedere con armi di qualunque specie ».

Ora, a fronte di siffatta latissima locuzione, e per lo spirito che evidentemente informa cotesta disposizione, è da tenere per certo e indubitabile ch'essa abbraccia e comprende ogni e qualunque specie d'arma, ogni e qualunque strumento da punta o da taglio atto a offendere.

Osserva che è un vero fuor d'opera richiamare qui, per trarne un argomento qualunque, la definizione delle armi, quale si legge nell'art. 155 c. p., che contempla le armi come circostanza aggravante d'un reato; l'art. 464, che prevede il porto senza licenza di armi per le quali la licenza occorra, con implicito riferimento agli art. 15 e 16 della legge di p. s., o l'art. 470 dello stesso c. p., che classifica le armi insidiose.

Ciò che unicamente potrebbe *prima facie* presentare un'apparente difficoltà, è il combinato disposto degli art. 19 della stessa legge di p. s. e 23 del relativo regolamento, per i quali, per un argomento *a contrario sensu*, àssi a ritenere che non siano considerati come strumenti da punta o da taglio atti a offendere i coltelli non insidiosi, la cui lama non ecceda in lunghezza dieci centimetri.

Ma la difficoltà non à alcuna consistenza vera e sostanziale. L'art. 19 succitato dispone unicamente che, senza un giustificato motivo, non posson portarsi strumenti da taglio o da punta atti a offendere, come saranno specificati nel regolamento, fuori della propria abitazione o delle appartenenze d'essa.

E, poichè il coltello con la lama inferiore a dieci centimetri è implicitamente escluso dal divieto sancito da cotesti due articoli, la conseguenza che ne deriva è unicamente questa, che tal coltello, « anche senza un giustificato motivo », si potrà portare fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa.

Era necessario fissare una misura, nell'intento di non esagerare il divieto sino al punto di obbligare il cittadino a dover giustificare il motivo per il porto di qualunque più piccolo strumento fuori della propria casa o delle sue appartenenze.

Osserva che qui si tratta invece di vietare l'accesso con armi di qualunque specie nei locali di meretricio. È l'ambiente che è preso specialmente di mira dalla previdenza e provvidenza del legislatore; è la considerazione delle cause e occasioni continue di contese e di disordini che avvengono, o possono da un momento all'altro succedere in siffatti luoghi, che consigliano di prevenirne e rimuoverne, per quanto è possibile, le tristissime conse-

---

centimetri, è vietato ovunque e l'infrazione è punita con pena assai più grave, ossia con l'arresto sino a tre mesi, estensibile a sei ove il porto avvenga di notte tempo o in adunanze e concorsi di gente nelle pubbliche fiere, feste, processioni o mercati. Che riesce quindi evidente come il legislatore, nel dettare la disposizione dell'art. 22, non abbia inteso riferirsi al significato della parola « armi » nel senso dell'art. 155 c. p. e della l. di p. s., ma bensì abbia voluto riferirsi a qualunque arma o strumento atto a offendere, e ciò nell'intento di scongiurare il pericolo a cui si può facilmente andar incontro in siffatti locali. »

Per la sentenza della 1ª Sezione, 13 maggio 1905, nella stessa causa, v. a pag. 34 di questo volume.

guenze, col proibire assolutamente che ivi si acceda con armi di qualunque specie. Non è in verità agevole intendere come mai a quei giudicanti possa essere sfuggita una considerazione cotanto particolare e specifica, cotanto ovvia ed elementare. Manifestamente trattasi qui d'una disposizione di *jus singulare*, contenuta in un regolamento tutto speciale, per un fine di vigilanza, come indica chiaramente la stessa intestazione del titolo IV, ove tale disposizione è contenuta, e conseguentemente qui alla parola « armi » si può e si dee riconoscere un significato il più lato e comprensivo, a meno che non si volesse contravvenire alla chiara e manifesta intenzione del legislatore.

Parve al tribunale di rinvio che siffatta intelligenza del regolamento potesse indurre incertezza e arbitrio nella sua esecuzione e applicazione, in quanto, a suo giudizio, dovrebbe inferirsene il divieto, per richiamare le parole della sentenza, anche d'una bottiglia, d'un bicchiere, d'un bastone, d'una grossa chiave, ecc. Sarebbe qui il caso di richiamare il sapiente aforisma *cave a consequentiariis*. L'argomento non regge: esso è un pretto paralogismo. L'articolo 22 dice « armi di qualsiasi specie ». Ma gli arnesi e utensili indicati dalla sentenza giustamente denunziata dal p. m. non sono e non si chiamano armi nel comune modo d'intendere. Unicamente essi potrebbero assumere qualità di armi improprie nell'atto in cui se ne facesse uso per ferire, percuotere, minacciare, offendere in modo qualsiasi le persone. Ma l'art. 22 parla di armi, benchè di qualunque specie, e armi sono soltanto quelle propriamente tali, e per armi s'intendono nel comune linguaggio anche gli strumenti che presentano la struttura, la forma, i caratteri esteriori propri dell'arma, e così anche gli strumenti da taglio e da punta atti a offendere.

Nell'applicare la legge (prescrive l'art. 3 del titolo preliminare al cod. civ.) « non si può attribuirle altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse, e dall'intenzione del legislatore ».

E nella specie è evidente come nella parola e nello spirito della legge siano naturalmente compresi, fra altro, i coltelli di qualunque misura.

Si che nella soggetta materia sarebbe non serio in verità, e contrario al chiaro pensiero del legislatore, definire azione lecita o reato l'accesso in tali luoghi con un coltello, secondo che la lama di questo superasse o no dieci centimetri di lunghezza.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. Fiocca — rel. Piolanti — p. m. Frola — avv. Carnebianca).

(Prima Sezione.)

4 novembre 1905. 126

ISTRUTTORIA — ORDINANZE — non luogo — opposizione — p. c. — notificazione a cura del p. m. — (l. 6 dicembre 1865, n° 2627, sul gratuito patrocinio, art. 20; cod. proc. pen., art. 261).

La p. c. opponente all'ordinanza di non luogo del g. i., non può, sol perchè ammessa al gratuito patrocinio, pretendere che la notificazione dell'opposizione agli imputati sia fatta a cura del p. m. [1].

Ric. *Moretti Oreste* p. c.

La Corte: — Ritenuto che il sig. Oreste Moretti, costituitosi p. c. in un procedimento per falsa testimonianza e ammesso già nel periodo istruttorio al pubblico patrocinio, fece opposizione contro l'ordinanza del g. i., che avea dichiarato non farsi luogo a procedere riguardo a tutti gli imputati; ma la Sezione d'accusa presso la Corte d'appello gli rigettò l'opposizione, con sentenza del 28 luglio, senza esaminare il merito, per l'unico motivo che l'opponente aveva omesso, per propria negligenza, di far notificare la sua opposizione immediatamente a tutti gli imputati, come prescrive l'art. 261 p. p., essendo restato inoperoso per ben sette giorni, dopo i quali soltanto la notificazione fu fatta nei giorni 15, 19 e 29 aprile a cinque degli imputati e a uno di costoro, il Raffaetà, non risultava peranco eseguita.

Ritenuto che avverso tale pronunziato della Sezione d'accusa il Moretti à ricorso a questa C. S., domandandone l'annullamento per violazione dell'art. 20 della legge sul gratuito patrocinio 6 dicembre 1865, n° 2627, 261 e 323, n° 3°, p. p., inquantochè, dice egli, la notifica dell'opposizione predetta doveva esser fatta per cura della procura del re, alla quale soltanto doveasi quindi accagionare il ritardo e la quale mancò pure di far notificare al principale degli imputati, Angelo Raffaetà, la costituzione di parte civile.

Attesochè, qualunque sia la condizione finanziaria della p. c., sia pure ammessa al benefizio del gratuito patrocinio, il che riguarda puramente l'esonerazione dall'anticipare le spese,

---

[1] — V. Cass. di Torino, 9 febbraio 1887 (*Riv. Pen.*, vol. XXVI, pag. 395).

nessuna disposizione di legge le sostituisce il p. m. nell'azione che occorre, secondo le norme del rito, così per tutelare o esercitare i suoi diritti, ond'ella non può mai tenersi senza suo danno inerte, come per curare l'adempimento dei proprî doveri; essendole assegnato l'ufficio della procura del re puramente quale organo di trasmissione della relativa corrispondenza: ciò che del resto è fatto palese dalle stesse leggi citate nel ricorso e anche dal buon senso. E poichè la sentenza impugnata ritiene in linea di fatto che non per altro, se non per una irrecusabile negligenza, Oreste Moretti, quale p. c. opponente nel procedimento dinanzi citato, pretermise l'adempimento di quanto gli imponeva l'art. 261 c. p. p., bene gli rigettò l'opposizione senza esame, perchè da essa decaduto.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Presid. Fiocca — rel. Fontana — p. m. De Francesco — avv. Escobedo).

(Prima Sezione.)

4 dicembre 1905. 127

CALUNNIA — ritrattazione — correo — comunicabilità — (cod. pen., art. 63 e 213).

« *La ritrattazione nel reato di calunnia non è una circostanza inerente alla persona, ma una circostanza materiale e obiettiva, che rende meno grave l'entità giuridica del reato stesso, e quindi si comunica a quegli che determinò altri a commettere il reato* [1]. »

Conflitto in c. *Anastasi.*

(Seconda Sezione.)

7 ottobre 1905. 128

ARMI — sparo in rissa — minaccia e non offesa — (cod. pen., art. 380).

« *Per l'applicazione dell'art.* 380 *c. p., non si à riguardo alle conseguenze della rissa, ma basta che taluno, prendendovi parte, spari un'arma per fare atto di minaccia, non già per offendere* [2]. »

Ric. *P. M.* in c. *Briato.*

(Prima Sezione.)

4 novembre 1905. 129

ATTI DI LIBIDINE VIOLENTI — minori di dodici anni — violenza presunta — ascendente — aggravante — (cod. pen., art. 333, capov°.).

Negli atti di libidine su minori di dodici anni, la violenza è presunta, indipendentemente dal rapporto di discendenza fra la vittima e l'autore, il quale non opera come elemento del reato, ma bensì come circostanza aggravante [3].

Ric. *P. M.* in c. *Carbonara Teresa.*

La Corte: — (*Omissis.*) Osserva che il ricorso è legalmente fondato ed è meritevole di accoglimento. Alla specie di fatto ipotizzata nell'accusa a carico di Carbonara Teresa, di aver commesso atti di libidine sulla persona del proprio figliuolo, si attagliano gli art. 333, 331, n° 1°, c. p., inquantochè il fanciullo che ne fu vittima era minore degli anni dodici e si trovava in tali rapporti di dipendenza da chi ne fu l'autrice da render a quegli atti applicabile l'aggravante dedotta dalla circostanza

---

1 — « Il capov°. dell'art. 63 c. p., integrato con la prima parte dello stesso articolo, importa che colui, che à determinato altri a commettere un reato, soggiace alla pena stabilita per il reato commesso dall'esecutore; onde consegue che, se questi fu incaricato di uccidere taluno, e fece quanto era in sè per sortire l'intento, ma non vi riuscì per circostanze fortuite e indipendenti dalla sua volontà, il primo risponderà di mancato o tentato omicidio, che è appunto il reato commesso, mai di omicidio consumato. Similmente chi determinò altri a calunniare alcuno, come nel caso presente, risponderà di reato di calunnia commesso dall'esecutore, e se questi la ritrattò in tempo, risponderà di calunnia ritrattata, con la corrispondente diminuzione di pena, perchè questo è appunto il reato commesso dall'esecutore. »

Cnfr. 15 luglio 1903 (*Rivista Penale*, vol. LVI, pag. 568).

2 — « L'errore fondamentale che inficia la sentenza denunziata consiste nell'avere ritenuto che la disposizione dell'art. 380 c. p. sia in modo collegata con quella dell'articolo precedente che non possa alcuno condannarsi per sparo d'arma in rissa, se non vi siano altri imputati di lesioni in rissa. Ora, mettendo a raffronto i detti due articoli, chiaro emerge il concetto che, mentre per il primo occorre che in una rissa vi sia una persona ferita o uccisa, perchè i partecipanti alla rissa siano puniti, abbiano o no posto le mani addosso all'offeso, per l'applicazione dell'art. 380, ecc. »

3 — La Sezione d'accusa avea ritenuto insita l'altra aggravante nel fatto dell'ascendente.

Cnfr. 9 febbraio 1900 (*Riv. Pen.*, vol. LI, pag. 564).

esplicitamente contemplata nel capoverso dell'art. 333.

Gli atti di libidine compiuti su persona minore di anni dodici sono accompagnati dalla presunzione della violenza, chiunque ne sia l'autore, e ricadono, in riguardo al diverso intento dell'autore di carnalmente congiungersi o meno col paziente, sotto l'art. 331, n° 1°, o sotto l'art. 333, costituendo quegli atti i reati rispettivamente preveduti in quegli articoli nella loro essenza e nei loro propri requisiti. L'abuso, che l'autore di quegli atti brutali abbia fatto della vittima non ancora dodicenne, facendo valere l'influenza derivante dall'autorità sua, dalla fiducia o dai rapporti domestici, nulla aggiunge alla sostanza del reato, ma soltanto conferisce ad aumentarne la quantità politica e conseguentemente a inasprirne la pena. Se, invece, il minore à sorpassato l'età degli anni dodici, ed è perciò cessata la presunzione della violenza, e gli atti di libidine, di cui fu vittima, non furono accompagnati da violenza reale ed effettiva o da minaccia, vien meno la figura del reato di violenta congiunzione carnale, o di violenti atti di libidine per difetto di un elemento integratore, tranneché gli atti siano stati commessi dall'ascendente, dal tutore o dall'istitutore, poiché, in tal caso, anche se il minore à sorpassato gli anni dodici e non ancora i quindici, si protrae l'epoca della presunzione di violenza per esplicita disposizione di legge e il vincolo nascente dai rapporti d'autorità e di fiducia, assurgendo a elemento costitutivo del reato ed essendo insito nel fatto delittuoso, non può esser considerato come aggravante.

L'errore della sentenza investita, giustamente posto in evidenza dall'ufficio ricorrente, sta nel non avere la Sezione d'accusa atteso alla circostanza che il fanciullo Stefano Napoliello non aveva ancora sorpassato l'età degli anni dodici, e quindi non si trovava ad avere quell'età dai dodici ai quindici anni, in cui la violenza degli atti di libidine è presunta soltanto per gli ascendenti, tutori ed educatori, ma aveva appena l'età di sette anni, quella cioè in cui la violenza è presunta per tutti, prescindendo dai rapporti intercedenti tra vittime e autori, rapporti i quali, quando siano della natura di quelli contemplati dalla legge, non possono operare come elemento del reato, perchè il reato già esiste, ma operano come aggravante.

Così intesa la legge, come detta il testo delle riferite disposizioni, come suggerisce la ragione che la informa, come assicurano i lavori preparatori, s'evitano le anomale conseguenze opportunamente rilevate nel ricorso e dipendenti dalla diversa interpretazione accolta dall'impugnato pronunziato, mercè la quale, al confronto di chi tradisce o abusa di rapporti domestici, risulterebbe meno severamente punito e trattato colui, che, rendendo strumento della sua lussuria un fanciullo o una fanciulla non ancora dodicenne, commette il reato nella sua forma più ripugnante, facendo valere a servizio della sua brutalità relazioni e circostanze che mettono capo a principî d'ordine superiore, cioè quello derivante dall'autorità dell'ascendente, o da quella assimilata del tutore e istitutore, che dovrebbero costituire il potere inibitorio più poderoso contro la sua turpitudine.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. Fiocca — rel. Palladino — p. m. De Francesco).

(Seconda Sezione.)

26 ottobre 1905. 180

CASSAZIONE — RICORSO — imputato — deposito — ricevuta — firma, timbro e marca da bollo — (cod. proc. pen., art. 656).

È ammissibile il ricorso, nonostante che la ricevuta del deposito, rilasciata dal ricevitore del registro, manchi della firma del controllore, del timbro d'ufficio e della marca da bollo [1].

Ric. *Falcone*.

---

[1] — « Nonostante la mancanza della firma del controllore e del timbro sulla ricevuta, non v'è ragione a dubitare dell'autenticità della ricevuta stessa, rilasciata a' 10 luglio 1905 dal ricevitore del registro di Caltagirone. E la mancanza della marca da bollo su detta ricevuta, se può dar luogo a contravvenzione, onde l'obbligo al magistrato di denunziarla a norma della legge, testo unico, 4 luglio 1897, nulla toglie all'esistenza del deposito agli effetti penali, di cui all'articolo 656 p. p. Invero la contravvenzione sarebbe in ogni caso attribuibile a colui che rilasciò la ricevuta, e l'esistenza della contravvenzione non può avere per effetto di annullare un fatto, quello del deposito della somma, salvo si voglia venire all'assurda conseguenza della nullità degli atti in contravvenzione alla legge sul bollo. »

Cont., per ciò che riguarda la mancanza della marca da bollo, 9 agosto 1897 (*Riv. Penale*, vol. XLVI, pag. 392); 14 febbraio 1895 (*Id.*, vol. XLI, pag. 385).

(Prima Sezione.)

14 dicembre 1905. 181

FORESTALI (REATI) — diboscamento — numero delle piante — (legge forestale 20 giugno 1877, n° 3917, art. 4, 16 e 20).

Il diboscamento sussiste anche se si limiti a poche piante, e non occorre che abbracci almeno l'estensione di un ettaro [1].

Ric. *P. M.* in c. *Spiz*.

(Seconda Sezione.)

7 ottobre 1905. 182

APPELLO — GRAVAME — p. m. — proc. gen. — appello dell'imputato — richiesta di citazione — ostacolo — (cod. proc. pen., art. 399, n° 2°, 407 e 414).

Il proc. gen., col fare la richiesta per la discussione dell'appello dell'imputato, si preclude l'adito ad appellare jure proprio, *quantunque non siano peranco scaduti i termini* [2].

Ric. *Sanmartino Carmelo*.

La Corte: — (*Omissis.*) Il S. C. non può non riconoscere il fondamento del primo motivo. Di vero risulta stabilito per i documenti della causa che, al seguito dell'appello dell'imputato, che porta la data del 4 aprile, il proc. gen., nel 1° maggio, fece la requisitoria per la citazione a comparire per la discussione dell'appello; che il relativo decreto presidenziale emanò il 16 maggio e che in quello stesso giorno il proc. gen. fece dichiarazione d'appello e dedusse contemporaneamente i motivi.

Ora il S. C. osserva che, se è vero che l'appellazione appartiene al proc. gen. (art. 399, 2° capov°., e 414 c. p. p.) e che, in forza di siffatte disposizioni, tale facoltà il proc. gen. può esercitarla entro il termine di sessanta giorni da quello in cui emanò la sentenza o entro i trenta giorni dalla notificazione, quando essa sia stata notificata a diligenza d'una delle parti, è però a ritenere che, allorquando il proc. gen., nel fare la richiesta per la discussione dell'appello dell'imputato, lungi dall'appellare *jure proprio*, serba il silenzio, l'imputato à acquistato il diritto all'inammissibilità dell'appello che venisse più tardi spiegato, e ciò in virtù dell'acquiescenza e del presunto abbandono, che non può esser toccato dopochè fu già richiesta la citazione, e peggio quando, come nel caso, già è intervenuto il decreto che fissa l'udienza per la discussione dell'appello.

Fu sempre ritenuto, e con ragione, che la requisitoria del proc. gen. per la citazione è l'atto che introduce l'appello presso la Corte superiore, onde, data la requisitoria per la citazione ai sensi dell'art. 409, dee constare, perchè possa esser ammesso in modo non dubbio essere intervenuto l'appello del proc. gen. prima o contemporaneamente alla richiesta di citazione. Ma, se dichiarazione di appellare in tali termini non vi fu, non è più libera l'azione del proc. gen. d'interporla: egli instò perchè avesse luogo il giudizio in grado d'appello, e non può supplire a una mancanza, usando tardivamente d'una facoltà che doveva esser usata con diligenza, perchè, per riparare in siffatta guisa alla negligenza, si verrebbe a rendere inani e inutili i diritti acquisiti dall'imputato, mentre il principio di giustizia è che i poteri possono e debbono esercitarsi secondo le condizioni e i limiti prescritti dalla legge che li à conferiti, specialmente quando si tratti di arrestare il corso delle sentenze, con pregiudizio degli imputati che abbiano acquistato il diritto alla cosa giudicata in tuttociò su cui non siasi interposto appello e che non può più subire esame o modificazione nell'interesse del p. m. e di altri appellanti, e ciò conformemente a quanto fu costantemente ritenuto dalla dottrina, e in riscontri consimili da questo S. C.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. ff. Gui — rel. Cudillo — p. m. De Francesco — avv. Trapanese).

(Prima Sezione.)

28 luglio 1905. 183

COMPETENZA — RAGIONE DI MATERIA — rinvio al pretore — recidiva — (cod. proc. pen., articolo 252).

---

[1] — « Vietando la legge ogni diboscamento, non è lecito dire che manchi la contravvenzione sol perchè il diboscamento fu limitato a 21 piante: si giungerebbe così all'assurdo di potersi poco a poco recidere tutto il bosco, senza infrangere il vincolo. Certamente, dove furon recise le piante, il terreno non è più boscoso. L'art. 16 commisura la pena a ogni ettaro di terreno diboscato, ma non dice punto che, per verificarsi la contravvenzione, occorra diboscare almeno un ettaro. »

V., nel *Rep.* della *Riv. Pen.*, pag. 1188, all'art. 16 della l. forestale, ni 10 e 11.

[2] — Cont. 27 maggio 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LVIII, pag. 196); 10 ottobre 1901 (*Id.*, vol. LV, pag. 69 — e *Nota* ivi di richiamo).

La recidiva è di ostacolo al rinvio al pretore in base all'art. 252 p. p. [1].

Conflitto in c. *Andolfi*.

(Seconda Sezione.)

10 novembre 1905. 184

INGIURIE E DIFFAMAZIONE — DIFFAMAZIONE — fatto determinato — gravidanza — (cod. pen., art. 393).

« *L'attribuire a una donna onesta e vedova da oltre un anno di esser incinta da due mesi contiene l'imputazione d'un fatto determinato, e non soltanto la vaga qualifica di esser disonesta.* »

— — **propalazione** — (id. id.).

« *Il far ad altri un addebito, gridando per le vie e in modo da farsi sentire dai passanti, esaurisce esuberantemente l'estremo della propalazione, cioè della comunicazione con almeno due persone* [2]. »

Ric. *D'Amato* e *Liotta*.

(Prima Sezione.)

4 novembre 1905. 185

PRESCRIZIONE — AZIONE PENALE — prescrizione più breve d'un anno — interruzione — citazione — (cod. pen., art. 93, 2° capov°.).

Il decreto di citazione è senza dubbio un atto di procedimento che interrompe la prescrizione più breve di un anno.

RIUNIONI PUBBLICHE — mancato preavviso — disturbo della quiete pubblica — (l. p. s., art. 1°; cod. pen., art. 457).

Sull'imputazione di contravvenzione allo art. 1° l. p. s., non può seguire condanna per disturbo della pubblica quiete.

DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA — manifestazioni elettorali — sentenza — motivazione — (cod. pen., art. 457; c. p. p., art. 323, n° 3°).

È nulla per difetto di motivazione la sentenza, che, trattandosi di manifestazioni elettorali, condanni in base all'art. 457 c. p., senza dimostrare come l'opera dei singoli imputati, anzichè costituire l'esercizio d'un diritto, trascendesse in disturbo della quiete pubblica.

Ric. *Addrisi* e *altri*.

La Corte: — La sera del 13 dicembre 1904, in Castelnuovo della Daunia, fu fatta una pubblica dimostrazione da circa 200 persone a scopo elettorale; e con verbale del giorno successivo i carabinieri denunziarono Addrisi Francesco e altri diciassette conterranei al pretore locale, per aver essi organizzata quella riunione pubblica senza le formalità prescritte dall'art. 1° l. p. s. Con lo stesso verbale vennero pure denunziati D'Alessandro Angelo, Di Chiara Antonio, Quaglione Antonio, De Rosa Michelangelo, Stravato Leonardo e Di Capua Giovanni, tutti già compresi nell'imputazione precedente, come responsabili altresì della contravvenzione prevista dall'art. 457 c. p., con l'aggravante della continuazione, per avere, in quello stesso Comune, continuamente disturbato la pubblica quiete con schiamazzi e clamori nel novembre sino a tutto il 13 dicembre di detto anno. La causa, portata avanti alla pretura, nell'udienza del 19 dicembre, venne differita a nuovo ruolo per vizio delle notificazioni, e il pretore non emanò nuovo decreto di citazione che nel 14 giugno 1905, prefiggendo l'udienza del 20 luglio. Venne allora sollevata preliminarmente l'eccezione di prescrizione, ma fu respinta in quanto si ritenne che fossero intervenuti atti interruttivi, e, nel merito, modificando l'imputazione di contravvenzione all'art. 1° della l. di p. s., giudicò il pretore che tutti gli imputati dovessero invece rispondere della contravvenzione prevista dall'art. 457 c. p., con l'aggravante della continuazione per quelli che di ciò erano pure particolarmente incolpati, e perciò con-

---

[1] — « È vero che l'art. 12 p. p. vuole che non si tenga conto della recidiva nel determinare la competenza; ma è pur vero che, nel rinviare la causa al giudizio del pretore, non si tratta di determinare la competenza, chè anzi questa si presuppone determinata, ma si tratta di vedere se, data la competenza del tribunale, la causa possa essere rinviata al pretore. E nel risolvere affermativamente tale questione, non basta che la pena stabilita dalla legge per il reato sia nella misura indicata negli art. 252 e 257 p. p., ma occorre soprattutto che la pena, che dovrà infliggere in concreto il pretore non ecceda la sua competenza. »

Cont. 10 agosto 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 528 — e *Nota* ivi).

[2] — Cnfr. 4 maggio 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 196); 27 maggio 1903 (*Id.*, vol. LVIII, pag. 250).

« La comunicazione con più persone è evidente nella circostanza di avere il diffamante parlato ad alta voce nella pubblica via in modo da farsi sentire da più persone, che in quel momento stavano entro la casa della diffamata » (7 ottobre 1905, *Summa:* inedita).

dannò gli uni a lire 20 e gli altri a lire 25 di ammenda.

Ricorrono tutti contro questa sentenza, deducendo:

1° violazione degli art. 91, 92, 93 e 30 c. p., perchè l'azione penale era prescritta;

2° violazione degli art. 332, 343, 345 e 346 p. p., perchè non potevasi elevare alla udienza una nuova imputazione in sostituzione della prima;

3° violazione dell'art. 457 c. p., 32 dello Statuto e 1° della l. di p. s., perchè le pubbliche manifestazioni del pensiero politico in occasione di elezioni non posson costituire un fatto punibile.

Attesochè, se non regge il *primo mezzo*, inquantochè dal 19 dicembre 1904, giorno in cui fu differita la causa a nuovo ruolo, al 14 giugno 1905, in cui fu emanato il decreto di nuova citazione, non erano trascorsi sei mesi; laonde, trattandosi, nel caso, d'una prescrizione più breve d'un anno, il corso della medesima venne interrotto dal detto decreto, che è senza dubbio un atto di procedimento, senza del quale il procedimento stesso non avrebbe potuto più proseguire; debbasi però riconoscere la fondatezza del *secondo mezzo*, per le ragioni che si sono esposte a sostegno del medesimo: infatti, perchè già dal verbale di denunzia risultava che la dimostrazione pubblica era stata fatta a scopo elettorale, non era evidentemente procedibile la contravvenzione contestata a senso dell'art. 1° l. p. s., nè, molto meno, una volta chiamati i giudicabili a rispondere di quella contravvenzione, poteasi immutare alla udienza il titolo dell'imputazione, contestandosi non più di aver essi organizzata una riunione pubblica, ma di aver disturbata la pubblica quiete, quasichè l'un fatto fosse un contenuto dell'altro, mentre, al contrario, sono ben diversi, sotto qualsivoglia aspetto considerati, e nelle circostanze materiali che li costituiscono e nel loro elemento morale.

Attesochè, dovendosi dunque annullare in questa parte la sentenza del pretore, venga meno la ragione del rinvio a nuovo giudizio, in quanto, come si è già notato, la contravvenzione all'art. 1° l. p. s. non poteva esser contestata ai ricorrenti giusta il disposto dell'ultimo capov°. dello stesso articolo.

Attesochè, quanto al *terzo motivo*, sebbene non possa certamente ammettersi, come vorrebbero i ricorrenti, che, in occasione di elezioni, sia permessa ogni sorta di pubbliche manifestazioni del pensiero politico degli elettori, anche con disturbo della pubblica quiete, perchè non vi à più esercizio della propria se si offende l'altrui libertà, tuttavia non debba disconoscersi che in questa parte la sentenza del pretore pecca di moderazione, in quanto non v'è alcun cenno di fatti determinati a carico rispettivamente di ciascuno degli imputati, in guisa che non è affatto dimostrato come l'opera d'ognun di essi, anzichè costituire l'esercizio d'un diritto, trascendesse in disturbo della quiete pubblica.

Per questi motivi, cassa, ecc. — (Presid. Fiocca — rel. Bettoni — p. m. De Francesco).

(Seconda Sezione.)

17 novembre 1905. 136

FALSITÀ IN ATTI — ATTI PUBBLICI — cambiali — estremi — appello — sentenza — motivazione — (cod. pen., art. 278, 280; cod. proc. pen., art. 323, n° 3°).

Alla deduzione generica in appello di mancare tutti gli estremi materiali e morali del falso in cambiali, è sufficiente risposta il rilevare la falsa firma e il danno derivato dallo sconto della cambiale [1].

... *Nè, per la natura stessa dell'effetto cambiario, destinato a una rapida circolazione, è possibile richiedere il concorso della* imitatio veritatis [2].

Ric. *Zumino Maria.*

(Prima Sezione.)

7 novembre 1905. 137

AFFISSIONE — CONTRAVVENZIONE — difetto di licenza — affissioni non commerciali — conferenza sui francobolli-premio — (l. p. s., articolo 65).

---

[1] — « Non avea perciò la Corte che l'obbligo di rispondere genericamente al generico motivo proposto. »

Cnfr. 4 maggio 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 50).

[2] — « Costringendo i successivi giratari a indagare circa l'autenticità delle firme; avvegnachè è il nome del sottoscrittore quello che conferisce fiducia all'effetto medesimo, e non l'identità della firma sempre presunta dalla buona fede che anima il commercio. »

Conf. 22 settembre 1905 (*Rivista Penale*, vol. LXII, pag. 652); 27 aprile 1905 (*Id.*, id., pag. 62).

Non è relativo ad affari commerciali, e quindi l'affissione non può farsene senza la licenza della p. s., l'invito a una conferenza sui francobolli-premio.

— — **luoghi non designati — difetto di speciale divieto** — (cod. pen., art. 445; l. di p. s., art. 65, ultimo capov°.).

Le affissioni non posson farsi fuori dei luoghi designati dall'Autorità competente, ancorchè non vi sia uno speciale divieto [1].

Ric. *Mastrostefano Umberto.*

La Corte: — Il pretore di Cairo Montenotte, con sentenza 27 giugno 1905, condannò Mastrostefano Umberto a lire cinque d'ammenda, come colpevole di contravvenzione all'art. 445 c. p. e 65 legge di p. s., per avere, nel giorno 14 maggio 1905, in Cairo Montenotte, affisso indebitamente un manifesto nel muro esterno della casa d'abitazione di Giannotti Giuseppe senza licenza dell'Autorità e sopra un luogo dove l'affissione non era permessa.

Costui ricorre per violazione, erronea interpretazione e ancora più errata applicazione del combinato disposto degli articoli succitati. L'art. 65 l. p. s., la cui violazione gli venne obiettata, dispone che nessuno stampato o manoscritto può esser affisso o distribuito in luogo pubblico o aperto al pubblico senza la licenza dell'Autorità locale di p. s. E nel suo ultimo alinea dichiara inoltre che le affissioni devono farsi nei luoghi designati dall'Autorità competente. L'art. 445 c. p. sancisce in testuali termini che « è punito con l'ammenda sino a lire 50 chiunque, senza licenza dell'Autorità, ma fuori dei luoghi nei quali l'affissione è permessa, affigge e fa affiggere stampati, disegni o manoscritti ». Ma, nota il ricorrente, il primo capov°. di detto art. 65, peraltro, dichiara che sono esenti da questa prescrizione della licenza gli stampati e manoscritti relativi a materie elettorali, a vendite, locazioni e affari commerciali. Lo stampato da lui affisso nel muro è così espresso: « Prima conferenza commerciale. Quest'oggi alle 13 $^1/_2$ il sottoscritto parlerà sui francobolli premio in Cairo, nella piazza Umberto I. Preghiamo tutti a intervenire — U. Mastrostefano. » Trattavasi, dunque, invece, di una spiegazione dei francobolli-premio, del modo d'usarne, de' benefizî che davano, e quindi non era richiesta la licenza, per trattarsi appunto di affari commerciali. E, passando all'altro punto che concerne i luoghi dell'affissione, dice che manca in atti un regolamento qualsiasi dell'Autorità, che indicasse i luoghi in cui era permessa l'affissione o vietata: quindi mancava la prova della violazione della legge, non essendo risultato che l'affissione fosse stata fatta fuori dei luoghi designati dall'Autorità. Nota ancora che esternamente alla casa non c'era alcun avviso riguardante proibizione pubblica o privata d'affissione di manifesti in quel luogo. Insomma il ricorrente procede nel concetto che, nel caso, la licenza non occorresse, e che, del resto, l'affissione possa farsi in qualunque luogo, a meno che non ci sia il divieto, mentre l'art. 6 della legge dice che le affissioni devon farsi nei luoghi designati dall'Autorità competente.

Osserva che nella soggetta materia in due modi si può contravvenire alla legge: o con l'effettuare l'affissione senza licenza dell'Autorità competente, o con l'effettuarla fuori dei luoghi designati dalla stessa Autorità.

Osserva che, nel concreto, il ricorrente si rese contravventore in entrambi i modi; imperocchè egli addivenne arbitrariamente all'affissione del manifesto senza licenza dell'Autorità competente, la quale gli era necessaria, perocchè evidentemente non trattavasi di stampato relativo ad affare commerciale nel senso comune e molto meno nel senso dell'art. 65 l. p. s. Ma, anco supponendo che il ricorrente potesse sfuggire a cotesto titolo di responsabilità, gli incomberebbe sempre l'altro, che gli venne parimenti e distintamente contestato, e per cui pure fu condannato, vale a dire l'aver effettuata la detta affissione fuori dei luoghi nei quali l'affissione è permessa, i quali, per l'ultimo alinea dello stesso art. 65, debbono esser designati dall'Autorità competente. Non si richiede affatto che in un dato luogo l'affissione sia, con segni e dichiarazioni manifeste, vietata, per incorrere in contravvenzione effettuandola: l'affissione è lecita soltanto nei luoghi specialmente a ciò designati: operandola altrove, s'incorre per ciò solo in contravvenzione, quando pure l'affissione in genere fosse stata permessa, o non fosse richiesta. E per tal modo resta chiarito il grave equivoco a cui s'informa il ricorso del condannato.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Presid. Fiocca — relat. Piolanti — p. m. Andreucci).

---

[1] — Conf. 18 marzo 1896 (*Riv. Pen.*, vol. XLIV, pag. 513).

(Seconda Sezione.)

17 novembre 1905. 188

CASSAZIONE — RICORSO — p. c. — fini non civili — incompetenza — questione pregiudiziale — (cod. proc. pen., art. 645).

È inammissibile il ricorso della p. c., che, nei motivi, si riferisca esclusivamente alla azione penale, alle forme procedurali di ragion penale e al reato querelato, senza accenno alla somma dei danni e all'interesse civile [1].

... E l'inammissibilità del ricorso è di ostacolo a che sia decisa la pregiudiziale dell'incompetenza [2].

Ric. *Zill Desilles Olimpio.*

LA CORTE: — Il sacerdote Zill Desilles, parroco di Bocquencey, nella diocesi di Seez in

---

[1] — V., nel *Rep.* della *Riv. Pen.*, all'art. 645 p. p., § 3.

[2] — Diamo il testo dell'ordinanza 5 dicembre 1904, pronunziata dal Tribunale di Roma (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 724, n. 3):

« IL TRIB.: — Premesso, in fatto, che in *limine litis* l'avv. Santucci, esibendo procura speciale, à, in nome di tutti gli imputati, chiesto in via pregiudiziale che sia dichiarata l'incompetenza assoluta del tribunale in base all'art. 10 della legge sulle guarentigie 23 maggio 1871, e che si dichiari l'improponibilità dell'azione penale nei riguardi degli eminentissimi Vannutelli Vincenzo e Cavicchioni Beniamino per la loro qualità di componenti il sacro collegio. invocando in ogni peggior ipotesi che siano rinviati gli atti al giudice istruttore per un'istruzione formale, onde dar modo agli imputati stessi di meglio far valere le due eccezioni predette; che il rappresentante della p. c., per le ragioni già consacrate in verbale, à chiesto, in linea pregiudiziale, l'inattendibilità delle istanze proposte dall'avv. Santucci, perchè mancante di veste legale, data la contumacia degli imputati, e in ogni modo il rigetto delle istanze medesime, perchè non fondate in diritto.

» Che il rappresentante del p. m. à dichiarato di associarsi all'istanza subordinata del rappresentante gli imputati, chiedendo il rinvio degli atti al giudice istruttore.

» Ritenuto che non è vietato al tribunale di prender in esame le deduzioni presentate nell'interesse degli imputati assenti, perchè, a prescinder che l'avv. Santucci, munito di speciale procura, si è presentato innanzi a questo collegio più specialmente per spiegare le ragioni d'ordine politico-morale, per le quali i suoi mandanti non ànno creduto di comparire a quest'udienza, sussiste il fatto che le stesse deduzioni più ampiamente svolte trovansi in una memoria a stampa, copia della quale è stata da questo tribunale allegata agli atti, come altra ve n'era stata allegata in precedenza, a richiesta del proc. del re.

» D'altra parte, avuta cognizione delle questioni, che con tal memoria si sottopongono, e stante l'adesione del rappresentante il p. m. ad alcune di esse, non può il collegio dispensarsi dall'esame delle medesime.

» Ritenuto che, in ordine all'eccezione d'incompetenza, pur essendo vero che, per l'art. 10 della legge sulle guarentigie sopra citato, gli atti del ministero spirituale della santa sede non son soggetti ad alcuna molestia, investigazione o sindacato della pubblica Autorità, deve anche riconoscersi che. per il successivo art. 17, gli atti medesimi, se lesivi dei diritti dei privati. o costituenti reato, vanno soggetti alle leggi penali. Di guisa che, per giudicare, *causa cognita*, della competenza o incompetenza di questo collegio nella specie, bisognerebbe prima di tutto accertare se i fatti diffamatori, per i quali il sacerdote Zill Desilles à mosso querela, restino nell'àmbito dell'esercizio della podestà spirituale, o pure esorbitino da esso, e allora è facile intendere che, sospesa ogni pronunzia in riguardo, occorrerebbe prima esaurire l'intiera materia del dibattimento.

» Che, eliminata in tal guisa la questione dell'incompetenza, s'impone all'esame del collegio la necessità dell'indagine circa il luogo dove i fatti lamentati sieno stati propalati; e, poichè niuna indicazione relativa al luogo si contiene nella citazione, e ove la diffusione degli scritti diffamatori fosse avvenuta nei palazzi apostolici, che per la stessa legge delle guarentigie sono esclusi dall'impero del diritto comune, potrebbe sorgere la questione dell'improcedibilità dell'azione penale, si rende evidente la necessità di appurare in linea preliminare e con formale istruttoria siffatta circostanza.

» Per questi motivi, rinvia, ecc. — (Pres. ed est. Felici — p. m. Crisafulli — avvocati Santucci e Savarese per gli imputati; Ciraolo, Fabrizi, Lollini e Morello per la parte civile). »

Francia, fu nel 1897 dimesso da tale ufficio dal suo vescovo monsignor Bardel.

Da ciò una serie di questioni, durate per parecchi anni, e da ultimo l'appello del detto sacerdote alla sacra congregazione del concilio contro il suo vescovo, per essere ripristinato nella parrocchia di Bocquencey e risarcito dei danni sofferti.

Proposto l'affare nella congregazione del 13 giugno 1903, venne prima d'ogni altra cosa ordinato al detto sacerdote dieci giorni di ritiro spirituale e di chiedere scusa al proprio vescovo. Ma esso non si sottomise a tale ordine, e, invece, in capo a un anno di distanza dal giudizio della sacra congregazione, e cioè il 2 giugno 1904, sporse querela in confronto dei cardinali Vannutelli Vincenzo, prefetto di detta congregazione, e Beniamino Cavicchioni, nonchè contro i monsignori Gaetano De Lai, Michele Lega, Pietro Checchi per i reati di diffamazione e di ingiurie a mezzo della stampa, costituendosi parte civile.

Assumeva nella querela che, essendo ricorso all'Autorità ecclesiastica di Roma, per decidere sopra una controversia col vescovo di Seez, ed essendosi proceduto al giudizio *sub secreto*, intanto era stato pubblicato e distribuito, non solamente ai cardinali della congregazione del concilio, ma a molte altre persone, a cui non dovea esser noto, un rapporto a stampa, pieno di calunnie, di menzogne e di diffamazioni contro di lui.

E richiese e ottenne dal presidente del Tribunale di Roma la citazione diretta, a sua istanza, dei querelati.

Proposta una prima volta la causa all'udienza del 20 luglio 1904 davanti alla 7ª Sezione del tribunale, nella quale, non essendo comparsi i querelati, venne dichiarata la loro contumacia, fu, a richiesta della parte civile, per assenza di taluni testimonî, rinviata.

Citati i giudicabili a comparire una seconda volta all'udienza del 5 dicembre 1904, una memoria a stampa di essi veniva presentata al collegio, nella quale, tra gli altri motivi defensionali, proponevasi che preliminarmente il tribunale avesse dovuto dichiarare la propria assoluta incompetenza in virtù dell'art. 10 della legge sulle guarentigie 13 maggio 1871, ov'è sancito che gli ecclesiastici, i quali, per ragion d'ufficio, « partecipano in Roma all'emanazione degli atti del ministero spirituale della santa sede, non sono soggetti per ragione di essi a nessuna molestia, investigazione o sindacato dell'Autorità pubblica ».

E queste ragioni vennero anche sostenute oralmente dall'avv. Carlo Santucci, munito di procura speciale da tutti i giudicabili. S'invocava, in ogni peggior ipotesi, che fossero rinviati gli atti al giudice istruttore per un'istruzione formale, onde dar modo agli imputati di meglio far valere le loro eccezioni.

Ex adverso, dalla difesa della parte civile si chiedeva l'inattendibilità dell'istanza proposta dall'avv. Santucci, perchè mancante di veste legale, data la contumacia degli imputati, e, in ogni modo, il rigetto delle istanze medesime, invocando l'art. 17 della stessa legge sulle guarentigie, il quale dispone: « In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo o appello contro gli atti dell'Autorità ecclesiastica, nè è loro riconosciuta o accordata alcuna esecuzione coatta. La cognizione degli effetti giuridici così di essi come d'ogni altro atto di esse Autorità appartiene alla giurisdizione civile. Però tali atti sono privi di effetto se contrari alle leggi dello Stato o all'ordine pubblico o lesivi dei diritti dei privati e vanno soggetti alle leggi penali se costituiscono reato. »

Il rappresentante del p. m. à dichiarato di associarsi all'istanza subordinata del rappresentante degli imputati, chiedendo anch'esso il rinvio degli atti al giudice istruttore.

Ed è a questo partito che si conformò il tribunale, ordinando il rinvio degli atti al giudice istruttore, per meglio accertare le circostanze dei fatti e riservando infrattanto a suo tempo il giudizio sull'eccezione d'incompetenza o di improponibilità dell'azione penale, sulla quale aveano versato le parti.

Il Desilles appellò tempestivamente dall'ordinanza del tribunale, senza però attenersi alle forme prescritte dal combinato disposto degli art. 370 e 421 cod. proc. penale.

Varî erano i motivi d'appello dedotti dall'appellante, i quali stavano tutti in rapporto diretto ed esclusivo dell'azione penale dalla parte civile intentata; e tutti si attenevano alle forme procedurali di ragion penale e al reato ascritto agli imputati, ma per nulla vi si faceva accenno alla somma dei danni.

Ma la Corte non ebbe d'uopo di prenderli in considerazione, perchè essa limitò le proprie ricerche a vedere se l'ordinanza del tribunale avesse in qualche guisa toccato al merito della causa o meglio pronunziato irreparabilmente su d'una determinata questione. Ed essendo essa venuta nel concetto che i giudici di primo grado aveano tutto lasciato sospeso fino all'esito della disposta istruzione formale, e che trattavasi d'ordinanza di carattere non definitivo, in applicazione dell'art. 400 p. p., dichiarava inammissibile l'appello interposto dal Zill Desilles avverso la suddetta ordinanza del

tribunale, resa nell'udienza 6 dicembre 1904. Avverso tale sentenza il Zill Desilles ricorre in cassazione, e deduce un motivo principale e quattro aggiunti.

Essi si riassumono come appresso:

non potea discutersi l'appello prima che fosse intervenuta la sentenza definitiva del tribunale;

nullità radicale del giudizio d'appello, avendo la Corte pronunziato sul gravame della parte civile, senza che questa fosse assistita dai suoi procuratori;

illegalmente fu dichiarato inammissibile l'appello prodotto dal Desilles nel suo interesse civile;

l'ordinanza del tribunale avea carattere definitivo, e quindi era immediatamente impugnabile, sì perchè la facoltà della citazione diretta non potea esser disconosciuta alla parte lesa, come anche perchè erasi violata la cosa giudicata, essendosi con precedenti ordinanze riconosciuto il tribunale legittimamente investito della cognizione della causa nella forma della citazione diretta;

violazione della legge sulle guarentigie pontificie (art. 10 e 17), non essendo richieste dalla deposizione dell'art. 17 della stessa le indagini preliminari che il tribunale ritenne necessarie con l'appellata ordinanza.

Nella discussione orale i disserenti, in ordine ai predetti mezzi di ricorso, non presero in esame e non si occuparono, ma di sfuggita, che di quello attinente al merito del provvedimento emesso del tribunale, impugnato dal Desilles con l'appello e non revocato dalla Corte di merito, e per il quale il primo giudice, ritenendo non esservi nel processo tutti gli elementi di fatto necessarî per un maturo giudizio sulla questione di competenza, disponeva una formale istruttoria.

La difesa della parte ricorrente insisteva, com'era naturale, di essere stato inferto con tale provvedimento un irreparabile pregiudizio alla parte civile, che avea quesito il diritto a che la causa fosse proceduta oltre per la via della citazione diretta.

Ex adverso s'invocava quanto meno per analogia il disposto dell'art. 405 p. p., che determina le norme da attuarsi allorquando, per la natura del reato e per la qualità della persona imputata, è vietato di procedere senza l'autorizzazione del re. In questi casi, dovendo preliminarmente procedersi a degli atti istruttorî, non potrebbe farsi uso della citazione diretta a termini dell'art. 371 p. p.

Ora, si dice, in mancanza di disposizioni positive di rito, che regolino il modo di attuarsi delle altre garanzie sanzionate dalla legge sulle guarentigie pontificie 13 maggio 1871, non potrebbe non ricorrersi in via d'analogia alla surriferita norma di rito allorchè si dee procedere per atti che possono esser coperti dalle garanzie suddette.

Oltrechè, si soggiunge, per l'art. 10 della legge suddetta, l'immunità, la garanzia, nei casi ivi contemplati, deve estendersi anche alle molestie, e quale maggior molestia di quella di costringere il cardinale prefetto d'una congregazione di star esposto per dei giorni sul banco degli accusati, per poi sentirsi licenziare con dichiarazione d'incompetenza dell'Autorità giudiziaria o d'inesistenza del reato!

E questo per ciò che concerne i mezzi di ricorso. Ma la discussione verti principalmente e venne portata sopra tutt'altro argomento, che non formava oggetto di gravame del ricorso motivato.

Nell'interesse del cardinale Vincenzo Vannutelli, che solo conferiva speciale mandato a rappresentarlo e difenderlo davanti questo Supremo Collegio ai signori avvocati Carlo Santucci e Federico Savarese, questi, come già in precedenza davanti il tribunale e la Corte d'appello, eccepivano formalmente la mancanza di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria a conoscere della querela sporta dal sacerdote Olimpio Zill Desilles, poichè i fatti, che in essa si denunziano, sarebbero a ogni modo coperti della immunità sanzionata con l'art. 10 della legge sulle prerogative del sommo pontefice e della santa sede.

Assumono che questa questione è pregiudiziale in stretto senso, e va risoluta preliminarmente a ogni altra indagine, che le immunità, i privilegî, le prerogative si traducono necessariamente in difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria, e quindi dànno vita a vere questioni pregiudiziali al giudizio, le quali debbono essere risolute necessariamente in via preliminare al merito, poichè, rispetto alle persone sottratte alla propria giurisdizione, il magistrato manca persino della facoltà di costringerle a comparire nel procedimento inquisitorio e al pubblico dibattimento mediante mandato di comparizione o decreto di citazione, che sono atti essenzialmente giurisdizionali (articolo 745 c. p. p.), che quella della giurisdizione è altissima questione d'ordine pubblico, che si può e si deve, occorrendo, sollevare anche d'ufficio, in ogni stato e grado della causa, siccome quella che costituisce la premessa necessaria, indeclinabile, per potersi procedere oltre nel giudizio di merito e ch'erano perciò censurabili sia il tribunale che la Corte d'appello,

i quali non la vollero risolvere, com'era loro debito, non considerando che, esistendo la dedotta incompetenza assoluta dell'Autorità giudiziaria a conoscere dei fatti denunziati con la querela Zill Desilles, ogni atto giurisdizionale e quindi anche la citazione, il dibattimento e il giudizio avrebbero costituito un illegittimo abuso di potere.

Ma, se non la decisero i magistrati del merito, non sembra possibile il dubbio, aggiunge la difesa del cardinale Vannutelli, che questo Supremo Collegio possa e debba risolvere una questione, alla quale si riattaccano così alti e delicati interessi morali.

Non rileva, in contrario, che quest'eccezione non sia stata dedotta con gravame nei termini e nelle forme consuete, mentre, d'altronde, la indole non definitiva dei provvedimenti finora intervenuti era d'ostacolo alla proposizione di qualsiasi gravame.

Un ostacolo potrebbe solo costituire un legale giudicato irretrattabile che avesse statuito sulla competenza in senso difforme da quello sostenuto dalla deducente difesa.

Ora, osserva la difesa stessa, il tribunale e la Corte d'appello, se non tutelarono certo allo scrupolo l'immunità a cui l'eminente prefetto del Concilio crede aver diritto, però non la pregiudicarono. L'ordinanza istruttoria del tribunale, appunto perchè tale, non potrebbe costituire un legale fondamento a un'eccezione di cosa giudicata. Di più il tribunale, coi suoi *considerando*, viene alla conclusione che i fatti affermati dal Desilles « potevano esser esclusi dall'impero del diritto comune », e dispone l'invio degli atti al giudice istruttore, per appurare circostanze che ritiene influenti per il giudizio sulla competenza. E la Corte d'appello si astiene da ogni giudizio in proposito.

La questione, pertanto, continua la difesa, rimasta integra risorge, e come pregiudiziale, tutte le volte che, con atti della giurisdizione ordinaria, si minacci di menomare l'immunità stabilita dalla legge a tutela della sovranità spirituale del sommo pontefice.

Essa s'impone quindi al Supremo Collegio.

La difesa della parte civile ricorrente contesta alla difesa del cardinale Vannutelli la facoltà di sollevare siffatta questione, non avendovi essa provveduto con analogo gravame dedotto nei modi e termini di legge e tanto meno potrebbe esservi ammessa se per avventura il ricorso di essa parte civile fosse per essere dichiarato inammissibile. Ogni contestazione dev'esser limitata ai mezzi di ricorso dedotti da essa.

Senonchè scesero indi gli avvocati e rispettivi procuratori delle parti alla disamina della ponderosa questione della competenza o meno del potere giudiziario a conoscere della causa penale mossa dal sacerdote Desilles contro i querelati cardinali e monsignori sunnominati, prendendo per norma e punto di partenza rispettivo i due già riferiti art. 10 e 17 della legge 31 marzo 1871 « sulle prerogative del sommo pontefice e della santa sede e sulle relazioni dello Stato con la Chiesa ». Essi, con un'ampia, profonda, erudita e geniale discussione, diedero fondo all'argomento, conchiudendo in conformità del rispettivo assunto.

In diritto: Attesochè la prima e pregiudiziale indagine che s'impone alla Corte di cassazione si è quella di vedere se sia anzitutto ammissibile il ricorso o, in altre parole, se essa sia legalmente investita della cognizione del ricorso medesimo. Dappoichè, nell'ipotesi negativa, mancherebbe alla Corte ogni e qualsiasi potestà per decidere le questioni a essa sottoposte. *Non est major defectus quam defectus potestatis.*

Ora, se si tenga presente il disposto dell'art. 645 c. p. p., si presenta manifesta l'inammissibilità del ricorso della parte civile. A forma di detta disposizione, difatti, le vie d'annullazione in materia di competenza del tribunale e del pretore spettano alla parte civile bensì contro ogni sentenza in ultima istanza, ma esclusivamente per il solo suo interesse civile.

Ma nel ricorso motivato presentato dal Desilles i motivi dedotti stanno tutti in rapporto diretto ed esclusivo dell'azione penale da lui intentata, tutti si attengono alle forme procedurali di ragion penale e al reato ascritto agli imputati; niun accenno vi si fa alla somma dei danni e al suo interesse civile. Come del pari la sentenza impugnata della Corte d'appello non allude a ragioni d'interesse civile, nè vi reca neppure implicitamente e potenzialmente qualsiasi eventuale pregiudizio.

In codesta condizione di cose alla parte civile non era dato reclamare avverso l'impugnata sentenza della Corte d'appello, e quindi il suo ricorso dev'esser dichiarato inammissibile.

E, ciò stante, mancando ogni facoltà giurisdizionale nel Supremo Collegio in relazione al ricorso, rimane a esso preclusa ogni via anche per conoscere e giudicare della questione di carenza di giurisdizione proposta dalla difesa del cardinale Vannutelli.

Nè è attendibile l'avvertenza fatta dalla difesa stessa che, cioè, l'inammissibilità del ricorso non è d'ostacolo a che sia decisa la pregiudiziale dell'incompetenza, poichè, per

addivenire legalmente a siffatta pronunzia, la Corte di cassazione dovrebbe compiere atto giurisdizionale.

E per vero, questo atto giurisdizionale, ritengasi pure tale, si circoscrive a riconoscere di non esser legalmente investita la Corte Suprema della cognizione del ricorso e di mancare di ogni potere a giudicare dello stesso e per conseguenza d'ogni questione che vi sia connessa, sia pure d'ordine pubblico e sollevabile in ogni stadio e grado di causa, com'è appunto dell'eccezione d'incompetenza assoluta dell'Autorità giudiziaria.

Va, pertanto, riservato il giudizio sull'eccezione d'incompetenza dell'Autorità giudiziaria a conoscere della querela sporta dal sacerdote Desilles contro il cardinal Vincenzo Vannutelli e gli altri querelati.

Per questi motivi, dichiara inammissibile, ecc. — (Pres. Petrella — rel. D'Osvaldo — p. m. Sansonetti — avv.ti Lollini e Marincola per il ric.; Santucci e Savarese per i resistenti).

(Seconda Sezione.)

1° dicembre 1905. 189

APPELLO — GRAVAME — p. m. — proc. gen. — termine — giorno della prolazione della sentenza — (cod. proc. pen., art. 414).

Trattandosi d'appello del p. m. (nella specie del proc. gen.), il giorno della prolazione della sentenza va computato nel termine [1].

Ric. *P. M.* in c. *Moccia.*

La Corte: — Il p. m. presso la Corte d'appello di Napoli ricorre contro la sentenza del 14 luglio 1905 di detta Corte, perchè dichiarava inammissibile un appello prodotto dal proc. gen. nel 24 aprile 1905 avverso sentenza del Tribunale di Napoli del 23 febbraio 1905, e ciò per la ragione che il gravame doveasi considerare interposto oltre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 414 p. p.

Si adduce la violazione del detto articolo, sostenendosi che il *dies a quo* non va computato nel termine nel caso di cui all'art. 414 proc. pen.

Si riproduce, come vedesi, una questione, che, per quanto piccola, turba, si può dire, da troppi anni e la coerenza e la dignità dei giudizî! Eppure, dopo tante sentenze di Corti e tanti studî dottrinali (del Campani, del Mortara, del Borsani e Casorati, del Saluto, del Muttoni, del Criscuolo, del Manduca, del Benevolo, del Bianchedi, dell'Escobedo e d'altri), v'è ancora chi sostiene, e a ragione, che tale questione non avrebbe dovuto nascere, perchè chiaro è il disposto di legge. Conveniva leggerlo senza preconcetti, senza ossequio ad altrui autorità, senza preoccupazioni, e nella stessa guisa con cui si suol dire che il modo migliore d'intendere il nostro maggior poeta si è quello d'interpretarlo indagandolo sulle sue tracce e col solo suo aiuto, così avrebbe dovuto avvenire studiando il codice col codice. Tal è l'indirizzo odierno affermato con sentenze di alcune Corti d'appello, ma più specialmente con quella del 20 aprile 1904 di questa Corte Suprema, per cui la prima legge da rispettare era appunto « quella del codice ».

Dice, infatti, la legge all'art. 355 che il termine per appellare dalle sentenze del pretore decorre per il p. m. dalla pronunziazione della sentenza in udienza pubblica. E per il p. m. presso il tribunale (art. 353, n° 2°, capoverso, e 355) « da quello della prelazione della sentenza ». Se prolazione vale « pronunziazione della sentenza in udienza pubblica », è evidente che è sempre lo stesso concetto che guida il legislatore per gli appelli del p. m., voler che si computi il giorno in cui è prolata, in cui si pronunzia pubblicamente una sentenza.

Onde l'uso delle frasi: « dalla promulgazione », o « da quello (giorno) della prolazione », deesi ritener equivalente, per indicare un punto solo di partenza, il giorno in cui la sentenza si emana, che è il punto della decorrenza del termine.

Così l'art. 401 non cambia sistema. Prescrive che l'appello sia interposto entro cinque

---

[1] — Conf. 18 luglio 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LX, pag. 606 — e *Nota* ivi); 21 novembre 1904 (*Id.*, vol. LXI, pag. 570 — e *Nota* ivi); 29 maggio 1905, a pag. 39 di questo volume — e *Nota* ivi.

V., degli scrittori citati in testo, Campani, *Se sia valido l'appello interposto dal p. m. presso il tribunale nel quinto giorno dopo di quello in cui fu proferita la sentenza* (*Rivista Penale*, vol. II, pag. 205); Benevolo, *La computazione dei termini nel cod. di proc. pen.* (*Id.*, vol. XXIX, pag. 321); Bianchedi, *Se nel computo dei cinque giorni assegnati dallo art. 401 p. p. per l'appello del p. m. debba comprendersi o meno il giorno in cui venne pronunziata la sentenza del tribunale* (*Id.*, vol. LXI, pag. 257).

giorni al più tardi dopo quello in cui fu pronunziata la sentenza, se le parti o i loro procuratori furon presenti al dibattimento, o dalla notifica se assenti da questo. Poi, in apposito capoverso, volendo regolare l'appello del p. m., soggiunge: « per il p. m. il termine decorrerà dal giorno della pronunziazione della sentenza in udienza pubblica ».

Il che significa che, se alle parti il codice concede un termine di cinque giorni dopo quello in cui la sentenza fu prolata, per il p. m., invece, à voluto che detto termine decorra dalla pronunziazione in udienza pubblica o non dopo quel giorno.

Così avea detto nell'art. 355. Così dirà nell'art. 414. Così dirà nell'art. 651. È sempre lo stesso sistema procedurale che si vuol seguire. Infatti l'art. 414. che qui ci preoccupa, così si esprime: « L'appello del proc. gen. (nel silenzio o nell'acquiescenza del proc. del re) sarà portato avanti la Corte entro il termine di 60 giorni da quello in cui sarà emanata la sentenza ». È la stessa dizione usata prima, per indicare lo stesso concetto, uno stesso momento cioè, di decorrenza d'un termine, quello in cui si pronunzia, quello in cui è prolata, quello in cui è emanata (art. 414) una sentenza (valendo emanazione per prelazione), tanto più per il p. m., che assiste alle udienze.

In fine l'art. 651 ripete lo stesso concetto. Dopo aver detto che il condannato à tre giorni intieri per la dichiarazione di ricorrere in cassazione e che « questo termine decorrerà dal giorno successivo alla pronunziazione della sentenza o da quello successivo alla notificazione », soggiunge: il p. m. o la parte civile potranno « nello stesso termine » dichiarare, ecc.; ma, mentre per i condannati si vuole che il termine decorra dal giorno successivo alla pronunzia della sentenza, per il p. m. e la parte civile, si dice invece « a contare dal giorno della pronunziazione della sentenza », il che equivale a « decorrere dal giorno », e convalida ancora una volta e in modo ben certo che il *dies a quo* dev'esser sempre computato nel termine quando si tratta di designare l'orbita entro cui può muoversi, per non dir d'altri, il p. m.

In altre parole, quando il codice dice che il p. m. può agire « dal giorno della pronunzia d'una sentenza », à inteso di prescrivere a lui l'obbligo costante di computare come punto di partenza della sua azione il giorno in cui un rappresentante qualsiasi del p. m. assiste alla prolazione d'una sentenza.

Quando, invece, à regolato il diritto e l'azione del condannato, à sempre usato una diversa locuzione, per esprimere un diverso pensiero legislativo, e cioè à sempre detto che il punto di partenza per computare un termine dev'essere per lui diverso che per il p. m., « giorno dopo », « giorno successivo », ecc.

E la ragione della disuguaglianza si è che il p. m., essendo presente sempre all'udienza, può risolversi o far risolvere il superiore proprio (art. 414) a provvedere all'appello e al ricorso, e ancor è un omaggio al solito principio prevalente nel codice, che più si deferisce ai diritti del condannato che a quelli di chi tutela la società.

Nè nessuna obiezione a questi concetti regge alla critica logica. Non la teorica, prevalsa per molti anni nei tribunali, di computare, nei casi sopra esposti, il termine a ore (dall'ora della pronunzia della sentenza), per accordare integro il termine, calcolando i giorni di 24 ore! Con ciò si crea una legge nuova, sostituendola a quella scritta, allargando i diritti del p. m. contro la volontà espressa nel codice. Il quale, quando volle i termini computabili a ore, lo disse espressamente (art. 215, 218, 237, 261, 454, 653); quando non volle, parlò di giorni, dimostrando che per il p. m. anche la frazione di giorno debba considerarsi per giorno intero.

Non il principio che il *dies a quo non computatur in termino*, perocchè ogni regola à le sue eccezioni e nel codice penale sostantivo (a esempio, all'art. 92 per il punto di partenza del termine per la prescrizione) e nel codice di rito nelle disposizioni sopra cennate (articoli 401 e 651), si è evidentemente voluto derogare da quel principio: onde deesi concludere che il legislatore penale non à voluto sempre osservarlo. Si può dire, invece, che qui il legislatore à voluto applicare per il p. m. l'altro principio che il *dies incertus pro completo habetur !...*

Non, infine, la teorica grammaticale, teorica da *aucupex syllabarum*, che la proposizione articolata « dal » (dal giorno) valga a indicare esclusione, e non inclusione.

La verità è il contrario. Quella preposizione non significa, come pretende il ricorrente odierno, nè separazione, nè allontanamento, distacco o sottrazione, ma bensì inclusione.

Il concetto di partenza (a partire dal giorno) implica l'idea d'un moto che comincia, e l'idea di moto presuppone nello spazio un punto dal quale il moto principia. Ora l'espressione « dal giorno della pronunziazione della sentenza » dice il concetto della partenza da quel giorno, ed è quel giorno che sta a rappresentare il punto dell'inizio.

Onde bene affermò il Bianchedi (fra gli altri) che, se si dovesse calcolare la partenza solo dal giorno dopo, si comincierebbe a calcolarla quando si è già effettuata il giorno prima, facendo un salto non permesso.

Per queste sommarie considerazioni, opina quindi la Corte, conformemente ad altra sua recente sentenza, che il ricorso del p. m. debba essere respinto.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. Petrella — rel. Setti — p. m. Martinotti).

(Seconda Sezione.)

1° dicembre 1905. 140

FURTO — AGGRAVANTI — pubblici stabilimenti — biblioteche — libri in lettura — differenziale dell'appropriazione indebita — (cod. pen., art. 403, n° 1°, e 417).

Commette furto aggravato a' sensi dell'articolo 403, *n°* 1°, *cod. pen., e non semplice appropriazione indebita, chi sottrae fogli e incisioni dai libri avuti in lettura in una pubblica biblioteca* [1].

Ric. *P. M.* in c. *Micheletti.*

La Corte: — Osserva che il Micheletti Giuseppe fu imputato di furto aggravato e continuato ai sensi degli art. 403, n° 1°, e 79 c. p., per avere, in più volte, sino al 28 luglio 1904, sottratto fogli e incisioni da varî libri che gli furon dati per farne lettura nella Biblioteca nazionale e marucelliana di Firenze.

Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 18 febbraio 1905, ritenendo che il fatto costituisse il delitto dell'art. 417, dichiarò non farsi luogo a procedimento penale per mancanza di querela.

Vi fu appello, ma la sentenza fu confermata dalla Corte d'appello di Firenze a' 9 giugno.

Essendo decorso il termine utile per il ricorso, il p. m. presso questa Corte di cassazione ne à dimandato l'annullamento nell'interesse della legge, ai termini dell'art. 684 p. p., per violazione dell'art. 403, n° 1°, cod. pen., in base delle seguenti considerazioni:

« Ritenne la Corte di Firenze che, siccome il delitto d'appropriazione indebita si concretizza nel fatto di colui, che converte in proprio vantaggio cosa che gli sia stata consegnata per qualsiasi titolo, « al fatto del Micheletti si at- » taglia l'ipotesi dell'appropriazione indebita, » non quella del furto, per la semplice e unica » ragione, che, mentre per il primo dei detti » reati il dolo dell'agente si determina dopo » che la cosa è passata dal possesso giuridico » del proprietario nel possesso dell'altro cui » si consegna, nel furto invece si determina » nell'atto della *contrectatio*, nel momento, » cioè, in cui l'agente viola la sfera del pos- » sesso del proprietario ».

» Ora non v'è dubbio che la caratteristica del furto consiste nella *contrectatio dolosa*, ossia nella sottrazione *invito domino*, che, e ciò è elementare, si estrinseca nella violazione del possesso, compiuta mediante atti diretti a toglier la cosa altrui dalla sfera d'attività e di disponibilità del proprietario. Ma si è appunto per questo che il criterio giuridico esatto, per determinare quando la menomazione dell'altrui patrimonio avviene mediante violazione di possesso, consiste nel considerare se il fatto delittuoso abbia avuto per oggetto e per risultato di sottrarre la cosa aliena alla custodia, che su di essa vien rappresentata dal proprietario; custodia che rappresenta l'esercizio della sua attività patrimoniale e del suo potere fisico sulla cosa e, che fino a che sussiste e perdura, ci fa ritenere che anche il possesso della cosa, nella sua estrinseca materialità, rimanga presso il proprietario.

» Ed è giuridicamente assurdo il dire che la cosa passi ad altra persona, soltanto perchè il proprietario concede ad altri di usarne precariamente, continuando e mantenendo su d'essa la sua vigilanza e conservandola nella sfera della sua attività. Eppure bisogna convenire che è appunto su di tale assurdo che si fonda la sentenza della Corte, della quale si chiede l'annullamento.

» Appena occorre ricordare che le biblioteche pubbliche, secondo i regolamenti, rilasciano i libri in lettura nei locali a ciò destinati sotto la vigilanza e la custodia di appositi impiegati, i quali sono incaricati di sorvegliare a che i libri non sieno manomessi e non vengano asportati fuori dei locali della biblioteca.

» Ora, date queste condizioni di fatto, come potea la Corte giuridicamente sostenere che, nel caso del Micheletti, la biblioteca conservava soltanto la proprietà e il possesso di diritto dei suoi libri, mentre esso Micheletti ne aveva acquistato il possesso materiale e la detenzione, che anzi, e questo è addirittura un errore gravissimo, era entrato nel possesso giuridico dei libri, mantenutogli per mezzo di altri?

---

[1] — Per la sentenza 6 dicembre 1901, richiamata anche in testo, che ritenne l'appropriazione indebita, v. *Riv. Pen.*, vol. LV, pag. 293 — e *Nota* ivi.

» Dimenticò la Corte che, secondo la dottrina prevalente e più comunemente accettata, la continuazione del possesso si fonda sulla custodia della cosa, considerato come complesso di tutte quelle varie forme di tutela e di difesa, sia oggettive e reali, sia soggettive e personali, che manifestano l'esercizio dell'attività immediata e diretta del possessore sulla cosa e garentiscono l'effettiva disponibilità attuale e sostanziale su di essa. Dimenticò ancora la Corte che il limite fisso, invariabile fra ritenzione e perdita di possesso per le cose mobili è segnato dalla custodia e che la continuazione della medesima impedisce la perdita del possesso.

» Ora, se le biblioteche suddette, per mezzo dei loro funzionari, esercitano sempre la materiale disponibilità dei libri dati in lettura nei loro locali, è ben naturale che ne avessero la custodia e la detenzione, e che l'uso precario dei libri dati a un qualsiasi lettore, sotto la vigilanza diretta e personale di appositi impiegati, non potesse conferire al medesimo la qualità di possessore e detentore investito di quella stessa disponibilità dei libri, della quale non si erano mai spogliate le biblioteche, non ostante la concessione del loro uso precario.

» Attesochè, di fronte alle premesse considerazioni, cade pure il ragionamento della Corte, col quale si volle affermare che, verificandosi il reato d' appropriazione indebita, sempre quando avviene che qualcuno converta in proprio vantaggio cosa che gli sia stata consegnata per qualsiasi titolo, e per un uso determinato, non vi sia ragione per escludere dalla formola comprensiva e generale dell'art. 417 c. p. il fatto di colui che sottrae da una biblioteca i libri consegnatigli per l'uso determinato di leggerli, e ciò anche perchè, qualora si avesse ad applicare al fatto giudicato dalla Corte di Firenze la qualificazione giuridica d'appropriazione indebita, si verrebbero a disconoscere i principî fondamentali del diritto punitivo, col pericolo di veder colpito più severamente colui che s'appropria la cosa altrui volontariamente, fuori della sfera della sua disponibilità, che non colui il quale, vincendo con audacia l'accurata vigilanza che sulla cosa esercita pur sempre il proprietario, la sottrae e la fa sua a scopo di lucro. Ora, nessuno vi è che non vegga che ben maggiore è la quantità politica del dolo dell'agente, e quindi maggiore l'allarme sociale, in questo secondo che non nel primo caso suaccennato, e che in quello non solo vi si ravvisa un'attività politica diversa, ma che trattasi nelle ipotesi fatte di due reati l'uno più grave dell'altro, e che non potendo il secondo esser compreso nella surriferita generica dizione dell'art. 417, dee cadere sotto la disposizione dell'art. 402 c. p.

» E sarebbe anche superfluo il combattere l'argomento della Corte di Firenze, col quale si afferma che non può trattarsi, nel caso concreto, di furto, unicamente perchè nel reato di furto il dolo precede il possesso della cosa sottratta, mentre nell'abuso di confidenza, ordinariamente, l'elemento intenzionale doloso è posteriore, e ciò perchè un tale argomento, oltre a esser destituito di ogni fondamento giuridico di fronte a quanto superiormente si osservava sulla teoria del possesso, che non esclude la custodia e la sfera della libera disponibilità della cosa propria, è tale un argomento che, nel caso nostro, manca affatto di pratica applicabilità, tanto che basta il richiamare la circostanza della ripetizione degli atti delittuosi compiuti dal Micheletti, in base ai quali venne ritenuto responsabile di reato continuato ai termini dell'art. 79 c. p., per convincersi che a di lui riguardo si trattava appunto di dolo iniziale e precedente al possesso e che, per conseguenza, anche sotto tale aspetto si avverava a di lui carico l'elemento morale caratteristico del furto.

» E, per ultimo, non mancò la Corte di Firenze, alla stregua de'suoi principî, avvalorati, com'ebbe a dire, da una larga tradizione scientifica, d'invocare, a sostegno del suo assunto, la più recente giurisprudenza: ma, convien dirlo, anche in ciò male si apponeva, perchè o la Corte di Firenze à inteso di alludere alla sentenza emessa dal Supremo Collegio in data 6 dicembre 1901 (ric. *Serra*) e la medesima non à nulla a che fare col caso nostro, perchè in essa si vagliano condizioni di fatto diverse da quelle che riguardano l'attuale processo, o à voluto alludere ad altri giudicati, e allora osserviamo che nessun richiamo utilmente potea farsi dalla Corte di Firenze alla giurisprudenza della Corte Suprema, quando è accertato ch'essa, nella grande maggioranza di casi pressochè simili, ebbe a pronunziarsi e contrariamente alla tesi ritenuta dalla denunziata sentenza. »

La Corte di cassazione osserva che non è nuova la disputa se il fatto di chi toglie per trarne profitto un foglio o un'incisione da un volume che si è ricevuto in una pubblica biblioteca a scopo di lettura, costituisca furto aggravato o appropriazione indebita.

La Corte d'appello di Firenze, seguendo il tribunale, ritenne che fosse applicabile la sanzione più mite dell'art. 417, perchè con la consegna del libro il richiedente ne acquista

il possesso o la detenzione, come per dire che non è possibile la violazione del possesso per rispondere di furto.

Certamente, la distrazione della cosa altrui per fine di lucro è punita nel c. p. per appropriazione indebita, se la cosa siasi affidata o consegnata per qualsiasi titolo che importi l'obbligo di restituirla o di farne un uso determinato. Ma, quando la consegna della cosa non è fatta dal proprietario o da chi à il diritto di disporne, e non è fatta con l'animo di trasmettere il possesso o di perderne la detenzione, oppure non è spontanea, per esser occasionata da necessità, in questi casi non può attagliarsi alla distrazione o conversione della cosa in proprio profitto un titolo giuridico che non sia quello del furto.

Non può dirsi altrimenti nel caso in esame.

Chi richiede e riceve un libro in una pubblica biblioteca nelle forme prescritte dai suoi regolamenti a scopo di lettura in apposita sala, non sa di acquistarne il possesso naturale, perchè la consegna gli vien fatta da un impiegato, al quale è ignoto, in virtù d'un regolamento, che ne stabilisce le norme, fra le quali è precipua la norma che il libro non esca dal luogo e si tenga invece nella sala di lettura su d'una tavola, per quella vigilanza che tanto reca alla conservazione del possesso e alla tutela dei libri dell'istituto.

Ora, basta pôr mente alle norme stabilite all'uopo dal regolamento sulle biblioteche, per intendere a prima vista che la consegna d'un libro per lettura nella sala d'una biblioteca non è la consegna che si fa ad altri d'una cosa, *nullo jure cogente*, per un uso determinato, non è la consegna contemplata nell'articolo 417, per assimilare i due casi e sottoporli, come à fatto la Corte d'appello, alla stessa sanzione.

In conseguenza, il richiedente, che, ricevuto un libro, ne stacca un quaderno durante la lettura, e se ne va via col libro, nonostante la nota vigilanza dei custodi, commette furto e non semplice abuso di fedeltà, perchè la fiducia che si mira a garentire con l'art. 417, o esula da una consegna che rappresenta un pubblico servizio, o non può presumersi negli impiegati dell'istituto, che debbono attendere alla distribuzione dei libri fra i lettori a norma del regolamento.

E qui, a eliminare ogni equivoco sulla parola « consegna », che serve di fondamento all'erronea interpretazione del giudice di primo e secondo grado, non è inutile ricordare anche una volta che, a integrare la figura dell'appropriazione indebita, qual'è designata dal codice, è necessario che la distrazione cada su cosa affidata o consegnata per un uso determinato. Ma la fiducia che si esplica con l'affidamento o la consegna della cosa non può ravvisarsi nel fatto di chi mostra chiaramente l'intenzione di non voler perdere con la consegna la custodia e la disponibilità della cosa; quando, come nella specie, all'obbligo di leggere il libro nel luogo stesso della biblioteca si aggiunge la guarentigia della sorveglianza a riconferma del suo diritto e a tutela del suo possesso.

La Corte d'appello, dopo essersi fondata sul nudo fatto della consegna per escludere il furto, disse, a tôr di mezzo ogni disputa, che il dolo dell'agente, mentre esiste *ab initio* nel furto e si determina nel momento che si viola il possesso della cosa altrui, nell'appropriazione indebita, invece, si determina dopo che la cosa è passata nel possesso, sia pur materiale, della persona alla quale è consegnata.

Ma il ricorso, se utile, riconferma l'erronea interpretazione della Corte. Imperocchè, s'egli è vero, come ritenne il giudice di merito, che l'imputato, studente di scultura, anche prima del 28 luglio, quando fu sorpreso nella biblioteca marucelliana nell'atto di strappare un foglio da un libro, avesse tolto nella biblioteca nazionale da altri volumi diverse incisioni rinvenute in sua casa, per risparmiarsi la fatica di farne la copia, ciò mostra sino all'evidenza ch'egli si recava in quelle biblioteche, secondo la sua confessione, col proposito malvagio di commettere un delitto, che non può esser quello dell'appropriazione indebita.

È dunque manifesto l'errore della Corte, per non aver posto mente alla natura della consegna e alle modalità che l'accompagnano. Giacchè, se quest'esame non si fosse omesso, avrebbe rilevato di leggieri: *a*) che i libri, che si consegnano in una pubblica biblioteca al richiedente, restano anche dopo la consegna nella sala di lettura, per ragion di custodia e di sorveglianza; *b*) e che la disputa è risoluta dal testo del codice, il quale, con l'art. 403, nº 1º, punisce il furto come aggravato, se commesso in pubblici stabilimenti, su cose ivi custodite, e i modi della custodia possono esser diversi.

Nè può cader dubbio in ordine alla circostanza aggravante, quando si consideri che non si offende meno la proprietà della cosa pubblica, se il libro siasi dato per la lettura a chi poi lo sottrasse o ne staccò un quaderno o altra parte, nel luogo stesso ove rimane custodito durante quel tempo con la presenza e la sorveglianza degli impiegati, posto che il luogo non suoni custodia.

Per questi motivi, annulla, nell'interesse della legge, ecc. — (Pres. Petrella — rel. Benedetti — p. m. Sansonetti).

(Seconda Sezione.)

19 dicembre 1905. 141

ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ COMMERCIALI — società in liquidazione — situazione mensile — omesso deposito — (cod. comm., art. 177 e 248).

Il deposito della situazione mensile, prescritto agli amministratori delle società dall'articolo 177 cod. comm., non à più ragion d'essere, trattandosi di società in liquidazione.

... Epperciò non incorrono nelle sanzioni dell'art. 248 stesso codice i liquidatori che non l'effettuino.

Ric. *Benvenuto* e *altri*.

La Corte: — Benvenuto Federico, Celso Andrea e Pattarello Gaetano ricorrono contro la sentenza del Tribunale di Venezia, 6 settembre 1905, che, in riforma della sentenza del pretore di Dolo, che li avea assoluti per inesistenza di reato, li dichiarò colpevoli della contravvenzione di cui agli art. 177 e 248 cod. comm., e li condannò all'ammenda di lire quattro ciascuno.

I tre ricorrenti propongono due mezzi, coi quali si sostiene l'inesistenza del reato, avvegnachè non sia applicabile ai liquidatori l'obbligo imposto agli amministratori delle società dall'art. 177 cod. di commercio.

Osserva risultare in fatto che i suddetti Benvenuto, Celso e Pattarello, quali liquidatori della disciolta cassa rurale di Barbiago, riportarono condanna per aver contravvenuto alla disposizione dell'art. 177 cod. di comm., all'obbligo, cioè, di depositare presso il tribunale di commercio nei primi otto giorni di ogni mese la loro situazione riferibile al mese precedente, obbligo che, per l'ultimo capoverso del successivo art. 198, incomberebbe agli amministratori nella stessa guisa che ai liquidatori delle società commerciali.

Osserva, ciò posto, che, per lo stesso art. 198 ora citato, alle società in liquidazione sono applicabili bensì tutte le norme stabilite dalla legge per le società esistenti, ma semprechè, si aggiunge, non siano incompatibili con la liquidazione. Onde la necessità di vedere se il deposito della situazione mensile entri opportunamente nelle funzioni delle società in liquidazione, ovvero se vi abbia incompatibilità, come con largo ragionamento si sostiene dalla difesa dei ricorrenti.

E, per verità, una volta che per l'articolo 201 stesso codice la società caduta in liquidazione non può intraprendere ulteriori operazioni di commercio, appare subito manifesta l'inutilità per lo meno d'una formalità, che è imposta agli amministratori per vedere quale sia la natura delle operazioni intraprese, se con vantaggio, o con rischio e pericolo degli interessi sociali. Ma, quando nel mese precedente non vi è stato nè à potuto esservi alcun movimento d'affari, la situazione resta invariata, ed è quella stessa ch'era già nota, e che risultava in precedenza. Può bensì variare lo stato delle operazioni di liquidazione, ma di questo possono i soci esser informati a loro richiesta, a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 200; e se in virtù di questo stesso articolo i liquidatori appena assunto l'incarico debbon formare l'inventario e il bilancio; se debbon fare il bilancio annuale quando la liquidazione si protragga oltre l'anno (art. 214), e il bilancio finale appena compiuta la liquidazione (art. 215), è chiaro che, oltre questi obblighi, non ve ne ànno altri dello stesso genere che debbano incombere ai liquidatori.

Per la qual cosa, sia che si guardi allo scopo finale della società in liquidazione, la quale non più all'incremento della società stessa, ma intende a liquidare, per ripartirlo ai soci, il residuo del patrimonio sociale; sia che si guardi al silenzio della legge in ordine al preteso obbligo della situazione mensuale, mentre espressamente impone quello dei bilanci primordiale, intermedio e finale, conséguita che malamente si è voluto addossare ai liquidatori e richiedere quello che la legge non richiede, e che non esige l'indole dell'ufficio assunto e la natura delle mansioni ai medesimi affidate.

Per questi motivi, cassa senza rinvio, ecc. — (Pres. Petrella — rel. Ricco — p. m. De Francesco).

(Seconda Sezione.)

22 dicembre 1905. 142

DIBATTIMENTO — LETTURE — lettere — persona non citata nè sentita — nullità insanabile — (cod. proc. pen., art. 311).

Vi à nullità insanabile se siasi al dibattimento data lettura di una lettera, riprodotta poi integralmente in sentenza, di persona non citata nè sentita [1].

---

[1] — Cnfr. 11 ottobre 1905, *Ascoli:*

« La Corte: — Nel dibattimento svoltosi in primo grado la p. c. esibì una lettera a firma

... *Nè vale che quella lettera sia stata discussa all'udienza tanto dal patrocinio della p. c., che dalla difesa dell'imputato.*

Ric. *D'Ayala Emilio.*

LA CORTE: — D'Ayala conte Emilio ricorre contro la sentenza della Corte d'appello di Genova, 20 luglio 1905, che in grado di rinvio dalla Corte di cassazione lo ritenne colpevole di truffa continuata in danno di Ughetto dottor Giuseppe e di Kaiser Giovanni della somma complessiva di circa lire 45,000, commessa in Montecarlo, e lo condannò alla pena della reclusione per la durata d'un anno e della multa di lire 1.200, e ai danni verso le parti civili.

À fatto il deposito, e deduce parecchi motivi tanto di merito che di rito, fra i quali il Collegio Supremo crede di arrestarsi all'ottavo aggiunto, che à un reale fondamento giuridico.

Un tal Queto scrisse da Buenos Ayres una lettera al querelante dottor Ughetto, datata il 14 luglio 1903, della quale fu data lettura in pubblico dibattimento, e con essa si fornivano specifiche informazioni circa le condizioni economiche, che si dicon ben modeste, della famiglia Secia residente a Buenos Ayres, e dalla quale era uscita la moglie dell'imputato D'Ayala.

Fiorini Domenico, che fu riconosciuta dal testimone Melchiorre Conti, ingegnere capo delle ferrovie del Mediterraneo; e il pretore d'ufficio ordinò che fosse allegata agli atti.

» In seguito la lettera fu riconosciuta anche dal testimonio avv. Giorgio Cartone, capo-divisione dell'ufficio legale delle ferrovie.

» Questa lettera, in parte, o quasi per intiero, fu trascritta nella sentenza impugnata, e il tribunale ne tenne conto, per dimostrare che l'appellante non potea dolersi se il Pasetti, quale procuratore *ad negotia* e *ad lites* della società ferroviaria, fece col Fiorini l'atto di transazione del 7 maggio 1903 senza il suo concorso, poichè ne ebbe incarico dai suoi superiori, ai quali il Fiorini si era direttamente rivolto con la suddetta lettera scritta al direttore generale, nella quale manifestava l'intendimento di accomodare la vertenza al di fuori del suo patrocinatore.

» La lettera, adunque, avanti al pretore fu allegata agli atti e riconosciuta in modo generico dai sunnominati due testimoni: ma in contumacia dell'imputato, il quale perciò non era in grado di fare alcuna opposizione. La lettera non fu letta in udienza, nè potea leggersi, perchè l'autore o il supposto autore della medesima non fu portato nella lista dei testimoni, e come tale non fu citato nè sentito, di guisa che egli nè riconobbe nè confermò questo scritto.

» Neanche a titolo di semplici indicazioni o schiarimenti sarebbesi potuta leggere una deposizione scritta, e per conseguenza non ricevuta con le formalità e le garenzie ordinate dalla legge, d'un testimonio citato e non comparso; a maggior ragione sarebbe stato proibito di leggere quella lettera, che dicesi scritta dal Fiorini, il quale non era stato citato nè era comparso, e le parti non ne consentirono la lettura. Il pretore si guardò bene dal far leggere, e non tenne in conto alcuno la lettera di cui si tratta.

» Invece il tribunale, senza neanche accertarne l'autenticità che ora si contesta, la tenne in considerazione, non solo, ma a prova del suo argomento la trascrisse quasi tutta in sentenza; e ciò a possibile danno dell'imputato, imperocchè anche con tale mezzo negò una scusa da lui domandata.

» E così il tribunale, oltrechè mancare al debito della motivazione perchè nulla disse a sostegno del suo procedere, violò le norme che regolano l'oralità del dibattimento, menomò il diritto della difesa, e dimenticò la disposizione dell'art. 311 p. p.

» Invano si dice che la scusa della provocazione richiesta dall'avv. Ascoli fu esclusa anche per altri motivi i quali sono per loro stessi all'uopo bastevoli, e che il contenuto della lettera era noto all'imputato e risultava da comparsa conclusionale presentata dalla società ferroviaria nel giudizio civile promosso dall'Ascoli per compensi e onorarî quale avvocato difensore del Fiorini.

» Se, cancellato il brano della sentenza impugnata nella parte testè censurata, rimanga tanto da giustificare la condanna pronunziata dal tribunale, ovvero se sia il caso di diminuire la pena, non è cómpito del Supremo Collegio, lo dirà il tribunale di rinvio.

» Altro è aver notizia d'uno scritto e averlo anche letto in una comparsa conclusionale avversaria in giudizio civile con procedura diversa e distinta dai giudizî penali, altra cosa è la trascrizione letterale dello scritto stesso in sentenza penale e con possibilità di danno a carico dell'imputato.

Or tutto ciò costituisce una flagrante violazione dell'art. 311 p. p.; imperocchè il Queto, di cui non è neppur constatata l'identità, non fu citato e tanto meno fu inteso come testimone in giudizio, e la sua lettera è di tale importanza che la Corte di merito à creduto di doverla integralmente trascrivere nella sentenza impugnata; difatti quelle informazioni epistolari tendevano a escludere i vantati milioni e il prossimo arrivo in Europa del suocero del D'Ayala per pagare i debiti del genero; su di che quest'ultimo avrebbe innalzato il suo castello criminoso.

E la Corte genovese vi si sofferma a lungo, per contradire il testimone Pini, tenente di fanteria, il quale avea invece dichiarato che la famiglia Secia possedeva molte e estese « estancias » (fattorie), usciva in carrozza propria per la città e viveva nell'opulenza. Nessun dubbio, dunque, che il giudice, per creare il proprio convincimento, abbia attinto a una fonte impura, estranea al dibattimento, e sopra un punto importante della causa; imperocchè, per poco ammessa l'esistenza dei voluti milioni, verrebbe meno il fatto delle vanterie, nel quale, secondo la Corte si sarebbe concretato l'artifizio, estremo indispensabile al reato attribuito.

Nè vale opporre che la detta lettera fu in pubblico dibattimento discussa tanto dai patrocinatori della parte civile che dai difensori de-

---

» Comunque, rimangono le omissioni e la violazione della legge testè rilevate e tali da doversi cassare l'impugnata sentenza.

» Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. Petrella — rel. Baudana Vaccolini — p. m. De Francesco — avv.ti Brenna e Marincola per il ric., Fabrizi per la p. c.). »

Cnfr. altresì 20 gennaio 1905 (*Rivista Penale*, vol. LXII, pag. 737, n 4); 26 giugno 1905 (*Id.*, id., pag. 335); 3 aprile 1905, *Crasti Gaetano*, del seguente tenore:

« La Corte: — (*Omissis.*) Considerato che il secondo motivo del ricorso si appalesa fondato. Se le deposizioni dei testimoni rese nel periodo istruttorio in forma specifica e non giurate valgano a formare gli indizi sui quali il magistrato è autorizzato a rinviare a giudizio un imputato, dalle stesse però il magistrato non può trarre il suo convincimento, per emettere una sentenza di condanna. Tale principio d'ordine assoluto è scolpito chiaramente nella prima parte dell'art. 311 cod. proc. pen. e che attiene all'oralità dei giudizi penali, e costituisce la principale garanzia per l'accertamento della verità, fondamento della giustizia. Laonde la violazione dello stesso porta a nullità assoluta e insanabile.

» La legge ne fa un'eccezione quando sia assolutamente impossibile di poter escutere nel pubblico dibattimento i testimoni intesi nel processo scritto perchè questi o sono morti, o si sono resi assenti dal regno, o sono d'ignota dimora, oppure sono divenuti inabili a deporre in giudizio. Parimenti permette la lettura della deposizione scritta d'un testimone citato e non comparso, quando le parti vi consentano e tale consenso dev'esser espresso e non desumersi da semplici induzioni ed è richiesto a pena di nullità, perchè soltanto le parti, cioè l'accusa e la difesa, sono in grado di poter valutare esattamente nei rispettivi loro fini se convenga oppur no permettere la lettura suddetta. La contumacia dell'imputato non importa consenso a quanto si opera nel giudizio a di lui carico, ma solo che egli si permette alla giustizia dei suoi giudici i quali non possono nè debbono trascurare tutte le formalità inerenti all'oralità dei pubblici dibattimenti.

» Se la condizione del contumace è abbastanza grave, in quanto che non gli è permesso presentare testimoni a discarico, nè di far intervenire per lui alcun difensore nel giudizio, non la si dee render maggiormente difficile, negando a lui tutte quelle garanzie, che dalla legge sono state stabilite, non nell'interesse particolare degli imputati, ma nei fini supremi della retta amministrazione della giustizia. Nè si dica che in siffatta guisa si renderebbe impossibile la trattazione dei giudizi contumaciali, quando in essi non comparisse un testimone citato, avvegnachè o questo si trova in uno dei cennati casi d'impossibilità di poter esser inteso, e allora si potrà dar lettura della sua deposizione scritta, o invece è in condizioni di poter deporre, e in quest'ipotesi, se l'accusa non vi rinunzia e sia riconosciuta la necessità dell'audizione dello stesso, si potrà sempre rinviare la causa ad altra udienza, prendendo all'occorrenza gli opportuni provvedimenti contro il testimone suddetto.

» In conseguenza il pretore di Tortorici, in contumacia del ricorrente Crasti, dando lettura della deposizione scritta del testimone non comparso Reale Giovanni, violò apertamente il disposto dell'art. 311 p. p. e il Tribunale di Patti, cui era stata coi motivi d'appello denunziata tale violazione, doveva annullare il dibattimento e la sentenza del primo giudice. Nè in con-

gli imputati, come afferma la sentenza denunziata. Il principio dell'oralità dei giudizî penali è d'ordine pubblico, al quale nessun consenso di parte può contravvenire, ed è proclamato sotto pena di nullità dal citato art. 311 p. p., per il quale le parti possono appena consentire la lettura delle deposizioni scritte dei testimoni citati e non comparsi, mentre, nella specie, nè si tratta di deposizione raccolta nelle forme legali, nè di testimone che fosse stato per avventura citato. Si è, dunque, di fronte a una nullità insanabile, avvegnachè l'unica eccezione alla regola generale non possa estendersi a casi non contemplati. E, per verità, se così non fosse, riuscirebbe facile alle parti di procurarsi quante testimonianze volessero estragiudiziali, e senza le garentie di legge che le rendessero acquisite al giudizio, eludendo quello che ne costituisce la base fondamentale, ed è conquista di civile progresso.

Osserva che, accogliendo questo mezzo, non è il caso di scendere all'esame degli altri mezzi del ricorso.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. Petrella — rel. Ricco — p. m. De Francesco — avvocati De Nicola, Raimondi e Ronchetti per il ric.; Mirenghi e Nuvoloni per la p. c.).

---

trario vale l'osservazione che la deposizione del testimone Reale non avea alcuna importanza e che la reità del Crasti risultava dalle prove raccolte nel pubblico dibattimento, perchè, se ciò fosse stato vero e il primo giudice, nel formolare il suo convincimento, non avesse tenuto conto alcuno di detta deposizione, non ne avrebbe ammessa per la sua inutilità la lettura.

» (*Omissis.*) Per questi motivi, cassa, ecc. — (Pres. ff. Lucchini — rel. Lappone — p. m. Frola). »

V. anche, 17 febbraio 1905, *Arabia Domenico:*

« La Corte: — (*Omissis.*) Rileva che il tribunale andò in contrario avviso del pretore, e alla sentenza assolutoria da costui proferita altra di condanna ne sostituì, perchè ritenne provata genericamente e specificatamente la querela del Torchio. che si lagnava d'essere stato percosso dal nipote Arabia.

» Disse genericamente: « constatate le lesioni dal medico che osservò i due feriti (anche » l'Arabia era stato ferito) e fece regolari rapporti », e specificatamente ritenne provato che i due furon visti azzuffarsi, e che, oltre al deposto dell'offeso, concorreva a carico dell'imputato la deposizione della teste Montesanti Vittoria che avea visto l'Arabia dare schiaffi al Torchio.

» Per il che è fuori dubbio che, sia il rapporto medico, che la deposizione della teste Montesanti concorressero potentemente a formare il riconoscimento del tribunale sulla reità dello imputato.

» Ora il lamento del ricorrente sull'illegalità di quelle fonti di prova non potrebbe esser più giusto ed esatto. Divero la deposizione giurata della Montesanti fu resa non già nel dibattimento a carico dell'Arabia, ma in altra causa trattatasi in precedenza a carico del Torchio. per lesioni personali da costui cagionate all'Arabia nelle stesse circostanze di tempo e di luogo; nè potea il tribunale dalle deposizioni testimoniali raccolte in quegli atti processuali, richiamati con l'accordo delle parti nel giudizio contro l'Arabia, fondarsi il convincimento senza violare, come violò, il principio dell'oralità dei pubblici dibattimenti, cardine fondamentale del nostro sistema procedurale.

» Dall'altra parte, il rapporto medico constatante la generica del reato, pervenuto in processo a mezzo dei carabinieri, non fu seguito da alcuna ratifica, nè nel periodo delle indagini nè al pubblico dibattimento dove quel medico non fu neppure citato. Mancava perciò a quella relazione, con la forma e l'essenza tutta di documento peritale, ogni legale garanzia, e si risolveva in uno scritto privato sfornito di autenticità e di ogni valore probatorio. Onde il tribunale, che lo tenne presente e ne fornì argomento di convincimento, violò novamente con l'oralità dei pubblici dibattimenti l'art. 311 p. p., cadendo in nullità insanabile, per il che s'impone la cassazione della sentenza denunziata col rinvio ad altro tribunale per nuovo esame.

» Per questi motivi, cassa, ecc. — (Pres. Petrella — rel. Savastano — p. m. Sansonetti). »

Vi à nullità se la sentenza attinga, come a fonte di convincimento, alle deposizioni rese nell'istruttoria e non confermate al dibattimento (17 marzo 1905, *Ponzani:* inedita), — anche perchè il teste non siasi potuto escutere, per esser parente dell'imputato (23 maggio 1905, *Soave:* inedita).

(Seconda Sezione.)

24 maggio 1905. 143

APPELLO — GRAVAME — p. m. — sentenza di tribunale — proc. gen. — modo — (codice proc. pen., art. 414 e 415).

La facoltà di appellare dalle sentenze dei tribunali, concessa al proc. gen., nonostante il silenzio del proc. del re, si esercita portando l'appello avanti la Corte con ricorso entro i sessanta giorni da quello in cui fu emanata la sentenza, senz'uopo di fare atto d'appello in cancelleria [1].

Ric. *Coletta Silvio.*

(Prima Sezione.)

10 agosto 1905. 144

APPELLO — APPELLABILITÀ — p. m. — proc. del re — sentenze pretoriali — non luogo per delitto — contravvenzione ritenuta dal tribunale — (cod. proc. pen., art. 353).

Data l'imputazione di delitto, pronunziata dal pretore sentenza assolutoria sulle conformi conclusioni del p. m. locale e seguitone appello del proc. del re, il tribunale, che ritenga trattarsi invece d'una contravvenzione, dee dichiarare inammissibile il gravame [2].

= *In tema di dazio consumo.*

Ric. *Casali Ubaldo.*

La Corte: — Ritenuto, in fatto, che Ubaldo Casali, qual presidente della società cooperativa di consumo « La Previdenza » di Pollenza, fu tratto in giudizio dinanzi la pretura di Treia, quale imputato del reato previsto dagli art. 19 e 20 testo unico della legge 15 aprile 1897, n° 161, e 132, 133, 134 del regolamento 27 febbraio 1898, n° 94, e 17 della legge 23 gennaio 1902, n° 27, punito dall'art. 44 della legge 15 aprile 1897 suddetta; per avere, in Pollenza, il 27 dicembre 1904, introdotto nell'esercizio della cooperativa di consumo « La Previdenza » un barile di budella salate, del peso superiore ai kg. 33, senza fare la preventiva dichiarazione, e senz'aver pagato la relativa tassa allo ufficio daziario;

Che il pretore, con sentenza del 10 maggio u. p., dichiarò non farsi luogo a procedere contro il Casali per inesistenza di reato; e ciò sulle conformi conclusioni del rappresentante il p. m.;

Che, avendone prodotto appello il proc. del re presso il Tribunale penale di Macerata, questo, con altra decisione del 15 giugno, escluse il dolo, e cioè l'animo di frodare, nel fatto del Casali, quindi il carattere di delitto; e, dichiarandolo colpevole della sola semplice contravvenzione di cui agli art. 132 e 166 del regolamento 27 febbraio 1898, n° 84, e 49 della legge 15 aprile 1897, n° 161, lo condannò all'ammenda di 30 lire;

Che avverso tale pronunziato del Tribunale di Macerata produsse ricorso il Casali, domandandone l'annullamento per tre motivi, primo de' quali l'inappellabilità della sentenza del pretore, per il disposto dell'articolo 353, n° 2°, cod. proc. penale.

Attesochè sia evidentissimo l'errore di diritto procedurale che vizia la sentenza denunziata. giustamente lamentato dal ricorrente; avvegnachè, convintosi il tribunale non trattarsi di delitto, ma di semplice contravvenzione, non potea, senza cadere nella più flagrante contradizione, accoglier un appello dal proc. del re proposto senza facoltà, perchè in onta alle conclusioni del p. m. presso la pretura, che avea espressamente richiesto, anzichè una qualsiasi condanna, la dichiarazione di non farsi luogo a procedere, precisamente come fu sentenziato, e perciò non consentito dall'art. 353 c. p. p. Nè sarebbe serio per il p. m. pretendere di dedurre la legalità dell'appello dà che l'imputazione fu di delitto e a questo titolo di reato si riferì la requisitoria del *non esse locum*, onde la sentenza conforme non cambiò tale titolo dell'imputazione medesima, e così sostenere che si trattasse di delitto e per il delitto l'appello si fosse proposto.

L'art. 353, dianzi citato, che dice: « allorchè si tratti di delitti, ovvero si tratti di contravvenzioni » (n° 1°), e « quando si tratti di delitti, o trattandosi di contravvenzioni » (n° 2°), non può usare tali espressioni se non come accenno

---

[1] — « Nella specie, tutto ciò fece il prog. gen. del re di Genova; appellò nel detto termine dalla sentenza del Tribunale di Genova, facendo opportuno ricorso, seguendone citazione con ordinanza del presidente della Corte e poi il giudizio... Non era uopo ch'egli facesse atto di appello nella cancelleria della Corte, ma sibbene che formolasse ricorso nei modi detti e non altri. »

Cnfr. 4 giugno 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LIX, pag. 545).

V. 24 ottobre 1904 (*Id.*, vol. LXI, pag. 88).

[2] — Cnfr. 19 giugno 1902 (*Riv. Pen.*, vol. LVI, pag. 295); 31 maggio 1900 (*Id.*, vol. LII, pag. 247).

all'effettiva entità giuridica del fatto concreto; chè sarebbe il peggior assurdo e insieme iniquo sconcio sostituire alla realtà delle cose e far valere un errore iniziale a tutt'altri addebitabile che all'imputato, solo per trarne conseguenze in danno di lui.

Attesochè, dunque, la sentenza del tribunale, che allo scoprirsi della vera fisonomia del fatto, oggetto del giudizio, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il gravame del p. m., e invece lo accolse, debbasi annullare senz'altro.

Per questi motivi, cassa senza rinvio, ecc. — (Pres. ff. Orilia — rel. Fontana — p. m. Martinotti — avv. Pericoli).

(Seconda Sezione.)

19 luglio 1905. 145

RESPONSABILITÀ CIVILE — padrone per il domestico — mezzi diversi da quelli forniti dal padrone — (cod. civ., art. 1153).

Il padrone risponde sempre dei danni che il domestico commette nell'esercizio delle incombenze alle quali è destinato, ancorchè questi non abbia usato dei mezzi all'uopo somministratigli.

Ric. *P. M.* in c. *Figliuolo.*

La Corte: — (*Omissis.*) Osserva che il magistrato di merito ritenne in fatto che il Figliuolo, domestico di Assetta Antonio, avea incombenza dal padrone di trasportare il concime;

Che il giorno 21 febbraio 1904, in Bernalda per eseguire tale incombenza, il Figliuolo prese in prestito un traino e attaccovvi tre cavalli, non ben governati e frenati da finimenti e attrezzi per la bisogna;

Che, messosi in via, e presagli la mano da quegli animali, essi andarono a incontrarsi in un asinello con addosso dei barili d'acqua, con alle groppe Donato Guida, che avea adagiato tra i barili il suo nipotino Michele, d'anni tre;

Che il Guida Donato, prima che quelli animali s'imbattessero nell'asinello, potè scamparla scansandosene, ma l'asinello e il nipotino restaron travolti dall'urto ricevuto, derivandone così gravi lesioni al fanciullo da perdervi la vita in capo a cinque giorni.

Osserva che, con la sentenza impugnata, pur riconosciuta la reità del Figliuolo, a cagione della sua imprudenza, s'avvisò non esser responsabile di quelle conseguenze dannose l'Assetta. E la ragione la si pose in questo, che, avendo il Figliuolo usato d'un traino altrui mentre egli era un semplice mulattiere, usato cioè, arbitrariamente, di mezzi dei quali non era atto a servirsi, non fornitigli dal padrone, questi non poteva essere responsabile del danno seguitone.

Osserva, in diritto, esser norma di legge. che ciascuno è obbligato non solo per il danno che cagiona per fatto proprio, ma anche per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali dee rispondere; così i padroni per i danni cagionati dai loro domestici nello esercizio delle incombenze alle quali li ànno destinati (art. 1153 cod. civ.).

Egli è indubitato che il Figliuolo, nel cagionare il fatto onde avvenne la violenta morte dell'infelice fanciullo, onde fu arrecato tanto grave danno, attendeva all'esercizio delle incombenze commessegli dal padrone; questi. dunque, dee rispondere dei danni derivati; e ciò per la ragione che i padroni rispondono per legge dei danni che i domestici commettono nell'esercizio delle incombenze alle quali sono destinati.

Non giova a esentare da tale responsabilità il fatto che il domestico nell'esercizio di tali incombenze alle quali è stato destinato, come nel caso particolare, non abbia usato i mezzi fornitigli dal padrone. Ciò è cosa indifferente; non può scagionare il padrone; potrebbe aggravarne la colpa per non aver invigilato. La legge non à fatto, nè potea fare così fatta distinzione tra i mezzi forniti o no dal padrone e usati dal domestico nell'eseguire le incombenze commessegli, a fine di stabilire la responsabilità o no di quello.

La legge addossa questa responsabilità al padrone, per la libertà in lui di scegliere il domestico che crede adatto a rendergli servigio; per l'obbligo che dee imporsi di sceglierlo atto a esercitare bene le incombenze che gli affiderà: per la fiducia che in esso ripone, facendone la scelta.

Una condizione richiedesi soltanto dalla legge, acciocchè i padroni debban rispondere del danno cagionato dai loro domestici, che questi l'abbiano commesso nell'esercizio delle incombenze cui sono destinati. Il comportarsi male del domestico nell'esercizio di tali incombenze, l'usar egli mezzi inadatti a eseguirle, sarà prova che il padrone non fu prudente nel fidarsi di tal domestico, farà conoscere la responsabilità, non condurrà a escluderla.

Di vero la responsabilità s'estende appunto. secondo la parola e lo spirito della legge, a tali fatti del domestico, li comprende per la responsabilità dei padroni, perchè vi scorge l'imprudenza nella fiducia così riposta nel domestico. perchè per la legge basta, e ciò secondo i dettami della ragione giuridica, che il fatto dannoso sia stato cagionato nell'esercizio di tali incombenze.

Attesochè con la sentenza impugnata si av-

visò il contrario, si giudicò che l'Assetta non dovea rispondere dei danni perchè il domestico non avea usato nell'esercizio delle sue incombenze dei mezzi fornitigli dal padrone; che, avvisando in tal modo, si potrebbe eludere agevolmente la legge, renderne vana l'applicazione: che, quindi, fu errata l'applicazione fattane; per la qual cosa il motivo del ricorso del p. m. è fondato, e la sentenza impugnata merita venga annullata in tal parte.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. ff. Benedetti — rel. Porqueddu — p. m. Sansonetti — avv.ti Escobedo e Pericoli per la p. c.).

(Seconda Sezione.)

3 novembre 1905. 146

FALSITÀ IN GIUDIZIO — SUBORNAZIONE — ritrattazione — efficacia — (cod. pen., art. 216, 218 e 220).

La diminuzione di pena, di cui all'articolo 220 *c. p., è concessa al subornatore non solo quando il teste subornato vada esente da pena a' sensi dell'art.* 216, 1ª *parte, c. p., ma anche quando la pena gli venga diminuita in base allo stesso art.* 216, 1° *capov*°. [1].

CONDANNA CONDIZIONALE — appello — sentenza — motivazione — (l. 26 giugno 1904. art. 1; cod. proc. pen., art. 323, n° 3°).

È sufficientemente motivata la sentenza che, « attesa l'indole del reato, non reputa sia il caso di concedere il benefizio » della condanna condizionale [2].

... Ed è indifferente che attinga la ragione del diniego alla natura obiettiva del reato, anzichè alle condizioni subiettive del colpevole [3].

Ric. *Di Genova* e *Di Giovanni*.

(Seconda Sezione.)

7 dicembre 1905. 147

FURTO — QUALIFICHE — abuso di fiducia — scasso — sagrestano — cassetta delle limosine — (cod. pen., art. 404, ni 1° e 5°).

È doppiamente qualificato, cioè a' sensi del n° 1° e del n° 5° dell'art. 404 c. p., il furto commesso dal figlio e coadiutore del sagrestano scassando la cassetta delle limosine nella chiesa affidata alla sua custodia [4].

Ric. *Bressan Angelo*.

La Corte: — Sull'unico mezzo proposto della violazione degli art. 401, ni 1° e 5°, e 323,

---

[1] — Cont. 9 aprile 1901 (*Riv. Pen.*, vol. LIV, pag. 202).

[2] — Cnfr. 17 agosto 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 549); 17 novembre 1905, *Gatti Egisto*, del seguente tenore:

« La Corte: — Gatti Egisto ricorre contro la sentenza della Corte d'appello di Modena 16 agosto 1905, che in sede di rinvio confermò la sentenza del Tribunale di Parma, che per lesione lo avea condannato alla reclusione per mesi cinque e giorni sedici.

» Deduce la violazione dell'art. 323, n° 3°, p. p. in relazione all'art. 1° l. 26 giugno 1904 sulla condanna condizionale. La sentenza torna a respingere la richiesta per l'applicazione di quella legge, solo motivando che il Gatti non è meritevole del benefizio, perchè di carattere rissoso. Ora la motivazione è assolutamente insufficiente, perchè non à una parola del fatto a cui si deve avere riguardo, ai caratteri morali o materiali di esso.

» Osserva che l'applicazione della legge sulla condanna condizionale è puramente facoltativa dalla parte del giudice di merito, ed è perciò che questi, se à obbligo di motivare sulla richiesta dell'imputato, assolve perfettamente il precetto della legge, quando adduce una ragione qualunque, che però non sia antigiuridica, per la quale crede, secondo il suo criterio prudenziale, di concedere o negare il benefizio. E per verità è tutt'altro che antigiuridico il motivo spiegato dalla Corte di rinvio, rilevando il carattere dell'imputato dedito alle risse, e quindi proclive alla violenza.

» Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. Petrella — rel. Ricco — p. m. Sansonetti). »

Ben è motivato il rifiuto della condanna condizionale, adducendo la modalità del fatto e la pravità d'animo del condannato (21 novembre 1905, *Giglio:* inedita).

Chiestasi coi motivi d'appello l'applicazione della condanna condizionale, è sufficientemente motivata la sentenza che la rifiuti, dicendo che l'indole del reato dissuase il collegio, nell'interesse dell'amministrazione della giustizia, da far uso di questa facoltà (4 dicembre 1905, *Licata* e *Bianca:* inedita).

[3] — « Avvegnachè l'uno e l'altro siano criteri ugualmente incensurabili. »

[4] — Cnfr. 12 novembre 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LIX, pag. 261); 10 luglio 1903 (*Id.*, vol. LVIII, pag. 746, n 2); 6 maggio 1903 (*Id.*, id., pag. 57 — e *Nota* ivi).

n° 3°, p. p., per difetto di motivazione, il S. C. à considerato che, contrariamente alle obiezioni opposte dalla difesa nella motivazione del ricorso, non è nè raro in fatto, nè arduo in diritto il concorso nell'esecuzione del furto della circostanza qualificante prevista al n° 1° dell'articolo 404 c. p. con qualche altro mezzo corrispondente a taluna delle modalità enumerate nei successivi numeri; imperocchè è intuitivo che il colpevole possa aver avuto la possibilità o l'agevolezza di porre in opera il mezzo pravo, cioè dell'accesso nell'abitazione del derubato, col quale non conviva, o dello scasso o della chiave falsificata o trafugata, e via discorrendo, appunto per aver egli abusivamente approfittato della fiducia derivante da scambievoli relazioni d'ufficio o d'opera. Ora, nel caso presente, la denunziata sentenza à precisamente ritenuto in fatto che, se il Bressan potè scassare più agevolmente la cassetta delle elemosine posta in chiesa e chiusa a chiave, ciò fu perchè, come tutta la chiesa, così la cassetta era affidata alla sua custodia, alla sua fiducia e alla sua cura, facendo le veci di sagrestano: nella quale affermazione di fatto si à la duplice circostanza integrante l'ipotesi del n° 1°, cioè la personale fiducia nel colpevole, e l'esposizione della cassetta alla sua vigilanza e custodia.

Considerando che quella qualità personale è stata impugnata nel ricorso, deducendosi che il giudicabile non era il sagrestano, ma il figlio di lui: però a tale deduzione, che sarebbe ritualmente improponibile in questa sede, per non essere stata specificamente compresa nei motivi d'appello, si risponde che anche per il passato, come nel tempo del furto, il Bressan prestava l'opera di sagrestano in aiuto del vecchio genitore, giusta le deposizioni degli stessi testimoni defensionali.

Considerando che anche l'altro elemento della qualifica vuolsi insussistente, perchè, dicesi, se la cassetta era chiusa e le chiavi ne eran tenute dal parroco e dai fabbricieri, ciò dimostra come il danaro delle elemosine fosse protetto e difeso, e non già lasciato o esposto alla fede del colpevole, perchè si parte dal concetto, erroneo in diritto, che, per aversi la qualifica, debba il ladro avere la fisica e libera disponibilità della stessa refurtiva; mentre la legge non esige che l'abuso di fiducia cada sulla cosa sottratta e coincida con l'impossessamento consumativo del delitto; sebbene vuole, in tesi più lata, che il fatto sia commesso con abuso di fiducia, qualunque sia il momento in cui quell'abuso valga a facilitare l'esecuzione sia *in itinere*, sia *in meta*, ciò che del resto è a ripetersi di qualunque circostanza prevista dalla legge come aggravante o qualificante del furto.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Lucchini — relat. Catastini — p. m. Sansonetti).

(Seconda Sezione.)

14 dicembre 1905. 148

SENTENZA CONTUMACIALE — NOTIFICAZIONE — estratto — (cod. proc. pen., art. 189, 322 e 380).

APPELLO — GRAVAME — imputato — termine — sentenza contumaciale — notificazione per estratto — (cod. proc. pen., art. 401).

È nulla la notificazione della sentenza contumaciale per semplice estratto [1];

... quindi non fa decorrere il termine per appellare [2].

Ric. *P. M.* in c. *Gabriele*.

La Corte: — (*Omissis.*) Attesochè il ricorso del proc. gen. è evidentemente destituito di legittimo fondamento, e deve essere perciò respinto. Invero tutti i tre mezzi di annullamento poggiano essenzialmente sull'errato concetto che sia conforme al precetto della legge, e di conseguenza produttiva di effetti giuridici la notificazione della sentenza contumaciale di primo grado, sebbene sia stata eseguita mediante consegna d'un semplice estratto, e non della copia stessa. Ma l'art. 322 del codice di rito espressamente prescrive che, allorquando la pronunzia della sentenza non possa tener luogo di notificazione (ed è il caso in questione), la sentenza sia notificata nel modo stesso della citazione; l'altro art. 380, che (salve le eccezioni, che nel soggetto caso non ricorrono) la citazione sia intimata nelle forme prescritte per i mandati di comparizione, e l'art. 189, infine, che la notificazione del mandato di comparizione si eseguisca mediante consegna all'imputato della copia di esso.

Vuole adunque la legge espressamente che sia notificata all'imputato la sentenza, e non soltanto una parte di essa, che a lui sia consegnata una copia, non un semplice estratto. Ora, la violazione di codesta formalità stabilita dalla legge a garanzia dell'imputato con tanta precisione e chiarezza, al precipuo importantissimo scopo che il medesimo possa conoscere nella sua integrità la sentenza, ed esser così in grado di giudicare della convenienza o meno di av-

---

1-2 — Conf. 11 maggio 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 200 — e *Nota* ivi).

valersi o meno dei rimedî che posson competergli, produce fuor d'ogni dubbio la conseguenza inevitabile che la notificazione dee considerarsi come improduttiva di qualsiasi effetto giuridico, che è quanto dire come non fosse avvenuta. Dal che deriva ulteriormente che, lungi dall'esser la sentenza di primo grado passata in cosa giudicata, non à mai cominciato a decorrere il termine entro il quale potea l'imputato produrre gravame contro di essa, e rettamente quindi la Corte di merito ritenne ammissibile quello interposto dal condannato.

Dopo queste considerazioni torna superfluo soggiungere che nel caso soggetto la distinzione fatta dal ricorrente fra nullità assoluta e relativa non può trovare applicazione.

La sentenza di primo grado non fu mai notificata, epperciò non à mai cominciato a decorrere il tempo utile per l'appello.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Lucchini — rel. Peroni — p. m. Andreucci — avv. Laurini).

(Seconda Sezione.)

14 dicembre 1905. 149

CONDANNA CONDIZIONALE — appello — sentenza — motivazione — istanza all'udienza — (cod. proc. pen., art. 281, n° 4°, 323, n° 3°; l. 26 giugno 1904, art. 1).

Vi à nullità se il magistrato d'appello non dia riscontro all'istanza fatta all'udienza per l'applicazione della condanna condizionale [1].

Ric. *Silvestro*, *Centone* e *altri*.

(Seconda Sezione.)

22 settembre 1905. 150

INGIURIE E DIFFAMAZIONE COL MEZZO DELLA STAMPA — giornali — competenza — luogo — (cod. pen., art. 393; editto sulla stampa, articolo 42; cod. proc. pen., art. 14 e 17).

« *Nei reati che si commettono col mezzo della stampa (nella specie diffamazione) il luogo di pubblicazione determina la competenza, e, trattandosi di periodico, la pubblicazione si considera avvenuta nel luogo ove si stampa e dove, giusta il disposto dell'articolo 42 dell'editto sulla stampa, ne viene presentata copia al p. m.* [2]. »

Ric. *Traxino Gaetano*.

La Corte: — Ritenuto che Traverso Giovino sporse querela per ingiurie e diffamazione contro Traxino Gaetano, per avere, quale direttore del giornale *La Lanterna*, che si pubblica in Genova, inserito nel n° 23-24 luglio 1904 del detto giornale un articolo intitolato « La verità sulla rissa avvenuta in Stazzano », contenente espressioni ingiuriose e offensive dell'onore e della reputazione del querelante Traverso, a cui inoltre attribuivansi fatti determinati diffamatori. Siccome la maggior diffusione dello stampato fu fatta in Serravalle Scrivia, mediante la distribuzione gratuita di un numero considerevole di esemplari, così il Traxino fu rinviato al giudizio del Tribunale di Novi Ligure, da cui Serravalle dipende, ritenuto come l'Autorità competente.

All'esordire della trattazione della causa, la difesa dell'imputato sollevò l'eccezione d'incompetenza per ragione di territorio: si sostenne, cioè, che, il giornale *La Lanterna* pubblicandosi in Genova, ivi dovea aver luogo il giudizio, giusta l'articolo 21 della legge sulla stampa, il quale dispone che è competente il giudice del luogo ove si pubblica il giornale; pubblicazione che si verifica per il fatto della presentazione che vien eseguita d'una copia del giornale all'ufficio del p. m., giusta il prescritto dall'art. 42 della legge stessa.

Il tribunale, con sua ordinanza, respinse la eccezione della difesa, sul riflesso che l'Autorità competente a conoscere del reato era il Tribunale di Novi, perchè in Serravalle, suo circondario, aveva avuto luogo la maggior diffusione e si era compito il reato, e, rigettati altri incidenti sollevati nel corso del dibattimento, concernenti la sospensione del giudizio

---

[1] — « Libero il magistrato di merito a concedere o no il cennato beneficio, avea però il dovere di esprimere il motivo della sua risoluzione, essendochè tutte le facoltà del magistrato sono nell'interesse della giustizia, e tutti i suoi pronunziati devono esser motivati. Del resto è giurisprudenza di questa Corte che il dovere della motivazione si à non solo sui motivi d'appello, ma anche sulle istanze che siano fatte nel corso del dibattimento, a mente del n° 4° dell'art. 281 p. p. ».

Conf. 1ª Sezione, 16 settembre 1905, a pag. 23 di questo volume — e *Nota* ivi; 2ª Sezione, 22 luglio 1905, *Scurria* (inedita).

Cont. 1ª Sezione, 13 settembre 1905, a p. 149 di questo volume — e *Nota* ivi; 2ª Sezione, 30 giugno 1905, *Locci* (inedita).

[2] — Conf. 17 settembre 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LIX, pag. 30 — e *Nota* ivi di richiamo).

e altre varie domande formolate dalla difesa, giudicando in merito, con sentenza del 18 aprile 1905, ritenne il Traxino colpevole del reato di diffamazione e lo condannò alla pena della reclusione per un anno e alla multa di lire 1000 e accessori.

Contro la sentenza del tribunale e contro le ordinanze emanate in principio e nel corso del dibattimento, il condannato si gravò davanti la Corte d'appello di Casale, e questa, rigettate tutte le doglianze del condannato, tanto relative alla sostenuta incompetenza, che alle varie altre eccezioni di rito e di merito, con sentenza del 16 giugno 1905, modificò la sentenza dei primi giudici in quanto alle pene, che ridusse a mesi dieci di reclusione e a lire 800 di multa, e nel resto la confermò.

(*Omissis.*) Osserva, sul *primo mezzo*, che ben a ragione la difesa del ricorrente sostenea tanto in prima sede, che davanti la Corte di merito e sostiene ora davanti il Collegio Supremo, l'incompetenza del Tribunale di Novi Ligure. Nei reati che si commettono col mezzo della stampa il luogo della pubblicazione determina la competenza, e, trattandosi di periodici, la pubblicazione si considera avvenuta nel luogo ove si stampa e dove, giusta il disposto dall'art. 42 dell'editto sulla stampa, ne viene presentata copia al p. m.

Consegue evidentemente da ciò che, non potendosi dubitare che il giornale *La Lanterna*, in cui fu inserito lo scritto diffamatorio, si stampa in Genova, e che ivi ne vien fatta con la detta formalità di legge la pubblicazione, l'Autorità competente a conoscere del delitto era il Tribunale di Genova, e non già quello di Novi. Le sentenze di merito, per ritenere ben radicata la competenza del Tribunale di Novi, considerano che la presentazione della copia del giornale al p. m. fa semplicemente sorgere una presunzione che la pubblicazione sia avvenuta nel luogo dove la presentazione della copia fu fatta e che tale presunzione debba cedere di fronte alla prova della maggior diffusione del periodico in altro luogo; in sostanza, le sentenze di merito ritengono che il luogo della maggiore diffusione importi pubblicazione, e fondate sulla circostanza che nel caso la maggior diffusione del giornale contenente l'articolo querelato fu fatta in Serravalle Scrivia, luogo dipendente dal Tribunale di Novi Ligure, conclusero che quello, e non il Tribunale di Genova, fosse l'Autorità competente a conoscere del reato, basandosi, per così decidere, sul disposto dell'art. 17 del codice proc. pen., che configura il caso d'un delitto cominciato in un luogo e perfezionato in un altro.

Ma il ragionamento dei giudici di merito poggia sull'erroneo principio affermato, che il deposito della copia del periodico all'ufficio del p. m. non sia il fatto che ne costituisce la pubblicazione, mentre, invece, dato il regime legislativo sulla stampa presso di noi, escludente la censura preventiva, il momento della pubblicazione è per presunzione di legge coevo a quello della presentazione della copia e quello stesso è il momento in cui à la prima origine il delitto di stampa: in altri termini, la presentazione e la pubblicazione son due fatti che si compenetrano e per i quali avviene l'estrinsecazione della stampa, e quindi il momento a cui deve aversi riguardo per fissare la competenza è quello in cui vien fatta la presentazione di un esemplare del periodico al p. m., conforme a ciò che ritennero costantemente la dottrina e la stessa giurisprudenza del Supremo Collegio.

Inapplicabile, pertanto, dovea appalesarsi al caso la teorica d'un reato incominciato in un luogo e compito in un altro, tanto più che non era neppur esatta la circostanza che in Genova il giornale *La Lanterna*, contenente l'articolo querelato, non avesse avuto diffusione, mentre invece la Corte di merito, nella stessa sentenza denunziata, ebbe a ritenere che in Genova ne fu fatta una prima distribuzione d'un centinaio di copie, giusta ebbe a deporre, dice la sentenza, il testimone Ferri; ciò che costituiva la prova che il reato erasi in Genova perfezionato, non pure col fatto della pubblicazione avvenuta, mediante il deposito della copia all'ufficio del p. m., giusta le prescrizioni di legge, ma anche con la reale distribuzione del periodico, quantunque la maggior diffusione ne fosse stata fatta in un Comune dipendente dal Tribunale di Novi Ligure.

Che, dovendosi per le fatte considerazioni riconoscere che i giudici di merito violarono le norme di competenza stabilite dagli art. 42 della legge sulla stampa e 14 e seguenti del codice di proc. pen. con errata motivazione (art. 323 del citato codice di rito), torna inutile occuparsi dell'esame degli altri motivi, restando i medesimi assorbiti da quello pregiudiziale che viene accolto.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. ff. Bruni — rel. Cudillo — p. m. Frola — avv. De Luca).

(Seconda Sezione.)

16 novembre 1905. **151**

CASSAZIONE. — RICORSO — p. c. — amnistia — (cod. proc. pen., art. 644 e 648).

Non à facoltà la p. c. di ricorrere in cassazione per far modificare il titolo del reato onde disapplicare l'amnistia [1].

Ric. *Betti* c. *Ruggiti*.

La Corte: — Betti Filippo e Annunziata, coniugi, erano parti civili nel processo penale contro Ruggiti Sabina in Pompei, che, per avere somministrato per errore tre clisteri di acido fenico, fu imputata d'omicidio colposo in persona di Ersilia Betti, figlia dei ricorrenti, e di Zateni Quintilia, nonchè di lesioni gravi colpose in danno di Giulia Orsolini. Responsabile civile nel reato stesso era chiamato Feroci Gioacchino, rettore dell'ospedale Alberti di San Giovanni Valdarno, ove avvenne il fatto. Costui, nella prima udienza 7 febbraio 1905, fu posto fuori con ordinanza debitamente protestata.

Il Tribunale di Arezzo, con sentenza 21 febbraio 1905, invertiva il titolo del reato, e dichiarava la Ruggiti Sabina colpevole, anzichè di omicidio colposo, di lesione grave in persona di tutte e tre le donne Betti, Zateni e Orsolini (art. 375, nº 2º e ultimo capovº., nonchè 59, 37 e 39 c. p.) e la condannava alla detenzione per quindici mesi e accessori.

Appellarono da tale sentenza la Ruggiti, e dalla sentenza e dalle ordinanze pronunziate nel corso del dibattimento i coniugi Betti.

La Corte di Firenze, nel 4 agosto 1905, dichiarava estinta l'azione penale promossa contro la detta Ruggiti giusta il decreto d'amnistia

---

[1] — Ecco la sentenza richiamata in testo, 19 maggio 1905, *Dessy Michele* c. *Cocco e altri:*

« La Corte: — (*Omissis.*) Attesochè sia pregiudiziale la questione se sia o meno ammissibile il ricorso in cassazione della parte civile avverso sentenza assolutoria in materia di competenza del tribunale o del pretore.

» Deve intanto fermarsi che il ricorso riguarda e investe quella parte della sentenza del tribunale onde si dichiara illegittima la costituzione della parte civile Michele Dessy in contradizione e piena riparazione dell'ordinanza dal pretore di Sinnai pronunziata nella pubblica udienza del 16 giugno 1904, e con la quale dichiarava potersi validamente costituire parte civile il Dessy Michele. Quest'ordinanza del pretore, come facilmente si comprende, era stata investita nel gravame d'appello, e poichè la costituzione di parte civile implica una questione pregiudiziale, perchè attinente alla legale costituzione del giudizio, trattandosi di vedere se la medesima sia o meno parte nel giudizio, e se sia legittima la sua presenza nel giudizio medesimo, avrebbesi dovuto proporre e risolvere in limine di dibattimento, anzichè rinviarsi alla sentenza definitiva sul merito dell'appello.

» Se si fosse proceduto, come doveasi, anche d'ufficio, di fronte a un gravame formale della parte appellante, ne sarebbe conseguito che il Michele Dessy contro l'ordinanza del tribunale che gli fosse stata contraria, come lo fu la sentenza, avrebbe indubbiamente ricorso in cassazione, come ne avea il diritto, giusta una costante e pacifica giurisprudenza, provocando altresì la sospensione del giudizio, che sarebbe stata certamente concessa dal tribunale, fino all'esito del ricorso in cassazione.

» E se tale diritto era inconcusso, come lo si potrebbe ora contrastare al Dessy, per la semplice coincidenza, non a lui imputabile, di trovarsi la decisione che lo riguarda unita alla decisione sul merito? Non è chi non vegga la palmare ingiustizia e anzi l'assurdità d'ostacolare il supremo presidio dalla legge concesso avverso la pronunzia dei magistrati e invocato dal Dessy nella sua qualità di parte civile ammessa a costituirsi in giudizio dal primo giudice.

» E quantunque per l'acquiescenza del p. m. al giudicato del tribunale l'azione penale sia irrevocabilmente estinta, non per questo la parte civile, appunto perchè parte in giudizio, perde il diritto d'impugnare la sentenza per tutti quegli aspetti sotto i quali essa può ricevere pregiudizio con la sentenza stessa e per ciò che attiene al suo interesse civile.

» Del resto, a prescinder dal rilievo suaccennato, e pur considerando il gravame della parte civile quale attacco diretto contro la sentenza assolutoria del tribunale nel suo complessivo contenuto, la sua ammissibilità trova il suo fondamento e la sua giustificazione nel letterale e chiaro disposto dell'art. 645 cod. proc. pen., a forma del quale disposto di legge la parte civile, nelle materie di competenza del tribunale o del pretore, può prevalersi di tutti i mezzi di cassazione concessi al p. m. e al prevenuto contro qualunque sentenza d'ultima istanza, la quale leda i suoi interessi civili, senza distinzione tra quelle che ànno pronunziato l'assolutoria o dichiarato non esser luogo a procedimento, e quelle che portano la condanna.

» E poichè i motivi di ricorso prodotti dal Dessy riguardano principalmente e quasi uni-

16 settembre 1904, n° 491, e riservava alle parti civili ogni azione che potesse loro competere da esercitarsi avanti i giudici competenti.

(*Omissis.*) Attesochè sia necessario, avanti ogni altro esame, di conoscere se il ricorso della parte civile sia nel concreto caso ammissibile, questione questa che è come proposta implicitamente dalla parte civile là dove nel ricorso cita nel primo motivo la massima di una sentenza di questa Corte 19 maggio 1905, causa *Dessy*, relativa a vertenza che vuolsi analoga in parte a questa che ora è sottoposta al Supremo Collegio.

Sta in fatto, come si è detto, che il Tribunale d'Arezzo, mutando il titolo del reato obiettato alla Ruggiti, stabilì con sua sentenza, non appellata dal p. m., che non di omicidio si dovesse parlare, ma di lesioni colpose gravi. Appellavano da questa sentenza la condannata e le parti civili, la prima sostenendo che non era provata la sua reità e che nella peggior ipotesi si dovesse applicare il decreto d'amnistia del 16 settembre 1904. Le parti civili sostenevano che il titolo di reato dovea esser di omicidio e non di lesioni. La Corte applicò senz'altro il decreto d'amnistia, dichiarando esaurita la sua giurisdizione e rimise la parte civile avanti al giudice competente per la liquidazione dei danni.

Ora, stando così le cose, la parte civile non à interesse a ricorrere in cassazione, nè può farlo per il solo interesse civile. Non à interesse, perchè la sentenza à fatto salva a lei l'azione per la liquidazione dei danni. Vero è che questi

---

camente l'incompetenza e più ancora l'eccesso di potere, che sono i mezzi indicati sotto i n^{i} 2° e 3° dell'articolo 640, niuna opposizione legale potrebbe incontrare l'ammissibilità del ricorso stesso.

» Senonchè c'è stata una certa giurisprudenza, la quale vorrebbe estendere alle materie di competenza del tribunale o del pretore il divieto posto nelle materie di competenza della Corte d'assise dal precedente art. 644, a norma del quale è formalmente divietato alla parte civile di chiedere l'annullazione di sentenza d'assolutoria o di non essere stato luogo a procedere, meno il caso o in quanto la sentenza abbia pronunziato contro di essa condanne civili superiori alla domanda dell'accusato.

» Ma a questa estensione del disposto dell'art. 644 si oppone, oltre la chiara ed esplicita lettera dell'art. 645, anche lo spirito che informa l'una e l'altra disposizione. In tema di giudizi di Corte d'assise, che altamente interessano l'ordine pubblico, il legislatore credette esser prudente consiglio il far tacer la voce dell'interesse privato affinchè nemmeno indirettamente si venisse a scuotere l'autorità del verdetto dei giudizi penali.

» Non credette, invece, di disporre altrettanto in materia di minore rilevanza, quale quella di competenza del tribunale o del pretore. E la volontà del legislatore si fa manifesta, ponendo a riscontro le locuzioni usate nei due art. 644 e 645, poichè in questo non è più ripetuta la eccezione fatta nell'alinea del precedente articolo. E tanto meno ponno ravvicinarsi e conciliarsi questi due articoli di legge, chè essi trovansi situati in due paragrafi diversi. E se il legislatore avesse voluto togliere alla parte civile la facoltà di ricorrere avverso la sentenza d'assolutoria o di non farsi luogo, avrebbe sentito la necessità di dichiarare quest'intendimento espressamente, non già dove si parla delle materie della Corte d'assise, ma piuttosto nel paragrafo relativo alle materie di competenza del tribunale o del pretore. Nelle quali à, invece, fatto facoltà alla parte civile di ricorrere, per il solo interesse civile, contro ogni sentenza in ultima istanza, senza distinzione tra quelle che ànno pronunziata l'assolutoria o dichiarato non esser luogo a procedere a quelle che portano la condanna.

» Non regge, pertanto, in massima l'eccezione d'inammissibilità del ricorso.

» Senonchè la difesa della parte resistente, pur riconoscendo che il ricorso della parte civile è proponibile anche quando la sentenza assolutoria o di non luogo a procedere non contenga contro di essa una condanna ai danni, quando sia diretto a sostenere un suo interesse civile nel giudizio penale, oppone però che l'interesse civile che la parte civile qui vuol far valere, è un interesse civile, che non può farsi valere nel giudizio penale, inquantochè, contrariamente a quanto affermò l'avvocato della difesa del ricorrente, l'imputato assolto non può esser condannato ai danni verso la parte civile anche dove questa avesse diritto di restare in giudizio; che non vi è quindi interesse civile tutelabile nel giudizio penale: donde l'inammissibilità del ricorso da questo punto di vista.

» Ma per l'applicazione del principio suenunziato dalla difesa resistente giova distinguere il caso in cui il fatto che diede origine all'imputazione siasi ritenuto sussistente bensì, ma

danni dovranno ragguagliarsi al reato di lesioni gravi, e non a quello di omicidio, dovendo la sentenza penale fare stato *erga omnes*, ma il giudice à nel suo criterio equitativo tutto lo spazio necessario per determinare una giusta liquidazione.

Non à, poi, la parte civile facoltà di ricorrere in cassazione, perchè essa non agisce più per il suo interesse civile soltanto, ma vorrebbe che si ritenessero altri fatti, che si modificasse il titolo di reato, che si disapplicasse un decreto di amnistia e che quindi si condannasse una data persona a una pena determinata.

Ora, tutto ciò esorbita dalle facoltà concesse alla parte civile, che in materia di competenza delle Assise non è ammessa a chiedere l'annullamento di una sentenza di assolutoria o che avesse dichiarato non farsi luogo a procedere; e che in materie di competenza del tribunale o del pretore, se è ammessa a ricorrere per cassazione contro ogni sentenza in ultima istanza, senza distinzione alcuna tra quelle di assolutoria o di non luogo o di condanna, pure lo dee fare soltanto rispetto alle disposizioni relative ai suoi interessi civili. Nel caso concreto su di essi non fu statuito o meglio si deliberò che fossero salvi nel senso di farli valere in apposita sede, e ciò conformemente al disposto di legge (art. 103 c. p.). Quindi non si può concederle un ricorso, che mira prima di tutto a una statuizione penale siffatta da far disapplicare un decreto d'amnistia. Se il suo ricorso fosse accolto e sottoposta la causa ad altro giudice, questi potrebbe ritenere che il

---

spoglio dei caratteri di reato, e quello in cui l'assolutoria siasi pronunziata perchè consti non esser avvenuto il fatto che formò oggetto dell'imputazione, o l'imputato sia stato assolto perchè risultò non aver egli commesso il reato, nè avervi avuto parte (art. 6 cod. proc. pen.). Sotto questo rispetto il reato dee considerarsi sotto duplice aspetto: o di fatto delittuoso che si esamina alla stregua della legge penale, o di fatto dannoso che si giudica con la scorta di criterî civili. Con questa distinzione, se l'assolutoria vien pronunziata per i motivi enunziati dallo art. 6 proc. pen., l'azione civile pedissequa alla penale cessa affatto, mancando ogni ragione obiettiva e subiettiva, e viene a mancare quindi non solo nella sede penale, ma anche dinanzi la giurisdizione civile; invece, se viene pronunziata perchè il fatto, pur sussistendo, non presenta i caratteri di reato, o l'imputato non se ne tenga responsabile in linea penale, in tal caso la competenza eccezionale del giudice penale a decidere dei danni permane, giacchè quel fatto, da cui si vuol derivar la ragione dell'indennizzo, esiste, e la sua esistenza fu dichiarata dalla magistratura; e l'economia dei giudizî, non fosse altro, non consente di sottoporre la questione della sua stessa sussistenza a un magistrato diverso.

» L'art. 571 cod. proc. pen., lungi dal proibire che, in caso d'assolutoria o di non luogo a procedere, si parli nella sentenza dei danni domandati dalla parte civile, vuol anzi che questi siano nella sentenza medesima liquidati, se il processo offre gli elementi necessarî per determinarne la quantità; e ciò evidentemente perchè la dichiarazione d'assolutoria o di non luogo a procedere, pur mettendo fine all'azione penale, non toglie di mezzo l'esistenza del fatto materiale colposo dal quale à potuto derivare il danno; e il giudice competente a conoscere del reato rimane, per necessità delle cose, obbligato a conoscere dei danni che la parte civile in causa afferma esserle da quello derivati; poichè strana e ingiusta cosa invero sarebbe che la parte civile, dopo esser intervenuta in tal qualità e a un tale oggetto nel processo, dovesse sempre in simili casi esserne licenziata, con la sola riserva di poter poi nel seguito far valere quei suoi diritti in apposito giudizio civile.

» Ora, facendo applicazione al caso, nella fattispecie, gli imputati furon assolti dall'imputazione di pascolo abusivo perchè non sarebbe stata esclusa la loro buona fede nell'aver condotto al pascolo i loro animali in località sulle quali avessero creduto d'avere dei diritti di possesso per una certa tal quale lunga consuetudine di pascolare in detti luoghi. Ma il fatto dannoso del pascolo rimane pur sempre; la sua esistenza ne è formalmente constatata dalle sentenze sì di primo, che di secondo giudizio.

» E, poichè l'azione civile relativamente ai danni da esso derivati si è esperita congiuntamente all'azione penale, ne segue che, in conformità dei sovra esposti principî, debba avere il suo espletamento e la sua finale soluzione nella giurisdizione penale.

» Non regge, pertanto, l'obiezione mossa dalla parte resistente all'ammissibilità del ricorso.

» Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. Petrella — rel. D'Osvaldo — p. m. Tofano — avv.ti Chimirri, Cocco Ortu e Quarta per la p. c., Escobedo per gli imputati). »

fatto addebitato all'imputata Ruggiti fosse omicidio e non lesione grave, e in tale ipotesi non potrebbe più dichiarare estinta la condanna penale per amnistia, ma dovrebbe applicare una pena non più grave di quella che i primi giudici applicarono (non essendovi stato appello o ricorso del p. m.).

Ora, il voler sostenere che ciò sia un interesse civile della parte lesa non è possibile, se le parole ànno una loro propria comprensione e significazione.

Che, se fosse altrimenti, non si spiegherebbero, sotto un dato aspetto, le disposizioni del codice penale, che negli art. 102 e 103 à stabilito che nè l'estinzione dell'azione penale nè quella d'una penale condanna per amnistia possan pregiudicare l'azione o la condanna civile per il risarcimento dei danni; nè, sotto altro aspetto, si potrebbe giustificare il principio secondo cui non si può rifiutare il beneficio dell'oblio o dell'indulto. Se la parte civile potesse insorgere contro l'applicazione della amnistia a un'azione o a una condanna penale si verrebbe come ad accordarle una specie di *veto* che le leggi vigenti non le consentono. Di più una siffatta concessione implicherebbe una invasione delle attribuzioni del p. m. e una violazione dei diritti dell'imputato o condannato e della cosa giudicata. Spetta a lui l'insorgere contro un'errata applicazione d'un decreto di amnistia, perchè ciò importa la tutela di quegli interessi che si posson dire *penali* in antitesi a quelli *civili;* ma non si può permettere per le nostre leggi che una parte civile si sostituisca al p. m., per conseguire un fine penale sotto la comoda ragione che ciò le giova agli effetti civili.

Non si disconosce con ciò il principio generale, accolto ormai da diversi giudicati autorevoli, che cioè non si possa impedire alla parte civile di formolare nelle diverse sedi di merito tutte quelle deduzioni che siano dirette ad accertare le più gravi conseguenze di un fatto per il riflesso del risarcimento dei danni in sede di liquidazione; ma si afferma soltanto che, intervenuta un'amnistia, la parte civile non può da sola e senza il concorso del p. m. mirare alla disapplicazione del decreto amnistiante per tutte quelle ragioni che sopra si dissero e che non giova ripetere.

Per questi motivi, dichiara inammissibile, ecc. — (Pres. ff. Lucchini — rel. Setti — p. m. Martinotti).

(Seconda Sezione.)

24 novembre 1905. 152

CASSAZIONE — RICORSO — imputato — deposito — dispensa — certificati — luogo di nascita — (cod. proc. pen., art. 656; l. 12 dicembre 1875, n° 2837, art. 8).

Per ottenere la dispensa dal deposito prescritto per il ricorso in cassazione, occorre presentare, oltre i certificati di povertà del luogo di residenza, anche quelli del luogo di nascita, se l'uno sia diverso dall'altro [1].

— — — — reddito superiore alle cinquanta lire — gratuito patrocinio — (id. id.).

Un reddito superiore alle cinquanta lire esclude l'indigenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 656 *c. p.* [2].

... *Nè vale in contrario che il ricorrente sia stato ammesso al gratuito patrocinio in tutti gli stadi del dibattimento.*

Ric. *Romeo* e *Laffranchini.*

La Corte: — (*Omissis.*) Il Supremo Collegio stima inutile di portare il suo esame su tutte le questioni proposte e discusse fra le parti, imperocchè l'inammissibilità s'impone per le seguenti ragioni, desunte dagli art. 656 del cod. di proc. penale, e 8 della legge 12 dicembre 1875, n° 2837, secondo l'interpretazione e la pratica diuturna e costante della propria giurisprudenza.

L'art. 656 dispone che i ricorrenti, per esser dispensati dal previo deposito della multa, debbono unire alla domanda di cassazione e al ricorso motivato i documenti comprovanti la loro indigenza nella forma prescritta dai regolamenti, e le disposizioni regolamentari a tale proposito stabilite non possono esser altre che quelle dell'art. 10 del r°. decreto 6 dicembre 1865, n° 2627, sul gratuito patrocinio, e dello art. 2 della legge 29 luglio 1880, n° 5536, disponenti l'attestazione di povertà fatta dai sindaci e dagli agenti delle imposte del luogo dove uno à il suo domicilio, ed eziandio di quelli della residenza, quando l'uno sia disgiunto dall'altra.

Quest'ultima disposizione invero non richiede espressamente l'attestato dell'agente del luogo d'origine, ma è stata sempre interpretata in

---

[1] — Conf. 12 marzo 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LVII, pag. 691 — e *Nota* ivi).

[2] — Conf. 17 aprile 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 92 — e *Nota* ivi).

L'esser iscritto nei ruoli per l'imponibile di lire 75 esclude certamente lo stato di povertà (21 dicembre 1905, *Fichera:* inedita).

questo senso estensivo, non solamente per metterla in armonia con l'art. 10 dell'ordinamento del gratuito patrocinio, ma anche perchè ivi si vuole accertata l'imponibilità tanto sulla ricchezza mobile, quanto anche sulla proprietà fondiaria, e se quella prima imposta è liquidata e pagata là dove uno à attualmente la sua dimora stabile, esso però potrebbe possedere dei beni fondiarî anche altrove, specialmente nel luogo dove ebbe in origine il centro principale dei suoi affari e interessi.

Ora, nè la Romeo, nè la Laffranchini ànno escluso, con documenti legali, di possedere dei beni nei loro Comuni di nascita; e perciò, non potendosi ritenerle dispensate dall'obbligo del deposito, il loro ricorso manca di una delle formalità estrinseche necessarie per renderlo ammissibile. La prima, inoltre, possedendo beni nello stesso luogo di residenza per un reddito superiore a lire 50, tanto meno poteasi dispensare da siffatto adempimento di rito, secondo il criterio di valutazione dello stato d'indigenza costantemente praticato dal Supremo Collegio.

A questi argomenti legali di non provata indigenza, la solerte difesa delle ricorrenti ne contrappone uno dedotto dal benefizio dei poveri concesso, o almeno non contestato loro, nei varî stadî della causa; nell'ipotesi, poi, d'un dubbio sulla loro regolare ammissione al gratuito patrocinio, propone al S. C. di chiedere i necessarî chiarimenti e documenti ai competenti ufficî giudiziarî. Ma, per conoscere con pieno fondamento delle forme ed effetti di tale condizione giuridica delle parti civili, non occorre alcun'altra indagine; basta il verbale di dibattimento innanzi al tribunale, per chiarire, senz'ombra di dubbio, che la Romeo fu regolarmente ammessa a godere della gratuita clientela e della dispensa dagli obblighi fiscali, mentre la Laffranchini si costituì in giudizio a sue spese; e solo per inavvertenza degli ufficî giudiziarî fu considerata solidale con la Romeo nei benefizî forensi, come la era nello oggetto della causa comune.

Premesso ciò, l'invocato argomento defensionale, se è proponibile in riguardo all'una, non lo è a favore dell'altra, che pure sarebbe qualificata dalle Autorità del luogo di sua residenza assolutamente sprovvista di beni di fortuna e quindi sotto questo rispetto più miseranda della prima.

Ma anche per la Romeo l'addotta presunzione di mancanza di mezzi occorrenti per il deposito non à nessun valido argomento, sia nel raffronto delle disposizioni testuali relative al gratuito patrocinio con quelle applicabili in materia di ricorso in cassazione, sia nel ravvicinamento della peculiare natura e finalità dei due istituti giudiziarî.

Agli effetti del gratuito patrocinio il legislatore si contenta della povertà; e anzi, richiamando la distinzione classica legale fra povertà assoluta e povertà relativa, à avuto cura d'avvertire, nell'art. 10 del r°. d°. del 1865, che « sotto il nome di povertà non s'intende la nullatenenza (quindi si ammette anche la possidenza di beni immobili e di capitali fruttiferi), ma uno stato, in cui il ricorrente sia inabilitato a sopperire alle spese di lite », cioè della lite che deesi sostenere nel caso concreto.

Quindi, finchè si tratta in genere del *beneficium pauperum*, deesi avere riguardo (come è supponibile che siasi avuto nel caso in esame) ai bisogni naturali e fittizî, giustificati dalle condizioni sociali, familiari e individuali e alle eventualità prevedibili nel procedimento da svolgersi. Difatti, povertà, secondo il linguaggio comune e i lessici legali, non significa inopia, ma scarsità di mezzi.

Invece la parola stessa della legge, riassumendo felicemente in una sola parola l'intiero contenuto degli articoli 656, ultimo capov°., del codice, e 8 della legge del 1875, vuole che la esenzione dal previo deposito favorisca i soli indigenti, cioè, non chi potrebbe aver poco in ragione dell'occorrenza, ma chi à meno dell'assolutamente bisognevole, poichè l'indigenza (da *in* ed *egeo*) contiene insito il concetto d'una deficienza in rapporto ai bisogni naturali e ai mezzi indispensabili per soddisfarli, e come tutte le quantità negative, comporta una gradazione sotto zero, ma non al disopra del limite minimo.

Del resto questo limite di potenzialità economica è non riferibile a peculiari contingenze di fatto, ma assolutamente determinato dalla disponibilità, o no, della somma fissata per la eventuale multa, che il ricorrente dovrebbe pagare soccombendo e che intanto deve depositare; quindi risulta dal contesto esplicito della legge stessa.

Soltanto a coloro, ai quali già difetta il necessario, è giusto non imporre altre più dure privazioni, per potere sperimentare un rimedio giudiziale, che la legge riconosce loro dovuto, e in ciò sta la ragione della dispensa, per modo che l'ultimo capoverso trova nella prima parte dell'art. 656 il complemento e la spiegazione nel senso che essi debbono esser così poveri da non aver nemmeno disponibile la somma fissa occorrente per il deposito.

Tuttavia indigenza non vuol dir sempre miseria, e possono esservi anche degli indigenti, non assolutamente miserabili, che paghino al-

l'erario qualche tenue contribuzione per ricchezza mobile, o proprietà fondiaria, ma che, non pertanto, posseggono mezzi inadeguati alle loro necessità. Perciò, non trovandosi nella nostra legislazione, com'è in altre, una norma testuale, che stabilisca una cifra determinata d'imponibilità, per distinguere gli indigenti dai benestanti, questo Supremo Collegio, con un criterio pratico e presuntivo, à costantemente ritenuto indigenti i soli contribuenti che sono iscritti nei ruoli per un reddito non maggiore di lire 50, sempreché le Autorità li dichiarino poveri in modo assoluto; criterio che rammenta quello del fr. 10, Dig. *de accusationibus*, di presumere impossibilitato a sostenere l'accusa privata chi non possedeva più di *quinquaginta aureos*.

Poichè la Romeo, se fu ritenuta relativamente povera agli effetti del gratuito patrocinio, è imponibile per un reddito che esclude l'indigenza nei sensi dell'art. 656 p. p., nemmeno sotto questo punto di vista il suo ricorso è ammissibile.

Per questi motivi, dichiara inammissibile, ecc. — (Pres. ff. Benedetti — rel. Catastini — p. m. Martinotti).

(Seconda Sezione.)

22 novembre 1905. **153**

CORRUZIONE DI MINORENNI — persona già corrotta — (cod. pen., art. 335).

La corruzione di minorenni può darsi anche in confronto di persona già corrotta [1].

. . . *Ed è un apprezzamento di fatto il ritenere l'ulteriore depravazione della vittima.*

Ric. *Scarpa* e *altri*.

La Corte: — (*Omissis.*) Attesochè la corruzione, di cui all'art. 335 c. p., è fisica e morale, e quest'ultima specialmente à diversi gradi o stadî; onde gli atti di corruzione, eseguiti in tempi diversi da diverse persone, costituiscono un crescendo graduale e aggiungono corruzione a corruzione, rendendo anche più difficile il ravvedimento e il ritorno alla retta via di chi è ancora in piccola età (minore di sedici anni).

Pertanto chi compie gli atti indicati nel suddetto art. 335 non può andar esente da responsabilità morale e penale sol perchè il minore di sedici anni abbia altre volte soggiaciuto a simili atti da parte di altri.

Ed è un errore in psicologia parlare di corruzione completa e totale, quasichè la depravazione avesse un limite da non poter essere sorpassato, e ciò a parte che impossibile riuscirebbe in ogni caso la dimostrazione in fatto di avere il minore di anni sedici raggiunto o quasi raggiunto l'ultimo estremo grado di corruzione. Ma, tutto concesso, la questione di diritto si risolve in una questione di fatto, e nel caso in esame la Corte d'appello, con sovrano apprezzamento, ritenne che i fatti consumati dagli attuali ricorrenti portarono ulteriore depravazione nelle fanciulle oltraggiate, le quali non aveano perduto del tutto quel senso morale che, ancora in germe nella loro età, sarebbe valso, se coltivato e avviato, a redimerle.

Per questi motivi, ecc. — (Pres. ff. Bruni — rel. Merlino — p. m. Sansonetti).

(Seconda Sezione.)

18 dicembre 1905. **154**

APPELLO — GRAVAME — p. m. — termine — sentenze pretoriali — proc. del re — cancelleria del tribunale — trasmissione a quella del pretore — (cod. proc. pen., art. 355 e 356).

Può il proc. del re interporre appello dalle sentenze dei pretori nella cancelleria del tribunale, purchè l'appello stesso, nel termine prefisso dall'art. 355 *c. p. p., sia presentato nella cancelleria della pretura ed ivi segnato a registro* [2].

Ric. *Tamorri Pasquale*.

La Corte: — (*Omissis.*) Attesochè fondato è il mezzo di nullità pregiudizialmente dedotto nel primo dei motivi aggiunti, e perciò il ricorso dev'esser accolto.

Invero risulta degli atti del processo, ed è d'altronde pacifico, che la sentenza d'assoluzione fu dal pretore pronunziata il 20 giugno a. c.; che il proc. del re presso il tribunale nel giorno 28 dello stesso mese fece erigere nel proprio ufficio la dichiarazione d'appello contro detta sentenza; che il verbale contenente siffatta dichiarazione, e insieme con essa i motivi d'appello, furon prodotti alla cancelleria della pretura soltanto il 1° luglio successivo, e quindi il

---

[1] — Conf. 17 gennaio 1901 (*Riv. Pen.*, vol. LV, pag. 61 — e *Nota* ivi di richiamo).

Cont. 9 aprile 1904 (*Id.*, vol. LX, pag. 221); Tribunale di Fermo, 25 novembre 1904 (*Suppl.* alla *Riv. Pen.*, vol. XIII, pag. 254).

V. Trentinaglia, *Della corruzione di minorenne già corrotto* (*Id.*, vol. XIV, pag. 8).

[2] — Cnfr. 7 febbraio 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 655).

dodicesimo giorno dalla pronunzia della sentenza. E, se così stanno i fatti, l'appello del p. m. venne prodotto quando era già scaduto il termine perentoriamente stabilito dall'art. 355 c. p. p., per la qual cosa il tribunale sarebbe stato in dovere di dichiararlo senz'altro inammissibile e ordinare l'esecuzione della sentenza di primo grado. Dottrina e giurisprudenza sono oramai conformi nel ritenere che, concesso pure che la dichiarazione d'appello sia fatta nella cancelleria del tribunale, questa deve, a pena di decadenza, esser presentata poi alla cancelleria della pretura, dinanzi la quale seguì il giudizio di primo grado e iscritta nel relativo registro degli appelli nel termine fissato dal citato art. 355 del codice di rito, e cioè nel termine di giorni dieci dalla pronunzia della sentenza.

E non può esser altrimenti, imperocchè è precetto assoluto del codice di rito, comune a tutte le parti, che l'appello sia proposto nella cancelleria del pretore o tribunale che à pronunziato la sentenza, che s'intende impugnare, contro un termine perentorio, e se ragioni di opportunità e convenienza verso il p. m., per le condizioni speciali in cui si trova in confronto delle altre parti, posson consentire che questo faccia la sua dichiarazione d'appello nella propria sede, non vi à ragione di sorta onde poter ammettere che egli sia poi dispensato dal produrla entro il termine di legge nella cancelleria dell'Autorità che à pronunziato la sentenza. Il precetto anzidetto sarebbe violato apertamente, e si verrebbe a creare un trattamento di favore per il p. m. senza ragione plausibile, abolendo così al suo riguardo quella garanzia sulla data della presentazione che i cancellieri devon fare nel registro all'uopo prescritto.

Non può far ostacolo, poi, all'accoglimento del ricorso la considerazione che il Tamorri, citato in appello per sentirsi riparare la sentenza d'assoluzione, non abbia in quella sede dedotto espressamente l'inammissibilità del gravame del p. m., imperocchè codesta inammissibilità trova il suo fondamento giuridico sopra una ragione, che è essenzialmente d'ordine pubblico, e che dovea perciò esser vagliata d'ufficio, malgrado il silenzio dell'interessato, qual'è appunto l'eccezione della cosa giudicata.

Per questi motivi, cassa senza rinvio, ecc. — (Pres. ff. Lucchini — rel. Peroni — p. m. Coppola — avv.ti Cocchi e Pericoli).

(Seconda Sezione.)

21 dicembre 1905. 155

LESIONI PERSONALI VOLONTARIE — durata della malattia o dell'impedimento — sentenza — motivazione — (cod. pen., art. 372, 1a parte, n° 1°, e 323, n° 3°).

Asserendosi con la perizia che la guarigione avvenne nel termine di venti giorni, è nulla, per difetto di motivazione, la sentenza che alla malattia e all'incapacità derivante dalla lesione assegni una durata di venti giorni intieri, per applicare l'art. 372, *n°* 1°, *c. p., sol perchè la perizia definitiva fu fatta al trentesimo giorno* [1].

Ric. *Ghio Alessandro.*

La Corte: — (*Omissis.*) Considerato, in diritto, che l'imputato, tanto in primo quanto in secondo grado, sostenne che la perizia 3 settembre 1904, con la quale era dato giudizio di esser l'offeso « guarito completamente nel termine di venti giorni » della ferita riportata ai 2 d'agosto detto anno, non potea ritenersi esser la malattia e l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni durate venti giorni intieri; esser applicabile quindi non il n° 1°, ma la prima parte dell'art. 372 c. p.

La Corte d'appello, pur accettando la teoria della difesa dell'imputato, e cioè che le frazioni di giorno non vanno computate nella durata della malattia, teorica esatta in diritto, aggiunge però che tale teorica « tornerebbe applicabile se la perizia ultima fosse stata fatta precisamente nel ventesimo giorno, perchè allora bene potrebbe dirsi che la malattia stessa, anzichè venti, avesse durato solo giorni diciannove e mezzo. Ma, nella fattispecie, si à invece che la guarigione avvenne nel termine di giorni venti, ossia che la malattia durò giorni venti »; e ciò perchè la perizia definitiva fu fatta al trentesimo giorno.

Ora, è evidente l'errore di tale ragionamento. Se la perizia afferma che la guarigione avvenne « nel termine di venti giorni », resta dubbio se la malattia abbia durato sino a tutto intiero il ventesimo giorno: dubbio che non vien certo eliminato dall'essere stata la perizia eseguita il trentesimo giorno. Avrebbe potuto la Corte con proprio giudizio ritenere che la malattia fosse durata venti giorni intieri, cioè che la guari-

---

[1] — V. 26 novembre 1901 (*Riv. Pen.*, vol. LV, pag. 310).
V. anche 4 dicembre 1901 (*Id.*, id., pag. 316).

gione si fosse verificata al ventesimo giorno compiuto, avrebbe potuto e dovuto forse chiamare il perito per schiarimenti; ma non potea, come fece, ritenere, in base alla perizia concepita nei termini suespressi, che la malattia fosse durata venti giorni completi. Esistono, pertanto, le lamentate violazioni.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. ff. Lucchini — rel. Merlino — p. m. Frola).

(Prima Sezione.)

5 dicembre 1905. 156

RISAIE — CONTRAVVENZIONE — orario — inosservanza — lavori all'asciutto — mietitura — (l. 12 giugno 1866, n° 2967, art. 5).

Costituisce sempre contravvenzione all'articolo 5 della legge 12 giugno 1866 l'inosservanza dell'orario nei lavori delle risaie, ancorchè si tratti di lavori all'asciutto, come la mietitura [1].

Ric. *Bertodo* e *altri*.

---

[1] — Cont. Pret. di Livorno Piemonte, 20 marzo 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 736, n 3). del seguente tenore:

« Il Pret.: — (*Omissis.*) Ritenuto che, la sera del 13 marzo 1905, verso le ore 18.30, mentre il sole stava tramontando, l'affittavolo Bor Francesco veniva sorpreso ad arare in fini di Bianzè una pezza di terra dell'estensione d'un ettaro, che l'anno precedente era stata coltivata a riso;

» Che l'art. 14 del regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Novara, approvato con r°. d°. 17 febbraio 1869, n° 4950, stabilisce che i lavori delle risaie debbon cominciarsi soltanto un'ora dopo il levar del sole ed essere sospesi un'ora prima del suo tramonto;

» Che perciò veniva dai carabinieri di Livorno Piemonte elevato contro il Bor regolare verbale di contravvenzione, e in base a tale verbale lo stesso veniva poi rinviato al giudizio sotto l'imputazione sopra trascritta;

» Che sosteneva la difesa non esser il detto articolo 14 applicabile ai lavori eseguiti dallo imputato.

» Considerato che il còmpito del giudice non dee certamente confondersi con quello del legislatore, e che, ove questo non distingue, nemmeno al giudice è dato distinguere.

» Che perciò, quando l'espressione « lavori delle risaie », contenuta nel ricordato art. 14, fosse per sè così ampia da comprendere tutti i lavori che si fanno nei terreni destinati alla risicoltura, non potrebbe il giudice limitare l'applicazione di detto articolo a un determinato genere di lavori sotto il pretesto d'un mutato stato di cose nel campo economico e scientifico, mutamento che solo potrebbe suggerire al legislatore una modificazione della legge.

» Che però, nell'applicare la legge e fissare la portata delle singole sue disposizioni, si deve avere riguardo al senso fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse e dall'intenzione del legislatore (art. 3 disp. prel. al cod. civile).

» Il significato proprio della parola « risaia », sia nel linguaggio tecnico, sia nel linguaggio comune, è quello di terreno seminato a riso, e, non essendo la coltivazione del riso possibile, almeno in Italia, a sistema secco, di terreno sommerso, parlare di risaie senz'acqua e senza riso è come parlare di vigna senza vite, di prato senz'erba, di selva senza piante.

» Risultò nella specie che il terreno in cui fu il Bor sorpreso ad arare era asciutto e ancora non avea ricevuto seme alcuno; è chiaro quindi come non potesse propriamente parlarsi di risaia.

» Nè à importanza il fatto che a riso sia stato quel terreno coltivato l'anno precedente, poichè, una volta che dalla risaia è tolta l'acqua e il raccolto del riso è effettuato, essa perde tale qualità; non vi è allora più risaia, ma un terreno che non si distingue da ogni altro, che potrà poi adibirsi indifferentemente alla coltura del riso o alla coltura delle biade, secondo che porterà il suo turno nel sistema di avvicendamento generalmente in uso in pressochè tutto il Vercellese.

» La connessione poi delle parole « lavori delle risaie » fa manifesto che, per l'applicazione dell'art. 14 in questione, dee trattarsi di lavori non solo relativi alle risaie, ma propri delle risaie; i lavori, invece, di aratura, eseguiti dal Bor, poterono tanto esser destinati alla coltivazione del riso quanto a un'altra coltivazione qualunque.

» Considerato, quanto all'intenzione del legislatore, che essa si rileva specialmente dal complesso delle disposizioni, fra cui è compresa quella della cui applicazione si tratta, nonchè dai precedenti legislativi e dai lavori preparatori di cui la detta disposizione è il frutto.

La Corte: — Ritenuto che il pretore di Santhià, giudicando Bertodo Sevesio e altri imputati di contravvenzione all'art. 14 del regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Novara, per avere, il 21 settembre 1905, nella cascina Ragilardo, protratto il lavoro della risaia (mietitura) oltre il tramonto del sole, anzichè sospenderlo un'ora prima, con sentenza del 21 ottobre 1905, li dichiarava colpevoli della contravvenzione loro ascritta, e, applicato l'art. 5 della legge sulle risaie del 12 giugno 1866, nº 2967, li condannava a lire due d'ammenda ciascuno e in solido alle spese.

Ricorrono i condannati, allegando due motivi, ampiamente svolti, che si posson compendiare nelle proposizioni seguenti:

1º erronea applicazione dell'art. 5 della legge sovrindicata, perchè si tratta d'inosservanza dell'orario prescritto dal regolamento, e la legge, art. 5, che stabilisce le penalità per le infrazioni alle sue disposizioni e a quelle dei relativi regolamenti, sancisce una pena per le risaie in contravvenzione, ragguagliandone la misura a un tanto per ettaro, onde non può esser applicata alla fattispecie, mancando la possibilità di adattare e graduare la pena;

2º erronea applicazione dell'art. 14 del citato regolamento, perchè i lavori si compievano in terreno d'onde l'acqua erasi levata da un mese, talchè mancavano all'anofele le condizioni per svilupparsi; perchè l'espressione del detto articolo « lavori delle risaie » vuol dire lavori in terreno sommerso e proprî soltanto delle risaie, sicchè va esclusa la mietitura; e perchè la genesi e lo spirito della legge palesano soltanto che alle risaie con le loro acque stagnanti fu rivolta la mente del legislatore.

Considerato che il pretore nella denunziata sentenza ritenne accertato che i ricorrenti non aveano sospeso il lavoro della risaia (mietitura del riso) un'ora prima del tramonto del sole. E però sono attendibili le argomentazioni dei ricorrenti, per dimostrare che, lavorandosi in terreno divenuto asciutto, questo non era più risaia, parola che significa sommerso; che ivi l'anofele non potea vivere per mancanza d'acqua e di calore; che lavori delle risaie siano quelli che sono proprî soltanto alle risaie, rimanendone perciò esclusa la mietitura, comune alle coltivazioni asciutte dei cereali; che nei provvedimenti d'igiene per le risaie fu sempre considerato come solo nemico l'acqua stagnante, essendo la risaia pericolosa alla salute in quanto

---

» Considerato che l'art. 1º della legge 12 giugno 1866 permette la coltivazione del riso alla distanza degli aggregati di abitazioni e sotto le condizioni prescritte, nell'interesse della pubblica igiene, dai regolamenti speciali deliberati dai Consigli provinciali e approvati dal re.

» Che perciò le condizioni contenute nel regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Novara non possono esser dettate che nell'interesse della pubblica igiene.

» Che norme speciali nell'interesse dell'igiene pubblica furon sempre ritenute necessarie per la coltivazione del riso unicamente a causa dei miasmi emananti dalle acque stagnanti nelle risaie, miasmi a cui, senza che ne fosse in alcun modo conosciuta la natura, si attribuiva l'effetto di produrre la febbre malarica.

» A ciò si dee la preoccupazione di tenere le risaie a una certa distanza dall'abitato, di provvedere al regolare scolo delle acque e di diminuire quanto più sia possibile l'umidità dell'aria, dominante già in tutti i provvedimenti emanati sin dai tempi più antichi dalla prudenza dei principi sabaudi, nella legge piemontese del 27 marzo 1851, quale è spiegata dalle diligenti relazioni Giulio, Galvagno, Moris, Brongoni-Zapelloni, in tutti i progetti di legge che precedettero quella del 1866 e specialmente nel progetto 9 giugno 1862, quale è chiarito dalla magistrale relazione Pepoli, e finalmente in tutti i regolamenti emanati in base alla detta legge del 1866, compreso quello della provincia di Novara, di cui è questione. Ivi è accordata come estremo rimedio contro le risaie pericolose la facoltà all'Autorità governativa di ordinare l'immediato prosciugamento (art. 4), si dànno norme minute e particolareggiate sulle forme e dimensioni dei fossi di scolo (articoli 7 e 9), si ordina che l'acqua debba mantenersi tanto nella risaia quanto nei fossi sempre in corso defluente (art. 10), si provvede all'asciuttezza delle abitazioni (art. 11) e a impedire ogni infiltrazione delle acque (art. 13), non che a rimuovere il pericolo dell'umidità che sarebbe causata dal cumulo di erbe e concime (art. 12 e 15).

» L'eterno e il solo nemico è l'acqua stagnante, da cui si alzano i miasmi micidiali.

» Questo è il concetto che viene innanzi in tutte le relazioni suaccennate e in tutte le discussioni sull'argomento seguite nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento: il problema della risicoltura si confonde col problema del paludismo; in tanto la risaia è pericolosa, in quanto è palude; quando cessa di esser palude, non è più pericolosa: ciò veniva esplicitamente dichia-

è palude, onde cessa il pericolo quando più non è tale; imperocchè, senza rilevare la speciosa proposizione che un terreno destinato e coltivato a riso perda la qualità di risaia nel periodo in cui si raccoglie il prodotto, egli è certo che i ricorrenti con le accennate osservazioni impugnano, in sostanza, il fatto ritenuto dal pretore nel sovrano insindacabile suo convincimento, cioè che il lavoro si faceva in una risaia; adducono rilievi e apprezzamenti di fatto, sui quali non può intrattenersi la Corte regolatrice, istituita per giudicare su questioni di diritto; e vanno contro precise disposizioni del citato regolamento, il quale, nel prescrivere che in tutte le risaie siano tolti i ristagni d'acqua, che sulle risaie, come nei canali d'irrigazione e di scolo, l'acqua sia costantemente tenuta in corso defluente, e che all'epoca del prosciugamento delle risaie siano tagliati con solchi profondi gli argini, per dare alle acque pronto e libero sfogo nei fossi colatori (articoli 9 e 10), riconosce e afferma che il terreno non dev'esser paludoso, e anche nell'epoca in cui si rende asciutto (per la maturazione e la raccolta del riso) mantiene le sue qualità essenziali e caratteristiche di risaia.

Considerando che la legge sulle risaie del 12 giugno 1866, n° 2967, art. 1°, dispone che la coltivazione del riso è permessa alle distanze e sotto le condizioni prescritte nell'interesse della pubblica igiene da regolamenti speciali, che, sentiti i Consigli comunali e sanitari delle provincie, sono deliberati dai Consigli provinciali e approvati dal re, previo il parere del Consiglio Superiore di sanità e del Consiglio di Stato. E nel successivo art. 5 così statuisce: « Alle infrazioni della presente legge e dei regolamenti emanati in esecuzione della medesima saranno applicabili pene pecuniarie sino alla somma di lire 200 per ogni ettaro di risaia in contravvenzione ». Adunque, per conseguenza logica e giuridica, queste illazioni: *a*) i regolamenti provinciali, come sopra formati e approvati, ànno la stessa forza della legge, di cui sono integrazione e complemento, sicchè tutte le loro disposizioni si debbon pienamente osservare; *b*) la pena sancita nell'art. 5 della legge si deve applicare anche alle trasgressioni ai precetti e divieti contenuti nei suddetti regolamenti, onde con la medesima si devon punire i contravventori; *c*) il regolamento per la provincia di Novara, approvato col regio decreto 17 febbraio 1869, n° 4950, deve avere intiera esecuzione, e quindi ancora nell'art. 14, il quale

---

rato dall'on. Pepoli nella citata relazione al progetto 9 giugno 1862, e questo fu il motivo per cui si rimise alquanto dell'antico rigore riguardo alle distanze da osservarsi dall'abitato, perchè a breve tempo dell'anno è limitata la malefica influenza delle risaie.

» A non altra causa di malsania delle risaie, che alle esalazioni miasmatiche o alle infiltrazioni delle acque stagnanti e corrotte, all'umidità delle abitazioni, si accenna parimenti in tutti i lavori preparatori del regolamento speciale per la provincia di Novara (v. particolarmente relazione Parma e Panizzardi, e rapporto Debernardi, a pag. 12, 21 e 27 degli Atti del Consiglio provinciale di Novara 1869), e alla temporaneità di tale malsania si accennava esplicitamente nella discussione al riguardo seguita in seno al Consiglio provinciale (v. dichiarazione Furno a pag. 42 dei citati atti).

» Non può adunque dubitarsi che solo alle risaie con le loro acque stagnanti e coi loro miasmi, quali aveano sempre formato oggetto di tutte le preoccupazioni, non pensasse il legislatore, dando, nell'interesse dell'igiene, norme speciali sui lavori di esse.

» Vero è che ormai dee dirsi al tutto sfatata la teoria dei miasmi per opera della moderna bacteriologia, che sarebbe riuscita ad accertare doversi la febbre malarica all'azione dell'anofele che si sviluppa nella risaia, e con la sua puntura inocula nell'uomo il germe maligno. Ma oltrechè la ragione della legge dee ricercarsi nei motivi e nei concetti che la determinarono al momento della sua formazione e non nelle condizioni che, verificatesi in seguito, avrebbero per avventura potuto imprimerle diverso indirizzo, nel fatto anche la scienza moderna insegna non potere l'anofele svilupparsi se non nell'acqua e con una temperatura di almeno 18 gradi di calore, quale solc ordinariamente si à quando è effettuata la seminagione del riso.

» Anche quando dunque la lettera dell'art. 14, più volte ricordato, lasciasse qualche dubbio sull'estensione da darsi all'espressione « lavori delle risaie », la ragione della legge persuaderebbe non potersi estendere ai lavori fatti all'asciutto e prima che alla semina del riso siasi provvisto.

» Così stando le cose, non può il Bor esser tenuto in alcun modo a rispondere della contravvenzione come sopra a lui ascritta, nè d'alcun altro reato.

» Per questi motivi, dichiara non luogo, ecc. — (Pret. Burzio). »

impone che i lavori delle risaie si debbano cominciare soltanto un'ora dopo il levare del sole, e sospendersi un'ora prima del suo tramonto; *d*) i ricorrenti, per violazione dell'orario stabilito in siffatto articolo, debbon soggiacere alla pena comminata nell'art. 5 della legge; *e*) di guisa che il pretore nella sentenza impugnata à rettamente giudicato.

Si obietta che la legge à considerato, non il fatto dell'uomo subiettivamente riguardato, ma unicamente la risaia nella sua oggettività; e, in appoggio dell'assunto, si richiamano gli atti relativi alla preparazione e formazione della legge, nonchè il testo dell'art. 5, rilevando che nel medesimo si parla di risaie in contravvenzione, e si commina la pena in ragione di ettari, così volendosi che il montare della pena sia ragguagliato all'estensione della risaia, e, poichè l'inosservanza dell'orario nel lavoro non può mettersi in relazione con la superficie, si conclude che nel caso concreto veniva a mancare la sanzione penale. Ma l'obiezione è vinta da ragioni contrarie preponderanti. Perciocchè, se il legislatore à manifestato espressamente la volontà che le infrazioni ai regolamenti emanati a norma dell'art. 1° della legge siano punite con le pene stabilite nell'articolo 5, tale volontà deve esser da chiunque rispettata, e sempre attuata indistintamente per qualsiasi contravvenzione ai regolamenti. Cosicchè, dato un fatto che abbia rapporto coll'estensione della risaia, il giudice col criterio additatogli proporziona la pena con riguardo agli ettari di terreno; altrimenti, seguendo le norme ordinarie circa l'applicazione delle pene, determina la repressione pecuniaria nella misura che trova corrispondente alla fattispecie. Si nota poi che, negando l'esistenza della sanzione penale, si proclama la libertà di violare impunemente tutte le disposizioni dei regolamenti, che non abbiano o non possano avere un riferimento alle condizioni materiali e all'estensione delle risaie; tanto che riducesi a lettera morta, nel regolamento per la provincia di Novara, non solo la disposizione dell'art. 14, ma sì anche quella di altri articoli, tra cui si possono citare il 12 e il 13, nei quali si vieta di accumulare materie putrescibili in vicinanza delle abitazioni situate nelle risaie, e si comanda che i pozzi d'acqua potabile abbian le pareti costrutte in guisa da impedire ogni trapelamento delle acque di irrigazione; laonde nel concetto proposto dai ricorrenti si avrebbe un'intiera categoria d'igieniche prescrizioni sfornite di sanzione penale. E sono prescrizioni che mirano direttamente a tutelare nella salute gli abitanti e i lavoratori delle risaie! Per lo che rendesi manifesto come debba poggiare su base falsa una tesi che nei suoi risultamenti conclusivi annienta una parte del suddetto regolamento, paralizzando una serie di provvisioni legalmente in esso introdotte e volute a salvaguardia igienica per le risaie.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Presidente Fiocca — rel. Triani — p. m. Sansonetti).

(Seconda Sezione.)

11 dicembre 1905. 157

APPROPRIAZIONE INDEBITA — elemento materiale — difetto — imputazione di truffa — spedizioniere — nolo — (cod. pen., art. 413 e 417).

Esclusa la truffa nel fatto dello spedizioniere, che, riscosso in tutto o in gran parte il nolo delle spedizioni, invii la merce con assegno esagerato e non dovuto, non può ravvisarvisi l'appropriazione indebita, mancando l'elemento materiale della conversione in proprio delle cose affidate [1].

Ric. *Galli*.

---

[1] — « Il tribunale, ritenendo che l'affidamento delle merci fosse stato ottenuto mediante artifizi e raggiri, ravvisò la truffa. La Corte andò in contrario avviso, sia perchè ritenne non provati gli artifizi e raggiri, sia perchè sarebbe in ogni modo mancato l'estremo necessario a costituir la truffa, l'induzione in errore; poichè i destinatari pagavano le somme non dovute, non perchè indotti in errore, ma perchè costretti dalla necessità d'avere il possesso delle cose loro e pur sapendo di pagare ciò che non doveano; ritenne però concorrere gli estremi della appropriazione indebita, per aver il Galli tenute in ostaggio le cose affidategli per il trasporto, per costringere a pagargli somme che sapea non dovute. Ora il Supremo Collegio non può sindacare il giudizio di fatto circa l'esistenza dei raggiri, e non crede necessario discutere l'altro motivo di diritto per il quale si escluse la truffa, il motivo cioè che i destinatari eseguivano il pagamento perchè messi nella necessità di eseguirlo, pur sapendolo in realtà non dovuto. Ma, avendo la Corte di merito esclusa la truffa, non potea ritener l'appropriazione indebita, mancando, da parte del colpevole, la conversione in profitto proprio delle cose affidategli (art. 417 cod. pen.), e non potendo tenerne luogo il semplice impedimento opposto a che le cose fossero consegnate ai destinatari, senza prima pagare una somma non dovuta. L'articolo

(Seconda Sezione.)

4 dicembre 1905. 158

OLTRAGGIO CONTRO L'AUTORITÀ — qualità ufficiale — magazziniere delle privative — (cod. pen., art. 194 e 207).

È pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 207 e per gli effetti dell'art. 194 c. p., il magazziniere delle privative, sia che attenda alle pratiche per i procedimenti contravvenzionali, sia che attenda, come nella specie, alla somministrazione del sale ai rivenditori [1].

Ric. *Quaglia, Negro e altri.*

---

succitato punisce chi si appropria, convertendola in proprio profitto, una cosa altrui affidatagli per un determinato uso; e il Galli non si appropriò le merci avute per il trasporto, non esplicò su di esse alcun atto di dominio, ma soltanto ne impedì la pronta consegna ai destinatari, abusando del diritto del vettore d'imporre l'assegno. »

[1] — La Corte d'appello di Cagliari, 5 maggio 1901 (*Riv. Pen.*, vol. LIV, pag. 697, n. 1), non riconosceva affatto, come pare propenda a non riconoscerlo la S. C. per l'accenno fattone in sentenza, la qualità ufficiale nello spacciatore all'ingrosso, per le seguenti considerazioni:

« Per risolvere la questione, è necessario tener presenti le disposizioni della legge sulle privative 6 giugno 1865, del regol°. 14 luglio 1887, sotto il cui impero ebbe principio l'ultima gestione novennale del Sulis, al termine della quale si sarebbe verificato il fatto denunziato per peculato, del regolamento 6 gennaio 1898 ora vigente e del contratto d'appalto intervenuto tra il Sulis e la Finanza e capitolato d'oneri annesso al r°. d°. 22 luglio 1880, con cui vennero modificate talune disposizioni del regolamento 22 novembre 1871 sull'esercizio degli spacci all'ingrosso dei sali e tabacchi. Inoltre gioverà tener presente la giurisprudenza pratica in materia.

» Ora nelle predette leggi si parla sempre d'appalto, d'appaltatore, avvisi d'asta, contratti d'appalto, esercizio dello spaccio, provvigione a titolo d'indennità, e mentre al magazziniere di vendite si applicano le misure disciplinari, censura, privazione dell'aggio a titolo di stipendio, traslazione, sospensione, degradazione, dispensa dal servizio, destituzione; per lo spacciatore all'ingrosso si parla invece di disdetta, quando fosse riconosciuto mancante di attitudine e qualità necessarie al disimpegno delle sue mansioni, e di decadenza dal contratto, quando nell'affidatagli dotazione si venisse a constatare una deficienza, sia in genere, sia in danaro, nel qual caso alla disdetta tien dietro la perdita del deposito eseguito dallo spacciatore a guarentigia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, rimanendo detto deposito in piena proprietà della Amministrazione come penalità convenzionale.

» In nessun luogo si fa richiamo, nel caso di possibile deficienza nella dotazione dello spaccio, alle sanzioni delle leggi penali, come si è fatto per gli impiegati dei magazzini di deposito, per i quali, oltre le misure disciplinari, si fa riserva delle sanzioni delle leggi penali dello Stato. Nè a toglier il carattere di contratto d'appalto può influire la vigilanza dell'Amministrazione delle finanze sui magazzini di vendita e sugli spacci all'ingrosso, essendo manifesto che trattasi di un ramo importante di pubblico servizio, che riflette un non meno importante interesse fiscale, e quindi sia conveniente che venga esercitata una vigilanza continua sulla gestione dei magazzineri e spacciatori.

» Ciò posto, indiscutibilmente, di fronte alle chiare e tassative disposizioni della legge, è mestieri ricordare i caratteri che distinguono gli ufficiali pubblici dalle persone incaricate di un pubblico servizio, per dedurne se sia conforme al concetto del legislatore la qualifica di ufficiale pubblico riconosciuta dal Tribunale di Lanusei nell'appellante Sulis. La dottrina prevalente è concorde nel ritenere pubblico ufficiale chi è investito di pubbliche funzioni e dalla legge è chiamato a prender di forza propria provvedimenti idonei ad attuare in pratica una legge dello Stato o una disposizione avente forza di legge: in altri termini, è da considerarsi pubblico ufficiale colui, che, per leggi speciali, regolamenti, decreti coi quali vennero istituita la carica e disciplinate le attribuzioni, à il compito di prendere provvedimenti diretti all'osservanza del precetto legislativo: occorre quindi l'investitura legale, a' termini dell'art. 207 c. p., cioè elezione e nomina. Quando l'una o l'altra manchi, si avrà l'incarico legittimo di un pubblico servizio, che esclude ogni carattere ufficiale, giammai pubblico ufficiale investito di pubbliche funzioni a servizio dello Stato. Nello spaccio all'ingrosso, perciò, deesi riscontrare una specie di delegazione di pubblico ufficio, costituente in chi l'esercita, non un vero ufficio pubblico, ma quello che suol dirsi una persona incaricata di un pubblico servizio, giusta il concetto che ne à dato *per incidens* la Corte di cassazione di Roma, a Sezioni unite, con la sentenza

La Corte: — (*Omissis.*) Osserva, quanto alla questione che si solleva se il magazziniere delle privative sia o meno un pubblico ufficiale, che, a prescindere dalla considerazione che quell'ufficio è conferito con decreto reale, il fatto solo che il magazziniere può elevare e redigere verbali di contravvenzione e decidere in via amministrativa le contravvenzioni, le cui multe non oltrepassano le lire trecento (art. 95 e 59 regol°. sulle privative del 1° agosto 1901), basta a imprimergli la qualità di pubblico ufficiale. L'esercizio, infatti, di codesta facoltà importa un esplicamento d'autorità, ed esige un certo criterio giuridico, un potere discrezionale, che mal si attagliano al concetto del semplice incaricato d'un pubblico servizio, le cui funzioni sono circoscritte a fatti determinati, indeclinabili, senza libertà di fare o di non fare. Il magazziniere, invece, è un capo d'ufficio, non alla dipendenza d'un superiore immediato, con una sfera d'azione più larga e di cui una parte è lasciata al suo prudente arbitrio nell'andamento di questo ramo speciale di pubblico servizio.

Questa questione potrebbe forse avere una diversa soluzione, se si trattasse di spacciatori all'ingrosso di generi di privativa, nei quali i magazzinieri saranno successivamente trasformati in una certa proporzione secondo date condizioni prefisse dalla legge e dal regolamento; avvegnachè lo spacciatore si riduca a un semplice appaltatore privo di poteri e della facoltà di sopra accennata. Ma, di fronte a un magazziniere, come nella specie, chè tale si qualifica nel suo verbale e tale è ritenuto senza contestazione dalla sentenza impugnata, non è lecito dubitare ch'egli rientri precisamente nella categoria di coloro che sono rivestiti di pubbliche funzioni menzionate nell'articolo 207, n° 1°, c. p.

Bene osserva poi la Corte di merito non potersi sdoppiare la personalità del magazziniere e considerarlo diversamente, a seconda delle diverse funzioni che disimpegna, avvegnachè egli rimanga sempre tale, sempre pubblico ufficiale, sia qualunque la funzione che esercita, purchè sempre inerente al suo ufficio, sia che intenda alle pratiche per i provvedimenti contravvenzionali, sia che intenda, come nella specie, alla somministrazione del sale ai rivenditori.

Osserva che, per le svolte considerazioni, il ricorso dee di conseguenza respingersi.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Lucchini — rel. Ricco — p. m. Martinotti — avv.ti Trombini per i ricorr.; Carboni Boy e Salemi per la p. c.).

(Seconda Sezione.)

18 dicembre 1905. **159**

DIBATTIMENTO — CITAZIONE — affissione — latitanti — mandato di cattura — ordine d'arresto — (cod. proc. pen., art. 376).

« *L'art.* 376 *p. p. non provvede che nell'ipotesi del rilascio di un mandato di cattura.* »

... *Epperciò nel caso di un ordine (non mandato) d'arresto spedito dal pretore in qualità d'ufficiale di polizia giudiziaria, non è prescritto che la citazione dell'imputato latitante sia fatta alla porta della sala di udienza del tribunale* [1].

Ric. *Maione Francesco.*

(Seconda Sezione.)

30 novembre 1905. **160**

RATTO — ritenzione — semplice congiunzione carnale — casa del rapitore — (cod. pen., articolo 341, 1° capov°.).

« *Quando non siavi sottrazione, la quale indubbiamente presuppone il concorso della attività criminosa del rapitore, la forma del ratto ipotizzata nella ritenzione non può configurarsi nel solo e semplice fatto della congiunzione carnale, benchè seguito in luogo ove la vigilanza domestica o tutoria della minorenne non possa esplicarsi* [2]. »

Ric. *D'Ignazio Erminio.*

La Corte: — Erminio D'Ignazio, condannato per ratto consensuale della minorenne

---

10 dicembre 1900, risolvendo la questione se la frode commessa dal magazziniere sia da considerarsi frode in commercio oppure nelle forniture. »

Per la sentenza della S. C., a Sezioni unite, 10 dicembre 1900, v. *Rivista Penale*, vol. LIII, pag. 162.

[1] — Col ricorso si sosteneva che la citazione dev'esser fatta a norma dell'art. 376 p. p., cioè per affissione alla porta della sala d'udienza, per tutti indistintamente gli imputati latitanti, senza distinguere se colpiti da vero e proprio mandato di cattura o da ordine d'arresto, inquantochè la condizione fatta all'imputato è la stessa tanto nell'uno che nell'altro caso.

[2] — Cnfr. 15 settembre 1905 (*Suppl.* alla *Riv. Pen.*, vol. XIV, pag. 178).

La sentenza citata in testo, del 17 luglio 1903, *Lo Giudice* e *La Torre*, si riferisce al fatto

Natalizia Antini, ai sensi del primo capoverso dell'art. 341 c. p., ricorre contro la sentenza 6 settembre della Corte d'appello d'Aquila, confermativa d'altra del tribunale locale, e deduce tre mezzi sviluppati e meglio spiegati con memoria a stampa. Col terzo assume essersi violati gli art. 323, nº 3º, proc. penale e 341 c. p., sostanzialmente perchè i fatti, come sono ritenuti nell'impugnata sentenza, non ne esauriscono gli estremi.

(*Omissis.*) Che fondato, invece, si ravvisa il terzo mezzo. L'impugnata sentenza ritiene, in fatto, che il D'Ignazio, una prima volta si congiunse carnalmente con la minorenne Antini nella di lui casa, ove la ragazza si era recata per farsi restituire uno straccio dalla domestica, e altre volte fece altrettanto in occasione che la ragazza si recava in casa di lui spontaneamente o chiamatavi dalla detta domestica, che era sua cugina. E al motivo d'appello, con cui si diceva che non sussisteva il ratto, trattandosi di volontario congiungimento senza sottrazione o ritenzione della minorenne, ai sensi dell'art. 341 c. p., la stessa sentenza, dopo aver accertato il fatto nei sensi sovraccennati, esplicitamente dice esser sufficiente a costituire il ratto l'aver l'imputato ritenuto nella propria abitazione la ragazza, anche momentaneamente e per il solo tempo necessario alla consumazione degli atti libidinosi.

Che tale motivazione, specialmente messa a confronto del fatto ritenuto, non può ritenersi legale. Il citato art. 341 punisce chi sottrae o ritiene una minorenne, col di lei consenso, a fine di libidine o di matrimonio; epperò, quando sia avvenuta la sottrazione della minorenne, il che si verifica col sottrarla alla vigilanza paterna, conducendola in luogo ove la vigilanza non sia più possibile, il reato è perfetto, indipendentemente dalla successiva ritenzione, e lo è a maggior ragione se sia accompagnata dal congiungimento carnale, a cui la sottrazione era diretta; nel qual senso si è pronunziato il Supremo Collegio con la sentenza 17 luglio 1903, ric. *Lo Giudice*, citata nella memoria a stampa e con molte altre. Ma, quando non siavi sottrazione, la quale indubbiamente presuppone il concorso dell'attività criminosa del rapitore, la forma del reato ipotizzata nella ritenzione non può configurarsi nel solo e semplice fatto della congiunzione carnale, benchè seguìto in luogo ove la vigilanza domestica o tutoria della minorenne non possa esplicarsi, altrimenti lo sfogo di libidine, anzichè scopo e finalità del ratto, con questo si confonderebbe e ne costituirebbe l'essenza e l'obiettività giuridica, e l'amplesso con le minorenni fuori la loro casa costituirebbe sempre ratto, donde deriverebbero conseguenze facilmente imaginabili e intuitivamente assurde e ingiuste. Laonde la sentenza della Corte di merito, che si limitò ad accertare la semplice sussistenza degli atti di libidine compiuti dall'imputato nella propria casa sulla minorenne Antini, e vi ravvisò senz'altro il reato di ratto, dev'esser annullata, con rinvio ad altra Corte per nuovo esame; il che rende inutile l'esame del primo mezzo riguardante la motivazione sulla prova.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. Petrella — rel. Romano — p. m. Frola).

---

di tale, il Lo Giudice, che, mentre i genitori dormivano, più volte sottrasse una minorenne dall'abitazione ed, elusa la vigilanza paterna, la ritenne nella scala e nell'atrio dell'abitazione deflorandola e ripetutamente poi unendosi a lei carnalmente. Considerava la S. C. che « tali circostanze esauriscono gli estremi dell'art. 341 c. p., nè osta in contrario che la ragazza sia rimasta per poco tempo fuori di casa, ma nelle dipendenze e adiacenze della medesima, e non fosse provato che volesse allontanarsene definitivamente o per tempo non breve; poichè, una volta che il rapitore potè farla uscir di casa e averla a suo bell'agio in luogo ove la vigilanza del di lui padre non era più possibile, la sottrazione e la ritenzione non possono non dirsi compiute ai sensi del citato articolo, bastando che il luogo ove la ragazza è condotta o trattenuta sia diverso dalla casa da lei abitata e tale che i genitori non più potessero vigilarla, nè occorrendo nella minorenne l'animo di abbandonare definitivamente o per tempo alquanto lungo la casa paterna, ma bastando quello di allontanarsene anche per il solo tempo necessario a poter, libera dalla sorveglianza dei genitori, darsi in braccio all'amante; i quali concetti trovano sostanzialmente conferma nella recentissima sentenza di questa Corte in data 20 aprile u. s., causa *Di Lazzaro*, e in altre precedenti ». — Per quest'ultima sentenza, v. *Supplemento* alla *Riv. Pen.*, vol. XII, pag. 191.

V. Stoppato, *Ratto improprio*, di cui è cenno a pag. 382 del precedente volume, nº 531 della *Bibliografia*.

(Seconda Sezione.)

17 novembre 1905. 161

BANCAROTTA — piccoli fallimenti — determinazione del passivo — appello — sentenza — motivazione — (legge 24 maggio 1903, n° 197, art. 36; cod. proc. pen., art. 323, n° 3°).

È nulla per difetto di motivazione la sentenza d'appello, che, chiestasi l'applicazione della legge sui piccoli fallimenti, si limiti ad affermare esser il passivo superiore alle lire cinquemila, senza tener conto d'un credito emergente solo approssimativamente dalla relazione del curatore e che avrebbe potuto portare a una diminuzione del passivo stesso.

Ric. *Prost Niccolò.*

La Corte: — Niccolò Prost, condannato per bancarotta semplice, proponeva appello per diversi motivi e, tra gli altri, per non essersi dal tribunale applicata l'ultima legge sui piccoli fallimenti, sostenendo che il passivo non risultava superiore a lire 5,000, tenuto conto della relazione del curatore e ammesso pure il credito di oltre lire 600 dichiarato posteriormente dal sig. Michele Canessa.

La Corte d'appello respingeva il gravame, affermando che il passivo era superiore alle lire 5,000.

Contro tale pronunziato ricorre ora il Prost in cassazione, in ispecie per difetto di motivazione sulla cifra esatta del passivo.

Osserva, in diritto, che cotesto mezzo meriti pieno accoglimento, stantechè, ammesso per intiero il credito dichiarato dal sig. Michele Canessa nella somma di lire 4,455, si à un totale di lire 3,072.24. Donde legittima e incontestabile l'illazione che l'eccesso sulle lire 5,000 rimane limitato a sole lire 72.74.

Cotesto eccesso, pertanto, si sostiene dal ricorrente che non doveasi calcolare, per il motivo che il curatore, nell'indicare il residuo credito del Remigio Rossi di Busto Arsizio nella somma di lire 700, lo facea precedere da un « circa » con cui chiaramente dimostrava che quel residuo non era punto certo e incontestato, ma soltanto approssimativo, e quindi potea risultare che in luogo di lire 700 fossero 600, e anche meno; e, quando ciò si constatasse, l'eccesso sparirebbe e si rientrerebbe nell'applicazione della citata legge.

Ora, su tali rilievi, evidentemente di grande importanza, la Corte di merito, nella denunziata sentenza, non à detta una sola parola, e il suo silenzio non può esser plaudito dal Supremo Collegio.

Nè varrebbe supporre che, trovandosi nella sentenza affermato il passivo superiore alle lire 5,000, si fosse con ciò implicitamente ritenuto, in fatto, che il passivo, anche tenuto conto della partita indicata dal curatore in circa lire 700, superasse le lire 5,000.

Non varrebbe, si è detto, per il motivo che affermare non importa ragionare, e la legge impone ai magistrati l'obbligo di ragionare le loro decisioni, ossia di render noti i motivi, per i quali si sono determinati a emettere il loro pronunziato.

A tanto si aggiunge che, nel dubbio sull'esistenza, o meno, degli elementi indispensabili alla costituzione del reato, devesi favorire, e non aggravare la condizione dell'imputato, e nella specie si è seguito un principio affatto opposto.

Adunque, sotto tutti i rispetti, la denunziata sentenza risulta manchevole della necessaria motivazione e deesi quindi accogliere il ricorso.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. Petrella — rel. Quarta — p. m. Sansonetti — avv. Sechi).

(Seconda Sezione.)

14 novembre 1905. 162

DIBATTIMENTO — CITAZIONE — termine — misura della distanza — via più breve — frazione di miriametro — (cod. proc. pen., art. 334, 375 e 409).

La distanza chilometrica per il termine a comparire si misura sulla via più breve, e quindi sulla via carrozzabile quando sia più breve della via ferrata.

... E l'aumento d'un giorno per ogni tre miriametri s'intende per ogni tre miriametri intieri, escluse le frazioni [1].

---

[1] — Conf. 12 settembre 1895 (*Riv. Pen.*, vol. XLII, pag. 521); 18 giugno 1900 (*Id.*, vol. LII, pag. 278); 24 ottobre 1905, *Carta Anton Giovanni*, del seguente tenore:

« La Corte: — Attesochè Carta Anton Giovanni, con sentenza del Tribunale di Nuoro del 19 luglio 1905, confermativa dell'altra contumaciale resa dal pretore di Bitti addì 22 dicembre 1904, essendo stato condannato a giorni settanta di reclusione, quale colpevole di minacce continuate di grave e ingiusto danno in pregiudizio di Raspa Giuseppe Luigi e Villa Salvatore, ricorre per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 334 cod. proc. pen., per esser nulla la citazione a comparire innanzi al pretore di Bitti per difetto di termine.

— — — giorno della notificazione — giorno della comparizione — (cod. proc. pen., art. 375 e 409).

Nel termine a comparire davanti ai tribunali e alle Corti non si comprende il giorno della notificazione della citazione, ma vi si comprende quello dell'udienza [1].

APPELLO — GIUDIZIO — imputato — interrogatorio — verbale e sentenza — (cod. proc. pen., art. 281, nº 1º, 316).

Emerge del seguito interrogatorio dell'imputato in appello quando dal verbale risulti che, avuta per ultimo la parola, dichiarò di non aver altro da aggiungere, e la sentenza constati d'essersi egli rimesso ai precedenti interrogatori e ai motivi del gravame [2].

Ric. *Miriello*.

La Corte: — (*Omissis*.) In ordine al *primo mezzo*, preliminarmente rileva che malamente si rimprovera alla Corte d'appello di non aver provato la legalità del termine assegnato al-

---

» Attesochè il cennato unico mezzo non à consistenza giuridica; avvegnachè la riferita citazione venne notificata al ricorrente nella sua residenza di Mamoiada il dì 16 dicembre 1904, rilasciandosene copia alla moglie dello stesso con ordine a comparire nel giorno 21 medesimo mese.

» Il Carta, quindi, ebbe il termine di quattro giorni liberi, non compreso quello della citazione, nè l'altro della comparizione, e tale termine è strettamente legale, perchè tre ne occorrevano per il termine ordinario, e un altro per i 56 chilometri di distanza intercedente tra Mamoiada e Bitti. Nè per tale distanza occorreva un aumento di due giorni, giacchè, a mente dell'art. 334 cod. proc. pen., sono necessarî tre miriametri intieri, e non una frazione di essi, per l'aumento di ciascun giorno, e i 56 chilometri non raggiungono i sei miriametri, mancandovene ancora altri quattro chilometri.

» Siffatta interpretazione, su cui la giurisprudenza non è concorde, è conforme alla lettera e allo spirito della legge.

» Alla lettera, che è chiara e non dovrebbe ammetter dubbî o discussione di sorta, perchè l'aumento d'un giorno al termine ordinario è concesso « per ogni tre miriametri di distanza », e occorrono intieri i primi trenta chilometri per ottenersi un giorno d'aumento, e così successivamente da trenta in trenta chilometri intieri per ogni altro giorno d'aumento.

» Allo spirito, poi, perchè il termine vien concesso per dare all'imputato il tempo necessario per la preparazione della sua difesa, e in ciò esso imputato non risente nocumento alcuno quando la sua residenza è poco lontana dalla sede del magistrato che dee giudicarlo, ma, quando invece la distanza si fa maggiore e acquista un'importanza tale che a percorrerla si perde un tempo notevole, in tal caso il legislatore à voluto aumentare il termine in proporzione delle distanze, prescrivendo per ogni tre miriametri l'aumento d'un giorno.

» Ammettendosi la contraria opinione, che pure ritiene che per i primi trenta chilometri non si à il diritto all'aumento d'un giorno se non quando siano intieri, ne verrebbe che a un imputato avente la residenza alla distanza di ventinove chilometri e mezzo dal luogo del giudizio non si dovrebbe concedere, come nel fatto non si concede, l'aumento d'un giorno al termine per comparire, e che poi a un altro imputato, residente a chilometri trenta e mezzo di lontananza, cioè a una distanza maggiore d'un chilometro appena, per questo solo chilometro in più si dovrebbero concedere due giorni d'aumento, ciò che non è logico, nè serio, e che assolutamente non può essere stato negli intendimenti del legislatore.

» Attesochè neppur à valore giuridico l'altra osservazione del ricorrente Carta, che cioè egli, al momento della notificazione della citazione, trovandosi momentaneamente assente da Mamoiada e dimorante in Orgosolo per ragione di lavoro, la distanza dovrebbe calcolarsi da quest'ultima località; giacchè per l'aumento del termine a comparire deesi tener conto della distanza intercedente tra il luogo del giudizio e quello in cui legalmente la citazione è stata notificata, e, nella specie, il luogo della legale notificazione è stato Mamoiada e non Orgosolo.

» Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Bruni — rel. Lappone — p. m. Frola). »

Cont. 29 aprile 1901 (*Riv. Pen.*, vol. LIV, pag. 457); 7 marzo 1900 (*Id.*, vol. LI, pag. 648).

[1] — V. Benevolo, *La computazione dei termini nel codice di proc. pen.* (*Riv. Pen.*, vol. XXIX, pag. 321).

[2] — Cnfr., in vario senso, 9 ottobre 1902 (*Riv. Pen.*, vol. LVII, pag. 53); 22 settembre 1900 (*Id.*, vol. LIII, pag. 89); 15 marzo 1898 (*Id.*, vol. XLIX, pag. 512); 14 novembre 1896 (*Id.*, vol. XLV, pag. 162); 8 agosto 1895 (*Id.*, vol. XLIII, pag. 63).

l'imputato per comparire innanzi a essa, perocchè il motivo, al quale era obbligata a rispondere, consisteva in una semplice assertiva d'insufficienza di termine, onde anch'essa affermò che il termine eravi stato.

Osserva però che il dedotto mezzo si appalesa inefficace e infondato sotto più riflessi. Le distanze dovrebbero misurarsi secondo la via più breve, e questa è la via carrozzabile tra Potenza e Catanzaro, la quale è lunga precisamente 360 kil., cioè 36 miriametri, ed essendosi impiegati 12 giorni per tale distanza, oltre i 10 giorni del termine ordinario, si trova nei precisi termini legali. Il ricorrente però calcola la distanza tra le dette città secondo il percorso ferroviario, che è di 369 kilom.: ma, anche tenendo questa misura, si giunge alla medesima conseguenza, perocchè, come già con altri pronunziati di questo Supremo Collegio si è ritenuto, la frazione dei 9 kil. non è calcolabile, perocchè la parola della legge, che assegna un giorno per ogni tre miriametri, significa che i tre miriametri debbono esser completi per accrescersi di un giorno il termine a comparire.

Non è poi esatto che non debba tenersi conto nè del giorno della notificazione della citazione nè di quello destinato per l'udienza. Antico e costante è il principio di non doversi comprendere come utile il *dies a quo*, ma pure è consenso generale che il *dies ad quem* dee computarsi.

La disposizione dell'art. 43 c. p. c., secondo la quale, nel computo dei termini misurati a giorni o a periodi maggiori, non si comprende il giorno della notificazione, se esclude questo, non esclude anche quello destinato a comparire. Questa norma di diritto è stata ritenuta applicabile anche nei procedimenti penali, come insegnò, tra le altre, la Corte di cassazione di Torino sul ricorso *Mazzei*, con sentenza del 13 settembre 1871.

E questo stesso Supremo Collegio, sul ricorso *Repe*, nel 28 marzo 1881, est. Canonico, ebbe a insegnare che l'integrale decorrenza del termine per comparire non è prescritta a pena di nullità.

Il concetto della legge, che debba escludersi il solo giorno della notificazione, è anche più chiaro dal confronto degli art. 375 e 409, che regolano le citazioni a comparire avanti i tribunali o le Corti d'appello, con l'art. 334, che riguarda le citazioni a comparire avanti i pretori. Solo in quest'ultima disposizione viene espressamente detto che nel termine non sono compresi nè quello della notificazione, nè quello della scadenza; in considerazione, forse, del termine molto più breve dei tre giorni in esso assegnato.

Tutto questo però avrebbe importanza se si fosse trattato di giudizio contumaciale; ma, nella specie, la sentenza della Corte fu pronunziata in contradittorio dell'imputato. È bensì vero che il suo avvocato, senza la presenza di lui, rilevò l'insufficienza del termine; e che, dopo la ripulsa della Corte, il Miriello, che frattanto trattenevasi nel corridoio dell'aula, comparve e protestò; ma *protestatio contra factum non valet*, quando effettivamente egli non solo si trovò in tempo, ma, quel che più rileva, era già assistito dal suo difensore e si difese ampiamente in merito.

Sul *secondo mezzo*, osserva che, sebbene nel verbale di pubblica discussione non fu ritenuto l'interrogatorio dell'imputato, in esso però si legge che gli fu data per l'ultimo la parola e che rispose di non aver altro da aggiungere: lo che logicamente fa presumere le precedenti interrogazioni e risposte. Nè ciò è tutto; perocchè nelle considerazioni della sentenza sta consacrato che il Miriello, dopo l'esito dell'incidente sostenuto dal suo avvocato, comparve, rimettendosi ai precedenti interrogatori e ai motivi d'appello. Ora, se il verbale d'udienza è destinato a constatare l'osservanza delle formalità di rito indicate nell'art. 316 c. p. p., tra le quali non figura l'interrogatorio dell'imputato, ogni dubbio svanisce che questo essenziale atto siavi stato, quando lo attesta la sentenza, che è l'opera di tutto il collegio, firmata anche dal cancelliere.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. Petrella — rel. Bruni — p. m. Tofano — avv.ti Escobedo e Trombini per il ric., Benevento per la p. c.).

(Prima Sezione.)

20 ottobre 1905. 168.

CASSAZIONE — RICORSO — p. m. — notifica all'imputato — luogo — (cod. proc. pen., articolo 654).

Il ricorso del p. m. all'imputato può notificarsi egualmente tanto alla residenza che al domicilio o alla dimora [1].

... *Quindi non vi à nullità se venga notificato alla dimora, senzachè prima l'impu-*

[1] — Cnfr. 16 gennaio 1893 (*Riv. Pen.*, vol. XXXVIII, pag. 67 — e *Nota* ivi); 1° luglio 1890 (*Id.*, vol. XXXII, pag. 423).

tato sia stato ricercato alla residenza e al domicilio.

NOTAI — destituzione — appropriazione indebita — (cod. pen., art. 417 e 419; l. notarile 25 maggio 1879, art. 116).

La condanna di un notaio per appropriazione indebita ne importa di diritto la destituzione [1].

Ric. *P. M.* in c. *Ferrio.*

La Corte: — (*Omissis.*) Osserva, in ordine al secondo motivo d'inammissibilità, che la regolarità della notifica della dichiarazione di ricorso fatta al resistente Ferrio dev'esser esaminata esclusivamente alla stregua dell'art. 654 p. p., senza alcun riguardo all'art. 189 del cod. stesso, poichè questo costituisce la norma generale nelle notifiche degli atti processuali d'indole penale, e quello una deroga limitata alle notifiche dei ricorsi. Il resistente, con manifesta confusione delle due citate disposizioni e con manifesto oblio delle notevoli loro diversità, rileva un'inesistente nullità nella notifica, che gli fu fatta del ricorso del p. m., poichè l'art. 654, quando la notifica non può esser eseguita alla persona o al domicilio eletto, lascia in via alternativa all'uffiziale giudiziario di eseguirla alla residenza, o al domicilio o alla dimora, non ripetendo per la notifica dei ricorsi quel processo obbligatorio e graduale di ricerche nelle diverse località, che fa della dimora l' ultima tappa di queste ricerche, quando sieno ignoti residenza e domicilio.

Ora, nella specie, l'uffiziale giudiziario si recò per eseguire la commessagli notifica nella località in Torino, via S. Quintino, n. 53, dove indubbiamente il resistente à la sua dimora, come risulta da precedenti altre notifiche ivi fattegli, e non contestate e dalle stesse ammissioni, e dee ritenersi con questa forma di notifica soddisfatto il voto della legge, e perciò senza fondamento risulta anche il secondo fine di non ricevere.

Osserva, in merito al ricorso del p. m., che questo Supremo Collegio à più volte, e anche recentemente, ritenuto che la condanna del notaio per reato d' appropriazione indebita trae seco la destituzione, in applicazione dell'art. 116 della legge notarile. E, per verità, nulla di più logico e coerente, poichè, a prescindere dagli altri riflessi d'ordine strettamente giuridico, di cui in appresso, è ripugnante mantenere in un ufficio chi attinge la sua ragion d'essere, vive e si alimenta della pubblica fiducia, colui che mostrò di demeritarla abusandone, come fece il resistente Ferrio nell'esercizio delle sue funzioni di sindaco del Comune di Vezza. Ora, a questi criterî di logica e di coerenza mirò il legislatore, quando. enumerando nell'art. 116 della legge notarile le cause d'indegnità del notaio per l'esercizio delle sue funzioni, certamente vi comprese l'appropriazione indebita, designandola non specificatamente, ma con una locuzione generica, che, mentre ne metteva in evidenza la caratteristica in ordine ad altri reati congeneri, dispensava da una singolarizzazione delle figure delittuose, che sotto l'impero della legge penale erano conosciute e ritenute per reati di frode, come, del resto, recitava la rubrica, sotto la quale, appropriazione indebita inclusa, erano collocate.

Ora, che cosa vi è di mutato, perchè l'appropriazione indebita, potuta consumare dal notaio, tanto in circostanze non impegnanti le sue funzioni notarili, quanto nell'esercizio delle stesse e costituenti all'epoca della promulgazione della legge notarile un caso d'indegnità di proseguire in quella funzione, non possa più ritenersi tale in riguardo al Ferrio condannato per appropriazione indebita qualificata?

La sentenza impugnata riscontra questo mutamento nella diversa collocazione e distribuzione data dal legislatore italiano alla famiglia dei reati, che sotto il cod. penale sardo erano raggruppati in unica sezione, sotto la rubrica « delle truffe, appropriazioni indebite e altre specie di frodi », e ora nel cod. ital. formano due capi distinti, l'uno destinato alla truffa e ad altre frodi (capo III, tit. X, art. 413 a 416 cod. pen. ital.), e l'altro alle appropriazioni indebite (capo IV, stesso tit., art. 417 a 420 ivi). Questo sdoppiamento è per la Corte di Casale rivelatore del mutato intendimento del legislatore nella classifica dei reati medesimi; nel senso ch'egli, segregandole dalla famiglia dei reati fraudolenti, non abbia più considerato tali le appropriazioni indebite, alle quali non più si addice la denominazione di frode, nè più conviene l'effetto della destituzione di cui nell'art. 116 della legge notarile, ritenendosi per virtù della nuova legge penale spezzato il nesso di causalità significato in detto articolo con l'enunciazione generica di reato di frode.

Ma a questa conclusione il S. C. non può plaudire. Fra la truffa, il tipo classico dei reati

---

[1] — Conf. 29 aprile 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 208 — e *Nota* ivi di richiamo).
Per le sentenze richiamate in testo, v. *Riv. Pen.*, vol. XLVII, pag. 310; vol. LVII, p. 622.

di frode, e le appropriazioni indebite vi sono dei caratteri differenziali, quei caratteri differenziali, pur rilevati nella sentenza impugnata, che non sono una novità del cod. pen. italiano e che servirono nelle abolite legislazioni e servono a imprimere a essi la propria figura, il proprio profilo giuridico. La diversa classifica, che le appropriazioni indebite ebbero nel codice novello, fu, più che altro, constatazione più evidente di questa loro diversità dalla truffa e altri reati di frode, che nulla immutò e nulla tolse alla loro caratteristica comune, costituita dall'identica obiettività giuridica, l'offesa alla proprietà, e dall'identico elemento della menzogna e dell'inganno, mediante i quali l'offesa si esplica e si attenta alla buona fede altrui, tanto che in alcune legislazioni ebbero la comune qualifica di abusi di confidenza.

Come i reati di frode in genere e le appropriazioni indebite, per la natura dei fatti che li costituiscono, se rappresentano pericoli meno diretti alla proprietà e una forma di reità meno intensa al confronto del furto, non cessano, malgrado questa distinzione, di essere, come il furto, un'offesa alla proprietà, similmente l'appropriazione indebita, se al confronto dei reati di frode costituisce una forma delittuosa meno audace, à con essi, malgrado alcuni caratteri differenziali, la nota comune dell'abuso di confidenza, che presuppone l'intenzione fraudolenta, l'intenzione di profittare ingiustamente a danno altrui con l'inganno e con la menzogna, nel che si concreta la frode.

Queste considerazioni inducono il Supremo Collegio a ripetere quanto nei suoi precedenti arresti 12 gennaio 1898 e 16 gennaio 1903 affermò, che il reato d'appropriazione indebita è reato di frode, e che in riguardo a esso continua ad avere applicazione l'art. 116 della legge notarile per l'effetto della destituzione che ne deriva.

L'errore dell'impugnata sentenza fu di aver atteso con eccessiva prevalenza a ciò che divide, e di non aver avvertito ciò che vi è di comune tra i reati di frode e le appropriazioni indebite, e che rimase inalterato nel passaggio dal codice sardo al codice italiano. Infatti, nè dai lavori preparatori di quest'ultimo, nè dal confronto del testo dei due codici, che, salve modificazioni di forma, delineano la figura del reato d'appropriazione indebita con la stessa nozione e con gli stessi requisiti costitutivi, è dato argomentare il radicale mutamento, che, ad avviso della sentenza denunziata, dee dedursi nel pensiero del legislatore italiano circa la natura del reato d'appropriazione indebita.

Altronde non mancano argomenti indiretti, che rivelano il pensiero del legislatore italiano, non difforme dal sardo nella qualifica odiosa di siffatto reato, costituendone un titolo d'indegnità all'esercizio di funzioni non superiori per importanza a quelle del notaio: infatti, per tacere di altri, il reo d'appropriazione indebita è escluso dall'ufficio di giurato e di conciliatore, è ritenuto indegno dell'elettorato politico e amministrativo, non può ottenere la patente di agente d'emigrazione, nè la cancellazione del suo nome dall'albo dei falliti.

Di fronte a ciò, perde ogni pregio l'obiezione, che la Corte deduce dal riflesso che in certo modo nell'appropriazione indebita perseguibile soltanto a istanza di parte dipende dal volere del privato l'applicazione o meno della destituzione. Questa preoccupazione non l'à avuta il magistrato italiano per uffici diversi dal notarile, non l'ebbe neppure il legislatore sardo, se si riflette che la destituzione, di cui all'articolo 116 su ripetuto, poteva esser l'effetto di una condanna per reato contro i buoni costumi, e che questo reato, se commesso in privato, non era perseguibile, che a istanza di parte.

Osserva, infine, che neppure l'argomento dedotto dall'art. 27 delle disposizioni di coordinamento risulta di alcun valore, perchè, ritenuta nell'appropriazione indebita la natura di un reato di frode, non à perduta efficacia il richiamo, col quale l'art. 116 intese estendere all'appropriazione quel richiamo, siccome un fatto storico non distrutto dal decreto di coordinamento, tanto più che questo si propose di non introdurre innovazioni rispetto alle penalità sancite nelle varie leggi, come si legge nella Relazione ministeriale al re, costituendo perciò esso stesso valido ostacolo alla tesi accolta dalla Corte di Casale, che, invece, ne à derivato una non voluta e ripugnante motivazione nelle conseguenze penali della condanna per appropriazione indebita mercè l'abolizione della destituzione comminata dalla legge notarile.

Fondato è per tutte le premesse osservazioni il ricorso del p. m.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. ff. Tivaroni — rel. Palladino — p. m. De Francesco — avv. Merlani).

(Seconda Sezione.)

5 dicembre 1905. 164

CASSAZIONE — RICORSO — sentenze preparatorie o d'istruzione — ammissione della p. c. (cod. proc. pen., art. 647).

Non è definitiva, a' sensi e per gli effetti dell'art. 647 p. p., l'ordinanza che ammette

la costituzione di p. c. e che respinge le eccezioni sollevate contro di essa [1].

Ric. *P. M.* in c. *Sicuro.*

La Corte: — Il Tribunale di Messina, giudicando Sicuro Rosario, imputato dei delitti di bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta in dipendenza del di lui fallimento dichiarato il 23 gennaio 1901 da quel tribunale civile, con sentenza 14 aprile 1904 lo ritenne colpevole di entrambi quei reati, e lo condannò alla complessiva pena di due anni, otto mesi e quindici giorni di reclusione.

Durante il dibattimento intervennero il rappresentante della ditta Saffridi e il sig. Giordano Matteo, quali parti civili, e, nonostante l'opposizione della difesa, il tribunale, con ordinanza, dichiarò valida e legale quella costituzione di parte civile.

Protestò la difesa dell'imputato contro quell'ordinanza, ma non produsse formale gravame contro di essa, nè subito, nè con la successiva dichiarazione d'appello contro la sentenza di condanna. Fu solo durante i molti rinvii subiti dal giudizio d'appello, che presentò motivi di gravame anche contro quell'ordinanza, e all' inizio del giudizio innanzi alla Corte, alla udienza del 6 ottobre 1905, sollevò incidente sulla costituzione di parte civile, che attaccò di nullità, perchè la dichiarazione non era stata fatta nella cancelleria del tribunale, nè raccolta in verbale su carta da bollo.

La Corte di Messina, con ordinanza pronunziata in quell'udienza, rigettò l'eccezione, e la difesa non solo protestò, ma produsse formale ricorso per cassazione e presentò motivi, e all'udienza successiva del 13 ottobre domandò il rinvio della causa fino all'esito del ricorso. La Corte accolse tale domanda con ordinanza, contro della quale ricorre il p. m., denunziando la violazione dell'art. 647 p. p.

Osserva il S. C. che a preferenza meriti esame il ricorso del p. m., come quello che, fondato sull' indole interlocutoria dell' ordinanza 6 ottobre 1905 circa l'ammissione della parte civile, si risolve in un'eccezione d'inammissibilità nei riguardi del ricorso dell'imputato. E, sotto tale aspetto considerata, non si può non riconoscere legittima e giusta la doglianza del p. m. in quanto che la Corte di Messina, ordinando la sospensione del giudizio d'appello, ritenne con evidente errore procedurale che l'ordinanza, che ammette la costituzione di parte civile o che respinga le eccezioni sollevate contro quella costituzione, abbia carattere definitivo e sia perciò passibile dell'immediato esperimento dei rimedî ordinarî e straordinarî, prima ancora che nel giudizio si pronunzi la sentenza definitiva, e anzi alla pronunzia di questa soprassedendo.

Al certo non cade dubbio che la legge abbia voluto nel modo più reciso vietare quell'esperimento immediato contro ordinanze o sentenze di carattere non definitivo, rimettendone l'esame dopo la pronunzia della sentenza definitiva e unitamente all'appello e al ricorso contro questa. Così prescrive l'art. 358 p. p. per i giudizî dei pretori, così ripete l'art. 400 per quelli dei tribunali, così conferma l'art. 647 per i ricorsi in cassazione.

Nè era possibile adottare un criterio diverso, che avrebbe menato a eternare i giudizî penali. vuoi per l'interesse degli imputati a sottrarsi alla condanna o a ritardarne la pronunzia, vuoi, alle volte, per l'esagerata avidità delle parti civili.

Ora, agli effetti dell'immediato esperimento dell'appello o del ricorso, sono certamente da considerarsi sentenze definitive non quelle sole che affermano l'innocenza o la reità dell'imputato, o che in altro modo definitivamente esauriscono il giudizio, ma eziandio quelle altre, che, senza porre termine al giudizio, si riferiscono però al merito della causa e con la loro decisione a esso merito o alle parti apportano un pregiudizio non più riparabile nell'ulteriore giudizio. Laonde, se definitiva va ritenuta l'ordinanza che esclude e dichiara nulla la costituzione di parte civile nel giudizio, perchè la parte esclusa è definitivamente messa fuori del giudizio e allontanata, per contrario non può tale dirsi l'ordinanza che quella costituzione ammette o che abbia respinte (come nella specie in esame) le eccezioni contro quella costituzione sollevate; imperocchè, nel primo caso, il danno, senza l'immediato esperimento del rimedio legale, sarebbe irreparabile, nè contro la sentenza definitiva o terminativa del giudizio potrebbe insorgere chi rimase estraneo al giudizio stesso; mentrechè, nel secondo, l'errore, ove illegale sia l'ammissione della parte civile, può ben essere riparato negli altri gradi di

---

[1] — Conf., da ultimo, 22 maggio 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 181 — e *Nota* ivi).

Non è definitiva, ma preparatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 647 p. p., la sentenza d'appello che ritiene regolare l'impugnata costituzione di p. c. (Cass., 7 dicembre 1905, *Albano:* inedita).

giurisdizione, e può anche, nel caso di sentenza assolutoria, cessare per l'imputato ogni interesse ad appellare o a ricorrere.

Più volte il S. C. affermò codesti principî, i quali sono in conformità così evidente alle surricordate disposizioni di legge, che desta davvero meraviglia la difforme decisione contenuta nell'ordinanza 13 ottobre 1905 della Corte d'appello di Messina, che va censurata perciò con la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso contro l'altra del 6 dicembre 1905.

Per questi motivi, ecc. — (Pres. ff. Benedetti — rel. Savastano — p. m. De Francesco).

(Prima Sezione.)

28 novembre 1905. 165

CASSAZIONE — RICORSO — sentenza — ordinanze — ricorsi separati — (cod. proc. pen., art. 644 e 655).

« *E giurisprudenza costante che le sentenze e le ordinanze, costituendo pronunziati distinti, debbon formar oggetto di ricorsi separati, non potendosi ritenere le une compenetrate nelle altre* [1]. »

GIURATI — QUESTIONI — complicità — necessità — (cod. pen., art. 64, n° 3°; cod. proc. pen., art. 494).

« *Una volta rinviato l'accusato al giudizio delle Assise, per risponder di complicità nel senso dell'art. 64, n° 3°, c. p., il presidente può benissimo proporre ai giurati la questione della complicità necessaria, quando anche la sentenza di rinvio non l'abbia espressamente esclusa* [2]. »

Ric. *Esposito Pietro* e *Vincenzo*.

(Prima Sezione.)

18 novembre 1905. 166

PESCA — CONTRAVVENZIONE — immissione di calce nell'acqua — sanzioni applicabili — (legge sulla pesca, art. 5 e 16).

Il fatto di chi immette in un corso d'acqua materie atte (calce) a intorpidire, stordire o uccidere il pesce è preveduto nell'art. 5 *della legge sulla pesca e importa la pena stabilita dall'art.* 16 [3].

. . . *Del resto, quand'anche non fosse ivi preveduto, rientrerebbe sempre nell'ipotesi dell'art.* 429 *c. p.* [4].

Ric. *Saltarelli Agostino* e *Aldo*.

(Seconda Sezione.)

18 gennaio 1906. 167

RATTO — estremi — dolo — abbandono della casa paterna — (cod. pen., art. 341).

La sottrazione d'una fanciulla dalla sua casa d'abitazione, la di lei ritenzione in luogo dove la patria potestà non possa esercitarsi, nonchè lo scopo di libidine, pure raggiunto, son circostanze tali che esauriscono tutti gli estremi del ratto, senz'uopo di dimostrare ulteriormente l'intenzione, nel rapitore, di far abbandonare alla ragazza la casa paterna [5].

Ric. *Ferrera Nunziato*.

---

[1] — Conf., da ultimo e negli identici termini, 10 agosto 1905, *Desio* (inedita); 17 giugno, 30 maggio, 13 maggio e 14 febbraio 1905, ecc. (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 702, n 1).

[2] — « Poichè la disposizione dell'ult°. capov°. dell'art. 64, anzichè un'aggravante del concorso in reati, è invece una delle sue forme, per cui non è vietato al presidente di proporre la relativa questione. »

Conf. 16 gennaio 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LIX, pag. 295 — e *Nota* ivi).

[3] — « La disposizione dell'art. 5 della legge sulla pesca prevede un'ipotesi per sè stante, la di cui sanzione penale è prevista dall'art. 16, e nel quale, a sua volta, contemplandosi una disposizione a sè, le due disposizioni non sono inscindibili. E invero, con l'art. 5, si proibisce la pesca con la dinamite e altre materie esplodenti, e altresì si vieta il getto o l'infusione di altre materie atte anche a intorpidire, stordire o uccidere il pesce e gli altri animali acquatici, la quale dizione, nella sua essenza giuridica, mira a conservare e tutelare la specie contro i mezzi capaci a produrre i più micidiali effetti; mentre con l'art. 16 si punisce e reprime l'esercizio comunque fatto, non esclusi i detti mezzi, della pesca, il cui fine può essere o di usarne per la propria alimentazione o smerciandolo trarne un profitto. »

[4] — « La quale provvede anche alla tutela degli animali. Il legislatore provvidamente estese la sua protezione contro tutti quei mezzi micidiali, capaci non solo di distruggere la specie, ma, come nel caso concreto, anche di preservarla dall'infusione di materie atte a produrre semplicemente stordimento o intorpidimento; e sostenere il contrario sarebbe contradire alla parola e allo spirito della legge. »

[5] — V. 15 settembre 1905 e 23 marzo 1905 (*Suppl.* alla *Riv. Pen.*, vol. XIV, p. 178 e 59).

La Corte: — (*Omissis.*) Atteso, sull'unico mezzo del ricorso, che la sentenza di merito ritenne essere rimasto stabilito in fatto che l'imputato Ferrera, col fine di libidine, trasse la minorenne Alberello Elisabetta in un pollaio, e ivi la ritenne, congiungendosi carnalmente con lei, e che a breve distanza di tempo, illudendola con la promessa che l'avrebbe fatta sua moglie, la condusse in una casa di campagna e anche lì la ritenne e giacque con lei in amplesso sessuale.

Attesochè in questi termini di fatto ben fece la Corte a ritenere il concorso degli estremi voluti dall'art. 341 c. p., essendovi stato nel caso la sottrazione della fanciulla dalla sua casa d'abitazione e la di lei ritenzione in luogo dove la patria potestà non poteva esercitarsi, nonchè lo scopo di libidine, che fu raggiunto. Inutilmente si sostiene che si sarebbe dovuto dimostrare l'intenzione del ricorrente di fare abbandonare alla ragazza la casa paterna; perchè, se intendesi dire che l'abbandono dovesse esser definitivo o almeno di più o meno lunga durata, ciò non sarebbe necessario nella specie, in cui il ratto era concretato nella sola circostanza di avere sottratto la ragazza a scopo di libidine e di matrimonio. Che se poi intendesi l'abbandono per il breve tempo, per il quale effettivamente il ricorrente ritenne la minorenne, un tale abbandono sarebbe sempre dimostrato dal fatto stesso di esser la congiunzione carnale avvenuta fuori del luogo dove la patria potestà non poteva esser più esercitata, e quindi il reato era perfetto, coincidendo quest'ipotesi col caso dell'art. 341, e pertanto sarebbe un fuor d'opera andare ricercando la intenzione del rapitore di far abbandonare la casa paterna, dal momento che proprio questo fu ciò che egli volontariamente fece.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Lucchini — rel. Cudillo — p. m. Martinotti).

(Seconda Sezione.)

15 gennaio 1906. 168

CONDANNA CONDIZIONALE — APPLICABILITÀ — contumace — (l. 26 giugno 1904, art. 1 e 5).

La condanna condizionale si può applicare anche al contumace, senza che vi faccia ostacolo l'ammonizione prescritta dall'articolo 5 *della legge* [1].

Ric. *Mosca Carmine.*

La Corte: — (*Omissis.*) La Corte non credette di applicare la legge sulla condanna condizionale, perchè, essendo contumace l'imputato, non potette fargli l'ammonizione di cui all'art. 5 l. 26 giugno 1904.

Ora, la cennata considerazione è erronea, come in altri casi simili à già ritenuto questo Supremo Collegio.

La condanna condizionale, più che un beneficio ispirato da sentimenti di benignità verso l'imputato, la legge la considera come un provvedimento di prevenzione sociale, come si desume dalla relazione del ministro Ronchetti; e quindi il magistrato deve esser indotto ad applicarla semprechè le condizioni morali del fatto e del colpevole e la poca gravità della pena lo consiglino.

Nè l'art. 5 della legge impone l'ammonizione come condizione e requisito necessario per accordarla; e sarebbe frustrarne lo spirito e lo scopo, se si volesse far dipendere dalla presenza o dall'assenza del giudicabile all'udienza.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. ff. Lucchini — rel. Bruni — p. m. Ferriani).

(Prima Sezione.)

14 novembre 1905. 169

DIBATTIMENTO — TESTIMONI — giuramento — omissione — condannati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici — consenso delle parti — (cod. pen., art. 31; cod. proc. pen., articoli 285 e 297).

Vi à nullità per essersi escusso senza giuramento, col consenso delle parti, qual testimone, il condannato alla reclusione per più di cinque anni e conseguentemente all'interdizione perpetua dai pubblici uffici [2].

Ric. *Di Lorenzo* e *Lo Proto.*

La Corte: — (*Omissis.*) Osserva che oramai è costante e pacifico, per la dottrina e per la giurisprudenza di questo S. C., che la retta amministrazione della giustizia esige che nei giudizî penali i testimoni siano uditi con le guarentigie che assicurino la sincerità della loro deposizione, onde la legge, non solo nello interesse delle parti, ma bensì per più alte finalità sociali, impone a pena di nullità che ogni testimone prima di esser escusso giuri di dire la verità, null'altro che la verità, a norma dell'art. 297 p. p., e, questo essendo

---

[1] — Conf. 23 settembre 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 658, in *Nota*); 25 maggio 1905 (*Id.*, id., pag. 450 — e *Nota* ivi).

[2] — Cnfr. 28 gennaio 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LVII, pag. 352 — e *Nota* ivi).

l'espresso volere del legislatore, è chiaro che il giuramento è d'imprescindibile essenza per la validità della testimonianza, e, trattandosi di disposizione imperativa della legge e d'ordine pubblico, l'inosservanza di tale precetto conduce alla nullità, che colpisce tutto il giudizio, ed essendo assoluta non può esser sanata nè per l'acquiescenza nè con l'esplicito consenso delle parti, perocchè il vincolo che il testimone con esso contrae è di suprema garanzia rispetto al convincimento dei giudici per i fatti che depone, e non riguarda una di quelle formalità che poteva esser lasciata alla sola discrezione della privata o della pubblica accusa, e molto meno poi *ad libitum* di chi difende l'accusato.

Ora, è indubitato che, in ordine all'esame del testimone Berretta, escusso in pubblica udienza senza giuramento, comunque con l'accordo delle parti, la Corte incorse incautamente nell'accennata nullità, e benchè non appaia che fosse sôrta disputa intorno alla capacità o meno che il condannato a pena della reclusione oltre anni cinque perchè in istato d'interdetto dai pubblici uffici potesse giurare; tuttavia, per quanto induttibile dal silenzio, non sembra arrischiato presumere che la Corte fosse stata ispirata da altri giustificabili intenti.

Osserva che, tanto per la stessa dottrina come per recenti responsi della Corte regolatrice, è ormai indiscutibile che, per l'art. 31 c. p., la condanna alla reclusione per un tempo maggiore di anni cinque, e malgrado involvente quella dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, agli effetti degli art. 207 e 285 c. p., non induce nel condannato interdetto dai pubblici uffici incapacità a render testimonianza giurata; imperocchè, sebbene la legge per una valutabile guarentigia assimili agli ufficiali pubblici il testimone nel momento in cui è chiamato a deporre, o per effetto di ciò, pure non si è ritenuto che per tal fatto adempiesse una vera e propria funzione d'ufficio pubblico. Ma la Corte d'assise non tenne presente che il codice vigente non ammette la perdita della capacità di deporre in giudizio come sanzione ed effetto penale, e dimenticò bensì che le disposizioni di quello abolito, in cui l'incapacità era soltanto riconosciuta in chi fosse stato colpito da condanna a pena infamante (art. 25) o per titolo di spergiuro (art. 374) non furon riprodotte in quello imperante; e per conseguenza, per coordinare alle disposizioni di questo e a quelle di altre leggi, l'art. 285 p. p., venne modificato con l'art. 28 del r°. d°. 1° dicembre 1889, n° 6509, eliminando il richiamo in esso fatto dei ricordati articoli 25 e 375 c. p. sardo.

Osserva che, risoluta dal codice di proc. così modificato e in senso affermativo la questione sulla capacità dei condannati a deporre con giuramento in giudizio, non è superfluo notare che l'articolo di detto codice contempla l'interdizione dai pubblici uffici, considerandoli in senso proprio, e li determina in sei categorie, e in esse non fa menzione di testimoni, mentre poi nell'art. 207 enumera distintamente i pubblici ufficiali e le persone che sono equiparate ad essi per il tempo in cui sono chiamate a esercitare le loro funzioni e vi annovera i testimoni; sicchè questi (giova ripeterlo) non adempiono propriamente un pubblico ufficio, ma un ufficio equiparato a pubblico nei sensi e per gli effetti di cui nello stesso articolo 207 c. p.

Osserva, pertanto, che la violazione dell'articolo 297 p. p. essendo patente, la nullità dedotta, per non aver fatto prestare giuramento al Berretta, è flagrante, ed essendo d'ordine pubblico e insanabile trae seco come conseguenza l'annullamento dell'intiero giudizio.

(*Omissis.*) Per questi mot., cassa e rinvia, ecc. — (Pres. ff. Orilia — rel. Filì Astolfone — p. m. Frola — avv. Contino).

(Seconda Sezione.)

18 gennaio 1906. 170

DIBATTIMENTO — LETTURE — certificati delle Autorità — (cod. pen., art. 281, n° 2°, e 311).

Può leggersi in dibattimento e prendersi in considerazione dal magistrato un certificato del sindaco del luogo del commesso reato [1].

Ric. *Bernardis Gio. Batta.*

(Prima Sezione.)

13 novembre 1905. 171

ABIGEATO E PASCOLO ABUSIVO (REPRESSIONE DELL') — provvedimenti per la Sardegna —

---

[1] — « Osserva, in diritto, che il dedotto mezzo..... non rientra punto nella disposizione racchiusa nel citato art. 311, in cui espressamente si parla di dichiarazioni di testimoni, e non di certificati rilasciati dalle Autorità competenti. »

Conf. 11 ottobre 1901 (*Riv. Pen.*, vol. LIV, pag. 677, n 4).

Cnfr. 2 aprile 1903 (*Id.*, vol. LVIII, pag. 739, n 4).

V., nel *Repertorio* della *Riv. Pen.*, all'art. 311, p. p., n[i] 181 a 183.

bestiame incustodito — responsabilità dei proprietari — (regol°. 14 luglio 1898, art. 16).

La disposizione dell'art. 16 *del regolamento* 14 *luglio* 1898 *si riferisce ai proprietari e possessori di animali, e non ai custodi di essi, i quali posson esser chiamati a rispondere soltanto di pascolo abusivo* [1].

Ric. *Atzori* e *Sebis*.

(Prima Sezione.)

9 novembre 1905. 172

PESCA — dinamite — duplice contravvenzione — (regol°. 13 novembre 1882, art. 8; l. 19 luglio 1894, n° 314, art. 8).

AMNISTIA-INDULTO — APPLICABILITÀ — pesca — dinamite — (r°. d°. 16 settembre 1894, n° 491, art. 2, lett. *e*).

La pesca con la dinamite costituisce contravvenzione non soltanto all'art. 8 *del regolamento* 13 *novembre* 1882 *per l'esecuzione della legge sulla pesca, ma anche all'art.* 8, *in relazione all'art.* 1° *della legge* 19 *luglio* 1894, *n°* 314, *sui reati commessi con materie esplodenti* [2].

... *Quindi non rientra nell'amnistia del* 16 *settembre* 1904 [3].

Ric. *P. M.* in c. *De Luca*.

La Corte: — Ritenuto che il pretore di Portici, nel 10 novembre 1904, condannò a venticinque giorni d'arresto Gennaro De Luca, qual responsabile di contravvenzione all'art. 8 della legge 19 luglio 1894, n° 314, sui reati commessi con materie esplodenti, perchè fu sorpreso costui nel 14 agosto a pescare facendo uso di dinamite; ma il Tribunale penale di Napoli, sull'appello del condannato, riformò la sentenza, dichiarando che il fatto costituiva invece la contravvenzione all'art. 8 del regol°. 13 novembre 1882 sulla pesca, compresa nella amnistia posteriore del 16 settembre, epperciò non farsi luogo a procedimento, essendone estinta l'azione penale.

(*Omissis.*) Attesochè il ricorso, nella sua parte prima e principale, sia manifestamente ben fondato; perchè l'art. 8 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla pesca, in data del 13 novembre 1882, che solo ritenne applicabile al caso la sentenza denunziata, intende unicamente a disciplinare l'esercizio della pesca e a frenarne gli abusi, disponendo che « è vietata tanto la detenzione quanto la vendita delle cartuccie di dinamite fabbricate per la pesca »; e ciò evidentemente a scopo preventivo d'una forma di pescagione, che, per i suoi effetti

---

[1] — « Giacchè, imponendo un determinato numero di custodi per gli animali pascolanti, non può rivolgersi se non a coloro che ànno il dovere di provvedervi. I custodi, adunque, posson rispondere di pascolo abusivo, non già della ripetuta contravvenzione, la quale, per essi, avrebbe base e fondamento nella violazione d'un obbligo ad altri attribuito. »

Conf. stesso giorno, e negli identici termini, *Peis* e *Orru;* 15 dicembre 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 691, n 1); 18 febbraio 1905 (*Id.*, vol. LXI, pag. 652 — e *Nota* ivi).

[2-3] — Conf. 19 agosto 1905, a pag. 32 di questo volume; 9 novembre 1905, *P. M.* in c. *Cardua* (pressochè negli identici termini della sentenza in testo); 9 novembre 1905, *P. M.* in c. *Tagliamonte* e *Perna*, del seguente tenore:

« La Corte: — Attesochè Tagliamonte Giovanni e Perna Alfonso, nel 7 luglio 1904, furon sorpresi a pescare con la dinamite. Denunziati per un tal fatto, vennero condannati a tre mesi di arresto e a lire 300 di multa per ciascuno, avendo quel magistrato ritenuto trattarsi di contravvenzione alla legge sulle materie esplodenti. I condannati appellarono, e il tribunale, considerando che non ricorreva nella specie l'ipotesi della contravvenzione alla legge sulle materie esplodenti, sibbene di quella alla legge e regolamento sulla pesca, contemplata dall'amnistia del 16 settembre 1904, dichiarò non farsi luogo a procedimento per l'avvenuta amnistia.

» (*Omissis.*) Attesochè la legge 19 luglio 1894 sulle materie esplodenti è diretta a tutelare l'ordine e l'incolumità pubblica, come quella sulla pesca la conservazione dei pesci. Il fine diverso che si propongono le due leggi importa che colui, il quale pesca con la dinamite, contravviene ad entrambe le leggi, e quindi commette due contravvenzioni. Se il pretore à creduto di ritenere la sola contravvenzione alla legge sulle materie esplodenti, errò maggiormente il tribunale col ritenere la contravvenzione alla legge sulla pesca, applicando l'amnistia del 16 settembre 1904, senz'osservare che, per poter pescare con la dinamite, i due imputati dovettero provvedersi a trasportare quella materia esplodente, di cui la legge vieta la fabbricazione e la vendita, il trasporto e la conservazione in casa e altrove a chi non è munito d'una speciale licenza.

» Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. Fiocca — rel. De Crecchio — p. m. Tofano). »

eccessivamente micidiali e distruttori, danneggerebbe la normale conservazione del pesce; mentre la legge posteriore del 19 luglio 1894, n° 314, sui reati commessi con materie esplodenti, dispone su più vasto campo, mirando a obiettivo di ben maggior importanza ed estensione, qual'è la persecuzione dei reati in genere, segnatamente contro le persone e la proprietà; e conseguentemente l'applicazione sua, in ogni caso da essa preveduto, non può esser ostacolata da disposizioni, specie regolamentari, aventi un obiettivo limitato e singolo, come si è visto avere quella surriferita sulla pesca: ond'è che, anzi, nel caso concreto, essendo affermato dalla sentenza denunziata, per necessario implicito, che chi esercitò la pesca col far esplodere dinamite nell'acqua, per ciò stesso deteneva e asportò di cotesta materia esplodente, caso questo tassativamente preveduto e punito dallo art. 8 in relazione al 1° della surrichiamata legge del 1894, questa disposizione dovea senza dubbio esser applicata, come giustamente l'aveva applicata il primo giudice, senza pregiudizio dell'altra per la pesca abusiva: ond'è che deesi accogliere il ricorso.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. Fiocca — rel. Fontana — p. m. Tofano).

(Seconda Sezione.)

9 dicembre 1905. 173

VIOLENZA CARNALE — tentativo — differenziale degli atti di libidine — (cod. pen., articoli 331 e 333).

« *Il criterio, che differenzia le due figure di reato rispettivamente prevedute negli articoli* 331 *e* 333 *c. p., è la diversità del fine, che nell'una è quello della copula, nell'altro il solo impulso di lascivie* [1]. »

... *Epperò rispondono di violenza carnale tentata coloro che, sorpresa in un punto solitario della campagna una fanciulla, e gettatala a terra, mentre l'uno la tiene turandole la bocca, l'altro le alza la veste, le divarica le gambe e le monta sopra, senza arrivare a deflorarla per il sopraggiungere di persona* [2].

Ric. *Nastasi* e *Cardillo.*

(Prima Sezione.)

16 novembre 1905. 174

ALIMENTI (POLIZIA DEGLI) — CONTRAVVENZIONE — utensili — leghe di piombo — proporzioni — (legge sanitaria, art. 42; regol°. 3 agosto 1890, art. 165; regol°. generale sanitario 3 febbraio 1901, art. 125).

Contravviene all'art. 42 *della legge sanitaria, combinato con gli art.* 165 *del regolamento* 3 *agosto* 1890 *e* 125 *del regolamento generale sanitario* 3 *febbraio* 1901, *chi confeziona cibi o bevande* (*nella specie gelati*) *in recipienti* (*forme*) *di metallo, fatti con leghe contenenti più del dieci per cento di piombo* [3].

CONDANNA CONDIZIONALE — facoltà incensurabile — (l. 26 giugno 1904, art. 1).

« *La condanna condizionale è meramente facoltativa* [4]. »

Ric. *Diodato Gennaro.*

(Seconda Sezione.)

15 gennaio 1906. 175

ESTORSIONE — inefficacia delle minaccie — reato tentato — (cod. pen., art. 61 e 407).

Il delitto tentato di estorsione, a differenza del delitto mancato, sussiste anche se « la persona minacciata non abbia avuto paura della minaccia e nulla abbia fatto per consegnare la cosa o il danaro domandato » [5].

Ric. *Bianchi Teresa.*

[1-2] — Conf. 29 aprile 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 740, n 1).

Cnfr. 23 agosto 1901 (*Id.*, vol. LVI, pag. 693, n 2); 6 aprile 1900 (*Supplem.* alla *Riv. Pen.*, vol. IX, pag. 60 — e *Nota* ivi).

[3] — « Il divieto di vendere o ritenere per vendere le indicate suppellettili od oggetti qualsiansi importa e contiene *a fortiori* quello di farne uso o impiego per la confezione di cibi o bevande; perocchè è l'uso che costituisce la finalità della proibizione del vendere o detenere per vendere siffatti oggetti. »

[4] — « È questo un apprezzamento nel quale il magistrato di merito è sovrano, e che sfugge assolutamente al campo in cui si esplica la funzione della Corte regolatrice. »

Conf., da ultimo, 11 agosto 1905, a pag. 25 di questo volume — e *Nota* ivi; 27 ottobre 1905, *Berretta;* 8 novembre 1905, *Cione* e *Brando;* 9 novembre 1905, *Scarnato;* 1° dicembre 1905, *Bacci;* 6 dicembre 1905, *Filosa;* stesso giorno, *Mugoni;* 28 dicembre, *Tagliaferri* (inedite).

[5] — Conf. 15 giugno 1905 (*Rivista Penale*, vol. LXII, pag. 343); 25 novembre 1903 (*Id.*, vol. LIX, pag. 598).

Cnfr. 18 giugno 1902 (*Suppl.* alla *Riv. Pen.*, vol. XI, pag. 249).

La Corte: — Bianchi Teresa fu imputata del reato di tentata estorsione, per avere, nell'11 agosto 1905, spedita per posta una lettera alla signorina Rapas Quaglia Clementina, con la quale le s'ingiungeva di mandare lire 25, con lettera ferma in posta, all'indirizzo « Gelsomino 300 », sotto minaccia, in caso contrario, di svelare al fidanzato di lei fatti ledenti l'onore della medesima, e così mandare a monte il combinato matrimonio.

(*Omissis.*) Osserva che il ricorso dee respingersi, perchè non fondato in diritto. Di vero, non è esatto che non possa parlarsi di tentativo di estorsione sol perchè la persona minacciata non abbia avuto paura della minaccia e nulla abbia fatto per consegnare la cosa o il danaro domandato, perocchè questi due estremi sarebbero necessarî per la figura del reato mancato, ma non per il semplice tentativo. Per questo si richiede che se ne cominci l'esecuzione con mezzi idonei, ma non si raggiunga la meta, perchè l'autore non compiè tutto ciò ch'è necessario per circostanze indipendenti dalla sua volontà. Ora, non si dubita che la Bianchi aveva adoperato un mezzo idoneo, ma, se, ciò non ostante, la minacciata non se ne fece imporre, non è attribuibile all'imputata. Per escludere il tentativo, occorrerebbe che gli atti compiuti dalla Bianchi fossero equivoci e dessero il concetto di un reato remoto, a scopo indeterminato, come la dottrina insegna, cioè una semplice preparazione a delinquere in genere, ancora lontana dal fine supposto. Ma, quando la volontà delittuosa è determinata dal fatto compiuto, il quale è diretto all'esecuzione di un reato speciale, non può esservi dubbio sulla affermazione del reato tentato. Nè per quello di estorsione le condizioni fattrici e giuridiche del tentativo sono diverse: perocchè, se è vero che l'inanità della minaccia dipende dal carattere morale del minacciato, non per questo può dirsi equivoca la volontà criminosa e inidoneo il mezzo dall'imputata messo in atto.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Lucchini — rel. Bruni — p. m. Ferriani).

(Prima Sezione.)

27 novembre 1905. 176

PROFESSIONI SANITARIE — veterinaria — esercizio abusivo — competenza — (l. sulla tutela dell'igiene e sanità pubblica, art. 23; cod. proc. pen., art. 10 e 11, nº 3º; disp. per l'attuazione del c. p., art. 23 e 24).

Sono di competenza del tribunale le infrazioni alla legge sanitaria che importino pena pecuniaria non minore di lire cento senza determinazione del massimo [1].

= *In tema di esercizio abusivo della veterinaria* [2].

Ric. *Chiavassa Giovanni.*

(Seconda Sezione.)

9 dicembre 1905. 177

FALSITÀ IN ATTI — falsa attestazione a pubblico ufficiale — atti dello stato civile — (cod. pen., art. 279).

Risponde a' sensi dell'art. 279 *il padre, il quale denunzia a un ufficio dello stato civile, che non è il suo, come nato in una casa, che non è la sua, e in un dato giorno, il figlio nato altrove e parecchi mesi prima* [3].

Ric. *Borrelli Paride.*

La Corte: — (*Omissis.*) Attesochè la sentenza ritiene accertato in fatto che Borrelli Paride, unitamente a suo suocero Luigi Napolitano, per non far apparire la tardività della denunzia allo stato civile della nascita della bambina Emilia, nata dalla moglie del Borrelli, Fortunata Napolitano, nel vico lungo Santa Maria La Fede in Napoli, invece di adire il competente ufficio della sezione Vi-

---

[1] — « E la ragione sta in ciò, che la legge sanitaria del 1888 dovendosi porre in correlazione col cessato cod. pen. sardo, che determinava la multa da lire 51 a lire 5,000, e l'ammenda da lire due a lire 50, era evidente che la detta legge, comminando per alcune contravvenzioni una pena pecuniaria senza fissare il massimo, intendeva parlare di multa, in quanto questa soltanto poteva applicarsi in quella data misura stabilita dall'art. 34 cessato codice. Che, d'altronde, qualunque dubbio rimane eliminato dall'art. 23 delle disposizioni di coordinamento per l'attuazione del codice imperante, nel quale è detto che, quando nelle leggi, nei decreti, nei regolamenti è comminata la multa, senza fissarne l'ammontare, s'intende la multa stabilita nel c. p., ma per una somma da lire 51 a lire 5,000. »

[2] — Conf. 19 settembre 1905, a pag. 42 di questo volume, in *Nota;* 3 ottobre 1905, *Puzzo* e *Renna* (inedita).

[3] — V. 14 marzo 1904 (*Suppl.* alla *Riv. Pen.*, vol. XIII, pag. 175); 15 luglio 1903 (*Id.*, vol. XII, pag. 187). — V. anche Napodano, *Falsità in atti* (*Id.*, vol. IV, pag. 146); Tuozzi, *Di una figura speciale di falso* (*Id.*, id., pag. 257).

caria, adì quello della sezione Mercato, ove dichiarò nel 25 settembre 1898 che detta bambina era nata nel giorno 21 detto mese, mentre invece era nata parecchi mesi prima, e il parto era avvenuto nella casa in via Lavinai, 13, che era la casa di un suo amico. Ciò posto in fatto, niun dubbio che concorrono nel caso gli estremi dell'art. 279 c. p., dappoichè non si tratta di un semplice ritardo nella denunzia della nascita, il che potea dar luogo a una contravvenzione prevista dall'art. 404 c. c., ma di un fatto doloso, di un'attestazione fatta all'ufficiale dello stato civile su fatti dei quali l'atto da lui raccolto era destinato a provare la verità. Nè manca l'elemento del possibile nocumento, che rettamente la Corte ritenne concorrere sol che si abbia riguardo ai diritti successori, ai pubblici impieghi o altri favori dipendenti dalla età, al passaggio all'età maggiore, con la facoltà di contrarre matrimonio, e simili.

Non à, pertanto, giuridico fondamento il mezzo del ricorso.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. Petrella — rel. Savastano — p. m. Martinotti).

(Prima Sezione.)

23 novembre 1905. 178

SANITÀ PUBBLICA — CONTRAVVENZIONE — depositi d'immondizie — case abitabili — terreno privato — (regol°. generale sanitario 3 febbraio 1901, art. 91, lett. *b*).

Il deposito d'immondizie presso anche una sola casa abitabile, ancorchè in terreno privato, costituisce contravvenzione all'art. 91, *lett.* b), *del regolamento generale sanitario.*

Ric. *Boscolo Felicissimo.*

La Corte: — Ritenuto che il pretore di Chioggia, con sentenza del 5 settembre 1905, condannava l'odierno ricorrente Boscolo Felicissimo all'ammenda di lire dieci, siccome colpevole di contravvenzione all'art. 91 del regol°. gen. sanitario, approvato con r°. d°. 3 febbraio 1901, punibile a' sensi dell'art. 60 l. sanitaria, per avere, nel 16 luglio 1905, fatto e mantenuto un deposito d'immondizie esalanti odori nauseanti presso una casa abitata.

Ricorre il condannato contro questa sentenza, deducendo la falsa applicazione dell'articolo 91 del citato regolamento, in quanto il pretore, con la denunziata sentenza, riteneva nel concreto applicabile la disposizione di detto articolo, tuttochè il cumulo di baccelli e di fagiuoli fu posto dal ricorrente in un terreno privato di sua esclusiva proprietà, avente in prossimità la sola casa abitata dai coniugi Natale e Oliva Riozzo, quando, invece, per la disposizione della lettera *b*) di detto articolo, contrariamente a quanto ritenne il pretore, sono necessarie, per l'applicazione, due condizioni: cioè che i depositi di materie in putrefazione siansi fatti e sulle strade e presso edifizî abitabili; e se il legislatore avesse voluto ritenere che anche in un solo dei due casi si incorresse nella contravvenzione, avrebbe adoperato la particella *o*, e non la congiuntiva *e*, e mancando quindi nel concreto la condizione voluta dalla legge, che il cumulo dei baccelli fosse sulla strada, tuttochè presso casa abitabile, non era applicabile l'art. 91, lett. *b*); ma il ricorrente ritiene inoltre che manchi pure quest'ultima condizione, perchè la legge parla di edifizî abitabili, e ciò in numero plurale, e non già di un solo, massime quando gli abitanti di questa sola casa non sognarono di reclamare per quel cumulo di baccelli.

Attesochè il pretore, in base alle risultanze del dibattimento, abbia ritenuto in fatto che il ricorrente deponeva presso la casa di abitazione dei coniugi Natale e Oliva Riozzo, in un terreno privato attiguo alla strada pubblica, un cumulo di baccelli e di fagiuoli, che, essendo in via di putrefazione, esalava fetidi odori.

Che ciò non contesta neppur esso ricorrente, limitandosi a dire che, non essendo il deposito sulla strada pubblica, e una sola essendo la casa abitata, non sia nella specie applicabile la disposizione all'art. 91 del vigente regolamento sanitario.

Che, stando i fatti in questi termini, sia facile il comprendere come il pretore fondatamente abbia respinto l'assunto defensionale; dappoichè riesce intuitivo come l'articolo 91, lett. *b*), col disporre che sono proibiti i depositi, sulla strada e presso edifizî abitabili, di rifiuti, d'immondizie, di materie in putrefazione, di prodotti chimici e di altri oggetti nauseanti, abbia inteso estendere la proibizione di tali depositi ovunque si stabiliscano, sia nelle strade, sia presso gli edifizî abitabili, mentre le esalazioni, che emanano in ambo i casi dalle materie in putrefazione, viziano l'aria respirabile anche presso l'edifizio abitabile, quand'anche non sia delimitante sulla pubblica via o quand'anche sia uno soltanto. E che così debba interpretarsi la dizione della lettera *b*) del citato art. 91, rifulge da quanto lo stesso articolo dispone alla precedente lett. *a*), in cui, per gli scarichi di materie luride e di liquidi di rifiuto, onde aversi la contravvenzione, à richiesto che lo scarico sia fatto sul suolo pubblico che sia delimitato da abitazioni, ossia à richiesto espressamente le due preaccennate

condizioni, e ben con ragione, giacchè lo scarico di materie luride è transitorio, quando, invece, il deposito di materie in putrefazione è stabile e permanente, e di continuo impregna l'aria di miasmi nocivi alla salute.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. Fiocca — rel. Giordano Apostoli — p. m. Andreucci).

(Seconda Sezione.)

11 dicembre 1905. 179

VIOLAZIONE DI DOMICILIO — scopo di congiunzione carnale — clandestina introduzione — consumazione — (cod. pen., art. 157).

È consumata la violazione di domicilio col semplice introdursi clandestinamente in casa di una donna, allo scopo di carnalmente congiungersi secolei [1].

Ric. *Quagliano Angelo.*

La Corte: — (*Omissis.*) Atteso, in diritto, constatato in fatto dalla sentenza impugnata che il ricorrente si era arbitrariamente, anzi clandestinamente introdotto nella casa d'abitazione di Gaetana Venticinque, e non soltanto senz'alcuna causa legittima, ma col pravo disegno di congiungersi carnalmente con la medesima, ben ritenne il magistrato di merito che concorrevano in tal fatto entrambi gli elementi del delitto di violazione di domicilio, l'intenzione cioè dell'agente di violare l'altrui domicilio, e il minorato diritto nel soggetto passivo all'inviolabilità della propria casa d'abitazione. E il reato era pienamente consumato per il fatto solo dell'ingresso arbitrario nell'interno dell'abitazione della Venticinque, senza d'uopo di qualsiasi altro atto da compiersi. E nulla toglie alla piena consumazione del delitto, se egli alle energiche opposizioni incontrate e alle grida della donna, dovette abbandonare e desistere dall'insano proposito e allontanarsi, dappoichè egli avea già compiuto tutto quanto richiedesi a integrare il delitto di violazione di domicilio.

Torna vano, pertanto, di parlare di tentata o mancata violazione di domicilio, come vorrebbesi assumere, e quindi merita di essere respinto il ricorso.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Orlandi — rel. D'Osvaldo — p. m. Sansonetti).

(Prima Sezione.)

13 novembre 1905. 180

GIURATI — VERDETTO — atti di libidine violenti — padre e figlia — abuso della patria potestà — risposta negativa — (cod. pen., articolo 333, capov°., e 336, 2° capov°., n° 3°).

Non impugnandosi nell'accusato la qualità di padre della vittima, il delitto di atti di libidine è perseguibile d'ufficio.

... Nè monta che, prospettata ai giurati, evidentemente in ordine alla misura della pena, l'aggravante dell'abuso d'autorità, costoro l'abbiano negata, dopo aver affermato che l'accusato avea più volte commesso atti di libidine sulla persona della propria figlia undicenne [2].

Ric. *Cavagnino Giovanni.*

La Corte: — Cavagnino Giovanni, ritenuto colpevole di atti di libidine continuati in persona della figlia Maria, che non avea ancora compiuto gli anni dodici, con vizio parziale di mente e circostanze attenuanti, fu dalla Corte d'assise di Vercelli, con sentenza 14 giugno 1905, condannato alla reclusione per anni tre e mesi quattro, all'interdizione temporanea per eguale durata, alla perdita di ogni diritto sulla persona e sui beni della parte lesa, sua figlia, ai danni verso la medesima e alle spese.

Contro tale sentenza esso Cavagnino ricorre e deduce la violazione dell'art. 356, 1° capov°., c. p., in relazione agli art. 331, 333 e 336, 2° capov°., n° 3°, cod. stesso, perchè, essendosi dai giurati risposto negativamente alla questione 4ª sull'abuso d'autorità, il fatto non era più perseguibile d'ufficio, ma a querela di parte, e, mancando questa, la Corte illegalmente condannò il Cavagnino.

Osserva che tal motivo non merita accoglienza. L'abuso della patria potestà rende il delitto in esame perseguibile d'ufficio e ne aggrava la pena (art. 336, n° 3°, e 333, capov°., cod. pen.). E poichè la patria potestà è effetto legale della filiazione legittima, ne consegue che, non impugnandosi nell'accusato la qualità di padre della vittima, il delitto è perseguibile

---

[1] — V. Durante, *Della violazione di domicilio* (*Supplemento* alla *Riv. Pen.*, vol. VIII, pag. 46); Ganga Puxeddu, *Intorno al delitto di violazione di domicilio* (*Id.*, vol. X, p. 213); Lombardi, *Il reato di violazione di domicilio* (*Id.*, vol. IV, pag. 277); Scarlata, *Dei delitti contro l'inviolabilità del domicilio* (*Id.*, vol. VIII, pag. 198).

[2] — V. 5 novembre 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 305); 29 novembre 1901 (*Suppl.* alla *Riv. Pen.*, vol. X, pag. 241).

d'ufficio ed è punibile ai sensi del cennato capov°. dell'art. 333, senza bisogno di speciale affermazione da parte dei giurati. Se così non fosse, essi, giudici di fatto, dovrebbero decidere non della verità o meno della filiazione legittima, ma degli effetti giuridici, che, per opera di legge, esplicitamente e direttamente promanano dalla filiazione stessa; e, nella specie, secondo l'assunto del ricorrente, sarebbero stati chiamati a decidere, con la questione 4ª, sull'abuso dell'autorità paterna, se i magistrati togati, dal proc. del re alla Sezione d'accusa, meritassero o meno la loro censura, per avere ritenuto che la filiazione legittima in rapporto alla vittima era provata dal suo atto di nascita (art. 130 c. c.), che, per effetto della filiazione stessa, l'accusato avea su di lei la patria potestà (art. 220 c. c.), e che, perciò, essendosene abusato con la consumazione del delitto, dovea procedersi d'ufficio contro di lui (art. 333 c. p.). Ciò costituirebbe un vero assurdo giuridico e logico.

La Corte, adunque, come si è premesso, non avrebbe dovuto proporre ai giurati la questione 4ª; e, avendola proposta, non ebbe nè poteva aver altro scopo se non quello di accertare l'abuso d'autorità in rapporto alla misura della pena, ritenendo erroneamente che, anche per colui che è investito di patria potestà sulla vittima, fosse necessario un accertamento speciale di fatto, con speciale affermazione dei giurati, per poter ritenere, in concreto, che nella consumazione del delitto concorse l'abuso d'autorità, o di fiducia, o di relazioni domestiche, genericamente richiesto nel ripetuto capov°. dell'art. 333, e non pensò neppure, come non lo pensarono i giurati e gli stessi difensori del ricorrente, che la detta questione 4ª potesse un giorno esser interpretata nel senso, nel quale si è discusso innanzi al S. C. Ma lo pensarono i giurati, perchè, negando la questione 4ª, non poteano aver dimenticate le precedenti votazioni, con le quali aveano già affermato che il Cavagnino, trovandosi in istato di seminfermità di mente, avea più volte commessi atti di libidine sulla persona della propria figlia undicenne, e non lo pensarono gli altri, perchè, nonostante la negativa a quella questione, il Cavagnino fu condannato, e la difesa, lungi dal protestare, si limitò a chiedere per lui il minimo della pena.

La 4ª questione, adunque, fu prospettata ai giurati all'unico scopo di accertare l'aggravante dell'abuso d'autorità, genericamente richiesto dal capov°. dell'art. 333, e non già per mettere in forse la patria potestà nell'accusato, e quindi la legalità del provvedimento d'ufficio a suo riguardo, a norma dell'art. 336, n° 3°.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Presidente Fiocca — rel. Vitelli — p. m. Sansonetti — avv. Greppi).

(Seconda Sezione.)

11 dicembre 1905. 181

APPELLO — GIUDIZIO — composizione — pretore — sentenza del vice-pretore — (ord°. giud°., art. 48).

Può far parte del tribunale in grado di appello il pretore che sedette nell'udienza in cui fu rinviata, per rinnovarsi ex integro *il dibattimento, la causa decisa poi dal vice-pretore con la sentenza appellata* [1].

Ric. *Gugliotta Giuseppe.*

La Corte: — (*Omissis.*) Il pretore Miceli, chiamato qual giudicante a integrare il tribunale nel giudizio d'appello, non avea giudicato quella causa in primo grado, e la sentenza appellata era emanata dal vice-pretore Seggio Antonino, innanzi al quale si svolse integralmente il relativo dibattimento. Anche il ricorrente ciò riconosce, ma sostiene che il pretore Miceli non avrebbe dovuto giudicare neppure in appello, perchè innanzi a lui il 9 giugno 1905 si era svolto il dibattimento per quella causa, ma non esaurito, perchè fu rinviata ad altra udienza da destinarsi, per ripeterlo *ex integro* con l'aggiunta d'un nuovo testimone. Dimentica però il ricorrente che niuna disposizione di legge, come niuna ragione giuridica vietava al pretore Miceli di sedere giudice in quella causa d'appello, nella quale egli non avea mai giudicato in precedenza, e da altro magistrato era stata emessa la sentenza di primo grado appellata. È precisamente il fatto di aver giudicato in primo grado, che, implicando l'esaurimento della propria giurisdizione in proposito, vieta al magistrato di prender parte all'esame del gravame. Ma ciò che dicesi esame e giudizio nella causa non va confuso con la raccolta degli atti istruttori e relativi a quella causa cui il magistrato abbia atteso, sia nella procedura scritta che nell'orale, specialmente quando questi ultimi, come nella specie, perdettero ogni efficacia e ogni valore giuridico nei riguardi della decisione della causa in primo grado, per essersi dovuto inno-

---

[1] — Conf. 26 agosto 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LX, pag. 585 — e *Nota* ivi di richiamo).

vare *ex integro* il dibattimento davanti ad altro magistrato che giudicò.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Orlandi — rel. Savastano — p. m. Sansonetti).

— —

(Prima Sezione.)

13 novembre 1905. 182

CASSAZIONE — RICORSO — p. m. — ordinanza assolutoria del presidente delle Assise — stato di necessità — (cod. proc. pen., art. 509).

È inammissibile il ricorso del p. m. contro l'ordinanza del presidente delle Assise che proscioglie l'accusato d'omicidio, per avere i giurati ritenuto, col loro verdetto, che commise il fatto nello stato di necessità [1].

Ric. *P. M.* in c. *Varalda.*

La Corte: — Ritenuto che Varalda Attilio fu tratto a giudizio dinanzi la Corte d'assise di Vercelli, siccome accusato di avere, nel 4 dicembre 1904, in Briga (Svizzera), a fine d'uccidere Calabresi Pietro, vibrato al medesimo due colpi di coltello alla regione toracica sinistra, i quali, avendo leso il cuore, furon causa diretta e immediata della di lui morte, istantaneamente avvenuta. Il giudizio si svolse nella udienza del 17 giugno 1905, e, avendo i giurati ritenuto nel loro verdetto che il Varalda avesse commesso il fatto nello stato di necessità (art. 49, n° 3°, c. p.), egli fu prosciolto dall'accusa con ordinanza resa dal presidente a'termini dell'art. 512 p. p.

(*Omissis.*) Osserva che, trattandosi di ricorso contro ordinanza presidenziale di proscioglimento dipendente da verdetto assolutorio dei giurati, s'impone al S. C. in via preliminare l'indagine se competeva al p. m. l'esperimento del rimedio d'impugnativa in cassazione, e, procedendo a quest'indagine col riscontro della legge nelle varie disposizioni che regolano l'esercizio dell'azione del ricorso riservata al p. m., non si riesce a giustificarne l'esercizio nel caso in esame.

Infatti i soli casi, in cui è consentita al p. m. l'azione del ricorso per l'annullamento di sentenze in materia di competenza della Corte d'assise sono preveduti negli art. 641 e 642 p. p., che presuppongono un verdetto affermativo di colpevolezza, e al solo effetto di discuterne le conseguenze giuridiche dedotte sia nell'applicazione della pena, sia nella declaratoria di non farsi luogo a procedimento per inesistenza di reato o per l'estinzione dell'azione penale. Tale concetto spicca ancora di più se si mettano al confronto i citati articoli con l'art. 674 stesso codice, dove, regolandosi l'ipotesi dell'accoglimento dei ricorsi e fissandosi l'oggetto del nuovo giudizio, si obbliga la Corte di rinvio ad accettare come base il verdetto affermativo, già reso dai giurati nella causa, tantochè non se ne ingiunge più l'intervento.

Da tali articoli non può dedursi che sia concesso il rimedio del ricorso per l'annullamento dell'ordinanza presidenziale di proscioglimento, poichè, se anche in quanto contiene declaratoria definitiva, sia da considerarsi come sentenza, rimane sempre che dessa si fonda sopra un verdetto negativo della colpevolezza, in ordine al quale, per l'esplicito divieto dell'art. 509 cod. proc. pen., è prevalso l'esperimento del ricorso.

Sicchè, mentre, in conseguenza delle premesse osservazioni, non si concepisce il ricorso del p. m. nelle sentenze in materia di competenza della Corte d'assise, senza il rispetto alla decisione resa dai giurati, dee senz'altro licenziarsi, senza neppure toccarne il merito, un ricorso, come quello in esame, il quale vuole discutere il convincimento dei giurati e si risolve poi in una censura contro le dichiarazioni che ne risultarono.

Escluso che si tratti nella specie di censure relative a uno di quei vizî, che, a termini dell'art. 507 p. p., rendono irregolare il verdetto, e ne rendono necessaria la rinnovazione con nuova deliberazione, tanto più che il verdetto per Varalda fu regolarizzato mediante rimozione della contradizione verificatasi nella prima dichiarazione, e ammesso che l'ordinanza presidenziale dopo il verdetto assolutorio ne fu, quale doveva essere, una necessaria e inevitabile conseguenza, a che altro si riduce il contenuto del primo mezzo del ricorso, se non a una censura, che avvolge così l'ordinanza della Corte che mantenne nel questionario il quesito relativo allo stato di necessità, come la decisione dei giurati che l'affermarono? Infatti, addebitando all'ordinanza della Corte di non essere giustificata dalle risultanze del dibattimento, che non si prestavano a sorreggere la dirimente sullo stato di necessità, attraverso l'ordinanza si colpisce la decisione dei giurati, che da quello stesso dibattimento non avrebbero potuto ritrarre elementi di convinzione per la sussistenza di quella dirimente. Eppure, anche se si voglia ritenere, accettando in via d'ipotesi l'asserto del ricorrente p. m., mal-

[1] — Cnfr. 19 luglio 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LX, pag. 300 — e *Nota* ivi).

grado non possa escludersi il contrario, che i giurati, eccitati a rientrare nella camera delle loro deliberazioni per rimuovere la contradizione, si sieno limitati a rimettere in votazione soltanto la proposta delle attenuanti, sta, ed è doveroso il notarlo, che essi per due volte, dapprima in modo esplicito con la risposta affermativa al quesito, e dappoi implicitamente, tenendolo fermo come l'aveano votato, espressero di avere sullo stato di necessità quella convinzione, a cui il p. m. trova ribelle il dibattimento.

Non varrebbe opporre che il ricorso versa pure su nullità precorse e su ordinanze emanate durante il dibattimento e debitamente protestate, poichè è volere della legge che, quando la dichiarazione della giuria è regolare e completa ed è favorevole all'imputato, resti sovrana e insindacabile, e che le nullità e i vizi del procedimento possano esser deferiti alla C. S. soltanto nell'interesse della legge e per serbare intatte le regole di diritto.

Per questi mot., dichiara inammissibile, ecc. — (Pres. Fiocca — relat. Palladino — p. m. Sansonetti — avv. Greppi).

(Prima Sezione.)

14 novembre 1905. 183

LESIONI PERSONALI VOLONTARIE — AGGRAVANTI — armi — pena — (cod. pen., art. 372 e 373).

« *Quando si verifica il caso dell'ultima parte dell'art.* 372 *con una delle aggravanti (nella specie arma propria) del seguente articolo* 373, *la pena da applicarsi non è quella di cui si parla nell'ultima parte dell'art.* 372, *con l'aumento del successivo art.* 373, *ma invece quella della prima parte con lo stesso aumento* [1]. »

Ric. *Ventura Vito.*

(Seconda Sezione.)

23 novembre 1905. 184

ESERCIZI PUBBLICI — tabella dei giuochi — giuochi proibiti — (l. p. s., art. 56, capov°.).

RIFIUTO D'OBBEDIENZA ALL'AUTORITÀ — esercizi pubblici — giuochi proibiti — reato insussistente — (cod. pen., art. 434).

La tabella dei giuochi proibiti, di cui allo art. 56, *capov°., della legge di p. s., non può contenere che quelli d'azzardo* [2].

... *A ogni modo, se anche si voglia attribuire alla tabella il senso di un precetto di divieto per altri giuochi (nella specie morra), l'esercente che lo trasgredisca, non può mai cadere sotto le sanzioni dell'art.* 434 *c. p.* [3].

Ric. *Pusineri Cesare.*

La Corte: — Premesso, in fatto, che Pusineri Cesare era tratto in giudizio per rispondere di contravvenzione all'art. 484 cod. pen., siccome colpevole di aver tenuto nel suo esercizio il giuoco della *morra*, considerato giuoco d'azzardo; e il pretore di Pavia, con sentenza 24 luglio 1905, dichiarava inesistente il reato, non essendo la morra giuoco d'azzardo, e respingeva pure la subordinata istanza del p. m. perchè fosse applicato l'art. 434 in relazione all'art. 56 della legge e all'art. 59 del regolamento di p. s., in quanto che la tabella dei giuochi proibiti non può contenere che quelli d'azzardo;

Che, sull'appello del p. m., il Tribunale di Pavia, con la sentenza impugnata, riteneva che il fatto cadesse sotto la sanzione dell'art. 434 cod. pen., per essersi rifiutato di obbedire all'ordine prefettizio di non lasciar giuocare al suaccennato giuoco, e condannava in conformità.

Attesochè, fra i mezzi dedotti, meriti plauso quello col quale si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 434 cod. pen. in relazione agli articoli 56 legge di p. s. e 59 regolamento della medesima, in quanto che la sanzione del primo non à relazione alcuna coi precetti delle disposizioni di p. s.;

Che, infatti, sia l'art. 56 della legge, sia l'art. 59 del regolamento altro non prescrivano agli esercenti se non di « *esporre* una tabella, vidimata dall'Autorità di pubblica sicurezza del circondario, nella quale saranno in-

---

[1] — « E infatti dispone il citato articolo che la pena è della reclusione sino a tre mesi, e della multa da lire 50 a 1,000 *fuori dei casi preveduti nel precedente capoverso*, ciò che chiaramente significa che si applica la prima parte dell'art. 372, cioè la pena della reclusione da un mese a un anno, con l'aumento da un terzo a un sesto, allorchè il fatto, fra gli altri casi, sia commesso con un'arma propriamente detta. »

Conf. 15 gennaio 1904 e 7 aprile 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 727, n 3); 7 gennaio 1905 (*Suppl.* alla *Riv. Pen.*, vol. XIV, pag. 42).

[2-3] — Cont. 19 agosto 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 182); 6 giugno 1903 (*Id.*, vol. LVIII, pag. 298 — e specialmente *Nota* ivi).

dicati i giuochi proibiti »; e la tabella medesima, che è in atti, nel caso concreto altro non dice, in testa, che: « Tabella di giuochi proibiti da tenersi esposta, ecc. », e appiedi: « Si dichiara che, oltre ai sovraindicati, sono egualmente proibiti *gli altri giuochi d'azzardo* di qualsiasi specie », sebbene poi, in luogo della firma dell'« Autorità di p. s. del circondario », figuri quella del prefetto;

Che, se, all'infuori del codice penale non esistano altre disposizioni penali concernenti i giuochi, nè altrove sia data facoltà al prefetto o ad altra qualsiasi Autorità di proibire giuochi di qualsiasi specie, ne discenda di logica necessità che i giuochi proibiti, di cui parla l'articolo 56 della legge, non possano essere se non i giuochi d'azzardo del codice, di cui soltanto fanno menzione il citato articolo 59 del regolamento e la stessa tabella in atti;

Che, se anche poi si volesse attribuire alla tabella il senso, che non à, di un precetto di divieto, ben si apponga il ricorrente sostenendo il niun legame esistente fra le disposizioni di pubblica sicurezza e l'art. 434 del codice, le prime che non attribuiscono alcuna potestà di divieti, il secondo che non autorizza alcuna facoltà nel prefetto o in altre Autorità di legiferare e di coartare la libertà dei cittadini;

Che l'art. 434 del codice penale munisca soltanto di sanzione l'Autorità che impartisce ordini o provvedimenti, oltre che per ragione di giustizia o di pubblica sicurezza, in quanto abbiano altresì carattere di contingenza attuale e momentanea, siccome, ove già la ragione intrinseca della cosa nol dicesse, emerge chiaro dalle fonti legislative;

Che, altrimenti, ne verrebbe l'assurdo che, all'ombra dell'art. 434, sarebbe attribuita al prefetto e a qualsiasi Autorità « competente » in materia di pubblica sicurezza e di giustizia la più sconfinata potestà di manomettere a loro libito le prerogative civili, potestà sovrastante a quella medesima del Governo;

Che, perciò, a prescinder pure da altre eccezioni non inopportunamente dedotte circa la trasformazione del titolo d'imputazione, il fatto di cui trattasi, nei termini accertati in sentenza, non possa cadere sotto la sanzione dell'art. 434 cod. pen., e tanto meno sotto quella degli articoli 56 della legge e 59 del regolamento di p. s.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. ff. e rel. Lucchini — p. m. Sansonetti — avv. Codecà).

(Seconda Sezione.)

5 gennaio 1906. 185

DIBATTIMENTO — LETTURE — giudizio di falso — dichiarazioni e documenti del giudizio principale — (cod. proc. pen., art. 311).

Nel giudizio di falsa testimonianza può darsi lettura, per formarne base del convincimento, delle dichiarazioni dei testimoni e delle risultanze del giudizio principale.

APPELLO — GRAVAME — proc. gen. — appello del proc. del re — decadenza — (cod. proc. pen., art. 407 e 414).

Il proc. gen. non può più appellare nei sessanta giorni, quando abbia fatto decadere l'appello del proc. del re col non richiedere la citazione dell'imputato [1].

Ric. *Petillo Francesco.*

LA CORTE: — Petillo Francesco ricorre contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli, 22 luglio 1905, che, accolto l'appello del p. m., eliminò il benefizio della condanna condizionale accordata al Petillo dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e confermò in merito questa sentenza, che lo avea condannato a dieci mesi per la falsa testimonianza.

Nel procedimento per lesioni volontarie contro De Luca Francesco e altri il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 4 febbraio 1904, ordinò che si procedesse penalmente contro i testi sentiti al dibattimento, Petillo Francesco, Perfido Giovanni e Cavezza Teresa, per avere il primo e il terzo deposto il falso e la seconda negato il vero.

Sull'esito della relativa istruttoria, i tre imputati furono inviati al giudizio innanzi al tribunale, che, con sentenza del 5 dicembre 1905, li dichiarò colpevoli del reato loro rispettivamente ascritto e li condannò, il Petillo a mesi dieci di reclusione, il Perfido a mesi cinque e la Cavezza a giorni tre della stessa pena, concedendo a tutti la sospensione della condanna.

Contro questa sentenza propose appello il proc. del re presso il tribunale, per il motivo che illegalmente era stata concessa la sospensione della condanna al Petillo, perchè la condanna di questo superava i mesi sei di reclusione, ma cotesto appello non fu coltivato dal proc. gen., il quale però produsse direttamente

---

1 — Conf. 3 febbraio 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LIX, pag. 546, in *Nota*).
Cont. 4 giugno 1903 (*Id.*, id., pag. 545); 10 dicembre 1903 (*Id.*, id., pag. 546).

nuovo appello nel 26 gennaio 1905 per l'identico motivo.

Appellarono pure tutti e tre i condannati, deducendo motivi principali e aggiunti.

La Corte d'appello di Napoli, con sentenza 22 luglio 1905, rigettò l'appello dei condannati, e, accogliendo quello del proc. gen., eliminò il benefizio della condanna condizionale in riguardo al Petillo.

Contro questa sentenza produsse ricorso il Petillo, chiedendone l'annullamento e deducendo i seguenti mezzi principali e aggiunti. (*Omissis.*) Mezzi aggiunti:

1° Violazione dell'art. 311 proc. pen. e del principio di oralità, per avere la Corte basato il suo convincimento sulle dichiarazioni specifiche dei testi e periti e in genere sulle risultanze del procedimento per lesione, con evidente offesa dei diritti dell'imputato, il quale fu condannato in base a testimonianze sulla cui attendibilità e legalità non poteva insorgere, uscendo esse dall'àmbito del giudizio ed essendo perciò sottratte al controllo e ai rimedî processuali consentiti dalla legge;

2° Violazione degli art. 407 e 414 procedura pen., perchè, non avendo il proc. gen. coltivato l'appello del proc. del re, omettendo di richiedere la citazione dell'imputato nel termine di trenta giorni, non potea più produrre un nuovo appello in proprio, ripetendo lo stesso motivo unico su cui era fondato quello del proc. del re.

Attesochè destituito di fondamento è anche il *primo motivo* aggiunto.

Infatti la sentenza impugnata pone a base essenziale del convincimento della reità degli appellanti, in primo luogo, le divergenze riscontrate fra le dichiarazioni da essi fatte nel processo principale scritto e orale e quelle successive, le inverosimiglianze, le assurdità di esse, le deposizioni di testimoni sentiti nell'attuale causa all'udienza o lette per motivi legittimi e col pieno consenso delle parti, e la prova generica assunta nel procedimento principale onde accertare il materiale del ferimento.

Ora a torto si assume che siano stati violati i principî fondamentali della procedura in ordine alle prove e precipuamente quello dell'oralità.

Invero non si può dimenticare, in primo luogo, che il reato, di cui si parla, si è compiuto durante lo svolgimento del processo principale e in esso, per cui il nuovo processo forma, per così dire, un tutto inscindibile con questo, di guisa che gli atti e documenti che formano parte del principale possono e devono anzi esser adibiti nel secondo per tutto quanto si attiene alla prova generica, e in linea specifica le dichiarazioni degli attuali imputati possono e devono esser senza ostacolo poste a raffronto con le deposizioni fatte da essi in qualità di testimoni nel primo processo.

Il principio dell'oralità potrebbe esser violato solo allora che la prova specifica venisse determinata anche da deposizioni fatte nel processo principale e non riconfermate nella pubblica discussione nel secondo, ma si è detto che già i testimoni furon risentiti all'udienza e solo di alcuni, per motivi legittimi e col pieno assenso delle parti, le deposizioni furono lette.

Attesochè, per lo contrario, è pienamente fondato il *secondo motivo* aggiunto.

Risulta invero dagli atti della causa che contro la sentenza del tribunale di primo grado, pronunziata il 5 dicembre 1904, propose appello in tempo utile il proc. del re presso il tribunale medesimo, che il proc. gen. non coltivò quell'appello, lasciando trascorrere il termine perentorio di giorni trenta dalla legge concesso, senza fare la richiesta di citazione dell'imputato avanti la Corte, e poi soltanto dopo cinquantatrè giorni dalla pronunzia della sentenza propose nuovo appello in proprio, ripetendo l'identico motivo di gravame dedotto dal proc. del re.

Ora la dizione chiarissima dell'art. 399 e seguenti del codice di rito insegna che la facoltà di proporre appello dalla sentenza del tribunale spetta tanto al proc. del re che al proc. gen., ai quali vengon rispettivamente assegnati all'uopo termini ben disparati, ma quello proposto dal proc. del re non è per sè stesso efficace e può aver corso allora soltanto che il proc. gen., ritenutolo fondato, lo coltivi richiedendo entro il termine di giorni trenta dall'interposizione la citazione dell'imputato innanzi alla Corte.

Ciò vuol dire, in sostanza, che il legislatore volle lasciare il proc. gen. arbitro assoluto dell'appello, concedendo però al proc. del re la facoltà di provocarlo esso stesso di propria iniziativa, salvo a quello di diritto di non darvi corso, e ciò per la ragione evidente che, avendo egli assistito direttamente allo svolgimento del processo scritto e orale, è in condizione di vagliare con piena cognizione di causa la giustizia e convenienza di proporre il rimedio, e può quindi utilmente cooperare al retto indirizzo del suo superiore diretto.

L'art. 407 in ispecie, con altrettanta chiarezza, ci apprende, d'altra parte, che, trascorso il termine di cui sopra senza che il proc. gen. abbia fatta la cennata richiesta, non è più ammesso l'appello del p. m.

Le quali parole « del p. m. » fanno comprendere che dall'omissione della richiesta discende non pure la decadenza dell'appello del proc. del re, ma ben anco la perdita per il proc. gen. del diritto di proporre un nuovo appello in proprio, le quante volte quello sia stato legalmente interposto.

Non così quando invece ciò non fosse, imperocchè l'articolo commina la decadenza dell'appello, e altra cosa è un appello decaduto, altra quello che fu illegalmente proposto e che secondo legge va considerato come inesistente, e per conseguenza rimane integro il diritto di appello del proc. gen. in proprio di fronte ad un appello non proposto dal proc. del re legalmente.

La legge non consente una diversa interpretazione, imperocchè, dicendosi « del p. m. » e non del « proc. del re », quando l'articolo parla insieme e del proc. del re e del proc. gen., l'espressione generica deesi necessariamente riferire tanto all'uno che all'altro.

Per venire all'interpretazione contraria, dovrebbesi supporre una improprietà di linguaggio o un difetto di ponderazione nella compilazione dell'articolo, supposizione incivile, tanto più trattandosi di una disposizione certo di non lieve importanza, e ingiustificata perchè, come sarà ora dimostrato, codesta interpretazione è ripudiata anche dallo spirito e dalla ragione della legge.

E valga il vero: la decadenza espressamente comminata dall'art. 407 per l'inazione del proc. gen. sull'appello del proc. del re, diverrebbe assolutamente irrisoria se il proc. gen. potesse, ciò nonostante, interporre gravame egli stesso giovandosi del maggior termine prefisso dal successivo art. 414.

E, d'altronde, non si saprebbe concepire come il legislatore, che pure all'art. 414 volle diminuito il lunghissimo termine dei giorni sessanta assegnato al proc. gen. quando la sentenza del tribunale gli fosse a cura delle parti notificata, avesse poi voluto lasciarglielo integro quando, in virtù della trasmissione della informativa del proc. del re e degli atti della causa, fosse stato messo in condizione di esercitare la facoltà dell'appello, non potendosi dubitare che al termine stesso fu data una così larga estensione in contemplazione delle difficoltà in cui potrebbe trovarsi il proc. gen. di avere notizia delle sentenze dei tribunali e di mettersi in grado di esercitare, se del caso, l'accennata difficoltà, facoltà che in quest'ultima ipotesi non sussistono affatto.

Va da sè poi che l'azione del proc. gen. soffre, in virtù dell'art. 407, una limitazione unicamente ed esclusivamente nell'estensione del termine per esercitarla e nel modo, ma rimane integra per quanto ha tratto alla sostanza dell'appello, di guisa che egli può liberamente nel termine fissato anche rettificare, ripudiare, ampliare i motivi dedotti dal proc. del re e aggiungervene dei nuovi, e così pure restringere o estendere la portata dell'appello medesimo così come se avesse da proporre il gravame *ex novo* giusta il disposto dell'art. 414.

Il ricorso del Petillo, adunque, sotto questo aspetto e in questa parte merita accoglimento. L'appello del proc. gen. dovendosi ritenere inammissibile, deve esser annullata senza rinvio la sentenza impugnata in quella parte con cui fu modificato il dispositivo di quella di primo grado, la quale, essendo trascorsa in cosa giudicata, dee rimanere integra.

Per questi motivi, cassa senza rinvio, ecc. — (Pres. ff. Lucchini — rel. Benedetti — est. Peroni — p. m. De Francesco — avv.ti Escobedo e Pericoli).

(Prima Sezione.)

16 gennaio 1906. 186

DIBATTIMENTO — PERITI — giuramento — verbale — (cod. proc. pen., art. 298 e 316).

Non risulta che i periti abbian prestato giuramento dall'attestazione in verbale che il giudice, prima di ordinare loro di assistere a tutto lo svolgersi del dibattimento, « fece ai periti seria ammonizione sull'importanza morale del giuramento, cui vengono sottoposti, sul vincolo religioso, ecc. » [1].

Ric. *Urbani Paolo.*

---

[1] — « Non apparisce che nè allora, nè successivamente, prima d'esser interrogati, essi abbiano effettivamente giurato; e quand'anche dovesse inferirsi da quelle parole « cui vengono » sottoposti » che essi abbiano giurato subito dopo l'ammonizione fatta dal pretore, non risultando però che siasi esattamente osservato il disposto dell'art. 298 p. p., perchè non risulta che essi abbiano ripetuto la formola del giuramento prescritta, la nullità sarebbe egualmente manifesta, non bastando certo l'attestazione del cancelliere che i periti si sottoposero al giuramento, per assicurare che questo sia stato prestato a forma di legge. »

(Prima Sezione.)

9 gennaio 1906. 187

FALSITÀ IN ATTI — ATTI PUBBLICI — differenziale del falso in certificati — sindaco — bestiame — falsa attestazione sanitaria — (cod. pen., art. 275 e 290).

Risponde di falsità in atto pubblico, e non in certificati, il sindaco che rilascia una falsa attestazione d'immunità da malattie nel bestiame destinato ai pubblici mercati [1].

Conflitto in c. *Fidelia* e *altri*.

Il Proc. Gen.: — Vista la sentenza 12 dicembre 1905 del Tribunale di Aquila, che, nella causa Fidelia Vincenzo e altri, rinviatagli a giudizio con ordinanza 4 maggio 1905 del giudice istruttore presso il Tribunale di Aquila, si dichiarò incompetente a giudicare, inquantochè il reato di cui si trattava, cioè di falso commesso da pubblico ufficiale in certificati di provenienza di bestiame destinato ai pubblici mercati, non era già soltanto previsto dall'articolo 290 cod. pen., ma bensì dall'art. 275 cod. pen., che indica la competenza delle Assise.

Ritenuto, in proposito a tale conflitto, sollevato dal Tribunale di Aquila, doversi premettere in fatto che, sorpresi certi Di Placido, De Amicis e Marchesiani li 13 giugno 1904 mentre portavansi alla fiera di Montereale con ovini sprovvisti di certificato d'origine, ossia d'immunità da malattia, e perciò dichiarati in contravvenzione, presentarono il 4 luglio all'udienza penale, in loro confronto tenuta dal pretore, certificati rilasciati dai loro rispettivi sindaci con la data del 12 giugno e attestanti l'immunità del loro gregge da malattie, e, sulla fede di tali certificati, riconosciuti poi falsi, furon prosciolti.

Ritenuto che in siffatti falsi certificati, rilasciati dolosamente dai sindaci e usufruiti dagli interessati allo scopo di eludere l'azione della giustizia, non è certamente a riscontrarsi la sola figura di falsità prevista dall'articolo 290 cod. penale.

Ivi si prevedono i soli casi di rilascio di certificati non conformi al vero, ma che ànno solo il carattere di frode alla beneficenza o fiducia pubblica e privata o di voler indebitamente procacciare ufficî o favori, onde, per esemplificare, esso si applicherebbe se il sindaco, quale ufficiale pubblico, scientemente avesse rilasciato certificato di una data provenienza dei bovini riconosciutasi inesatta; il danno non sarebbe stato se non alle norme statuite a tutela della sanità pubblica, e di più eventuale.

Nella specie, invece, quando era in discussione la causa penale di contravvenzione contro i pecorari, il sindaco non si peritò di rilasciare un documento falso di provenienza del bestiame, foggiandolo con data falsa, e ciò allo scopo di frustrare il corso della giustizia, facendo cioè apparire che i contravventori erano provvisti di certificati di immunità degli ovini, sì che ne andarono prosciolti; nel che tutto si riassumono i varî caratteri del falso documentale previsto dall'art. 275 cod. pen., prima parte, che commina pena di competenza della Corte di assise.

Ritenuto, pertanto, esser fondata in diritto l'eccezione d'incompetenza sollevata dal tribunale nella causa rinviatagli, e relativamente sia a coloro che quali pubblici ufficiali rilasciarono i falsi documenti, sia a quelli che ne usufruirono.

Per questi motivi, richiede, ecc.

La Corte: — Ritenuto il fatto com'è accennato nella requisitoria che precede, osserva che i certificati in disamina sono cosa ben diversa dai certificati di cui è parola nell'art. 290 del cod. pen. Quelli, come rilevasi dalla stessa parola della legge, si riferiscono alla persona di chi li richiede, di cui si attestano o le qualità morali (buona condotta), o lo stato di fortuna o di famiglia, o la capacità, e si sostanziano sempre in un giudizio o parere del pubblico ufficiale, che può esser anche erroneo. Per codesti certificati la legge non prescrive alcuna forma.

I certificati in esame sono tutt'altra cosa, sia per il contenuto, sia per la forma. Il contenuto riguarda l'immunità da malattie degli animali, da attestarsi nell'interesse della pubblica sanità. La forma è stabilita dall'ordinanza di polizia veterinaria del 3 marzo 1904, che nell'art. 25 prescrive che i certificati son sempre staccati da un registro a madre e figlia, e le madri dei certificati, ordinate nei numeri progressivi del rilascio, sono conservate nell'archivio comunale. Si tratta, dunque, di registri che si tengono da una pubblica Amministrazione nell'interesse della pubblica igiene. Conseguentemente la falsità, cada essa sulla madre o sulla figlia, su tutto o su di una parte, è sempre falsità in atto pubblico, prevista e punita dall'art. 275 cod. pen., quando sia stata commessa da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, come appunto è il

[1] — Cnfr. 10 gennaio 1902 (*Suppl.* alla *Riv. Pen.*, vol. XI, pag. 56 — e *Nota* ivi).

caso presente. Ben fece dunque il tribunale a dichiarare la propria incompetenza.

Per questi motivi, dichiara, ecc. — (Pres. e rel. Fiocca — p. m. Frola).

(Prima Sezione.)

9 gennaio 1906. 188

COMPETENZA — RAGION DI MATERIA — rinvio al pretore — interdizione dai pubblici uffici — (cod. proc. pen., art. 252).

***Ben posson rinviarsi al pretore, in base all'art.* 252 *p. p., delitti (nella specie, subornazione e falsa testimonianza) che importino pure l'interdizione dai pubblici uffici* [1].**

Conflitto in c. *Marenghi.*

La Corte: — La competenza per i delitti preveduti dal n° 1° al 4° dell'art. 9 cod. proc. pen., e per le contravvenzioni prevedute dal codice penale, è determinata dal titolo del

---

[1] — Conf. 15 giugno 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 320 — e *Nota* ivi); 27 giugno 1905, conflitto in c. *Rapio*, in tema di subornazione (*Cassaz. Unica*, vol. XVII, col. 76; *Foro Ital.*, vol. XXX, col. 458; *Giust. Penale*, vol. XI, col. 1362; *Legge*, vol. XLV, col. 2345); 28 luglio 1905, confl. in c. *Allari;* stesso giorno, confl. in c. *Montagnini;* 12 ottobre 1905, confl. in c. *Fumagalli;* stesso giorno, confl. in c. *Terriglia* (inedite).

Ecco le difformi requisitorie del p. m.:

« Il Proc. Gen.: — Vista la sentenza 28 ottobre 1905 del pretore di Pellegrino Parmense, che, nella causa contro Marenghi Giovanni e altri, imputati di tentata subornazione di testi e di falsa testimonianza, quale causa eragli stata rinviata a giudizio, a tenore dell'art. 252 p. p., con ordinanza del giudice istruttore di Parma in data 21 giugno 1905, si dichiarò incompetente a giudicare, attesa la pena dell'interdizione dai pubblici uffici, che in un con la pena corporale deve applicarsi per quei reati.

» Ritenuto che la dichiarazione d'incompetenza così sollevata dal pretore di Pellegrino Parmense riapre la discussione sulla portata dell'art. 252 p. p., in relazione agli articoli 10 e 11 dello stesso codice, sul punto cioè di vedere se possa rinviarsi al giudizio del pretore il reato punito con la pena dell'interdizione dai pubblici uffici.

» Ritenuto in proposito che, per esser in ordine a tale questione molto oscillante la giurisprudenza, occorre pôr mente alle sole disposizioni della legge.

» Uopo è anzitutto notare che la pena dell'interdizione dai pubblici uffici, cioè com'è disciplinata dall'art. 20 del cod. penale, importa gravissime conseguenze per il condannato, spesso più sensibili della stessa pena corporale e pecuniaria.

» E in secondo luogo occorre ancora tener presente che tale pena, così grave nei suoi effetti morali e sociali, può aver una durata da tre mesi sino a cinque anni, come per l'appunto può accadere per i reati previsti dagli art. 214 e 218 c. p., che erano applicabili nella specie, e dove non è prefisso alla durata dell'interdizione dai pubblici uffici, termine minore.

» Ora, tale essendo la natura, gravità e durata d'una siffatta pena da non potersi certamente avere quale puramente accessoria a quella corporale, dal momento che non la si vede enunziata fra quelle che, a senso dell'art. 252 p. p., permettono il rinvio della causa al giudizio del pretore, non si può evidentemente aggiungere alla legge altro dei casi in cui possa farsi luogo a un tale rinvio, non potendosi obliare che detto art. 252 forma eccezione al principio generale delle competenze segnate agli articoli 10 e 11 p. p., ed essendo le eccezioni a interpretarsi restrittivamente.

» E per il tenore di detti art. 10 e 11 non può certamente dirsi che la pena dell'interdizione dai pubblici uffici possa rientrare nella competenza del pretore: poichè l'art. 11, enumerando le penalità che posson venire applicate dal pretore, tace assolutamente di quella dell'interdizione dai pubblici uffici, che, come si disse, non può considerarsi qual pena accessoria.

» Onde la relativa applicazione vuolsi esclusivamente demandare alla giurisdizione dei tribunali, per l'art. 10, che ad essi deferisce la cognizione di qualsiasi causa la cui penalità non sia compresa nel precedente art. 9 e nell'art. 11 che espressamente limita i poteri giurisdizionali del pretore. In altri termini, la pena dell'interdizione dai pubblici uffici, non indicata in modo espresso nè nell'art. 11 come criterio di competenza naturale del pretore, nè nell'art. 252 come pena che valga a consentire il rinvio, dev'esser di competenza esclusiva del tribunale, precisamente per il disposto del succitato art. 10 della proc. penale.

» Ritenuto, in conseguenza, che il pretore à ben giudicato.

» Per questi motivi, richiede, ecc. »

reato, senz'alcun riguardo alla pena. In ogni altro delitto e nelle contravvenzioni previste da leggi speciali, la competenza è determinata dalla quantità della pena. Ciò appare evidente dalla semplice lettura degli art. 9 e 11 codice proc. pen. Ma, poichè nel determinare la competenza dalla quantità della pena la legge, tanto nell'art. 9, n° 5°, quanto nell'art. 11, parla soltanto di pena restrittiva della libertà personale, di multa, di pena pecuniaria, e non d'interdizione da' pubblici uffici, egli è evidente che soltanto le prime furono elevate a criterio determinante la competenza, non l'ultima. La ragione di ciò è che, sebbene l'interdizione dai pubblici uffici non sia dal nuovo codice dichiarata pena accessoria, come lo era dal codice abolito, tuttavia un tale carattere, è detto nella relazione sul progetto del codice penale, le deriva dal fatto di non averla applicata mai da sola, bensì come conseguenza generale di talune condanne e unitamente ad altre pene restrittive o pecuniarie in casi speciali. Stante il carattere di pena accessoria, l'interdizione dai pubblici uffici si applica sempre dal giudice che deve applicare la pena principale, restrittiva o pecuniaria. La ragione, dunque, per cui di essa non si fa parola alcuna negli art. 9 e 11 del cod. di proc. pen., si è perchè non à alcuna influenza nel determinare la competenza. E se è così, ne consegue che essa non può esser d'ostacolo a rinviare la causa al giudizio del pretore a' termini degli art. 252 e 257 cod. p. p.

Per sostenere la tesi contraria, si comincia dal negare il carattere di pena accessoria alla interdizione da' pubblici uffici; ma, così facendo, si contraddice apertamente al pensiero esplicito del legislatore, e si viene a negare l'evidenza, perocchè, se la pena suddetta non si applica mai da sola, ma bensì come conseguenza di altre condanne e unitamente alle pene restrittive o pecuniarie, il suo carattere di pena accessoria è più che evidente.

In secondo luogo si dice che l'art. 11 codice proc. pen., nell'enumerare le penalità che sono di competenza del pretore, tace assolutamente di quella dell'interdizione dai pubblici uffici: d'onde s'inferisce che l'applicazione spetti ai tribunali per l'art. 10, che attribuisce ad essi la cognizione di qualunque causa, la cui penalità non sia compresa nel precedente art. 9 e nell'art. 11. Ma è facile rispondere che nell'art. 11 la legge enumera i delitti di competenza del pretore, determinando questa dalla quantità della pena; e, poichè parla soltanto di pene restrittive e pecuniarie, e tace dell'interdizione, è evidente come questa non sia stata elevata a criterio determinante della competenza; e non lo fu appunto per il suo carattere di pena accessoria, il quale spiega il silenzio della legge a suo riguardo. Invece nella tesi contraria il silenzio diventa un argomento per affermare la competenza del tribunale ed escludere quella del pretore, contro il trito assioma dell'*ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit*. La legge volle elevare a criterio determinante la competenza, le pene restrittive e le pecuniarie, e lo disse nel n° 5° dell'art. 9 e nell'art. 11, n¹ 1° e 3°. Non lo volle rispetto alla interdizione dai pubblici uffici, *tacuit*. Il silenzio della legge nella tesi contraria avrebbe un significato affatto opposto a quello avuto finora. A parte ciò, la competenza, come parte d'un pubblico potere, deve risultare dalla parola esplicita della legge, non dal suo silenzio. La certezza e stabilità sono requisiti di ogni legge, ma si devon trovare in grado eminente in quelle che stabiliscono le regole di competenza.

Si obietta, infine, che, stante le gravi conseguenze che importa la pena in disamina, non sia conveniente affidarne l'applicazione al pretore che à una competenza limitata.

Si osserva, anzitutto, che se ciò è un inconveniente, esso è nella legge, e che si deve applicarla siccome è scritta. Ma l'inconveniente si riduce in un timor vano: 1° perchè nel fatto sarà ben difficile e raro che un pretore, il quale abbia l'intelletto sano, applichi la detta pena per la durata di cinque, di tre e anche di un anno a chi fu da lui condannato a tre mesi di reclusione, massimo ch'egli può infliggere; 2° perchè con codesta logica si dovrebbero togliere alla competenza del pretore tutte le cause in cui la condanna importasse gravi conseguenze, come dire la perdita del diritto elettorale, la destituzione da un pubblico ufficio, ecc. Conseguentemente non si potrebbe rinviare al suo giudizio un notaio imputato di furto e di frode di poche lire, perchè, nel caso di condanna, è destituito di diritto.

Per questi motivi, dichiara, ecc. — (Pres. e rel. Fiocca — p. m. Frola).

(Seconda Sezione.)

6 novembre 1905. **189**

REMISSIONE DELLA PARTE LESA — cassazione — ricorso inammissibile — (cod. p. p., art. 117).

La remissione della parte lesa può farsi ancora in sede di cassazione [1].

---

[1] — Conf., per l'appello, 25 giugno 1897 (*Riv. Pen.*, vol. XLVI, pag. 501).

... *E la S. C. dee « prenderne conoscenza e farne applicazione anche prima di esaminare la ritualità del ricorso ».*

Ric. *Fazzini Angelo.*

La Corte: — Premesso, in fatto, che Fazzini Angelo, imputato di lesioni personali in danno di Felici Benedetto, con sentenza 11 maggio 1905 del 1° pretore urbano di Roma, era condannato a quattordici giorni di reclusione, giusta la prima parte dell'art. 372 cod. penale;

Che, gravatosi in appello, il tribunale, in riparazione della prima sentenza, riduceva la pena a sette giorni, in applicazione del secondo capoverso dell'art. 372.

Attesochè, in linea pregiudiziale, vi sarebbe ragione di dichiarare inammissibile e non discutibile il ricorso, in quanto che il ricorrente non fece il prescritto deposito, ed essendo nato a Fiordimonte, non produsse i certificati di povertà del detto Comune;

Che però esista in atti una pregiudiziale anche alla pregiudiziale d'inammissibilità, consistente nel documento di remissione avvenuta il 22 agosto 1905 e regolarmente accettata dall'imputato, posteriormente cioè alla sentenza impugnata, ma conseguente appunto al giudicato che facea cadere il fatto da lui commesso nell'ipotesi di un reato perseguibile soltanto a querela di parte;

Che, per l'art. 117 cod. proc. pen., modificato in virtù dell'art. 28 del r°. decreto 1° dicembre 1889, contenente le disposizioni per l'attuazione del codice penale, « la remissione può farsi in qualunque stato e grado di causa »; e quindi ancora in sede di cassazione;

Che debba perciò la Corte Suprema prenderne conoscenza e farne applicazione prima ancora di esaminare la ritualità del ricorso.

Per questi motivi, dichiara, ecc. — (Pres. ff. e rel. Lucchini — p. m. Frola — avvocato Coari).

(Seconda Sezione.)

26 ottobre 1905. 190

FALSITÀ IN GIUDIZIO — SPERGIURO — prova — testimoni — contratto — divieto in civile — (cod. pen., art. 221; cod. proc. pen., art. 848).

Nel giudizio di spergiuro non si può provare con testimoni il contratto negato dal giuramento, quando la prova stessa non sia consentita dalla legge civile [1].

Ric. *Sanguinetti Gio. Batta.*

V. Morisani, *La remissione della parte lesa nei reati perseguibili soltanto a querela di parte secondo il nuovo cod. pen. e le disposizioni di attuazione* (*Riv. Pen.*, vol. XXXI, pag. 121). — Il Morisani si occupò della questione anche prima che l'art. 117 p. p. fosse modificato dal r°. d°. 1° dicembre 1889, sostenendo anche allora — ciò che era molto controverso (v. *Repertorio* della *Riv. Pen.*, all'art. 117 p. p., n° 35) — l'efficacia della remissione in cassazione (*La desistenza dalla querela nelle more di cassazione: Riv. Pen.*, vol. XXV, pag. 511).

[1] — Conf. 19 aprile 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LX, pag. 587 — e *Nota* ivi); 21 dicembre 1900 (*Id.*, vol. LIII, pag. 478); 25 giugno 1900 (*Id.*, vol. LII, pag. 508 — e *Nota* ivi).

Cnfr. 25 febbraio 1904 (*Id.*, vol. LX, pag. 179); 27 maggio 1905, *Cavallaro*, del seguente tenore:

« La Corte: — (*Omissis.*) Domenico Prenestini, ricco gentiluomo di Nicotera, debole di mente, menando vita spendereccia e prodiga, era riuscito a dissestare il suo patrimonio e a cadere nelle mani di usurai, fra i quali l'odierno ricorrente Cavallaro, a cui favore più cambiali avea egli sottoscritte e fatto sottoscrivere, anche dai suoi congiunti.

» Che fra le cambiali eravi nel 1898 quella avanti indicata, emessa da lui e dalla moglie, e avallata dal padre e dalla zia, con scadenza a sei mesi.

» Che, venuta la scadenza e mancando i fondi, la cambiale stessa, calcolati gli interessi maturati e da maturarsi, fu rinnovata per la somma di lire 11,202.60, con la data apparente 2 ottobre 1898 e scadenza a fine gennaio di quell'anno.

» Che, a eseguire il rinnovo, il Cavallaro recossi, una sera non precisata nello scorcio del 1898, in casa Prenestini, ed ivi, deposta su di un tavolino la vecchia cambiale di lire 9,570, intascò la nuova per lire 11,202.60, e, in quell'occasione, profittando egli che il suo debitore gli avea offerto del vino ed erasi dovuto momentaneamente allontanare da quella camera, perchè chiamato dalla moglie, s'impossessò nuovamente dell'effetto antico che non era stato nè distrutto nè conservato dal debitore. Che il giorno dopo, accortosi Prenestini della mancanza di quella cambiale, si diede a frugare dappertutto e si rivolse anche al Cavallaro, ma invano, quando fu informato da due sue donne di servizio, che aveano visto la sera precedente il Cavallaro,

La Corte: — Sanguinetti Giovan Battista ricorre contro la sentenza 25 aprile 1905 della Corte d'appello di Genova, che confermava altra del Tribunale di Genova 13 settembre 1904, condannante il ricorrente a un anno di reclusione e lire 500 di multa e all'interdizione per un anno, danni e spese per reato di spergiuro.

Moriva in Genova, nel 6 giugno 1900, Giuseppe Zerega, commerciante in frutta ed er-

---

rimasto momentaneamente solo, a intascare di nuovo la cambiale che prima avea restituita. Cavallaro negò, e il Prenestini nella sua abituale spensieratezza si tacque, sperando che di quella cambiale non si sarebbe fatto uso; ma non fu così, perchè per quella e per altre cambiali Cavallaro promosse giudizio: si ebbero sentenze di condanna, si accesero ipoteche e si iniziò giudizio d'espropriazione sino alla sentenza 14 gennaio 1903 per la vendita forzata degli immobili precettati. Fu allora che Prenestini, sempre contumace in quei giudizî, si riscosse e sporse querela per il furto, e di qui l'attuale processo, con la notificazione del mandato di comparizione in mani proprie in data 23 gennaio 1903, e le sentenze di condanna di cui sopra, che Cavallaro investe.

» (*Omissis.*) Osserva il S. C. che mancano di ogni giuridico fondamento i mezzi primo principale e quarto aggiunto, i quali, per la loro natura pregiudiziale, vanno esaminati a preferenza.

» La prescrizione dell'art. 848 proc. pen., corrispondente all'art. 1341 cod. civ., appunto perchè d'indole tutta eccezionale sugli ordinamenti della prova in materia penale, non può esser intesa nè applicata in forma estensiva. Quell'articolo disciplina esclusivamente la prova necessaria a stabilire l'esistenza dei contratti che si pretendono violati dal reato, quando cioè il reato metta capo alla violazione d'un contratto, in modo che la disputa sorga appunto sulla esistenza di quello. La prova, in tal caso, non potrebb'esser fatta che con le forme e le limitazioni stabilite dalle leggi civili, senza di che, provandosi in via penale quello che sarebbe vietato di provare in via civile, si eluderebbe un espresso divieto di legge, rendendo vana la relativa disposizione.

» Ma, nella specie, però non si volle provare l'esistenza della cambiale di lire 9,570, che non fu mai impugnata, nè si volle provare che fu estinta per rinnovazione.

» Qui s'imputava al ricorrente d'aver commesso un furto, furto d'un documento, che, pari a un oggetto qualsiasi anche d'ingente valore, consente d'attingere la prova in tutti i modi permessi dal codice del rito penale. Si volle accertare un reato che avea origine da un fatto estraneo all'esistenza giuridica della cambiale, e ben potea provarsi anche con testimoni.

» Nè vale obiettare che, ammessa la prova testimoniale per il furto della cambiale, si venga indirettamente a estenderla all'invalidità giuridica di quel documento; imperocchè non deve obliarsi che il possesso della cambiale per parte dell'imputato rappresentando appunto il prodotto del furto, la prova testimoniale per tal fatto veniva anche ed espressamente consentita dal cod. civ. all'art. 1348, n° 1°.

» (*Omissis.*) Per questi motivi, ecc. — (Pres. Petrella — rel. Savastano — p. m. Martinotti). »

V. anche 8 luglio 1905, *Riccio Pietro:*

« La Corte: — Gaetano Zannone, con obbligo solidale incontrato con Riccio Pietro, e, nel di lui interesse, verso Carmine Zanardo, pagava a costui la somma di lire 2,130.90, il quale, con istrumento 14 novembre 1894, lo surrogava nelle sue ragioni e nell'ipoteca che avea contro il Riccio, sopra il fondo Madonna dell'Arco.

» Trascorsi cinque anni senza che nulla avesse potuto ricuperare del suo credito in capitali e interessi, il Zannone dovè acconciarsi a ottenerne il pagamento mediante cessione *in solutum* del fondo predetto.

» Si addivenne così alla stipulazione dell'istrumento 6 aprile 1899, nel quale, per altro, a sgravio parziale della relativa tassa di registro, si fece figurare la vendita per sole lire 600, dicendosi il di più della somma dovuta pagato precedentemente, e se ne rilasciava quietanza.

» Se non che, dopo pochi giorni dalla stipulazione, il Riccio, dichiarandosi leso *ultra dimidium*, intentava analogo giudizio contro il Zanardo, che, a tagliar corto, gli deferiva analogo giuramento decisorio, inteso a stabilire la verità delle cose e dei rapporti.

» Quantunque contrastato con diverse eccezioni, il pretore di Peano ammise, con sentenza 13 agosto 1902, il deferito giuramento, che fu poi prestato dal Riccio, il quale negò ogni altra intesa o fatto diverso da ciò che risultava dall'istrumento prodotto.

baggi, lasciando la sua eredità intestata per un terzo alla moglie Camilla Grasso, per un terzo al padre Pietro, e per l'altro terzo ai fratelli e sorelle Giovan Battista, Emanuele, Maria, Margherita e Teresa, ai minori Zerega Goria in rappresentanza dell'altro fratello e loro padre Giovanni, e ai minori Zerega Montaldo in rappresentanza dell'altro fratello Emanuele, loro padre, resisi antecedentemente defunti.

Onde addivenirsi alla divisione di quella

» Quindi querela di spergiuro, relativa istruttoria penale, e invio al giudizio, per rispondere di tale delitto innanzi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

» Quivi nel pubblico dibattimento due eccezioni preliminari furon sollevate dalla difesa: l'una per l'inammissibilità della prova testimoniale ai sensi dell'art. 848 c. p. p.; l'altra della inammissibilità della parte lesa in giudizio qual parte civile.

» Però il tribunale respinse senza protesta della difesa la prima eccezione, accogliendo la seconda.

» Ma, sull'appello del Zannone, la Corte di Napoli revocò il relativo provvedimento, rinviando la causa ai primi giudici per l'ulteriore corso del dibattimento, ultimato con sentenza 4 luglio 1904, per la quale, ritenuta la responsabilità del Riccio nel reato addebitatogli, il tribunale lo condannava, in concorso di attenuanti, a cinque mesi di reclusione e sei d'interdizione dai pubblici uffici e a lire 83 di multa.

» In appello il Riccio dedusse con motivo principale la non provata reità; con aggiunti: 1° la nullità del prestato giuramento per irritualità nel modo; 2° perchè inteso a provare, con violazione dell'art. 1364 cod. civ., contro il contenuto d'un atto pubblico; 3° che in ogni caso inammissibile era la prova testimoniale per gli art. 1341 c. c., e 848 c. p. p.; 4° che gli si dovea concedere il benefizio della condanna condizionale.

» Ma la Corte respinse con pronunziato 18 febbraio 1905 l'interposto gravame.

» Ed è contro di esso che il Riccio à proposto ricorso in cassazione, denunziandolo per i due seguenti mezzi:

» 1° violazione dell'art. 1364 c. c., perchè la Corte dovea ritenere nullo il giuramento ai sensi dell'articolo di legge indicato, comecchè inteso a provare contro il contenuto d'un atto pubblico e dichiarare quindi non luogo a penale procedimento;

» 2° violazione degli art. 1341 c. c. e 848 c. p. p., perchè, in ogni caso, dovea la Corte dichiarare inammissibile la prova testimoniale, inquantochè, sotto colore della prova del falso giuramento, si veniva, in effetto, a provare contro il contenuto dell'atto, con aperta manomissione degli indicati precetti di legge. Nè a toglier efficacia all'obietto può giovare il richiamo della teoria della simulazione, dacchè essa riguarda il diritto dei terzi, ma non vale tra contraenti, fra i quali la legge impone l'uso delle contro-dichiarazioni.

» (*Omissis.*) Che, relativamente al secondo, vuolsi rilevare come la relativa eccezione formò argomento d'apposito incidente nel dibattimento innanzi al tribunale, che lo respinse senza che dal Riccio si sollevasse protesta o si facesse riserve.

» Che, a parte ciò, è perentorio il riflesso che l'eccepita prova non tende all'accertamento di accordi cui era appunto inteso il mezzo del giuramento decisorio, bensì a stabilire la falsità di esso, che è fatto distinto e diverso, e che, per fornire materia d'un delitto, può esser provato con tutti i mezzi dalla legge forniti. E sarebbe ben strano che, mentre la legge ammette il giuramento decisorio come surrogato di tutte le altre prove, con le restrizioni di cui all'alinea del ricordato art. 1364 c. c., dovesse poi negarsi agli effetti penali la prova dello spergiuro a mezzo di testimoni, nel punto che ritiene una tale figura di reato, quando riuscirebbe altrimenti pressochè impossibile aver *aliunde* elementi di convinzione.

» Ora, ben altro è il senso dell'invocato art. 848 c. p. p., il quale, se a prima giunta può sembrare alquanto incerto di significato e indurre una certa perplessità circa il suo contenuto; si chiarisce ben tosto, eliminando qualunque perplessità, qualora lo si consideri in raffronto delle varie disposizioni relative al sistema probatorio, scritte nel codice civile.

» Se non che vana sarebbe nel caso una minuta disamina al riguardo; basta all'uopo quanto fu superiormente riferito e il riflesso che il controverso articolo si riferisce alla prova della esistenza di contratti, ciò che parrebbe implicare l'idea d'una speciale forma di prova consustanziale con l'esistenza stessa di certe convenzioni.

» Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Benedetti — rel. Spirito — p. m. Pagliano). »

eredità, la vedova Camilla Grasso, il Pietro Zerega, anche in rappresentanza del minore figlio Emanuele, il Giovan Battista e la Maria Zerega chiamarono in giudizio gli altri coeredi Margherita e Teresa Zerega, Goria Paola, quale legittima rappresentante dei minori Zerega Goria di lei figli, e Amelia Montaldo, quale legittima rappresentante dei minori di lei figli Zerega Montaldo, dinanzi al tribunale.

I convenuti annuirono alla proposta domanda di divisione, per cui il tribunale, con sentenza 4 luglio 1901, la ordinava, nominando a perito per la stima dei beni immobili l'ing. Muratori, e rimettendo le parti avanti il notaio Caviglia per le opportune operazioni.

Dinanzi al notaio i condividenti non si accordarono nella formazione della massa dividenda, mentre i convenuti pretesero formarne parte diverse obbligazioni e cartelle del prestito della città, possedute dal defunto e non denunziate dalla vedova, e la proprietà di tre appartamenti siti in quella città, Vico di mezzo, ai civici nⁱ 11, 12 e 13, acquistati da Giovan Battista Sanguinetti con danaro e per conto del defunto, per il che il notaio delegato rimetteva di nuovo le parti nanti il tribunale.

Citarono intanto i convenuti dinanzi al medesimo il Sanguinetti, onde in suo confronto dichiararsi che i predetti appartamenti fanno parte dell'eredità di Pietro Zerega.

In quel giudizio i convenuti deferirono alla Grasso e al Sanguinetti i seguenti capi di interrogatorio:

(*Omissis.*) Al Sanguinetti:

« 1° Se non sia vero che i tre appartamenti di Vico di mezzo, distinti coi nⁱ 11, 12 e 13, di cui esso rispondente si rese deliberatario nel 1892, per quanto siano rimasti intestati a suo nome, furono da lui comperati per incarico, per conto e con danaro del defunto Giuseppe Zerega, il quale se ne considerò proprietario e come tale fu da esso Sanguinetti riconosciuto;

» 2° Se non sia vero che nè lo Zerega nè esso Sanguinetti fecero mai mistero del fatto accennato, il quale perciò era notissimo a tutti i parenti e gli amici di casa dello Zerega, e se, a ogni modo, esso rispondente, essendo lo Zerega gravemente ammalato e prossimo alla sua fine, credette di dover fare in presenza di testimoni esplicita dichiarazione alla moglie dello Zerega stesso, la quale ebbe a rispondergli che tale sua dichiarazione era superflua, essendo la cosa a tutti nota;

» 3° Se non sia vero che, in conseguenza, detti tre appartamenti debbano considerarsi compresi nella successione del Giuseppe Zerega;

» 4° Se non sia vero che, dopo la morte dello Zerega, i fitti dei detti appartamenti furono riscossi dalla vedova o direttamente o per mezzo di esso rispondente, a cui la vedova aveva rimesso i registri e le carte relative ai fitti medesimi ».

Il tribunale, con sentenza 24 maggio 1902, rigettava quelli interrogatori, respingeva le istanze dei convenuti contro il Sanguinetti, condannandoli nelle spese del giudizio verso il medesimo, ponendo le altre a carico della massa.

Se ne appellavano le stesse convenute alla Corte di Genova, la quale con altra sentenza 19 marzo 1903 la riformava, dichiarando distinte e riunendo le cause per la divisione e per la rivendica degli appartamenti suddetti dal Sanguinetti, respingeva un capo d'interrogatorio dedotto dagli attori ai convenuti, e ammetteva i sei capi di giuramento dedotti dai convenuti all'attrice Grasso, e gli altri quattro dedotti dagli stessi convenuti al chiamato in causa Sanguinetti, conformi ai capi d'interrogatorio di sovra trascritti; ammetteva un altro capo di prova testimoniale dedotto dai convenuti, e rinviava la causa ai primi giudici per l'ulteriore corso, e per provvedere sulle spese d'appello.

In esecuzione a tale sentenza, la Grasso e il Sanguinetti risposero ai capi di giuramento loro deferiti dinanzi al tribunale civile in udienza 30 giugno 1903 col tenore riportato in epigrafe alla presente.

Le convenute in quel giudizio Zerega Margherita, Montaldo Aurelia, Zerega Maria e Goria Paola sporsero querela contro la Grasso e il Sanguinetti per falso giuramento e furto di sostanze ereditarie, e, istruito penale procedimento, previo rinvio della Camera di consiglio presso il Tribunale di Genova con ordinanza 13 aprile 1904, furon essi chiamati dinanzi allo stesso tribunale per rispondere dei reati come in rubrica, e condannati rispettivamente per il solo reato di spergiuro alla pena di un anno di reclusione, alla multa di lire 500, dell'interdizione dei pubblici uffici per un anno, e in solido al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede a favore delle querelanti costituitesi parti civili, e spese processuali.

La Grasso e il Sanguinetti appellarono tempestivamente tanto dalla predetta sentenza di condanna, quanto dalle ordinanze pronunziate durante il dibattimento dal tribunale penale, chiedendo la propria assolutoria, o quanto meno, darsi adito all'esame del testimonio Drago Andrea, che non potè comparire al primo giudizio a causa di malattia, sospen-

dendosi intanto di decidere sull'interposto appello.

(*Omissis*.) La Corte rispose alle questioni di rito così:

1° Che la prova era ammissibile, non volendosi impugnare l'esistenza dell'atto di aggiudicazione al Sanguinetti degli appartamenti, ma di un mandato ad acquistare.

(*Omissis*.) Ma la questione che più preme alla difesa si è quella relativa all'ammissibilità delle prove testimoniali in relazione al disposto degli art. 848 proc. pen., 1314 e 1341 codice civile e 44 cod. di commercio.

In breve, la tesi defensionale è questa: si tratta, come del resto à detto la Corte di merito, di vedere se si possa provare con testi che fu conferito un vero mandato, dallo Zerega al Sanguinetti, di acquistare per suo conto e con suoi denari alcuni stabili (appartamenti di case), che in apparenza furono aggiudicati in pubblica subasta al Sanguinetti.

E si dice che la Corte formolò a sè soltanto una parte della questione: se il mandato a comperare stabili si possa conferire a voce, come avrebbe fatto lo Zerega al Sanguinetti. Dovevasi poi considerare se a comprare beni stabili a pubblica subasta un mandato verbale potesse bastare, quando si sa dagli art. 672 e 707 proc. civ. che il mandato deve essere scritto e deve essere depositato in cancelleria.

Non crede la Corte che occorra insistere sulla tesi generica, se cioè sia necessario l'atto scritto per provare un mandato ad acquistare beni stabili, sia perchè la tesi è sempre controversa e nella scuola e nei tribunali, sia perchè alla soluzione del quesito defensionale soccorre altro argomento: quello cioè del valore (art. 1341 cod. civ.), di cui si dirà fra poco.

E così non crede di esaminare la tesi se occorra nella compera (per mandato) a pubblica subasta il mandato scritto per il deposito di cui all'art. 672 proc. civ.

Qui non sono citati a proposito gli art. 672 e 707 proc. civ.: non si tratta di sapere nè come si fanno gli acquisti alle aste pubbliche per mezzo di mandatari, nè se queste regole furono osservate, e cioè se il mandatario depositò il mandato scritto che ebbe dal suo mandante nella cancelleria del tribunale; nè se queste regole fossero o no cognite al mandante Zerega e da lui osservate. Nella pubblica subasta non ebbe a figurare alcun mandante; il Sanguinetti acquistò per sè; quindi nessun deposito fu richiesto ai sensi dell'art. 672 proc. civ. Ma tra Zerega e Sanguinetti vuolsi che fosse intervenuto un contratto di mandato verbale, negato con giuramento dal Sanguinetti, ammesso dai testi che furono escussi. Ora sull'esistenza di quel mandato non giova andar rintracciando se doveva essere scritto o verbale, se fu o no depositato, se si sapeva da chi lo dava come dovesse essere estrinsecato, ecc. Basta rintracciare se fu dato, comunque sia stato dato.

Ma, per conoscer ciò, era ed è possibile valersi della prova testimoniale?

Ecco il quesito.

Si tratta di accertare, per seguire la terminologia dell'art. 848 proc. pen., il reato di spergiuro. Per far ciò, bisogna provare l'esistenza del contratto di mandato (conferito dallo Zerega al Sanguinetti), da cui dipenderebbe quel reato. Perocchè, o esiste il mandato, e allora lo spergiuro c'è; o il mandato non esiste, e allora il Sanguinetti à giurato il vero e di spergiuro non si può parlare.

Ora le leggi civili (art. 1341 e seg. cod. civ.) ammettono la prova testimoniale per provare l'esistenza d'un contratto di mandato che superi per valore lire 500 (nel caso specifico lire 4000 circa)?

L'art. 848 cod. proc. pen. esige che il magistrato penale subisca nei mezzi di prova le restrizioni medesime alle quali dovrebbe soggiacere in sede civile l'indagine intorno al diritto subiettivo privato, l'accertamento del qual diritto è il precedente storico per la statuizione sul reato.

Nel caso in esame, l'oggetto della convenzione (mandato), che formava oggetto del giuramento, era superiore alle lire 500.

Quindi non poteva il giudice di merito ammettere una prova che le leggi civili vietano.

Nè si può ripiegare sul codice di commercio. Anzitutto l'acquisto di beni stabili ai pubblici incanti è un atto che non esce dall'orbita del diritto civile, in quanto la subasta è la fine di un giudizio d'esecuzione. Ma, se per la persona e più per lo scopo l'acquisto potrebbe essere un atto commerciale (art. 3, n° 3°, cod. di comm.), allora avrebbesi dovuto provare che era di natura commerciale il rapporto avvincente il Sanguinetti allo Zerega, mentre ciò non fu punto nè provato nè dimostrato, e il ragionamento della Corte di merito in proposito non è che una allusione vaga e incerta a una ipotetica vendita e di là venire che il mandante Zerega avrebbe fatta al Comune di Genova.

Ma, in realtà, nessun dato giuridico permette al magistrato di poter invocare con fondamento il codice di commercio nel caso presente.

Non più felice è la sentenza nella seconda parte della confutazione, allorchè essa si occupa

del documento che, secondo l'accusa, sarebbe stato dal Sanguinetti rilasciato allo Zerega come riconoscimento dell'acquisto all'incanto fatto per conto di costui.

Le considerazioni fatte sopra in ordine al valore dell'oggetto della convenzione nei rapporti dell'ammissibilità della prova testimoniale, persuadono dell'inefficacia giuridica dell'indagine intorno alla sussistenza di tale postumo documento. In realtà, si vorrebbe conseguire per le vie oblique dell'azione penale ciò che non si può conseguire per le vie dirette dell'azione civile.

Ma poi il Sanguinetti non era imputato di sottrazione o di qualche altro reato. Nè è imputato di spergiuro su ciò, perocchè non leggesi fra i capi del giuramento alcun lontano accenno a cotesto trafugamento di un documento comprovante per via indiretta il mandato, trafugamento che fu addebitato in istruttoria ad altra persona e che il tribunale ritenne non raggiunto da sufficiente prova.

Quindi non sarebbe possibile ammettere delle prove che al reato di spergiuro non ànno riferimento. Al Sanguinetti non fu chiesto di giurare in proposito, nè giurò, come non gli fu addebitato alcun reato di sottrazione.

Quindi non si potea dire, come fece la sentenza denunziata, che trattavasi di prova sull'esistenza o meno di un documento per opera di colui contro cui la prova si propone. Non essendo il Sanguinetti mai stato imputato di sottrazione di documenti o altro, così contro di lui non fu mai assunta dall'accusa tale prova.

Non si potrebbe perciò invocare alcuno dei casi dell'art. 1348 cod. civ., o lo si potrebbe solo dopo che si fosse dato come provato quel mandato verbale che invece si è detto sottratto per le leggi civili alla prova testimoniale.

Consegue da tutto ciò che, dipendendo il reato di spergiuro dal contratto di mandato, nel senso che non possa provarsi quello senza prima provar questo, e poichè questo non può provarsi per l'art. 848 cod. proc. pen., così non può il S. C. che annullare la denunziata sentenza.

Per questi motivi, cassa senza rinvio, ecc. — (Pres. ff. Bruni — rel. Setti — p. m. Tofano — avv.ti Erizzo per il ricorr., Di Benedetto per la p. c.).

(Seconda Sezione.)

27 novembre 1905. **191**

ABUSO D'AUTORITÀ — estremi — attentato agli altrui diritti — sentenza — motivazione — (cod. pen., art. 175; cod. proc. pen., art. 323, n° 3).

A costituire il delitto preveduto nell'articolo 175 *c. p. non basta un qualunque atto arbitrario del pubblico ufficiale, ma vuolsi che attenti al buon diritto dei cittadini* [1].

... E ove la legge parla di «altrui diritti», non può aver mai inteso di riferirsi alle spettanze della pubblica Amministrazione.

... Epperciò è nulla, per difetto di motivazione, la sentenza d'appello, che, eccepita col gravame l'inesistenza dell'attentato ai diritti altrui, ritenga bastevole a integrare il delitto un preteso pregiudizio alla pubblica Amministrazione.

Ric. *Trivisonno Giuseppe.*

La Corte: — Premesso, in fatto, che Giuseppe Trivisonno era imputato di abuso d'autorità (art. 175), per essersi, abusando del suo ufficio di sindaco, recato più volte di nottetempo nel carcere mandamentale a conferire con due detenuti imputati di furto qualificato, nella sua qualità di avvocato;

Che il pretore di Civitacampomarano, con sentenza 18 maggio 1905, assolveva per non provata reità; ma il Tribunale di Larino, con la sentenza impugnata, lo condannava.

Considerando che, fra i mezzi dedotti, sia meritevole di accoglimento quello col quale si denunzia la violazione dell'art. 323, n° 3°, cod. proc. pen. in relazione con l'art. 175 cod. pen., in quanto che la sentenza avrebbe omesso di ragionare sulle eccezioni sollevate dalla difesa e dirette a escludere nel fatto gli estremi voluti a costituire il delitto ivi preveduto, e specialmente quello che l'atto arbitrario del pubblico ufficiale sia commesso «contro gli altrui diritti»;

Che, infatti, dato pure che rientrasse nella facoltà del sindaco, ciò che nemmeno risulta ben dimostrato, il recarsi, in qualunque ora, nel carcere mandamentale, occorresse pur assodare se l'operato del Trivisonno fosse per produrre nocumento a qualcuno;

Che, altrimenti, verrebbe a mancare la ragion d'essere del delitto in esame, il quale non può consistere in qualunque atto arbitrario del pubblico ufficiale, per quanto meritevole di censura, ma in quello soltanto che attenta al

[1] — Cnfr. 13 febbraio 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 571).

buon diritto dei cittadini, la di cui tutela è il vero e pratico obietto dell'incriminazione;

Che su tal punto la motivazione della sentenza impugnata, più che deficiente, sia erronea, ritenendo essa bastevole a integrare il delitto dell'art. 175 il pregiudizio recato alla pubblica Amministrazione, quale sarebbe stata nella fattispecie quella della giustizia, « allorquando il Trivisonno non si peritava di *minare* alla riuscita dell'istruttoria mediante l'ausilio della sua difesa »;

Che, a parte l'assurda argomentazione, onde si disconoscerebbe il provvido ministero della difesa, comunque ritualmente irregolare, ne sia evidente l'infondatezza, poichè, ove la legge parla di *diritto altrui*, non può aver mai inteso di riferirsi alle spettanze della pubblica Amministrazione: per cui, se ciò fosse, ogni atto arbitrario del pubblico ufficiale costituirebbe abuso d'autorità; nè l'essere il reato classificato fra i delitti contro l'amministrazione pubblica possa far indurre che, dunque, l'eventuale pregiudizio recato alla medesima basti a integrarlo, poichè l'obiettività principale e generale del reato non esclude che fra gli estremi speciali di esso si richieda altro fine subordinato, ma non meno essenziale, a costituirlo.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. ff. e rel. Lucchini — p. m. Sansonetti).

(Seconda Sezione.)

10 gennaio 1906. 192

CASSAZIONE — RICORSO — imputato — causa individua — coimputato non ricorrente — annullamento e rinvio — (cod. proc. pen., articoli 403 e 652, capov°.).

L'annullamento di una sentenza di condanna, trattandosi di causa individua, giova anche al coimputato non ricorrente, e il giudice di rinvio deve esaminare tutta la causa anche nell'interesse di costui [1].

Ric. *Pece*.

La Corte: — (*Omissis.*) Osserva che tutto il merito del ricorso consiste nel vedere se l'annullamento d'una sentenza di condanna, pronunziato nell'interesse del ricorrente, possa o debba giovare anche al correo in causa individua, e, di conseguenza, se il giudice in grado di rinvio debba esaminare tutta la causa nell'interesse anche di chi non produsse ricorso contro la sentenza di condanna.

La denunziata sentenza ritenne la negativa, considerando che solo nei giudizî d'appello vi è la disposizione dell'art. 403 cod. di proc. pen., secondo il quale l'appello interposto da uno giova agli altri agenti principali o complici, mentre la legge tace nel caso di ricorso in cassazione.

Ora, cotesta ragione non può ritenersi buona e fondata in diritto. Ciò che cade in esame del giudice non è la persona dell'imputato, ma il fatto a questo attribuito.

Onde la logica inesorabilmente esige prima l'esame se il fatto costituente reato sia realmente avvenuto, e però sarebbe semplicemente mostruoso che il fatto si affermasse e si negasse nel medesimo tempo. È per questo che l'articolo 403 codice di proc. pen. dispone che l'appello interposto da uno giova anche all'altro imputato, come agente principale o complice, sì presente che contumace, al quale, naturalmente, giova la ragione o il motivo comune dedotto dall'appellante.

Se un'identica disposizione manca tra quelle che regolano il ricorso in cassazione, la ragione, che governa l'appello, si riscontra anche nell'altro e deve essere regolato dai medesimi principî, a norma dell'art. 3 delle disposizioni preliminari del codice civile.

Nè poi è esatto che la procedura penale nulla dica in proposito; perocchè l'art. 652, capoverso, dispone: « Se la causa è individua, la domanda di cassazione di uno dei condannati sospende la esecuzione della sentenza anche riguardo agli altri ». Or questa sospensione d'esecuzione della sentenza di condanna sarebbe inutile se questa si dovesse ritenere come cosa giudicata nei rapporti del non ricorrente. Il motivo dell'assoluzione di Nicola sembra comune al fratello Luigi.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. ff. Benedetti — rel. Bruni — p. m. Coppola).

(Seconda Sezione.)

9 dicembre 1905. 193

VIGILANZA SPECIALE DELL'AUTORITÀ DI P. S. — sospensione — domicilio coatto — (cod. pen., art. 234).

---

[1] — Conf. 11 aprile 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LIX, pag. 666).
Cnfr. 11 settembre 1903 (*Id.*, id., pag. 191); 17 marzo 1902 (*Id.*, vol. LVI, pag. 89).
V. 28 novembre 1899 (*Id.*, vol. LI, pag. 316).
V. anche, nel *Repertorio* della *Riv. Pen.*, all'art. 652 p. p.

La vigilanza speciale della p. s. resta sospesa durante l'assegnazione a domicilio coatto [1].

Ric. *P. M.* in c. *Fortunato.*

La Corte: — Il pretore di Andria, con sentenza 3 agosto 1905, dichiarò colpevole Fortunato Leonardo del delitto di trasgressione alla vigilanza speciale di p. s., cui era stato sottoposto dai Tribunali di Trani e di Messina, quando nel 1892 e nel 1897 lo condannarono con due sentenze alla reclusione per due distinti delitti di associazione a delinquere. Sull'appello dell'imputato però, il Tribunale di Trani, con sentenza 9 ottobre 1905, revocò la sentenza pretoria per inesistenza di reato, per essere trascorso il termine della vigilanza durante i cinque anni dal Fortunato passati a domicilio coatto.

Ritualmente ricorre il p. m. contro la sentenza del tribunale, sostenendo la contraria tesi, che cioè, durante l'assegnazione a domicilio coatto, il corso della vigilanza speciale di p. s. rimane sospeso, e che il tribunale violò, con l'art. 231, nº 2º, codice penale anche il giudicato.

Attesochè fondato si ravvisi il ricorso, imperocchè, non una, ma più e più volte questa S. C. ebbe a censurare sentenze informate agli stessi criterî sui quali si adagia quella or denunziata, la quale parte dall'erroneo concetto che il domicilio coatto altro non sia che una misura più rigorosa della vigilanza speciale di p. s., e come tale comprensiva e assorbente di questa. Mentre, invece, a parte la comunione degli obblighi e delle restrizioni di cui all'art. 117 legge di p. s., i due istituti della vigilanza speciale e del domicilio coatto sono distinti e diversi fra di loro, come distinte e diverse sono le finalità cui il legislatore intese, mercè essi, conseguire nell'interesse sociale.

Che, a escludere recisamente l'erroneo concetto dell'assorbimento, basterebbe riflettere che la vigilanza speciale à indole e natura repressiva, mentre il domicilio coatto si concretizza in un mezzo di tutela speciale preventivo, di fronte a fondato pericolo e a grave minaccia; e che all'applicazione del primo provvede il magistrato con la sentenza di condanna, mentre l'assegnazione a domicilio coatto costituisce un provvedimento del tutto amministrativo. Nè va omesso il riflesso che la vigilanza speciale, sebbene non sia annoverata dal codice penale fra le pene, tuttavia imposta in seguito a condanna, diventa un complemento di pena, specialmente per quei delitti per i quali della sua aggiunta è fatto speciale obbligo al magistrato, come è per l'appunto per il delitto di associazione a delinquere, di cui fu ritenuto colpevole il Fortunato; mentre, invèce, per il domicìlio coatto, non la repressione del reato commesso, ma ben altri criterî ne provocano l'assegnazione.

Che l'identità di alcune fra le restrizioni imposte dai due istituti, identità che al Tribunale di Messina parve capitale argomento per proclamarne la fusione e l'assorbimento, perde ogni e qualsiasi importanza sol che si rifletta che nella vigilanza speciale è il condannato che dichiara all'Autorità di p. s. in qual luogo intenda stabilire la propria residenza (art. 28 cod. pen.), mentre la scelta del luogo per il domicilio coatto è fatta dalla Commissione che pronunzia l'assegnazione (art. 125 legge di p. s.) ed è imposta come la più grave restrizione.

Nè il criterio informatore dell'art. 42 codice proc. pen., che fissa la decorrenza della vigilanza speciale dal giorno in cui sia scontata la pena, va inteso nel senso davvero inesorabile che la sentenza impugnata vorrebbe attribuirgli, con l'esclusione cioè di ogni ragione di ritardo, di sospensione e d'interruzione; imperocchè ne seguirebbe l'assurdo giuridico di dover ritenere che la decorrenza avvenga e si esaurisca per il solo trascorrere del termine da quel giorno, anche se il condannato non sia stato di fatto sottoposto agli obblighi della vigilanza giusta gli art. 117 e seguenti legge di p. s. Mentre, invece, a quella inesorabilità di decorrenza contrasta lo stesso art. 28 su ricordato, che dà 15 giorni di tempo al condannato, dal termine indicato dall'art. 42, per scegliersi il luogo di residenza; come contrasta altresì a quella voluta inesorabile decorrenza il prin-

[1] — Conf. 4 dicembre 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LIX, pag. 208 — e *Nota* ivi); stesso giorno (*Id.*, vol. LX, pag. 764, n 1); 24 novembre 1904, *P. M.* in c. *Conte* (*Giurispr. Penale*, vol. XXV, pag. 67), ov'è detto che, « dopo tante sentenze di questa S. C., non si dovrebbe più discutere sul fatto di doversi ritenere sospeso il corso della vigilanza speciale durante l'espiazione del domicilio coatto. »

La vigilanza speciale dell'Autorità di p. s., con l'assegnazione a domicilio coatto, non si estingue, ma soltanto rimane interrotta, per riprendere la sua efficacia cessato questo (13 giugno 1905, *Conti:* inedita).

cipio giuridico-sociale dell'esecuzione del giudicato, esecuzione che, come non può essere eliminata, assorbita o estinta se non nei casi e modi espressamente dalla legge determinati, così non può che intendersi interrotta o ritenersi sospesa, sia per l'assegnazione del vigilato a domicilio coatto, sia per una nuova carcerazione, o per fuga e irreperibilità di lui.

Che, pertanto, sian troppo evidenti gli erronei criteri della impugnata sentenza, che, confondendo istituti diversi e distinti, finisce col negare forza esecutoria a un giudicato.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. Petrella — rel. Ricco — est. Savastano — p. m. Martinotti).

CORTI, TRIBUNALI E PRETORI

Corte di cassazione di Roma.

(Sezione civile.)

16 novembre 1905. 194

CONDANNA CONDIZIONALE — capacità elettorale — non influenza — (legge 26 giugno 1904, art. 1 e 4; l. elett. politica 28 marzo 1895, art. 96, n° 2°; l. com. e prov. 4 maggio 1898, art. 22, lett. *F*).

L'applicazione della condanna condizionale non influisce sull'incapacità elettorale, che sia, per legge, conseguenza della condanna riportata.

Ric. *Covino.*

La Corte: — (*Omissis.*) Attesochè, per le coordinate disposizioni degli articoli 1 e 4 della legge 26 giugno 1904, n° 267, il benefizio della condanna condizionale non si estende a sanzioni diverse dalla sospensione ed esenzione della pena, qualora non s'incorra in altro delitto per un determinato periodo di tempo non maggiore di cinque anni. Quella legge non cancella la dichiarazione di colpabilità, ma opera soltanto sull'esecuzione della relativa condanna, la quale si à come non avvenuta.

Quella medesima legge non toglie nulla alle disposizioni degli articoli 22, lett. *f*, della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, e 96, n° 2°, della legge elettorale politica 28 marzo 1895, per le quali non possono essere nè elettori nè eleggibili i condannati per furto e per altri reati consimili. Si espii o non si espii la pena, resta sempre il giudicato, che dal giorno della sua data imprime al condannato la nota d'incapacità elettorale.

La ragione è sempre una: quella, cioè, di non conferire l'elettorato a coloro che furono dichiarati indegni della pubblica fiducia.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. Pagano Guarnaschelli — rel. Natale — p. m. Righetti).

Tribunale di Aosta.

29 dicembre 1905. 195

DISTRUZIONE O GUASTO DI VIE — ostacoli — automobili — (cod. pen., art. 317).

Il fatto di porre una quantità di pietre attraverso una strada pubblica, per ostacolare il passaggio di automobili, senza che ne sia derivato danno o guasto alla via stessa nè lesione alle persone, costituisce il delitto contro l'incolumità pubblica preveduto nell'articolo 317, *parte prima, cod. pen., e non quelli preveduti nell'art.* 55 *della legge sui lavori pubblici o negli art.* 424 *e* 483 *c. p.*

Imp. *Chenuil Giacomo e altri.*

Il Trib.: — Ritenuto esser costante in fatto, per i rapporti dell'arma dei carabinieri, per il verbale di denunzia e specialmente per le orali dichiarazioni del cav. Ettore Cariolato, sentito a questo pubblico dibattimento, che, la sera del 19 agosto ultimo, circa le ore 23, mentre egli, nella sua qualità di direttore del servizio d'automobili di s. m. la regina madre, guidava l'automobile reale che facea ritorno a Gressoney Saint-Jean, trovandosi nella tratta Donnaz e Pont Saint-Martin, e più precisamente nella località denominata « Verturin », ebbe ad accorgersi che in quel punto la strada era attraversata da grosse pietre. Ma, non potendo fermare la macchina nel breve spazio che restavagli a percorrere, fece ogni sforzo nel tenere lo sterzo, onde resistere al contraccolpo; però non potè evitare che il veicolo non subisse ripetuti e successivi sobbalzi, riuscendo a superare, mercè la sua solidità e forza di resistenza, la barriera delle pietre qua e là sparse.

Appena fu questa oltrepassata, il Cariolato fermò l'automobile e ne scese per verificare lo stato delle cose, constatando che le pietre eran disposte in modo da formare tre file perpendicolari all'asse della strada, e a distanza fra di loro di circa una diecina di metri; e che inoltre v'era della ghiaia disseminata in diversi punti.

L'automobile, malgrado le avarie sofferte, potè proseguire nella notte stessa sino a Gressoney Saint-Jean, dov'era diretto, essendo rimasta fortunatamente incolume s. m. la regina e tutto il personale del suo seguito.

Intanto le sollecite indagini praticate condussero all'arresto immediato delli Neyvoz Giuseppe e Casassa Battista, nonchè degli altri due congiudicabili Chenuil Giorgio Anselmo e Chenuil Giacomo. Quest'ultimo ammise essersi trovato coi detti tre compagni in quella sera nella detta località Verturin e confessò d'aver poste sulla strada le quattro pietre più grosse (quelle state sequestrate e repertate dai carabinieri), poco prima dell'apparire dell'automobile, che essi tutti ignoravano fosse l'automobile reale. E gli altri coimputati confessaron pure d'aver preso, chi più, chi meno, parte al reato, o con lo spargere ghiaia, o col porre qualche sasso dopo la prima fila collocata dal Giacomo Chenuil.

A quest'udienza i quattro giudicabili ànno rinnovate nello stesso senso le loro confessioni e queste vennero corroborate ancora dal deposto dei testi: carabiniere Massari, brigadiere Varosio e Gino Gini meccanico automobilista.

Come già davanti ai carabinieri che ebbero a interrogarli e nei loro costituti innanzi al giudice istruttore, tutti gli imputati stessi a questo pubblico dibattimento dichiararono unanimi aver poste quelle pietre sulla strada unicamente per vederne gli effetti sugli automobili che ivi fossero per transitare, ed è rimasto escluso dall'istruttoria e dai testi escussi che essi da altri pravi intenti fossero stati in quel fatto spinti.

Ritenuto che la Sezione d'accusa presso la Corte d'appello di Torino, pronunziando sopra le conformi istanze del proc. gen., à, con la sua sentenza del 9 novembre 1905, giudicato non esser il delitto ascritto agli odierni imputati di competenza della Corte d'assise, bensì di questo tribunale, cui rinviava la causa, applicando così la parte prima, anzichè l'ultima, dell'art. 317 cod. pen. E il collegio non può andare in diverso avviso, dovendo riconoscere, per le chiare risultanze processuali, che nella fattispecie esulò il pericolo per la vita delle persone, essendo mancata persino la materia e la opera idonea a produrlo.

In tale più modesta proporzione ridotta la imputazione, poichè la difesa rivolse i precipui suoi conati nel sostenere che non concorrano gli estremi voluti dall'art. 317 su citato, avendo gli imputati (a suo dire) col loro male operato resa soltanto malagevole, ma non inservibile la strada in questione, è còmpito del tribunale esaminare anzitutto qual fondamento abbia cotale eccezione.

Non si esita a rilevare come tanto la difesa, quanto il suo perito Camandona, a quest'udienza prodotto, abbiano realmente frainteso il senso e la portata giuridica del vocabolo « inservibili » adoperato dal legislatore. Invero non puossi seriamente revocare in dubbio che le vie pubbliche servono al loro scopo di facilitare le comunicazioni e i traffici, semprechè ne venga garantita o salvaguardata l'incolumità di chi ne fa uso, per cui legalmente può dirsi inservibile quella strada, che non risponde alla ordinaria sua destinazione, senza che ne provenga notevole danno alle cose o alle persone.

Per la varia contingenza dei casi l'inservibilità può quindi esser di diverse specie e assumere maggiore o minor importanza. Così essa può verificarsi temporanea, momentanea e facile a ripararsi, ovvero duratura, permanente e di difficile riparo. Nel concreto rendesi perciò intuitivo che la frapposta barriera di pietre al transito dell'automobile, per quanto fosse ostacolo momentaneo e facilmente amovibile, non cessava nondimeno di costituire un modo di inservibilità dalla legge previsto e represso col citato art. 317.

E ciò dispensa il tribunale dal dimostrare la inapplicabilità al caso dell'art. 55 della legge sui ll. pp., come pure degli articoli 424 e 483 cod. pen., invocati da taluno dei difensori, a cui riguardo basterebbe osservare che il primo e l'ultimo di detti articoli riflettono soltanto fatti contravvenzionali, immuni da specifico dolo, e l'art. 424 contempla danneggiamenti diversi da quello cadente nella specie, in cui è evidente che non fu guastato nè deteriorato alcun immobile e quanto al mobile, non fuvvi azione diretta contro lo stesso, agli effetti voluti dal detto articolo.

Ritenuto, in ordine alla pena, che il rappresentante del p. m. à chiesta l'applicazione del massimo di cinque anni di reclusione, di cui al detto art. 317, col relativo aumento del terzo, per l'aggravante prevista dall'articolo 328; ma, come non mancò di rettamente rilevare la difesa, esso non giustificò in verun modo così grave e straordinaria sua istanza. E il Collegio avvisa che non potrebbe la medesima accogliere senza incorrere in una flagrante violazione di giustizia, senza cadere nell'assurdo giuridico di punir un reato minore nella stessa misura del reato maggiore.

Imperocchè è certo che il legislatore, nella ampia latitudine della pena comminata da tre mesi a cinque anni, siasi rimesso al prudente criterio del giudice per l'applicazione equa e

proporzionale alla varia molteplicità dei casi di distruzione parziale o totale, d'inservibilità maggiore o minore delle vie od opere destinate alle pubbliche comunicazioni, e di rimozione di oggetti serventi alla sicurezza delle medesime; e l'art. 327, il quale ipotizza il caso, tra i più gravi, in cui per alcuno dei fatti preveduti, fra altri, dall'art. 317, derivi la morte o una lesione personale di alcuno, espressamente stabilì che la reclusione non fosse inferiore ai cinque anni, nel caso di morte, e ai tre mesi in quello di sola lesione. L'alinea poi del medesimo art. 327 commina con diversa gradazione altre più gravi pene in relazione ad altre circostanze gravissime di morti e lesioni personali. Ora è indubitato che l'entità del reato addebitato ai giudicabili, per quanto la si voglia elevare, non sarà mai assimilabile alla surriferita prima ipotesi dell'art. 327.

Il giudice penale, tuttavolta che come nella attuale specie non si tratti di delinquenti già rotti alla scuola del vizio e del delitto, dee rammentare la massima dettata dall'immortale autore dell'*Esprit des lois*: « Il ne faut pas mener les hommes par les voies extrêmes, on doit être menagers des moyens que la nature nous donne pour les conduire. Qu'on examine la cause de tous les relâchements, on verra qu'elle vient de l'impunité des crimes et non pas de la modération des peines » (Montesquieu, ivi, tom. I, cap. XII).

Esso non dee neppur ignorare che, siccome nel moderno giure punitivo la pena non è più l'antica vendetta sociale, ma solamente misura di sicurezza e di difesa da adottarsi sia in riguardo alla natura del reato, che all'indole del delinquente, così è in dottrina universalmente riconosciuto e ammesso il principio dell'individualizzazione della pena nel senso ch'essa debba specializzarsi e adattarsi quanto più possibile alla personalità del delinquente. All'infuori di ciò non vi potrà mai esser proporzionalità fra delitto e pena, e si cadrà nell'arbitrio e nella manifesta ingiustizia.

Delle conseguenze del reato di cui devono rispondere i giudicabili si è già fatto parola nel riassumere le risultanze processuali, ma gioverà ripetere che, escluso legalmente ogni pericolo di vita, ogni e qualsiasi lesione personale, il malefizio produsse solo momentaneo sgomento e timore nell'augusta donna che tutta Italia venera e nelle egregie persone che l'accompagnavano, e un danno nell'automobile imprecisato, per difetto di perizia, che però il denunziante fece ascendere vagamente, senza poterlo accertare, alla somma di lire mille circa, consistente nelle avarie riportate dai fanali, dalle trombe, dal carter, dallo sterzo e dalla cassetta dei pneumatici. D'altra parte chi sono i delinquenti? Quattro minorenni imberbi, d'antecedenti impregiudicati non solo. ma di ottima moralità e di mite carattere, come venne in udienza accertato dalle attendibili e concordi dichiarazioni dei due sindaci di Pont Saint-Martin e di Perloz, Chenuil Augusto e Cresta Giacomo, e dai segretarî Colliard e Glesaz. E deesi pur tener giusto calcolo della rozza loro condizione, della loro ignoranza, dell'ambiente del paese, da cui furono influenzati, poco benevolo al nuovo genere di locomozione, come altresì della fatta confessione, appena tratti in arresto, e del contegno loro dopo il misfatto, tale da dimostrare l'imperfetta loro conoscenza del male fatto, e delle conseguenze a cui aveano esposto in quella notte e località i passeggieri.

(*Omissis.*) Per questi motivi, ecc. — (Pres. ed est. Caire).

CRONACA

Per Cesare Lombroso. — Chi dirige questa *Rivista* inviava al sindaco di Verona la seguente:

" Roma, 12 febbraio 1906.

„ *On. signor Sindaco di Verona, presidente del Comitato per le onoranze a Cesare Lombroso,*

„ Qualunque possa esser l'apprezzamento sulle dottrine di Cesare Lombroso, nessuno può porre in dubbio l'originalità delle concezioni, la profonda sincerità dei convincimenti, l'opera meravigliosa di quest'ardito e geniale pensatore, scrittore e agitatore, che à messo in rivoluzione tutto il mondo delle scienze psichiche, sociali e giuridiche, suscitandovi tale fermento di ricerca e di discussione, da scuoterne la secolare compagine e quasi le stesse fondamenta.

„ Certamente ne conseguirono non solo in Italia, ma benanco all'estero, dove il nome e le opere sue salirono in rinomanza, benefici effetti, non foss'altro per aver contribuito a dissipare dei vieti pregiudizî e infuso uno spirito di vita nuova e di critica feconda nell'organismo scientifico, sebbene saldo e poderoso, in questo o quell'ingranaggio arrugginito e bisognevole di ammodernamento o rifacimento.

„ Senza però abbandonare un solo istante il mio posto, per quanto modesto, di combattimento, sento pur io il desiderio vivissimo di render omaggio alla mente eletta e all'opera gagliarda di Cesare Lombroso, di cui si dee riconoscere un altro merito, che non è pur troppo frequente in Italia, quello di aver sempre tenuto alta e onorata la propria bandiera in ogni manifestazione della sua vita e della sua ammirevole attività.

„ Voglia quindi contarmi nel novero degli aderenti alle onoranze che Verona tutta, senza distinzione di parti e di opinioni, si appresta a tributargli, giustamente orgogliosa di avergli dato i natali. „

Luigi Lucchini.

Statistica della condanna condizionale. — Dal discorso del proc. gen. Quarta (v. al nº 139 della *Bibliografia* di questo fascicolo) alla Cassazione di Roma, togliamo quanto segue:

" Un provvedimento legislativo, che, modesto nelle apparenze, recava tuttavia un pensiero profondo di progressiva evoluzione nel sistema penale, fu promulgato nel giugno del 1904, col titolo di " legge sulla condanna condizionale „.

„ Ne ò seguito con vivo e particolare interesse lo svolgimento, non fosse altro perchè erasi in qua e in là sollevato il dubbio che la magistratura italiana si piegasse a penetrarne l'intima essenza, e a cogliere e compiere, conforme ai suoi scopi, la novella concezione del funzionamento della pena, che vi si racchiudeva e disciplinava: preoccupandosi taluni che si avesse a dar prova di soperchia larghezza, altri, e più, che se ne avesse a ridurre infra troppo rigidi e angusti confini l'applicazione, come già erasi lamentato che fosse accaduto per gli istituti complementari del codice penale.

„ Son lieto di poter dichiarare che i risultati, quali appariscono dai dati statistici,

che mi è stato possibile raccogliere per il periodo di tempo decorso dal luglio del 1904 al dicembre del 1905, siano abbastanza soddisfacenti, e rivelino che la magistratura italiana abbia compreso e adempiuto il suo novello còmpito, senza manchevolezze e senza esorbitanze.

„ Nelle preture sono state domandate dagli imputati 46,367 condanne condizionali, e 349 sono state richieste dal p. m. Delle 46,367 domande proposte dagli imputati, 36,966 sono state accolte, 9,401 respinte. Delle 349 richieste fatte dal p. m., 9 sono state respinte, 340 accolte. Ne sono state pronunziate d'ufficio 11,001. Cotalchè dalle preture sono state in complesso pronunziate 48,307 condanne condizionali, per 9,410 le domande ne sono state respinte.

„ I tribunali ànno pronunziato 17,627 condanne condizionali, e cioè, 14,958 a istanza degli imputati, 355 sopra richiesta del p. m., e 2,314 d'ufficio; non ne ànno pronunziate 6,696 domandate dagli imputati, 23 richieste dal p. m. In tutto ànno pronunziato 24,346 sentenze in materia di condanna condizionale.

„ Davanti le Corti d'appello sono state domandate dagli imputati 5,993 condanne condizionali, e 4 ne sono state richieste dal p. m. Delle 5,993 domande proposte dagli imputati, 4,435 sono state accolte, 1,558 respinte; delle 4 richieste dal p. m., 1 è stata respinta, 3 accolte. Ne sono state poi pronunziate d'ufficio 262. In totale le Corti d'appello ànno pronunziato 4,700 condanne condizionali, respingendone di 1,559 le correlative domande.

„ Complessivamente le preture, i tribunali e le Corti d'appello ànno pronunziato in 17 mesi 70,634 condanne condizionali: 56,336 sopra domanda degli imputati; 13,577 le ànno pronunziate d'ufficio, 731 sopra richiesta del p. m., ne ànno respinte le domande per 17,688, delle quali 33 erano state richieste dal p. m., ossia in media ne ànno pronunziate in un anno 47,952. Ritenendo che approssimativamente nella detta epoca fossero state, come dagli annali di statistica apparisce che furono nel 1901, in numero di 140,000 le condanne a pene detentive non superiori a 6 mesi, e 140,000 quelle di pene pecuniarie convertibili a norma di legge, ne risulta che i condannati, riguardo ai quali la condanna venne sospesa, siano nella proporzione del 15 per cento. E raffrontando tutte le condanne condizionali pronunziate (70,634) con le domande che vennero respinte (17,688), ne risulta che queste siano con quelle appena nella proporzione del 23 per cento.

„ Codeste percentuali sono superiori alle percentuali che si sono avute dagli altri paesi nei primi anni dell'istituzione della condanna condizionale, o della sospensione della condanna, secondo il sistema anglo-americano. Si rileva, infatti, dai relativi prospetti statistici che nel Belgio, nei primi quattro anni, ossia dal 1888 al 1891, le percentuali delle condanne condizionali pronunziate, sui reati per i quali erano ammissibili, furono gradatamente del 4, del 9, e dell'11 per cento; in Francia, pure nei primi quattro anni, ossia dal 1891 al 1894, furono gradatamente del 7, del 9, dell'11 e del 13 per cento; e in Inghilterra, in base all'atto del 1879 e in base all'atto del 1887, si ebbe rispettivamente, nei primi quattro anni, la percentuale del 3 e del 5, del 10 e del 12 per cento.

„ Avrei desiderato raccogliere più ampî ragguaglî, per accertare, in ispecie: quanti di coloro, ai quali la condanna condizionale venne applicata, fossero donne, quanti minori d'anni 18, quanti maggiori d'anni 70, quanti i reati che formarono materia dei relativi giudizî, quale la natura ed estensione delle pene inflitte, quante condanne condizionali e per quali ragioni siano state revocate. Ma me n'è assolutamente mancata la possibilità; e, d'altra parte, era ancor troppo breve il tempo decorso, per potere, con qualche serio risultato pratico giuridico, eseguire le suaccennate indagini. Quello, del resto, che a me, come, credo, a ognuno che vivamente s'interessi e senta amore per tutto ciò che attiene allo svolgimento della funzione della giustizia, premeva innanzi tutto di accertare, si era di vedere se veramente il giudice italiano, per ingenita ripugnanza, come dicevasi, a ogni legge di civile progresso, si fosse, a forza d'inerzia e resi-

stenza passiva, dimostrato avaro e ostile verso la legge della condanna condizionale. E, lo ripeto, sono ora lieto, lietissimo, che i risultati delle ricerche eseguite abbiano dimostrati destituiti d'ogni fondamento i dubbî sollevati, e inconsulte le mosse accuse, poichè da essi rilevasi, come questa nostra magistratura italiana, a cui, così di frequente, " si dà biasmo a torto e mala voce pur da color che le dovrian dar lode ", abbia anche meglio delle magistrature di altri paesi, saputo elevarsi alle alte finalità del novello istituto, e ne abbia fatta più larga e più razionale applicazione.

" Per il più efficace e più retto funzionamento del nuovo istituto è però essenzialmente necessario, com'ebbe molto opportunamente a osservare alla Camera dei deputati il nostro carissimo collega on. Lucchini, il concorso di due condizioni: che si abbia conoscenza precisa dei precedenti dell'imputato nel momento in cui si giudica, per poter così evitare il pericolo che si pronunzî condanna condizionale per un giudicabile, cui non poteva applicarsi, in quanto avea precedentemente riportata condanna alla reclusione; che della condanna rimasta sospesa si possa aver notizia esatta e pronta, quando successivamente, nel termine di prova, l'individuo torni a delinquere, e si possa cosi realmente ed effettivamente fargli scontare la pena, alla quale venne condannato, insieme con la nuova incorsa. Altrimenti, se, procedendosi per il nuovo reato, non si sappia della precedente condanna condizionale, si convertirà questa in una impunità assoluta.

" A cosiffatto duplice bisogno provvede il regolamento per il casellario giudiziale, che, sulla provvida e sapiente proposta del Ministro di grazia e giustizia, è stato approvato con decreto reale del 15 ottobre 1905, e che è già dal 1° del volgente mese entrato in vigore. "

Censura telegrafica. — Uno dei primi atti del nuovo presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'Interno, barone Sidney Sonnino, fu quello di spedire ai prefetti la seguente circolare:

" Avverto vossignoria che nessun telegramma diretto alla stampa e ai privati può esser trattenuto se non nei casi eccezionali contemplati dalla convenzione internazionale di Pietroburgo; quando cioè i dispacci siano dannosi alla sicurezza dello Stato, o contrarî alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume ".

Ma in che consistono il " danno alla sicurezza dello Stato ", e la " contrarietà (*sic*) alle leggi, all'ordine pubblico (.....) e al buon costume " ?!?

È pur vero che anche l'inferno, a quel che si dice, è tappezzato di buone intenzioni!

Riforma della statistica penale francese. — Il ministro della Giustizia Chaumié, à recentemente attuato un'innovazione radicale nella statistica penale del suo paese, allo scopo di completare e adattare alle esigenze scientifiche moderne quei famosi " comptes-rendus " annuali dell'amministrazione della giustizia, la cui origine risale nientemeno che al 1827. E ciò mediante una semplice circolare, del seguente tenore:

" La statistique criminelle peut prendre pour bases de son établissement plusieurs unités, c'est-à-dire qu'elle peut dénombrer soit les jugements, soit les infractions, soit les délinquants. En France, c'est l'unité-jugement qui, seule, a de tout temps servi d'expression numérique à ces constatations.

" Cette méthode présente, à plusieurs points de vue, les plus sérieux inconvénients. Lorsqu'un individu, par exemple, est jugé plusieurs fois dans l'année pour des crimes ou pour des délits, il figure sous le rapport de l'âge, du sexe, de l'état civil, de la profession, etc., pour autant d'unités qu'il a encouru de jugements dans cette même année.

" D'autre part, puisque l'unité-jugement sert seule de base au classement des délin-

quants, un prévenu condamné par le même jugement pour vol et vagabondage, par exemple, n'est inscrit dans la statistique qu'au titre de l'infraction la plus grave, le vol dans l'espèce, sans y laisser trace de sa condamnation pour vagabondage. Il n'y a, en effet, dans ce cas, qu'un jugement en vertu de l'article 365 du code d'instruction criminelle.

„ De même, quand un prévenu doit répondre à la fois de plusieurs vols, de plusieurs vagabondages, il n'est encore l'objet que d'un seul jugement et ne figure dans la statistique que pour un vol, un vagabondage, c'est-à-dire pour une unité, alors qu'en réalité il a commis des infractions multiples. Il est donc impossible, avec les données actuelles de la statistique: 1° de connaître le nombre des individus différents jugés chaque année par les diverses juridictions répressives, et par suite, d'établir, à l'aide de rapprochements avec les chiffres de la population, des rapports indiquant l'influence des conditions personnelles des condamnés sur le mouvement de la criminalité; 2° de dresser le tableau exact des diverses catégories d'infractions, principalement de celles qui, comme le vagabondage, la mendicité, la rébellion... sont le plus souvent connexes à d'autres délits plus graves figurant seuls dans les relevés de la statistique.

„ Pour arriver à fixer ces points jusqu'ici laissés dans l'ombre, le choix de l'unité-infraction ou de l'unité-individu s'impose aux statisticiens. Je me bornerai à citer les principaux avantages qui résultent de l'emploi de l'une ou de l'autre de ces méthodes: rapprochement d'unités comparables à celles du recensement, c'est-à-dire établissement possible du rapport qui existe entre la population criminelle et la population totale; appréciation de l'influence du sexe, de l'âge, du mariage, de la vie urbaine ou rurale, de la profession... sur la criminalité générale ou spéciale; détermination précise de la mesure dans laquelle se trouve violée la loi pénale; fixation du véritable contingent annuel de la criminalité; appréciation des risques que fait subir à la population honnête la classe des malfaiteurs.

„ Tous ces renseignements, qui font défaut en France, se trouvent dans la plupart des statistiques étrangères. Il est vrai que, pour arriver à une représentation aussi précise des faits, la statistique française manque d'un instrument qui, à l'heure actuelle, est l'auxiliaire le plus précieux de presque tous les statisticiens étrangers: je veux parler du " bulletin individuel „, c'est-à-dire de la fiche nominative qui, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Russie, en Belgique, est dressée dans les différents parquets judiciaires pour chaque inculpé, puis transmise au bureau central de statistique chargé des opérations définitives de dépouillement et de classement.

„ Malgré les avantages incontestables que présente ce dernier système, il ne saurait être question, pour le moment, de l'adopter en France. J'entends, du reste, ne pas priver mon administration du concours expérimenté qu'apportent les magistrats à la préparation des statistiques, convaincu que leur participation à ce travail donne à l'authenticité des renseignements autant des garanties que toute autre méthode.

„ La présente circulaire n'a d'autre objet que de signaler la pratique nouvelle que nos substituts auront à suivre dans le dépouillement, le classement et l'appréciation des faits judiciaires dont la constatation leur incombe. Je me fie sur ce point à leur zèle et à leur intelligence, désireux de recevoir, à partir de ce jour, des statistiques non seulement exactes dans leur établissement matériel, mais accompagnées de commentaires sur le mouvement des chiffres et sur la signification qu'il convient de leur donner. „

Libertà di stampa in Russia. — Un *ukase* imperiale dell'8 dicembre 1905 à abolito la censura preventiva, generale e speciale per i disegni, incisioni e pubblicazioni a tiratura periodica, limitatamente alla capitale; e abolì, inoltre, indistintamente e dovunque tutti i provvedimenti amministrativi e relative penalità concernenti le pubblicazioni periodiche. La competenza a conoscere dei reati commessi col mezzo della

stampa è deferita ai tribunali ordinari. È soppresso il diritto che avea il Ministero dell'Interno di proibire la pubblicazione e la discussione di questioni che interessano il Governo. L'*ukase* finisce con una lunga lista di casi che cadono sotto le sanzioni penali, le quali vanno da un'ammenda di 300 rubli al carcere e alla deportazione.

Perizie psichiatriche in Francia. — In data 20 dicembre 1905 il ministro Guardasigilli diramava ai proc. gen. la seguente circolare:

" Les Congrès de science pénale les plus récents se sont préoccupés, à juste titre, de l'atténuation possible de la culpabilité des accusés et des prévenus, résultant de leur état mental, et ont été amenés à constater que, dans la plupart des cas, les Cours et tribunaux n'ont pas les éléments nécessaires pour apprécier le degré exact de leur responsabilité.

„ Certains médecins légistes croient avoir rempli suffisamment la mission qui leur a été confiée en concluant sommairement à une responsabilité limitée ou atténuée.

„ Une semblable conclusion est beaucoup trop vague, pour permettre au juge d'apprécier la culpabilité réelle du prévenu d'après son état mental au moment de l'action; mais son insuffisance tient généralement au défaut de précision du mandat qui a été donné à l'expert.

„ A côté des aliénés proprement dits, on rencontre des dégénérés, des individus sujets à des impulsions morbides momentanées ou atteints d'anomalies mentales assez marquées, pour justifier, à leur égard, une certaine modération dans l'application des peines édictées par la loi.

„ Il importe que l'expert soit mis en demeure d'indiquer, avec la plus grande netteté possible, dans quelles mesures l'inculpé était, au moment de l'infraction, responsable de l'acte qui lui est imputé.

„ Pour atteindre ce résultat, j'estime que la commission rogatoire devra toujours contenir et poser d'office, en toute matière, les deux questions suivantes:

„ 1° Dire si l'inculpé était en état de démence au moment de l'acte dans le sens de l'article 64 du code pénal;

„ 2° Si l'examen psychiatrique et biologique ne relève point chez lui des anomalies mentales ou psychiques de nature à atténuer, dans une certaine mesure, sa responsabilité.

„ L'expert dira en outre... (ici le juge d'instruction spécifiera les points qu'il croira devoir signaler plus particulièrement d'après les résultats de l'information ou les indications fournies par l'inculpé lui-même, par sa famille ou par son défenseur).

„ Je vous prie de vouloir bien porter les indications qui précèdent à la connaissance de vos substituts et des juges d'instruction de votre ressort, d'en assurer l'exécution immédiate dans toutes les procédures et de me rendre compte de vos diligences. „

Gli empirici in Germania, in Inghilterra e in America. — Nella sola città di Berlino sono 1,013 ciarlatani, che esercitano, di fronte a 2,875 medici-chirurghi; oltre a un numero assai rispettabile di empirici dispensati dal diploma. In tutta la Germania esistono 835 società, che tengono tanto in onore la *vis medicatrix naturae* da rifuggire da qualunque cura che non sia quella della natura (*Naturheilkunts*), e che in soli tre anni inondarono il paese di 392 mila opuscoli a esaltazione della terapeutica naturale, per l'applicazione della quale non occorrono medici patentati. Un loro giornale à la tiratura di 112 mila copie. Un libro di Bilz, ch'è il profeta di questo sistema di cura, è stato venduto per oltre un milione di esemplari. A Berlino dal 1897 al 1902 la popolazione à aumentato del 30 p. °/₀, e il numero dei " Naturheilkunstler „ del 57. Senza dire poi dei numerosissimi seguaci della cura Kneipp. Kneipp è morto, ma i suoi successori ànno triplicato e quintuplicato la clientela.

In Inghilterra farmacisti, ottici, infermieri, nutrici, persino i pastori fan concorrenza ai medici.

Ma l'eldorado dei ciarlatani è l'America, dove pure si à un medico (nelle città) ogni 600 abitanti. Gli empirici sono generalmente o ex-infermieri cacciati dal servizio, o studenti bocciati. Non in tutti gli Stati dell'Unione è tollerato quest'esercizio illegale dell'arte sanitaria, ma anche là dove è proibito si pagan volentieri poche centinaia di lire d'ammenda o di multa di fronte agli enormi guadagni. Già è difficile trovare il giurì che condanni gli empirici che esercitano con maggior successo dei laureati: l'abilità non si calcola in ragione del diploma, ma in ragione di quel che frutta il mestiere.

Contro la pubblicità delle esecuzioni capitali in Francia. — Va accentuandosi oltralpe un movimento nel senso di voler soppressa la pubblicità dell'estremo supplizio (v., da ultimo, *Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 491), in seguito anche a recenti scandali a cui appunto la pubblicità à dato luogo.

A Dunkerque, nell'agosto dell'anno scorso, si doveano giustiziare certi Giovanni Van den Bogaert e Carlo Zwertvaegher, condannati per omicidio della moglie d'un battelliere. Ebbene il battelliere, certo Knokaert, si offre a far da carnefice lui stesso, mettendo a disposizione dell'ufficio di pubblica beneficenza diecimila lire, ove gli si conceda l'ambita soddisfazione di manovrare la ghigliottina. Tanto non potè ottenere, ma una mezza soddisfazione l'ebbe, perchè il proc. della repubblica gli fece preparare un posto distinto in prima fila, d'onde potesse vedere bene lo spettacolo. E questo non fu tutto: appena caduta la seconda testa, la folla fremente forzò il quadrato della truppa, e vi vollero degli sforzi enormi per impedire che s'impadronisse dei cadaveri.

Il medesimo scandalo si ripete di lì a qualche tempo a Belfort. Anche qui il marito dell'assassinata volle assistere all'esecuzione e gli fu concesso un posto distinto. Vecchio e cadente, sostenuto da un parente, rimase sul luogo, finchè non fu disfatto il palco ferale. Il condannato, durante l'operazione, era stato fischiato formidabilmente dalla folla selvaggia.

EFFEMERIDI

(Gennaio-Febbraio 1906.)

Governo e Parlamento.

Italia. — *Leggi e decreti.* — L. 10 dicembre 1905, nº 582 (*Gazz. Uff.* del 23 stesso mese), relativa alla *tassa sui velocipedi e sugli automobili.* = Rº. dº. 3 dicembre 1905, che approva il testo unico delle leggi sugli *spiriti* (*Id.* del 12 febbraio 1906); — id. id. 14 dicembre 1905, nº 625, che accorda la protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, nº 423, alle *invenzioni industriali,* ai *modelli e disegni di fabbrica,* relativi agli oggetti che figureranno all'Esposizione di Milano (*Id.* del 20 gennaio 1906). — Rⁱ. dⁱ. 8 febbraio 1906, coi quali si accettano le dimissioni presentate dal Gabinetto presieduto dall'avv. Alessandro Fortis, per sè e per i Ministri suoi colleghi, incaricando il deputato Sidney Sonnino di comporre il Ministero, e si nominano i nuovi Ministri, fra i quali il predetto Sonnino, presidente del Consiglio e ministro dell'Interno, e l'avv. Ettore Sacchi, pure deputato, ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti. Successivamente venivano nominati sotto-segretarî di Stato all'Interno, l'avv. Giuseppe De Nava, deputato, e alla Giustizia il prof. Pietro Chimienti, deputato.

Circolari. — Del Ministero di Agricoltura e Commercio ai prefetti, per la vigilanza sulla *pesca* (1º dicembre 1905); — dello stesso agli stessi, sulla statistica dell'*emigrazione* per l'estero nell'anno 1906 (15 dicembre 1905). = Del Ministero dell'Interno (Direzione generale delle carceri e dei riformatorî) alle Autorità dirigenti gli stabilimenti penali del regno, ai prefetti, ai direttori dei riformatorî governativi e privati e delle colonie per domiciliati coatti, per la raccolta degli elementi da servire alla statistica delle carceri per il biennio 1904-1905, la cui pubblicazione dovrà seguire a breve distanza quella degli anni 1902 e 1903, che trovasi attualmente in corso di stampa (5 febbraio 1906).

Camera dei deputati. — Tornata del 30 gennaio 1906: — Fortis, presidente del Consiglio, presenta il suo nuovo Ministero (v. a pag. 236 di questo volume), e ne espone il programma, sul quale s'impegna tosto la discussione.

= Tornata del 31 gennaio: — continua la discussione sulle comunicazioni del Governo.

= Tornata del 1º febbraio: — il Governo è battuto con 188 voti favorevoli e 221 contrarî.

= Tornata del 2 febbraio: — Fortis annunzia le dimissioni del suo secondo Ministero.

Senato del regno. — Tornata del 30 gennaio 1906: — il presidente Canonico legge una lista di nuovi senatori, fra i quali l'antico nostro collaboratore e amico prof. Emilio Brusa, dell'Università di Torino, al quale rivolgiamo le nostre più vive felicitazioni. = Fortis presenta il suo secondo Ministero, e ne recita il programma.

= Tornata del 2 febbraio: — Fortis annunzia le dimissioni del Gabinetto.

Estero. — In *Francia* un decreto del 4 dicembre 1905 vieta il *porto d'uniformi straniere* militari e civili sul territorio della repubblica, fatta eccezione per il corpo diplomatico e consolare. = Una circolare, del dicembre, del Ministro della Marina alle Autorità marittime, prescrive che si tolgano gli *emblemi religiosi dai tribunali militari marittimi.* = In data del 9 stesso mese di dicembre veniva promulgata la legge sulla *separazione delle chiese dallo Stato,* seguita dai decreti 29 dicembre 1905, sull'inventario dei beni, e 19 gennaio 1906, sulle pensioni.

Corti e Tribunali.

Italia. — Una sera della scorsa estate il contadino Tommaso Barbero se ne tornava dal campo a casa, quando s'imbattè in un vecchio zoppo mendicante, in fama di stregone, e col quale serbava antico rancore per l'uccisione di un gatto. Non si aspettava di trovarlo sui suoi passi, poichè lo credea lontano. Fu primo il vecchio, ravvolta la testa in funebre benda e armata la mano di poderoso bastone, ad aver aspre parole e compiere atti minacciosi verso il contadino. Il quale, mezzo scemo e atterrito dalla presenza dello stregone, diè di piglio alla zappa, al primo colpo di bastone dello zoppo rispondendo con molteplici zappate alla testa finchè non lo vide cader esamine al suolo. Corse allora a raccontare l'accaduto al sindaco e ai carabinieri.

I giurati della *Corte d'assise di Cuneo* esclusero che agisse in istato di legittima difesa, ma ammisero la totale infermità di mente.

— Il *Tribunale di Torino* assolveva i notai Bruno di Lanzo Torinese e De Silvestri di San Maurizio, imputati di contravvenzione all'obbligo della residenza, perchè, abitualmente, una volta la settimana, si recavano a patrocinare alla pretura di Viù. Ritenne il tribunale che l'obbligo della residenza non va inteso nel senso di una nuova forma di domicilio coatto da non consentire momentanei allontanamenti.

— Leggesi nei *Tribunali* dell'11 febbraio 1906 (n° 476):

" Fu già annunziato che nei giorni scorsi venne discussa davanti al *Tribunale di Cremona* una causa promossa dalla ditta Ricordi contro una ditta Anelli e C. di là, per la vendita da essa fatta del " Cecilian „ con pedale, che, applicato sulla tastiera di un pianoforte e con rulli nei quali è trascritta la musica sotto forma di piccoli fori, ottiene l'esecuzione di qualunque pezzo musicale direttamente sul pianoforte, senza bisogno delle dita.

„ Lo strumento è veramente geniale, perchè non si tratta della voce noiosa degli *armoniums* o di quegli istrumenti coi dischi, ma si tratta di una genuina esecuzione sul pianoforte.

„ E la questione interessante che sorgeva, e che è comune ai grammofoni e agli istrumenti analoghi, era questa: escludendo la convenzione di Berna dal diritto d'autore la riproduzione della musica negli organetti di Barberia, la trascrizione della musica sui rulli dei " Cecilian „, mediante fori, implica una vera edizione della musica?

„ L'avv. Campanari, che difese la ditta Ricordi, per dare ai giudici l'impressione diretta, nell'udienza in tribunale à fatto portare un " Cecilian „ e un pianoforte, e si è messo a pedalare.

„ L'effetto fu così impressionante e si ebbe così chiara la concezione del fatto, che il tribunale, nella sua sentenza, à accolto intieramente le domande della ditta Ricordi, e à ritenuto la massima importante che la riproduzione della musica sui rulli del " Cecilian „ costituisce edizione abusiva della musica, se non è concessa dal proprietario del diritto d'autore.

„ La sentenza è importante, perchè a Parigi e a Bruxelles vi furon giudicati in vario senso per i grammofoni, e avanti al Tribunale di Milano pende una causa promossa dalla Società degli autori e dagli editori Ricordi e Sonzogno, appunto contro la Società dei grammofoni. „

— Il *pretore di Pisa* giudicava abusiva l'esecuzione, in chiesa, con l'organo, dell'intermezzo della *Cavalleria Rusticana*, durante una funzione religiosa. E ragionava così: " Perchè, a termine di legge, possa parlarsi d'esecuzione di opera musicale non si richiede che l'esecuzione stessa sia fatta con tutti gli strumenti per i quali il pezzo fu scritto; ma basta, come la giurisprudenza à stabilito, che si tratti di esecuzione artistica, tale cioè che, per la valentia degli esecutori e per il modo della riproduzione dei suoni musicali, questi nel loro insieme diano, se non nella sua pienezza, l'effetto musicale che l'autore à voluto. Infatti la legge proibisce non solo la riduzione per diversi strumenti e gli estratti di opere musicali, ma persino gli adattamenti delle medesime o di parti di esse, escluso soltanto il caso in cui un motivo di opera musicale diventi occasione o tema di composizione musicale che costituisca nuova opera. Nè per legge si ànno criterî per i quali debba escludersi il tempio di qualsiasi religione come luogo nel quale non possano aver efficacia le disposizioni legislative vietanti l'esecuzione abusiva di opere musicali. Sembra, invece, che tali luoghi, per la loro facile frequentazione, specialmente in occasione di feste, appunto perchè non espressamente esclusi, debban dirsi deliberatamente voluti contemplare dalla legge. È pure arbitraria l'affermazione che, per parlare d'esecuzione di opera musicale, si richieda la previa pubblicazione di un programma, mentre invece, ai sensi di legge e di ragione, si à esecuzione di un'opera musicale abusivamente fatta tutte le volte che di un'opera musicale o di parte di essa, sia pure con istrumenti diversi e anche in minor numero, si abbia artistica riproduzione, fatta pubblicamente, degli effetti musicali che l'autore à voluto ottenere con l'opera sua. Nè può dirsi che manchi l'interesse di vietare l'esecuzione di opere musicali nei luoghi religiosi, perchè l'interesse dell'autore è sempre leso quando dell'opera sua o di parte di essa si fa un'esecuzione artistica e pubblica, dalla quale esso avrebbe potuto ritrarre un congruo profitto; e, a ogni modo, è sempre leso dalla gratuita divulgazione dell'opera sua. "

— Il *pretore di Arezzo* assolveva dall'imputazione d'ingiurie per mezzo della stampa il giornalista Cesare Castelli, ebreo, che in un foglio locale avea vituperato un collega di altro foglio locale, per avere scritto parole di vilipendio a riguardo del cimitero israelitico, chiamandolo, come del resto si suol chiamare in Toscana, il " campaccio ". Richiamavasi il pretore al rispetto che si deve alla religione delle tombe, e trovava giusto il risentimento del Castelli, che in quel campo tiene sepolti i suoi di famiglia.

— Un notevole processo di diffamazione si è svolto al *Tribunale di Macerata*, a carico di nove consiglieri comunali di Monsammartino, che in una deliberazione, debitamente pubblicata per affissione, aveano rinfacciato a un cittadino, sottoscritto in un reclamo al prefetto, un reato e una condanna penale, la quale, in forza della legge sul casellario giudiziale, non avrebbe potuto neppure più figurare nel certificato penale.

Furon condannati a dieci mesi di reclusione e a lire 833 di multa ciascuno.

— Venerito Carlo veniva tradotto avanti al *Tribunale di Roma* per varî furti qualificati, fra cui tre commessi in Roma: il primo sopra un tram, con destrezza, in danno di Pietro Ercole, asportandogli la catena d'oro, e due altri nella chiesa del Divino Amore e nel convento dei carmelitani, dove, travestito da frate, riuscì a ottenere temporaneamente la coabitazione, asportando calici e oggetti sacri.

La VI Sezione ritenne provati i reati e ammise il reato continuato per i due furti nella chiesa e nel convento, e, tenendo conto della minor età dell'imputato (diciottenne), lo condannò a un anno di reclusione. Accettando poi la tesi della difesa, non contradetta dal p. m., non ritenne reato il fatto di semplice resistenza passiva usata contro gli agenti della pubblica forza, mentre lo si traduceva in carcere.

— Il bracciante Nicola Brugnoletti e Cesare Giotti faceano parte di una squadra di operaî, che, nell'estate scorsa, lavorava nella campagna romana in una tenuta dei marchesi Troili.

In un pomeriggio del luglio il Giotti si addormentò sotto un albero, e i compagni per ischerzo gli legarono i piedi con una fascia.

Il Giotti, svegliatosi, s'irritò molto e se la prese specialmente col Brugnoletti. I due contadini si scambiarono prima delle parole ingiuriose, e poi, a un tratto, il Giotti si scagliò contro il compagno, che, con una lunga forcina di legno, ferì l'avversario alla fronte.

La ferita non sembrò grave; ma si accertò in seguito che vi era stata una frattura all'osso, per la quale il poveretto morì.

Rinviato il Brugnoletti al circolo ordinario delle *Assise di Roma*, per rispondere di omicidio oltre l'intenzione, ne usciva assolto, avendogli i giurati accordato la legittima difesa.

— Allo stesso circolo ordinario delle *Assise di Roma* Luciani Muzio, Incagnoli Francesco e Contardi Pietro venivan tratti a rispondere d'omicidio volontario in persona di Antonino Provenza, allievo-guardia di città, di lesioni volontarie gravi in persona della guardia Alfonso Montorsi e di ribellione e di oltraggio con violenza agli agenti della forza pubblica.

Insorta questione, la sera del 26 marzo u. s., fra l'Incagnoli e il Contardi, mentre danzavano attorno alla fanfara dei bersaglieri che suonava in piazza S. Elena a Roma, e posta mano ai coltelli, s'intrometteva la guardia Montorsi, che, coadiuvato da colleghi e da soldati, riuscì (dopo esser rimasto ferito al braccio, di che si era fatto schermo al petto, per ripararsi dai colpi di coltello) a disarmare l'Incagnoli, il quale, per liberarsi dall'arresto, diè in ismanie, gittandosi a terra, fingendosi in preda alle convulsioni e invocando aiuto dai compagni. Fu un accorrer subito di gente, mossa da falsa pietà, e un inveire accanito contro le guardie, fra le quali, insieme ad altri feriti, l'allievo sunnominato Antonino Provenza rimaneva colpito di arma da punta e taglio alla schiena, e il giorno dopo miseramente moriva. L'autore dell'omicidio si volle identificare nella persona di Muzio Luciani. Ma costui, all'udienza, dichiarando la sua innocenza, denunziava certo Lonzi e come correo certo Donzelli, i quali furono immediatamente arrestati, disponendosi il rinvio della causa a nuovo ruolo.

— Poco più oltre la metà d'agosto dello scorso anno, gravi tumulti ebbero luogo nel paese di Artena. Essendosi sparsa la voce, a opera di una quasi demente, certa Caterina Riccitelli, che il r°. commissario avea in animo di alienare la macchia comunale, la popolazione si riversò sulla piazza del Municipio chiedendo che il commissario uscisse dalla casa del Comune. I dimostranti, tumultuando, danneggiarono le porte della residenza comunale, e dal conflitto con la pubblica forza alcuni carabinieri e guardie rimasero leggermente contusi.

Per questi fatti furon rinviati al *Tribunale di Velletri* circa 40 individui, fra i quali sei donne, imputati dei delitti preveduti negli art. 187, 190, 246, 372, 373 e 424 c. p.

Circa la metà uscirono assolti, e l'altra metà condannati a pene varianti da due mesi e mezzo a cinque di reclusione.

— Al *Tribunale di Napoli*, finalmente, il giorno 12 febbraio è terminato il processo Marghieri-*Pungolo* (v. a pag. 238 di questo volume), con la condanna del gerente a dieci mesi di reclusione, come responsabile della diffamazione per un articolo che denunziava la corruzione elettorale nel collegio d'Amalfi, ritenendo puramente e semplicemente ingiuriosi tutti gli altri addebiti e coperti dalla prescrizione. Il prof. Ricciardi, esso pure coinvolto nell'imputazione per la sua qualità di direttore, veniva prosciolto, non essendo risultato che avesse preso parte alla diffamazione, e ritenuto soltanto civilmente responsabile.

BIBLIOGRAFIA

Enciclopedie, Repertorî, Collezioni, ecc.; Dir. e Proc. pen.

Digesto Italiano. Enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza. — Torino, Unione Tip.-Editrice, 1906: due lire ogni dispensa di 64 pagine, in 4°, a due colonne. 187

Altre quattro dispense sono uscite: 598 a 601.

La 1ª (8ª del vol. XXI, parte 3ª, sez. 2ª) reca la continuazione e fine di *Società anonima* di Pipia; *Società cooperativa* di Capo; *Società irregolare o di fatto* (continua) di Pipia predetto.

La 2ª (5ª del vol. XVI), la continuazione di *Nomi, marchi e segni distintivi di fabbrica* (*Frode in*) di Di Franco; voce che volge ormai a termine.

La 3ª (23ª e ultima del vol. XIII, parte 1ª), la fine d'*Inabilitazione e interdizione* (*diritto e proc. civile*) di Orlandi; *Interdizione e inabilitazione* (*diritto internazionale*) di Piola; *Interdizione penale* di De Notaristefani; *Interdizione e sospensione dall'esercizio d'una carica, d'un impiego, d'un impiego determinato, d'una determinata professione, negoziazione o arte* (poche righe, trattandosi d'una penalità scomparsa col codice sardo) di Bortolotto, e l'indice del volume.

La 4ª (8ª del vol. XV, parte 2ª), la continuazione di *Ministero e Ministri* di Santangelo Spoto: voce anche questa prossima alla fine.

Repertorio generale annuale della "Giurisprudenza Italiana", con note bibliografiche e notizie di giurisprudenza straniera. Appendice al vol. LVI della *Giur. It.* Continuazione del « Repertorio generale della giurisprudenza italiana », già diretto dagli avv. prof. E. Pacifici Mazzoni e Samuele Coen. A cura della Redazione della *Giurisprudenza Italiana*, con la speciale collaborazione degli avv[ti]. V. De Ficchy, U. Tranquilli, G. Varcasia. — Anno VI, 1904. — Torino, Unione Tip.-Editrice, 1906; pag. 666: lire 16. 188

Crescono di mole e nello stesso tempo d'importanza questi « Repertorî » (v. *Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 360, n° 150 della *Bibliografia;* vol. LIX, pag. 231, n° 102, *Id.*; vol. LVII, pag. 376, n° 137, *Id.*: vol. LV, pag. 475, n° 183, *Id.*; vol. LIII, pag. 363). Una cosa utilissima, che non abbiamo mai rilevato e che è prezzo dell'opera rilevare, si è, nell'indice cronologico e nell'indice dei nomi delle parti, l'aggiunta in parentesi a ciascuna decisione e a ciascun nome dell'indicazione dell'argomento.

Discorso pronunziato nell'assemblea generale del 3 gennaio 1906 dal senatore Oronzo Quarta, Procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma. — Roma, Tipografia dell'Unione cooperativa editrice, 1906; pag. 77. 189

Primo argomento che si presenta alle considerazioni dell'insigne oratore quello si è della condanna condizionale, chiamandosi soddisfatto, non tanto dei risultati statistici, che vien esponendo con una certa larghezza (v. in *Cronaca*), quanto del buon volere e dell'intelligenza che la magistratura pose nell'applicarla. Tiene poi eziandio a rilevare come l'esatta e rigorosa applicazione del regolamento sul casellario del 15 ottobre 1905, a parte tutti i vantaggi che porterà a tutti i rami dell'amministrazione, procurerà « anche e specialmente quello di fornire l'istituto della condanna condizionale dei mezzi occorrenti per il raggiungimento dello scopo

al quale è indirizzato ». Constata come gli insegnamenti della S. C., ispirati alla naturale e genuina struttura del novello istituto, valgano a eliminare concetti che possan oscurarne l'obietto: come quello d'un preteso perdono. « La condanna condizionale, egli dice benissimo, à un substrato prettamente, rigorosamente giuridico. Non vi si riscontra nulla che si perdoni, nulla che la funzione della giustizia faccia piegare o cedere a riguardi di pietà o d'indulgenza. » E qui entra a parlare dell'obbligo di motivare il rigetto della domanda relativa, inculcando, finchè la giurisprudenza si fermi, di esporre i motivi del provvedimento. Chiude l'argomento della condanna condizionale, constatando il benefico effetto ottenuto nella diminuzione dei ricorsi.

Segue l'esposizione delle cifre concernenti i ricorsi penali; e quindi, dati utili avvertimenti sulla redazione delle sentenze, specialmente di secondo grado, l'A. passa alle discordanze della giurisprudenza, sui seguenti punti: prescrizione per le sentenze contumaciali d'Assise; competenza di rinvio dei pretori; applicazione dell'amnistia ai reati colposi; vincolo del segreto sui nomi dei confidenti di polizia.

Procedendo oltre nella materia civile, fa argomento di speciali e dotte osservazioni la responsabilità civile dei Comuni, delle provincie e dello Stato per i danni a causa della cattiva costruzione o manutenzione delle strade (v. anche Attalla, al n° 167 di questa *Bibliografia*).

Non occorrono parole per far intendere l'alto interesse d'un lavoro di Oronzo Quarta.

Realtà e illusioni della giustizia penale. Prolusione letta nell'Università di Roma il 23 novembre 1905. — Prof. Adolfo Zerboglio. — Pisa, dalla *Rivista di diritto penale e sociologia criminale*, anno VI, 1905; pag. 18. 140

Ottantamila persone, fra magistrati, ufficiali giudiziari diversi e agenti addetti alla p. s., alle carceri, adibite a prevenire, reprimere, giudicare i delitti e custodire i delinquenti; e oltre centodieci milioni di lire spese annualmente all'identico scopo!

Ebbene: in qual modo la giustizia penale assolve i suoi obblighi e i suoi doveri? Lo dicano le cifre concernenti gli ignoti, i prosciolti, i recidivi; cifre che, « se non ci autorizzano a uno sconsolante scetticismo nella nostra giustizia, non concorrono certo ad alimentare in essa la nostra fede ». E la colpa è delle nostre leggi di sostanza (sistema delle pene) e di rito (istituti procedurali che non corrispondono al proprio ufficio), dei nostri magistrati, dei nostri giudizi penali, che non soddisfano alle esigenze della coscienza pubblica, la quale attende dalla pena protezione, intimidazione, emenda, e vuole che gli organi giudiziari non permettano la impunità dei rei e, principalmente, la persecuzione degli innocenti.

L'illusione, poi, diviene maggiore, se si consideri come e quanto questa giustizia penale, che costa tanto e occupa tanti, senza rispondere ai suoi fini, concorra a riparare, fin dove è possibile, i danni patiti dalle vittime della delinquenza.

Tutto questo, considerando la giustizia penale rispetto ai consociati come costituenti una massa media capace di esser da questa giustizia ugualmente difesa e ugualmente colpita: « ma una tale massa media è un'entità ipotetica, e la giustizia penale protegge, punisce o danneggia in diversa guisa, a seconda delle condizioni dei cittadini o delle classi alle quali essi appartengono ». E allora si vede che la nostra giustizia penale è in gran parte una giustizia di classe e in altra parte una giustizia sbagliata e infeconda.

Tutte, o almeno in gran parte, frottole; perchè non c'è forse alcun ramo dei rapporti sociali che abbia progredito come quello della pubblica moralità e sicurezza. E se ci sono ancora molti abusi ed errori, essi dipendono ben più dagli uomini, che non dalle leggi e dalle istituzioni.

Diritto penale.

Trattati, Manuali, Compendî, Storia e Generalità.

Der Kausalbegriff im Straf-und Zivilrecht. Zugleich ein Beitrag zur Auslegung des B. G. B. Von Dr. Ludwig Traeger, Professor der Rechte zu Marburg. — Marburg, Elwert, 1904; pag. xi-391: M. 7.50. 141

Ueber den Kausalbegriff. Von Josef Kohler. — Berlin, *Archiv für Strafrecht*, LI, 1905, pag. 327-339. 142

Secondo il prof. Traeger, il principio di causalità assurge a maggior importanza e si manifesta più chiaramente, se studiato contemporaneamente nel campo penale e nel campo civile. Ciò che egli fa dottamente ed esaurientemente in quel suo poderoso volume, dove tanta densità di pensiero è accumulata, da emergere fra i migliori trattati in argomento. Per noi à un merito specialissimo, quello di portare un largo e veramente efficace contributo allo studio dei principi fondamentali del diritto penale.

Il Kohler difende la sua teorica sul principio di causalità dalle critiche del Traeger.

Storia della crisi scientifica del diritto penale nell'ultimo trentennio del secolo XIX. Prolusione del prof. Enrico Pessina al corso di diritto e procedura penale nell'Università di Napoli. — Napoli, *Tribuna Giudiziaria*, XX, n° 4; 28 gennaio 1906. 143

È alle « novelle affermazioni », sòrte a combattere le dottrine fondamentali del diritto penale; è alla rivoluzione, tumultuosamente annunziatrice, promettitrice di « nuovi orizzonti all'intelletto scientifico »; è alla « crisi violenta nella scienza del diritto penale, specialmente in Italia », che, in questa sua concettosa prolusione, si riporta il nestore insigne dei penalisti italiani, per studiare le origini di questo movimento e il progresso suo sino al dì d'oggi. E ciò fa con rapida sintesi, con serenità di giudizio, con constatazioni inoppugnabili di fatto. Esaminata la parte critica, si compiace di poter constatare altresì come, « dopo trent'anni di offuscamento nelle dottrine dello spirito umano e delle umane colleganze, al così detto positivismo sottentri il ritorno all'idealismo ». Il grido è mosso dalla Germania: « ritorniamo a Kant ». Pessina lo à raccolto, e propugna anch'egli di ritornare a Kant, a Kant della « ragione pratica », a Kant della « coscienza morale ».

Parte generale.

Interdizione penale. — Raffaele De Notaristefani. — Torino-Roma, *Digesto Italiano*, vol. XIII, p.ª 1ª, pag. 1410-1429; 1906. 144

Natura dell'istituto e cenni storici; legislazione comparata; precedenti in Italia; diritto positivo (contenuto e conseguenze dell'interdizione, applicazioni, trasgressioni, diritto transitorio, competenza): ecco il sommario di questa « voce », che il De Notaristefani à compilato da pari suo.

Der Schweizerische Strafgesetzentwurf 1903. Von Dr. Ernst Delaquis, Berlin. — Berlin, *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswiss.*, XXV, 1905, pag. 778-785. 145

Appunti critici sulle disposizioni del progetto di codice penale svizzero (testo del 1903), concernenti la minore età penale.

Parte speciale.

Sul tentativo di corruzione di pubblico ufficiale. — Luigi D'Antonio. — Roma, *Giustizia Penale*, XII, col. 41-47, 81-86; 11 e 18 gennaio 1906. 146

Lucida applicazione ed esplicazione di un principio dimostrato in un precedente scritto, pubblicato nella stessa *Giustizia Penale* (v. *Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 364, n° 174 della *Bibliografia*), secondo cui il momento consumativo della corruzione sta nel compimento dell'atto, previa rimunerazione data o promessa.

Una questione intorno al delitto di oltraggio. — Avv. Teodoro Attalla. — Livorno, Tip. Debatte, 1906; pag. 38. 147

La questione è quella stata decisa con sentenza 12 luglio 1905 dalla S. C. (a pag. 171 di questo volume), nel senso che commette oltraggio, e non semplice insubordinazione, la guardia municipale che reagisca contro un atto del comandante nell'esercizio delle sue funzioni. La

Corte d'appello di Lucca l'avea risoluta in senso opposto, in considerazione degli assurdi e degli scandali, « ai quali si andrebbe incontro, qualora delle offese dei pubblici ufficiali tra loro si volessero costituire delitti d'azione pubblica, d'oltraggio, resistenza, ecc.: cotali fatti, di fronte al diritto comune, devono apprezzarsi senza la qualifica derivante dalla qualità di pubblico ufficiale e come avvenuti tra privati cittadini ». L'argomentazione della Corte lucchese, a dir vero, non persuade troppo; ma l'Attalla porta anche altri argomenti a sostegno della soluzione da essa adottata e che egli ritiene per ogni verso preferibile a quella del « solitario giudicato della Corte di cassazione », che non gli pare « destinato davvero a costituire fondamento sicuro e giuridico di scientifica giurisprudenza ».

Di un preteso caso di spergiuro. — Prof. F. Puglia. — Roma, *Giustizia Penale*, XII, col. 115-117; 18 gennaio 1906. 148

Con sentenza 12 maggio 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 426), la S. C. ebbe a statuire che la pronunzia del magistrato civile, che abbia ammesso l'azione di pagamento per debito di giuoco e ordinato la prestazione del giuramento decisorio, ove sia passata in giudicato, è irretrattabile e d'ostacolo a che il giudice penale possa ritenerla priva di qualsiasi effetto; e che, di conseguenza, il giuramento falso prestato in tale ipotesi conduce a condanna penale per reato di spergiuro. Ciò sembra al Puglia non conforme ai principî fondamentali del diritto giudiziario e in contradizione al pensiero del legislatore.

Genesis und kriminalpolitische Bedeutung des § 214 des österreichischen Strafgesetzes (Zur Bekämpfung des gewerbsmässigen Verbrechertums). Von Professor J. Makarewicz (Krakau). — Berlin, *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, XXV, 1905, pag. 481-528. 149

Il § 214 del codice penale generale austriaco, che fa parte del capo « dell'aiuto prestato ai rei di crimine », prevede il caso del favoreggiamento, mediante occultamento degli indizi o del reo, ricetto di rei di crimini conosciuti come tali e facilitazione dei loro convegni, potendo impedirli.

Il prof. Makarewicz, studiando la genesi e il contenuto di questo paragrafo, vien giustamente rilevando come rappresenti, più che una reminiscenza, un detrito d'altri tempi e di altri principî che non son quelli di un diritto penale razionale e progredito.

Un caso di falsità in atto pubblico commessa per procurare a sè o ad altri la prova d'un fatto vero. — Domenico Rende. — Roma, *Giustizia Penale*, XII, col. 161-164; 1° febbraio 1906. 150

Il caso è quello deciso con sentenza della S. C., 30 marzo 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 648), e il Rende vi si richiama, sembrandogli che quella pronunzia, esattissima a tenore della legge vigente, dimostri tuttavia il concetto, già da lui espresso (*Falsità in atti commessa per procurare a sè o ad altri un mezzo probatorio di fatti veri: Suppl.* alla *Riv. Pen.*, vol. XI, pag. 65), che l'art. 282 c. p. non dovrebbe sussistere.

Danneggiamento su alberi o arbusti fruttiferi. — D. Rende. — Catanzaro, *Cronaca Giudiziaria delle Calabrie*, I, 1906, pag. 11-12. 151

Si approva la tesi fermata con la sentenza della S. C., 13 marzo 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 654), secondo cui il danneggiamento di alberi e arbusti fruttiferi è aggravato ai sensi dell'art. 424, n° 6°, c. p., sol quando essi formino parte di una piantata. La storia della disposizione in parola e il significato letterale dell'espressione « piantate di viti, alberi o arbusti fruttiferi » suffragano, secondo vien dimostrando il Rende, quella interpretazione.

Diritto particolare.

Die Grenzen der gerichtsherrlichen Befugnisse. Von S. Becker, Oberkriegsgerichtsrat in Karlsruhe. — Berlin, *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, XXV, 1905, pag. 529-558. 152

Si dimostra come i poteri concessi dal c. p. p. militare tedesco al supremo comandante dell'esercito, cioè all'imperatore, non siano così estesi come alcuni critici vorrebbero, e se ne giustifica l'attribuzione e la portata.

Diritto penale del lavoro (Trasgressioni a regolamenti preventivi). Art. 3 e 4 della legge 31 gennaio 1904 sugli infortuni sul lavoro. — Avv. Luigi Ordine. — Roma, *Giustizia Penale*, XII, col. 121-128; 25 gennaio 1906. 153

Prescrizione e trasmissibilità dell'azione per indennizzo d'infortunio sul lavoro. — Lo stesso. — Roma, dalla Rivista *Il contratto di lavoro*, II, 1905, fasc. XI; pag. 16. 154

Esposta, nel primo di questi scritti, la ragione della necessità di regolamenti preventivi, l'Ordine scende all'esame degli art. 3 e 4 della legge sugli infortuni: esame dettagliato e acuto. Il secondo contiene due trattazioni distinte. L'una, sulla prescrizione, studia il termine e sua decorrenza, il carattere della prescrizione, l'indole sua commerciale, l'interruzione e sospensione, ecc. L'altra, sulla trasmissibilità dell'azione, la esamina in rapporto alle due leggi del 1898 e del 1904, ne espone le ragioni a favore, confutando quelle in contrario.

Procedura penale.

Trattati, Manuali, Compendî, Storia e Generalità.

L'organismo scientifico del giudizio penale. — Alfredo Andreotti. — Roma, dalla *Cassazione Unica*, anno XVIII, vol. XVII, ni 2-3; pag. 34. 155

Tratta singolarmente l'A. dei principî generali organici che devon presiedere al giudizio penale, sia nella sua struttura, sia nelle sue funzioni, sia nella sua obiettività, e così dell'elemento etico, dell'elemento tecnico-giuridico, dell'elemento politico e dell'elemento sociale, per indi passare alle distinzioni e alle forme razionali obiettive del giudizio penale stesso, non senza delineare, da ultimo, i caratteri specifici nel lungo corso della sua evoluzione storica.

Herenprozess gegen Catharina Ranzebach, nach ihres Mannes Namen Martens die Martensche genannt. Verhandelt im Amt Schöningen (Braunschweig) 1656. Veröffentlicht von Erich Henser. — Berlin, *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, XXV, 1905, pag. 559-584. 156

Pubblicazione curiosa e interessante degli atti d'un processo di stregoneria, che rimonta al 1656; esumato dall'archivio del Tribunale di Schöningen nel Braunschweig.

Durante il processo si richiesero ripetuti pareri alla Facoltà giuridica di Helmstedt e l'istruttoria si svolse sulla guida di codesti pareri, riprodotti anch'essi dall'A.

Azione e giurisdizione.

Étude sur l'extradition. Des réclamations de l'extradé en présence de l'Autorité judiciaire de l'État auquel il a été livré, par F. Diena, Prof. de droit international à l'Université de Sienne (Italie). — Paris, extrait de la *Revue générale de droit international public*, 1905; pag. 31. 157

Vi è una tendenza spiccata ad attribuire alla procedura d'estradizione un carattere giudiziario, e, in riferimento appunto a questa tendenza, si discute se, avvenuta l'estradizione, l'estradato possa innanzi alle Autorità dello Stato a cui fu consegnato eccepire le irregolarità di questa procedura e la violazione delle norme che governano il diritto d'estradizione. Con larga competenza e con molta dottrina interviene nella discussione il prof. Diena dell'Università senese, esaminando le varie soluzioni e i varî aspetti della questione. L'Istituto di diritto internazionale, nella sessione di Oxford del 1880, stabilì il principio che l'estradato potesse, davanti al tribunale chiamato a giudicarlo, eccepire l'irregolarità della concessa estradizione (v. Brusa, *L'istituto di diritto internazionale a Oxford e l'estradizione dei delinquenti: Riv. Pen.*, vol. XIII, pag. 5), ma, per le molte obiezioni sollevate da questa statuizione, nella sessione di Parigi del 1895 vi si sostituì l'altra: « L'extradé aura le droit de se prévaloir des prescriptions des traités, des lois du pays requérant relatives à l'extradition et de l'acte même d'extradition et, le cas échéant, d'en opposer la violation à titre d'exception ». E questa statuizione ritiene il nostro A. conforme ai veri principî scientifici.

Rito e prova.

La loi du 8 décembre 1897 et la proposition Ripert. — Paul Jolly, Juge d'instruction au Tribunal de la Seine. — Paris, *Revue Pénitentiaire*, XXX, pag. 77-84: janvier 1906. 158

Ai 20 novembre 1905 la Camera francese rinviava d'urgenza alla Commissione delle riforme giudiziarie una proposta di legge del deputato Ripert, diretta a estendere l'applicazione degli art. 8, 9 e 10 della legge 8 dicembre 1897 (*Coll. legisl.* della *Riv. Pen.*, vol. III, pag. 378) anche ai supplementi d'istruttoria: ciò che trova ben fatto il giudice Jolly, a patto però che questi supplementi non si eseguiscano all'insaputa dell'imputato, per cui vorrebbe che si stabilisse espressamente che qualunque opposizione del p. m. o della p. c. sia, a pena di nullità, notificata all'imputato stesso. La proposta di legge Ripert contiene anche un'altra disposizione, per cui l'imputato sarebbe autorizzato a far valere davanti allo stesso giudice istruttore le nullità del procedimento istruttorio: ma il Jolly la trova poco pratica.

Sull'efficacia probatoria del verbale di contravvenzione firmato da un solo agente forestale. — Avv. Andrea Fabiani, patrocinante in Roma. — Gaeta, *Pretura*, I, pag. 134-135; 30 novembre 1905. 159

Si sostiene che il verbale firmato da un solo agente forestale è a considerarsi come una semplice denunzia, alla pari di qualsiasi verbale firmato da una qualsiasi guardia campestre o da un qualsiasi agente di p. s.

Esecuzione.

L'esecuzione dei giudicati penali. — Ernesto Schettini, Cancelliere applicato alla Corte d'appello di Napoli. — Aversa, Tip. Fabozzi, 1905; pag. 130. 160

Ancora un saggio della tenace operosità di questo giovane e valente funzionario, ai nostri lettori ben noto per altri pregiati lavori (v. *Riv. Pen.*, vol. LIII, pag. 498; vol. LVI, pag. 370, n° 594 della *Bibliografia*; vol. LVIII, pag. 663, n° 599 *Id.*).

Vi si tratta dell'esecuzione dei giudicati penali, in forma breve, chiara, efficacemente riassuntiva.

S'incomincia dai giudicati di non luogo o di assoluzione, distinguendo le pronunzie in sede istruttoria da quelle in seguito a dibattimento.

Si passa poi ai giudicati di condanna, e qui la trattazione si svolge più ampiamente, dopo stabilite le norme generali, intorno ai seguenti punti: sospensione dell'esecuzione delle sentenze (dove si toglie in esame anche la legge 26 giugno 1904 sulla condanna condizionale); sistema delle pene e modo di espiazione (pene restrittive della libertà personale, pene pecuniarie, riprensione giudiziale, pene complementari); effetti (d'indole penale e d'indole civile) ed esecuzione della condanna (scomputo della carcerazione preventiva, decorrenza di talune pene, limitazione o cessazione della vigilanza speciale dell'Autorità di p. s.); computo e cumulo delle pene; estinzione della condanna (morte, amnistia, indulto, grazia, remissione della parte lesa, prescrizione, riabilitazione).

Si finisce, come necessario complemento, col parlare del casellario giudiziale, di cui il valente Autore ebbe a occuparsi già (v. *Riv. Pen.*, vol. LVI, pag. 370, n° 594 della *Bibliografia*), limitatamente alle sole disposizioni concernenti la compilazione e l'eliminazione dei cartellini.

Indice alfabetico di tutte le materie contenute nella legge 30 gennaio 1902, n° 87; r°. d°. 13 aprile 1902, n° 107; r°. d°. 15 ottobre 1905, n° 548, e d°. m°. 7 dicembre 1905 sulla riforma del casellario giudiziale, compilato a cura del segretario della regia Procura di Cuneo A. Fenoglio. — Cuneo, Tip. F.lli Isoardi, 1906; pag. 39. 161

À voluto il Fenoglio esser utile ai colleghi delle segreterie e delle cancellerie, con questa paziente e diligentissima rubrica alfabetica, che pone sott'occhio tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei decreti sul casellario; e ci sembra che abbia raggiunto lo scopo.

Il pagamento degli onorari al difensore sulle somme sequestrate e confiscate all'imputato. — Francesco Panizzi. — Roma, *Giustizia Penale*, XII, col. 98-200; 1° febbraio 1906. 162

Si sostiene che è legale e giusto il pagamento degli onorari al difensore sulle somme confiscate e sequestrate al condannato e non appartenenti a terzi.

Ancora della condanna condizionale e degli imputati contumaci. — Pretore Goffredo Cirino. — Gaeta, *Pretura*, I, pag. 117-118; 30 ottobre-15 novembre 1905. 163

Nota è la questione, e noto è del pari come gli opinamenti siano discordi (v. a pag. 450 e 668 del precedente volume, e a pag. 318 di questo). Il pretore Cirino è d'avviso che la condanna condizionale non sia applicabile ai contumaci, per l'art. 5 della relativa legge che nol consente. Ma è sancita mai una sanzione per la sua inosservanza?

Die bedingte Verurteilung in Russland. Ein Projekt des Justizministerium. Von Aug. Löwenstimm, Oberlandesgerichtsrat in Charkoff. — Berlin, *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, XXV, 1905, pag. 588-593. 164

Si dà conto di un progetto per l'introduzione della condanna condizionale in Russia, elaborato da quel Ministero della giustizia.

Il progetto si avvicina al tipo francese, e consta di 11 articoli: l'A. fa seguire alla traduzione degli stessi alcuni appunti critici.

Scienze complementari e ausiliari.

Discipline carcerarie.

Régime pénitentiaire et système pénal dans quelques États étrangers. — G. Frèrejouan du Saint. — Paris, *Revue Pénitentiaire*, XXX, pag. 85-109; janvier 1906. 165

Riassunto delle relazioni presentate al Congresso penitenziario internazionale di Budapest sulle riforme nel regime penitenziario e nel sistema penale in taluni dei vari Stati ivi ufficialmente rappresentati, cioè: Inghilterra, Olanda, Germania, Austria-Ungheria, Spagna, Portogallo, Svizzera, Norvegia, Danimarca, Russia, Stati Uniti e Italia (relazione Doria).

La statistique pénitentiaire de 1903. — P. Digeaux. — Paris, *Revue Pénitentiaire*, XXX, pag. 110-120; janvier 1906. 166

La statistica riguarda: case centrali di pena; stabilimenti d'educazione correzionale; carceri dipartimentali; lavori forzati e deportazione.

Continua lo spopolamento delle carceri, ma non è da trarsene un criterio di miglioramento della moralità pubblica. « Il importe de bannir (così il Digeaux) un optimisme qui exposerait à de cruelles désillusions, car de ce qu'il y a moins d'infractions punies il ne résulte pas qu'il y ait moins d'infractions commises. »

Il sistema di prova in America. Rapporto presentato al VII° Congresso penitenziario internazionale, di Lucy Bartlett. — Roma, Tip. Agostiniana, 1905; pag. 33. 167

È la traduzione italiana della interessantissima relazione presentata in lingua francese al Congresso di Budapest sul *probation-system* agli Stati Uniti (v. a pag. 126 di questo volume, n° 49 della *Bibliografia*).

Polizia e amministrazione.

Fürsorge für notleidende Wanderer in Preussen. Von prof. R. v. Hippel, Göttingen. — Berlin, *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, XXV, 1905, pag. 767-772. 168

La Camera prussiana approvava, non è gran tempo, un ordine del giorno, col quale s'invitava il Governo a provvedere legislativamente al soccorso dei vagabondi bisognosi mediante case di lavoro e altri mezzi acconci.

L'A., noto specialista in materia, suggerisce gli intendimenti pratici, da cui dovrebbe esser guidata l'attività dello Stato in proposito.

Statistica e Sociologia.

Le droit subjectif individuel et social. Discours prononcé par M. Delwaide, Premier avocat-général, à l'audience solennelle de rentrée du 2 octobre 1905, de la Cour d'appel de Liège. — Liège, Impr. Desoer, 1905; pag. 54. 169

Lo scopo propostosi dal primo avvocato generale alla Corte d'appello di Liegi, in questo suo elevato discorso d'apertura, è quello di studiare da vicino la teoria del diritto subiettivo individuale, sconfessata e condannata dai seguaci delle idee moderne e del nuovo dogma della solidarietà sociale, per vedere se dessa abbia potuto realmente contribuire al disagio in cui si angustia la società attuale. L'esito di questa indagine, sapiente e brillante a un tempo, è, quale facilmente si potea credere, favorevole alla vecchia teoria, che nulla à che vedere col disagio di cui sopra, dipendente da conflitti e lotte inerenti alla vita sociale, come l'agitarsi dei flutti e le tempeste sono inerenti alla vita del mare.

Etnologia e Biologia.

Della psicologia sociale e collettiva. — Dott. Pasquale Rossi. — Pisa, *Rivista di dir. penale e sociol. criminale*, VI, pag. 178-194; luglio-agosto-settembre 1905. 170

Questo discorso, abbastanza involuto, è diretto a dimostrare che la psicologia collettiva e la sociale, differenziate per vicende storiche, dommatiche, metodologiche, nomologiche, realistiche, formano due discipline affini, non una. Tale ricerca, in parte, e principalmente per la psicologia collettiva, l'A. l'avea fatta altra volta (v. *Riv. Pen.*, vol. LVI, pag. 634, nº 671 della *Bibliografia*): ora l'è venuta completando per rispetto alla psicologia sociale.

Il fattore chimico nella psicopatologia e criminalità individuali e collettive. — Dr. Prof. Gaetano Pieraccini. — Roma, *Scuola Positiva*, XVI, pag. 1-22; gennaio 1906. 171

Si vuol dimostrare « l'evenienza di un particolare anomalo stato psichico *a labore* nei singoli e negli aggregati e le eventuali conseguenti manifestazioni antisociali degli individui e dei gruppi, fino alla manifestazione grave, lo scoppio criminoso ». Son le così dette « tossicosi professionali » che si pongono in evidenza, e che l'opera del legislatore, coadiuvante il medico igienista, può modificare e correggere.

Willensfreiheit und Psychopathologie. Von Dr. med. Fr. Mohr in Pützchen bei Bonn. — Heidelberg, *Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform*, I, pag. 733-759; März 1905. 172

Si sostiene che la psicopatologia dee recisamente respingere la teoria del libero arbitrio, per attenersi a quella del determinismo, che è scientificamente la più fondata.

Zur Kriminalpsychologie des Kindes. Von Dr. jur. Wulffen, Staatsanwalt in Dresden. — Heidelberg, *Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform*, II, pag. 172-178; Juni 1905. 173

Breve studio sulle psicosi criminali nei fanciulli.

Schiller und die Kriminalpsychologie. Von Dr. phil. G. von Rohden, Gefängnisgeistlicher in Düsseldorf-Derendorf. — Heidelberg, *Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform*, II, pag. 81-88; Maj 1905. 174

Si espone, riassumendolo, il pensiero di Schiller sotto il punto di vista della psicologia criminale.

Filosofia del diritto.

Concetto del diritto ideale, considerato nella sua origine, nel suo contenuto e nelle sue applicazioni. Studio. — Avv. Francesco Paolo Memola, Pretore. — Gallipoli, Tip. La Sociale, 1905; pag. 45. 175

Il diritto ideale, in sostanza, sarebbe la *ratio legis*, secondo il concetto dell'Autore, il quale vede in ciascuna legislazione « un'opera d'arte, che intende, quanto è possibile, a inalzare la vita del popolo cui si rivolge, ad abbassare l'idealità del diritto e fonderle insieme »; onde, « quanto più il popolo, con la sua evoluzione, si offre ad attuare l'idealità del diritto, tanto più il legislatore dee migliorare le leggi ».

Diritto pubblico.

L'organisation judiciaire à Madagascar, par G. Frèrejouan du Saint. — Paris, *Revue Pénitentiaire*, XXIX, p. 1012-1015; juillet-octobre 1905 (2e fascicule). 176

Riassunto della relazione 30 aprile 1905 del generale Galliéni, governatore generale del Madagascar, sull'ordinamento giudiziario della colonia, concernente l'amministrazione della giustizia per gli europei, l'amministrazione della giustizia per gli indigeni, la legislazione, la giurisprudenza e il regime penitenziario.

Responsabilità civile delle pubbliche Amministrazioni in rapporto alla viabilità. — Avv. Teodoro Attalla. — Livorno, Tip. Debatte, 1905; pag. 46. 177

È questo del valoroso avvocato livornese un lucido e completo esame, in giurisprudenza e dottrina, della competenza dell'Autorità giudiziaria e della responsabilità civile dello Stato, delle provincie e dei Comuni in materia di viabilità. Si è scritto e deciso nell'un senso e nell'altro, cioè affermativo e negativo; ma è evidente che lo Stato, le provincie, i Comuni, esercitando per mezzo dei loro agenti il servizio pubblico della manutenzione delle strade, agiscono *jure gestionis*, non *jure imperii*, e quindi non posson sottrarsi alla responsabilità civile, qualora vengano meno agli obblighi assunti (v. anche Discorso del proc. gen. Quarta, al nº 139 di questa *Bibliografia*).

Tale responsabilità civile (esclusa dalle Sezioni unite civili) veniva affermata, in linea penale, dalla S. C., con sentenza 15 febbraio 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 556). a relazione di chi dirige questa *Rivista*.

Gli effetti della condanna condizionale sull'elettorato. — Avv. Francesco Invrea. — Roma, *Foro Ital.*, XXXI, pª. 1ª, col. 17-20, in *Nota;* 15 gennaio 1906. 178

In *Nota* alla sentenza della Cassazione civile di Roma, 16 novembre 1905 (a pag. 342 di questo volume), l'avv. Invrea vien dimostrando che, durante il periodo di prova, cioè di sospensione della pena, se l'incapacità è limitata al tempo dell'espiazione della pena restrittiva, questa non espiandosi, l'incapacità non s'incorre, mentre la s'incorre per la durata del periodo stesso, se l'incapacità promani direttamente dalla condanna, indipendentemente dal fatto dell'espiazione della pena; e che, superato il periodo di prova, non è più a parlarsi d'incapacità.

La riforma tributaria e gli intendimenti del Governo. — Ermanno Zoffili, Direttore dei dazi interni di consumo. — Bari, Tip. Alighieri, 1905; pag. 16. 179

Gli intendimenti del Governo son quelli dell'ex-ministro delle finanze Majorana sulla riforma tributaria, ai quali o muove censura, o porge encomio, secondochè la sua esperienza gli suggerisce, lo scrittore di queste poche pagine, preoccupato sopratutto che la riforma riesca ispirata a criteri di perequazione e di prudenza, per non compromettere le finanze dello Stato e dei Comuni.

La leva militare dal punto di vista morale. Studio critico sul riconoscimento degli anomali nelle operazioni di reclutamento. — Dott. Luigi Scarano, capitano medico. — Roma, dalla *Rivista militare Italiana*, 1905, disp. XII; pag. 60. 180

Non è certo da tenersi in non cale l'idea della « leva morale », come la definisce il capitano

medico Scarano, cioè di escludere dalle milizie coloro che si presentano col marchio della degenerazione morale, la quale molte volte si presenta ancora e prima come degenerazione fisica. Tutto sta a intendersi sul modo di attuarla e di vincere le non poche e non lievi difficoltà. Ed è appunto su questo terreno che, con molta competenza e molto buon senso pratico, discute, disserta e polemizza il prelodato capitano.

Diritto privato.

Trattato teorico-pratico delle servitù prediali, per l'avv. Alessandro Sacchi. — Torino, Unione Tip.-Editrice, 1905: lire 1 la dispensa di 64 pagine. 181

Siam giunti alla 41ª dispensa, dove si esaurisce la trattazione delle servitù di contatto (per semplice appoggio, per sostegno con immissione nello spessore), e incomincia quella delle servitù con penetrazione di persone nel suolo altrui (passaggio come mezzo, passaggio di pedoni).

La sentenza civile. Studio. — Avv. Alfredo Rocco, Professore di diritto nell'Università di Macerata. — Torino, Bocca, 1906; pag. XII-178: lire 5. 182

Non è un trattato, ma la ricostruzione della teoria della sentenza sotto un punto di vista generale, pregevole e acuta dal lato dogmatico, utile e feconda dal lato pratico, nei rapporti sopratutto della corrispondenza fra azione e sentenza e della distinzione della sentenza da altre figure e istituti affini.

La materia è distribuita in cinque capi, che ànno per titolo: I° concetto della sentenza; II° limitazione del concetto di sentenza da altri concetti affini; III° processo e sentenza: in ispecie, azione e sentenza; IV° natura e funzione della sentenza; V° classificazione delle sentenze.

Erfahrungen mit der Fürsorgeerziehung, von Dr. ph. Christian J. Klumker, Frankfurt a. M. — Heidelberg, *Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform*, I, pag. 634-642; Januar 1905. 183

Brevi considerazioni sull'educazione tutelare, di cui al § 1666 del codice civile tedesco, in caso di trascuranza da parte dei genitori.

Sulla delazione del giuramento decisorio in via subordinata, per il professore Luigi Ferrara. — Torino, dalla *Giurispr. Italiana*, LVII, 1905; pag. 61. 184

Gli effetti civili della sentenza penale di condanna per falso giuramento decisorio. — Avv. Alessandro Montani. — Roma, *Foro Italiano*, XXX, 1ª pª., col. 675-683, in *Nota;* 15 giugno 1905. 185

Vecchia, dibattuta e interessantissima questione è quella riassunta al lume della critica dal Ferrara, a eliminare ogni dubbio, se ancora possibile, sulla deferibilità in linea eventuale del giuramento decisorio, secondo l'insegnamento unanime della dottrina e prevalente della giurisprudenza.

Il Montani, annotando una sentenza della Cassazione di Napoli, esamina la questione se, in base alla sentenza penale dichiarante lo spergiuro, si possa agire in revocazione alla sentenza civile in favore di chi abbia giurato il falso.

L. Lucchini, *Direttore-responsabile*.

Torino — Stamperia dell'Unione Tipografico-Editrice — 1906.

I SEGRETI INDUSTRIALI

DI FRONTE ALLA LEGGE PENALE

1. Questo lavoro è diretto a porre in rilievo, sulle orme delle sparse disposizioni legislative, una faccia di quel vasto e nuovo campo dei discussi, ma pur inoppugnabili, diritti di individualità o di personalità, e precisamente quella attinente alla sfera segreta d'ogni persona, la cui inviolabilità contro le illecite altrui intrusioni è assicurata con civili e penali sanzioni.

Nella maggior parte dei codici la materia è disgregata e disseminata in luoghi diversi: segreto della corrispondenza, segreto professionale, d'ufficio, di fabbrica, inviolabilità di domicilio, ecc. Noi limitiamo le indagini ai segreti industriali, bensì con uno sguardo comprensivo dell'insieme della materia e ponendo a contributo le differenti forme di tale sfera segreta, per trovare una comune base alle molteplici sanzioni del codice in argomento. Alla sfera privata dello Stato (segreti politici, militari, fiscali, ecc.) accenniamo solo in via puramente comparativa.

Dopo rintracciato il punto di partenza della protezione giuridica dei segreti industriali (n[i] 2 a 7) e fatto un breve esame delle diverse concezioni seguite dalle leggi dei vari paesi (n[i] 8 a 12), esponiamo il fondamento giuridico del reato di cui all'art. 298 cod. pen. (n[i] 13 a 25), il suo contenuto, cioè l'estensione del segreto e le diverse specie ivi previste (n[i] 26 a 37), i soggetti del reato, cioè personale, estranei e pur pubblici funzionari, che, in ragione di particolari rapporti giuridici determinati da private necessità o da esigenze di pubblico interesse, vengono a conoscenza dei segreti e sono vincolati al silenzio (n[i] 38 a 65), infine gli elementi del reato e le sue penali e civili conseguenze (n[i] 66 a 78).

I. — Origine della tutela dei segreti industriali.

Sommario: — 2. Derivazione dal nuovo regime della libera concorrenza. — 3. Leggi sulla proprietà industriale e sulla responsabilità per delitto o quasi-delitto. — 4. Insufficienza della protezione data dalla legge sulle privative industriali, — 5. e dall'azione di cui all'art. 1151 cod. civ. — 6. Necessità di penali sanzioni, dedotta dalle condizioni dell'industria moderna. — 7. Obiezioni e confutazione.

2. La protezione giuridica dei segreti industriali trova il suo punto di partenza nel nuovo regime della libera concorrenza, inaugurato con la libertà dell'industria e commercio, proclamata primieramente in Francia col decreto 2-17 marzo 1791, che sopprimeva le corporazioni d'arti e mestieri.

La speciale forma d'organizzazione del lavoro nell'industria corporativa non reclamava penali sanzioni per il segreto delle invenzioni industriali.

La divisione del lavoro e le forme sue erano allo stato rudimentale; pure i rapporti contrattuali fra industriali e personale erano assai semplici e limitati, in vista anche degli ostacoli che si frapponevano alla libertà di movimento dei componenti la corporazione e allo stabilimento altrove della propria industria. Il passaggio stesso da una ad altra industria era reso così difficile, per la pregiudizievole concorrenza che se ne temeva, da costituire un reale impedimento al suo esercizio. Non vi era, infatti, un sistema corporativo per tutto uno Stato o regione, retto da una legislazione operaia uniforme. Ciascuna città avea i suoi regolamenti, diversi da quei di altre città e anzi dalle industrie similari dello stesso luogo, e con tale risultato che chi avesse conquistato un determinato mestiere in una data città difficilmente e sol per eccezione riusciva a farsi ammettere con tale sua qualità di padrone in altro paese senz'aver a ripercorrere, per certo tempo, gli inferiori gradi di gerarchia [1].

Il risultato complessivo di così stretta organizzazione si fu, nel nostro campo, la conservazione dei procedimenti di fabbricazione, divenuti immutabili, costituendo gli statuti, con le loro prescrizioni tecniche, una barriera insuperabile per l'attuazione di utili invenzioni; immobilizzazione nella produzione, conseguenza del monopolio su d'una determinata piazza; dipendenza della clientela dai pochi membri della corporazione; asservimento del personale a ciascuna impresa, con divieto generale o speciale di sviamento degli operai o di locarne l'opera fuori tempo, onde non crear concorrenza nell'interno della corporazione; fissazione pure d'un massimo di salario, per non incitar, sotto promessa di maggior guadagno, il passaggio di abili lavoratori da una ad altra fabbrica. Dove un movimento di concorrenza in violazione di tali ordinamenti accennava a sorgere, s'imponeva la repressione della corporazione con la sua ferrea disciplina.

3. Altro mezzo di tutela agli inventori venne pure dato dalla legge francese del 7 gennaio 1791, che prima à consacrato il principio della proprietà delle invenzioni industriali e regolati i diritti dei loro autori, seguita poi, a gran distanza di tempo, dalla legge sarda 12 marzo 1855 sulle privative industriali e da quella vigente del 30 ottobre 1859.

Fu pur primo il codice civile napoleonico del 1804 che, in accordo col nuovo concetto della libera concorrenza e in precedenza alle altre legislazioni, adottò la sanzione civile degli art. 1382 e 1383, per reprimere, tra gli altri atti illeciti, la violazione dei segreti di fabbrica: quale disposizione, di carattere generale, per il felice processo di elaborazione di quella giurisprudenza [2], di penetrare,

---

[1] Pic, *Traité de législation industrielle*, 2ª ediz., 1903, nº 102; Eberstadt, *Der Ursprung des Zunftwesens und die alteren Handwerkerverbände des Mittelalters*, Leipzig 1900.

[2] Mornet, *Du rôle et des droits de la jurispr. en mat. civile*, Paris 1904.

sull'esempio del pretore romano, le necessità della pratica e adattar le regole giuridiche ai bisogni del tempo e alle trasformazioni economiche e sociali, prestò un efficace soccorso per impedire quelle violazioni[1].

4. Ma la protezione delle leggi sulle privative industriali non bastava ancora, e per più ragioni.

1° Non tutto ciò che concorre al miglioramento o aumento della produzione è capace di conferire all'inventore un attestato di privativa, dovendo l'invenzione realizzare un progresso sensibile nell'industria, un risultato tecnico nuovo. La brevettabilità d'un'invenzione suppone, infatti, un certo contenuto intellettuale che non sia già immediatamente alla portata d'ogni persona del mestiere, e un marcato progresso nell'industria, nelle qualitative e quantitative condizioni dell'effetto ottenuto, sì che questo sia differente e migliore del risultato realizzato anteriormente[2].

Ora tali caratteri non si riscontrano in certe pratiche manuali (« tours de main »), precauzioni accessorie per il miglior impiego d'apparecchî brevettati, o modi di lavorazione in uso in una anzichè in altra fabbrica e per i quali, anche con lo stesso procedimento, si consegue un prodotto o risultato più vantaggioso e si assicura la superiorità d'una fabbrica su altre dove siffatti spedienti non vengono praticati, sebbene questi non realizzino le condizioni ordinarie per la brevettabilità nè autorizzino neppur il rilascio d'un attestato completivo al possessore d'un attestato principale[3], non quindi la protezione della legge sulle privative[4]. Nondimeno ogni riputato industriale cerca di tener segrete tali pratiche, le quali son pur sempre un elemento dell'individualità del suo stabilimento, nè si svolgon in ugual maniera in altre fabbriche (se no, cesserebbero d'essere segreti), e concorrono a una migliore produzione, ad aumento di clientela e di spaccio dei prodotti.

2° Le stesse invenzioni brevettabili, durante lo stadio di preparazione e d'esperimento, sarebbero prive di tutela senza un'altra speciale sanzione, non chiedendosi attestato nè godendosi la privativa se non quando l'invenzione sia giunta al suo definitivo compimento, e sia praticamente realizzabile. Poichè potrebbe l'invenzione da altri usurparsi e sfruttarsi quando non ancor definitivamente compiuta dall'inventore, ne segue l'interesse stesso della società di impedirne la pubblicità affinchè l'inventore possa portarla senza pericolo al suo completamento nè sia costretto a chiedere privative per invenzioni imperfette.

---

[1] Stegemann, *Unlauteres Geschäftsgebahren*, 2ª parte, 1894, pag. 59.

[2] Gierke, *Deutsches Privatrecht*, I, 1895, pag. 849; Kohler, *Handbuch d. deutsch. Patentrecht*, 1902, pag. 121 s.

[3] Kohler, Op. cit., pag. 329. Anche il perfezionamento deve, infatti, rappresentar, a sua volta, un'effettiva invenzione consistente nella produzione d'un tecnico effetto.

[4] Allart, *Traité de la concurrence déloyale*, 1892, n° 207 s.; Pouillet, *Traité des marques de fabrique et de la conc. déloyale*, 5ª ediz., 1905, n° 767 s.; Allfeld, *Komm. zu den Ges. über das gewerbliche Urheberrecht*, 1904, pag. 66.

3° Il rilascio dell'attestato di privativa è condizionato alla pubblica manifestazione della propria scoperta o invenzione[1], alla descrizione esatta e leale di essa, in guisa da fornir i ragguagli necessari a persona esperta per metterla in pratica, volendo[2]; deve esser quindi l'invenzione, non soltanto enunziata, ma spiegata, fatta comprendere[3]. Or bene, mentre nelle privative di prodotti che assicurano il diritto esclusivo di fabbricazione loro non sarà difficile l'accertamento della contraffazione, trattandosi di cose certe, caratterizzate per le loro qualità e facilmente distinguibili da altri congeneri prodotti, sicchè niun pregiudizio deriverà da quella pubblicità, quando siasi invece in presenza di attestati di procedimento, quella constatazione diventerà più difficile, sia per essere spesso il prodotto già noto e quindi in dominio del pubblico, sia per formar esso un'invenzione non suscettiva di brevetto, come è, in certe leggi[4], dei prodotti chimici. Onde è che, pur quando venga concesso un attestato per il procedimento di creazione loro, perchè differente da quei sino allora praticati e avente le condizioni di brevettabilità, non sarà facile l'accertamento della violazione della privativa per usurpazione del procedimento[5], chè il prodotto ottenuto, specie se prodotto chimico o non meccanico, non porta in sè traccia del procedimento impiegato, non caratteri e qualità che bastino a individualizzarlo e far riconoscere con quali processi siasi conseguito.

4° Estremo comune a tutti gli immateriali diritti, e riconosciuto pur in materia di privative, è quello della temporaneità del diritto dell'inventore[6], chè la indefinita sopravvivenza del di lui monopolio alle successive inevitabili trasformazioni della sua prima invenzione avrebbe ostacolato lo svolgersi dell'industria e sopraffatte le esigenze del pubblico che all'invenzione d'ognuno indirettamente contribuisce, non sorgendo un'invenzione di sana pianta, ma approfittando ognuno del campo delle idee della sua epoca che sono patrimonio di tutti. Dopo un certo tempo, adunque, ai diritti dell'inventore sottentra il diritto della società a godere dell'invenzione qual bene comune[7]. Ma l'interesse della collettività non è quello del privato inventore, potendo egli trovare maggior utilità nel tener occulta la propria invenzione, nel non rivelarla, per goderla indefinitamente sino a che non fatta da altri una conforme o più perfetta scoperta o invenzione.

---

[1] E questo a pena di nullità dell'attestato, a senso dell'art. 54, ni 3° e 4°, legge sulle privative industriali 3 ottobre 1859.

[2] Art. 22 cit. legge.

[3] Pouillet, *Traité des brevets d'invention*, 1899, n° 111; Calker, *Die Delikte gegen das Urheberrecht*, 1894, pag. 149; Bettelheim, *Das Recht des Erfinders*, 1901, pag. 137.

[4] Esempio: legge germanica sulle privative industriali, 6 aprile 1891, § 1; austriaca, 11 gennaio 1897, § 2; ungherese, 7 luglio 1895, § 2; svizzera, 29 giugno 1888, art. 1; russa, 20 maggio 1896, art. 4; portoghese, 21 maggio 1896, art. 10, ecc.

[5] Schuler, *Die "Conc. déloyale" im franz., schweiz. u. deutschen Recht*, 1895, p. 183; Reuling, *Unlauterer Wettbewerb nach d. d. Entwurf e. Ges. zur Bekämpfung d. unlaut. Wettb.*, 1895, pag. 69.

[6] Legge sulle privative industriali, art. 10: " .....la durata d'una privativa non sarà maggiore di anni quindici... ".

[7] Kohler, *Handb. d. deutsch. Patentr.*, pag. 58.

5° La concessione della privativa è condizionata a certi pesi, quali il pagamento di tasse, non indifferenti per talune leggi, in corrispettivo del servizio dello Stato per il rilascio e tutela della privativa, l'obbligo d'attuazione sua, di conceder licenze (nelle leggi col sistema delle licenze obbligatorie), ecc., e ciò sotto pena di decadenza [1]. Or a tali vincoli può l'inventore aver interesse a sottrarsi, e questo è quando, invece della domanda del brevetto, si riservi il segreto di fabbrica. Onde altro vasto campo in cui la tutela della legge sulle privative è esclusa e per cui devon supplire altre sanzioni.

5. Nè la protezione dei segreti industriali era fornita in sufficiente misura dalla sola azione civile di cui all'art. 1151 cod. civ., chè, se bene sta che una violazione del diritto non possa elevarsi a reato quando non ne conseguita sì grave danno che renda necessaria, e così legittima, la repressione, però tale bisogno qui si verifica, chè, a parte che una riparazione di danni a carico d'un salariato rivelatore sarebbe, nel più dei casi, illusoria, nelle svariate combinazioni della vita, e singolarmente delle relazioni commerciali, l'indiscreta propalazione di segreti può, in più o meno larga misura, esser fonte di gravi perdite e di pregiudizi considerevoli, della cessazione o rovina anche di tutta una industria o commercio.

6. Le condizioni dell'industria moderna imponevano invece che tale sanzione fosse di natura penale.

Con l'affievolirsi delle compressioni dell'anteriore sistema corporativo l'industria à moltiplicato d'assai, per le svariate forme assunte, gli oggetti e prodotti meritevoli di tutela, mentre la conoscenza del loro segreto sarebbe a tutto altrui profitto e a danno dell'inventore.

I rapporti dell'industria, una volta così semplici, si son accresciuti e intrecciati per la frazionata divisione del lavoro; la tecnica si è arricchita di nuovi metodi e perfezionamenti per la produzione. È reso quindi difficile il controllo dell'industriale sul proprio personale, alla cui libera disponibilità sono necessariamente abbandonati molti processi di produzione, e sulla cui lealtà e discrezione deve molto contare [2]. Onde è che, come una speciale garanzia esiste per segreti privati e professionali, così la stessa s'imponeva pur qui dove il titolare dell'azienda è messo in una situazione forzata nel dover far ricorso all'opera altrui per l'attuazione del suo segreto, e cioè a lavoratori, ingegneri, capi fabbrica, commessi, apprendisti, ecc., a seconda dell'importanza del suo stabilimento, sicchè è posto nell'alternativa o di rinunziar all'esercizio della sua segreta invenzione o di metter questa alla mercè del numeroso suo personale.

Anche nel commercio si è resa necessaria una particolare protezione per i segreti che pur ivi esistono e che sono condizione di sua prosperità, posto che,

---

[1] Citata legge, art. 58, nⁱ 1°, 2° e 3°.

[2] Stegemann, *Unlaut. Geschäftsgebahren*, pag. 27.

col nuovo regime della libera concorrenza, specialmente la clientela, presso cui ogni commerciante cerca smerciare i suoi prodotti e dalla quale dipende la vita o la morte d'ogni impresa commerciale, non è più asservita ai membri della corporazione nel rispettivo campo d'azione, ma lasciata libera a ognuno e per il cui acquisto o estensione sono infatti rivolti tutti gli sforzi del commercio, sicchè è massima cura d'ogni commerciante di tener nascoste, di fronte agli altri suoi concorrenti, le sorgenti del proprio sviluppo, i propri clienti o consumatori, i suoi agenti o fornitori, e i proprî affari o progetti [1].

Aggiungi che, preso il sopravvento, con la libertà dell'industria e commercio, il liberalismo economico e sgomberata la concorrenza dalle precedenti limitazioni, la sfrenata corsa alla conquista dei campi di produzione e di smercio à perduto ogni ritegno e si è appigliata a ogni mezzo, anche sleale, per sopraffare i concorrenti. Ora tali sistemi di lotta, uniti alla cresciuta e sovrabbondante produzione, superiore alla capacità di consumo dei mercati, rendevan necessario l'intervento dello Stato, sia sulla libertà della concorrenza in genere, sia su una delle più spiccate forme sue, la rivelazione dei segreti. Qui particolarmente è spesso la slealtà la nota predominante; chè o si tratti di atti del concorrente, ovvero di quei del personale che ingiustamente volge a suo profitto gli altrui segreti di fabbrica o metodi di produzione, ecc. o le speciali qualità e condizioni dell'altrui azienda commerciale, non v'è dubbio che simile procedere presenti tutti i caratteri giustificativi della sua punizione.

Ulteriore fondamento per la repressione è fornito dal fatto che nei sistemi legislativi di diversi paesi erasi consacrato, fin da un secolo fa, il riconoscimento dei diritti d'autore, sia sulle opere dell'ingegno sia sulle invenzioni industriali. Ma la tutela della produzione letteraria e industriale dovea, per completamento legislativo, estendersi a tutti gli elementi costitutivi dell'esercizio d'uno stabilimento industriale che rappresentano altrettanti diritti, riempier quindi i vuoti perchè fosse completa e venissero sottratti alla libera concorrenza eziandio i segreti di fabbrica [2]. Dovea, per conseguenza, conferirsi una speciale garanzia al lavoro industriale non solo sui mercati, ma, secondo un'acconcia espressione, anche nella propria casa [3].

7. Contro l'adozione di sanzioni penali fu opposta da taluno la mancanza d'una storica base al fondamento loro [4]. Peraltro, mentre non è questa una ragione sufficiente per impedir l'adattamento del diritto alle nuove condizioni dell'industria e ai nuovi rapporti derivatine che non trovano configurazione alcuna in tempi anteriori [5], è pur vero che diverse disposizioni dei più antichi codici

---

[1] Brunstein, *Der Schutz des Fabriks- u. Geschäftsgeheimnisses*, 1887, pag. 6.
[2] Gierke, in *Zeitschrift f. gewerbl. Rechtsschutz*, 1895, pag. 110.
[3] Stegemann, Op. cit., pag. 2.
[4] Freudenstein, *Schutz gewerbl. u. technisch. Geheimnisse* (Goltdammer's *Archiv*, vol. XXXII, 1884, pag. 265).
[5] Brunstein, Op. cit., pag. 36.

(ni 8 a 12) aveano sanzioni penali in materia. Anzi, nel campo più generale del principio dell'inviolabilità della privata sfera della persona nelle svariate manifestazioni della sua individualità, lo sviluppo di tale tutela dal dominio etico a quello giuridico si riscontra di già nel diritto romano per determinati casi[1], chè molteplici passi delle fonti riconducono sotto l'ampio concetto dell'*injuria* (... *ex eo quod non jure fit*) diverse ipotesi di violazione della personalità in cui non appariva distinto o prevalente un pregiudizio di carattere patrimoniale tale da render invece applicabile l'*actio legis Aquiliae*[2]: quale concezione dell'ingiuria passò, con la stessa estensione, anche nel diritto comune[3]; mentre, in tempi più prossimi, si è affermato poi eziandio il dominio della legge penale in diverse forme della personalità, specialmente quanto all'inviolabilità di domicilio, all'onore, al segreto epistolare[4], medico e poi industriale.

Neppure sta l'obiezione che cotali sanzioni contrastino con l'interesse generale della società. Invece è certo che la floridezza dell'industria costituisce uno dei fattori più importanti della vita moderna e che appunto la protezione dei segreti industriali vien a stimolare e favorire l'attività industriale, a tutto benefizio dell'universalità dei cittadini. A tutta prima parrebbe che la pubblicità dei segreti di fabbrica e di commercio, col solo sacrifizio dell'autore loro, porti un servizio alla comunità; però è assai più vero che l'impunità d'una pirateria, anche se commessa da dipendenti, recherebbe più grave pericolo alla sociale condizione di questi ultimi che non la sanzione penale dei segreti. D'altra parte, se lo Stato reprime gli attacchi illeciti all'altrui possesso o proprietà, dee pur proteggere l'individualità dell'industriale contro le altrui offese, e tanto più nel campo della rivelazione dei segreti dove il diritto conculcato è quello dell'inviolabilità della sfera segreta dell'industriale, della sua materiale e personale esistenza, dell'osservanza della buona fede che dee dominar in commercio, della necessità infine che la concorrenza si eserciti con armi leali, con mezzi leciti e morali[5].

---

[1] V., a es., Dig., lib. IX, tit. 2, 41; lib. XVI, 3, 1, § 38; lib. XLVII, 10, 5; lib. XLVIII, 10, 1, §§ 5 e 6, ecc.; Cod., IV, 21 e 22.

[2] Steinbach, *Eigenthum an Briefen*, 1879, pag. 20; Jhering, *Rechtsschutz gegen injur. Rechtsverletzungen*, in *Jahrb. f. Dogm.*, XXIII, pag. 192 s., 315 s.

[3] Thomasius, *Jurisprudentia divina*, II, 4, 15; Wolff, *Institutiones juris naturae et gentium*, § 143. È in riferimento a tale ampio concetto dell'*injuria* che trova spiegazione il collocamento, in diversi codici penali, sotto il titolo dell'ingiuria, della rivelazione del segreto professionale, quasi come complemento dei delitti contro l'onore.

[4] È pur in relazione al generale concetto suesposto che si riteneva ingiuria contro l'autore la pubblicazione di sue lettere confidenziali a opera del destinatario, per quanto non sempre venga offeso l'onore o riputazione del primo, tanto che si è resa necessaria la speciale sanzione dell'art. 161 cod. penale. In quel senso, v. già Bartolo, sul *Dig.*, XVI, 3, 1, § 38; Hertius, in dissertaz. *De commeatu litterarum;* Leyser, *Meditationes ad Pandectas*, sp. 546, c. 8, 9. V. mio *Trattato della corrispondenza in materia penale*, Milano 1901, n° 89 e s.; Steinbach, pag. 25; Landsberg, *Injuria u. Beleidigung*, 1886, pag. 61 e 101.

[5] Brunstein, Op. cit., pag. 38; M. Kohler, *Das Verbrechen des unlauteren Wettbewerbs*, 1901, pag. 217.

Nè son a temersi contrasti di interessi fra industriali e lavoratori vincolati al segreto, e così possibili perturbazioni nell'industria [1]; anzitutto, perchè ciò non toglie il fatto obiettivo della violazione dell'altrui sfera personale e di danni talvolta considerevoli derivanti dalla rivelazione, come se l'esistenza d'un'industria fosse tutta basata su d'uno speciale segreto procedimento reso senza valore con la sua divulgazione, e quello soggettivo della slealtà del dipendente; poi, perchè questo non è, per l'obbligo del silenzio, più gravato di quello che nol sia con le contrattuali clausole di concorrenza assai frequenti e pure tendenti al mantenimento del segreto, però con restrizioni più gravi, alla libertà personale, del divieto legale, il quale, per la limitata obiettività di contenuto del segreto, non intacca la personalità del lavoratore nè ostacola il collocamento suo pur dopo l'abbandono d'uno stabilimento.

Fu anche opposto che la sanzione penale contrasta eccessivamente con le leggi sulla tutela della proprietà industriale, il cui scopo è di far profittare il consorzio umano dei frutti dell'attività degli inventori, onde possa trarne giovamento [2]. Ma neanche tale obiezione è fondata, chè, primieramente, quella tutela è inapplicabile ai segreti commerciali (nº 20), poi, quanto ai segreti di fabbrica, oltre all'esser insufficiente (nº 4), non importa alcuna contradizione, chè, se all'inventore è assicurato il frutto del suo lavoro con l'esclusivo diritto d'esercizio della sua invenzione, non può non accordarglisi, per ugual ragione, la protezione del segreto della sua scoperta, dovendo il principio della pubblicità sua ceder il passo a quello prevalente dell'intangibilità della personalità dell'autore e all'altro pure di dover ognuno profittar dei risultati della propria operosità. D'altro canto, la protezione della privativa è assai più ampia di quella concessa ai segreti, chè, mentre con la prima si conferisce al titolare la facoltà esclusiva di produrre e smerciare e usare industrialmente l'oggetto dell'invenzione, coi secondi la legge garantisce sol da certi attacchi il diritto di personalità dell'industriale, nè impedisce ad altri di fabbricar oggetti simili o con più perfetti processi, non essendovi qui l'ostacolo d'alcun monopolio.

II. — Sistemi delle leggi in materia.

SOMMARIO: — **8.** Codice penale francese e italiano. — **9.** Legislazione belga, svizzera, olandese, inglese, norvegese, portoghese. — **10.** Leggi americane. — **11.** Legislazione austriaca. — **12.** Id. germanica.

8. Già il codice penale francese del 1810, sotto il capo « della violazione dei regolamenti relativi alle manifatture », e qual una delle forme di frode, introduceva una sanzione, l'art. 418, per la violazione dei segreti di fabbrica, che è del tenore seguente:

« Ogni direttore, commesso, operaio di fabbrica, che avrà comunicato o

---

[1] Freudenstein, Op. e loc. cit., pag. 288.

[2] Katz, *Concurrence déloyale* (*Zeitschrift f. gewerbl. Rechtsschutz*, 1892, pag. 8).

tentato comunicare a stranieri, o a francesi residenti in paese estero, segreti della fabbrica in cui è impiegato, sarà punito col carcere da due a cinque anni e con l'ammenda da cinquanta a ventimila franchi. Potrà inoltre esser privato dei diritti menzionati all'art. 42 del codice per la durata da cinque a dieci anni a decorrere dal giorno in cui avrà scontata la pena.....

» Se tali segreti sono stati comunicati a francesi residenti in Francia, la pena sarà del carcere da tre mesi a due anni e dell'ammenda da sedici a duecento franchi [1].

» Il massimo della pena comminata dal primo e secondo alinea del presente articolo sarà necessariamente applicato se si tratta di segreti di fabbriche d'armi e munizioni di guerra spettanti allo Stato. »

È però disposizione difettosa: per il contenuto, chè colpisce solamente la violazione dei segreti di fabbrica e lascia impunita la rivelazione dei segreti di commercio; per il tempo, chè, limitata alla durata del contratto di lavoro, presenta scarsa efficacia ed è fonte di controversie e causa di inconvenienti; per il luogo, chè, grazie allo spirito di mercantilismo, allora imperante in Francia e in altri Stati, aggravava la pena per il tradimento all'estero (n° 74); infine per le persone colpite, chè riferiscesi solo al personale di fabbrica il quale manchi di fede al proprio padrone per servir i di lui concorrenti, e non si estende ai concorrenti stessi [2].

Le leggi nostre seguirono le orme della legge francese e ne risentirono l'influenza.

Così è del codice penale albertino del 1839, il cui art. 403, posto sotto il titolo « della violazione dei regolamenti relativi al commercio, alle manifatture e arti », puniva, sia pur senza le distinzioni di quella legge, « chiunque manifestasse i segreti delle fabbriche e manifatture a cui era o fosse stato applicato », e del cod. pen. sardo del 1859, il cui art. 391, sotto il titolo « frodi relative al commercio, manifatture e arti », era riproduzione letterale del codice anteriore.

Il codice attuale pone sotto il medesimo titolo l'art. 298, che dice: « Chiunque rivela notizie concernenti scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, delle quali sia venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio o della sua professione o arte, e che doveano rimanere segrete, è punito, a querela di parte, con la reclusione sino a sei mesi e con la multa maggiore delle lire cento.

» Se la rivelazione sia fatta a uno straniero non residente nel regno o a un suo agente, la reclusione è da un mese a un anno e la multa è superiore alle lire cinquecento. »

9. Quanto ad altre legislazioni, il codice penale belga, art. 309, punisce « chi malignamente o fraudolentemente avrà comunicato segreti di fabbrica in cui fu o è ancora impiegato ».

---

[1] In questo caso il tentativo è impunito (*Journ. dr. int. pr.*, 1903, pag. 578).

[2] Kohler, *Verbrechen d. unlaut. Wettbewerbs*, pag. 29; Pouillet, *Marques*, n° 780.

Il codice penale ticinese, art. 238, punisce « chi rivela dolosamente un segreto concernente la fabbricazione o l'industria esercitata in uno stabilimento o in una fabbrica in cui è o è stato addetto o impiegato ».

Il codice penale di Sciaffusa, art. 255, contempla « ogni addetto a una fabbrica o azienda di commercio, che, in violazione delle obbligazioni espressamente assunte, sia durante il tempo del suo servizio o dopo cessato, rivela ad altri segreti a lui confidati in ragione di tale sua qualità ».

Il progetto di codice penale svizzero, elaborato dallo Stooss, all'art. 78, punisce con multa o carcere, o con entrambe le pene, « chi, con dolosi maneggi, ingannevoli allegazioni, malvagi sospetti o altri sleali mezzi, tenta sottrarre la clientela d'uno stabilimento in uno scopo interessato ». L'articolo 89, poi, prevede la divulgazione di segreti di fabbrica o lo sfruttamento scientemente fattone, e con esso concorda il § 160 del nuovo progetto del 1903, il quale però accenna alla rivelazione di chi era legalmente obbligato al segreto.

La legge 11 ottobre 1900, sull'illecita concorrenza, del cantone di Basilea, reprime, su istanza della parte lesa, la comunicazione di segreti di fabbrica, da parte di dipendenti, a estranei, nel tempo in cui dura il loro servizio; come pure l'istigazione dei medesimi a far tali rivelazioni.

La legge 29 novembre 1900, pur sull'illecita concorrenza, del cantone di Friburgo, colpisce, qual atto di sleale concorrenza, e su istanza del danneggiato, la comunicazione di segreti di fabbrica o di commercio fatta da preposti, operai o apprendisti nel tempo del loro servizio, ovvero da terzi, a scopo di causare pregiudizio al titolare dell'azienda, quando siano pervenuti in possesso del segreto mediante indiscrezione del personale o con atti contrarî alla legge o alla morale.

Concorda con esse la legge 26 novembre 1900, sullo stesso oggetto, del cantone di Lucerna[1].

Il codice penale olandese, art. 273, colpisce chi scientemente rivela delle particolarità concernenti una impresa di commercio o di industria della quale è o fu partecipe e che dovea tener segrete.

In Inghilterra la protezione penale per violazione dei segreti industriali conosciuti in conseguenza del contratto di lavoro è consacrata dal diritto *equity*[2] e dalla legge sulle fabbriche e stabilimenti del 17 agosto 1901.

L'art. 116 dispone: « L'operaio occupato in una fabbrica, che avrà ricevuto dettagli d'esecuzione del lavoro, sieno essi forniti direttamente a lui o a uno de' suoi compagni, e rivelerà tali dettagli nello scopo di divulgare un segreto di fabbrica, sarà punibile d'ammenda sino a dieci lire sterline.

» Chi, per ottenere conoscenza d'un segreto di fabbrica, o per divulgarlo,

---

[1] Conf. prog. cod. pen. cantone di Uri del 1894, § 61, *d*. Dove non esistono sanzioni penali, si applica la responsabilità civile in forza del codice federale delle obbligazioni (Giesker, *Das Recht an der eigenen Geheimsphäre*, 1905, pag. 147).

[2] Brunstein, Op. cit., pag. 26.

sollecita od ottiene da una persona occupata in una fabbrica la rivelazione dei dettagli summentovati, o paga o ricompensa tale persona per divulgar tali dettagli, è punito d'ammenda sino a dieci lire sterline. »

Concorda l'ordinanza 5 gennaio 1903, che applica il precedente articolo alla confezione in grosso di oggetti d'abbigliamento, con qualche modificazione nel capoverso, che è così concepito:

« Quando una persona, nello scopo di venire a conoscenza d'un segreto di fabbrica, o divulgarlo, eccita altra persona (impiegata in uno di tali stabilimenti) a palesare quei dettagli o le facilita il mezzo di farlo, o la paga o ricompensa per tale scopo, o la fa pagare o ricompensare da un terzo, a scopo di divulgazione di quei dettagli, sarà passibile d'un'ammenda sino a dieci lire sterline ».

Il codice penale norvegese, § 294, sottopone a pena per danno ai beni: chi, senza legittimo motivo, fa uso di segreti concernenti il commercio o l'industria in cui è impiegato o in cui à una parte come capo, sottocapo o interessato pecuniariamente; chi rivela un segreto di tal genere nello scopo di permetter ad altro di utilizzarlo; chi, infine, coi suoi consigli o eccitamenti aiuta il colpevole che contravviene al presente articolo. Si procede a querela di parte, salvo l'ordine pubblico esiga diversamente.

Tale estesa sanzione va di conserva con la ben più ampia disposizione del § 390, che punisce chi turba la pace della vita privata, dando pubblicità, senza giusti motivi, agli altrui affari personali o domestici; sicchè è repressa senza limiti di sorta ogni indiscrezione su circostanze dell'altrui vita privata, il che pare eccessivo[1].

La legge portoghese 21 maggio 1896 sulla proprietà industriale, all'art. 201, n° 8°, punisce, come colpevole di sleale concorrenza, « l'industriale, che, mediante subornazione, spionaggio o corruzione d'impiegati od operai, o con altro mezzo criminoso, ottiene la conoscenza d'un altrui segreto di fabbrica e lo utilizza ». Ma pur il cod. pen., art. 462, prevede la violazione dei segreti industriali da parte dell'impiegato, operaio o direttore di fabbrica.

10. Quanto alle leggi americane, il codice penale del Venezuela del 1897 à una disposizione, l'art. 302, che è riproduzione letterale del nostro art. 298.

La legge 17 dicembre 1897 del Guatemala, sulle privative industriali, nell'art. 28, ritiene complici del reato di contraffazione gli operai che abbiano rivelato i segreti delle fabbriche dove lavorano relativamente a processi muniti di privativa.

Il codice penale del Brasile del 1890, sotto la violazione dei diritti derivanti da patenti di invenzioni e scoperte, considera aggravante del reato l'asssociarsi con un impiegato od operaio del possessore del brevetto, per aver conoscenza del modo pratico di ottenere o di attuare la di lui invenzione (art. 351, n° 2°), e punisce pure i professionisti o periti, che, incaricati dell'esame preventivo della

---

[1] Hertel, *Der Wahrheitsbeweis bei Injurien u. seine Beschränkungen*, 1902, pag. 92.

materia od oggetto della patente, divulgano il segreto dell'invenzione, senza pregiudizio delle azioni civili o penali ammesse dalle leggi.

11. In Austria, per la violazione dei segreti industriali, esiste la sola azione civile di danni, a termini del § 1295 codice civile, se vi sia delitto o quasi-delitto, e del § 1298, se siavi un'obbligazione contrattuale all'osservanza del segreto. Esiste un'obbligazione legale all'osservanza del silenzio, ed è quella preveduta nel § 64 cod. commercio a riguardo degli ausiliari del commercio, i quali possono esser licenziati senza preventivo congedo, se siano infedeli o abbiano abusato della fiducia del principale. Nessuna sanzione penale si à ancora in materia, a meno che nella violazione del segreto concorrano gli estremi della truffa (§ 197 cod. pen.).

Nel progetto di codice penale si conteneva un § 321, che colpiva come delitto perseguibile a querela di parte la rivelazione di segreti industriali. Ma, con l'abbandono del progetto, cadde pur quell'aggiunta, che costituiva un importante completamento delle disposizioni penali a tutela delle invenzioni.

Il recente progetto del 1902 sulla concorrenza sleale [1], nei suoi §§ 10 e 11, tracciati sulla scorta della legge germanica del 1896 (n° 12), prevede la rivelazione e l'abuso di segreti industriali e commerciali, comprendendo nel 1° caso la comunicazione fattane dal personale durante il contratto di lavoro e con intenzione di pregiudicare il padrone, o per scopo di concorrenza, nel 2° caso l'utilizzazione loro nella propria impresa o in quella di un terzo, quando essa importi un abuso di fiducia, o il segreto siasi conseguito mediante tradimento o con atto contrario alla legge o ai buoni costumi.

In materia di assicurazioni, vedi n° 59.

12. In Germania, prima del codice civile del 1896 e della legge sull'illecita concorrenza, di pari data, mancava ogni civile e penale responsabilità per la rivelazione di segreti industriali.

Non v'era la prima, chè la controversia sull'esistenza d'un diritto al segreto industriale meritevole della protezione della legge, e l'insegnamento che nessuna giuridica lesione potesse esistere quando un determinato diritto non fosse precisamente consacrato, e sopratutto la difficoltà di accertare l'esistenza ed estensione dei danni conseguenti dalla rivelazione ostacolavano l'applicazione del principio che sta a base dell'art. 1382 cod. civ. fr. e dell'art. 1151 codice nostro. Le leggi territoriali di certi Stati aveano disposizioni analoghe a queste ultime [2]; ma un'applicazione loro alla presente materia non fu mai fatta. Soltanto si ricorreva, quando era il caso, alle sanzioni del riferito § 64 codice di commercio.

---

[1] Kallina, *Entwurf Ges. betr. Schutz gegen unlaut. Wettbewerb*, in *Jurist. Blättern*, 1902, n° 26; Leonhard, *Unlauterer Wettbewerb u. seine Bekämpfung*, 1903, pag. 96 seg.

[2] Es.: codice civile sassone, § 116; cod. civ. badese, art. 1382; leggi territoriali di Prussia, I, 6, §§ 8 a 14.

Mancava la seconda, chè il codice penale del 1871, o per troppo affrettata revisione di quello prussiano del 1851 su cui fu modellato, o per dimenticanza, o per trascuranza del valore della proprietà intellettuale, o anche per il falso concetto d'un non apprezzabile pubblico interesse a tale repressione, lasciò impunita la violazione dei segreti industriali, nonostante le leggi degli altri Stati della confederazione avessero sanzioni penali in proposito[1].

Tale vuoto, che, con la promulgazione in tutto l'impero del codice del 1871, s'estese agli Stati dove il segreto industriale era protetto, venne, ma sol in parte, colmato con la legge del 1877, e poi del 1891, sulle privative.

Ma il completamento della materia in ogni sua parte diede occasione a discussioni e studî molteplici.

Così, già nel 1883 l'Ortloff[2] avea proposto un paragrafo aggiuntivo al § 300 codice penale, che contemplasse eziandio i segreti industriali quali beni giuridici degni del pari di protezione e nei quali s'incorpora e per i quali vien rappresentata la personalità dell'inventore. Pur la « Verein zur Wahrung der Interessen der chemischen Industrie Deutschlands » esprimeva, nel 1884, il voto di pronti provvedimenti per la legale protezione della proprietà intellettuale nei segreti di fabbrica e di commercio e per l'estensione delle sanzioni sugli abusi di fiducia al personale delle aziende e fabbriche e ai terzi, che, per causa della loro professione (es. ingegneri, periti, fabbricanti di macchine, ecc.) o altro motivo, àn presa conoscenza degli interni rapporti dell'impresa e rivelino ad altri, senz'autorizzazione, le notizie sulle segrete relazioni d'affari, disposizioni, procedimenti, ecc.

Ne seguì un'inchiesta governativa nel 1885, per constatare se abusi così gravi si verificassero da consigliare l'intervento legislativo. Non mancaron anche opposizioni a quei progetti, specialmente quanto al segreto degli affari commerciali e pur per le influenze e considerazioni utilitarie di talune classi interessate a combatterli[3]. Il movimento di riforma fu peraltro assecondato dal Congresso dei giuristi del 1888, da adunanze di industriali e dei rappresentanti delle Camere di commercio, e il risultato si fu l'adozione del progetto di legge del 1895 per repressione della illecita concorrenza con sanzioni sul segreto industriale e commerciale, e la promulgazione della legge dell'8 maggio 1896.

Il § 9 punisce « con pena pecuniaria sino a 3 mila marchi, o col carcere sino a un anno, chi, come preposto, operaio o apprendista d'uno stabilimento industriale, senz'autorizzazione, rivela ad altri, a scopo di concorrenza o con l'intenzione di recar pregiudizio al possessore dello stabilimento, e durante il tempo de' suoi rapporti di servizio, segreti commerciali o industriali statigli affidati o altrimenti a lui venuti a notizia in causa de' suoi rapporti di servizio.

[1] Brunstein, Op. cit., p. 28; Daniel, *Das Verbrechen des unlaut. Wettbewerbs*, 1900, pag. 131 s.; codici penali badese, sassone, bavarese, del Württemberg, ecc.

[2] In *Schmoller's Jahrbüchern für Gesetzgebung u. Socialwissenschaft*, 1883, pag. 601.

[3] Stegemann, Op. cit., II, pag. 46 s.

» Uguale pena è applicabile a colui che, a scopo di concorrenza, e senz'autorizzazione, rivolge a suo profitto, o ad altri comunica, segreti industriali o commerciali appresi per via di comunicazione prevista nel precedente alinea o con un proprio atto contrario alla legge o alla morale.

» Tali violazioni obbligano inoltre al risarcimento dei danni, e col vincolo solidale, se più sieno gli obbligati. »

Il § 10 dispone: « Chi a scopo di concorrenza istiga altri a una non autorizzata rivelazione della specie indicata al § 9, 1ª parte, è punito con la pena pecuniaria sino a 2 mila marchi o col carcere sino a nove mesi ».

Il § 12 prescrive doversi procedere solo a querela di parte.

Al concetto di tale legge si sono ispirate le sanzioni adottate in materia da diversi cantoni della Confederazione svizzera (nº 9).

III. — Fondamento giuridico della sanzione.

Sommario: — **13.** Posizione delle leggi sul contenuto di tale sanzione. — **14.** Distinzione del reato dell'art. 298 codice penale da altre violazioni di segreti privati, — **15.** e di segreti ufficiali. — **16.** Teoria che pone a fondamento del reato lo abuso di fiducia. — **17.** Confutazione. — **18.** Se la sanzione basi sulla violazione d'un diritto patrimoniale. — **19.** Opinione negativa. — **20.** Insufficienza della teoria dei diritti immateriali. — **21.** Offesa del diritto di personalità. — **22.** Intangibilità della sfera segreta d'ogni persona. — **23.** Classificazione delle diverse lesioni di tale diritto. — **24.** Nella specie trattasi della violazione d'un diritto privato. — **25.** Relazioni della presente sanzione con altri reati consimili.

13. La posizione delle vigenti e passate legislazioni sulla nozione generale e collocamento della sanzione sul segreto industriale e commerciale e sulla differenza dai reati affini si presenta assai disforme (nⁱ 8 a 12). Buona parte di esse accomunano la sanzione con quelle sui segreti privati; altre la comprendono sotto i segreti professionali; talune collocano la materia sotto lo stesso titolo e altre nello stesso paragrafo di questi; altre ancora la annoverano fra' reati contro i beni, o più specialmente sotto il titolo « dei reati contro la proprietà industriale », ovvero fra le forme della frode.

Divergenze sonvi ancora sull'estensione della sanzione, la quale, per le varietà delle formole legislative, dimostra un'incertezza di concetti sul fondamento di tale protezione. Così, certe leggi applicano le loro disposizioni, senza riguardo a rapporti contrattuali di servizio fra imprenditore o commerciante e autore della rivelazione; altre, senza distinguere fra divulgazione di segreti puramente privati o meno; altre, e in maggior parte, facendo differenza fra segreti commerciali e industriali e questi non quelli garantendo penalmente.

Oltre a ciò, talune fanno un diverso trattamento ai segreti rivelati finchè dura il contratto di lavoro tra principale e dipendenti e ai segreti manifestati dopo sciolto ogni rapporto di servizio, nel qual ultimo caso poi alcune sottomettono a sanzione penale le rivelazioni seguite in qualsiasi tempo, mentre

altre le perseguono soltanto se avvenute entro un determinato tempo (vedi anche n° 41).

Pure nei riguardi delle condizioni soggettive son disparate le idee, chè, se diverse leggi non accennano a una specifica intenzione delittuosa, altre fanno espresso richiamo alla frode; talune all'intendimento dell'autore di recar pregiudizio o di procurar a sè stesso o ad altri un illecito lucro; certe altre ancora fanno di tali ultime circostanze un'aggravante del reato; qualcuna, infine, colpisce, accanto alla rivelazione, pure lo sfruttamento del segreto.

Alcune legislazioni poi, in specie le più antiche, ispirate ai principî del più puro mercantilismo e tendenti alla protezione della produzione interna contro la concorrenza estera, non contemplano la tutela di segreti industriali nei riguardi dell'industria interna e cioè nei rapporti di industriali nazionali fra loro, mentre prestano il loro appoggio a difesa contro la concorrenza estera; altre poi, meno esclusive, fanno della rivelazione a stranieri una circostanza aggravante del reato.

14. Nel sistema del nostro codice deve anzitutto la rivelazione di segreti industriali, di cui all'art. 298, tenersi distinta dalle altre numerose sanzioni contro la violazione di segreti ispirate a differenti scopi.

Così nella sfera dei segreti privati, sotto il titolo « dei delitti contro la libertà », e nel capo V, « dei delitti contro l'inviolabilità dei segreti », vi si prevede:

1° la violazione e soppressione di corrispondenza per parte di coloro cui non era destinata (art. 159 e 160) e gli abusi diversi delle persone addette al servizio postale e telegrafico (art. 162); però quali sanzioni affatto distinte da quella dell'art. 298, chè, mentre traggono il loro fondamento dall'interesse di tutti i cittadini che i loro più intimi pensieri e manifestazioni non vengano a notizia di estranei cui non sono destinati, sol una parte invece dei segreti industriali è vergata in scritti, assai meno poi in corrispondenza, nè in quelle figure di reato è la criminosità subordinata pur alla comunicazione ad altri della corrispondenza, nè al concorso d'un nocumento, il quale è estremo secondario, tutt'al più circostanza aggravante del reato;

2° l'abusiva pubblicazione di corrispondenza non destinata alla pubblicità (art. 161), che riguarda le indiscrezioni di confidenze famigliari, il gittar in pasto alla curiosità pubblica, segnatamente con inserzioni in giornali, e senza consenso di chi li confidò, gli altrui pensieri e le più intime speranze raccomandati, per regola, in corrispondenza; sicchè si versa in campo estraneo ai segreti dell'industria;

3° la rivelazione di segreti professionali (art. 163), cioè l'indiscrezione di certe persone, del cui ministero è a tutti indispensabile valersi, le quali, per loro ufficio e professione, vengon appunto a trovarsi nella situazione di penetrare nei segreti altrui per soccorrere ai mille bisogni della vita.

La necessità, che comanda alle persone tale fiducia, o lo stato professionale, che a sè la richiama, o comunque mette in grado di conoscere quei segreti,

dànno a quelle un diritto, esigibile anche per le vie penali, onde reprimere il tradimento in loro pregiudizio e sotto qualsiasi forma consumato. Ma l'enumerazione delle persone soggette a tale sanzione, contenuta nel codice precedente (rimasto immutato nel suo concetto), e in quello francese, che servì d'esempio anche a leggi estere, e lo scopo della sanzione, che è di proteggere le relazioni personali e famigliari, il segreto individuale o di famiglia[1], escludono ogni rassomiglianza con la sanzione dell'articolo 298.

In ciò concordano i lavori parlamentari. Infatti i progetti di cod. pen. del 1868 e 1870, ai rispettivi articoli 346 e 400, contemplavano la rivelazione dei segreti che potevan nuocere all'altrui buona fama. Il progetto Vigliani (articolo 418) e quei che lo seguirono, e pur il progetto ultimo (articolo 380), comprendevano eziandio il pregiudizio all'interesse altrui, così da includervi anche la rivelazione dei segreti industriali. Ma nei testi successivi fu riportato sotto i delitti contro l'inviolabilità del segreto epistolare (art. 163) quanto riferiscesi al segreto professionale e rinviato sotto il capo delle frodi nei commerci e nelle industrie quanto concerne la rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 289)[2].

Concorda pure la dottrina germanica persin sotto il dominio del codice penale, e quando non esistevan ancora le sanzioni della legge sulla illecita concorrenza, chè essa ritenne non contenuta nel § 300, corrispondente al nostro art. 163, la violazione di segreti industriali, tanto più che il § 300 è nella sezione « lucri illeciti e violazione dei segreti altrui », e il contrasto fra l'una e l'altra di tali espressioni dimostrerebbe l'intendimento del legislatore di delimitare strettamente la portata della violazione degli altrui segreti, senza includervi i delitti in cui la violazione del segreto tende più specialmente (secondo si riteneva fosse dei segreti industriali) al conseguimento di un economico vantaggio a favor proprio o altrui[3].

15. Nella sfera dei segreti d'ufficio, sotto il capo « dell'abuso d'autorità e della violazione dei doveri inerenti a un pubblico ufficio », si contengono, all'articolo 177, sanzioni contro l'indiscrezione colpevole degli uomini di Stato e degli altri pubblici funzionarî depositarî di segreti ufficiali di cui abbian preso conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni; e sotto il capo « dei delitti contro la patria » (nel titolo « dei delitti contro la sicurezza dello Stato ») son prevedute, negli art. 107 a 109, diverse forme di rivelazione di segreti politici o militari: però non posson con esse confondersi le violazioni di segreti industriali,

---

[1] Relazione della Commissione della Camera dei deputati, n° CCXXVIII, sull'articolo 380; Bendix, *Die Rechtspflicht des Schweigens*, in *Archiv für Strafrecht*, LI, 1905 (sep. monogr., pag. 2); Cass. franc., 13 marzo 1897 (*Dalloz*, 1897, 1, 233: inapplicabile la sanzione alla rivelazione fatta da un particolare).

[2] *Verbali* della Commissione di revisione, verb. n° XXI e n° XXVII.

[3] Liszt, *Lehrbuch des Strafrechts*, 10ª ediz., 1900, pag. 417; Olshausen, *Komm. zum Strafgesetzbuch*, 7ª ediz., 1905, n° 1 su § 300.

trattandosi, là, di segreti concernenti lo Stato, la cosa pubblica e, nell'art. 177, di violazione di segreto d'ufficio commessa esclusivamente dal pubblico ufficiale.

16. Ciò posto, qual sarà il fondamento della sanzione per la rivelazione dei segreti industriali?

Secondo alcuni, la giuridica tutela di questi è assicurata a favore di certe persone contro altre che son con esse in rapporti contrattuali; à quindi base in un diritto *ex contractu*, e rappresenterebbe una delle forme sotto cui può esser commessa l'infedeltà. E, infatti, in Germania varî scrittori annoverano tale reato sotto il concetto del § 266 cod. penale [1]. L'infedeltà consisterebbe nella mancanza di fede del preposto verso il principale, nell'inosservanza dei morali e giuridici suoi doveri di difendere e favorire gli interessi di colui dal quale trae il proprio sostentamento o apprende il proprio mestiere.

Anche in Francia si considera tale reato una specie d'abuso di fiducia, sia in causa del collocamento dell'art. 418, sia in causa delle gravi penalità per esso comminate appetto alle più lievi della violazione del segreto professionale [2], nonostante fatti identici nei loro elementi sostanziali. Una base convenzionale è eziandio posta a spiegazione del diritto al segreto della corrispondenza, ritenendosi nella dottrina di quello Stato che il destinatario, qual depositario della corrispondenza, si assuma l'obbligo, con l'accettazione sua e per tacito patto, di osservare l'inviolabilità del segreto in essa racchiuso [3].

17. Siffatta concezione non ci pare giuridicamente accoglibile, e per più ragioni:

1° Uno speciale dovere d'osservanza del segreto può ben sorgere per effetto di contratto portante obbligo del silenzio in chi sia consapevole del segreto, e il contratto sarà legittimo ed efficace, quand'anche l'obbligazione concerna materia non avente valore patrimoniale, e pure utile, come sarebbe nel caso di dipendenti non obbligati legalmente al segreto, o quando sol essi vi siano tenuti e non altre persone quali, per certuni, i soci di società (n° 45); nondimeno non potrà la convenzione costituir di per sè materia di penali sanzioni e soltanto darà azione ai danni.

2° Neppur è, di conseguenza, fondata la sanzione sulla tradita fiducia riposta nel depositario del segreto [4], chè non è unicamente punibile la rivela-

---

[1] Citati da Stegemann, Op. cit., II, pag. 245.

[2] Il segreto professionale à in Francia per sanzione il carcere da uno a sei mesi e l'ammenda da lire 100 a 500 (art. 378).

La stessa differenza si riscontra da noi, dov'è comminata (art. 163) la detenzione sino ad un mese o la multa da lire 50 (o 300 se vi fu nocumento) a 1,000.

[3] Legris, *Du secret des lettres missives, de leur propriété*, ecc., 1894, pag. 118; Peret, *De l'inviolabilité du secret des lettres*, 1895, pag. 69. V. però la confutazione di tale dottrina in Kohler, *Das Recht an Briefen*, 1893, pag. 24.

[4] Un appoggio a tale concetto è fornito dall'art. 288 cod. proc. pen. (...persona cui per ragione del suo stato fu fatta confidenza di qualche segreto); da § 300 c. p. germ. Prescindon da tali rapporti art. 163 e 298 cod. nostro, § 498 austr., § 120 norveg., ecc. V. pure n¹ 38, 47 e 57.

zione di segreto conosciuto per effetto d'affidamento fiduciario, ma pur la rivelazione di segreti appresi con abuso, o atto illecito, in cui non ricorre la fiducia di certo, nel qual caso non può il terzo dirsi posto volontariamente a notizia del segreto. Che talvolta l'infedeltà concorra con la violazione del segreto, non è contestabile; sempre però sta che non è la fiducia propriamente il bene violato. Dicasi altrettanto per il segreto della corrispondenza cui è tenuto il destinatario, chè l'obbligo di sua osservanza, quand'anche non assicurato da speciale contratto, esiste pur sempre, in quanto le esigenze e necessità della vita giustificano senz'altro il divieto di indiscrezioni di chi sia venuto a notizia di segreti per effetto di particolari rapporti con l'autore della corrispondenza, compromettendo la violazione loro rilevanti interessi e talvolta pur l'onore del cittadino e la sua personale o sociale posizione.

3° L'oggetto del reato d'infedeltà non è diverso da quello della frode; consiste cioè nella violazione di altrui beni economici, in atti dolosi che danneggiano l'altrui patrimonio affidato per contratto, o per altra fonte d'obbligazione, es. la legge (tutela, fallimento, ecc.), alla cura del colpevole. Trattasi però sempre di reato contro la proprietà [1]. V'è, infatti, una serie di atti incriminabili che si unificano sotto il concetto di reati contro la proprietà; però taluni son diretti contro un determinato bene patrimoniale (es. furto e appropriazione indebita), altri contro il patrimonio qual complesso di beni o diritti valutabili in danaro [2], e tra questi ultimi certe leggi ascrivono appunto il reato d'infedeltà.

Peraltro una sanzione così generale e comprensiva non esiste neppur nella nostra legislazione, e solo il cod. di commercio à preveduto la malversazione del curatore del fallimento (art. 864) qual depositario giudiziale di tutto il patrimonio del fallito (art. 742), mentre, nei casi in cui l'obbligo alla fedeltà nasce unicamente da rapporti privati, provvedon solamente gli art. 417 e 419 codice penale che non colpiscon tutti i fatti dolosi benchè concorra il pregiudizio della vittima [3].

Inoltre, qualunque carattere possessorio s'attribuisca alla tutela dei segreti industriali [4], è certo però che gli estremi dei reati patrimoniali, quali l'esclusiva appropriazione della cosa altrui, l'usurpazione delle facoltà spettanti al proprietario, l'utilizzazione della cosa in guisa da rimaner priva di valore per lui, non si riscontrano qui in cui l'oggetto del reato non è una cosa corporale, ma un diritto personale non suscettivo di possesso e tanto meno esclusivo, posto che la rivelazione o sfruttamento del segreto non impedisce ancora la utilizzazione dell'invenzione da parte del proprietario, sebbene in concorso con altri.

---

[1] Olshausen, cit. Commentario, n° 1, su § 266; Binding, *Lehrb. des Strafr.*, 5ª ediz., 1897, II, pag. 218.

[2] Dernburg, *Pandekten*, 5ª ediz., I, § 67.

[3] Ramella, *La responsabilità penale e le associazioni* (*Completo Trattato di diritto penale* del Vallardi), § 43 s., e *Trattato del fallimento*, II, 1904, n° 697.

[4] Lobe, *Das Gesetz vom* 27 *Mai* 1896 *system. dargestellt*, 1896, pag. 106.

4° I rapporti, che per effetto della libera concorrenza si son venuti formando fra capitale e lavoro, àn portato alla cessazione di quella solidarietà e comunanza di vita che sotto il regime della piccola industria univan l'operaio al padrone. Oramai, concentrata la produzione in poche mani, un profondo contrasto di interessi si è creato fra capitale e lavoro; l'operaio non conosce più, si può dire, il suo padrone; immensa è la distanza fra il privilegiato capitalista e la moltitudine de' suoi salariati, anzi padrone è spesso un essere impersonale, una società, una federazione di capitali rappresentata da un semplice agente, da un direttore esecutore delle sue decisioni.

In tale condizione di cose parlar ancora d'un rapporto di fiducia nel senso altre volte inteso sarebbe parimente impossibile [1].

5° Nè la sanzione si spiega come effetto esclusivo della violazione del contratto di lavoro, poichè l'inadempimento, sia pur premeditato, di un contratto, quantunque fonte di pregiudizio per l'altra parte, non può importare responsabilità penale per alcun titolo di reato, essendo i limiti per le sanzioni penali circoscritti in più ristretto campo di quelli assegnati alle sanzioni civili, nè le une coincidendo o confondendosi con le seconde, specie nella violazione di contratti ordinari, come il presente.

Aggiungi che la sanzione in parola non è limitata, per la più parte delle leggi, puramente al personale di fabbrica e per la durata della prestazione d'opera, a cui la legge rannoda l'obbligo di fedeltà, ma estesa anche a estranei, a concorrenti, sieno essi giunti a notizia del segreto per tradimento degli operai, e così quali lor complici, ovvero per loro proprio impossessamento e sfruttamento senza concorso del personale, e a chiunque altro sia venuto, per ragione del proprio stato o professione, a conoscenza del segreto, come sarebbe degli ispettori di fabbriche in occasione delle loro verifiche, dei probiviri chiamati a risolvere controversie tra padroni e operai, dei periti in dipendenza di loro accertamenti, ecc.; quali ipotesi rientran tutte nel concetto generale dell'articolo 298, che sanziona un assoluto diritto individuale al mantenimento del segreto.

18. Altri pensano che oggetto di protezione della legge sia un diritto patrimoniale dell'industriale, in quanto la violazione del segreto offenda il medesimo principalmente nei suoi interessi economici [2]. Si osserva che, a diversità delle disposizioni che tutelano il segreto professionale, la rivelazione dei segreti di fabbrica, lungi dal portare, per regola, nocumento alcuno alla personale o sociale condizione dell'industriale, pone anzi in maggiore evidenza il di lui intellettuale valore quando per ciò risulti autore di nuove invenzioni, nuovi procedimenti; che, per contro, un pregiudizio si verifica nella di lui potenza d'acquisto, nella perdita del frutto della sua attività, e conseguentemente nei

[1] Pic, Op. cit., n[i] 12 e 13; Seilhac, *Syndicats ouvriers, fédérations*, ecc., 1902.
[2] Schuler, "*Concurrence déloyale*", *im franz., schweiz. u. deut. Recht*, 1895, p. 202. Daniel, *Verbrechen des unlaut. Wettbewerbs*, 1900, pag. 61.

suoi interessi pecuniarî; che quindi la protezione dei segreti industriali è concessa, in prima linea, per uno scopo di conservazione del patrimonio dell'inventore [1].

19. Neppur tale insegnamento è da approvare. Non si contesta che il pregiudizio degli interessi materiali concorra nella violazione in discorso, perchè son manomesse le altrui commerciali e industriali relazioni, quali si manifestano nel mondo esterno e vengon a metter capo alla clientela, che è sempre l'elemento vitale d'ogni impresa e mezzo di realizzazione dei prodotti, dello spaccio loro e d'aumento di compratori. Tali permanenti rapporti e reciproche relazioni di scambio fra proprietario e clientela rappresentano certo un rilevante bene economico, tuttavia offeso dalla violazione di segreti, specie per opera di concorrenti che tendono, con sleale procedere, a usurpare la clientela altrui [2].

Ma l'argomento non è decisivo, chè posson bene da violazione di diritti di natura personale conseguir effetti patrimoniali, senza che perciò il reato cambi natura e acquisti carattere patrimoniale, com'è, a es., nelle violazioni contro l'onore, la libertà o l'integrità personale. Può il colpevole denigrare l'altrui onore e credito e anche usurpar l'altrui nome commerciale o marchio, che sono i segni più visibili di un'esistenza individuale nella sua esteriore manifestazione nel campo dell'industria e commercio, e questo per aumentar il proprio credito e procacciarsi un proprio utile a detrimento del patrimonio altrui, e tuttavia nemmen qui si à violazione d'un diritto patrimoniale, bensì un'offesa al diritto individuale dell'altrui personalità, com'è appunto nei segreti di fabbrica.

Prevalente è, adunque, il pregiudizio ai personali interessi che col segreto si collegano, in quanto la creazione di invenzioni o metodi di fabbricazione e di quanto altro forma materia del segreto è condizione prima per la personale posizione dell'industriale, per la rinomanza del suo nome e prodotti e per potersi egli affermare pur nel campo economico di cui quelle qualità personali costituiscon uno dei principali elementi.

Il carattere patrimoniale potrebbe, a prima vista, ammettersi nel caso di segreti incorporati in oggetti materiali (lettere, ritratti, modelli, disegni, ecc.); pure neppur qui sussiste, chè, accanto al valore patrimoniale di tali cose sta,

---

[1] Così Chauveau ed Hélie, *Teorica del codice penale*, vol. IV, cap. VII (edizione napol.), qualificano il reato per una specie di furto domestico. Garraud, *Traité de droit pénal français*, V, 1894, nº 456, lo ritiene pure furto. Nella Svizzera, in difetto di disposizioni legislative speciali, i tribunali applicavano le pene del furto (es. Tribunale di Basilea, in Valloton, *Concurrence déloyale et concurrence illicite*, Losanna 1895, pag. 199). Il Birkmeyer, *Grundriss zur Vorlesung über deutsche Strafr.*, 4ª ediz., 1899, p. 39 s., considera i reati dei §§ 9 e 10 legge 1896 quali reati contro il patrimonio in senso economico, sebben ammetta la classe dei reati contro l'*Individualrecht* (che erroneamente nella 3ª ediz. designava proprietà intellettuale).

[2] Argomenta specialmente dalla legge germanica e di certi cantoni svizzeri, che ascrivono il reato fra quei d'illecita concorrenza (nⁱ 9 e 12).

in prevalenza, il diritto della personalità, che è in primo ordine offesa nella sua sfera privata per ogni indiscrezione a quelle relativa (n° 52).

Così è che la sottrazione di corrispondenza o telegrammi ad altri diretti, per quanto si tratti d'oggetti mobili in senso naturale e quindi suscettivi d'impossessamento, stante l'attacco alla personalità dell'autore, non è repressa con le sanzioni del furto, ma con quelle di cui agli art. 159 e seguenti [1].

20. Nè meglio si regge la teoria che annovera il diritto all'osservanza del segreto fra' diritti immateriali.

Secondo il Reuling [2], la protezione giuridica dei segreti di fabbrica, consistenti in invenzioni brevettabili, si risolverebbe, a tacer delle sanzioni sulle privative industriali, nel garantir da offesa i beni immateriali, quelli altra volta formanti oggetto di proprietà intellettuale e che anche prima della concessione dell'attestato possono rappresentare un bene giuridico capace di tutela [3]; mentre la tutela degli altri segreti, tra cui i segreti commerciali, per i quali non è concepibile un vero diritto d'autore, mancando l'invenzione brevettabile, baserebbe su altri rapporti, cioè sull'obbligo di fedeltà del personale, onde possa il commerciante goder esclusivamente la fiducia professionale acquistatasi con la sua attività negli affari.

In relazione a siffatto insegnamento, fu sostenuto, in analoga materia, che il diritto a che altri non pubblichi, senza il consenso dell'interessato, una di lui produzione intellettuale, costituisca un vero diritto d'autore [4].

Nel campo delle invenzioni industriali l'esposta dottrina fu specialmente determinata dall'intento di trovar una protezione, sulla base delle leggi sulle privative, alle violazioni dei segreti industriali là dove non esisteva una speciale sanzione in proposito, com'era appunto in Germania prima della legge del 1896 (n° 12).

Ma quella concezione non merita approvazione: perchè insufficiente, in quanto assimila senza ragione le invenzioni non suscettive di brevetto a quelle di esso capaci [5]; perchè poi le leggi sui diritti d'autore non presentano bastante

---

[1] Giesker, *Das Recht des Privaten an der eigenen Geheimsphäre*, 1905, pag. 16; mio *Trattato corrisp. in materia penale*, n° 66. Infatti il diritto d'autore o d'inventore non si confonde con quello di proprietà della cosa in cui il pensiero o l'invenzione si estrinseca, non con la forma in cui è consacrata l'idea, ma si esercita sulla concezione stessa, che permane, se anche la forma perisca o passi in altrui mani, com'è dell'autografo detenuto dal destinatario, che, per ciò, non gli dà ancora il diritto di pubblicarlo se non siavi il consenso del mittente. Per altro il cod. pen. portoghese, art. 461, lascia salve le pene del furto (di corrispondenza), se vi à luogo.

[2] Reuling, in *Zeitschr. f. chem. Industrie*, 1895, pag. 347. — Conf. M. Kohler, *Verbrechen d. unlaut. Wettbew.*, 1900, pag. 250.

[3] Es.: §§ 2 e 5 legge germ. 1891 sulle privative industriali; §§ 9 e 13 legge austriaca 1897; § 4, legge svizzera 1888; art. 11 regol°. brasiliano del 30 dicembre 1882, ecc.

[4] Freudenstein, *Schutz gewerbl. u. techn. Geheimnisse* (*Goltd. Archiv*, vol. XXXII, 1884, pag. 286).

[5] Brunstein, Op. cit., pag. 20.

garanzia di tutela del privato segreto (a es., in materia di corrispondenza privata non destinata alla pubblicità, non solo dovea divietarsi la pubblicazione a mezzo della stampa o con altro modo di riproduzione del pensiero, ma anche la semplice comunicazione a terzi, sia pur orale); in fine, perchè non dà un criterio giustificativo della garanzia del segreto commerciale.

21. La dottrina vera, secondo noi, è quella che fa consistere l'oggetto di protezione dei segreti privati nel bene giuridico della stessa personalità, nel diritto individuale indissolubilmente collegato con l'autore del segreto, in contrapposto ai diritti patrimoniali e di famiglia, i quali presuppongono, come oggetto loro, cose del mondo esterno, se son diritti patrimoniali, e altre persone, oltre al titolare, se diritti di famiglia.

Oltre ai diritti reali o patrimoniali e ai diritti di famiglia, v'è la nuova classe dei diritti individuali che conferiscono al titolare un dominio su una parte della sfera della propria personalità anche nelle sue esteriori manifestazioni. Trattasi di diritti sviluppatisi da quello generale della personalità e che son diretta emanazione di questa. La sfera della personalità è, in sè, una; però i beni personali che ne rampollano sono molteplici, e diversi sono quindi i mezzi di protezione a seconda degli svariati aspetti onde quelli si presentano. Si comprendono, a es., in tale classe di beni, il diritto alla vita, alla salute, alla libertà, all'onore, ecc., il diritto pure al proprio nome, ragione di commercio, ditta, quali mezzi d'individuazione della persona, per distinguerla e riconoscerla, senza pericolo di confusione, rimpetto ad altre individualità [1].

22. Fra siffatti diritti individuali si annovera eziandio il diritto d'ogni persona all'intangibilità della propria sfera segreta, nel senso che i proprî pensieri, manifestazioni o atti rimangano chiusi alle altrui investigazioni e conoscenza. È un diritto che sorge con la persona che indissolubilmente l'accompagna e con essa si estingue, e il cui contenuto è che gli altri non invadano la cerchia segreta d'una persona, non sol quando trattasi de' suoi intimi pensieri e sentimenti, ma anche quando l'attività sua si svolge nel mondo esterno per effetto di particolari relazioni con altri, come è, a es., del segreto epistolare e telegrafico, in cui la legge tutela, non già il possesso materiale dell'oggetto, della carta in cui son impressi i pensieri, così come avvien nel danneggiamento di cose, ma la segretezza di questi, dei rapporti cioè dell'autore della corrispondenza, e contro le indiscrezioni di chi ne è destinatario o le illecite intrusioni di terzi.

Pur questo diritto individuale o personale al riconoscimento della propria sfera segreta fu da tempo intravveduto, chè, anche quando per le violazioni sue

---

[1] Gierke, *Deutsches Privatrecht*, 1895, I, pag. 702; Regelsberger, *Pandekten*, 1893, I, pag. 197; Kohler, *Autorrecht*, 1880, pag. 122 s.; Perreau, in *Revue critique de législation*, 1902, pag. 572; Reibel, *Du nom commercial*, 1905, pag. 45.

si applicava in passato da certi scrittori l'*actio injuriarum*, s'intendeva con ciò che il bene giuridico violato dovesse esser il bene della personalità umana (n° 6).

Specialmente nei più recenti e autorevoli giuristi stranieri è chiaramente scolpito il concetto di un diritto personale nel diritto d'ogni individuo alla propria segreta cerchia, e assegnata alle diverse sue violazioni una propria categoria di penali sanzioni, comprendenti anche la rivelazione dei segreti di fabbrica e di commercio [1].

23. La divisione dei reati che portano offesa a detta privata sfera può fondarsi: o sulla differente natura delle circostanze racchiudenti il segreto, nel qual caso si avranno i segreti di fabbrica e di commercio, i segreti di famiglia (cui si riconnette l'inviolabilità di domicilio), i segreti privati e specialmente il segreto professionale; o sulle diverse categorie di persone arrivate in possesso delle notizie segrete, e sorgeranno allora il segreto medico, i segreti postali, ecc. Può anche influirvi l'oggetto materiale, tangibile, in cui il segreto s'incorpora, dando luogo allora al segreto della corrispondenza (epistolare o telegrafica), in contrapposto al segreto risultante da meri discorsi (verbali o telefonici), al segreto nel deposito (cod. civ., art. 1847), al segreto nelle invenzioni industriali, ecc.; ovvero l'oggetto materiale, che è l'imagine, il simbolo della cosa da tenersi segreta (es. fotografia, ritratto, onde il diritto alla propria imagine, opere non ancora pubblicate) od ogni altro segno che rappresenti ai sensi una circostanza da tenersi segreta (anche il fonogramma, rispetto al suono, il cinematografo, rispetto a una scena, ecc.); in fine l'ostacolo fisico che si frappone tra la segreta sfera d'una persona e chi questa cerchi penetrare, onde l'inviolabilità di domicilio, ecc., sebbene non tutte le violazioni di tali segreti sieno così frequenti o ritenute così gravi da dover essere penalmente represse.

24. In ordine alla classificazione delle violazioni dei segreti industriali, si rileva che, di fronte ai diritti dei singoli riflettenti la libertà, l'onore, la proprietà loro, ecc., e in contrapposto ai diritti dello Stato, alla propria sicurezza, regolarità dell'amministrazione, ecc., vi è una classe di diritti, considerati quali diritti sociali, dei quali fanno parte la buona fede e lealtà nel commercio, l'integrità della famiglia, i buoni costumi, ecc.

Ora il legislatore nostro ascrive la rivelazione dei segreti industriali fra i reati contro la fede pubblica, ritenendola appunto un reato contro l'industria e interessante quindi, come tale, la fede pubblica.

Ma siffatta concezione non corrisponde agli esposti principî che soli ci paiono accettabili.

Un soggettivo diritto, che non competa al privato, spetterà di certo allo

---

[1] Liszt, *Lehrb. des Strafr.*, 1900, pag. 389; Crome, *System d. deutsch. bürgerl. Recht*, I, 1900, pag. 168. — V. anche nota precedente.

Stato, come quello che, pur essendo vincolato da obbligazioni, può, d'altra parte, esser soggetto di diritti. Esso, infatti, à un diritto a tutti i beni che riguardano direttamente la sua organizzazione (sicurezza pubblica, riscossione di tasse, osservanza di segreti politici o militari, a seconda delle circostanze costituenti il segreto), e pur ai beni che concernono la generalità dei cittadini, qual rappresentante del pubblico interesse (i diritti sociali). Però è sempre cómpito dello Stato di vegliare a che le stesse violazioni dei beni del privato non restino impunite, e, infatti, per la maggior parte loro e nello stesso pubblico interesse, commina sanzioni penali. In questi casi il bene giuridico direttamente offeso non è quello dello Stato o della società, quasichè sol di riflesso ne venga colpito il privato; invece è viceversa, tantochè, nella mera violazione civile per tali atti illeciti, l'obbligazione violata corrisponde al diritto del privato, che è la sola parte lesa, e, in caso di sanzione penale, di fronte alla violazione del diritto soggettivo del privato, sta, puramente in sottordine, mediatamente, il diritto dello Stato all'inviolabilità di tutti i privati diritti [1].

Nel campo, adunque, della rivelazione di segreti privati, soggetto del diritto è il singolo, la cui sfera giuridica privata è offesa, non lo Stato, l'universalità dei cittadini. Quando concorra un diritto dello Stato alla pena, come avviene nella violazione dei segreti di corrispondenza, professionali, di fabbrica, violazione di domicilio, ecc., non è attaccato un pubblico bene, cioè il diritto dello Stato all'inviolabilità della propria segreta sfera, bensì il bene del privato, la persona di uno dei suoi componenti. A es., l'indiscrezione del medico non va a colpire un bene dello Stato, bensì quello del paziente, consistendo il bene del primo nel mantenimento della salute dei cittadini. Dunque, se in tal campo la violazione di siffatti segreti non à per oggetto pubblici beni, segue l'erroneità del sistema che colloca la rivelazione loro sotto i reati contro l'ordine pubblico, la fede pubblica, la sicurezza pubblica (qui specialmente quanto alla violazione di domicilio) [2].

Se offeso è il diritto del privato, ne deriva aver questo, agli effetti civili, diritto al risarcimento dei danni per l'attacco alla propria sfera segreta, sia che esso muova da altro privato, sia che provenga dagli organi dello Stato, com'è nella libertà personale, segreto della corrispondenza, alla cui inviolabilità à il privato diritto pur rimpetto allo Stato. Del che si à ulteriore prova nel fatto che la maggior parte di tali delitti sono perseguibili a querela di parte, ciò che sarebbe incompatibile con le classificazioni suaccennate.

25. Se però la protezione di tali segreti concerne diritti puramente privati, beni giuridici di persone private, devon tuttavia le sanzioni loro tenersi distinte:

1° dai reati contro l'onore, potendo esservi segreti da custodire i quali

---

[1] Kohler, *Handb. deutsch. Patentr.*, pag. 76 s.; Giesker, Op. cit., pag. 14.
[2] Jäger, *Der Hausfriedensbruch*, 1885, pag. 21.

non si riferiscano a tale campo nè su di questo influiscano, com'è di buona parte dei segreti commerciali e di quelli industriali [1];

2° dai reati contro la libertà individuale, chè le principali forme di quelle violazioni sono ad essa estranee, l'esplicazione della libera attività individuale dell'offeso rimanendo, nel più dei casi, perfettamente immutata quanto alla sua libertà [2];

3° dai reati d'infedeltà per il tradimento dell'altrui fiducia, stante le ragioni altrove accennate (n° 17);

4° in particolare, quanto alla violazione dei segreti di fabbrica e commerciali, dal diritto individuale formante obietto dell'illecita concorrenza, sotto di cui è tuttavia collocata in certe leggi (n^{i} 9 e 12), chè, se questa talvolta concorre, e dà allora particolare fisionomia al reato (n° 47 e seg.), non di rado però manca, come è nella mera indiscrezione del personale, nella rivelazione di segreti scientifici o commerciali [3], e dal diritto individuale costituente materia dei diritti immateriali, delle privative industriali (n° 20).

Vero è, peraltro, che le molte indiscrezioni e intrusioni che informano le diverse specie di reati, com'è del segreto della corrispondenza, del segreto professionale, di quello domiciliare e industriale, pur costituendo violazione d'uno stesso bene giuridico, quello della propria personalità, vengono indirettamente a riflettere, nelle loro accessorie conseguenze, o l'ordine o sicurezza pubblica, talora il patrimonio, in qualche caso l'onore o la fiducia privata.

IV. — Estensione del segreto protetto.

SOMMARIO: — **26**. Concetto del segreto. — **27**. Condizioni soggettive in ordine alla volontà del titolare del segreto. — **28**. Manifestazioni di tale volontà. — **29**. Condizioni oggettive. — **30**. Invenzione priva di novità o caduta in dominio del pubblico. — **31**. Segreti di spettanza del proprietario dello stabilimento. — **32**. Segreti contrarî alla legge, alla morale o ai buoni costumi. — **33**. Specie di segreti protetti: segreti industriali. — **34**. Scoperte o invenzioni scientifiche. — **35**. Segreti di commercio. — **36**. Se questi siano meritevoli di protezione penale. — **37**. Sistema della nostra legge.

26. Nessuna delle disposizioni del codice penale in materia di segreti, siano segreti privati, professionali, di stato o militari, ecc., dà alcuna definizione del

---

[1] Ramella, *Abusiva pubblicazione di corrispondenza* (*Riv. Pen.*, vol. XXXIV, p. 242); Kohler, *Ehre u. Beleidigung* (*Arch. für Strafrecht*, n° 23, vol. XLVII, p. 154). Invece nella teoria dei romanisti, in difetto di speciali sanzioni a protezione della sfera privata dell'individuo, si applica, per analogia, l'*actio injuriarum* (n° 7).

[2] M. Kohler, *Verbrechen unlaut. Wettbew.*, p. 251; Giannini, *Diritto epistolare*, in *Archivio giuridico*, vol. XLVII, pag. 584.

Cont. Carrara, *Programma*, parte speciale, vol. II, § 1630; *Digesto Ital.*, v°. *Segreto epistolare*, n° 8; Relazione della Commissione della Camera dei deputati sul progetto del 1887, n° CXXXI, e codice stesso, che annovera la maggior parte di tali violazioni fra' delitti contro la libertà.

[3] Weiss, *Die " concurrence déloyale ", Begriff u. Behandlung*, Basilea 1894, pag. 48.

segreto, nè contiene elemento alcuno per determinare ciò che si comprenda sotto di esso in generale, in specie, in che consista il segreto industriale.

Questo sistema va di conserva con le diverse leggi sulle privative industriali, le quali, per evitar la difficoltà di un soddisfacente concetto, non adottarono definizione alcuna dell'invenzione o scoperta, e soltanto si sono limitate ad accennare all'applicazione loro industriale, alla possibilità cioè d'una loro industriale utilizzazione; quale estremo però, insieme all'altro della novità, si attiene solo all'esteriorità dell'invenzione e non ne tocca l'essenza, non n'è elemento costitutivo. Laonde per tale nozione e per quella del segreto si son le leggi rimesse alle concezioni della scienza, all'uso della vita quotidiana, al criterio del giudice nell'esame d'ogni singolo caso.

Il segreto rappresenta, in via assoluta, tutte quelle circostanze che non sono note ad altra persona; in via relativa, quanto non è noto alla generalità del pubblico. La circostanza attinente al dominio segreto del privato, come pur l'oggetto materiale in cui il segreto si trovi incorporato (nº 23) non devono, nel 2º caso, esser generalmente noti nè accessibili agli altrui sguardi. S'intende però esser sufficiente che della notizia sieno molti informati per modo che, secondo il corso naturale delle cose, sia da attendersi che abbia a essere conosciuta, o possa esserlo da ognuno, perchè di segreto non possa più parlarsi. Peraltro son criterî del tutto approssimativi, tantochè può una circostanza ritenersi già accessibile al pubblico, quand'anche uno solo d'una determinata classe o professione, cui dovea rimaner occulta, ne abbia appresa notizia.

Ogni avvenimento potrebbe, per sè, formar materia di segreto, ma, poichè non è il segreto una qualità inerente a ogni fatto e anzi si presenta per una eccezione, così, perchè si possa, a seconda dei casi, affermarsi esistere un segreto, devon concorrere certe condizioni soggettive e oggettive.

27. Nei riguardi soggettivi dee starsi sopratutto alla volontà, all'intenzione dell'autore del segreto, dell'industriale nel caso nostro. Versandosi in materia in cui è prevalentemente in giuoco l'interesse privato, sarà quegli naturale giudice se trattisi di circostanze ch'ei preferisca rimangan chiuse alle altrui investigazioni. La legge stessa, con lo stabilire che non si possa per il delitto in parola procedere se non a querela di parte, à posto le esigenze particolari al di sopra delle ragioni sociali, riconoscendo che il solo padrone dell'industria cui il segreto si riferisce abbia diritto al silenzio di chi ne è consapevole (nº 75).

Vero è bene che nella rivelazione di segreti professionali v'è chi sostiene la sopravvivenza dell'elemento oggettivo del reato, il segreto, quando pur la persona interessata abbia consentito alla rivelazione [1], ritenendo il delitto indipendente da ogni adesione della parte lesa alla sua consumazione, in quanto l'obbligo del segreto sia imposto nell'interesse generale della società, non in

---

[1] Garraud, *Traité du droit pénal français*, V, 1894, nⁱ 52 e 56; Hallays, *Le secret professionnel*, 1890, pag. 33; Ziino, in *Digesto Ital.*, vº. *Segreto medico*, nº 10.

quello particolare del cliente; però tale insegnamento, che non è il nostro (v. anche n° 24), contrasta col tenore dell'art. 298, che parla di segreti che devon rimaner segreti, con quello dell'art. 5 della legge sugli infortuni nel lavoro, (n° 59), che si riferisce a circostanze che si vogliono tener segrete, col testo di altre leggi estere, a es., del § 9 leg. germanica (n° 12), che colpisce le rivelazioni non autorizzate, sicchè non vi sarebbe reato se la persona interessata sciogliesse dal vincolo legale del segreto. Questo è poi fuori dubbio per le teorie che reputano protetta, in siffatti reati, la volontà di chi affida il segreto, sicchè il consenso suo tolga, come nell'ingiuria, nel furto, ecc., ogni criminosità della rivelazione [1]; sebbene tale concezione, che pone la volontà, anzichè il bene giuridico della sfera segreta dell'individuo, a oggetto della sanzione, sia esagerata, potendo infatti portare a classificar sotto di essa tutti i reati contro la stessa proprietà, in cui il consenso del derubato discrimina il reato.

28. La manifestazione di volontà può essere: *a*) espressa, ovvero *b*) desunta dalle circostanze, da concludenti atti.

a) Ogni comunicazione fatta con l'espresso ordine del segreto, col vincolo quindi della confidenzialità, raffigura di certo, nei riguardi soggettivi, l'estremo del segreto; ond'è che, nei casi dubbî, se difetti ogni sua manifestazione, verrà meno la tutela della legge, chè di essa non è meritevole chi così poco interesse dimostrò d'avere all'osservanza d'un segreto da non far neppur noti a cui spetta i suoi intendimenti. Non è, peraltro, necessaria un'espressa determinazione di volontà per ogni singolo caso e persona, potendo bastare un divieto generale, che valga di norma al personale su quanto il primo vuol assoggettato al segreto. Più particolarmente vi si provvede con istruzioni nei regolamenti di fabbrica, i quali poi, onde interdire ogni eccezione in ordine alla conoscenza loro e alla responsabilità del rivelatore, è preferibile sieno portati a notifica dei dipendenti, non puramente mediante affissione, ma con remissione di copia ad ognuno di loro [2].

b) Ma pur dalle particolari contingenze d'ogni singolo caso può quell'intenzione risultare, per aver l'industriale, nel cui stabilimento vien il segreto conosciuto, un apprezzabile interesse all'osservanza di certi segreti, la cui rivelazione il dipendente o l'estraneo riconosca che menoma la sfera privata del possessore del segreto, è atta a pregiudicarlo nella sua professionale attività e ad esporlo all'altrui illecita concorrenza. Sieno poi messi in pericolo più specialmente interessi patrimoniali, o, in prevalenza, interessi morali per il discono-

[1] Ludvig, *Die Verletzung des Berufsgeheimnisses*, 1904, p. 18; Binding, *Lehrb. des gem. deutsch. Strafrechts*, 1902, pag. 127.

[2] Pic, *Traité de législation industrielle*, n° 985; Cailleux, *La législation belge sur les réglements d'atelier*, 1900; legge belga 15 giugno 1896 su tali regolamenti, specie art. 1 e 7; legge germanica sulle fabbriche, 30 giugno 1900, art. 134 *a* a 134 *h*, e pure art. 139 *k*, che, come in Belgio, rende obbligatorio il regolamento nei magazzini come nelle fabbriche.

scimento della qualità d'autore dell'invenzione, torna indifferente all'esistenza del reato di fronte al diverso suo giuridico fondamento (n° 21 seg.).

Non sempre è possibile all'autore o possessore di segreti manifestare la sua volontà di volerli protetti, sia per difficoltà di distinguere fra le diverse funzioni di singoli lavoratori d'uno stabilimento, sia per il gran numero e rapido succedersi di avvenimenti nel campo del commercio. Ora, se per le circostanze dei singoli casi risulti al dipendente trattarsi d'oggetto o notizia che le ragioni d'interesse del principale impongono siano tenuti segreti, al difetto di dichiarazione di volontà del padrone dovrà supplire il criterio stesso del preposto sull'obbligo e responsabilità del silenzio che gli corre. Specialmente nel caso di estranei, che, per ragione dello stato, ufficio, professione o arte, giungono a conoscenza di segreti (art. 163 e 298), indipendentemente da relazioni contrattuali o di dipendenza, è esclusivamente abbandonato ad essi il giudizio sull'esistenza del segreto, che ne impegna la penale o civile responsabilità, od invece sul difetto di quell'estremo, che ne assicura l'impunità in caso di manifestazione.

In particolare nel segreto medico non è raro che una circostanza avente carattere di segreto venga dal sanitario conosciuta all'infuori della manifestazione o contro la stessa volontà dell'ammalato o senza che questi ne fosse consapevole, specie se trattasi di alienato, ma in forza delle proprie ispezioni ed osservazioni [1].

29. Nei riguardi oggettivi, che servon di limite ai personali intendimenti dell'interessato, occorre quanto appresso.

1° Occorre che la notizia rivelata abbia un contenuto confidenziale, sia cioè attinente alla sfera segreta della persona del privato, quand'anche questa si manifesti nel mondo esterno, in quel campo però in cui s'irradia il dominio esclusivo di lui nè è accessibile alle altrui indagini e indiscrezioni. Diversamente, non potrebbero imprimere alla notizia il carattere di segreto nè l'unilaterale volontà dell'industriale, nè l'accordo fra padrone e personale, salve, in questo ultimo caso, le conseguenze civili derivanti dalla violazione del contratto. Sarebbe inconcepibile che chi è interessato alla protezione della legge potesse esser contemporaneamente giudice di un estremo di fatto essenziale alla sussistenza obbiettiva del segreto [2].

2° Occorre che la notizia, pur essendo per sè capace di segreto, possa costituir un segreto ancor attualmente; chè, se fosse già caduta in dominio della pubblicità, sarebbe il contrapposto di segreto e ne escluderebbe il concetto [3].

30. Questo può avvenire: *a*) per mancanza iniziale di novità dell'invenzione; *b*) perchè questa caduta poi in dominio del pubblico.

---

[1] Ziino, voce cit., n° 3. Nè per ciò dee meno mantenersi il segreto (v. Di Scanno, nella *Domenica giudiziaria*, 1899, pag. 108).

[2] Schmid, *Gesetze zum Schutze des gewerbl. Eigentums*, 1897, pag. 132; Friedlander, *Geschäfts- u. Betriebsgeheimnis*, 1903, pag. 59,

[3] Freudenstein, in *Goltdammer's Archiv*, vol. XXII, pag. 265.

a) Così nel caso del fabbricante che impianti nella sua manifattura meccanismi o procedimenti già pubblicamente utilizzati o divulgati, la comunicazione loro non potrebbe recargli giuridicamente alcun danno, chè già noti e non spettantigli in uso esclusivo, comunque la conoscenza loro sia dal rivelatore stata appresa per causa della sua arte o professione.

Sul punto quando un'invenzione possa dirsi non nuova a causa della sua pubblicazione, nel fine d'escludere l'esistenza del segreto, v'è chi ricorre al concetto della pubblicità adottato nelle leggi sulle privative, per desumerne se siavi o meno la novità dell'invenzione[1].

Per le legislazioni sul tipo della legge germanica[2], secondo cui la novità dell'invenzione non concorre sol quando essa sia resa pubblica per le stampe da meno d'un secolo o utilizzata pubblicamente nello Stato, trattandosi d'una specie di pubblicità tutta particolare e di novità anche solo relativa, può dubitarsi se conformi concetti possano applicarsi nella presente materia. Ma, per la nostra legge[3] e per quelle altre che ànno adottato il criterio della novità assoluta, costituita dalla mancanza d'ogni precedente in passato sull'invenzione, a qualunque epoca rimonti, o di qualunque notizia avuta all'estero, siffatto criterio, perfettamente logico e di pubblicità naturale non portante restrizioni artificiali a carico dell'imputato, può ben, a nostro avviso, estendersi al caso.

b) L'invenzione può divenire *res communis omnium*, per la diffusione data dall'inventore alla propria scoperta; ciò che toglie a questa il carattere di novità e la possibilità oramai di essere oggetto di segreto.

Poichè, peraltro, il concetto di segreto non va considerato in senso assoluto, può questo ancor sussistere quando le circostanze siano note a un limitato campo di persone, come è del personale di fabbrica, per quanto soggetto a variazioni di numero in aumento o in diminuzione. È vero che qui il segreto non è più d'esclusiva conoscenza d'una o più persone e si estende spesso a un numeroso stuolo di salariati, pure non vien esclusa la sua sopravvivenza, come si verifica nel segreto militare, che non cessa per ciò che sia conosciuto da molti soldati[4], o nel segreto ufficiale, che, del pari, è protetto quand'anche affidato a tanto numero di confidenti. La ragione sta in ciò, che la cerchia di persone a cui notizia arriva l'oggetto del segreto non è indefinita, ma constante di un maggior o minor numero di persone unite fra loro da interessi o ragioni professionali e vincolate ad uno speciale stabilimento, rispetto al quale àn contratto pur l'obbligazione morale e giuridica del segreto[5].

---

[1] Schmid, Op. cit., pag. 345.

[2] § 2 legge germanica 1891. Conf. legge svizzera 1888, art. 2; legge danese 1894, art. 1, n° 3°, ecc.

[3] Art. 3 legge 1859. Conf. legge francese del 1844, art. 31; belga del 1854, art. 24; norvegese del 1885, art. 2; austriaca del 1897, § 3; spagnuola del 1902, art. 14, ecc.

[4] Hancke, in *Archiv f. öffentliches Recht*, IV, 481 (parola d'ordine nota a militari, ma rivelata a estranei).

[5] Friedlander, Op. cit., p. 57; Müller, *Reichsgesetz gegen den unlaut. Wettbew.*, 1904, pag. 170; Trib. dell'impero germ., 31 marzo 1898 (*Deut.-Jur. Zeitung*, 1898, pag. 82).

Quanto agli estranei, i quali non si trovano in uno speciale vincolo col proprietario della fabbrica, le esigenze del loro ufficio, stato o professione che li fanno venire a notizia di segreti vengono a escludere parimente la pubblicità distruttiva dei segreti, tanto più che la cognizione di questi è conseguente dal concorso loro per la realizzazione materiale dell'invenzione o per esecuzione di disposizioni imperative di legge, e che non si tratta poi di conoscenze o comunicazioni di notizie fatte senza riserva, pubblicamente e senza le precauzioni necessarie ad assicurare il segreto.

Il momento decisivo sul punto quando si abbia ancora o sia già venuto meno il segreto per gli effetti della responsabilità penale del rivelatore è quello della comunicazione da lui fattane ad altri.

Dall'istante in cui il bene giuridico protetto col segreto è reso pubblico, cessa la tutela della legge; nè questo è solo per considerazioni d'opportunità, mancando sicuri mezzi di difesa dell'industriale dall'altrui sfruttamento del suo segreto, quanto perchè, con la conoscenza d'un di lui segreto da parte di molti, questo à cessato di esser l'espressione della di lui professionale individualità, chè non più d'esclusivo suo dominio [1].

31. 3° Occorre che si tratti di segreto spettante esclusivamente al proprietario di fabbrica, per esser egli autore dell'invenzione o scoperta o per aver questa legittimamente acquistata dall'autore [2]. Infatti è chi à concepita e attuata una nuova scoperta nel campo industriale che è inventore; onde a lui solo spettano i diritti derivanti dall'invenzione. Però, come in altri rami del diritto, può l'autore dell'invenzione avere spiegato la propria attività per altrui conto, com'è del personale dello stabilimento (n° 46). Può parimente il diritto derivante dall'invenzione, e del quale può l'autore liberamente disporre, essere stato da lui trasmesso, *inter vivos* o *mortis causa*, ad altri, nel qual caso l'acquirente, che l'utilizza a scopo industriale, à egli diritto alla tutela della legge.

32. 4° Occorre che il segreto riguardi circostanze o fatti non contrari alla legge, alla morale o ai buoni costumi [3]. Se fosse represso l'esercizio d'un determinato genere d'invenzioni, la rivelazione loro non sarebbe punibile [4]. S'intende sia illecito o immorale l'uso a cui l'oggetto è per sua natura destinato, e non già

---

[1] Friedlander, Op. cit., pag. 78.

[2] Chauveau ed Hélie, vol. IV, cap. VII, ediz. napoletana; Garraud, Op. cit., vol. V, n° 458.

[3] Freudenstein, Op. e loc. cit., pag. 274; Gierke, in *Zeitschr. f. gewerbl. Rechtsschutz*, IV, 1895, pag. 117. Arg. pure dall'art. 6 legge sulle privative industriali (non possono costituir argomento di privativa: 1° le invenzioni o scoperte concernenti industrie contrarie alle leggi, alla morale e alla sicurezza pubblica); austriaca, § 2, 1°; brasiliana, 14 ottobre 1882, § 2; germanica, § 1, n° 1°; francese, art. 30, n° 4°, ecc. Contra M. Kohler, *Verbrechen unlaut. Wettbew.*, pag. 196.

[4] Il codice penale messicano del 1871, all'art. 774, esime da responsabilità penale la rivelazione di segreti professionali riguardanti atti incriminabili.

l'impiego che possa esserne fatto abusivamente, il quale non autorizza la rivelazione: quale scoperta non può prestarsi a un uso delittuoso e immorale?

33. Quanto alla specie di segreti, la legge tutela anzitutto i segreti industriali, di grandi o piccole imprese e anche di semplici mestieri [1].

Vi si annoverano, in prima linea, i segreti riguardanti invenzioni brevettabili, cioè invenzioni di prodotti, procedimenti o combinazioni che portino ad applicazioni industriali, cioè concorrano a un'utilità pratica, economica, mediante l'elaborazione e trasformazione (meccanica o chimica) delle materie prime e di quelle altre già lavorate ma non ancora perfette e pronte per essere smerciate come prodotti di fabbrica, còmpito questo del commercio. Tali segreti son dunque attinenti o alla creazione di prodotti, o a mezzi nuovi di fabbricazione o a impieghi più utili di prodotti o procedimenti, nel campo industriale.

Vi si comprendono, in seconda linea, certe qualità o disposizioni d'ogni industria dirette a una miglior produzione per sola osservanza di speciali precauzioni adottate nell'impiego di apparecchi o procedimenti brevettati e delle quali si tien segreta l'esistenza e forma per non agevolar, ad altri mezzi, di concorrenza [2]. Così è della scelta di certi gradi di temperatura, di certi metodi per il calore e durata sua, di tecniche pur semplici manipolazioni, sostanzialmente non nuove, nè quindi brevettabili, e tuttavia produttive di notevoli risultamenti.

Prevalgono però i segreti di fabbrica, cioè quei tecnici segreti processi, apparati od agenti, sconosciuti ad altri fabbricanti della stessa industria e che portano ad un nuovo risultato industriale, ad un progresso tecnico tale da renderli suscettivi della tutela della legge sulle privative [3]. Siffatta tutela è di speciale importanza per il tempo che precede la presentazione della domanda di privativa, chè, qualora l'invenzione, nuova al tempo in cui fu concepita, non fosse più tale alla data della dimanda, ad esempio, per indiscrezioni d'operai che abbian divulgata l'invenzione, non potrebbe più pretendersi un valido attestato, perchè quella già caduta nel dominio del pubblico.

34. La legge tutela eziandio le scoperte o invenzioni scientifiche, e ne reprime la rivelazione in quanto « sono la base e la genesi dei progressi industriali e alle stesse ben si addice la protezione della legge » [4].

Per sè, le invenzioni o scoperte puramente teoriche, i sistemi, i principî scientifici, le regole o formole astratte fan parte del dominio della scienza e son retti, quanto alle relative produzioni, dalla legge sui diritti d'autore d'opere

---

[1] Finger, *Komm. ges. betr. unlaut. Wettbew.*, 1897, pag. 253.

[2] M. Kohler, *Verbrechen*, ecc., pag. 181.

[3] Pouillet, *Brevets d'invention*, 1898, nº 15 s.; Bédarride, *Comm. loi brev. d'invention*, 1869, nº 54; Kohler, *Handb. Patentr.*, pag. 121; Gierke, *Deutsches Privatr.*, I, pag. 849.

[4] Relazione sul testo definitivo del cod. pen., nº XCVII.

dell'ingegno, nè posson costituire argomento di privativa [1], per quanto nuovi e originali. Però, in un senso, rientrano nel campo delle industrie e diventan oggetto di privativa, ed è sotto la forma concreta della loro particolare applicazione industriale, e cioè come prodotto, organo, agente o procedimento; essendo fatta la legge sulle privative nell'interesse dell'industria non della scienza, ed avendo il suo dominio nella sfera dei fatti non delle astrazioni, non contemplando insomma che le applicazioni tecniche dei principî scientifici le quali diano immediati risultamenti industriali [2].

Però è vero che le scoperte di nuove leggi, di nuovi corpi o di nuove proprietà di corpi conosciuti sono spesso punto di partenza d'invenzioni, in quanto chi à fatto una scoperta può meglio d'altri trovar modo d'utilizzarla nel campo dell'industria, e così dalla scoperta di certe qualità d'un prodotto fare un'applicazione industriale in un modo non ancora conosciuto, dalla scoperta d'una forza di natura ottener un tecnico risultato mediante applicazione e combinazione di essa con altre forze. In siffatti casi l'attestato verrà rilasciato, non per la scoperta, ma per il risultato industriale raggiunto, il quale serve a soddisfare bisogni economici.

È appunto in vista di tali applicazioni che la legge garentisce pur il segreto delle invenzioni scientifiche, potendo la libera rivelazione loro privare lo scopritore dei risultati del suo ingegno ed esporlo allo sfruttamento di concorrenti, con evidente danno dell'industria stessa e del suo progresso [3].

35. Il codice francese e gli altri sul suo stampo, il nostro compreso, trattan puramente dei segreti dell'industria e trascurano i segreti del commercio, ai quali non può quindi estendersi la garanzia della legge.

Nei precedenti della legge germanica non mancarono oppositori a una comune protezione degli uni e degli altri segreti, ritenendo anzi taluni non esistere veri e proprî segreti del commercio, specie all'ingrosso, e sostenendo altri che, quanto meno, non eran essi così degni d'una speciale difesa come i segreti industriali [4]. Ma tali eccezioni vennero respinte sopratutto sul fondamento della difficoltà di marcare una precisa linea di confine tra ciò che costituisce segreto d'industria e quanto forma segreto di commercio, specie per taluni rami del commercio dove i limiti tra l'attività diretta alla creazione di prodotti o merci e quella diretta al loro scambio sono imprecisabili.

Teoricamente l'industria, specie manifatturiera, tende a trasformare materie

---

[1] Legge priv., art. 6, n° 3°. Conf. leggi austriaca, § 2, n° 2°; brasiliana, art. 1, § 1; francese, art. 3, n° 2°; spagnuola, art. 19 *c*, ecc.; Pouillet, n° 9; Calmels, *Propriété et contref. des œuvres de l'intellig.*, 1856, n° 356; Schanzer, *Recht-Erfindungen u. Muster*, 1900, pag. 236 s.; Kohler, *Hb. Patentr.*, pag. 89.

[2] Legge priv., art. 2, n° 5°. Conf. leggi austriaca, § 1; belga, art. 1; brasiliana, art. 1, § 2; francese, art. 2; germanica, § 1; svizzera, §§ 1 e 10; spagnuola, art. 1 e 12, ecc.

[3] Anche il Tribunale dell'impero germanico ritien applicabili le sanzioni della legge del 1896 alle scoperte scientifiche. V. *Zeitschr. f. unlaut. Wettbew.*, 1901, dispa. 3.

[4] V. riferimenti in Stegemann, II, pag. 48.

prime in prodotti nuovi, mentre il commercio mette tali prodotti a disposizione dei consumatori. Ma, in pratica, non è facile una linea di loro separazione, compenetrandosi tali branche così intimamente, da rendere spesso incerti sulla qualifica d'una data operazione o prodotto, eziandio nei riguardi dell'industria agricola, la quale, a differenza delle altre, non à carattere commerciale [1]. E, infatti, il contenuto stesso d'un'invenzione può scambiarsi in modo da divenir oggetto dell'industria o del commercio, secondo il diverso punto di vista da cui si parte: così una macchina a vapore è un oggetto industriale quando funziona come mezzo per la fabbricazione di prodotti, è un oggetto di commercio quando forma materia di traffico al par di qualunque altra merce.

Si spiega quindi la tendenza sempre più accentuata degli Stati moderni ad allargare i limiti in cui fu ristretto, in passato, il concetto dell'industria, per assoggettar a una legislazione uniforme nelle sue grandi linee le diverse forme dell'attività industriale. Gli è per ciò che le più moderne leggi fanno partecipare pur l'industria commerciale alla più rigorosa sanzione della legge penale in materia di segreti, come già in altri campi la fanno profittare dei benefizî delle assicurazioni contro gli infortunî nel lavoro, della giurisdizione speciale dei probiviri, del contratto di lavoro, ecc. [2].

36. Ma, indipendentemente da sostanziali differenze tra le due forme di segreti, non par dubbia l'utilità d'una sanzione penale anche per i segreti di commercio.

Pur essi, invero, rientrano in quella segreta sfera cui ogni persona à diritto anche nella manifestazione della sua professionale individualità, e debbon quindi godere della medesima protezione che vale per i segreti industriali. Il segreto commerciale è, non meno delle brevettabili scoperte, un prodotto dell'intellettuale attività del commerciante. Basta pensare allo sforzo di mente necessario, per conseguir, su altri, un semplice economico vantaggio, all'accorgimento occorrente a preveder le necessità del mercato, l'avvenire suo quanto allo smercio più o meno attivo d'uno o altro prodotto, alla lealtà indispensabile per crearsi un vasto campo di clientela e fondar su basi stabili il proprio credito per convincersi che anche il segreto degli affari porta l'impronta della personalità del possessore d'un'azienda [3]. Sono, infatti, le diverse attitudini, vedute e intuizioni di una persona che determinano la specie ed estensione della sua clientela e formano la grande o la piccola casa di commercio. Proteggendo dunque il segreto del commercio, si protegge il risultato della fisica e spirituale operosità del titolare dell'azienda, ciò che costituisce per lui un diritto quale emanazione della sua personalità [4].

---

[1] Cod. comm. ital., art. 5; — Vivante, *Trattato di diritto comm.*, I, 2ª ediz., 1902, nº 40: Pic, Op. cit., nº 2.

[2] V. nⁱ 42 e 61.

[3] Stegemann, II, pag. 29 e 30.

[4] Gierke, Op. e loc. cit., pag. 121; Friedlander, Op. e loc. cit., pag. 76 s.

Anche nei meri riguardi patrimoniali, dalla violazione di tali segreti viene spesso messa in pericolo l'economica esistenza del commerciante e paralizzata ogni nuova sorgente di utili che potesse legittimamente ripromettersi dalla sua attività. È vero che il concetto dei segreti industriali è più facilmente determinabile che non quello dei segreti commerciali, sicchè, pur in assenza d'espressa clausola contrattuale, parrà chiaro al dipendente ciò che abbia a considerarsi per segreto di fabbrica; però anche in numerose circostanze della vita commerciale e indipendentemente da ogni imposizione del silenzio può la rivelazione presentarsi di per sè così grave e delittuosa da giustificar l'applicazione d'una pena, come se, a esempio, un commesso propali le risultanze dei libri di commercio del principale, dia ad altri visione dei di lui bilanci o faccia noti i suoi progetti d'affari, ecc. [1].

37. Negli Stati, come il nostro, d'evoluzione meno avanzata e le cui legislazioni industriali sono ristrette più specialmente all'industria manifatturiera, la violazione dei segreti commerciali non è soggetta a sanzioni per il titolo di rivelazione.

Quanto al carattere costitutivo dei segreti commerciali, vengon considerate tali quelle particolarità o singolari caratteristiche di un'azienda che sono il risultato di speciali esperienze, della professionale attività del titolare suo e le quali la pongono in una favorevole situazione commerciale rimpetto ai concorrenti. Tali caratteristiche generano, nei reciproci rapporti fra principale e dipendenti, un legittimo interesse del primo al silenzio dei secondi [2]. Senonchè la violazione di questo non può avere, nel sistema di nostra legge, altre conseguenze che quelle civili (n[i] 17 e 77) [3].

Così le indiscrezioni sull'importanza e direzione dello spaccio d'un commerciante, su circostanze di fatto riguardanti condizioni di capitali e di credito del di lui stabilimento, sul nome del personale impiegatovi o dei suoi acquirenti, ecc., sono tutte notizie che gioverebbero ai concorrenti, per dare, a loro volta, altro indirizzo alla propria attività per un più favorevole esito e aprirebbero adito a sottrazione di clientela allo stabilimento avversario, a storno di operaî, ecc. [4].

Ma non cadono fra' segreti di nessuna specie quelle conoscenze che il personale, in causa della sua prestazione di servizio presso un commerciante e nel corso ordinario del proprio perfezionamento e istruzione commerciale, vien gradatamente ad acquistare nell'azienda cui è addetto od in qualsiasi altra al cui servizio passasse. Un dipendente non potrebbe incorrere in penale o civile responsabilità se dalle acquistate cognizioni ed esperienza presso un dato com-

---

[1] Schuler, *Concurrence déloyale*, pag. 203.

[2] Freudenstein, in *Goltdammer's Archiv*, vol. XXXII, p. 273; Müller, *Komm. Ges. unlaut. Wettbew.*, pag. 171.

[3] Conf. Trib. Marsiglia, 7 novembre 1889 (*Rec. jurispr. Aix*, 1890, 2, 5).

[4] M. Kohler, *Verbrechen unlaut. Wettbew.*, pag. 182.

merciante traesse personale profitto in un suo proprio commercio od in un nuovo servizio presso altro padrone. Sotto tal punto di vista neppur l'avvertimento espresso del segreto in tutti i rapporti commerciali dell'azienda sarebbe sufficiente ad attribuir quel carattere ad ogni rivelazione che venga fatta di quelle notizie. A esempio, le indicazioni sul numero del personale, sull'importo dei salari, sul modo di retribuzione, sulle ore di lavoro, sul trattamento del personale, ecc., per quanto possano non esser gradite al padrone dell'azienda cui esse si riferiscono, non potrebbero venir comprese nel novero dei segreti commerciali.

V. — **Soggetti del reato.**

§ 1. *Rapporti che generano l'obbligo del segreto nel personale di fabbrica.*

Sommario: — **38.** Diverse forme di rapporti con l'autore del segreto: mandato e prestazione d'opera. — **39.** Preposti e altri dipendenti dell'industriale. — **40.** Rivelazione fatta durante o dopo la cessazione dal servizio. — **41.** Clausole di divieto contrattuale. — **42.** Enumerazione del personale astretto all'osservanza del segreto. — **43.** Vi si comprendono anche gli apprendisti. — **44.** Operaî addetti a manifatture dello Stato o di altri pubblici stabilimenti. — **45.** L'osservanza del segreto nei rapporti fra soci. — **46.** Rivelazione fatta dal personale che sia autore dell'invenzione.

38. Quanto ai particolari rapporti giuridici, che, indipendentemente da speciali obblighi contrattuali, generano l'obbligo d'osservanza del segreto da parte di terzi, la nostra legge, con formola generale, contempla il segreto per tutte le notizie apprese da chiunque, « per ragione del suo stato o ufficio o professione o arte [1] », senza distinzione fra le diverse forme di subiezione o di rapporti con l'autore del segreto.

Ma fra tali relazioni, cosi genericamente espresse, una prevalente influenza ànno, nell'intendimento della legge, i rapporti di mandato e di prestazione d'opera che sono il fondamento principale del segreto professionale incombente a notaî, avvocati, periti, medici, ecc., all'infuori dei pubblici ufficiali previsti nell'art. 177, e del segreto industriale imposto sopratutto a dipendenti d'uno stabilimento industriale.

In ordine ai segreti industriali, che soli ci interessano, può la rivelazione esser opera tanto del personale di fabbrica quanto di estranei; però la diversità di situazione loro e delle circostanze di fatto costitutive del reato suggerisce di esaminare separatamente la loro responsabilità.

---

[1] Cod. pen., art. 163 e 298; cod. proc. pen., art. 288. Confr. cod. pen. francese, articoli 378 e 418; belga, art. 309 e 458; brasiliano, art. 192; peruviano, art. 193; messicano, art. 767; olandese, art. 272 e 273; germanico, § 300; norvegese, § 144, ecc. Alcune leggi usano tutte le espressioni del testo, altre si limitano ad accennar all'ufficio ovvero alla professione.

39. Le sanzioni contro i preposti e altri dipendenti sono conseguenza dei rapporti di servizio o di lavoro, nella cui esplicazione poteron essi attingere conoscenza del segreto, sicchè tra questa e quelli deve intercedere connessione di causa quale ragione determinante dell'obbligo del segreto.

Il contratto di lavoro è il complesso delle relazioni giuridiche costituitesi fra proprietario dello stabilimento e personale suo in dipendenza della disponibilità, a favore del primo, dell'attività professionale dei secondi, abbiano poi esse la forma di *locatio conductio operarum* o di *locatio conductio operis*, e senza riguardo poi, nella presente materia, al fatto se fu o meno convenuto un corrispettivo, per quanto la stipulazione o prestazione almeno d'un salario sia essenziale nel contratto di lavoro. Così è che cadono sotto le sanzioni in discorso anche i volontari, operai a prova, ecc. [1].

Il carattere di segreto discende logicamente dalla natura delle notizie conosciute, in quanto si tratta di fatti e circostanze che ragionevolmente fanno presupporre nel personale l'obbligo del segreto, così esigendo l'interesse del padrone e i doveri di lealtà nell'esecuzione del proprio còmpito verso di lui.

La sanzione riflette, non puramente il caso di segreti affidati al personale, ma anche quello di segreti altrimenti appresi, quando in un caso e nell'altro siensi i segreti conosciuti in ragione e per effetto della speciale situazione del personale, cioè in conseguenza della prestazione di lavoro [2].

La confidenza fatta dal padrone, non in vista di tale qualità e quindi non necessaria, non è protetta dalla legge penale. Parimente, se il personale venisse a cognizione del segreto per altra via, a esempio, per opera di estranei o fortuitamente, fuori dello stabilimento, cesserebbe ogni obbligo del silenzio, chè, in diverso caso, sarebbe il medesimo costretto a uno stato d'asservimento incompatibile col moderno contratto di lavoro [3].

Il personale sarebbe, al contrario, tenuto al silenzio, non soltanto quando, conosciuto il segreto in conseguenza dei proprî atti, per effetto della prestazione di lavoro a cui è contrattualmente obbligato, ma pur se fattone consapevole in occasione di tale rapporto di servizio, magari per indiscrezione di altro dipendente, chè senza di quello non ne sarebbe giunto a conoscenza.

La sanzione si estende pure ai segreti appresi dall'operaio nello stabilimento, fuori però del campo delle proprie attribuzioni o per circostanze accidentali, come se accedesse o disimpegnasse servizi, a esempio di sorveglianza, ad altro locale della fabbrica dove si pratichino esperienze, metodi di lavoro che non abbian a che fare con le di lui mansioni, e pur tuttavia, in occasione della sua prestazione di lavoro o presenza entro lo stabilimento, vengano a di lui notizia.

---

[1] Damme, *Schutz von Geschäfts- u. Betriebsgeheimnissen*, in *Preuss. Jahrb.*, vol. LXXX, pag. 81; Müller, Op. cit., pag. 175; arg. pure da legge germanica e di Friburgo (ni 9 e 12), che prevedono espressamente gli apprendisti.

[2] Kohler, *Verbrechen*, ecc., pag. 201; Fuld, *Komm. ges. unlaut. Wettbew.*, 1896, pag. 160.

[3] Vedi ni 53 a 55.

40. La nostra legge non fa distinzione se durino tuttora o abbian cessato d'esistere quei rapporti di prestazione d'opera fra personale e padrone che àn fatto sorgere il segreto e l'obbligo di sua osservanza, badando essa solamente al tempo e modo della cognizione.

S'intende tuttavia non abbia il vincolo del segreto a durar sempre, sino alla morte di chi il segreto à conosciuto, ma soltanto per tutto il tempo per cui il segreto appreso riman tale (ni 29 e 30), nessuna limitazione contenendo la legge. Se può l'obbligazione di sua osservanza estinguersi in anteriore tempo, ciò è solo per esplicita disposizione del legislatore. Questo si verifica appunto in materia di segreti di fabbrica per quelle leggi, le quali, sul fondamento della libera professionale attività del personale, non assegnano a quell'obbligo maggiore durata di quella del rapporto di prestazione d'opera [1]. Peraltro la responsabilità civile continuerebbe a sussistere per il tempo ulteriore.

Nel caso dell'osservanza del segreto per tutta la durata del servizio s'intende sussista quell'obbligo finchè dura il contratto di lavoro, per modo che se questo venga risoluto per qualche giuridico motivo e cessino le relazioni contrattuali fra le parti, diventi la rivelazione lecita. La limitazione porta necessariamente a ritenere che, quando l'operaio, senza colpa del padrone, rompa di suo arbitrio il contratto, o questo venga anticipatamente risoluto per giustificato licenziamento, non riacquisti già l'operaio la sua libertà d'azione, se non vuolsi dargli una spinta alla violazione del contratto e del proprio illegittimo operato farsi un'arma d'impunità; che, d'altra parte, neppur il principale, il quale senza colpa del personale e col suo intempestivo licenziamento sciolga il contratto o si comporti in modo da obbligar quello a licenziarsi, possa, per tale inesecuzione dei suoi impegni, appellarsi tuttavia al contratto, per vincolar ulteriormente al segreto il dipendente; che, infine, non la materiale, ma la giuridica cessazione del servizio liberi dall'obbligo del silenzio, onde a questo è l'operaio tenuto pur quando non presti l'opera sua per malattia, sospensione del lavoro o altra causa.

---

[1] Così codice francese, art. 418 („ où il est employé „); legge germanica, § 9 (nº 12); leggi di Basilea, Friburgo, Lucerna (nº 9). Si fa però riserva del caso in cui la rivelazione non sia che l'attuazione di promesse fatte quando l'operaio non aveva ancora lasciato il servizio: Allart, *Traité de la concurrence déloyale*, 1892, nº 212; Pouillet, *Traité des marques de fabrique*, ecc., 5ª ediz., 1905, nº 775.

Poichè la limitazione di durata d'osservanza del segreto non esime da responsabilità penale se la rivelazione sia avvenuta entro quel termine, segue l'erroneità della sentenza della Cassazione, 3 agosto 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 71), che giudicò inapplicabile la sanzione dell'art. 177 cod pen. al cancelliere che riveli all'imputato risultanze della istruttoria a di lui carico avviata, per la singolare ragione che gli atti d'istruttoria sono preparati a divenire pubblici col contradittorio del giudizio orale. Ma l'affermazione non è esatta, chè non sempre ciò avviene (cod. proc. pen., articoli 250 e 257, e anche art. 266, che, con quella teoria, potrebbe quasi cancellarsi), poi non resta men vero che attualmente, nel corso dell'istruttoria, segreto vi sia (nº 29). Anche i segreti scientifici e industriali sono in gran parte destinati alla pubblicità mediante acquisto di brevetto, ma niuno mai pensò a sottrar alla sanzione dell'art. 298 la rivelazione loro durante lo stadio di esperimento (nº 4).

41. Nelle leggi che limitano la protezione al tempo del lavoro, senz'altro provvedimento per le successive indiscrezioni, si à una grave lacuna. Non si vede, infatti, perchè sia punibile l'operaio che rivela a un concorrente un segreto durante il suo contratto, ed esente da responsabilità l'operaio, che, avuta conoscenza del segreto in ragione del contratto stesso, dopo la cessazione del servizio ne tragga profitto vendendolo al migliore offerente. Unica via di ristoro sarà l'azione di danni quando non trattisi d'utilizzazione delle acquistate conoscenze, la quale è perfettamente libera.

Un'efficace garanzia contro le ulteriori indiscrezioni sarà data dalla domanda di rilascio dell'attestato di privativa se l'invenzione sia brevettabile, e prima dell'uscita dell'operaio dal servizio, ovvero dalla stipulazione con questo di clausole divietanti la rivelazione o anche l'uso privato del segreto [1].

La validità di clausole vincolanti al segreto per certa durata di tempo posteriore allo scioglimento del contratto è generalmente riconosciuta. Valgono in proposito le stesse norme adottate per le clausole proibitive di concorrenza pur dopo la cessazione del servizio, le quali si ritengono legittime quando la restrizione dell'altrui attività economica non oltrepassi, per tempo, luogo e oggetto, certi limiti che la facciano ritenere qual una negazione del lavoro inseparabile dalla libertà personale garantita dalla legge [2].

Però l'inosservanza di dette clausole rappresenta pur sempre una mera violazione contrattuale, senza esporre a penale responsabilità.

S'intende poi che, durante il contratto, il divieto di prevalersi di circostanze conosciute in conseguenza della prestazione di servizio specialmente per muovere concorrenza al principale, discenda dal generale principio che i contratti debbono eseguirsi di buona fede; onde sarebbe tenuto ai danni l'operaio che, abusando delle notizie ed esperienze acquistate, attuasse contemporaneamente per proprio uso e conto l'invenzione del principale, anche quando tale sfruttamento non fosse colpito da sanzione penale (n[i] 77 e 78) [3].

In merito a tali espedienti occorre rilevare che in Germania, nel primo progetto di legge sull'illecita concorrenza, era prescritta l'osservanza del segreto per tutta la durata del servizio e pur per due anni successivi; nel secondo invece, per contemperar i diritti dell'industriale e quello dell'operaio a poter attuare le sue conoscenze o in una propria industria o presso altra fabbrica, fu soppressa quella condizione ma acconsentito al principale di premunirsi con speciali clausole scritte intorno all'oggetto e limiti di durata del segreto. Ma

---

[1] Allart, *Traité conc. déloyale*, 1892, n° 212; Schuler, *Conc. déloyale*, pag. 190; Giannini, *Concorrenza illecita*, parte 2ª, 1902, pag. 89.

[2] Pic, *Traité législ. industr.*, n° 271; Nichet, *Restrictions conventionnelles à la liberté du commerce et de l'industrie*, 1900, pag. 187; Giannini, Op. cit., pag. 104; Staub, *Komm. z. Handelsgesetzbuch*, 7ª ed., 1900, n. 8 su § 74 cod. comm. germ.; prog. cod. civ. svizz. del 1905, art. 1400.

[3] Amar, *Dei nomi, marchî e concorrenza*, 1893, pag. 551; Porro, *L'azienda mercantile* (*Filangieri*, 1899, n° 38); Prinzivalli, *Le clausole di concorrenza* (*Legge*, 1900, II, pag. 644).

siffatta convenzionale protezione fu respinta, perchè non facilmente praticabile, perchè inoltre, non essendo prefisso un limite di tempo, poteva a quella darsi una durata anche di dieci o venti anni, con effetti economicamente ancor più pregiudizievoli, per il personale e sviluppo dell'industria, delle cosidette clausole di concorrenza. Fu quindi accolto l'assoluto principio che chi abbia finito la sua prestazione di lavoro presso un determinato padrone divenga illimitatamente libero nelle sue conoscenze e attività [1].

42. Quanto al personale di fabbrica, che è il soggetto della sanzione in discorso, vi sono leggi che fanno un'enumerazione descrittiva, come il codice francese, che prevede i direttori, commessi e operaî di fabbrica, e della legge germanica, che accenna ai preposti, operaî e apprendisti, ecc. [2]. La prima qualifica sarebbe da attribuirsi al personale incaricato di prestazioni più elevate, d'ordine direttivo, di controllo, e, solo accessoriamente, di natura fisica o materiale, così da comprendervisi, a esempio, chimici, ingegneri, ispettori, contabili, e, sopratutto, direttori, coloro cioè preposti alla direzione e sorveglianza della impresa; senza riguardo poi al grado di libertà loro d'azione, essendovi, a es., dei lavoranti con una certa indipendenza i quali non entrano sicuramente in tale categoria. Le altre concernerebbero chiunque serva l'impresa esplicando di preferenza lavori manuali, di minore importanza, sia poi adibito a singole prestazioni di servizio e temporanee, com'è degli operaî a prova, ovvero per certa durata e stabilità [3].

Ma una distinzione di categorie è tutt'affatto secondaria sotto la nostra legge, di fronte alla sua generale espressione, alla circostanza che la notizia del segreto deriva dalla prestazione d'una specie qualsiasi di lavoro e al principio che la sanzione si riconnette alla violazione del diritto all'inviolabilità della sfera segreta della persona. Torna quindi indifferente di quale specie sia il servizio, chè tutte o quasi le variabili attività che formano le diverse professioni sono oggetto del contratto di lavoro; e così se sia materiale o immateriale, cioè si estrinsechi sulla materia mediante la lavorazione per produzione sua, ovvero senza operazioni visibili sulla medesima, ad esempio, con la direzione, sorveglianza, ordini, ecc.; e sia lavoro meccanico o intellettuale, tanto più che le insensibili gradazioni sue rendono tali limiti non sempre facilmente determinabili; se, infine, competa più all'uno che all'altro la decisione sul modo, specie e tempo d'esecuzione del lavoro, cioè la direzione, salvi in questo caso, ma per altri fini, chè non essenziali al contratto di lavoro, i rapporti di subordinazione, di dipendenza [4].

---

[1] Müller, Op. cit., pag. 165.

[2] Vedi pure legge di Friburgo e cod. norvegese (n° 9). In tale sistema la qualità di direttore, operaio, ecc. dev'esser chiaramente accertata qual uno degli estremi del reato: Chauveau ed Hélie, vol. IV, cap. VII (ediz. napol.).

[3] Müller, Op. cit., pag. 167; Friedlander, Op. e loc. cit., pag. 86.

[4] Pic, Op. cit., n° 890; Lotmar, *Arbeitsvertrag*, 1902, pag. 72, 88; Rosin, *Das Recht d. Arbeiterversicherung*, I, 1892, pag. 149 s., e II, 1905, pag. 46.

Non possono, adunque, nella presente materia, trasportarsi i restrittivi concetti prevalsi in altri istituti, a es., nelle assicurazioni contro gli infortunî nel lavoro, in cui l'elemento speciale del rischio circoscrive entro certi naturali confini la classe dei lavoratori, così da escluderne, nonostante il silenzio della legge, il personale che compie funzioni puramente scientifiche, artistiche, ecc., le cui prestazioni non dànno, infatti, origine a un tale rapporto di lavoro che obblighi all'assicurazione. Come poter, invero, stabilire, in simili condizioni, una relazione di causa a effetto tra il lavoro prestato e l'infortunio di cui quel personale possa esser vittima?[1]. Per contro il personale d'ordine più elevato, prevalentemente su quello occupato in prestazioni materiali, può venir a notizia di segreti di fabbrica, massime che la nostra legge protegge anche i segreti scientifici. Parimente sono esclusi dal benefizio di dette assicurazioni gli operai che lavorano a domicilio per conto di un industriale, che non sono cioè alla dipendenza giuridica ma solo economica dell'impresa, e posson parificarsi all'artigiano che lavora direttamente per la clientela[2]; mentre è indifferente, quanto al dovere del segreto, se l'operaio presti la sua opera nello stabilimento industriale ovvero altrove o anche a casa propria[3].

43. Anche l'apprendista, che a scopo di professionale insegnamento entra in una fabbrica, cade nella previsione della legge[4], facendo egli parte del contratto di lavoro, comunque gli speciali rapporti suoi col padrone diano a quello una particolare fisionomia[5].

A questo proposito fu elevato il dubbio se debba l'industriale insegnare allo apprendista i segreti di fabbrica. Taluni sono per la negativa, ritenendo che l'obbligo dell'insegnamento di un'arte comprenda soltanto l'insegnamento della pratica corrente di tale arte, dei procedimenti ordinarî degli operaî del mestiere. Pare, invece, più giuridico decidere che l'estensione degli obblighi del padrone abbia a variare, in tal punto, secondo le circostanze, e possa, all'evenienza, anche includere quell'insegnamento[6]. Però l'esame sugli effetti del contratto di tirocinio e sull'estensione dei doveri del padrone non à influenza nel nostro campo, non essendo escluso abbia l'apprendista, in conseguenza dei suoi rapporti col principale, a trovarsi in condizione di conoscere segreti che non debba

---

[1] Argomenta da art. 2 legge per gli infortunî sul lavoro 31 gennaio 1904, che, nella classificazione degli operaî, per gli effetti di detta legge, non vi comprende quel personale nè gli operaî occupati al lavoro nella propria abitazione.

[2] Pic, Op. cit., n° 1086; Cabouat, *Traité des accidents du travail*, I, 1901, pag. 303.

[3] Müller, Op. cit., pag. 168.

[4] Allart, *Conc. déloyale*, n° 211; Pouillet, *Marques de fabr.*, n° 774 (nonostante non compreso nell'enumerazione dell'art. 418 cod. pen.). In Germania, al tempo della discussione della legge del 1896, fu respinta la proposta di togliere dal § 9 la menzione dell'apprendista (*Lehrling*).

[5] Onde il contratto di tirocinio, *apprentissage*, sebben analogo alla locazione di servizî. V. pur motivi sul prog. svizzero cod. civ., del 1905, libro IV.

[6] Pic, Op. cit., n° 1222.

poi rivelare, tanto più in vista del carattere strettamente personale che lega l'uno all'altro e che aumenta ancora i rispettivi rapporti di lealtà e di fiducia [1].

44. Non è a farsi differenza tra operaî dell'industria privata e operai di manifatture dello Stato, di Comuni e d'altri pubblici stabilimenti. Anche lo Stato, come si sa, può esercitare industrie. Così è dei monopolî legali da esso esercitati per riguardi d'interesse generale o d'ordine pubblico o per intendimenti fiscali, ad es., fabbricazione della polvere e degli esplosivi, monete e carta monetata, tabacchi, esercizio delle poste, telegrafi e ferrovie. Talune leggi [2] prevedono, anzi, come qualifica del reato, la rivelazione di segreti di fabbrica d'armi e munizioni di guerra spettanti allo Stato.

Lo stesso dicasi dei Comuni, specie quando assumano direttamente la gestione di pubblici servizî [3].

Poco importa che le industrie organizzate da pubblici enti non abbiano un fine di lucro, a es., laboratorî, gabinetti annessi a istituti d'insegnamento e per ricerche scientifiche, esperimenti, ecc., sia perchè la legge, senza distinguere, estende l'obbligo del segreto alle notizie concernenti scoperte o invenzioni scientifiche, sia perchè può valer qui, per analogia, lo stesso sistema del legislatore in materia d'assicurazioni contro gli infortuni, dove l'obbligatorietà dell'assicurazione è estesa eziandio ai lavori eseguiti per conto dello Stato, sia negli stabilimenti da esso direttamente condotti, sia per l'intromissione di aggiudicatarî, salve le eccezioni apportate per certe categorie di industrie e le sanzioni particolari adottate per l'inosservanza del segreto in talune branche di imprese (es., segreti militari, fabbriche d'armi, ecc.) [4].

45. Sul punto se la sanzione colpisca i soci di società in nome collettivo e gli accomandatarî di società in accomandita per le rivelazioni di segreti della società industriale di cui faccian parte e che siano da essi appresi in causa di tale loro qualità, v'è chi risponde negativamente, per il motivo che l'osservanza del silenzio riflette unicamente le persone vincolate dal contratto di lavoro, che ànno, cioè, posta a disposizione d'un padrone la loro energia produttrice e rispetto al quale stanno in una condizione di dipendenza, mentre nulla di ciò si verifica nel proposto caso. Se questa ragione avesse fondamento, dovrebbero anche i soci di società anonime, che non siano a un tempo locatori d'opera a favore della società, escludersi dal novero delle persone vincolate al segreto; e lo stesso dicasi dei sindaci, i quali, per quanto retribuiti, sono organi della

---

[1] Zechlin, *Gewerblicher Lehrvertrag*, 1905, pag. 33.

[2] Cod. fr., art. 418. — Cnfr. nostro cod. pen., art. 107, che tal fatto ascrive fra i reati contro la sicurezza dello Stato.

[3] Legge 29 marzo 1903 e relativo regolamento 10 marzo 1904.

[4] Bellom, *Respons. en mat. d'accidents du travail*, 1902, pag. 113; Pic, Op. cit., n° 1083; Bourguin, *De l'application des lois ouvrières aux ouvriers et employés de l'État*, 1900, pag. 124; legge sugli infortunî, art. 6, 1° capov°.

società anzichè suoi preposti o commessi; sicchè responsabili potrebbero esser puramente il direttore e gli amministratori[1].

Ma, di fronte alla lata espressione dell'art. 298, deve il divieto estendersi pure ai soci che abbian notizia dei segreti della società in dipendenza dei rapporti sociali e nell'esecuzione delle funzioni e facoltà loro competenti. Così, se un socio avesse conferito un segreto in una società col patto di riversione, dopo lo scioglimento di essa o il ritiro del socio, dovrebbe il segreto restituirsi a lui intatto. Sarebbe ingiusto che, oltre al diritto d'utilizzazione del segreto per i fini della società, competesse a ogni socio il diritto di comunicare impunemente ad altri tale segreto[2]. Lo stesso vale per le rivelazioni di ex-soci.

46. Può l'operaio, imputato di violazione di segreto, opporre a sua discolpa d'esser egli l'autore dell'invenzione o procedimento praticato nella fabbrica e da lui rivelato?

Una distinzione s'impone:

o vi è una convenzione o una disposizione di servizio debitamente pubblicata, e quindi vincolativa, per cui tutte le scoperte del personale spettano all'industriale, e in tal caso quello sarà responsabile della sua indiscrezione[3];

o non vi è patto alcuno, e dovrà allora decidersi per singoli casi a chi spetti l'invenzione[4].

Però vi è un criterio di prevalente applicazione, cioè:

a) l'invenzione rientra nella cerchia dei lavori e obbligazioni professionali

---

[1] Müller, Op. cit., pag. 168; Friedlander, Op. cit., pag. 84.

[2] Cod. pen. norvegese, art. 294; olandese, art. 273; App. Parigi, 5 dicembre 1887 (*Ann. propr. industr.*, 1888, 287). Per la sola responsabilità civile, v. Daniel, *Verbrech. des unlaut. Wettbew.*, pag. 154; Brunstein, *Fabriks- u. Geschäftgeh.*, pag. 26; Sebastian, *Digest of Cases of Trade Mark, Trade Name, Trade Secret*, Londra 1879, n° 110 (decisioni in tal senso); Curti, *Schweiz. Handelsrecht*, 1903, pag. 235.

[3] Caso di un chimico preposto a una fabbrica, il quale, perchè avea consentito che le invenzioni tecniche da lui fatte profittassero a quella, fu ritenuto penalmente responsabile della rivelazione loro: Trib. imp. germ. (*Entscheid. in Strafsachen*, vol. XXXII, pag. 136); Trib. Lille, 28 maggio 1897 (*Ann. propr. ind.*, 1897, 243). Deve anche tenersi conto delle disposizioni legislative in materia. Così, per il § 5, capov°., leg. austr. 1897 sulle privative, " gli operaî e impiegati dello Stato si ritengono autori delle invenzioni da essi fatte in servizio, se non fu stabilito diversamente per contratto o regolamento di servizio... "; per l'art. 3, 2° capov°., leg. danese del 1894 sulle privative, " chi si trova al servizio dello Stato, o ne è uscito da meno di tre anni, non può, senz'autorizzazione, chiedere privativa per un'invenzione, ritenendosi che questa sia dovuta al lavoro compiuto nel tempo in cui era a servizio dello Stato ". V. ancora le deliberazioni del Consiglio federale svizzero del 6 settembre 1895 sul diritto di proprietà e d'uso delle invenzioni dei pubblici funzionarî della Confederazione, e l'ordine di servizio per impiegati delle ferrovie federali, del 17 ottobre 1901 (art. 15) sullo stesso argomento (Schanze, *Schweiz. Patentrecht*, 1903, pag. 26 s.). Infine, v. legge germ. del 1876, sui disegni e modelli di fabbrica, § 2 (si ritiene autore il padrone dello stabilimento), e Meili, in *Gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberr.*, 1905, pag. 38 e seg.).

[4] Pouillet, *Brevets d'invention*, n° 186 s.; Allart, *Conc. déloyale*, n° 214; Amar, *Man. della propr. ind.*, 1900, pag. 36; Schuler, Op. cit., pag. 191; Müller, Op. cit., pag. 176.

del personale, ed essa spetterà generalmente al padrone, per conto del quale quegli lavora, alle cui istruzioni, ordini e direzione s'attiene nell'esecuzione del proprio còmpito, del quale quindi è strumento: par giusto, dunque, che i segreti conseguenti dalla propria attività d'un preposto e dei quali il padrone è a lui debitore, debban da lui osservarsi, chè, se i risultati del lavoro prestato per il principale profittano a costui, pure il segreto che nell'attuazione del suo servizio abbia il lavoratore scoperto lo esporrà a responsabilità penale in caso di rivelazione[1];

b) l'invenzione è estranea all'industria, sta all'infuori dei lavori ordinari del personale, e l'operaio vi fu condotto per le sue sole ispirazioni e indirizzi, quand'anche, poi, utilizzando gli apparecchi dello stabilimento, invece di valersi di propri privati mezzi, e il diritto del preposto sarà salvo, e quindi certa l'irresponsabilità sua in caso di rivelazione della sua invenzione o scoperta.

---

[1] Schindler, *Erfinderrecht der Arbeiter, angestellten*, ecc., 1895, pag. 26; Giesker, Op. cit., pag. 144; Pouillet, n° 188; Trib. Senna, 2 giugno 1899 (*Gaz. Pal.*, 1900, 1, 27). Cont. Kohler, *Verbrechen unlaut. Wettbew.*, 1901, pag. 202 (che la rivelazione non sia incriminabile).

(*Continua.*)

AGOSTINO RAMELLA.

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE*

(Seconda Sezione.)

29 gennaio 1906. 196

DIBATTIMENTO — imputato detenuto — rifiuto di comparire — procedimento in contumacia — nullità — (cod. proc. pen., art. 629 e 630).

Vi à nullità se si proceda in contumacia contro l'imputato detenuto che si rifiuti di comparire all'udienza [1].

Ric. *Tedeschi Socrate.*

La Corte: — (*Omissis.*) Attesochè merita di esser accolto il mezzo principale, che è pregiudiziale a tutti gli altri, e col quale si attacca l'ordinanza della Corte, con la quale si dispone procedersi oltre al dibattimento in contumacia dell'appellante e senza l'assistenza del difensore, violando le invocate disposizioni di legge (629 e 630 p. p.); d'onde la conseguente nullità del dibattimento e della sentenza pronunziata dalla Corte, il tutto in contumacia dell'appellante (art. 849 p. p.).

E, per vero, non poteano trovare applicazione nel caso le disposizioni generali dei giudizî contumaciali davanti i magistrati d'appello (combinati articoli 348 e 419 p. p.), sibbene quelle particolari sulla polizia delle udienze, onde gli art. 628 e seg. detto codice.

Due sono i casi in detti articoli disciplinati dalla legge.

Nell'art. 628 si prevede l'ipotesi che l'imputato o accusato, comparso all'udienza, ingiurî i testimonî o altre persone presenti, o turbi in qualunque modo il buon ordine dell'udienza. E in questo caso dispone l'articolo che il presidente, o il pretore, potrà ordinare che sia allontanato dall'udienza, o che sia rimandato nelle carceri se è in istato d'arresto, e proseguirà il giudizio con la sola assistenza del suo difensore.

I seguenti articoli 629 e 630 riguardano e regolano, invece, l'ipotesi d'un imputato o accusato in istato d'arresto, il quale ricusi di comparire all'udienza. Prescrive, in questo caso, l'art. 629 che gli sia fatta intimazione in nome della legge di obbedire agli ordini della giustizia, per mezzo di usciere commesso a questo effetto dal presidente, il quale stenderà verbale dell'intimazione e della risposta dell'imputato o accusato.

Segue l'art. 630, statuendo che, se costui non obbedisce all'intimazione, il presidente, quando non creda di ordinare che sia tradotto dalla forza pubblica avanti la Corte o il tribunale, potrà, dopo fatta lettura all'udienza del verbale comprovante il suo rifiuto, ordinare che, nonostante la sua assenza, si proceda oltre al dibattimento, osservate del resto le forme ordinarie. E il capovº. dello stesso articolo stabilisce ancora che, terminata ciascuna udienza, il cancelliere della Corte o del tribunale darà lettura all'imputato o accusato non comparso del verbale di dibattimento e che sia allo stesso notificata copia delle requisitorie del p. m. e delle sentenze proferite dalla Corte o dal tribunale, le quali cose tutte si reputeranno fatte in contraditorio.

Ora la legge, statuendo che si procederà *in assenza* (e non in contumacia) dell'imputato in istato d'arresto, il quale si rifiuta di comparire all'udienza, e che si osserveranno le forme ordinarie, quelle cioè del contradittorio,

---

[1] — Conf. 29 aprile 1902 (*Riv. Pen.*, vol. LVI, pag. 54 — e *Nota* ivi di richiamo).

---

* — **RACCOLTA COMPLETA delle sentenze contenenti motivazione giuridica, qualunque ne sia l'importanza, eseguita sugli originali delle stesse. — Si omettono soltanto le sentenze che raffermano una giurisprudenza assolutamente costante, di cui però è fatta menzione in *Nota all'Indice*.**

che sono le forme ordinarie, a differenza di quelle in contumacia, che sono e debbon considerarsi eccezionali, e che al medesimo dovrà darsi lettura, al termine di ciascuna udienza, del verbale di dibattimento e notificarsi copia delle requisitorie del p. m. e delle sentenze profferite (formalità non prescritte per gli imputati che siansi resi contumaci o tali debbansi considerare), con dichiarazione ancora che cotali atti debbansi reputare come fatti in contradittorio, non lascia dubbio alcuno che il legislatore à voluto trattare e considerare alla stessa stregua l'imputato, il quale, trascendendo a contumelie e ingiurie e trasmodando contro il buon ordine dell'udienza, viene da questa allontanato, e l'imputato, che, trovandosi in istato d'arresto, rifiuta di comparire all'udienza, e parificare entrambi all'imputato, che, intervenuto all'udienza e dopo di aver poco o troppo presenziato alla medesima, se ne allontana senz'alcun giustificato motivo, equivale a dire che il giudizio procede oltre con le norme del contradittorio, con l'assistenza cioè del difensore. Non si à la presenza effettiva dell'imputato, ma si à quella del suo avvocato, che lo rappresenta; non può egli difendersi ed esser sentito nelle sue personali risposte; dovrà la sua difesa esser presentata dal suo difensore; le interpellanze saranno al medesimo dirette, in quanto possano esser soddisfatte.

E un argomento ulteriore, quando ve ne fosse bisogno, che così debba intendersi il pensiero del legislatore sulla discorsa questione, ne vien somministrato dall'art. 631, il quale prescrive che le comunicazioni e notificazioni, onde è cenno nel capov°. del precedente articolo, debbansi eseguire, nei casi preveduti nell'articolo 628, agli imputati o accusati detenuti. Con che il legislatore volle chiaramente significare di aver esso voluto accomunare e disciplinare con le stesse norme le ipotesi di che agli articoli citati 628, 629 e 630 p. p. E perchè nell'art. 628 è espressamente detto che, allontanato dall'udienza l'imputato che si rende molesto e disturbatore, si proseguirà il giudizio con la sola assistenza del suo difensore, torna manifesto che identicamente dee procedersi con l'assistenza del difensore lorquando trattasi di imputato in istato d'arresto, il quale si rifiuta di comparire all'udienza.

D'altronde, non saprebbe ravvisarsi ragione qualsiasi per distinguer caso da caso. Sono retrivi agli ordini di giustizia e al rispetto alle leggi, alla pari di colui, che, trovandosi in arresto, si rifiuta d'intervenire all'udienza, gli imputati, i quali si assentano arbitrariamente e senza giustificato motivo dall'udienza. Egli è che la difesa degli imputati o accusati è un diritto sacro che il legislatore volle tutelato e protetto in tutti i casi e modi possibili.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Presid. ff. Lucchini — rel. D'Osvaldo — p. m. Sansonetti).

(Seconda Sezione.)

12 febbraio 1906. 197

ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI — violenza sulle cose — frutti maturi — apprezzamento di fatto — (cod. pen., art. 235).

« *Non si ammette violenza dove non ci sia inversione d'uso o vera coercizione sulla cosa* [1]. »

... *Epperciò non commette esercizio arbitrario delle proprie ragioni chi distacchi dall'albero altrui, vantandovi diritto, frutti giunti a maturazione* [2].

... *Ed è apprezzamento di fatto il ritenere*

[1-2] — « Per la giurisprudenza ormai costante della S. C. »

Conf. 6 novembre 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LIX, pag. 168 — e *Nota* ivi); 5 agosto 1904 (*Id.*, volume LX, pag. 454 — e *Nota* ivi); 27 novembre 1903 (*Suppl.* alla *Riv. Pen.*, vol. XII, pag. 312 — e *Nota* ivi); 8 giugno 1905 (*Id.*, vol. XIV, pag. 302 — e *Nota* ivi).

V., bensì, 5 ottobre 1902 (*Id.*, id., pag. 250 — e *Nota* ivi).

Roncacé, vantando diritti sui frutti d'un fondo già da lui tenuto in colonia, vi si recava accompagnato dal figlio e da altri a coglier le pere. Secondo il p. m. ricorrente, la violenza sulle cose sarebbe risultata dal fatto di essersi recato sul fondo accompagnato da altre persone, di essersi valso della forza e dell'agilità personale per montare sull'albero e di averne distaccate violentemente tutte quante le pere, mature e non mature.

Il pretore di Melito (Reggio Calabria), 4 dicembre 1905, in conformità agli insegnamenti del S. C., così pronunziava nella causa *Jaria e altri:*

« Il Pret.: — (*Omissis.*) Osserva essere risultato in fatto che veramente la Jaria raccolse fichi d'India su alcune piante, per cui vertiva contesa tra lei e il querelante, e fece tagliare dal Curatola e dal Gurnari metà dei rami di alcune piante di lentisco poste al confine tra i due fondi; ma, senza discutere gli altri estremi del reato di ragion fattasi, bisogna vedere se

i frutti divelti (nella specie pere) maturi o tali che si sogliono staccare per farli poi maturare.

Ric. *P. M.* in causa *Roncacé.*

(Seconda Sezione.)

6 novembre 1905. 198

APPELLO — SENTENZA — motivazione — condanna — proscioglimento in prima sede — (cod. proc. penale, art. 323, nº 3º).

---

sussiste quello della violenza sulle cose, quale vien richiesto dall'art. 235 cod. pen., giacchè, se tale estremo mancasse, sarebbe necessario proclamare senz'altro l'inesistenza del reato.

» Intorno alla nozione della violenza sulla cosa, prevaleva un tempo nella giurisprudenza un'opinione molto comprensiva, in quanto vi s'includeva ogni atto che valesse a far piegare la cosa alla volontà dell'agente senza ricorrere all'Autorità competente, per far valere i propri diritti, e anzi si era arrivati al punto di considerare come violenza anche il semplice rifiuto del padrone di consegnare al servente, allontanatosi dal fondo, cose di sue pertinenza fino al saldo d'un proprio credito (Cassaz., 11 ottobre 1902: *Suppl.* alla *Riv. Pen.*, vol. XI, pag. 173), e cioè un semplice atto della volontà.

» Ma ora la giurisprudenza s'è messa giustamente per altra via, quella via ch'è indicata dalla parola della legge e dalla storia dell'art. 235, e considera violenza sulla cosa solo « il fatto » materiale e concreto d'uno sforzo che costringa la cosa, su cui si eserciti il diritto, o altra » che vi si opponga, o vi apra l'adito, a subire una modificazione che ne alteri i caratteri o » ne impedisca la funzione normale, come una rottura, uno scasso, un abbattimento, e simili... »: mentre « il mero uso ordinario della cosa o la funzione normale cui si assoggetti, come fal- » ciare un prato, seminare una terra, ecc., può costituire bensì un atto arbitrario civilmente » perseguibile o altrimenti incriminabile, ma non mai un atto di violenza nel senso proprio e » penale della parola », come per tutte dice la sentenza del 5 febbraio 1903 della Corte Suprema, in causa *Piazza* (*Riv. Pen.*, vol. LVII, pag. 443).

» Per vero, la parola *violenza* corrisponde non alla semplice *vis* dei latini, ma alla *violentia*, cioè alla *vis major*, all'*impetus*, e significa nella nostra lingua: « forza eccessiva, che » si sfoga in effetti dannosi sulla cosa », secondo il *Dizionario* di Tommaseo e Rigutini. D'altra parte, la violenza, intesa nel primo dei cennati significati accolto dalla giurisprudenza, si confonderebbe con l'atto stesso, positivo (azione) o negativo (omissione), necessario all'esplicamento della propria volontà contraria all'altrui pretesa, giacchè, per mettere in esercizio una propria ragione, reale o semplicemente creduta, è pur necessario un atto esterno.

» E allora l'estremo voluto espressamente dal legislatore come mezzo per raggiungere il fine, l'estremo della violenza sulla cosa starebbe nell'art. 235 come semplice pleonasmo; il che non si dee mai supporre.

» E non si dee supporre, specie per le dichiarazioni fatte in seno alla Commissione di revisione.

» Due sistemi aveano di fronte i compilatori del codice presente: quello del codice toscano, il quale (art. 146) elevava a reato la semplice ragion fattasi, senza parlare di violenza, e quello del codice sardo, il quale richiedeva o la violenza contro le persone o una forma di violenza sulla cosa consistente nella demolizione di fabbricati, nella deviazione di acque, nell'abbattimento di alberi, siepi vive o ripari stabili, come esso nell'articolo 287 diceva col suo sistema semplificativo. Il progetto Zanardelli del 1887 seguiva il codice toscano, ma la Commissione della Camera elettiva fece voto che il progetto « si accostasse al codice sardo, sia per la nozione » del delitto, sia per aggiungere una disposizione, che riproducesse quella dell'articolo 287 » (succitato), e la Commissione di revisione, appunto per secondare tale voto, aggiunse al progetto l'estremo della violenza o sulla cosa o verso le persone; sicchè la frase « violenza » sulle cose » dee significare sinteticamente ciò che per via d'esempio volea significare il codice sardo.

» Ora, i fichi raccolti dalla Jaria erano giunti a maturità, e anzi erano già stati venduti al Laganà, appunto perchè se li raccogliesse; i lentischi fatti tagliare da lei sono arbusti infruttiferi, che si tagliano nel giro di tanti anni, appunto perchè non ànno altra destinazione che quella di servire come combustibile e si producono ogni tre o quattro anni; sicchè si dee ritenere che la Jaria abbia fatto, e dei fichi e dei lentischi, l'uso ordinario, abbia cioè assoggettato le dette piante alla loro funzione normale, sicché violenza sulla cosa, secondo i principî avanti esposti, non esiste, e perciò non esiste il reato di ragion fattasi.

È nulla, per difetto di motivazione, la sentenza d'appello, che, di fronte alla sentenza di proscioglimento resa in primo grado per ragioni concrete, specifiche ed esaurienti, condanni senza vagliare e confutare congruamente i motivi su cui si fonda l'opposto convincimento e apprezzamento del primo giudice [1].

FALSITÀ IN CERTIFICATI — dolo — sentenza — motivazione — (cod. pen., art. 289; codice proc. pen., art. 323, n° 3°).

È nulla, per difetto di motivazione sul dolo, la sentenza, in tema di falso in certificati, che, da un lato, rilevi la coscienza di contravvenire liberamente alla legge, e, dall'altro, ritenga il dolo in re ipsa.

Ric. *Monti Giuseppe*.

La Corte: — Premesso, in fatto, che Monti era imputato di uso sciente di falso certificato di frequenza alla 4ª classe elementare, nel Comune di Campobello di Mazzara, rilasciatogli dal maestro Triolo col consenso e col concorso del direttore didattico Di Benedetto; quale certificato, munito della firma del sindaco e regolarmente timbrato, venne dal Monti presentato alla Commissione elettorale del luogo, la quale lo trasmise alla Commissione provinciale di Trapani, con la proposta per l'iscrizione nelle liste elettorali; proposta che non venne accolta, dietro ricorso di un elettore, che denunziava il certificato prodotto in contradizione coi registri scolastici e con la notorietà pubblica;

Che il Tribunale di Trapani, con sentenza 30 novembre 1904, assolveva, per non provata reità, tanto il ricorrente, quanto i coimputati maestro Triolo e direttore Di Benedetto;

Che, sull'appello del p. m., la Corte di Palermo, con sentenza 4 maggio 1905, respinta la eccezione d'incompetenza, sollevata all'udienza dal p. m., condannava Monti, Triolo e Di Benedetto, il primo per uso sciente di falso in certificato, gli altri due per falsità in certificati; accordando a tutti la sospensione dell'esecuzione della pena;

Che, essendo ricorsi in cassazione tutti e tre i condannati, la C. S., con sentenza 9 agosto 1905, dichiarava inammissibile il ricorso di Triolo e di Di Benedetto, che non aveano fatto il prescritto deposito, per i certificati non attestanti la povertà, ammettendo invece a discussione quello del Monti, e rinviando la causa, per il merito, ad altra udienza.

Attesochè, fra i mezzi dedotti dal Monti, meriti particolare attenzione e accoglimento quello col quale denunziasi la violazione degli articoli 45 cod. pen., e 323, n° 3°, cod. proc. pen., in quanto che la sentenza impugnata non dà sufficiente ragione della sussistenza del dolo nel delitto imputato;

Che, infatti, la sentenza del primo giudice abbia prosciolto il Monti, fra l'altro, perchè, accertata la verosimile sua credenza d'aver realmente frequentato la 4ª classe elementare, riteneva, su questo punto, « non esservi circostanze che valgano a corroborare la tesi della di lui scienza di chiedere un falso attestato » ;

Che, al contrario, la Corte decidente se ne sia uscita, in argomento, asserendo puramente e semplicemente che « il dolo, cioè la coscienza di contravvenire liberamente alla legge, in questi delitti è *in re ipsa*, e lo stesso si presume sino a prova in contrario, quale prova i prevenuti non ànno dato » ;

Che tale motivazione, innanzi tutto, sia manchevole e quasi derisoria di fronte a una sentenza che in primo grado avea prosciolto l'imputato e alle ragioni concrete, specifiche ed esaurienti che sorreggevano nella medesima la tesi contraria; e sia troppo noto ed elementare il dovere imprescindibile del giudice d'appello di vagliare e confrontare congruamente i motivi, su cui si fonda l'opposto convincimento e apprezzamento del primo giudice;

Che, in secondo luogo, la deficente e negligente motivazione della Corte giudicante con-

---

» Se non che la parte civile pretende che esista addirittura il furto.

» La pretesa però non è giustificata nemmeno dall'esposto di querela del Jaria scritto da persona di sua fiducia e ratificato avanti il pretore, giacchè lo esposto stesso dice che Jaria Domenico assumeva di aver diritto a fare quanto fece o fece eseguire, la quale pretesa, accompagnata da un *fumus boni iuris* (in quanto incerti sono i limiti tra i due fondi), trasuda del resto da tutti i pori del processo, e dove è il fine di esercitare un preteso diritto non può esser furto.

» Per questi motivi, ecc. — (Pret. Rende). »

V. Bianchedi. *La violenza sulle cose nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni* (*Suppl.* alla *Riv. Pen.*, vol. XIV, pag. 204).

[1] — Cnfr. 8 agosto e 30 maggio 1903, a pag. 44 e 59 di questo volume; 4 maggio 1905, a pag. 339 del volume precedente — e *Nota* ivi.

tenga quante parole, può dirsi, altrettanti errori giuridici, là ove, da un lato, eccedendo dai termini della legge, vorrebbe che il dolo consistesse nella « coscienza di contravvenire — e per giunta *liberamente* — alla legge »; ciò che l'art. 45 cod. pen. per niente richiede, e ove, dall'altro lato, scambiando un concetto con l'altro, parla di dolo *in re ipsa*, e di presunzioni, che sono configurabili soltanto nei reati colposi e nelle contravvenzioni.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. ff. e rel. Lucchini — p. m. Frola — avv[ti]. Di Benedetto e Impallomeni).

(Prima Sezione.)

15 gennaio 1906. **199**

GIURATI — VERDETTO — attenuanti — lettura — omissione — (cod. proc. pen., art. 506, ult°. capov°., e 507, 1ª parte).

Non vi à nullità se il capo dei giurati abbia omesso di leggere la parte del verdetto relativa alla concessione delle attenuanti [1].

Ric. *P. M.* in c. *Fontana*.

(Seconda Sezione.)

17 gennaio 1906. **200**

APPELLO — GRAVAME — p. m. — proc. gen. — gravame del proc. del re — decadenza — (cod. proc. pen., art. 407 e 414).

Il proc. gen. non può più appellare nei sessanta giorni, quando abbia fatto decadere l'appello del proc. del re, col non richiedere la citazione dell'imputato [2].

Ric. *P. M.* in c. *Reciti*.

La Corte: — (*Omissis.*) Osserva che il ricorso dee rigettarsi, imperocchè la Corte regolatrice intende di non dipartirsi dall'ultima giurisprudenza introdotta. L'appello dalle sentenze dei tribunali è consentito al proc. gen. nei sessanta giorni, nel silenzio, o nell'acquiescenza del proc. del re, o anche quando l'appello di quest'ultimo è stato irregolarmente proposto (art. 399 e 414 p. p.), ma quando, come nella specie, l'appello del proc. del re è stato interposto nei modi e termini di legge, seguito dall'informativa contenente i motivi, e il proc. gen. non à richiesto nei trenta giorni la citazione dell'imputato (articolo 407), l'appello del p. m. non sarà più ammesso.

E si noti che la legge dice inammissibile l'appello del p. m., cioè dell'ente giuridico, e non del proc. del re.

Ora, di fronte a codesta decadenza, che è assoluta, sarebbe assurdo far risorgere nel proc. gen. quella facoltà concessa per riparare alle omissioni del proc. del re, e non già quando da essa egli per propria colpa è decaduto, creando per di più uno strano privilegio, incompatibile col principio dell'uguaglianza fra le parti in giudizio.

E bene quindi osserva la Corte di merito che la facoltà di appellare concessa al proc. gen., se s'intendesse in modo illimitato, come vorrebbe il p. m. ricorrente, cioè fino a quando non fossero trascorsi i sessanta giorni, urterebbe manifestamente con la disposizione dell'art. 407 e renderebbe illusoria la decadenza da questo stesso articolo fulminata.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Presid. Petrella — rel. Ricco — p. m. De Francesco — avv. Macherione).

(Prima Sezione.)

21 dicembre 1905. **201**

MESTIERI GIROVAGHI — iscrizione nel registro — merciaio ambulante — luogo di nascita e di dimora — (cod. pen., art. 72).

Non cade in contravvenzione il merciaio ambulante, che, regolarmente iscritto nel registro presso l'Autorità di p. s. del luogo di nascita e di dimora, eserciti il suo traffico anche in altra località senz'esser ivi pure iscritto [3].

Ric. *Pradelli Teresa*.

---

[1] — « Se sussiste in fatto che il capo dei giurati, leggendo il verdetto, omise di leggere altresì le parole dalle quali risultava la concessione delle circostanze attenuanti, non perciò la dichiarazione dei giurati è viziata di nullità, rimanendo integra la dichiarazione stessa, quale risulta scritta e sottoscritta; mentre, d'altronde, la concessione delle attenuanti è parte, ma non è sostanza del verdetto, essendo piuttosto in aggiunta al medesimo, giacchè l'affermazione o la negazione della colpevolezza rimane per sè e non à rapporto alcuno di dipendenza con la dichiarazione posteriore delle circostanze attenuanti; il che chiarisce come l'omissione della lettura di quest'ultima parte del verdetto non possa alterare la sentenza e validità del verdetto stesso, che è tutto nell'affermazione o nella negazione suddetta. »

[2] — Conf. 7 ottobre 1905 e 5 gennaio 1906, a pag. 274 e 328 di questo volume — e *Nota* ivi. Cont. 22 e 26 gennaio 1906, a pag. 417 e 451 di questo volume — e *Nota* ivi.

[3] — Conf. stesso giorno, e negli stessi termini, altre sei sentenze, sui ricorsi di *Belluzzi Cimbra; Franceschini Agata; Garagnani Odoardo; Monesi e altri; Rizzo Cesare; Scorzoni Clemente.*

La Corte: — Ritenuto che al confronto di Pradelli Teresa il maresciallo dei carabinieri di stazione in Vignola, nel giorno 5 ottobre 1905, contestò la contravvenzione all'art. 72 della legge di p. s., perchè, essendo essa mercante ambulante, era sprovvista del certificato d'iscrizione della locale Autorità di p. s.

Deferita la Pradelli al giudizio del pretore di Vignola, e citata per rispondere della contravvenzione all'articolo suddetto della legge di p. s., per aver esercitato in Vignola il mestiere di merciaia ambulante senz'essere iscritta all'apposito registro della locale Autorità di p. s., dimise un certificato stato a lei rilasciato nel 27 settembre 1905 dall'Autorità di p. s. del suo luogo di nascita e dimora. Ma siffatta esibizione non giovò a scagionarla dalla contravvenzione, poichè il suddetto pretore, con la sua sentenza 28 ottobre 1905, ritenendo che l'iscrizione dovea farsi presso l'Autorità di p. s. del luogo dove si esercita il commercio, e ritenendo che la scusa della buona fede non può esser invocata in tema di contravvenzione, condannò la Pradelli a lire una di ammenda.

La condannata ricorre per cassazione della suddetta sentenza, e deduce la violazione, per erronea applicazione, dell'art. 72 della legge di p. s., in quanto, per la lettera e lo spirito dell'articolo, l'iscrizione dee farsi soltanto presso l'Autorità locale del domicilio del venditore ambulante, e non di tutti i luoghi dove egli si rechi a esercitare il suo mestiere.

Osserva che il ricorso è fondato.

Non contestò la sentenza impugnata che la ricorrente, contrariamente alla fattale imputazione, avea un certificato della sua iscrizione nel registro dei mestieri girovaghi, ancora valido in ragione della non avvenuta scadenza, ma lo ritenne inefficace a escludere la contravvenzione rubricata alla ricorrente, perchè, ad avviso del pretore di Vignola, quando l'art. 72 della legge di p. s. prescrive agli esercenti di mestieri girovaghi di farsi iscrivere presso l'Autorità locale di p. s., e ritirare da questa il certificato dell'iscrizione, non si riferisce che all'Autorità del luogo dove il mestiere si esercita, e quindi la ricorrente avrebbe dovuto provare che si era fatta iscrivere nel registro presso l'Autorità di p. s. di Vignola, dove la contravvenzione fu constatata.

Ma siffatta interpretazione non può esser seguita, perchè, senz'avere nella locuzione della legge base sufficiente per attribuirle il significato restrittivo che vi volle riscontrare il pretore suddetto, oltrepassa i fini della legge stessa e riesce a due conseguenze ugualmente ripugnanti: la pratica difficoltà di eseguire la legge sino al punto talvolta della irrepressibilità, e l'eccessiva limitazione nell'esercizio dei mestieri girovaghi sino al punto di costituire talvolta una vera proibizione di esercitarli; ed è ciò intuitivo in rapporto a mestieri, che nel loro esercizio non richiedono una lunga permanenza in un luogo e posson richiedere talvolta soltanto il tempo sufficiente ad attraversare un Comune, tanto da permettere all'esercente il passaggio di più Comuni in uno stesso giorno. Infatti esigere l'iscrizione e il possesso del certificato in tali ricorrenze non poteva entrare nel pensiero del legislatore, se egli stesso dispose che l'iscrizione poteva essere ricusata ai pregiudicati e alle persone pericolose, vale a dire prescrisse l'accertamento di condizioni molto facile per l'Autorità di p. s. del luogo dove l'esercente è domiciliato, e non altrettanto facile per l'Autorità del luogo dove l'esercente intende sfruttare per breve tempo il suo mestiere, dovendo questa Autorità richiedere altrove quelle notizie che non possiede sui precedenti dell'esercente.

Altronde, con la tesi seguita dal pretore di Vignola, non si comprenderebbe la ragione della disparità di trattamento tra regnicoli e stranieri, poichè, mentre per questi, se si voglion dedicare all'esercizio dei mestieri girovaghi, il permesso di esercitarli è rilasciato dall'Autorità di p. s. del circondario, e quindi lo straniero può senza ulteriori documenti nei Comuni posti nell'àmbito del circondario attendere all'esercizio del suo mestiere, il regnicolo dee provvedersi di tante iscrizioni e di tanti certificati quanti sono i Comuni che attraversa, il che, oltre alle maggiori difficoltà per gli esercenti regnicoli, equivale, per le ragioni sopraesposte, a una proibizione di mestieri che la legge credette opportuno soltanto regolare con le norme di cui al citato art. 72 e ai seguenti *usque* al 76, autorizzando o la revoca del permesso o del certificato in caso di abuso, o l'impedimento temporaneo per ragioni di ordine pubblico, e prescrivendo il possesso del permesso o del certificato sino a costituire di tal mancato possesso una contravvenzione, che era quella che più utilmente avrebbe potuto apporsi alla ricorrente con maggiore riguardo al verbale dei carabinieri.

Risultando, per le premesse osservazioni, insussistente la contravvenzione, la sentenza che la ritenne dev'esser annullata ai termini dell'art. 675 p. p.

Per questi motivi, cassa senza rinvio, ecc. — (Pres. ff. Orilia — rel. Palladino — p. m. Coppola — avv. Forleo Casalini).

(Seconda Sezione.)

27 novembre 1905. 202

CASSAZIONE — RICORSO — imputato — deposito — certificati — agente — « visto » — (cod. proc. pen., art. 656).

« *L'agente delle imposte, dichiarando con un semplice* visto *sul certificato del sindaco che il ricorrente nulla possiede, non esaurisce l'obbligo, al quale è tenuto per legge, di accertarne la povertà* [1]. »

EVASIONE PROCURATA — negligenza del pubblico ufficiale — concorso per intromissione — sentenza — contraddittorietà — (cod. pen., articoli 228 e 229; cod. proc. penale, art. 323, nº 3º).

È contraddittoria, e quindi nulla per difetto di motivazione, la sentenza, che, mentre ritiene l'imputato colpevole di concorso per intromissione nel reato di evasione per imprudenza del pubblico ufficiale, lo condanni in base alla prima parte dell'art. 228 *c. p.* [2].

Ric. *Martino Federico* e *altri*.

---

[1] — Non è attendibile il certificato dell'agente delle imposte, che si limiti ad aggiungere il « visto » (6 novembre 1905, *Dolce*; 10 gennaio 1906, *Rado* e *altri:* inedite) — oppure « visto, si conferma », — al certificato del sindaco (27 novembre 1905, *Lai;* stesso giorno, *Cuguru:* inedite); — « richiedendosi per legge che l'agente delle tasse rilasci un certificato d'impossidenza, quale risulta dai suoi registri, e per di più esprima il suo parere circa l'ammissione del ricorrente al benefizio del gratuito patrocinio » (20 gennaio 1906, *Rosas:* inedita).

È insufficiente il « visto, nulla possiede » dell'agente sul certificato del sindaco (6 novembre 1905, *Paino:* inedita), — oppure « visto, le notizie di possidenza sono negative » (3 novembre 1905, *Rosi* e *Emini:* inedita), — se non esprima eziandio il proprio parere sulla povertà del ricorrente (29 gennaio 1906, *De Sario:* inedita).

V. bensì 9 agosto 1905, a pag. 21 di questo volume.

[2] — « Come se fosse colpevole del reato preveduto nel suddetto articolo, che non è quello di concorso nel reato punito dall'art. 229, senzachè ne rechi alcuna ragione. »

La Corte d'appello di Messina, con la denunziata sentenza del 14 luglio 1905, avea così pronunziato:

« La Corte: — (*Omissis.*) Osserva che il Cucinotta, pubblico ufficiale incaricato della custodia dell'arrestato Pennisi, permise a questo di allontanarsi dal luogo ov'era provvisoriamente custodito, e anzi lo lasciò proprio in libertà per una vera imprudenza, credendo veritiere le parole del Martino, quando, reclamando la libertà del suo cocchiere Pennisi, gli riferì che, avendo parlato col sindaco, questi gli avea permesso di aver rilasciato il Pennisi. Il Cucinotta, il quale dovea pur conoscere che neppure il sindaco e il delegato di p. s. può di propria autorità liberare un arrestato, avrebbe potuto forse accampare l'ubbidienza gerarchica in presenza d'una nota del sindaco col timbro d'ufficio, ma, quando si accontentò d'una mera assertiva del Martino, il quale avea interesse a che il proprio cocchiere fosse lasciato libero, smentita già dal suddetto sindaco e neppure, si capisce bene, affermata completamente nel suo contenuto dallo stesso Martino, egli fu manifestamente negligente, venne meno ai suoi doveri d'ufficio, acquistandosi per tal modo indebitamente la libertà dal detenuto Pennisi.

» Ora nel fatto del Cucinotta non si ravvisa dalla Corte la grave figura del reato contemplato dalla 1ª parte dell'art. 229 c. p., poichè in costui non vi fu dolo specifico a procurare l'evasione d'un detenuto; si riscontra, invece, il reato più mite della penultima parte del medesimo articolo, perchè l'evasione avvenne per una imprudenza. Nè poi ad aversi tale figura di reato occorre la violenza verso le persone, rottura d'inferriata, o altro fatto portante la punizione di chi evade, poichè le dette circostanze di violenza sulle persone e alle cose sono estremi occorrenti per aversi la punibilità del detenuto che evade, ma non è meno evasione quella del riacquisto della libertà senza provvedimento di magistrato ma senza di tale violenza, quale quella di che trattasi, al pari che è evasione quella del detenuto che prende il largo, trovando aperte egualmente le porte del carcere, pur non andando soggetto a punizione il detenuto, e ciò perchè è irresistibile il sentimento, il bisogno della libertà in chi si trovi sciolto da ceppi, non custodito dalla forza pubblica e in locale aperto.

» Osserva che, messe a raffronto le dichiarazioni del sindaco, del Cucinotta e del Martino, il magistrato si forma il pieno convincimento che all'evasione del Pennisi concorse il Martino. D'altronde, escluso che Cucinotta abbia messo in libertà il Pennisi, da cui era stato oltraggiato, unicamente per fargli piacere, escluso che l'abbia fatto per doni, promesse e

(Seconda Sezione.)

17 gennaio 1906. 203

CONDANNA CONDIZIONALE — appello — sentenza — motivazione — motivo del gravame — (l. 26 giugno 1904, art. 1; cod. proc. penale, art. 323, n° 3°).

È nulla, per difetto di motivazione, la sentenza d'appello che non esamini la domanda per l'applicazione della condanna condizionale, specificamente contenuta in un motivo del gravame [1].

Ric. *Cirò Dachier Natale.*

(Seconda Sezione.)

22 gennaio 1906. 204

OMISSIONE O RIFIUTO D'ATTI D'UFFICIO — assessore — atti dello stato civile — matrimonio — qualità ufficiale — dolo — sentenza — motivazione — (cod. pen., art. 178, 1ª parte; cod. proc. pen., art. 323, n° 3°).

È nulla, per difetto di motivazione, la sentenza, che, di fronte al rifiuto d'un assessore di celebrare un matrimonio, lo condanni in base all'art. 178 cod. pen., prescindendo da ogni e qualunque indagine sulla qualità di ufficiale dello stato civile e sul dolo.

Ric. *Spagnoli Giampietro.*

La Corte: — Ritenuto che Spagnoli Giampietro fu rinviato a giudizio, per rispondere del reato di cui all'art. 178, 1ª parte, c. p., per essersi, il 15 giugno 1905, in Camarda, senza giustificati motivi, rifiutato, quale ufficiale dello stato civile (essendo assessore anziano, chè al momento del fatto e nell'assenza del sindaco si trovava rivestito di tale qualità, a mente dell'art. 175 l. com. e prov.), di celebrare il matrimonio tra D'Amato Giuseppe Carlo e Ferella Rosalia di Pescomaggiore, frazione del Comune stesso, che da qualche tempo conviveano fra loro in libera unione e dalla quale aveano avuto un figliuolo che desideravano legittimare.

(*Omissis.*) Considerato che, avendo i primi giudici assoluto il ricorrente Spagnoli, la Corte d'appello, nel dichiararlo invece colpevole e condannarlo, avea l'obbligo di motivare la sua decisione, non solo sotto il rapporto che in esso Spagnoli, al momento in cui gli fu fatta la richiesta di celebrazione di matrimonio da parte di D'Amato Giuseppe e Ferella Rosalia, sussisteva la qualità d'ufficiale dello stato civile per l'assenza del sindaco e degli altri assessori più anziani di lui; ma anche sotto l'altro aspetto del dolo, che cioè lo Spagnoli, in quel momento, avea la scienza e coscienza che rivestiva tale qualità e che, ciò nonostante, per mero capriccio, non volle procedere alla celebrazione suddetta. Se il rifiuto fosse stato determinato dalla credenza che l'assenza degli altri due assessori più anziani di lui dal capoluogo, e non dall'àmbito del Comune, aventi altre funzioni, non autorizzava esso Spagnoli a funzionare da ufficiale dello stato civile, o, in altri termini, se detto rifiuto fosse avvenuto per erronea interpretazione dell'art. 156 l. c. e p., è evidente che lo Spagnoli avrebbe agito in buona fede e non avrebbe dovuto rispondere del reato ascrittogli. Ora, mancando assolutamente nella denunziata sentenza la dimostrazione del dolo, elemento subiettivo del reato suddetto, il primo mezzo del ricorso deve esser accolto.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Presid. ff. Lucchini — rel. Lappone — p. m. Frola).

(Seconda Sezione.)

22 gennaio 1906. 205

SOTTRAZIONE DI COSE PIGNORATE O SEQUESTRATE — custode — vendita — appropriazione del prezzo — (cod. pen., art. 203).

---

minaccie, ne segue che l'abbia fatto per intromissione del Martino, col credere alla parola di costui, che veramente cioè il sindaco ordinasse od almeno acconsentisse che il Pennisi fosse messo in libertà.

» Osserva che, dovendosi, per il già detto, accogliere l'appello del p. m. in rapporto del Cucinotta e Martino, la pena comminata al primo è la detenzione da tre mesi a due anni, e l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; per il Martino poi quella della 1ª parte dell'articolo 228, la detenzione cioè da uno a trenta mesi, ecc.

» Per questi motivi, accogliendo l'appello proposto dal p. m. avverso la sentenza 23 febbraio 1905 del Tribunale di Messina, in parziale riparazione della stessa, dichiara Giuseppe Cucinotta colpevole di aver procurato, nella sua qualità di pubblico ufficiale, per imprudenza l'evasione dell'arrestato Salvatore Pennisi, affidato alla sua custodia; dichiara colpevole Federico Martino di concorso nel detto reato di evasione commesso dal Cucinotta, ecc. »

[1] — « Il difetto di motivazione è quindi evidente. »

Conf. 23 agosto 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 419 — e *Nota* ivi).

Cnfr. 4 agosto 1905 (*Id.*, id., pag. 647 — e *Nota* ivi).

Risponde a' sensi dell'art. 203 c. p. il custode che vende le cose pignorate e se ne appropria il prezzo, offrendosi a depositarlo soltanto dopo sottoposto a procedimento.

CONDANNA CONDIZIONALE — revoca — condanna al carcere — (l. 26 giugno 1904, n° 267, art. 1; r°. d°. 1° dicembre 1889, art. 22, n° 6°).

Giustamente è revocata la condanna condizionale a chi sotto il vecchio codice riportò condanna a due mesi di carcere, i quali, come pena applicata, per tutti gli effetti giuridici, sono equiparati alla reclusione per egual durata.

Ric. *Buzzanca Nunzio.*

La Corte: — (*Omissis.*) Considerato che, se, per l'art. 603 p. c., il custode giudiziario à il diritto, anzi il dovere di amministrare le cose pignorate da buon padre di famiglia e venderne i prodotti, salvo a renderne conto, non à del pari il diritto di alienare le cose stesse senza chiederne l'autorizzazione del magistrato e senza neppure render avvertite le parti interessate. Il ricorrente Buzzanca, alienando gli animali, non solo commise un abuso, ma eziandio il reato di cui all'art. 203 c. p., appropriandosi il prezzo ricavato dalla vendita, che disse esser pronto a depositare sol quando già si trovava sottoposto a procedimento penale. Nel fatto in ispecie quindi esiste il fatto materiale della sottrazione, la qualità delle cose sottratte (oggetti sottoposti a pignoramento) e il dolo, che costituiscono gli elementi essenziali a integrare la figura giuridica del reato suddetto. Nè in questa sede è possibile discutere dell'esistenza del dolo, che con insindacabile convincimento di fatto venne ritenuto dai giudici del merito.

Considerato che al ricorrente legalmente venne revocato il benefizio della condanna condizionale concessagli dal pretore di Patti. Egli, nel 19 dicembre 1887, fu condannato dal Tribunale di Patti per reato di ferimento a mesi due di carcere, i quali, come pena applicata, per tutti gli effetti giuridici, sono equiparati alla reclusione per eguale durata (art. 22, n° 6°, delle disposizioni per l'attuazione del c. p.), e i condannati alla reclusione, anche quando la relativa pena sia prescritta, non posson dar luogo a recidività, non posson godere del benefizio della condanna condizionale.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Presidente ff. Lucchini — rel. Lappone — p. m. Frola).

(Seconda Sezione.)

9 maggio 1905. **306**

APPELLO — GIUDIZIO — rinnovazione — relazione della causa — (cod. proc. pen., art. 362 e 416).

Non vi à nullità per essersi fatta la relazione della causa nel giudizio rinnovato di appello [1].

FALSITÀ IN MONETE — spendimento senza concerto — buona fede — sentenza — motivazione — (cod. pen., art. 258; cod. proc. pen., articolo 323, n° 3°).

È nulla, per difetto di motivazione, in tema di spendimento di falsa moneta, la sentenza, che, di fronte alle denegazioni dell'imputato, non indichi le ragioni per le quali lo spendimento stesso non si ritenga fatto in buona fede [2].

Ric. *Nottolini* e *Andreuccetti.*

(Seconda Sezione.)

5 aprile 1905. **307**

APPELLO — APPELLABILITÀ — sentenze preparatorie o interlocutorie — questioni di competenza — (cod. proc. pen., art. 400).

« *L'ordinanza, o sentenza interlocutoria, che rigetta un'eccezione d'incompetenza, sia questa per ragione di materia o di territorio, non tocca per nulla il merito della*

---

[1] — « Una formalità superflua, che nessuna influenza dannosa avrebbe arrecato nella causa (*utile per inutile non vitiatur*). »

V. 13 gennaio 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 404).

[2] — « Invero la Corte di merito, ritenendo che la ricorrente Andreuccetti avesse dovuto rispondere del delitto di spendita dolosa d'un biglietto di lire cinquanta falso, a mente dell'art. 258, prima parte, del codice penale, avrebbe dovuto indicare le ragioni per le quali veniva indotta a convincersi che il detto biglietto fosse all'Andreuccetti pervenuto conoscendone la falsità; massime quando dalla stessa si era sostenuto il contrario nel suo interrogatorio, col quale affermava che il biglietto stesso l'avea ricevuto per buono da due sconosciuti. A escludere quest'ipotesi e per ritenere quindi l'inapplicabilità del benefizio del capoverso del detto articolo 258, la Corte stessa non spende neppur una parola, ond'è evidente il difetto di motivazione al riguardo. »

causa »; e quindi non è appellabile se non dopo e insieme alla sentenza definitiva [1].

Ric. *Bertoldi Luigi.*

(Seconda Sezione.)

22 gennaio 1906. **203**

APPELLO — GRAVAME — p. m. — proc. gen. — termine di sessanta giorni — richiesta di citazione — (cod. proc. pen., art. 414).

Il proc. gen. può sempre appellare nei sessanta giorni, nonostante che abbia richiesto in precedenza la citazione dell'imputato [2].

Ric. *P. M.* in c. *Bartolotta.*

La Corte: — (*Omissis.*) Osserva che manifesto è l'errore della Corte, per aver dichiarato inammissibile l'appello del proc. gen., sia che si guardi alla forma, per essersi interposto, come prescrive l'art. 414 p. p., con ricorso portato avanti la Corte, sia che si guardi al termine di sessanta giorni che non era spirato, risalendo a quello in cui fu pronunziata la sentenza del tribunale.

La Corte ritenne, invece, che fosse inammissibile l'appello proposto dal proc. gen., dopo richiesta la citazione dell'imputato appellante, come se quest'istanza importi rinunzia al suo diritto di appellare.

Ma, così decidendo, la Corte non ricordò che il proc. gen., richiedendo la citazione dell'imputato appellante (art. 407), se adempie a un dovere d'ufficio, non pregiudica il suo diritto di appellare come dagli art. 407 e 414 p. p., giacchè, mentre per l'art. 407 il proc. gen. è tenuto a richiedere la citazione dell'imputato nel termine di trenta giorni, nel caso d'appello proposto sia dall'imputato sia dal proc. del re, può nonpertanto, ai sensi dell'art. 414, valersi del suo diritto di appellare entro il termine di sessanta giorni dalla sentenza e di trenta giorni dalla notificazione, se la sentenza gli sia stata notificata a diligenza di una delle parti, non potendo supporsi che il termine qui siasi stabilito per il caso che non siavi appello dell'imputato.

Non può dirsi poi con la Corte che la richiesta del proc. gen. per la citazione dell'imputato importi rinunzia al diritto di appellare dalla sentenza, perchè l'accettazione della sentenza, se tacita, dee risultare da un fatto che sia incompatibile con la volontà d'impugnarla; e l'istanza per la citazione dell'imputato essendo imposta dalla legge per l'appello proposto da lui o dal proc. del re non è incompatibile col diritto ben diverso concesso al proc. gen. di poter appellare dalla sentenza nel termine stabilito; ed esso perciò non è un atto che importi l'acquiescenza del proc. gen. e il diritto dell'imputato di non esser giudicato che in base del suo appello.

D'altronde, se fosse attendibile la tesi della Corte, ne verrebbe lo sconcio che il proc. gen., per evitare una decadenza, nel caso d'appello dell'imputato, dovrebbe valersi del suo diritto d'appello nel tempo stesso in cui richiede la citazione dell'imputato e portare una restrizione nel termine, che non sarebbe conforme all'art. 414 p. p.

L'errore nella specie è ancor più manifesto

---

[1] — « E, in effetti, quale siasi il danno o la morale molestia, che possa provenirne all'imputato, esso è sempre riparabile con la sentenza definitiva e con un giudizio di assoluzione, o altrimenti, in caso di condanna, con gli opportuni ricorsi anche contro la sentenza incidentale. L'appello non si abolisce, ma si sospende e si riserva: dinanzi al giudice superiore le cose tornano in quello stato nel quale erano a quel punto in cui la prima interlocutoria fu proferita; il rimanente si avrà come non avvenuto se l'interlocutoria si dichiarerà ingiusta e illegale. E che le ordinanze reiettive di una eccezione d'incompetenza non debban considerarsi che semplicemente interlocutorie a termini dell'art. 400 del cod. di proc. pen., risulta anche dalla relazione del Guardasigilli a s. m. nel passo che dà ragione della innovazione con detto articolo introdotta. Esso così si esprime: « Quanto alle sentenze interlocutorie e preparatorie, fu abolita la permissione che esisteva di appellarne anche subito per titolo di incompetenza o di danno irreparabile, poichè era perpetua fonte di ritardi e di tergiversazioni e di spese ».

» In questo periodo si noverano espressamente fra le sentenze preparatorie o interlocutorie, che non sono reclamabili che soltanto dopo la sentenza definitiva e unitamente all'appello da questa, le sentenze reiettive delle eccezioni d'incompetenza. In questo passo della relazione si contiene la più autentica interpretazione della legge, dalla quale non è lecito assolutamente dipartirsi. »

Giurisprudenza costante.

[2] — Conf. 26 gennaio 1906, a pag. 451 di questo volume — e *Nota* ivi.

Cont. 7 ottobre 1905 e 5 gennaio 1906, a pag. 274 e 328 di questo volume — e *Note* ivi.

per una circostanza di fatto. L'istanza del proc. gen. per la citazione dell'imputato riguarda il condannato che propose appello, e non già l'imputato assoluto contro il quale fu appellata la sentenza in tempo utile.

(*Omissis.*) Per q. motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. ff. Lucchini — rel. Lappone — p. m. Frola — avv. Impallomeni).

(Seconda Sezione.)

11 gennaio 1906. 809

CASSAZIONE — RICORSO — ordinanze — libertà provvisoria — facoltà incensurabile — (cod. proc. pen., art. 657).

È incensurabile in cassazione il rigetto della domanda di libertà provvisoria per gli effetti del ricorso [1].

FALSITÀ IN GIUDIZIO — SUBORNAZIONE — prova — sentenza — motivazione — (cod. pen., art. 218; cod. proc. pen., art. 323, n° 3°).

È nulla, per difetto di motivazione, la sentenza che desuma la prova della subornazione esclusivamente dalla considerazione che la dichiarazione del falso testimone ebbe lo scopo di favorire l'interesse del subornatore, alle cui dipendenze si trovava.

Ric. *Parisi* e *altri*.

La Corte: — Parisi Vincenzo fu Salvatore, Parisi Vincenzo fu Giovanni, Palazzotto Antonino e Barresi Andrea ricorrono contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo, 2 agosto 1905, confermante quella del Tribunale di Trapani, che per subornazione avea condannati i due primi a tre anni di reclusione ciascuno e gli altri due alla reclusione, il primo per un anno e il secondo per mesi dieci, quali colpevoli di falsa testimonianza.

Il Palazzotto e il Barresi ricorrono pure contro l'ordinanza della stessa Corte, 14 agosto detto, che respinse la loro domanda per libertà provvisoria onde potere ricorrere in cassazione.

Osserva, innanzi tutto, in ordine a quest'ultimo ricorso, che la libertà provvisoria, di cui all'art. 657 p. p., ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione di chi, condannato a pena restrittiva eccedente i tre mesi, non si trovi in carcere nè vi si voglia costituire, è cosa ben diversa dall'istituto della libertà provvisoria in corso di giudizio, e l'ammissibilità o meno a questo beneficio è demandata al prudente arbitrio del magistrato di merito, secondo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice. Di guisa che, nel caso che ne occupa, malamente si fa a dedurre che alla domanda non ostavano nè il titolo del reato, nè le circostanze personali dei ricorrenti. Trattasi di rimedio straordinario, per il quale l'ammissione a libertà provvisoria è indispensabile anche quando, per la natura del reato, l'imputato avrebbe dovuto essere rinviato a giudizio a piè libero, avvegnachè unica condizione sia che la pena ecceda, anche d'un giorno, la durata di tre mesi.

Nella specie, dunque, il rigetto della domanda, come apprezzamento incensurabile del giudice di merito, sfugge all'esame del S. C., ed è perciò che, rigettato questo ricorso, si rende inammissibile l'altro contro la sentenza di merito, per non essersi i due ricorrenti costituiti in carcere.

Osserva, nei rapporti degli altri due Parisi, che essi, fatto il deposito prescritto, deducono vari mezzi principali e aggiunti, dei quali il terzo merita la considerazione del S. C. La sentenza impugnata, infatti, è assolutamente difettiva di motivazione in ordine alle prove della subornazione, di cui i Parisi furon tenuti responsabili, imperocchè questa prova la Corte di merito vuol desumere e desume esclusivamente dalla considerazione che la dichiarazione dei falsi testimoni ebbe lo scopo di favorire l'interesse dei due Parisi, alla cui dipendenza erano i testimoni medesimi.

Ora, codesta induzione a base del noto aforisma legale *is cui prodest* non basta, in tema di subornazione, perchè, diversamente, il reato di falsa testimonianza non potrebbe mai sussistere per sè stesso e dovrebbe sempre accompagnarsi all'altro di subornazione, eliminando in tal guisa l'ipotesi che i testimoni abbiano potuto deporre il falso per proprie ragioni, o anche per spontaneo impulso a favorire l'interesse altrui. La voce « subornare », nel suo significato filologico, vuol dire persuadere alcuno, istigarlo di nascosto ad azione non onesta: la qual cosa importa il concorso d'un fatto positivo da parte del subornatore e l'insufficenza a costituire la subornazione della sola falsa dichiarazione ispirata, secondo le parole della sentenza, da quel sentimento di gratitudine che si rivela in chi dipende da altri, o che, per quanto giovevole, non fu da costui procurata.

Osserva, d'altronde, che il giudizio civile, nel quale i due testimoni Palazzotto e Barresi ebbero a deporre il falso, fu dalla vedova Lombardo Giovanna intentato contro il solo Parisi Vincenzo fu Giovanni. Ora non sa vedersi come c'entri l'altro Parisi Vincenzo fu Salvatore, ri-

---

[1] — Conf. 15 aprile 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LVIII, pag. 54 — e *Nota* ivi).

tenuto pur esso colpevole di subornazione, e quale interesse avesse potuto avere costui nel giudizio stesso al quale rimase estraneo! Almeno la sentenza impugnata si guarda bene dal dirlo!

(*Omissis.*) Per questi motivi, ecc. — (Presidente ff. Lucchini — rel. Ricco — p. m. Frola — avv. Persico).

(Prima Sezione.)

9 gennaio 1906. 210

CASSAZIONE — RICORSO — sentenze preparatorie e d'istruzione — ordinanze — escussione di periti — (cod. proc. pen., art. 647).

« *L'art.* 647 *p. p., negando in via generale e con termini assoluti il diritto di ricorso avverso sentenze preparatorie o d'istruzione prima della sentenza definitiva, pone quelle in correlazione antitetica a questa, per modo da doversi ritener sempre come preparatoria o d'istruzione qualunque sentenza la quale non sia definitiva nel senso che ponga termine al giudizio con la condanna o con l'assoluzione* [1]. »

... *È preparatoria o d'istruzione, e quindi non suscettiva d'immediato ricorso in cassazione, l'ordinanza che dispone l'escussione dei periti stati eccepiti nel giudizio rinnovato d'appello* [2].

Ric. *Fustella Giuseppe.*

(Prima Sezione).

4 dicembre 1905. 211

CASSAZIONE — RICORSO — sentenze preparatorie e d'istruzione — ammissione della p. c. — (cod. proc. pen., art. 647).

« *È definitiva quella sentenza che chiude il procedimento o che decide irrimediabilmente di un punto controverso, qualunque sia poi l'esito del giudizio nel merito* [3]. »

... *Epperciò, non è tale e quindi non suscettiva d'immediato ricorso, la sentenza che ammette la p. c.* [4].

Ric. *Coggiola Andrea.*

(Seconda Sezione.)

15 gennaio 1906. 212

LENOCINIO — favoreggiamento alla prostituzione — esecutore principale — (cod. penale, art. 346).

Non è complice, ma esecutore principale, chi, lungi dal limitarsi a fornire il locale e i mezzi per la prostituzione delle minorenni, predispone e interviene personalmente nella turpe industria, al fine precipuo di procurare a sè l'osceno guadagno.

PENA — MISURA — limiti legali — incensurabilità — (cod. pen., art. 29, 345 e 346).

È incensurabile la misura della pena nei limiti legali [5].

LENOCINIO — favoreggiamento alla prostituzione — minorenni — (cod. pen., art. 335 e 346).

La persona minorenne, di cui all'art. 346 *c. p., va intesa nel senso del codice civile, e non nel senso dell'art.* 335 *c. p.* [6].

Ric. *Valentino* e *Pennarola.*

La Corte: — (*Omissis.*) Considerando che il *primo mezzo* proposto dal Pennarola à bisogno di esser meglio determinato con l'indicazione delle circostanze di fatto poste a suo carico. Nella sua casa andavano abitualmente a prosti-

---

[1] — « Cosicchè *non speret aliam sententiam post se.* »

Conf. 14 marzo 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LIX, pag. 649 — e *Nota* ivi); 3 novembre 1904 (*Id.*, id., pag. 200 — e *Nota* ivi).

V. sentenza che segue.

[2] — Si trattava di frode alla legge sugli spiriti 30 gennaio 1896, e la Corte di Casale, in sede di rinvio, avea fatto citare come periti un ingegnere dell'ufficio tecnico di finanza e un chimico delle dogane; ma, venutisi all'udienza, costoro, per l'interesse che, data la qualità ufficiale, potevano avere in causa, furono eccepiti. La Corte respinse l'eccezione, mandando procedersi oltre. Senonchè la difesa protestò, dichiarando di voler subito ricorrere in cassazione, e quindi chiedendo il rinvio della causa sino all'esito del ricorso; e la Corte, assumendone l'istanza, rimandare la causa a nuovo ruolo.

[3] — Conf. 14 marzo 1904 (*Rivista Penale*, vol. LIX, pag. 649); 3 novembre 1903 (*Id.*, id., pag. 200).

V. sentenza che precede.

[4] — « Sarebbe tale nei riguardi di colui, che, dicendosi danneggiato, non venisse nemmeno a costituirsi p. c. »

Conf., da ultimo, 17 ottobre 1905, a pag. 167 di questo volume.

[5] — Giurisprudenza costante.

[6] — Conf. 30 gennaio 1905 (*Suppl.* alla *Riv. Pen.*, vol. XIV, pag. 289).

tuirsi delle donne, specialmente minorenni, due delle quali ivi furon sorprese dagli agenti della p. s. Istruitosi il processo, risultò che il Pennarola era affittuario di quella casa e tenutario della turpe industria ivi esercitata, e che, oltre a starvi la sua amante Valentino, egli vi teneva al suo servizio un'altra donna (condannata anch'essa, ma non ricorrente), per riscuotere i guadagni giornalieri e consegnarli a lui la sera. Stabilita in questi precisi termini nel giudizio di merito la responsabilità del ricorrente, non vi è dubbio ch'esso rappresentava nel fatto delittuoso non la figura secondaria del complice, che agevolasse soltanto l'opera criminosa d'un altro lenone, ma quella di esecutore principale del lenocinio, giusta l'art. 346 c. p.; imperocchè il suo concorso non si limitava a fornire il locale e i mezzi esecutivi del delitto, che in ogni caso costituirebbe sempre un'azione punibile nell'ipotesi dell'art. 64, nº 2º; bensì tutto il fatto del favoreggiamento alla prostituzione delle minorenni era predisposto e compiuto per volontà sua, in modo conforme ai suoi ordini, col suo personale intervento e anzi al fine precipuo di procurare a lui l'osceno guadagno.

Che il *secondo mezzo* non à giuridico valore, perchè accenna piuttosto alla misura della pena nei limiti lasciati dalla legge al prudente arbitrio del magistrato di merito, e perchè, in ogni caso, non può riferirsi ad alcuno appunto d'illegalità, non eccedendo la pena di un anno di reclusione e di lire 600 di multa, a lui inflitta, il massimo stabilito nell'art. 346 in correlazione al 2º capovº. dell'art. 345, ma anzi rimanendo al di sotto della media legale.

Considerando che non si può, senza coartare il testo e la ragione rispettiva degli art. 335 e 346 del detto codice, dedurre dall'accordo di quelle disposizioni che, se è stata dal legislatore limitata a sedici anni l'età del soggetto passivo, per render punibile la corruzione d'un minorenne commessa a fine di soddisfare la libidine del corruttore, secondo l'art. 335 quel limite d'età debbasi ritenere implicitamente richiamato anche nell'art. 346 per la punibilità del lenocinio diretto a favorire quel medesimo fatto di corruzione consumato da altri per il proprio godimento. Vi ripugnano così il testo come lo spirito della legge: il testo, perchè *lex ubi voluit dixit*, e vi si oppongono anche le differenti ed evidenti ragioni morali e politiche che ispirarono il legislatore. Viene abbandonato alla sanzione del fôro interno e alla riprovazione della coscienza pubblica il pervertimento morale dei giovani omai giunti a una sufficiente maturità di coscienza e di freni inibitori; mentre a reprimere penalmente sempre l'opera perversa e pervertitrice del lenone, che specula sull'inesperienza e sulla semplicità, presumibili in ogni minorenne, basterà considerare: 1º che colui, il quale corrompe nel suo interesse e senza le circostanze più gravi previste nell'articolo 333 in correlazione col 331, può invocare a sua scusa di non aver saputo frenare il naturale impulso della propria concupiscenza, mentre il lenone non è indotto a malfare da quella causa dipendente da umane debolezze: 2º che questi compie un'azione più largamente pervertitrice per la pubblica morale, allettando e sospingendo alla disonestà tanto i minorenni quanto gli stessi corruttori.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Lucchini — rel. Catastini — p. m. Ferriani).

(Prima Sezione.)

9 gennaio 1906. **212**

ARMI — PORTO ABUSIVO — fucile scarico — difetto di munizioni — (cod. pen., art. 464).

« *Per il reato di porto abusivo d'armi. l'art. 464 c. p. non vuole la condizione che l'arma sia carica, o che l'asportatore sia fornito della relativa munizione* [1]. »

— — età inoltrata — anchilosi del braccio — circostanze non influenti — (id. id.).

« *La circostanza di esser (l'imputato) in gravissima età e affetto da anchilosi al braccio destro, in guisa da non potersi servire del fucile, non fa esulare la contravvenzione, la quale si sostanzia nel fatto materiale del porto dell'arma senza licenza* [2]. »

Ric. *Primavera Marco.*

---

[1] — « Ove la legge à voluto cotesta condizione, lo à espressamente detto, come lo dimostra la disposizione del susseguente art. 466, nº 3º, in cui si legge che il fucile dev'esser carico. Peraltro la legge, proibendo a chi non è fornito di analoga licenza, il porto d'armi, à voluto prevenire un pericolo sociale. Certamente ispira timore, minaccia un pericolo chi cammina per le vie pubbliche con un fucile anche scarico; chi porta un'arma si costituisce in condizione superiore agli altri cittadini. »

[2] — « Giova ripeterlo: l'art. 464 c. p. costituisce un presidio al timore, al pericolo sociale, che vien dal solo fatto del porto d'arma senza licenza, e non è necessaria l'indagine se l'agente

(Prima Sezione.)

9 gennaio 1906. 214

ESERCIZI PUBBLICI — CONTRAVVENZIONE — circoli di divertimento — accessibilità mediante tessera — giuoco — non autorizzazione — (legge p. s., art. 50; cod. pen., art. 449).

Bene, e con apprezzamento incensurabile di fatto, è ritenuto luogo aperto al pubblico, per gli effetti degli art. 50 *l. p. s. e* 449 *c. p., un circolo di giuoco e divertimento, accessibile anche agli estranei mediante una semplice tessera* [1].

Ric. *Lagi Alfonso.*

(Seconda Sezione.)

29 dicembre 1905. 215

BANCAROTTA SEMPLICE — elemento intenzionale — indagine superflua — (cod. comm., art. 856 e 857).

In tema di bancarotta semplice non occorre alcuna indagine sull'elemento intenzionale [2].

— libri inesistenti — libri irregolari — (cod. comm., art. 856, n° 5°, e 857, n° 1°).

Risponde a' sensi dell'art. 856, *n°* 5°, *e non dell'art.* 857, *n°* 1°, *il fallito che abbia tenuto, e irregolarmente, i libri soltanto per un breve periodo del suo lungo commercio* [3].

Ric. *Domaneschi Vittorio Emanuele.*

La Corte: — (*Omissis.*) Attesochè, nei riguardi della bancarotta semplice, non occorre alcuna indagine dell'elemento intenzionale; basta, secondo la nostra legislazione, che alcuno dei fatti indicati negli articoli 856 e 887 cod. comm. sia stato volontariamente omesso o commesso perchè il reato sussista, perchè la legge considera ognuna di quelle ipotesi come un atto capace di recare possibile pregiudizio e come tale la punisce. Non avea, pertanto, la sentenza obbligo di motivare sull'elemento intenzionale del Domaneschi nell'eseguire alcuni pagamenti ad alcuni dei creditori dopo la cessazione dei pagamenti, e non avea tale obbligo nemmeno di fronte al motivo d'appello col quale s'impugnava la prova di tali pagamenti che la sentenza con esauriente motivazione ritiene eseguiti e in danno della massa dei creditori.

Attesochè non abbia fondamento il secondo mezzo di ricorso, dappoichè la sentenza stessa afferma che il Domaneschi stesso tenne, ma irregolarmente, i libri per una parte degli anni 1901 e 1902, con registrazioni sommarie e saltuarie, poco concludenti e poco decifrabili e non ne tenne affatto per il periodo anteriore, mentre da ben 15 anni esercitava la mercatura. Ricorreva quindi nel caso l'ipotesi del n° 5° dell'art. 856, e non quella del n° 1° dell'art. 857 cod. comm.

(*Omissis.*) Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. Petrella — rel. Romano — p. m. Tofano).

(Prima Sezione.)

25 novembre 1905. 216

AMNISTIA-INDULTO — ESTENSIONE — reati colposi — sottrazione di cose pignorate o sequestrate — (cod. pen., art. 203, ult°. capov°.; r°. d°. 16 settembre 1904, n° 491, art. 1°, lett. *d*).

L'articolo 1°, *lett.* d, *r°. d°. d'amnistia* 16 *settembre* 1904, *n°* 491, *si riferisce alle sole lesioni personali colpose, e non si estende quindi alla sottrazione di cose pignorate o sequestrate, a' sensi dell'ultimo capov°. dello art.* 203 *c. p.* [4].

Ric. *P. M.* in c. *Pesce.*

La Corte: — Ritenuto che il fotografo Ettore Pesce fu condannato, nel 30 maggio 1901, dal 1° pretore urbano di Napoli a lire 41 di multa, quale responsabile del delitto preveduto nel 2° capov°. dell'art. 203 del cod. pen., essendosi egli, qual custode giudiziario di oggetti sottoposti a pignoramento, rifiutato di conse-

---

fosse, per le sue condizioni attuali, idoneo a esplodere o meno l'arma, se asportasse il fucile come una bestia da soma; egli, asportando l'arma senza permesso, per questo semplice fatto viola un ordine sociale ».

[1] — « Con che poi in linea di diritto (la sentenza impugnata) si è uniformata e allo spirito della legge di p. s. e alla giurisprudenza di questa S. C. »

Confr. 16 maggio 1902 (*Riv. Penale*, vol. LVI, pag. 181 — e *Nota* ivi).

Cnf. 19 dicembre 1903 (*Id.*, vol. LIX, pag. 268 — e *Nota* ivi).

[2] — Giurisprudenza costante.

[3] — Conf. 5 gennaio 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 307); 13 agosto 1904 (*Id.*, id., pag. 66 e *Nota* ivi di richiamo).

[4] — Cont. 2ª Sezione, 8 agosto 1905, a pag. 177 di questo volume — e *Nota* ivi.

La bancarotta semplice non è delitto colposo, che, come tale, sia compreso nell'amnistia 16 settembre 1904 (11 gennaio 1906, *Sieni:* inedita).

gnare gli oggetti medesimi a chi di ragione, ma ciò per semplice imprudenza; e la Sezione d'accusa presso la Corte d'appello di Napoli, con declaratoria del 18 settembre u. s., disse contemplato il reato dell'art. 1°, lett. *d*), del r°. d°. d'amnistia 16 settembre 1904, e di conseguenza cessati gli effetti della relativa condanna.

(*Omissis.*) Attesochè, indipendentemente dall'argomento su cui si fonda il ricorso, non sembri, prima di tutto, ragionevole ritenere che il principe, quando, per moventi o per fini quali si siano, vuol sottrarre alla pena o coprire d'oblio certe categorie di reati, possa trascurarne affatto l'obiettività giuridica col prescindere dalla qualità o importanza del diritto leso o del nocumento recato, considerandone astrattamente il lato subiettivo di per sè solo, mentre, come ognun vede e sente, l'importanza del reato colposo, anche per il grado della colpa, è principalmente determinata dall'oggetto su cui questa sia caduta e dalle possibili sue conseguenze, tanto maggiore dovendosi considerare l'obbligo della diligenza, quanto più grave il pericolo e il danno derivabile dalla trascuranza; ond'è che appare subito, sotto questo primo aspetto, non accettabile l'interpretazione dell'art. 1°, lett. *d*), del citato r°. d°. 16 settembre 1904, nel senso che il sovrano abbia voluto estendere la sua clemenza a tutti i delitti colposi, tutti pareggiandoli e confondendoli, senza distinzione alcuna, quando la negligenza, l'imprudenza, l'imperizia possono aver luogo e spiegar effetto per qualunque cosa della più alta importanza, sia nell'ordine politico, sia nell'interesse pubblico e privato, bene spesso senza l'evento della morte e delle lesioni personali, preveduto nella succitata disposizione, come nel caso gravissimo dell'articolo 311, comma 1°, capov°., 1ª parte, talora eziandio senza la loro possibilità, come nei fatti contro la sicurezza dello Stato, contro la fede pubblica, e altri di gravità eccezionale.

Attesochè nelle amnistie, d'ordinario, e in tutte quelle degli ultimi anni, veggonsi compresi i delitti commessi per negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza di regolamenti; ma vedesi al tempo stesso che vien sempre tenuto conto d'una gravità speciale dei reati per tali cause commessi, misurata in ragione di certe loro conseguenze, mercè appunto la singolare condizione appostavi: « purchè non ne siano derivate la morte o lesioni personali prevedute nel n° 2° dell'art. 372 c. p. »; con che già è consacrato il criterio di valutazione dall'importanza del fatto o dell'omissione, determinabile dalla ragione prettamente obiettiva e materiale. Ora, come si comprende benissimo la ragionevolezza di quella eccezione per l'applicazione del criterio stesso nei delitti colposi contro la persona, nei quali a questa sola il danno è circoscritto, al contrario, come si è visto, non s'intenderebbe affatto per veruno dei delitti colposi d'altra indole e natura, di cui si è dianzi fatto cenno.

Attesochè alle suesposte ragioni se ne aggiunge una ulteriore, scaturente dal raffronto logico delle tre ultime amnistie, aventi le date degli 11 novembre 1900, 23 novembre 1902 e 16 settembre 1904; delle quali, se la prima contempla con l'art. 1°, lett. *d*), delitti colposi senza l'espressa limitazione derivante dalla specifica indicazione dell'art. 375 c. p. concernente i reati colposi contro la persona, codesta condizione tassativa e limitativa si vede nell'amnistia posteriore del 1902 alla corrispondente lett. *c*) del suo art. 1°, per non esser poi più riprodotta nell'ultima del 1904. Orbene, ambedue le dette ultime amnistie essendo state concesse in occasione e per la sola ragione d'identici eventi che allietarono l'augusta casa regnante, non si saprebbe vedere la ragione di una differenza tra esse cotanto grave, qual sarebbe quella che il benefizio si fosse limitato a una sola specie di reati colposi e invece con l'altra esteso, quasi potrebbesi dire inconsideratamente, a ogni sorta di reati dipendenti da mera colpa, nonostante che più da vicino e più gravemente potessero toccare l'interesse o l'ordine pubblico e nessuna esclusione per essi derivasse dall'unica eccezione anzidetta di conseguenti lesioni personali gravi e mortali.

Attesochè alcun dubbio insorse bensì dapprima sul proposito, quando l'amnistia per reati colposi non l'indicava per quelli previsti nell'art. 375 c. p.; e ciò appunto potè ben essere sufficiente ragione, per porre in altra successiva codesta indicazione espressa, come fu fatto nell'amnistia del 23 novembre 1902: ma, tolto il dubbio in simile guisa, che è bastantemente significativa, a chiarimento della corrispondente disposizione in amnistie anteriori, devesi comprendere che fu ritenuto superfluo il ripetere l'indicazione medesima in altra occasione identica offertasi nelle stesse condizioni; ond'è a ritenersi, anche per questo, malgrado alcuna pronunzia in senso contrario, che, sempre quando nei decreti di amnistia si è parlato di delitti commessi per imprudenza, negligenza, inosservanza di regolamenti, ecc., con eccezione unica per quelli da cui siano derivate la morte o lesioni personali gravi, s'intese alludere soltanto ai reati preveduti nel-

l'articolo 375 c. p., come a buon diritto sostiene il ricorrente.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. Fiocca — rel. Fontana — p. m. De Francesco).

(Prima Sezione.)

23 novembre 1905. 817

CASSAZIONE — RICORSO — p. m. — sentenze pretoriali — proc. del re — (cod. proc. pen., art. 645).

« *Per l'interpretazione, ormai pacifica, data all'art.* 645 *p. p. e in relazione agli art.* 353, *n°* 3°, *e* 399, *n°* 2°, *il diritto di ricorrere in cassazione spetta solo al p. m. presso la pretura, ma non è bensì consentito al regio procuratore* [1]. »

Ric. *P. M.* in c. *Moscatelli.*

(Prima Sezione.)

2 dicembre 1905. 818

GIURATI — VERDETTO — omicidio volontario — risposta negativa — affermativa per il preterintenzionale — elemento morale — (cod. pen., art. 45, 364 e 368; cod. proc. pen., art. 494 e 495).

« *Una volta che i giurati risposero negativamente alla prima questione riflettente l'omicidio volontario e affermativamente alla seconda sul ferimento seguito da morte, riesce strano come possa obiettarsi che nella questione affermata manchi l'elemento della volontarietà delle lesioni; quando, eliminatosi il fine d'uccidere, la parola « colpevole » vien messa in relazione al fatto di avere l'accusato, con atti diretti a commettere una lesione personale, cagionato la morte* [2]. »

— QUESTIONI — cause escludenti o diminuenti — provocazione — gravità — (cod. pen., art. 51; cod. proc. pen., art. 494).

Chiesta e posta la questione sulla provocazione, non è a dolersi che il presidente, non richiesto, non abbia posta la questione sulla gravità della medesima, tanto più se i giurati ebbero a negare anche la provocazione semplice [3].

Ric. *De Rosa Antonio.*

(Prima Sezione.)

14 dicembre 1905. 819

AMMONIZIONE — PRESCRIZIONE BIENNALE — sospensione — domicilio coatto — (l. di p. s., art. 108).

Il tempo trascorso a domicilio coatto non si computa nel biennio per la prescrizione dell'ammonizione [4].

Ric. *Santamaria Salvatore.*

La Corte: — (*Omissis.*) Attesochè abbia rettamente giudicato il tribunale nell'escludere dalla prescrizione biennale il tempo del domicilio coatto, perchè l'ammonizione e la sorveglianza speciale della p. s. non ànno applicazione in confronto di colui che trovasi al domicilio coatto, ma questi sono tutti provvedimenti di prevenzione, i cui rigori aumentano di mano in mano che si passa dall'uno all'altro,

---

[1] — Conf., da ultimo, 16 febbraio e 12 agosto 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 703, n. 3).

[2] — « Con ciò si fa manifesto come, esclusa la volontà omicida, sia rimasta implicitamente affermata la volontà di produrre lesioni. Nè potea sorger mai alcun equivoco sull'animo dei giurati, poichè non era stata posta innanzi dalla difesa l'ipotesi di ferimento involontario, e solo si era disputato se nell'avvenuto omicidio vi fosse il fine di uccidere. »

[3] — « Dappoichè, se il presidente dee proporre le questioni, quando ne sia richiesto dalla difesa, sui fatti che, a' termini di legge, scusano o diminuiscono l'imputabilità, mancando nel concreto tale richiesta, potea proporla d'ufficio, ma a condizione che le circostanze del dibattimento avessero offerto elemento valevole a convincere che nello svolgimento dei fatti fosse concorsa la grave provocazione. Ma che, nel concreto, tali elementi non erano concorsi, si deduce da ciò, che la stessa difesa si è limitata a chiedere in favore dell'accusato la sola presunzione semplice, e al postutto il fatto che i giurati risposero negativamente anche a questa questione sta a provare come l'accusato non abbia commesso il fatto nell'impeto d'ira o d'intenso dolore determinato da provocazione. »

Cnfr. 7 gennaio 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LVII, pag. 467); 29 dicembre 1899 (*Id.*, vol. LII, pag. 685, n 5).

[4] — Conf. 22 dicembre 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 418 — e *Nota* ivi); 3 giugno 1905, *Magrini* e *Grigioni;* 17 giugno 1905, *Ombelico* (inedite).

La prescrizione biennale dell'ammonizione resta sospesa durante la sottoposizione alla vigilanza dell'Autorità di p. s. (21 novembre 1905, *De Bonis:* inedita).

Cnfr. 21 ottobre 1905, a pag. 435 di questo volume — e *Nota* ivi.

e che ànno ciascuno la propria sfera di esecuzione; in guisa che, come non può inviarsi a domicilio coatto chi non sia già sottoposto alla vigilanza speciale, così, per questa cagione appunto, decorso il periodo del domicilio coatto, l'individuo che vi fu sottoposto ritorna alla propria condizione giuridica immediatamente anteriore, cioè a quella del sorvegliato, e, decorso anche il periodo della sorveglianza, ritorna a quella dell'ammonito, se non ancora trascorso senza interruzione il biennio dell'ammonizione; onde, come i rigori di ciascun provvedimento aumentano nella scala ascendente, così diminuiscono nel ricondurre gradatamente l'individuo alla condizione ordinaria; e ciò, che è necessità logica di esecuzione, corrisponde infatti alla natura stessa di queste misure, che son tutte di prevenzione e che fallirebbero al loro scopo quando l'individuo, che ritorna dal domicilio coatto, fosse pure prosciolto dai minori vincoli riusciti prima inefficaci; giacché il domicilio coatto gli impedì di trascendere a nuove infrazioni, ma, lungi dall'essersi sostituito alla vigilanza e all'ammonizione, che, nè per la cosa giudicata nell'un caso, nè per tassativa disposizione di legge nell'altro, posson mutare della loro essenza, potrà forse assicurare che egli non sia poi per ricadere in quelle stesse infrazioni che determinarono l'ultimo e più grave provvedimento, ma non potrebbe del pari assicurare che l'individuo che ne fu colpito avesse del tutto perduto quelle delittuose tendenze che si erano volute infrenare mediante l'ammonizione e la violenza.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Presidente Fiocca — rel. Bettoni — p. m. Coppola).

(Seconda Sezione.)

21 dicembre 1905. **220**

FALSITÀ IN GIUDIZIO — SUBORNAZIONE — tentativo — qualità di testimone — insussistenza — (cod. pen., art. 61, 62 e 218).

Per quanto sia incriminabile il tentativo di subornazione, non lo è già in confronto di persona che non figura in causa [1].

Ric. *Russo Antonino.*

La Corte: — (*Omissis.*) Trova fondato il primo mezzo di ricorso. Poichè è fuori di discussione che i fratelli Bessone e il Santoro, cui si sarebbe cercato di subornare, non fossero mai uditi e neppur nominati nel processo nel quale li si sarebbe voluti far deporre, e non furon tampoco dati in lista. Ora, così essendo, non si può parlare del reato dell'art. 218 c. p., dappoichè la legge penale parla di subornazione di « testimoni », epperciò non può bastare un tentativo che si faccia presso una persona qualsiasi, ma presso quella che abbia veste e carattere di testimone, il che comporta che la persona che n'è soggetto figuri nel procedimento per la sua udizione, sia che sia stata già udita, sia, per lo meno, che appaia tra le persone che lo possano esser o che la parte à indicate all'uopo. Il reato in parola è e deve esser sempre un fatto contro l'amministrazione della giustizia; quindi bisogna che esista alcun rapporto tra il subornato e l'amministrazione della giustizia; rapporto, il cui normale ed esatto funzionamento l'azione del subornatore intenda a perturbare. Vero è che il nuovo codice, ad allontanare ogni possibile intralcio alla buona amministrazione della giustizia, punisce anche il tentativo di subornazione non seguito da alcun effetto; ma sarebbe condurre tropp'oltre la parola e la finalità della legge ammettere che si possa eziandio aver a fare con persone che non appaiono sotto alcun rapporto nella causa: andare oltre la parola, perchè la legge parla sempre di testimoni; e della finalità, perchè non importa serio pericolo per l'amministrazione della giustizia il tentativo di subornazione presso persone che non figurano punto nella causa.

Per questi motivi, cassa senza rinvio, ecc. — (Pres. ff. Lucchini — rel. Martino — p. m. Frola).

(Prima Sezione.)

11 gennaio 1906. **221**

APPELLO — GIUDIZIO — rinnovazione — motivo del gravame — rigetto implicito — pronunzia in merito — (cod. proc. pen., art. 323, n° 3°, e 363).

Il magistrato d'appello, con l'esprimere i motivi per i quali conferma l'appellata sentenza, motiva implicitamente il rigetto della chiesta rinnovazione del dibattimento [2].

Ric. *Salerno Francesco Paolo.*

---

[1] — Cnfr. 23 maggio 1899 (*Riv. Pen.*, vol. L, pag. 175 — e *Nota* ivi).

V. 11 dicembre 1900 e 22 aprile 1902 (*Id.*, vol. LVI, pag. 709, n 5); 23 novembre 1896 (*Id.*, vol. XLV, pag. 63 — e *Nota* ivi); Corte d'app. di Catanzaro, 11 agosto 1903 (*Id.*, vol. LX, pag. 740, n. 4).

[2] — « Del resto, se l'aderire a siffatta domanda era una facoltà del tribunale, secondo dispone

(Prima Sezione.)

7 dicembre 1905. **222**

VIOLENZA CARNALE — aggravanti — simultaneo concorso di più persone — (cod. penale, art. 334).

Per aversi l'aggravante del simultaneo concorso di più persone nella violenza carnale, non occorre già l'effettiva copula ad opera di tutti i concorrenti [1].

Ric. *Manzo* e *Del Prete*.

(Prima Sezione.)

2 dicembre 1905. **223**

CORTE D'ASSISE — DIBATTIMENTO — periti — esame — circostanze estranee alle perizie — (cod. proc. pen., art. 468).

Il perito indotto in Corte d'assise per esser inteso sulle perizie esistenti in atti e concernenti le lesioni riportate dall'offeso, non può esser inteso sui certificati prodotti all'udienza intorno alle condizioni psichiche dell'accusato [2].

Ric. *Cimmino Michele*.

La Corte: — (*Omissis.*) Attesochè il dottor Ferdinando Guidone venne addotto nella qualità di perito, tanto dalla p. c. quanto dall'accusato, espressamente, determinatamente, esclusivamente per esser inteso sulle perizie esistenti in atti, le quali versarono soltanto sulle lesioni riportate dall'offeso Ernesto Moccia, mentre la difesa dello stesso accusato soltanto in udienza produsse due certificati riguardanti le condizioni psichiche di costui e sul contenuto di tali certificati pretendeva rivolgere quelle domande al perito, che la Corte, sull'opposizione della controparte, si rifiutò di ammettere, per la considerazione dell'esser esso un oggetto del tutto diverso dalla posizione difensiva per la quale il detto perito era stato indotto e chiamato, e dell'ostarvi conseguentemente il prescritto dell'art. 468 c. p.

Attesochè, ciò posto, appare perfettamente legittimo e giusto il diniego della Corte, di cui muove doglianza il ricorrente; giacchè, diversamente, a render frustranea la disposizione dell'art. 468 c. p. p., con lesione innegabile dell'eguaglianza delle parti, basterebbe a una di esse l'addurre un teste o un perito, indicando nella lista relativa una determinata circostanza singola su cui esser egli sentito, per poterne poi estendere l'esame senza limiti o al di là di quei confini che la legge vuole preventivamente segnati, appunto a tutela dei diritti delle parti e per far luogo così a inganni e sorprese.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Presidente Fiocca — rel. Fontana — p. m. De Francesco — avv.ti Girardi e De Cesare per il ric.; Macherione per la p. c.).

(Seconda Sezione.)

22 dicembre 1905. **224**

FURTO — QUALIFICHE — riunione di tre o più persone — (cod. pen., art. 404, n° 9°).

« *Per l'esistenza giuridica della qualifica dell'art. 404, n° 9°, cod. pen., non occorre che tutti i partecipanti al furto concorrano nell'atto consumativo del reato, ossia che tutti siano coautori o cooperatori immediati; ma basta il semplice concorso al momento in cui si perpetra il reato, sia anche con la sola assistenza o aiuto* [3]. »

Ric. *Marche*, *Tola* e *altri*.

l'art. 363 p. p., il non uso di essa non avea bisogno di motivazione, e la questione non cambia d'aspetto, per aver l'imputato espressamente invocato l'esercizio di tale facoltà, sebbene sia più regolare lo statuirvi in modo esplicito. Quando il giudice d'appello à espresso i motivi per i quali à creduto di confermare la sentenza del giudice di prima istanza, implicitamente, ma abbastanza chiaramente, à mostrato la sua intenzione di non far luogo alla ripetizione del dibattimento e all'udizione di nuovi testimoni. »

Cnfr. 16 agosto 1905, a pag. 153 di questo volume — e *Nota* ivi; 4 aprile 1902 e 28 aprile 1904, a pag. 696, n. 6, del precedente volume.

[1] — « Può esservi cooperatore immediato, senzachè costui sia stupratore. Se tale fosse, anzichè la figura del cooperatore immediato si avrebbe quella di esecutore diretto e così vi sarebbero due distinti autori di reato, l'uno successivo all'altro. »

Conf. 25 aprile 1901 (*Riv. Pen.*, vol. LIV, pag. 433 — e *Nota* ivi).

[2] — Conf., in tesi generale, 30 marzo 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 182).

[3] — « La ragione della qualifica sta sia nella maggiore audacia che s'infonde nell'animo dei malfattori nel sapersi uniti, e sia nel maggior pericolo che corrono le persone che possono eventualmente sorprendere i ladri; e siffatta ragione sussiste non solo quando tre o più ladri riuniti contemporaneamente involano le cose furtive, ma anche quando alcuni soltanto sono

(Prima Sezione.)

4 dicembre 1905. 225

PARTE CIVILE — COSTITUZIONE — parte lesa — cugino dell'ucciso — apprezzamento di fatto — (cod. proc. pen., art. 109).

« *Se è certo che, per costituirsi p. c., devesi avere la qualità di danneggiato a causa del commesso reato, è però altrettanto vero che il decidere se dal reato medesimo sia derivato danno materiale o morale alla parte che si dice offesa (nella specie cugino dell'ucciso) si risolve in un giudizio di mero fatto, riservato perciò all'apprezzamento insindacabile dei giudici del merito* [1]. »

Ric. *Serafino Pasquale.*

(Seconda Sezione.)

28 dicembre 1905. 226

APPELLO — SENTENZA — gravame dell'imputato — furto — qualifiche — sostituzione — (cod. proc. pen., art. 365 e 419; cod. penale, art. 404, n[i] 5° e 6°).

Non può, sul gravame del solo imputato, il magistrato d'appello sostituire una ad altra qualifica del furto, pur lasciando immutata la pena [2].

Ric. *Parrucci* e *Celli.*

La Corte: — (*Omissis.*) Parrucci e Celli ricorrono per cassazione, dicendo che, spostata una delle qualifiche ritenute dal tribunale, non potea la Corte sostituirne un'altra, mentre non v'era appello del p. m. per la sostituzione di una nuova qualifica.

La Cassazione trova fondato il ricorso. Poichè, ammesso pure che il giudice può ritenere circostanze aggravanti non risultanti dall'ordinanza di rinvio o dall'atto di citazione, quando, ciò nonostante, il fatto rimanga nella sua competenza (come si argomenta dagli articoli 345 e 395 p. p.) e purchè se ne faccia contestazione all'udienza e si dia modo all'esercizio del diritto di difesa, col rinvio, ove occorra, della causa; non si può però ammettere che le nuove circostanze aggravanti si possano per la prima volta contestare in appello, quando non vi è stato gravame del p. m. Perocchè l'appello interposto soltanto dall'imputato non può tornare a suo danno (articolo 364 e 419 p. p.): e tornerebbe invece a suo danno, qualora si potesse ritenere un'aggravante non ritenuta nel primo giudizio. Nè rileva che, apponendo la nuova aggravante, se ne sia eliminata un'altra; poichè l'eliminazione di questa è un diritto a parte dell'imputato, dipendente da ciò, che tale aggravante non sussisteva, e il divieto di altre aggravanti è dipendente dal diritto di non vedere in nessun modo in appello peggiorata la propria posizione quando non vi sia gravame del p. m.; altrimenti avverrebbe come se nel caso, in appello, non si fosse più discusso di due, ma di tre aggravanti. Come ancora non rileva il dire che, a ogni modo, apponendo una nuova aggravante ed eliminandone un'altra, la pena sia rimasta immutata, e che ciò che la legge proibisce è soltanto che non sia aumentata la pena, ma non già che non si possa sostituire un'ipotesi di diritto, sia anche più grave, ad altra. Poichè ciò può esser ammissibile quando l'ipotesi giuridica non sposti l'ipotesi di fatto, perchè la qualifica giuridica dei fatti avviene per legge, epperciò il magistrato è chiamato a elevarla anche d'ufficio (*da mihi factum et ego dabo tibi jus*); ma non è ammissibile quando si venga a spostare l'ipotesi di fatto, perchè i fatti son considerati dal magistrato su istanza delle parti, e non si posson variare in appello, senza l'istanza di alcuna di esse con l'interposizione del gravame e motivi (art. 353, 356, 399, 404 proc. pen.); onde, non essendovi stato appello del p. m., non potea la determinazione dei fatti variarsi, per far rilevare

---

destinati a tale operazione e altri vi prestano aiuto o assistenza, sia pure col semplice vigilare, a che non siano sorpresi o scoperti. »

Conf. 10 agosto 1904 (*Riv. Penale*, vol. LXII, pag. 518 n.); 8 giugno 1899 (*Id.*, vol. L, pag. 178).

[1] — « Ammettendo l'art. 109 p. p. a costituirsi p. c. ogni persona offesa o danneggiata da un reato, fa chiaramente intendere che qualsiasi lesione materiale o morale e ogni forma di pregiudizio negli interessi è titolo sufficiente per un legittimo intervento nel giudizio penale. »

Conf. 29 maggio 1905 (*Riv. Penale*, vol. LXII, pag. 731, n. 3); 9 aprile 1904 (*Id.*, vol. LX, pag. 332); 17 maggio 1904 (*Id.*, id., pag. 220).

[2] — V. bensì 19 gennaio 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 683).

V. anche 24 aprile 1895 (*Id.*, vol. XLII, pag. 98).

Imputati di furto qualificato ai termini dell'art. 405, n[i] 4°, e 5°, i ricorrenti furono dal Tribunale di Macerata condannati in conformità, ma la Corte, essi soli appellanti, alla qualifica del n° 5° sostituì quella del n° 6°.

un'altra circostanza aggravante ai danni dell'imputato.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. ff. Benedetti — rel. Martino — p. m. Andreucci).

(Prima Sezione.)

9 gennaio 1906. 337

GIURATI — QUESTIONI — omicidio — premeditazione — provocazione — incompatibilità — (cod. pen., art. 52 e 366, n° 2°; cod. proc. pen., art. 494).

Premeditazione e provocazione sono fra loro incompatibili [1].

... *Quindi la questione sulla scusante va subordinata alla negativa di quella sulla qualifica* [2].

Ric. *Pintus Antonio Andrea.*

(Prima Sezione.)

2 dicembre 1905. 338

CASSAZIONE — RICORSO — imputato — deposito — più ricorrenti — deposito unico e complessivo — (cod. pen., art. 651).

« *Per la massima stabilita dalla Corte regolatrice, divenuta ormai pacifica, tanti debbono esser i depositi, quanti sono i ricorrenti, a meno che si tratti di causa e sentenza individue* [3].

» ... *Epperciò, il deposito essendo complessivo, e non individuo, e in una cifra inferiore a quella dalla legge prescritta, il ricorso è inammissibile* [4]. »

Ric. *Guida, Del Duca* e *altri.*

(Prima Sezione.)

9 gennaio 1906. 339

DIBATTIMENTO — GENERALITÀ — nuove prove — rinvio — non utili nè necessarie — (codice proc. pen., art. 281, n° 4°, 282 e 291).

È sufficientemente motivato il rigetto dell'istanza per il rinvio della causa, allo scopo di produrre nuove prove, col dichiarare di non ritenerle utili nè necessarie.

— IMPUTATO — allontanamento — contumacia — (cod. proc. pen., art. 347 e 349).

L'essersi l'imputato allontanato dal giudizio non distrugge il fatto della sua presenza in limine litis, *che naturalmente esclude la contumacia* [5].

— — — mancato interrogatorio — cassazione — ricorso — (cod. proc. pen., art. 281, n° 2°, e 282).

Vanamente si duole di non essere stato interrogato l'imputato che si allontanò dal giudizio in principio dell'udienza, dopo rigettatagli la domanda di rinvio del dibattimento.

ALIMENTI (POLIZIA DEGLI) — CONTRAVVENZIONE — pasta stantìa e ammuffita — prova — verbale — (cod. proc. pen., art. 51, 56, 339 e 340).

È legittima fonte di prova per l'accertamento di una contravvenzione alla polizia degli alimenti il verbale sottoscritto da un vigile sanitario e da una guardia municipale; a prescindere dalla perizia constatante trattarsi di pasta stantia e ammuffita.

— — — causa dell'alterazione — non influenza — (l. sanitaria del 1888, art. 42; id. 25 febbraio 1904, n° 57, art. 16).

« *Non è alla causa dell'alterazione o guasto delle sostanze alimentari che deesi guardare, ma al fatto che esse siano alterate o guaste; in che la contravvenzione consiste per chi le esponga in vendita.* »

Ric. *Durante Gustavo.*

La Corte: — Ritenuto che Gustavo Durante domanda l'annullamento della sentenza, con cui, nel 21 ottobre u. p., il 2° pretore urbano di Napoli lo condannava a cento lire d'ammenda, qual responsabile di contravven-

---

[1-2] — « Per esser compatibili, ai sensi di legge, la premeditazione e la provocazione, occorrerebbe accertare che l'agente, nel compiere l'atto ultimo del delitto, cioè nel momento ultimo della sua consumazione, fosse contemporaneamente freddo e caldo. E, poichè ciò non è ammissibile, per la contradizion che nol consente, ne deriva logica la conseguenza che, se l'agente, per effetto della premeditazione, freddamente uccise, è assurdo parlare di provocazione; e se, per converso, uccide, avendo l'anima giustamente infiammata da ira o da intenso dolore, è assurdo parlare di premeditazione. »

Giurisprudenza costante — Conf., da ultimo, 10 giugno 1905, *Apicella;* 12 agosto 1905, *Bonomini;* 16 novembre 1905, *Cammilla* (inedite).

Compatibili, invece, premeditazione e seminfermità di mente (27 aprile 1905, *Gilardoni;* 19 settembre 1905, *Cremona:* inedite).

[3-4] — Conf., da ultimo, 16 novembre 1905, a pag. 152 di questo volume.

[5] — Conf. 12 maggio 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 201, — e *Nota* ivi di richiamo).

zione ai sensi dell'art. 42 della legge sanitaria e relativo regolamento, per aver tenute esposte in vendita paste stantie, ammuffite, e perciò alterate, e domanda pure l'annullamento dell'ordinanza che gli negò il rinvio della causa, per produrre nuove prove, deducendo i motivi seguenti:

1° violazione degli art. 291, 281, nº 4°, e 282 p. p., perchè l'ordinanza non tenne conto delle ragioni per cui erasi chiesta la comparsa e l'udizione dei verbalizzanti e non addusse motivi per i quali l'esame loro fosse, come disse, non necessario nè utile;

2º violazione dell'art. 305 p. p., perchè, negando l'invocato mezzo difensivo, si violò il diritto dell'imputato di rivolgere ai verbalizzanti quante domande avesse creduto del suo interesse; diritto che non vien meno per qualunque convinzione si fosse formata il giudicante *a priori;*

3° violazione degli art. 347 e 349 p. p., perchè dal verbale del dibattimento, in cui sta scritto che l'imputato e il suo difensore si allontanarono dopo respinta la loro domanda di rinvio della causa, non risulta che l'imputato stesso si fosse regolarmente costituito, mancando persino la domanda e la sua risposta snlle proprie generalità, ond'era il caso di non ritenerla presente, dichiarandosi la sua contumacia, ciò che non si volle fare, appositamente nel fine d'interdirgli l'opposizione alla sentenza contumaciale;

4º violazione degli art. 281, n° 1º, e 282 p. p., perchè, data pure la presenza dell'imputato nel giudizio, il pretore non lo interrogò sui fatti costituenti l'imputazione;

5º violazione degli art. 42 legge sanitaria del 1888, 16 di quella del 1904, 134 del relativo regolamento e 323, n° 3º, p. p., perchè, sempre ritenuta in ipotesi la presenza dell'imputato e le sue deduzioni difensive, il pretore avrebbe dovuto dire per quali ragioni si riteneva in diritto di condannare sulla base di una sola perizia, che discordava dal verbale, in quanto questo diceva le paste sospette di essere inquinate da metalli tossici e quella invece le dichiarò semplicemente stantie e leggermente ammuffite, sicchè fu cambiato il fatto imputato; e avrebbe pur dovuto dire il pretore come e da quali risultanze si fosse convinto che l'alterazione alle paste non fosse sopravvenuta al loro sequestro ed esisteva già quando furon sequestrate;

6º violazione degli art. 339, 340, 56 e 51 proc. pen., perchè il pretore ritenne attendibile il verbale redatto da un impiegato municipale, che era ufficiale della polizia giudiziaria.

Attesochè, sebbene assai laconica, pure non puossi ritenere bastevole motivazione al rigetto d'un'istanza di rinvio della causa, per produrre nuove prove, la dichiarazione che queste si ritengono non necessarie nè utili, contenendosi abbastanza chiaramente in tali parole il concetto che la causa offre bastevoli elementi per esser decisa e che quanto puossi attendere dalle prove offerte non può valere a scuotere il valore delle risultanze giudiziali che si ànno già: cosicchè i *due primi motivi* del ricorso cadono.

Atteso non esser più serio il *terzo motivo*, con cui il ricorrente pretende lo si ritenesse non mai presente all'udienza del pretore, mentre coi due primi motivi lamenta il rigetto dell'istanza di rinvio fatta dal suo difensore, insieme al quale, come si legge nel verbale, egli si era presentato, per allontanarsene poi dopo respinta l'istanza medesima; nè il suo arbitrario allontanamento potea distruggere il fatto della sua presenza *in limine judicii*, locchè naturalmente n'esclude la pretesa contumacia.

Attesochè, se il pretore non ebbe modo d'interrogare sulle sue generalità e sul fatto della causa esso imputato, ciò si dovette al suo allontanamento, giacchè risulta dal verbale che, tosto aperto il dibattimento, il difensore domandò il rinvio della causa, che gli fu negato, e per questo solo e subito imputato e difensore si allontanarono, dichiarando esplicitamente non aver altro da aggiungere. Non possono essi quindi venir ora lamentando nullità rese inevitabili dal solo fatto loro, e anzi può ben dirsi non sussistenti, una volta che l'adempimento delle prescritte formalità d'interrogare l'imputato sulle sue generalità e sui fatti costituenti l'oggetto dell'imputazione fu reso impossibile dal fatto dell'imputato medesimo, s'intende bene che condizione a potersi pronunziare nullità per un'inosservanza qualsiasi è che fosse possibile l'osservanza: onde anche il *quarto motivo* non si regge.

Atteso, sugli ultimi due *motivi*, *quinto* e *sesto*, che il pretore ben si potè convincere della sussistenza del fatto contravvenzionale sulla base del verbale sottoscritto, come dice lo stesso ricorrente, da un vigile sanitario e da una guardia municipale, fra le cui attribuzioni è indubbiamente quella di accertare le contravvenzioni alla legge sulla pubblica igiene, in cui s'incorra da venditori di generi alimentari, e poichè la perizia constatò essere stantie e ammuffite le paste che il Durante aveva esposto in vendita, gli elementi di convinzione del giudicante si ebbero già da cotesta loro condizione, senza che poi influisca in contrario la

circostanza che, invece di contenere metalli tossici, come si era dapprima sospettato, le paste fossero invece alterate e guaste, perchè stantie e ammuffite, giacchè non è alla causa dell'alterazione o guasto delle sostanze alimentari che deesi guardare, ma al fatto ch'esse siano alterate o guaste; in che la contravvenzione consiste, per chi l'esponga in vendita. E il pretore dalle fonti di convinzione dianzi enunziate (verbale e perizia) motivò la propria sentenza; onde non è fondata la censura di mancanza di motivazione; non essendo poi tenuto esso pretore a prevenire tutti gli obietti possibili, ancorchè non opposti dalla parte, ma bastando che dia sufficiente ragione della sua pronunzia: cosicchè il ricorso per nessuno dei motivi è fondato.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Presidente Fiocca — rel. Fontana — p. m. Martinotti).

(Prima Sezione.)

21 ottobre 1905. **230**

GIURATI — VERDETTO — offese alla religione col mezzo della stampa — negativo per l'autore e stampatore — affermativo per l'editore — aggiunte e varianti — (editto 26 marzo 1848, art. 18; cod. proc. pen., art. 507).

Trattandosi di offese alla religione col mezzo della stampa, non è contradittorio il verdetto negativo per l'autore e lo stampatore, affermativo per l'editore, il quale abbia introdotto nel lavoro aggiunte e varianti tali da averne determinata l'incriminabilità [1].

Ric. *Nerbini Giuseppe.*

(Seconda Sezione.)

15 febbraio 1906. **231**

APPELLO — APPELLABILITÀ — criterio — titolo dell'imputazione — (cod. proc. pen., articolo 399, n° 1°).

« *L'appellabilità delle sentenze è determinata dal titolo dell'imputazione per cui si portò il giudicabile a dibattimento, e non da quello ritenuto nella sentenza* [2]. »

Ric. *P. M.* in c. *Greco* e *Trantino.*

(Prima Sezione.)

9 gennaio 1906. **232**

GIURATI — QUESTIONI — omicidio — tentativo — errore di persona — (cod. pen., articoli 52, 61, 364, 371; cod. proc. pen., art. 495).

« *L'art. 52 c. p., che parla di chi commette per errore o per altro accidente un delitto in pregiudizio di persona diversa da quella contro la quale avea diretto la propria azione, non facendo distinzione tra delitto consumato e mancato, abbraccia ambedue le forme.* »

... *Quindi è ben posta la questione ai giurati se l'accusato abbia esploso a fine di uccidere Tizio e abbia invece ferito Caio.*

Ric. *Di Caro Angelo.*

La Corte: — Attesochè il ricorrente Di Caro, con sentenza della Corte d'assise di Girgenti del 9 novembre ultimo, venne condannato alla pena della reclusione per anni sei, mesi tre e giorni sedici e alla multa di lire settantadue, in seguito al verdetto dei giurati, che lo dichiarò colpevole di tentato omicidio commesso per errore sulla persona di Greco Giuseppe, nonchè di porto d'arma da fuoco (rivoltella) senza licenza dell'Autorità politica.

Di codesta sentenza il ricorrente domanda la cassazione per quest'unico motivo: la disposizione dell'art. 52 c. p. presuppone che il fatto voluto dall'agente siasi attuato, sebbene in confronto d'una persona diversa da quella cui si mirava. Però codesta disposizione, del tutto eccezionale, non può in alcuna guisa estendersi da un caso all'altro. E quindi, riguardando essa il caso che il delitto voluto siasi commesso, sebbene in danno di un'altra persona, non può allargarsi al caso in cui il delitto voluto non potè compiersi e rimase allo stato di semplice tentativo. Era questo il caso in ispecie, secondo la formola dei quesiti proposti ai giurati, e rispondenti alla sentenza di rinvio. Si chiese, cioè, se l'accusato Di Caro avea esploso con fine d'uccidere Ferrante, non già ucciso, ma ferito per accidente Greco Giuseppe. Non si era, adunque, nel caso previsto dall'art. 52 c. p., cioè nel caso in cui si sia commesso in danno

---

[1] — « L'editore Nerbini dichiarato colpevole del reato preveduto nell'art. 18 della legge sulla stampa, per aver pubblicato un opuscolo intitolato « La madonna prima e dopo il parto », contenente oltraggi e derisioni in offesa alla religione cattolica, veniva dalle Assise di Firenze condannato in conformità, mentre venivano prosciolti, in esito al verdetto, autore e stampatore, avendo i giurati ritenuto che il delitto consistesse nelle aggiunte e nelle varianti che egli avea introdotte nel manoscritto e delle quali lui solo dovea ritenersi autore responsabile. »

[2] — « Come altra volta decise la C. S. »

Conf. 7 aprile 1905, *Ginatta* (inedita).

Cont. 27 febbraio 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LVII, pag. 714).

d'una persona quello stesso reato che si era voluto commettere in danno di un'altra; epperò non si potea cumulare i due elementi, tra i quali non esisteva la conformità voluta dalla legge. Facendolo, si venne in primo luogo a peccare per vizio di complessità, e inoltre si venne a violare le disposizioni degli art. 52, 61, 364 e 371 c. p., e 495 p. p., in quanto si ritenne costituire reato unico d'omicidio tentato un fatto che non potea mai esser considerato tale.

Attesochè l'allegato motivo si chiarisce vano o senza fondamento per chi consideri che l'articolo 52 p. p. parla di chi commette per errore o per altro accidente un delitto in pregiudizio di persona diversa da quella contro la quale avea diretto la propria azione, e non facendo distinzione, nè potea ragionevolmente farla, tra delitto consumato e tentato, abbraccia ambedue le forme di delinquenza. L'accusa fatta al Di Caro era d'omicidio mancato, per avere, il 5 febbraio 1905, a fine di uccidere Ferrante Luigi, esploso contro il medesimo più colpi di rivoltella e ferito per accidente col secondo colpo Greco Giuseppe, cominciando così con mezzi idonei l'esecuzione della detta uccisione, ma non compiendo, per circostanze indipendenti dalla sua volontà, tutto ciò che era necessario alla consumazione dell'uccisione medesima. Il quesito ai giurati fu formolato in conformità della detta accusa e contiene tutti gli estremi dell'omicidio tentato e dell'errore nella persona, dei quali uno che fosse mancato, non si sarebbe ottemperato al voto della legge.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Presidente e rel. Fiocca — p. m. Martinotti — avv. Marchesano).

(Seconda Sezione.)

29 gennaio 1906. **283**

DANNO (RISARCIMENTO DEL) — richiesta generica della p. c. — liquidazione — (cod. proc. pen., art. 569 e 571).

« *Il fatto di avere la p. c. concluso per la sola attribuzione dei danni in genere non vieta al giudice di farne la liquidazione* [1]. »

Ric. *Gori Marianna.*

(Prima Sezione.)

9 gennaio 1906. **284**

RESISTENZA ALL'AUTORITÀ — qualità ufficiale — caposquadra ferroviario — (cod. pen., articoli 190 e 207).

È pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 207 *e per gli effetti dell'art.* 190 *c. p., il caposquadra ferroviario* [2].

Ric. *Addabbo Donato* e *Giovanni.*

(Prima Sezione.)

9 gennaio 1906. **285**

ISTIGAZIONE A DELINQUERE — INCITAMENTO ALL'ODIO FRA LE CLASSI SOCIALI — manifesti sovversivi — distribuzione ai coscritti — (cod. pen., art. 247).

Costituisce il delitto dell'art. 247 *c. p., e non quello d'indole speciale preveduto nell'art.* 2 *della legge* 19 *luglio* 1904, *n°* 315, *la distribuzione di manifesti ai coscritti, dove s'inculchi loro di far causa comune col partito proletario contro la classe borghese* [3].

Conflitto in c. *De Costanzo.*

Il Proc. Gen.: — (*Omissis.*) Ritenuto essere in verità emerso che, la sera del 20 scorso novembre, sulla pubblica piazza di Catanzaro, il De Costanzo andava distribuendo pubblicamente stampati, aventi per epigrafe « ai partenti coscritti », dove, sostanzialmente, s'incul-

---

[1] — « Essendo anzi un dovere questo che la legge, per agevolare la ragione creditoria di coloro che furon vittima d'un delitto, fa al giudice investito della cognizione dell'accusa di provvedere alla liquidazione tutte le volte che il processo offra elementi per determinare l'ammontare dell'indennizzo, il quale precetto trovasi scolpito nelle disposizioni degli art. 569 e 571 p. c.; il primo dei quali prescrive che la condanna al risarcimento dei danni verso la p. c. e qualunque altro danneggiato, ancorchè non costituito p. c., si pronunzî con la stessa sentenza di condanna proferita contro l'imputato o accusato, e il secondo dichiara: « saranno » liquidati nella sentenza i danni domandati dalla p. c. se il processo offre gli elementi, ecc. ». »

[2] — « Come quello che è investito di funzioni pubbliche di grande importanza, è preposto a tutelare l'osservanza della legge nella cerchia delle attribuzioni affidategli, e à potere e dovere di stendere i relativi verbali di contravvenzione facienti fede in giudizio sino a prova contraria. »

Cnfr. 22 febbraio 1904 (*Suppl.* alla *Riv. Penale*, vol. XIV, pag. 42 — e specialmente *Nota* ivi).

[3] — V. 25 novembre 1903 (*Suppl.* alla *Riv. Pen.*, vol. XIII, pag. 112); 11 marzo 1903 (*Id.*, vol. XII, pag. 61); 19 luglio 1901 (*Id.*, vol. XI, pag. 63).

cava ad essi di far causa comune col partito proletario contro la classe borghese e i privilegi dei padroni e di risparmiare, ove d'uopo, se comandati, la vita degli scioperanti; che in tali concetti ed espressioni vuolsi raffigurare, non già il reato d'indole speciale represso dall'articolo 2 della legge 19 luglio 1904, n° 315, cioè l'istigazione verso militari a disobbedire alle leggi e a violare il giuramento dato e i doveri della disciplina, ma bensì il delitto previsto dall'art. 247 c. p., aggravato per l'art. 1° della surriferita legge, essendosi con quegli stampati voluto affiliare i soldati nel partito proletario e operaio ai danni della classe così detta borghese, presentando questi ai loro occhi come meritevoli di disprezzo e di odio, per il che, più che la violazione del dovere militare, s'inculcava ai coscritti il sentimento dell'odio verso una delle classi sociali.

(*Omissis.*) Per questi motivi, richiede, ecc.

La Corte: — Adottando, ecc.; dichiara, ecc. — (Pres. e rel. Fiocca — p. m. Frola).

(Prima Sezione.)

9 dicembre 1905. 286

GIURATI — QUESTIONI — cause escludenti e diminuenti — difesa legittima — istanza defensionale — questione sull'eccesso — (cod. pen., art. 49 e 50; cod. proc. pen., art. 494, capov°.).

Fattasi istanza per la questione sulla legittima difesa, non è vietato al presidente di prospettare d'ufficio anche l'eccesso nella medesima [1].

... *E tanto più è vano dolersene se la prima questione venne negata* [2].

Ric. *Gerundo Maria.*

La Corte: — (*Omissis.*) Osserva che il dedotto motivo è sfornito di giuridico e logico fondamento. L'art. 494 impone al presidente di proporre le questioni sui fatti, che, ai termini di legge, scusano l'imputabilità, quante volte ne sia richiesto dalla difesa, ma non gli inibisce di proporle d'ufficio ogni qualvolta lo creda necessario nell'interesse della giustizia. Sereno e imparziale moderatore della discussione e delle richieste delle parti, il presidente à il dovere morale di proporre, in base alle risultanze dell'orale dibattimento, tutte le questioni necessarie a determinare nei suoi veri confini la responsabilità dell'accusato. Se fosse vero il contrario, con ingegnose e lunghe argomentazioni sostenuto dalla difesa del ricorrente, si andrebbe all'assurdo, di dovere, cioè, per volere delle parti in causa, eccessivamente convinte delle opposte loro tesi, lasciare i giurati nella alternativa fra due richieste egualmente esagerate, epperciò ingiuste, con danno inevitabile dell'accusato e della società! E il presidente, cui, per il trionfo della verità e della giustizia, la legge affida il più alto e illimitato potere discrezionale, dovrebbe restare inerte, impassibile nella consumazione di un delitto giudiziario, l'immeritata assoluzione o l'eccessiva condanna!!

L'avvocato difensore chiese esclusivamente la legittima difesa, e fu negata, e se il presidente non avesse posto d'ufficio l'eccesso nella difesa stessa, che fu ammesso, l'accusato avrebbe subito una pena assai maggiore; quindi, nella specie, il dedotto motivo, oltrechè essere sfornito di giuridico fondamento, è pure ingeneroso verso colui, che, temperando nel supremo interesse della giustizia, lo zelo posseduto dal difensore, rese possibile per la ricorrente l'applicazione d'una pena assai più mite.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Presidente Fiocca — rel. Vitelli — p.m. De Francesco — avv. Impallomeni).

(Seconda Sezione.)

4 gennaio 1906. 287

APPELLO — SENTENZA — enunciazione dei fatti — (cod. proc. pen., art. 323, n° 2°).

L'enunciazione dei fatti nella sentenza di appello non può dirsi mancante, se, invece di esser disposta in bell'ordine, la si rinvenga frammentaria nella confutazione dei motivi [3].

— GIUDIZIO — interrogatorio — relazione della causa — (cod. proc. pen., art. 281, n° 1°).

Non vi à nullità per essersi in appello assunto l'interrogatorio dell'imputato prima della relazione della causa [4].

Ric. *Nitti Luigi.*

[1-2] — Conf. 7 novembre 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LIX, pag. 265).

[3] — « Ogni sentenza dee tenere l'enunciazione dei fatti che formano oggetto d'imputazione. La sentenza impugnata però non ne manca; ne discorre nel confutare i motivi. Non saranno enunziati in bell'ordine, ma vi si ragiona a sufficienza. »

V. 13 gennaio 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 664).

[4] — « Nessuna legge ne sancisce (nullità), nè se ne può creare a libito di chicchessia; le nullità ordinariamente sono indicate dalla legge. »

Conf. 24 febbraio 1904 (*Riv. Penale*, vol. LXII, pag. 696, n. 2); 29 ottobre 1904 (*Id.*, vol. LXI, pag. 87).

(Seconda Sezione.)

5 gennaio 1906. 238

ARMI — PORTO ABUSIVO — guardie comunali campestri — (cod. pen., art. 464; regol°. per l'esecuzione della l. di p. s., art. 14, 18 e 19).

« *Le guardie campestri in generale ànno, in base della l. di p. s., anch'esse l'obbligo di ottenere la licenza per il porto d'arma lunga da fuoco, sia pur pagando una tassa ridotta.*

» ... *E niuna distinzione può farsi rispetto alle guardie comunali campestri, ordinate in base a un regolamento municipale, sia pure che siano state istituite dalla generalità* [1]. »

... *Quindi cade in contravvenzione la guardia comunale campestre, che vada armata di fucile senz'averne la licenza.*

Ric. *Babbo Enrico.*

(Seconda Sezione.)

3 novembre 1905. 239

CONDANNA CONDIZIONALE — appello — sentenza — motivazione — appello irricevibile — (cod. pen., art. 323, n° 3°, e 405).

Se la dichiarazione d'appello, o la presentazione dei motivi, sia fatta fuori termine, per cui si debba ordinare senz'altro l'esecuzione della sentenza appellata, non potendosi scendere all'esame del merito e quindi applicare la condanna condizionale, non corre alcun obbligo di motivare sul relativo mezzo di gravame [2].

Ric. *Lo Gioco Antonino.*

La Corte: — (*Omissis.*) Attesochè la legge 26 giugno 1904 sulla condanna condizionale dà facoltà al giudice, nel pronunziare sentenza di condanna a determinate pene, di ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per un tempo dalla legge stessa indicato. L'espressione, adoperata dal legislatore, « nel pronunziare sentenza di condanna », dimostra a evidenza che solo in un giudizio di merito può il giudice avvalersi di tale facoltà; ed è logico, dappoichè solo dall'esame del fatto e delle condizioni soggettive dell'imputato e specialmente di quella dalla legge stessa indicata di non aver mai riportate condanne alla reclusione può nel magistrato formarsi il convincimento nell'applicabilità del benefizio dalla legge stessa accordata. Se non vi è, pertanto, giudizio di merito, il giudice non può in modo alcuno esercitare la facoltà che la legge gli concede. Ora, poichè l'art. 405 p. p. prescrive che, se la dichiarazione d'appello o la presentazione dei motivi non ebbero luogo nei termini prescritti, la Corte deve, senz'altro, ordinare l'esecuzione della sentenza, ne consegue che la condanna conclusionale non può, in tal caso, esser applicata dal magistrato d'appello. In questo senso, d'altronde, si è già in più incontri pronunziata la giurisprudenza del S. C.

Infondato, pertanto, è il primo mezzo di gravame e cadono conseguentemente anche gli altri, perchè la Corte, non potendo scendere all'esame del merito, nè applicare il benefizio della legge 26 giugno 1904, non avea alcun obbligo di motivare sul relativo mezzo di gravame, bastando che accennasse alle ragioni che rendevano inammissibile l'appello; molto meno poi dovea occuparsi degli altri motivi d'appello riguardanti il merito.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. Petrella — rel. Gui — p. m. Frola).

(Prima Sezione.)

28 ottobre 1905. 240

EMIGRAZIONE — CONTRAVVENZIONE — ritiro di passaporti — rappresentante del vettore — zona non sua — (regol°. per l'esecuzione della legge sull'emigrazione, art. 59).

Il ritirare il passaporto dall'emigrante costituisce operazione d'emigrazione.

... *Epperciò cade in contravvenzione il rappresentante del vettore che proceda a questo ritiro fuori della zona assegnatagli.*

... *Nè vale che l'emigrazione siasi poi effettivamente compiuta per mezzo di altro vettore o rappresentante, o non siasi effettuata.*

Ric. *Colangelo Gabriele.*

La Corte: — (*Omissis.*) Non può che plaudire al giudicato investito, perchè, a' termini dell'art. 59 reg°. per l'esecuzione della legge sull'emigrazione, al rappresentante del vettore fuori della zona assegnatagli per circoscrizione

---

[1] — « Non essendone alcuna ammessa dalla legge e neppure dallo stesso precitato regolamento. »

Conf. 25 luglio 1902 (*Riv. Penale,* vol. LVIII, pag. 726, n 3); 6 aprile 1900 (*Suppl.* alla *Riv. Pen.*, vol. IX, pag. 37 — e *Nota* ivi).

[2] — Conf. stesso giorno, *Balzano* (inedita); 22 dicembre 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 280 — e *Nota* ivi).

non è data facoltà di eseguire operazioni di emigrazione, e le parole ivi adoperate sono troppo generiche, per escludere taluno degli atti nei quali s'inizia e si svolge l'operato del rappresentante, e perchè, ai termini dell'articolo 19 della stessa legge, il ritiro del passaporto da chi vuol emigrare è condizione *sine qua* non gli può essere rilasciato dal vettore o dal rappresentante di esso il biglietto d'imbarco. Risultando perciò che il ritiro del passaporto dall'emigrante costituisce atto delle operazioni di emigrazione, e constando in fatto che il ricorrente, in località dove gli era interdetto, si fece consegnare dal Giommi il passaporto, altra deduzione non potea trarsi da quella a cui addivenne il pretore, affermando la responsabilità del ricorrente. Nè ad escluderla potea giovare o giova il rilievo che l'ingerenza del rappresentante siasi esplicata in un atto più o meno prossimo all'imbarco, o che l'emigrazione siasi poi effettivamente compiuta per mezzo di altro vettore o rappresentante, o non siasi effettuata: tutto ciò non distrugge il fatto compiuto in ispreto della legge, nè può paralizzare l'applicazione della sanzione penale.

Osserva che, versandosi in tema di fatto contravvenzionale, niun'altra ricerca incombeva al pretore se non che quello sia avvenuto e sia volontario, senza preoccuparsi dell'indagine sul fine di lucro, che non costituisce, a termini di legge, elemento di contravvenzione, specialmente se il contravventore sia un agente di emigrazione autorizzato, nel quale il fine di lucro è presunto.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Presidente ff. Basile — rel. Palladino — p. m. Frola — avv. Rossi).

(Prima Sezione.)

16 dicembre 1905. **941**

REQUISIZIONI MILITARI — quadrupedi — denunzia — invito — (l. 30 giugno 1888, art. 5).

« *L'invito, di cui è parola all'art.* 5 *della legge sulla requisizione dei quadrupedi, fu stabilito all'attuazione della medesima, allo scopo appunto che essa potesse aver esecuzione con l'impianto del registro di cui allo art.* 3, *ma non può esser invocato come una eccezione al disposto dell'art.* 4; *onde, in relazione all'art.* 2 *del regol°.* 29 *agosto* 1889, *n°* 6971, *il possessore del quadrupede è sempre obbligato a denunziare l'acquisto o la variazione, senz'altro avviso o invito speciale* [1]. »

Ric. *P. M.* in c. *Calò.*

(Prima Sezione.)

9 dicembre 1905. **942**

ARMI — PORTO ABUSIVO — esibizione del vaglia per la tassa — (cod. pen., art. 464).

« *Per asportare legalmente un fucile non basta il pagamento della relativa tassa, sia pure avvenuto in antecedenza, ma occorre il rilascio della relativa licenza* [2]. »

... *Quindi, a esimersi dalla contravvenzione, non vale esibire il vaglia, staccato lo stesso giorno, a favore del ricevitore del registro per il pagamento della tassa* [3].

Ric. *Longo Mario.*

(Seconda Sezione.)

8 febbraio 1906. **943**

CONDANNA CONDIZIONALE — danni e spese — condizione — liquidazione — (l. 26 giugno 1904, art. 2).

La condanna condizionale non può subordinarsi al risarcimento del danno quando non sia stato liquidato in sentenza [4].

Ric. *Bosna Francesco.*

---

[1] — « Chè, del resto, non si comprenderebbe come potesse procedere alla denunzia fuori dei modi previsti appunto dall'art. 2 del regolamento. »

Conf. 5 novembre 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LX, pag. 488 — e *Nota* ivi).

[2] — Conf. 11 gennaio 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LX, pag. 724, n 2); 30 aprile 1902 (*Id.*, vol. LVI, pag. 88 — e *Nota* ivi).

Cnfr. 3 giugno 1905 (*Id.*, vol. LXII, pag. 581).

[3] — « Sorpreso il ricorrente armato di fucile il 20 settembre, con la licenza scaduta il 15 luglio, non poteva esimersi dalle relative contravvenzioni, esibendo al pretore la ricevuta di un vaglia postale, da lui eseguito, nello stesso giorno 20 settembre, a favore del ricevitore del registro, di lire 12.50. »

[4] — Conf. 6 aprile 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 87 — e *Nota* ivi); 29 gennaio 1906, *Cavallo*, del seguente tenore:

« La Corte: — (*Omissis.*) Invero, in virtù dell'art. 2 della legge 26 giugno 1904, n° 267, la sospensione della condanna può esser bensì subordinata alla condizione del risarcimento del

LA CORTE: — (*Omissis.*) Col ricorso si censura la sentenza, per aver subordinato il benefizio della condanna condizionale al pagamento dei danni e delle spese, sia perchè, non avendo nè la p. c. nè il p. m. fatta alcuna istanza analoga, il Bosna non si era difeso; sia perchè i danni non essendo liquidati in sentenza, non poteasene ordinare il pagamento, e sia perchè, risultando il Bosna povero e quindi non nella possibilità di pagare i detti danni, la Corte tolse con una mano ciò che avea accordato con l'altra.

Osserva il S. C. che il ricorso merita accoglimento. L'art. 2 della legge 26 giugno 1904 dispone che la sospensione della condanna può esser subordinata al risarcimento del danno cagionato, che sia già stato liquidato nella sentenza, o al pagamento d'una somma da imputarsi nella liquidazione del danno stesso. È chiaro il significato di questa disposizione della legge, poichè, non avendo il giudice di merito creduto di accordare una provvisionale e la liquidazione dei danni essendo dipendente dall'azione civile, che dovrebbe essere promossa dall'interessato, il termine assegnato all'imputato per l'adempimento della condizione subordinerebbe il benefizio a una condizione potestativa dipendente dalla volontà del creditore, il quale potrebbe, anche con malizia, ritardare il giudizio di liquidazione, per far perdere il benefizio della sospensione della condanna. Sotto tale aspetto, adunque, il mezzo del ricorso dee accogliersi e si dee tenere come non apposta la condizione predetta.

Per questi motivi, annulla senza rinvio, ecc. — (Pres. ff. Lucchini — rel. Bruni — p. m. Sansonetti — avv. Gigante).

(Prima Sezione.)

21 ottobre 1905. 244

RECIDIVA — non contestazione — (cod. proc. pen., art. 442 e 443).

« *La recidiva è circostanza di fatto materiale che accompagna gli imputati, e basta che sia giustificata in pendenza del processo e contestata prima che sia pronunziata la sentenza; cosicchè, per quanto non ne sia*

---

danno cagionato, nonchè al pagamento delle spese del procedimento entro un termine, ma, quando il danno sia stato già liquidato in sentenza, imperocchè la prefissione d'un termine per l'adempimento della condizione non sarebbe compatibile con l'indeterminatezza dell'obbligazione imposta.

» E allorquando il danno non sia stato liquidato, il magistrato può solo sostituire il pagamento d'una somma, da imputarsi nella futura liquidazione.

» Ora, con la sentenza impugnata non soltanto venne apposta la condizione del risarcimento del danno, che non fu liquidato, ma si fece dipendere l'adempimento della condizione stessa non già dal fatto del condannato, ma da quello di un terzo, ingiungendo cioè di pagare entro un dato termine i danni derivati dal reato, dimodochè, per quanto il ricorrente fosse stato disposto e pronto a soddisfare l'obbligazione impostagli, era però sempre esposto al pericolo di perdere il benefizio della sospensione della condanna ove la parte civile non avesse, per rinunzia o per malizia, fatto quanto le era stato prescritto, o, per qualsiasi ragione, l'Autorità competente non avesse entro un termine prefisso liquidate le somme a pagarsi.

» Ma vi à di più, che col censurato provvedimento la sentenza impugnata venne indubbiamente ad aggravare la condizione apposta dal primo giudice per accordare la sospensione della condanna.

» Infatti il pretore aveva accordato il benefizio sotto la condizione del pagamento della somma di lire 500 a titolo di provvisionale per il risarcimento del danno e con la sentenza di secondo grado non è più una provvisionale, ma tutti i danni derivanti dal reato che si vogliono integralmente pagati, e siccome una provvisionale non rappresenta, e non può necessariamente riferirsi che a una parte, maggiore o minore, del danno effettivo, non si può revocare in dubbio che la nuova condizione apposta è più gravosa della prima.

» Ora, in mancanza d'appello del p. m., non era consentito dall'art. 419 p. p. che fosse resa peggiore la condizione dell'imputato, non soltanto in riguardo al genere e alla misura della pena, ma nemmeno all'eseguibilità di essa.

» Non v'à dubbio, pertanto, che l'art. 2 della citata legge fu sotto molteplici aspetti violato, e che, in conseguenza, la sentenza impugnata dev'esser annullata per un più corretto giudizio in ordine a quest'unica parte.

» Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. ff. Bruni — rel. Peroni — p. m. Sansonetti — avv.ti Escobedo e Pericoli). »

menzione nella sentenza di rinvio nè nell'atto d'accusa, e i documenti relativi siano stati uniti agli atti e pervenuti pendente il dibattimento, tuttavia la medesima può e deve esser tenuta in conto nel calcolo della pena [1]. »

Ric. *Munafò* e *altri*.

(Seconda Sezione.)

6 novembre 1905. 245

RIFIUTO D'OBBEDIENZA ALL'AUTORITÀ — esercizi pubblici — pianoforte — ordine di rimuoverlo — (cod. pen., art. 434).

È perfettamente legale l'ordine dato dal brigadiere dei carabinieri all'esercente di toglier un piano dalla propria osteria [2].

Ric. *Pedemonte Rosa.*

(Seconda Sezione.)

8 febbraio 1906. 246

RIFIUTO D'OBBEDIENZA ALL'AUTORITÀ — sgombero di case — ordine del sindaco — ragione d'igiene — (l. sanitaria, art. 41; cod. penale, art. 434).

Non si dà rifiuto d'obbedienza all'Autorità a' sensi dell'art. 434 c. p., quando l'ordine sia determinato da ragioni d'igiene e riguardi sanzioni o precetti contenuti in una legge o in un regolamento speciale [3].

... *Epperciò non ne risponde chi non ottemperi all'ingiunzione del sindaco di sgombrare e mantenere libera, per ragione di igiene, una casa* [4].

Ric. *De Geronimo Luigi.*

La Corte: — (*Omissis.*) Osserva risultare in fatto che il ricorrente De Geronimo riportò condanna in base all'art. 434 c. p., per non aver ottemperato all'ingiunzione del sindaco di fare sgombrare e mantenere libere per ragione d'igiene alcune case in via Catalanza nella città di Genova. Ora, a prescinder dalla considerazione che qui si versa in tema d'igiene, e non di giustizia o di p. s., unica materia che è contemplata dalla disposizione dell'articolo 434 c. p., nella specie, per l'art. 41 della legge sulla sanità pubblica 22 dicembre 1888, è data facoltà al sindaco di dichiarare inabitabile o far chiuder una casa pericolosa dal punto di vista sanitario o igienico, e per il successivo art. 60, capov°., le contravvenzioni alle rescrizioni dei regolamenti locali d'igiene sono punite con pena pecuniaria da lire 51 a lire 100, e il fatto è appunto contemplato dagli art. 14 e segg. del regol°. di polizia della città di Genova, 6 luglio 1892, come rilevasi dal decreto del sindaco locale del 14 luglio 1905. Onde l'inapplicabilità del detto art. 434 sotto un doppio aspetto: 1° perchè il fatto, nella sua oggettività, sfugge dai limiti prefissi dal codice comune; 2° perchè, secondo gli insegnamenti del C. S., la contravvenzione riguarda sanzioni o precetti contenuti in una legge o regolamento speciale, e non ordini o procedimenti per ragione di giustizia civile o penale o di sicurezza pubblica in casi singoli non altrimenti punibili.

Per questi motivi, cassa senza rinvio, ecc. — (Pres. ff. Lucchini — rel. Ricco — p. m. Sansonetti — avv. Gusmano).

(Prima Sezione.)

21 ottobre 1905. 247

VIGILANZA SPECIALE DELL'AUTORITÀ DI P. S. — sospensione — domicilio coatto — (cod. pen., art. 234).

Il corso della vigilanza speciale dell'Autorità di p. s. resta sospeso durante l'assegnazione a domicilio coatto [5].

Ric. *Malerba Gaetano.*

---

[1] — Conf. 21 giugno 1901 (*Riv. Pen.*, vol. LIV, pag. 563 — e *Nota* ivi di richiamo). Cnfr. 18 maggio 1903 (*Id.*, vol. LVIII, pag. 764, n 6).

[2] — « In quanto che con esso s'intese di eliminare la possibilità che in quell'esercizio pubblico, sottoposto per legge alla vigilanza dell'Autorità politica, avessero luogo suoni, canti, balli e schiamazzi arrecanti disturbo alla quiete pubblica e privata. Fu quindi una misura di p. s. data dalla competente Autorità nei limiti delle proprie attribuzioni, e legalmente la ricorrente, che trasgredì detto ordine, venne ritenuta responsabile dell'ascrittale contravvenzione. » Ci pare esorbitante.

[3-4] Conf. 23 marzo 1905 (*Suppl.* alla *Riv. Pen.*, vol. XIV, pag. 41 — e *Nota* a pag. segg.). Cnfr. 27 aprile 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 66 — e *Nota* ivi).

[5] — « La vigilanza speciale al confronto del ricorrente è un provvedimento risultante da cosa giudicata e destinato perciò ad avere la sua integrale esecuzione in tutta la durata fissata nella sentenza di condanna, e l'influenza, che sul decorrimento può esercitare la misura dell'assegnazione a domicilio coatto, deliberata contro Malerba, non può esser che quella sta-

(Seconda Sezione.)

8 febbraio 1906. 248

CONDANNA CONDIZIONALE — appello — sentenza — motivazione — istanza all'udienza — (legge 26 giugno 1904, art. 1; cod. proc. pen., art. 323, n° 3°, e 457).

Il magistrato d'appello à l'obbligo di motivare anche quando il benefizio della condanna condizionale sia domandato in udienza come una nuova istanza [1].

Ric. *Ghilli Belisario.*

(Prima Sezione.)

13 ottobre 1905. 249

ARMI — PORTO ABUSIVO — arma carica — luogo di concorso — confisca — (cod. penale, art. 36 e 466).

È apprezzamento di fatto, incensurabile in Cassazione, il ritenere l'asportazione del fucile carico avvenuta in luogo ov'era concorso di gente [2].

... E in tal caso è obbligatoria la confisca dell'arma, ancorchè l'asportatore sia munito della relativa licenza [3].

Ric. *Tufano Giuseppe.*

(Seconda Sezione.)

4 gennaio 1906. 250

PARTE CIVILE — COSTITUZIONE — danno concrete — derivazione diretta dal reato — sottrazione di documenti — eventuale azione di calunnia — (cod. proc. pen., art. 109).

Per potersi costituire p. c., occorre che il danno sia una diretta derivazione del reato e siasi effettivamente verificato.

... Quindi non lo può, in giudizio per sottrazione da luoghi di pubblico deposito, chi, a causa della sottrazione stessa, venga a

---

bilita dagli art. 127 l. p. s. e 16 regol°. 23 agosto 1894, n° 390, per l'esecuzione della l. 19 luglio 1894, n° 316, di esser cioè la vigilanza speciale posposta, alterandosi il termine della sua decorrenza, non già assorbita dal procedimento del domicilio coatto. È una causa di sospensione, implicitamente dedotta dalla precedenza stabilita dalla legge a favore del domicilio coatto su altri provvedimenti congeneri. Il che, del resto, è consono all'indole dei due provvedimenti. vigilanza speciale e domicilio coatto, che ànno tra loro notevoli diversità e che creano due condizioni giuridiche diverse, per cui si rende giuridicamente impossibile la loro compenetrazione, come si argomenta dall'art. 234 c. p., per il quale uno stato giuridico diverso dalla vigilanza speciale e di natura prevalente sulla stessa, la carcerazione di prevenzione o di espiazione, ne opera soltanto l'espiazione. »

Conf. 4 dicembre 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LX, pag. 764, n 1); stesso giorno (*Id.*, vol. LIX, pag. 208 — e *Nota* ivi).

Cnfr. 14 dicembre 1905, a pag. 423 di questo volume — e *Nota* ivi.

[1] — Conf. 14 dicembre 1905, a pag. 295 di questo volume — e *Nota* ivi; 15 febbraio 1906, *Tallarico Giuseppe*, del seguente tenore:

« LA CORTE: — (*Omissis.*) Attesochè sia evidente il difetto di motivazione di cui è doglianza. imperciocchè il Tallarico domandò la sospensione della condanna non solamente con l'appello scritto, ma con istanza apposita presentata oralmente all'udienza, e se quello sfuggì all'attenzione dei giudici, non si comprende come finanche l'istanza orale abbia avuto la stessa sorte. per cui il difetto di motivazione si rende evidente, e non può in nessun modo evitarsi la cassazione della sentenza denunziata.

» Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. ff. e rel. Orilia — p. m. Sansonetti — avv. Escobedo). »

[2] — « Non essendo compatibile con la natura del suo istituto (della Cassazione) procedere alla revisione delle prove raccolte per dedurre l'erroneità degli apprezzamenti su cui si formò la convinzione del giudice di merito, per concludere che il ricorrente, com'egli asserisce. asportava in località e condizioni diverse da quelle ritenute. »

[3] — « A' termini del capov°. dell'art. 36 c. p. è obbligatoria la confisca delle cose il porto delle quali costituisce reato, essendosi ritenuto dalla sentenza impugnata che nelle circostanze di fatto, in cui il ricorrente fu sorpreso col fucile, incorse nel reato previsto dall'articolo 466. n° 3°. citato codice, che si concreta precisamente nel porto dell'arma, correttamente fu giudicato ordinandosene la confisca, alla quale non ostava la deduzione che il ricorrente era provvisto di licenza, poichè questa nè l'autorizzava a farne uso e portarla nei modi e condizioni vietati dalla legge, nè potea paralizzare il reato che risultò provato a carico del ricorrente, per non aver ottemperato a quel divieto, nè gli effetti penali dal reato derivati. »

esser privato d'un documento e danneggiato in una possibile azione di calunnia contro il sottrattore.

Ric. *Comandini* e *Giammarioli*.

La Corte — (*Omissis.*) Osserva, in ordine al *primo mezzo*, che il Comandini e il Giammarioli sono stati processati e condannati per sottrazione di documenti da un pubblico ufficio, costituente reato contro la pubblica amministrazione, e, poichè il Cecchetti pretese che quella sottrazione danneggiasse la possibile azione che egli avrebbe potuto spiegare contro il Comandini per reato di calunnia, perchè venne privato d'un documento utile al trionfo dell'azione stessa, bene potette produrre querela a norma dall'art. 104 c. p. p., tuttochè il reato fosse perseguibile con l'azione pubblica esercitata dal p. m.

Ma la costituzione di p. c. è l'esercizio di un diritto diverso da quello di querela. L'articolo 109 p. p., a differenza del disposto dell'articolo 104, richiede che chi si costituisce p. c. sia offeso o danneggiato dal reato, ed è pacifico in dottrina e in giurisprudenza, in perfetta corrispondenza della letterale locuzione del predetto art. 109, che il danno dev'esser una derivazione diretta del reato per il quale si procede. Ora, nella specie, il tribunale credette legittima la costituzione di p. c. del Cecchetti, sulla considerazione che questi avea perduto il principale elemento per esperimentare le sue azioni eventuali nel giudizio di calunnia; ma, evidentemente, questo concetto fu erroneo, perchè, in tal modo, si facea derivare il danno non dalla sottrazione dei documenti, ma dal reato di calunnia, del quale egli, il Cecchetti, credeva autore il Comandini. La legge non si contenta d'un possibile danno eventuale, ma vuole che il danno derivato dal reato siasi verificato, per dar luogo al risarcimento. Sembrerebbe che la Corte non avesse stimata buona la ragione addotta dal tribunale, ma ne sostituì un'altra, che neppure risponde al concetto dell'art. 105 succitato. Essa considera: « A causa delle lettere il Cecchetti era stato processato, e la sottrazione di quei documenti costituisce per lui un danno vero e proprio, poichè gli tolse modo di far condannare come calunniatore colui che lo avea accusato quale istigatore del voluto aborto della Carbonetti. Per opera, dunque, dell'autore della sottrazione il Cecchetti ebbe a risentire un grave danno. »

Ora, il concetto che si desume da questa considerazione si è che al Cecchetti importava e tornava utile che quelle lettere fossero conservate, per servirsene nell'accusa di diffamazione. E la Corte sostanzialmente ritiene, differentemente da quello che avea detto il tribunale, che non trattavasi di danno eventuale, ma di danno già patito: ma è manifesto anche qui che la Corte confonde il mezzo col fine, l'utilità che potrebbe ricavarsi da una data cosa col danno che deriva dal reato. La prima può dare diritto alla querela, ma solo il secondo dà luogo all'azione di rivalsa. Il danno già patito dal Cecchetti fu prodotto dalla calunniosa imputazione, non dalla soppressione delle lettere, che non erano di proprietà sua; e l'azione di calunnia, non ancora nata, potrebbe aver corso anche senza quelle lettere, trovando ausilio nella stessa sentenza di condanna per soppressione di documenti.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. Petrella — rel. Bruni — p. m. Frola — avv.ti Albano per i ric.; Marabini per la p. c.).

(Seconda Sezione.)

4 dicembre 1905. 251

DIBATTIMENTO — P. M. — requisitorie — reintegrazione del giudizio — difformità dalle precedenti — (cod. proc. pen., art. 281, n° 10°).

Rinviata la causa a nuovo ruolo, nel giudizio reintegrato nulla vieta che il p. m. possa concludere diversamente da quanto avea concluso la prima volta.

VIOLENZA CARNALE — mancanza di consenso — resistenza — esaurimento — (cod. penale, art. 331).

Vano è dolersi di essersi accertata, in tema di violenza carnale, soltanto la mancanza di consenso della vittima, quando il coito risulti avvenuto dopo viva opposizione, per esaurimento delle forze della vittima stessa e per il trauma psichico sopravvenutole.

SENTENZA — MOTIVAZIONE — fonti del convincimento — deposizioni testimoniali — testi non escussi — (cod. proc. pen., art. 281, n° 3°, 304, 311, 323, n° 3°).

Il richiamo incidentale, in sentenza, alla deposizione di un teste non inteso, relativamente a fatti ivi altrimenti accertati, non induce nullità, tanto più nel dubbio che sia di quelle date regolarmente per lette.

APPELLO — GIUDIZIO — perizie stragiudiziali — ammissione — riserva — (cod. proc. pen., art. 404, 405, 406 e 417).

Ammessa in appello una perizia stragiudiziale con la riserva di farne uso, non è a dolersi che non se ne sia tenuto conto.

INGIURIE E DIFFAMAZIONE — DIFFAMAZIONE — elemento morale — appello — sentenza — mo-

tivazione — (cod. pen., art. 393; cod. proc. pen., art. 323, n° 3°, 404 e 416).

Contestato col gravame l'elemento morale della diffamazione, è nulla la sentenza di appello che si limiti all'accertamento dello elemento materiale del reato.

Ric. *Badiali Dario.*

La Corte: — Premesso, in fatto, che Badiali Dario era imputato di violenza carnale e diffamazione in danno di Acquisti Gemma, da esso deflorata violentemente, dopo una lunga opera di seduzione, propalando poi il fatto;

Che il Tribunale di Ancona, con sentenza 24 febbraio 1905, lo condannava, e la Corte di appello, con la sentenza impugnata, non facea che confermare la prima sentenza, riducendo la pena.

Sui mezzi del ricorso, fra principali e aggiunti:

1° violazione dell'art. 281, n° 10°, p. p., per avere il p. m., la prima volta che la causa fu chiamata e discussa, concluso per l'assoluzione dall'imputazione di violenza carnale, eppoi, rinviata a nuovo ruolo e ripresa la causa, concluso per la condanna;

2° violazione dell'art. 323, n° 3°, per essere la sentenza in più punti contradittoria e per non rispondere alle obiezioni defensionali;

3° violazione dell'art. 331 c. p., per essersi la Corte, nell'esaminare se nella congiunzione carnale concorse la violenza, limitata alla ricerca del consenso della vittima, e, questo ritenuto mancante, aver dichiarato sussistente il reato;

4° violazione degli art. 404 e 416, per non avere la Corte esaminato il motivo di non provata reità circa la diffamazione, essendosi limitata all'indagine se nella specie ricorressero gli estremi oggettivi del reato;

5° violazione degli art. 281, n° 3°, 304 e 311 p. p., per avere la Corte tenuto conto della deposizione della testimone Maria Scalena, la quale non era stata intesa al dibattimento dinanzi al tribunale;

6° violazione degli art. 404, 405, 406 e 417 p. p., per non avere la Corte tenuto conto della perizia stragiudiziale presentata e che essa con apposita ordinanza aveva acquisito al processo.

Osserva che il *primo mezzo* non à fondamento, poichè, una volta rinviata la causa ad altra udienza, il giudizio veniva reintegrato e, rinnovandosi le requisitorie del p. m., niuna disposizione o ragione gli vietava di concludere diversamente da quanto avea concluso la prima volta;

Che, d'altronde, il p. m. non è altro che una parte in causa, nel dibattimento, ed è strano che il ricorrente gli voglia attribuire, per comodità di difesa, un'importanza maggiore di quella che gli compete.

Osserva che il *secondo mezzo* sarebbe già di per sè stesso vago e generico, e quindi non discutibile, ma è pure in massima insussistente, dacchè nella sentenza nulla v'è di contraddittorio, nè vi è difetto di motivazione sulle eccezioni defensionali, salvo quanto si osserverà rispetto al quarto mezzo.

Osserva che nemmeno regge il *terzo mezzo*, avendo la Corte accertato non soltanto la mancanza di consenso della vittima, ma la sua viva opposizione alle violenze dell'imputato e il coito avvenuto per esaurimento delle forze di essa e per il trauma psichico sopravvenutole.

Osserva che il *quarto mezzo* non regge, poichè, in primo luogo, non è che in via affatto incidentale richiamata la deposizione della Scalena relativamente a fatti altrimenti accertati in sentenza, e, in secondo luogo, non è dimostrato che tale deposizione non fosse tra quelle date regolarmente per lette nel primo giudizio.

Osserva, sul *sesto mezzo*, che la Corte, nell'ammettere la perizia di cui trattasi, si riservava di farne quell'uso che fosse di ragione nella decisione della causa; onde non à il ricorrente a dolersi se non ne tenne alcun conto.

Osserva che, invece, merita accoglimento il *quarto mezzo*, relativamente alla diffamazione, di cui la Corte decidente accertava con ogni cura gli elementi materiali, ma non così l'elemento morale, contestato in appello e su cui v'era ragione di elevar qualche dubbio.

Per questi motivi, ecc. — (Pres. ff. e rel. Lucchini — p. m. Martinotti).

(Prima Sezione.)

18 gennaio 1906. 252

GIURATI — GIURÌ DELLA CAUSA — costituzione — presenza dell'avvocato della p. c. — (legge 8 giugno 1874, art. 39).

Non vi à nullità se l'avvocato della p. c. sia stato presente alla costituzione del giurì della causa [1].

Ric. *Teofani* e *altri.*

---

[1] — « Anzi lo stesso buon senso, la stessa ragione delle cose facilmente persuade che, se l'intervento anche della p. c. non è prescritto dall'art. 39, non soltanto non è vietato, ma, a prima

(Seconda Sezione.)

7 febbraio 1906. 258

CORRUZIONE DI MINORENNI — congiunzione carnale — scopo di libidine — abuso dell'inesperienza — (cod. pen., art. 335).

Non è a parlarsi di atto meramente fisiologico, non preveduto nell'art. 335 *c. p. come atto di libidine, nel caso di congiunzione consumata su adolescente fanciulla a soddisfazione di libidinose voglie, con abuso dell'inesperienza e dell'ingenuità di essa* [1].

— scienza dell'età — appello — sentenza — motivazione — (cod. pen., art. 335; cod. proc. pen., art. 323, n° 3°).

Dedottasi con specifico motivo del gravame la mancanza di dolo, per aversi ragione di ritenere che la vittima della corruzione fosse di età maggiore dei sedici anni, è nulla, per difetto di motivazione, la sentenza d'appello che si limiti a osservare genericamente che, ancorchè dimostrata l'affermazione dell'appellante, l'età costituisce un dato oggettivo, su cui non può invocarsi ignoranza o errore [2].

Ric. *Paggini*.

La Corte: — (*Omissis.*) Attesochè nemmeno il *terzo mezzo* può esser accolto. Non si contesta che la congiunzione dei due sessi, in sè e per sè, allorchè sia preordinata e diretta ai fini di natura, mal sarebbe qualificata come atto di libidine punibile. Ma codesta affermazione fisiologica in astratto può condurre a una soluzione pratica della tesi di diritto, che si propone col mezzo stesso, solo applicandola al fatto concreto ritenuto, con insindacabile apprezzamento dei risultati della pubblica discussione, dal magistrato di merito. Nella specie, il magistrato di merito à ritenuto come constante che il ricorrente, lontano da qualsiasi idea di matrimonio, perchè già legato ad altra donna, con la quale avea procreato dei figli già da lui riconosciuti, e mirando solo al soddisfacimento degli istinti sessuali, si pose alla conquista della fanciulla, che come un fiore cominciava a sbocciare, e abusando della mancata vigilanza da parte della nonna di essa, la quale era stata da un anno colpita da apoplessia cerebrale, riuscì a farla sua, e, ottenuto il proprio intento, dopo averla anche resa incinta, l'abbandonò. E date cotali circostanze di fatto, non v'à chi non veda che la congiunzione carnale consumata dal ricorrente sulla adolescente fanciulla altro non fu che il coronamento dell'opera sua malefica, la soddisfazione completa delle libidinose sue voglie, raggiunta mediante l'abuso dell'inesperienza, dell'ingenuità di essa. Assurdo è, dunque, il parlare, nel soggetto caso, di atto meramente fisiologico, non preveduto dall'art. 335 codice penale come atto di libidine.

In ordine al *primo mezzo*, osserva il collegio che il ricorrente si duole di difettosa, erronea e manchevole motivazione.

In sostanza, la doglianza si compendia in questo concetto: il ricorrente non ebbe in animo di commettere il reato di cui all'art. 335 c. p., perchè riteneva che la Rizzo avesse sorpassato i sedici anni, e di ciò adduceva le ragioni: *a*) che ciò gli aveano fatto credere i parenti della Rizzo; *b*) che egli si era confermato in tale persuasione giudicando dalle forme precocemente sviluppate della fanciulla; *c*) che i costumi liberi di lei ciò ribadivano inconfutabilmente: le quali ragioni assumevano, a suo dire, maggior importanza per l'imputazione di lenocinio che venne fatta a carico dell'ava e degli zii della Rizzo, coi quali questa conviveva.

È evidente che con questa deduzione, la quale fu oggetto d'uno specifico motivo d'appello,

---

giunta, appare alla ragione non soltanto del giurista, ma di chiunque, giusto e conveniente, poichè non è chi non vegga che anche l'avvocato, che rappresenta la p. c., à un indiscutibile e legittimo interesse di vedere anch'egli che tutto proceda con la massima correttezza in cosa di tanto momento qual'è la composizione del giurì. Talchè il concetto che dovesse essere respinto in quel momento dall'aula a pena di nullità è idea incomprensibile e strana, tale che non può assolutamente entrare nelle vedute e nelle sapienti disposizioni del legislatore. »

Cnfr. 4 aprile 1905, *Borrello:* — « Attesochè, sebbene risulti dal verbale d'udienza che la p. c. era presente allorchè si procedette alla costituzione del giurì, pur non essendosi dal p. m., dall'accusato e suo difensore, proposta domanda o eccezione di sorta dopo fatta l'estrazione dei giurati, non può in oggi ammettersi ricorso sulla legale costituzione del giurì avanti questa S. C., potendosi, per l'art. 43 della legge sui giurati, insorgere contro l'effettuata costituzione nel solo caso che siansi violate le forme stabilite nella 1ª parte dell'art. 36, ovvero se abbian fatto parte del giurì le persone di che nell'art. 5, nell'art. 8, nⁱ 2° e 4°, e nell'articolo 37, nⁱ 2°, 3° e 5° della legge. »

[1] — Cnfr. 2 agosto 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 525 — e *Nota* ivi).

[2] — V. 9 marzo 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LIX, pag. 669 — e *Nota* ivi).

il ricorrente assumeva che in lui non vi fu dolo nel commettere il fatto addebitatogli. Questo Collegio Supremo non è, adunque, chiamato a esaminare, nè esamina, se la deduzione del ricorrente stesso, considerata dal punto di vista di diritto, sia da accogliersi o no, ma soltanto se intorno ad essa la Corte di merito abbia come si conviene obbedito al precetto della motivazione. E a questo proposito rileva che la sentenza impugnata, dopo aver accennato al motivo d'appello, non dice già che non presta fede al detto del Paggini, ma adopera una frase ambigua, e cioè « l'affermazione del Paggini, ancorchè dimostrata », dalla quale non si trae se la Corte di merito abbia ritenuto provata o no la tesi dell'appellante; e poi la respinge, osservando che l'età della vittima costituisce un dato oggettivo e che di regola non può su tale circostanza invocarsi ignoranza o errore.

Ora, è manifesta la perplessità del ragionamento della Corte, e la manchevolezza di esso; perplessità, perchè, mentre era chiamata a esaminare se il Paggini avesse agito con dolo, la Corte stessa si fonda sul dato oggettivo dell'età; manchevolezza, perchè, mentre dice che l'ignoranza e l'errore sull'età della vittima di regola non possono allegarsi, non esamina poi se il caso del Paggini, dato tutto questo che egli avea dedotto, rientrasse in quella che essa ritiene come regola, ovvero costituisse una possibile eccezione.

Dato, pertanto, un ragionamento perplesso e manchevole, appare manifesta la violazione dell'art. 323, n° 3°, cod. proc. pen., e perciò la sentenza impugnata, per questo solo motivo e sotto quest'unico aspetto, deve esser annullata.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. Petrella — rel. Peroni — p. m. De Francesco — avv.ti Escobedo e Pericoli).

(Seconda Sezione.)

9 dicembre 1905. 254

APPELLO — GRAVAME — civilmente responsabile — forme — (cod. proc. pen., art. 353, n° 1°, e 370).

Nell'appello del civilmente responsabile, che eccepisca la mancanza di giurisdizione nel primo giudice a condannarlo come tale dopo assolto l'imputato, devon seguirsi le forme penali [1].

Ric. *Della Penna Luigi.*

La Corte: — Per ordinanza del giudice istruttore presso il Tribunale di Benevento, furon rinviati al giudizio del pretore di Morcone Carmina e Luigi, figlia e padre, Della Penna, quali imputati, la prima di danneggiamento mercè pascolo di animali nel fondo di Rinaldi Orazio, e il secondo di responsabilità civile nel reato medesimo.

Il pretore, con sentenza 27 giugno 1905, dichiarò non provata la reità di Carmina Della Penna e l'assolse; affermò poi la responsabilità civile ascritta a Della Penna Luigi, nei sensi dell'art. 1153 cod. civ., e lo condannò al risarcimento del danno in pro della parte lesa costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede nei modi e forme di legge.

Contro questa sentenza produsse appello il responsabile civile nei modi e termini di che all'articolo 353 p. p., sostenendo, fra l'altro, la mancanza di giurisdizione nel magistrato penale a conoscere degli interessi civili delle parti e a condannare al risarcimento del danno il responsabile civile, dopo d'avere, con l'assoluzione dell'imputato, esaurita la sua giurisdizione in rapporto al reato e dipendenze.

Ma il Tribunale penale di Benevento, con sentenza 30 agosto 1905, dichiarò inammissibile il gravame, perchè non osservate per l'istruzione e per il giudizio le leggi sulla procedura civile in via sommaria, giusta l'art. 370 codice procedura penale.

Ricorre il responsabile civile Della Penna Luigi, lamentando con motivi principali l'erronea applicazione del detto art. 370 pr. pen., perchè l'appello non concerneva la somma dei danni, ma la mancanza di giurisdizione nel giudice penale a giudicare sulla responsabilità civile dopo che avea assoluto l'imputato del delitto. E con motivo aggiunto, nel lamentarsi la violazione degli articoli 353, n° 1°, 370 p. p., in relazione agli art. 554 e seg., 568 e 569 detto codice, si esplica lo stesso concetto suaccennato.

Osserva, in diritto, che, a dar esatta risoluzione della questione che si presenta all'esame e sulla quale sono discordi non solamente i pareri di cultori di diritto, ma anche le decisioni del Supremo Collegio, occorre stabilire alcuni principii, dai quali, come per logica conseguenza, scaturirà la risoluzione stessa.

1° Al condannato (e la giurisprudenza ormai è costante nel ritenere che anche la parola « imputato », usata dal legislatore nel n° 1° dell'art. 353 cod. proc. pen., debba esser intesa nel senso di « condannato ») competono due appelli: quello agli effetti di cui al detto n° 1° degli articoli 353 e 399, a seconda che si tratti di ap-

1 — Conf. 30 marzo 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 316 — e *Nota* ivi).

pello da sentenza del pretore o del tribunale penale, e quello di cui al n° 3° degli stessi articoli « per ciò che riguarda la somma dei danni », sotto la quale espressione, secondo l'oramai prevalentissima giurisprudenza, va compresa anche « la pertinenza dei danni ». Se il condannato appella, sostenendo non esser avvenuto il fatto a lui attribuito, o per non esser egli l'autore o in altro modo concorso al fatto stesso, o per non costituire reato il fatto stesso, o per esser estinta l'azione penale, come nel caso di incorsa prescrizione, è chiaro che si è nel caso preveduto dal n° 1° degli art. 353 e 399 c. p. p.; perchè il condannato tende a esonerarsi dalla responsabilità penale. Nel caso, invece, che l'imputato condannato tenda a esimersi dalla sola responsabilità civile o a limitare nella somma la riportata condanna ai danni, ovvero che l'imputato assoluto o nel cui confronto siasi dichiarato non luogo a procedimento tenda con l'appello a ottenere o la condanna del querelante ai danni o la condanna ai detti danni in misura maggiore di quelli attribuitigli dal primo giudice, si rientra nell'ipotesi del n° 3° degli articoli 353 e 399, e, salvo che vi sia pure appello del condannato o del p. m., trattandosi di puro ed esclusivo interesse civile, come nel caso di appello della parte civile, la quale può appellare non a fini penali, ma esclusivamente per i fini civili, e cioè per la « pertinenza » e per « la somma dei danni » attribuiti dal primo giudice, nel qual caso l'appello rientra nel n° 3° degli art. 353 e 399, e quindi va regolato dall'art. 370, collocato là ove si parla dell'appello dalle sentenze dei pretori e richiamato per gli appelli da sentenze dei tribunali penali dal successivo art. 421 cod. proc. pen., si debbono osservare per l'istruzione e per il giudizio le norme della procedura civile in rito sommario.

Tuttociò è incontroverso in dottrina e in giurisprudenza.

2° La condizione del responsabile civile, di colui cioè che risponde del fatto altrui nei sensi dell'art. 1153 cod. civ., è equiparata in tutto e per tutto a quella dell'imputato penale. Ciò si ricava in modo indubbio da tutte le disposizioni del titolo IV del libro II del cod. proc. pen. « delle persone civilmente responsabili ». E anzi, in ordine all'appello, non essendosi fatto parola del responsabile civile nel capo III del titolo I e nel capo III del titolo II del codice là ove è regolato l'appello avverso le sentenze dei pretori e dei tribunali penali, in detto capo IV, e propriamente con gli art. 558 e 559, è espressamente detto: art. 558: « Le parti civilmente responsabili potranno appellare per il solo interesse civile dalle sentenze dei tribunali e dei pretori in tutti quei casi nei quali una tale facoltà è conceduta all'imputato »; e art. 559: « Ogni altra disposizione relativa ai giudizî di appello nei procedimenti sovraindicati, in ciò che riguarda gli imputati, si applicherà alle persone civilmente responsabili ».

Perciò, senza plaudire all'opinione di coloro i quali ritengono che mai all'appello del responsabile civile sia applicabile la disposizione dell'art. 370 cod. proc. pen., opinione che è contradetta sia dalla parola espressa del legislatore, come nelle disposizioni del succennato capo IV che regola la condizione delle persone civilmente responsabili, sia dallo spirito della legge, perchè non vi sarebbe ragione di accordare al responsabile civile maggiori diritti e più larghi benefizî di difesa di quelli dati all'imputato penale, che, oltre a dover rispondere del reato, risponde sempre del danno da lui prodotto col fatto del reato stesso ed è quindi anche responsabile civile del fatto proprio, resta fermo però che, stante l'equiparata condizione fra l'imputato e il responsabile civile, quest'ultimo à diritto a un doppio appello, come il primo: può produrre appello per gli effetti penali nei sensi del n° 1°, art. 353 e 399, nel qual caso il giudizio, essenzialmente penale, dovrà espletarsi necessariamente nelle forme penali: può produrre appello limitatamente al suo interesse civile, nel qual caso ricorrerà l'applicazione dell'art. 370 e delle norme sul rito civile.

Nè si dica che ciò induce contradizione, in quanto il condannato quale responsabile civile non è condannato penalmente, e quindi non può concedersi a lui il diritto d'appello agli effetti penali di cui nel suddetto n° 1°, degli articoli 353 e 399; diritto di competenza esclusiva dell'imputato condannato. Ciò, oltre a violare le espresse disposizioni dettate dal legislatore, il quale, come sopra si è visto, à equiparata la condizione giuridica del responsabile civile a quella dell'imputato, porterebbe a una denegazione dei principî elementari in materia giuridica, specialmente per quanto essi riflettono il sacro diritto di difesa.

Infatti il responsabile civile non è condannato penalmente, è vero; ma egli, chiamato a rispondere civilmente del fatto altrui, in tanto ne risponde, in quanto esiste un reato e in quanto tale reato è stato consumato da persona delle cui azioni il codice civile lo rende responsabile agli effetti civili. Egli perciò à tutto l'interesse e quindi il diritto (termini che sono correlativi) a escludere la responsabilità penale altrui, quella responsabilità penale che porta per conseguenza la sua responsabilità civile.

Anche ciò è pacifico in dottrina e giurisprudenza. Anzi, a evitare l'incongruenza giuridica che il condannato quale responsabile civile possa esser impedito nell'esperimento di gravami che pure la legge proclama a favore di lui eguali a quelli dell'imputato, la giurisprudenza, in applicazione appunto dei succitati art. 556 e 558, à costantemente ammesso che possa il condannato qual responsabile civile ricorrere in appello ai sensi e per gli effetti di cui al n° 1° degli art. 353 e 399 tutte le volte che l'imputato possa sperimentare tale rimedio, anche quando esso imputato non lo abbia effettivamente sperimentato. E, infatti, a parte l'ipotesi d'una possibile collusione fra parte lesa e imputato condannato a danno del terzo responsabile civile e condannato ai danni, può avvenire che l'imputato condannato, per sue ragioni personali, o non voglia esercitare il suo diritto di appello, o trascuri di esercitarlo, o non abbia interesse di esercitarlo, come nel caso si tratti di minore degli anni 14 esentato da pena per aver agito senza discernimento. La mancanza d'appello da parte dell' imputato condannato non può danneggiare la condizione del responsabile civile, il quale perciò, per suo conto e nel suo interesse, può produrre appello nei sensi del n° 1° degli art. 353 e 399, per dimostrare l'inesistenza del fatto o del reato, o l'incolpevolezza di colui del cui fatto è tenuto per legge a rispondere, e per escludere in conseguenza la sua responsabilità civile.

Adunque al condannato competono due appelli, quello agli effetti penali, n° 1°, art. 353 e 399, e quello ai soli effetti civili, n° 3° detti articoli: il primo dei detti due appelli, come diretto ai fini penali, segue necessariamente le forme penali; il secondo, come diretto ai fini civili, segue le forme del rito civile nei sensi dell'art. 370 cod. proc. pen. Al responsabile civile competono in genere, e specialmente per l'appello, diritti e garentie eguali a quelli accordati dalla legge all'imputato condannato: perciò al responsabile civile competono due appelli: l'uno agli effetti penali nelle forme penali, l'altro ai soli effetti civili, nelle forme di cui all'art. 370 c. p. p.

Che, ciò posto, facile riesce vedere come erronee siano in diritto amendue le teorie: l'una delle quali afferma che per l'appello del solo responsabile civile siano a seguirsi in ogni caso le forme del rito civile, mentre l'altra sostiene, al contrario, che sieno in ogni caso a seguirsi le forme penali; errore derivante dacchè esse si presentano come assolute, senza tener calcolo della distinzione, che è pure nei principî di diritto, e che dal legislatore è stata espressamente stabilita con le disposizioni succennate, n° 1° e 3° art. 353 e 399, e art. 370 c. p. p.

La forma dell'azione sta in relazione alla sostanza, all'obietto del giudizio: *forma stat rei;* e la forma del giudizio di appello dovrà essere penale o civile, a seconda l'azione, l'obietto del giudizio sia civile o penale.

Per la responsabilità civile di alcuno in giudizio penale occorrono due fattori: che vi sia un reato commesso da altri; che fra l'autore del reato e colui che è chiamato a rispondere civilmente dei danni vi sia quel vincolo di dipendenza voluto dall'art. 1153 cod. civ., e in che sta la ragione giuridica della responsabilità civile del terzo. Ora, se il responsabile civile appella dalla sentenza soltanto riguardo alla pertinenza e alla somma dei danni, è logico che si debbano osservare per l'istruzione e per il giudizio le leggi della procedura civile, contendendosi fra le parti non sul pronunziato penale, che resta fermo, ma solo sul *quantum debeatur*, ciò che è di competenza esclusiva del magistrato civile. E per ragione d'analogia la disposizione dell'art. 370 può estendersi al caso che il condannato quale responsabile civile appelli dalla sentenza per motivi tendenti a escludere non l'esistenza del fatto o del reato o la colpabilità dell'imputato condannato, ma quel nesso o rapporto civile che si vuole lo stringa al detto imputato condannato, come, a esempio, se esso responsabile civile neghi di essere il padre, il tutore, il padrone o il committente del condannato autore del fatto delittuoso, o voglia dimostrare non aver potuto impedire il fatto stesso nei casi preveduti dall'ultimo capoverso dell'articolo 1153 cod. civ.: perchè anche in tal caso il pronunziato penale non vien attaccato, ferma restando l'esistenza del reato e la colpabilità di colui del cui fatto si è chiamato a rispondere civilmente, e si sottopone al magistrato d'appello un'unica questione, d'indole esclusivamente civile, quella riflettente l'esistenza o meno degli estremi voluti dall'articolo 1153 cod. civ., perchè alcuno possa esser chiamato a rispondere civilmente del danno cagionato dal fatto altrui.

Ma, quando con l'appello si attacca la sentenza del primo giudice affermandosi che il fatto non è avvenuto, o non costituisce reato, ovvero che non ne è autore l'imputato condannato, in tal caso non si tratta d'una questione civile, ma d'una questione essenzialmente penale; competente a conoscerne è il magistrato penale di secondo grado, e la forma non può esser che quella penale, a meno che non si voglia cadere nella contradizione che in un giudizio d'indole penale, da trattarsi innanzi al magi-

strato penale. debbano serbarsi le forme del rito civile.

Ed è con tale distinzione che si riesce a interpretare, ad armonizzare le summentovate disposizioni diverse del codice di procedura, compresa quella dettata nell'art. 572; distinzione che risponde a inconcussi principî in materia di competenza e di giurisdizione.

Che, in applicazione dei suesposti principî alla fattispecie, si osserva come la questione, quale il pretore la propose a sè stesso nella sua sentenza, è questa: se, assoluto l'imputato penale, possa il giudice penale provvedere sulla responsabilità civile del terzo o debba rinviare il giudizio alla sede civile.

E con l'appello prodotto dal responsabile civile si deduceva che il magistrato penale di primo grado, esaurita la sua giurisdizione con l'assolvere l'imputato, mancava di giurisdizione per emettere condanna a carico del responsabile civile.

Non si tratta, perciò, d'una pura ed esclusiva questione civile, caso esclusivamente contemplato dall'art. 370 c. p. p., si tratta di fissare i limiti del cod. di proc. pen. entro i quali il giudice penale à potestà di conoscere dell'accessoria responsabilità civile, di stabilire cioè la giurisdizione del magistrato penale; e competente a dirimere la controversia non può esser altri che il magistrato penale d'appello, superiore in grado al magistrato penale che tale giurisdizione ritenne e avverso la cui sentenza si appella: la questione è d'indole essenzialmente penale, qual'è al certo quella sui limiti della giurisdizione del giudice penale, sulla persistenza o meno cioè nel magistrato penale della prorogata giurisdizione civile accessoria di quella penale, una volta che quest'ultima era venuta meno; e quindi anche la forma del giudizio in appello non può esser altra che quella penale.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Presidente Petrella — rel. Savastano — est. Merlino — p. m. Martinotti).

(Seconda Sezione.)

23 gennaio 1906. **255**

APPELLO — SENTENZA — giudizio rinnovato — conferma della sentenza appellata — (cod. proc. pen., art. 363 e 418).

Vi à nullità se il magistrato d'appello, dopo aver annullato dibattimento e sentenza e rinnovato davanti a sè il giudizio, con la propria sentenza dichiari poi di confermare la sentenza appellata [1].

Ric. *Cremonesi Raffaele.*

La Corte: — Con sentenza del 30 dicembre 1904 il pretore d'Introdacqua condannava in contumacia Cremonesi Raffaele per il reato di minaccia di grave e ingiusto danno fatta con arma.

In appello, però, il Tribunale di Sulmona, con una prima sentenza, annullò il dibattimento e la sentenza di primo grado per irregolarità della notificazione della citazione e ordinò procedersi innanzi di sè a nuovo dibattimento, e, questo seguito, il tribunale, con successiva sentenza del 6 novembre 1905, si convinse al pari del primo giudice della reità del Cremonesi, e col dispositivo statuì nel modo come segue: « Rigetta l'appello interposto da Cremonesi Raffaele avverso la sentenza del pretore d'Introdacqua del 30 dicembre 1904, che conferma, e condanna l'appellante alle maggiori spese e danni. Manda la causa allo stesso pretore per l'esecuzione. »

Da questa seconda sentenza del tribunale ricorre il Cremonesi, e con motivi principali e aggiunti deduce:

1° violazione degli art. 363, 364 a 367, 393 e seg., 417, 418 e seg. del cod. di proc. pen., perchè il tribunale, avendo annullata la sentenza di primo grado, non potea poi confermarla, come erroneamente fece, e rimandare la causa al pretore per l'esecuzione;

2° il tribunale dovea rinviare il dibattimento, per sentire il teste non comparso, Funaro Cesare;

3° la sentenza difetta di motivazione.

Atteso, sul *primo mezzo*, che, avendo il tribunale, con una prima sentenza, dichiarati nulli l'atto di citazione, il dibattimento e la sentenza emanata dal primo giudice, e ordinato, con la facoltà di cui al capoverso dell'art. 363 del cod. di proc. pen., la rinnovazione del dibattimento, suo ufficio era di pronunziare una nuova sentenza, o assolvendo il giudicabile, o dichiarandone la colpabilità con le conseguenze di legge. Il giudizio d'appello in quel caso era giudizio nuovo e distinto da quello seguito in prima sede, e il tribunale, investito della cognizione della causa in ogni sua parte, dovea *ex integro* giudicarla, non col riparare o confermare la sentenza appellata, ma con l'emettere in un proprio dispositivo quel giudizio che, secondo il nuovo esame del fatto e delle que-

---

[1] — V. 4 giugno 1900 (*Riv. Pen.*, vol. LII, pag. 159).

stioni di diritto incontrate, avesse stimato di fare di tutta la causa portata alla sua cognizione. Avendo invece confermata la sentenza di primo grado, giuridicamente inesistente, perchè da esso stesso annullata, si contradisse evidentemente, e tale contradizione rende nullo il suo pronunziato.

Che, dovendosi per tal motivo accogliere il ricorso, torna inutile l'esame degli altri due, il cui accoglimento non potrebbe riuscire di maggior vantaggio al ricorrente.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Presidente Petrella — rel. Cudillo — p. m. Martinotti).

(Seconda Sezione.)

4 gennaio 1906. 256

CONDANNA CONDIZIONALE — lesioni personali — provvisionale — appello — sentenza — motivazione — (l. 26 giugno 1904, art. 2; codice proc. pen., art. 323, nº 3º).

La provvisionale alla parte lesa, come condizione alla sospensione dell'esecuzione della condanna, giustamente dal giudice di appello è stabilita, trattandosi di lesioni personali, in ragione del pregiudizio arrecato alla salute del leso, delle spese di cura dovute sostenere e della correlativa colpevolezza del feritore, senz'uopo di motivare altresì sulla maggior somma da esso liquidata in confronto a quella del primo giudice.

Ric. *Garbolino Stefano.*

La Corte: — Stefano Garbolino fu condannato dal Tribunale di Torino alla pena cumulativa di dieci mesi e sedici giorni di detenzione per lesioni personali nei termini del nº 1º, dell'art. 372 del cod. pen., col benefizio della grave provocazione e dell'età fra i 18 e 21 anno, e per contravvenzione agli art. 19 e 20 della legge sulla pubblica sicurezza, e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, a cui liquidò una provvisionale di lire 300, oltre lire 50 per spese giudiziali.

In appello esso ottenne dalla Corte locale la riduzione della pena a cinque mesi e ventiquattro giorni, di cui fu sospesa l'esecuzione, sotto condizione di pagare alla parte lesa la provvisionale, elevata alla somma di lire 800.

(*Omissis.*) Considerando, che, in ordine alla indennità da pagarsi alla parte lesa dal condannato in via provvisionale, come condizione per sospendere l'esecuzione della condanna, la Corte à dichiarato e ritenuto proporzionata la somma di lire 800 in ragione del pregiudizio arrecato alla salute del leso, delle spese di cura dovute sostenere e della correlativa colpevolezza del feritore, e con ciò à esuberantemente soddisfatto all'obbligo stabilito dall'art. 323, nº 3º, cod. proc. pen.

Che, se il difetto di motivazione vuolsi ravvisare nell'omissione di qualunque raffronto fra la minor somma aggiudicata dal tribunale e quella maggiore determinata dalla Corte, nemmeno sotto questo rispetto la censura reggerebbe; imperocchè il tribunale dovette provvedere, sopra una istanza della parte civile, all'aggiustamento provvisorio dei suoi interessi, con equo riguardo alle occorrenze non prorogabili di essa; mentre la Corte, che non provvedeva sopra domanda di parte privata, bensì spendeva una facoltà affidata dalla legge alla sua coscienza, non avea bisogno di attenersi strettamente a quel criterio di mera ragion civile; ma, imponendo al condannato la condizione di una immediata indennizzazione, dovette principalmente proporzionare l'entità del sacrifizio pecuniario alle condizioni soggettive del colpevole, al fine di valutarne la resipiscenza e l'emendamento; il quale calcolo, affidato dalla legge all'intima convinzione del magistrato, non richiedeva nessuna esplicita motivazione, che pure nel caso presente non manca nei suoi elementi razionali, se non aritmetici.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. Petrella — rel. Catastini — p. m. Frola).

(Sezioni Unite.)

11 dicembre 1905. 257

DIBATTIMENTO — TESTIMONI — parte lesa — allontanamento — rigetto d'istanza — incidente — (cod. proc. pen., art. 309).

Contro il rifiuto del presidente di far ritirare un testimone (nella specie parte lesa) durante l'esame di un altro, à diritto la parte, che ne abbia fatto istanza, di richiamarsene al collegio [1].

... E vi à nullità se questo dichiari non luogo a pronunziare, ritenendo che si tratti di provvedimento di esclusiva competenza del presidente [2].

Ric. *Oxilia Felice.*

La Corte: — Il Tribunale penale di Torino giudicò Chaley Maria e Oxilia Felice, imputati di adulterio per querela di Croyat Vittorio,

---

[1-2] — Conf., nella stessa causa, 2ª Sezione, 4 febbraio 1905 (*Rivista Penale*, vol. LXI, pag. 534).

marito legittimo della Chaley. Durante il dibattimento il difensore dell'Oxilia fece istanza che, mentre veniva esaminata la teste Maggetti Maria in Cecconi, si ordinasse l'allontanamento dalla sala d'udienza del querelante Croyat, il quale era stato inteso con giuramento a istanza degli imputati; ma il presidente la respinse. Il difensore allora domandò che sull'incidente si pronunziasse il collegio, ma il tribunale pronunziò ordinanza, con la quale disse non esservi luogo a provvedere, perchè l'invocato provvedimento, secondo l'art. 309 c. p. p., rientrava nell'esclusiva competenza del presidente. Pronunziata poi la sentenza, con la quale l'Oxilia fu condannato a mesi tre di detenzione e la Chaley a mesi sei di detta pena, l'Oxilia produsse appello anche contro le predette ordinanze, contro le quali erasi fatta debita protesta di gravame. Ma la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 19 ottobre 1904, confermò i pronunziati del tribunale.

L'Oxilia produsse ricorso in cassazione non solo sul merito della sentenza, ma anche contro il capo relativo all'incidente risoluto con le succennate ordinanze.

Questo Supremo Collegio, col suo pronunziato del 4 febbraio 1905, accogliendo il primo motivo, ritenne che il potere conferito al presidente dall'art. 309 p. p. non sia assoluto, e che, se l'istanza venga da lui respinta, le parti anno diritto d'invocare la decisione del collegio, come per ogni altra istanza che si attiene al procedimento per la decisione del merito. Rinviò quindi alla Corte d'appello di Casale per nuovo esame.

Or la detta Corte, con la sentenza del 24 maggio 1905, riconfermò il giudizio del Tribunale e della Corte di appello di Torino, ritenendo che sia di esclusiva competenza del presidente di dare o negare il provvedimento di cui è parola nell'art. 309 p. p.

Nel merito condannò l'Oxilia a mesi due e giorni quindici di detenzione, col benefizio della condanna condizionale.

Il detto imputato produce nuovo ricorso in cassazione, e col primo mezzo aggiunto si deduce che la Corte di rinvio violò gli art. 365, 419, 309 p. p., perchè, dopo il pronunziato di questo Supremo Collegio, doveva ordinare la rinnovazione del pubblico dibattimento, e invece, contrariamente a ciò che la Cassazione avea statuito, decise che, tra le facoltà esclusivamente devolute al presidente, vi è quella di cui parla l'art. 309 p. p., e che il collegio da lui presieduto non possa ingerirsene; che quindi ben fece il tribunale a dire non luogo a deliberare sull'incidente sollevato dalla difesa.

Di tale motivo di ricorso deve occuparsi la Cassazione a Sezioni riunite.

Osserva in obietto che non basta asserire, come fa la sentenza denunziata, che la lettera dell'art. 309 concede al presidente la facoltà di ordinare, se crede, che i testimoni esaminati, ch'egli designerà, si ritirino in altro luogo, per esser in seguito nuovamente sentiti; bisognava invece dimostrare che tale provvedimento fosse irrevocabile sull'istanza di alcuna delle parti rivolta al collegio. Questa dimostrazione, che importa appunto la soluzione del quesito, la sentenza non fa; poichè le ragioni che espone in parte son contrarie all'assunto, in parte non posson plaudirsi perchè antigiuridiche. Infatti si dice che, quando la legge volle affidare al tribunale o alla Corte determinate pronunzie, lo disse, come, allorquando dee pronunziare sopra incidenti, lo statuì nel n° 4° dell'articolo 281.

Ma, a prescindere che qui la Corte fuori proposito accennò al broccardo *ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit*, del quale più volte si fa malamente uso, non si avvede che appunto quella disposizione d'ordine generale impone, a titolo di nullità, che la Corte o il tribunale pronunzi ordinanza motivata sulle istanze del p. m. e delle parti.

E, nella specie, era precisamente un'istanza della difesa sul modo più utile e conveniente dell'esame d'un testimone. Se niuna opposizione si fosse mossa contro il rifiuto del presidente di aderire all'istanza della parte, il tribunale non avea occasione a pronunziarsi; ma, essendosi promosso l'incidente, il tribunale dovea pronunziare ordinanza motivata, dando il suo giudizio sul merito di esso.

Teme poi la Corte di appello di Casale che, se il presidente venisse costretto dal collegio a revocare la sua disposizione, sarebbe sopraffatto e perderebbe d'autorità e di prestigio.

Ma questa non è ragione d'indole giuridica, ma si attiene alla gerarchia e alla disciplina. Onde appena occorre osservare che non debbono confondersi concetti interamente disparati e di ragione diversa. Ogni giudice, a qualunque grado appartenga, nella esplicazione delle sue funzioni è e deve essere pienamente indipendente: *et quidem in primis observare debet ne aliter iudicet quam legibus proditum est* (*Inst.*, *De off. Judicis*); e quando questa essenziale regola è osservata, il prestigio e la dignità di ogni giudice sono salvi sotto l'usbergo della sua coscienza e della legge di cui è solamente ministro.

Che i provvedimenti dati dal presidente possano essere revocati o modificati dal collegio sull'istanza di parte, la stessa legge ne offre

esempî, come negli art. 385, 303, 307 p. p.: gli incidenti, che sorgono nei casi in essi espressi, sono risoluti dal presidente secondo il suo prudente discernimento; ma la dottrina e la giurisprudenza non dubitano del diritto di richiamarsene al giudizio del collegio.

Il criterio discretivo, adunque, tra i poteri presidenziali non può esser altro che quello rilevato nella precedente sentenza di questo Collegio Supremo (Sezione seconda), cioè di poteri semplicemente disciplinari e di polizia, e di poteri d'indole giudiziaria contenziosa che riflettono i diritti dell'accusa o della difesa.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. Fiocca — rel. Bruni — p. m. Frola — avv. Di Benedetto).

(Prima Sezione.)

11 gennaio 1906. 258

AVVOCATI E PROCURATORI — mancanze disciplinari — abbandono di difesa — destinazione d'ufficio — stesso difensore — (cod. proc. pen., art. 633).

È contraddittorio il provvedimento della Corte d'assise che ingiunge all'avvocato che abbia abbandonato la difesa di rimanere al suo posto come difensore d'ufficio, senza prima ingiungergli di rimanervi come difensore di fiducia.

— — giudizio — porte chiuse — citazione e discolpe — (cod. proc. pen., art. 636).

Vi à nullità se il giudizio a carico dell'avvocato che abbandonò la difesa non sia seguito a porte chiuse e dopo esser egli stato citato e interrogato [1].

Ric. *Magliano* avv. *Mario.*

La Corte: — Davanti la prima Corte d'assise straordinaria di Napoli si discuteva la causa contro certo Avino Vincenzo, accusato di omicidio volontario, difeso dall'avv. Magliano Mario, e di altri tre, che vi doveano rispondere di reati minori commessi. Il dibattimento era cominciato il giorno 10 dello stesso mese, avendo ivi proseguito nei giorni 11 e 12, dopo la quale udienza rimase sospeso a motivo d'essersi ordinato un accesso giudiziale sul luogo dell'omicidio, e fu ripreso poi nel giorno 16, continuando nel 17 successivo; nel qual giorno il prefato avv. Magliano, avendo la Corte respinto varie sue istanze, dichiarò di voler declinare la difesa del suo raccomandato per varie ragioni, che la Corte non credette sufficienti a giustificare la sua determinazione; onde, sull'istanza del p. m., fu nominato difensore d'ufficio del detto accusato Vincenzo Avino, unitamente all'altro avv. Luigi Agrelli, ch'era presente all'udienza. Questi allora dichiarò d'esser del tutto ignaro della causa; l'avv. Magliano si rifiutò di assumere la difesa ufficiosa di chi lo avea nominato ed era stato assistito fino allora da lui quale difensore scelto, e l'accusato Avino disse di aver fiducia nel solo avv. Magliano.

In tale stato di cose, tornata inutile ogni esortazione del presidente, la Corte, su conformi conclusioni del p. m., rinviò la causa a nuovo ruolo, condannando a lire 100 di pena pecuniaria e nelle spese del rinvio il sullodato avv. Magliano, che frattanto, dice il verbale, avea abbandonato il suo posto.

Cotesta ordinanza risulta notificata all'interessato nel giorno 6 giugno, e nel suo domicilio, Cavallerizza a Chiaia, 60, mediante rilascio di copia della medesima ordinanza a persona familiare di lui, che à detto di essere capace a riceverla.

Tre giorni dopo di siffatta notificazione, cioè nel 3 giugno, il Magliano, presentatosi nella cancelleria della Corte d'assise predetta, dichiarò di produrre opposizione avverso quella ordinanza, presentandone ben 12 motivi, che la Corte, in conformità della requisitoria del p. m., rigettò, nel giorno 20 successivo, con deliberazione statagli notificata nel 26 luglio al domicilio suddetto, mediante rilascio di copia al portiere, per momentanea di lui assenza, mentre frattanto esso avv. Magliano, nel giorno 21 dello stesso mese di giugno, si era presentato nella cancelleria, reclamando d'esser personalmente sentito dalla Corte prima che decidesse sulla di lui opposizione; ma la Corte disse di non poter prendere deliberazioni su codesta domanda, per aver già pronunziato su quella opposizione il giorno innanzi.

Nel 29 poi dello stesso mese di luglio, cioè nei tre giorni dall'avutane notificazione, il Magliano fece dimanda di cassazione del deliberato della Corte d'assise, che gli avea respinta l'opposizione all'ordinanza summenzionata di sua condanna, deducendone quattro motivi principali e tre aggiunti.

(*Omissis.*) Tali motivi del ricorso vengono illustrati e insieme riassunti da una elaborata memoria a stampa, che li riduce a tre proposizioni:

a) Non potea il presidente costringere a

---

[1] — Conf., per le porte chiuse, 2 giugno 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LVIII, pag. 331 — e *Nota* ivi); per la citazione, 18 dicembre 1902 (*Id.*, vol. LVII, pag. 837 — e *Nota* ivi).

esser difensore d'ufficio chi lo era stato eletto di fiducia dall'accusato; donde un eccesso di potere l'applicare allo stesso avvocato scelto dalla parte le penalità stabilite per gli avvocati che fin da prima erano stati nominati d'ufficio; e la Corte poi non vagliò tutte le ragioni di scusa e d'incompatibilità dedotte dall'avvocato Magliano a sua giustificazione;

b) L'ordinanza pronunziata dalla Corte nella pubblica udienza e quella resa sull'opposizione sono illegali nella sostanza e nella forma;

c) L'ultima ordinanza sull'opposizione alla precedente non risponde ai singoli motivi del gravame, nè specialmente a taluno di essi, che sarebbe stato decisivo a favore dell'opponente.

Considerato che a buon diritto si censura la denunziata ordinanza nella sostanza e nella forma; imperocchè, mentre la Corte straordinaria d'assise, dinanzi a cui si celebrava il giudizio contro l'accusato Vincenzo Avino e altri, non credette di poter costringere l'avvocato Magliano a rimanere al suo posto di difensore di fiducia, ciò che logicamente gli avrebbe dovuto, prima d'ogni altra cosa, ingiungere, se avesse in realtà giudicate non giuste o non bastevoli le ragioni di sopravvenuta incompatibilità da lui addotte, per declinare, come fece, il mandato avuto dalla parte, per applicargli poi misure disciplinari, ov'egli all'ingiunzione non avesse ottemperato, si determinò a mantenerne la nomina di difensore d'ufficio fattane dal presidente, come se quelle ragioni medesime avessero potuto perdere il loro valore, per la sua stessa persona, rispetto alla stessa persona dell'accusato e nelle stesse condizioni della causa, sol perchè il cómpito, da lui dichiarato insostenibile, anzichè rimanere assunto come conferito fiduciariamente, gli venne coattivamente imposto.

È manifesto, innegabile, che in tutto questo cozzano tra loro concetti contradittori; onde rimane per lo meno incerta e inafferrabile la ragione della pronunziata condanna.

Ma essa, poi, è anche più manifestamente illegale nel rito; sia perchè il giudizio e la discussione relativa non seguirono, come prescrive l'alinea dell'art. 636 c. p. p., a porte chiuse, sia perchè il giudicabile non fu prima sentito nè chiamato a discolparsi.

E questo solo, rendendo il giudizio stesso radicalmente nullo, dispensa dall'esame di ogni altro motivo a cui si appoggia il ricorso.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. Fiocca — rel. Fontana — p. m. Ferriani — avv.ti Macherione, Pessina e Spirito)

(Sezioni Unite.)

11 dicembre 1905. 880

CASSAZIONE — RICORSO — imputato — esenzione da pena — compensazione — spese — notificazione — (cod. proc. pen., art. 654).

È ammissibile il ricorso dell'imputato di ingiurie, dichiarato esente da pena per avvenuta compensazione, contro la sentenza che lo condanna alle spese, ancorchè non lo abbia notificato alla p. c.

INGIURIE E DIFFAMAZIONE — INGIURIE — compensazione — spese — (cod. pen., art. 397; cod. proc. pen., art. 568).

Il querelato d'ingiurie, dichiarato esente da pena per compensazione, non può esser condannato nelle spese, le quali stanno a carico del querelante [1].

Ric. *D'Anna Antonio.*

La Corte: — Con sentenza del pretore di Baiano, D'Anna Antonio era condannato a giorni 75 di reclusione e lire 83 di multa, siccome colpevole di diffamazione in danno di Luigi Napolitano, commessa in Sperone il 21 gennaio 1903: il Tribunale d'Avellino, sopra appello del condannato, dichiarava il D'Anna responsabile di sole ingiurie pubbliche, riducendo la pena alla multa di lire 200. Questa sentenza, pronunziata il 1° agosto 1904, fu dal S. C. annullata con arresto del 7 ottobre stesso anno per assoluto difetto di motivazione sulla scusante della provocazione, invocata dall'appellante con specifico motivo di gravame, rinviandosi la causa per nuovo giudizio al Tribunale di Benevento.

Questo, con sentenza 12 gennaio 1905, riparando l'altra del pretore di Baiano, ritenne colpevole il D'Anna d'ingiurie che dichiarò compensate, mandandolo esente da pena e condannandolo insieme al Napolitano, parte civile, alle spese processuali, ciascuno per quelle cui dette causa. Anche questa sentenza fu gravata di ricorso da parte del p. m., il quale sosteneva:

---

[1] — Conf. 17 settembre 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 280 — e *Nota* ivi).

Inutile riprodurre la sentenza della 2a Sezione, 21 marzo 1905, *P. M.* in c. *D'Anna* (*Annali*, vol. XXXIX, pag. 143; *Cass. Unica*, anno XVII, vol. XVI, col. 1405; *Giust. Pen.*, vol. XI, col. 892), perchè tutta la sua motivazione è quella riportata nella sentenza in testo.

1° che si era violato l'art. 397 c. p., per avere erroneamente ritenuto compensate le ingiurie; 2° la violazione dell'art. 563 p. p., per avere il tribunale condannato alle spese querelante e querelato, mentre nei reati d'azione privata, quando si assolve il querelato, le spese sono a carico del querelante. E il S. C., con sentenza 21 marzo 1905, respinto il primo mezzo, che investiva il merito, accolse il secondo, ritenendo che, per l'art. 563 suddetto, « nei reati d'azione privata nel solo caso di condanna d'un imputato posson le spese esser poste a suo carico, dovendo negli altri casi rifondersi dal querelante, e l'esenzione di pena rientra, secondo la costante giurisprudenza, agli effetti delle spese, nei casi di assoluzione. E la ragione è evidente, poichè anche l'esenzione da pena del querelato pone il querelante in colpa, avendo temerariamente accusato il querelato che si limitò a respingere con ingiurie quelle contestualmente ricevute. »

La sentenza, pertanto, del Tribunale di Benevento fu anche cassata, rinviando la causa per la sola pronunzia sulle spese al Tribunale di Ariano, il quale, con sentenza 15 luglio 1905, così decideva: « Provvedendo sull'appello del D'Anna Antonio contro la sentenza del pretore di Baiano del 18 marzo 1904, modificata ampiamente dai Tribunali d'Avellino e di Benevento, in grado di rinvio dalla Corte di cassazione, rigetta l'appello del D'Anna in quanto alla richiesta dei danni contro la parte civile Napolitano Luigi, e lo condanna alle spese tutte del giudizio e tassa di sentenza ».

Ricorre il D'Anna.

(*Omissis.*) Il Napolitano, parte civile resistente al ricorso del D'Anna, sostiene l'inammissibilità del ricorso, perchè non notificato alla parte civile, contro la quale è essenzialmente diretto (art. 654, 656, 2° capov., p. p.).

Osserva la Corte, sull'eccezione d'inammissibilità, che essa non è fondata, dappoichè il ricorso del D'Anna era precipuamente diretto contro la condanna a suo carico in tutte le spese del giudizio, pronunziata dal Tribunale di Ariano, e nel primo mezzo di ricorso di ciò unicamente muovea lamento. Che se con un secondo mezzo, rinunziato all'udienza, si sosteneva che, in ogni caso, la parte civile sarebbe stata invece tenuta non solo alle spese, ma anche ai danni, tale subordinata domanda non potea cambiare la natura del ricorso, per farlo ritenere diretto contro la parte civile, donde sarebbe sorto l'obbligo della notificazione. Ciò si fa ancora più palese, se si considera che il Tribunale di Ariano, in seguito all'annullamento della sentenza del Tribunale di Benevento, dovea giudicare unicamente sull'appello del p. m., che si era gravato di quella del Tribunale di Avellino, e solo per la parte riguardante le spese, mentre contro quest'ultima sentenza niun lamento era stato avanzato dal D'Anna.

A ogni modo, contenendo il ricorso da costui prodotto due parti, l'una riguardante la sua condanna alle spese e l'altra riflettente la pronunzia relativa alla domanda di condanna alle spese e danni della parte civile, respinta dal tribunale, potrebbe la dichiarazione d'inammissibilità riguardare questa sola parte del ricorso, alla quale però, come si è detto, fu rinunziato in udienza. Il ricorso, pertanto, è ammissibile.

Osserva, relativamente al merito, che basta leggere le disposizioni degli art. 562, 563, 568 p. p., per persuadersi che, tanto nei reati di azione pubblica quanto in quelli d'azione privata, le spese anticipate dall'erario posson ripetersi dall'imputato solo nel caso di condanna. « Tanto l'erario quanto la parte civile ànno diritto di ripetere le spese dai *condannati* e dalle persone civilmente responsabili del reato » (art. 562). Nelle cause per reati d'azione privata « le spese sono anticipate dall'erario, salvo ricorso » contro l'imputato, « nel caso che *sia condannato* » (art. 563, capov.). « Nelle sentenze di *condanna* proferite sì in contradittorio che in contumacia le spese del procedimento saranno dichiarate a carico dei *condannati* » (articolo 568). Ora, che l'esente da pena non sia un condannato lo riconosce la stessa impugnata sentenza, allorchè afferma che, quando il magistrato ritiene la compensazione delle ingiurie, non applica contro il querelato la pena comminata dalla legge, e il condannato è solo colui al quale si applica la pena che la legge commina per un reato. Il querelato, quindi, di ingiurie, dichiarato esente da pena per compensazione, non essendo un condannato, non può esser tenuto a rifondere le spese del procedimento.

Osserva, ciò posto, che non può esser dubbio debbano le spese del procedimento far carico al querelante, specie se costituitosi parte civile, nel caso che il querelato sia dichiarato esente da pena per compensazione.

La materia è regolata dall'art. 563 p. p. In esso si prescrive che le spese, nelle cause per reati d'azione privata, sono anticipate dall'erario, meno quelle da farsi a istanza della persona offesa o danneggiata che si è costituita parte civile, nel qual caso sono da essa anticipate, « salvo ricorso, così aggiunge l'articolo, terminato il giudizio, contro la parte privata nel caso di dichiarazione che non si fa luogo a

procedere oppure di assoluzione dell'imputato, e contro questo in caso che sia condannato ». Nei reati perseguibili a querela di parte l'erario deve sempre essere rifatto delle spese che à anticipate, o dal querelante in caso di proscioglimento del querelato dall'imputazione, o da costui in caso di condanna, dappoichè il pubblico denaro non può esser adibito per soddisfare i capricci e le bizze di privati cittadini. In un solo caso il querelante non costituito parte civile è esonerato dall'obbligo di rifondere le spese, quando cioè siasi dichiarato non farsi luogo a procedere perchè l'azione penale è prescritta, se però, aggiunge la legge, « la prescrizione non era decorsa il giorno in cui la parte à fatto istanza ». Da tali disposizioni chiaramente apparisce il concetto del legislatore, di volere, in certo modo, punire il querelante che fu temerario nel dar impulso alla azione penale in reato d'azione privata, obbligandolo a rifondere le spese che l'erario à dovuto anticipare; concetto che meglio ancora si rivela dalle disposizioni degli art. 116 e 564 p. p. Che se questa fu la ragione per cui venne dettata la disposizione dell'art. 563, a nulla osta che la legge abbia indicato due sole forme di proscioglimento dell'imputato, la dichiarazione di non esser luogo a procedimento e l'assoluzione, essendo le medesime indicative e non tassative, specie quando col nuovo codice penale si creò una nuova forma di proscioglimento, l'esenzione cioè da pena; forma che è compresa in quella di non farsi luogo a procedimento, non potendo concepirsi il concetto della impunibilità se non a condizione di far sparire la esistenza di un'azione punibile cioè di un reato. Pena e reato son termini così legati tra loro che non possono scindersi senza distruggere l'uno e rendere inapplicabile l'altra.

Osserva, ciò premesso, che la sentenza del Tribunale di Ariano, che à sconosciuto questi principî di diritto in quella parte nella quale fu respinto l'appello del p. m. (e non quello del D'Anna, come erroneamente si legge nel dispositivo), il quale chiedeva che fosse condannato il querelante parte civile Napolitano Luigi alle spese del procedimento, à fatto passaggio in giudicato per mancanza di ricorso dello stesso p. m., e quindi non può il S. C. pronunziarsi che sul ricorso del D'Anna, che deve essere accolto e la sentenza cassata senza rinvio.

Per questi motivi, cassa senza rinvio, ecc. — (Pres. Fiocca — rel. Gui — p. m. Frola — avv.ti Contino per il ric.; Semmola e Benevento per la p. c.).

(Seconda Sezione.)

13 dicembre 1905. 260

CASSAZIONE — RICORSO — imputato — deposito — certificati — esistenza in atti — data non anteriore ai sei mesi — (cod. proc. penale, art. 656).

È ammissibile il ricorso se i certificati di indigenza non siansi prodotti nei dieci giorni dall'interposizione del medesimo, ma trovinsi allegati agli atti, per essere stati in precedenza prodotti, sia pure per un fine diverso, purchè non sieno di data anteriore ai sei mesi [1].

Ric. *Sciarra Maria.*

La Corte: — Maria Sciarra, con ricorso interposto il 13 settembre 1905 e motivato il 14 detto, chiese l'annullamento della sentenza con cui la Corte d'appello di Roma, ridotta la pena inflittale dal tribunale locale per furto qualificato, confermava nel resto il primo giudizio, ed esibì il 25 detto i certificati del sindaco di Poli, suo luogo di nascita e di residenza, e dell'agente delle imposte di Palestrina, relativi allo stato economico di lei e del suo marito.

Ma il 26 detto il proc. gen. richiese e il 27 la Corte deliberò doversi ritenere la tacita rinunzia al ricorso con ordine d'esecuzione della sentenza impugnata, per la ragione che la ricorrente non avea curato d'adempire tempestivamente alle prescrizioni dell'art. 656 p. p.

L'avvocato difensore, con istanza del 30 detto, fece presente al proc. gen. che non erano stati presentati i certificati di povertà nel termine legale, per esservene altri allegati al processo nel giudizio d'appello; e però, ritenendo così adempito l'obbligo di legge, chiese di sospendersi l'esecuzione del giudicato, e trasmettersi gli atti a questo Supremo Collegio, e addì 1° ottobre elevò opposizione all'ordinanza, domandandone la revoca.

Avendo la Corte dichiarata inammissibile l'opposizione con deliberazione del 20 ottobre, la Sciarra, con ricorso incidentale del 30 detto, à denunziata per l'annullamento tale ultima ordinanza, specificando che con essa erasi dichiarata inammissibile l'opposizione della ricorrente avverso l'ordinanza in data 27 settembre in merito all'esecuzione della sentenza.

Su di che, infatti, deesi osservare che, in oc-

---

[1] – Cnfr. 14 maggio 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 703, n 1).
V., nel *Repertorio* della *Riv. Pen.*, all'art. 656 p. p., n° 23.

casione della rinnovazione del dibattimento innanzi alla Corte d'appello, la Sciarra, a corredo dell'istanza per la citazione gratuita di alcuni testimonî defensionali, avea esibito i certificati identici a quelli che poi ebbe a produrre tardivamente dopo l'interposizione del suo ricorso in cassazione; ma di quei precedenti documenti non fu fatta alcuna menzione, sia nella dichiarazione del ricorso, sia nella consecutiva domanda di libertà provvisoria.

In diritto, la tesi del proc. gen. resistente, a cui la Corte di appello à creduto di dover accedere, è questa: « Con l'articolo 8 della legge 12 dicembre 1875 non si attribuisce ai magistrati di merito altra facoltà che quella di accertare il fatto materiale della presentazione degli attestati d'indigenza agli effetti del ricorso in cassazione entro il termine di legge. Il vedere poi se l'inosservanza di questo precetto possa esser sanata dal fatto che certificati di povertà, a tutt'altro fine richiesti e ottenuti, si trovino in processo, implica un'indagine di diritto, che non può essere risoluta dal magistrato di merito, ma dalla Corte di cassazione. Ricorra quindi, ove lo creda, la Sciarra avverso l'ordinanza emessa da questa Corte in data 27 settembre 1905, ma essa a torto chiede che la Corte d'appello torni sul provvedimento già emesso. »

È giusto riconoscere che questo modo d'interpretare la legge è ispirato a un lodevole rispetto per la competenza ordinaria spettante a questo Supremo Collegio, giusta l'art. 656, p. p., a riscontro di quella eccezionalmente prorogata al magistrato d'appello dalla citata legge del 1875; ma è imperniato sopra un concetto erroneo di ciò che è un documento acquisito in causa penale, e si aggira tutto entro i termini letterali dell'art. 8 di tale legge, senza tener presente che questa disposizione fu creata dal legislatore per servire, non di deroga, ma di complemento agli art. 656, 657 e 659 del codice di rito solo in quanto ivi non era fissato il termine utile per dimostrare, con l'allegazione dei necessarî documenti, la seria volontà di coltivare utilmente il ricorso.

Qualsiasi documento legalmente introdotto in atti, allo scopo di costituire comunque e a qualunque oggetto un elemento di prova scritta, finchè rimane a disposizione delle parti interessate e del giudice, può esser esaminato e discusso in tutta la sua efficacia probatoria, qualunque sia la fase del procedimento in cui occorra tenerlo presente; e ripugna a ogni norma di ragione naturale e di rito giudiziario supporre che il magistrato, obbligato a tenerne conto in uno stadio della causa a un determinato fine giuridico, debba o possa considerarlo come inesistente agli altri effetti di legge, quando ne sorga il bisogno nello sviluppo ulteriore di quella medesima causa, sia nello stesso stato e grado, sia nel passaggio di essa ad altri stati e gradi di giurisdizione. E poichè nel caso presente i certificati comprovanti lo stato economico della ricorrente faceano già parte degli atti processuali, la questione fu mal posta dal proc. gen. e travisata dalla Corte, quando fu esaminata e decisa nel senso della tardiva produzione di tali documenti, come se i primi non esistessero e non avessero nessun valore legale.

Si può ritenere scusato quel collegio, se, regolandosi come in tutti gli altri casi ordinarî, accertò soltanto che dentro il termine prefisso dall'art. 8 non era avvenuta la produzione dei documenti di rito, non ricercandoli tra mezzo agli atti già acquisiti alla causa, perchè la ricorrente non ebbe la diligenza di richiamarvelo; ma ciò non porta a concludere che i certificati preesistenti non esistessero in fatto, o fossero trascurabili in diritto. E spettando ad esso di constatare il fatto giuridico di quella produzione, ad esso pure incombeva di osservare il criterio di diritto, secondo cui doveasi ritenere che la producente avesse adempito a tale obbligo, benchè lo avesse fatto a un altro precedente e differente scopo legale; nè poteasi riservare siffatta questione a questa Corte, senza disconoscere la nota regola che la prorogazione di competenza implica la cognizione e disposizione di tutto ciò che è necessario, affinchè quella competenza raggiunga l'oggetto eccezionalmente assegnatole.

Neppure a ciò si oppone la materia speciale dell'art. 8, per guisa che il magistrato di merito debbasi ritenere autorizzato a conoscere dei soli fatti posti in essere dentro quel termine, e non prima. Anzitutto il fatto giuridico della produzione dei documenti permaneva anche dopo la dichiarazione del ricorso; e la parola stessa della legge indica che « entro i dieci giorni successivi alla domanda di cassazione deve esser *comprovato* l'eseguito deposito della multa o l'indigenza del ricorrente »; e *comprovare* non vuol dire soltanto eseguire o simultaneamente darne la prova; mentre per il ricorso motivato e per la domanda d'ammissione a libertà provvisoria, che naturalmente susseguono alla dichiarazione del gravame, la legge usa invece la parola *presentazione*.

Inoltre ivi è testualmente aggiunto che l'indigenza si prova nel modo prescritto dall'articolo 656 del c. p. p., il che limita la portata dell'art. 8 della legge speciale alla sola apposizione del termine perentorio; sicchè il magi-

strato avrà riguardo a tale articolo nell'esaminare se quel termine sia inoperosamente scaduto; ma per tutto il resto la legge espressamente lo richiama alla disposizione generale del codice.

La Corte d'appello avrebbe forse potuto trovare, più che nella legge speciale, un appiglio meno debole nel testo dello stesso art. 656, imperocchè ivi è disposto che saranno dispensati dal deposito della multa coloro i quali « uniranno alla domanda di cassazione o al ricorso motivato i documenti comprovanti la loro indigenza »: è giurisprudenza stabilita da questa Suprema Corte che l'unione alla domanda o al ricorso non si fa soltanto con la materiale congiunzione, dovendosi ritenere ritualmente allegati anche i documenti già acquisiti alla causa. Nè questa è una sanatoria ammessa per epicheia, com'è stato male osservato, quasichè un fatto anteriore potesse sanare la omissione posteriore: anzi non è nemmeno un caso di equivalenza; ma trattasi di ritenere unicamente buoni e validi quei documenti, che pur sussistono e che corrispondono precisamente alla prescrizione della legge.

Del resto, non è soltanto per favorire i ricorrenti, che si vuol avere riguardo agli atti preesistenti, ma ricorre anche a suo svantaggio, quando questa Corte vi trova la dimostrazione negativa della sua indigenza in contradizione con i soliti certificati esibiti dall'interessato.

Però tale giurisprudenza limita la probatorietà dei documenti comprovanti l'indigenza a un termine non anteriore a sei mesi; ma con ciò la Corte non à voluto arrogarsi la facoltà di ampliare o restringere le disposizioni della legge, à dovuto invece così regolarsi unicamente per la possibilità, che in un tempo prossimo al ricorso lo stato economico del ricorrente siasi migliorato tanto da assicurargli i mezzi occorrenti per fare il deposito della multa. Nè quel termine presuntivo è arbitrario; anzi viene osservato appunto per escludere ogni apparenza d'arbitrio, che potrebbesi obiettare, se non si seguisse una norma costante in tutti i casi simili, come in altri casi di *beneficium pauperum.*

Escluso così ogni concetto d'interpretazione arbitraria ed equitativa dell'art. 656 da parte del Supremo Collegio, ne vien per conseguenza che la giurisprudenza da esso stabilita per accertare la produzione legale dei certificati di indigenza (astrazion fatta dall'apprezzarne il contenuto), come vale a regolare la sua pratica nei casi ordinarî, così egualmente può e dev'esser tenuta presente dai magistrati di merito nei casi previsti dalla legge del 1875.

Restringere le loro attribuzioni dentro ai limiti materiali dei fatti giuridici avvenuti od omessi dopo la dichiarazione del ricorso e non oltre il decimo giorno susseguente, condurrebbe a render vana in parecchi casi quell'economia di procedura, che il legislatore ebbe in mira come uno degli scopi principali propostisi con l'intiera legge in generale e con gli art. 7 e 8 in particolare; in ordine alle quali disposizioni speciali giova rammentare, che tanto nelle relazioni del ministro proponente, quando nelle relazioni e discussioni fatte nei due rami del Parlamento, l'unico concetto a cui tutti si ispirarono, fu quello di stabilire termini perentorî per lo sgombro dei ricorsi presuntivamente abbandonati, non di creare de' nuovi casi d'invalidazione *contra rationem juris.* Con questa disposizione (leggesi nella relazione ministeriale sull'art. 5 del progetto, divenuto ora l'articolo 8 della legge) si chiude l'adito a quei ricorsi, che ad altro non mirano, se non a procrastinare l'esecuzione delle sentenze.

Interpretando e attuando la legge nel senso materialistico e più sfavorevole, che risulta dalla decisione impugnata, molti veramente indigenti e dimostrati tali dagli atti processuali perderebbero un rimedio legale, non per avere trascurato di ottemperare agli obblighi di rito nel termine perentorio, ma per averlo fatto prima ancora che quel termine principiasse a decorrere.

(*Omissis.*) Per q. motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. ff. e rel. Benedetti — est. Catastini — p. m. Martinotti — avv. Gregoraci).

(Seconda Sezione.)

26 gennaio 1906. 261

APPELLO — GRAVAME — p. m. — proc. gen. — sentenza di tribunale — appello del proc. del re — richiesta di citazione — ostacolo insussistente — (cod. proc. pen., art. 399, capov°. 2°, 407 e 414).

« *Il diritto, che gli art.* 399, 2° *capov°.*, *e* 414 *p. p. dànno al proc. gen.*, *è assoluto, e non può esser limitato dal gravame prodotto dal proc. del re e dalla richiesta da lui fatta per la discussione di questo* [1]. »

---

[1] — « Unica condizione per l'ammissibilità di detto appello è che sia fatto nel termine di sessanta giorni o di trenta, nel caso la sentenza siagli stata notificata a diligenza d'una delle parti. Onde debbon ritenersi plausibili le considerazioni della sentenza denunziata sotto

— — — — **cancelleria della Corte** — (cod. proc. pen., art. 414 e 415).

«È pacifico in giurisprudenza che l'appello del proc. gen. basta che nel termine di legge sia depositato nella cancelleria della Corte d'appello e non in quella del tribunale [1]. »

APPROPRIAZIONE INDEBITA — correità — favoreggiamento — (c. p., art. 225, 417, 419 e 63).

Non è correo in appropriazione indebita chi si limiti a profittare del danaro da altri sottratto [2].

... Invece lo è, ed è perciò erroneo ritenerlo semplicemente favoreggiatore, chi aiuti a sottrarre [3].

Ric. *Bianco, Uccello* e *altri.*

(Seconda Sezione.)

9 febbraio 1906. **362**

COMPETENZA — RAGIONE DI MATERIA — reato continuato — rinvio al pretore — adulterio — (cod. pen., art. 79 e 353; cod. proc. penale. art. 12 e 252).

L'aumento di pena per l'art. 79 c. p. non può nè deve influire a variare le norme della competenza [4].

= *In tema d'adulterio rinviato al pretore per l'art. 252 p. p.* [5].

Ric. *Paladini* e *Cavalletti.*

La Corte: — La Camera di consiglio del Tribunale di Lucca, in applicazione dell'articolo 252 p. p., rinviò per tenuità di reato a que:

---

tale aspetto, in quanto ritenne il diritto d'appello del proc. gen. indipendente e non vincolato dal gravame prodotto dal proc. del re e stato da lui coltivato. È bensì vero che tale concetto non è stato immune d'attacchi, poichè è sembrato non logico, nè coerente al principio che l'appello del proc. del re in tanto à vigore, per quanto gliene infonde il proc. gen. che lo coltiva solo dopo averne presa la debita cognizione, ma, checchè ne sia di ciò, nella specie attuale si offre un caso diverso, poichè l'appello del proc. del re era limitato nei soli rapporti del Giustiniani assoluto dal tribunale, mentre il gravame poscia prodotto dal proc. gen. riguarda gli altri imputati Uccello e Bianco per motivi e ragioni diverse da quelle spiegate dal proc. del re. Nè giova l'osservare che il proc. gen. avea già avuta cognizione della sentenza con l'appello e l'informativa speditagli dal proc. del re, poichè l'art. 414 riduce il termine di sessanta giorni a quello di trenta solo quando una delle parti gli avesse notificata la sentenza. »

Conf. 20 gennaio 1906, a pag. 417 di questo volume — e *Nota* ivi.

Cont. 7 ottobre 1905 e 17 gennaio 1906, a pag. 274 e 412 di questo volume — e *Note* ivi.

[1] — Conf. 24 maggio 1905, a pag. 291 di questo volume — e *Nota* ivi.

[2] — « È ovvio che correo è colui che à concorso a commettere il reato, o eseguendo fatti materiali consumativi di esso, come viene delineato nella prima parte del detto art. 63, o determinando altri a commetterli (autore intellettuale) considerato nel capoverso. Ora la Corte, nelle circostanze esposte, non presenta i fratelli Bianco nè come esecutori materiali, per aver sottratto della moneta dalla cassa della società, nè come determinatori dell'Uccello a sottrarla. Secondo la sentenza, i fratelli Bianco profittarono del danaro mal preso dall'infido cassiere, ma la Corte non dice nessuna circostanza dalla quale si possa argomentare legalmente che l'Uccello, senza il concorso anche semplicemente morale di essi, non avrebbe commesso il reato: in qual modo costui si determinò a sottrarre il danaro col concorso morale e intellettuale dei detti fratelli. non si comprende. Che anzi le ulteriori considerazioni della sentenza escludono la figura di complici nei Bianco, perchè dicono che i Bianco non esercitarono, nè rafforzarono la risoluzione dell'Uccello, nè gli promisero aiuto, ma debbono invece ritenersi correi, perchè sapevano che costui, per mettersi in commercio con loro, dovea sottrarre i danari dalla cassa del D'Amico. In tal modo la semplice conoscenza della fonte impura della cosa, di cui uno si giova. sarebbe più grave dell'aiuto materiale, o dell'eccitamento a commettere il reato. Sono questi concetti gravemente erronei in ordine alle teorie della correità e complicità... »

[3] — « Del pari è censurabile la sentenza, per avere ritenuto l'Uccello reo di favoreggiamento nel reato commesso dal Giustiniani, « per averlo favorito a sottrarre dalla cassa le » lire 2,814 e di averlo aiutato ad assicurare l'indebito profitto ed escluse le investigazioni, » dell'Autorità ». Coteste considerazioni, se fondate su prove, indurrebbero un reato più grave del favoreggiamento, perchè l'aiuto prestato a sottrarre il danaro, del quale egli era il principale custode, indurrebbe il concetto della correità. »

[4-5] Conf. 9 marzo 1905 (*Riv. Penale*, vol. LXI, pag. 661), anche allora in tema d'adulterio; 25 ottobre 1904 (*Id.*, id., pag. 100 — e *Nota* ivi), in tema d'ingiurie; 17 ottobre 1905, a pag. 151 di questo volume — e *Nota* ivi in linea di regola generale.

pretore Teresa Paladini e Guelfo Cavalletti, per rispondere di adulterio continuato. Il pretore escluse la continuazione e li condannò a tre mesi di carcere ciascuno.

Ora essi ànno domandato l'annullamento della sentenza, con cui il tribunale rigettò il loro appello, deducendo, con separato ma identico ricorso motivato, l'incompetenza del pretore, per la ragione che, se, a' termini dello art. 252 cod. p. p., si può rinviare al giudizio pretorio un imputato di delitto punibile con pena che per l'aumento applicabile nel caso di continuazione superi nel massimo tre mesi, non è però mai consentito il rinvio per un reato, come quello di adulterio, al quale, se continuato sia da infliggere in ogni caso una pena superiore a quel limite minimo; e però il giudizio fu nullo per violazione degli articoli 11 e 12 proc. penale.

Il Supremo Collegio osserva che, se la circostanza della continuazione può render discutibile l'applicabilità, o no, del citato art. 252, non è che nell'ipotesi, ora appunto avveratasi, di resultarne elevata la pena minima oltre il limite massimo della competenza inferiore; perchè, ognora quando la pena possa discendere normalmente da un massimo di tre anni sino a tre mesi, il reato, continuato o no, rientra sempre fra quelli, per i quali quella disposizione di legge autorizza il magistrato inquirente a prorogare la giurisdizione del pretore; quindi la distinzione immaginata nel ricorso manca di base legale.

Che, per giurisprudenza ormai pacifica, il coordinamento dell'art. 79 del c. p. con le precedenti disposizioni sotto lo stesso titolo del concorso di reati e di pene, non solamente per testuale precetto, ma anche per la manifesta *mens legis* dimostra come la continuazione non sia una circostanza aggravante del reato singolo, ma all'opposto una causa mitigatrice del cumulo di più pene.

Che, infatti, il legislatore, dopo di aver regolato il concorso delle pene per più delitti (articolo 68 a 76), di più fatti materialmente costituenti diverse violazioni di legge (77), di violazione di più leggi risultanti formalmente da un singolo fatto, dispone, nell'art. 79, che più violazioni della stessa disposizione di legge, anche se commesse in tempi diversi, purchè gli atti esecutivi si riconnettano alla medesima risoluzione (*medesima* nel senso di « unica »), *si considerano per un solo reato;* vale a dire, non sono essenzialmente un solo reato, ma, agli effetti del concorso dei reati e delle pene, si valutano come se fossero tali.

Che tale nozione del reato continuato fa spiccare netta ed evidente la figura giuridica, quale apparve alla mente e fu delineata nell'espressione del legislatore, cioè, che, essendo ogni reato costituito dalla violazione volontaria d'una determinata legge penale (art. 1° e 45), le ripetute violazioni della legge esauriscono l'essenza di diritto di altrettanti reati, per quanto siano il prodotto d'una sola forza morale, che, mossa da un primo impulso di volontà, diriga tutta l'opera dell'agente fino al compimento del primo, poi del secondo atto, ecc., per modo e con effetto da violare altrettante volte la stessa legge.

Che però, coerentemente al sistema seguito in ogni caso di concorso oggettivo d'imputazioni a carico dello stesso soggetto, la legge, con speciale riguardo all'unità di causa morale, non infligge in tal caso tante pene intere per quanti sono i reati ripetuti, ma ne stabilisce la sanzione cumulando ad una pena intera un aumento da un sesto alla metà, che rappresenta una frazione della pena o pene assorbite.

Che, in conclusione, essendo anche questo un caso di concorso di reati e di pene, giustamente i giudici di merito ànno applicato la regola dell'art. 12 p. p. (modificato), prorogando la competenza del pretore in ragione della pena minima edittale comminata per l'adulterio, e non tenendo conto dell'aumento dipendente dalla continuazione.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Benedetti — relatore Catastini — p. m. Ferriani).

(Prima Sezione.)

28 dicembre 1905. 868

GIURATI — QUESTIONI — concorso di più persone in un reato — autore o cooperatore immediato — questione alternativa — (cod. proc. pen., art. 495).

« *Ben posson riunirsi in una sola questione ai giurati più e diverse ipotesi di fatto, ciascuna delle quali porti l'identica giuridica conseguenza* [1]. »

... *Epperciò non è complessa nè perplessa la questione che prospetti in modo alterna-*

[1] — Giurisprudenza costante.

tivo le due figure dell'autore e del cooperatore immediato [1].

Ric. *Tedde Giacomo.*

La Corte: — (*Omissis.*) Atteso, sul primo dei motivi aggiunti, che anche qui la giurisprudenza della Suprema Corte gli è contraria, essendosi da essa costantemente ritenuto che ben si posson riunire in una sola questione ai giurati più e diverse ipotesi di fatto, ciascuna delle quali porti l'identica giuridica conseguenza. Nè con siffatta massima si è mai inteso disconoscere l'astratta e puramente materiale possibilità che l'affermativa unica risposta al quesito comprensivo di cotali diverse ipotesi, prospettate in modo alternativo, venisse a risultare dalla fusione di sole minoranze di voti sopra ciascuna di loro, senza che per nessuno, singolarmente presa, si fosse formata una maggioranza. Ma gli è primieramente che, come ognun vede, codesta vaga possibilità, innegabile soltanto nel campo speculativo, vien, poi, per necessità di cose, allontanata ed eliminata nell'ordine logico dei fatti della stessa diversità ontologica tra l'una e l'altra dell'ipotesi stesse; diversità che, rendendo materialmente impossibile la confusione o lo scambio loro, rende anche, di conseguenza, logicamente impossibile la temuta o supposta pluralità di semplici minoranze su ciascuna di esse, dalla cui forma soltanto sia poi scaturita, come vorrebbe presumere il ricorrente, una screziata e multiforme maggioranza, onde non è lecito, nè sarebbe serio voler intendere altrimenti, e irragionevolmente, l'affermativa risposta data al quesito primo principale che quale affermazione a maggioranza di voti d'una sola di quelle specie differenti di fatto in esso contenute.

Secondariamente poi, e dopo tutto, è da osservare come, anche data l'eventualità ipoteticamente configurata col motivo in esame, siccome starebbe sempre che la maggioranza dei giurati ritenne l'accusato colpevole di aver dato l'opera sua immediata e diretta alla esecuzione del delitto, ciò che lo rende, a ogni modo, passibile della pena dovuta all'autore, rimarrebbe senza importanza il semplice dettaglio s'egli abbia ciò compiuto da solo, piuttosto che insieme ad altri, e quindi resterebbe anche insignificante la possibile discrepanza dei varî voti a tale riguardo di fronte alla unità e identità del fatto giuridico accertato; che l'art. 495 codice di p. p., parlando di fatti materiali e morali da doversi prospettare ai giurati, non dice nè intende che sovra ciascuno di essi, anzichè sul fatto giuridico, si debba riunire la maggioranza dei voti, per doversi ritenere il reato e pronunziare la condanna; mentre il reato consiste precisamente e solamente nel fatto giuridico, i cui particolari puramente materiali non possono in alcuna guisa preoccupare la Corte di cassazione. Ond'è anzi a ritenere, per massima, che la formola del quesito, comprensiva delle diverse ipotesi di fatto giuridicamente equipollenti poste in modo alternativo, sia la vera e sola rispondente ai fini della giustizia e della legge, così nell'attuale, come in ogni altro caso analogo.

(*Omissis.*) Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. Fiocca — rel. Fontana — p. m. Coppola — avv. Pala).

---

[1] — Conf., da ultimo, 18 ottobre e 28 novembre 1904 (*Rivista Penale*, vol. LXII, pag. 719, n. 6).

Cont. Pala, *La logica della S. C. e la logica comune in tema di quesiti alternativi proposti ai giurati*, nella *Cass. Unica*, di cui nella *Bibliografia* di questo fascicolo.

LEGISLAZIONE ITALIANA

VELOCIPEDI E AUTOMOBILI

È una legge di tassa quella che segue, quindi anch'essa, come l'altra abrogata del 22 luglio 1897 (*Coll. legisl.* della *Riv. Pen.*, vol. III, pag. 407), non rientra nelle nostre spettanze che per la parte delle contravvenzioni.

Si volle dare alla tassa un maggior carattere reale e agevolarne al ciclista il pagamento mercè la sostituzione della targhetta mobile alla fissa, ed estendere la tassa medesima, con scopo non tanto fiscale quanto di equa ripartizione dei tributi, alle vetture e carri automobili.

Il relativo progetto venne presentato alla Camera dal ministro delle Finanze Majorana il 25 maggio 1905 [1]: la relazione della Commissione (rel. Aprile) seguì il 21 giugno successivo [2]: l'approvazione ebbe luogo il 2 luglio. Il 3 luglio il progetto passava al Senato [3], dove l'ufficio centrale (rel. Colombo) riferiva il 28 novembre [4]: il 7 dicembre 1905 veniva adottato.

Legge 10 dicembre 1905, n° 582, che autorizza la tassa sui velocipedi e sugli automobili.

1. A partire dal 1° gennaio 1906 la circolazione sulle aree pubbliche dei velocipedi, delle macchine o apparecchi a essi assimilabili e degli automobili di ogni specie, è soggetta alle tasse annuali risultanti dalla tabella annessa alla presente legge.

2. La tassa si riscuote mediante la vendita di speciali contrassegni da adattarsi a tali veicoli a cura degli interessati, nel modo che verrà stabilito dal regolamento.

I contrassegni son validi per l'anno solare per cui sono emessi, e, per i veicoli di cui ai nⁱ 1°, 2°, 3° e 4° della tabella, costituiscono la sola prova del pagamento della tassa.

Per gli automobili, di cui dal n° 5° in poi della tabella, il pagamento della tassa verrà annualmente fatto constare anche da speciale quietanza, da rilasciarsi dall'ufficio incaricato della vendita dei contrassegni, sulla licenza di circolazione di cui debbono esser provvisti per le disposizioni in vigore, e che dee sempre esser tenuta a disposizione degli agenti della forza pubblica da chi conduce il veicolo.

[1-2] — *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, Legislatura XXII, sessione 1904-05, *Documenti*, nⁱ 186 e 186-A.

[3-4] — *Id.*, Senato del regno, id., id., *id.*, nⁱ 191 e 191-A.

3. Sono mantenute, per le tasse stabilite dalla presente legge, le esenzioni accordate dai n[i] 1° e 2° dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3022, e dall'articolo 37 del regolamento, approvato col r°. d°. 3 febbraio 1867, n° 3612, per l'applicazione della tassa sulle vetture.

Sono esenti dal pagamento della tassa i velocipedi, le macchine o apparecchi a essi assimilabili e gli automobili d'ogni specie:

a) dati in dotazione fissa ai corpi armati e agli ufficî che fanno parte integrante delle Amministrazioni dello Stato, dei Comuni e delle provincie, purchè siano condotti da agenti in divisa, o muniti di un segno distintivo facilmente riconoscibile;

b) adibiti a servizio postale ordinario in seguito a speciale autorizzazione del Ministero;

c) importati temporaneamente dall'estero, in quanto appartengano a persone ivi residenti e non sia trascorso il termine di tre mesi dal giorno della temporanea importazione.

Tale esenzione non è però applicabile alle vetture automobili, che, quantunque importate temporaneamente dall'estero, vengano usate in servizio pubblico;

d) i velocipedi e altri simili apparecchi, meno le vetture automobili, usati come mezzo da trasporto da infermi poveri, provvisti d'una speciale licenza.

4. È vietato di far circolare sulle aree pubbliche i veicoli indicati nell'art. 1° senza il prescritto contrassegno.

I contravventori incorreranno in un'ammenda corrispondente al doppio della tassa, e uguale ammenda sarà applicata a chi è sorpreso a circolare con targhetta scaduta o di prezzo insufficiente.

In quest'ultimo caso, oltre all'ammenda, il contravventore incorrerà nella perdita del contrassegno.

5. Per i veicoli di cui dal n° 5 in poi della tabella, per i quali risulti dalla licenza di circolazione l'avvenuto pagamento della tassa annuale, l'ammenda, per mancanza del contrassegno, sarà ridotta a lire venti. A eguale ammenda è soggetto chi è sorpreso a circolare senza licenza.

Per gli stessi veicoli è ammesso il cambio del contrassegno che siasi deteriorato per causa accidentale, purchè il contrassegno deteriorato presenti le caratteristiche essenziali che valgano a identificarlo.

Per il cambio del contrassegno sarà percepito un diritto fisso di lire due.

6. I velocipedi, le macchine o apparecchi a essi assimilabili, i motocicli e le motociclette, che sian trovati fermi o circolanti anche a mano sulle aree pubbliche senza il prescritto contrassegno, saranno sequestrati, a meno che i contravventori, nelle forme che saranno prescritte dal regolamento, versino l'ammenda dovuta o depositino la somma corrispondente come cauzione.

7. Per i veicoli di cui dal n° 5 in poi della tabella, nell'ipotesi di cui all'articolo precedente, si farà luogo al sequestro sol quando l'agente che accerta la contravvenzione si trovi nell'impossibilità d'identificare il proprietario del veicolo e il conducente di esso.

8. Il contravventore, che non abbia pagata l'ammenda, o l'abbia versata a semplice titolo di deposito, può impugnare la liquidazione dell'ammenda medesima, o la sussistenza della contravvenzione, chiedendo, con apposita domanda

all'Intendenza di finanza della provincia, che sulla contravvenzione si pronunzî l'Autorità amministrativa. Quando tale domanda sia presentata, non si fa luogo a giudizio penale.

Nei casi in cui la domanda si limiti alla liquidazione dell'ammenda, la decisione dell'intendente è inappellabile.

In quelli, invece, nei quali sia contestata la sussistenza della contravvenzione, è ammesso appello al Ministero delle Finanze.

Contro la decisione dell'intendente o del Ministero non è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria, e la decisione stessa diviene eseguibile appena notificata all'interessato.

9. Ove non sia prodotta domanda all'Autorità amministrativa o i contravventori non paghino in modo definitivo l'ammenda e le eventuali spese, il verbale di contravvenzione verrà dall'intendente di finanza trasmesso all'Autorità giudiziaria competente, per il relativo procedimento penale.

10. Definito il procedimento in sede amministrativa o giudiziaria, qualora non vengano pagate le ammende e le spese dovute, i veicoli sequestrati saranno venduti.

La somma ricavata dalla vendita, prelevato l'importo delle spese e delle ammende, sarà restituita al proprietario.

Ove la somma ricavata dalla vendita non sia sufficiente a coprire l'importo delle spese e delle ammende, il contravventore sarà tenuto a soddisfare la differenza.

11. È punito con l'ammenda da lire 100 a 500 chiunque venda contrassegni senza licenza del Governo, chiunque li acquisti da persone non autorizzate a venderne, chiunque li ceda temporaneamente mediante corrispettivo.

Ove il contravventore presenti domanda incondizionata per l'applicazione dell'ammenda da parte dell'Autorità amministrativa entro i limiti sovra stabiliti, pronunzierà inappellabilmente l'intendente di finanza della provincia.

In tutti gli altri casi saranno applicate le disposizioni dell'articolo 9.

12. Le disposizioni del libro II, titolo VI, capo II del codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nella presente legge, allo sciente uso e smercio dei contrassegni contraffatti, alla detenzione dei contrassegni medesimi o degli strumenti destinati alla contraffazione.

13. Gli ufficiali e agenti della forza pubblica, le guardie di finanza, forestali, di polizia urbana e campestri sono incaricati dell'accertamento delle contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, e avranno diritto a metà delle pene pecuniarie che verranno riscosse. L'altra metà andrà a profitto dell'erario.

14. La vendita dei contrassegni, per i veicoli di cui ai ni 1°, 2°, 3° e 4° della tabella, sarà fatta esclusivamente dai Comuni con le modalità che saranno determinate dal regolamento.

Per i veicoli di cui dal n° 5° in poi, la consegna dei contrassegni sarà fatta dall'ufficio del registro nella cui giurisdizione si trova il Comune di residenza del possessore del veicolo.

Ai Comuni spetterà la metà del prodotto dei contrassegni esitati.

15. È vietato ai Comuni d'imporre alcuna tassa sui veicoli contemplati nella presente legge, e sono soppresse, dal 1° gennaio 1906, le tasse comunali che fossero state all'uopo stabilite.

16. La legge del 22 luglio 1897, n° 318, è abrogata.

17. Col regolamento da emanarsi per l'esecuzione della presente legge, saranno stabilite le norme per la determinazione della forza motrice dei veicoli a motore e per la risoluzione delle relative controversie.

TABELLA dei veicoli soggetti alla tassa e delle rispettive tasse annuali.

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEL VEICOLO	Tassa annuale
1	Velocipedi e macchine o apparecchi a essi assimilabili a un posto	10
2	Id. id. id. id. a più d'un posto	15
3	Motocicli e motociclette fino a 4 Hp	24
4	Id. id. oltre a 4 Hp	36
5	Vetture automobili a uso privato fino a 6 Hp	70
6	Id. id. id. id. a 12 Hp	100
7	Id. id. id. id. a 16 Hp	120
8	Id. id. id. id. a 24 Hp	150
9	Vetture automobili a uso privato oltre 24 Hp, per ogni Hp in più dei 24, oltre la tassa di lire 150 fissata per le vetture fino a 24 Hp	3
10	Vetture automobili a uso pubblico fino a 4 posti	36
11	Id. id. id. id. a 10 posti	60
12	Id. id. id. id. oltre i 10 posti o destinate a rimorchiarne altre . .	100
13	Vetture automobili a uso pubblico, destinate solamente a essere rimorchiate	50
14	Carri da trasporto, furgoni e altri veicoli automobili, destinati esclusivamente al trasporto di merci [1]	—

[1] La tassa è commisurata sulla forza motrice ed è la metà di quella fissata per le vetture.

CRONACA

Periti e perizie. — Da una interessantissima e dotta lettura dell'insigne amico nostro prof. Arrigo Tamassia, dell'Università di Padova, all'Istituto Veneto (v. nella *Bibliografia* di questo fascicolo) nell'adunanza del 21 gennaio 1906, ci compiacciamo altamente di stralciare e riprodurre il brano che segue, che collima perfettamente con le nostre idee e con quanto fu da altri recentemente esposto in questa *Rivista* (vol. LXII, pag. 116 e 238):

" Tutti i ben pensanti, gli uomini così detti obiettivi si scalmanano contro i periti dell'accusa e quelli della difesa e proclamano l'alta, la doverosa moralità della perizia unica collegiale, come il verdetto purissimo della scienza, che non dee conoscere nè accusa nè difesa. Frasi eroiche, che fanno la celebrità d'un giorno a chi le scrive o le intuona: le quali però, se sono raggi dell'amore universale, sono pure linee d'un orizzonte assai angusto. Questi apostoli dovrebbero sapere che i così detti " periti dell'accusa " nella nostra legge vigente non ànno mai esistito. Il perito diviene alleato dell'accusa, non già perchè abbia avuto un mandato fiscale imperativo dall'Autorità, ma puramente perchè egli, nella pienissima libertà lasciatagli da questa, nell'obbedienza al giuramento di non far conoscere che la verità, à ritenuto dover suo pendere verso la tesi fiscale; liberissimo, ripetiamo, qualora la sua coscienza lo imperasse, di divenire invece alleato altrettanto saldo della difesa. Nessun magistrato, nessun p. m. osa, nè à mai osato, di esprimere o imporre altro desiderio che non fosse quello d'una suprema imparzialità giudicante. E se qualche perito, badando solo al nome, all'ufficio fiscale dell'Autorità che lo à interpellato, per debole ossequienza, fu tratto a pencolare verso quella, egli venne meno al suo dovere.

" Così non si posson dire neppure periti dell'accusa quelli designati dal p. m., non contro, ma presso i periti della difesa. È questo un concetto fondamentale, che si dimentica o s'ignora, quando si denunzia tragicamente " lo scandalo " dei conflitti nei periti. Parimente è bene si ricordi che quel perito della difesa, che assume un mandato imperativo di controllo, di critica, e magari anche di demolizione, non sbuca a ogni dibattimento; ma solo in quei casi, in cui forti ragioni scientifiche si possono o si debbon opporre ad altre, a giudizi più o meno fondati; quando all'interpretazione abbracciata da un perito, un'altra, non meno onesta, non meno autorevole, si può opporre: quando ancora si tratti di leggere con maggior corredo di scienza e coscienza nella intimità dei fenomeni della vita e della morte.

" Pur troppo queste evenienze, e specialmente l'ultima, non sono rarissime, data l'angustia della coltura tecnica dei nostri periti, e la loro conseguente presunzione, che li porta spesso a respingere le esitazioni del vero uomo di scienza e a incaponirsi caparbiamente nelle loro affermazioni. In allora il perito della difesa diviene un alto rappresentante del diritto, e s'impone come necessario strumento di giustizia.

" Perizia unica, collegio peritale, giurìa di periti! Ecco le formole della redenzione, che risuonano più acclamate. Ma come si può pensare a una perizia unica, che si pronunzi con un verdetto assoluto, definitivo in tutti i fatti medici di pertinenza dei tribunali? Chi nomina i membri di questi collegi peritali? La sola Autorità giudiziaria?

E la difesa, che è pur una delle parti in conflitto, sarà sacrificata in questa scelta? Chi ne rappresenterà nelle operazioni e discussioni peritali i diritti, che non sono meno sacri di quelli dell'accusa? E si dee presupporre sempre l'unanimità di giudizio, dato anche che accusa e difesa siano rappresentate idealmente in questo collegio peritale? E quando l'unanimità verrà a mancare (e saranno i casi più frequenti), qual via sarà segnata ai magistrati giudicanti? Forse dalla maggioranza, soffocandosi ogni voce di minoranza, quasi che nella scienza il numero imperi, non la potenza dell'ingegno? E quando parecchie interpretazioni scientifiche potranno istituirsi, o quando si dovrà concludere a gravi dubbiezze, fors'anco a una coraggiosa risposta di non poter rispondere, quale sarà una via giusta d'uscita? E perchè magistrati e giurati saranno tenuti all'oscuro circa i motivi, che ànno condotto i singoli periti alla loro finale deduzione? E perchè questo sinedrio medico dovrà esser indifferente, irremovibile, di fronte a emergenze nuove del dibattimento? Queste e mille altre obiezioni sorgono spontanee quando s'imagini funzionare taluno di questi nuovi congegni collettivi. La giurìa peritale, a esempio, aveva da molti anni sorriso a uomini insigni, come il Maggiorani e il Magni, dietro cui altri ignoti cercarono un po' di fortuna, inneggiando alla felicità di quell'idea innovatrice. Pochi altri però ebbero il coraggio di sfrondarne la celebrità già fatta popolare, dimostrando quali germi di ingiustizia e di errori essa nascondesse nello sfolgorio del suo apparente liberalismo. Primo fra questi il nostro compianto Ziliotto, cui non mancò mai la sicura nettezza del pensiero, l'illuminata sagacia della critica.

„ È assurdo, infatti, parlare di giurìa scientifica indipendente dalla giurìa giuridica, poichè gli elementi tutti del fatto, su cui si pronunzierà il magistrato, si fondono e si integrano vicendevolmente. La separazione dell'elemento medico dal giuridico (personale, figura del reato, intenzioni, testimonianze, ambiente, ecc.) suppone una violenza illogica, un'astrazione affatto convenzionale. E dato pure che si possan sempre trovare tanti periti da fornire un consesso autorevole per valore scientifico e personale: dato pure che esso si debba costituire con tale compagine da comprendere equamente i diritti di chi accusa e di chi è accusato (idealità ben remota!), i suoi verdetti saranno assai discutibili, perchè fuori della comprensione giusta degli elementi non medici, e per gli inevitabili dissidî nelle votazioni, per la mancanza di una discussione, che illumini la coscienza di chi dee giudicare tanto del fatto medico, quanto del fatto giuridico insieme. E in questi tempi, in cui tutto si analizza alla luce del sole, in cui una prudente ribellione a ogni dogmatismo informa sempre più la coscienza pubblica, sarebbe strano che un consesso di liberi cittadini, chiamati a giudicare della vita, dell'onore d'un uomo, dovesse piegarsi docilmente al verdetto d'una giurìa scientifica, che à deciso nel silenzio e che nell'elaborazione del suo voto non rivela fin dove ogni giudice fu scosso, illuminato dall'incrociarsi delle ragioni dei combattenti, e specialmente della difesa, che, data l'origine tutta ufficiale della giurìa scientifica, sentirebbesi ingiustamente coartata nella sua funzione. E anco, accordandole quivi una rappresentanza, si ricadrebbe certamente nell'eventualità, già preveduta, d'un'azione strascicata e disgregata, conseguente al naturale conflitto dei suoi componenti. Nè questi apostoli della perizia unica, del verdetto impersonale e di tante altre sublimi figliuole dell'amore universale, si dànno la pena di dirci se essi parlano della perizia d'istruttoria o della perizia del dibattimento; due momenti ben diversi dell'indagine scientifica, i cui correttivi quindi non si potrebbero compendiare in un'unica riforma. Neppur ci dicono che avverrebbe di un'eventuale perizia della parte civile, alla quale non resterebbe che abbandonare, nel terreno della storia dei fatti e della loro interpretazione, ogni idea di rappresentanza dei suoi diritti, teoricamente assorbiti nell'ideale impersonalità del verdetto della perizia unica.

„ Quello che sembra ardentissimo desiderio è che non si discuta, che il pubblico non conosca i nostri dissidî peritali, e che si affermi l'autorità nostra non col valore

degli argomenti, ma con la concisione dogmatica di giudici infallibili. Noi, invece, più dei falsi pudori di qualche dotto pusillo, più d'una ipocrita tutela del prestigio della scienza, amiamo la giustizia, l'analisi audace, infaticata d'ogni atto umano, la sentenza del magistrato in stretta armonia coi fatti naturali. E a questo alto ideale non si tende, se gli argomenti dell'imputazione non si scompongono nei loro fattori e non si purificano di ogni ombra di suggestione individuale o di mera tradizione dottrinale. Non lo spirito di demolizione preconcetta; ma quello d'una critica libera, rifuggente da ogni imposizione, avida solo d'avvicinarsi il più possibile alla conoscenza del vero. Qualche scandalo, dovuto più a vizio d'uomini che al sistema, potrà richiedere qualche temperamento, non certo la rinunzia a questo diritto di luce, che è l'anima della vita moderna. Dove c'è dubbio, la discussione seria, anche veemente, se contenuta nei limiti d'un'indagine scientifica, può esser tanto opera doverosa quanto pietosa, come atto talora di leale ossequio alle esitazioni, all'insufficienza della scienza. E se v'à terreno, su cui esercitare quest'azione di controllo, certo è quello della medicina dei tribunali, in cui il risultato d'un'esperienza di laboratorio può tradursi in gravi offese al diritto, in lunghi anni di sofferenze fisiche e morali. Non poche questioni mediche son risolte dietro un concetto tradizionale, dietro una media convenzionale, che una critica serena, ma coraggiosa, rimpicciolisce o distrugge; non poche altre sono ancora chiuse nel loro mistero, trascinandosi il corteo d'una folla di argutissime ipotesi, forse l'una più fallace dell'altra. E perchè talvolta nel vagliare queste ipotesi, perchè nell'interpretare qualche fenomeno oscuro, si corre troppo alla leggiera o vi s'innestano passioni indegne, dovremmo instaurare, proprio oggi, l'antica dittatura dell'*ipse dixit?* La discussione è l'anima della vita moderna, la garanzia della libertà, rispondeva il ministro guardasigilli Ronchetti a una trepida interpellanza sugli " scandali peritali ", e sopprimerla, quando trattasi dell'onore e della vita d'un uomo, sarebbe ingiusta crudeltà.

" D'altra parte dobbiamo consolarci, osservando non esser la sola medicina a offrire il così detto scandalo del conflitto fra i periti. Le scienze matematiche, la meccanica, la stessa prosaica computisteria offrono ogni giorno lo spettacolo di periti, che affermano risolutamente, contro il giudizio di loro colleghi, precipitato un ponte per manchevolezza di base, anzichè per materiali scadenti; erronea l'ammessa traiettoria d'un proiettile nell'aria; monumenti di regolarità scrupolosa i registri d'un fallito... E nessuno protesta; e nessuno invoca una giurìa scientifica d'ingegneri, di matematici, di ragionieri! Eppure, trattandosi di perizie in cui domina la vantata esattezza matematica, la semplicità empirica delle cifre, il conflitto sì stridente fra i periti dovrebbe assumere apparenza ancora più insolita, più ripugnante e provocare ben più calorosi accenti d'indignazione. Eppure nessuno fiata, perchè tali processi sono più rari; mentre si scagliano vituperî contro la medicina, per la sola ragione, che, per la frequenza della delinquenza, essa offre al pubblico un numero più grande di conflitti peritali, sempre però più giustificato dall'indole dei fenomeni esaminati, ben più oscuri degli alti misteri della computisteria o della resistenza dei materiali di costruzione. Così quella ritualità procedurale, che si riconosce giusta, incensurabile in pochissimi casi, diviene un'offesa alla giustizia, se la si estende, e in condizioni ben più difficili, a molti! E mentre si tace dei numerosi processi in cui le perizie mediche resero buon servizio alla giustizia, si personifica tutta un'istituzione in qualche caso isolato; e se ne scredita, per ciò solo, tutto il valore morale.

" Ed è con questa nota diffidente, dovuta al solo amore di giustizia, alla forte solitudine delle nostre convinzioni, che turbiamo le rosee visioni della Facoltà medica di Roma, di Catania, della Società freniatrica di Liguria, di altre associazioni mediche, di parecchi insigni pubblicisti; tutti chiedenti più o meno la perizia unica, la giurìa dei periti, la cessazione delle discussioni tra i periti delle parti, l'imposizione d'un voto, che sia il responso sereno della scienza e tante altre benedizioni della pace.

Rendiamo omaggio alle candide intenzioni di tanti egregi. Ma, se pensiamo alla prospettiva, che abbiamo tracciato, della loro applicazione, sfuma la speranza di trovare in esse rimedio efficace ai mali lamentati; anzi spunta il dubbio che vi si preparino guai non meno funesti di quelli, cui si voleva porre riparo. „

I giurati e il progetto del nuovo codice di procedura penale. — Così ne tratta, nel discorso d'apertura alla Corte d'appello di Messina, il sost. proc. gen. Perroni Ferranti:

" Il nuovo progetto modifica le competenze, accentuando di più il criterio che dovrebbe determinare la sfera d'azione della giurìa, e, per quanto in rapporto alla gravità della pena, sottragga ai giurati alcuni reati comuni (richiedendo per le Assise una pena superiore nel massimo ai dieci anni), allarga sì il campo dei delitti d'indole politica o sociale, con l'attribuire al giurì il giudizio dei reati contro la libertà individuale, e di quelli di oltraggio, violenza o resistenza, ma mantiene la competenza per i più gravi reati comuni.

„ Ora, a me pare sia il caso di decidersi: o giudizio esclusivamente di reati d'indole politica, sociale o politico-sociale, o giudizio dei reati più gravi; o magistrato ordinario, o magistrato speciale.

„ L'Impallomeni crede che, specializzando il giurì, potremmo innalzarne il livello morale, perchè il servizio che i giurati saranno tenuti a servire è di gran lunga minore (*Della giurìa*, pag. 24). Forse sarà; ma, se dovesse cumularsi questa tecnicità di attributi con la competenza dei reati minori, altro che lavoro diminuito! " Si dirà, continua „ l'Impallomeni, di una speciale attitudine dei giurati a giudicare di certi delitti, „ a valutare, cioè, meglio che i giudici togati, la moralità dell'azione, i suoi moventi, „ cioè gli affetti, le passioni? Ma di quali delitti si vuol parlare? La competenza è „ fondata da noi, non sulla diversità dei reati, ma sulla gravità della pena. Così delle „ lesioni personali gravi conosce il tribunale; delle gravissime il giurì, della rapina e „ dell'estorsione semplice il tribunale, della rapina e dell'estorsione qualificata il giurì. „ Ora l'identità del genere del reato manifesta identità d'impulso. „

„ Io, da parte mia, penso che, se all'elemento popolare vuolsi affidare ogni reato in cui il magistrato togato si creda non abbastanza scevro dall'influsso della sua posizione, per quanto lieve sià l'entità del delitto, il problema da porsi sarebbe quello se convenga il giudizio per scabini.

„ Del resto non ò che a lodarmi dell'opera della nostra giurìa, la quale, se talvolta assolve nei reati passionali, nei quali è in giuoco il sentimento dell'onore, non offre nulla di speciale in rapporto a tutte le giurìe del regno; e, per quanto si cerchi ovviare col prescrivere che nelle questioni relative alla causa escludente l'imputabilità si enuncino gli elementi costitutivi della medesima (art. 488), il giurì salterà sempre il fosso.

„ Io ritengo che, se fosse possibile sottoporre a grossa ammenda il p. m. e i difensori che faccian ricuse di mero favore, le cose andrebbero molto più per bene. È questo uno dei più grandi guai nella pratica funzione del giudizio popolare. E ritengo che spesso la colpa di certi verdetti ingiustamente assolutorî debba ascriversi a noi; perocchè il giurato segue ordinariamente il dibattimento con la massima attenzione e col massimo scrupolo e gli si legge spesso negli occhi l'ansia del dubbio che vorrebbe tolto, del chiarimento che attende, e gli si legge in volto il disgusto delle nostre logomachie. Bisogna vedere con che religiosità attende alla spiega delle questioni e con quale deferenza segue l'oratore, quando costui tenga il giusto mezzo, e non trasmodi nelle sue richieste, e se vuol vincere, non voglia stravincere, e sia disposto a concedere ciò che l'onestà della sua coscienza gli suggerisce di dare!

„ Questo desìo d'esser illuminato si appalesa nella buona volontà onde i giurati seguono il riassunto del presidente; vuolsi che perciò appunto esso vada abolito, per

il dubbio che riesca non del tutto imparziale. E sia, al pari di quanto altrove è generalmente avvenuto. Resterà al presidente il più arduo cómpito e il più sereno: " spiegare, senz'entrare nell'esame delle prove, il significato delle denominazioni giuridiche, e a richiesta delle parti, farsi menzione in verbale delle spiegazioni date " (art. 495), dando all'accusato il diritto di ricorso contro ogni errore di diritto o eccesso di potere.

" Ed ecco sfatata l'ubbìa che i giurati giudichino soltanto le questioni di fatto: questo cómpito del presidente di spiegare il significato delle denominazioni giuridiche non figura che nelle leggi le quali ritengono un'utopia la separazione del giudizio di fatto da quello del diritto; e perciò il codice attuale, tanto nell'atto d'accusa (articolo 442), quanto nelle questioni (art. 495), vieta la denominazione giuridica. Ma perchè escludere allora, come fa il progetto, il titolo del reato nelle questioni, quando l'à voluto nella sentenza d'invio (art. 303) e nella richiesta del decreto di citazione per il procedimento sommario (art. 399)?

" E giacchè siamo a discorrere delle questioni, io non troverei a ridire sul modo in cui esse si voglion formolate: approvo l'esigenza che, nel caso di causa escludente l'imputabilità, la prima questione debba riguardare se esista il fatto materiale e la seconda se il fatto stesso sia stato commesso dall'accusato; approvo l'obbligo che sian poste, sull'istanza delle parti, le questioni subordinate: si evitano così delle sorprese uso Olivo e non si pregiudica nulla, perchè, in seguito al dibattito delle parti su la posizione di esse, quando la Corte le ammette, i giurati inclinano a ritenere che esse debbano avere il loro valore nella specie. Ma vorrei si dica più chiaro: " Le parti ànno diritto a che sien poste le questioni subordinate ".

" La menzione del legame di dipendenza tra l'una e l'altra questione, del che non fa cenno il codice vigente, se pare a prima giunta voglia complicare le questioni, ò visto in pratica esser buon filo conduttore per i giurati; il progetto richiede che essa abbia luogo se occorra. Questo " se occorra " mi pare troppo vago, e preferirei la dizione del codice tedesco, § 292: " Se a una questione successiva deve darsi risposta solo nel caso in cui la questione precedente sia stata in qualche modo esclusa, se ne deve fare menzione ".

" E, malgrado tanta facoltà alle parti, io vorrei si ponderi se non convenga, come fa la legge norvegese (§ 347), dar facoltà anco ai giurati, di " sollevare questione di modificazioni ai quesiti ". Anzi, per la legge austriaca (§ 327), dovrà riaprirsi la seduta se i giurati esprimano il desiderio che vengano modificate o complicate le questioni. Per noi " nessuna modificazione o aggiunta può essere recata alle questioni definitivamente stabilite (art. 493 del progetto). " La legge tedesca dà facoltà di proporre modifiche anco ai giudici: e s'intende, col sistema di non scindere fittiziamente il fatto dal diritto; e più s'intenderebbe con lo schema nostro che dà diritto alla Corte di assolvere, malgrado il verdetto affermativo dei giurati.

" Riattaccandosi di più al principio accusatorio, il progetto ammette che l'istruzione complementare del presidente si estenda esclusivamente sino al dibattimento, col diritto ad assistervi nel p. m. e nei difensori (art. 402 e 403), e, tolto l'atto d'accusa con la seguente lettura, e limitata al solo dispositivo la lettura della sentenza d'invio, dà il cómpito dell'esposizione succinta del fatto al p. m., che è parte, che à interesse di esporlo sinceramente, perchè ogni asserzione che non trovi poi riscontro nel dibattimento è per lui tanta fiducia diminuita. Così espone l'attore e rimane sereno il giudice.

" E io vorrei che il capo dei giurati non sia designato dalla sorte, ma sia scelto dai giurati stessi; eviteremmo così lo spettacolo che talvolta si dà d'un libero cittadino che smozzica la lettura del verdetto per mancanza di luce sufficiente nell'aula. Nè basta la facoltà di delegare ad altro la lettura; il capo dei giurati à troppo valore nella camera delle deliberazioni.

" Logico è poi che le questioni si fissino prima che avvengano le arringhe dell'ac-

cusatore e dei difensori: prima del contendere è giusto se ne determini la materia; e così, oltrechè le sorprese, si evitano le repliche.

„ Nulla è immutato in ordine al computo dei voti; ma sarebbe più spicciativo e più consentaneo aggiungere: " I giurati, che àn risposto *no* alla questione principale, „ possono astenersi dal votare nelle altre, in cui il loro numero si conta tra' favorevoli „ all'accusato (art. 368 cod. ungh.; § 329 cod. austriaco).

„ Arditissima mi pare l'innovazione che vorrebbesi apportare con l'art. 509:

„ Quando la Corte (e perciò anco la maggioranza di essa) ritenga che in alcuna „ delle questioni decise a danno dell'accusato i giurati si sono ingannati, rinvia la causa „ ad altra sessione „ (e così può preponderare l'opinione di due giudici su quello d'un altro giudice e di ben dodici giudici giurati).

„ Se però la questione sia stata decisa a danno dell'accusato a maggioranza dei „ soli sette voti, la Corte (e perciò anco due giudici in maggioranza) lo assolve, quando „ ritenga che i giurati si sono ingannati nell'affermare il fatto principale, e, negli altri „ casi, la decisione della Corte serve di norma per l'applicazione della pena „ (e così può preponderare l'opinione di due giudici e di cinque giurati su quella d'un altro giudice e di sette giurati).

„ Rinviata la causa ad altra sessione, il primo verdetto non può esser modificato „ che solamente in quelle parti nelle quali la Corte ha ritenuto che i giurati si sono „ ingannati. Se il secondo verdetto sia conforme al primo, non si applica la disposizione „ dell'articolo precedente. „

„ Questa disposizione non à precedenti legislativi e non à giustificazione.

„ Non à precedenti legislativi; perchè i codici moderni in generale (cod. austriaco, § 332; cod. tedesco, § 317; cod. ungh., § 371) si limitano a facoltare il rinvio ad altra sessione, quando il tribunale si convince all'unanimità dell'errato verdetto, quale che sia il numero dei giurati contrarî all'accusato; qualche altro (cod. norv., § 358) ammette che, pur alla non unanimità il tribunale possa ordinare il rinvio ad altra sessione e che il nuovo tribunale possa assolvere, se convinto, alla unanimità dell'errore dei due verdetti; ma non abbiamo esempio di facoltà data a due o tre giudici di assolvere senz'altro.

„ Ma, se la disposizione fosse attendibile, il non aver esempi potrebbe costituire un pregio del codice. Però quel che non mi sa persuadere è che si dica non avere i magistrati togati quell'esperienza di vita quotidiana vissuta nel popolo e dal popolo; non esser in grado di apprezzare appieno quelle che si direbbero sfumature dei sentimenti che si agitano nel cuore umano, e che poi a un tratto, sol perchè trattasi di provvedimento di favore, debban vincerla sul verdetto popolare.

„ Dicasi pure col Brusa che il dualismo dei due elementi, popolare e togato, quale fu concepito in Francia, è un concetto erroneo non meno della famosa teoria della separazione e dell'equilibrio dei poteri. " Invece di dualismo è l'armonica cooperazione „ di questi due elementi che la legge dee cercare di attuare: allora quella provvisoria „ prevalenza dell'elemento professionale non parrà più una sopraffazione. „

„ Io mi chiederò sempre se l'armonia consista nel prevalere dei meno sui più e se la prevalenza dell'elemento professionale non sia un'implicita sfiducia nei giudici del popolo e un'implicita condanna dell'istituto della giuria. „

Il suicidio nell'esercito francese. — La statistica dei soldati suicidi, in Francia, segna diminuzione: mentre nel periodo 1881-90 la media era del 0.31 per mille, nel 1902 la troviamo discesa al 0.20; e in Algeria e Tunisia da 0.62 per mille si discende a 0.34. In cifre effettive i suicidî militari nel 1902 furono 98 in Francia, 26 in Algeria e Tunisia (erano stati rispettivamente 96 e 27 nel 1901, 91 e 27 nel 1900, 127 e 31 nel 1899, 121 e 40 nel 1898, 116 e 39 nel 1897, 118 e 29 nel 1896, 107 e 28 nel 1895, 133 e 34 nel 1894, 124 e 41 nel 1893, 131 e 30 nel 1892, 124 e 27 nel 1891).

Tra i suicidî del 1902 gli ufficiali rappresentano 0.25 per mille, i sottufficiali 0.52 per mille.

Tra le varie armi i cacciatori a piedi dànno il maggior contingente, cioè 0.33 per mille.

Circa la metà dei suicidî si effettuano con arma da fuoco; più di un quarto per impiccagione.

Sulle cause non si ànno molte notizie: certo è che la maggior parte di coloro che attentano ai proprî giorni sono o impulsivi o degenerati.

Vedi, su questo stesso argomento, *Riv. Pen.*, vol. LIV, pag. 583.

La pena della fustigazione nelle Indie inglesi. — La frusta, il cui uso va facendosi sempre più raro nella Gran Bretagna (v. *Riv. Pen.*, vol. XXX, pag. 291), è tenuta in grande onore nei possedimenti inglesi delle Indie. Nel 1902 le condanne alla fustigazione furon pronunziate in numero di 23,186.

Questa pena, crudele di per sè, è anche crudelmente applicata. Il condannato vien legato nudo a un asse triangolare ed ivi percosso con una canna d'India o con un bambù sino a trenta colpi al massimo. Non è infrequente il caso che il paziente muoia sotto la sferza. Anzi, una delle cause della grande mortalità nelle carceri delle Indie (23 per mille nel 1903) è appunto l'uso e abuso della fustigazione.

Polizia dei culti in Francia. — Il titolo V della recente legge 9 dicembre 1905, sulla separazione delle chiese dallo Stato, tratta della " polizia dei culti ", e contiene le seguenti disposizioni:

" **25.** Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des Autorités dans l'intérêt de l'ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu'après une déclaration faite dans les formes de l'article 2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues.

" Une seule déclaration suffit pour l'ensemble des réunions permanentes, périodiques ou accidentelles qui auront lieu dans l'année.

" **26.** Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte.

" **27.** Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte continueront à être réglées en conformité des articles 95 et 97 de la loi municipale du 5 avril 1884.

" Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral.

" Le règlement d'administration publique prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu.

" **28.** Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.

" **29.** Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de simple police.

" Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 26 et 27, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local.

„ **30.** Conformément aux dispositions de l'art. 2 de la loi du 28 mars 1882, l'enseignement religieux ne peut être donné aux enfants âgés de six à treize ans, inscrits dans les écoles publiques, qu'en dehors des heures de classe.

„ Il sera fait application aux ministres des cultes qui enfreindraient ces prescriptions des dispositions de l'article 14 de la loi précitée.

„ **31.** Sont punis d'une amende de seize francs (16 fr.) à deux cents francs (200 fr.) et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.

„ **32.** Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.

„ **33.** Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les dispositions du code pénal.

„ **34.** Tout ministre d'un culte, qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public, sera puni d'une amende de cinq cents francs à trois mille francs (500 à 3000 fr.) et d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.

„ La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions, pourra être établie devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l'article 65 de la même loi s'appliquent aux délits du présent article et de l'article qui suit.

„ **35.** Si un discours prononcé, ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'Autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte, qui s'en sera rendu coupable, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.

„ **36.** Dans le cas de condamnation par les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle en application des articles 25 et 26, 34 et 35, l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise sera civilement responsable. „

Istituti per l'infanzia a Milano. — Milano, la città dalle grandi iniziative in tutte le manifestazioni dell'attività sociale, tiene il primato anche nelle istituzioni di pubblica beneficenza; molte delle quali rivolte all'infanzia. Tra queste son tre che meritano speciale attenzione: l'ospedale dei bambini, la " scuola e famiglia „, l' " associazione per la protezione della fanciullezza abbandonata „.

Il primo è un ospedale veramente moderno, dotato di tutti perfezionamenti suggeriti dall'ingegneria sanitaria. Con grandi sacrifizi fu possibile erigerlo: ad arredarlo, a mantenerlo aperto, a provvedere a tutti bisogni, penserà la carità.

La " scuola e famiglia „ è la prima istituzione che abbia attuato in Italia il principio dell'integrazione scolastica.

Sôrta or sono vent'anni, nel febbraio del 1886, nel suo primo anno di vita spese lire 2,519 in favore di 60 scolaretti poveri, che, dopo la scuola, restavano abbandonati, essendo i loro genitori al lavoro. Gli scolaretti (a seconda che la pia opera, facendosi

sempre più conoscere e apprezzare, aumentava le proprie forze) diventarono 150 nel 1887, e poi, d'anno in anno, 200, 300 sino ai 4,200 di quest'anno. E quanti e quanti altri, che non possono esservi ricevuti perchè mancano i mezzi di aprire nuove aule, battono invano alle porte dei 34 educatori dell'istituzione!

Con l'aumento degli alunni aumentarono naturalmente anche le spese, che erano già salite a lire 69,735 nel 1903, a lire 71,492 nel 1904, a lire 80,000 circa nel 1905, e il preventivo del 1906 calcola una spesa di lire 85,800, per tenere aperti, per 10 mesi, i 34 educatori, affidati a 100 maestre. Nell'esaminare questo bilancio preventivo, vediamo che le rendite patrimoniali dell'istituzione ammontano, in tutto e per tutto, a lire 5,680; e si tratta perciò di raccogliere dalla pubblica carità ben lire 80,000!

A quei 4200 bimbi si offrono il ricovero dopo scuola, i libri, il pane, la pulizia; a quanti ne abbisognano si forniscono i medicinali; ed a molti le scarpe, le vesti, qualche regaluccio.

L' " associazione per la difesa della fanciullezza ", nel 1905, à preso in esame 204 casi; à effettuato 89 ricoveri; ne à 63 urgentissimi in via d'attuazione.

Dal 1896 (anno di fondazione della pia opera) a oggi, vennero da essa sottratti al pericolo e all'abbandono 664 fanciulli!

Nè à mancato l'associazione di dare la sua opera immediata in casi speciali, come à fatto recentemente (memore sempre del suo carattere nazionale), raccogliendo e ricoverando 22 orfani calabresi.

Casi gravi di sciagurato abbandono della prole si presentano ogni giorno all'associazione, la quale, scarsa ancora di mezzi, male può provvedere.

I ricoverati a carico dell'associazione sono oggi 237 (115 per decreto del presidente del tribunale), ripartiti in diversi istituti e presso famiglie.

EFFEMERIDI

(Febbraio-Marzo 1906.)

Governo e Parlamento.

ITALIA. — *Leggi e decreti.* — D°. ministeriale 2 febbraio 1906, che prescrive le norme per l'*emigrazione dei coloni al Brasile.*

Circolari. — Del Ministro degli Esteri (Commissariato per l'emigrazione), ai prefetti, che comunica un responso del Ministero delle Finanze sul rilascio gratuito dei documenti e certificati richiesti per vertenze relative a *infortuni nel lavoro all'estero* (2 febbraio 1906). — Dello stesso (id.) agli stessi, sull'*emigrazione al Brasile* (8 febbraio), — sull'*arruolamento di emigranti per le regioni meridionali degli Stati Uniti d'America* (12 febbraio 1906). = Del Ministero di Agricoltura e Commercio, agli stessi, per le denunzie periodiche delle *caldaie a vapore* (18 dicembre 1905).

Camera dei deputati. — Nella tornata dell'8 marzo 1906, Sonnino, presidente de Ministri, Ministro dell'Interno, comunica i decreti relativi alla costituzione del nuovo Gabinetto, ed espone il suo programma di governo, annunziando, fra l'altro, l'abolizione del *sequestro preventivo dei giornali* (è proprio così che si deve chiamarlo, ed è proprio vero che si deve abolirlo?) e il miglioramento economico della *magistratura.* — Segue, come al solito, la discussione sulle comunicazioni del Governo, la quale si protrae nelle due successive tornate del 9 e del 10, senza dar luogo ad alcun voto.

Senato del regno. — Anche qui, il giorno 8 marzo, presentazione e comunicazioni del Governo.

ESTERO. — Crisi ministeriale in Francia: il gabinetto Sarrien succede al gabinetto Rouvier. Sarrien assume anche il portafoglio della Giustizia. Clémenceau quello dell'Interno.

Corti e Tribunali.

ITALIA. — Chi è che non conosce per fama il prof. Garaventa di Genova?

Noi pure ci siamo più volte occupati di lui nella *Rivista* (vol. XXI, pag. 495; vol. XXXVII, pag. 190, 391 e 601).

Prima che la Germania, prima che la stessa Inghilterra costituissero le loro navi-scuola, a Genova, il prof. Niccolò Garaventa, insegnante di matematica, dopo ricerche di ogni genere, dopo aver bussato dall'infimo istituto privato al Ministero, ottenne una vecchia nave dal Governo, ne calò l'àncora in quel porto, la battezzò nave-scuola " Redenzione ", vi riunì sopra qualche diecina di poveri ragazzi, i quali avrebbero il dovuto apprendere un'arte, un mestiere, per poi esser collocati; e il primo tipo di nave-scuola era fondato.

Garaventa cominciò a esser un'istituzione, tanto vero che i ragazzi non appena salgono la breve scala di legno che conduce a coperta della nave diventano *garaven-*

tini. Come provvedere alla loro istruzione, al loro sostentamento? Ogni magazzino locale fornisce, come obolo, qualche po' del genere che forma il suo commercio, ogni nave che approda nel porto si vede subito arrivare vicino la piccola barca della nave dei *garaventini*, che va a ricevere residui di galletta, vecchi abiti e la ormai consuetudinaria colletta che ogni capitano, specie quelli dei transatlantici, à cura di riunire fra i proprî passeggeri.

Non vi è bastimento, nè piroscafo, che, giungendo nel porto di Genova, non debba pagare, in un modo o nell'altro, il suo contributo alla nave-scuola *Redenzione*.

Basta aprire un giornale, e fra gli annunzî di cronaca immancabilmente si trova: " Il prof. Niccolò Garaventa e i suoi garaventini ringraziano il capitano X per la colletta di lire 100, 200 e così via, raccolte fra i passeggeri del piroscafo Y ".

Si comprende di leggeri che non v'è una sola persona a Genova che non conosca il summenzionato professore.

Ma Garaventa non si ferma a questi risultati, la vecchia nave *Daino* diventa inadatta allo scopo: l'istituzione ormai s'impone, e ottiene dal Governo la *Sebastiano Veniero*, oltre a 80 cent. al giorno per ogni ragazzo *garaventino*, anche questi dal Governo.

Senonchè la burrasca scoppia violenta nell'estate 1905 e continua violentissima per mesi intieri.

Il *Corriere di Genova* lancia le sue accuse contro il prof. Garaventa. Si assiste come allo svolgimento di un romanzo: si parla di " navi che volano ", imputando il Garaventa di essersi indebitamente appropriato il danaro ricavato dalla vendita delle caldaie della *Sebastiano Veniero*, fatta abusivamente demolire; lo si accusa di avere da tempo immemorabile fatto l'apostolo della finta carità, sfruttando a proprio tornaconto e assicurandosi con trucco ignobile un'invidiabile posizione; gli si rimprovera di essersi indebitamente appropriato degli 80 centesimi al giorno che il Governo passa per ogni ricoverato, di aver cagionato orribili sofferenze ai *garaventini*, costringendoli di notte a scassinare la dispensa per sfamarsi; si parla di suicidî, d'infortunî avvenuti sulla nave *Redenzione*, e chi più ne à più ne metta.

Il Garaventa si decise finalmente a querelare il *Corriere;* e nei primi di marzo la causa venne portata al *Tribunale di Genova*. L'esito al prossimo fascicolo.

— Giuseppe Frassinetti, soprannominato " Bodon ", vecchio cadente di 81 anni, non pochi dei quali trascorsi ai lavori forzati per cinque grassazioni commesse in gioventù, veniva dal *Tribunale di Piacenza* condannato a tre anni di reclusione per rapina, perchè nel gennaio scorso, sorpreso con un fascio di poca legna sulle spalle dal proprietario del fondo dove l'avea tagliata e da costui invitato a deporla, rispondeva all'intimo, minacciandolo con una roncola.

— Romeo Caroti, derubato tempo addietro della bicicletta, denunziava il furto; ma non affidandosi intieramente alla polizia per la scoperta del ladro, procedeva a indagini anche per conto proprio, le quali non rimasero infruttuose. Riuscì, infatti, a trovare il ladro e a riavere la bicicletta sborsandogli venticinque lire. Dovendo però dare spiegazione all'Autorità del ricupero della bicicletta, tacque delle venticinque lire e disse soltanto che, avendo riconosciuto la sua macchina in mano di certo Adolfo Fantechi e costui, accortosene, avendola abbandonata ed essendosi dato alla fuga, potè riprendersela. Il Fantechi, processato e condannato a undici mesi di reclusione, sentita ripetere all'udienza dal Caroti la versione del fatto come sopra, lo denunziava qual falso testimone, costituendosi parte civile nel giudizio seguitone al *Tribunale di Firenze* e terminato con la condanna di esso Caroti a venti mesi di reclusione.

Non è un bel caso?

— Per molto tempo à fatto le spese della cronaca dei giornali la storia del redivivo di San Casciano, che, alla metà del mese di febbraio, ebbe il suo epilogo al *Tribunale di Firenze*.

Giovanni Vendramini del fu Angiolo, di anni 52, da Nemesa (Treviso), senza fissa dimora, era ivi chiamato a risponder di truffe continuate commesse in San Casciano in Val di Pesa, dal settembre al novembre 1905, qualificandosi per Bandini Enrico e dando a credere di esser in possesso di somme vistose.

Fra i danneggiati figuravano Egisto Bandini, Giovanni Cocci e Palmiro Corallini.

Dovea inoltre rispondere di falso continuato in atti pubblici, per avere davanti a pubblici ufficiali del Municipio e della pretura attestato falsamente l'identità e lo stato della propria persona.

L'imputato, nel suo interrogatorio come nel corso della causa, affermò costantemente e risolutamente d'essere Bandini Enrico, reduce dalla Russia, nativo di San Casciano Val di Pesa, fratello di Bandini Egisto, e non Giovanni Vendramini.

I testimoni più interessanti e utili per l'imputato furon due sacerdoti: Ippolito Mattioli, pievano di Montespertoli, ed Emilio Marchionni, preposto di San Casciano.

Ambedue affermarono che l'accusato è veramente Enrico Bandini.

Il Mattioli anzi soggiunse testualmente queste parole: " Non sono nè un allucinato nè un cretino e ritengo fermamente e sinceramente che l'accusato è Enrico Bandini. Sono pronto a fare qualunque sacrificio purchè trionfi la giustizia. Ripeto che quell'individuo che è in gabbia è Enrico Bandini. " E il Marchionni ripeteva di esser convinto che l'imputato è il Bandini e che questa sua convinzione è comune a centinaia e centinaia di persone di San Casciano.

Il tribunale ammise a di lui favore l'infermità di mente, ordinandone la consegna all'Autorità competente per essere ricoverato in un manicomio.

— Il *Tribunale di Perugia*, in un processo di diffamazione, a querela del sacerdote Griffanti contro il giornale locale l'*Unione liberale*, per una serie di articoli denunzianti una quantità di strozzinerie, ritenuta raggiunta la prova dei fatti, condannava il gerente e l'autore di quegli articoli a 250 lire per semplici ingiurie, esclusa la responsabilità civile del direttore.

— Alla 6ª Sezione del *Tribunale di Roma*, il capotreno Cesare Filippucci e il conduttore Giovanni Caselli, imputati di avere, il 19 marzo 1905, sul treno diretto Roma-Firenze, mediante chiavi false, aperto due bauli, rubandovi gioie, biancherie, nastri, buste da lettere e altro per il valore di oltre lire 21,500 in danno del presidente della Corte di cassazione rumena, venivano condannati a tre anni e mezzo di reclusione ciascuno.

— Il 19 luglio u. s. l'impiegato postale Enrico Costa si recava alla posta centrale di Napoli per depositarvi un plico, contenente effetti bancarî per lire 194 mila, quando, all'angolo di una via, fu avvicinato da un giovinotto che gli strappò di mano il plico, dandosi a precipitosa fuga. In seguito alle indagini della polizia, istruitosi procedimento penale, venivano rinviati a giudizio sei individui.

Il dibattimento si svolse alla 9ª Sezione del *Tribunale di Napoli*, e diede luogo a vivacissimi incidenti e al risultato seguente: Gennaro Gagliardi e Luigi Fermezza, dichiarati colpevoli di complicità nella rapina, condannati a un anno di reclusione il primo, a diciotto mesi il secondo ed entrambi a un anno di vigilanza; Giuseppe Bove e Gennaro Barbato, colpevoli di ricettazione, condannati a dieci mesi di reclusione e 200 lire di multa il primo, a un anno e 300 lire il secondo; Francesco Esposito, dichiarato colpevole di favoreggiamento, condannato a un anno di reclusione; Giuseppe Gagliardi assolto per non provata reità.

— Davanti al *pretore di Lecce* compariva il giovane operaio Salvatore Martena, per rispondere di oltraggio alle guardie, le quali, in una pubblica festa da ballo, gli aveano ingiunto di desistere da ballare e di uscire dal locale perchè..... non sapeva ballare. Naturalmente il Martena si oppose, dichiarando di voler continuare a divertirsi: allora le guardie, a furia di spintoni, fracassando anche una porta a cristalli, lo trassero fuori e lo condussero in caserma. Il giovinotto si risentì e non risparmiò insolenze agli agenti.

Il pretore, nonostante le contrarie conclusioni del p. m., lo assolveva, riconoscendo a suo favore la causa giustificante per gli atti arbitrarî.

— Il *Tribunale di Lecce*, accogliendo l'appello di certi Baccaro e De Carlo, condannati per pascolo abusivo dal pretore di San Vito dei Normanni, annullava il dibattimento seguìto innanzi a questo magistrato, per essersi omessa la parola " tutta „ nella formola del giuramento di due testimonî, quale risultava dal verbale, e condannava in pari tempo, a norma dell'art. 850 p. p., il cancelliere nelle spese.

Perchè il cancelliere solo, e non anche il pretore?

V. Corte di cassaz., 8-19 luglio 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 355).

Estero. — La sera del 2 agosto 1905, le guardie di p. s. di Pola, avvertite che un assassinio era stato commesso a Valmadrera, recatesi nella casa loro indicata, trovavano disteso a terra in una pozza di sangue il cadavere di Giovanni Cellich. La moglie di lui, Antonia Chervatin, interrogata, in preda a massima agitazione, affermò d'averlo essa ucciso, soggiungendo che avrebbe voluto che tornasse in vita, per ucciderlo di nuovo. E in così dire, afferrata una bottiglia, si diede a percuotere il cadavere, mentre il fratello di lei Antonio barbaramente lo calpestava. S'interposero le guardie a impedire quello scempio, ma la donna, divincolandosi dalle loro strette, chinandosi sul morto ed empitasi il cavo della mano del sangue della pozza, sel portava alle labbra voluttuosamente.

Giovanni Cellich, cattivo soggetto e pessimo marito, dopo una protratta assenza, era ritornato alla moglie, che vivea coi figli nella casa paterna. Sôrta fra i due una disputa in seguito a richiesta di danaro da parte di lui, e dalle parole venuti prestamente ai fatti, il marito sparò un colpo di rivoltella contro la moglie, senza riuscire a colpirla. Ratta come il baleno, essa gli saltò addosso, e prima che egli facesse scattare per la seconda volta il grilletto, gli strappò di mano l'arma, gliela puntò contro e lo freddò al suolo.

La *Corte d'assise di Rovigno*, in seguito al verdetto dei giurati affermativo dell'omicidio volontario commesso nell'eccesso della legittima difesa, condannava Antonia Chervatin vedova Cellich a otto mesi di carcere duro inasprito con un digiuno al mese.

— Alla *Corte d'assise d'Atene* si è svolto il processo contro Costagerakiris, assassino del presidente dei ministri Delyannis (v. *Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 125), e il suo istigatore Mitsca, tenutario di una casa da giuoco.

Costagerakiris è stato condannato a morte, e Mitsca a otto anni di lavori forzati.

BIBLIOGRAFIA

ENCICLOPEDIE, REPERTORÎ, COLLEZIONI, ECC.: DIR. E PROC. PEN.

Digesto Italiano. Enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza. — Torino, Unione Tip.-Editrice, 1906: due lire ogni dispensa di 64 pagine, in 4°, a due colonne. 186

La dispensa 602 (14ª del vol. XV, parte 1ª) contiene: *Manutenzione* (*Azione di*) di Piola (continuazione e fine); *Marca da bollo* di Santangelo Spoto; *Marchio dell'oro e dell'argento* dello stesso; *Mare* di Tambaro; *Marina* (continua) di Gilardoni.

Discorso inaugurale dell'anno giudiziario 1906 alla Corte d'appello di Bologna. — Eduardo Bertola. — Bologna, Tip. militare, 1906; pag. 75. 187

L'amministrazione della giustizia nel distretto della Corte d'appello di Messina nell'anno 1905. Relazione alla Corte, riunita in assemblea generale il 4 gennaio 1906, del prof. Giacomo Perroni Ferranti, Sostituto procuratore generale. — Messina. Tip. Crupi, 1906; pag. 50. 188

Relazione statistica dei lavori compiuti nel circondario del Tribunale civile e penale di Bobbio nell'anno 1905, esposta all'assemblea generale del 10 gennaio 1906, dal procuratore del re reggente Giuseppe Bernardi. — Bobbio, Tip. Mozzi, 1906; pag. 40. 189

La giustizia nel circondario di Lecce. — Avv. Antonmaria Attisani. — Lecce, Tip. sociale cooperativa, 1906; pag. 42. 190

Comincia il Bertola col deplorare i resoconti giudiziarî dei giornali, o troppo saltuarî o troppo precipitati; tratta indi dell'amministrazione della giustizia civile, dove trova modo di alludere a unioni familiari non legalmente sanzionate e a gravi rilassatezze nella cura dei figli. l'effetto delle quali è facile ravvisare nel numero grande dei delinquenti minorenni, e invoca come remora l'adozione del *probation system* (v. *Riv. Pen.*, vol. XL, pag. 34; vol. L, pag. 303; vol. LIX, pag. 356; vol. LXII, pag. 121; vol. LXIII, pag. 126). Entra dipoi nel campo penale. rilevando che non vi fu gravità di delinquenza, che la cifra delle assoluzioni e degli ignoti si mantiene elevata, che la durata dei processi è soverchiamente lunga (per l'usato e abusato sistema degli appelli e per il doppio grado di giurisdizione istruttoria), che eccessiva è pure la durata dei dibattimenti (e propugna il limite al numero degli oratori e alla durata delle arringhe), che il contradittorio delle perizie non si può nè si dee abolire, che della condanna condizionale si è fatta sobria e giudiziosa applicazione, che le Corti d'assise ànno regolarmente sanzionato.

Abbonda in cifre, perchè è giustamente d'avviso che i discorsi debban contenere « più cifre che volate d'intelletto », il Perroni Ferranti, pur trascrivendo dal Mittermaier acconcie osservazioni sugli insuccessi istruttorî, sulle false testimonianze e sui favoreggiamenti. pur propugnando l'accusa sussidiaria privata, pur discutendo il progetto di nuovo codice di procedura penale nella parte dove si è proposto di ovviare ai difetti dell'attuale sistema istruttorio e in altre parti ancora, pur ragionando della condanna condizionale, del procedimento per decreto e dei giurati (v. in *Cronaca*).

Dalle « verdeggianti sponde della storica Trebbia » manda buone notizie il Bernardi. Ivi l'agricoltura e la pastorizia sono in onore; ivi nessun fallimento, « la qual cosa trova anche

il suo riscontro nelle buone condizioni generali della pubblica moralità, coltivata con vero intelletto d'amore dalla pubblica istruzione »; ivi molto basse le cifre della delinquenza, e non molti i fatti gravi; ivi tenue la percentuale degli ignoti e quasi tutti in processi per furtarelli campestri o di pollame; ivi non un ammonito. Il Bernardi aggiunge delle osservazioni molto opportune sul ricovero degli alienati, sulla delinquenza dei minorenni, sulla condanna condizionale, ecc.

L'Attisani, nel campo civile, si preoccupa delle troppe nascite illegittime e invoca l'obbligo della precedenza del matrimonio civile al religioso; invoca anche riforme nella procedura dei fallimenti. Nel campo penale, detto delle cause e dei rimedi della delinquenza, ne constata un miglioramento. Si occupa anche della delinquenza dei minorenni, che ritiene doversi curare con mezzi correttivi-educativi. Ragiona pure della condanna condizionale e degli istituti complementari del codice penale.

Diritto penale.

Trattati, Manuali, Compendî, Storia e Generalità.

Code pénal russe, ratifié par sa majesté impériale le 22 mars 1903, précédé d'un oukase impérial et d'un avis du Conseil d'État, traduit, annoté et précédé d'une introduction par E. Eberlin, licencié en droit. Préface de M. E. Garçon, Professeur de droit criminel et de législation pénale comparée à la Faculté de droit de Paris. — Paris, Pedone, 1906; pag. XXXI-212: fr. 10. 191

Già i lettori della *Rivista* ànno avuto ampie notizie riguardo a questo codice, che segna un sensibile progresso nella legislazione penale russa (vedi vol. LXI, pag. 467, in *Cronaca;* pag. 362, 487, 628, ni 162, 249, 312 della *Bibliografia*, e vol. LX, pag. 122, n° 423 della *Bibliografia*).

Ora l'Eberlin ce ne offre un'accurata traduzione, diligentemente annotata e preceduta da un'introduzione in cui è dato conto dell'elaborazione legislativa, dei principî fondamentali posti a base del codice e della partizione delle materie.

Particolarmente interessante è la prefazione del Garçon, il quale con mirabile brevità ed efficacissima sintesi espone i caratteri, i pregi e i difetti di questo codice, il cammino percorso e quello che ancora resta a fare, il progresso raggiunto e le conquiste da proseguirsi tuttavia nel campo della legislazione, augurandosi che la Russia esca ben presto dalle convulsioni e dalle difficoltà odierne e « retrouve, avec la paix sociale, le calme nécessaire pour reprendre le travail législatif et faire un nouveau pas, un pas décisif dans la voie de la civilisation et du progrès ».

Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich, mit den einschlagenden bürgerlichen Rechtsbestimmungen, von Dr. jur. E. Wulffen, Staatsanwalt b. Kgl. Landgericht Dresden. — Dresden, Lehmann, 1906; pag. XIII-295: mk. 2.50. 192

Compendioso, ma pregevole e ben ordinato commento al codice penale per l'impero germanico è questo del Wulffen, il quale tiene principalmente conto della più importante e recente giurisprudenza e l'adatta alle varie disposizioni del codice stesso, imprimendo allo studio uno speciale carattere di utile praticità.

Nè al codice penale soltanto si limita l'esposizione, chè l'A., con giusto intendimento, à sceverato le disposizioni penali contenute in altre leggi ed esse pure à corredato del breve e diligente commento e dei richiami di giurisprudenza.

La fase psicologica del diritto penale, per il prof. Ferdinando Puglia. — Milano, *Filangieri*, XXXI, pag. 1-4; gennaio 1906. 193

Nel momento presente di evoluzione del pensiero scientifico nel campo dei fenomeni sociali comincia a prevalere l'indagine psicologica. Le scienze, nelle quali la psicologia è predominante, sono la sociologia e la scienza del diritto penale, con la differenza che nella sociologia, scienza

di recente formazione, quell'indirizzo è in contrasto con altri indirizzi moderni, mentre nella scienza del diritto penale l'indirizzo psicologico non à dinanzi a sè altri ostacoli che quelli opposti dall'eredità storica, cioè da alcune idee tradizionali. Ed è alla psicologia normale che bisogna omai volgere tutta l'attenzione, perchè le future riforme penali e penitenziarie non potranno sostenersi che sopra dati sicuri di psicologia della delinquenza. La delinquenza è un fenomeno della vita sociale, come l'arte, la religione, il diritto; e come àvvi una psicologia di questi fenomeni, bisogna che vi sia anche una psicologia di quello. Lo sviluppo della psicologia criminale determinerà la nuova fase del diritto e della legislazione penale.

Questo il sunto dell'articolo del Puglia, fedele e pressochè testuale.

O determinismo psychico e a imputabilidade e responsabilidade criminaes. Memoria apresentada ao Congresso scientifico latino-americano pelo Dr. Pedro Lessa, Lenthe cathedratico de philosophia do direito na Faculdade de São Paulo. — São Paulo. Typ. Duprat et C., 1905; pag. 145. 194

Seguendo il ciceroniano precetto del *proficisci a definitione*, l'A. muove appunto dalle definizioni del libero arbitrio e del determinismo, questo considerato nelle sue varie forme di determinismo meccanico, fisiologico, psichico o psicologico. Indi fa un riassunto storico delle due dottrine, per poi spiegare d'onde proceda l'idea, così comune e diffusa anche fra menti elette, del libero arbitrio, dimostrandone, mercè l'analisi del meccanismo della volontà, tutto quanto l'assurdo, e facendo emergere il fondamento e la palmare evidenza del determinismo psichico. Volge quindi il discorso all'imputabilità e alla responsabilità penale, passando in sommaria rassegna le varie teorie sul fondamento del diritto di punire, e intrattenendosi sul concetto della pena, per giungere alla conclusione dell'incompatibilità del libero arbitrio con l'imputabilità, basandola invece sul determinismo psichico, ciò che ritiene in perfetta consonanza anche con la teoria generale del diritto. Espone, da ultimo, le conseguenze pratiche della teoria da lui sostenuta.

Come lavoro riassuntivo è molto diligente ed erudito. Come concezione non contiene cose nuove, ma più che altro variazioni sul tema della... « scuola ».

Del resto è sempre una lettura interessante.

El delito del loco, considerado como piedra de toque de las teorias fundamentales del derecho penal. — Dr. Federico Castaneda. — Habana, *Derecho y Sociologia*, I. 1906; pag. 60-81. 195

Studiate il delitto del pazzo, e avrete la pietra di paragone di tutte le teorie che si sono escogitate sul fondamento del diritto di punire. E dal saggio, dal confronto, naturalmente. usciranno vittoriose le idee nuove, le idee moderne, la dottrina, insomma, che insegna che contro i delinquenti non son consentite altro che misure preventive; che i delinquenti vanno curati, non castigati « in nome di un menzognero diritto di punire »; che il danno va risarcito col lavoro carcerario, lavoro che deve esser imposto non come pena, ma come adempimento di un'obbligazione contratta col delitto, e che lo Stato, moderatore di tutti i diritti, dee riconoscere. Il delinquente e il pazzo sono due esseri dalle cui azioni bisogna premunirsi: non c'è differenza alcuna obiettiva fra i delitti commessi dall'uno e dall'altro.

E questo ci pare che basti.

Soltanto non possiamo tacere che si tratta d'una tesi d'esame e precisamente per conseguire la laurea in diritto... civile.

Parte generale.

L'ignoranza di legge in materia penale. — N. Cantore. — Roma, *Giustizia Penale*, vol. XII, col. 241-248, 281-291, 321-330, 353-362; 15 e 22 febbraio, 1° e 8 marzo 1906. 196

Premette l'A. esser sua intenzione di esporre non una completa trattazione dell'argomento, ma semplici cenni sul principio che nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale: invece bisogna dire ch'egli lo esaurisce diligentemente, e con accurata critica

propone anche delle riforme. Prendendo le mosse dalle leggi romane, espone brevemente le disposizioni delle legislazioni straniere sull'argomento, passando dipoi al minuto esame della formola contenuta nell'articolo 44 del codice penale nostro, illustrandolo con ampie e numerose citazioni di giurisprudenza.

Più lungamente l'A. si sofferma a studiare il valore giuridico del principio dell'inescusabilità, collegandolo a considerazioni sullo scopo della pena, sull'autorità e obbligatorietà della legge promulgata e pubblicata nelle forme legali, e sulle necessità politiche che sorreggono l'inammissibilità dell'ignoranza e dell'errore come scuse.

Conclude non esser inopportuno che una razionale mitigazione al rigore del principio sia introdotta nel nostro sistema, in ciò seguendo l'esempio di altre legislazioni europee, che, nel caso di infrazioni per ignoranza o errore, graduano la responsabilità dell'agente per modo che ne risultino equamente contemperate la gravità materiale e ontologica del fatto e l'entità della pena che al colpevole si deve infliggere.

L'ipnotico nei riguardi della penale responsabilità. — Avv. Federico Serrao. — Roma, *Giustizia Penale*, XII, col. 317-318; 22 febbraio 1906. 197

L'ipnotico, non avendo voluto il fatto, per l'art. 45 c. p., non è imputabile. Ma non così quando premeditò il delitto, e si fece suggerire di consumarlo. In tal caso ricorre l'applicabilità dell'ultimo capoverso dell'art. 48 c. p.

Parte speciale.

La subornazione per consiglio. — Avv. Sante Roberti. — Napoli, dalla *Rivista critica di diritto e giureprudenza*, IV, 1906, n[i] 1-2; pag. 7. 198

Si dimostra, contro la dottrina prevalente, che il nudo consiglio non basta a integrare il delitto di subornazione.

Nondimeno, trattandosi di una materia tanto delicata e discutibile, si finisce col tracciare una via intermedia e conciliativa, nel senso di riportarsi « alle condizioni reciproche intercedenti fra subornato e subornatore, e desumere, come fa il legislatore civile nella valutazione dei vizi del consenso, ogni modalità del fatto giuridico avendo riguardo alla condizione delle persone. Convengo che ciò potrebbe, talvolta, menare a una questione di termini, giacchè potrebbe dirsi domani consiglio ciò che forse oggi à la qualifica d'abuso d'autorità. Ma, certo, una conciliazione scientifica di tal genere eliminerebbe il pericolo di veder assorgere al grado d'impulso criminoso una semplice sollecitazione privata, che la stessa legge, nei principî di codificate disposizioni, considera incapace di effetti giuridici. »

Di una pena razionale, specie nei reati contro la proprietà. — Avv. Pietro Campo. — Catania, *Errore giudiziario*, III, n[i] 1-2; gennaio-febbraio 1906. 199

Si propugna, con lusso di citazioni d'autori e di leggi, la sostituzione del lavoro alla reclusione, del lavoro razionale in mezzo a vaste zone di terra, ove dovrebbero sorgere anche stabilimenti industriali.

Appropriazione indebita, o truffa? A proposito d'una recente sentenza della Suprema Corte penale. — F. Vaccaro. — Catanzaro, *Cronaca giudiziaria delle Calabrie*, I, pag. 65-69; 28 febbraio 1906. 200

La recente sentenza della S. C., a cui si riferisce il Vaccaro, è quella dell'8 giugno 1905, ric. *Fittipaldi*, a relazione di chi dirige questa *Rivista* (*Suppl.* alla *Riv. Pen.*, vol. XIV, pag. 181). L'A. esclude che nella fattispecie si possa parlare di appropriazione indebita, in mancanza della consegna per un uso determinato, e di appropriazione di cosa smarrita.

Diritto particolare.

Se commetta reato l'elettore che in elezioni amministrative e provinciali vota in due Comuni dello stesso mandamento. — Avv. Enrico Mazzoccolo. — Roma, *Legge*, XLVI, col. 464-466; 1° marzo 1906. 201

No; ebbe a decidere la S. C. il 4 dicembre 1905 (a pag. 196 di questo volume): ma questa

decisione non appaga il Mazzoccolo, il quale si assume di confutare uno ad uno gli argomenti che la suffragano, preoccupandosi delle conseguenze, non tanto per la gravità loro, quanto per essere, secondo egli ritiene, lontane assai dal pensiero del legislatore.

La bancarotta. — Avv. Giovanni Lombardi. — Napoli, Detken, 1906; pag. LXVI-125: lire 3. 202

Consta il lavoro di due parti: la prima, e più interessante, tratta della bancarotta nello sviluppo sociale e storico (e poteva aggiungere anche legislativo, perchè vi è tenuto giusto calcolo della legislazione comparata); la seconda contiene l'esposizione illustrativa della legislazione italiana, che sarebbe riuscita più pratica e più fruttuosa se avvivata dalla giurisprudenza, di cui è a lamentarsi la mancanza pressochè assoluta.

Per la tutela internazionale dei diritti industriali. Voti del Congresso di Liegi (12-16 settembre 1905). — Luigi Di Franco. — Roma, estratto dalla *Legge*, XLV, 1905, nº 24; pag. 37. 203

Come già nella *Rivista* (vol. LXI, pag. 214) espose e commentò i voti del Congresso internazionale di Berlino (e a pag. 204 di questo volume anche quelli del Congresso nazionale francese di Angoulême), altrettanto fece il Di Franco nella *Legge* per quelli del successivo di Liegi. Le soluzioni quivi adottate, per la massima parte, non differiscono sostanzialmente da quelle di Berlino; ma ànno una maggior importanza, perchè, in attesa della prossima conferenza di Washington, esse rappresentano quasi sempre un progetto concreto e definitivo di riforme da apportare alle convenzioni internazionali.

La nuova legge inglese sui marchi di fabbrica. Cenno critico di Luigi Di Franco, Avvocato in Napoli. — Napoli, Tip. Pierro, 1906; pag. 13. 204

La nuova legge inglese sui marchi dell'11 agosto 1905, entrata in vigore testè (1º aprile 1906), non è che una nuova e ampia ricostruzione della vecchia legge del 25 agosto 1883.

Il Di Franco, con la diligenza che gli è abituale e con la competenza speciale che à in materia, limita il suo esame alle innovazioni introdotte.

La responsabilità civile dei vettori di emigranti. — Avv. Luigi Fulci. — Roma, dalla *Giustizia Penale*, XII, 1906, fasc. 6; pag. 12. 205

La responsabilità civile dei vettori d'emigranti è stabilita dall'art. 16 della legge sull'emigrazione 31 gennaio 1901, nº 23 (*Riv. Pen.*, vol. LVI, pag. 213), di fronte al quale « è vano abbandonarsi a quisquilie sofistiche sulla dottrina della colpa aquiliana e sull'interpretazione dell'art. 1153 c. c., perchè la responsabilità del vettore, per ogni atto in materia d'emigrazione del suo rappresentante, dipende sì dal principio sancito all'art. 1153, ma dessa è ben altra ». Ed è ciò appunto che vien dimostrando il Fulci con valide ragioni.

Procedura penale.

Trattati, Manuali, Compendî, Storia e Generalità.

Per la riforma della procedura penale italiana. Note di pratica legislativa. — Prof. Vincenzo Manzini. — Torino-Siena, dagli *Studî Senesi*, 1905; pag. 11. 206

Il prof. Manzini fa la cronistoria dei lavori intesi alla riforma del vigente codice di procedura penale, la quale, secondo lui, costituisce « un solenne documento dell'impotenza e dell'insipienza legislativa del nostro meschino e scettico Parlamento ». Pone indi in rilievo le linee più salienti del progetto presentato alla Camera il 28 novembre 1905, giudicandolo « in molte buone disposizioni improntato a criterî scientifici larghi e liberali, mentre nel suo complesso organismo e nella conclusione delle sue particolari statuizioni rivela il fatal vizio di esser figlio d'una collettività »; onde mancanza di sistema, poca correlazione e scarsa armonia complessiva. Pensa che questo progetto non sia destinato che a far numero fra i vani tentativi. « Se il nostro Governo (conclude) vorrà proporre una buona legge di proce-

dura penale, dovrà prima incaricare del progetto una sola persona tecnica, come il Luosi fece nel 1806 col Romagnosi e come lo Zanardelli fece col Lucchini, e soltanto dopo che questa avrà esaurito il lavoro, potrà richiamare l'attenzione dei dotti sopra i dettagli del progetto, di cui dovranno rimanere inalterati il sistema, i principî generali e le loro logiche applicazioni. »

Azione e giurisdizione.

Brevi osservazioni pratiche sul progetto di codice di proc. penale. — Avv. O. Sechi. — Torino-Roma, *Giurisprudenza Penale*, XXVI, pag. 81-82; 24 febbraio 1906. 207

Lo schema per un nuovo codice di proc. penale presentato alla Camera dei deputati. — Prof. Pasquale Tuozzi. — Roma, *Giustizia Penale*, XII, pag. 201-207; 8 febbraio 1906. 208

Tanto il Sechi che il Tuozzi si occupano delle azioni nascenti dal reato (titolo I, capo I, azione penale; capo II, azione civile), e si trovano d'accordo nel rilevare le manchevolezze, in tale argomento, dello schema e il difetto assoluto di novità e di precisione. Molti interrogativi pone il Sechi in forma di dubbî e di dubbî assai fondati. Molti appunti muove il Tuozzi, e si riassumono poi in uno, cioè che « abbiamo gli art. 1 a 8 del codice vigente, con questo di male, che la forma nuova obbliga a nuova interpretazione, a fine d'inquadrare il disposto degli articoli 1 a 12 dello schema nei confini della logica e dei principî fondamentali del giure penale ».

Rapporti tra accusa e sentenza. — Prof. Giacomo Perroni Ferranti, Consigliere d'appello. — Torino-Roma, *Giurisprudenza Penale*, XXVI, pag. 65-70; 17 febbraio 1906. 209

« La questione — premette il Perroni Ferranti — in ordine all'ammissibilità di mutamenti e rettifiche della sentenza in raffronto alla posta accusa si riconnette a tutto il sistema procedurale, onde la legge è informata, e le deviazioni da tal sistema si possono spiegare solo per ragioni di opportunità e di garanzia del cittadino avverso molteplici accuse o della società avverso accuse insufficienti. »

Dopo di ciò esamina, con una certa ampiezza, sotto il punto di vista principalmente dottrinale e legislativo, con particolare riguardo al progetto del codice di p. p., pur non trascurando la giurisprudenza, l'arduo problema, concludendo: « un assoluto divieto della mutazione d'accusa e una mutazione incondizionata sono pregiudicevoli alla società e alla libertà individuale; il divieto espone l'accusato a nuovi procedimenti non necessarî o lascia indifesa la vita sociale; l'estensione incondizionata menoma i diritti del prevenuto; l'uno ferisce in certo modo il principio del *non bis in idem*, l'altra quello della *res in judicium deducta:* ciò àn riconosciuto i legislatori, e quando se ne sono discostati, vi àn dovuto accedere per esigenza di giustizia ».

Parere per la verità. Sulla costituzione di parte civile dei minori Bonmartini nel processo Murri. — Prof. Emanuele Gianturco. — Napoli, Tip. Pierro, 1906; pag. 95. 210

Tre punti esamina il Gianturco in questo suo anche troppo dotto parere: 1° sul diritto dei minori Bonmartini a costituirsi p. c., che nega assolutamente; 2° da chi, supposta l'ammissibilità della costituzione di p. c., i minori Bonmartini poteano essere rappresentati, ed esclude irrefutabilmente che lo potessero essere dal curatore speciale; 3° magistrato competente per la nomina del curatore speciale, e dimostra che non poteva essere il Tribunale di Padova, ma doveva esser quello di Bologna.

Rito e prova.

La polizia di fronte al nuovo codice di proc. penale. — F. Mathieu. — Roma, *Manuale del funzionario di sicurezza pubblica*, XLIV, pag. 65-70; 1° marzo 1906. 211

È una serie di mende e di difetti che un vecchio e sperimentato funzionario dell'ammini-

strazione della p. s. vien rilevando in quella parte del progetto di codice di proc. penale che attiene alla polizia giudiziaria, per le soverchie restrizioni, proibizioni e minaccie, che, secondo lui, incepperebbero l'opera dei rispettivi agenti e ufficiali. Non à fiducia alcuna che le Camere possan correggere o innovare il progetto sull'argomento controverso, perchè in Parlamento « non vi sono personalità che in questa materia siano profondamente versate » (ci vorrebbe lui!), e quindi già presagisce gli « effetti deleterî », che faranno sentire « la necessità di modificare tutto l'ordinamento della polizia su basi veramente liberali e democratiche ». E in questo possiam trovarci d'accordo noi pure.

Sull'articolo 313 del progetto del nuovo codice di procedura penale. — B. Pellegrini. — Roma, *Cassazione Unica*, anno XVIII, vol. XVII, col. 521-524 15 febbraio 1906. 212

Il progetto stabilisce come norma ordinaria, segnatamente per i reati di competenza del tribunale e del pretore, il procedimento sommario, salvo il diritto di reclamo (e questo è il contenuto dell'articolo 313), se il fatto non costituisca reato, o l'azione penale sia estinta, ovvero non possa esser promossa, e se la legge non autorizzi il procedimento sommario. Ora, osserva il Pellegrini, se effettivamente si facesse uso del diritto al richiamo nei soli casi contemplati dall'art. 313, si otterrebbe certo la desiderata semplicità e speditezza; ma, in realtà, chi sarà che non vorrà approfittare del diritto al reclamo? E allora, addio speditezza, addio semplicità.

Egli, pertanto, propone di abolire ogni limitazione al diritto di reclamo, disponendo che, quando il proc. del re non abbia fatto istanza d'istruzione formale, faccia richiesta per la citazione diretta, da notificarsi all'accusato, il quale nei dieci giorni dalla notifica avrà diritto di reclamare. Trascorso inutilmente detto termine, o quando si sia provveduto sul reclamo rigettandolo, si fissa l'udienza e si citano le parti e i testimoni.

Se vi abbia nullità del dibattimento, quando il p. m., invece di fare una richiesta concreta, si rimetta alla coscienza del giudice. — Domenico Rende, Pretore di Melito Porto Salvo. — Catanzaro, *Cronaca giudiziaria delle Calabrie*, I, pag. 46-51; 15 febbraio 1906. 213

La questione è vecchia e difficilmente può dar adito a osservazioni nuove.

In linea di massima il Rende è per la soluzione negativa, salvo che il p. m. non sia stato guari interpellato o sia rimasto muto.

Il difensore in pretura e la nullità del giudizio. — Goffredo Cirino. — Torino-Roma, *Giurisprudenza Penale*, XXVI, pag. 89-91; 3 marzo 1906. 214

Triplice assunto è quello del pretore Cirino: *a*) mancando nel difensore i requisiti di legge, il dibattimento è colpito da nullità assoluta; *b*) non s'incorre bensì in nullità quando si tratta di assistenza prestata alla p. c.; *c*) il laureato in giurisprudenza non può patrocinare innanzi alla pretura se non sia iscritto nell'albo relativo.

Per un punto di contatto tra due procedure. — Pasquale Tuozzi, Professore ordinario di diritto all'Università di Padova. — Torino-Siena, dagli *Studi Senesi*, 1905; pag. 8. 215

Le due procedure sono quelle del falso, civile e penale, che tanti punti di contatto ànno fra loro.

L'A. sostiene la necessità di conferire al giudice procedente quella attività che ora non possiede, in modo da mettere il procedimento di falso civile alla pari dei bisogni della giustizia e del vero.

La logica della Suprema Corte e la logica comune, in tema di quesiti alternativi proposti ai giurati. — Avv. G. Pala, Deputato al Parlamento. — Roma, *Cassazione Unica*, anno XVIII, vol. XVII, col. 489-497; 8 febbraio 1906. 216

Contro il giudicato della S. C., che del resto rispecchia una costante giurisprudenza, del 28 dicembre 1905, a pag. 453 di questo volume.

Contraffazione di monete e di sigilli, bolli pubblici e loro impronte. Compendio di lezioni tenute alla « Scuola di polizia scientifica » presso l'Università di Ferrara. — Avv. Marcello Finzi. — Torino, F.lli Bocca, 1906; pag. 140: lire 2.50. 217

La tecnica dei falsi monetari e l'indagine dei mezzi diretti a riconoscere le contraffazioni sono l'oggetto di questa compendiosa trattazione, ispirata dal desiderio di « render qualche piccolo servigio all'arte della polizia e al magistrato inquirente e forsanco al giurista ».

Lo studio non si limita soltanto alle monete e carte equivalenti, ma si estende anche ai sigilli, bolli pubblici e loro impronte.

Esecuzione.

La condanna condizionale e la libertà di emigrazione. — Giovanni Dattino. — Roma, *Giustizia Penale*, XII, col. 346-350; 1º marzo 1906. 218

Si domanda se il condannato condizionalmente possa ottenere il passaporto ed emigrare all'estero durante la sospensione dell'esecuzione della pena.

La risposta è affermativa.

Scienze complementari e ausiliari.

Discipline carcerarie.

Les prisons sous le premier empire. — Charles Philippe Corneille. — Paris, *Revue Pénitentiaire*, XXX, pag. 246-263; février 1906. 219

« Détenu depuis plusieurs années, j'ai vu une classe nombreuse de malheureux abandonnés au despotisme insolent, à l'odieuse rapacité, et souvent aux fureurs brutales de gèoliers; j'ai vu les abus s'accroître sans mesure et sans terme et les prisons devenir plus redoutables par le régime qui s'y est introduit que par leur destination même. »

Così scriveva nel 1809 Carlo Filippo Corneille, arrestato il 9 giugno 1808, per aver preso parte alla congiura del generale Malet.

E invero la descrizione che egli fa delle carceri della « Grande Force », di « Sainte Pélagie » e di « Bicêtre », la narrazione delle prepotenze e degli abusi che vi si commettevano son raccapriccianti.

Le VII Congrès pénitentiaire international. Les conférences. — A. Berlet et Henri Hayem. — Paris, *Revue Pénitentiaire*, XXX, pag. 264-277; février 1906. 220

Le conferenze riassunte sono quelle del prof. De Wlassics sul diritto penale ungherese, del direttore generale Grimanelli sui minorenni delinquenti, del prof. Bela Földes sulla verità giudiziaria, del consigliere von Engelberg sullo stato attuale della questione carceraria, di Barrows sulla lotta contro la criminalità dei minorenni agli Stati Uniti (v. Bortolotto, *Il settimo Congresso penitenziario internazionale*, nº 19: *Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 636).

Le traitement au grand air pour les maladies morales. — Kate B. Davis. — Paris, *Revue Pénitentiaire*, XXX, pag. 237-241; février 1906. 221

Si sostiene il lavoro all'aria aperta come rigeneratore della donna delinquente. Chi scrive è una donna: la signorina Caterina Davis, dottoressa in filosofia e direttrice delle carceri femminili di Bedford nello Stato di New-York.

Medicina legale.

Compendio di medicina legale e giurisprudenza medica, secondo le leggi dello Stato e i più recenti progressi della scienza, a uso dei medici e dei giuristi, per Giuseppe Ziino, Professore di medicina legale. — Volume secondo, con 129 figure intercalate nel testo. Quarta edizione rifatta. — Milano, Società editrice libraria, 1906; pag. VIII-622: lire 30 (l'opera intiera). 222

Ecco qua il secondo volume dell'opera poderosa del prof. Ziino (v., per il primo, a pag. 131 di questo volume, nº 74 della *Bibliografia*).

Contiene il libro IV, che tratta della « medicina legale in rapporto al diritto penale ». E ciò in una introduzione e nove capi, che s'intitolano: 1° dei reati contro il buon costume (attentati al pudore, violenza carnale, macchie di sperma); 2° dell'aborto; 3° dell'omicidio e delle lesioni personali (lesioni personali in genere e loro rapporti con l'omicidio, lesioni personali non produttive di morte, lesioni personali in rapporto agli strumenti e alle cause, disastri ferroviari, lesioni personali secondo la sede, lesioni a corpo vivo e a corpo morto e cicatrici, infortuni nel lavoro); 4° delle asfissie in generale; 5° dell'annegamento; 6° dell'appiccamento; 7° dello strangolamento e della soffocazione; 8° dell'infanticidio (generalità, diversi generi di morte dell'infante, macchie di sangue e altre macchie, questioni complementari); 9° del veneficio (generalità, avvelenamenti per acidi, avvelenamenti per arsenico e fosforo, avvelenamenti per mercurio, rame, piombo, antimonio e ossido di carbonio, avvelenamenti per veleni vegetali o animali).

Come al solito, ricchissima è la letteratura.

Le perizie mediche e le altre questioni medico-legali nel progetto del codice di procedura penale. Note del dott. Arrigo Tamassia, Professore di medicina legale nell'Università di Padova, m. e. del R°. Istituto Veneto. — Venezia, dagli *Atti* dell'Istituto, anno accademico 1905-1906, tomo LXV, p^e^. 2ª; pag. 507-538. 223

Le perizie nei procedimenti penali. — Domenico Rende. — Roma, *Giustizia Penale*, XII, col. 248-254; 15 febbraio 1906. 224

Venticinque anni fa, in questa *Rivista* (vol. X, pag. 410 e 481), il prof. Tamassia sosteneva l'intervento nelle operazioni peritali d'un perito scelto dall'imputato; intervento che egli, con legittimo orgoglio, trova oggi consacrato nel progetto del nuovo codice di procedura penale. Senonchè la lunga pratica dei tribunali e l'induzione sperimentale del futuro tendono a moderar questo suo « modesto trionfo di studioso »; perchè il progetto distrugge la figura ideale del perito, cioè di « giudice assoluto, libero, superiore a ogni pressione », facendone uno strumento di parte, e insinuando « lo spirito di diffidenza e di conflitto, là ove dovrebbe splendere la più impassibile serenità storica ». « Messi di fronte i periti fin dalla primissima indagine, in tale attitudine d'antagonismo creata dalla legge, è facile prevedere come il loro accordo, vagheggiato dal legislatore, rimarrà, nel maggior numero dei casi, una platonica aspirazione. » Uscendo poi dalla penombra dell'istruttoria alla luce del pubblico dibattimento, dove, secondo il progetto, le discussioni peritali si stroncherebbero « nell'arido soliloquio di un perito relatore, che si pronunzia come un oracolo », a prescinder anco dall'origine fiscale di costui, la soppressione della discussione, nonostante tutte le domande e obiezioni che la legge consenta al perito, è un enorme passo indietro. Giusta lagnanza ne muove il Tamassia, e giustamente scrive quello che riportiamo in *Cronaca* di questo stesso fascicolo.

Per altro verso, trova molte cose da lodare nel progetto.

Finisce con formolare delle proposte concrete in materia di periti e perizie, che, per l'altissima competenza del proponente, meritano di esser seriamente studiate e ponderate.

Anche il Rende non vede troppo chiaro nel sistema adottato dal progetto di codice, che, per quanto semplifichi le cose, è assai difettoso. Ma non si limita al progetto: egli fa anche delle considerazioni astratte, taluna delle quali strampalata, come quella che il giudizio del perito debba esser obbligatorio per il magistrato. Son cose dell'altro mondo!

L. LUCCHINI, *Direttore-responsabile.*

Torino — Stamperia dell'Unione Tipografico-Editrice — 1906

I SEGRETI INDUSTRIALI

DI FRONTE ALLA LEGGE PENALE*

§ 2. — *Rivelazioni di terzi estranei al personale.*

SOMMARIO: — **47.** Violazione del segreto per parte di privati o concorrenti. — **48.** Varie forme di responsabilità del terzo. — **49.** Responsabilità di chi riceve o si procura la notizia del segreto. — **50.** Istigazione alla rivelazione. — **51.** Conseguimento del segreto con atti immorali, — **52.** o contrarî alla legge. — **53.** Rivelazione di segreti illegalmente carpiti. — **54.** Rivelazione di segreti appresi per libera confidenza del loro autore, — **55.** o di terzo depositario di essi.

47. Anche privati estranei, non aventi alcuna relazione contrattuale con l'impresa, e più spesso concorrenti, posson rendersi responsabili di violazione di segreto, privando l'autore dell'invenzione e scoperta dei benefizî economici e morali a lui derivanti. Specialmente nella situazione di cui si discorre non potrebbe il bene giuridico violato trovar fondamento alcuno nell'abusata fiducia di rapporti fra padrone e colpevole, mentre violato è ognora l'individuale diritto dell'industriale alla propria segreta sfera, quale emanazione derivata della sua personalità.

48. Può esser che il terzo, o di per sè, o col concorso del personale, s'impossessi illegittimamente degli altrui segreti, per sfruttarli egli stesso o comunicarli ad altri che li attui a scopo di concorrenza.

Le più recenti e perfezionate leggi ànno esplicitamente preveduto e regolato questi casi quali altre forme indipendenti di reato.

Così è della legge tedesca del 1896 (n° 12) e di quelle di alcuni Cantoni svizzeri del 1900 (n° 9), le quali:

a) colpiscono appunto, come reato a sè, l'appropriazione o la divulgazione di segreti da parte del terzo, giunto a loro conoscenza: 1° per tradimento del personale, che, per i suoi rapporti di servizio, è in grado di esserne consapevole; 2° mediante proprî atti contrarî alla morale o alla legge, carpendo cioè gli altrui segreti con arti sleali o con mezzi criminosi, sicchè, se nel precedente caso è l'operoso intervento del personale che compie l'atto materiale necessario

---

* Continuazione e fine — v. a pag. 365 di questo volume.

all'utilizzazione dell'altrui segreto, qui invece è l'estraneo, il concorrente stesso, l'autore diretto ed esclusivo dell'impossessamento del segreto;

b) prevedono poi, qual figura di delitto *sui generis*, sussidiaria alle forme di complicità [1], l'istigazione del personale a una non autorizzata rivelazione del segreto, e a scopo di concorrenza. Non importa che il tentativo di rivelazione rimanga senz'effetto, a es., per non esser l'operaio istigato in possesso delle chiestegli notizie [2]; o che il mezzo adoperato per indurre al palesamento sia più d'una che d'altra specie, o non accompagnato da promesse, offerte, minaccie, ecc.; o che della rivelazione debba giovarsi l'istigatore o altro qualsiasi; o che il corso degli atti commessi costituisca di già un principio d'esecuzione, un tentativo, o sia limitato allo stadio preparatorio altrimenti esente da pena.

Veramente, una legge che voglia proteggere pienamente l'inviolabilità dei segreti, specie nei riguardi patrimoniali, dovrebbe colpire, oltre al tradimento del personale di fabbrica, pure il fatto d'altri indipendenti, specie concorrenti, venuti per vie illegittime a conoscenza di segreti senz'aver commesso atto di complicità col preposto, o con altri che li appresero per ragione del proprio stato o professione; nè solo la rivelazione loro, ma pure lo sfruttamento fattone per proprio conto [3].

49. Ma la nostra legge e la francese, con altre molte, oltre a lasciar impunita l'utilizzazione dei segreti altrui, difettano anche di particolari sanzioni sul concorso del terzo nella rivelazione.

Saranno dunque applicabili in materia le norme generali sulla complicità.

Così chi riceve la comunicazione del segreto non sarà, per ciò solo, complice del delitto, chè il fatto puramente passivo d'apprender da un operaio la cognizione d'un segreto della fabbrica cui è applicato non basta a realizzare un atto di complicità, trattandosi d'atto che nè precede nè accompagna la comunicazione con cui si consuma il reato, e poco importando se il terzo abbia cercato trarre partito della fattagli rivelazione anche mediante domanda di privativa, chè simile fatto è posteriore al compimento del reato [4].

Altro è se concorra da parte del terzo qualche diretta cooperazione o partecipazione al reato nei sensi degli art. 63 e 64 cod. pen., come se il concorrente abbia indotto l'operaio al tradimento mediante corruzione [5], o gli abbia prestata la propria opera per l'esecuzione del reato [6].

Anche nella rivelazione di segreti ufficiali (art. 177) il privato, per il solo

---

[1] Sugli insegnamenti dell'Ortloff, *Schutz der Geschäftsgeheimnisse*, in *Schmoller's, Jahrb. f. Gesetzg. u. Sozialwiss.*, 1883, pag. 610. — Se l'istigazione à portato al tradimento, sottentra allora la figura del § 9, 1ª parte (v. n° 12), e l'istigatore è punito qual complice: Müller, Op. cit., pag. 193; Kohler, Op. cit., pag. 209.

[2] Fattispecie in *Jurist. Wochensch.*, 1903, pag. 147.

[3] Schuler, pag. 207.

[4] Cass. fr., 14 maggio 1842 (*Sirey*, 1842, 1, 507); Garraud, *Traité dr. pén.*, V, n° 458.

[5] Allart, *Conc. déloyale*, n° 217; Pouillet, *Traité marq. de fabr.*, 1905, n° 781.

[6] Schuler, *Conc. déloyale*, ecc., pag. 191.

fatto di ricevere la comunicazione del segreto e prestarsi quindi all'esecuzione del delitto, non ne diviene necessariamente corresponsabile, perchè, consistendo l'oggettività giuridica del reato nella violazione dello speciale dovere che allo ufficiale impone l'ufficio, e così nell'abuso di questo, il delitto rimane esclusivamente personale a lui, nè si estende al terzo che concorse nella pubblicazione[1]. Pur qui è salvo il caso in cui la rivelazione siasi procurata con azione per sè stessa incriminabile, a es., a seguito di corruzione, dovendosi allora far ricorso alla diversa figura di reato dell'art. 172 e conseguentemente colpire di pena anche il corruttore per la sua azione intrinsecamente criminosa.

Solo nella particolare forma di rivelazione di segreti politici o militari (art. 108) è punito, non soltanto chi si procura la cognizione del segreto con sua iniziativa, generalmente profittando della leggerezza del pubblico ufficiale, ma eziandio chi puramente ne ottiene la rivelazione, sia pure senza artifizio o frode; chè trattasi qui di reato di creazione politica, per il quale basta la previsione del danno temuto e dove quindi si giustifica l'incriminazione del semplice fatto di giovarsi della rivelazione del depositario del segreto[2].

50. Per la nostra legge l'istigazione del terzo, in difetto di speciali sanzioni, non sarà incriminabile che secondo le norme ordinarie sulla complicità, cioè quando siasi la rivelazione effettuata; sarà per contro esente da pena quando sia rimasta infruttuosa, perchè la divisata propalazione non seguì, specie perchè tentata con mezzi inidonei a produrre lo sperato evento.

51. Può il terzo con mezzi immorali, cioè con atti di per sè leciti e consentiti alla propria libertà d'azione, però sleali, giungere allo scoprimento del segreto.

Questo ricorre nel caso di chi, sotto falso nome o titolo, insinuandosi nella fiducia del possessore del segreto, si agevoli l'introduzione nel di lui stabilimento; o anche soltanto taccia il proprio nome, sapendo che, in caso diverso, non vi avrebbe accesso, ovvero si valga d'un errore o equivoco, d'un falso recapito di scritto, o, infine, avuta regolare visione d'un originale, riesca, nascostamente o senz'alcuna autorizzazione, a trarne copia, ecc.[3].

Lo stesso è di chi, giunto, per mero fortuito e senz'alcuna sua scorrettezza, a conoscenza del segreto, non mantenga il silenzio, chè, se il segreto fu in buona fede conseguito, è stato però *mala fide* ad altri comunicato, abusando della speciale condizione di cose in cui il rivelatore si è trovato.

[1] Majno, *Comm. cod. pen.*, 1ª ed., n¹ 902, 903, 907, e 2ª ed., n¹ 948 e 949; Carrara, *Programma*, p. s., V, § 2531; Ramella, *Trattato della corrispondenza in materia penale*, Milano 1901, nº 109.

[2] *Verbali* Commiss. revis. cod. pen., nº XVII; Majno, 1ª ed., nº 614, e 2ª ed., nº 647. Cont., erroneamente, Tuozzi, *Corso di diritto penale*, vol. III, 2ª ediz., pag. 52.

[3] Reuling, *Unlaut. Wettbewerb* (sotto nº 4º), pag. 95; Müller, *Komm. Ges. unlaut. Wettbew.*, 1904, pag. 185.

Dicasi altrettanto se il segreto siasi procurato con convenzione contraria alla morale o all'ordine pubblico, a es., prevalendosi dello stato di bisogno in cui si trovi un inventore, o della di lui inesperienza o leggerezza, per carpirgli a vil prezzo un segreto onde poi sfruttarlo o venderlo ad altri.

In tutti questi casi, in cui il segreto si procaccia a scopo, per lo più, d'illecita concorrenza, sarà applicabile l'azione di danni a senso dell'art. 1151 cod. civ., ma nessuna sanzione penale, non rientrando quelli nei termini dell'art. 298 codice penale.

52. Il fatto dell'estraneo, che con atti contrarî alla legge violi il segreto altrui, può esser conseguenza della *vis* o del *dolus*, cioè di violenza, estorsione, truffa o frode o atto qualsiasi di sorpresa, per costringere o indurre la volontà di una persona a manifestare o lasciar penetrare qualche segreto attinente alla di lei privata sfera, ossia a imporsi al soggettivo elemento d'ogni segreto, la volontà del mantenimento e osservanza sua. In simili casi il bene giuridico violato è pur sempre quello della propria interna sfera, anzichè la libertà personale o la volontà del titolare del segreto (n° 27). Un calzante esempio della *vis* è quello dell'ipnotizzazione d'una persona per investigazioni indiscrete sulla sua vita. Quando concorresse il di lei consenso a esser ipnotizzata, rimarrebbe tuttavia il dolo per le ricerche e indagini sui suoi privati segreti spinte oltre o contro le sue previsioni[1]. Dolo vi è pure quando il terzo con arti subdole induca il possessore del segreto a rivelarglielo, ciò che altrimenti questi non avrebbe fatto.

Per tutti tali atti contrari alla legge sussisterà la responsabilità civile per danni a norma dell'art. 1151 cod. civile.

Sono tuttavia possibili casi di responsabilità penale.

Così il § 182 cod. pen. di Zurigo prevede come frode il pregiudizio recato, oltre che agli averi, anche ai diritti altrui, nè solo se vi sia danno ai diritti patrimoniali, al quale si riferisce la maggior parte delle leggi, ma pure se la violazione riguardi diritti non patrimoniali[2]. E fu appunto ritenuto cadere sotto di tale paragrafo il fraudolento conseguimento di segreti, nonostante che l'atto offenda un diritto individuale della persona[3].

La rivelazione dei segreti di fabbrica può anche andar congiunta con la violazione di domicilio, cioè rimozione di tutti quelli ostacoli materiali o artificiali

---

[1] Liszt, *Lehrb. des Strafrechts*, 1900, pag. 337. È la repressione dell'ipnotizzazione per sè stessa, es. cod. pen. norvegese. § 364.

[2] V. *Cod. pen. zurighese* trad. e annot. dai prof. Brusa e Carrara, § 182.

[3] Zürcher, *Komm. z. Zurcherischen StrafGB.*, pag. 178. Sotto il dominio della nostra legge che classifica la frode o truffa, l'appropriazione indebita, ecc. sotto il titolo dei reati contro la proprietà, non si giustifica la sentenza 20 marzo 1902 della Cassazione (*Suppl.* alla *Riv. Pen.*, vol. XI, pag. 360), che ritenne appropriazione indebita, e non violazione di corrispondenza di cui all'art. 159 c. p., il valersi d'una lettera, stata affidata per il recapito, a scopo di produzione in giudizio, detenendola quindi arbitrariamente, (v. pure n° 19).

che si frappongono alla loro conoscenza, e quindi penetrando nei locali dello stabilimento[1]; o col furto, commesso onde procurarsi ricette, campioni di stoffa, modelli, ecc.; con la falsificazione di documenti, ecc. In questi casi può aversi un eventuale concorso di reati, quando punito di già l'impossessamento del segreto ovvero punita la rivelazione sua, se questa sia avvenuta; cioè il reato di violazione di domicilio, rappresentando questo un diritto degno per sè di protezione indipendentemente dall'offesa concomitante di altri diritti[2] e il successivo delitto di impossessamento del segreto, o della sua rivelazione[3]; ovvero l'impossessamento o apertura di corrispondenza contenente notizia di segreti specie scientifici (per cui provvederà, nella nostra legge, la generale sanzione dell'art. 159) e l'ulteriore loro palesamento, ecc.

53. All'impossessamento illegale d'altrui segreti industriali può tener dietro la loro rivelazione. Ora, le penali e civili sanzioni comminate a tutela della sfera privata d'una persona contro gli altrui illeciti attacchi dovrebbero eziandio estendersi alla rivelazione del segreto carpito con mezzi illegali. Non è conforme a giustizia che, mentre la sfera segreta d'un individuo è sottratta agli altrui sguardi, possa poi un indiscreto, pervenuto al possesso d'un segreto con mezzi delittuosi, aver libera disponibilità di esso e andar anche impunito per la pubblicazione sua. Corrisponde, invece, ai principî del diritto che la violazione dell'obbligo sull'osservanza del segreto sia il più possibilmente riparata con la restituzione nello stato normale, e non maggiormente aggravata col lasciar alla discrezione del colpevole un segreto illecitamente conseguito[4]. Vi è anche la legittima supposizione che la persona, cui il segreto si riferisce, voglia, e con maggior ragione, conservare inviolata la sua sfera segreta rispetto a un intruso.

Tuttavia la sanzione penale non si giustificherebbe nei termini ond'è redatto l'art. 298 cod. pen., il quale assoggetta a pena sol chi sia legalmente tenuto all'osservanza del segreto, chi questo cioè apprese regolarmente e non per via criminosa. Altre leggi prevedono tal fatto, ma in ristretti limiti, com'è del § 9,

---

[1] Cui espressamente accennano, oltre che all'abitazione, il cod. pen. norveg., § 147, il cod. pen. germ., § 123, quello olandese, art. 370, ungh., art. 336, ecc.; Olshausen, *Komm.* cit., nota 9, al § 123; Müller, Op. cit., pag. 184. Nella nostra legge deve lo stabilimento costituire un'appartenenza dell'abitazione, per l'applicazione della sanzione dell'art. 157, la quale protegge sol una delle forme di manifestazione dell'umana attività. V. tuttavia art. 110, sulla violazione di segreti militari, che prevede come reato a sè il solo fatto di entrare clandestinamente o con inganno in luoghi di fortificazioni, ecc.: forma di spionaggio presunto.

[2] È salvo il caso in cui la violazione di domicilio sia elemento costitutivo o circostanza aggravante d'altro reato, a es. del furto domestico: art. 77 cod. pen. V. Majno, Op. cit., n[i] 389 e 390, 1ª ediz. (sull'art. 77), 2ª ediz., n[i] 412 e 413.

[3] Es. violazione di domicilio e violenza carnale ovvero adulterio, ecc., ritenuti reati indipendenti e importanti le pene rispettive (Corte di cass., 12 dicembre 1902: *Suppl.* alla *Riv. Pen.*, vol. XI, p. 229; 10 ottobre 1903: *Id.*, vol. XII, p. 188; 14 febbraio 1902: *Id.*, vol. X, pag. 366).

[4] Kohler, *Recht an Briefen*, in *Archiv f. bürg. Recht*, VII, 1893, pag. 127; i cui principî, limitati alla corrispondenza, possono esser generalizzati per tutti gli altri casi.

capov°., della legge tedesca, che prevede bensì la rivelazione di segreti ottenuti per corruzione o con atti contrari alla legge o alla morale, ma la colpisce di pena sol quando avvenga a scopo di concorrenza, e della legge friburghese (n° 9) che reprime una tale comunicazione solo se fatta a scopo di pregiudicare il titolare del segreto. Rimarrà salva, a ogni modo, l'azione di danni, trattandosi pur sempre d'un atto illegittimo.

Invece, in materia di corrispondenza, l'impossessamento o l'apertura indebita di essa sono concepiti come qualifica della rivelazione del suo contenuto o come figure distinte che dànno luogo al concorso di reati. Così l'abusiva pubblicazione di corrispondenza può coesistere col reato di sua indebita apertura o impossessamento, e ne costituisce, infatti, nella nostra legge, un'aggravante [1].

54. Si presenta il caso in cui un estraneo, avuta dal padrone stesso la confidenziale comunicazione del segreto, questo propali contro il di lui divieto. La comunicazione è certamente non autorizzata, e riguarda cosa che dovea rimaner segreta, ma, poichè la notizia fu appresa per libera confidenza in lui, a torto, riposta dall'interessato, senza che alcuna causa di necessità ve lo costringesse, sarà la rivelazione impunita. La confidenza volontaria d'un segreto importa bensì l'obbligazione morale di conservarlo, ma la violazione sua, per regola generale, non è punibile [2], chè l'interesse pubblico non ne reclama la repressione; *imputet sibi* la vittima dell'indiscrezione se à mal posta in altri la sua fiducia [3].

55. Per le stesse ragioni, se il depositario d'un segreto spontaneamente confidi questo a un terzo, di consenso o no del titolare, non sarà il terzo, che nell'interno della sfera privata altrui non è illegalmente penetrato, obbligato al silenzio. Non ogni indiscrezione è punibile, nè può sempre costituire un atto illecito, per quanto non sia facile una linea di separazione fra i due campi. Un generale obbligo dei terzi al mantenimento del segreto contradirebbe con le pratiche esigenze della vita, e un'esagerata protezione dell'altrui segreta sfera, oltre che inattuabile, verrebbe a limitare oltre misura il bene della libera manifestazione umana [4]. Più giusto è invece ritenere che debba bensì la sfera privata d'una persona incondizionatamente proteggersi contro gli altrui attacchi fatti con atti illeciti o immorali, ma che un assoluto divieto di rivelazione di segreti per parte di chi li abbia conosciuti per vie regolari non esista, e solo in limitati

---

[1] Cod. pen. it., art. 159, capov°. Conf. cod. pen. ticinese, art. 343, § 3 *c*: „...quando avrà comunicato ad altri il contenuto o lo avrà altrimenti fatto conoscere „.

[2] Fa eccezione l'art. 161 sull'abusiva pubblicazione di corrispondenza per opera del destinatario di essa.

[3] Garraud., *Traité dr. pén. fr.*, V, n° 52; Kohler, *Verbrechen unlaut. Wettbew.*, pag. 201.

[4] Freudenstein, cit. monogr. in *Goltdammer's Archiv*, XXXII, 285; Hertel, *Der Wahrheitsbeweis bei injurien*, 1902, pag. 52.

casi abbia a reprimersi penalmente la rivelazione stessa, quando cioè la comunicazione o conoscenza del segreto sia stata necessaria, ciò che appunto si verifica nei segreti professionali e industriali[1].

§ 3. — *Rivelazione di persone aventi carattere pubblico.*

Sommario: — **56**. Vigilanza dello Stato in molteplici campi della sfera privata d'una persona. — **57**. Rivelazione delle persone investite d'una tale funzione di controllo. — **58**. Applicazione in materia di ispezioni per infortunî sul lavoro. — **59**. Còmpito di siffatte ispezioni. — **60**. Come si giustifica questo istituto. — **61**. Sanzioni per la rivelazione dei segreti conosciuti in conseguenza dell'ispezione. — **62**. Violazione di segreti appresi nelle altre forme d'organizzazione del lavoro. — **63**. Ispezioni disposte da certe altre leggi speciali. — **64**. Violazione di segreti per effetto del procedimento arbitrale o dinanzi i probiviri, — **65**. o per causa della pubblicità delle udienze.

56. Il diritto di controllo dello Stato nel campo della sfera segreta d'una persona è consacrato sotto diversi punti di vista, in deroga al principio della sua inviolabilità, e per esigenze d'ordine pubblico e di sociale interesse. Nè è questo un indirizzo dei nuovi tempi. Si pensi, a es., all'istituzione romana dei censori e alla notevole influenza loro in materia di polizia dei costumi.

A prescindere dalla stessa *inspectio corporis* riconosciuta in casi di pericolose epidemie, o rispetto a certe classi di persone, com'è delle visite di meretrici o in occasione di coscrizioni militari, di soldati ammalati, di ricoverati in ospedali o altri stabilimenti sanitarî[2], o nelle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro o in caso di malattia o di vecchiaia[3], è ammesso il diritto di verifiche doganali o daziarie estese alla corrispondenza, pacchi, involti, ecc., a scopo di accertamento di dazî, o il diritto dell'Amministrazione postale d'apertura della corrispondenza nei casi di mancanza d'indirizzo o con indirizzo non intelligibile, o non francata quando pur obbligatoria la francatura, o rifiutata dai destinatari, ovvero non chiesta o diretta a persone sconosciute[4]; il diritto ancora degli agenti delle tasse o imposte di verifica, non solo dei libri, registri e altre carte che i negozianti sono obbligati tenere, ma eziandio delle polizze o scritture di

---

[1] Hippe, *Unbefügte Offenbarung von Privatgeheimnissen*, in *Goltd. Archiv*, vol. 46, 1899, pag. 283; Giesker, *Recht an den eigenen Geheimsphäre*, 1905, pag. 131; Carrara, *Programma*, p. s., II, § 1648; Lombardi, *Dei delitti contro l'inviolabilità dei segreti* (*Suppl.* alla *Riv. Pen.*, vol. IV, pag. 241); Majno, Op. cit., n° 879, 2ª edizione (sull'art. 163).

[2] Legge sulla sanità pubblica 22 dicembre 1888, art. 25 e 45; legge francese 30 novembre 1892; art. 19.

[3] Lesoudier, *Oblig. légale pour l'ouvrier, victime d'un accident du travail, de se soumettre au traitement prescrit par le médecin*, in *Rev. trim. dr. civ.*, 1904, pag. 285; art. 103, 149, 150 regol°. 13 marzo 1904 sulla legge infort.; *Annali del credito e della previdenza*, Roma 1904, pag. 149, 406, 538, 932.

[4] Ramella, *Tratt. corrisp. pen.*, 1901, n° 109; Peret, *Inviolab. secret des lettres*, 1895, n° 137; Legris, *Secret des lettres*, 1894, n° 43; legge postale 24 dicembre 1899, art. 10 a 12.

convenzione, senza che i primi possan esimersi dall'esibirle o dal permetterne la visione[1], che è unico mezzo di controllo per accertarsi della frode all'erario dello Stato, ciò che sarebbe impossibile, o almeno difficile, se fosse rimessa alla discrezione dell'interessato la scelta dei documenti da sottoporre a esame.

Sullo stesso fondamento riposa il diritto di ispezione o sorveglianza degli stabilimenti industriali, per accertare l'esecuzione delle diverse leggi promulgate a protezione degli operaî sul lavoro.

57. Le sanzioni sulle indiscrezioni dei pubblici ufficiali, quanto ai segreti dell'industria da essi appresi in dipendenza delle loro funzioni, si differenziano da quelle relative al personale di fabbrica per ciò che questo vien a conoscenza del segreto per effetto della libera sua assunzione ai servizi dell'industriale; da quelle riguardanti terzi estranei, perchè la cognizione del segreto si ottiene da questi col render loro passivi strumenti i preposti dell'industriale, o giovandosi della loro complicità o ricorrendo ad altri mezzi illegittimi; infine dalle sanzioni sulle rivelazioni di segreti professionali le quali concernono segreti essenzialmente privati (intimi o famigliari), la cui notizia à pur sempre per causa un atto volontario della persona offesa, come quella che liberamente, in date emergenze, invoca il ministero di certe persone in cui ripone la propria fiducia, e, nel più dei casi, per effetto di questa e come condizione per il giovamento ai proprî bisogni, palesa loro le proprie confidenze.

Ma nella presente materia il possessore dell'azienda o stabilimento è costretto, per ordine di legge, ad aprire a certi pubblici ufficiali i suoi segreti, in quanto, dovendo conceder loro libero accesso ai proprî locali, dee, di conseguenza, permettere che i segreti della sua industria, posti necessariamente alla mercè loro, vengano dai medesimi ugualmente conosciuti.

58. Un primo campo d'applicazione delle norme a tutela dei segreti industriali è fornito dalla legge d'assicurazione degli infortunî sul lavoro del 31 gennaio 1904.

Secondo l'art. 3, i capi o esercenti delle imprese, industrie e costruzioni ivi previste debbono adottare le misure prescritte dalla legge e dai regolamenti per prevenire gli infortunî e proteggere la vita e l'integrità personale degli operaî. Uniformandosi alla disposizione dell'art. 4, à il Ministro d'agricoltura, industria e commercio formulato i regolamenti cui accenna il precedente articolo[2].

In forza poi dell'art. 5 « il Ministro d'agricoltura, industria e commercio,

---

[1] In forza dell'art. 55 legge sul bollo 4 luglio 1897, che autorizza la visione, non solo dei libri, ma pur degli scritti e carte che potessero aver le persone in esso prevedute.

[2] V. r[i]. d[i]. 18 giugno 1899, n[i] 230, 231, 232, per prevenzione degli infortunî in generale, nell'industria delle miniere e degli esplodenti e polveri piriche; r[o]. d[o]. 27 maggio 1900, per le industrie di costruzione; r[i]. d[i]. 14 marzo 1901 e 7 maggio 1903, per prevenzione degli infortunî sulle ferrovie.

deve vigilare all'osservanza delle norme preventive contenute nelle leggi speciali e nei regolamenti delle imprese, industrie e costruzioni di cui all'art. 3, e degli obblighi imposti dalla presente legge.

» Per le ispezioni intese ad accertare l'osservanza dei regolamenti preventivi, il Ministro, oltre dei funzionari dipendenti dallo Stato, si varrà principalmente del personale tecnico delle associazioni per la prevenzione degli infortunî e dei sindacati di assicurazione mutua. »

Del personale per le ispezioni tratta più distesamente l'art. 137 del regolamento 13 marzo 1904:

« Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio si varrà degli ispettori e ingegneri del reale corpo delle miniere,..... degli ispettori e ingegneri appartenenti al corpo del genio civile e del genio navale. Potrà delegare per le ispezioni anche altri pubblici funzionari specialmente competenti. Si varrà anche del personale tecnico delle associazioni per le prevenzioni degli infortunî e dei sindacati d'assicurazione mutua e degli ispettori della Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortunî degli operaî sul lavoro [1]. Per le imprese, industrie e costruzioni soggette a speciale vigilanza tecnica governativa per la sicurezza e regolarità dell'esercizio, le ispezioni saranno eseguite dall'ufficio al quale tale vigilanza è affidata. »

59. Per agevolare allo Stato, associazioni e sindacati l'adempimento dell'obbligo di prevenzione da infortunî è accordata una speciale facoltà per la cui esecuzione sta l'appoggio coattivo delle penali sanzioni degli art. 141 e 146 del regolamento per il caso gli ispettori incontrino rifiuto da parte degli imprenditori a esser ammessi negli stabilimenti, od ostacoli al regolare esercizio delle funzioni loro affidate (art. 136 stesso regolamento) [2].

Essa consiste nel diritto di vigilare, col precitato personale, l'osservanza delle prescrizioni dalla legge e dai regolamenti stabilite e di prender cognizione dell'organizzazione e disposizioni degli stabilimenti agli effetti della retta valutazione del rischio e tariffe relative, e di prendere anche visione del contratto originario di assicurazione nell'accesso che facciano gli ispettori nelle fabbriche e nei cantieri (art. 5, 1ª parte, della legge).

Ma nelle loro indagini gli ispettori « ... devono astenersi, per quanto è possibile, dall'indagare processi di lavorazione che voglion tenersi segreti e serbare poi sempre il segreto sopra quelli che venissero a loro conoscenza per

---

[1] Per le ispezioni di questi ultimi, v. rº. dº. 11 maggio 1905, nº 242, relativo a tale delegazione.

[2] V. rº. dº. 29 settembre 1904, nº 590, che approva lo statuto del sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortunî nell'industria dello zolfo, ecc.: l'art. 93 provvede per le ispezioni cui pure si rende applicabile l'art. 136 del regolº. Contro la facoltà d'ispezione delle Associazioni si è pronunciata la legge austriaca, sul fondamento che non sarebbe sufficientemente protetto il segreto dello stabilimento: Menzel, *Arbeiterversicherung nach oesterr. Rechte*, 1893, pag. 229.

ragione dell'ufficio, sotto pena di multa da lire 500 a 1000, oltre il risarcimento dei danni e salvo, in caso di rivelazione dolosa, le pene comminate dall'art. 298 codice penale[1].

» È vietato agli ispettori o delegati di intraprendere, per conto proprio o di terzi, alcuna impresa, industria o costruzione, come pure d'essere interessati o impiegati, come ingegneri, chimici, medici e meccanici » (art. 5, 2° capov°., della legge).

Le norme esplicative del regolamento portano:

« Art. 140. Gli ispettori debbono, nelle loro ispezioni, accertare: 1° l'osservanza delle misure preventive stabilite nelle leggi e nei regolamenti di prevenzione; 2° il numero degli operai impiegati nello stabilimento o nell'impresa; 3° se lo stabilimento o l'impresa sono diretti dall'imprenditore o da persona stipendiata e il numero delle persone preposte alla sorveglianza dei lavori; 4° se gli operai impiegati sono tutti assicurati; 5° l'osservanza delle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento.

» Art. 141. Gli ispettori ànno piena facoltà di entrar nelle miniere, cave e torbiere, negli opificì, nei cantieri di costruzioni e in generale in tutti i luoghi nei quali si esercitano industrie e si eseguiscono lavori della specie e con le condizioni indicate nell'art. 1° della legge.

» Essi possono: 1° visitare, in tutte le loro parti, le miniere cave e torbiere, le officine, i laboratori, le opere di costruzione e i locali attinenti, esclusi quelli destinati ad abitazione; 2° interrogare, oltre i capi o esercenti, i gerenti, i direttori, i sorveglianti, i cottimisti, gli operaî o le rappresentanze delle associazioni operaie esistenti nel luogo; 3° esaminare il libro o i fogli di paga degli operaì, il contratto originario di assicurazione, i contratti addizionali, i regolamenti interni di fabbrica e tutti gli altri libri e registri da cui posson trarre elementi utili per l'adempimento del loro ufficio.

» Quando incontrino opposizione od ostacoli nell'esercizio delle loro funzioni, gli ispettori posson richiedere, col mezzo dell'Autorità competente, l'intervento della forza pubblica. »

» Art. 142. Gli ispettori nel presentarsi per adempiere al loro ufficio debbono, a richiesta, far constare della loro identità, mostrando la carta di riconoscimento che sarà ad essi rilasciata dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

» Art. 146. È punito con ammenda da lire 20 a 300, a termini dell'art. 434

---

[1] Legge austr. sulle assicur. contro gli infortuni, ecc. del 1887, § 24, che sanziona con pene l'obbligo delle persone, incaricate delle verifiche, di mantener il segreto su tutte le notizie raccolte sugli affari industriali e commerciali (n° 10); leggi germaniche del 1900, sulle assicurazioni contro gli infortunî sul lavoro (§ 150), in materia agricola (§ 160), nelle costruzioni (§ 45), nelle malattie e vecchiaia (§ 185), che assoggettano a pena, su querela di parte, i membri del Consiglio delle Associazioni, chi esercita funzioni di vigilanza, i periti, i probiviri, i quali rivelino, senz'autorizzazione, segreti di fabbrica appresi in causa del loro ufficio o incarico.

cod. pen., il rifiuto di rispondere alle domande dell'ispettore o di esibire ad esso i documenti richiesti [1]. »

60. La vigilanza è uno speciale giuridico istituto creato e disciplinato per il raggiungimento dello scopo dell'assicurazione e osservanza delle norme giuridiche da parte dello stabilimento assicurato, sopratutto nell'intento che le misure di prevenzione da infortuni sieno, per garanzia dei diritti degli operai, attuate al par delle prescrizioni dirette al funzionamento regolare dell'assicurazione.

Essa trova la sua pratica applicazione:

1° mediante il diritto d'ispezione, sia dei locali degli stabilimenti, sia dei libri, corrispondenza, scritture, ecc., relativi alla gestione dell'assicurazione e per accertar l'adempimento degli obblighi che vi si riferiscono e la determinazione dell'indennità. Il diritto di prendere cognizione del loro contenuto è la principale emanazione di tale funzione che si rappresenta quale una vera funzione di Stato, esercitata in nome e incarico di esso e per il pubblico interesse, e non già quale funzione privata, o nella veste di agente dell'associazione o sindacato quando compiuta dal loro dipendente personale [2];

2° mediante sanzioni di pene pecuniarie, non solo per il caso l'assicurato non abbia osservate le prescrizioni legali e statutarie, ma pur quando porti ostacolo all'esecuzione dell'ispezione, e qual mezzo per costringerlo all'osservanza de' suoi obblighi.

61. Come dall'esposto rilevasi, per garantire l'inviolabilità dei segreti industriali vi sono anzitutto norme preventive, essendo imposto ai funzionari incaricati di ispezioni d'astenersi da indagini su processi di lavorazione che voglion tenersi segreti, e parimenti di non intraprendere industrie o imprese o d'avervi interesse o coprirvi certe funzioni, nell'evidente scopo che i segreti conosciuti nell'esecuzione delle ispezioni non possano da essi o dalle imprese in cui sono interessati venir usurpati o sfruttati a danno del concorrente [3].

Vi sono poi norme repressive, cioè o eventuali procedimenti disciplinari a

---

[1] La conoscenza del segreto è quindi forzata, necessaria e imposta anzi all'industriale con sanzioni penali.

[2] Piloty, *Unfallversicherungsrecht*, II, 1891, pag. 331; Rosin, *Arbeiterversicherung*, I, *Unfallversicherungsrecht*, I, 1892, pag. 702; II, *Invalid. u. Alterversicherung*, 1905, pag. 330 s.

[3] Conformi divieti si contengono nella maggior parte delle leggi: es. legge 24 aprile 1903 (§ 2) sulle ispezioni del lavoro delle donne e fanciulli, dello Stato di New Yersey; r°. d°. 24 aprile 1903 (art. 6), sulle attribuzioni e competenza degli ispettori delle fabbriche, in Olanda; legge 11 aprile 1901 (art. 20), sul lavoro delle fabbriche, in Danimarca, ecc. Altre misure cautelative sono l'obbligo di prestazione del giuramento di fedeltà, e il diritto dell'industriale, che abbia timori di violazione del segreto o di pregiudizio da parte di uno di tali ispettori, d'esigere che l'ispezione sia eseguita da un altro (es. §§ 120 e 121 legge germ. sulle assicurazioni contro gli infortuni, del 5 luglio 1900). V. in proposito Lass, *Strafrecht der Berufsgenossenschaften*, ecc., 1901, pag. 98.

norma delle leggi rispettive, o sanzioni penali, le quali sono di diversa portata a seconda della diversità delle circostanze costitutive del reato.

Può, infatti, ricorrere la semplice violazione di segreto di quei processi di lavorazione, che, necessariamente o in contravvenzione al divieto, siano venuti a loro conoscenza, e la rivelazione è punita con multa da lire 500 a 1000. È il caso della rivelazione per imprudenza o loquacità: figura di reato speciale e limitata quindi agli ispettori incaricati della vigilanza per esecuzione della legge sugli infortunî.

Può, invece, aversi la rivelazione dolosa di segreti, alla quale si applicano le pene dell'art. 298 codice penale. Tale sanzione, nel silenzio della legge, sarà subordinata al concorso delle condizioni ordinarie di responsabilità, sopratutto del dolo, nel senso d'una cosciente propalazione del segreto, non soltanto per mera imprudenza o inavvertenza (per cui vale la più tenue sanzione precedente), senza che occorra pur l'intenzione di voler pregiudicare la vittima, o di voler trarne un vantaggio per sè o per altri[1]. Inoltre sarà necessario un rapporto di causa ad effetto fra la conoscenza del segreto e la funzione esercitata, sicchè quella siasi acquistata nell'esplicazione del proprio ufficio, per ragione o in occasione di questo[2].

Nessuna penale sanzione colpisce l'inosservanza del divieto dell'articolo 5, ultima parte (salvi ben inteso eventuali provvedimenti disciplinari), a diversità di altre leggi che le usurpazioni di segreti o procedimenti assoggettano a pena da chiunque commessi; sicchè, se trattasi specialmente di ispettori non dello Stato ma dipendenti da sindacati o associazioni, e quindi semplici privati dopo il compimento dell'ispezione, sarà loro assicurata perfetta impunità penale e disciplinare.

Per ultimo, ciò che la legge prevede è la rivelazione di processi di lavorazione, in ampio senso intesi, non la propalazione di segreti commerciali, che non è repressa e soltanto potrà far incorrere in responsabilità civile. Qualche più recente legge[3] comprende nel concetto delle industrie assoggettate ad assicurazione pure gli stabilimenti di commercio. Il principio del rischio professionale, che sta a base dell'assicurazione, essendo diretta conseguenza del contratto di lavoro, dovrebbe adattarsi a tutte le ipotesi in cui si incontrino imprenditori e impiegati, tanto più che certa classe di queste persone, per quanto non rientri, per la sua funzione in servizio, nel comune lavoro industriale, pure non ne differenzia incondizionatamente e anzi vi equivale quando per causa del suo minimo salario si trova nella stessa economica situazione e dipendenza[4]. Nondimeno

---

[1] Tali circostanze costituiscono, per certe leggi, quali la legge germanica, un'aggravante della rivelazione: assicurazione contro gli infortunî sul lavoro (§ 151), nell'agricoltura (§ 161), nelle costruzioni (§ 45), nelle malattie e vecchiaia (§ 186).

[2] Gebhard, *Das Invalidenversicherungsgesetz*, 1901, n° 5, su § 185.

[3] Legge belga sugli infortunî, 24 dicembre 1903, art. 1. Nello stesso ordine d'idee è la legge tedesca del 1900 e quella inglese del 1897.

[4] Rosin, *Das Recht d. Arbeiterversicherungs*, I, 1892, pag. 159.

l'assicurazione nel campo commerciale non è ancora organizzata nella nostra legge e nella maggior parte di quelle estere, e anche in quelle che fan partecipare gli impiegati di commercio ai benefizî della legge d'assicurazione contro gli infortuni, non si prevede e punisce che la rivelazione dei segreti industriali.

Poichè nell'art. 5 si fa richiamo puramente alle pene dell'art. 298, dovrà la rivelazione ritenersi perseguibile d'ufficio. Questo contrasta con le ragioni che ànno suggerito la necessità della querela di parte in tale materia (art. 298 cod. pen. e n° 75). Forse è in vista della qualità pubblica del rivelatore, e della figura del reato, assai prossima alla violazione del segreto d'ufficio, che parve giustificata la repressione in ogni caso, e così sia dolosa, sia semplicemente colposa la rivelazione [1].

A tenore dell'art. 37 della legge, le somme riscosse per pene pecuniarie relative a contravvenzioni alla legge devon esser versate alla Cassa dei depositi e prestiti per esser adibite in sovvenzioni agli operai non indennizzati per insolvenza di industriali che omisero di assicurarli, a premî agli inventori di nuovi congegni protettori, ecc., nè vanno già versate all'erario. Ma tale loro speciale destinazione non toglie alle medesime, e così neppur alla sanzione penale dell'art. 5, il carattere di pena ordinaria, per la quale dovran valere, materialmente, i principî generali del codice penale (se delitto o contravvenzione, sulla prescrizione, ecc.) e formalmente le norme del codice di procedura penale (es. sulla competenza) [2].

62. Oltre alle ispezioni disposte dalla legge sulle assicurazioni contro gli infortuni, altre ve ne sono istituite a complemento dell'ordinamento generale del lavoro nelle industrie e per le quali è frequente l'occasione della conoscenza di segreti industriali [3].

Le legislazioni più recenti e perfezionate contengono, infatti, una serie di disposizioni tendenti a una rigorosa sorveglianza degli stabilimenti industriali al punto di vista del loro igienico impianto, — del loro regolare funzionamento in riguardo alla moralità generale degli operai, — della tutela delle donne e fanciulli nel proprio lavoro, — della sicurezza e incolumità dei lavoratori per tutti gli stabilimenti industriali, oltre a prescrizioni speciali per quelli che presentino particolari danni e pericoli, e via dicendo [4].

Ora, per vegliare all'applicazione delle leggi che regolano e proteggono il

---

[1] Conf. Campolongo, in *Riv. Pen.*, vol. XLVII, pag. 347. — *Contra:* Serafini, in *Rivista sugli infortunî del lavoro*, 1899, pag. 200; leggi tedesche sulle assicurazioni, ecc., §§ 150, 160, 45 e 185, che subordinano espressamente l'azione penale alla querela di parte.

[2] Rosin, *Recht d. Arbeiterversich.*, I, 2ª pª., 1893, pag. 813.

[3] V. legge sul lavoro delle donne e fanciulli del 19 giugno 1902, art. 12 (vigilanza degli ispettori e diritto d'accesso negli opifici, ecc.), e regolamento 29 gennaio 1903, art. 20 (diritto pure d'esaminar registri, ecc.), art. 23 (penalità per il rifiuto di rispondere o d'esibir i documenti, ecc.).

[4] Rouquet, *L'inspection du travail*, Paris 1901; Pournin, *Id.*, Id., 1904.

lavoro sotto tutti questi aspetti è, in diversi Stati, istituito un servizio generale di vigilanza, un corpo di ispettori del lavoro gerarchicamente organizzati, al cui personale è affidato un còmpito esteso agli stabilimenti industriali d'ogni ordine, con facoltà estesissime per controllare l'esecuzione delle leggi, quali di proceder a inchieste, a verificazioni, a esame del personale, dei registri, dei fogli di presenza, a informazioni sulle ore d'entrata e uscita dal servizio, sull'osservanza del riposo festivo dove è ammesso, ecc., e all'accertamento e repressione delle incorse contravvenzioni [1].

Nella nostra legislazione esiste un servizio completo d'ispezione sanitaria, ma non un servizio generale d'ispezione del lavoro autonomo. Le disposizioni della legge sugli infortuni e sul lavoro delle donne e fanciulli, in ciò che affidano l'ispezione a dati corpi, sono insufficienti, chè l'ispezione non à un organo specifico che debba compierla, mentre è esercitata, in pratica, prevalentemente da ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, non avendo esatta e piena conoscenza dei fini del legislatore, nè le cognizioni tecniche occorrenti, non possono uniformare la loro azione a tali fini. Pende ora un progetto sull'ispezione del lavoro, elaborato in esecuzione della convenzione del lavoro tra Francia e Italia del 7 aprile 1904 [2].

Ora appunto, in dipendenza di sì vasto campo di indagini e vigilanza, i detti funzionarî vengon necessariamente a notizia di segreti industriali. Quanto alla protezione dalle loro indiscrezioni, provvederanno, come misura preventiva, le disposizioni delle leggi imponenti l'obbligo d'osservanza del silenzio o anche la prestazione del giuramento [3]; come misura disciplinare, le sanzioni portate dai regolamenti che concernono i pubblici funzionarî cui quelle incombenze vengono delegate; come sanzione penale, in ogni caso, le penalità dell'art. 298 che, per la sua ampia dizione, si rende applicabile nella specie [4].

Un limite per altro all'applicazione d'una sanzione penale o disciplinare è razionalmente posto dallo stesso oggetto del loro controllo e dall'osservanza di

---

[1] Legge inglese sulle fabbriche del 17 agosto 1901, che disciplina pur l'ufficio degli ispettori di fabbriche, la cui istituzione rimonta al 1833; tedesca sulle industrie, del 30 giugno 1900; belga sulle fabbriche del 2 luglio 1899; austriaca, 17 giugno 1883, sulle ispezioni nelle fabbriche; svizzera, 23 marzo 1877 e 1° aprile 1905, sulle fabbriche; francese, 2 novembre 1892 e 30 marzo 1900, sul lavoro nelle industrie; r°. d°. olandese del 24 aprile 1903, sulle attribuzioni degli ispettori di cui in legge del lavoro 21 ottobre 1902 e legge sulle prevenzioni 20 luglio 1895; leggi sulle ispezioni delle fabbriche, dello Stato di Connecticut, del 12 maggio 1903, di Kansas, dell'11 marzo 1903, di Massachussets, del 26 giugno 1903, di New Yersey, del 24 aprile 1903, ecc.

[2] V. Crick, in *Révue de droit international*, 1905, pag. 562.

[3] V., a es., § 139 *b* legge tedesca sulle industrie del 30 giugno 1900; art. 22 legge danese 11 aprile 1901 sul lavoro nelle fabbriche (imponenti l'obbligo del silenzio su quanto concerne gli stabilimenti ispezionati, salvo, aggiunge la 2ª, si tratti di ragguagli forniti in esecuzione delle loro obbligazioni professionali; ma non comminano penalità, rendendosi quindi applicabili, a seconda dei casi, le sanzioni per la violazione del segreto d'ufficio in difetto d'una sanzione generale del cod. pen.).

[4] Conf. legge austriaca 17 giugno 1883 e regol°. 14 marzo 1890, i quali dichiarano delitto la violazione di tali segreti per parte degli ispettori di fabbriche e loro assistenti.

altre prescrizioni di legge, essendo essi tenuti a rendere note all'Autorità tutte le violazioni della legge e regolamenti riscontrate nelle loro verifiche[1].

63. Ulteriore campo alla conoscenza di segreti è aperto da altre leggi speciali.

Nella legge di pubblica sicurezza del 30 giugno 1889 è disposto che, al riguardo dell'impianto di opificî e fabbricazione di materie per cui occorre licenza (polverificî, esplodenti, fuochi artificiali, ecc. — art. 22), debba il prefetto imporre garanzie per la vita delle persone e per la proprietà, e che una commissione tecnica abbia a verificare l'osservanza di tali prescrizioni (art. 29 del regolamento); che, quanto allo stabilimento di manifatture e fabbriche insalubri o pericolose, subordinato all'osservanza delle condizioni determinate dai regolamenti locali o, in loro difetto, dalla Giunta municipale (art. 32 e seguenti), in caso di necessità di visita sopra luogo, questa è eseguita da parte di uno o tre ingegneri o periti d'incarico dell'Autorità (art. 35 del regolamento).

L'art. 11 del decreto ministeriale 5 ottobre 1889, sull'uso della saccarina a scopo farmaceutico, conferisce il diritto agli agenti di verificare le farmacie in cui fu introdotta la saccarina per accertarsi della sua esistenza e spaccio, con facoltà d'esame delle bollette di sdoganamento, ricette mediche, ecc.

L'art. 17 del regolamento 25 dicembre 1900, ancor applicabile alla legge 11 luglio 1904 sulle frodi nella preparazione e commercio dei vini, dà diritto al prelevamento di campioni e a ordinar ai vetturali e alle Amministrazioni ferroviarie di presentare inoltre le carte di spedizione, ricevute, polizze di carico, lettere di vettura, ecc.

Ora, per quanto le visite e verifiche di cui è caso sieno eseguite da persone non aventi sempre la qualità di pubblico ufficiale, ma semplici privati, tuttavia, anche in difetto d'alcuna speciale sanzione, saranno soggetti, per la rivelazione degli appresi segreti, alle sanzioni dell'art. 298 codice penale[2].

64. Nella speciale magistratura dei probiviri istituita per risolvere le controversie del lavoro, e composta d'una rappresentanza uguale di industriali e d'operaî[3], è assai facile il pericolo di violazione di segreti industriali, chè, riguardando le quistioni divergenze sul contratto di lavoro fra industriali e operaî[4] o su indennità per infortunî sul lavoro nei limiti di valore non eccedente lire 200[5], tanto gli operaî che gli industriali componenti il tribunale sono nella condizione

[1] Nelken, *Die deutschen Handverker- u. Arbeiterschutzgesetze*, 1901, pag. 914; regol°. della legge sugli infortunî, art. 143 (sull'obbligo d'accertamento delle contravvenzioni, ecc.) e art. 144 (sull'invio al Ministero d'agricoltura, industria e commercio d'una relazione sui risultati di ispezioni eseguite); legge danese 11 aprile 1901, art. 22.

[2] Invece nei paesi che non ànno una sanzione generale, si è esposti, nel silenzio delle leggi speciali, a impunità: Rohrscheidt, *Die Gewerbeordnung f. das deutsche Reich*, 1901, nota 1, su § 21 *a*.

[3] Legge sui probiviri, 15 giugno 1893, art. 14 e 23.

[4] Citata legge, art. 8.

[5] Legge sugli infortunî del lavoro, 15 giugno 1903, art. 13.

di aver notizie di segreti degli stabilimenti dove l'infortunio è avvenuto o il lavoro prestato, tanto più poi che, per l'adempimento delle loro funzioni, sono di certo autorizzati a procedere a ispezioni nello stabilimento cui l'infortunio e la prestazione d'opera si riferiscono. Può eziandio avvenire che compongano il collegio giudicante industriali concorrenti di quello in causa, od operaî loro. Nondimeno non contengono la maggior parte delle leggi disposizioni per la ricusazione di tali giudici.

Certune[1] ànno tentato di riparar, sotto altra forma, a siffatto inconveniente, imponendo pur a loro, in modo esplicito, l'osservanza del segreto, ma comminando, nel caso di violazione, solamente sanzioni disciplinari, cioè la dispensa dal servizio.

La legge 20 novembre 1903 della Nuova Zelanda, sulla conciliazione e sull'arbitrato, a proposito degli ispettori di sentenze (che vegliano all'osservanza dei conclusi componimenti, delle sentenze e ordinanze della Corte, ecc.), dopo riconosciuto loro il diritto di richiedere da industriali e operaî la produzione di libri di paga, dei fogli di ore supplementari, ecc., e le facoltà tutte competenti agli ispettori di fabbrica, vieta ai medesimi di svelar le notizie di cui abbiano presa conoscenza a ragione delle loro funzioni, sotto pena dell'ammenda non superiore a 50 lire sterline.

Ma la nostra legge sui probiviri non à una disposizione speciale sull'obbligo del segreto[2].

Neppur il codice di procedura civile contiene alcuna norma quanto agli arbitri che possono, per ugual ragione, nella lor funzione di giudici, acquistar notizia di segreti industriali, nè quanto ai periti.

Per sè, i probiviri, nonostante alla costituzione del collegio concorra la rappresentanza degli interessati padroni e operaî contrapposti fra loro, non possono ritenersi persone private, trattandosi di permanente istituzione giudiziaria, sia pur di natura speciale, fondata sul diritto dello Stato e per pubblico interesse, a diversità degli arbitri, che derivano i loro poteri dal contratto di compromesso, cioè dalla privata disposizione delle parti, e cui sol eccezionalmente, al par che ai periti, l'art. 207 cod. pen. riconosce la qualità di pubblico ufficiale durante il tempo in cui sono chiamati a esercitare le loro funzioni. Ma ciò non toglie che si applichi tanto agli uni che agli altri la generale disposizione dell'art. 298 codice penale. Non occorreva, infatti, che le sanzioni sul segreto industriale, sparse, in altri paesi, in molteplici leggi speciali, venissero da noi in tutti i casi riprodotte, stante l'unitaria ed estesa portata di quell'arti-

[1] Legge tedesca sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, § 150, e Graef, *Die Unfallversicherungsgesetze*, 1901, su tal paragrafo.

[2] L'articolo 30 della legge sottopone a giudizio disciplinare la violazione dei doveri inerenti all'ufficio di probiviri, e commina la censura, la sospensione o la decadenza dall'ufficio, ma non riteniamo compresa in quelli l'osservanza del segreto, stante il silenzio della legge, il nessun intimo rapporto fra la rivelazione e il proprio còmpito di giudice, e l'esempio delle legislazioni estere che ànno trovato necessario un espresso obbligo al riguardo.

colo, che tutte le comprende e che à soddisfatto, così, ai voti più volte espressi dalla dottrina, che la materia delle sanzioni complementari del codice penale trovi in questo la sua elaborazione, a scopo di semplificazione e per evitare le numerose inconseguenze dipendenti dal frazionamento loro in leggi talvolta d'occasione.

65. Un grave pericolo che segreti industriali vengano a conoscenza di estranei in occasione di controversie fra industriali e operaî può sorgere dalla disposizione dell'art. 37 della legge sui probiviri, per la quale, di conformità alle prescrizioni della procedura ordinaria civile, penale e amministrativa [1], le udienze della giuria sono pubbliche.

Con la pubblicità delle udienze, e più ancora col diritto di libero loro resoconto, un gran numero di segreti d'ogni specie vien a esser divulgato, e può dirsi anzi che tutta l'opera, la vita e gli intimi sentimenti d'una parte che vengano a emergere possono impunemente rendersi pubblici nel supposto, non sempre vero, messo a base del principio della pubblicità delle udienze, che possano siffatte indiscrezioni giovare al pubblico interesse.

A tale diritto di pubblicità sono apportate certe eccezioni, specie a favore della segreta sfera d'una persona, però in misura assai limitata nella nostra legge [2]. Pure, l'esclusione della pubblicità delle udienze, nei casi almeno in cui l'esige l'interesse tutto affatto personale e segreto d'un contendente e quando l'ordine o l'interesse pubblico vi sieno perfettamente indifferenti, appare giustificata, nè mancano autorevoli leggi in suo suffragio [3]. S'intende allora che, non essendo pubblica l'udienza, le persone presenti, giudici, parti e difensori, i quali apprendano qualche segreto, saran vincolati alla sua osservanza sotto le pene dell'art. 298.

Un tentativo di porre riparo agli inconvenienti della nostra legge sui probiviri l'offre l'art. 38 del progetto Cabrini di riforma alla medesima, del 1903, per il quale « le udienze sono pubbliche; però l'ufficio può deliberare che l'udienza prosegua a porte chiuse quando ragioni di moralità o di segretezza lo richiedano ».

In materia analoga, la legge austriaca dell'11 gennaio 1897 sulle patenti, nel caso d'impugnativa d'un brevetto, concede possa escludersi la pubblicità dell'udienza quando venga esposto a pregiudizio un importante interesse dello Stato o un segreto di esercizio o di affari d'una delle parti o di un testimonio (§ 74).

---

[1] Cod. proc. civ., art. 52; cod. proc. pen., art. 268; legge sul Consiglio di Stato, 2 giugno 1889, art. 34.

[2] Cit. art. di cod. proc. civ. e pen., che fanno menzione soltanto del pericolo al buon ordine o al buon costume o per la morale. Nè diversamente dispone l'art. 1° legge francese 15 luglio 1905 sulla composizione della giuria dei Consigli di probiviri.

[3] Cod. proc. civ. austr. del 1895, § 172, capov°. (permessa la trattativa della causa a porte chiuse quando concerna circostanze della vita famigliare); prog. cod. proc. civ. ungh., § 211 (esclusione della pubblicità anche quando verrebbe pregiudicato un considerevole interesse d'una parte). V. Friedmann, *Geheime Verhandlungen u. Wahrung von Geheimnissen im gerichtlichen Verfahren*, Vienna 1895, pag. 19.

VI. — **Elementi del reato.**

SOMMARIO: — **66.** Elemento soggettivo: dolo o colpa. — **67.** Intenzione di nuocere o di far concorrenza. — **68.** Elemento oggettivo: rivelazione o pubblicazione. — **69.** Sfruttamento dell'altrui invenzione. — **70.** Rivelazione per cause legittime. — **71.** Testimonianza in giudizio del depositario del segreto. — **72.** Testimonianza o giuramento del titolare del segreto. — **73.** Tentativo o consumazione del reato e complicità nello stesso.

66. L'elemento soggettivo del delitto di rivelazione è il dolo. Questo corrisponde al principio generale dell'art. 45 cod. pen., per cui nessuno può esser punito se non per un'azione od omissione volontaria; al concetto di tale figura delittuosa, sia considerata quale violazione dell'altrui fiducia o qual arma di illecita concorrenza o quale usurpazione dell'altrui personalità; infine, a quanto s'insegna per la consimile e più lieve forma di reato dell'art. 163 e per l'altra dell'art. 177, per cui pure si ritiene necessario il dolo [1].

Anche nell'analogo reato d'apertura di corrispondenza ad altri diretta, quando sia avvenuta l'apertura per mero equivoco o inavvertenza o per erronea consegna a destinatario diverso dal vero (tutte circostanze che dimostrano negligenza o trascuranza nell'agente, non dolo), s'insegna mancare un fondamento giuridico per la sua incriminabilità [2].

Eziandio le leggi estere richiedono espressamente il concorso del dolo alla esistenza del reato, mentre la violazione del segreto, che segua per mera colpa, si considera un atto illecito, il quale rende il rivelatore passibile soltanto dei danni.

Quando, adunque, l'indiscrezione sia il risultato d'una mera imprudenza o leggerezza del propalatore o della loquacità sua in ritrovi sociali, in circoli, ecc., la colpa non potrà mai servir di base all'azione penale. Questo caso può verificarsi nell'aver imprudentemente lasciata in luogo ad altri accessibile una lettera aperta contenente notizie su segreti che altri abbia appreso in conseguenza di quella omissione. Sono, peraltro, salve le diverse disposizioni in proposito, come è dell'art. 5 legge assicuraz. sugli infortunî, che punisce pur la rivelazione colposa, dell'art. 109 c. p. sulla conoscenza di segreti politici o militari avvenuta per altrui imprudenza o negligenza [3].

Come presupposto, adunque, della penale responsabilità è necessario che l'autore del reato fosse consapevole di tutte quelle circostanze che gli facean

[1] Kohler, *Verbrechen unlaut. Wettbew.*, 1905, pag. 205; Majno, *Comm. cod. pen.*, n° 837, 1ª ediz., n° 880, 2ª edizione; Tuozzi, *Corso di diritto penale*, III, 2ª edizione, pag. 152 e 159.

[2] Legris, *Secret des lettres missives*, 1894, n° 31; Hanssens, *Du secret des lettres*, 1890, pag. 54; Carrara, *Programma*, p. s., II, § 1633; Ramella, *Trattato* cit., n° 63. — V. anche la v°. *Segreto epistolare*, n° 14, nel *Digesto Italiano*, vol. XXI, p° 2ª.

[3] Conf. legge francese 18 aprile 1886 sullo spionaggio, secondo risulta dalla relazione parlamentare (Sirey, *Lois annotées*, 1886, pag. 91).

riputar segrete le notizie ch'egli invece ad altri comunicava, cioè che l'indiscrezione riguardava un segreto industriale o scientifico nel senso altrove esposto (nº 26 seg.), che di questo egli era venuto a cognizione per ragione del suo stato, ufficio, professione o arte, ch'ei non era autorizzato, nè dal possessore del segreto nè altrimenti, alla divulgazione, dovendo la notizia rimaner segreta.

67. Poichè l'evento per cui si consuma il reato è dato dalla violazione della segreta sfera del possessore dello stabilimento, così il dolo dee riferirsi puramente a questa violazione, non anche al danno mediatamente cagionato per via di essa. Qualunque sia, pertanto, lo scopo o intendimento finale a cui possa riconnettersi la volontà dell'autore, è affatto indifferente per l'esistenza del reato. Nulla importa, a es., che il personale abbia commessa la rivelazione per sentimento di vendetta, o per recar pregiudizio (morale, o materiale, o d'entrambe le specie) al suo padrone, o per favorir l'altrui concorrenza, ecc., bastando la mera indiscrezione, l'atto cosciente della rivelazione, senz'uopo di ricerca d'un elemento intenzionale specifico, del motivo che determina il reo ad agire [1]. Quindi l'obiettivo risultato dell'atto, il danno cioè dell'industriale, non è elevato a criterio del reato; il difetto di pregiudizio non influisce su di esso, e la semplice conoscenza della possibilità che dalla rivelazione consegua un pregiudizio basta all'esistenza del delitto.

Nondimeno certe legislazioni alla generale soggettiva condizione del reato aggiungono ancora l'estremo d'una speciale intenzione del colpevole, cioè lo scopo di concorrenza, di danneggiamento, ecc. [2]. Anche nella rivelazione di segreti professionali varî scrittori ritengono necessario il fine di nuocere [3], specie sotto il cod. pen. francese, dove il reato è compreso nella stessa sezione delle ingiurie e diffamazioni. Ma prevale l'opinione che il delitto rappresenti la violazione d'uno speciale dovere, quello del segreto, incombente a certe persone in ragione della loro qualità, sicchè la violazione sia già per sè compiuta con una rivelazione volontaria fatta senza giusta causa indipendentemente da un deliberato proposito di nuocere [4].

---

[1] Questo corrisponde anche al criterio che domina l'art. 45 cod. pen., il quale non richiede un'intenzione specifica se non in casi particolari (es.: fine di uccidere, di lucro, d'esercitare un preteso diritto, ecc.). Contro l'opinione del testo, v. Garraud, *Traité dr. pén. fr.*, V, nº 456; Chauveau et Hélie, *Teorica*, trad. napol., vol. IV, capo VII.

[2] Leggi tedesca, dei Cantoni di Friburgo e Lucerna, cod. pen. norv., ecc. (ni 9 e 12). È notevole pure l'art. 186 cod. pen. di Berna, per il quale, se la rivelazione sia stata commessa per mera indiscrezione, si applica l'ammenda. Per queste leggi dovrebbe darsi la prova anche di tale intenzione diretta a danneggiare, a favorir l'altrui concorrenza, ecc., quale estremo soggettivo di punibilità (Müller, Op. cit., pag. 183; Pinner, *Reichsgesetz üb. unlaut. Wettbew.*, 1903, pag. 132).

[3] Boitard, *Leçons de droit crim.*, 13ª ed., 1890, nº 412; Hemar, *Secret médical*, 1869, pag. 12; Puccioni, *Cod. pen. tosc. ill.*, V, pag. 680.

[4] Muteau, *Secret professionnel*, 1870, pag. 6; Hallays, *Id.*, 1890, pag. 23; Garraud, Op. cit., tom. V, nº 55; Cass. franc., 18 dicembre 1885 (*Sirey*, 1885, 2, 121),

68. L'elemento oggettivo, materiale, del reato è la rivelazione, cioè la comunicazione del segreto a un terzo, a mezzo di manifestazione orale, ovvero scritta con invio di corrispondenza, d'una copia o modello o fotografia della cosa da tener segreta, a es. dell'invenzione.

La rivelazione non è da confondersi con la pubblicazione.

Nel concetto del legislatore, la rivelazione o comunicazione, prese nel loro senso naturale di render consapevole d'una notizia una persona determinata, non equivalgono alla pubblicazione, poichè una confidenza così ristretta, come è nel primo caso, toglie bensì il carattere di segreto all'invenzione che fin allora l'aveva e realizza quindi l'estremo indispensabile per la sanzione dell'art. 298, in quanto per la comunicazione a una sola persona può esserne danneggiata l'industria, l'invenzione dell'autore, ma tuttavia non importa quella pubblicità che sola può dare obiettivamente, in altre determinate violazioni di segreto, una tale gravità che ne legittimi la repressione, venendo in siffatto modo portati a conoscenza di molti segreti che interessava tener custoditi.

Così è che per l'art. 161 cod. pen. è punito chi faccia indebitamente pubblica la corrispondenza non destinata alla pubblicità, e che negli articoli 393, capov°., e 395, ult°. capov°. si accenna a una speciale pubblicità che concorre a qualificare l'ingiuria o la diffamazione, sicchè in tali casi non à inteso la legge punire la propalazione a ristrettissimo numero di determinate persone e meno poi se a una sola, facendo difetto, alla comunicazione in via confidenziale e riservata, ogni potenzialità lesiva, e cioè a dire ogni apprezzabile nocumento agli interessi, fama e onore dell' ingiuriato o dell'autore di corrispondenza confidenziale.

Invece nei reati concernenti segreti ufficiali la legge parla di rivelazione, comunicando o pubblicando fatti o documenti, ecc., e soggiunge pure: « agevolandone in qualsiasi modo la cognizione (art. 107 e 177), affinchè così qualsiasi mezzo adoperato per lo svelamento dei segreti, oltre i due primi, non resti impunito. Del pari la legge punisce, nell'art. 162, l'ufficiale che palesa il contenuto d'una lettera, ecc., nell'art. 163 chi rivela segreti professionali, ecc. ».

Anche nel divieto dell'art. 298 cadono entrambe le forme di manifestazione del segreto, sia la rivelazione a un ristretto cerchio di persone, sia la rivelazione a un illimitato numero loro, corrispondentemente al concetto della legge di reprimere, non solo le propalazioni al pubblico, ma eziandio ogni comunicazione a terza persona, e così di consacrare un divieto assoluto di indiscrezioni.

d'allora in poi immutata; Majno, Op. cit., n° 837, 1ª ed., n° 880, 2ª ed.; Lombardi, in *Suppl.* alla *Riv. Pen.*, vol. IV, pag. 241; Corte d'appello di Firenze, 25 marzo 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LVIII, pag. 720, n 1; *Annali*, vol. XXXVII, pag. 44), in tema di violazione di corrispondenza da parte dell'ufficiale postale; Corte di cassaz., 8 novembre 1904 (*Suppl.* alla *Riv. Pen.*, vol. XIII, pag. 246), in tema di soppressione di corrispondenza, qualunque ne sia il fine; 10 ottobre 1903 (*Id.*, vol. XII, pag. 188), in tema di violazione di domicilio per cui basta il dolo generico (v. pure Durante, *Della violazione di domicilio: Id.*, vol. VIII, pag. 46).

Posson tuttavia tali forme aver influenza sulla rilevanza dell'indiscrezione commessa e sulla misura della pena. La pubblicazione del segreto costituisce la specie più grave di rivelazione, in quanto la notizia della circostanza che racchiude in sè il segreto è resa accessibile a un campo indeterminato di persone, specie se sia divulgata in libri o giornali, o esposta in luoghi pubblici, es. musei, esposizioni, ecc. [1].

La rivelazione può risultare anche puramente da fatti, indipendentemente da atti positivi, quali discorsi, scritti o altri modi di manifestazione. Tale sarebbe il caso dell'operaio che desse accesso allo stabilimento, sotto pretesto trattarsi d'un suo parente, a un concorrente del suo principale e lo mettesse quindi in grado di prender conoscenza dei di lui segreti di fabbrica; o che lasciasse dolosamente all'altrui libera visione documenti, oggetti o piani racchiudenti segreti [2]. Non occorre che chi s'impossessa, in tal modo, dei segreti ne tragga ancora giovamento, bastando ch'egli, per via delle acquistate notizie, possa economicamente utilizzare l'invenzione o procedimento messi a sua disposizione. Neppur è necessario che la sua conoscenza possa comprender tutti gli elementi del segreto, essendo sufficiente che la medesima, come avviene della contraffazione parziale, possa estendersi alle parti non puramente accessorie ma essenziali, costitutive dell'invenzione tenuta segreta [3].

69. La legge nostra prevede la rivelazione, non anche lo sfruttamento dell'altrui invenzione, la sua applicazione industriale, ogni mezzo insomma diretto a trarre una utilità patrimoniale dall'altrui segreto. Ond'è che l'operaio, il quale, acquistata la perfetta notizia d'un altrui procedimento o invenzione, ne imprenda l'attuazione per suo conto, e in concorrenza col suo principale, non sarà soggetto a pena.

Niun dubbio, infatti, che la rivelazione sia altra cosa dell'utilizzazione o sfruttamento del segreto. Può talvolta la rivelazione rappresentare la realizzazione del segreto conosciuto, alla guisa stessa che l'alienazione della proprietà d'una cosa implica la realizzazione del suo valore. Ma l'utilizzazione del segreto sta a denotare l'economico valore di esso. Così l'operaio, che dolosamente mette a disposizione d'un estraneo una segreta invenzione del proprio padrone, non può dirsi che realizzi un segreto. Non ogni rivelazione di segreto importa adunque l'utilizzazione di questo.

Viceversa, l'operaio, che, profittando dell' invenzione del suo principale, impianti una fabbrica per attuarla, non è ancora rivelatore, trattandosi di due

[1] Kohler, *Deutsche Patentrecht*, 1878, pag. 194.
[2] Hauss, *Gesetz z. bekampfung unlaut. Wettb.*, 1896, pag. 90; M. Kohler, *Verbrechen unlaut. Wettb.*, pag. 198.
[3] Pouillet, *Brevets d'invention*, 1898, n° 639; Thirion et Bonnet, *Législ. française sur les brevets d'invention*, 1904, n° 185 s.; Amar, *Manuale prop. industriale*, 1900, pag. 129; Calker, *Die Delikte gegen Urheberrecht*, 1894, pag. 149; Kohler, *Deutsche Patentrecht*, pag. 90.

concetti ben distinti. Ond'è che può esser colpita la rivelazione, e non vietato lo sfruttamento o utilizzazione, come possono entrambe esser penalmente represse [1].

Tuttavia una distinzione s'impone:

a) o il dipendente attua egli stesso, con una sua separata industria, il segreto conosciuto durante la prestazione di lavoro, e l'applicazione fattane non lo esporrà a pena [2], quand'anche l'esercizio avvenga nel corso stesso del contratto, salve le conseguenze della sua illecita concorrenza nei riguardi dei danni e della risoluzione della locazione di servizio;

b) o il dipendente utilizza il segreto, nominalmente per proprio conto, ma in fatto per altrui profitto, qual prestanome o strumento d'un terzo concorrente, o anche per conto proprio e altrui, in società con altra persona, e allora, essendo implicita nel contratto la rivelazione del segreto a un estraneo, andrà incontro alla sanzione dell'art. 298.

Ma l'invenzione, in uno o altro modo utilizzata, non diventa senz'altro *res communis omnium*, sebben non ancora brevettata. Poni che l'inventore avesse confidata la sua scoperta a un fabbricante perchè procedesse a esperimenti e questi avesse, a di lui insaputa, iniziata la fabbricazione e lo smercio dei prodotti. Or bene non potrà negarsi all'autore la riparazione del pregiudizio causatogli, nella misura dei benefizî dall'altro conseguiti, e per applicazione dei principî generali del codice civile [3]. Che anzi, se avesse l'usurpatore conseguito un attestato di privativa per l'altrui invenzione, competerebbe all'autore della invenzione, statone spogliato, l'azione di rivendicazione contro l'usurpatore per essere surrogato nei di lui diritti [4].

70. La rivelazione è incriminabile quando si tratti di notizie che doveano rimaner segrete e tuttavia vennero altrui indebitamente comunicate, benchè colui cui la comunicazione venne fatta non vi avesse alcun diritto.

La rivelazione si presenta illegittima per natura stessa della notizia che rac-

---

[1] V. applicazione di tali concetti nel prog. cod. pen. svizzero dello Stooss, art. 78, di quello del 1903, art. 160, nella legge tedesca, § 9, capov°., e nelle leggi friburghesi e di Lucerna (n[i] 9 e 12). Secondo questi testi può aversi il concorso di reati. Un es., in materia analoga, sarebbe quello della pubblicazione, per mezzo della stampa, di altrui lettere non destinate alla pubblicità, comprendente la divulgazione loro e lo sfruttamento (specie se trattisi di epistolarî), e così il reato dell'art. 161 cod. pen. e quello dell'art. 32 legge 18 settembre 1882 sui diritti d'autore delle opere dell'ingegno; solo che, apparendo inscindibili, nel fatto della stampa, i due concetti, è il caso dell'applicazione d'una o altra delle due sanzioni secondo i criterî da noi esposti ai n[i] 18 e seg. della monografia *Abusiva pubblicazione di corrispondenza* (*Riv. Pen.*, vol. XXXIV, pag. 314). V. pure Kohler, *Zur Konstruktion des Urheberrechts* (*Arch. f. Bürgerl. Recht*, X, 1895, pag. 270).

[2] Giannini. *Concorrenza illecita*, 2ª p°., 1902, pag. 110; Müller, *Reichsg. unlaut. Wettbew.*, pag. 188; App. Parigi, 30 giugno 1876 (*Ann. propr. industr.*, 1876, 199).

[3] Bonnet, *Brevets d'invention*, 1902, pag. 281, e sentenza Trib. imp. germanico, 11 aprile 1896, ivi riferita.

[4] Thirion et Bonnet, Op. cit., n° 5; Pouillet, Op. cit., n° 618 s.; Robolski, *Theorie des deutschen Patentrechtes*, pag. 236, 1890.

chiude in sè gli estremi del segreto e per il difetto di consenso di colui a cui favore il segreto doveva osservarsi.

Il consenso o autorizzazione alla rivelazione può essersi manifestato espressamente, ma può esser anche tacito e rilevarsi dalla natura delle cose o dalle circostanze che indichino l'assentimento dell'interessato alla rivelazione del segreto [1].

La facoltà della rivelazione può anche derivarsi dalla legge. Così vi sono primieramente ragioni generali escludenti la criminosità della rivelazione, come sarebbe nei casi di necessità, che legittimano la divulgazione pur contro l'espresso divieto del titolare dello stabilimento, di pubblico interesse, di tutela d'un legittimo interesse privato, ecc. [2]. In tale materia servirà di criterio la giusta causa, che, per espresso volere di legge, vale nella rivelazione di segreti professionali.

Rivelazioni per causa di necessità ricorrono di frequenti nell'analogo campo della pubblicazione di corrispondenza confidenziale, quando sia fatta per respingere attacchi all'onore e al credito d'una persona e la corrispondenza emani dall'autore delle offese [3]. Diverse leggi autorizzano esplicitamente la sua pubblicazione se necessaria per la difesa o prova di qualche diritto o per tutela dell'onore o per pubblico interesse [4]: casi, del resto, evidenti, come applicazione dei generali principi del diritto. Nè distinzione alcuna contengono fra pubblicità stragiudiziale e giudiziale, purchè, in questo caso, la produzione sia tenuta nei limiti del bisogno della causa, comunque il procedimento importi, per regola, la pubblicità dell'udienza.

Anche nelle consimili figure di reato di violazione di domicilio, di corrispondenza, di segreto professionale, ecc. (art. 157, 159, 160, 161, 163), la legge prevede fatti commessi indebitamente, arbitrariamente o senza giusta causa, potendo esservi restrizioni legali o ragioni di pubblico interesse che giustifichino la violazione del segreto, della corrispondenza o dell'altrui domicilio [5].

---

[1] M. Kohler, *Verbrechen unlaut. Wettbew.*, pag. 196; Cass. franc., 28 ottobre 1899 (*Dalloz*, 1902, 1, 302).

[2] Olshausen, *Komm. z. Strafgesetzbuch*, nº 9, su § 300; Müller, Op. cit., pag. 180; Friedlander, Op. cit., pag. 88.

[3] Kohler, *Recht an Briefen*, pag. 19; Giesker, Op. cit., pag. 174; Ramella, Monogr. cit., nº 25.

[4] Cod. civ. messic. del 1883, art. 1137 (sulla facoltà di pubblicazione, oltre per i casi del testo, anche per il caso di vantaggio per il progresso della scienza!); decreto del 1879 sulla proprietà letteraria, di Guatemala, art. 4, e del 1896 di Costarica, art. 8 (conformi al preced.); legge del 1887 della repubblica dell'Equatore, art. 24, capovº. (eziandio per sostenere una polemica a difesa della religione, della morale o del paese); cod. penale bulgaro, art. 239 (sulla manifestazione fatta nell'interesse pubblico o per difendere l'onore proprio o d'un congiunto); cod. pen. norvegese, § 249, 2º (rivelazioni per difesa di interessi proprî o altrui), § 390 (rivelazione d'altrui affari personali o domestici fatta per motivi onorevoli); cod. civ. Nicaragua del 1904, art. 734 (pubblicazione di corrispondenza per provare o difendere un diritto). V. pure nostro *Trattato della corrisp. in materia penale* cit., nº 96.

[5] Berner, *Tratt. dir. pen.*, trad. Bertola, 1887, pag. 125; Carrara, *Programma*,

71. Si disputa se sia incriminabile la rivelazione di segreti industriali fatta deponendo qual teste in giudizio.

Alcuni[1] dalla generalizzazione di particolari disposizioni sulla facoltà di astenersi dal deporre, deducono l'esistenza dell'obbligo a non testimoniare, e quindi la criminosità dell'avvenuta rivelazione. Altri[2] fanno dipendere la soluzione del problema dal punto se siavi per legge obbligo o no di prestare testimonianza. Nel primo caso, di fronte all'obbligo del segreto per mero privato interesse, sta l'obbligazione d'ordine pubblico di render testimonianza, la quale deve prevalere e autorizzare la comunicazione del segreto. Nel secondo caso, non ricorrendo siffatto contrasto, stante la facoltà del teste di non deporre, quando ciononostante egli faccia testimonianza, la rivelazione, avvenuta ad onta del divieto dell'articolo 298, sarà illegittima.

Altri, infine[3], sostengono che il diritto di non deporre non faccia venir meno l'obbligo di testimoniare derivante dai rapporti di subiezione del cittadino allo Stato e dal dovere di cooperare alla ricerca della verità[4]. Ora, se per certe considerazioni è dalle leggi accordato al teste di astenersi dal deporre, però è un diritto questo di fronte a cui non sta un corrispondente obbligo. Non v'è dunque correlazione fra il diritto a ricusar la deposizione e un preteso obbligo d'astenersi; sicchè dipenderà dal criterio del teste decidere se far o no uso di quel diritto. Il teste, che di quella facoltà non si valga e concorra a prestare la sua opera alla giustizia, non sarà pertanto punibile, perchè protetto dal suo legale diritto di scelta.

Questa dottrina è più consona al testo della nostra legge.

L'art. 162 del cod. proc. pen. dichiara che niuno può ricusarsi di deporre, fatte salve certe eccezioni, fra cui quella di persone tenute al segreto professionale, le quali non possono esser obbligate a deporre sui fatti appresi per ragione del proprio stato, ufficio, ecc., sicchè non è loro impedito di deporre; per cui il teste, che della facoltà d'astenersi non fa uso e concorre a prestare l'opera sua alla giustizia, non sottostà a pena, in causa del suo diritto di scelta.

---

p. s., II, §§ 1633 e 1635; Majno, Op. cit., n[i] 804, 815 e 838, 1[a] ediz., n[i] 845, 857 e 881, 2[a] ediz.; Ramella, *Trattato* cit., n° 60; Cass. francese, 8 dicembre 1902 (*Dalloz*, 1903. 1, 93), in tema di rivelazioni di confidenze del cliente col proposito di difenderne gli interessi. Altre eccezioni, consacrate dalla dottrina o dalle leggi, sono il dovere di denunzia di reati; le perquisizioni del domicilio altrui, che pur è parte inviolabile della sfera segreta d'una persona; il diritto di sorveglianza, da parte di soci, sulla gestione di società; il diritto di controllo dello Stato sui propri organi, delle società sui loro preposti, dei padroni sui loro dipendenti, di chi à la patria potestà o tutela sulle persone che vi sono sottoposte, ecc.

[1] Kahn, *Ges. zur Bekämpfung des unlaut. Wettbew.*, 1896, pag. 92; Fuld, *Id.*, 1896, pag. 161.

[2] Friedlander, pag. 89; Müller, Op. cit., pag. 180.

[3] Mayer, *Lehrb. des deutsch. Strafr.*, 5[a] ediz., 1895, pag. 624; M. Kohler, *Verbrechen*, ecc., pag. 197; Hippe, in *Goltdammer's Archiv*, vol. 46, pag. 292; Garraud, V, n° 57; Nypels, *Législ. crim. de la Belgique*, III, n° 182.

[4] È in conseguenza di tal dovere che non è incriminabile qual ingiuria la deposizione dovuta fare sul conto d'un terzo, per quanto possa parere offensiva o pregiudizievole al medesimo.

Tale soluzione porta al risultato pratico che sia il possessore del segreto solo giudice della linea di condotta da seguire. Se quindi egli non siasi reso esatto conto dei doveri e diritti della propria professione e della convenienza di rompere il silenzio e abbia male apprezzata la necessità, ai fini della giustizia, della sua rivelazione, non sarà penalmente responsabile e verrà anche meno, in di lui confronto, la sanzione dell'art. 5 legge delle assicuraz. per gli infortuni quanto alla figura di rivelazione colposa ivi preveduta (n° 61).

Nella procedura civile, che nulla dispone in proposito, lo stato delle cose è alquanto diverso, chè qui niun interesse à lo Stato allo scoprimento della verità materiale e l'interesse superiore della società è affatto estraneo alla controversia [1]. Ora, poichè l'obbligazione del segreto è correlativa alla dispensa dal deporre in giudizio e sonvi due doveri contrarî da adempiere, due interessi da far rispettare, è giusto che, non apparendo preminente l'interesse del privato, debba prevalere l'astensione dal deporre, chè, nell'ordine privato, il diritto di serbar il segreto professionale deve importare sull'obbligo di testimoniare [2].

72. Il diritto del privato all'inviolabilità della propria segreta sfera dovrebbe a lui consentire di rifiutarsi dal prestare testimonianza o giuramento, non solo in materia attinente a segreti industriali, ma pur nei casi in cui potrebbe esporsi al disonore, al pericolo di procedimenti penali o a pregiudizî patrimoniali. Tuttavia l'osservanza del segreto non è generalmente ammessa con tale estensione, ma soltanto riconosciuta quando l'interesse al segreto sia oltremodo grave, nel qual caso la collisione dell'interesse del privato con l'interesse dello Stato all'amministrazione della giustizia è risolta a favore del primo. Secondo l'articolo 215 del cod. pen., il diritto del teste a non deporre in ordine alla sua sfera segreta è affermato quando, « manifestando il vero, esporrebbe inevitabilmente sè medesimo o un prossimo congiunto a grave nocumento nella libertà o nell'onore ».

Altre leggi vi aggiungono espressamente il caso in cui il teste « debba deporre su circostanze a cui non possa rispondere senza rivelare i suoi segreti

[1] Tissier, *Propr. et inviolab. du secret des lettres*, 1885, pag. 16; Legris, Op. cit., n° 38; Peret, Op. cit., n° 33.

[2] La soluzione del problema dipende in gran parte dal tenore del diritto positivo di ogni singolo Stato. Così il cod. pen. belga, art. 458, fa espressa riserva dell'obbligo di deporre qual teste in giudizio; id. cod. pen. ungh., §§ 328 e 329; id. cod. pen. nostro, art. 163 (in quanto punisce la rivelazione di segreti professionali senza giusta causa, e giusta causa si ritiene quella di giovare alla giustizia deponendo qual teste: Carrara, p. s., II, § 1647; Impallomeni, *Cod. pen. it. illustr.*, II, pag. 147; Majno, n° 838, 1ª ediz., e n° 881, 2ª ediz.). Il cod. proc. civ. germ., § 383, n° 5, autorizza le persone depositarie di segreti appresi in ragione del loro stato, professione o ufficio, d'astenersi dal deporre; però tale facoltà non spetta, nelle materie penali, se non ai medici, avvocati e sacerdoti (cod. proc. pen., § 52, ni 1 e 3). Conforme sostanzialmente alla legge tedesca è quella austriaca (codice proc. civ., § 321, e cod. proc. pen., § 151). Entrambe poi autorizzano il depositario di altrui segreti d'arte o d'industria o d'affari di rifiutare la sua deposizione in civile (cod. proc. civ. tedesco, § 384, n° 3, e austr., § 321, n° 5; concorda cod. proc. civ. del Cantone d'Argovia, art. 183, *b*).

artistici o industriali » [1]. Però, anche sotto la nostra legge, che tace in proposito, va ritenuto che, una volta autorizzato il terzo, depositario dell'altrui segreto, a esimersi dal rispondere in giudizio, anche l'interessato diretto, il titolare cioè del segreto, debba aver uguale diritto, essendo assurdo concedere all'uno, un dipendente di fabbrica, ad esempio, una facoltà, in ordine allo stesso oggetto, che venga negata al principale. Vuole dunque la logica che debbano in tal caso esonerarsi dal deporre come testi, così l'autore del segreto come colui che all'osservanza del di lui segreto è obbligato.

73. L'esistenza del tentativo, nel reato in parola, va apprezzata secondo le norme ordinarie. Il tentativo ricorrerebbe nel caso in cui il dipendente avesse fatto quanto era necessario per agevolare all'estraneo la conoscenza del segreto, la quale però [2], per qualche causa, sia andata fallita. Poichè, peraltro, la rivelazione di segreti è un delitto, non un crimine, sarà il tentativo impunito per le leggi che non sottopongono a pena il tentativo di delitto se non in casi eccezionali. Tuttavia la legge francese, che segue tale sistema, prevede e punisce anche il tentativo di comunicazione dei segreti industriali (n° 8).

Il delitto è consumato nel momento in cui avvenuta la pubblicazione del segreto, o fatta la sua comunicazione al terzo, se presente, o pervenutagli la corrispondenza racchiudente il segreto, se assente. La possibilità che il destinatario possa prenderne conoscenza non è sufficiente, ma occorre che la corrispondenza gli sia stata effettivamente recapitata [3]. In tale istante la rivelazione è compiuta, nè interessa se il destinatario abbia o no letta la corrispondenza, o ne abbiano tratto profitto. Ma il recapito di questa a persona diversa dal vero destinatario, o la illegittima conoscenza del terzo incaricato della consegna, mediante apertura della corrispondenza, non valgono a far considerare consumato il reato; invece, sino a tal punto, si avrà semplice tentativo.

Della complicità fu altrove discorso (n[i] 49 e seguenti).

VII. — Conseguenze penali e civili del reato.

SOMMARIO: — **74.** Pena e aggravanti. — **75.** Esercizio dell'azione penale. — **76.** Diritto di querela nel caso di trasferimento dell'industria. — **77.** Azione civile per il risarcimento dei danni. — **78.** Accertamento dei danni e altre conseguenze della violazione.

74. La pena è la reclusione sino a sei mesi e la multa maggiore delle lire 100. Però il codice, sull'esempio d'altre legislazioni, riconosce un'aggra-

---

[1] V. nota precedente, in fine.

[2] La Corte di cass., 29 agosto 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LVIII, pag. 567), ebbe a decidere che risponde di tentativo del reato di cui all'art. 108 cod. pen. chi, con promessa di danaro, tenti indurre un funzionario alla consegna di segreti militari e ne ottenga documenti apocrifi, chè i mezzi posti in essere erano idonei allo scopo, sebben rimasti senza effetto. — V. Cass. francese, 4 luglio 1903 (*Dalloz*, 1903, 1, 425).

[3] Friedlander, Op. cit., pag. 93; M. Kohler, Op. cit., pag. 213.

vante nella rivelazione fatta a uno straniero non residente nel regno o ad un suo agente, ed applica allora la reclusione da un mese ad un anno e la multa superiore alle lire 500. In tal caso si ritiene offeso non solo l'interesse privato, come nei casi ordinari, ma pur quello pubblico, in quanto la nazione intera è privata d'una fonte di ricchezza, ed essa del pari risente nocumento. La distinzione, primieramente introdotta nel codice francese, è un'eco delle preoccupazioni di tutela dell'industria nazionale e del protezionismo che ànno presieduto alla formazione di quel codice in un'epoca di lotte militari e commerciali a un tempo [1].

La pena della multa non à limite nel suo massimo, nel fine di poter essere graduata in proporzione della maggior gravità della rivelazione. La legge francese applica la qualifica tanto allo straniero quanto al francese residente all'estero, essendo il danno ugualmente grave quando il cittadino abbia portata fuori Stato la sua residenza e così trasferiti all'estero segreti della fabbricazione nazionale; mentre è difettoso il nostro codice, che limita l'aggravante allo straniero non residente nel regno.

75. Secondo la maggior parte delle leggi, per il reato in discorso si procede solo a querela di parte. La ragione è che si tratta di prevalenti interessi privati, della cui tutela non può esservi miglior giudice della persona direttamente offesa; sebbene accanto al personale interesse concorra, mediatamente, l'offesa d'interessi sociali [2].

L'azione di parte si suffraga qui per le stesse considerazioni che valgono nei reati affini d'ingiuria, adulterio, violazione di domicilio, di corrispondenza, ecc., cioè per impedire che si apra d'ufficio una procedura in materia riflettente la segreta personalità del privato. Difatti lo *strepitus fori*, la pubblicità del giudizio arrecherebbe troppo grave pregiudizio all'indole del segreto e verrebbe anzi a distruggere quel segreto ancora effettivamente esistente nonostante la rivelazione fattane [3].

Potrebbe nondimeno avvenire che il nocumento derivante dalla rivelazione non fosse esclusivamente privato, limitato cioè all'inventore la cui personalità è violata, ma direttamente pubblico, sicchè vi fosse anche un pubblico interesse alla repressione: ipotesi possibile, ed anzi esplicitamente prevista nel § 12 della legge germanica sull'illecita concorrenza, il quale dichiara che, in caso di prevalente interesse pubblico, è proponibile l'azione pubblica da parte del procuratore di Stato [4]. Ma per la generale formola della nostra legge, anche in siffatto caso sarebbe il privato l'arbitro dell'azione penale, essendo il suo esercizio subordinato, in ogni ipotesi, alla querela di parte [5].

---

[1] V. n° 8. — V. anche Garraud, *Traité dr. pén. français*, V, n° 453.
[2] V. n° 24. — V. anche M. Kohler, Op. cit., pag. 217 e 219.
[3] Friedmann, *Geheime Verhandlungen*, ecc., in *Gerichtlichen Verfahren*, 1895, pag. 20.
[4] Conf. cod. pen. norveg., § 294 (v. n° 9) e § 144, quanto al segreto professionale.
[5] La disposizione non è in armonia con quanto avviene per i delitti contro l'invio-

76. L'azione può proporsi dal titolare dello stabilimento cui il segreto si riferisce, come quello che è stato offeso nel bene giuridico della sua personalità. La qualità d'autore della segreta invenzione o procedimento non vien presa in considerazione sul punto chi possa presentare querela. Anzi lo stesso autore dell'invenzione può rendersi penalmente responsabile del reato, come sarebbe dell'operaio inventore di nuovi trovati i quali però debbano profittare all'industriale presso cui lavora (nº 46).

Si discute se il diritto di sporgere querela sia determinato dal tempo in cui avvenne la rivelazione o da quello in cui vuolsi presentar la querela. L'importanza della quistione sta in ciò che, nel secondo caso, quella facoltà spetterebbe a chi, a tal tempo, avea il diritto di disposizione del segreto, e si verrebbe in questo modo a riconoscere la trasmessibilità del diritto di querela in favore dei successori o cessionari.

Chi dà la prevalenza al carattere patrimoniale, e quindi ai rapporti economici contratti, è facilmente indotto a seguire la seconda opinione [1].

Senonchè si muove in ciò da due falsi concetti:

1° che la rivelazione di segreti in genere violi essenzialmente un diritto patrimoniale, mentre se questo si verifica, e in maggior grado, nella rivelazione di segreti industriali, però la violazione colpisce prevalentemente il diritto di personalità del possessore dello stabilimento all'epoca di consumazione del reato. A chi pone a base della sanzione la violata fiducia del principale non può contrastarsi che la vittima del tradimento sia il titolare del segreto all'epoca della rivelazione e che esso solo possa avanzar querela [2]. Però, pur nel sistema da noi seguito, che fa consistere il fondamento del reato nell'offesa al diritto della segreta sfera d'una privata persona, si scorge che il segreto è inseparabilmente collegato con questa, che ad essa esclusivamente compete quel personalissimo diritto il quale nasce e s'estingue con la persona senza possibilità di trasferimento ad altri. Possono bensì acquistarsi cose in cui il segreto s'incorpora (es. lettere, manoscritti, modelli d'invenzioni, ecc.) o conoscenze di segreti, e queste cose e conoscenze possono dar origine a loro volta ad un individuale diritto dell'erede o cessionario di uno stabilimento all'intangibilità della loro sfera segreta, e alla punizione dell'inosservanza sua, specie da parte del personale di fabbrica. Però non avranno mai quelli potere di querelarsi per le violazioni di segreti avvenute in danno dell'anteriore titolare [3];

---

labilità dei segreti, di cui agli art. 159, 160, 161, 163, chè l'art. 164 dichiara che solo quando il fatto non abbia cagionato pubblico nocumento non si procede che a querela di parte. D'altra parte non si giustifica l'azione pubblica nella rivelazione di cui all'articolo 5 legge per gli infortuni sul lavoro (nº 61). La Corte di cassaz., con sentenza 21 novembre 1903, *Boccadamo* (*Giust. Pen.*, vol. X, col. 282), ritenne mancare il pubblico nocumento nella violazione del segreto epistolare quando il pregiudizio, pur riflettendo alcune ditte commerciali e turbando la buona fede nel commercio, rimane limitato a un interesse particolare.

[1] In tal senso Müller, *Reichsg. z. unlaut. Wettbew.*, pag. 190; Oppenhoff, *Kommentar zum Strafgesetzbuch*, 14ª ediz., 1900, su § 300 (sul segreto professionale).

[2] M. Kohler, pag. 221.

[3] Kohler, *Handb. deutsch. Patentr.*, pag. 262 e 921; Giesker, Op. cit., pag. 187.

2° che la facoltà di querela sia identica all'azione materiale dei danni, mentre è da questa indipendente, può vivere di vita propria sebben possa anche esserne influita (es. art. 7 cod. proc. pen.), è proponibile anche in mancanza di danni ed è intrasmissibile (art. 2 e 3 comb., cod. proc. pen.).

Titolare dell'azione può esser così una persona fisica, anche minore, che pur à diritto all'inviolabilità della sua segreta sfera, come una persona morale, una società, un pubblico o privato istituto o associazione, lo Stato stesso. Specialmente le società ànno una propria sfera interna da tutelare, sia per quanto riflette l'organizzazione loro, sia per ciò che à tratto ai segreti delle industrie che esercitano. Non v'è dubbio, infatti, che una società abbia un diritto alla propria personalità mediante il quale vien tutelata nel proprio onore, nome e credito commerciale [1].

77. La legge tutela il diritto d'ognuno alla propria sfera segreta con positive sanzioni che aggiungono efficacia alle sanzioni già riconosciute dalla legge morale. Le moderne legislazioni elevano infatti il morale principio dell'inviolabilità della sfera privata d'una persona ad un principio giuridico che vien disciplinato o in disposizioni speciali, come è del segreto postale o telegrafico o telefonico, del segreto professionale, industriale, del segreto della corrispondenza, dell'inviolabilità del domicilio, o con la generale sanzione dell'art. 1151 del codice civile che agli atti illeciti rannoda certe conseguenze civili [2], di intensità minore delle sanzioni penali, e consistenti nell'obbiigo del risarcimento dei danni.

Un pregiudizio patrimoniale nella violazione di segreti, specialmente industriali e commerciali, ricorrerà di spesso; sebbene non mancherà talvolta pur il pregiudizio morale, a esempio, se l'autore dell'invenzione rivelata non avea intendimento di realizzare praticamente la sua scoperta. Nè per ciò che dalla violazione del diritto individuale del titolare del segreto possa conseguire un danno patrimoniale, un'offesa al privato interesse, è lecito inferirne che quello subisca alcuna modificazione, così da considerarsi trasformato in un diritto patrimoniale, al modo stesso che nelle lesioni personali il risarcimento dei danni materiali che fa loro seguito non porta cambiamento d'oggetto all'attacco alla integrità personale (n° 19).

78. L'azione civile per violazione dei segreti industriali può fondarsi o sull'articolo 1151 del codice civile, in quanto si tratti d'*obligatio ex delicto*, per

[1] V. Ramella, *La responsabilità penale e le associazioni*, n° 27 e seg., n° 40 e seg. (in *Tratt. di dir. pen.*); Reibel, *Du nom commercial*, 1905, p. 45; Kohler, in *Goltd. Archiv*, vol. XLVII, p. 141 s.; cod. civ. tedesco, § 12; cod. comm., § 37; prog. cod. civ. svizzero del 1904, art. 30; cod. fed. svizzero, art. 641, sulla facoltà di visione dei libri e corrispondenza della società, dà parte di azionisti, quando non ne venga compromesso senza necessità il segreto degli affari.

[2] V. pure cod. civ. franc., art. 1382; tedesco, § 826; cod. fed. svizzero, art. 50 e 55.

esser autori del fatto degli estranei, o sugli articoli 1218 e seg., per violazione d'obbligazione contrattuale quando responsabile della rivelazione sia un dipendente.

In ordine alla sussistenza del diritto ai danni è indifferente se vi sia il concorso del dolo o pur soltanto della colpa. Il risarcimento sarà dovuto tanto se l'operaio abbia per mera indiscrezione o leggerezza violato i propri doveri di segretezza, quanto se ciò fece per odiosità al padrone o con scopo di nuocergli [1]. La stesso dicasi dell'estraneo che abbia, nelle stesse condizioni, abusato della sua situazione che lo mise a conoscenza di segreti.

L'obbligo della prova si regola secondo i principî generali del diritto. Deve quindi il danneggiato provare l'avvenuta violazione del segreto; che effettivamente la circostanza rivelata à carattere di segreto; che inoltre vi è danno, posto che le indiscrezioni commesse non presuppongono, senz'altro, e necessariamente, un pregiudizio materiale, essendo anzi la stessa sanzione penale indipendente dal verificarsi d'un danno [2], e potendo aversi atti illeciti che non arrecano verun pregiudizio economico; che poi concorre la colpa o il dolo, a meno si tratti d'obbligazione contrattuale al mantenimento del segreto, nel qual caso, in forza dell'articolo 1225 cod. civile, incomberà all'autore della rivelazione la prova d'esser esso esente da dolo o colpa; in ultimo che esiste un effettivo rapporto di causa ed effetto fra la violazione del segreto e il danno dimostrato sussistente.

Potrà il convenuto provare a sua discolpa che si tratta di circostanze già cadute in dominio del pubblico, che egli aveva una giusta causa per la loro rivelazione, che la divulgazione seguì senza però aver egli appreso il segreto in dipendenza della sua arte, professione, ecc., o in violazione di obblighi derivanti dal contratto di lavoro, ecc. (v. n^{i} 54 e 55).

Nell'accertamento dell'importo dei danni si applicherà il criterio stesso che il codice penale à adottato nell'articolo 431, 1° capov°., per determinare il valore della cosa sottratta; si terrà cioè conto di quelle materiali utilità che chi avea la disponibilità del segreto avrebbe ritratte dalla sua attuazione quando la rivelazione non fosse avvenuta, e così del pregiudizio che gliene sia derivato, non del profitto ottenuto dal rivelatore.

Nel caso di più partecipi nella rivelazione, sorgerà l'obbligazione loro personale e solidale al risarcimento dei danni.

L'azione di responsabilità per i danni comprende inoltre *ipso jure* il diritto a che venga vietato ogni ulteriore illegittimo uso e sfruttamento del segreto i quali infatti sarebbero fonte di nuovi pregiudizî, e quindi di successive anche innumerevoli azioni per il loro risarcimento [3].

---

[1] Osterrieth, *Gesetz z. Bekämpfung unlaut. Wettbew.*, 1896, pag. 89.

[2] Arg. da art. 161 e 163 cod. pen. (...possa — la rivelazione — cagionare nocumento), e 159, 1° capov°., 160, 1° capov°., e 162, 2° capov°., che elevano a qualifica del reato l'aver la violazione cagionato nocumento.

[3] Esmein, in *Rev. trim. dr. civil*, 1903, pag. 5 s.; Reibel, Op. cit., pag. 215 s.;

Dalla rivelazione di segreti per opera di dipendenti, oltre alle sanzioni penali e quelle civili per i danni, consegue legittimamente il diritto al licenziamento loro senz'uopo di preventivo congedo, stante la violazione del contratto di lavoro. Per ciò che à tratto agli ausiliari di commercio, tale diritto è espressamente consacrato dal § 72 del cod. comm. tedesco, per il caso appunto d'infedeltà o abuso di fiducia da parte loro [1]. La legge belga sul contratto di lavoro del 10 marzo 1900, fra i diversi giusti motivi che permettono lo scioglimento del contratto senza preavviso, o prima che spiri il termine (quando quello sia per tempo determinato), e per colpa dell'operaio, enumera quello in cui l'operaio « manchi alla sua obbligazione d'osservare i segreti di fabbrica » (art. 20, nº 5).

Sono infine applicabili le pene convenzionali stipulate in contratto, sia che la rivelazione avvenga durante il servizio, o dopo il servizio per segreti appresi nel corso della prestazione del lavoro. Ma le stesse non colpiranno il complice che abbia aiutato o indotto il personale alla consumazione del reato, essendo egli estraneo ai rapporti contrattuali che vincolano quello al proprio padrone. Tale estensione di responsabilità ai complici era stata proposta in Germania nella discussione della legge sull'illecita concorrenza, ma non venne accolta perchè contraria alle norme ordinarie sugli effetti dei contratti [2].

Müller, pag. 192; sent. Trib. imp. germ. del 12 novembre 1901 (*Unlaut. Wettbewerb*, 1902, 61.

[1] Per il personale di fabbrica provvedono gli art. 123 e 133, *c* della legge sulle industrie del 30 giugno 1900.

[2] Müller, Op. cit., pag. 192, nota 2.

Agostino Ramella.

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE*

(Seconda Sezione.)

8 febbraio 1906. **264**

PRESCRIZIONE — AZIONE PENALE — sospensione — « questione deferita ad altro giudizio » — (cod. pen., art. 92, capov°.).

L'art. 92, capov°., c. p., disponendo che la prescrizione resta sospesa ove l'azione penale non possa esser promossa o proseguita se non dopo risoluta una questione deferita ad altro giudizio, non intende riferirsi « agli incidenti e ai rimedi di legge relativi al giudizio per il reato per il quale s'invoca la prescrizione, ma agli altri giudizi relativi ad altri fatti diversi da quelli costituenti il reato del giudizio principale, cui sia necessario di procedere prima di definire questo » [1].

Ric. *Potente Cosimo Damiano.*

La Corte: — Potente Cosimo Damiano ricorre nei modi e termini di legge contro la

---

[1] — Cnfr. 15 maggio 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 321).

V. anche 15 febbraio 1906, *Bonfiglio Andrea* e *altri*, del seguente tenore:

« La Corte: — (*Omissis.*) Considerato che nell'art. 401 c. p. il legislatore à stabilito una speciale brevissima prescrizione per i reati contro l'onore, allo scopo, eminentemente civile e sociale, di non perpetuare gli odî e i rancori che si determinano tra offesi e offensori, e che vengono maggiormente rinfocolati e acuiti dagli attriti e dalla pubblicità dei relativi giudizi. È perciò che l'azione penale non può esser più promossa dopo un anno per la diffamazione e dopo tre mesi per le ingiurie a decorrere dalla loro consumazione, e che, iniziatosi il relativo procedimento, lo stesso non può ulteriormente esser proseguito e deesi dichiarare estinta l'azione penale se, nonostante gli atti interruttivi, non sia profferita la sentenza di condanna nel termine di diciotto mesi per i reati di diffamazione, e d'un anno per quelli di ingiurie, sempre a contare dalla loro consumazione.

» Tali termini non posson esser oltrepassati se non nel caso d'impossibilità assoluta, da parte dell'Autorità giudiziaria, di poter iniziare o proseguire l'azione penale in mancanza di una speciale autorizzazione espressamente richiesta dalla legge, oppure in quello di esistenza d'una questione pregiudiziale formante oggetto non già dello stesso procedimento penale, ma di diverso e separato giudizio, sia civile che penale, e dalla cui definizione dipenda la statuizione dell'azione penale costituente l'obietto del giudizio principale, e come pure nell'ipotesi che, intervenuta la sentenza di condanna, questa non sia divenuta definitiva o irrevocabile per non prodotto gravame.

» Nei primi due casi la prescrizione dell'azione penale resta sospesa, e agli effetti di questa non è tenuto conto del tempo decorso per ottenere l'autorizzazione richiesta per il procedimento, o per la risoluzione della questione pregiudiziale, mentre nel terzo caso la prescrizione viene interrotta, e dalla pronunzia della sentenza non irrevocabile comincia da capo un nuovo periodo prescrittivo, che si compie rispettivamente non oltre diciotto mesi o un anno, oppure

---

* — **RACCOLTA COMPLETA delle sentenze contenenti motivazione giuridica, qualunque ne sia l'importanza, eseguita sugli originali delle stesse. — Si omettono soltanto le sentenze che raffermano una giurisprudenza assolutamente costante, di cui però è fatta menzione in *Nota all'Indice*.**

sentenza del Tribunale penale di Lecce del giorno 10 novembre 1905, confermativa di quella del pretore di S. Vito dei Normanni del 6 luglio 1905, con la quale il ricorrente era stato condannato alla pena della reclusione per giorni settantacinque e alla multa di lire 84.

Con motivo principale e primo aggiunto si denunzia: — violazione degli art. 92, 93, 393 c. p., e 323, n° 3°, p. p., per aver disatteso l'eccezione di prescrizione dell'azione penale nell'erroneo supposto che per « questione deferita ad altro giudizio » debba intendersi semplicemente « una questione che proceda da sè, quasi autonoma, per tutti i gradi di giurisdizione », mentre è comunemente ammesso che con la cennata locuzione della legge si debba intendere una questione relativa a un fatto, il cui accertamento, in separato giudizio, sia il presupposto indispensabile onde poter proseguire il giudizio per il fatto costituente il reato principale. Nella specie, è pacifico che il preteso reato si sarebbe consumato nell'agosto 1903, e nel 23 novembre dello stesso anno fu sporta querela; dopo parecchi rinvii, portata la causa al giudizio del pretore, questi emise il 19 aprile 1904 una sentenza interlocutoria in merito a un incidente sollevato dalla difesa circa alcune domande da rivolgersi ai testi del discarico. Contro tale provvedimento appellò l'imputato, chiedendo, intanto, e ottenendo la sospensione del giudizio, che non fu ripreso se non quando, esauriti i gradi giurisdizionali d'appello e di cassazione, la causa fu riassunta dal pretore all'udienza del 1° luglio 1905 e da questo rinviata al 6 stesso mese, nella quale fu emanata la sentenza di condanna. Confrontando le date, si à che il 6 luglio 1905 (data della sentenza pretoriale di condanna) erano trascorsi circa ventidue mesi dalla consumazione del preteso reato e diciannove mesi dalla querela. Così, essendo decorsi più che diciotto mesi, ai termini del 1° capov°. dell'art. 93 c. p., l'azione penale è prescritta; e malamente s'invocò dal tribunale l'art. 92 stesso codice, che si riferisce non agli incidenti e ai rimedî di legge relativi al giudizio per il reato per il quale s'invoca la prescrizione, ma agli altri giudizî relativi ad altri fatti diversi da quelli costituenti il suddetto reato, cui sia necessario procedere prima di definire il giudizio principale.

(*Omissis.*) Attesochè ben si appone la difesa del ricorrente nel primo mezzo, essendo evidente l'errore di diritto nel quale è incorso il tribunale, ammettendo che sia rimasto sospeso il corso della prescrizione per l'incidente sollevato dall'imputato innanzi il primo giudice nell'udienza del 19 aprile 1904, deciso definitivamente dalla Cassazione addì 27 marzo 1905.

La legge, difatti, nel capovverso dell'art. 92 c. p., disponendo che la prescrizione resta sospesa se l'azione penale non possa èsser promossa o proseguita se non dopo risoluta una questione deferita ad altro giudizio, à inteso evidentemente riferirsi a questioni pregiudiziali, per le quali il magistrato penale si trova

---

in un anno o in mesi tre a seconda che vi siano intervenuti atti interruttivi prima della sentenza definitiva di conferma, oppure non ve ne siano stati (art. 92 e 93 cod. pen.).

» In applicazione di tali principî, ne segue che, nella fattispecie, dalla sentenza di condanna non irrevocabile emessa dal pretore di Lentini addì 31 maggio 1904, essendo stata seguita da quella di conferma pronunziata dal Tribunale di Siracusa nel 6 dicembre 1905 dopo il decorrimento dei diciotto mesi, la prescrizione invocata dai ricorrenti già si era verificata, e il tribunale stesso avrebbe dovuto invece per il reato di diffamazione dichiarare estinta l'azione penale, che non potea giuridicamente ritenersi ancora in vita oltre il cennato termine, non ostante i diversi atti di citazione notificati ai Bonfiglio per la discussione dell'appello.

» Nè in contrario avrebbesi potuto invocare la preesistenza d'un procedimento penale a carico della querelante Berretta per reato d'adulterio commesso in correità con un certo Massimino Enrico, allo scopo di riconoscere in essa una pregiudiziale costituente motivo di sospensione della prescrizione, giacchè niun provvedimento del tribunale intervenne per riconoscere in detto procedimento penale per adulterio una pregiudiziale per la decisione dell'imputazione del reato di diffamazione, e inoltre il fatto diffamatorio attribuito alla querelante essendo diverso da quello che formava oggetto dell'imputazione d'adulterio contro la querelante, questa ultima non avrebbe potuto giammai formare una questione pregiudiziale a mente dell'art. 394, n° 2°, del codice penale.

» La denunziata sentenza, quindi, per l'avvenuta prescrizione in ordine al reato di diffamazione, va annullata senza rinvio.

» Per questi motivi, cassa, ecc. — (Pres. ff. Lucchini — rel. Lappone — p. m. Coppola — avv. Escobedo). »

nella giuridica impossibilità di conoscere del reato prima che un altro magistrato abbia deciso di quelle. E propriamente la locuzione della legge allude manifestamente a questioni relative a fatti, il cui accertamento in separato giudizio è il presupposto indispensabile per poter proseguire il giudizio principale.

Non dunque agli incidenti e ai rimedî di legge relativi al giudizio per il reato per il quale s'invoca la prescrizione intende riferirsi il disposto di legge, ma agli altri giudizî relativi ad altri fatti diversi da quelli costituenti il reato del giudizio principale, cui sia necessario procedere prima di definire questo.

Solo dunque a necessità giuridiche strettamente tali à voluto provvedere il legislatore nell'interesse stesso della giustizia e delle parti interessate. con la disposizione in disamina; quali quelle enunziate negli art. 32, 33 e 315 c. p. p., 839 e 861 cod. comm., 394, n° 2° e capov°. ult., c. p.

La locuzione della legge « questione deferita ad altro giudizio » manifesta chiaramente quale sia stata la volontà del legislatore. « Altro giudizio, se non importa giurisdizione diversa », come erroneamente fu detto in una decisione di questo S. C., significa però giudizio diverso e distinto da quello principale, e non semplicemente procedente da sè e in via autonoma, come si afferma nella denunziata sentenza.

À da esser un giudizio, infine, che dovrà procedere in sede e competenza propria e distintamente da quella del giudizio principale.

Le ragioni stesse, del resto, su cui poggia il concetto giuridico e logico della prescrizione, persuadono che solo a necessità giuridiche imprescindibili si è arreso il legislatore, per consentire la sospensione della prescrizione nel citato capov°. dell'art. 92. Diversamente opinando ed estendendo tale sospensione agli incidenti e ai rimedî giuridici del giudizio principale, si controopererebbe agli scopi che à avuto di mira il legislatore nello statuire l'estinzione dell'azione penale per mezzo della prescrizione, e si porgerebbe ansa ad artificiosi incidenti.

Per siffatte ragioni merita di esser accolto il primo mezzo di ricorso, tornando quindi superfluo l'esame del secondo.

Per questi motivi, dichiara, ecc. — (Presidente ff. Lucchini — rel. D'Osvaldo — p. m. Sansonetti — avv.ti Escobedo, Pascale e Pericoli).

(Sezioni Unite.)

12 febbraio 1906. 265

CASSAZIONE — RICORSO — sentenza di rinvio — reati ministeriali — giurisdizione — prima Sezione della S. C. — (legge 6 dicembre 1888, art. 2; cod. proc. pen., art. 460, n° 5°).

Spetta alla 1ª Sezione della S. C. conoscere del ricorso contro sentenza di rinvio alle Assise, anche quando nei motivi di cassazione si deduca l'incompetenza della magistratura ordinaria, per trattarsi di reati ministeriali [1].

Ric. *Nasi Nunzio.*

---

[1] — Ecco la requisitoria del p. m.:

« Il Proc. Gen.: — Letto il ricorso del 27 luglio 1905, col quale s'impugnava dall'accusato Nunzio Nasi la sentenza emessa dalla Sezione d'accusa presso la Corte d'appello di Roma, addì 8 maggio 1905, principalmente perchè, trattandosi di reati ministeriali, fosse incompetente l'Autorità giudiziaria, e spettasse invece esclusivamente al Senato costituito in Alta Corte di giustizia conoscerne, in conformità degli articoli 36, 65, 47 e 67 dello Statuto fondamentale del regno;

» Lette le istanze degli 8 dicembre 1905 e dei 13 gennaio 1906, indirizzate alle Sezioni unite penali di questo Supremo Collegio, con le quali la difesa del Nasi assume, che la questione di assoluta mancanza di giurisdizione nell'Autorità giudiziaria debba esser decisa dalle Sezioni unite, o in ogni caso dalla seconda e non dalla prima Sezione penale;

» Osserva che non posson qui avere alcuna applicazione le disposizioni racchiuse negli art. 731 a 745 p. p., perchè non siamo nei termini d'un conflitto positivo o negativo che sia. Siamo invece di fronte a un ricorso, che à attaccato la sentenza della Sezione d'accusa, per assoluta incompetenza dell'Autorità giudiziaria, il quale ricorso dee perciò, come qualunque altro, esser discusso in un'udienza pubblica nel contraddittorio di tutte le parti, conforme al disposto degli art. 639 e 49 del predetto codice.

» E per logica e naturale conseguenza, nella stessa forma e in udienza pubblica debbono esser trattate tutte le questioni pregiudiziali al ricorso medesimo attinenti, salvo che per taluna di esse non sia dalla legge stabilito uno speciale e diverso procedimento. Non potrebbesi quindi trattare che in udienza pubblica l'una delle questioni pregiudiziali sollevate con le suddette istanze, se cioè sul prodotto ricorso debban giudicare le Sezioni unite o una delle due Sezioni

La Corte: — Ritenuto che la Sezione d'accusa presso la Corte d'appello di Roma, con sentenza dell'8 maggio 1905, inviò per il giudizio avanti la Corte d'assise l'ex-ministro Nasi Nunzio, imputandogli delitti di falsità in atti pubblici e peculati, commessi quale pubblico ufficiale e nell'esercizio e con abuso delle sue funzioni di Ministro della pubblica istruzione; e dichiarò non farsi luogo a procedimento penale per insufficienza di indizî rispetto a Duranti Valentino, imputato di falsità e peculati.

Contro l'indicata sentenza fu prodotto ricorso per cassazione dai nominati Nasi e Duranti con più mezzi d'annullamento, fra i quali è principale e assorbente quello, in cui si denunzia la violazione degli art. 36, 65, 47 e 67 dello Statuto fondamentale del regno; in quanto che, trattandosi di reati ministeriali, ogni indagine e giudizio spetta esclusivamente al Senato costituito in Alta Corte di giustizia, onde l'assoluta incompetenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria a inquisire e giudicare per difetto di giurisdizione.

Con successive allegazioni, presentate dai difensori del ricorrente Nasi Nunzio, dopo essersi rilevato che la sentenza della Sezione d'accusa fu impugnata, non in quanto abbia investito del giudizio la Corte d'assise, bensì per avere ritenuta la competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria e statuito sopra fatti, la cui cognizione appartiene alla giurisdizione speciale del Senato costituito in Alta Corte di giustizia, si è sostenuto che non si propone col ricorso un'ordinaria questione di competenza, da risolversi mediante il procedimento normale tracciato dal codice di procedura penale, ma si promuove un vero e proprio conflitto di attribuzioni, sul quale il Supremo Collegio dee pronunziare a Sezioni unite; aggiungendo che, se mai si dovesse dirimere il conflitto a Sezione semplice, competente a decidere sarebbe la 2ª Sezione, non già la 1ª. E tutto ciò si desume, a loro avviso, dalle disposizioni contenute nella legge del 12 dicembre 1875, n° 2837, che istituiva in Roma due Sezioni temporanee di Corte di cassazione; nell'altra del 31 marzo 1877, nº 3751 sui conflitti di attribuzioni, e in quella del 6 dicembre 1888, nº 5825, che de-

---

penali. In ordine a cotesta questione, infatti, non v'à alcuna disposizione che dica potersi provvedere in camera di consiglio, e deesi perciò seguire e applicare la regola generale, secondo la quale debbon portarsi e discutersi in udienza pubblica tutti i ricorsi con tutte le questioni che vi abbiano attinenza.

» Osserva che dovrebbe bensì trattarsi e decidersi in camera di consiglio l'altra questione, se, cioè, esclusa la competenza delle Sezioni unite, competente sia la seconda e non la prima Sezione, essendo riguardo a questa, nell'art. 2 della legge 6 dicembre 1888, modificata dalla successiva del 1893, espressamente stabilito che, « proposta dalle parti o sollevata d'ufficio » questione, se il ricorso sia di competenza dell'una o dell'altra Sezione », sarà preliminarmente risoluta dalla Corte a Sezioni unite in camera di consiglio, sentito il p. m. Siccome però tale controversia è intimamente connessa con l'altra procedente, diretta a definire se l'interposto ricorso rientri invece nella competenza delle Sezioni unite, e non si potrebbe prima che questa fosse decisa decidere quella; così parrebbe che, per ragione di connessità e d'economia dei giudizî, si dovessero ambe le questioni portare e trattare alle Sezioni unite in udienza pubblica. Se, invero, non è lecito trattare in camera di consiglio quello che per legge dovrebbe trattarsi in udienza pubblica, nulla vieta che, per l'opposto, possa trattarsi anche in udienza pubblica, dove le garanzie sono maggiori, un'eccezione che di regola potrebbe e dovrebbe trattarsi in camera di consiglio.

» Osserva che, qualora l'ecc.ma Corte creda di poter e dovere scindere le suaccennate due questioni e trattare ora in camera di consiglio quella sulla competenza dell'una o dell'altra Sezione penale, non possa esservi dubbio che, ove la causa non rientrasse nella competenza delle Sezioni unite, competente a conoscere sarebbe la 1ª e non la 2ª Sezione; poichè evidentemente il ricorso prodotto dal Nasi rientrerebbe nel novero di quelli, che le succitate leggi del 1888 e del 1893 attribuiscono alla 1ª e non alla 2ª Sezione.

» Per questi motivi conclude che le due suaccennate questioni preliminari siano riunite e rinviate alle Sezioni unite in udienza pubblica; che, ove invece si scindano le due questioni e si giudichi ora in camera di consiglio sulla competenza dell'una o dell'altra Sezione, si dichiari che, quando venga esclusa la competenza delle Sezioni unite, competente a conoscere del ricorso sia la prima Sezione penale; che sia, in ogni caso, rinviata per discutersi in udienza pubblica davanti le Sezioni unite, la questione, se il ricorso rientri nella competenza delle Sezioni unite o in quella dell'una delle due Sezioni penali. »

feri alla sola Corte Suprema di Roma la cognizione di tutti gli affari penali del regno, modificata nell'articolo 2 dalla successiva del 4 giugno 1893, nº 259. Quindi si è fatta istanza per la convocazione delle Sezioni unite, affinchè decidano in via preliminare se il ricorso debba esser dalle medesime giudicato, oppure dalla 2ª Sezione, osservata la procedura della pubblica udienza, con l'intervento delle parti e del p. m. per la relativa discussione.

La causa, iscritta sul ruolo dei ricorsi deferiti alla 1ª Sezione, veniva chiamata nell'udienza del 22 gennaio scorso, alla quale i difensori del Nasi, conformemente alle deduzioni scritte, eccepivano l'incompetenza della 1ª Sezione a giudicare il ricorso. Questa, pertanto, con deliberazione dello stesso giorno, sospendeva il giudizio, per dar luogo alla statuizione delle Sezioni unite.

(*Omissis.*) Attesochè non si possa negare che il ricorso dell'ex-ministro Nunzio Nasi sia proposto contro la sentenza della Sezione d'accusa, che lo à inviato per il giudizio avanti la Corte d'assise. Ciò posto, chiunque abbia letto la legge del 6 dicembre 1888, nº 5825, modificata nell'art. 2 dell'altra del 4 giugno 1893, nº 259, non può disconoscere che a giudicare il ricorso, per chiara e specifica disposizione, sia competente la 1ª Sezione penale.

Dice, infatti, l'indicato articolo che la Sezione penale della Corte di cassazione di Roma è suddivisa in due Sezioni, e che la 1ª di esse esse giudicherà dei ricorsi contro le sentenze delle Sezioni d'accusa, ecc.; la 2ª giudicherà di ogni altro ricorso, affare o istanza in materia penale. E poichè la legge non distingue fra sentenza e sentenza, nè fa eccezioni di sorta, chi la deve applicare non può introdurre distinzioni, le quali sarebbero, ad evidenza, antigiuridiche e arbitrarie. Perciò vanamente si obietta che, con l'eccepire l'incompetenza assoluta della magistratura ordinaria per mancanza di giurisdizione, non s'investe direttamente la sentenza della Sezione d'accusa, in sè medesima considerata, ma si eleva una questione d'ordine generale, che riguarda e colpisce ogni atto compiuto dall'Autorità giudiziaria, stantechè resta sempre fermo questo punto immutabile di fatto: che con la domanda di cassazione si ricorre contro sentenza pronunziata dalla Sezione d'accusa. I motivi del ricorso prodotto, cioè le ragioni su cui esso è fondato, qualunque sia la loro indole, non sono la domanda, nè ànno la virtù di snaturarne l'essenza; talchè il ricorso mantiene la sua caratteristica impronta di atto onde s'impugna una sentenza di Sezione d'accusa.

Locchè trova riscontro e conferma nel codice di procedura penale, allorquando ammette l'accusato a proporre domanda di nullità dopo la sentenza della Sezione d'accusa che lo à inviato innanzi alla Corte d'assise, perocchè l'art. 460 del detto codice, premesso che « la domanda non può esser fatta se non contro la sentenza di rinvio alla Corte d'assise », nel designare i casi in cui la domanda è ammessa, enunzia quello del nº 5º con le parole: « se l'accusato è stato rimandato avanti giudici incompetenti ».

Nè si opponga che il legislatore con siffatta locuzione abbia considerato l'incompetenza in rapporto ai soli magistrati dell'ordine giudiziario dalla legge chiamati a giudicare i reati, a norma degli art. 9, 10 e 11 del codice stesso: poichè la riferita espressione, usata nel citato nº 5º, à tale ampiezza da comprender altresì le giurisdizioni speciali diverse dall'ordinaria, come la giurisdizione militare o quella eccezionale del Senato.

E che tale sia veramente la portata di codesto nº 5º si desume ancora dal confronto della disposizione con altre corrispondenti scritte negli art. 249, 430, 672, nei quali è stabilito: « se risulta dagli atti che il fatto non appartiene alla competenza ordinaria, la Camera di consiglio ordinerà il rinvio al giudice competente »; « se la causa non è di competenza ordinaria, il proc. gen. dovrà richiedere e la Sezione ordinare che sia sospesa e rimessa alla Autorità competente »; « se la sentenza della Sezione d'accusa è annullata perchè rimandò la causa avanti giudici incompetenti, la Corte di cassazione rimetterà il processo avanti i giudici che ne dovranno conoscere, facendone la designazione ». Laonde si scorge che, quantunque si deduca nei motivi di cassazione l'incompetenza della magistratura ordinaria, non sconfina mai dall'ambito sovraindicato, cioè di ricorso che attacca una sentenza di Sezione d'accusa, e che pertanto dev'esser giudicato dalla 1ª Sezione penale del Supremo Collegio.

Alla stessa conclusione si perviene anche ammettendo la sussistenza d'un conflitto di giurisdizione; in quanto che la legge del 1888 espressamente ne attribuisce il giudizio alla 1ª Sezione col ricordato art. 2 modificato da quella del 1893, in cui è statuito che « la 1ª Sezione giudicherà dei conflitti di giurisdizione di competenza della Sezione penale ». Nè qui è superfluo notare, per chiarire il significato della dizione, che, se a tenore della stessa legge 6 dicembre 1888, è devoluta alla Corte di cassazione di Roma la cognizione di tutti gli affari penali del regno e su di essi giudica la

Sezione penale, che funziona suddivisa in due Sezioni, 1ª e 2ª, o con ambedue insieme per le decisioni a Sezioni unite (art. 1, 2 e 3), non può mettersi in dubbio che a dirimere qualunque conflitto di giurisdizione o, se vogliasi, di attribuzioni in materia penale, sia competente il Collegio penale; e se con la riferita disposizione dell'art. 2 la legge specificamente assegna la risoluzione dei conflitti alla 1ª Sezione, si rende palese che ad essa unicamente spetta la decisione dei conflitti, nessuno escluso.

Considerando poi che il legislatore non emana o mantiene disposizioni che siano fra loro in contrasto, agevolmente si comprende come lungi dal vero debbano esser i patrocinatori del Nasi, allorchè, per negare la competenza della 1ª Sezione, invocano la legge del 12 dicembre 1875, nº 2837, che istituiva in Roma due Sezioni temporanee di Corte di cassazione, l'una civile, l'altra penale, e alle medesime attribuiva l'esclusiva cognizione per tutto il regno di speciali, svariate materie, in esse annoverando i conflitti di giurisdizione fra tribunali ordinari e tribunali speciali: la detta legge, infatti, non contiene alcuna norma per determinare i casi, in cui il giudizio debba seguire a Sezione semplice o a Sezioni unite, sicchè tacitamente rimanda alle disposizioni portate da altre leggi.

Similmente non è a proposito citata la legge sui conflitti di attribuzione del 31 marzo 1877, nº 3761, per trarne argomenti diretti o analogici a sostegno della tesi propugnata dal ricorrente, il quale fonda il proprio assunto sull'art. 3, in cui è stabilito che appartiene esclusivamente alle Sezioni di cassazione istituite in Roma giudicare dei conflitti di giurisdizione, positivi o negativi, fra i tribunali ordinarî e altre giurisdizioni speciali, con decisione presa a Sezioni unite. Imperocchè codesta legge, in primo luogo, non riguarda le materie penali. Ciò, infatti, risulta dallo stesso art. 3, in cui si dispone che, « sopra ricorso documentato dalla parte più diligente, la Corte procede in via d'urgenza, osservate le norme stabilite per i regolamenti di competenza dagli art. 110 e seg. del codice di procedura civile »; risulta eziandio da tutte le altre disposizioni della legge, nelle quali, parlandosi di pubblica amministrazione, di parti, d'intervento, di questioni di competenza fra l'Autorità giudiziaria e l'amministrativa, con riferimento alle norme contenute nel codice di procedura civile, è costantemente usato un linguaggio, che si addice soltanto alle materie civili; e risulta, infine, dall'articolo 6, col quale sono abrogati l'art. 10, nº 1º, della legge sul Consiglio di Stato, l'articolo 13 della legge sul contenzioso amministrativo, la legge sui conflitti del 20 novembre 1859, nº 3780, l'articolo 43 della legge relativa alla Corte dei conti, 14 agosto 1862, nº 800: di guisa che la legge del 31 marzo 1877, per il suo contenuto e per lo scopo evidente di porre complete e uniformi regole per definire qualsivoglia questione di competenza fra le Autorità amministrative e le giudiziarie e così mantenere la reciproca indipendenza e la necessaria separazione dei poteri, dettò norme soltanto per la materia civile. In secondo luogo non è possibile giuridicamente l'estendere e applicare per analogia la disposizione del rammentato art. 3 al ricorso in esame quando esista, come esiste, una precisa disposizione portata da legge posteriore, la quale *in terminis* à dichiarato che « la 1ª Sezione penale giudicherà dei conflitti di giurisdizione di competenza della Sezione penale ».

Senonchè di un conflitto di giurisdizione mancano gli elementi. Difatti, perchè in materia penale sorga un conflitto, è mestieri che due o più Autorità prendano nello stesso tempo o ricusino di prender cognizione della medesima causa. Orbene, sulle imputazioni ascritte all'accusato Nasi non si ànno che affermazioni di competenza espresse nell'ordinanza della Camera di consiglio e nella sentenza della Sezione d'accusa; talchè soltanto esiste un'eccezione d'incompetenza dei tribunali ordinarî proposta dall'accusato, sulla quale conviene statuire in conformità delle antecedenti osservazioni.

Riconosciuto, pertanto, che a giudicare il ricorso non è competente la 2ª Sezione, ma invece la 1ª, e ciò in camera di consiglio, come prescrive la legge, disponendo che, ove sorga questione se il ricorso sia di competenza dell'una o dell'altra Sezione, deciderà su tal punto in via preliminare la Corte a Sezioni unite, in camera di consiglio (legge 6 dicembre 1888, art. 2, e legge 4 giugno 1893), è inutile ricercare se, allorquando le Sezioni unite pronunzino intorno alla propria competenza, si debba procedere con la pubblicità dell'udienza e della discussione.

Si osserva, infine, che le ragioni sovra esposte valgono anche per il ricorso prodotto dal Duranti.

Per questi motivi, dichiara, ecc. — (Presidente Fiocca — rel. Triani — p. m. Sansonetti).

(Prima Sezione.)

11 gennaio 1906. 266

SANITÀ PUBBLICA — CONTRAVVENZIONE — regolamenti locali — oblazione — (l. com. e prov., art. 202 e 203; l. sanitaria, art. 60; l. 25 febbraio 1904, n° 57, art. 16).

Non può il pretore procedere a giudizio per contravvenzione al regolamento locale d'igiene se prima non siasi esperita la conciliazione in via amministrativa [1].

Ric. *Ferranti Ferdinando.*

(Seconda Sezione.)

30 gennaio 1906. 267

DIBATTIMENTO — COMPOSIZIONE — tribunale — pretore e aggiunto — (ord°. giud°., art. 48).

È legalmente costituito il tribunale con l'intervento contemporaneo del pretore e dell'aggiunto giudiziario [2].

Ric. *Coniglio Giuseppe.*

La Corte: — Giambattista Gurrado e Giuseppe Coniglio furono ambidue rinviati dal giudice istruttore di Matera al giudizio del pretore d'Irpina, per rispondere di sottrazione

---

[1] — « Attesochè effettivamente nell'art. 60 della legge sanitaria, riformato dalla successiva legge del 25 febbraio 1904, è detto che alle contravvenzioni ai regolamenti municipali d'igiene sono applicabili le disposizioni degli art. 202 e 203 della legge comunale e provinciale, ossia è ammissibile la conciliazione in via amministrativa. E poichè vi era una domanda in proposito del contravventore Ferrante, e il sindaco avea richiesto il pretore di rimettergli il verbale di contravvenzione a lui trasmesso direttamente dai rr. cc., non dovea il pretore senz'altro procedere al giudizio, ma dovea sospenderlo finchè la conciliazione non fosse riuscita e il sindaco non avesse fatto istanza per il relativo procedimento. »

Eppure, nonostante il preciso disposto dell'articolo 16 della legge 25 febbraio 1904, n° 57 (« modificazioni e aggiunte alle disposizioni intorno all'assistenza sanitaria, alla vigilanza igienica e all'igiene degli abitanti nei Comuni del regno »), la stessa 1ª Sezione della S. C., il 24 maggio 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 93 — e *Nota* ivi, con richiamo di altre sentenze conformi dello stesso giorno), ebbe a dichiarare l'inammissibilità dell'oblazione.

[2] — Conf. 2 dicembre 1898 (*Riv. Pen.*, vol. XLIX, pag. 285); 29 novembre 1897 (*Id.*, vol. XLVII, p. 196); 26 maggio 1897 (*Id.*, vol. XLVI, p. 71); 29 dicembre 1896 (*Id.*, vol. XLIV, pag. 284); 1° febbraio 1892 (*Id.*, vol. XXXV, pag. 627); — Cass. civile di Napoli, 14 dicembre 1899, *Valenza* c. *Valenza* (*Foro Ital.*, vol. XXIV, p°. 1ª, col. 1056; *Mon. dei Trib.*, vol. XLI, pag. 141); Cass. civile di Torino, 13 aprile 1897, *Badanelli* c. *Miglio* e *Fini* (*Giurispr. It.*, vol. XLIX, parte Iª, sez. 1ª, col. 1026; *Giurispr. Penale*, vol. XVII, pag. 435; *Mon. dei Trib.*, vol. XXXVIII, pag. 725); 20 maggio 1891, *Pongibove* c. *Comune di Dego* (*Foro It.*, vol. XVI, p° 1ª, col. 1032); 19 marzo 1890, *Canata* c. *Pratesi* (*Giurispr. It.*, vol. XLII, p°. Iª, sez. 1ª, col. 419; *Legge*, vol. XXX-II, pag. 82); 5 marzo 1885 (*Riv. Penale*, vol. XXII, pag. 562, n 1); 10 gennaio 1882 (*Id.*, vol. XVI, pag. 535 n); 24 aprile 1878, *Gherzi* c. *Graziello* e *altri* (*Foro Ital.*, vol. III, p°. 1ª, col. 551).

Cont. 23 giugno 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LVIII, pag. 316); 8 aprile 1904 (*Id.*, vol. LX, p. 770); 11 luglio 1904 (*Id.*, id., pag. 346, n. 1); 23 luglio 1904 (*ivi*, in testo); 7 aprile 1905, *Viscera Maria Cristina*, dove si considera: « Sta in fatto che nei due giudizî d'appello svoltisi a carico della Viscera, il tribunale si componeva d'un giudice funzionante da presidente, d'un pretore e d'un aggiunto giudiziario. Ora, secondo la prevalente giurisprudenza, tale composizione del tribunale è illegale e non rispondente ai precetti della legge. L'alinea dell'art. 48 dell'ord°. giudiziario prescrive: « rimane sempre vietato l'intervento in ciascuna sezione di più d'un » aggiunto giudiziario o di più d'un supplente estraneo al corpo del tribunale »: con tali parole chiaro si rileva il concetto della legge, che dei tre componenti il collegio ve ne siano almeno due giudici effettivi, ciò deducendosi e dalla particella disgiuntiva *o*, e dall'assurdo che in contrario ne deriverebbe; poichè, se la legge vieta l'intervento di più d'un aggiunto, che pure non è estraneo al corpo del tribunale, a maggior ragione dee vietare la partecipazione di un pretore contemporanea a quella di un aggiunto. »

V. Castiglioni, *A proposito dell'art. 48 ord°. giud°.* (*Mon. dei Trib.*, vol. XXXVIII, pag. 821); Ferrucci, *Nota* a sentenza (*Foro It.*, vol. III, p°. 1ª, col. 552); Giacobone, *Sulle contemporanee supplenze dell'aggiunto e del pretore e nei tribunali* (v. *Boll. Bibl.* della *Rivista Penale*, serie 2ª, vol. I, n° 647); G. S., *Nota* a sentenza (*Foro It.*, vol. II, parte 1ª, col. 351); Vitalevi, *Nota* a sentenza (*Giurispr. It.*, p°. Iª, sez. 1ª, col. 317).

di oggetti pignorati e affidati alla custodia del primo in danno di quell'esattore. Il pretore però ritenne il solo Coniglio dolosamente colpevole della sottrazione commessa e gli applicò la sanzione dell'art. 203, 1ª parte e 1° capov°. del cod. penale, perchè guardiano del debitore, a cui la roba (grano) era stata pignorata; mentre giudicò colpevole il custode Gurrado di avere, con la sua negligenza, concorso a far commettere quel delitto.

I due condannati appellarono, ma il Tribunale di Matera, composto d'un giudice funzionante da presidente, del pretore e dell'aggiunto giudiziario, funzionanti da giudici, confermò il primo giudizio.

Ora à ricorso il solo Coniglio, proponendo i seguenti mezzi d'annullamento, principali e aggiunti, che vanno così ordinati:

1° violazione dell'art. 48 della legge sull'ordinamento giudiziario, perchè il tribunale non era composto con almeno due giudici effettivi, avendovi funzionato da giudici un aggiunto e il pretore.

(*Omissis.*) Considerando non esser controverso, in fatto, che l'aggiunto giudiziario Roberto Paduano, il quale fece parte del turno giudicante nell'attuale causa, era stabilmente assegnato al Tribunale di Matera per esercitarvi le funzioni di giudice; nelle quali condizioni d'ufficio il ricorrente tuttavia vorrebbe ritenerlo come un supplente al posto del magistrato collegiale mancatovi e non quale giudice effettivo.

Considerando, in diritto, che la disputa, se il simultaneo intervento dell'aggiunto giudiziario e del pretore o vice-pretore nel turno giudicante del tribunale renda nullo il giudizio, quantunque sia tuttora vivacemente dibattuta, tuttavia non è che una tarda eco dei dubbi sòrti dal tenore testuale e dall'ordine di collocamento degli art. 22, 25 e 26 della legge sull'ordinamento giudiziario, secondo cui pareva una volta che l'aggiunto fosse sempre in corso di tirocinio e non fosse investito della potestà giurisdizionale *ratione muneris*, ma in casi eccezionali e in virtù di precaria commissione superiore;

Che però, di fronte alle precise e chiare disposizioni degli art. 1, 6, 8, ultimo capov°., e 10 l. 8 giugno 1890, n° 6878, non è più possibile impugnare l'istituzione a giudici degli aggiunti, dopo che, compiuto il tirocinio di uditori e superata la prova dell'esame pratico, ànno ottenuto, a misura dei posti vacanti e nell'ordine della loro classificazione, l'investitura giurisdizionale col r°. decreto di loro prima nomina, per modo che essi costituiscono il primo grado nella scala della magistratura giudicante e in quella parallela del p. m., come i pretori il secondo grado, i giudici il terzo, ecc.; i quali magistrati sono tutti forniti egualmente della *potestas jus dicendi*, a seconda delle funzioni loro rispettivamente attribuite dalla legge o dal sovrano; non potendosi desumere dal solo titolo nominale di aggiunti nessuna seria ragione per negar loro la qualità effettiva di giudici inerente all'ufficio da essi effettivamente sostenuto, come non la si nega ai pretori, sol perchè l'odierna nomenclatura giudiziaria riserba per antonomasia tale qualifica ai magistrati titolari di tribunale;

Che, del pari, una volta che sia assegnato un aggiunto a fungere nella sua qualità di giudice, col r°. decreto di prima nomina o di trasferimento, in un collegio non distinto in più sezioni, ovvero sia assegnato a una determinata sezione, col r°. decreto annuale, di cui nell'articolo 44 della legge sull'ordinamento giudiziario, in un collegio diviso in più sezioni, non si può considerarlo quale semplice supplente, ma è organicamente incardinato nel collegio e nella sezione, a cui l'Autorità regia lo à addetto; sicchè nemmeno sotto questo riguardo si può dire, che esso non sia membro effettivo del tribunale;

Che l'art. 48 della della legge, invocato nel mezzo in esame, non offre fondato argomento a nessun dubbio, purchè si legga e s'intenda così come sta scritto: al quale riguardo giova osservare che nella prima parte è predisposto l'ordine da osservarsi categoricamente nei casi, in cui, per mancanza o legittimo impedimento dei magistrati assegnati a ciascuna sezione, manchi in una di esse il numero legale per giudicare; nel qual caso la legge determina, con precettiva progressione, che vi si debba supplire: *a*) prima di tutto, mediante il personale organicamente assegnato allo stesso tribunale, cioè con l'intervento del presidente o con l'avocazione d'un giudice o un aggiunto da un'altra sezione; giudice e aggiunto ravvicinati nello stesso inciso sintattico, comecchè appartenenti parimente allo stesso corpo collegiale di giudici naturali; *b*) che, se poi nessuno di tali funzionari sia disponibile, allora soltanto si possa chiamarvene altri, non giudici naturali in quel collegio, preferendo quelli residenti nel capoluogo del tribunale, competenti almeno *ratione loci*, o in estremo sussidio facendo appello al pretore viciniore;

Che a quel doppio ordine precettivo di espedienti suppletori la legge nel capoverso contrappone due sole eccezioni, cioè, di doversi evitare il simultaneo intervento: *a*) di due ag-

giunti, *b*) di due supplenti estranei al corpo del tribunale; non proibisce, tacendola, l'ipotesi dell'intervento d'un giudice naturale avocato da una ad altra sezione (sia titolare di collegio, sia aggiunto) insieme con un giudice non naturale applicato al tribunale per quella occasione: cosicchè il proprio significato delle parole e la connessione della prima parte col capoverso e dei varî membri sintattici di ciascuna parte fra loro (art. 3 delle disposizioni interpretative delle leggi in generale) conducono a quest'unica conseguenza grammaticale e logica, che il divieto dell'unione di due aggiunti vale a limitare la prima ipotesi, quella relativa al provvisionale distacco dei giudici naturali da una ad altra sezione; mentre il divieto dell'unione di due estranei limita la seconda ipotesi, cioè, della chiamata di giudici, non naturali *ratione materiae*, ma aventi giurisdizione nell'ambito territoriale del tribunale: quindi, come sono fra loro sostanzialmente distinte le due categorie dei supplenti fissate nella regola, lo sono del pari le due eccezioni rispettive previste nel capoverso; il che impedisce che si possa argomentare per parità di ragione dall'una all'altra, o imaginarne una fusione omogenea, per creare una terza ipotesi non preveduta dalla parola della legge, cioè quella dell'unione d'un aggiunto appartenente al collegio incompleto con un supplente estraneo al medesimo.

Considerando che questa falsa interpretazione dell'art. 48 non basterebbe nemmeno per l'accoglimento della tesi proposta dal ricorrente; imperocchè, oltre a configurarsi implicito nei due casi espressi dalla legge anche un caso promiscuo ivi omesso, bisognerebbe che, mentre non v'è sanzione testuale di nullità nemmeno per le due ipotesi proibite esplicitamente, si potesse prestare all'intiero contesto della disposizione una mente ispirata da un medesimo principio giuridico d'ordine pubblico, tendente a produrre conformi risultati nella composizione dei tribunali e a mantenere illeso un identico, o almeno omogeneo fine nell'organismo giudiziario; il che non è escogitabile, perchè la regola della prima parte e l'eccezione del capoverso riguardanti gli aggiunti provengono da una genesi legislativa e razionale diversa da quella a cui risale la facoltà di supplire per mezzo di estranei al collegio;

Che la prima parte del detto articolo, meno ciò che riguarda gli aggiunti, deriva dall'ordinamento sardo del 1858, esteso alle provincie annesse col r°. decreto legislativo del 15 novembre 1859 e poi a tutto il regno con l'altro del 6 dicembre 1865, nella quale occasione vi furono introdotte alcune modificazioni, e fra queste quell'intiero capoverso: e, sebbene nelle relazioni ministeriali e parlamentari non si parli affatto delle ragioni e del tenore di quelle disposizioni, non si è mai discusso nè dubitato, fin dai primordî del regno, dell'intima correlazione fra quelle regole prestabilite immutabilmente dalla legge e la garanzia costituzionale dei giudici naturali, sancita nell'articolo 71 dello Statuto, deducendosene la conseguenza di doversi osservare rigorosamente la progressione determinata dalla legge nel provvedere alla supplenza dei magistrati collegiali mancanti, salvo però, nei singoli casi, la presunzione dell'esatta osservanza di quelle norme e non del contrario; dalla quale norma essenziale d'ordinamento giudiziario e di diritto statutario si può ben trarre il corollario, che sia infirmato da nullità virtuale e assoluta il giudizio pronunziato con l'intervento di due supplenti estranei all'organico del collegio, imperocchè, in tal guisa, il voto preponderante rimarrebbe affidato a una maggioranza di giudici non naturali;

Che però questa *mens legis* non è conciliabile con la diversa ipotesi dell'intervento suppletorio di magistrati incardinati nello stesso tribunale, siano essi aggiunti, o siano giudici titolari di collegio; in primo luogo, perchè l'istituzione della classe degli aggiunti non fu concepita, formolata e legiferata senonchè in seguito a una proposta embrionale della Commissione della Camera dei deputati, che esaminò il progetto di riordinamento giudiziario presentato dal ministro P i s a n e l l i nel 1863; proposta che fu concretata e tradotta nell'attuale dizione dell'art. 48 dal ministro V a c c a nel testo definitivo della vigente legge organica promulgata coi pieni poteri nel 1865; in secondo luogo, perchè nè ai magistrati collegiali titolari, nè agli aggiunti addetti stabilmente a un determinato tribunale si può contestare il carattere essenziale di giudici naturali in quella sede e grado di giurisdizione;

Che, volendo imaginare una qualunque causa sostanziale di nullità per il simultaneo intervento di due aggiunti appartenenti al corpo del tribunale, bisognerebbe ricercarla in un'altra sfera di ragion pubblica; non certamente in un supposto, difetto di titolo di maturità per sedere in collegio, poichè, se il legislatore si fosse ispirato a preoccupazioni di simil genere, non avrebbe preferito l'aggiunto al pretore locale e il vice-pretore al pretore viciniore; ma piuttosto, nella stringente opportunità di evitare una maggioranza collegiale formata da giudici di grado inferiore ai pre-

tori, soprattutto in considerazione dell'ordine di competenze rispettivamente attribuite ai due gradi giurisdizionali: ragione questa, che (sia o non sia tanto grave da indurne un mezzo di nullità virtuale) varrebbe pur sempre nell'ipotesi dei due aggiunti, prevista dalla legge, ma non in quella arbitrariamente opinata d'un aggiunto concorrente col pretore;

Che, dopo di aver così posto in evidenza la mancanza di omogeneità fra i due casi espressi dalla legge e quindi aver distrutta la base di una terza ipotesi mista non espressa, vi è poi una ragione positiva e decisiva per non ritener presumibile che il legislatore abbia voluto impedire, in casi d'indiscutibile urgenza e d'inevitabile bisogno, la chiamata del pretore a integrare il turno giudicante, anche quando vi sia un aggiunto. Invero si rifletta alle condizioni organiche in cui si trovano molti tribunali, in ispecie più di trenta, composti del presidente, di due giudici e del solo proc. del re, e si comprenderà agevolmente come quella pretesa proibizione assoluta produrrebbe sovente, non un semplice inconveniente evitabile e comunque poco nocivo, ma addirittura l'enormità di dover sospendere in quel territorio il funzionamento della giustizia nel periodo feriale, o durante la vacanza d'un posto qualsiasi nella magistratura giudicante e nel p. m., ovvero in occasione dell'impedimento d'uno di quei funzionari: nè tutto ciò può imaginarsi trascurato, o non curato, dal potere legislativo, il quale pur concesse al Governo, quando fu istituita e poi aumentata la classe degli aggiunti giudiziari, il modo migliore per provvedere ai crescenti bisogni di personale, sia nella formazione delle Sezioni di tribunali di maggiore importanza, sia nella destinazione di giudici meno provetti in quelli di minor lavoro e di peggior residenza.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Benedetti — rel. Catastini — p. m. Coppola).

(Seconda Sezione.)

20 febbraio 1906. **268**

STAMPA — GIORNALI — inserzioni coattive — sentenza di condanna — giudizio d'appello — gravame del solo imputato — (cod. pen., articolo 399; cod. proc. pen., art. 364 e 419).

Non ordinata in prima sede la pubblicazione della sentenza di condanna a norma del capoverso dell'articolo 399 *c. p., non può ordinarla il magistrato d'appello, sul gravame del solo imputato* [1].

Ric. *Gaviglio.*

La Corte: — (*Omissis.*) Attesochè merita di esser accolto il dedotto mezzo. Non essendosi, difatti, ordinata in prima sede la pubblicazione della sentenza di condanna a norma del capov°. dell'art. 399 c. p., non poteva il tribunale ordinarla in sede d'appello prodotto dal solo imputato.

Non v'à dubbio che, così decidendo, il magistrato del merito à violato, se non nella lettera, nello spirito che l'informa, l'art. 364 c. p. p., e precisamente il principio che vi s'incarna, quello cioè che non puossi in grado d'appello, senza gravame del p. m. o della parte civile, aggravare e render deteriore la condizione dell'imputato; principio che dirama dall'altro del doppio grado di giurisdizione che normalmente devon percorrere le cause penali, salvi i casi dalla legge eccettuati, e che deve esser eccitato dalla parte che ne à interesse (p. m., parte civile o imputato), sotto pena che, diversamente, la sentenza nella parte non gravata diviene irrevocabile.

Nè à d'uopo, quindi, il C. S. per devenire alla suddetta decisione, d'incontrare e risolvere la questione che propone il ricorrente, se, cioè, la pubblicazione giornalistica, non annoverata fra le pene principali e accessorie nei titoli II e III del libro primo del cod. penale dove esso ne tratta sistematicamente, ma solo nell'art. 399, subordinandola per di più all'istanza della parte querelante, abbia il carattere di pena; come neppure l'altro punto di questione, che pure si eleva nel mezzo di

---

[1] — Conf. 25 luglio 1904 (*Riv. Pen.*, vol. L, pag. 684 — e *Nota* ivi, con richiamo di giudicati in contrario); 29 aprile 1905, *Ghinatti*, dov'è detto: « Invero il magistrato d'appello, con l'ordinare la pubblicazione nei giornali della sentenza di condanna, à violato, nel suo spirito, la disposizione contenuta nell'articolo 364 e le altre correlative del codice di proc. pen., imperocchè è fuori dubbio che, con tale pronunzia, egli à aggravato la posizione dell'imputato, mentre era questi il solo appellante, com'è fuor di dubbio che, secondo lo spirito al quale tali prescrizioni sono informate, è sempre vietato, in difetto di gravame del p. m., di aggravare in appello la condizione dell'appellante, tranne che per le maggiori spese e maggiori danni ».

Cont. Vescovi, *Ingiuria e diffamazione*, n° 232, nel *Digesto Italiano*, vol. XIII, p° 1ª.

ricorso, quello, vale a dire, dell'art. 49 dell'editto sulla stampa, se quest'articolo, cioè, per il suo letterale tenore e in presenza delle modificazioni apportate alla legge sulla stampa dalla legge 22 novembre 1888, n° 5801, serie 3ª, la quale abrogò alcuni articoli, coi quali l'articolo 49 à una stretta e intima connessione, possa prestare attendibile argomento per la soluzione affermativa della suindicata questione.

Rimane fermo, adunque, che, sia o no da caratterizzarsi qual vera e propria pena l'ordinata pubblicazione giornalistica della condanna, dovendo essa chiedersi in giudizio penale, e implicando la medesima un'ulteriore riparazione pubblica all'onore offeso del querelante, non avrebbe potuto promuoversi che sopra gravame del p. m., in difetto del quale non era lecito nè legittimo aggravare la posizione fatta al ricorrente dalla pronunzia di primo giudizio, la quale nella parte relativa era passata in cosa giudicata.

L'illegalità della sentenza impugnata, per quanto riguarda la pubblicazione di cui si tratta, è dunque manifesta, e importa annullamento della sentenza medesima limitatamente a quel capo.

È il caso, dunque, di cassare la sentenza senza rinvio relativamente al capo medesimo.

Per questi motivi, cassa senza rinvio, ecc. — (Pres. Petrella — rel. D'Osvaldo — p. m. Sansonetti).

(Seconda Sezione.)

30 novembre 1905. 269

COMPETENZA — RAGIONE DI LUOGO — reato continuato — prevenzione — (cod. pen., art. 79; cod. proc. pen., art. 18).

« *Unico dovendo considerarsi il reato incominciato in un territorio e continuato in altro, torna applicabile il disposto dell'articolo* 18 *p. p., a norma del quale, se il reato è stato commesso sul confine di due giurisdizioni, avrà luogo la prevenzione* [1]. »

Ric. *Bucato Filippo*.

(Seconda Sezione.)

21 dicembre 1905. 270

APPELLO — SENTENZA — motivazione — istanze proposte all'udienza — rinnovazione del giudizio — (cod. proc. pen., art. 323, n° 3°, 363 e 417).

Il magistrato d'appello non può sottrarsi all'obbligo di prender in esame le istanze presentate all'udienza, per accoglierle o respingerle, con relativa motivazione in ordinanza se fu sollevato incidente, ovvero in sentenza se per la natura dell'istanza non ne sia consentito un esame preliminare [2].

... *È quindi nulla la sentenza d'appello che non spenda parola sull'istanza per la rinnovazione del giudizio, fatta nello svolgimento dei motivi* [3].

Ric. *Ferranti Carlo*.

---

1 — « Le minaccie onde fu fatto segno il querelante cominciarono in località soggetta alla giurisdizione del pretore del 2° mandamento di Messina, e si svolsero e continuarono in seguito anche in località di giurisdizione del 1° mandamento. Ora, ciò ritenuto in linea di fatto, trattasi evidentemente di ripetizione di atti costituenti altrettanti reati perfetti di minaccia, essendo questo reato formale, ma che si risolvono in un unico reato continuato a termini dell'art. 79 del cod. pen., perchè informati dalla medesima risoluzione delittuosa, come ritennero i magistrati del merito. »

Cnfr. 22 maggio 1902 (*Riv. Pen.*, vol. LVI, pag. 196).

2-3 — Cenf. 27 settembre 1905, *Ragone* (*Giust. Pen.*, vol. XI, col. 1611), per gli stessi argomenti della sentenza in testo, desunti cioè dal complesso degli articoli 417, 316, 281, n° 4°, e 282 p. p.; 26 luglio 1905, *Massari Filippo* e *altri*, del seguente tenore:

« La Corte: — (*Omissis.*) Attesochè, in diritto, merita pieno accoglimento il primo mezzo di ricorso dedotto dal Massari e al quale si richiamano pure gli altri ricorrenti.

» Sta in fatto, e risulta dal verbale di dibattimento, che la difesa del Massari presentava all'udienza del tribunale formale e apposita istanza, con la quale chiedeva la rinnovazione del pubblico dibattimento, istanza che fu svolta con apposita arringa dal difensore del Massari.

» Sta pure in fatto, e si apprende dallo stesso verbale nonchè dalla sentenza pronunziata dal tribunale, che questo non si diede carico di prenderla in esame nè con ordinanza proferita sulla specifica domanda nè con la sentenza, e neppur enunziò una qualsiasi ragione che giustificasse l'implicito rigetto di essa.

» Affermano i ricorrenti nella memoria a stampa, circa l'istanza relativa al rinnovamento della pubblica discussione, che anche se non fosse stato nella specie domandato dalla difesa, « dovea

La Corte: — Ricorre Ferranti Carlo contro la sentenza 11 luglio 1905 della Corte d'appello in Roma, confermativa di altra di quel tribunale penale, che lo dichiarò colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta, condannandolo in conformità.

» d'ufficio esser disposto dal giudice di merito, in omaggio ai più elementari principî di » equità, di moralità e di giustizia; e ciò per le eccezionali circostanze di tempo, di luogo, e » di persona che aveano preceduto, accompagnato e seguito la lesione, per il modo stranissimo » con cui erano state raccolte le prove durante il periodo istruttorio, e per l'ingiusto e arbi» trario rigorismo del primo giudice, il quale volle comunque procedere nel giudizio in contu» macia del dott. Massari ».

» Ora codeste affermazioni, consistendo in apprezzamenti di fatto che la difesa ricorrente si argomenta di trarre dalle risultanze degli atti e dalle proprie convinzioni, sfuggono alla competenza del Supremo Collegio.

» Ufficio del quale nella fattispecie è quello solamente di conoscere e giudicare se il magistrato del merito abbia violato la legge di rito e sia incorso in una sanzione di nullità, omettendo di decidere e pronunziare sull'istanza proposta dalla difesa per la rinnovazione del dibattimento.

» Su di ciò non pare possa dubitarsi.

» E per vero, l'art. 417 proc. pen. dà facoltà all'appellante di fare in sede d'appello nuove produzioni, deduzioni e istanze; e al magistrato di rinnovare totalmente o parzialmente il dibattimento, ove lo creda assolutamente indispensabile alla dilucidazione del fatto.

» Ora, se è data dalla legge la facoltà di fare in sede d'appello nuove istanze, non potrebbe saviamente dubitarsi che, come il magistrato d'appello à il dovere di esaminare tutti i motivi di gravame dedotti in termine, à pure l'obbligo di discutere tutte le deduzioni e istanze delle parti presentate all'udienza. Altrimenti si renderebbe illusoria e vana la facoltà concessa dall'art. 417 succitato, il quale, quantunque posto nel capo degli appelli dalle sentenze dei tribunali, dee poter trovare applicazione, per identità di ragione, anche per gli appelli dalle sentenze dei pretori.

» Il magistrato d'appello è bensì libero nel suo sovrano apprezzamento di respingere i motivi, le istanze, le deduzioni, dichiarare inutili e non necessarî i richiesti mezzi istruttori, ma non può esimersi dal loro esame.

» Non varrebbe obiettare che l'ordinare la rinnovazione del dibattimento è una facoltà rimessa al discrezionale potere del magistrato d'appello, il quale ne fa uso o meno secondochè lo reputi utile e necessario nella sua coscienza; e le quante volte non accolga la domanda, non è obbligato a dirne le ragioni nè a farne cenno nella sentenza. Àvvi, in tal caso, la pronunzia implicita di rigetto.

» Non reggerebbe, ripetesi, siffatta obiezione, imperocchè, di fronte a un'istanza concreta e pertinente e sviluppata in apposita arringa del difensore, il quale certamente non avrà mancato di prospettare molteplici ragioni a sostegno della sua istanza, sarebbe davvero un'ironia della giustizia, che il magistrato potesse passarvi sopra senza darvi una qualsiasi risposta.

» Del resto, la nullità della sentenza per difetto di motivazione può dimostrarsi anche in altro modo.

» Se il presidente del tribunale avesse posta a partito la conclusione della difesa per la rinnovazione del dibattimento non appena che la difesa avea in proposito arringato, richiamando i rappresentanti della p. c. e del p. m. a dare le loro conclusioni, e il tribunale avesse pronunziato analoga ordinanza, come pare fosse l'intendimento della difesa, certamente l'ordinanza avrebbe dovuto esser motivata e ciò sotto pena di nullità (art. 281, n° 4°, e 282 p. p.).

» Ora, l'aver rinviata la decisione al merito, potea mai esonerare il tribunale dal prender cognizione di detta domanda e dal dire i motivi del rigetto? Una tale conseguenza arieggierebbe all'assurdo.

» Merita quindi accoglimento il primo mezzo di ricorso, e torna quindi superfluo lo scendere all'esame degli altri.

» Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. ff. Benedetti — rel. D'Osvaldo — p. m. Andreucci — avv.ti De Benedetti, Mirenghi e Pascale per i ric.; Agnelli e Marincola per la p. c.). »

Cnfr. 30 giugno 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 420).

Cont. 10 gennaio 1905 (*Id.*, vol. LXI, pag. 399).

Non corre l'obbligo della motivazione se, invece di una richiesta formale per la rinnovazione del dibattimento, siasi fatto un semplice accenno, ove la Corte lo credesse opportuno (8 febbraio 1906, *Del Cont* e *altri:* inedita).

Deduce in appoggio del ricorso un mezzo principale, lamentante la violazione degli articoli 401, 416 p. p., per non aver preso la Corte in considerazione tutti i motivi del gravame, spiegando con motivi aggiunti che la mancata motivazione riscontravasi: 1º sulla valutazione dei fatti in rapporto alla sussistenza giuridica del reato; 2º in ordine alla domanda di rinnovazione del dibattimento.

(*Omissis.*) Che degli altri motivi meriti accoglimento quello concernente l'omissione di ogni considerazione sulla domanda di rinnovazione del dibattimento; imperocchè è evidente che, mentre una simile domanda fu presentata formalmente al dibattimento d'appello, leggendosi, nel relativo verbale, che « il difensore dell'appellante, avuta la parola, svolse i motivi d'appello, chiedendo, in primo luogo, la rinnovazione del dibattimento », su tal punto l'impugnata sentenza trascura ogni e qualsiasi risposta, nè in alcuna guisa affida che quella domanda sia stata per lo meno tenuta presente.

Non vuolsi qui censurare, è bene su di ciò intendersi chiaramente, l'omessa concessione dell'invocata rinnovazione del dibattimento, che, lasciata dalla legge (art. 363, 417, 2º al., p. p.) in piena facoltà del giudice di merito, ne sottrae l'esercizio a ogni censura.

L'omissione censurabile in questa sede consiste, invece, nel non essersi tenuta presente dalla Corte quella domanda specifica della difesa, nel non aver portato su di essa l'esame per accoglierla o per respingerla, neppure con la sola motivazione che la Corte non credeva la rinnovazione del dibattimento « assolutamente necessaria alla dilucidazione del fatto ».

Le parti, dice l'art. 417, primo alinea, p. p., potranno fare, avanti la Corte, nuove produzioni, deduzioni e istanze, da non confondersi al certo coi motivi d'appello, per la presentazione dei quali la legge fissa un limite di tempo; e il verbale del dibattimento, aggiunge l'articolo 316 del codice, deve a pena di nullità contenere l'enunciazione di ogni altra istanza dell'imputato. E del pari l'art. 281 proc. pen., mentre al nº 5º prescrive che le istanze dell'imputato sono proposte per organo del difensore, fa obbligo al nº 4º al magistrato di provvedere su quelle istanze con ordinanza motivata, quando, ben inteso, di esse non se ne debba dar carico con la sentenza.

Or dal complesso di tali disposizioni, se emerge evidente per l'imputato il diritto a presentare istanze, e se l'esercizio di quel diritto è dalla legge circondato dalla più alta garanzia procedurale, che si riassume nella pena della nullità del dibattimento, se il verbale quelle istanze non registri; non è possibile poi dubitare che il magistrato possa sottrarsi all'obbligo di prendere quelle istanze in considerazione per accoglierle o respingerle, con relativa motivazione, in ordinanza, se fu sollevato incidente, ovvero in sentenza, se per la natura dell'istanza non ne sia consentito un esame preliminare.

E l'omissione lamentata si rannoda appunto al diritto dell'imputato di fare istanze; imperocchè lascia per lo meno nell'incertezza e nel dubbio se la Corte tenne, o pur no, presente nel suo giudizio quell'istanza, o se la dimenticò completamente, come il più assoluto silenzio in proposito può dar fondata ragione a credere nella specie.

Che, meritando di esser perciò cassata l'impugnata sentenza, si renda inutile l'esame del primo dei mezzi aggiunti.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. ff. Lucchini — rel. Catastini — est. Savastano — p. m. Frola — avvocati Mirenghi e Scimonelli).

(Seconda Sezione.)

19 gennaio 1905. 271

DIBATTIMENTO — GENERALITÀ — Istanza di rinvio — rigetto — ordinanza — motivazione — (cod. proc. pen., art. 273, 275, 281, nº 1º, 282, 316, 409 e 640).

Chiestosi dalla difesa il rinvio per diversi e importanti rilievi tutti giustificati, è nulla l'ordinanza che ne rigetti l'istanza sulla semplice considerazione che non à sufficiente ragione per esser accolta, tanto più essendosi accordati in precedenza altri rinvii [1].

Ric. *Borri.*

---

[1] — « La motivazione non dee ridursi mai a una mera formalità, e molto meno dee concepirsi in termini adattabili a qualunque specie. L'obbligo della motivazione importa che il magistrato debba esporre le ragioni del suo giudizio, dimostrando di aver preso in esame tutto quello che era necessario perchè nulla rimanesse negletto tanto nell'interesse dell'imputato, quanto nell'interesse della giustizia. Esaminando l'ordinanza della Corte d'appello, si trova completamente priva d'ogni accenno ai diversi e importanti rilievi fatti e giustificati dalla difesa del Borri, e un così grave difetto non può non condurre alla cassazione di tutto il procedi-

(Seconda Sezione.)

14 febbraio 1906. 278

CONDANNA CONDIZIONALE — appello — sentenza — motivazione — motivo del gravame — (l. 26 giugno 1904, art. 1; cod. proc. pen., art. 323, n° 3°).

È nulla, per difetto di motivazione, la sentenza d'appello che non dia ragione della non applicazione della condanna condizionale, invocata con apposito motivo del gravame [1].

Ric. *Giuliani*.

La Corte: — (*Omissis*.) Il tribunale, per respingere in appello il motivo regolarmente proposto, con cui si menava doglianza che il primo giudice non avesse sostituita alla condanna comune quella condizionale, fece queste testuali considerazioni: «Il benefizio della condanna condizionale non può dar luogo a gravame, dappoichè è facoltà del giudicante, e non può esser causa di riforma d'una sentenza. Esso può soltanto costituire materia di un'implorazione da rivolgersi al magistrato decidente, e nella specie il pretore ebbe tutte le buone ragioni per negare quel benefizio.»

Ora, a prescinder dall'esaminare che cosa abbia voluto dire il tribunale nel riconoscere una sola facoltà d'implorazione del benefizio, mentre il giudicabile à diritto di chiederlo, salvo al magistrato d'accordarlo o no, certo si è che, pure stando al suo concetto, l'appellante avea dal tribunale implorata l'applicazione del provvedimento, e quel Collegio per non concederlo non disse già la ragione, ma accennò puramente e semplicemente aver avuto il pretore tutte le buone ragioni per negarlo, mentre poi non sa dire (e non lo potea) quali quelle ragioni si fossero, non contenendo la sentenza del pretore neppur un accenno alla condanna condizionale, o perchè non venne invocata, come se ne trarrebbe argomento dal silenzio al riguardo serbato anche nel verbale di dibattimento, o perchè il giudice omise di prenderla in considerazione.

Laonde in tale stato di cose il tribunale, a cui con regolare motivo fu recata la doglianza dell'imputato contro la mancata applicazione del benefizio e che credeva di non poter neppure adottare e far sue le ragioni del primo giudice perchè non furono espresse, avea tanto più l'obbligo di motivare su quel punto la sentenza e non già affermare, come fece, l'erroneo principio che il provvedimento della condanna condizionale non può dar motivo a gravame, che esso sia soltanto una facoltà d'implorazione e che sia rimesso al potere assoluto del giudice l'accordarlo o no. E occorre appena, in proposito, ricordare come questo Supremo Collegio, sin dall'inizio dall'attuazione del nuovo istituto, affermò quasi senza contrasto la massima, divenuta presto una norma costante e indeclinabile, che il provvedimento della condanna condizionale, se è rimesso intieramente al potere discrezionale del giudice, al suo prudente arbitrio, ciò non vuol dire che la legge gli demandi assolutezza di facoltà e lasci che giudichi a suo senno, ma vuol significare che sia affidato all'illuminatezza, alla saviezza e coscienza del magistrato l'esaminare e definire nei singoli casi se concorrano sufficienti ragioni per subordinare a condizione l'esecuzione della condanna, il che non include che il giudice sia sottratto all'obbligo della motivazione. Tutt'altro; perciocchè egli sarà libero di valutare, secondo i casi, il fatto e le circostanze che lo accompagnano e di apprezzare le condizioni personali del giudicabile, ma non rimane arbitro assoluto di applicare o non applicare la legge, o gli incombe perciò il dovere di assegnare le ragioni della non applicazione del provvedimento allorchè, come nel caso, gliene venga fatta esplicita e regolare domanda. E pertanto, avendo l'impugnata sentenza disconosciuto il sovraesposto principio,

---

mento avvenuto dinanzi alla Corte d'appello di Roma, la quale à dimenticato che, se la legge prescrive l'intervento del difensore in termini assoluti e nell'interesse sociale più che individuale, questo intervento riuscirebbe al tutto vano qualora il magistrato potesse non tenere verun conto dei rilievi della difesa.»

[1] — Conf. 17 gennaio 1906, a pag. 415 di questo volume — e *Nota* ivi.

Cnfr. 3 novembre 1905, a pag. 293 di questo volume — e *Nota* ivi.

È sufficientemente motivata la sentenza d'appello, che all'istanza per l'applicazione della condanna condizionale risponda che, per la natura dei fatti della causa, non ne crede meritevole l'imputato (3 giugno 1905, *Borgaretto:* inedita), — o che non crede di far uso di una facoltà che è nel criterio discretivo del magistrato (22 dicembre 1905, *Giuffrida* e *Jannuzzi:* inedita).

V. sentenza che segue.

essa va in conseguenza cassata, rinviando ad altra Corte per novello esame sulla questione.

Per questi motivi, ecc. — (Pres. Petrella — rel. Cudillo — p. m. Martinotti).

(Prima Sezione.)

15 febbraio 1906. **273**

CONDANNA CONDIZIONALE — istanza — appello — sentenza — motivazione — (l. 26 giugno 1904, art. 1; cod. proc. pen., art. 323, nº 3º, e 417).

Il magistrato d'appello dee definire, dandone ragione, le istanze ed eccezioni proposte dalle parti, e così anche quella concernente l'applicazione della condanna condizionale [1].

Ric. *Manso.*

(Seconda Sezione.)

3 giugno 1905. **274**

SENTENZA CONTUMACIALE — NOTIFICAZIONE — irreperibilità al domicilio — congiunti — sindaco — relata d'usciere — (cod. proc. penale, art. 189).

Bene la sentenza contumaciale è notificata al sindaco, quando l'imputato sia irreperibile al domicilio dato dall'anagrafe.

... *Nè la mancanza di esplicita menzione in relata di non aver ivi trovato alcuno dei suoi congiunti e domestici può indurre la nullità della notifica, trattandosi di latitante.*

DIBATTIMENTO — CITAZIONE — notifica — nullità — motivo d'appello — appellabilità — questione pregiudiziale — (cod. proc. pen., articolo 849).

La questione dell'appellabilità è pregiudiziale a quella della nullità della notifica della citazione dedotta coi motivi del gravame.

Ric. *Ponselé Carlo.*

La Corte: — (*Omissis.*) Osserva che bisogna anzitutto esaminare il motivo con cui si deduce la nullità della notificazione della sentenza di primo grado, essendo evidente che, se tale nullità fosse dimostrata, dovrebbe dirsi ammissibile l'appello contro la sentenza stessa interposto, e si potrebbe quindi discendere all'esame degli altri motivi del ricorso. Ora, sta in fatto che l'ufficiale giudiziario, come per notificare la citazione si era recato nel domicilio indicato negli atti del processo, via Lazio, nº 9, e che era poi quello stesso dato dall'ufficio d'anagrafe, non trovò ivi il Ponselé, così, per procedere alla notificazione della sentenza, si recò in detto domicilio, confermato anche questa volta dall'ufficio d'anagrafe, ma, non avendo ivi rinvenuto il Ponselé e mancando di ogni dato per conoscere ove la sua abitazione avesse trasferito, eseguì la notifica mediante consegna di copia al sindaco, in conformità di quanto prescrive l'ultimo capoverso dell'art. 189. Nè la mancanza di esplicita menzione che l'usciere non trovò alcuno dei congiunti e domestici, potrebbe indurre la nullità della notifica, una volta che risultava aver il Ponselé da tempo abbandonato quell'abitazione e si era reso latitante.

Che, anzi, potendo ritenersi che si trattasse di persona che più non avea nè residenza, nè

---

[1] — « Si è detto che l'accordare o il negare la sospensione della pena costituisca una facoltà del giudice, e come tale egli non à l'obbligo di addurre ed esporre i motivi del suo sentenziare. Ma, facoltato parimenti, per esempio, è nell'applicazione della pena per spaziare fra il massimo e il minimo dei termini stabiliti dalla legge, eppure si riconosce e conviene che egli abbia il dovere di motivare e di ragionare la pronunzia; e con tutta giustizia, in ambo le ipotesi, perchè dee tener calcolo delle modalità della causa, delle condizioni personali degli imputati, dei tempi, dei luoghi, ecc., ecc., onde resti giustificato e approvato il potere discrezionale col quale fu proceduto e che non può scambiarsi o assimilarsi alla licenza e all'arbitrio. D'altronde, il giusdicente non dee rispondere e confutare le varie ragioni e argomentazioni difensive delle parti, ma dee per l'opposto definire e dare ragione delle istanze ed eccezioni proposte e che costituiscono la contestazione, come nella specie. »

Così anche la 1ª Sezione è venuta nel concetto della 2ª (v., da ultimo, 8 febbraio 1906, 22 settembre 1905; 16 settembre 1905, a pag. 436, 295 e 23 di questo volume), recedendo dalla sua giurisprudenza (v., da ult., 13 settembre 1905, a pag. 149 di questo volume), spinta al punto di non riconoscere l'obbligo della motivazione neanche di fronte a uno specifico motivo del gravame (« questo S. C. ritiene che l'applicazione della condanna condizionale, prevista e disciplinata dalla legge 26 giugno 1904 sia e costituisca una mera e assoluta facoltà del magistrato giudicante, il quale, secondo giustizia ed equità, l'accorda o la diniega con incensurabile criterio, tenuto calcolo delle persone, luoghi, tempi e simili modalità »: 13 gennaio 1906, *Facconi:* inedita).

V. sentenza che precede.

domicilio, nè dimora certa nello Stato, l'usciere, per maggior cautela, si uniformò alla disposizione dell'art. 191, affiggendo una copia della sentenza alla porta esterna del tribunale.

Che, se poi, *ad abundantiam*, l'ufficiale giudiziario credette di affiggere copia della sentenza alla porta dell'ultima abitazione del Ponselé, perchè contro di lui era stato rilasciato mandato di cattura, quantunque poi revocato, l'adempimento di tale superflua formalità non può indurre la nullità della notificazione già regolarmente eseguita per il noto adagio: *utile per inutile non vitiatur*.

Osserva che non à fondamento la censura che col motivo aggiunto si muove alla sentenza. Infatti è di tutta evidenza che, una volta riconosciuta la validità della notificazione della sentenza e dichiarato quindi irricevibile l'appello, perchè proposto tardivamente, non potea la Corte di merito esaminare i motivi sui quali l'appello stesso era fondato, tra cui quello della pretesa nullità di citazione. E non val obiettare che cotesta nullità portava di conseguenza la nullità del dibattimento, della sentenza e della notifica di essa, per il noto principio stabilito dall'art. 849 p. p., che cioè l'inosservanza della forma prescritta sotto pena di nullità invalida l'atto e tutti i successivi dal medesimo dipendenti. Poichè occorrerà sempre che la nullità sia riconosciuta e dichiarata dal magistrato superiore in seguito ad apposito gravame, in mancanza del quale la sentenza del primo giudice farà passaggio in cosa giudicata, qualunque sieno i vizî di sostanza o di forma da cui la sentenza stessa o gli atti precedenti potessero esser inficiati. Ora, nel caso, mancava appunto l'appello, essendo stato proposto fuori termine, laonde dovea necessariamente la Corte, qualunque fossero le nullità incorse nel primo giudizio, limitarsi a ordinare l'esecuzione della sentenza del tribunale.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Benedetti — rel. Orlandi — p. m. Frola — avv. Borrè).

—— — —

(Prima Sezione.)

24 febbraio 1906. 275

COMPETENZA — CONFLITTO — colonia Eritrea — proc. del re e residente — (cod. proc. pen., art. 731 e 743; r°. d°. 11 febbraio 1900, n° 48, per l'ordinamento della colonia, art. 19; r°. d°. 9 febbraio 1902, n° 51, art. 13, 30, 60, 61, 64 e 69).

Vi à conflitto di giurisdizione, da risolversi dalla S. C., ed è legalmente denunziato dal residente, se il proc. del re, con funzioni di giudice istruttore, e un residente procedano contemporaneamente ad atti istruttori per un delitto commesso nell'Eritrea.

— RAGIONE DI MATERIA E DI PERSONA — colonia Eritrea — indigeni — delitti di competenza del tribunale — delitti contro l'amministrazione della giustizia — (r°. d°. 9 febbraio 1902, n° 51, art. 30; cod. pen., art. 211; cod. proc. pen., art. 9 e 10).

Sono di competenza del residente, nella colonia Eritrea, i delitti, che nel regno sarebbero di competenza del tribunale, commessi da indigeni fuori di Massaua e dove non siano interessati europei nè assimilati, ancorchè, trattandosi di delitti contro l'amministrazione della giustizia (nella specie simulazione di reato), non ne siano rimasti danneggiati altri indigeni.

Conflitto in c. *Brahanù* e *altri.*

Il Proc. Gen.: — Esaminati gli atti a carico di Brahanù Tesfai fu Tesfai, di Adi Uaretò, residente in Araudel (Agamè); Burrù Bairù di Bairù, da Bucot (Agamè); Abrahà Bairau di Bairau, da Adigrat, abitante in Bucot (Agamè); imputati di simulazione di reato (art. 211 del cod. pen.).

Ritenuto, in fatto, che il comando dell'arma dei rr. carabinieri in Asmara, con rapporto del 7 dicembre 1905, riferiva a quel proc. del re che l'indigeno Brahanù Tesfai avea denunziato all'arma della stazione di Senafè una rapina, subita da lui e da due suoi compagni presso il Cascassè, a opera di sei sconosciuti armati; e avvertiva di aver disposte le opportune ricerche, e d'aver informata la residenza dello Scimezana.

Da successivo rapporto dello stesso comando, in data 16 dicembre, risulta che i due compagni del Brahanù, cioè il Burrù e l'Abrahà, aveano continuata la via per Adi-Caiè, dove confermarono il fatto della rapina; che il residente di Senafè dispose le opportuno verifiche, e che da queste risultò la rapina essersi simulata dai tre indigeni, per appropriarsi del danaro ad essi affidato da privati per commerciare.

Che, con telegramma del 12 dicembre, il r°. procuratore richiedeva al residente di Senafè informazioni e rapporti relativi alla denunziata rapina, e gli raccomandava l'osservanza della circolare del 2 febbraio 1904, d'informarlo cioè telegraficamente d'ogni reato di cui venisse a cognizione. Rispondeva nello stesso giorno il residente che trasmetterebbe i rapporti relativi alla rapina del Cascassè, appena gli fossero rimessi dall'arma, e aggiun-

geva: « Quest'ufficio avea interpretato circolare 362 del 2 febbraio 1904 nel senso di notificare delitti non di competenza tribunale residenza ».

Replicava il r°. procuratore con telegramma del 13 dicembre: « Sei individui, che armati e con restrizione libertà personale depredano viandanti, rendonsi responsabili associazione delinquere e rapina contemplata art. 408 del cod. penale, di competenza Corte assise. Epperò raccomando stretta osservanza nota circolare, onde stabilire nettamente figura ed estremi reato, e conseguente competenza. » Intanto il r°. procuratore riceva il verbale d'arresto dei suddetti tre indigeni, « con preghiera di volerlo rinviare a quest'ufficio, qualora la causa debba essere svolta presso il tribunale di questa residenza ».

Che, non accogliendo cotesta istanza del residente dello Scimezana, il r°. procuratore ordinò la traduzione degli imputati ad Asmara, procedette all'interrogatorio di essi, e, con requisitoria del 27 dicembre 1905, chiese al giudice regionale di Asmara la loro citazione innanzi a quel tribunale per il giudizio sull'imputazione del delitto previsto dall'art. 211 codice penale. E il giudice, con decreto del 17 gennaio, ordinò la citazione per l'udienza del 1° febbraio successivo.

Che, venuto a cognizione di ciò, il residente dello Scimezana, con nota del 21 gennaio, avvertiva il giudice regionale di Asmara com'egli, ritenendosi competente a giudicare in detta causa, avesse denunziato alla Corte di cassazione di Roma il conflitto di giurisdizione. Pertanto il r° procuratore, con nota 22 gennaio, chiedeva al giudice di contromandare la fissata udienza, e di restituirgli il fascicolo degli atti processuali, onde inviarlo alla Corte Suprema per l'opportuna decisione in merito.

E la causa fu dal giudice rinviata a nuovo ruolo, e il r°. procuratore con lodevole sollecitudine rimise gli atti a questa Procura Generale, accompagnandoli con nota del 23 detto gennaio, contenente le sue osservazioni in sostegno della competenza dell'Autorità giudiziaria di Asmara.

Che la denunzia del conflitto da parte del residente, in data 19 gennaio 1906, fu realmente trasmessa a questo generale ufficio con nota contemporanea, contenente l'istanza di dar corso alla denunzia medesima presso questo Supremo Collegio.

Considerato, in diritto, che, secondo l'art. 731 proc. pen., vi è conflitto di giurisdizione quando due o più Corti, tribunali, giudici istruttori o pretori prendono nello stesso tempo, o ricusano di prender cognizione della stessa causa. E non accade parlare delle altre specie di conflitto, previste negli art. 345, 364, 395 e 419 p. p., perchè nella specie non si ebbe ancora nessuna pronunzia del giudice investito della cognizione della causa. Or l'ordinamento giudiziario vigente nella colonia Eritrea, approvato con r°. decreto del 9 febbraio 1902, n° 51, attribuisce al proc. del re anche le funzioni di giudice istruttore (art. 13); come necessariamente le attribuisce ai commissari e ai residenti per le cause di loro competenza sugli indigeni (art. 30, 60, 61, 64, 69), non essendo designato altro funzionario a esercitarle. E poichè fin da principio il residente dello Scimezana dispose le indagini e ricevette il verbale d'arresto degli imputati e affermò la propria competenza a procedere, mentre nello stesso tempo il r°. procuratore, disconoscendo quella competenza, procedeva ad atti istruttori, e da ultimo rinviava al giudizio del giudice di Asmara, il conflitto si delinea come fra due giudici istruttori, che nello stesso tempo presero cognizione della stessa causa, l'uno (proc. del re) avente giurisdizione ordinaria, l'altro (residente) che esercita una giurisdizione speciale a norma dell'art. 19 del r°. d°. 11 febbraio 1900, n° 48, sull'ordinamento organico della colonia, non essendosi ancora attuati i provvedimenti disposti con la legge 24 maggio 1903, n° 205, differiti con l'altra del 15 giugno 1904, n° 253.

Donde la competenza della Corte di cassazione a risolvere tale conflitto (art. 743 p. p.).

Il quale dee ritenersi legalmente denunziato dal residente, perchè l'ordinamento giudiziario della colonia non istituì un distinto organo del p. m. presso il suo ufficio, e quindi egli accentra in sè solo tutto quanto s'attiene allo svolgimento della funzione penale di sua competenza.

Considerato, nel merito, che il suddetto ordinamento, richiamandosi per tutto il rimanente alle norme del cod. proc. pen. del regno (art. 64), determina nel seguente modo la giurisdizione in materia penale:

1° Nelle cause, in cui siano interessati europei o assimilati, e per il distretto di Massaua e per il centro abitato di Archico anche nelle cause in cui siano interessati soli indigeni (eccezion fatta per il commissario di Massaua, il quale giudica in rapporto agli indigeni per lievi delitti e per le contravvenzioni, art. 16), la giustizia penale è amministrata da giudici regionali, dal tribunale d'appello sedente in Asmara, dal tribunale d'appello funzionante da Corte d'assise (art. 1 e 2).

2° Il tribunale d'appello, funzionante da Corte d'assise, conosce in genere di tutte le cause che nel regno sono di competenza della Corte d'assise (art. 24 e 30).

3° In rapporto poi agli indigeni (diversi da quelli di Massaua cui provvede l'art. 16), dispone l'art. 30: « I commissarî e residenti giudicano in prima istanza di tutte le cause fra indigeni in materia civile, commerciale e penale, eccetto di quelle di competenza delle Assise ». Le loro sentenze sono poi inappellabili, salva la revisione del governatore (art. 69 e 31).

Ciò posto, poichè i tre imputati sono indigeni dell'Agamè; poichè il delitto a loro attribuito non è di competenza della Corte d'assise, essendo punibile con la reclusione sino a trenta mesi (art. 211 c. p., e art. 9 e 10 p. p.); poichè nella causa non sono interessati nè europei, nè assimilati, i quali per l'art. 1 sono gli egiziani, i siriani, gli americani, gli australiani, e in genere chiunque appartenga a stirpi originarie di Europa o che abbiano con gli europei somiglianza di civiltà; pare indiscutibile che la giurisdizione sulla causa in esame appartenga al residente dello Scimezana, nel cui territorio il delitto avvenne e seguì l'arresto.

Che a escludere cotesta giurisdizione non à valore l'argomento che vorrebbesi fondare sulla frase *fra indigeni*, usata nell'art. 30, sostenendosi che la causa non sia fra indigeni, per la circostanza che il delitto non danneggiò altri indigeni, ma soltanto l'amministrazione della giustizia (libro II, tit. IV c. p.). L'art. 30, parlando in genere di cause in materia civile, commerciale e penale, volle con la frase *fra indigeni* riferirsi più direttamente alle contestazioni civili e commerciali, le quali presuppongono il contradittorio dei litiganti, e non ebbe necessità di usare una locuzione diversa quanto alle cause penali, perchè anche in queste, o sono interessati europei o assimilati, e l'articolo non è applicabile, o sono danneggiati indigeni o non è nessuna persona danneggiata, e le cause restan sempre esclusivamente fra indigeni. Del resto, a eliminare anche il più lontano dubbio, concorrono l'art. 31, il quale parla di sentenze penali pronunziate in rapporto agli indigeni dai commissarî e residenti; l'art. 32, che parla di giudizî riguardanti indigeni, e l'art. 61, che parla di processi penali a carico di indigeni. Potranno diversamente provvedere soltanto le nuove disposizioni promesse con la legge 24 maggio 1903, n° 205.

Per questi motivi, chiede, ecc.

La Corte: — Adottando, dichiara, ecc. — (Pres. e rel. Fiocca — p. m. Andreucci).

(Seconda Sezione.)

22 gennaio 1906. 276

GIUOCO D'AZZARDO — tre carte — paste dolci — (cod. pen., art. 484).

È giuoco d'azzardo il giuoco delle tre carte [1], *anche se la posta non sia di danaro* [2], *ma di paste dolci* [3].

Ric. *Schiavi Zabano.*

La Corte: — Attesochè il ricorrente abbia proposto come mezzo d'annullamento che il giuoco delle tre carte non è d'azzardo, specialmente se, data la tenuità della posta e la circostanza che la vincita sia di paste dolci, e non di danaro, esso assume l'aspetto d'un passatempo;

Che, contrariamente a tale difesa, la denunziata sentenza ritiene essersi il ricorrente reso colpevole di vero e proprio giuoco d'azzardo, poichè la vincita e la perdita dipendeva dalla sorte; che esso lo teneva abitualmente, come nel giorno del reato, in luogo

---

[1] — Conf. 7 dicembre 1897 (*Riv. Pen.*, vol. XLVII, pag. 303); 18 giugno 1894 (*Id.*, vol. XL, pag. 208).

Cnfr. 8 novembre 1899 (*Id.*, vol. LI, pag. 66).

In aggiunta a quelli di cui nelle *Note* alle sentenze 18 gennaio 1895 (*Id.*, vol. LXI, p. 548) e 14 maggio 1901 (*Id.*, vol. LIV, pag. 83), furon posteriormente confermati e ritenuti giuochi d'azzardo: — la zecchinetta (15 maggio 1905: *Id.*, vol. LXII, pag. 718, n. 3; 27 aprile 1904: *Id.*, vol. LX, pag. 743, n 4); la morra (12 dicembre 1903: *Supplemento* alla *Riv. Pen.*, vol. XIII, pag. 173 n — *contra:* 7 marzo 1904, ivi, in testo); il tocco o passatella (27 novembre 1903: *Riv. Pen.*, vol. LX, pag. 743, n 4); la tombola (17 febbraio 1902: *Id.*, vol. LV, pag. 560; Pret. di Monterondo, 24 gennaio 1901: *Id.*, vol. LIV, p. 683, n. 5); il sette e mezzo (3 maggio 1900: *Suppl.* alla *Riv. Pen.*, vol. IX, pag. 44); la bestia (Pret. urbano di Torino, 2 febbraio 1904: *Riv. Pen.*, vol. LX, pag. 743, n 4).

V. Gatteschi, *Dei giuochi d'azzardo* (*Suppl.* alla *Riv. Pen.*, vol. I, pag. 152).

[2] — Conf. 5 luglio 1898 (*Riv. Pen.*, vol. XLVIII, pag. 278).

[3] — Cnfr. Cass. di Roma, 9 gennaio 1882 (*Riv. Pen.*, vol. XVI, pag. 588, n. 2).

pubblico, adescando dei minorenni, per modo da provocare le rimostranze fattene dalle rispettive famiglie all'Autorità pubblica; che la posta giuocata era di danaro, non di paste dolci; nella quale ultima ipotesi, del resto, il fatto non avrebbe perduto il carattere di contravvenzione all'art. 484 c. p., essendo indifferente che nei rapporti fra il tenutario del giuoco e i giuocatori la vincita si concreti nella dazione di cose commerciabili, quando, per correre l'alea della vincita, debbasi pagare la posta in moneta, che vien lucrata dallo speculatore, come nel caso in esame, o debbasi conferire altra qualsiasi cosa che per lo speculatore rappresenti un illecito guadagno.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Lucchini — rel. Catastini — p. m. Frola).

(Prima Sezione.)

28 novembre 1905. 877

ESERCIZI PUBBLICI — CONTRAVVENZIONE — abitazione propria — vendita di vino — aggiunta di vino da taglio — reato insussistente — (legge di p. s., art. 50; regol°., art. 49).

Non contravviene all'art. 50 *l. p. s., per non essersi munito di licenza, il proprietario che, fatta la dichiarazione di cui all'art.* 49 *del regol°., venda nella casa d'abitazione il vino dei proprî fondi, sol perchè vi aggiunga del vino da taglio.*

Ric. *P. M.* e *Marcellitti.*

La Corte: — Il pretore di Civitella Roveto, con sentenza 21 agosto 1905, ritenne al confronto di Marcellitti Antonio sussistente la contravvenzione di cui all'art. 50 della legge di p. s., per aver venduto in pubblico esercizio vino al minuto senza la prescritta licenza, e lo condannò alla pena dell'ammenda in lire 10.

Di questa sentenza domanda l'annullamento con dichiarazione resa in tempo utile e con la produzione della bolletta dell'eseguito deposito il condannato, e lo domanda anche il rappresentante il p. m. nel giudizio dinanzi la pretura, dove richiese dichiararsi non luogo per inesistenza di reato.

Il motivo, per il quale è invocato l'annullamento, è comune ai ricorrenti, e si concreta nell'inapplicabilità dell'art. 50 della legge di p. s. al Marcellitti, che, dopo aver fatta la dichiarazione di cui all'art. 49 del regolamento della legge suddetta, vendette il vino ricavato delle sue terre, e nulla rileva in contrario se il proprietario abbia migliorato il suo vino con altro vino acquistato, come risultò nella specie per il Marcellitti, il quale agli ettolitri 70 dichiarati aggiunse altri ettolitri 13 per il taglio e consumo di sua famiglia.

Osserva che il ricorso è fondato. Fu ritenuto in fatto nella sentenza impugnata che il ricorrente Marcellitti, premessa la dichiarazione prescritta dall'art. 49 del regolamento per l'esecuzione della legge di p. s., procedette nella propria abitazione alla vendita di vino ricavato dai suoi fondi, come avea dichiarato, dopo avervi aggiunto, per migliorarlo e agevolarne la vendita, altra quantità di vino da taglio, che egli avea a tale oggetto comperato.

Ciò posto, non erano mutati i caratteri di quella speciale condizione, che ebbe in considerazione il legislatore nel citato art. 49, in ordine al luogo, alla durata e alla provenienza del vino da vendersi, poichè il Marcellitti non fece che attivare la vendita nella propria casa, per il tempo abbisognevole per lo smercio di limitata quantità di vino, e vendere il prodotto dei proprî fondi. Ond'è che Marcellitti non dovea fare di più di quanto fece nei riguardi del menzionato art. 49, e pretendere ch'egli avrebbe dovuto premunirsi della licenza prescritta dall'articolo 50 della legge non si può, senza perdere di vista quanto detto articolo dispone e a quali emergenze intese provvedere, che non collimano certo al caso in esame, dove non si trattava d'un esercizio aperto per intraprendere una speculazione commerciale e permanente, e che potesse per i suoi rapporti con l'ordine pubblico impegnare la vigilanza dell'Autorità di p. s., ma d'un atto di amministrazione a cui provvide il ricorrente come proprietario, esplicandola nella forma più ovvia e comune, qual'è la vendita del suo prodotto, preparato in tale condizione da renderlo più facilmente smerciabile, senza che, per quel di più che aggiunse, abbia cessato di essere, sotto l'aspetto economico e industriale, vino prodotto dai suoi fondi, e senza che per questo la casa del Marcellitti abbia perduto alcuno di quei caratteri, che distinguono l'abitazione privata dai pubblici esercizî, soggetti alla vigilanza dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Non risultando, per le esposte considerazioni, che il fatto attribuito al Marcellitti possa rivestire estremi di reato, e accogliendosi il ricorso, si deve annullare la sentenza impugnata senza rinvio.

Per questi motivi, cassa senza rinvio, ecc. — (Pres. Fiocca — rel. Palladino — p. m. Frola).

(Seconda Sezione.)

28 novembre 1905. 878

ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ COMMERCIALI — cooperative — situazione mensile — omesso deposito — sentenza — motivazione — (cod. comm., art. 177 e 248; cod. proc. pen., art. 323, n° 3°).

L'art. 177 cod. comm. è applicabile anche alle società cooperative, le quali abbiano per principale oggetto l'esercizio del credito [1].

... *Epperciò incorre nelle sanzioni dello art. 248 stesso codice il direttore d'una cooperativa c. s., che non depositi, entro il termine prescritto, la situazione mensile nella cancelleria del tribunale.*

... *Ma è nulla, per difetto di motivazione, la sentenza che, nello stabilire l'esercizio del credito da parte della cooperativa, prescinda da un esame analitico dello statuto sociale.*

Ric. *Vercesi Giovanni.*

La Corte: — Con sentenza del Tribunale penale di Voghera, Vercesi Giovanni fu prosciolto per inesistenza di reato dall'imputazione di contravvenzione agli art. 177 e 248 codice di commercio, per avere, durante l'anno 1904, omesso di depositare presso il tribunale suddetto e nel termine prescritto le situazioni mensili della società cooperativa in nome collettivo sotto la ragione sociale « Cassa sociale di depositi e prestiti di Zenevredo », di cui era presidente.

Considerò il tribunale che, per l'applicabilità dell'art. 177, era mestieri esaminare e stabilire se la società suddetta avesse per principale oggetto l'esercizio del credito, ossia il conseguimento d'un lucro e d'un guadagno sulle diverse operazioni che all'esercizio stesso sono attinenti, e dietro accurato e diligente esame dell'atto costitutivo della società cooperativa di Zenevredo, si convinse che scopo ne era il miglioramento morale ed economico dei suoi membri mediante atti commerciali, e rimaneva escluso il lucro sulle diverse operazioni commerciali, poichè gli utili netti di ciascun esercizio sociale annuo doveano essere intieramente devoluti al fondo di riserva, e, ove questo fosse divenuto sufficiente ai bisogni sociali, doveano erogarsi a vantaggio di un'opera di comune utilità dei soci o di beneficenza designata dall'assemblea generale. Aggiunse che l'art. 177, riguardando le disposizioni comuni alle società in accomandita per azioni e anonime, non poteva estendersi alle società cooperative in nome collettivo e che l'art. 221, 2° capov°., nell'indicare le disposizioni applicabili alle società cooperative, non menziona punto le situazioni mensili.

Contro questa sentenza propose appello il p. m. sostenendo esser obbligo della società cooperativa di Zenevredo, desunto dal suo carattere di società di credito, quale risulta dallo statuto, di osservare le disposizioni di legge, fra cui anche quella del più volte ricordato art. 177, e la Corte d'appello di Casale, con sentenza 7 giugno 1905, avverso la quale ora ritualmente si ricorre dal Vercesi, accogliendolo, dichiarò il Vercesi stesso colpevole dell'ascrittagli contravvenzione a far tempo dal 17 novembre 1904 a tutto il 9 gennaio 1905, condannandolo alla pena pecuniaria di lire 166; dichiarò non farsi luogo a procedimento contro il medesimo per intervenuta amnistia e conseguente estinzione dell'azione penale per le contravvenzioni commesse prima del 16 novembre 1904.

Coi mezzi di gravame, principali e aggiunti, si sostiene:

Violazione dell'art. 323, n° 3°, cod. proc. penale in relazione agli art. 177, 248 e 249 codice di commercio. Dal ricorrente appellato si presentavano nel giudizio d'appello (siccome risulta dal verbale d'udienza) due eccezioni: *a*) che non si trattava di società avente per principale scopo l'esercizio del credito; *b*) che si trattava di società in nome collettivo, cui non erano applicabili gli art. 177 e 248 cod. di commercio, relativi al deposito delle situazioni mensili. La Corte prende soltanto in esame la prima di dette eccezioni, motivando incompletamente e insufficientemente, e tralascia assolutamente d'esaminare la seconda di dette eccezioni, violando così l'art. 323 c. p. p.

Si sostiene poi con una serie di argomenti che l'eccezione stessa, accolta già dal tribunale, è evidentemente sussistente e quindi si chiede che, trattandosi d'una eccezione perentoria, la Corte Suprema cassi la denunziata sentenza senza rinvio.

Osserva, sull'inapplicabilità alle società cooperative della disposizione dall'art. 177 cod. di comm., che la questione fu già risoluta con precedenti deliberazioni di questo Supremo Collegio nel senso che l'articolo stesso fosse applicabile anche alle società cooperative, le quali avessero per principale oggetto l'esercizio del credito.

Queste società, invero, per il disposto dell'articolo 219 detto codice, sono soggette alle

---

[1] — Conf. 6 febbraio 1900 (*Riv. Pen.*, vol. LI, pag. 542 — e *Nota* ivi di richiamo).

disposizioni che regolano quella specie di società di cui assumono i caratteri indicati nell'articolo 76, salve le disposizioni speciali contenute nella sez. VII del titolo IX. E l'art. 221, dopo avere stabilito che le società cooperative son sempre soggette alle disposizioni riguardanti le società anonime, quanto alla pubblicazione dei loro atti costitutivi e dei posteriori cambiamenti, e quanto alle obbligazioni e alla responsabilità degli amministratori, soggiunge nel secondo capoverso: « Sono pure applicabili alle società cooperative le disposizioni riguardanti le assemblee generali, il bilancio, i sindaci, e la liquidazione delle società per azioni, in quanto non sia diversamente provveduto negli articoli seguenti o nell'atto costitutivo ».

Il richiamo, che fa il legislatore alle disposizioni riguardanti le società anonime, non soffre altra limitazione oltre quelle contenute negli articoli che seguono il 221, ovvero nei provvedimenti presi nell'atto costitutivo. Ora, a parte quest'ultima ipotesi, sulla quale non si eleva questione, percorrendo gli articoli 222 a 228, non si trova disposizione alcuna, la quale esoneri gli amministratori delle società cooperative, aventi per principale oggetto l'esercizio del credito, dall'obbligo di presentare gli stati mensili. Questi, d'altronde, son compresi nelle disposizioni contenute nel § 6 del capitolo IX, il quale è appunto intestato « del bilancio » ; donde ne segue che col richiamo fatto all'art. 221 s'intese estendere anche a tali società tutti gli obblighi che la legge impone agli amministratori in quel paragrafo. Non dee confondersi, come fa il ricorrente, la disposizione dell'art. 223, 1° capov°., con l'altra dell'articolo 177, dappoichè la prima riguarda l'obbligo speciale fatto agli amministratori delle società cooperative di depositare alla fine di ogni trimestre nella cancelleria del tribunale l'elenco dei soci illimitatamente responsabili, con le variazioni a loro riguardo avvenute durante il trimestre; mentre la seconda riflette l'obbligo del deposito della situazione riferibile al mese precedente, e sono cose ben diverse, nella sostanza e nelle conseguenze, la situazione di una società, che ne rivela tutta l'amministrazione e l'andamento, e l'elenco de' soci, siano pure illimitatamente responsabili.

Non può, quindi, accogliersi il mezzo di gravame col quale si domanda la cassazione della sentenza senza rinvio.

Osserva, peraltro, che su tale importante questione, prospettata dal Vercesi appellato con apposita conclusione all'udienza, la sentenza non contiene motivazione alcuna, onde la doglianza riguardante la violazione dell'art. 223 proc. pen. è pienamente fondata.

Nè minor fondamento à l'attacco che si fa alla sentenza per difetto della motivazione sull'interpretazione dell'art. 177 cod. comm., per la cui applicabilità occorre che la società abbia per principale oggetto l'esercizio del credito. Questa condizione di fatto non può desumersi che da un esame analitico dello statuto sociale, esame che il tribunale avea fatto in modo esauriente nella sentenza che assolveva il Vercesi, e, pur riconoscendo che la società cooperativa di Zenevredo compiva operazioni di credito avea assolutamente escluso che essa avesse per principale oggetto l'esercizio del credito. La sentenza impugnata invece si limita a questa unica considerazione: « Ritenuto nel merito che l'appello del p. m. è fondato: di vero emerge dallo statuto della società di Zenevredo che essa fa prestiti a terzi, che accetta depositi (art. 25 e seg.): essa è quindi essenzialmente una società di credito, per la quale devono osservarsi, ecc. ».

Anche in tal parte, pertanto, evidente è il difetto di motivazione che travaglia la sentenza, la quale perciò dev'essere annullata.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. Petrella — rel. Gui — p. m. De Francesco — avv. Resegotti).

(Seconda Sezione.)

12 febbraio 1906. **379**

CASSAZIONE — RICORSO — imputato — provvedimento concernente la libertà provvisoria — (cod. proc. pen., art. 645).

Vano è dolersi in cassazione di essersi, col rifiuto della chiesta libertà provvisoria per gli effetti del ricorso, violato l'art. 206 p. p., non trattandosi d'imputazione che non consenta il benefizio [1].

Ric. *Attolino Giorgio.*

La Corte: — (*Omissis.*) Considerato che questo S. C. à ripetutamente ritenuto che le disposizioni degli art. 205 e segg. p. p. riguardano l'istituto della libertà provvisoria nel periodo istruttorio e non si applicano a quello stabilito per render ammissibile il ricorso per cassazione. L'uno e l'altro ànno scopi e fina-

---

[1] — Cnfr. 15 aprile 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LVIII, pag. 54); 10 luglio 1902 (*Id.*, vol. LVII, pag. 72); 23 maggio 1902 (*Id.*, vol. LVI, pag. 160); 26 settembre 1901 (*Id.*, vol. LV, pag. 48).

lità diverse, e sono quindi regolati con norme e caratteri diversi. Il carcere preventivo nel periodo istruttorio è diretto ad assicurare alla giustizia il sospettato colpevole d'un delitto e a render più agevoli le investigazioni della stessa; mentre per l'ammissibilità del ricorso la costituzione in carcere è stabilita al fine di porre un argine alla facilità di avvalersi d'un rimedio straordinario all'unico intento di ritardare l'esecuzione d'una sentenza di condanna. E perciò nel primo caso la legge usa maggior larghezza, non ammettendo per regola il carcere preventivo se non per i delitti punibili con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo ai tre anni, e al contrario per la ricevibilità del ricorso è richiesta la costituzione in carcere non appena che la pena a lui inflitta superi i tre mesi di reclusione, oppure l'ammissione alla libertà provvisoria, la quale è sempre facoltativa per il magistrato. Di conseguenza il ricorso dell'Attolino contro l'ordinanza che gli negò la libertà provvisoria non à fondamento giuridico.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Lucchini — rel. Lappone — p. m. Andreucci).

(Seconda Sezione.)

31 gennaio 1906. **280**

APPELLO — GIUDIZIO — imputato — interrogatorio — riferimento ai precedenti — inesistenza — verbale — risposte — (cod. proc. pen., art. 281, n° 1°, 282 e 317).

Vi à nullità se dal verbale del giudizio di appello risulti che l'imputato, interrogato sui fatti della causa, si riportò agli interrogatori esistenti in processo, mentre si procedè per citazione diretta e in di lui contumacia [1].

... Nè basta che risulti dal verbale che l'imputato fu interrogato, quando non si faccia constare altresì delle risposte date [2].

Ric. *Londrillo Giovanni.*

(Seconda Sezione.)

27 novembre 1905. **281**

ATTI CONTRARI ALLA DECENZA — soddisfacimento di bisogni — mostra dei genitali — passanti — azione di danni — (cod. pen., art. 490; cod. proc. pen., art. 1; cod. civ., art. 1151).

Non compete azione di danni alla donna che, passando per la pubblica via, siasi imbattuta in un uomo che, nell'atto di spander acqua, mostrava i genitali, onde fu condannato ai sensi dell'articolo 490 c. p., sull'imputazione bensì di oltraggio al pudore.

Ric. *Manacorda Carlo.*

La Corte: — (*Omissis.*) Attesochè deve, invece, accogliersi il ricorso del Manacorda per ciò che si riferisce ai danni che sono stati aggiudicati alla parte civile. Nella fattispecie non potrebbe trattarsi che di danni morali, i quali, nel caso concreto, non consisterebbero che nel disgusto momentaneo patito da Fogliano Erminia alla vista dei genitali che il Manacorda imprudentemente avea lasciati esposti nel mentre stava mingendo sulla pubblica strada e rivolgeva certe parole ritenute inoffensive alla donna medesima.

La questione dei danni morali, se siano o meno risarcibili, è molto dibattuta e nella dottrina e nella giurisprudenza.

E limitando l'indagine ai danni provenienti

---

[1] — « Rilevasi, difatti, dal verbale di dibattimento in seconde cure che, interrogato l'imputato sui fatti della causa, si è riportato agli interrogatori esistenti in processo. Ora il ricorrente non subì alcun interrogatorio negli atti precorsi: non nello stadio istruttorio, perchè non vi fu sentito nè con mandato di comparizione nè altrimenti, essendosi proceduto per citazione diretta; e neppure nel giudizio davanti il pretore rese dichiarazione qualsiasi, essendosi spedito il giudizio medesimo in di lui contumacia legalmente contestata. Ora l'interrogatorio dell'imputato sui fatti che costituiscono il soggetto dell'imputazione è prescritto dalla legge a pena di nullità, giusta i combinati art. 281, n° 1°, e 282 p. p. »

Conf. 5 aprile 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LIX, pag. 645); 4 maggio 1903 (*Id.*, vol. LVIII, p. 47); 6 novembre 1900 (*Id.*, vol. LIII, pag. 158).

V. bensì 20 gennaio 1905 (*Id.*, vol. LXI, pag. 651).

[2] — « Nè basta che risulti da verbale che esso sia stato interrogato sui fatti della causa senza che vi si enunzino le risposte da lui date, dappoichè nella voce *interrogatorio*, come il buon senso e la stessa ragione della formalità dell'interrogatorio convincono, si comprendono anche le risposte corrispondenti. Del resto l'art. 317 p. p. dispone che nel verbale di dibattimento si faccia constare a pena di nullità delle risposte date dall'imputato o accusato. Quindi è evidente la nullità incorsa nel verbale di dibattimento, non enunziandosi le risposte del giudicabile. »

Cont. 5 aprile 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 464 — e *Nota* ivi di richiamo).

da reato, poichè di questi soltanto può nella causa presente discutersi, e pure abbracciando la tesi che siano in massima risarcibili anche i danni morali che sono le conseguenze dirette d'un reato, non dee però tal massima eccedere tali limiti nè accogliersi senza ragionevoli temperamenti; limiti e temperamenti che devon trovare specialmente applicazione in fatto di reati contravvenzionali contemplati dal libro III del cod. pen., nel quale si plasmano e colpiscono azioni od omissioni che non ledono alcun diritto particolare pubblico e privato e che non sempre rivelano un'intrinseca immoralità.

La disposizione dell'art. 490, posta appunto nel libro III del cod. penale, presuppone naturalmente che nel fatto non concorra l'intenzione di fare deliberatamente oltraggio al pudore, ma che esso avvenga soltanto per noncuranza delle buone norme di condotta civile, e serve a tutelare la società da certe offese alla pubblica morale.

Ora, questa essendo la nozione esegetica e obiettiva della contravvenzione del citato articolo 490 c. p., la parte lesa Fogliano Erminia, alla quale non eran diretti, come dee ritenersi in seguito a concorde pronunziato dei magistrati del merito, l'oltraggio al pudore nè altra qualsiasi ingiuria, non avrebbe normalmente e per la natura stessa delle cose dovuto risentire che un momentaneo invalutabile senso disgustoso per il fortuito e accidentale incontro del Manacorda in quella foggia indecente, come lo avrà risentito la Caterina Gay, che trovavasi assieme alla Fogliano, e come lo avrebbe risentito qualsiasi altra persona che fosse passata di là in quel momento, senza che perciò potessero costoro vantare titolo a sperimentare azione civile per danni contro il Manacorda. Sarebbe lo stesso che se delle persone fossero sorprese a bagnarsi in luogo pubblico, o se taluno fosse colto in luogo pubblico in istato di manifesta ubbriachezza molesta e ripugnante. Sarebbe enorme e assurdo che, in questi casi, si porgesse adito alle persone che si fossero trovate presenti a tali fatti, o a taluna di esse, di costituirsi parte civile e di chiedere i danni morali per la disgustosa momentanea impressione provata nel presenziare od assistere ai fatti medesimi, che pure costituiscono altrettante contravvenzioni.

Senonchè il tribunale invoca l'art. 1° del cod. di proc. pen., secondo cui ogni reato può dar luogo a un'azione civile per il risarcimento del danno, e l'art. 1151 cod. civile, a forma del quale qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto a risarcire il danno, di fronte al fatto ritenuto costante dal primo giudice che ne fossero rimasti offesi la verecondia e il pudore della Fogliano costituitasi parte civile. « Poco monta, prosegue la sentenza, che il primo giudice abbia benevolmente invertito l'imputazione in quella di semplice contravvenzione ai sensi dell'art. 490 c. p., perchè stava sempre che essa ne era rimasta offesa la Fogliano nel suo pudore, e l'altrui pudore viene appunto tutelato dal legislatore ».

Ma, anzitutto, i due citati articoli non giovano punto alla soluzione della questione, dappoichè essi presuppongono che siasi dimostrata l'esistenza dei danni che diano luogo all'esperimento dell'azione in giudizio per la loro rifusione. Mentre l'ispezione presente consiste appunto nel conoscere se nella specie possa parlarsi di danni.

In secondo luogo il Manacorda non dee rispondere se non di ciò che possa esser una conseguenza diretta e immediata del reato per il quale venne condannato, non di quella di altro reato statogli erroneamente apposto in querela e nella citazione al giudizio, ma escluso in definitivo.

Ora, si comprende che, nell'ipotesi che il Manacorda avesse mirato col suo atto a recare oltraggio in pubblico al pudore di Fogliano Erminia, questa giustamente sarebbesi sentita offesa nel sentimento della propria dignità di donna onesta e pudica, e si comprenderebbe allora uno stato d'impressione dolorosa e di afflizione morale suscitatosi nel suo animo, e che potrebbe porgere fondamento a un'azione per rifusione di danni morali.

Ma, quando tutto ciò, se mai, non fu che l'effetto d'un fallace presupposto, d'un erroneo concetto della Fogliano, la quale avrebbe malamente apprezzato e interpretato l'atto del Manacorda, non lo si dee mettere a carico di questi, non dovendo esso rispondere delle allucinazioni e dell'erroneo giudizio della querelante e parte civile, e delle conseguenze relative che sono estranee al fatto suo.

Non regge, pertanto, l'argomentazione della sentenza relativa ai danni, e dee la stessa annullarsi.

Per questi motivi, cassa senza rinvio, ecc. — (Pres. ff. Benedetti — rel. D'Osvaldo — p. m. Sansonetti).

(Seconda Sezione.)

14 aprile 1905. 289

APPELLO — GIUDIZIO — rinnovamento — giudizio pretoriale — parte civile — costituzione illegale — testimoni — (cod. proc. pen., art. 110, 337, 363 e 365, capov°.).

Non è il caso di rinnovare il giudizio in appello sol perchè la costituzione di p. c., anteriore all'udienza davanti al pretore in primo grado, sia avvenuta in modo illegale e siano stati intesi testimoni citati prima dell'udienza dalla stessa p. c. illegalmente costituita.

Ric. *Pasquini Nazareno.*

La Corte: — (*Omissis.*) Attesochè, in ordine al *secondo mezzo* di ricorso, il quale per ordine logico va esaminato in primo luogo, vuolsi considerare come il Pasquini col suo motivo d'appello avverso l'ordinanza del pretore deduceva che, essendo nulla la costituzione della parte civile, ne veniva di conseguenza che non debbono aver alcun valore i testimoni fatti citare dalla parte civile prima dell'udienza. E poi all'udienza innanzi il tribunale d'appello, come si legge nel relativo verbale del 21 gennaio, la difesa di lui concluse per la nullità della costituzione di parte civile, e nel merito, in linea principale, per l'assoluzione e, subordinatamente, per la riduzione della pena e per l'applicazione della legge sulla condanna condizionale. Sicchè e col motivo d'appello e con le conclusioni prese innanzi al tribunale il Pasquini mai chiese si dichiarasse nullo il dibattimento di primo grado e si provvedesse a novello dibattimento; domanda formolata oggi solamente in Cassazione e inattendibile ai sensi dell'art. 369 del codice di procedura penale.

Attesochè, pur ammesso che si trattasse di nullità d'ordine pubblico da dichiararsi d'ufficio dal tribunale e attendibile perciò anche se proposta per la prima volta in Cassazione, scendendo all'esame in merito di tale motivo di ricorso, esso non è fondato in legge.

Secondo prescrive il capoverso dell'art. 365 del codice di procedura penale, il tribunale d'appello, quando annulla una sentenza per violazione od omissione di forme prescritte dalla legge sotto pena di nullità, deve senz'altro pronunziare in merito, nè è fatto obbligo di ripetere il pubblico dibattimento. È pur vero che la giurisprudenza à fatto qualche distinzione. E si comprende come, nel caso in cui la violazione o l'omissione delle forme dalla legge prescritte a pena di nullità renda nullo tutto il dibattimento, in tal caso, venendo a mancare la base su cui il giudice d'appello deve fondare la sua sentenza, si rende necessario rifare il pubblico dibattimento; onde, a mo' d'esempio, travagliato da vizio sostanziale l'atto di citazione, e non presentatosi l'imputato innanzi al primo giudice, il magistrato d'appello, nell'annullare la sentenza contumaciale, deve ordinare che si ripeta il dibattimento, per porre l'imputato in grado di far valere le sue difese. Ma diversa è la fattispecie, mentre il dibattimento di primo grado non fu, nè poteva esser annullato dal giudice d'appello. Per l'espressa disposizione dell'art. 110 del codice di procedura penale la parte lesa può costituirsi parte civile anche all'udienza e finchè dura il dibattimento; perciò, ammesso che inefficace fosse stata la costituzione di parte civile, avvenuta prima dell'udienza per mancanza della notificazione della dichiarazione all'imputato, niuno potea togliere alla parte lesa il diritto di costituirsi parte civile all'udienza: quindi la presenza di essa in giudizio fu regolare e regolare il dibattimento.

Restava a sapere se poteano esser sentiti i testimoni citati a istanza della parte civile prima dell'udienza. Il tribunale à ritenuto di no; teorica che non potrebbe esser accettata da questa Corte, perchè in aperta opposizione col disposto dell'art. 337 del codice di procedura, secondo cui, nei giudizi innanzi ai pretori, la parte civile, come l'imputato, può presentare i suoi testimoni anche all'udienza, e perciò, seppure quei testimoni erano stati irregolarmente citati, poteano sempre esser intesi all'udienza essendo presenti.

Ma, pur ammessa la teorica del tribunale, non perciò ne deriva la nullità del dibattimento, il quale, escluse le deposizioni dei testimoni che non poteano esser intesi, rimane integro in tutto il resto. E il tribunale con la impugnata sentenza ben si appose, quando, pur dichiarando che nell'esame dei motivi d'appello in merito faceva astrazione da detti testimoni della parte civile, ritenne valido nel resto il dibattimento celebratosi innanzi il primo giudice, e se tale dibattimento non fu nullo, nè fu annullato dal tribunale, non era il caso di ordinarne la ripetizione.

(*Omissis.*) Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. Petrella — rel. Merlino — p. m. Tofano)

(Seconda Sezione.)

11 maggio 1905. 388

APPELLO — SENTENZA — declaratoria illegale d'incompetenza — omessa pronunzia in merito — nullità — sanatoria — cassazione — ricorso — (cod. proc. pen., art. 365, capovº., 410, ultimo capovº., 647, 655 e 656).

La nullità incorsa dal magistrato d'appello col rinviare la causa al primo giudice, anzichè ritenerla e pronunziare in merito, nell'ipotesi di cui al capovº. dell'art. 365 *p. p.*,

richiamato nell'ultimo capov°. dell'art. 419, *è sanata dal silenzio delle parti* [1].

... *Nè tanto meno può farsene motivo di ricorso in cassazione contro la sentenza definitiva, ove non siasi specificamente investita anche l'altra sentenza del magistrato d'appello che rinviò la causa al primo giudice.*

FALSITÀ IN ATTI — FALSA ATTESTAZIONE A PUBBLICO UFFICIALE — differenziale della supposizione o soppressione di stato — figli adulterini — denunzia come legittimi — (cod. pen., art. 279 e 361).

Risponde a' sensi dell'art. 279, *e non dell'art.* 361 *c. p., chi denunzia allo stato civile come legittimi i propri figli adulterini* [2].

Ric. *Barbaro Pasquale.*

La Corte: — (*Omissis.*) Considerando che il tribunale, nella prima fase dell'attuale causa, non conobbe del merito, ma si arrestò al semplice esame della propria competenza; e invero, omessa l'istruzione orale e pronunziata preliminarmente un'ordinanza circa la regolarità del decreto di citazione, passò immediatamente a discutere la questione giurisdizionale, in seguito a un incidente sollevato dalla difesa circa l'applicabilità dell'art. 32 cod. proc. pen., e si dichiarò incompetente per ragioni desunte dal fatto addebitato al Barbaro, non dal fatto provato e giudicato. Sicchè cade il presupposto giuridico della difesa, secondo cui il tribunale avrebbe esaurito la propria giurisdizione anche in merito.

Che, quindi, la Corte d'appello ebbe ragione, in punto di fatto, quando nella sentenza del 18 febbraio 1904 ritenne che il dibattimento non avesse avuto luogo innanzi al tribunale; senonchè ebbe poi evidentemente il torto, rimproveratogli ora dal ricorrente, di trasgredire al precetto dell'art. 365. capov°., richiamato nell'art. 419, 3° capov°., giusta la cui precisa disposizione, non versandosi nell'ipotesi d'incompetenza motivata per circostanze nuove svolte nel dibattimento, avrebbe dovuto annullare la declaratoria d'incompetenza del tribunale e pronunziare essa stessa nel merito.

Che tale disposizione di legge non va intesa nel senso, supposto nel ricorso, d'una deviazione dalle norme giurisdizionali che determinano e distribuiscono le competenze dell'Autorità giudiziaria, poichè la causa rimane sempre incardinata nella primitiva sfera di competenza per ragion di materia e di territorio, ma nel senso invece di deviazione dalla norma ordinaria di procedura, che stabilisce per la cognizione del merito il doppio grado di giurisdizione, limitandone invece l'esame al solo giudizio d'appello in riguardo all'economia e alla finalità del procedimento.

Che di quella violazione di legge avrebbe dovuto gravarsi il p. m. e lo avrebbe potuto lo stesso giudicabile; ma la nullità, che allora ne sarebbe derivata, appunto per l'accennata *ratio legis*, non era tale da vulnerare l'essenza del giudizio, il quale anzi, quantunque irregolarmente, rientrò sul tramite ordinario del doppio esame, pur tornando in definitivo alla stessa Corte, dalla quale non avrebbe dovuto ritualmente distaccarsi; sicchè, trattandosi di nullità formale, ma non essenziale, l'acquiescenza delle parti vale a sanarla, e non può risorgere *post factum* in sede di cassazione.

Che il ricorrente non può a tale scopo eccepire l'impedimento dell'art. 647 cod. proc. pen., perchè, secondo quella disposizione, integrata e illustrata dagli art. 655 e 656, capov°. 2°, egli avrebbe dovuto sempre dichiarare nell'atto del ricorso d'impugnare anche la sentenza del 18 febbraio 1904, e non, come disse, la sola sentenza con la quale fu rigettato il suo appello.

Che, dunque, il primo mezzo non può accogliersi in rapporto alla prima questione, perchè il tribunale nel dichiararsi incompetente non avea pregiudicato il merito, nè in rapporto alla seconda, perchè la sentenza interlocutoria ivi censurata non è investita dal ricorso.

(*Omissis.*) Considerando che questo Supremo Collegio à più volte dimostrato, in altri casi congeneri, come le parole dell'art. 361 c. p. « chi, occultando o cambiando un infante, ne sopprime o ne altera lo stato civile, ovvero fa figurare nei registri dello stato civile un infante che non esiste », non posson significare il solo falso documentale cadente sopra registrazioni di stato civile, ma indichino chiaramente il concorso d'un elemento, che dà al reato la

[1] — Cnfr. 1° ottobre 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 192); 8 agosto 1901 (*Id.*, vol. LIV, pag. 422 — e *Nota* ivi di richiamo); 12 dicembre 1900 (*Id.*, vol. LIII, pag. 314).

[2] — Conf. 8 gennaio 1895 (*Riv. Pen.*, vol. XLI, pag. 546).

Cnfr. 9 dicembre 1905, a pag. 322 di questo volume; 9 ottobre 1903 (*Id.*, vol. LIX. p. 61).

Cont. Corte d'appello di Palermo, 21 febbraio 1901 (*Id.*, vol. LIV, pag. 680, n 1); Trib. di Palermo, 31 luglio 1902; Trib. di Torino, 2 luglio 1902 (*Id.*, vol. LVI, pag. 709, n 2).

V. 8 febbraio 1900 (*Id.*, vol. LI, pag. 665).

figura d'un falso personale, poichè richiede o la materiale occultazione d'un infante, o il materiale scambio d'un infante con un altro, o la supposizione d'un infante che non esiste; e poichè nessuna di queste tre ipotesi si riscontra nei fatti commessi dal Barbaro, rimangono a suo carico le sole dichiarazioni, con cui fece supporre all'ufficiale di stato civile e registrare nei relativi atti di nascita che i suoi quattro figli adulterini fossero invece nati da legittimo matrimonio; il che rientra nell'ipotesi dell'articolo 279, giustamente applicato dai magistrati di merito.

Considerando che la pretesa dimostrazione d'innocuità delle dichiarazioni false imputate al ricorrente porterebbe all'enorme conseguenza di poter chiunque impunemente denunziare all'ufficiale di stato civile e fare apparire nei relativi registri nascite, matrimoni e morti insussistenti o sostanzialmente diversi dai veri, sol perchè contro il contenuto sostanziale di quegli atti pubblici, non accertato dalla contestuale presenza dell'ufficiale esarante, è sempre ammessa, quando che sia necessario, la prova contraria; imperocchè, nel caso in esame, non risulta nessuna peculiare circostanza, che lo distingua da ogni altra specie congenere.

Che, invece, la legge, mediante la sanzione del detto art. 279, vuol tutelata, non già la fede dovuta all'ufficiale pubblico in quanto accerti cose avvenute al suo cospetto, o da lui personalmente poste in essere, ma la solennità della forma, di cui tali atti sono rivestiti, e la sincerità, con cui il dichiarante dee rendere omaggio all'autorità pubblica del ricevente, allo scopo di precostituire così una fonte genuina di notizie utili in ogni evento, non solo nelle contingenze d'interesse privato, ma anche nelle pubbliche necessità della leva, dell'elettorato, dei pubblici uffici o incarichi, ecc.; in riguardo a ciascuno dei quali fini di ragion pubblica, qualsiasi finzione sostanziale insinuata negli atti di stato civile contiene potenzialmente una menomazione della fede pubblica, e quindi un danno potenziale.

Che anche nei rapporti privati, anche a voler prescindere dai danni eventuali accennati nella sentenza, basterebbe la sola considerazione del nome legittimo di famiglia dato a chi non à diritto di portarlo, per rendere evidente la dannosità di quelle false dichiarazioni.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Lucchini — rel. Catastini — p. m. Frola — avv. Mirenghi).

(Prima Sezione.)

20 febbraio 1906. 284

AGENZIE PUBBLICHE — CONTRAVVENZIONE — tabella delle operazioni — non osservanza — (l. p. s., art. 70, capov°.).

« *Il divieto, fatto nel capov°. dell'art.* 70 *l. p. s. agli esercenti di pubbliche agenzie accennate agli articoli precedenti, di fare operazioni diverse da quelle indicate alla tabella, di che nella* 1ª *parte dello stesso articolo, si riferisce evidentemente a operazioni di diversa natura di per sè stanti, e che non appartengono alla sfera di quelle per le quali ottennero licenza, o fu fatta la preventiva dichiarazione all'Autorità di p. s. prescritta dall'art.* 69 *della citata legge* [1]. »

Ric. *Cipullo* e *Pisco*.

(Prima Sezione.)

13 febbraio 1906. 285

DISASTRI FERROVIARI — modalità e conseguenze — lesioni — (cod. pen., art. 314).

Se in un disastro ferroviario rimangano anche ferite delle persone, è sempre applicabile il solo art. 314, *e non anche l'art.* 375 *cod. pen.* [2].

— aggravante — qualità personale del colpevole — (cod. pen., art. 314 e 329).

Ricorre l'aggravante dell'art. 329 *c. p., se il disastro ferroviario sia avvenuto per colpa di un caposquadra incaricato di guidare la macchina.*

Conflitto in c. *Giammattei*.

Il Proc. Gen.: — (*Omissis.*) Considerato, in diritto, che il disastro ferroviario, avvenuto

[1] — « Nel concreto, i ricorrenti, esercenti un'agenzia di spedizioni, non eseguirono per fermo operazioni diverse da quelle autorizzate o dichiarate, allorchè, per commissione e incarico dei viaggiatori, provvidero a risarcire i guasti nelle casse, negli imballaggi, e a condizionare i colli in maniera da poter essere ricevuti dall'Amministrazione ferroviaria e spediti senza pericolo di danni o di avarie alla loro destinazione. È intuitivo che coteste sono prestazioni che appartengono naturalmente, per necessità di cose, alla stessa essenziale funzione di un'agenzia di spedizione, nè accade trattenersi maggiormente a dimostrare cosa tanto semplice ed evidente. »

[2] — Cont. 24 gennaio 1902 (*Riv. Pen.*, vol. LV, pag. 334 — e *Nota* ivi).

per imprudenza e per inosservanza di regolamenti, benchè non siano derivate conseguenze mortali o semplici lesioni, non costituisce delitto contro le persone, ma sibbene contro la pubblica incolumità. Difatti esso è previsto nell'articolo 314 del cod. pen., che è appunto riportato sotto il titolo dei reati contro la pubblica incolumità e più specialmente nel novero di quelli contro la sicurezza dei mezzi di trasporto o di comunicazioni. Esso fa una doppia ipotesi: quella del pericolo d'un disastro sulle strade ferrate, e l'altra del disastro avvenuto, che si à, a differenza del primo, quando siavi un danno grave o complesso per intensione ed estensione, e, secondo che siasi nell'uno o nell'altro caso, commina la pena della detenzione (a parte la multa) da tre a trenta mesi, ovvero da due a dieci anni.

Ora, siccome è inconcepibile il concetto d'un disastro ferroviario, indipendentemente da casi di morte, o quanto meno di lesioni più o meno gravi, senza parlare di altri danni materiali al macchinario e del perturbamento dei viaggiatori, che ne sono l'inevitabile conseguenza, così non può neppur esser dubbio che in simile argomento, sia che ne sieno seguite morti, e sia lesioni, o l'una o l'altra cosa contemporaneamente, non si possa mai far luogo all'applicazione degli articoli relativi agli omicidî colposi (art. 371 e 375 cod. pen.), rientrando nell'unico concetto del disastro ogni altra modalità e conseguenza.

Non potendo dunque confondersi col sinistro causato alle persone quello d'omicidio o di lesioni in altro modo e altre circostanze avvenute. chiaro apparisce che, nella specie, in cui è tema evidentemente di disastro avvenuto perchè, oltre al danno derivato al macchinario, rimasero pure offese e ferite ben dieci persone, debba ritenersi applicabile il solo art. 214 surricordato, e non pure l'art. 375, erroneamente invocato nell'ordinanza di rinvio, stantechè il legislatore volle chiaramente circondare di maggiori garanzie la pubblica incolumità e la sicurezza dei mezzi di trasporto o di comunicazioni, assoggettando a pene più gravi i violatori delle relative disposizioni e reprimendo così la stessa sanzione ogni altro delitto contro le persone dal disastro derivante.

Considerato che altra censura è anche a fare all'istruttore di Lucca; perchè, pur avendo ritenuto che il disastro di che trattasi sia avvenuto a opera dell'imputato Giammattei, nella sua qualità di caposquadra ferroviario e incaricato di guidare una macchina a vapore, omise di ricordare che tale circostanza integra l'aggravante di cui all'art. 329 dello stesso codice.

Considerato che, pertanto, rendesi manifesto che, prescrivendo il detto articolo l'aumento da un sesto a un terzo della pena sancita dall'art. 314, che è quella della detenzione da due a dieci anni, oltre la multa, possa potenzialmente raggiungere la misura di oltre dieci anni, lo che fa rientrare l'odierno reato nella competenza della Corte d'assise.

Per questi motivi, richiede, ecc.

La Corte: — Adottando, ecc.; dichiara, ecc. — (Pres. e rel. Fiocca — p. m. Frola).

(Seconda Sezione.)

10 gennaio 1906. 286

ADULTERIO — querela — condanna — fatti nuovi — (cod. pen., art. 353 e 356).

« *Non può ammettersi che il marito, una volta querelatosi per adulterio contro la moglie e contro il complice, e ottenutane la condanna, perda il diritto di querelarsi per altri fatti adulterini da costoro commessi*[1]. »

Ric. *Oxilia Andrea.*

---

[1] — « Come se la fede coniugale, una volta violata, non fosse suscettibile di violazioni ulteriori, soggette, come le prime, alla sanzione della legge penale. Ripugna a ogni principio di morale e di diritto che la coppia adultera, dopo una prima condanna, possa impunemente abbandonarsi alla sua criminosa passione senza timore di altre querele da parte del coniuge tradito, che dovrebbe così o tollerare in pace l'onta sua, o ricorrere a' mezzi violenti, per vendicare il suo onore oltraggiato. Nè la questione muta d'aspetto, perchè il nuovo delitto sia perpetrato quando la sentenza di condanna per il primo delitto non à ancora fatto passaggio in cosa giudicata, salvo al condannato il diritto di chiedere l'applicazione delle norme sul cumulo giuridico ai sensi dell'art. 74, 1° capov°., del codice penale. È poi da osservare che la sentenza denunziata à esplicitamente escluso che i fatti commessi a Pinerolo fossero la continuazione di quelli per i quali l'Oxilia e la Cheley riportarono condanna dal Tribunale di Torino. Ritenne, infatti, la sentenza che dopo la condanna l'Oxilia andò a Bobbio, e, durante il tempo non breve della sua permanenza colà, cessarono i suoi rapporti con la Cheley, i quali furono ripresi a Pinerolo quando egli fu trasferito colà per ragione d'impiego. Vi fu dunque, come ben dice

(Prima Sezione.)

30 gennaio 1906. 287

PENA — COMMUTAZIONE — diritto transitorio — pena perpetua — pena temporanea per il nuovo codice — (r°. d°. 1° dicembre 1889, art. 39).

« Sia nell'ipotesi della 1ª parte, sia nell'altra del capov°. dell'art. 39, per farsi luogo alla commutazione, occorre l'estremo essenziale che il fatto definito in sentenza, cioè il delitto, per il quale le pene perpetue, senza o con attenuanti, furono applicate, sia dal nuovo codice punito con pena temporanea [1]. »

Ric. *D'Ugo.*

La Corte: — (*Omissis.*) Il D'Ugo viene per cassazione a chiedere che la commutazione dovea disporsi, perchè il 1° capoverso del detto articolo 39 chiaramente stabilisce che, quando la pena dei lavori forzati a vita è stata inflitta per le circostanze attenuanti, dee commutarsi in trent'anni di reclusione; altrimenti, il benefizio delle concesse attenuanti resterebbe senza effetto.

Osserva che il dedotto motivo, come ben ritenne l'impugnata sentenza, è contrario alla costante giurisprudenza di questo S. C.

Il legislatore, applicando nuove leggi penali, non può preoccuparsi delle modalità dei giudizî irrevocabilmente compiuti.

Quelle modalità spesso costituiscono la base intangibile dei giudizî innanzi la Corte d'assise e sfuggono nella determinazione di quelle esigenze politico-sociali, che impongono le riforme del diritto punitivo. Permane soltanto di quei giudizi l'eco dolorosa del rapporto obiettivo fra i delitti imputati e le pene inflitte. Di qui la necessità delle disposizioni transitorie, le quali tendono appunto a rimuovere le più stridenti contradizioni fra il vecchio e il nuovo codice.

Antigiuridico sarebbe persistere negli errori, che, secondo i dettami della scienza accolti nelle nuove disposizioni legislative, furon causa di ingiustizie, o di eccessivi rigori. Inumano sarebbe tener rinchiuso in luogo di pena il condannato per un fatto che la nuova legge à cancellato dal novero dei reati, e inumano egualmente sarebbe tenervelo rinchiuso per tutta la vita, per un delitto che non è più punibile con pena perpetua.

Dopo ciò è facile comprendere il vero significato dell'art. 39 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del nostro codice penale.

Con quell'articolo si è voluto appunto rimuovere lo sconcio della permanenza delle pene perpetue applicate per delitti punibili col nuovo codice con pene temporanee.

Così si è stabilito delle pene perpetue applicate per delitti punibili con tali pene, o anche (capoverso) applicate per effetto di circostanze attenuanti; ove i delitti stessi fossero dal nuovo codice puniti con pena temporanea, le dette pene perpetue devono, nel primo caso, commutarsi in ventiquattr'anni, e nel secondo in trent'anni di reclusione.

Ditalchè, sia nell'ipotesi della prima parte, e sia nell'altra del capoverso dell'art. 39, per farsi luogo alla commutazione occorre l'estremo essenziale, che il fatto definito in sentenza, cioè il delitto per il quale le pene perpetue, senza o con attenuanti, furono applicate, fosse dal nuovo codice punito con pena temporanea.

Ora, nella specie, il ricorrente fu condannato alla pena perpetua, cioè ai lavori forzati a vita, per complicità necessaria in omicidio premeditato, cioè per un delitto punibile, per il nuovo codice, con l'ergastolo, e non già con pena temporanea; quindi l'impugnata sentenza, negando la chiesta commutazione, lungi dal violare il capoverso del ripetuto art. 39, lo applicò rettamente.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. Fiocca — rel. Vitelli — p. m. Martinotti).

(Prima Sezione.)

30 gennaio 1906. 288

COSA GIUDICATA — pena — commutazione — diritto transitorio — previo rigetto d'istanza — (r°. d°. 1° dicembre 1889, art. 39; cod. proc. pen., art. 518).

Osta la cosa giudicata a che possa riesaminarsi l'istanza, già rigettata, per la commutazione della pena perpetua, in applicazione dell'articolo 39 delle disposizioni per l'attuazione del cod. pen. [2].

Ric. *P. M.* in c. *Miloro.*

La Corte: — Ritenuto che Miloro Gennaro, con sentenza della Corte d'assise ordinaria di

---

la sentenza, ripetizione di reato, che non è da confondersi con la continuazione nel senso giuridico, non potendosi invocare nel caso l'identità di risoluzione criminosa. »

Conf. 25 settembre 1905, a pag. 26 di questo volume.

[1] — Conf., da ultimo, 17 giugno 1905 (*Rivista Penale*, vol. LXII, pag. 460 — e *Nota* ivi); 11 giugno 1904 (*Id.*, id., pag. 732, n 4); 29 aprile 1905, *Marchese* (inedita).

[2] — Conf. 28 febbraio 1902 (*Riv. Pen.*, vol. LVI, pag. 77 — e *Nota* ivi).

Napoli del 18 maggio 1889, fu condannato ai lavori forzati a vita, per essere stato ritenuto colpevole dai giurati d'omicidio volontario in persona della guardia municipale Michele Adobbo a causa delle sue pubbliche funzioni, con le aggravanti della premeditazione e dell'agguato e col benefizio delle circostanze attenuanti.

Nel settembre del 1890, detto condannato inoltrava domanda alla Sezione d'accusa presso la Corte d'appello di Napoli, per ottenere la commutazione della pena perpetua in temporanea; ma detta Sezione d'accusa, con sentenza del 6 febbraio 1891, respingeva la domanda, sulla considerazione che il reato, per cui subì la condanna, anche secondo il nuovo codice penale viene punito con la pena perpetua dell'ergastolo, e non può quindi farsi luogo alla commutazione di cui all'art. 39 delle disposizioni transitorie approvate con r°. decreto 1° dicembre 1889.

Che, ciò nonostante, il Miloro avanzava altra istanza nel 15 ottobre 1905, chiedendo pur sempre la commutazione della pena; sulla quale nuova domanda la prefata Sezione d'accusa, con sentenza 13 dicembre 1905, dichiarava non esser luogo a deliberare, ostandovi la cosa giudicata.

Contro questa sentenza propone ricorso per cassazione il p. m., deducendo la violazione degli art. 36 e 39 del r°. decreto 1° dicembre 1889, dell'art. 640 cod. proc. pen. e degli art. 2, 364, 365 e 366 cod. pen., in confronto degli art. 524, 531 e 534 del cessato codice penale; perchè la Sezione d'accusa è investita di giurisdizione meramente preparatoria senza potestà di giudicare in merito i reati; e nelle declaratorie d'amnistia, e nelle domande per commutazione di pena, più che una funzione pienamente e formalmente giudiziale, compie una pratica d'indole amministrativa, giacchè nulla giudica, conseguendo da ciò che in tali casi i suoi pronunziati non acquistano mai virtù d'irrevocabilità e di cosa giudicata. E la Sezione d'accusa, quindi, col dichiarare di non trovar luogo a deliberare sull'istanza del Miloro, perchè precedentemente avea rigettato altra di lui simile istanza, disconobbe il principio del suo essere e il fine del proprio ufficio, e dovea risolvere l'istanza non nel solo interesse privato, ma in quello più elevato della legge. Deduceva pure in merito che di fronte al chiaro disposto dell'art. 39 delle disposizioni transitorie non potea dubitarsi come, la pena perpetua essendosi applicata per ammissione di circostanze attenuanti, dovea questa commutarsi in anni trenta.

Attesochè, non potendo revocarsi in dubbio come i giudicati della Sezione d'accusa siano vere pronunzie, che acquistano al pari delle altre sentenze la virtù d'irrevocabilità e di cosa giudicata, sia facile lo scorgere come a torto si denunzî dal p. m. la sentenza della Sezione d'accusa di Napoli profferita sull'istanza del condannato Miloro. E, invero, è principio inconcusso quello dell'irretrattabilità d'una pronunzia giudiziale, per modo che non sia più lecito tornare sopra a una questione definitivamente risoluta dal magistrato.

Se fosse lecito ritenere il contrario, le contestazioni giudiziali non avrebbero mai termine, si perpetuerebbero all'infinito le istanze e pretese degli interessati, e il giudicato perderebbe quell'autorità e quella presunzione assoluta di verità che lo dee rivestire, e per cui l'amministrazione della giustizia può raggiunger soltanto il suo fine altissimo e adempiere la sua funzione sovrana.

Che, pertanto, avendo detta Sezione d'accusa, con sua sentenza del 15 settembre 1890, statuito l'inapplicabilità dell'art. 39 delle disposizioni transitorie sulla commutazione di pena dal Miloro invocata, non avendo impugnato tale decisione nei modi o termini di legge, la relativa sentenza è passata in cosa giudicata e resta preclusa la via all'interessato di nuovamente proporla, come à fatto avanti la stessa Sezione d'accusa, ostandovi, oltre la cosa giudicata, anche il divieto del *bis in idem*.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. Fiocca — rel. Vitelli — p. m. Martinotti).

(Seconda Sezione.)

15 maggio 1905. 259

DIBATTIMENTO — IMPUTATO — impedimento — malattia — perdita della corsa — rinvio — rigetto — motivazione — (cod. proc. pen., articolo 272).

Chiestosi dall'avvocato il rinvio del giudizio, adducendo che l'imputato à perduto la corsa e producendo nel contempo un certificato di malattia, giustamente è respinta la domanda, osservando non esser consoni fra loro i motivi su cui si appoggia [1].

---

[1] — « Chiamata la causa, si presentò l'avv. Indri a chiedere il rinvio, adducendo che l'imputato avea perduto la corsa, e presentando un certificato di malattia dello stesso. Ora, ben

ATTI DI LIBIDINE VIOLENTI — differenziale della corruzione di minorenne — (cod. pen., art. 333 e 335).

Trattandosi di atti di libidine sopra fanciulla minore degli anni dodici, è applicabile l'art. 333, *non l'art.* 335 *c. p.* [1].

Ric. *De Togni Aloise.*

(Prima Sezione.)

27 ottobre 1905. 290

CORTE D'ASSISE — DIBATTIMENTO — periti — potere discrezionale del presidente — (cod. proc. pen., art. 478).

Non abusa del potere discrezionale il presidente che disponga, in seguito all'interrogatorio dell'accusato, la citazione d'un perito affinchè dia il suo parere alla fine del dibattimento.

GIURATI — QUESTIONI — lesioni personali volontarie — conseguenze — distinzione per lettere — (cod. pen., art. 372, n[i] 1° e 2°; cod. proc. pen., art. 494).

Non è complessa nè perplessa, in tema di lesioni personali volontarie, la questione ai giurati che ne prospetti le conseguenze sotto altrettante lettere distinte [2].

— — — **elemento morale** — (cod. penale, art. 45 e 372; cod. proc. pen., art. 495).

Bene è espresso l'elemento morale nella questione ai giurati sulle lesioni personali volontarie, col domandare se l'accusato sia colpevole di avere, senza il fine d'uccidere, cagionato, ecc. [3].

— — — **aggravanti — arma propria — elemento morale — legittima difesa** — (cod. pen., art. 373; cod. proc. pen., art. 494 e 495).

Bene è domandato con apposita questione se la lesione di cui alla precedente questione fu commessa con arma propria, senz'uopo di riproporre la questione sull'elemento morale nè quella sulla legittima difesa.

— — **cause escludenti o diminuenti — eccesso nella difesa — difesa altrui** — (cod. pen., articolo 50; cod. proc. pen., art. 494 e 495).

Nella questione sull'eccesso nella difesa non deesi prospettare anche la difesa altrui, quando tale ipotesi non sia stata invocata nè sia risultata dal dibattimento [4].

Ric. *De Luca Oreste.*

La Corte: — Oreste De Luca, rinviato a giudizio per mancato omicidio volontario in persona di Pio Cecinelli, e per porto di pistola senza licenza, in seguito al verdetto dei giurati fu condannato, con sentenza della Corte d'assise di Roma del 26 luglio 1905, alla reclusione per anni cinque, mesi sette e giorni dieci.

Le questioni ai giurati furon gradatamente così proposte: 1ª lesione con perdita dell'occhio destro; 2ª legittima difesa; 3ª mancato omicidio; 4ª tentato omicidio; 5ª conseguenze delle lesioni; 6ª arma propria; 7ª eccesso di difesa; 8ª e 9ª provocazione; 10ª porto d'arma. I giurati risposero affermativamente alla 1ª, 5ª, 6ª e 10ª questione, negativamente alle altre. Niuna osservazione, o riserva, fu fatta sulla proposizione delle questioni.

Il condannato De Luca ricorse in cassazione per i seguenti motivi principali, cioè: 1° che le questioni non furon proposte in piena conformità della sentenza di rinvio e dell'atto di accusa; 2° che la sentenza fu errata e deficiente nella motivazione.

---

disse la Corte che i motivi, per i quali si chiedeva il rinvio della causa, non erano consoni fra loro, da far apparire giustificata la domanda, avvegnachè, se infermo, l'imputato non avrebbe perduta la corsa, com'egli asseriva. Non solo, adunque, vi fu la motivazione, ma questa fu logica ed esauriente, a prescinder che nella sentenza la Corte aggiunge altre argomentazioni a sostegno appunto dell'inattendibilità del certificato medico. »

[1] — « Osserva che anche qui la Corte à esattamente giudicato, rilevando che alla specie era applicabile l'art. 333, non l'art. 335 c. p., imperocchè trattavasi di atti di libidine sopra fanciulla minore degli anni dodici, per cui la violenza è presunta. L'altro articolo, invece, contempla il caso di corruzione senza violenza di persona minore dei sedici e maggiore di anni dodici, ed è perciò che la pena comminata è più mite. »

Conf. 13 novembre 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LIX, pag. 427 — e *Nota* ivi).

Cnfr. 22 maggio 1905 (*Suppl.* alla *Riv. Pen.*, vol. XIV, pag. 240 — e *Nota* ivi).

[2] — Conf. 15 aprile 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 720, n 1); 6 marzo 1901 (*Id.*, vol. LV, pag. 313 — e *Nota* ivi di richiamo).

[3] — Cnfr. 27 febbraio 1902 (*Riv. Pen.*, vol. LVI, pag. 581); 14 novembre 1901 (*Id.*, vol. LV, pag. 318 — e *Nota* ivi di richiamo); 17 ottobre 1901 (*Id.*, id., pag. 174).

[4] — Conf. 19 maggio 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LX, pag. 746 n).

Cnfr. 9 gennaio 1902 (*Id.*, vol. LV, pag. 414); 15 dicembre 1899 (*Id.*, vol. LI, pag. 338).

Vennero poi i seguenti motivi aggiunti, illustrati con posteriori chiarimenti:

1° Il presidente abusò dei suoi poteri discrezionali, quando *in limine litis* dispose la citazione dell'armiere per la perizia sulla pistola sequestrata;

2° La quinta questione principale, sulle conseguenze delle lesioni (« è colpevole di avere, senza il fine di uccidere, cagionato, ecc. »), fu complessa e perplessa e priva dell'elemento morale, cioè della « volontarietà », che dovea riscontrarsi in altra questione susseguente, la quale non fu posta: non basta la parola « colpevole », perchè questa può riferirsi tanto al fatto volontario, quanto al fatto involontario;

3° La sesta questione è illegale, si perchè non fu preceduta da quella relativa alla determinante della legittima difesa, si perchè non comprendeva tutti i fattori della scusa d'eccesso nella difesa tanto per sè, quanto per altri.

Attesochè non è da attendere al *primo motivo principale*, perchè vago e indeterminato; nè al *secondo motivo principale*, perchè la impugnata sentenza vedesi sufficientemente motivata in fatto e in diritto.

Attesochè il *primo motivo aggiunto* non à sussistenza giuridica, perchè il presidente ben potea disporre, come dispose, in seguito all'interrogatorio dell'accusato, la citazione del perito armiere, il quale diede il suo parere alla fine del dibattimento, senza che vi fossero state proteste della difesa, nè prima, nè dopo (articoli 478, 610 cod. proc. pen.).

Attesochè la quinta questione non fu complessa, nè perplessa, nè priva dell'elemento morale, come si assume nel *secondo motivo aggiunto*.

Fu chiesto ai giurati se, dopo la prima questione, affermativamente risoluta, l'accusato fosse colpevole d'avere, senza il fine di uccidere, cagionato a Pio Cecinelli una lesione all'occhio destro, che per la perdita dell'occhio stesso produsse:

a) malattia e incapacità al lavoro per venti o più giorni;

b) l'indebolimento permanente del senso della vista;

c) una deformazione permanente del viso;

d) ovvero uno sfregio permanente nel viso.

Dunque non vi fu complessità, nè perplessità della quinta questione, che fu, invece, regolarmente proposta e distintamente esaurita.

L'elemento morale risultava evidente dalle parole: « è colpevole di avere, senza il fine di uccidere, cagionato, ecc. ». Per quelle parole spiccava la volontarietà del fatto, e non era possibile la confusione con le lesioni per imprudenza, negligenza, ecc. (art. 45, 372, 375 cod. pen.).

Attesochè con la sesta questione non dovea più riproporsi quella dell'elemento morale, ma bastava domandare, come fu domandato ai giurati, se la lesione, di cui alla precedente quinta questione, fu commessa con arma propria.

Non era poi necessario di riproporre la questione della legittima difesa, per il fatto della lesione, quando cotesta discriminante era stata già esclusa per il fatto principale della lesione medesima, giusta la prima e seconda questione.

Attesochè la questione sull'eccesso della legittima difesa fu posta in piena conformità dell'art. 50 cod. penale. Nè era necessario di aggiungervi l'ipotesi della difesa altrui, perchè tale ipotesi non era stata invocata, nè risultava dal pubblico dibattimento.

Attesochè, per tutte le accennate considerazioni, il ricorso dev'esser intieramente respinto, ai sensi degli art. 656, alinea 4°, e 667 c. p. p.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Basile — rel. Natale — p. m. Carlucci — avv. Mirenghi).

(Seconda Sezione.)

14 luglio 1905. 391

DANNO (RISARCIMENTO DEL) — liquidazione provvisoria — giudizio d'appello — p. c. non appellante — condanna condizionale — (codice proc. pen., art. 571; l. 26 giugno 1904, art. 2).

Anche in difetto d'appello della p. c., può il magistrato di seconde cure accordarle una provvisionale sui danni già dichiarati dal primo giudice, tanto più di fronte alla richiesta applicazione della condanna condizionale.

— — sentenza — motivazione — (cod. proc. pen., art. 323, n° 3°, e 571).

Non occorre motivazione sui danni, quando si tratti d'una provvisionale, e la liquidazione definitiva sia rinviata in sede civile [1].

Ric. *De Pascale Giampietro.*

La Corte: — (*Omissis.*) Osserva che non regge il *primo motivo*, poichè la provvisionale per i danni, già dichiarati dal primo giudice, non costituisce impugnativa della prima sentenza, massime quando non vi sia su di ciò controversia in prima istanza, quindi non va

---

[1] — Conf. 30 maggio 1905, a pag. 68 di questo volume.

proposta con gravame. Ma è esplicitamente interinale del diritto già riconosciuto; e va perciò considerata come accessorio della domanda principale, che, giusta la giurisprudenza civile sulla materia, può richiedersi anche con capo di conclusioni all'udienza (art. 420 proc. civ.), tanto più quando si tratti di provvedimento (come nella specie) che può essersi reso opportuno appunto per il fatto dell'appello, che aumenta i danni e procrastina il risarcimento. D'altronde è per legge (art. 571 proc. pen.) che, anche in caso di liquidazione di danni rinviata al magistrato civile, possa frattanto il magistrato penale attribuire una provvisionale.

E di più, questo provvedimento fu in certo modo eccitato dalla richiesta della difesa di sospensione della condanna, poichè il giudice avea facoltà di subordinare tal benefizio al pagamento d'una provvisionale determinata (art. 2 legge 26 giugno 1904).

Osserva, sul *secondo mezzo*, che, essendo la liquidazione dei danni rinviata alla sede civile, è allora che si dovrà discutere e motivare sui medesimi. Invece l'attribuzione della provvisionale avviene con criteri discretivi, insindacabili, stante il difetto allo stato di elementi sicuri, epperciò malamente si denunzia ora la relativa mancanza di motivazione.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Benedetti — rel. Martino — p. m. Pagliano — avv. Rossi).

(Seconda Sezione.)

16 febbraio 1905. 222

CASSAZIONE — RICORSO — imputato — deposito — certificati di povertà — nota d'iscrizione ipotecaria — (cod. proc. pen., art. 656).

Di fronte ai certificati di povertà del sindaco e dell'agente non vale a render inammissibile il ricorso, per non eseguito deposito, una nota d'iscrizione ipotecaria che smentisca l'impossidenza del ricorrente [1].

PARTE CIVILE — COSTITUZIONE — Comune — magazziniere del dazio — sottrazioni — indennizzo ai depositanti — responsabilità civile — deduzione in appello — (cod. proc. pen., art. 110, 549 e seg.).

Il Comune à diritto di costituirsi p. c. nel giudizio di peculato contro il magazziniere del dazio consumo che abbia sottratto merci depositate dai privati nei magazzini, per l'obbligo che gli incombe d'indennizzare i depositanti, quantunque al momento della costituzione non li abbia ancora indennizzati.

... Nè vale eccepire in contrario e per la prima volta in appello che il Comune avrebbe dovuto esser chiamato in causa come civilmente responsabile [2].

DIBATTIMENTO — GENERALITÀ — rinvio nei dieci giorni — ordinanza motivata — cassazione — ricorso — (cod. proc. pen., art. 282, ultimo capov°., e 284).

Non è prescritto a pena di nullità che si debba pronunziare ordinanza motivata per il rinvio della causa nei dieci giorni [3].

---

[1] — V., nel *Repertorio* della *Riv. Pen.*, all'art. 656 p. p., ni 27 a 29.

[2] — V. 12 dicembre 1890 (*Riv. Pen.*, vol. XXXIII, pag. 230).

[3] — Conf. 17 febbraio 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 544); 14 febbraio 1905, *Pierguidi, Dini e altri*, del seguente tenore:

« La Corte: — (*Omissis.*) Osserva che il rinvio del prosieguo della discussione della causa, dalla sera del 27 settembre al 1° ottobre, non fu al certo ordinato in base all'art. 281, n° 8°, proc. pen., appunto perchè non al 1° ottobre ricadeva l'udienza penale successiva della Corte. La stessa difesa, col certificato oggi prodotto, à provato che l'udienza penale successiva al dì 27 settembre ricadeva invece il 29 settembre, nel qual giorno la Corte fiorentina sedette e giudicò sei cause. Codesto certificato mette anzi in essere che al grave motivo dell'ora tarda, per il che non si rendeva esaurita la discussione la sera del 27 settembre, altro ne sussisteva e di pari gravità, attinente al pubblico servizio, che non permetteva il rinvio del prosieguo alla udienza successiva, nella quale altre sei cause eran fissate e furon discusse. E la gravità di questo stato di fatto che non potesse non riconoscersi dalla stessa difesa, che oggi ne offre la prova documentale, dovette al certo esser ragione dell'assentimento suo per il rinvio al giorno 1° ottobre.

» Si fece pertanto uso della facoltà di che all'ultimo alinea dell'art. 282 proc. pen., che per il concorso di gravi motivi consente e legalizza l'interruzione dei dibattimenti penali innanzi ai tribunali e alle Corti d'appello, con la continuazione ad altra udienza non oltre i dieci giorni. Non ricorreva l'applicazione dell'art. 281, n° 8°, proc. pen., ove, prevista la necessità della sospensione, è imposta, a pena di nullità espressamente fulminata, alla prima parte del successivo art. 282, la continuazione del dibattimento nell'udienza successiva.

... *A ogni modo non è a dirsi che manchi l'ordinanza quando vi sia un dispositivo e un motivo, sol perchè non vi sia l'intitolazione.*

... *E vano è ricorrere in cassazione in difetto di analoga protesta, sia quando il rinvio fu disposto, sia quando il dibattimento fu ripreso* [1].

Ric. *Ruiz* e *Lisi*.

La Corte: — Ruiz Raffaele, magazziniere daziario del Comune di Catania, e Lisi Girolamo, commesso, chiedono l'annullamento della sentenza 9 maggio 1904, con la quale la Corte di quella città confermò una precedente del tribunale, che li disse colpevoli di peculato continuato secondo gli articoli 168, capov°., 64 e 79 c. p., condannando Ruiz a mesi dieci di reclusione e alla multa di lire 250, Lisi a mesi cinque e lire 125. Ma quest'ultimo non fece il prescritto deposito e non produsse, a provare la povertà, i certificati del luogo d'origine.

Per Ruiz fu eccepita del pari l'inammissibilità del ricorso, risultando da atto autentico (nota d'iscrizione ipotecaria) che egli possiede a Catania uno stabile, ma, di fronte agli attestati del sindaco e dell'agente delle imposte che lo dànno come impossidente e come povero, resta diminuita, in difetto di estremi censuari, l'importanza dell'immobile ipotecato.

I suoi mezzi principali sono:

1° violazione dell'art. 110 p. p., perchè fu ammesso il Comune di Catania a costituirsi parte civile;

2° violazione dell'art. 323, n° 3°, p. p., mancando la sentenza della necessaria motivazione;

3° violazione degli articoli 1048 e 1861 del codice civile, perchè il magazziniere restituì l'identica cosa sottratta, e parte di essa, venduta a terzi, gli apparteneva.

Quattro mezzi aggiunti svolgono poi il tema del primo principale, e un quinto denunzia la violazione degli articoli 281, n° 8°, 282 e 316 p. p.: « la causa (vi si legge) fu rinviata dall'udienza del 3 maggio a quella del 9 maggio senza ordinanza motivata, l'ora tarda non es-

---

» Nè manca al decretato rinvio della continuazione al 1° ottobre il consenso delle parti tutte, del che fa piena fede il verbale del dibattimento, oltre alla riprova nascente dal silenzio serbato dagli imputati e dai solerti difensori, non solo la sera del 27 settembre, ma altresì al riaprirsi dell'udienza il 1° ottobre, quando, se fossero stati lesi e manomessi i diritti della difesa, non sarebbero mancate opportune e doverose proteste.

» Però si obietta che manchi in proposito l'ordinanza della Corte, imperocchè giusta risulta dal verbale del dibattimento, il presidente e non la Corte decretò il rinvio; ed è vero. Ma questo Supremo Collegio, nel deplorare e vivamente l'omissione d'un'ordinanza della Corte, rileva che da ciò non può dedursi la nullità, e nullità insanabile, del dibattimento, stante che l'ultimo alinea dell'art. 282 proc. pen. ciò non dispone, e non è lecito presumere ed estendere le nullità procedurali oltre ai casi tassativamente dalla legge determinati.

» Il n° 8° dell'art. 281 e l'ultima parte del 282 proc. penale contengono due eccezioni al principio della continuità del giudizio nei dibattimenti penali, continuità assolutamente imprescindibile per la Corte d'assise, giusta l'art. 510 proc. pen. La prima di quelle disposizioni si riferisce alla necessità d'una semplice sospensione del dibattimento, e la seconda disciplina il caso in cui per gravi motivi sorga la necessità d'una interruzione, consentita nei limiti però dei dieci giorni; e mentre la nullità del dibattimento è fulminata per l'inosservanza delle condizioni imposte per la sospensione, non eguale prescrizione ripete la legge per l'inadempimento delle condizioni necessarie all'interruzione, fra le quali la pronunzia di un'ordinanza motivata della Corte e del tribunale anzichè del rispettivo presidente.

» Nella specie, inoltre, sussistendo i motivi che quel provvedimento rendevano necessario, del che non si dubita punto, e stante il concorso e l'adesione delle parti tutte, l'ordinanza conforme non potea che sostanziarsi nella constatazione di quelle circostanze di fatto e di quegli estremi sui quali non cadeva contestazione; epperò, se da una parte non potrebbe sostenersi la superfluità o inutilità dell'ordinanza, che, per ossequio al precetto di legge, pur andava formolata, dall'altra parte però quell'omissione, da cui niun pregiudizio potea derivare alle parti in causa, non potrebbe ora menare a una nullità, che, invocata dai ricorrenti, non trova nella legge alcun riscontro.

» (*Omissis.*) Per questi motivi, ecc. — (Pres. Petrella — rel. Savastano — p. m. De Francesco — avv.ti Anforti, Macherione e Muratori per i ric.; Del Beccaro per la p. c.). »

[1] Conf. 14 settembre 1898 (*Riv. Pen.*, vol. XLVIII, pag. 504).

sendo ragione per rinviare la causa fra i dieci giorni, mentre nel frattempo furon trattate altre cause, come dimostra un certificato del cancelliere ».

Il sesto, il settimo e l'ottavo mezzo servono a illustrare il secondo dei principali, dimostrando i vizi della motivazione per più rispetti.

La parte civile si fece resistente, e questo Collegio considera che è necessario risalire all'originaria eccezione, proposta in tribunale contro il Comune, costituitosi parte civile, dappoichè non *in limine litis* o in prima udienza, ma fu sollevata in una seconda tornata, dopo che già il Comune avea interloquito su un incidente defensionale chiuso con ordinanza; e l'opposizione sorse quando uno dei proprietari delle merci sottratte dal magazzino depose di non aver avuto dal Municipio il pagamento del prezzo. Fu allora che apparve a Ruiz l'irregolarità della costituzione per mancanza d'interesse nel Comune, il quale non ancora avea indennizzato le parti lese; e il tribunale respinse l'assunto, affermando che il delitto addebitato agli imputati fece nascere fin dal suo primo verificarsi l'obbligo nel Comune dell'indennizzo verso i depositanti; donde l'accesso alle azioni civili, innestate alla penale. Nè occorre ricordare qui che il delitto di cui Ruiz e Lisi erano imputati consisteva nella distrazione a proprio profitto di merci che privati aveano depositate nel magazzino municipale, volendo o sdaziarle a più riprese secondo i bisogni, o destinarle al transito.

Quell'ordinanza di primo grado investita insieme alla sentenza definitiva gli appellanti vollero fosse esaminata dalla Corte preliminarmente; e si ebbe così un secondo provvedimento d'udienza, nel quale il gravame è respinto; e si ribadisce quanto il tribunale avea già riconosciuto, circa l'obbligo del Comune di restituire i depositi, o dare l'*id quod interest* per quelli distratti, e circa l'interesse suo di agire in giudizio contro gli autori del delitto, dal quale l'obbligazione avea origine.

Codesto stato della disputa fa diventare accademiche le sapienti osservazioni, sparse in quattro mezzi del ricorso, dappoichè Ruiz riconobbe avanti il tribunale l'obbligo del Comune verso i privati depositanti, e fece dipendere la coerenza dell'azione di danni verso i giudicabili dal semplice fatto del pagamento non peranco verificatosi. Ed è inutile soggiungere come, nell'enunziare tale pretesa così ristretta, avesse pur torto, essendo manifesto che egli volea subordinare l'ingresso della domanda, non alla obbligazione dalla quale scaturiva e che era ad essa coeva e imminente, ma bensì all'esecuzione che potea rimanere sospesa o avere il carattere di contingenza. A ogni modo sull'interesse del Comune a stare in giudizio si pronunziò la Corte di merito, tenuti presenti e valutati i rapporti tra Municipio, privati e appellanti, e l'ultima parola sul proposito deve aversi come pronunziata in fatto.

Un solo profilo offre uno dei mezzi aggiunti del ricorso che può esser osservato, quello cioè che impresta al Comune la qualità di responsabile civile, tenuto quindi a far causa comune con gli autori del delitto e impedito di rivolgere a loro istanze di risarcimento.

Ma anche a ciò la Corte rispose con un inciso della sua ordinanza, che, quantunque laconico, rivela il concetto cui è informato, non esser lecito al Ruiz di attribuire al Comune in grado d'appello una qualità, da nessuno in causa suppostagli mai, contro la quale non era nè sarebbe in grado di difendersi; qualità che, se importa obblighi, può esser circondata da diritti e deve intuirsi protetta dalle ritualità speciali facenti capo all'art. 549 e seguenti della procedura penale.

Volendo pur nonostante guardare il contenuto dell'eccezione, affidata, lo si ripete, all'arbitrio, si urterà contro un principio astrattamente non impeccabile e nella specie inesatto.

È infatti tutt'altro che illegittimo il supporre nel depositario pubblico (Municipio esercente il dazio consumo con mano diretta) l'obbligazione di restituire ai depositanti la merce non più esistente o pagarne il prezzo. L'obbligazione nacque, come ben si disse in prime cure, insieme all'apertura pubblica del deposito, e sta indipendente da quella che il vincolo solidale per avventura determini fra Comune preponente e i suoi preposti. Questa seconda obbligazione dipende da una presunzione di colpa, mentre l'altra invece la precede; e il delitto dei commessi che distraggono le merci interviene, come causa diretta e immediata, a render operativo e perseguibile l'impegno contrattuale. Ne segue, in chi dee soggiacere ad esso, il diritto di rivolgersi per l'indennizzo contro coloro che ve lo espongono delinquendo.

Circa il mezzo denunziante nullità in seguito alla violazione degli articoli 281 e 282 p. p., a torto Ruiz vorrebbe metter in rilievo che il dibattimento fu differito senz'ordinanza motivata. Sarà innanzi tutto opportuno ricordargli che egli stesso, riconoscendo come il rinvio sia avvenuto fra i dieci giorni, non porta affatto la disputa sul terreno del differimento a udienza successiva, e con ciò distacca il provvedimento dall'art. 281, n° 8°, non a proposito invocato;

ma lo colloca sotto la disposizione del 282, al quale non sono punto estensibili le nullità fulminate per il 281, che sta a sè con le sue sanzioni.

Così decise altre volte questo Supremo Collegio.

Ma, d'altronde, ordinanza vi fu, risultando dal verbale che il presidente pronunziò un dispositivo, cioè il rinvio, seguito da tutti quei particolari che ne assicuravano l'esecuzione; un motivo vi si trova scritto, ed è l'ora tarda, costituente impedimento a proseguire, della cui gravità unico giudice era il magistrato di merito; contiene altresì la prova che le parti interloquirono tutte. Ripetesi, àvvi l'ordinanza, non essendo indispensabile, per averne una, l'intitolazione.

Se, dunque, ordinanza fu pronunziata, colui, che pensava aver diritto a gravarsene, dovea protestarla; e il difetto della protesta, nel caso in esame, non dettata, nè il giorno 3 nè il 9 successivo, richiamava Ruiz all'osservanza dell'articolo 284 p. p., e lo ammoniva che il suo ricorso sarà irricevibile.

Indarno vorrebbe egli obiettare che, avendo da sè medesimo chiesto il rinvio e ottenuta dalla Corte adesione alla sua domanda, mal si sentiva in grado di protestare contro quanto desiderava e gli fu accordato; non lo potrebbe dappoichè se gli veniva meno l'interesse a protestare, deve essergli interdetta la facoltà di ricorrere in Cassazione. Anche codesto mezzo è condannato all'insuccesso.

Gli ultimi, riflettenti deficienza di motivazione in riguardo al dolo e alla buona fede non discussi, meritavano l'abbandono che se ne fece in udienza dappoichè s'infrangono, urtando contro una sentenza che dell'elemento morale del delitto dimostrò, mercè apposite considerazioni, pienamente convinti i giudicanti.

Per questi motivi, ecc. — (Pres. ff. Piccolo Cupani — rel. Ponticaccia — p. m. Martinotti — avvocati Escobedo per il ric.; Gusmano per la p. c.).

(Seconda Sezione.)

18 ottobre 1905. **298**

APPELLO — SENTENZA — motivazione — assoluzione in primo grado — (cod. proc. pen., art. 323, n° 3°).

Il principio, affermato dalla giurisprudenza, che, nel riformare in appello una sentenza assolutoria, si dee tener conto di quanto in essa è detto, non va inteso nel senso di doversi specificatamente confutare tutti gli argomenti in essa contenuti [1].

ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI — violenza contro la persona — sequestro in casa — (cod. pen., art. 235).

Commette esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza contro la persona il locatore che rinchiude in casa l'inquilino, per costringerlo a pagargli la pigione, o quanto meno a lasciargli una garanzia [2].

... E il reato è consumato ancorchè l'agente non abbia raggiunto lo scopo e, anzi, dopo qualche tempo abbia egli stesso liberato il prigioniero [3].

Ric. *Zitelli Pio.*

La Corte: — Ritenuto che Zitelli Pio fu rinviato al giudizio del pretore di Frascati, per rispondere del reato d'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, per avere, in Rocca di Papa, il 28 agosto 1903, rinchiusa Franchini Maria nell'abitazione che a costei aveva fittata, onde evitare che portasse via un baule, che esso Zitelli voleva in pegno per il pagamento del residuale prezzo della locazione che pretendeva essergli dovuta.

Quel pretore, ritenendo che dal pubblico dibattimento non erano risultate prove sufficienti del fatto addebitato allo Zitelli, lo assolse.

Contro tale sentenza appellò il p. m. per il motivo che il reato ascritto allo Zitelli era risultato pienamente provato dal pubblico dibattimento, e il tribunale di questa città, accogliendo l'appello suddetto, con sentenza del 24 febbraio 1905, condannò lo Zitelli alla pena di giorni venti e ammise in di lui favore il benefizio della condanna condizionale.

Avverso quest'ultima sentenza il condannato Zitelli à prodotto ricorso per cassazione, deducendo con motivo principale:

1° La mancanza di motivazione e la violazione dell'art. 323, n° 3°, c. p. p., per avere il tribunale fatto erroneo apprezzamento dei fatti e delle quistioni di diritto che si proponevano, e specialmente sull'esistenza o meno del reato.

Con motivi aggiunti sostiene inoltre:

2° La violazione e falsa applicazione del-

---

[1] — Cnfr. 6 novembre 1905, a pag. 410 di questo volume — e *Nota* ivi.

[2] — Cnfr. Trib. di Cremona, 30 maggio 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 713, n 2). V. 10 gennaio 1905 (*Id.*, id., *ivi*); 1° giugno 1900 (*Id.*, vol. LII, pag. 677, n 2).

[3] — V. bensì 6 maggio 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 713, n 2).

l'articolo 235 c. p., perchè nel fatto, così come è ritenuto dalla sentenza impugnata, non si riscontra l'estremo della violenza contro la persona o sulla cosa, che è elemento costitutivo del reato. di cui all'articolo suddetto. Si potrebbero ravvisare tutt'al più gli estremi del reato, di cui all'art. 156, capov°, cod. pen.

3° La violazione dell'art. 61 in relazione all'art. 235 cod. pen.. perchè lo Zitelli desistette dal suo proposito.

4° La violazione del citato art. 235 in relazione allo stesso art. 61, parte 1ª, cod. pen., perchè nella più contraria delle ipotesi avrebbe dovuto ritenersi un tentativo del reato di cui all'art. 235 c. p.

5° E la violazione dell'art. 323, n° 3°, p. p., perchè la sentenza manca di seria ed esauriente motivazione in diritto, specialmente sulla tesi del tentativo, di cui non si è affatto occupata.

Considerato, sul *primo* e *quinto mezzo*, che si compenetrano fra loro, non esser fondata la censura che la denunziata sentenza manchi di seria ed esauriente motivazione in ordine all'apprezzamento dei fatti, e delle questioni di diritto sollevate dalla difesa del ricorrente, e specialmente sulla tesi del tentativo.

Invero il pretore, per assolvere lo Zitelli, ritenne che, se era accertato che costui voleva che la querelante Franchini, nel lasciargli la casa tenuta in fitto, non avesse trasportato la roba che vi esisteva, onde garentirsi del pagamento del residual prezzo della pigione, ch'egli pretendeva, e che la Franchini gli negava, non era del pari provato che lo stesso, per costringere costei a consentire alle sue pretese, l'avesse rinchiusa in quella casa, di cui, se fu chiusa la porta d'ingresso, era dubbio che ciò si fosse praticato dallo Zitelli, mentre era certo che la porta stessa si potea benissimo aprire dal di dentro, ciò ch'era ignorato dallo Stefanoni che accompagnò la Franchini, e con essa restò rinchiuso, e che per uscire ebbe a bussare e a rompere anche un vetro soprastante alla porta. Invece il tribunale, esaminando e valutando le deposizioni dei testimoni intesi nel pubblico dibattimento, ebbe a convincersi che lo Zitelli rinchiuse la Franchini in quella casa, allo scopo appunto di non far portar via la roba e costringerla a pagargli il preteso residual prezzo della pigione, e che dopo circa due ore venne liberata dallo stesso Zitelli per l'intervento del sindaco di Rocca di Papa; e in base a tale convincimento, esaurientemente motivato, ebbe inoltre a dichiarare che nel fatto concorrevano tutti gli estremi del delitto di ragion fattasi, essendosi verificato tanto l'elemento materiale della violenza contro la persona della querelante, quanto quello intenzionale del fine di esercitare un preteso diritto. Avendo in tal guisa il tribunale ammesso che il reato d'esercizio arbitrario delle proprie ragioni era stato portato alla sua completa consumazione, implicitamente e necessariamente venne a escludere la tesi sostenuta dalla difesa dell'imputato, che cioè si trattasse d'un semplice tentativo del reato suddetto, nè al riguardo vi era bisogno di una speciale motivazione.

Inoltre non occorreva che la denunziata sentenza avesse eseguita la confutazione speciale di ciascun argomento addotto dal pretore nella sua sentenza, giacchè da verun articolo di legge è imposto siffatto obbligo, come del pari non lo è per la confutazione di tutti gli argomenti dei difensori (art. 265 regol. gener. giudiz.), bastando solo l'enunciazione delle ragioni determinanti la presa decisione, e a tal còmpito à pienamente corrisposto la sentenza stessa. È vero che, nell'ipotesi di condanna da parte del giudice d'appello, mentre quello di primo grado aveva assoluto, la giurisprudenza à affermato il principio di doversi tener conto di quanto nella sentenza d'assoluzione si era detto, ma con ciò non si è inteso affatto dichiarare di doversi specificatamente confutare tutti gli argomenti nella stessa contenuti, e invece si è voluto soltanto stabilire la necessità d'una motivazione più larga e minuta di quanto occorrerebbe nel caso di uniformità delle due sentenze.

Infine neppur à fondamento giuridico l'altra deduzione di avere il tribunale affermata la colpevolezza del ricorrente Zitelli in base a quelle stesse deposizioni testimoniali di cui si avvalse il pretore per assolvere, e senza neppure confutare le ragioni da quest'ultimo addotte; quale ultima asserzione non è punto esatta, come sopra si è già osservato.

L'istruttoria orale nei giudizi penali di regola è unica, ed eseguita in primo grado vale anche in appello, a meno che non se ne ordinasse la rinnovazione; quindi è logico e naturale che nella maggior parte dei casi le opposte sentenze di primo e secondo grado si fondino sugli stessi elementi di prova, facendosene una diversa valutazione. Se al magistrato d'appello non fosse consentito di portare sulle deposizioni rese nel pubblico dibattimento un apprezzamento diverso da quello fattone dal giudice di prima istanza, tanto varrebbe abolire l'istituto giuridico del gravame dell'appello, il quale à lo scopo di correggere gli eventuali errori anche di fatto incorsi nelle sentenze di prima istanza col riesame delle medesime prove affidato a un magistrato superiore, che dà garentia di una

più ponderata, giusta ed esatta valutazione, che, nella specie, essendo di puro fatto, non può dar luogo a censura in questa sede di giudizio.

Considerato, sul *secondo mezzo*, che al ricorrente non è stato mai addebitato di aver fatto violenza sulle cose per far valere il suo preteso diritto di pagamento della pigione, e invece gli è stata sempre mossa l'accusa di aver usata allo scopo suddetto violenza contro la querelante Franchini. Dalla denunziata sentenza la violenza è stata riscontrata nel fatto dalla stessa ritenuto e affermato, che cioè lo Zitelli rinchiuse in casa la querelante, per costringerla a pagargli la pigione, o per lo meno a lasciargli un baule in garanzia, e tale giudizio è perfettamente esatto e legale, perchè il privare un cittadino della sua naturale libertà, rinchiudendolo in una casa, è la maggior violenza che gli si possa usare, per costringerlo allo scopo propostosi dal colpevole; e nella specie il ricorrente in tanto non fu chiamato responsabile del reato più grave di sequestro di persona, in quanto che il sequestro fu compiuto a solo scopo di esercitare un preteso diritto.

Considerato, sul *terzo* e *quarto mezzo*, che la obiettività giuridica del reato di ragion fattasi non consiste nella violazione del diritto patrimoniale di colui contro cui la violenza è rivolta, ma invece nella violazione del diritto sociale, che ànno tutti i consociati ad avere garantito l'imperio assoluto delle leggi e della giustizia organizzato dallo Stato per la tutela giuridica dei diritti anche in rapporto alle private controversie, ed evitare in tal guisa che i cittadini si facessero giustizia con le proprie mani (*ne cives ad arma veniant*). La consumazione, quindi, di tal reato sta nella violenza esercitata allo scopo di far valere un preteso diritto, ed avvenuta la stessa non può più parlarsi di tentativo.

Il conseguimento dello scopo finale propostosi dal colpevole non è elemento necessario per la perfezione del reato in esame, e nella specie a nulla monta che lo Zitelli non fosse riuscito a farsi pagare, oppure a farsi consegnare il baule che pretendeva per garanzia del suo asserto credito.

Esso ricorrente versa in un grave errore di diritto nel voler sostenere che col suo operato abbia commesso un semplice tentativo, e non già un reato consumato, ad attenuare i cui effetti a nulla varrebbe la pretesa posteriore resipiscenza, consistente nell'avere aperta la porta della casa e liberata la Franchini dopo due ore che ve l'aveva tenuta rinchiusa.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Presidente Petrella — rel. Lappone — p. m. Frola — avv.ti Marincola per il ricorr.; Lembo per la p. c.).

(Seconda Sezione.)

20 ottobre 1905. 294

RATTO — consenso — corruzione di minorenne — concorso — (cod. pen., art. 335 e 341, capov°.).

« *Il ratto, come reato a sè, può sussistere indipendentemente dagli atti di libidine e coesistere col delitto di corruzione di minorenne, ove al ratto sia seguito il congiungimento carnale* [1]. »

Ric. *Messina Vincenzo.*

La Corte: — Messina Vincenzo ricorre contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo, del 10 giugno 1905, confermativa di quella del tribunale locale, del 4 aprile stesso anno, con la quale fu condannato alla pena di mesi 18 di reclusione e lire 300 di multa, come ritenuto colpevole di ratto consensuale e di corruzione di minorenne (art. 341 cod. pen.).

Deduce a motivo unico di ricorso che « la Corte d'appello mal fece a ritenere due reati distinti e applicare due condanne, perchè colui, che rapisce una minorenne col suo consenso, dee, per necessità, congiungersi carnalmente con lei, quindi il reato di cui all'art. 335 è compenetrato nel reato dell'art. 341 del cod. pen. ».

Osserva che il codice penale assegna alla classe dei delitti contro il buon costume quei casi di ratto, che, indipendentemente da quelli compresi sotto il nome generico di ratto offendono la persona, ànno per fine lo sfogo della libidine o il matrimonio.

I delitti di questa specie vengono incriminati in vista del perturbamento che arrecano all'ordine delle famiglie, che è una parte dei buoni costumi, e dell'offesa dell'autorità che sulla fanciulla rapita ad altri competa; perciocchè la legge considera in simili casi vittima del delitto, non la persona rapita, ma colui in ispreto della cui autorità il ratto avviene. Laonde, trattandosi di delitto che si sostanzia nel disconoscimento dell'autorità paterna o tutoria e nell'offesa che questa riceve in dipendenza di tale dispregio per l'influenza che il fatto esercita sull'avvenire della minorenne al

---

[1] — Conf. 26 marzo-2 aprile 1901 (*Riv. Pen.*, vol. LIII, pag. 656).

quale l'esercizio della potestà paterna conferisce il diritto di provvedere senza l'ingerenza di estranei, deriva che il ratto, come reato a sè, può sussistere indipendentemente dagli atti di libidine e coesistere col delitto di corruzione di minorenne, ove al ratto sia seguito il congiungimento carnale, che è reato ben distinto assegnato alla classe dei delitti contro la persona e incriminato e punito in vista del consenso imperfetto che i minorenni possono avere prestato al fatto corruttore, che non può esser produttivo di effetti giuridici a causa dell'insufficiente sviluppo delle loro facoltà intellettuali e volitive.

Che, avendo la Corte di merito, per rigettare il gravame del condannato, fondata la ragione di decidere sui principî di sopra enunziati, la sua sentenza non merita censura.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. Petrella — rel. Cudillo — p. m. Tofano).

(Prima Sezione.)

15 febbraio 1906. 295

DIBATTIMENTO — LETTURE — deposizioni testimoniali — teste citato e rinunziato — consenso delle parti — (cod. proc. pen., art. 311).

Vi à nullità, nonostante il consenso delle parti, se siasi data lettura della deposizione scritta di un testimone citato e rinunziato dal p. m. senz'osservazione in contrario della difesa [1].

Ric. *Paoletti Giuseppe*.

La Corte: — (*Omissis.*) Considerato, in ordine al testimone Castellani Alfeo, impiegato postale, esser accertato, col processo verbale del dibattimento e con gli altri atti, che egli, regolarmente portato in lista e citato a comparire nel giorno fissato per la trattazione della causa, 22 novembre 1905, non rispose all'appello, ma la sua mancanza fu giustificata da nota del direttore delle poste, letta nel pubblico dibattimento, in cui si diceva che il Castellani si sarebbe presentato quando il presidente della Corte avrebbe stabilito; sicchè, scorso qualche tempo, il presidente ordinava la comparsa del Castellani per le ore 16 dello stesso giorno 22 novembre; senonchè, successivamente, dopo esami testimoniali, il p. m. dichiarò di rinunziare all'audizione del testimone Castellani, al che la difesa non fece osservazioni; però, come sta scritto nel verbale d'udienza, sull'accordo delle parti, fu letta la sua deposizione scritta, e quindi il presidente dispose affinchè il detto testimone più non si presentasse per esser esaminato. Ora, è manifesto che fu violato il principio dell'oralità nei giudizî penali; in quanto che fu letta la deposizione scritta di un testimone citato, il quale era a disposizione della Corte, e potea quindi, se chiamato, esser sentito. Nè trattasi di nullità sanabile col consenso delle parti, non essendo rimessa alla loro balìa l'osservanza di precetti e divieti d'ordine pubblico stabiliti dal legislatore. O al testimone erasi rinunziato, e allora non si potea leggere la deposizione scritta (art. 311, parte prima, cod. proc. pen.); o la rinunzia fu revocata, e in tal caso era uopo assumerne la testimonianza orale, non lecita essendo la lettura della deposizione scritta (articolo citato). Permette bensì la legge, col consenso delle parti, che siano lette le deposizioni scritte dai testimoni citati, quando costoro non siano comparsi (articolo citato, ultimo capoverso), talchè non sia dato averne le dichiarazioni orali; ma la permissione della legge non può estendersi alla ben diversa ipotesi di testimone, che si trovi sul luogo e da un momento all'altro sia in grado di presentarsi all'udienza per esser esaminato.

Col criterio adottato nel caso concreto si verrebbe a inaugurare il sistema contro legge di sostituire al procedimento orale il processo scritto licenziando i testimoni.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. ff. Orilia — rel. Triani — p. m. Sansonetti — avv.ti Escobedo e Pericoli).

(Seconda Sezione.)

26 gennaio 1906. 296

RATTO — consenso — scopo di congiunzione carnale — dolo specifico — (cod. pen., art. 341, 1° capov°.).

« *Il dolo specifico del ratto non può ricercarsi nel solo fine di libidine, comune a tutti i reati contro il buon costume, ma in quel fine congiunto all'intenzione di allontanare la persona, su cui si vuole sfogare la propria libidine, dalla sfera di protezione e di vigilanza della famiglia* [2].

---

[1] — Cnfr. 19 luglio 1901 (*Riv. Pen.*, vol. LIV, pag. 430).

[2] — « Il nostro codice, pur modificando il concetto classico del ratto, non volle certamente equiparare questo delitto agli altri di cui nel capo I° dello stesso titolo VII. Mentre, infatti, per quei delitti estremo originale è l'atto libidinoso in una delle diverse forme contemplate dalla legge, altrettanto non può dirsi del ratto. Basta il pôr mente che neppure il fine onesto

« ... *La quale intenzione non può ricercarsi nel fatto di chi, giovandosi dell'incontro fortuito con la sua innamorata e ritenendola per il breve tempo necessario alla consumazione dell'atto venereo, la induce alle sue voglie, senz'aver in alcun modo eccitato e favorito il suo allontanamento dalla casa paterna e senz'aver fatto nulla per nasconderla ed eludere le ricerche dei parenti.* »

Ric. *Lupi Leonardo.*

(Prima Sezione.)

8 febbraio 1906. 297

CASSAZIONE — RICORSO — imputato — sentenza contumaciale — ricorso della moglie — (cod. proc. pen., art. 501 e 648).

È inammissibile il ricorso del contumace, presentato dalla moglie di lui, la quale non ne abbia il mandato.

Ric. *Botto Anna.*

La Corte: — Con sentenza contumaciale 30 giugno 1894, la Corte d'assise di Potenza, allora sedente in Matera, condannava alla pena della reclusione per anni sei e mesi otto, oltre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, Michele Gontero, già brigadiere dei carabinieri in Montescaglioso, quale colpevole dei delitti previsti dagli art. 147, 203, 372, 373 c. p. Non potendo Gontero ricorrere in cassazione (art. 541 proc. pen.), nè volendo purgare la contumacia a norma dell'art. 543 p. p., seguitò a tenersi contumace, finchè nel 1° settembre 1905 fece presentare istanza, a firma di tre avvocati, al proc. gen. di Napoli, per invitare la Procura generale di Potenza a promuovere declaratoria di prescrizione in suo favore con relativa revoca del mandato di cattura, a norma dell'articolo 601 proc. pen.

Posteriormente aderì a tale istanza la signora Anna Botto, moglie del contumace, la quale, con atto rogato Ottobuoni, notaio a Genova, ebbe a nominare come procuratore speciale l'avvocato Giuseppe D'Alessandro, uno dei firmatari della petizione presentata a nome del marito, con l'identico incarico di chiedere alla Corte d'assise di Potenza in camera di consiglio le stesse cose di cui avea parlato il marito, facoltizzandolo inoltre a proporre ricorso per cassazione contro quella qualunque ordinanza che la camera di consiglio avrebbe emessa, e nominando a difensore nell'eventuale giudizio di cassazione gli altri due avvocati colleghi del D'Alessandro nella sottoscrizione della petizione Gontero.

Nonostante le predette nomine, la stessa Anna Botto nel 5 novembre si rivolse direttamente alla Corte d'assise, proponendo l'istanza di cui avea dato mandato, istanza che oggi più non si trova negli atti, sebbene la Corte la tenne presente unificandola con le simiglianti istanze precedenti sulla quale la Camera di consiglio della Corte adita, con ordinanza 26 novembre, dichiarò non trovar luogo a deliberare, finchè il Gontero non ripresentasse l'istanza in regolare giudizio contradittorio e con l'intervento dei giurati.

Contro codesta ordinanza, il D'Alessandro, quale procuratore speciale, come si è detto, della signora Botto, à proposto ricorso per cassazione, deducendo varî motivi di nullità, specialmente per violazione degli articoli 31, 33 c. p. e 601 p. p., al cui esame si deve premettere quello dell'ammissibilità del suddetto ricorso, esame per sua natura pregiudiziale.

Attesochè, per decidere con sicurezza se sia ammissibile il ricorso interposto dall'avvocato D'Alessandro in qualità di procuratore speciale di Anna Botto, bisogna anzitutto indagare se essa Botto avea potestà di rappresentare il marito, per il quale agisce. Ora tale potestà non avea nè per patto nè per legge. Non per patto,

del matrimonio esclude il reato, che sussiste anche quando sia restituita in libertà la persona rapita senz'aver commesso su di lei alcun atto di libidine, facendosi in questo caso solamente luogo a una diminuzione di pena. Dal che chiaramente si evince che il ratto è essenzialmente un reato contro l'ordine delle famiglie, che rimane per certo turbato quando una donna coniugata o una persona di età minore viene sottratta, anche col suo consenso che si ritiene viziato, alla vigilanza e alla custodia di chi abbia su di essa autorità. Nella specie, il fatto della congiunzione carnale, di per sè stesso considerato, non è incriminabile. Infatti la Repetti avea raggiunto gli anni venti, nè concorreva alcuna delle circostanze indicate nel capov°. dell'articolo 331, e del resto, per il nostro codice, a differenza del codice sardo, la corruzione e seduzione della minorenne, anche con promessa di matrimonio, non costituisce reato se la persona corrotta abbia superato i sedici anni. Nè la circostanza che la congiunzione carnale, invece che nella casa della Repetti, avvenne in quella del Lupi, vale a imprimere al fatto il carattere di ratto, altrimenti ratto dovrebbe chiamarsi qualunque atto venereo fuori della casa della donna. »

Cnfr. 30 novembre 1905, a pag. 309 di questo volume — e *Nota* ivi.

in quanto il Gontero non ebbe mai a nominarla sua mandataria generale o speciale nè prima nè durante la latitanza. La difesa stessa non à mai ciò sostenuto, ma si rifugia invece in una disposizione di legge che attribuisce alla moglie del contumace la facoltà di intervenire in giudizio in certi casi che sembrano alla difesa potersi rassomigliare al caso attuale. Ma non è così: trattasi della disposizione contenuta nell'art. 531 c. p. p., che fa parte della procedura anteriore al giudizio in contumacia innanzi le Corti d'assise e si riferisce a quel periodo in cui il presidente, trascorso un primo termine, sta per iniziare un vero giudizio contumaciale in cui la difesa in merito non è più ammessa, ed è vietata per conseguenza l'opera del difensore. La legge però prevede il caso che l'accusato stia per diventar contumace senza sua colpa per causa indipendente dal reato, mentre dovrebbe presentare documenti aventi un interesse, essendo comprovanti la minore età o la impossibilità del ritorno. In tali casi circoscritti e limitati sarebbe contro l'equità vietare alla moglie o altri parenti intervenire in giudizio.

Dov'è l'analogia col caso presente?

Basta considerare, per escluderla assolutamente, che qui la contumacia à per causa il reato, si è protratta per anni, e trattasi di una istanza che costituisce tutto il merito della causa, inesistente in origine, nata posteriormente per solo effetto della contumacia, che lo stesso Gontero non avrebbe diritto a proporre per l'espresso divieto dell'art. 543 p. p., che gli consiglia presentarsi di persona e dedurre le sue difese in contraddittorio e con intervento dei giurati.

Dimostrata per tal modo la diversità dei casi, respinta ogni ragione d'analogia, è invocabile una duplice conseguenza, e cioè che la signora Botto non potea presentare la domanda che à presentato alla Corte d'assise di Potenza, e non potea conferire al D'Alessandro mandato speciale di ricorrere in cassazione.

Nè vale obiettare che il giudice di merito, non sollevando in tempo la presente eccezione, abbia implicitamente ritenuta la Botto quale parte in causa, e quindi avente qualità a stare in giudizio, imperocchè il giudice di merito in tanto à pronunziato sull'istanza della Botto, in quanto l'à considerata come una cosa sola con l'istanza del marito. Onde sempre, in buona sostanza, à provveduto su questa più che su quella, e così la predetta obiezione è destituita di qualunque valore. Questo concetto si rafforza con la considerazione fatta innanzi sull'obbligo spettante al marito di presentare di persona il mezzo di difesa di cui si tratta mediante la purgazione di contumacia, come richiede apertamente l'art. 543 del rito penale, e se il Gontero à protratta la sua contumacia sino al presente giorno, è stato precisamente in ossequio di cotesto articolo, cosicchè sarebbe quasi un frodare la legge, permettere alla moglie intervenire in Cassazione per sostenerlo, mentre il ricorso è vietato al marito dall'art. 541, e non è permesso che il giudizio di purgazione in giudizio contraddittorio con l'intervento dei giurati: disposizioni di legge che sarebbero intieramente eluse e violate se si ammettesse il ricorso.

Per questi motivi, dichiara inammissibile, ecc. — (Pres. Fiocca — rel. Orilia — p. m. Martinotti — avv.ti Merlani e Caveri).

(Seconda Sezione.)

19 febbraio 1906. 298

ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI — cosa propria — possesso altrui — (cod. pen., art. 235).

L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni « può sussistere anche allora che la cosa, su cui fu esercitato il preteso diritto, sia di proprietà dell'agente », ma in possesso del querelante [1].

DIBATTIMENTO — TESTIMONI — sospetti di falso — rinvio della causa — (cod. proc. pen., art. 314).

« Sta nelle facoltà discretive del magistrato di merito il sospendere il giudizio » di fronte all'incriminazione di un teste sospetto di falso [2].

---

[1] — « Imperocchè la legge vieta e punisce con l'art. 235, non la lesione della proprietà, ma il farsi giustizia da sè. »

Conf. 21 febbraio 1905 (*Suppl.* alla *Riv. Pen.*, vol. XIV, pag. 53).

[2] — « Epperciò il provvedimento emesso non è soggetto a sindacato o censura. »

Conf., da ultimo, 29 dicembre 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, p. 710, n 5); 28 dicembre 1905, *De Luca* (inedita).

« La sospensione del giudizio, sempre facoltativa, può aversi quando vi sia procedimento di falso contro un testimone, e non quando vi è una semplice richiesta della difesa dell'imputato per sottoposizione d'un testimone a procedimento di falso: richiesta respinta dal magistrato » (18 ottobre 1905, *Giglio:* inedita).

PENA — MISURA — incensurabilità — (cod. proc. pen., art. 26).

« *La misura della pena nei limiti legali non può formare oggetto di sindacato* » *in Cassazione* [1].

PARTE CIVILE — RAPPRESENTANZA — difetto di mandato — cassazione — ricorso — (codice proc. pen., art. 277).

Se « *la p. c. intervenne personalmente alla udienza assistita dal suo difensore senz'opposizione qualsiasi* », *vano è dedurre in Cassazione che il suo rappresentante non era munito del mandato speciale voluto dall'articolo* 277 *p. p.* [2].

Ric. *Scardino Carmelo.*

(Prima Sezione.)

10 febbraio 1906. **299**

PROFESSIONI SANITARIE — esercizio abusivo — contravvenzione — competenza — (l. sanitaria, art. 23; cod. pen., art. 24; cod. proc. pen., art. 11, n° 3°).

« *La violazione dell'art.* 23 *della legge sanitaria è, per sua natura, una contravvenzione* » [3];

... *quindi non suscettibile di altra pena pecuniaria che l'ammenda* [4];

... *epperciò di competenza del pretore* [5].

Ric. *P. M.* in c. *Asti.*

La Corte: — Asti Corrado per citazione diretta fu tratto avanti il Tribunale di Spoleto, per risponder di contravvenzione all'art. 23 della legge sanitaria, per avere, l'8 ottobre 1905 visitato in Amelia, senz'esser medico, Canonici Livia, cui prescrisse un'apposita ricetta come medicamento.

La difesa dell'imputato elevò la questione pregiudiziale d'incompetenza del tribunale, perchè la causa in primo grado di giurisdizione fosse di competenza del pretore.

Il tribunale, con sentenza 22 dicembre 1905, accogliendo tale eccezione, rimise la causa al pretore d'Amelia. Tale pronunzia dal proc. del re presso quel tribunale vien denunziata alla Suprema Corte, come quella per la quale il Tribunale di Spoleto abbia violato e falsamente applicato il disposto dell'art. 11, n° 3°, del cod. proc. pen.

Osserva che la violazione dell'art. 23 della legge sanitaria è, per sua natura, una contravvenzione o trasgressione pura e semplice, esulando da essa entrambi gli elementi costitutivi del delitto, vale a dire un fatto dannoso alla pubblica o alla privata sicurezza, e l'intenzione prava dell'agente diretta alla lesione del diritto altrui. Inutile dimostrare ciò che è evidente di per sè, e verità riconosciuta e ammessa da una dottrina e giurisprudenza costante, e, del resto, ciò stesso forma il punto di partenza eziandio del ricorso sottoposto ora all'esame della Suprema Corte.

Osserva che, riconosciuto nel fatto attribuito all'Asti Corrado il carattere di semplice contravvenzione, ne deriva non potersi ad esso altra pena pecuniaria applicare che quella dell'ammenda in obbedienza al disposto dell'art. 11 del vigente cod. pen., che sotto duplice aspetto respinge ogni possibile applicabilità della multa alle contravvenzioni: vale a dire sia in quanto classifica la multa fra le pene stabilite per i delitti, e sia in quanto colloca l'ammenda nel novero delle pene stabilite per le contravvenzioni.

E poichè, per il disposto dell'art. 24 dello stesso cod. pen., l'ammenda è fissata nel massimo di lire 2000, è evidente che il solo pretore è competente a conoscere, come giudice di primo grado, della contravvenzione di che trattasi nei testuali termini dell'art. 11, n° 3°, p. p.

Osserva che il ricorrente p. m., senza punto preoccuparsi dell'art. 11 del vigente cod. pen., nemmeno ricordato nel suo ricorso, pensa si debba invece ritenere che alla contravvenzione di che trattasi sia applicabile la multa estensibile a lire 5000. E ciò argomenta rilevando che la legge sanitaria ai contravventori al disposto dell'art. 23 commina una pena pecuniaria non minore di lire 100. Che questa legge, portando la data del 22 dicembre 1888, non potè e non può riferirsi che al codice penale sardo del 1859, che tutt'ora vigeva in quell'epoca e che fissava l'ammenda in un massimo di lire 50. Se, pertanto (si dice), per tale contravvenzione nell'art. 23 è sancita una pena pecuniaria non

---

[1] — Giurisprudenza costante.

[2] — Cnfr. 22 dicembre 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LIX, pag. 406 — e *Nota* ivi).

V., in tesi generale, 28 agosto 1899 (*Id.*, vol. LI, pag. 61).

[3-5] — Conf. 11 ottobre 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 74 — e *Nota* a pag. seg.).

Cont. 27 novembre 1905, a pag. 322 di questo volume — e *Nota* ivi.

« La competenza a giudicare su talune contravvenzioni della legge sanitaria, dove la pena pecuniaria comminata è indeterminata nel massimo, come nell'art. 26, spetta ai tribunali » (27 ottobre 1905, *P. M.* in c. *Focacci:* inedita).

minore di lire 100, ciò vuol dire che i compilatori della legge sanitaria intesero e vollero infliggere ai violatori dell'art. 23 la pena della multa, la quale, per l'art. 41 del codice penale sardo, era estensibile a lire 5000. La contravvenzione di che trattasi (si conclude) è dunque di competenza del tribunale. Soggiunge il ricorrente non fare a ciò difficoltà che la multa per il codice sardo fosse una pena fissata per i delitti e che qui trattisi di contravvenzione, giacchè nel sistema del codice penale italiano ciò che fra i reati distingue il delitto dalla contravvenzione è la natura ontologica del reato. e non la qualità della pena che lo colpisce.

Osserva, sul proposito, esser grave errore riferire al sistema punitivo del codice sardo la pena pecuniaria stabilita nell'art. 23 della legge sanitaria 22 dicembre 1888, come le pene pecuniarie disposte in qualsiasi delle altre leggi speciali anteriori al codice penale italiano, le quali provvedessero in materia contravvenzionale, per inferirne la qualità della pena oggi applicabile.

Si dee per verità ammettere senza contrasto che gli autori della legge sanitaria, per ciò che nell'art. 23 fissarono il minimo della pena pecuniaria ivi comminata in lire 100, avessero sotto l'impero del codice sardo inteso e dovuto intendere di stabilire per siffatta contravvenzione la pena correzionale della multa, non potendo l'ammenda sorpassare lire 50, con che tale reato veniva ad assumere in quel sistema natura e carattere di delitto. Ma è, per altro, evidente che ciò è vero soltanto al cospetto della legge allora imperante, e che ciò rimase necessariamente abolito e abrogato con la promulgazione del codice penale italiano, col quale la classificazione dei reati e delle pene venne sostanzialmente mutata; che nel suo primo articolo distingue e scevera nettamente i delitti dalle contravvenzioni; che con l'art. 11 prescrive che altra pena pecuniaria alle contravvenzioni non possa applicarsi fuorchè l'ammenda, cui con l'art. 24 prefigge il massimo di lire 2000; e che con l'art. 21 delle disposizioni emanate per la sua attuazione col r. decreto 1° dicembre 1889 sancisce testualmente che, « per determinare se un reato preveduto nelle leggi, nei decreti, nei regolamenti sia un delitto ovvero una contravvenzione, non si deve avere riguardo alla pena, ma soltanto al carattere del reato, secondo la distinzione fatta nel codice penale tra delitti e contravvenzioni ». E ciò appunto per istabilire che, quando pure per tale e tal'altra legge anteriore in materia contravvenzionale fosse inflitta una pena la quale in quel sistema avrebbe impresso al reato il carattere di delitto, a ciò non si dovesse più avere alcun riguardo, e si dovesse invece, giusta la sua intrinseca natura, qualificarlo contravvenzione e coerentemente applicarvi le pene dal nuovo codice comminate alle contravvenzioni.

È principio fondamentale, consacrato nell'articolo 5 delle disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione e applicazione delle leggi in generale, premesse al cod. civ., che in triplice maniera si effettua l'abrogazione delle leggi, vale a dire, oltre che per dichiarazione espressa del legislatore, « per incompatibilità delle nuove disposizioni con le precedenti, e col regolare la nuova legge l'intiera materia già regolata dalla legge anteriore ».

Ora, nella soggetta materia, anche a prescinder dalla dichiarazione espressa contenuta nel surriferito articolo, il che investe tutte in generale le leggi anteriori, si à ad ogni modo simultaneamente il concorso sì del secondo che del terzo modo di abrogazione, perocchè nel caso si à l'incompatibilità assoluta fra la legge vecchia e la nuova; e inoltre il legislatore con la nuova organizzazione introdotta nella classificazione delle pene in relazione alla natura dei reati con l'art. 11 del c. p. regola, nel rispetto della specie e della quantità delle pene proprie dei singoli reati, l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

Che, se tale principio è elementare e indiscutibile per una legge particolare posteriore in confronto d'una legge particolare anteriore, ciò procede per una ragione ben più profonda, trattandosi del cod. penale generale, che, quale legge e statuto fondamentale, impera e presiede sovranamente all'organismo di tutte quante le leggi penali in tutto ciò che concerne le norme, i criterî direttivi e le massime fondamentali.

La proposizione, pertanto, cui s'informa l'attuale ricorso, pecca per errore gravissimo: imperocchè, se è vero che, nel sistema dell'attuale codice penale, ciò che nei reati distingue i delitti dalle contravvenzioni è la natura ontologica del reato, è vero altresì (e ciò sfuggì al ricorrente) che a tale criterio sommo di demarcazione il nuovo codice con l'art. 11 fa corrispondere, in un tutto armonico e coerente, il sistema della ripartizione delle pene; di guisa che, come sarebbe assurdo, nel sistema del nuovo codice, e aperta e intollerabile violazione dell'art. 11 applicare l'ammenda a un delitto, lo stesso dee dirsi del pretendere che si avesse da applicare la multa a una contravvenzione.

Osserva che da quanto precede risulta ineluttabilmente che la contravvenzione imputata all'Asti non è punibile che con l'ammenda fissata dalla legge in vigore nel massimo di

lire 2000, e che, di conseguenza, appartiene alla cognizione del pretore.

Ed è importante rilevare che ciò non soltanto risponde alla parola del codice penale che ci governa e al suo imperativo espresso e categorico, ma trova altresì una profonda ragion d'essere nel raguardevole aumento portato dal legislatore italiano nella pena pecuniaria dell'ammenda, che nel suo massimo da lire 50 venne elevata a lire 2000, riflettendo, secondo le testuali parole che leggonsi nella Relazione ministeriale, che « il massimo più elevato dell'ammenda si spiega con la ragione di poter applicare una conveniente sanzione per le contravvenzioni di maggior gravità senza uscire dalla cerchia delle pene proprie di questa categoria di reati ».

Osserva, dunque, che, nel caso, il Tribunale di Spoleto fece ottimo governo della legge vigente, come del resto in caso identico definì con recentissimo responso questa Corte regolatrice.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. De Crecchio — rel. Piolanti — p. m. Coppola).

(Seconda Sezione.)

18 gennaio 1906. **200**

INGIURIE E DIFFAMAZIONE COL MEZZO DELLA STAMPA — DIFFAMAZIONE — fatto determinato — incitamento alla violenza — formola « si dice » — apprezzamento incensurabile — (cod. pen., art. 393).

Attribuire a taluno, in un articolo di giornale, di aver eccitato gli operai krumiri a risponder con la violenza alle proteste dei leghisti, è attribuirgli un fatto determinato, anche se non si specifichi quando, dove e come.

... *Nè può valere a toglier il carattere di determinatezza al fatto la circostanza che fu riferito con un « si dice »* [1].

... *Del resto la questione se un dato fatto, in date circostanze, si possa ritenere determinato o meno, è questione di apprezzamento che sfugge all'esame della Cassazione* [2].

— — eccezione della verità — riferimento — (cod. pen., art. 394).

« *La prova che discrimina è quella della verità del fatto essenziale che forma obietto della diffamazione, e non d'una circostanza secondaria del medesimo.* »

= *Fattispecie.*

Ric. *Zanardi* dott. *Ettore.*

La Corte: — (*Omissis.*) Osserva che infondati sono tutti i motivi del ricorso. Perchè, in ordine al primo fatto attribuito al Malvezzi di aver eccitato gli operai krumiri a rispondere con la violenza alle proteste dei leghisti, balza evidente agli occhi d'ognuno trattarsi d'un fatto determinato, massime quando tale imputazione veniva messa a riscontro d'un fatto specifico avvenuto, e avvenuto a opera di persona dipendente dal marchese Malvezzi. Le circostanze del quando, del come, del dove dell'eccitamento sarebbero attenute a una maggiore determinazione, ma, non enunziate, non toglievano la determinazione dell'imputazione. Del resto, la questione se un dato fatto, in date circostanze, si possa ritenere determinato o meno, è questione d'apprezzamento che sfugge all'esame della Cassazione.

Nè potea toglier carattere di determinatezza al fatto dell'eccitamento attribuito al proprietario feudale di Bagnarola (col quale giro di parole è fuori contestazione s'intendesse alludere al Malvezzi) la circostanza che ciò fu riferito con un « si dice », perchè la Corte di merito osserva che tutti e due gli articoli furono scritti con mala fede, dimenticando la nobile missione della stampa, svisando i fatti che pur si avrebbe avuto tempo e modo di accertare esattamente, e con l'intenzione di colpire il Malvezzi, contro cui si aveano continui attacchi, e dando ai fatti medesimi un'intonazione recisa e positiva: e allora a nulla giova schermirsi col « si dice », chè l'intenzione e l'intonazione della cosa si impone sulle parole. Del resto, è anche questa, se per la forma di un articolo si attribuisce un fatto determinato o meno, una questione d'interpretazione di fatto, che non si può fare in questa sede di discussione unicamente del diritto.

---

[1] — V. Marchetti, *La notorietà del fatto nella diffamazione* (*Supplem.* alla *Riv. Pen.*, vol. II, pag. 358); Tuozzi, *La buona fede nei delitti contro l'onore* (*Id.*, vol. III, pag. 363); Vescovi, *Ingiurie e diffamazione*, nº 124, nel *Digesto Italiano*, vol. XIII, pª 1ª.

[2] — Conf. 21 febbraio 1902 (*Riv. Pen.*, vol. LX, pag. 709 — e *Nota* ivi di richiamo *pro e contra*).

È apprezzamento di fatto, incensurabile in Cassazione, che l'attribuire a una donna di « intendersela » con un uomo contenga l'imputazione d'un fatto determinato (19 dicembre 1905, *Moscariello:* inedita).

Quanto all'*exceptio veri*, che cioè il marchese Malvezzi avesse lui armato i contadini, per risponder alle violenze dei leghisti, a parte che la verità risultata non sarebbe stata precisamente questa, ma che egli, premurato dai contadini, che voleano il permesso d'armi per difendersi dai leghisti, avesse fatto la nota di coloro che doveano esser forniti di detto permesso, raccomandando loro che di quello non si fossero serviti che in estremo pericolo e per legittima difesa; a parte ciò, detta questione non à importanza nella causa, perchè l'imputazione non era che il Malvezzi li avesse armati o meno, ma che li avesse eccitati alla violenza. Ora la prova di questo eccitamento non fu punto fatta, e, dice la sentenza, nemmanco tentato di fare; e, ciò stante, la prova d'una circostanza accessoria non poteva aver efficacia alcuna, poichè la prova che discrimina è quella della verità del fatto essenziale che forma obietto della diffamazione, e non d'una circostanza secondaria del medesimo; altrimenti, per la verità d'una circostanza qualsiasi, forse insignificante, si darebbe modo a poter imbastire impunemente le accuse più temerarie a carico delle persone. Può, al più, la verità d'una circostanza accamparsi per sostenere la mancanza di dolo quanto al resto del fatto affermato: ma, nella specie, fu per una serie di argomentazioni, recisamente riconosciuto dai magistrati del merito.

E dalle cose premesse discende ancora che non à fondamento la censura di mancanza di motivazione intorno alle conseguenze giuridiche dell'*exceptio veritatis*, perchè, escluso che cotesta verità del fatto principale vi fosse, non era il caso di discutere le questioni che a quella prova si riferiscono.

(*Omissis*.) Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Lucchini — rel. Martino — p. m. Martinotti — avv.ti Palmieri per il ric.; Capretti per la p. c.).

(Seconda Sezione.)

31 gennaio 1906. **301**

REATI COMMESSI ALL'ESTERO — cittadino — servizio pubblico all'estero — perdita della cittadinanza — (cod. pen., art. 6).

È a ritenersi straniero, a' sensi e per gli effetti dell'art. 6 c. p., il cittadino, che, assumendo servizio qual militare prima e qual agente di polizia poi presso uno Stato estero, ancorchè sotto mentito nome ed esclusivamente nel fine di sostentare la vita, abbia con ciò perduto la cittadinanza italiana.

Ric. *Russo Antonio.*

LA CORTE: — Russo Antonio fu, con sentenza del Tribunale di Lucera, condannato a un anno di reclusione e a lire 300 di multa come colpevole di truffa commessa a Braganza (Brasile) a danno della sua concittadina Croce Fiorenza.

Appellò il Russo per diversi motivi, tra cui quello che, avendo egli perduto la cittadinanza italiana, per aver prestato servizio militare nel Brasile, non poteva esser punito per il reato commesso all'estero.

Ma la Corte d'appello di Trani confermò la sentenza del tribunale.

Ricorre ora per cassazione il Russo, deducendo diversi motivi, ma il Supremo Collegio crede di dover fermare la sua attenzione sul secondo e terzo dei motivi aggiunti, coi quali si denunzia la violazione dell'articolo 11, n° 3°, cod. civ. e dell'art. 413 del c. p., per avere la Corte ritenuto punibile il fatto del Russo commesso nell'estero, quando egli, per aver prestato servizio nell'esercito e nella polizia brasiliana, avea perduto la cittadinanza italiana.

Considerato che, per l'art. 11, n° 3°, del cod. civ., la cittadinanza si perde da colui che, senza permissione del Governo, abbia accettato impiego da un Governo estero o sia entrato al servizio militare di Potenza straniera.

Alla sua volta, l'art. 6 del c. p. dispone che lo straniero, che commette in territorio estero a danno dello Stato o di un cittadino un delitto per il quale la legge italiana stabilisca una pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, semprechè si trovi nel territorio del regno. Dalle quali disposizioni insieme combinate chiaramente emerge che, se il Russo avea prestato servizio come militare e come agente di polizia al Governo del Brasile, non poteva esser punito per la truffa ivi commessa a danno d'una sua concittadina, perchè per la truffa è dalla legge (art. 413 c. p.) stabilita una pena inferiore nel minimo a un anno.

E la sentenza denunziata non disconobbe che il Russo, sotto il nome di Luigi Martini, prestò servizio nell'esercito brasiliano, ma disse che non ebbe l'esplicito intento di mettersi in condizione di perder la cittadinanza italiana e acquistare quella brasiliana; egli, invece, volle trovare un mezzo d'occupazione per sostentare la vita senz'alcuna conseguenza sui suoi diritti civili, e a tale scopo assunse delle generalità imaginarie o che ad altri si appartenevano, mentre per l'effetto legale della perdita della cittadinanza occorre, come chiaro si evince dalla lettera e dallo spirito dell'art. 11 codice civ., l'espressa dichiarazione di rinunzia ovvero uno degli atti specificati che con quel diritto sono manifestamente e apertamente incompatibili.

Ora, così ragionando, la sentenza denunziata cadde evidentemente in grave errore di diritto.

Poichè, se all'espressa dichiarazione di rinunzia la legge equipara il fatto dell'accettazione d'un impiego o dell'entrata al servizio militare di Potenza estera, codesto fatto equivale a una rinunzia tacita che produce il medesimo effetto della rinunzia espressa, ossia la perdita della cittadinanza.

E non deesi ricercare le ragioni per le quali taluno siasi indotto a mettersi al servizio di un Governo straniero.

Sia pure che a ciò sia stato spinto dalla necessità di procurarsi un mezzo per campare la vita, le conseguenze non mutano: di fronte all'assoluta e categorica disposizione della legge, sarebbe incivile ogni questione di volontà: che il cittadino italiano ponendosi in quelle condizioni abbia voluto o no l'effetto della perdita della cittadinanza a nulla importa; basta il fatto da cui il legislatore trae inesorabilmente la conseguenza che il cittadino à spezzato il legame onde era avvinto alla patria ed è diventato straniero.

E quale straniero va considerato anche di fronte alle disposizioni della legge penale.

Le considerazioni suespresse portando a ritenere l'improcedibilità dell'azione e quindi allo annullamento della sentenza senza rinvio, è inutile discendere all'esame degli altri mezzi di ricorso.

Per questi motivi, cassa senza rinvio, ecc. — (Pres. Petrella — rel. Orlandi — p. m. Ferriani — avv. Hanau).

(Prima Sezione.)

28 luglio 1905. 802

CAUSE ESCLUDENTI O DIMINUENTI — infermità di mente — imputato prosciolto — ricovero in manicomio — competenza — (cod. pen., art. 46, capov°.; l. 14 febbraio 1904, n° 36, art. 2).

Il provvedere al ricovero definitivo in un manicomio dell'imputato prosciolto per infermità di mente, a' sensi dell'art. 46, capov°., c. p., spetta al tribunale, nel cui circondario fu pronunziata la sentenza di proscioglimento [1].

Conflitto in c. *Properzi.*

(Seconda Sezione.)

28 dicembre 1905. 803

CASSAZIONE — RICORSO — p. c. — assoluzione del civilmente responsabile — (cod. proc. pen., art. 645).

La parte civile può ricorrere in cassazione da una sentenza di condanna dell'imputato per il capo in cui assolve il civilmente responsabile [2].

Ric. *Onorati e Tomassini.*

La Corte: — Francesco Onorati fu per citazione diretta giudicato dal Tribunale di Roma colpevole del delitto represso nell'art. 371 del cod. pen. e condannato a quattro mesi di detenzione, per aver colposamente cagionato la morte dell'operaio Sebastiano Pucci, dalla quale condanna egli si gravò nel modo e termine di rito.

Furono anche portati al giudizio Enrico Grassi e Attilio Tabanelli, associati in una ditta commerciale, per risponder del danno cagionato dall'imputato, quali suoi padroni e committenti; ma il tribunale li assolvette, ritenendo che l'Onorati non fosse un loro preposto, ma un vero e proprio appaltatore, con autonomia di direzione, e che non si potesse loro ascrivere nessuna colpa, sia *in committendo* sia *in eligendo.*

In quel giudizio si era costituita parte civile la madre dell'estinto, Assunta Tomassini, la quale appellò dalla sentenza nella parte escludente la responsabilità civile della ditta Grassi e Tabanelli, nonchè da un'ordinanza interlocutoria.

La Corte d'appello, riuniti i gravami del condannato e della parte civile, e respinte le eccezioni opposte all'appello di questa, confermo pienamente il primo giudizio; e ora ànno ricorso per l'annullamento di tale sentenza tanto l'Onorati quanto la Tomassini.

Contro la ricorrente parte civile è stata pre-

---

[1] — « Il provvedere al ricovero definitivo in un manicomio degli imputati stati prosciolti per infermità di mente, ai sensi dell'art. 46, capov°., del cod. pen., spettava un tempo al presidente del tribunale civile, nel cui circondario fu pronunziata la sentenza di proscioglimento, giusta la chiara disposizione dell'art. 14 del r°. decreto 1° dicembre 1889 contenente disposizioni per l'attuazione del codice penale; e ora spetta non più al presidente, ma sibbene al tribunale, per l'art. 2 della legge sui manicomi e sugli alienati del 14 febbraio 1904, n° 36, che in questa parte à derogato all'art. 14 del decreto sopra citato. »

[2] — Cnfr. 17 agosto 1905, a pag. 38 di questo volume.

giudizialmente eccepita dai resistenti Grassi e Tabanelli l'inammissibilità del gravame; su di che il Supremo Collegio, sospesi per ora la discussione e l'esame dei mezzi dedotti, à considerato che, prima di tutto, è necessario vedere, se la p. c. possa aver ingresso in questo stadio di giurisdizione, *ratione personae;* sotto il quale riguardo la questione da risolversi è questa: la parte civile può ricorrere in cassazione da una sentenza di tribunale, per il capo in cui à assoluto il responsabile civile, ferma rimanendo la condanna del colpevole? La risposta non può esser che affermativa.

Che, infatti, prescindendo dalla controversia giurisprudenziale, se il divieto, che alla parte civile fa il capoverso dell'art. 644 c. p. p., di chiedere l'annullamento d'una sentenza assolutoria o di non luogo a procedere sia estensibile, o no, alle materie giudicate dai tribunali e dai pretori, quella disposizione in nessun caso può esser applicata sia per il suo tenore testuale, sia per i principî generali del diritto giudiziario, quando la sentenza non à prosciolto dall'imputazione penale, ma invece à condannato il colpevole.

Che mal s'invoca a sostegno della contraria opinione la giurisprudenza più accreditata, secondo cui il magistrato penale non può più statuire in ordine agli interessi civili dopo di aver pronunziato l'assoluzione o troncato il procedimento; imperocchè, anzi, la ragione decisiva, che vale per negare il corso ulteriore dell'azione civile dopo esaurita l'azione penale ad essa pedissequa, conduce in senso inverso a doversi ultimare il giudizio civile nello stesso procedimento penale, di cui è accessorio, allorchè l'azione pubblica principale raggiunga la sua meta finale con la punizione del reo, ciò tanto nel caso ipotetico in cui la sentenza passi in istato di cosa giudicata in riguardo alla condanna penale, ma se ne chieda la riparazione, o a carico del colpevole, o contro il civilmente responsabile, non essendo comunque la pronunzia del magistrato superiore se non che l'emenda e l'integrazione del primo giudizio erroneo o deficiente; quanto anche, a più forte ragione, nel caso presente in cui nemmeno il giudizio penale si arrestò al primo grado, ma fu continuato innanzi alla Corte d'appello, poichè essa, definendo la causa nei riguardi del condannato, avrebbe ben potuto e dovuto decidere definitivamente anche sul merito della azione civile, promossa e discussa in correlazione con quella della parte danneggiata contro i civilmente responsabili, in tal guisa l'accessorio non procedendo al di là del principale, ma seguendone di pari passo lo sviluppo e l'esito.

Che questa interpretazione dell'articolo 645 à riscontro e conferma nell'art. 675, il quale, agli effetti del rinvio pronunziato dalla Corte di cassazione, ma con un criterio fondamentale applicabile anche al caso ora in disputa, regola l'ipotesi, che, quantunque il fatto non sia punibile o abbia cessato di esserlo, pur tuttavia debbasi continuare la causa dinanzi al magistrato penale per far statuire sugli interessi civili, tuttora discutibili, nei rapporti della parte privata già ritualmente costituitasi.

Che, eliminato così ogni dubbio circa l'ammissibilità del ricorso *ratione personae*, l'unica questione da risolversi per ora *ratione materiae* si riferisce all'oggetto del giudizio; non in quanto le questioni proposte siano, o no, discutibili in questo stadio del procedimento e in questa sede giurisdizionale; ma solo in quanto il fine giuridico, a cui la p. c. intende con la sua azione di giungere, sia imperniato nel fatto criminoso, che è la materia principale dell'intiero giudizio, e si risolva eventualmente nella riparazione del danno, che ne è la conseguenza diretta. E neppur sotto questo riguardo, alcun ostacolo preliminare si oppone, poichè la materia principale del giudizio, sia in rapporto all'azione del p. m. contro l'imputato, sia in merito alla domanda spiegata dalla p. c. contro i convenuti Grassi e Tabanelli, è pur sempre il fatto ascritto a colpa dell'Onorati, dal qual fatto derivano le violazioni dell'ordine giuridico, delle quali tanto l'accusa pubblica, quanto quella privata voglion la riparazione, con l'infliggere al colpevole la sanzione dell'art. 371 c. p. nell'interesse generale, e con l'esigere da lui e dai suoi corresponsabili civili l'emenda dei danni nei termini dell'art. 1153, 3° capov°., cod. civile.

Che l'obiezione fatta dalla difesa dei resistenti, cioè, di esser fondata l'azione della parte civile sopra un fatto diverso, staccato da quello giudicabile in via penale e limitato ai rapporti contrattuali intervenuti fra l'Onorati e la ditta Grassi e Tabanelli, non à un solido fondamento nè logico nè giuridico, imperocchè è una petizione di principio volere scinder l'opera dello esecutore dall'eventuale responsabilità di chi la ordinò, mentre appunto la lite da decidersi sta tutta nel vedere se i rapporti giuridici fra l'uno e l'altro contraente siano tali da render questo solidale di quello di fronte ai terzi; ed è poi nella natura del delitto colposo e delle obbligazioni civili che ne conseguono, giusta l'art. 1153 cod. civ., considerare il fatto giuridico tema della controversia, dal quale deriva il vincolo contrattuale fra i padroni o committenti e i loro domestici o commessi, come con-

giunto e anzi presupposto sostanzialmente *ex continentiae causa* in ordine al fatto dannoso commesso dai dipendenti nell'esercizio delle incombenze alle quali i primi li avevano destinati.

Che, finalmente, il ricorso della parte civile risulta rivestito di tutte le forme intrinseche ed estrinseche stabilite negli articoli 648, 651, 654, 1a parte, 655, 656, ult°. capov°., 659 e 665 proc. pen.

Che, a impedire l'esame in merito del gravame, è stato puranco osservato come i mezzi dedotti per l'annullamento non possono essere presi in considerazione per varie ragioni concernenti o il procedimento allo stato degli atti, o la giurisdizione di puro diritto della Corte regolatrice; ma siffatti ostacoli, se sussisteranno, potranno e dovranno essere discussi, quando la causa sarà riproposta appunto per conoscersi della ricevibilità del ricorso, al quale non pregiudicano sotto il punto di vista della ammissibilità, ma eventualmente ne arresterebbero l'esame *a priori* per ragioni d'improponibilità delle questioni discutibili; invero le distinzioni e limitazioni, che tali questioni possono comportare, contrádirebbero al concetto giuridico d'ammissibilità, nel senso vero e proprio, potendo un giudicabile esser ammesso, o no, a sperimentare il rimedio della cassazione, ma non esservi ammesso che sotto condizione, o con riserve limitative.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Benedetti — rel. Martino — est. Catastini — p. m. Andreucci — avv.ti Merlino per la p. c.; Fabrizi per i resistenti).

(Seconda Sezione.)

25 settembre 1905. 804

CITAZIONE DIRETTA — querela al pretore — reato di competenza superiore — atti istruttorî non delegati — ostacolo insussistente — (cod. proc. pen., art. 371).

Sporta querela al pretore per un reato che ecceda la sua competenza ordinaria e senza istanza per la citazione diretta, questa circostanza e l'altra di avere il pretore, senza delega del giudice istruttore, compiuto atti d'istruzione non formano ostacolo alla citazione diretta innanzi al tribunale [1].

DIBATTIMENTO — TESTIMONI — lista — p. c. — rinvio della causa — nullità della citazione diretta — rinnovamento d'istanza — (cod. proc. pen., art. 110 e 384).

Annullata la citazione diretta e rinviato il giudizio, debbon le parti ripetere le loro istanze per la deduzione dei mezzi difensivi [2].

... *Epperciò non possono escutersi i testi già dati in lista dalla p. c. se non si rinnovi l'istanza per la loro udizione* [3].

Ric. *Bessone Francesco.*

La Corte: — Nella sera del 25 dicembre 1904, in pubblico negozio e alla presenza di più persone, Bessone Francesco, discutendo col signor Francesco Manassero sull'utilità o meno d'un consorzio d'irrigazione di cui è presidente il Manassero, gli disse che esso Manassero s'era fatto nominare presidente del Consorzio perchè v'era da mangiare; e poi aggiunse che, « essendo in Africa, il Manassero era scappato, lasciando che gli altri vi lasciassero le ossa ».

Il Manassero, il 28 dicembre 1904, presentò querela al pretore locale, il quale, dopo aver sentiti parecchi testimoni, « esaurita la preliminare istruttoria », trasmise gli atti al proc. del re di Mondovì. Il quale, al 26 gennaio 1905, fece richiesta per citazione diretta dell'imputato per risponder di ingiurie e diffamazione, e fu fissata l'udienza del 28 successivo mese di febbraio. In data 24 febbraio il querelante fece dichiarazione nella cancelleria del tribunale di costituirsi parte civile, e indicò alcuni testimoni a sentirsi nel suo interesse: il giorno 25 successivo il presidente rilasciò decreto per la citazione dei testimoni indicati dalla parte civile: il giorno 26 il Manassero notificò la sua costituzione di parte civile all'imputato Bessone.

Con sentenza 28 febbraio, il Tribunale di Mondovì, per errore incorso nella citazione in ordine alla data del fatto costituente reato, dichiarò « la nullità della citazione notificata all'imputato ».

Corretto l'errore con novella citazione, nel riprodursi la causa, furon citati tutti i testimoni, compresi quelli già indicati dalla parte civile, senza novella istanza da parte di costei.

Il Tribunale di Mondovì, con sentenza del 4 aprile 1905, ritenne il Bessone colpevole di ingiurie e diffamazione, e lo condannò a lire 50 di multa per le ingiurie e a settantacinque giorni di reclusione e a lire 83 di multa per la diffamazione col benefizio della condanna condizio-

---

[1] — Cnfr. 2 luglio 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LVIII, pag. 324 — e *Nota* a pag. seg.): 25 febbraio 1897 (*Id.*, vol. XLV, pag. 477).

[2-3] — Cnfr. 26 settembre 1901 (*Riv. Pen.*, vol. LIV, pag. 602).

nale: sentenza confermata dalla Corte d'appello di Torino con sentenza 20 giugno 1905.

Avverso la quale ricorre il Bessone, presentando tre mezzi. I primi due riflettono questioni di forma, sollevate in prima istanza e in appello, ritenute dal tribunale prima e poi dalla Corte d'appello in senso contrario alle tesi sostenute dalla difesa del Bessone, che le riproduce in Cassazione.

Considerato, in diritto, che non regge il *primo motivo*, col quale si deduce la violazione degli art. 371, 252 e 356 p. p, perchè, si dice, diretta la querela al pretore, non avea il p. m. facoltà di far uso della citazione diretta.

Invero il giudice naturale, per ragione di pena, del reato di diffamazione è il tribunale penale (art. 9, 10 e 11 c. p. in relazione allo art. 393 c. p.), e solo per eccezione il giudizio ne può essere rinviato al pretore, art. 252 p. p. Pertanto il proc. del re ben potea, ne' sensi dell'art. 371, far uso della citazione diretta. Nè i primi atti compiuti dal pretore, senza delega dell'istruttore, sono atti d'istruzione, i quali solo impediscono di potersi poi far uso della citazione diretta.

Nè si dica che, trattandosi di reato d'azione privata, è necessaria l'istanza della parte lesa perchè si possa far uso della citazione diretta. Se la parola della disposizione dell'art. 371 si presta a tale interpretazione, lo spirito di essa vi si oppone, e si sa che *scire legem non est verbum sed vim ac potestatem tenere*. Trattandosi del modo di portare le cause al giudizio, la scelta non può esser lasciata alla parte, sia pure nei reati d'azione privata, ma spetta esclusivamente al p. m. che dà moto all'azione giudiziaria. E assurdo sarebbe l'ammettere che, solamente per avere la parte presentata la sua querela al pretore, debba senz'altro applicarsi la disposizione dell'articolo 252 p. p., che porta restrizione nella misura della pena da infliggersi; mentre, per l'applicazione di detta disposizione, occorrono le conformi requisitorie del p. m. È evidente, pertanto, che, anche nel caso di querela presentata al pretore, non è dato alla parte la scelta del giudice e la determinazione della pena, ma è sempre il proc. del re quegli che può chiedere l'applicazione dell'art. 252, nel qual caso occorre ordinanza dell'istruttore, ovvero portar la causa a giudizio negli altri modi consentiti dalla legge.

Che fondato, invece, appare il *secondo motivo*, con cui si denunzia la violazione degli articoli 110 e 384 p. p. Si questionò innanzi al tribunale e alla Corte se potessero esser sentiti in pubblico dibattimento i testimoni indicati dalla parte civile con esposto in cancelleria depositato precedentemente alla notifica della costituzione di parte civile. Ed essendo poi la causa stata differita, vi fu questione ancora, per sapere se dovesse o no la parte civile rinnovare la sua istanza: questione questa che, se risoluta affermativamente, avrebbe resa inutile la discussione della prima. Però tanto il tribunale quanto la Corte ritennero che, differita una causa, restavano acquisite le istanze delle parti.

Sul proposito si osserva che non mancano sentenze anche di questo Supremo Collegio, le quali ritengono che, salvo il caso in cui la causa venga differita entro i dieci giorni ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 282 p. p., quando invece la causa venga differita ad altra udienza, in tal caso, trattandosi di giudizio *ex novo*, debbon le parti ripetere le loro istanze per la citazione di testimoni e periti, per il richiamo di documenti e in genere per la deduzione dei mezzi difensivi. Però, nella fattispecie, v'è qualche cosa di più. La questione come sopra può farsi quando, differita la causa per un motivo qualunque, resti integra l'ordinanza di rinvio o la citazione diretta o direttissima, l'atto cioè con cui l'imputato viene rinviato a giudizio.

Ma, quando si tratta di citazione diretta e è annullata come fece il tribunale con la sentenza 28 febbraio 1905. non posson dirsi acquisite per il futuro le istanze delle parti dirette a valersi d'un loro diritto o facoltà in giudizio, istanze presentate quando non vi è ancora rinvio dell'imputato a giudizio.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. Petrella — rel. Merlino — p. m. De Francesco — avv. Di Benedetto).

(Seconda Sezione.)

6 dicembre 1905. **305**

DIBATTIMENTO — DIFESA — allontanamento con l'imputato — sostituzione di difensore ufficioso — difetto di conclusioni — (cod. proc. pen., art. 275).

Non vi à nullità se, a dibattimento inoltrato, allontanatosi l'imputato col suo difensore di fiducia, ne venga a questo sostituito uno d'ufficio, il quale non svolga alcun sistema di difesa, esplicitamente rinunziandovi [1].

— CITAZIONE — fatto — articoli di legge — omissione — (cod. proc. pen., art. 373).

[1] — Cnfr. 6 luglio 1899 (*Riv. Pen.*, vol. L, pag. 378).

Non vi à nullità per non essersi nella citazione enunziato sommariamente il fatto nè indicati gli articoli di legge quando non siavi incertezza sull'oggetto dell'imputazione [1].

APPROPRIAZIONE INDEBITA — falsità in atti — mezzo a fine — reati connessi — (cod. pen., art. 77, 278, 281, 284 e 417).

La falsità in atti, come mezzo all'appropriazione indebita, costituisce reato a sè stante.

— fatti molteplici — carattere civile di alcuni — sentenza — motivazione — (cod. pen., articoli 417 e 419; cod. proc. pen., art. 323, n° 3°).

È nulla, per difetto di motivazione, la sentenza, che, ammesso che non tutti i fatti imputati costituiscano appropriazione indebita, ma taluni abbiano carattere meramente civile, non designi specificatamente quelli che costituiscono reato [2].

Ric. *Riccottilli Eugenio.*

La Corte: — (*Omissis.*) Ritiene infondati tutti i mezzi coi quali si dicono violate le leggi di rito.

In ordine al *primo*, osserva che il pubblico dibattimento si svolse in buona parte in pieno contradittorio con l'imputato presente, assistito dal suo difensore, che elevò anche diverse eccezioni, respinte con analoghe ordinanze. Se a lui piacque poi di allontanarsi col suo avvocato, il tribunale, non potendo più ritenerlo contumace, proseguì il dibattimento e nominò un difensore d'ufficio.

In tal modo il voto della legge e il diritto della difesa furon pienamente soddisfatti, perocchè gli art. 274, 275 e 276 c. p. p. richiedono, a pena di nullità, che l'imputato sia assistito da un difensore. Il difensore, dunque, non mancò. Se poi questi adempì malamente o in modo insufficiente l'ufficio suo, ciò non può costituire causa di nullità. Nè il corso della giustizia può arrestarsi per ogni infingimento e malizie curiali contrarie a ogni principio di legalità. Nella specie, poi, se l'avvocato assistette allo svolgimento delle prove e dopo le conclusioni della p. c. e le requisitorie del p. m. credette di non svolgere alcun sistema di difesa rinunziandovi, non per questo può dirsi che si fosse violata la legge. È frequente nella pratica che gli avvocati si limitino a rimettersi alla giustizia del magistrato, e non si è mai dubitato che in tali casi vi fosse nullità per mancanza di difesa.

Nè il *secondo mezzo* à maggior valore. La citazione, come pure l'ordinanza di rinvio a giudizio, conteneva l'enumerazione precisa dei fatti imputati e col titolo del reato, che essi costituivano. Ora, sebbene a norma dell'articolo 373 c. p. p. l'atto di citazione, a pena di nullità, deve contenere, fra l'altro, l'enunziazione sommaria del fatto imputato e l'indicazione dell'articolo di legge di cui si chiede la applicazione, è pur vero che, per gli art. 373 e 333, tale nullità reggerebbe solo quando vi fosse incertezza sull'oggetto della citazione, ma, nella specie, nessuna incertezza vi fu, e lo provò lo stesso imputato coi suoi interrogatori e difese.

(*Omissis.*) In ordine ai mezzi riguardanti il merito, non à valore il *sesto*, col quale si vorrebbe che i falsi imputati non costituissero reato, perchè servirono come mezzo al fine di consumare le appropriazioni indebite. Sul proposito è esplicita la disposizione dell'art. 77 del c. p. I falsi, non costituendo elementi costitutivi o circostanze aggravanti del reato d'appropriazione indebita, debbon dar luogo a speciali imputazioni e alle corrispondenti pene.

Il *mezzo quinto* però si ravvisa da questo Collegio ben fondato. La chiara e pregevole sentenza denunziata dice che non tutti gli addebiti fatti al Riccottilli costituiscono appropriazioni indebite qualificate, perchè talune possono aver carattere civile, e per esempio, ne indica tre. Ora, se può esser esatto, come la Corte ritenne, che, in riguardo alla pena applicata, la condizione dell'imputato non potrebbe mutare, perchè, essendo stato ritenuto unico reato continuato, ne resterebbero però tanti altri da giustificare la sentenza del tribunale, la sentenza però non dice quali sieno queste altre che rivestano tutti i caratteri del reato predetto, e rimane perciò il dubbio che siasi omesso il necessario esame e si manifesta quindi un difetto di motivazione. E la specifica indicazione dei fatti costituenti reato era tanto

---

[1] — Conf. 30 marzo 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 708, n 3).
Cnfr. 11 giugno 1900 (*Id.*, vol. LII, pag. 298).
V. 10 febbraio 1905 (*Id.*, vol. LXI, pag. 573).

[2] — Conf. 22 maggio 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 558 — e *Nota* ivi di richiamo): 17 dicembre 1903 (*Suppl.* alla *Riv. Pen.*, vol. XIII, pag. 51 — e *Nota* ivi).
Cnfr. 1° marzo 1905 (*Id.*, vol. XIV, pag. 116); 15 gennaio 1904 (*Id.*, vol. XII, pag. 372).
V. 17 giugno 1904 (*Id.*, vol. XIII, pag. 114).

più opportuna e necessaria per quanto, essendovi una costituzione di parte civile, importava che si limitassero i fatti per i quali dovrebbe la sentenza penale spiegare i suoi effetti.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. Petrella — rel. Bruni — p. m. Frola — avv. Buonvino).

(Seconda Sezione.)

1° marzo 1906. 306

DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA — bande musicali — esercitazioni e prove — (cod. pen., art. 457).

« *Il modo e i mezzi produttori del disturbo non vanno valutati per loro stessi, per la natura ed essenza loro, ma in relazione alla potenzialità dell'effetto del disturbo, ragione giuridica della tutela* [1] »;

... *Epperciò anche « l'uso degli strumenti musicali, da parte dei componenti il concerto cittadino riunito a tarda notte per le consuete esercitazioni e prove, constatato in fatto che il disturbo della quiete e del riposo avvenne », costituisce la contravvenzione di cui all'art. 457 c. p.* [2].

Ric. *Sanesi* e *altri*.

(Seconda Sezione.)

16 gennaio 1906. 307

DIBATTIMENTO — TESTIMONI — non comparsa — testi non citati — (cod. proc. pen., art. 291).

Può dichiararsi non utile nè necessario il teste non comparso, anche quando non è stato citato [3].

ATTI DI LIBIDINE VIOLENTI — aggravante — abuso di relazioni domestiche — pensionante — (cod. pen., art. 333).

Ricorre l'aggravante dell'abuso di relazioni domestiche negli atti di libidine commessi dal pensionante sopra una bambina pensionante pur essa nella stessa famiglia [4].

Ric. *Cassone Giuseppe*.

La Corte: — Osserva che Cassone Giuseppe, condannato per atti di libidine in danno d'una bambina d'anni sei, col benefizio della sospensione della condanna, ricorre contro la sentenza della Corte d'appello di Catania del dì 13 ottobre 1903.

A sostegno del ricorso deduce:

1° la violazione dell'art. 323 c. p. p., per esser deficiente e contradittoria la motivazione della sentenza;

2° perchè la Corte dovea annullare la sentenza di prima istanza, per essersi dichiarati non utili nè necessari i testimoni non citati.

Lamenta con motivi aggiunti:

1° la violazione dell'art. 291 c. p. p., in relazione all'art. 323 suddetto codice, perchè la Corte non curò di accertare se i testimoni non comparsi si fossero regolarmente citati, e perciò commise un eccesso di potere, dichiarandoli nè utili nè necessari: inoltre mancò di motivare sulla negata udizione del testimone Di Bella e addusse un motivo illegale a giustificare il tribunale, quando considerò che vi fossero dati sufficienti per giudicare il reato;

2° la violazione dell'art. 333 cod. pen., in relazione dell'art. 323 c. p. p., perchè, essendosi commesso il reato, profittandosi, secondo la Corte, della coabitazione che servì a facilitarne la consumazione, non poteasi ritenere la aggravante delle relazioni domestiche: nella specie, la parte lesa era in casa del Di Bella nè come domestica, nè come persona di famiglia; e l'imputato vi si trovava quale pensionante.

Osserva che il giudice, che conosce della causa, nel caso che un testimone citato non

---

[1-2] — « A nulla rileva lo scopo, sia pur civile, a cui i contravventori tendevano. E la sentenza impugnata con apprezzamento incensurabile di fatto appunto ritiene avvenuta la violazione dell'altrui diritto al riposo: « essendo rimasto accertato (si legge in essa) che i giudicabili, suonando in un punto centralissimo del paese, a notte molto inoltrata, e allo scopo di esercitarsi, aveano per tal modo ecceduto i limiti di qualsiasi tolleranza ». Anche l'uso di strumenti musicali adoperati in queste condizioni di tempo e di luogo si convertiva in vero abuso del proprio diritto con disturbo della quiete e del riposo altrui. »

Confr. 1° maggio 1900 (*Suppl.* alla *Riv. Pen.*, vol. IX, pag. 39 — e *Nota* ivi); 14 novembre 1895 (*Riv. Pen.*, vol. XLIII, pag. 111); 25 gennaio 1892 (*Id.*, vol. XXXV, p. 627); 9 dicembre 1891 (*Id.*, id., pag. 181 — e *Nota* a pag. seg.).

V. Pret. di Lacedonia, 13 agosto 1897 (*Id.*, vol. XLVI, pag. 612, n 1).

[3] — Cont. 22 luglio 1905, a pag. 185 di questo volume — e *Nota* ivi di richiamo in un senso e nell'altro.

Del resto è un ritorno alla giurisprudenza costantemente seguita dal 1894 in poi.

[4] — Cnfr. 19 ottobre 1904 (*Suppl.* alla *Riv. Pen.*, vol. XIII, pag. 359 — e *Nota* ivi).

sia comparso, à facoltà di deliberare se debba proceder oltre alla sua spedizione, o rimandarla ad altra udienza, perchè, se il fine precipuo del giudizio penale è la scoperta della verità in ordine all'imputazione che ne forma l'oggetto, è conforme ai principî che regolano il procedimento che il giudice abbia il potere discretivo di esaminare preliminarmente, o al termine della discussione, se il testimone non comparso sia o no necessario alla dilucidazione del fatto per impedire che si ritardi il corso della giustizia;

Che, per il testimone non citato, la stessa facoltà, quantunque figuri concessa al giudice nel caso che le liste dei testimoni siano state tardivamente presentate, non può intendersi ristretta a quest'unico caso, se ben si guardi alla ragione su cui si fonda, perchè il bisogno di evitare un inutile rimando della causa non meno esiste nel caso che la citazione del testimone sia mancata per omissione dell'ufficiale che dee eseguirla, o per fatto imputabile alla stessa parte producente.

Si potrà discutere dell'opportunità di questo potere che si concede al giudice; ma, una volta che gli è dato il diritto di valutare la prova che manca, e di avvisare se la stessa sia utile o necessaria a scoprire la verità, secondo il principio *frustra probatur quod probatum non relevat*, è conforme al rigore logico che abbia questo diritto, sia nel caso che il testimone citato non sia comparso, sia nel caso che posto nella lista non sia citato. La circostanza che il testimone sia stato o no citato non à che vedere con la valutazione della prova, o col fatto per cui si richiede la sua udizione.

Non giova che poi si accenni al danno, come si è detto, di veder manomesso o frustrato, nel caso dell'omessa citazione, il diritto non meno sacro della difesa, perchè questo pericolo, oltre a esser comune nell'altro caso, non è possibile, per la facoltà che à il giudice di revocare la ordinanza negativa del rinvio, se reputi necessaria l'udizione del testimonio alla dilucidazione del fatto, e si risolverebbe in un sospetto di diffidenza verso lo stesso giudice; e viene escluso dal legislatore quando à concesso al giudice la facoltà di valutare l'utilità o la rilevanza della prova che manca, per il testimone non comparso; e, ciò che più monta, di confermare il provvedimento ancor più grave del presidente di ridurre il numero dei testimoni dati in lista, e sopprimere financo quelle posizioni di fatto che reputasse non utili (art. 385 proc. pen.).

D'altronde, a tutela delle parti, è sufficiente rimedio l'appello che può proporsi dall'ordinanza se mai si ritenga lesiva del diritto che loro spetta di far sentire il testimone non citato o non comparso.

È manifesto, dopo ciò, che la Corte non abbia commessa alcuna delle violazioni di cui si appunta, sia quella dell'articolo **291** c. p. p., sia l'altra dell'art. **323** stesso codice. Infatti la Corte respinse per questo capo l'appello, perchè il presidente del tribunale, come disse con la sentenza, ammise tre testimoni: la Strazzulo, il Pisasale e il Perraudo; i quali, secondo quanto afferma nella stessa cedola a discolpa l'ufficiale giudiziario, vennero debitamente ricercati, e il Pisasale fu citato a mani proprie mentre per la Strazzulo e per il Perraudo le ricerche riuscirono infruttuose, e poi perchè il tribunale alla pubblica udienza respinse lo incidente sollevato dalla difesa Capone, in ordine alla necessità della presenza dei testi a discolpa, e ciò fu fatto a buon diritto, essendo lasciato al prudente arbitrio del magistrato di giudicare sulla necessità e utilità dei testimoni e periti non comparsi al dibattimento, mentre del resto da quelli escussi potea benissimo il tribunale assodare il suo convincimento sul reato.

Che non è più fondata la censura che si muove alla Corte per aver ritenuto che il reato, di cui nell'art. 333 cod. pen., si fosse commesso con abuso di relazioni domestiche.

Il delitto è aggravato se commesso con abuso di relazioni domestiche, perchè si volge a mezzo di corruzione in danno della vittima la fiducia che ne deriva.

Il codice non designa quali siano le relazioni domestiche, per evitare il pericolo d'una enumerazione incompleta; ma, usando una formola sintetica, intese comprendervi ogni influenza che derivi da qualsiasi relazione domestica.

Ora un individuo che commette atti di libidine sopra una bambina, che coabita come lui a pagamento nella stessa casa, abusa, se ben si consideri, di questa relazione personale, che serve, secondo il giudice di merito, ad agevolargli la consumazione del reato.

Non vi è ragione poi di escludere la coabitazione fra le relazioni domestiche, di cui nell'art. 333 cod. pen., o si ricordi l'enumerazione delle condizioni personali che si legge a mo' d'esempio nella Relazione ministeriale sul disegno del codice penale, o si guardi al valore delle parole « relazioni domestiche », che ànno un significato più largo che non sia quello di relazioni famigliari, che pur figuravano nel progetto e che furon soppresse come superflue nella revisione del codice, o si ponga mente infine alla fiducia che il codice riconosce nel

rapporto di coabitazione per qualificare il furto (art. 404, n° 1°).

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. e rel. Benedetti — p. m. Frola — avvocati Di Benedetto e Gusmano).

(Prima Sezione.)

15 gennaio 1906.

LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI — CONTRAVVENZIONE — abbandono dell'azienda — libretto — omessa riconsegna — (l. 19 luglio 1902, n° 242, art. 2 e 13; regol°. 29 gennaio 1903, n° 41, art. 5).

L'art. 5 del regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli non è che un complemento dell'art. 2 della legge stessa [1].

... *Epperciò l'omessa riconsegna del libretto al titolare che cessi di appartenere all'azienda importa la stessa sanzione penale che l'infrazione all'art. 2 predetto* [2].

— libretto paga — obbligo dell'assicurazione — (regol°. 29 gennaio 1903, n° 41, art. 31).

L'obbligo di rilasciare agli operai il libretto personale di paga incombe soltanto ai capi esercenti imprese per le quali sia imposto l'altro obbligo dell'assicurazione.

Ric. *Mercanti Luigi.*

La Corte: — Mercanti Luigi e Pellegatta Alessandro venivan tratti a giudizio avanti il pretore di Lecco, per risponder di contravvenzione all'art. 2 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, all'articolo 5 del relativo regolamento e agli art. 31 e 146 del regolamento per l'esecuzione della legge sugli infortuni degli operai sul lavoro, per avere, nella filanda di Abbadia, di proprietà del detto Mercanti e diretta dal Pellegatta, ammesso al lavoro delle donne minorenni con dei libretti mancanti del prescritto certificato medico e per non aver consegnato alle titolari, all'epoca in cui le stesse cessarono di appartenere all'opifizio, il rispettivo loro libretto d'ammissione al lavoro, nonchè quello personale di paga.

E quel pretore, con sentenza 20 novembre 1905, assolveva il Mercanti dalla contravvenzione all'articolo 2 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli; riteneva però colpevole il Pellegatta di tutte e tre le contravvenzioni, e il Mercanti stesso della contravvenzione allo art. 5 del regolamento sulla legge predetta, nonchè di quella prevista e punita dagli art. 31 e 146 del regolamento sulla legge per gli infortuni; e quindi condannava il Pellegatta alla complessiva ammenda di lire 40 e il Mercanti alla stessa pena per lire 35.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione il solo Mercanti Luigi, deducendo la violazione e falsa applicazione degli art. 31 e 146 del regolamento per l'esecuzione della legge sugli infortuni, e degli art. 5 e 23 del regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, nonchè degli articoli 60 cod. pen., 568 e 569 cod. proc. penale; in quanto il pretore, con la denunziata sentenza, errava in diritto col ritenere responsabile di quelle contravvenzioni il proprietario

---

[1-2] — Cont. Pret. urb. di Torino, 11 aprile 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LX, pag. 750, n 4); il quale osservava: « L'art. 23 del regol°. irroga svariate pene per le contravvenzioni alle disposizioni più importanti del regolamento stesso, ma non contiene sanzione per il caso in esame; e l'art. 13 della legge, disponendo che, se per le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento prevedute nell'art. 15 si potrà comminare l'ammenda sino a lire 50, accordava bensì al potere esecutivo incaricato della compilazione del regolamento la potestà, entro dati limiti, d'irrogare delle pene, ma non irrogava senz'altro delle pene a disposizioni non ancora esistenti. Ora di tale facoltà non essendosi valso il regolamento che in dati casi, non si può applicare una pena nel silenzio della legge, com'è risaputo; silenzio che potrebbe anche essere non effetto di svista del legislatore, ma volontario, in quanto giudicò di non dover elevare a reato certe trasgressioni di secondaria importanza e garantite civilmente in quanto il rifiuto del libretto importerebbe il risarcimento dei danni subiti dall'operaio in dipendenza del rifiuto stesso. E che l'ultimo capov°. dell'art. 5 del regolamento non abbia sanzione lo si argomenta eziandio dal fatto che altre parti dell'art. 5 ebbero sanzione. Tale l'obbligo della tenuta del registro portato dall'art. 5, 2° capov°., per la cui infrazione l'art. 23, 2° capov°., del regol°. infligge l'ammenda da lire 25 a lire 50: il che richiama alla mente dell'interprete i noti principî: *lex ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit; inclusio unius exclusio alterius.* Ciò, in ogni caso, mostra l'inapplicabilità dell'articolo 13, 2° capov°., della legge. In ogni caso non è impossibile che si abbia una lacuna del legislatore in leggi che altri difetti presentano, in cui, a esempio, l'art. 14 (della legge) suppone irrogazioni di pene che rendano inammissibile una oblazione, che invece per le pene del precedente art. 13 è sempre ammissibile. »

dello stabilimento, quando egli non lo dirige nè lo gerisce, e quando veniva preposto alla direzione il Pellegatta, il quale era soltanto continuamente a contatto con gli operaî, che accettava, rifiutava e regolava a seconda delle esigenze del servizio.

E per coonestare l'ingiusta condanna disse il pretore che la contravvenzione poteva esser impedita dalla diligenza del proprietario, dimenticando che esso proprietario, e in oggi ricorrente, non fu tratto a giudizio per rispondere di quelle contravvenzioni, ai sensi dello art. 60 c. p.; e che, a ogni modo, niuna sanzione penale contiene l'art. 5 del regolamento per l'omessa riconsegna del libretto d'ammissione al titolare quando cessa di appartenere all'azienda, e tanto meno era applicabile al caso il disposto degli articoli 31 e 146 del regolamento per gli infortunî degli operaî sul lavoro per la tenuta e riconsegna del libro di paga.

Attesochè abbia il pretore, con insindacabile apprezzamento delle risultanze del dibattimento, ritenuto in fatto che sette dei libretti d'ammissione al lavoro di donne minorenni non erano regolarmente tenuti, perchè alcuni mancavano della firma del sanitario e altri di quella delle donne, e di tale contravvenzione riteneva colpevole il solo Pellegatta come direttore dell'opificio. À ammesso pure in fatto come quei libretti non furon consegnati alle donne quando abbandonarono la filanda, e di questa seconda infrazione ritenne colpevole tanto il Pellegatta quanto il ricorrente proprietario dell'opificio; e quest'ultimo ritenne colpevole di detta contravvenzione, non già in base all'art. 60 c. p., ma bensì sulla considerazione che quelle operaie ebbero a trattare direttamente con lui dopo che lasciarono lo stabilimento, e fu lui che si oppose alla consegna del richiesto libretto, affinchè quelle operaie, prive del libretto d'ammissione, non potessero subito esser occupate in altro stabilimento industriale. Epperò, restando i fatti in questi termini, giustamente fu il ricorrente ritenuto colpevole della contravvenzione di cui all'art. 5 del regolamento.

Nè dicasi che l'omessa riconsegna alle donne del libretto d'ammissione non porti alcuna sanzione penale, mentre la disposizione di detto art. 5 non è altro che un complemento dell'art. 2 della legge; e riuscirebbe incomprensibile come, dopo essersi stabilito con detto art. 5 che non si ammettono nello stabilimento donne minorenni o fanciulli d'età inferiore a quindici anni, senza che i direttori si facciano prima consegnare il libretto che devon conservare per tutto il tempo che la donna minorenne o il fanciullo rimane alla dipendenza, con l'obbligo assoluto di consegnarlo al titolare tosto che cessi di appartenere all'azienda, non fossero poi le relative infrazioni soggette a penalità, quando, per l'articolo 23 dello stesso regolamento, per la sola irregolare tenuta di essi libretti è comminata l'ammenda da cinque a trenta lire.

Che però con fondamento giuridico si duole il ricorrente di essere stato ben anco ritenuto colpevole della contravvenzione prevista e repressa dagli art. 31 e 146 del regolamento per l'esecuzione della legge per gli infortunî degli operaî sul lavoro.

E invero, l'art. 31 di detto regolamento prescrive che ogni capo o esercente imprese, industrie o costruzioni debba a sue spese rilasciare a ciascuno dei proprî operaî un libretto personale di paga, e che questo libretto, oltre di contenere gli elementi occorrenti per gli effetti dell'accennata legge, debba rimanere in possesso dell'operaio, il quale deve presentarlo in occasione delle relative scritturazioni, e per le eventuali verifiche da parte dei funzionari governativi e degli istituti assicuratori.

Ora è facile il comprendere come tale obbligo incomba soltanto ai capi esercenti imprese per le quali sia imposto l'obbligo della assicurazione degli operaî, e come siasi in tal caso prescritto il libretto di paga agli effetti di regolare l'indennità dovuta all'operaio o avente diritto, all'evenienza d'un infortunio, in confronto dell'istituto assicuratore. Ma ciò nulla à di comune con la legge speciale sul lavoro delle donne e dei fanciulli minorenni; per essi esiste soltanto l'obbligo di non esser ammessi nell'opifizio senza il libretto d'ammissione, e riesce strano come con sì poca ponderatezza siansi amalgamate le due leggi, per infliggere, fuor di luogo, l'ammenda di lire venti, non solo al ricorrente, ma ben anche al Pellegatta.

Per questi motivi, ecc. — (Pres. Fiocca — rel. Giordano Apostoli — p. m. Andreucci).

(Prima Sezione.)

11 gennaio 1906. 809

APPELLO — GIUDIZIO — composizione — vice-pretore — funzioni di p. m. in primo grado — (ord°. giud°., art. 48; cod. proc. civ., art. 116, n° 9°).

« *Per l'art. 48 del vigente ord°. giudiziario, il vice-pretore del mandamento può esser chiamato a sedere nel tribunale come giudicante, qualora tutti gli altri funzionari,* in

esso articolo menzionati, fossero mancanti o impediti [1]. »

... *Nè vale in contrario che abbia preso parte come p. m. al giudizio davanti al pretore, quando tale causa di ricorso e di astensione non sia stata eccepita* [2].

Ric. *Erca Giuseppe.*

(Prima Sezione.)

5 dicembre 1905. 810

GIURATI — COSTITUZIONE DEI TRENTA — giurato del dibattimento rinviato — ricusa — (l. gui giurati, art. 37).

Non vi à nullità, tanto più se non fece parte del giurì della causa perchè ricusato, per essersi compreso nei trenta giurati chi sedette pure come giurato nella prima fase della causa, quando questa fu rinviata, per farsi luogo a una perizia psichiatrica [3].

CORTE D'ASSISE — DIBATTIMENTO — periti assistenza parziale all'udienza — esame separato — cerziorazione — (cod. pen., art. 310, 640, nº 3º).

Non commette eccesso di potere il presidente che faccia assistere i periti soltanto parzialmente e non contemporaneamente all'udienza, rendendoli edotti, mano mano che compaiono, di ciò che si è detto in loro assenza [4].

GIURATI — QUESTIONI — omicidio volontario — concausa — duplice questione — questione di fatto principale — (cod. pen., art. 364 e 367; cod. proc. pen., art. 494 e 495).

Chiestosi dalla difesa il benefizio della concausa, non vi à nullità ove con una prima questione si domandi se l'accusato sia colpevole di aver arrecato una lesione che fu causa unica della morte, e con una seconda, nella negativa della prima, se lo sia di aver arrecato una lesione che cagionò la morte, con la circostanza che la morte stessa non sarebbe seguita senza il concorso di cause sopravvenute e indipendenti dalla volontà dell'accusato [5].

Ric. *Ricci Nazareno.*

La Corte: — Ritenuto che Nazareno Ricci domanda l'annullamento della sentenza, con cui la Corte d'assise di Viterbo, nel 24 luglio u. p., lo condannò a trent'anni di reclusione per omicidio premeditato, e deduce i motivi seguenti:

1º violazione delle norme giuridiche che regolano la composizione del giurì, perchè fra i trenta giurati, sui quali se ne fece l'estrazione, figura certo Francesco Gori fu Tommaso, maestro di musica, domiciliato in Toscanella, il quale fece parte della giurìa che nel 12 luglio 1904 sedette per la stessa causa, stata poi rinviata;

2º violazione dell'art. 640, nº 3º, c. p. p., per avere il presidente della Corte d'assise sorpassato arbitrariamente i suoi poteri, chiamando i periti a emettere il loro giudizio, non sugli atti o documenti della causa o sui risultati del pubblico dibattimento da loro medesimi direttamente attinti, ma sulle analoghe informazioni orali, che egli medesimo credè loro di fornire; e ciò anche in giorni diversi, tantochè il prof. Giaquinto fu introdotto in udienza il giorno 19, dopo che nel giorno 18 aveva avuto luogo l'interrogatorio dell'accusato ed era stata sentita la parte lesa; i professori Virgilio, De Pedys e Giorgini furon chiamati il giorno 20, i professori Giarnuli e Mingazzini il giorno 21, sulla fine del dibattimento, e soltanto dopo intesi i periti il presidente (dice il verbale) diede

---

[1] — Conf. 16 settembre 1905, *Battista* (inedita); 6 novembre 1900 (*Riv. Pen.*, vol. LIII, pag. 84).

[2] — « Nel concreto l'avv. Pabis, vice-pretore del mandamento di Oristano, veniva appunto chiamato a integrare il tribunale di quella città nell'udienza in cui andò in discussione l'appello dal ricorrente interposto avverso la sentenza dal pretore profferita nel 25 agosto 1905. Senonchè esso vice-pretore realmente avea preso parte come p. m. al giudizio seguito avanti la pretura; e mentre quindi poteva essere ricusato dall'appellante, avrebbe, quanto meno, dovuto astenersi, in quanto versava nel caso di cui al nº 9º dell'art. 116 del cod. di proc. civ., avendo dato le sue requisitorie in quella causa come ufficiale del p. m. Ma nel giudizio avanti il tribunale tale causa di ricusazione o d'astensione non fu proposta dalle parti, anzi nessuna eccezione fu in proposito sollevata; e non può quindi in oggi farsi valere come mezzo di annullamento della sentenza resa in appello, quando alcuno di quei diritti non fu esercitato. »

[3] — Conf. 27 gennaio 1898 (*Riv. Pen.*, vol. XLVII, pag. 410).

Cont. 14 febbraio 1902 (*Id.*, vol. LV, pag. 522).

[4] — V., per l'assistenza parziale, 28 novembre 1901 (*Riv. Pen.*, vol. LV, pag. 222).

[5] — V., nel *Repertorio* della *Riv. Pen.*, all'art. 367 c. p., ni 10, 15 a 17, 19.

lettura degli atti e documenti della causa mentre, per l'oggetto, cioè per dare il giudizio, per cui erano stati chiamati i soli periti, che era quello di sapere: *a*) se l'accusato Ricci fosse stato affetto da parziale infermità di mente quando commise l'omicidio; *b*) se insieme col fatto dello stesso accusato concorse un'altra causa a produrre la morte, si rendeva indispensabile un'ispezione sulla persona di costui, l'assistenza dei periti allo svolgersi del dibattimento e la lettura preventiva degli atti generici;

3° violazione degli articoli 494, 495 e 507 cod. proc. pen., in relazione agli art. 364 e 367 cod. pen., perchè, non essendo la concausa elemento integrante del reato di omicidio, ma essendo invece una circostanza scusante, non poteva il presidente comprenderla nella questione di fatto principale: dovea porre prima la questione sull'omicidio, e nell'affermativa di questa porre la questione sulla concausa.

Osserva, sul *primo mezzo*, che il fatto in esso riferito in ordine al giurato Gori Francesco non rientra in alcuno dei casi di esclusione enunziati dall'art. 37 della legge sull'ordinamento dei giurati, poichè, non potendosi parificare la qualsiasi ingerenza nell'istruzione del processo di cui al 4° e 5°, con l'intervento di esso Gori nella giuria, che sedette nella prima fase della causa, quando fu rinviata per dar luogo alla perizia psichiatrica, e, d'altra parte, non essendovi disposizione di legge che costituisca nel fatto intervenuto un motivo di incompatibilità in rapporto alle fasi successive della causa, ben poteva egli esser compreso tra i trenta giurati dai quali dovevano esser estratti i quattordici destinati a formare il giurì per il giudizio. Altronde, se il caso del Gori lo si vuol parificare al caso di colui che è chiamato a esercitare le funzioni di giudice in una causa, della quale prima abbia conosciuto, come giudice, niuna altra deduzione potrebbe farsi se non nel senso della ricusazione o dell'astensione del Gori nella fase della causa che concluse alla pronunzia della denunziata sentenza, vale a dire della sua esclusione dal giudizio. È ciò che avvenne, poichè il Gori, sia rimasto fuori della giuria per l'esercizio del diritto di ricusa, sia rimasto in fondo all'urna per essersi prima della sua estrazione formata la giuria, non fece parte dei quattordici giurati del giudizio. Da tutto ciò ben si comprende come nella motivazione del ricorso il mezzo esaminato non fu posto in relazione ad alcuna disposizione di legge, non trovandosi in essa alcun sussidio per sorreggere un mezzo privo di ogni consistenza.

Osserva, sul *secondo mezzo*, che, lungi dal commettere il denunziato eccesso di potere, il presidente, nel disporre, come fece, in ordine ai periti, ammesso che egli non fosse a ciò indotto da altre ragioni, si prevalse d'una facoltà che gli è esplicitamente conferita dall'articolo 310 cod. proc. pen., sicchè, se egli credette opportuno che i periti non assistessero a tutto ma a parte del dibattimento e che il loro intervento contemporaneamente all'udienza non fosse richiesto dalle esigenze della causa, dee ritenersi che non esorbitasse, e ne dà fondato argomento a ritenerlo l'atteggiamento della difesa che non solo non ebbe mai motivo di sollevare proteste o rimostranze, nè di avanzare delle osservazioni, ma talvolta non mancò di dare la sua esplicita adesione. Intende forse il patrocinio del ricorrente far consistere il preteso eccesso di potere in ciò che il presidente, a misura che i periti comparivano in udienza, li rendeva edotti (così è scritto nel verbale del dibattimento) di tutto quello che si era detto in pubblica udienza in loro assenza relativamente all'interrogatorio dell'accusato, all'esame della parte lesa e a quella dei testimoni?

Il Supremo Collegio non s'indugia a confutare quanto non si è avuto ritegno di affermare, che il presidente preparava i periti, a modo suo, a emettere il giudizio, quasichè con le informazioni da lui date volesse trasfondere in essi le sue impressioni, perchè le tenessero a base di quel giudizio, poichè, oltre a esser una gratuita ingiuria al magistrato, se fosse vero, dovrebbe concludersi che all'accusato sarebbe mancato ben di più delle garanzie nel tema delle perizie, sarebbe mancata un'accorta e zelante difesa pronta a insorgere contro la asserita esorbitanza presidenziale, di che non è a dubitarsi, perchè il ricorrente Ricci nel giudizio dinanzi la Corte d'assise di Viterbo fu assistito da valoroso patrocinio.

Il Supremo Collegio, sulla scorta del verbale di dibattimento, dove non si rileva che sia stato mai rifiutato alcuno schiarimento ai periti, o che sia stata respinta alcuna istanza della difesa in argomento, e dove fu constatato invece che a tutto fu provveduto senz'osservazione delle parti, ritenne che queste, compresi l'accusato e la difesa, trovassero corretto e incensurabile l'operato del presidente, giustificato dal fine, che non era determinato il bisogno dei periti. È ovvio che per porli in grado di dare il giudizio *ex informata conscientia*, si dovea fornirli delle occorrenti notizie per mezzo del presidente sotto il controllo delle parti presenti, in quanto alla parte del dibattimento da essi non presenziato, salvo le altre notizie desunte personalmente mercè la loro assistenza du-

rante l'ulteriore svolgimento della causa, e per mezzo della lettura degli atti, che a torto si sostiene nel ricorso essere stata data dopo il licenziamento dei periti; a torto, perchè il tenore dell'annotazione relativa al verbale, quantunque successiva al parere e licenziamento dei periti, non esclude che la lettura sia stata data prima, e ancora più a torto, perchè il verbale stesso, specialmente in rapporto alla dedotta concausa, fa menzione che il presidente, con l'accordo delle parti, diede lettura di tutte le perizie esistenti in atti circa la ferita riportata dalla Giuseppina Benedetti, nonchè del verbale d'autopsia.

Da ultimo, a chiarire quanto immeritati sono gli attacchi rivolti al presidente per arrogazione ed eccesso di potere, giova rilevare che i periti dott. Giaquinto Ettore, Verzilli Augusto e Giorgini Cassio, indotti dalla difesa, erano stati anche dati in lista come testimoni, sicchè per essi il presidente non potea, senz'incorrere nella nullità comminata dall'art. 301, procedere diversamente da quello che fece, dovendo essi, fino al momento del loro esame, essere trattenuti fuori della sala d'udienza e non assistere all'esame dei testi precedenti.

Nè altrimenti è a dirsi del dottor Giannuli Francesco, perito della parte civile, che, proposto al dibattimento nell'udienza del giorno 20 in sostituzione di altro perito, nuovamente dato in lista, e che non potè esser presente che a dibattimento inoltrato nell'udienza del giorno 21, in seguito all'istanza della parte producente e con l'esplicita adesione della difesa dell'accusato. E in quanto agli altri, a parte la facoltà già anteriormente menzionata del presidente, la difesa, come le altre parti, pur essendo edotte del giorno destinato per la loro comparsa all'udienza, non fecero alcuna istanza per modificare le date disposizioni, convenendo sull'opportunità della stessa. Il secondo mezzo non à quindi fondamento alcuno.

Osserva, sul *terzo mezzo*, che, a sostegno di quanto in esso si assume, furon fuori di proposito invocati precedenti giurisprudenziali, essendo i medesimi relativi o a casi in cui vi fu rifiuto di proporre il quesito sul concorso della concausa, sul riflesso che non la si ravvisò come fatto che scusa a termini di legge, o a casi, in cui il quesito fu formolato in modo da dar luogo a una risposta contradittoria, come nel caso di giurati chiamati a pronunziarsi sul concorso della concausa, non già in modo alternativo al quesito dell'omicidio derivato da causa unica (la lesione che produsse l'evento letale), ma congiuntamente allo stesso, per quanto in via subalterna, non potendo la morte esser l'effetto simultaneo d'una causa unica o di più cause.

Nella fattispecie il questionario proposto per Ricci rispecchiava una condizione giuridica diversa. Innanzi tutto la questione sul concorso della causa fu posta con formola separata e distinta; infatti il questionario in ordine alla accusa di omicidio constava di sei quesiti: nel primo (fatto principale) si poneva la questione sull'omicidio, così formolata:

« L'accusato Ricci Nazareno è colpevole di avere, a fine di uccidere, esploso volontariamente un colpo di rivoltella contro Giuseppina Benedetti, arrecando a costei una lesione al midollo spinale, che fu causa unica della morte di lei, avvenuta ai 31 maggio 1901? ».

Nella negativa di questa questione era prospettato nel secondo quesito (altro fatto principale) il concorso della concausa, nella formola seguente:

« L'accusato è colpevole di avere, a fine di uccidere, esploso volontariamente un colpo di rivoltella contro Giuseppina Benedetti, arrecando a costei una lesione al midollo spinale, che cagionò la morte di lei, con la circostanza che la morte stessa non sarebbe avvenuta senza il concorso di cause sopravvenute e indipendenti dal fatto dell'accusato? ».

Seguono nel questionario i due quesiti 3° e 4° (ugualmente principali), aventi per oggetto l'ipotesi dell'omicidio preterintenzionale, come effetto unico della lesione, o come effetto di più cause. Gli altri due quesiti cadevano, il 5° sull'aggravante della premeditazione, e il 6° sul vizio parziale di mente. I giurati risposero affermativamente sul 1° e 5° quesito, negativamente sul 6°, e non votarono sugli altri quesiti.

Consente il patrocinio del ricorrente che la censura svolta in questo mezzo, che non è di contradizione, perchè la possibilità, verificatasi in taluno dei casi di giurisprudenza richiamati, ne era stata scongiurata dall'avvertimento premesso al 2° quesito di non passare alla votazione se non nella negativa della prima, è diretta contro il modo con cui fu formolato il quesito sul concorso della concausa, che avrebbe dovuto proporsi, non già come fatto principale in modo alternativo, ma come scusante, per poter mettere i giurati in condizione di darvi una risposta esplicita.

Ora, se la nullità vuol dedursi dal modo della formolazione del quesito, trova l'ostacolo nell'art. 498 c. p. p., non risultando dal verbale di dibattimento che su siffatto tema la difesa del ricorrente abbia mossa osservazione, o sollevato reclamo, e tanto meno che abbia provocato deliberazione dalla Corte.

Il che si è posto in evidenza non solo come richiamo a un impedimento rituale alla proposta della nullità, ma anche per dedurne che, ad avviso della difesa, era irrilevante il modo adottato per la formola sul concorso della concausa, essendo soltanto necessario che su tale concorso il quesito vi fosse e che così ai giurati fosse reso possibile di esprimere in tale ipotesi le impressioni che la loro coscienza e la loro ragione riportarono dallo sviluppo del dibattimento. Avviso, per altro, non soltanto dedotto dall'acquiescenza al modo formolata, ma dalla richiesta conforme ed esplicita della difesa; poichè il verbale di dibattimento, riportandone la conclusione, dice che la difesa domandò che il Ricci fosse ritenuto colpevole di lesioni seguite da morte senza l'aggravante della premeditazione e con la circostanza che la morte stessa non sarebbe avvenuta senza il concorso di condizioni sopravvenute e indipendenti dal fatto compiuto dal Ricci, ammettendosi a favore di costui la scusa del vizio parziale di mente.

Il questionario non fu che la traduzione concreta della richiesta della difesa, prospettando il concorso della causa come fatto principale, e in via subalterna, con la formola dettata dall'art. 495 per le scusanti, il vizio parziale di mente. Sicchè, se di censura è meritevole la seconda questione, non vi rimase estranea la difesa, richiedendo, per il concorso della concausa nella morte della Benedetti, una questione che non poteva esser proposta, osservando che questo, anzichè essere un vizio, è naturale effetto dei fatti che si prestano alla proposta delle questioni in via alternativa per l'incompatibilità delle figure delittuose e delle circostanze aggravanti o scusanti, cui i fatti medesimi dànno luogo, e l'esito delle risposte non può esser che quello risultato nel verdetto dato per Ricci, quando la giuria è convinta di dare risposta affermativa alla prima principale.

Nè giova al ricorrente soggiungere che la questione censurata appunto per ciò sarebbe incorsa nella nullità risultante dal disposto dei combinati art. 495 e 507 c. p. p., in quanto doveasi formolare in modo appropriato al contenuto di essa, poichè, involgendo altro di quei fatti che scusano a forma di legge, l'accusato avea diritto a ottenere dai giurati una risposta esplicita, il che non sarebbe potuto avvenire se non ricorrendo alla formola del 3° capov°. dell'art. 495 c. p. p.: « L'accusato à commesso il fatto o i fatti di cui nella questione principale con la circostanza, ecc.? ».

Bisogna ben distinguere il caso della risposta implicita se la questione manca affatto nel questionario, ed ecco il caso prospettato nell'articolo 495 c. p. p. del 1865, prima della sua modificazione del 1874, quando cioè non vi era obbligo di porre una questione separata e distinta sulla scriminante invocata dall'accusato, e ai giurati non era dato di esprimere il loro convincimento se non mediante la risposta negativa sul fatto principale, se ritenevano sussistere la scriminante, o di escluderla dando una risposta affermativa sul fatto principale. In siffatto caso vi è l'implicito non soltanto nella risposta, ma anche nella questione, e questo implicito condurrebbe oggi inevitabilmente alla nullità; ma nel caso Ricci in esame non vi è d'implicito che la risposta, ed è un implicito necessario nelle questioni alternative, per non dare luogo a risposte superflue o contraddittorie. Nel che dee ritenersi consenziente la difesa, non potendosi altrimenti concepire perchè essa abbia concentrato i suoi attacchi soltanto sulla seconda questione, e abbia taciuto sulle questioni terza e quarta prospettanti le due figure dell'art. 368 c. p., della lesione che produsse la morte, comunque inferta senza il fine di uccidere, e della lesione inferta senza il fine di uccidere che produsse la morte in concorso di cause sopravvenute; questioni che non ebbero, come la seconda, dai giurati una risposta esplicita, e che si ritrovano smaltite per esclusione dall'affermazione d'un fatto principale con loro incompatibile.

Qualunque sia il concetto che si possa avere sulla natura dell'omicidio prodotto da lesione inferta con proposito omicida e da cause sopravvenute, cioè di considerarlo come una sottospecie dell'omicidio volontario, o come una circostanza di scusa dell'imputabilità per l'omicidio, è certo che identico concetto deve aversi dell'omicidio prodotto da lesione inferta senza il fine omicida, ai riguardi dell'art. 495 c. p. p., in quanto entrambi concorrono a modificare l'imputabilità nell'uno per causa obiettiva, nell'altro per causa subiettiva.

Quindi, se si dee ritenere immune da vizi ed esente da censura la formolazione della terza e quarta questione, essendo irrilevante per il fatto in esse prospettato, l'averlo fatto risultare come fatto principale, anzichè come scusante, non può esservi diverso giudizio soltanto per la formola della seconda questione; il che corrisponde pure a quello stato di diritto formatosi nella prassi giudiziaria delle Assise, dove costantemente e senza reclami di sorta la figura dell'omicidio preterintenzionale assume nei questionarî per i verdetti importanza di fatto principale, e la relativa questione viene sfogata in modo implicito per assorbimento dopo la questione principale votata affermati-

vamente sul fatto dell'omicidio volontario dell'art. 364 c. p.

Dopo ciò, che cosa rimane della censura dedotta da ciò che il presidente si sarebbe allontanato dalla formola imposta dalla legge per le scusanti? Basta rilevare che l'omicidio derivato da lesione in concorso di altre cause può rappresentare una figura delittuosa a sè, senza il presupposto di altre, tanto che per l'accusato può costituire l'unico capo d'accusa per mettere in dubbio ciò che è il concetto fondamentale del ricorso, cioè che si debba ravvisare come una scusante, essendo proprio di questa di non poter esistere che come circostanza aderente a un fatto principale, e di non poter altrimenti essere posta che in via subalterna al fatto, di cui presuppone l'esistenza.

Il terzo mezzo del ricorso, pertanto, vien meno come gli altri, risultando la questione investita correttamente formolata, come si fece, e legalmente esaurita nel modo come lo fu, e limitandosi il Supremo Collegio a osservare in ordine al vizio di complessità fugacemente accennato, e che coinvolgerebbe così la seconda come la prima questione, che la parola «unica», che in questa si legge, non aggiunge nulla di più alla figura di reato, che era destinata a prospettare, cioè all'omicidio volontario, e che questa parola, superflua nei casi in cui nel questionario è posta soltanto la questione sull'omicidio volontario, era necessaria nel questionario per Ricci, come quella che era destinata a far risaltare l'antitesi della prima questione al confronto della seconda, la quale, a sua volta, doveva indispensabilmente contenere la menzione del concorso, assorgendo allora entrambe a elementi integranti l'ipotesi delittuosa che ciascuna delle due questioni dovea rappresentare, per non cadere nel vizio di perplessità e incompletezza.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. Fiocca — rel. Fontana — est. Palladino — p. m. Sansonetti).

(Seconda Sezione.)

6 settembre 1905. 811

DIBATTIMENTO — LETTURE — verbali e rapporti — contenuto — apprezzamento di fatto — (cod. proc. pen., art. 311).

Bene è data lettura dei rapporti della p. s., contenenti non già fatti specifici, ma semplici informazioni [1].

... E il giudizio sul contenuto costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione [2].

INGIURIE E DIFFAMAZIONE COL MEZZO DELLA STAMPA — INGIURIE — giornali — redattore responsabile — vice-gerenza — non apposizione della firma — (cod. pen., art. 395; editto sulla stampa, art. 39).

Il redattore che fa le veci del gerente, nei casi preveduti nell'art. 39 *dell'editto sulla stampa, risponde penalmente delle ingiurie pubblicate nel suo giornale, ancorchè non ne abbia firmato il primo esemplare* [3].

Ric. *Achilli* e *Ferraris*.

La Corte: — Achilli Alfredo e Ferraris Ottavio ricorrono contro la sentenza della Corte d'appello di Roma, 20 giugno 1905, confermativa, previa riduzione di pena nei riguardi del primo, di altra del Tribunale penale di detta città, che dichiarò colpevole l'Achilli, qual gerente responsabile del giornale *La Lotta*, del delitto d'ingiuria commesso con la stampa a danno dell'appellante Mario Serra, e il Ferraris civilmente responsabile del reato, quale direttore di quel giornale.

Niuno dei ricorrenti ottemperò all'obbligo del deposito per l'eventuale multa nei sensi dell'art. 656 proc. pen., e il solo Achilli giustificò nei modi di legge il suo stato di povertà. Il ricorso si rende pertanto discutibile nei soli riguardi dell'Achilli, nel cui interesse si dedussero tre mezzi principali, così formolati:

1° violazione dell'art. 311 cod. proc. pen., perchè la sentenza confermata è basata su rapporti della questura contenenti fatti di prova specifica, di cui invano si contestò la legittimità della lettura all'udienza;

2° violazione degli art. 39-41 legge sulla stampa, perchè l'Achilli, come redattore responsabile, non avendo firmato il giornale, non dovea risponderne;

3° violazione degli art. 394 e 395 c. p. in rapporto al 323 p. p.

Si aggiunsero poi altri due mezzi, a firma dell'avv. Borrè, per lamentare col primo la violazione degli art. 39, 40, 41, 42 legge sulla stampa, 45 c. p. e 323 p. p., ripetendosi in sostanza ma con larga esplicazione la deduzione di che al secondo mezzo principale; e per denunziare col secondo la violazione e falsa applicazione dell'art. 395 c. p. in relazione al

---

[1] — Sarebbe lo stesso, per costante giurisprudenza, se il contenuto fosse anche specifico.

[2] — Giurisprudenza costante.

[3] — V. 17 agosto 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 550).

323 p. p., circa l'esclusione dell'*animus defendendi* o *retorquendi*.

Il S. C., tralasciando ogni esame intorno al terzo mezzo principale e secondo aggiunto, quello, perchè formolato in termini vaghi e indeterminati, non si rende suscettibile di esame, e il secondo, per l'espressa rinunzia all'udienza per parte del difensore del ricorrente, osserva quanto segue intorno agli altri due, unificandosi il secondo mezzo principale col primo aggiunto.

Che, in ordine al *primo*, a prescinder che innanzi al tribunale, come risulta dal verbale del dibattimento, le parti furon d'accordo nel dare per letti i documenti della causa, e fra i documenti di causa vanno al certo annoverati i rapporti coi quali l'Autorità di p. s. fornisce al giudice inquirente notizie e informazioni in ordine al reato per il quale si procede, egli è certo che il primo giudice, respingendo l'improvvisa opposizione della difesa alla lettura di quei documenti che credette fare il rappresentante del p. m. nello svolgere le sue conclusioni, affermò che i rapporti non contenessero fatti specifici, ma semplici informazioni. Nè contrariamente ebbe a ritenere il magistrato d'appello, quando sull'esame del contenuto di quei rapporti respingeva il motivo di gravame formolato contro l'ordinanza del tribunale, e affermava, nel modo più esplicito, che quei rapporti « non contenevano che le notizie che a quell'ufficio (di p. s.) per le sue attribuzioni doveano constare, e delle quali era tenuto a dar contezza all'Autorità giudiziaria, ma non altri fatti specifici per cui fosse necessaria la conferma giudiziale dell'ufficiale che redasse i rapporti ». È evidente, pertanto, che all'eccepita nullità per violazione dell'articolo 311 proc. pen. vien meno il sostrato di fatto su di cui fondasi la ragione giuridica. Non furon lette deposizioni di testimoni non comparsi o non citati, nè i rapporti letti contenevano fatti specifici che potessero assimilarsi a riassunti di testimonianze: così dissero i primi giudici, così ripetette il magistrato di appello, e il mezzo in esame non può perciò che risolversi in una censura all'apprezzamento di fatto dei magistrati di merito sul contenuto dei rapporti di che trattasi, il che non può formare argomento a nuovo esame in questa sede. Nè l'addebito alla sentenza di primo grado, di essersi basata sui rapporti della questura, può esser preso in considerazione, come quello che investe il merito e la valutazione delle prove.

Che, a intender meglio il *secondo mezzo* sia necessario premettere che, all'epoca in cui sul giornale *La Lotta* fu pubblicata la corrispondenza da Palombara, che l'avv. Serra, vicepretore in quel mandamento, ritenne per sè per ingiuriosa, come ingiuriosa la giudicarono i giudici di merito, l'odierno ricorrente Achilli, qual redattore di quel periodico, ne avea volontariamente assunta la temporanea gerenza, in conformità all'art. 39 legge sulla stampa, per esser venuto improvvisamente a mancare il gerente. Tale stato di fatto, ritenuto da entrambe le sentenze di merito, è pacifico fra le parti, come può ritenersi pacifico altresì che la prima copia del numero, sul quale comparve la corrispondenza incriminata consegnata all'ufficio del p. m., non fu firmata dal ricorrente. Ed è inoltre fuor di dubbio, poichè le due sentenze di merito lo ritengono accertato in punto di fatto, che l'Achilli, dopo di averla assunta, non ebbe a fare dichiarazione di cessare dalla gerenza temporanea di quel periodico.

Ora la difesa del ricorrente sostiene che al redattore, il quale assume temporaneamente la veste di gerente, non incomba una responsabilità generale e continua, come quella che la legge addossa al gerente, ma che egli l'assuma volta per volta, e limitatamente a quel singolo numero del periodico sul quale appone la firma; per il che il ricorrente, che non firmò il primo esemplare del n. 49 della *Lotta* consegnato alla r. procura, non può esser tenuto responsabile dell'articolo ingiurioso per l'avv. Serra che in quel numero fu pubblicato.

Ingegnoso, in verità, è l'assunto defensionale, per quanto si ravvisi sfornito di valore giuridico, imperocchè esso s'impernia sopra un'arbitraria distinzione, limitativa di responsabilità per il redattore che assuma temporaneamente la veste di gerente, di fronte a quella illimitata e generale imposta al gerente effettivo.

Però non solo la legge non consente in proposito l'ambita distinzione, che non troverebbe ragione di essere nè giustifica alcuna nella natura dell'istituto del gerente, ma dal complesso delle regole che disciplinano gli obblighi e i doveri del gerente, sorge il divieto di qualsiasi distinzione fra gerente effettivo e redattore responsabile, in rapporto così agli obblighi e ai doveri suoi (art. 41 e seguenti), come alla responsabilità penale nei reati d'azione pubblica e privata, commessi con le pubblicazioni periodiche.

Di vero, fissata la regola generale e imprescindibile che ogni giornale dovrà avere un gerente responsabile (art. 27), il quale deve aver comprovato di possedere i requisiti di cui agli art. 35 e 36, la legge stessa, sempre in omaggio alla libertà della stampa e all'intento di non

creare interruzioni alle pubblicazioni periodiche, a cagione d'improvvisa mancanza o incapacità del gerente, abilita con l'art. 39 uno dei redattori del periodico ad assumere le veci, con dispensa, attesa appunto l'urgenza e la precarietà, di documentare la richiesta nei sensi che l'art. 35 impone al gerente. Ma il redattore responsabile, presentato in questi casi all'Autorità, assume tutti gli obblighi, tutti i doveri, tutta la responsabilità del gerente, imperocchè egli, che fa le veci di gerente, come appunto l'art. 39 si esprime, viene a sostituirsi in tutto e per tutto al gerente ordinario ed effettivo; nè si potrebbe sostenere una limitazione di obblighi, di doveri e di responsabilità, senza rinnegare quella necessità giuridica e politica che subordinò la libertà della stampa periodica alla responsabilità illimitata, generale e continua del gerente, nel quale, agli effetti appunto di quelle responsabilità, il giornale per finzione di legge si impersona.

Il rimprovero, pertanto, che il ricorrente muove all'impugnata sentenza, di essere stato considerato qual gerente responsabile, quando egli non avea che la qualità di redattore responsabile, non può aver alcun valore, essendochè non diversità di obblighi e di responsabilità in rapporto a quella qualifica volle la legge sancire; obblighi e responsabilità invece identiche, che, volontariamente assunte, permangono così nel gerente effettivo, come nel redattore che abbia dichiarato di farne le veci, fin quando del cambiamento o della cessazione non se ne faccia notificazione all'Autorità designata, nei modi e con le forme di che all'art. 38.

Dal che segue che il redattore del periodico, il quale, come l'Achilli, abbia fatto dichiarazione di far le veci del gerente responsabile, assume responsabilità generale per tutto quello che si pubblica nel giornale, abbia egli o non abbia partecipato alla redazione degli articoli, proprio come un gerente effettivo e ordinario; responsabilità continuativa per tutti i numeri del periodico che si vengono pubblicando, appunto mercè la responsabilità da lui assunta, fino a quando egli non notifichi formale dichiarazione di cessare dal far le veci di gerente, notificazione che, in punto di fatto, le sentenze di merito, come dianzi si accennava, escludono che per parte dell'Achilli avvenisse all'epoca della pubblicazione del n. 49 della *Lotta*, contenente la corrispondenza ingiuriosa per il Serra.

Responsabilità che si accerta unicamente con l'accertamento della qualità di gerente o vice-gerente, e che non vien meno neppure quando sia noto o riporti condanna l'autore dell'articolo incriminato (art. 47). E segue del pari che il gerente o vice-gerente, come non potrebbe limitare la propria responsabilità a una sola parte delle pubblicazioni in quel periodico contenute, sottoscrivendo a principio o a metà foglio nel primo esemplare rilasciato alla r. procura, così neppur potrebbe sottrarsi alla inerente responsabilità per articoli incriminabili, non apponendo affatto la firma a quel primo esemplare.

Che anzi l'omissione della firma, nel costituire trasgressione punibile a termini dell'articolo 45, non libera il gerente, o chi ne fa le veci, dalla responsabilità generale che a lui viene unicamente per la sua qualità di gerente o di vice-gerente, senza della quale il giornale non potrebbe esistere.

Che se così non fosse, e il gerente o il redattore assunto a farne le veci potesse limitare a suo talento la responsabilità inerente *ope legis* a quella qualità, sarebbe facile e agevole pubblicare impunemente articoli criminosi perturbatori dell'ordine sociale, rendendo impossibile la legale riaffermazione del diritto violato, e indifeso rimarrebbe l'onore dei cittadini, dilaniato e calpestato da pubblicazioni diffamatorie e ingiuriose.

Che, pertanto, non meriti censura l'impugnata sentenza, neppure sotto il riflesso di mancata motivazione che invece ben contiene adeguatamente ai motivi di gravame.

Per questi motivi, ecc. — (Pres. ff. Bruni — rel. Savastano — p. m. De Francesco).

(Seconda Sezione.)

23 novembre 1905. **212**

PRESCRIZIONE — AZIONE PENALE — interruzione — citazione di testimone nell'istruttoria — notificazione — esame informativo — (cod. pen., art. 93, 1° capovo.).

Nè la citazione a comparire come testimone durante il corso delle informazioni sommarie, nè la notifica di essa, nè l'esame informativo, nè tutti questi atti nel loro complesso sono valevoli a interrompere la prescrizione nei sensi dell'art. 93, 1° *capov°., c. p.*

Ric. *Udà Mauro.*

La Corte: — (*Omissis.*) Attesochè il *quarto mezzo*, in quanto con esso si deduce l'eccezione di prescrizione dell'azione penale, dev'essere preliminarmente esaminato e discusso.

Ora la sentenza impugnata pone come indiscutibilmente accertato, ciò che d'altronde non fu mai controverso: che il reato di cui fu chiamato a rispondere il ricorrente, ritenuto dai giudici di merito sia in primo che in se-

condo grado appropriazione indebita semplice, giusta l'art. 417 cod. penale, si è consumato verso la fine del 1899; che nel 3 febbraio 1904 Carta Giuseppe sporse querela, in esito alla quale il proc. del re a Oristano delegò quel pretore ad assumere informazioni sommarie; che il pretore, richiamati i documenti di rito e ricevuta la conferma della querela, trasmise gli atti al proc. del re, il quale li ritornò perchè fosse sentito il ricorrente per schiarimenti; che il pretore allora citò dinanzi a sè l'Udà Mauro per il giorno 19 luglio 1904, « per esser inteso in affari che interessavano la giustizia penale e con diffida che, non comparendo, sarebbe incorso nella penalità di cui all'articolo 176 p. p. », servendosi all'uopo d'un modulo a stampa intestato « citazione per testimoni », senza data, e con la sola sua firma, modulo che fu notificato all'Udà nel 18 stesso mese, cioè nel giorno prima di quello fissato per la comparizione; che il citato nel giorno suddetto si presentò al pretore, e sulle ricerche fattegli diede le credute spiegazioni e giustificazioni, le quali furon dal pretore raccolte in apposito verbale eretto sopra modulo a stampa, intestato « interrogatorio sommario d'imputato per schiarimenti a fini di polizia giudiziaria », e firmato dall'Udà e dal pretore; che, dopo quest'atto e la missiva del pretore al proc. del re, viene soltanto la citazione diretta dell'Udà a comparire dinanzi al tribunale quale imputato di truffa, in data 12 gennaio 1905, notificata il 9 stesso mese. Dal giorno del commesso reato a quello del rilascio e notifica del decreto di citazione in giudizio decorsero indubbiamente oltre cinque anni, e perciò resta solo a vedersi se la citazione a comparire come testimone durante il corso delle informazioni sommarie, o la notifica di essa, o l'esame informativo, o tutti questi atti nel loro complesso possano esser considerati come atti interruttivi della prescrizione nei sensi dell'art. 93 c. p.

Dispone quest'articolo che il corso della prescrizione dell'azione penale è interrotto, oltrechè dalla pronunzia della sentenza di condanna, dal mandato di cattura e « da qualsivoglia provvedimento del giudice diretto contro l'imputato per il fatto che gli è attribuito, e a lui legalmente notificato ». Non è il caso qui di ricordare il secondo capoverso dell'articolo, imperocchè esso riguarda le prescrizioni in un termine più breve d'un anno, che nel soggetto caso non posson trovare applicazione, trattandosi del reato d'appropriazione indebita semplice, per il quale la prescrizione dell'azione penale è regolata dal n° 4° dell'art. 91 detto codice.

L'esame si riduce, pertanto, a proporzioni molto limitate; a vedere, cioè, se gli atti sopra specificati (la citazione come testimonio, la notifica di questa, l'esame informativo), sia per sè stessi isolatamente, sia nel loro complesso. siano da valutarsi « come un provvedimento del giudice diretto contro l'imputato per il fatto che gli è attribuito, e a lui legalmente notificato ». Ora la risposta è fin troppo facile in ordine alla citazione e notifica di essa, imperocchè la citazione (dato che potesse, secondo la legge, considerarsi come un provvedimento del giudice), ben lungi dall'esser diretta « contro l'imputato per il fatto attribuitogli, è fatta a un testimonio per esser inteso in affari che interessano la giustizia penale », e manca così la veste dell'imputato non solo, ma benanco la più lontana, la più vaga indicazione del fatto attribuito, del fatto sul quale dovea esser esaminato. Torna quindi superfluo occuparsi della notifica della citazione stessa, se questa non può valutarsi come interruttiva della prescrizione.

L'indagine è un poco più delicata, non ardua però, in ordine all'esame cui fu sottoposto, legalmente o no, il ricorrente dinanzi al pretore.

Nessun dubbio che l'interrogatorio formale dell'imputato dee considerarsi come un atto interruttivo della prescrizione, anzi può dirsi che, dopo la sentenza di condanna, esso rappresenta il caso più caratteristico dell'interruzione, quando si ponga mente da una parte alla sostanza del provvedimento e agli effetti che produce, dall'altra alle ragioni logiche e giuridiche per le quali l'interruzione venne ammessa. L'interrogatorio è un atto solenne, importantissimo del procedimento formale, in virtù del quale la persona più o meno gravemente indiziata quale autrice d'un delitto, che non si trovi in arresto, à notizia ufficiale di esserne imputata, e dopo un congruo termine onde possa ponderare e approntare i mezzi di difesa, viene diffidata a dare le sue giustificazioni, a proporre il discarico. Appunto perciò esso è preceduto da un complesso di formalità, che tendono essenzialmente a proteggere e garantire il sacro diritto della difesa, quali il mandato di comparizione, contenente in sunto l'imputazione, la notifica di esso con prescrizioni rigorose, il termine per la comparizione e così via; e appunto per questa ragione la legge lo considera come un atto interruttivo della prescrizione, imperocchè in virtù di esso non si tratta di una persona qualunque data quale sospetta d'un delitto, ma di un vero e proprio imputato, che à avuto cioè legale imputazione del delitto, e come tale venne posto legittimamente in mora.

Ma altrettanto non può dirsi certamente dell'esame a schiarimenti, che fu nella pratica introdotto a comodo della citazione diretta, di quell'esame del ricorrente assunto dal pretore di Oristano delegato del proc. del re, nel quale mancano assolutamente tutte le garanzie suaccennate, come fu di sopra dettagliatamente rilevato, e non giova ripetere, bastando solo ricordare che esso ricorrente fu chiamato dinanzi al pretore come testimonio, senza conoscere l'oggetto della chiamata, non ebbe mai legale imputazione del delitto che gli si voleva attribuire, nè fu diffidato a produrne il creduto discarico ed è quindi evidente che l'esame medesimo non può valutarsi come atto interruttivo.

D'altronde, codesto esame, che nella legge processuale non trova riscontro, non può essere considerato mai come un provvedimento di giudice. Infatti il pretore che lo à assunto per delegazione espressa del proc. del re a comodo della citazione diretta, non à funzionato nè potea legalmente funzionare come giudice, ma come semplice ufficiale di polizia giudiziaria al pari del delegante il quale, come capo di questa, si è fatto sostituire dal suo dipendente, anzichè assumerlo egli stesso, nè potea come delegante conferirgli maggiori facoltà di quelle che la legge a lui stesso conferiva, nè immutarne la veste.

Fu in contemplazione di detta qualità di ufficiale di polizia giudiziaria che fu quasi generalmente adottata la pratica d'integrare le informazioni sommarie, a seconda dei casi, col far sentire dai pretori a semplici schiarimenti le persone indiziate di delitti.

Non s'intese però con questo di violare le disposizioni del codice di rito attribuendo a cotesto esame tutto speciale il valore e gli effetti giuridici dell'interrogatorio, che è un vero e proprio atto del procedimento formale; ma solo di facilitare e rendere più pronto l'uso della citazione diretta ad opera esclusiva degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Concludendo, adunque, fino al decreto di citazione non vi furono atti interruttivi, e quindi l'azione penale è caduta in prescrizione.

Attesochè, dopo tali considerazioni, non giova l'esame degli altri mezzi dal ricorrente dedotti.

Per questi motivi, dichiara, ecc. — (Pres. ff. Lucchini — rel. Romano — p. m. Sansonetti — avv. Carboni Boi).

(Seconda Sezione.)

22 novembre 1905. 818

INGIURIE E DIFFAMAZIONE COL MEZZO DELLA STAMPA — DIFFAMAZIONE — eccezione della verità — condanna per ingiurie — sentenza — motivazione — (cod. pen., art. 394, ult°. capov°., e 395; cod. proc. pen., art. 323, n° 3°).

« *Per l'applicabilità dell'ult°. capov°. dell'articolo 394 c. p., non basta l'affermare che le espressioni contenute in un articolo diffamatorio suonino ingiuria, ma è necessario porre le espressioni stesse in raffronto alla imputazione attribuita e vedere se le medesime da essa dipendono e ne siano la necessaria conseguenza, e se, non essendo necessarie per la narrativa del fatto o la sua determinazione, furon dettate nell'intento maligno d'ingiuriare.* »

... *Epperciò è nulla, per difetto di motivazione, la sentenza che trascuri quest' indagine.*

— — **querela — limitazione al solo autore — p. m. — inestensibilità al gerente** — (codice penale, articoli 88 e 393; editto sulla stampa, art. 47).

Sporta querela di diffamazione contro il solo autore dell'articolo diffamatorio pubblicato in un giornale, non può il p. m. procedere d'ufficio anche contro il gerente [1].

Ric. *Rottigni* e *Savini*.

La Corte: — Emilio Colussi, presidente dell'Associazione dei proprietari dei forni di Venezia, presentava il 1° dicembre 1904 querela per diffamazione a carico di Rottigni Sante, per aver pubblicato, nel n° 236 del periodico *Il Giornaletto* del giorno 25 novembre 1904, una lettera, a sua firma, nella quale si attribuirono al Colussi fatti determinati tali da esporlo al disprezzo pubblico e da offenderne l'onore e la riputazione, accordando la facoltà della prova; nulla diceva a carico del gerente responsabile del giornale stesso. Istruitosi il procedimento, il p. m., con sua requisitoria del 30 dicembre, chiedeva che per ragion di legge si estendesse l'imputazione anche al gerente responsabile di quel periodico, Savini Giuseppe, il quale, con ordinanza del giudice istruttore, veniva rinviato al giudizio del tribunale insieme al Rottigni sotto l'imputazione di diffamazione. Svoltosi il dibattimento, nel quale il Colussi si costituì parte civile contro

[1] — Cnfr. 25 giugno 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 726, n 2); 18 giugno 1903 (*Id.*, vol. LVIII, pag. 587).

Cont. 26 maggio 1898 (*Id.*, vol. XLVIII, pag. 283).

il solo Rottigni, il tribunale, con sua sentenza 3 aprile 1905, dichiarò: 1° non farsi luogo a procedimento penale contro Savini Giuseppe, perchè l'azione penale era stata irritualmente contro di lui spiegata; 2° non farsi luogo a procedimento penale contro Rottigni Sante, andando esso esente da pena ai termini dell'art. 394, u. a., cod. pen., per aver provato la verità dei fatti: condannò il querelante Colussi nelle spese del procedimento.

Contro questa sentenza interpose ritualmente appello il proc. del re, sostenendo che illegalmente si era ritenuto irrituale il procedimento esteso d'ufficio dal p. m. contro il gerente, e in merito che inesattamente il tribunale avea apprezzato le risultanze della prova la quale era assolutamente mancata.

La Corte d'appello di Venezia, accogliendo parzialmente l'appello del p. m., dichiarò colpevole Rottigni Sante d'ingiuria e non di diffamazione a mezzo della stampa, e Savini Giuseppe, nella sua qualità di gerente responsabile del periodico *Il Giornaletto*, complice necessario in tale reato, condannandoli ciascuno alla multa di lire 250 e accessori.

Col ricorso ritualmente interposto avverso questa sentenza, pronunziata il 29 agosto 1905, sostiene il Rottigni:

1° violazione dell'art. 323, n° 3°, c. p. p., in relazione all'art. 394, n° 3°, e ultimo capoverso del codice penale: la Corte trapassa a ritenere sussistente il delitto d'ingiuria, senza soffermarsi a discutere se invece si tratti di diffamazione e se la prova della verità fosse o no stata raggiunta;

2° falsa applicazione dell'art. 395 c. p., e violazione dell'art. 323, n° 3°, p. p., per mancanza di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, sul quale la Corte non spende nemmeno una parola: eppure una dimostrazione di esso sarebbe stato necessaria trattandosi di scritti polemici.

Deduce il Savini: — violazione dell'art. 47 legge sulla stampa in relazione agli art. 393 e 395 c. p., poichè il querelante Colussi si era querelato unicamente contro il Rottigni, autore dello scritto, non contro il gerente, e trattandosi di reato d'azione privata non potea il p. m. estendere la querela contro di lui: l'articolo 47 della legge sulla stampa parla di condanna e non di azione penale, ed esso si riferisce al capo VIII in cui non vi è il reato di diffamazione, come ben dimostra il tribunale, e come à anche ritenuto la giurisprudenza.

Osserva, sul ricorso del Rottigni, che la sentenza impugnata relativamente all'imputazione fatta al medesimo contiene questa sola considerazione: « Attesochè, scendendo al merito, la Corte osserva che, quando è spiegata l'azione penale per il reato maggiore che è la diffamazione, s'intende estesa al reato minore, ma congenito, che è l'ingiuria. Ora, se per la diffamazione si possa ritenere che la prova dei fatti esposti come diffamatori si fosse raggiunta, o per lo meno che, nel dubbio circa quel raggiungimento, l'epicheia consigli di *optare pro reo*, non è meno vero che l'affermazione scagliata pubblicamente contro taluno, avere egli mentito sapendo di mentire, suonar debba gravissima ingiuria che... debba attribuirsi all'autore come vero e proprio reato. »

Con tale motivazione la sentenza (la quale à applicato l'art. 395 cod. pen.) à dimenticato la disposizione del precedente art. 394, ultimo capoverso, nel quale è detto che, « se la verità del fatto sia provata o se per esso la persona offesa sia in seguito condannata, l'autore dell'imputazione va esente da pena; salvo che i modi usati non costituiscano per sè stessi il delitto preveduto nell'articolo seguente ».

Non ogni espressione ingiuriosa, contenuta nell'attribuzione d'un fatto determinato lesivo dell'onore e della riputazione altrui, costituisce ingiuria, allorchè del fatto si è fornita la prova: ma occorre che le espressioni ingiuriose non dipendano dalla fatta imputazione e che per la loro forma non rivelino altro intento se non quello maligno d'ingiuriare, poichè (come si esprime la Relazione ministeriale) « l'utilità di conoscere il vero in considerazione della quale si concede l'impunità al diffamatore, non dee però giammai scusare la forma dell'imputazione anche veridica e assicurare così il trionfo di personali livori, di ignobili vendette ». Per l'applicabilità, quindi, dell'ultimo capov°. dell'art. 394 c. p. non basta l'affermare che le espressioni contenute in un articolo diffamatorio suonino ingiuria; ma è necessario porre le espressioni stesse in raffronto all'imputazione attribuita e vedere se le medesime da essa dipendano, ne siano, per così dire, la necessaria conseguenza, e se, non essendo necessarie per la narrativa del fatto o la sua determinazione, furono dettate nell'intento maligno d'ingiuriare. Tale indagine, che trascurò completamente la sentenza della Corte d'appello di Venezia, era indispensabile, sia per lo spirito che informa la disposizione della legge, sia ancora perchè la sentenza di primo grado, investita dall'appello del p. m., aveva escluso anche il reato di ingiurie, ritenendo giustificato quel qualche eccesso di linguaggio che si riscontrava nell'articolo incriminato, reso quasi necessario dalla vivace polemica sôrta tra il

Colussi e il Rottigni e dalla provocazione da costui patita a opera del primo. Mentre, pertanto, si ravvisa infondato il primo mezzo di ricorso del Rottigni, avendo la sentenza sufficientemente motivato per escludere la diffamazione, fondato si riscontra il secondo mezzo, essendo deficiente ed erronea la motivazione sul reato di ingiurie, per il quale il ricorrente fu condannato, essendosi la sentenza limitata a rilevare il solo fatto materiale senz'estendere la sua indagine anche all'elemento intenzionale.

Osserva, sul ricorso del Savini, esser principio indiscutibile che colui, il quale si crede leso da un reato, può far denunzia o dar querela contro un solo dei suoi offensori: tale principio trova applicazione anche nei reati di azione privata, salvo che la legge abbia espressamente stabilito il contrario, come nel caso d'adulterio all'art. 356 c. p. Che se il p. m. à il diritto e il dovere di esercitare l'azione penale, estendendola anche agli agenti principali e complici d'un reato, ancorchè non denunziati o querelati, ciò à soltanto luogo nei reati di azione pubblica, non in quelli nei quali l'azione non può esser posta in movimento che a querela di parte. Tale limitazione del diritto del p. m. di estendere l'azione penale anche agli agenti principali o complici nei reati d'azione privata, è fatta palese dalla disposizione dell'art. 371 proc. pen., nel quale per tali reati è data facoltà alla parte lesa di citare direttamente l'imputato dinanzi al tribunale, in virtù d'un decreto del presidente disteso appiè del ricorso (art. 372); dal che ne segue che solo alla parte lesa spettando l'iniziativa del procedimento, dessa è arbitra d'iniziarlo contro chi meglio crede, quantunque più sieno gli autori o complici del reato a suo danno consumato, a meno che una disposizione di legge, come quella del citato art. 356 c. p., la obblighi a estendere la sua querela contro tutti. La disposizione della legge è troppo chiara, per poter lasciar dubbio intorno al suo concetto e alle sue conseguenze; se alla parte lesa spetta il diritto di chiamare direttamente in giudizio il suo offensore, non può con tale diritto conciliarsi quello del p. m. di estendere l'azione penale contro altri agenti principali o complici del reato querelato, poichè l'azione del p. m. verrebbe a menomare e intralciare il diritto che la legge concede alla parte lesa. Nè il non essersi la parte offesa avvalsa del sistema della citazione diretta contro l'imputato può menomare il suo diritto di presentare la sua querela contro chi meglio creda dei suoi offensori, dappoichè una. questione di procedura non può ledere un diritto, a meno che la legge non lo prescriva esplicitamente, come quando commina per taluni atti determinate forme o tempi a pena di nullità o di decadenza. Come non può trarsi argomento in contrario dall'articolo 88 cod. pen., il quale dispone che la remissione fatta a favore d'uno degli imputati giova anche agli altri; ciò essendo cosa ben diversa dal principio che la querela contro uno dei colpevoli debba estendersi di diritto contro gli altri.

Neppur à fondamento l'argomento che l'impugnata sentenza vuol desumere dalla disposizione dell'art. 47 della legge sulla stampa, che ritiene applicabile al caso, trattandosi di reato commesso a mezzo della stampa, e secondo la quale il gerente viene sempre considerato come complice dei delitti e contravvenzioni commesse con pubblicazioni fatte nel suo giornale; dappoichè l'articolo non dice che trattandosi di reato d'azione privata la querela debba necessariamente estendersi anche a lui, o che sia in facoltà del p. m. di estendere in tali reati d'ufficio anche contro di lui l'azione penale. L'articolo 47, d'altronde, è compreso nel capo VIII della legge sulla stampa, che tratta delle pubblicazioni periodiche; esso contiene due parti: la prima, nella quale è detto che « tutte le disposizioni penali portate da questo capo sono applicabili ai gerenti dei giornali e agli autori che avranno sottoscritti gli articoli in essi giornali inseriti », e la seconda, il capoverso, nella quale è contenuto il principio della presunta responsabilità del gerente come complice dei delitti e contravvenzioni fatte nel suo giornale. Quest'ultima disposizione, costituendo non il testo dell'articolo, ma il suo capoverso, dee necessariamente ritenersi, per i principî d'ermeneutica legale, che si riferisca unicamente alle disposizioni penali portate dal capo VIII della legge, nel quale l'articolo è contenuto e che sono richiamate nel testo dell'articolo stesso, tra le quali non è contemplato il delitto di diffamazione o d'ingiuria.

Osserva, infine, che con l'art. 4 della legge 22 novembre 1888, n° 5801, fu tra gli altri abrogato l'art. 28 dell'editto 26 marzo 1848, articolo riguardante i delitti di diffamazione e d'ingiurie commessi a mezzo della stampa, intendendosi al medesimo sostituite le disposizioni corrispondenti del nuovo codice penale. Se, pertanto, tali reati non sono più contemplati dalla legge speciale, se ai medesimi non sono applicabili che le sanzioni del codice penale; ne viene di legittima conseguenza che la disposizione dell'art. 47, pur volendola estendere a tutti i delitti commessi a mezzo della

stampa, non è più applicabile al gerente responsabile d'un periodico; al quale per i detti reati debbono applicarsi i principî e le norme comuni che regolano il concorso di più persone in uno stesso reato e contenute negli articoli 63 e 64 c. p.

Per questi motivi, cassa, ecc. — (Pres. ff. Bruni — rel. Gui — p. m. Sansonetti).

(Prima Sezione.)

9 gennaio 1906. 814

INFORTUNI NEL LAVORO — CONTRAVVENZIONE — indennità — transazione — divieto — estensione — (l. sugli infortuni 31 gennaio 1904, nº 51, art. 9 e 14).

La nullità delle transazioni circa l'indennità d'infortunio è stabilita nei rapporti non solo fra l'operaio e l'istituto assicuratore, ma anche fra l'operaio e il responsabile dell'infortunio, e per qualunque patto inteso a eluderne il pagamento [1].

— — **imprese per taglio di boschi — luoghi diversi** — (legge cit., art. 1°, n° 2).

« *L'art. 1°, nº 2°, presume che l'impresa debba necessariamente adibire i suoi operai in luoghi diversi, e anche, per coordinare, il taglio delle piante al loro trasporto attraverso fiumi e torrenti, adibirli contemporaneamente, in gruppi diversi, in ragione della importanza dei singoli lavori* [2]. »

Ric. *Danzetti Gaetano.*

(Prima Sezione.)

13 gennaio 1906. 815

INFORTUNI NEL LAVORO — assicurazione — manutenzione di strade — (l. sugli infortuni 31 gennaio 1904, n° 51, art. 1°, n° 2°).

« *La manutenzione d'una strada non è che il permanente restauro della stessa, e quindi l'appaltatore deve uniformarsi all'obbligo dell'assicurazione degli operai che egli adibisce ai lavori di manutenzione in numero maggiore di cinque* [3]. »

Ric. *P. M.* in c. *Santoro.*

(Prima Sezione.)

9 gennaio 1906. 816

REQUISIZIONI MILITARI — omessa denunzia di vendita — contravvenzione e non delitto — condanna in contumacia — opposizione e non appello — (l. sulla requisizione dei quadrupedi, articoli 4 e 5; cod. proc. pen., art. 349 e 353).

Per l'essenza e carattere suo, costituisce contravvenzione e non delitto l'omessa denunzia della vendita d'un quadrupede [4].

... *Epperciò la relativa sentenza contumaciale di condanna, nonostante abbia applicato la multa, è suscettibile d'opposizione e non d'appello.*

Ric. *Lamantia Rocco.*

La Corte: — (*Omissis.*) Osserva disporre l'art. 349 p. p. che il condannato in contumacia potrà fare opposizione avverso sentenza dalla quale non sia lecito appellare, e il susseguente art. 353 predica che può appellare dalle sentenze profferite dai pretori l'imputato, allorchè si tratti di delitto, ovvero si tratti di contravvenzioni per le quali sia inflitta la pena dell'arresto o dell'ammenda per somma superiore alle lire 156. Il primo esame, adunque, che avrebbe dovuto fare il pretore, era quello di discernere se il reato addebitato al ricorrente, per la sua entità giuridica, costituisse delitto o contravvenzione, tenendo per norma che, giusta l'art. 21 del rº. dº. 1° dicembre 1889, contenente le disposizioni del c. p., nel determinare se un

[1] — « Giacchè il legislatore, volendo assicurare il pagamento d'una giusta indennità, e prevenire ogni possibile abuso della miseria e della buona fede dell'infortunato e dei suoi parenti, con l'art. 14 si riferì ai responsabili dell'infortunio e all'istituto assicuratore, affermando, in modo assoluto e senz'eccezione di sorta, la nullità di qualunque patto inteso a eludere il pagamento delle indennità o scemarne la misura stabilita con le disposizioni dell'articolo 9, e soggiungendo che, in caso di contestazione sul diritto all'indennità e sulla misura di essa. le transazioni relative non sono valide senza l'omologazione del tribunale. »

Con duplice mezzo deducevasi: *a*) che la nullità delle transazioni è proclamata nei rapporti fra l'operaio e l'istituto assicuratore, e non già fra l'operaio e il responsabile dell'infortunio; *b*) che son vietate le transazioni tendenti a diminuire l'importo dell'indennità, ma non la quietanza finale per le indennità medesime.

[2] — Col mezzo deducevasi che nessuna delle due squadre adibite al lavoro constava di oltre cinque operai, lavoravano in due località distinte e separate e recidevano due boschi che distavano decine di chilometri l'uno dall'altro.

[3] — Cont. 22 agosto 1901 (*Riv. Pen.*, vol. LV, pag. 76).

[4] — Conf. 18 febbraio 1904 (*Riv. Pen.*. vol. LX, pag. 57 — e *Nota* ivi).

reato preveduto nelle leggi, nei decreti, nei regolamenti, nei trattati e nelle convenzioni internazionali, sia un delitto ovvero una contravvenzione, non si deve avere riguardo alla pena, ma soltanto al carattere del reato, secondo la distinzione fatta nel codice penale tra delitto e contravvenzione.

Ora, se il criterio distintivo del delitto dalla contravvenzione non è la pena, bensì l'essenza e carattere del reato; se non è dubbio che la contravvenzione si sostanzia in un fatto innocuo per sè stesso, costituente solo un pericolo potenziale di lesione dell'altrui diritto giuridico, e che il delitto, per concorso, produce la lesione giuridica; se il Lamantìa è imputato di aver omessa la denunzia della vendita d'un suo quadrupede potestato semplicemente ma non requisito dall'Autorità militare, egli sarebbe responsabile del pericolo potenziale di non poter consegnare il cavallo nel momento in cui per avventura fosse stato requisito come necessario al servizio del regio esercito, egli avrebbe dunque commesso un fatto innocuo per sè stesso, sebbene pericoloso per l'altrui diritto, avrebbe, in altri termini, violato un ordinamento stabilito a tutela del diritto medesimo, quale ordinamento consiste nel decreto, scritto negli art. 4 e 5 della legge speciale, di vendere un quadrupede dichiarato idoneo al servizio dell'esercito, ed essendo stato per codesta trasgressione condannato in contumacia alla pena pecuniaria di lire cento, ei poteva legalmente, come fece, proporre opposizione, a nulla importando che la pena pecuniaria si chiamasse multa o ammenda. Nel caso in esame concorse altresì la circostanza che nell'estratto della sentenza notificata a Lamantìa si legge che era stato condannato all'ammenda, invece che alla multa; onde anche per questo verso egli si era bene avvisato nel proporre opposizione anzichè appello.

Il pretore urbano di Palermo, pertanto, nel dichiarare inopponibile la propria sentenza contumaciale, perchè si trattava della pena della multa di lire 100, senza badare all'essenza o carattere del reato, violò l'art. 21 del r°. d°. 1° dicembre 1889, contenente le disposizioni per l'attuazione del codice penale, e la sentenza denunziata dev'esser annullata, riuscendo un fuor d'opera lo scendere all'esame degli altri due mezzi del ricorso che non ànno più valore.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. Fiocca — rel. Bozzo — p. m. Martinotti).

(Prima Sezione.)

13 gennaio 1906. 817

GIURATI — QUESTIONI — concorso di più persone in un reato — due cooperatori — questioni rispettive — (cod. pen., art. 63; codice proc. pen., art. 494 e 495).

A integrare il concetto giuridico della cooperazione immediata, è perfettamente legale e necessario, due essendo i cooperatori, in ciascuna delle questioni principali accennare ad « altra » persona [1].

— VERDETTO — rapina — cooperazione immediata — minaccie nella vita — affermazione per uno solo dei cooperatori — (cod. pen., articolo 408; cod. proc. pen., art. 507).

Non è contradittorio il verdetto, trattandosi di cooperazione immediata in rapina, che affermi l'aggravante delle minaccie nella vita per uno dei due cooperatori, e non anco per l'altro [2].

DIBATTIMENTO — GENERALITÀ — porte chiuse — riapertura — non emergenza in verbale — sentenza — (cod. proc. pen., art. 268).

« *Leggendosi nella sentenza che fu letta e pubblicata, cioè letta alla presenza del pubblico, è vano sostenere che fu letta invece a porte chiuse, perchè nel verbale, dopo lo sgombro del pubblico dalla sala, non si accenna che il pubblico stesso vi fu riammesso* [3]. »

Ric. *Limosani* e *Gentile*.

---

[1] — « Giacchè la cooperazione suppone necessariamente l'esistenza di altro concorrente, il quale poi non dev'esser indicato, per non incorrere nel vizio della complessità. Nè vale osservare in contrario che, non essendosi indicato nell'atto d'accusa altro possibile concorrente, la parola « altro » dovea necessariamente riferirsi al coaccusato, giacchè i giurati non devono decidere dell'infallibilità della sentenza di rinvio e dell'atto d'accusa, ma sono invece chiamati a giudicare liberamente dei fatti attribuiti a ciascun accusato. E poichè non è serio supporre abbiano potuto nella votazione delle questioni principali, per la parola « altro », preoccuparsi delle sorti del coaccusato, ne consegue che essi, i giurati, furono liberi nelle relative decisioni e che la parola « altro », integrando il concetto giuridico della cooperazione immediata, fu perfettamente legale e necessaria. »

[2] — Conf. 6 novembre 1901 (*Riv. Pen.*, vol. LVI, pag. 717, n 6).

[3] — « Il verbale non potea riferirsi che al dibattimento, e lo sgombro fu disposto appunto

(Prima Sezione.)

15 gennaio 1906. **818**

CASSAZIONE — RICORSO — p. c. — ordinanza di non luogo — opposizione — rigetto — (cod. proc. pen., art. 644 e 645).

« *La legge ammette il ricorso della p. c. allora soltanto che questa sia lesa nei suoi interessi civili e per i soli capi delle sentenze che alle sue ragioni civili recaron lesione* [1].

» ... *Accadendo, pertanto, che la Sezione d'accusa abbia esclusa l'esistenza dei reati ascritti agli imputati, e quindi rigettata la opposizione della p. c. all'ordinanza di non luogo a procedimento pronunziata dal g. i., non compete alla medesima p. c. il diritto d'impugnare con ricorso la sentenza emanata dalla Sezione d'accusa* [2]. »

Ric. *Gaeta* e *Morganti*.

(Prima Sezione.)

3 agosto 1905. **819**

ESERCIZI PUBBLICI — protrazione di chiusura — trasferimento — (l. di p. s., art. 50 e 56; regol°., art. 53).

L'autorizzazione di protrarre la chiusura d'un esercizio cessa col trasferimento di esso in altra località.

Ric. *Asdrubali.*

La Corte: — (*Omissis.*) Attesochè è vero che l'orario per l'apertura e chiusura degli esercizi pubblici, in conformità all'art. 56, è fissato dall'Autorità di p. s. del circondario, d'accordo con quella municipale, ma non è egualmente vero in modo assoluto che la stessa legge e il relativo regolamento non prescrivono norme al riguardo, e che, secondo l'assunto del ricorrente, la relativa autorizzazione per gli orari protratti conserva la sua efficacia indefinitivamente e finchè non sia revocata; poichè basta guardare alle finalità alle quali la legge mira nel porre un vincolo al libero esercizio del diritto degli esercenti, prescrivendo che l'Autorità politica e gli agenti dipendenti ànno il dovere di vigilare e il diritto di penetrare nei luoghi aperti al pubblico, e ciò come un'eccezione all'inviolabilità del domicilio.

Nè basta, poichè in tutte le disposizioni contenute nel capo II, titolo II, della legge di p. s., si parla di licenza, nella quale, in conformità del modulo insito al regolamento, non solo debba specificarsi la natura e la specie dell'esercizio, ma la località in cui è posto, e tali indicazioni sono richieste allo scopo che l'Autorità competente e gli agenti dipendenti sappiano dove e come esplicare la loro azione di polizia preventiva.

E basta guardare a tutte le altre disposizioni contenute nel titolo I e II del regolamento per l'applicazione della legge in data 8 novembre 1889, e più specialmente all'art. 53, in virtù

---

per il dibattimento, esaurito il quale, cessò l'effetto dell'ordine relativo, epperciò era inutile revocarlo con apposita ordinanza. E se nel verbale si legge che la sentenza fu pronunziata ad alta voce, alla presenza del p. m., del cancelliere, dei giurati, degli accusati e dei difensori, ciò dipende dal fatto che i verbali a stampa si riferiscono allo stato normale dei pubblici dibattimenti, perciò, in base all'art. 508 della procedura stessa, anche per la pubblicazione della sentenza, omettono d'indicare la presenza del pubblico nel pubblico dibattimento. »

Conf. 23 marzo 1904 (*Rivista Penale*, vol. LXII, pag. 709 n); 20 marzo 1905 (*Id.*, vol. LXI, pag. 703 — e *Nota* ivi); 15 gennaio 1906, *Musacchio* e *Acciaro* (inedita).

Procedutosi al dibattimento a porte chiuse, deve risultare da ordinanza la riapertura delle medesime (Corte d'appello di Catanzaro, 18 dicembre 1905, *Villone* e *altri: Cronaca giudiziaria delle Calabrie*, Catanzaro, vol. I, pag. 72).

[1] — « Inquantochè, se, da un canto, alla p. c. deve esser consentito sperimentare e difendere i suoi diritti civili, la legge, dall'altro, non à voluto concederle di sostituirsi al p. m. »

La p. c. non può ricorrere contro sentenza di non luogo per inesistenza di reato (19 dicembre 1905, *Rossi;* 21 dicembre 1905, *Narducci* e *altri:* inedite).

[2] — « Nè si potrebbe sostenere che nell'interesse civile risenti un pregiudizio la p. c. perchè venne condannata nelle spese dalla Sezione d'accusa, dappoichè la condanna alle spese non tocca in senso giuridico gli interessi civili della parte opponente, ma esclusivamente è una conseguenza legale derivante dal rigetto dell'opposizione in base all'art. 265 c. p. p. »

Conf. 18 giugno 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LX, pag. 625 — e *Nota* ivi di richiamo); 30 novembre 1903 (*Id.*, vol. LIX, pag. 172); 14 novembre 1905, *Mongoli* e *altri* (inedita).

Cnfr. 10 gennaio 1905 (*Id.*, vol. LXII, pag. 703, n. 4).

La p. c. non può ricorrere contro la sentenza della Sezione d'accusa che ne dichiari inammissibile l'opposizione avverso ordinanza di non luogo del giudice istruttore (11 agosto 1905, *Gagliano:* inedita).

del quale è testualmente fatto obbligo all'esercente di provocare l'assenso dell'Autorità di p. s. nel caso di trasferimento di esercizio pubblico da una in altra casa dello stesso Comune, per esser convinti che, essendo predominante ai fini della stessa legge il concetto di rendere consapevole l'Autorità, è indiscutibile che d'ogni cambiamento si dee prevenire l'Autorità di p. s., inquantochè a seconda del luogo in cui l'esercizio può esser trasportato in posizione più o meno centrale e frequentata, o più o meno remota e appartata, può richiedere più o meno attiva e necessaria la vigilanza, e specie sugli elementi pericolosi, intenti sempre a sfuggire.

Donde il criterio discretivo lasciato all'Autorità di p. s. di regolare con quella municipale l'orario, solo che si consideri che quello che non sarebbe a temersi in una località, potrebbe rendersi necessario in un'altra, se meno vigilabile.

Riassumendo, adunque, sotto qualunque aspetto vogliano guardarsi, i due mezzi, essendo evidente che l'errore d'interpretazione, anzichè nel giudizio del decidente, sta invece nell'assunto difensivo del ricorrente, non possono trovare accoglimento.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Orilia — rel. Fili Astolfone — p. m. Sansonetti).

(Prima Sezione.)

13 gennaio 1906. **320**

CORTE D'ASSISE — DIBATTIMENTO — testimoni — parenti e affini — potere discrezionale — sanatoria — (cod. proc. pen., art. 286, 290 e 478).

« *È vero che il presidente non può, in virtù del suo potere discrezionale, fare ciò che la legge vieta sotto pena di nullità, e quindi assumere a esame una delle persone indicate nell'art.* 286 *p. p., ma è vero pure che, quando una di queste persone venga intesa o sull'istanza delle parti o per ordine del presidente, senz'alcuna preventiva opposizione, la nullità sanzionata dal citato articolo rimane sanata giusta il disposto dello art.* 296 [1]. »

Ric. *Savoldi Poli Agostino Michele.*

(Prima Sezione.)

21 dicembre 1905. **321**

DIBATTIMENTO — TESTIMONI — giuramento — minori — incertezza sull'età — maggiore probabilità — (cod. proc. pen., art. 285, 297 e 299).

« *La capacità d'una persona qualsiasi a deporre come testimone in giudizio dev'esser accertata nel momento in cui essa è chiamata o si accinge a render la testimonianza, e naturalmente coi mezzi dei quali siasi potuto fin allora disporre* [2].

» ... *Non è quindi ammissibile che prove postume al giudizio (documento prodotto in Cassazione), in cui siansi esaurite le relative ricerche ritenute opportune da tutte le parti e bastevoli, possano aver virtù di scalzare dalle fondamenta e annientare il giudizio stesso già compiuto* [3].

» ... *Nell'incertezza, rimasta eventualmente all'atto dell'esame sull'età della persona esaminanda, nonostante l'esaurimento di quelle ricerche, si dee prender senza più il partito che alle maggiori probabilità corrisponda, e tale deesi a preferenza ritenere quello nel quale tutte le parti consentano* [4]. »

Ric. *Finelli.*

(Prima Sezione.)

13 gennaio 1906. **322**

PRIVATIVE ERARIALI — CONTRAVVENZIONE — posta — agenzie per recapito di lettere — (legge postale, art. 3).

« *Espresso* », *ai sensi e per gli effetti del-*

---

[1] — « Non avendo voluto il legislatore che il silenzio delle parti possa nascondere l'astuzia di cooperare al compimento d'una nullità. »

Conf., per regola generale, 4 gennaio 1901 (*Riv. Pen.*, vol. LIII, pag. 154).

[2] — « Codesta essendo un'evidente necessità della funzione giudiziaria, cioè un'assoluta esigenza giudiziale. »

[3] — « Poichè, per gli art. 285 e 297 c. p. p., vi è ugualmente nullità se deponga senza giuramento un minore di quattordici anni e se deponga, senz'aver prima giurato, una persona di età superiore. »

[4] — « Partito che nella fattispecie fu e dovette essere di ritenere l'esaminando minore di quattordici anni, perchè alla conforme dichiarazione del presidente nessuna opposizione o contraria osservazione venne fatta. »

Cont. 16 novembre 1905, a pag. 67 di questo volume — e *Nota* a pag. seg.

l'art. 2, nº 3º, della legge postale, secondo spiega l'art. 6, ultº. capovº., del regolamento 10 *febbraio* 1901, *significa chi sia mandato appositamente e straordinariamente da un luogo a un altro per eseguire una commissione* [1].

« ... *L'avverbio « straordinariamente » suppone il fatto isolato, non il fatto di chi straordinariamente sì, ma per mestiere, accetti l'incarico di fare recapitare lettere chiuse senza il bollo che comprovi il pagamento del diritto postale* [2] ».

... *Epperciò contravvengono all'art.* 3 *del rº. dº.* 24 *dicembre* 1899, *nº* 501, *approvante il testo unico delle leggi concernenti il servizio postale, tanto il titolare che i fattorini d'un'agenzia, la quale s'incarichi, a fine di lucro, del trasporto e della distribuzione della corrispondenza in frode della privativa postale* [3].

Ric. *Boni* e *Zambelli*.

(Prima Sezione.)

11 gennaio 1906. 333

RIFIUTO D'OBBEDIENZA ALL'AUTORITÀ — esami elettorali — maestro — ordine del pretore — (cod. pen., art. 434; l. elettorale politica, articolo 19; regolº., art. 5).

Risponde ai sensi dell'art. 434 cod. pen. il maestro elementare che rifiuti di obbedire all'ordine del pretore di assisterlo negli esami elettorali.

Ric. *Marucci Simone*.

La Corte: — (*Omissis.*) Considerato che i motivi del ricorso sono inattendibili e destituiti di legale valore.

(*Omissis.*) Il *secondo*, col quale sostiensi che l'ordine fu dato da Autorità incompetente, è assolutamente errato; imperocchè il pretore, quale Autorità costituita, à diritto, nello svolgimento ed esercizio delle proprie potestà e funzioni, d'impartire ed emettere gli ordini opportuni, onde raggiungerne lo scopo, per effetto di che dee riconoscersi che egli abbia competenza e i cittadini l'obbligo di ottemperare a coteste prescrizioni. Una diversa opinione menerebbe all'assurdo di ammettere che in un civile consorzio costituito si possa impunemente insorgere contro le prescrizioni dell'Autorità costituita col sospenderne l'esecuzione, e che questa sia destituita d'ogni sanzione. Ora, siccome fra i doveri e le attribuzioni del pretore vi è quello di dover lui procedere allo esame e all'esperimento dei candidati aspiranti all'esercizio elettorale, quando questi mancano del certificato prescritto dall'art. 2 della legge elettorale, ma con l'assistenza del maestro elementare, come si verificò nella fattispecie; così è evidente che il pretore avea diritto d'incitare e ordinare al ricorrente, quale maestro elementare, di presentarsi in pretura per assisterlo, e questi il dovere di ottemperare all'ordine legalmente ricevuto. D'altronde è la legge elettorale, che nell'art. 19, è il regolamento che nell'art. 5 accordano cotesta facoltà al pretore; epperò non può dubitarsi della sua competenza (legge 11 luglio 1894, nº 286; rº. dº. 28 marzo 1895, nº 83; regolº. 18 agosto 1894, nº 386). Dunque anche questo motivo, come infondato, dee respingersi.

Il *terzo motivo*, col quale affermasi che l'ordine non fu dato per ragione di giustizia e di pubblica sicurezza, è parimenti insussistente, e dee rigettarsi; perchè, senza discutere se la ragione di giustizia e di p. s. debba concorrere anche per le trasgressioni agli ordini legalmente dati dall'Autorità competente, come indubbiamente è prescritto per l'inosservanza dei provvedimenti, questo è certo in diritto, che costituisce somma ingiustizia il mettere i cittadini e candidati aspiranti all'esercizio elettorale, che è una delle maggiori conquiste del diritto moderno, nell'impossibilità di farle valere.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Fiocca — rel. Giovinazzi — p. m. Ferriani).

[1-3] — Zambelli Giovanni, fattorino dell'impresa « corrieri-lampo », esercita da Boni Giovanni, fu sorpreso in Bologna nell'atto che recapitava una lettera e con indosso altra lettera da recapitare e bollettari contenenti ricevute di 210 lettere già recapitate. La legge postale, all'art. 2, fa eccezione alla privativa stabilita nell'art. 1º, per i privati, che, senza fine di lucro, siano latori di qualche lettera, per le lettere che portino un bollo che comprovi il soddisfacimento del diritto postale, per le lettere che una persona spedisca a un'altra per mezzo di espresso. Ora il pretore, nella specie, ritenne che le due lettere sequestrate non eran munite di francobollo, che dai bollettari sequestrati non risultava l'affrancazione voluta dalla legge, che non si trattava di appositi e straordinarî espressi per eseguire una commissione.

CORTI, TRIBUNALI E PRETORI

Tribunale di Brescia.

5 febbraio 1906. 224

RESISTENZA ALL'AUTORITÀ — qualità ufficiale — ferrovieri — guardasala — incaricato di un pubblico servizio — legge 22 aprile 1905 — non influenza — (cod. pen., art. 190 e 207; l. 22 aprile 1905, art. 18).

Il guardasala ferroviario non è pubblico ufficiale a' sensi dell'art. 207 *e per gli effetti dell'art.* 190 *c. p., ma semplicemente persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio* [1].

... *Nè vale invocare in contrario l'art.* 18 *della legge* 22 *aprile* 1905, *n°* 137, *dettato esclusivamente nei rapporti di dipendenza del personale ferroviario verso l'Amministrazione dello Stato e non nei rapporti del medesimo coi privati* [2].

App. *Dina Gioacchino.*

Il Trib.: — Nel giorno 29 settembre 1905 il Dina Gioacchino si portava a questa stazione ferroviaria per ritornare a Desenzano. Esso era accompagnato da un facchino privato, portante un involto di limitato volume, ma contenente un tubo di ghisa del peso di kg. 18. Siccome detto facchino non era provvisto di biglietto d'ingresso, il guardia-sala Gherardi Alessandro si opponeva alla sua entrata. Ciò irritò il Dina; il quale, dopo breve diverbio, sospinse il facchino verso l'interno e, secondo la denunzia, per fargli largo, dava spintoni anche allo stesso guardia-sala sin quasi a farlo cadere.

Per questo fatto al Dina venne dato carico del delitto di cui all'art. 190 c. p., e il pretore fece luogo alla condanna.

Ora, il Dina à appellato, e tra i parecchi motivi di gravame àvvi questo, e cioè che il Gherardi non era e non è pubblico ufficiale.

E questo motivo parve al tribunale fondato.

Infatti, per l'art. 207 c. p., sono pubblici ufficiali soltanto coloro che sono rivestiti di pubbliche funzioni, la quale nozione implica il concetto di funzioni involgenti una potestà discretiva nel dare ordini o emanare provvedimenti, ossia di funzioni alle quali sono inerenti mezzi e facoltà rivelanti il pubblico potere. Siffatta nozione del pubblico ufficiale data dalla legge, porta a non confondere tra « pubbliche funzioni » e « pubblici servizi », e con la scorta di questa necessaria distinzione è facile comprendere che i guardia-sala ferroviarî, i quali ànno l'incarico meramente materiale di custodire l'ingresso nella stazione, di vietarne l'accesso agli estranei e di controllare i biglietti, non posson rientrare nella categoria dei pubblici ufficiali, ma rimangono semplicemente tra le persone incaricate di un pubblico servizio.

Ciò, del resto, fu già ripetutamente ritenuto dalla Corte Suprema perchè occorra di soffermarvisi più a lungo.

Vero è che in oggi è intervenuta la legge 22 aprile 1905 sull'esercizio di Stato delle ferrovie, la quale all'art. 18 dichiara che « tutti gli addetti alle ferrovie esercitate dallo Stato, qualunque sia il loro grado e ufficio, sono considerati pubblici ufficiali. »

Ma pare al tribunale che questa nuova disposizione di legge non abbia e non possa aver valore che nei soli rapporti tra lo Stato e il personale ferroviario, e non anche per gli effetti penali nei confronti del privato cittadino.

Infatti detto art. 18, affermando che tutti gli addetti alle ferrovie son considerati pubblici ufficiali, non indica poi a quale effetto lo siano. Ora è troppo viva nella memoria di tutti la discussione che seguì nel Parlamento la presentazione di quella legge, e in ispecie quella avvenuta intorno alla disposizione in esame, per ignorarne le cause che la determinarono e lo scopo che s'intendeva di raggiungere. Epperò quanto è logico e ovvio il sottintendere che quella parificazione lo fu nei rapporti di dipendenza del personale ferroviario verso l'Amministrazione dello Stato, altrettanto non lo sarebbe se si volesse estenderla anche agli effetti penali di fronte ai privati con la portata di deroga all'art. 207 c. p. Ciò non solo per il principio che il precetto penale vuol esser

---

[1-2] — V. quanto scrivevamo all'indomani della promulgazione della legge 22 aprile 1905, n° 137 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 611).

Cnfr. 22 febbraio 1904 (*Supplemento* alla *Riv. Pen.*, vol. XIV, pag. 42 — e specialmente *Nota* ivi).

chiaro, preciso, categorico, e non costruito per via di sottintesi e molto meno con criterio di estensione, ma anche per altro e decisivo riflesso. Imperocchè nel codice tutte le pene sono con sommo studio determinate per qualità e per misura in ragione dell'entità del fatto delittuoso e della natura del diritto leso. E se il legislatore comminò per coloro che si rendono colpevoli di violenze, minaccie od oltraggio a pubblici ufficiali speciali e gravi sanzioni, ciò fece appunto in contemplazione della loro veste, ma così e come esso li intese e definì in quanto impersonano la pubblica Autorità, che è perciò il vero diritto leso. Basta, adunque, questo riflesso per negare senz'altro alla disposizione contenuta nell'art. 18 della succitata legge intendimento e valore di deroga al codice penale nei rapporti del privato cittadino.

Pertanto il guardia-sala ferroviario essendo a ritenersi anche in oggi, nei riguardi dell'imputazione fatta al Dina Gioacchino, persona semplicemente incaricata d'un pubblico servizio, per cui il fatto addebitato a esso Dina, sia che si voglia qualificare violenza o ingiuria, rimarrebbe sempre reato d'azione privata, questa mancando per difetto di querela, dee in suo confronto dichiararsi non luogo a procedimento.

Per questi motivi, ecc. — (Pres. Sartorio — rel. Gnaga — p. m. Furlini).

LEGISLAZIONE ITALIANA

REATI COMMESSI CON MATERIE ESPLODENTI

È noto come in quella parodia di terrore instaurata, in seguito agli attentati anarchici, sotto il governo di Crispi, germinassero a un tempo, con la data del 19 luglio 1894, tre leggi eccezionali, di cui una, concernente provvedimenti di p. s., con effetto transitorio, le altre due, sull'istigazione a delinquere col mezzo della stampa e sui reati commessi con materie esplodenti, di carattere permanente (v. *Coll. legisl.* della *Riv. Pen.*, vol. II, pag. 553). È noto del pari come la prima e la terza (non avendone d'uopo la seconda) fossero completate dai rispettivi regolamenti per la loro esecuzione (*Id.*, id., pag. 572), portanti entrambi la data del 23 agosto 1904, n[i] 389 e 390.

Il regolamento n° 389 consta di due capi: l'uno relativo al domicilio coatto per i reati commessi con materie esplodenti, l'altro alle licenze relative alle stesse materie. Questo secondo capo è stato di recente sostituito con un nuovo regolamento, che non possiamo dispensarci dal riprodurre, volendo tenere al corrente di tutte le innovazioni e modificazioni le leggi che o nella *Collezione legislativa*, per i quindici anni che à durato (1885-1899), o nel corpo della *Rivista*, prima e dopo, si son venute man mano pubblicando.

Regolamento in sostituzione del capo II del regolamento approvato con r°. d°. 23 agosto 1894, n° 389, per l'esecuzione della legge 19 luglio 1894, n° 314, sui reati commessi con materie esplodenti, approvato con r°. d°. 21 gennaio 1906, n° 74.

1. Sono soggetti al presente regolamento tutti i prodotti esplosivi, comunque composti, sia che possano agire da soli o uniti ad altre sostanze o impiegati in macchine o congegni, o siano in qualsiasi altro modo disposti o adoperati.

2. I prodotti esplosivi, di cui al precedente articolo, son classificati nelle seguenti categorie:

1. Polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti,
2. Dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti,
3. Detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti,
4. Artificî e prodotti affini negli effetti esplodenti,
5. Munizioni di sicurezza.

3. L'allegato *A* del presente regolamento stabilisce l'elenco e la classificazione dei prodotti esplosivi, che, nei riguardi della sicurezza e incolumità pubblica, furon riconosciuti ufficialmente all'andata in vigore del regolamento medesimo [1].

[1] — Elenco e classificazione dei prodotti esplosivi riconosciuti ufficialmente:

Categoria I. — *Polveri e composti affini negli effetti esplosivi:* — 1. polvere pirica nera ordinaria (da cannone, da fucileria, da caccia, da pirotecnici, da cannoni grandinifughi), di qualunque provenienza e forma; 2. polvere bruna, cioccolata, progressiva, di qualunque provenienza e forma; 3. acapnia della ditta Baschieri e Pellagri in Marano (Bologna); 4. anigrina id. id. id.; 5. randite della fabbrica Randi Pietro in Marano (Bologna); 6. " excelsior " della Società italiana prodotti esplodenti; 7. nivea id. id. id.; 8. sublimite della ditta Olivieri e C. di Ancona; 9. silurite della fabbrica Bianchini e C.; 10. balistite della società anonima dinamite Nobel; 11. lanite id.; 12. filite id.; 13. ichnusa della società sarda Ercole Antico e C.; 14. aristite della fabbrica Luigi Caramosca di Imola; 15. Schultze, polvere senza fumo inglese; 16. e. c. id. id.; 17. polveri senza fumo della Smokeless Powder C. inglese; 18. cordite, polvere senza fumo inglese e tedesca; 19. normale, polvere senza fumo svedese, svizzera e inglese; 20. rothweil, polvere senza fumo tedesca; 21. walsrode, polvere senza fumo tedesca; 22. amberite, id. inglese; 23. mullerite, id. belga; 24. polvere di Brugère; 25. polvere di Abel; 26. polvere senza fumo Diamond; 27. polveri senza fumo del r. polverificio di Fontana Liri; 28. polvere da caccia D-M della società anonima dinamite Nobel; 29. cartocci di polvere per artiglieria; 30. cartocci metallici per artiglieria, muniti di proietto carico, purchè provvisti di spoletta, ma senza innesco, col foro a chiocciola, chiuso con tappetto a vite; 31. cartocci a bossolo metallico per artiglieria, sia da tiro che da salve, senza proietto, ma carichi, purchè chiusi con feltri o dischi solidi di cartone; 32. proietti carichi purchè chiusi perfettamente, sia mediante la loro spoletta senza innesco e col foro a chiocciola rispettivo chiuso con tappetto a vite, sia privi di spoletta e col rispettivo foro chiuso con tappo metallico a vite; 33. cartocci per armi subacquee da guerra, cariche di fulmicotone al 18 % almeno di acqua; 34. acido picrico purificato, cristallizzato, polveroso, compresso o fuso; 35. fulmicotone stabilizzato, polpato e contenente almeno il 18 % di acqua; 36. cotone-collodio stabilizzato, polpato e contenente almeno il 18 % di acqua.

Categoria II. — *Dinamiti e composti affini negli effetti esplosivi:* — 1. dinamiti, gelatine esplosive, gomme esplosive, di qualunque provenienza e forma; 2. cannel Alvisi; 3. cremonite Alvisi; 4. manlianite Alvisi; 5. esplosivi Nobel per mine; 6. cheddite; 7. Prométhée, dal momento dell'unione dei suoi componenti; 8. Rack a Rock, dal momento dell'unione dei suoi componenti; 9. cotone nitrato secco, o con meno del 18 % di acqua, di tutte le provenienze, per gelatine esplosive o per polveri senza fumo; 10. fulmicotone compresso secco, o con meno del 18 % di acqua, di tutte le provenienze; 11. inneschi di fulmicotone.

Categoria III. — *Detonanti e composti affini negli effetti esplosivi:* — 1. bonbons fulminanti, purchè non contengano ciascuno più di mezzo gramma di materia fulminante; 2. capsule detonanti per dinamite e affini, contenenti sino a due grammi e mezzo di mistura fulminante; 3. capsule fulminanti per l'esplosione dei detonatori nei proietti da cannone, carichi di potenti esplosivi; 4. castagnole e petardi muniti d'inneschi esplodenti all'urto, per frizioni o per corrente elettrica; 5. ceci e confetti fulminanti, purchè non contengano più di mezzo gramma di materia fulminante; 6. inneschi elettrici; 7. inneschi cloratati per petardi; 8. miscugli pirotecnici contenenti clorati e simili sostanze che possono esplodere sia all'urto, sia per decomposizione spontanea; 9. micce a combustione rapida.

Categoria IV. — *Artificî e composti affini negli effetti esplosivi:* — 1. fuochi pirotecnici di tutte le specie e da segnale, senza innesco fulminante, preparati con misture analoghe alla polvere pirica ordinaria, con esclusione di clorati, dei picrati, dei fulminanti e delle dinamiti, salva l'eccezione di cui all'allegato *B*; 2. miscugli pirotecnici come al precedente numero 1; 3. castagnole senza innesco fulminante; 4. cartucce per pistole Wery; 5. artificî da guerra per segnalazione; 6. cannelli fulminanti, per artiglierie, a frizione, a percussione ed elettrici; 7. stoppini a frizione e a percussione; 8. inneschi per cartocci a bossolo da cannone; 9. inneschi di spolette; 10. dischetti accensibili per pistole-giuocattoli, anche se a base

4. Con successivi decreti ministeriali sarà provveduto alle variazioni e aggiunte occorrenti al predetto elenco.

5. I prodotti esplosivi non contemplati nell'elenco di cui all'art. 3 non possono esser fabbricati, tenuti in deposito, venduti, importati o trasportati prima che sia emanato apposito decreto ministeriale, che li riconosca e classifichi, sentito il parere della Commissione permanente sugli esplosivi, istituita presso il Ministero dell'Interno, al quale saranno inviate le relative domande.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai prodotti esplodenti in transito nel regno, per la introduzione e trasporto dei quali è però sempre necessaria la licenza del Ministero dell'Interno.

6. La licenza di fabbricare, tenere in deposito o vendere sostanze e materie che sieno atte e appariscano destinate alla composizione o fabbricazione di sostanze o materie esplosive, è rilasciata dal prefetto.

Delle polveri e affini.

7. Non è lecito fabbricare polveri senza licenza dell'Autorità competente. Spetta al prefetto di accordare la licenza per la fabbricazione delle polveri.

È però riservata al Ministero dell'Interno la facoltà di rilasciare la licenza per la fabbricazione di quelle fra le polveri che ànno fra i loro componenti la nitrocellulosa o la nitroglicerina.

8. È lecito tenere in deposito o trasportare da un luogo all'altro del regno, esplosivi della 1ª categoria in quantità non superiore di 5 chilogrammi ovvero un numero non maggiore di 800 cartuccie da fucile caricate a polvere.

Per il trasporto e il deposito di quantità superiore di dette sostanze, occorre una licenza permanente del prefetto, oppure il suo permesso per una o più volte determinate.

Per la vendita è parimente richiesta la licenza del prefetto, la quale dovrà essere rinnovata per ciascun anno solare.

Delle dinamiti e affini.

9. Non si può, senza licenza del Ministero dell'Interno fabbricare, tenere in deposito o vendere qualsivoglia quantità di esplosivi della 2ª categoria. Nè si può senza licenza del Ministero stesso, o, per sua delegazione, del prefetto, trasportare quantità maggiori di 5 chilogrammi di detti esplosivi.

di clorati; 11. ciocchette da bambini e da salons, anche se a base di fulminato d'argento; 12. polvere Battelli, costituita da semplice miscuglio, senza lavorazione, dei suoi componenti.

Categoria V. — *Esplosivi di sicurezza e composti affini:* — *A*): — 1. bossoli di cartone per cartucce da caccia ad involucro rigido, innescati; 2. bossoli metallici per cartucce da fucile o per artiglieria; 3. capsule metalliche per armi da caccia, da tiro e da guerra; 4. cartucce da salve cariche per fucili e pistole, chiuse con pallottole di legno, o carta, o celluloide, oppure anche con dischi di feltro assicurati nel bossolo, se questo è metallico, o assicurati col lembo superiore ripiegato del bossolo, se questo è di cartone rigido; 5. cartucce cariche a bossolo di cartone per fucili e pistole; cartocci carichi a bossolo metallico per cannoni; 6. cartucce cariche a bossolo metallico, per fucili, pistole, rivoltelle, spingarde e mitragliere; 7. spolette a percussione con innesco; 8. spolette a tempo e a doppio effetto per artiglieria, senza innesco; — *B*): — 9. esplosivo fulopite; 10. micce a combustione lenta, dette di sicurezza.

Per le quantità non oltrepassanti il peso massimo di 5 chilogrammi per volta, il prefetto o sottoprefetto è autorizzato a rilasciare licenze di trasporto permanenti o per una o più volte determinate, le quali licenze saranno vincolate all'obbligo del consumo giornaliero, e rilasciate alle condizioni espresse dagli articoli 17, 18 e 19 del presente regolamento.

Dei detonanti e affini.

10. Le disposizioni di cui al precedente articolo sono applicabili agli esplosivi della 3ª categoria, limitando al numero di 100 detonanti il quantitativo massimo, di cui il prefetto o il sotto-prefetto può, subordinatamente al consumo giornaliero, autorizzare il trasporto senza delegazione ministeriale.

Degli artificî e affini.

11. La licenza di fabbricazione, per qualsivoglia quantità, e quella di deposito, vendita e trasporto per quantità superiore ai cinque chilogrammi di artificî, è di competenza dei prefetti, salvo quelli che per contenere detonanti, cadono sotto la disposizione dell'art. 10.

Delle munizioni di sicurezza.

12. Per la fabbricazione, deposito e vendita delle munizioni di sicurezza occorre la licenza del prefetto.

Detta licenza non è necessaria per i trasporti delle medesime.

Norme generali.

13. Le licenze di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 potranno, per motivi di sicurezza pubblica, essere sospese dai prefetti e revocate dal Ministero dell'Interno, fermo il disposto dell'art. 31 del regolamento 8 novembre 1899, n. 6517, per l'applicazione della legge di pubblica sicurezza.

14. Non possono introdursi nel regno esplosivi di qualsivoglia categoria, senza licenza del Ministero dell'Interno.

15. Quando il permesso di fabbricazione, trasporto, detenzione di esplosivi sia chiesto per motivi di studio o di esperimento, il Ministero dell'Interno potrà accordare la relativa licenza, sotto l'osservanza di norme e cautele che crederà del caso, sentito il parere della Commissione permanente sugli esplosivi.

16. È riservato al Ministero di permettere, in casi speciali e a scopo di studî, esperimenti o simili fini innocui, ben determinati, la fabbricazione o detenzione di bombe, macchine e altri congegni micidiali o incendiarî, salvo il disposto dell'art. 24 della legge di p. s.

17. La licenza per fabbricare, tenere in deposito, trasportare, importare o vendere dinamiti o detonanti, non può essere concessa alle persone che, nel quinquennio precedente, siano state ammonite o sottoposte a speciale vigilanza della p. s., o abbiano scontata la pena della reclusione, per un periodo non inferiore ad un anno, per delitti contro l'ordine pubblico, la pubblica incolumità, la proprietà o per omicidio o lesione personale, nè alle persone che non siano d'incensurata condotta.

26. Le licenze per la fabbricazione, l'importazione dall'estero, il deposito degli esplosivi e il loro trasporto, fatta eccezione per le munizioni di sicurezza, dovranno indicare la quantità massima e tutte le altre condizioni alle quali sarà vincolata la concessione.

27. La licenza di trasportare esplosivi della 2ª e 3ª categoria (dinamiti e detonanti) dee vincolarsi alla condizione che il trasporto per via ordinaria sia fatto con l'accompagnamento d'una o più guardie particolari giurate, oppure di uno o più agenti della forza pubblica, in modo da render sicura la custodia di quelle materie nonchè a tutte quelle altre condizioni che di volta in volta si renderanno necessarie. Il trasporto però di esplosivi della 2ª categoria, sino al quantitativo di cinque chilogrammi e di quelli della 3ª sino al numero di 100, può esser autorizzato dal prefetto o sottoprefetto, senza il vincolo della scorta, con quelle cautele che stimerà necessarie a garanzia della pubblica incolumità.

28. I comandanti delle navi mercantili in arrivo, che ànno carico, anche parziale, di esplosivi, e quelli delle navi mercantili che devon ricevere carico, anche parziale, di esplosivi, sono rispettivamente tenuti, i primi a darne avviso entro ventiquattr'ore dall'entrata in porto, e i secondi almeno ventiquattr'ore prima di ricevere il carico, alle Autorità di p. s. di porto, dalle quali riceveranno opportune comunicazioni circa le disposizioni dei regolamenti vigenti in materia.

29. Salvo le maggiori pene stabilite nel codice penale e in altre leggi, i contravventori alle condizioni stabilite nelle licenze, in esecuzione di quanto è prescritto nel presente regolamento, e alle altre norme in esso contenute, sono considerati come mancanti di licenza.

Al comandante della nave, che non denunzia il carico di materie esplodenti, giusta l'art. 28, sono applicabili, ove ne sia il caso, le disposizioni dell'art. 468 del codice penale.

30. Sono abrogati il capo II del regolamento per l'esecuzione della legge 19 luglio 1894, n. 314, sui reati commessi con materie esplodenti, approvato con r.° decreto 23 agosto 1904, n. 389, e tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento.

„ § 12. Anche per i lavori non continuativi, e sempre solo a coloro che soddisfano alle condizioni degli art. 17, 18 e 19 del presente regolamento, potrà, in seguito a domanda, essere concesso l'uso di esplosivi.

„ § 13. La domanda di cui al paragrafo precedente dovrà specificare la natura e la quantità dell'esplosivo da impiegarsi, l'uso che se ne vuol fare, il luogo, la data e la durata presunta dell'uso.

„ Tali esplosivi dovranno esser impiegati entro le ventiquattr'ore dal loro arrivo sul posto di consumo.

„ § 14. Fa eccezione all'obbligo dell'impiego immediato, il caso di mine di potenza eccezionale che si stabiliscono volta per volta in esecuzione di grandi lavori.

„ In questi casi, da specificarsi nella domanda, l'Autorità potrà concedere che, per il tempo necessario al caricamento della mina, il consumo non segua l'immediato prelevamento dell'esplosivo. „

CRONACA

Commissione consultiva della magistratura. — Con decreto ministeriale del 26 marzo u. d. le Sezioni della Commissione consultiva, in seguito alle elezioni dell'11 stesso mese, venivano così costituite:

I[a] Sezione: — Pagano Guarnaschelli, presidente — Fiocca — Triani — Niutta — Righetti.

II[a] Sezione: — Quarta, presidente — Basile — Giordani — Corbo — La Terza.

III[a] Sezione: — Caselli, presidente — Petrella — Bruni — Gui — Carlucci.

Supplenti: — De Gennaro — Innocenti — Pianigiani — D'Osvaldo — Romano — Cannas — Tofano — De Francesco — Frola.

Con decreto dello stesso giorno, venivano confermati segretari i giudici Baviera e Formica e destinati rispettivamente alla I[a] e alla II[a] e alternativamente alla III[a].

Magistratura e sistema penale. — La Commissione per la statistica giudiziaria nella ultima seduta (marzo u. s.) chiuse le sue discussioni intorno alle Relazioni Mortara e Doria, accogliendo all'unanimità i seguenti ordini del giorno:

I.

" Richiamare l'attenzione del Ministro sull'arretrato ormai permanente che si verificò presso la Corte di cassazione di Palermo, sul lavoro individuale non eccessivo, in media, dei magistrati che compongono le varie Corti e sull'urgenza di provvedere al miglior assetto della Corte Suprema, così anche da renderla men numerosa e più stabile nella sua composizione.

„ Richiamare altresì e nuovamente la sua attenzione sulla sperequazione di lavoro fra tutte le altre Magistrature e sull'urgenza di riordinarne le giurisdizioni, provvedendo al loro migliore reclutamento e trattamento economico.

„ Quarta — Lucchini — Baccarani — Mortara. „

II.

" Preso atto della pregevole relazione Doria sull'applicazione della legge 26 giugno 1904, n° 295, per l'impiego dei condannati nei lavori di dissodamento e di bonifica.

„ Considerando che scarsamente applicata sia stata fin'ora tale legge, intesa pure a temperare il danno e l'ingiustizia della mancata attuazione del sistema penale del codice e dell'iniqua sperequazione esistente in Italia nel modo di fare scontare le diverse pene; fa voti che sia prontamente provveduto a rimuovere siffatta enormità, e sia data la dovuta applicazione alla detta legge, con particolare riguardo ai minorenni, e coordinandovi le disposizioni del progetto sulla colonizzazione interna.

„ Lucchini — Gianturco. „

Impiego dei condannati nei lavori di bonificazioni dei terreni incolti e malarici. — Ecco il testo della Relazione Doria, di cui nel secondo

degli ordini del giorno surriportati, applicazione della legge 26 giugno 1904, n° 285 (*Riv. Pen.*, vol. LX, pag. 519), alla Commissione per la Statistica giudiziaria e notarile:

" Allorchè venne proposta e poscia approvata il 26 giugno 1904, la legge n° 285, per l'impiego dei condannati nei lavori di bonificazione dei terreni incolti e malarici, non si provvide contemporaneamente ai mezzi per attuarla.

" Sembrò forse da principio che non fosse assolutamente necessario ricorrere a una dotazione speciale di bilancio, anzitutto per la ragione che, nell'impossibilità di tracciare un programma pratico per lo svolgimento di opere non ancora stabilite materialmente, non era dato tenere a base elementi positivi; quindi anche perchè, sia che si trattasse di dissodare e bonificare terre demaniali, sia che volesse applicarsi la mano d'opera per conto dei proprietarî, credevasi che l'applicazione delle disposizioni relative potesse iniziarsi con le risorse ordinarie del bilancio stesso.

" L'Amministrazione delle carceri avea preparato già un piano d'azione, raccogliendo tutti gli elementi necessarî per quanto si riferisce alla proprietà territoriale demaniale in Sardegna, da occuparsi di preferenza, grado a grado, per i dissodamenti delle zone incolte e per il bonificamento delle plaghe malariche.

" Senonchè la legge fu approvata in un momento assai critico per l'Amministrazione medesima; quando cioè il personale di custodia, numericamente deficiente e impari ai bisogni normali, non offriva le garanzie indispensabili per il funzionamento di colonie all'aperto, senza manifesto pericolo per la sicura custodia dei condannati e per l'ordine sociale.

" Intervenne, è vero, poco dopo, un nuovo organico per il miglioramento di quella categoria di agenti dello Stato; ma esso dovette restringersi, per ragioni imprescindibili d'economia pubblica, a benefizî parziali, tendenti a rialzare il personale da una certa depressione morale in cui era caduto per fatti estrinseci, più che estendersi ai bisogni veri e reali del servizio, i quali reclamavano un aumento numerico.

" Così la riforma *in partibus* non permise di applicare neanche essa la legge predetta in tutta la sua estensione. Ma, conscia di queste difficoltà e previdente, avea già da principio l'Amministrazione ideato un altro mezzo pratico di conseguire senza maggior dispendio, almeno nell'inizio delle opere, la ricordata legge: quello di sopprimere alcuni stabilimenti inutili, anzi dannosi per le loro condizioni d'ubicazione e di conformazione e per la piccolezza, e per ciò in pieno antinomismo con le vigenti disposizioni e con i moderni sistemi di espiazione; stabilimenti i quali rappresentano finanziariamente un onere certo, e moralmente un anacronismo. Tale proposta urtò nonpertanto contro ostacoli assai più gravi di quelli della finanza, poichè turbava interessi locali, a difendere i quali sorse d'improvviso una opposizione che assumeva carattere politico; e fu mestieri differirne l'attuazione, malgrado che l'applicazione della legge in questione porti con sè come necessaria, imprescindibile conseguenza la soppressione di stabilimenti chiusi d'onde togliere i condannati a destinarsi ai lavori di bonificazione.

" In attesa della risoluzione di questa importante questione, l'Amministrazione delle carceri à nondimeno cominciato a dare alla legge del 26 giugno 1904 un principio di applicazione, destinando alle colonie o case di pena intermedia, in cui si compiono effettivamente lavori di dissodamento e di bonifica in base alle disposizioni della legge stessa, i condannati che si ritenevano all'uopo necessarî:

" Così fino ad ora se ne assegnarono: a Castiadas 35, a Isili 38, a Bitti 15, all'Asinara 15, totale 103; oltre quelli che, avendone titolo, vi furono inviati ai sensi dell'articolo 14 del codice penale, e cioè: all'Asinara 177, a Bitti 104, a Cagliari 174, a Capraia 59, a Castiadas 364, a Gorgona 30, a Pianosa 133, a Isili 117; totale 1158; e altri se ne manderanno di mano in mano che i lavori della specie prenderanno sviluppo, poichè ad essi convien dare, e si dà effettivamente, la preferenza, anzitutto per

la Sardegna, in considerazione della relativa facilità di simile opera in quell'isola, dove alla custodia dei condannati è dato di provvedere con un minor numero di agenti, perchè gli indigeni non tollerano la libertà di condannati continentali fuggiaschi e li rendono al penitenziario, e quindi anche per la maggiore estensione della proprietà territoriale demaniale.

„ Ciò non toglie peraltro che l'Amministrazione non abbia rivolto le sue mire di colonizzazione penitenziaria anche all'agro romano, ma, per intraprendere l'impresa, che presenta assai maggiori difficoltà in ragione delle quali à dovuto passare in seconda linea, occorrono mezzi adeguati. Poichè non è chi non vegga l'importanza della questione di collocare una colonia di lavoratori condannati alle porte della capitale e la necessità di premunirsi contro i possibili inconvenienti e pericoli.

„ Per la futura colonizzazione di zone dell'agro romano con l'opera dei condannati, iniziata molti anni or sono, poi soppressa e mai più ritentata, occorre infatti non soltanto una preparazione lunga e laboriosa nel senso delle trattative coi proprietari fondiari, ma anche un'applicazione straordinaria di mezzi preventivi e repressivi per la custodia, il ricovero e l'ordine delle colonie; ciò che l'Amministrazione non potrà fare, se non le sarà dato disporre in tempo di tali mezzi, che à chiesto finora inutilmente.

„ Quanto al regolamento per l'esecuzione della più volte ricordata legge, non è parso conveniente, anche per le ragioni sovraccennate, redigerne uno speciale. Le relative disposizioni faranno parte invece del nuovo regolamento generale per gli stabilimenti carcerari, ora in corso di studio, e che verrà alla luce entro l'anno corrente. „

Polizia dei culti in Francia. — Alla legge 9 dicembre 1905 di separazione delle chiese dallo Stato seguirono, per la sua applicazione, un decreto del 29 stesso mese per l'esecuzione degli inventari, un secondo decreto del 19 gennaio 1906 per la liquidazione e il pagamento delle pensioni, un terzo decreto del 16 marzo u. s., contenente disposizioni varie, fra le quali le seguenti sulla polizia dei culti che completano quelle corrispondenti della legge (v. a pag. 465 di questo volume):

" **49.** La déclaration préalable, prescrite par l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905, est signée par deux délégués au moins de l'association cultuelle qui a la propriété ou la jouissance du local où le culte sera célébré; l'un de ces délégués doit être domicilié dans la Commune où le local est situé.

„ La célébration du culte ne peut avoir lieu qu'après un délai d'au moins vingt-quatre heures.

„ La surveillance des Autorités s'exerce sur les réunions cultuelles publiques conformément aux dispositions des articles 9 de la loi du 30 juin 1881, et 97 de la loi du 5 avril 1884.

„ **50.** L'arrêté pris dans chaque Commune par le maire à l'effet de régler l'usage des cloches, tant pour les sonneries civiles que pour les sonneries religieuses, est, avant la transmission au préfet ou au sous-préfet, communiqué au président ou directeur de l'association cultuelle.

„ Un délai de quinze jours est laissé à celui-ci pour former à la mairie, s'il y a lieu, une opposition écrite et motivée, dont il lui est délivré récépissé.

„ A l'expiration dudit délai, le maire transmet au préfet son arrêté, qui, à défaut d'opposition, est exécutoire dans les conditions prévues par les articles 95 et 96 de la loi du 5 avril 1884.

„ En cas d'opposition, il est statué par arrêté préfectoral.

„ **51.** Les cloches des édifices servant à l'exercice public du culte peuvent être employées aux sonneries civiles dans les cas de péril commun qui exigent un prompt secours.

„ Si elles sont placées dans un édifice appartenant à l'Etat, au département ou à

la Commune ou attribué à l'association cultuelle en vertu des articles 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905, elles peuvent, en outre, être utilisées dans les circonstances où cet emploi est prescrit par les dispositions des lois ou règlements, ou autorisé par les usages locaux.

„ **52.** Une clé du clocher est déposée entre les mains du président ou directeur de l'association cultuelle, une autre entre les mains du maire, qui ne peut en faire usage que pour les sonneries civiles mentionnées à l'article précédent, et l'entretien de l'horloge publique. Si l'entrée du clocher n'est pas indépendante de celle de l'église, une clé de la porte de l'église est déposée entre les mains du maire. „

Statistica degli scioperi. — Facendo seguito alle notizie date per il 1901 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 237), ecco quelle concernenti il 1902 e 1903.

Nelle industrie propriamente dette e nei mestieri, avvennero, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1902, 810 scioperi, ai quali presero parte 197,514 persone, e cioè 140,487 uomini, 36,218 donne e 20,809 fanciulli dei due sessi. Nel 1903 avvennero 549 scioperi, ai quali presero parte 109,327 persone, e cioè 80,138 uomini, 18,759 donne e 10,430 fanciulli d'ambo i sessi.

Degli scioperi verificatisi nel 1902, 9 avvennero in pubblici servizî (nettezza urbana, gassisti, ferrovieri, tramvieri), e vi presero parte 9,508 persone; 7 in industrie esercìte dallo Stato (manifatture di tabacchi, saline e arsenali), e vi presero parte 4,327 scioperanti. Nel 1903, poi, in pubblici servizî avvennero sei scioperi, a cui presero parte 1,420 persone, e nelle industrie esercìte dallo Stato si verificarono 4 scioperi, con 10,129 scioperanti.

Dal 1879, epoca a cui risale la prima statistica degli scioperi, al 1903, il numero degli scioperi verificatisi nel triennio 1901-03 uguaglia circa la metà del totale degli scioperi verificatisi nell'intiero periodo 1879-1903. Il numero degli scioperi del 1902 e del 1903 fu inferiore a quello del 1901, nel quale il fenomeno toccò il massimo d'intensità. Invece, e ciò è degno di rilievo, il numero medio degli operaî partecipanti ai singoli scioperi in ciascuno dei due anni in esame (244 per il 1902 e 199 per il 1903) supera quello notato per il 1901, e anche il numero assoluto degli scioperanti nel 1902 supera quello del 1901.

Fra gli scioperi più importanti, per il numero delle persone che vi presero parte, va segnalato, per il 1902, se si esclude lo sciopero generale di Torino, dichiarato per solidarietà con gli operaî gassisti, lo sciopero degli operaî addetti a diverse manifatture seriche, meccaniche e a mano, verificatosi in Como e Comuni del circondario il 1° settembre: ad esso presero parte 14,955 operaî, chiedendo un aumento sulle tariffe delle mercedi per ciascun articolo fabbricato e la diminuzione d'un'ora di lavoro. Lo sciopero ebbe esito parzialmente favorevole in seguito alla decisione d'una Commissione nominata d'accordo fra gli industriali e gli operaî. In altri 5 scioperi il numero degli scioperanti superò la cifra di 5,000.

Nel 1903, se prescindiamo dallo sciopero generale di Roma, avvenuto in seguito a quello dei tipografi, si ebbero soltanto due scioperi in cui il numero degli scioperanti superò la cifra di 5,000, e cioè lo sciopero dei lavoranti calzolai di varî laboratorî, verificatosi in Milano il 7 maggio, cui presero parte 8,240 persone, e lo sciopero di tutti i 7.800 operaî dell'arsenale della Spezia, verificatosi il 3 aprile. Entrambi gli scioperi ebbero per causa la richiesta di miglioramento del contratto di lavoro: il primo ottenne esito parzialmente favorevole; l'altro contrario.

Nel 1902 e nel 1903 si accentua la prevalenza, notata anche negli anni precedenti, del numero degli uomini scioperanti su quello delle donne e dei fanciulli, ciò che si spiega facilmente quando si consideri che è prevalente in modo assoluto, fra gli operaî organizzati, il numero degli operaî maschî adulti e che sul totale di 1,400,157 operaî impiegati nelle varie industrie, secondo la statistica industriale, 764,790 (55 %) sono

maschi di oltre quindici anni compiuti. Solo nel 1896 e nel 1897 si ebbe, sul totale degli scioperanti, una maggior percentuale di donne e di fanciulli, e ciò a causa dello sciopero delle trecciaiuole toscane.

Come negli anni precedenti, anche nel 1902 e 1903 sono stati più frequenti gli scioperi ai quali parteciparono poche diecine di operai. Nel biennio 1902-03 sul totale di 1,359 scioperi se ne ànno ben 808 (59 %) ai quali partecipò un numero di scioperanti inferiore a cento.

Oltre agli operai che parteciparono volontariamente agli scioperi, in 129 casi (9.5 %) nel biennio 1902-03 dovettero astenersi dal lavoro, per cagione degli scioperi stessi, anche altri operai, o perchè il proprietario preferì chiudere temporaneamente la fabbrica, o perchè venne a mancare la forza motrice o la materia prima di lavoro. Nei detti 129 scioperi, dei quali 77 si verificarono nel 1902 con 6,586 operai e gli altri 52 nel 1903 con 6,399 operai, rimasero forzatamente disoccupate 12,985 persone (4 % del totale degli scioperanti), mentre nel 1901 su 196,540 scioperanti dovettero sospendere il lavoro 14,674 operai (7 %).

Il maggior numero di operai rimasti disoccupati senza prender parte agli scioperi, si ebbe nel 1902 a Monza, nello stabilimento per la tessitura del cotone della ditta Fossati, dove, avendo scioperato 140 fanciulli dei due sessi, spolatori e incannatrici, dovettero per un giorno sospendere il lavoro altri 860 operai adulti; e nel 1903 a Pozzuoli, dove, avendo scioperato 120 calderai del cantiere Armstrong, e avendo la direzione disposta la chiusura del cantiere, dovettero per un giorno sospendere il lavoro gli altri 1180 operai dello stabilimento.

A differenza di quanto si è verificato negli anni precedenti, nel 1902 gli scioperi furono più frequenti nelle industrie edilizie: le industrie tessili, sempre in prima linea, tengono quest'anno il secondo posto. Nel 1903 nuovamente gli scioperi tornano a verificarsi più frequenti nelle industrie tessili.

Fra le cause più frequenti di sciopero, quella che ne produce il maggior numero è sempre la richiesta d'aumento di salario. Nel 1902 gli scioperi causati da tale richiesta furon 469, cioè il 58 %; nel 1903 furon 264, cioè il 48 %.

Gli scioperi di breve durata, anche per questo biennio, son sempre più numerosi. Nel 1902 lo sciopero più lungo fu quello dei cavatori di marmo della ditta Salvatori di Serravezza: 199 giorni: esito favorevole. Nel 1903 quello dei vetrai della ditta Saint Gobain di Pisa: 142 giorni: esito contrario.

Il numero delle giornate di lavoro perdute dagli scioperanti per tutto il biennio fu di 4,078,629; alle quali vanno aggiunte le 110,372 perdute dagli operai forzatamente sottratti al lavoro.

Gli scioperi, per la maggior parte, terminarono con esito favorevole agli scioperanti: si nota bensì un incremento progressivo degli scioperi terminati con esito contrario.

Nel 1902 soltanto 30 scioperi (3.7 %) e nel 1903 28 (5.1 %) risultano accompagnati da violenze e disordini seguìti da procedimenti penali, dei quali 12 nel 1902 e 11 nel 1903 terminati con sentenze di condanna.

Anche nell'agricoltura, del pari che nelle industrie, è andato scemando, nel biennio in esame, il numero degli scioperi, che nel 1901 avea raggiunto il massimo. Nel 1902 si ebbe soltanto un terzo degli scioperi agrari verificatisi nel 1901, cioè 221 con 146,592 scioperanti, e nel 1903 soltanto 47 con 22,507 scioperanti, appartenenti a tutte le classi di contadini agricoltori, dai braccianti ai mezzadri.

I dati statistici riferentisi agli scioperi agrari presentano sempre una grande incertezza per il numero di questi, per il numero delle persone, per la durata. La difficoltà di rilevare questi dati è divenuta anche maggiore negli ultimi anni, nei quali l'agitazione agraria si è estesa ai mezzadri o coloni.

EFFEMERIDI

(Marzo-Aprile 1906.)

Governo e Parlamento.

Italia. — *Leggi e decreti.* — R°. d°. 21 gennaio 1906, n° 71 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo), che approva un nuovo regolamento in sostituzione del capo II del regol°. approvato con r°. d°. 23 agosto 1894, n° 389, per l'esecuzione della legge 19 luglio 1894, n° 314, sui *reati commessi con materie esplodenti* (v. *Coll. legisl.* della *Riv. Pen.*, vol. II, pag. 567 e 572).

Camera dei deputati. — Tornata del 20 marzo 1906: — discussione del disegno di legge Lucchini sulla *riabilitazione dei condannati* (v. *Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 466 e 477; vol. LXII, p. 111). — Canetta ne approva il concetto informatore e ne apprezza tutta l'opportunità, trattandosi di completare la legge sul casellario e quella sulla condanna condizionale. — Lucchini Luigi, relatore, ringrazia il preopinante del suo appoggio e gli dà alcuni chiarimenti. Nota che la riforma del codice di proc. penale non fa ostacolo all'approvazione del disegno di legge, le cui disposizioni potranno poi esser assorbite dal codice stesso. — Finocchiaro Aprile vi si dichiara pienamente favorevole, salvo a trasportarne poi le disposizioni nel codice. — Anche Sacchi, ministro di Grazia e Giustizia, è di questo parere. Rileva l'unanime consenso sul concetto informatore della legge. — Pala, sull'art. 1°, avrebbe preferito il testo primitivo, nel quale si determinavano gli effetti della riabilitazione. Lucchini, relatore, risponde che la Commissione à ritenuto più opportuno, per gli effetti, riferirsi al c. p. — All'art. 2 è accettato un emendamento di forma proposto da Canetta. — Così pure all'art. 3 sono accettati un emendamento del Ministro e un altro di Manna, ma non così un terzo di Pala circa i termini, sembrandogli eccessivo, almeno per i reati minori, quello di cinque anni stabilito dalla legge vigente. — Gli altri tre articoli sono approvati senza discussione.

= Tornata del 22 marzo: — il progetto di legge sulla riabilitazione dei condannati è approvato con 167 voti favorevoli di fronte a 46 contrarî. = Cao Pinna presenta la relazione sul *bilancio dell'Interno.*

= Tornata del 23 marzo: — Chimienti, sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, rispondendo a un'interrogazione di Lucifero Alfonso sui *processi per reati elettorali*, che vengon sempre troncati dalla prescrizione, deplora il fatto, ma dichiara di non potervi ovviare. = Discussione d'un disegno di legge portante variazioni nel *bilancio di Grazia e Giustizia.*

= Tornata del 24 marzo: — si approvano le variazioni di cui sopra. = Ottavi, sottosegretario di Stato all'Agricoltura, rispondendo ad analoga interrogazione di Gallini, dichiara che è quasi pronto un progetto di *riforma della legge forestale.* = Giovagnoli interroga sull'*abuso dei giornalai* di gridare per le vie notizie terrificanti e false (cose che succedon soltanto a Roma). De Nava, sottosegretario di Stato allo Interno, assicura di aver provveduto. = Interrogazioni Berenini e altri, Vallone e altri, sui *fatti di Scorrano e Muro Leccese* (conflitto tra forza pubblica e lavoratori scioperanti, con un morto, tra gli scioperanti, e varî feriti, anche tra gli agenti). Il pre-

sidente del Consiglio e ministro dell'Interno, barone Sonnino, risponde che la truppa à fatto il suo dovere e che, se vi sono delle responsabilità, verranno accertate. Il Ministro della Giustizia, Sacchi, aggiunge, che dovunque vi sia uccisione, l'Autorità dee procedere e procederà.

= Tornata del 26 marzo 1906: — a un' interrogazione di Rampoldi e Celli sulla pubblicazione del *regolamento per l'esecuzione della legge sanitaria* 25 febbraio 1904, nº 57, risponde il sottosegretario di Stato all'Interno che è imminente.

= Tornata del 27 marzo: — mozione Cabrini sul *riposo settimanale*. Sonnino l'accetta in linea di massima; ma ci sarà tempo a riparlarne.

= Tornata del 30 marzo: — interrogazione Santini e Di Bugnano sulla *propaganda antimilitare*. Marazzi, sottosegretario di Stato alla guerra, risponde che il Governo intende valersi della legge punitiva ogniqualvolta si commettano infrazioni alla legge, ma, per combattere una propaganda, bisogna farne una contraria. De Nava, sottosegretario all'Interno, assicura che tutti i reati antimilitaristi furon denunziati, e ne seguirono anche delle condanne. Chimienti, sottosegretario alla Giustizia, aggiunge che l'Autorità giudiziaria à fatto e farà sempre il suo dovere. = Discussione del *bilancio dell'Interno* 1906-07. — Conte rileva la necessità di alcune riforme nel *sistema penitenziario* e di una più seria applicazione della legge sul *lavoro dei condannati all'aperto*.

= Tornata del 31 marzo: — seguita il *bilancio dell'Interno*. — Giovagnoli chiede che si migliorino le condizioni materiali e di disciplina degli *agenti di p. s.* — Lucca riconosce la necessità dei *fondi segreti*, ma non vuole che siano destinati ad altri fini che quelli della *p. s.*

= Tornata del 2 aprile: — interrogazione Cameroni sulla *condanna condizionale dei militari*. Majnoni d'Intignano, ministro della Guerra, dice che se ne parlerà quando verrà in discussione il cod. pen. militare. Chimienti, sottosegretario alla Giustizia, si associa.

= Tornata del 3 aprile: — Faelli presenta la relazione sul disegno di legge per l'abolizione del *sequestro preventivo dei giornali*. = Si riprende la discussione del *bilancio dell'Interno*. — Bentini reclama l'intervento preventivo dell'Autorità, a evitare *conflitti fra proprietarî e lavoratori*. — Celesia segnala l'urgenza di risolvere la questione delle *farmacie*. Richiama l'attenzione del Ministro sulle condizioni dei *vecchi reclusi*, invocando che siano rilasciati. — Turati vuole la *riforma carceraria* e ne accenna i capisaldi. Sostiene la necessità di provvedimenti legislativi per evitare i *conflitti sanguinosi*. Reclama il controllo parlamentare sull'uso dei *fondi segreti*. — Larizza chiede il riordinamento della *p. s.*

= Tornata del 4 aprile: — continua la discussione del bilancio. — Mantovani torna sulla questione delle *farmacie*. Vuol inoltre disciplinata l'azione delle *organizzazioni operaie*. — Cottafavi discorre della *riforma carceraria*, dell'*antimilitarismo* e degli *eccidî nei conflitti* fra le turbe e le Autorità.

= Tornata del 5 aprile: — sempre *bilancio dell'Interno*. — Fera si unisce a Turati per il controllo dei *fondi segreti*.

= Tornata del 6 aprile: — si chiude la discussione generale del *bilancio dell'Interno* coi discorsi del ministro Sonnino e del relatore Cao Pinna. — Un ordine del giorno Turati, per il controllo dei *fondi segreti*, non accettato dal Ministro, è respinto con 224 voti contro 78. — Si passa alla discussione dei capitoli.

= Tornata del 7 aprile: — il *bilancio dell'Interno* è approvato con 214 voti contro 112. = La Camera si proroga al 2 maggio.

Senato del regno. — Tornata del 23 marzo 1906: — il presidente Canonico dà comunicazione di un messaggio del presidente della Camera con cui vien trasmesso al Senato il progetto di legge Lucchini sulla *riabilitazione*, che è rinviato agli uffici.

Corti e Tribunali.

Italia. — Noto è il fatto di quei giovanetti che in Val d'Aosta posero delle pietre su di una strada maestra, ond'ebbe a subire ripetuti e successivi sobbalzi l'automobile della regina madre, e noto è del pari come ne riportassero condanna (v. a pag. 236 e 342 di questo volume). Ma la pena sembrò troppo mite al p. m., il quale, appunto per tal motivo, interpose appello.

La *Corte di Torino* non vide bensì ragione d'inserire contro quei ragazzi e confermò l'appellata sentenza.

— Si pubblica a Torino da ben ventinove anni un giornale settimanale, la *Cronaca dei tribunali*, che narra i delitti e dà il resoconto dei processi della regione subalpina. Narrando il fatto d'un giovane dottore, Aroldo Menikoff, che, in un accesso di pazzia, ebbe a soffocare la figlietta dei coniugi Pizzato, quel giornale si diffuse in certe particolarità delicate circa la causale del delitto e specialmente sui rapporti fra il dottore e quella famiglia: indi querela di diffamazione contro il gerente Giovanni Cauda, il quale cercò di scolparsi dichiarando che i fatti narrati correvano per la bocca di tutti, avean già fatto il giro dei giornali quotidiani e che la narrazione, per quanto piccante, non era diretta che ai fini della cronaca, senza voler ledere la rispettabilità dei querelanti. Si unì la difesa, adducendo essa pure la pubblica voce non sempre esatta, le informazioni non sempre precise e sicure... e i diritti della stampa.

Il *Tribunale di Torino* condannava il gerente a dieci mesi di reclusione e 833 lire di multa.

– Giuseppe Marengo, piuttostochè vedere la sorella Maria imputridire nelle sentine del vizio e della prostituzione, l'uccise.

La *Corte d'assise di Torino*, in esito al verdetto dei giurati, lo mandava assolto.

– Nel processo Garaventa-*Corriere* al *Tribunale di Genova* (v. a pag. 468 di questo volume) si è avuto un incidente notevole sull'intervento delle parti nell'esame per delegazione dei grandi ufficiali dello Stato. Si trattava di escutere Giolitti, cavaliere dell'ordine supremo dell'Annunziata, e Mirabello, ministro della marina: la difesa sosteneva che, in omaggio allo spirito e alla lettera della legge, nonostante la contraria giurisprudenza (Cass., 21 novembre 1902: *Riv. Pen.*, vol. LVII, pag. 473), le parti dovessero intervenirvi. Si opponeva la p. c., e il p. m. (Delle Donne), portando nel dibattito una simpatica nota di equanimità, giustamente osservava che le disposizioni contenute negli art. 723 e seg. p. p. sono di diritto singolare e devono esser interpretate, secondo i principî generali di diritto, in senso restrittivo, e non posson però derogare alle norme stabilite nel libro II stesso codice, se non in quanto espressamente costituiscono un'eccezione, non capace quindi di estensione. Gli articoli 725 e seg. non accennano alla presenza delle parti all'esame dei grandi ufficiali, nè la vietano. Nel silenzio, si deve evidentemente ritenere che il legislatore siasi riferito alle disposizioni generali, alle quali non si deve derogare che per espressa dichiarazione di speciale disposizione legislativa. Nel silenzio, dunque, del legislatore, con qual diritto si puol far prevalere un privilegio, di fronte al diritto solennemente riconosciuto alle parti di assistere a qualsiasi atto dell'orale procedimento? Nè contradice il disposto degli art. 725 e 727. Certo, al giudice o pretore delegato a raccogliere la deposizione si dee trasmettere l'indicazione dello stato dei fatti e delle interrogazioni desiderate, perchè sappiano su quali quesiti debbano esaminare i testi; ma ciò non esclude la possibilità, opportunità o necessità di ulteriori domande. Certo, la lettura delle raccolte deposizioni in pubblica udienza, conforme al principio dell'oralità dei dibattimenti, è necessaria, ma non sufficiente ad appagare chi à diritto di ricavare dal teste quanto alla tesi può rendere di luce, di prova, di evidenza; tanto più quando, come ora, si procede per citazione diretta. Ciò più con-

ferma il disposto dell'art. 728. Perchè, se le parti possono anche ottenere di far sentire in pubblica udienza questi testi, *a fortiori* non si potrà ritenere esagerata la pretesa di assistere alla loro privata e privilegiata audizione. L'art. 294 giustificherà purtroppo l'anomalia del non essere obbligatorio (come ragion vorrebbe) l'avviso alle parti, del giorno, dell'ora e del luogo, ne' quali quest'esame si compie; non mai con espresso divieto a che questo avviso si dia o, anche senza avviso, l'intervento si abbia.

Per queste e altre ragioni il p. m. veniva nelle stesse conclusioni della difesa; ma il tribunale non le accoglieva, uniformandosi al responso della S. C.

Il risultato del dibattimento fu la condanna di Luigi Becherucci e di Carlo Morando, direttore l'uno e gerente l'altro del *Corriere di Genova*, a undici mesi e giorni venti di reclusione e lire 971 di multa, con l'assoluzione, per non provata reità, dei condirettori Federico Meoli e Oreste Calamai.

— Certo Borzone avea relazione con una donnina allegra, coabitante, circa un anno fa, con certa Sormani Luigia, maritata Massiero.

La moglie tradita e gelosa, venuta a conoscenza del romanzetto, una sera si presentò in casa della Sormani per sorprendervi il marito con l'amica. Ma la fortuna non l'assistè. Non solo non riuscì, infatti, a sorprendere il marito, ma qualche giorno dopo, scontratasi con la Sormani, fieramente offesa, venne con lei a litigio e ne fu percossa. Seguì un processo, terminato con la condanna della Sormani a una multa.

La Sormani, condannata, si era fitta in capo che chi dovea fornirle i denari per pagare la multa fosse il Borzone; perchè per colpa di lui avea subito gli affronti della moglie gelosa; per colpa di lui avvenne la disputa; per nasconder lui e le sue marachelle coniugali, essa si era attirata la querela e la condanna. In forza di tale logica, la Sormani si recò una sera nella bottiglieria del Borzone e, dopo aver raccontato alla moglie di lui come i suoi antichi sospetti fossero fondati, perchè veramente il Borzone la tradiva, si diede a lanciare insolenze all'indirizzo di costui, esigendo che le pagasse la multa di cui sopra.

Il Borzone, per simili scenate, dapprima scrisse, lagnandosi, delle lettere furenti al marito della Sormani, poi sporse querela contro entrambi i coniugi.

La Sormani e il Massiero querelarono, alla lor volta, il Borzone per le lettere suaccennate che contenevano sul loro conto poco lusinghieri apprezzamenti.

Il *pretore urbano di Genova* assolveva il Borzone per inesistenza di reato, il Massiero per non provata reità, e condannava la Sormani a 100 lire di multa.

— Il 14 marzo 1905 nella macchia di Monsone (Marina di Carrara) il possidente Domenico Bianchi, d'anni quarantadue, uccideva, per questioni d'interesse, il proprio padre Angelo d'anni settantadue con tre colpi di rivoltella alla testa.

Tradotto innanzi alla *Corte d'assise di Massa* vi riportava condanna a vent'anni di reclusione, avendo i giurati ammesso a suo favore l'infermità di mente.

— In una corrispondenza da Padova ai *Tribunali* (n° 481) si legge:

" Uno dei processi più esilaranti è quello dibattutosi nei passati giorni al nostro tribunale.

„ Giuseppe Venturini, conosciuto in arte, nonchè dalla questura sotto lo pseudonimo di cav. Positano, nello scorso anno, per sue ragioni personali, avea stabilito la sua residenza a Padova in qualità di detenuto nelle carceri. Colà era pure detenuto certo Bertolero Nicola, esimio tagliaborse torinese, persona molto rispettata in carcere, perchè si sapeva che una zia di Torino, la signora Anna Bonaglia, gli mandava danaro.

„ Giuseppe Venturini, che non vede di buon occhio queste disuguaglianze sociali in carcere, pensò subito di porre rimedio all'ingiustizia, volgendo a proprio favore le risorse di quella zia benefica, e concepì un suo bel progettino, sottoponendolo al senno, al giudizio del sotto-capo guardia Carli Vittorio e della guardia Migliorini Filippo, che lo accettarono, e subito lo pose in esecuzione.

„ Scrisse alla signora Bonaglia a nome e con firma di Bertolero, bussando a denari

per far fronte (diceva la lettera) alle esigenze del carcere, nonchè a quelle dell'egregio difensore. La zia s'impietosì, e spedì una prima somma a un indirizzo fuori delle carceri, indicatole nella lettera, e i denari, mercè il concorso di altri due complici, Giudica Serafino e Tolotta Girolamo, facchino il primo, barbiere il secondo, nelle carceri, pervennero nelle mani del Giuseppe Venturini, il quale con giusto criterio li spartì fra i diversi compartecipanti alla truffa. E poichè la signora Bonaglia si era mostrata veramente buona, le riscrissero, sempre a nome del nipote, ringraziandola dal fondo del cuore e chiedendole altri quattrini.

„ Il secondo tentativo ebbe anch'esso buon esito, il che incoraggiò i truffatori a un terzo tentativo, riuscito anch'esso felicemente. Dopo le richieste per le spese della causa in tribunale, seguirono, sempre a nome del nipote Bertolero, quelle per le spese in appello e finalmente quelle per la causa in cassazione, e la zia, pur protestando contro la fame insaziabile dei signori avvocati, spediva sempre quanto i truffatori, a nome del nipote, le richiedevano.

„ In una sola volta la buona signora spedì mille lire! e oltre ai denari, la signora spediva vestiti e pacchi di roba mangereccia, con la quale e detenuti e guardiani banchettavano allegramente.

„ La miniera era inesauribile, e Venturini, che ne era stato lo scopritore e che divideva il ricavo di essa coi suoi guardiani, facea pesare su questi la sua autorità ottenendo da essi quanto chiedeva... sin la libera uscita!

„ — Nelle carceri ero padrone io — narrò Venturini all'udienza. — Uscivo quando volevo e mi recavo a far baldoria nell'osteria di fronte alle carceri. Offersi anzi al Bertolero di uscire con me, ma... non ci accordammo sul prezzo.

„ — Da che proveniva (il presidente) questa vostra autorità?

„ — Dal fatto che prestavo danari a tutti, e così tutti mi lasciavano piena libertà. In ciò non c'è nulla di male e in fondo sono più galantuomo dei miei coimputati perchè li ò sempre pagati.

„ — Voi avete commesso centinaia di truffe!

„ — Però ò sempre pagato.

„ — In che modo? Spiegatevi.

„ — Col carcere, perbacco!

„ Una sera Venturini, mancando agli impegni, non entrò nelle carceri.

„ Si seppe più tardi che era corso dietro a una sua amante, scappata da Padova a Venezia.

„ In sulle prime si parlò d'una fuga audace e misteriosa; ma dopo il nuovo arresto di lui si seppe come erano andate le cose.

„ Intanto, in seguito a una lettera scritta dalla signora Bonaglia alla direzione delle carceri, nella quale ella chiedeva notizie del nipote e conto delle somme spedite, si venne in chiaro anche della truffa ai danni di lei per parte del Venturini e dei complici di lui, e tutti vennero rinviati al giudizio del tribunale.

„ Egli negò la sua partecipazione alla truffa, pur ammettendo d'aver scritto le lettere solo per far piacere ai guardiani.

„ — Io non avevo bisogno di danari — egli esclamò — perchè entrando in carcere avevo 1,100 lire entro una scarpa e un anello con brillanti del valore di lire 3,000 sotto la lingua e coi danari c'è da farsi rispettare anche in carcere e da farsi aprir le porte, come ànno fatto i guardiani con me.

„ Ma il presidente gli ricordò che egli, in Padova, fu arrestato per aver mangiato a ufo in un'osteria.

„ — E chi non à da pagare lo scotto all'osteria — osservò il presidente — difficilmente à sotto la lingua anelli con brillanti.

„ Le guardie negarono anch'esse la loro colpevolezza. Intanto il *Tribunale di Padova* condannò il Venturini a un anno e mezzo e a una multa; la guardia Migliorini e l'in-

serviente Giudica a dieci mesi e una multa; il barbiere Tolotta a cinque mesi. Venne assolto, per non provata reità, il vice-capo Carli. „

— La mattina del 12 agosto dello scorso anno il prof. D'Anna, alle 7, entrava nel suo gabinetto delle terme Magnaghi a Salsomaggiore. Poco dopo giungeva la giovinetta Clelia Tramballi di 13 anni, sottobagnina; e accingendosi a fare pulizia, chiese al dottore se avea caramelle. Il dottore aprì il cassetto del suo scrittoio e gliene offrì; e prendendo dallo stesso cassetto il suo revolver (piccola e potente arma di precisione), aggiunse ridendo: *bada che sparo!* La ragazza, incrociando le braccia in atto di sfida scherzosa, rispose: *Zo!*

Partì il colpo: la giovinetta rimase fulminata. Il professore fu subito arrestato. A Salsomaggiore, dove le ire di parte sono spesso feroci, fu presto montato l'ambiente; e fu diffusa la voce che si trattasse d'un barbaro assassinio. Si aprì una lunga istruttoria; furono uditi più che cento testimoni; furon fatte perizie di località, sull'arma, sulla persona della giovinetta... Finalmente, dopo varî mesi, la Camera di consiglio ordinò la scarcerazione del prof. D'Anna, e deliberò il suo rinvio al tribunale per il reato di omicidio colposo.

E il *Tribunale di Parma* lo condannava a cinque mesi di detenzione, col beneficio della sospensione dell'esecuzione.

— Il rivenditore di giornali Federigo Ronchi, per non aver pagato l'importo delle copie ricevute della *Patria* e del *Messaggero*, dal *Tribunale di Firenze* veniva condannato, per appropriazione indebita, a 11 mesi e giorni 15 di reclusione e a lire 116 di multa.

— La *Corte d'assise di Siena* condannava per furto qualificato i ricchissimi negozianti di Poggibonsi Ferdinando e Antonio Cipriani a due anni, due mesi e venti giorni di reclusione. Il furto era stato commesso dall'Antonio in danno dello zio Angelo per istigazione del padre Ferdinando, mediante la chiave della cassaforte trafugatagli di saccoccia mentre egli, Angelo, trovavasi moribondo in casa loro.

— Nell'agosto dello scorso anno 1905, in Roma, venivano denunziate all'Autorità di p. s. varie e molteplici truffe in danno dell'amministrazione delle Finanze e del Tesoro. Dopo una lunga istruttoria si rinviavano a giudizio: Alinei cav. Gennaro, di anni 57, da Napoli, economo cassiere del Ministero delle Finanze, e Ugliengo cav. Secondo, di anni 65, da Valdengo, commesso spedizioniere del Ministero delle Finanze, per rispondere di peculato continuato, per avere, da oltre cinque anni, sottratto somme di danaro e francobolli, di cui aveano per ragione d'ufficio l'esazione e l'amministrazione per un ammontare di circa 80,000 lire, comprese le somme che si appropriavano col distribuire a mano, spendendo 40 lire a semestre, le statistiche e i Bollettini dei Ministeri delle Finanze e del Tesoro, facendoli figurare come spediti per posta; Fabbri Angelo, di anni 24, romano, inserviente straordinario del Ministero delle Finanze, per truffa, per essere, mediante le alterazioni di alcune fatturine di richieste di francobolli per il mese di luglio 1905, riuscito a indurre in errore gli impiegati della succursale postale n° 1, facendosi consegnare una somma maggiore di quella che per le fatture genuine avrebbe dovuto essergli consegnata, quale incaricato dall'Ugliengo e dall'Alinei, intascando così circa 300 lire; Ciai Olinto, di anni 33, da Siena, inserviente del Ministero delle Finanze, per truffa continuata in danno dell'Ugliengo per lire 2,500 circa, commessa dal 1901 al 1904, facendogli credere che tale somma occorreva per giudizî contro tali Netti e Vetturini per la riscossione di crediti dell'Ugliengo; e di falso per aver sopra una cambiale di 795 lire scritta la firma falsa come avallante del cav. Alinei; Biffi Girolamo, di anni 60, da Forlimpopoli, possidente, per correità in questo delitto di falso.

L'Alinei, latitante, non si presentò che a processo inoltrato.

In esito al dibattimento, il *Tribunale di Roma*, dopo dichiarata la propria competenza, ritenuto il delitto di truffa continuata per lire 68 mila nei riguardi di Alinei e

Ugliengo, condannava: Alinei a tre anni, sette mesi e sedici giorni di reclusione e a lire 3,629 di multa; Ugliengo a due anni, tre mesi e quindici giorni e lire 1,500; Fabbri a sei mesi e lire 150; Ciai a due anni, sette mesi e 22 giorni e lire 140. Assolveva Biffi per non provata reità.

— Un *Tribunale militare speciale a Roma* fu convocato per giudicare il tenente Edoardo Lo Giudice del 7° artiglieria da campagna, imputato d'abuso d'autorità, per avere, il 12 febbraio u. s., fatto legare a un'assicella un appuntato e un soldato che, rientrati in quartiere fuori d'orario e alquanto avvinazzati e passati per questo alla prigione, si eran dati a cantare e a schiamazzare.

L'avvocato fiscale chiese che il tenente fosse condannato a due mesi di carcere militare, ma il tribunale lo mandò assolto per non costituire reato il fatto addebitatogli.

— Il *Tribunale d'Aquila* condannava a dieci mesi di reclusione e a una multa l'ostetrico dott. Gaetano Raineri, imputato di omicidio colposo e di lesioni colpose, quale responsabile dell'epidemia sifilitica scoppiata nel baliatico di quella città per mancata sorveglianza e per inosservanza delle norme igieniche.

— Innanzi alla 2ª Sezione del *Tribunale d'Avellino* si è trattata una causa che à interessato moltissimo l'intiera cittadinanza.

Il cav. Giovanni Corrias, oggi sotto-prefetto di Piazza Armerina (Sicilia), era imputato di aver illegalmente e arbitrariamente ordinato, con le funzioni di regio commissario del Comune di Bovino, l'arresto del barone Rocco de Paulis, nel 7 novembre 1901, col concorso dei signori cav. Antonio Satta, giudice, suo segretario particolare e ora segretario del Comune di Zagarolo (Roma), avv. Francesco Lolatte e dott. Antonio Anzani da Bovino, dai quali tutti il Corrias sosteneva di essere stato suggestionato.

Il sotto-prefetto Corrias, infermo di periostite alle gambe, fece certificare tale legittimo impedimento da due medici e dal pretore di Piazza Armerina, chiedendo il differimento della causa, differimento al quale avevan dichiarato di non opporsi gli altri imputati e neppure la parte civile. Vi si oppose invece il procuratore del re, e il tribunale rigettava, non solo la domanda del Corrias, ma tutti gli incidenti che allo stesso scopo vennero sollevati dalla difesa degli altri imputati al pubblico dibattimento. E condannava poi il cav. Corrias, il cav. Satta, giudice, il dott. Anzani e l'avv. Lolatte a sei mesi di detenzione, col benefizio della sospensione dell'esecuzione. Il p. m. avea chiesto tre anni.

— Alla *Corte d'assise* di Bari Concetta Scagliusi, Apollonia e Giuseppe Gialluisi accusati di omicidio premeditato in persona del dott. Domenico Pellegrini, venivano tutti prosciolti. La sola Apollonia veniva condannata per porto abusivo di pugnale.

Il dottore avea sedotto l'Apollonia, rifiutandosi poi di sposarla. Ne seguì un processo, dal quale uscì assolto. Fu allora e precisamente la sera del 18 novembre 1904 che si trovò aggredito da tutta la famiglia Gialluisi: per difendersi, sparò un colpo, uccidendo il padre, Domenico: madre e figlia gli si avventarono addosso e lo ferirono a colpi di scure e di pugnale. I giurati concessero ad entrambe la scriminante della legittima difesa.

Altra volta l'Apollonia era stata prosciolta in Corte d'assise per tentato omicidio dello stesso dottore.

Estero. — Il *Tribunale di Rodez* (Francia) condannava certo Vidal, dell'età di centun anni, a sei giorni di carcere per furto d'un paio di zoccoli vecchi. Il Vidal si era mantenuto finallora incensurato.

BIBLIOGRAFIA

Enciclopedie, Repertori, Collezioni, ecc.; Dir. e Proc. pen.

Digesto Italiano. Enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza. — Torino, Unione Tip.-Editrice, 1906: due lire ogni dispensa di 64 pagine, in 4°, a due colonne. 225

La dispensa 603 (9ª del vol. XV, pª 2ª) contiene: *Ministero e ministri* (cont. e fine) di Santangelo Spoto; *Ministero Pubblico* (*materia civile*) di Battista; *Ministero Pubblico* (*materia penale*) di Bortolotto (continua).

Relazione statistica sull'amministrazione della giustizia durante l'anno 1905, esposta dal senatore Giuseppe Borgnini, Procuratore Generale alla Corte di cassazione di Torino nell'assemblea generale del 3 gennaio 1906. — Torino, Stamperia reale di G. B. Paravia, 1906; pag. 47. 226

Id. id. dei lavori compiuti nel distretto della Corte d'appello d'Ancona, Sezione di Perugia, nell'anno 1905, letta nell'assemblea generale della Corte dell'11 gennaio 1906 dal reggente la Procura Generale Carlo Stuart. — Perugia, Tip. Donnini, 1906; pag. 99. 227

Id. id. id. id. id. di Parma nell'anno 1905, letta all'assemblea del 10 gennaio 1906 dal sostituto proc. del re avv. Giacomo Stefanon, applicato alla Procura Generale con le funzioni di sostituto procuratore generale. — Parma, Tip. Ferrari, 1906; pag. 25-LIII. 228

Id. sull'anno giuridico 1905, letta all'assemblea generale del 4 gennaio 1906 del Tribunale di Conegliano dal proc. del re avv. Luigi Dal Pian. — Conegliano, Stab. arti grafiche, 1906; pag. 29. 229

Discorso di Francesco Campolongo, Procuratore del re presso il Tribunale civile e penale di Potenza, pronunziato nell'assemblea generale del 5 gennaio 1906. — Potenza. Tip. Garramone e Marchesiello, 1906; pag. 63. 230

L'oratore della Cassazione subalpina da alcune considerazioni generali sugli oracoli del S. C. e sulle pronunzie giudiziali in genere, come risultato del senno dei più, è tratto naturalmente e logicamente alla questione del giudice unico e collegiale, considerando in proposito che, « virtualmente parlando, non vi è ragione per dire che un giudizio individuale non possa valere quello che sia reso da più anche collegialmente », ma, nella realtà pratica, si presentano tante e tanto evidenti ragioni da far preferire il giudizio collegiale, anche perchè « nella coscienza generale è un assioma che dal conflitto delle idee e dei diversi pareri spunta la luce e sgorga la verità ». Comunque sia, consiglia di andar a rilento su questa strada e su quella delle riforme in genere. Nota in proposito come, in omaggio alle prerogative parlamentari, per le riforme legislative, quelle comprese che la toccano più da vicino, non s'interpelli mai la magistratura; e ciò per porre in evidenza l'utilità di questi discorsi d'apertura, mercè cui la magistratura stessa « può esprimere le sue aspirazioni, i suoi desideri, le sue rimostranze e anche i suoi timori ».

Passando indi a dar conto dei lavori della Corte, dopo l'esposizione delle cifre, vien rilevando taluni dei più importanti giudicati, tra i quali quello con cui si riconosce alla stampa il diritto di discutere l'opera del deputato, in qualunque campo di attività si esplichi, purchè con attinenza al suo mandato, e di sindacare gli atti di chi, tanto più se con incarico retribuito, si assume di gerire o dirigere gli affari e le intraprese d'un istituto di pubblico credito.

Finisce col rilevare la fiducia ognor crescente nella Suprema Magistratura e i buoni risultati che ànno dato le Cassazioni civili plurime.

Imperniato sulle cifre, con brevi ma assennate considerazioni (sulla tutela e sulla delinquenza, sulla pubblicità limitata dell'istruttoria, sulla durata dei giudizî, sulla condanna condizionale, sui giurati), il discorso del reggente proc. gen. Stuart alla Corte di Perugia va fra i migliori.

Anche quello tenuto alla Corte di Parma ci si presenta con la sobrietà che conferisce maggior prestigio e dignità a queste relazioni. L'egregio sostituto, che ne fu l'estensore, sul principio, accenna brevemente a quelli che il Salvioli chiamerebbe i « difetti sociali » del codice civile e alla infelicità dei codici di rito. Rispetto a quello di rito penale, tenta appena un'incursione nel progetto, approvandolo nei criterî relativi all'istruttoria e anche nella soluzione del problema relativo alle perizie, che, secondo noi, non poteva esser peggiore.

Il proc. del re a Conegliano nella parte civile à buone considerazioni sulle tutele, e nella parte penale si trattiene a lungo sulla condanna condizionale, rilevandone il funzionamento nella pratica.

Si discosta da tutti per il contenuto e per il metodo il discorso del Campolongo al Tribunale di Potenza. Eccone il sommario: la tendenza del secolo e il concetto di giustizia; statistica degli atti dello stato civile redatti all'estero e trascritti in Basilicata nel biennio 1904-05; natalità all'estero; tutela e minori; tendenza del diritto delle persone alla uniformità per tutti gli Stati; diritto di famiglia; lavoro e ufficî del lavoro; trattamento dell'operaio nelle leggi sugli infortunî; trasformazione della proprietà fondiaria e assorbimento del diritto privato nel diritto pubblico; lavoro e proprietà intellettuale e loro protezione presso gli stranieri; ufficio dello Stato e movimento verso l'accentramento; monopolio dei pubblici servizî; indirizzo del diritto penale; caratteristica della delinquenza in Basilicata in rapporto all'emigrazione; movimento degli alienati per un quinquennio in Basilicata; risultati della legge sulla condanna condizionale e nuovo indirizzo della pena; casellario centrale e giustizia sociale.

Procedura penale.

Trattati, Manuali, Compendî, Storia e Generalità.

Enciclopedia del diritto penale Italiano. Raccolta di monografie a cura di Enrico Pessina, Professore ordinario di diritto penale nell'Università di Napoli. — Milano, Società editrice libraria, 1905-1906: lire 2 la dispensa di 96 pagine. 881

Le dispense 138-139, 140-141 e 144-145 esauriscono la trattazione sul « casellario » di Pietro Vico e completano il volume terzo, che si chiude con un copioso indice alfabetico-analitico e con l'indice degli articoli di codici e leggi in esso illustrati.

Le dispense 142-143, 146-147, 148-149 e 150-151 appartengono al volume secondo. Il professor Calisse finisce di esporre lo « svolgimento storico del diritto penale in Italia dalle invasioni barbariche alle riforme del secolo XVIII ». Segue il prof. Pessina col « diritto penale in Italia da Cesare Beccaria sino alla promulgazione del codice penale vigente », arrivando, per ora, ai codici del 1859.

Svolgimento storico del diritto penale in Italia dalle invasioni barbariche alle riforme del secolo XVIII. — C. Calisse. — Milano, *Enciclopedia del diritto penale Italiano*, vol. II. pag. 1-538; 1904-06. 882

Premessa un'acconcia introduzione, dove descrive la traiettoria della legislazione e della scienza del diritto penale nel periodo preso a illustrare, vien poi l'A. a trattare del reato (libro I), nei rispetti del soggetto (imputabilità e responsabilità, concorso di più persone in un reato), dell'oggetto (violazione della legge, danno, dolo), delle varie specie (classificazione, trasformazione). Segue lo studio della pena (libro II), facendo capo alle origini (vendetta, composizione),

per poi passare alle specie (pene patrimoniali, corporali, civiche) e all'ufficio. Ultimo argomento è la relazione fra il reato e la pena (libro III); e qui il discorso verte sulle cause modificatrici della pena (cause personali, cause reali, cause esteriori al reato, concorso di reati e di pene) e sull'estinzione della medesima (morte, prescrizione, grazia).

L'esposizione è compendiosa, ma lucidamente ordinata e congruamente documentata.

L'umanesimo nel diritto penale. Analisi psicologica della reazione penale. — Vincenzo Lanza. — Palermo, Reber, 1906; pag. 320: lire 4. 333

Questo scritto, che fin dalle prime pagine lascia intendere che si à da fare con un forte pensatore, si ricollega a un articolo pubblicato or son quattr'anni nella *Riv. Pen.* (vol. LV, pag. 500 e 628), dove appunto si tracciavano le linee d'un « sistema di diritto penale come scienza », al quale si tratta ora « di dare muscoli e vigoria », mercè l'analisi psicologica della reazione penale, discorrendo prima delle sue sanzioni in genere, poi della sanzione dell'impulso, di quella dell'intelligenza e di quella della moralità.

E dall'analisi psicologica e storica (quest'ultima soltanto accennata e riservata) « sgorgano le tre leggi-tendenze della penalità: la legge-tendenza all'impersonalità della reazione; la legge-tendenza all'individualizzazione della pena; la legge-tendenza all'attenuazione dell'atterrimento e del dolore nella penalità ».

Parte generale.

Irresponsabilità penale. — Avv. Federico Serrao. — Catanzaro, Tipografia economica, 1904, pag. 37: lire 1.50. 334

Rassegna delle cause che escludono o diminuiscono l'imputabilità, ponendosi a base della medesima la libertà del volere, potendo l'uomo contradire ai motivi malvagi.

Molto sfoggio di erudizione.

Un caso d'inapplicabilità dell'art. 60 cod. pen. — Avv. Fabio Rozera, Pretore. — Gaeta, *Pretura*, II, pag. 49-53; 15-28 febbraio 1906. 335

Dopo alcune considerazioni generali sulla responsabilità dei terzi nelle contravvenzioni, l'A. si pone il quesito se la prima parte dell'art. 60 c. p. sia applicabile al padrone per la contravvenzione forestale commessa dal colono o mezzadro col far pascolare il bestiame in terreno vincolato. La risposta è negativa, in assenza d'un rapporto d'autorità, di direzione e di vigilanza e in presenza esclusivamente di un rapporto meramente contrattuale.

La nozione giuridica del pericolo. Contributo alla teorica del concorso di più persone nei delitti colposi. — Avv. Ettore Botti. — Napoli, Pierro, 1905; pag. 24. 336

L'anno scorso, nei teatri di Parigi, una bella e giovane donna si presentava in un pericolosissimo esercizio: seduta in un automobile si lasciava scivolare su di un piano inclinato quasi verticale, finchè, risalendo a un certo punto bruscamente, il piano veniva meno, e la vettura lanciata nel vuoto si capovolgeva e ricadeva su di un altro piano nel quale andava a finire la corsa. Disgrazia volle che una sera, nel ripetere l'esercizio, la guidatrice morisse per improvviso arresto delle funzioni cardiache. L'impresario e il meccanico furon sottoposti a procedimento penale, ma infruttuosamente, non essendosi trovata nel codice sanzione all'uopo.

Da questa strana e dolorosa fattispecie, che presenta numerose affinità con altre assai più frequenti e comuni, trae ragione il Botti per assurgere a una teorica generale del concorso di più persone nei delitti colposi (!), stabilendone l'incriminabilità sol quando dia luogo a un concreto ed evidente pericolo e, ove trattisi di fatto colposo dello stesso danneggiato, limitando l'imputabilità del concorrente in più stretti confini che non nei casi di colpa comune. Applicando poi la teoria alla specie descritta e detta del « turbillon de la mort », conclude per la responsabilità dell'impresario e del macchinista, per avere sfidato il pericolo, lusingandosi che le probabilità favorevoli dovessero prevalere.

Parte speciale.

Esercizio arbitrario di ragioni. — Avv. Vittorio Andreis. — Milano, dall'*Enciclopedia giuridica Italiana*, 1906; pag. 92. 337

L'argomento meritava forse uno svolgimento più ampio: a ogni modo la trattazione, benchè modesta, è ordinata, lucida e comprensiva. È divisa in due capitoli: il primo è la parte generale, contenente notizie storiche e di legislazione comparata e risolve la questione dell'incriminabilità della ragion fattasi; il secondo è la parte speciale, e vi si discorre della collocazione e degli estremi del delitto, in ispecial modo della violenza sulle cose e contro la persona, del concorso con altri reati, dell'azione, del tentativo.

I cattolici costituiscono una classe sociale? Nota all'art. 247 c. p. — Professore Alessandro Stoppato. — Venezia-Bologna, dalla *Temi*, 1906, nº 8; pag. 11. 338

Annotando la sentenza della S. C., 21 luglio 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 421), il professore Stoppato vuol confutare la *Rivista Penale*, per averla « criticata vivacemente, ma non altrettanto giustamente ». Una volta che si è d'accordo (egli dice) nel ritenere che le classi sociali non sono soltanto due (capitalisti e proletarî) e che non sono soltanto d'indole economica, ma possono esser molteplici e d'indole varia, bisogna pur ammettere che l'organizzazione della classe dei professanti un determinato culto è perfettamente sociale. « Si tratta (prosegue) d'una manifestazione collettiva favorita da disposizioni di legge, anche penale, tutrici della libertà; manifestazione che rende e mostra solidali nel pensiero e nell'azione molti cittadini; i quali perciò appunto costituiscono una classe, la quale classe è una realtà sociale, di cui il legislatore tien conto per proteggerla in tanto in quanto l'incitamento all'odio contro di essa può turbare o turba l'ordine pubblico. »

Gli esercenti pubblici e i " saccularii ". — Guido Guidi, Sostituto procuratore del re. — Gaeta, estratto dalla *Pretura*, ni 15, 16-17 del 1905, e 1-2 del 1906; pag. 29. 339

È la nota questione se commetta truffa chi in un pubblico esercizio si fa servire delle somministrazioni e se ne va senza pagare lo scotto, trattata parecchi anni fa anche in questa *Rivista* dall'Olivieri (vol. XXVII, pag. 469) e più tardi dal Pittaluga nel *Supplemento* (vol. I, pag. 296).

Il Guidi la studia a fondo e la risolve con una distinzione, se cioè il contegno e le apparenze del saccularío siano tali da indurre in inganno, o meno: nel primo caso è evidente la truffa; nel secondo caso, mancando l'idoneità del raggiro, manca la truffa.

Diritto particolare.

La competenza territoriale nei reati commessi con la stampa periodica. — Prof. Alessandro Stoppato. — Bologna-Venezia, estratto dalla *Temi*, 1906, nº 12; pag. 15. 340

Trae argomento l'A. dalla sentenza della S. C. del 22 settembre 1905 (a pag. 295 di questo volume), per dimostrare che l'affidarsi all'art. 42 dell'editto nel fine di stabilire il momento della pubblicazione, fuori di ciò che attiene alla disciplina della stampa, è fonte di equivoco e conduce ad applicazioni false nei rapporti della competenza.

Dei limiti della giurisdizione militare nel reato di falso. — Ferruccio Piccoli, Sostituto avvocato militare a Messina. — Napoli, *Diritto e giurisprudenza*, XXI, col. 201-206; dicembre 1905. 341

S'illustra la tesi, esaminando le varie posizioni di fatto e di diritto, che ciò che la legge penale militare incrimina nel falso non è la lesione del diritto sociale della pubblica fede, oggetto questo della legge penale comune, ma è semplicemente la violazione d'un dovere militare, in quanto da essa può derivare un nocumento per il servizio militare.

Le esposizioni e la protezione della proprietà industriale. — Avv. prof. Agostino Ramella. — Roma, *Legge*, XLVI, col. 597-618; 16 marzo 1906. 842

Sviluppo moderno delle esposizioni e rapporti loro coi diritti industriali; fondamento della temporanea protezione degli espositori; leggi al riguardo, anteriori alla convenzione di Parigi del 1883; convenzione di Parigi (*Collez. legisl.* della *Riv. Pen.*, vol. I, sez. 3ª, pag. 28); provvedimenti adottati successivamente negli Stati dell'Unione; dichiarazione illustrativa della legge italiana 16 luglio 1905, nº 423 (a pag. 221 di questo volume): ecco, per sommi capi, il contenuto di questo pregevole articolo.

Incoerenza delle disposizioni della legge forestale nella determinazione delle penalità ai non proprietari di terreni vincolati. — Giulio Campili, Procuratore del re. — Roma-Torino, *Giurispr. Penale*, XXVI, pag. 129-131; 24 marzo 1906. 843

La censura è diretta precipuamente all'articolo 20 legge forestale, e precisamente là dove dispone che « la pena non sarà inferiore di due terzi del danno, se trattisi di aggiudicatari di tagli, di fittaiuoli di pascoli e generalmente di persone che abbiano diritto di fermarsi nei boschi »: disposizione che è in contrasto con la preposizione che la precede e col capoverso che la segue.

Falso in denunzia d'infortunio sul lavoro. — Avv. Silvio Rameri, Sostituto procuratore del re al Tribunale di Torino. — Roma, dal *Contratto di lavoro*, 1906, fasc. I; pag. 4. 844

Les accidents du travail dans les établissements pénitentiaires (Congrès pénitentiaire international de Budapest 1905). — Guido Bortolotto, Docteur en droit, Secrétaire de rédaction de la *Rivista Penale*. — Berne, dai *Travaux préparatoires* del Congresso, 1905; pag. 20. 845

Sostiene il Rameri, nel caso di ritardata denunzia d'un infortunio, assegnando a questo una data che non è la vera per non incorrere in contravvenzione, e allegando alla denunzia la copia, anzichè l'originale, del certificato medico, con la data anche quivi alterata, l'applicabilità, oltrechè dell'art. 36 della legge sugli infortuni, degli art. 288 e 291 c. p.

Sostiene il Bortolotto dovuto l'indennizzo anche per gli infortuni nel lavoro carcerario, da soddisfarsi alla famiglia in caso di morte, diversamente al detenuto al termine dell'espiazione della pena (v. *Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 606).

Diritto penale.

Trattati, Manuali, Compendî, Storia e Generalità.

Studi di procedura penale di Bernardino Alimena, Professore ordinario di diritto e procedura penale nell'Università di Modena. — Torino, Flli. Bocca, 1906; pag. 565; lire 12. 846

Per la maggior parte si conoscevano già questi studi di procedura, raccolti ora in cospicuo volume, riveduti, ampliati, completati, in ispecie quello sulla natura del diritto di querela, di cui non si ebbe che un saggio nel volume per le onoranze a Scialoja e che arditamente afferma una nuova teorica (v. *Rivista Penale*, vol. LI, pag. 602; vol. LIII, pag. 243; vol. LVIII, pag. 379, nº 478 della *Bibliografia*; vol. LIX, pag. 111, nº 49 *id.*; vol. LI, pag. 489, nº 267 *id.*). Essi concernono: Iº i principî direttivi d'un nuovo codice di p. p.; IIº la riforma giudiziaria; IIIº l'accusa privata e la p. c.; IVº l'azione penale popolare; Vº la natura del diritto di querela; VIº il giudizio d'accusa; VIIº i reati commessi in udienza; VIIIº il ricorso contro le ordinanze di proscioglimento pronunziate dal presidente della Corte di assise; IXº i reati commessi in carcere; Xº la revisione.

L'ingegno acuto e addottrinato di Bernardino Alimena vi rifulge nella sua pienezza: il tesoro delle sue larghe conoscenze di legislazione comparata vi è profuso in abbondanza.

Savio pensiero fu quello di riunire in volume questi scritti, che, se non costituiscono un organismo, rivelano bensì la mente organica del dotto e operoso Autore.

Per la contessa Teodolinda Bonmartini-Murri. Motivi di ricorso contro la sentenza 11 agosto 1905 della Corte d'assise di Torino. — Avv. Giovanni Albano e altri. — Torino, Tip. Baravalle e Falconieri, 1906; pag. 319. 847

Questi sono i mezzi di seconda serie o aggiunti (quelli principali o di prima serie sono riprodotti in appendice), e si dividono in tre gruppi o parti distinte: 1° mezzi relativi alla costituzione di p. c. e suoi effetti in questo giudizio; 2° mezzi relativi alle modalità dell'esaurimento delle prove testimoniali e documentali svoltesi nel corso del dibattimento, nonchè alle modalità dell'esercizio del potere discrezionale del presidente, e in genere all'istruzione del dibattimento; 3° mezzi relativi all'ordinanza per la posizione delle questioni, al verdetto e alla sentenza.

Il ricorso, com'è noto, fu discusso innanzi alla 1ª Sezione della S. C., nelle udienze dei giorni 2 a 4 aprile e, come tutti sanno, fu rigettato.

Controversie procedurali intorno al delitto di spergiuro, per l'avv. Domenico Rende. — Roma-Torino, dalla *Giurispr. Italiana*, vol. LVII, 1905; pag. 51. 848

Il Rende à la mania degli argomenti vecchi e talvolta esauriti. Così in queste controversie procedurali esamina la triplice ammuffita questione: *a*) se l'art. 848 p. p. sia applicabile alla prova del delitto di spergiuro; *b*) se nel giudizio penale possa risollevarsi la questione della inammissibilità o della nullità del giuramento; *c*) se sia ammissibile la costituzione di p. c. nel giudizio penale per il delitto di spergiuro.

Azione e giurisdizione.

Brevi osservazioni sul progetto del codice di procedura penale. — Ferdinando Puglia. — Roma, *Scuola Positiva*, XVI, pag. 65-71; febbraio 1906. 849

Sono veramente brevi queste osservazioni, e concernono l'art. 1 (a giudizio dell'Autore, non solo superfluo, ma anche pericoloso), l'art. 3 (molto opportuno, ma incompleto nell'eccezione), gli art. 4 e 5 (che rendono possibile la contradizione dei giudicati).

L'esercizio arbitrario e la pregiudiziale civile. — Avv. Giovanni Solimena. — Roma, *Cassazione Unica*, anno XVIII, vol. XVII, col. 585-588; 1° marzo 1906. 850

Si sostiene l'inapplicabilità dell'art. 33 p. p. in tema d'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, contro « la giurisprudenza tenace e ribelle delle magistrature inferiori ».

L'età dell'imputato nell'articolo 252 p. p. — Giovanni Fiorentino, Sostituto procuratore generale alla Corte d'appello di Napoli. — Roma, *Giustizia Penale*, XII, col. 393-398; 15 marzo 1906. 851

Vecchia e nota la questione. Più conforme alla parola e allo spirito della legge il Fiorentino ritiene la soluzione che l'età debba influire per il rinvio al pretore. E secondo lui basta per convincersene richiamarsi a quel poco che fu detto in seno alla Commissione di revisione quando si discuteva sulle disposizioni per l'attuazione del codice penale, per effetto delle quali l'articolo 252 cod. proc. pen. veniva modificato. Fu detto, e precisamente da chi dirige questa *Rivista*, che si sopprimeva la circostanza dell'età come ragione del rinvio, perchè già preveduta nell'art. 12. La Commissione non aveva alcuna ragione per eliminare l'età, appunto perchè la riconobbe come influente direttamente sulla determinazione della pena: sentì solo il bisogno di coordinare l'art. 252 con l'art. 12, nel fine di evitare inutili ripetizioni.

La prescrizione nelle sentenze contumaciali d'Assise. — Avv. Antonio Butera. — Roma, *Giustizia Penale*, XII, col. 433-448; 22 marzo 1906. 852

È una questione con tanto di barba (v. in *Nota* alla sentenza della S. C. 20 marzo 1901: *Riv. Pen.*, vol. LIII, pag. 564), non à guari presentatasi anche alle Sezioni Unite (10 dicembre 1904: *Id.*, vol. LXI, pag. 382).

L'opinione del Butera si è che dalla sentenza contumaciale delle Assise decorre, ove il condannato cada in potere della giustizia, un nuovo termine di prescrizione dell'azione.

Rito e prova.

Il concetto della " flagranza " secondo il progetto del nuovo codice. — Guido Guidi. — Roma, *Cassazione Unica*, anno XVIII, vol. XVII, col. 553-562; 22 febbraio 1906. 253

Nell'art. 146 del progetto di nuovo codice di proc. pen. non è riprodotto il capoverso dell'art. 47 del codice vigente, perchè si è detto assolutamente che dee considerarsi flagrante il reato soltanto nel momento in cui si commette. Ciò non approva il Guidi, e ne dice le ragioni, presagendo inoltre che la giurisprudenza ci riporterà « ai sani principî », cioè all'antico. « E allora? Allora tanto valeva che i progettisti, nel formolare l'articolo 146, fossero stati meno rigorósi. »

Breve studio critico intorno all'appello dell'imputato. — Avv. Alfredo Splendore. — Messina, *Riforma giuridica*, XIV, fasc. 3 e 4; 15 e 28 febbraio 1906. 254

Non dice, certo, cose nuove l'A. di questo fugace cenno.

Sostiene la duplice necessità di limitare, dall'un canto, la facoltà di appellare e d'imporre, dall'altro, la rinnovazione del dibattimento nel giudizio di secondo grado, a meno che si tratti di eccezioni o deduzioni tali che la rendan superflua.

Le varie ipotesi di fatto costituenti una stessa figura delittuosa devono esser proposte ai giurati con unico quesito in modo alternativo, per averne unica risposta, o invece in altrettanti quesiti corrispondenti? — A. Fontana, Consigliere della Cassazione di Roma. — Roma, *Cassazione Unica*, anno XVIII, vol. XVII, col. 617-623; 8 marzo 1906. 255

Risposta a Pala (v. a pag. 478 di questo volume, n° 216 della *Bibliografia*), efficacissima, tagliente, a chiarimento e sostegno della tesi ribadita con la sentenza 28 dicembre 1905 (a pag. 453), della quale fu appunto estensore il consigliere Fontana.

La prueba pericial y los peritos, por el Dr. Pedro Barbieri, Profesor sustituto de medicina legal en la Facultad de ciencias médicas de Buenos Aires. — Buenos Aires, *Archivos de psiquiatria y criminologia*, IV, pag. 548-566; setiembre-octubre 1905. 256

Requisiti e contenuto delle perizie, carattere della prova peritale, condizioni cui va soggetta, valore che le si attribuisce; veste del perito, capacità e requisiti, ricusa: ecco in brevi tratti il contenuto di questo scritto, più espositivo che critico.

Esecuzione.

Commento alla legge sulla condanna condizionale (legge Ronchetti 26 giugno 1904, n° 267). — Giuseppe Cesare Pola. — Milano, Flli. Bocca, 1905; pag. VIII-226: lire 5. 257

Il commento, articolo per articolo, consiste in una dichiarazione elucidativa delle singole disposizioni, con richiamo a questioni che più o meno direttamente vi attengono.

Precedono la riproduzione d'un articolo già pubblicato nella *Giurisprudenza Penale* col titolo « pene e surrogati penali » (v. *Riv. Pen.*, vol. LIX, pag. 105, n° 19 della *Bibliografia*) e acconci cenni storico-critici sulla condanna condizionale.

Seguono l'esposizione della procedura per l'applicazione della condanna condizionale e alcune aggiunte concernenti le spese giudiziali, la precedente condanna, la recidiva, la scarcerazione del condannato condizionalmente e l'appello del p. m., l'Autorità competente a revocare la condanna condizionale e a fare il cumulo delle pene.

Del casellario giudiziale. — Avv. Pietro Vico. — Milano, *Enciclopedia del diritto penale Italiano*, vol. III, pag. 539-938; 1905. 258

Ecco l'ordine e il contenuto della trattazione: storia e legislazione (legislazione italiana

anteriore alla vigente, studî e progetti di riforma, legislazione italiana vigente, legislazione straniera); ordinamento giuridico del casellario (nozioni generali, iscrizioni, certificazioni, sanzioni penali, competenza e procedura); ordinamento amministrativo (casellarî locali e casellario centrale — quest'ultimo sino alla legge 25 marzo 1905, n° 77, escluso il regol°. 15 ottobre 1905, n° 548, venuto dopo).

La parte storica, frutto di ricerche dirette dell'Autore, è veramente ammirevole ed esauriente e trova degno complemento e riscontro nell'esposizione legislativa, che, oltre a esser ampia, è anche un modello di precisione.

Dalla storia e dalla legislazione emerge che l'ordinamento del casellario può considerarsi sotto un duplice aspetto, cioè del suo vero e proprio oggetto e dei mezzi e modi per l'attuazione di tale oggetto, onde la bipartizione succennata.

E qui, espositore e critico, il Vico fa un profondo e lucido lavoro di esegesi e di analisi, con lo sguardo sempre fisso alle fonti, tenendo in debito conto la giurisprudenza e senza tacere, ove occorra, il suo dissenso (giustificandolo) dalla legge, come, a es., sul punto che alla sola Autorità giudiziaria, e non anche all'Autorità di p. s. e all'Autorità amministrativa militare, venga rilasciato il certificato più largo di cui all'art. 3.

La riparazione alle vittime degli errori giudiziari. Studî di Arturo Rocco, Professore ordinario di diritto penale nell'Università di Ferrara, privato docente nella Università di Roma. — Napoli, Jovene e C°., 1906; pag. xvi-323: lire 5. 859

Son riuniti in questo volume i due articoli pubblicati, con successo, nella *Rivista Penale*, vol. LVI, pag. 249, 395 e 507, e vol. LX, pag. 5, 148 e 269. Il dotto A., « nel presentarli in quest'unica veste », à avuto cura di tenerli al corrente della dottrina più recente e autorevole. Vi à pur aggiunto due appendici (l'una per la legislazione straniera, l'altra per i progetti italiani) e un indice per autori.

Scienze complementari e ausiliari.

Medicina legale.

La perizia psichiatrico-legale coi metodi per eseguirla e la casuistica penale classificata antropologicamente (con 4 tavole e 48 figure intercalate nel testo), con l'aggiunta di un Glossario di antropologia criminale per C. Leggiardi Laura. — Cesare Lombroso. — Torino, F.lli. Bocca, 1905; pag. ix-643: lire 12. 860

Questo poderoso volume è diviso in due parti. Nella prima sono raccolte, ridotte « in modo che, nel più breve spazio, spogliate delle formole troppo note, offrano anche al perito, che non abbia avuto ancora un caso nella sua pratica, una guida sicura », e ordinate secondo i casi e i soggetti, le più elaborate fra le perizie non tanto del prof. Lombroso quanto di altri reputati alienisti (Agostini, Antonini, Bertini, Bianchi, Cainer, Carrara, Codeluppi, Cognetti de Martiis, D'Abundo, Frigerio, Gurrieri, Jentsch, Marzocchi, Mingazzini, Ottolenghi, Pelanda, Roncoroni, Seppilli, Stefani, Tamburini, Virgilio, ecc.), escluse quelle che ànno un carattere monografico. Nella seconda si espone la metodologia peritale e antropologico-criminale; vale a dire un sunto di metodi d'indagine (seguendo i modelli di Binet, Broca, Ferrari, Guicciardi, Morselli, Patrizi e Schmidt), nel fine d'insegnare, anche con disegni, le poche manovre che occorrono per le misure e ricerche antropometriche e psico-fisiche e di mostrare come applicarle alle perizie e alle indagini scientifiche.

Seguono un'appendice, contenente il riassunto d'uno studio di Guicciardi sull'applicazione dei « mental tests », una breve nota di Lombroso sul sintomo di Ganzler in rapporto alla simulazione, e il Glossario alfabetico dei più comuni termini usati in antropologia criminale del Leggiardi Laura.

« Questo mio (scrive nella prefazione il Lombroso) non è un libro dai grandi ideali; è un

libro che vuol camminare terra a terra, a conferma, da una parte, della teoria, e, dall'altra, a guida della pratica peritale. »

I sintomi sospetti di avvelenamento in un caso d'emorragia per gravidanza tubarica. — Avv. dott. Donato Costanzo Eula e dott. Gio. Antonio Pozzo. — Torino, dall'*Archivio di psichiatria*, ecc., 1906, fasc. I-II; pag. 16. 261

Si espone un caso di gravidanza tubarica, che, nelle condizioni di ambiente sociale in cui avvenne e coi sintomi clinici con cui si presentò, dava il motivo di sospettare d'un avvelenamento.

Per il processo Modugno. *Sullo stato mentale di Cenzina di Cagno in Modugno.* Contributo neuro-psichiatrico al problema « suicidio o omicidio? ». Perizia medico-legale del prof. Enrico Morselli, Direttore della clinica delle malattie nervose e mentali nell'Università di Genova, — Perugia, Tip. Donnini, 1905; pag. 174. 262

Noto è il fatto (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 625); noto il processo che ne seguì (*Id.*, id., pag. 735; vol. LXII, pag. 127, 246, 379); noto l'esito che ebbe (*Id.*, id., pag. 493).

Il prof. Morselli, invitato dalla famiglia Di Cagno a esprimere il suo parere sulla verosimiglianza psicologica del suicidio di Vincenzina Di Cagno in Modugno, così lo formolava: « Cenzina di Cagno non fece volontario sacrifizio di sè stessa per motivi che non poteva avere, ma fu da altri sacrificata all'istinto indomabile di sconfinata libertà dei proprî atti materiali e morali, a quell'istinto che spingeva il torvo eroe di Cina lontano dalla sua patria, sotto altri cieli, fra estranee genti, dov'ei si sapesse indipendente da ogni sorta di coercizione umana e civile. Cenzina Di Cagno, moglie di Vito Modugno, non si uccise; fu uccisa. »

Prima di giungere a questa conclusione, il perito esamina, con l'alta competenza che gli è propria, l'allegata « predisposizione » al suicidio, la personalità normale, l'accertata sifilide, la presunta « neurastenia » della povera vittima, sino alla morte di lei, dimostrando l'inverosimiglianza generica, le incongruenze materiali e le incongruenze psicologiche della tesi del suicidio e sfatando nel modo il più convincente l'autenticità della famosa lettera rivelatrice.

Statistica e Sociologia.

La mala vida cubana. — Dr. Fernando Ortiz. — Habana, *Derecho y Sociologia*, I, 1906, pag. 48-59. 263

La mala vita cubana à questo di speciale, che è prerogativa esclusiva dei negri.

L'A. si limita a poche considerazioni, dirette più che altro a dimostrare l'interesse particolare che presenta l'argomento in vista di quello specialissimo fattore etnologico che non entra nella mala vita di altri paesi.

Statistica giudiziaria penale per l'anno 1902. — Roma, Tip. Nazionale di G. Bertero, 1905; pag. CLXII-142: lire 2.50. 264

Per non ripeterci, non lamenteremo il ritardo nè rinnoveremo il voto che, ora che funziona il casellario centrale, la pubblicazione si faccia più spedita (v. a p. 110 di questo volume).

Il volume 1902 è di poco superiore per mole a quello del 1901 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 255, nº 136 della *Bibliografia*). Il contenuto è sempre il solito.

Si annunzia l'imminente pubblicazione delle *Notizie complementari alle statistiche giudiziarie penali degli anni* 1896-1900: una cosa molto utile.

Saggi di filosofia sociale e giuridica. — Giuseppe Cimbali, Professore pareggiato di filosofia del diritto nell'Università di Roma. — Roma, Flli. Bocca, 1903; pag. XI-279: lire 5. 265

Scritti sparsi in varie riviste scientifiche e ora composti in volume, ciascuno rimanendo a sè, ma tutti mossi dallo stesso intento, per quanto sotto aspetti particolari, « di restituire la dignità perduta alla filosofia della società e l'autonomia tanto contesa alla filosofia del diritto e, in genere, a trarre, sulle orme dei grandi maestri, il pensiero contemporaneo da tortuose e fatali

deviazioni, che, scuotendo inconsapevolmente la base di certi principî fondamentali, ànno compromesso grandemente l'edifizio della civiltà ».

Uno di questi scritti (*Un precursore di Cesare Beccaria: Tommaso Natale*) fu pubblicato nella *Rivista Penale* (vol. XLIII, pag. 376): di altri ne fu fatta recensione (*Boll. Bibl.* della *Riv. Pen.*, 3ª serie, vol. II, nⁱ 520 a 522).

Etnologia e Biologia.

I caratteri degenerativi di 84 delinquenti nati, per il dott. Emanuele Mirabella. — Torino, *Archivio di psichiatria*, ecc., XXVII, 1906, pag. 1-29. 266

Questi ottantaquattro pretesi delinquenti nati sono tutti omicidi (e più specialmente parricidi e uxoricidi), più volte recidivi. Tutti o quasi tutti discendono da epilettici, alcoolici o pazzi. L'A., in presenza dei constatati fenomeni degenerativi, si spiega facilmente la loro tendenza alla malvagità, al delitto, « come un fenomeno naturale, triste variante d'una malattia mentale ».

Contributo allo studio della morfologia cerebrale nei delinquenti, per il dott. Camillo Tovo, Assistente all'Istituto di medicina legale dell'Università di Torino. — Torino, *Archivio di psichiatria*, ecc., XXVII, 1906, pag. 30-41. 267

S'illustra un cervello, che fa parte della collezione di cervelli di criminali nel museo di psicologia e antropologia criminale nell'Università di Torino, rilevando l'importanza delle varietà che presenta e sopratutto di quelle che ànno significato atavico.

Lo schema classicista della premeditazione. — Dott. Vittorio Codeluppi, Direttore del Manicomio criminale dell'Ambrogiana. — Roma, *Scuola positiva*, XVI, pag. 38-42, 93-100: gennaio e febbraio 1906. 268

Bello quello « schema classicista » !

Un soldato, dopo ottenuto il congedo, beve più del dovere, va a trovare Ida, si trattiene con essa, la lascia cordialmente, poi ritorna e l'ammazza. « Ebbene! c'è un p. m., che, obbedendo agli schemi mentali del classicismo penologico, seguendo l'impersonalità della giustizia penale, sostiene che siamo dinanzi a un delitto premeditato. »

Ma il dott. Codeluppi vede in quel milite congedato l'asimmetria del corpo e della mente e nel preteso delitto niente altro che una manifestazione epilettica.

La Sezione d'accusa ne ordinava il ricovero in un manicomio.

Estudios sobre criminalidad infantil, por Victor Mercante, Director de la Escuela normal de Mercedes. — Buenos Aires, *Archivos de psiquiatria y criminologia*, IV, pag. 567-578; setiembre-octubre 1905. 269

Dall'esame delegatogli sul grado d'istruzione d'un piccolo delinquente, figlio d'emigrati napoletani della Campania, detenuto nelle carceri di Mercedes, trae pretesto l'A. per risalire a qualche considerazione generale, a base antropologica, sulla criminalità infantile.

Psicologia criminale. — Avv. Michele Longo, Professore di diritto e procedura penale presso l'Università di Napoli. — Torino, F.lli Bocca, 1906; pag. 231: lire 6. 270

Questa non è che la parte generale o fondamentale della psicologia criminale, e consta di un'introduzione (dove si espone il contenuto scientifico della psicologia criminale e s'indaga come sia sorta e quali siano i suoi limiti di svolgimento) e di quindici capi, che svolgono i seguenti argomenti: I° funzioni psichiche criminose; II° elementi psichici criminosi; III° dinamica dei motivi; IV° anestesi del criminale, fisiopsicologia dei motivi; V° processo cosciente del delitto, stadio di formazione; VI° norme fondamentali della psicologia criminale; VII° processo cosciente del delitto, stadio di sviluppo; VIII° concetto psicologico del delinquente; IX° dinamica della psiche criminosa; X° psicologia dell'azione criminosa; XI° psicologia degli aggregati criminosi; XII° vita del delitto; XIII° teoria dinamica dell'imputabilità; XIV° alcune forme giuridiche della psicologia criminale (provocazione, legittima difesa, stato di necessità); XV° psicologia della prova del delitto.

A chi conosce, come noi conosciamo, i precedenti lavori dello stesso autore (v. *Boll. Bibl.* della *Riv. Pen.*, 3ª serie, vol. I, nº 985; id., vol. II, nⁱ 907 e 1034), non riesce del tutto nuovo quello che scrive, ma non per questo meno azzardato e fors'anco non meno nebuloso. Del resto vi si rivela sempre la forte fibra dello studioso.

Les services actuels d'identification et la fiche internationale. par le dr. Edmond Locard, Préparenr au laboratoire de médecine légale de l'Université de Lyon. — Lyon-Paris, *Archives d'anthropologie criminelle*, XXI, pag. 145-206; 15 mars 1906. 871

Passati in rassegna sommaria i varî metodi d'identificazione (antropometria, fotografia, ritratto parlante, colorimetria, descrizione dei tatuaggi e delle cicatrici, dattiloscopia), descritti i moduli del cartellino antropometrico adottati nei varî paesi (Francia, Belgio, Svizzera, Rumenia, Stati Uniti d'America, Olanda, Bulgaria e Serbia, Russia, Messico, Spagna, Italia [cartella biografica dei pregiudicati, scheda Ottolenghi del corso di polizia scientifica], Indie inglesi, Inghilterra, Austria, Germania, Portogallo, Egitto, Indocina, Argentina, Brasile e Uruguay, Chili) e fattane adeguata comparazione, il Locard viene a proporre il modello della scheda internazionale, che dovrebbe constare d'un sol foglio, portante sulla parte anteriore l'impronta dei dieci diti, adottandosi il formolario Vucetich per la classificazione, e uno spazio per indicarvi i segni particolari e i tatuaggi, e sulla parte posteriore il ritratto parlante e uno spazio per le indicazioni biografiche (nome, cognome, domicilio, delitto e condanna, provenienza della scheda). Si dirà che sarebbe preferibile di aver anche la fotografia, il colore dell'iride, le misure, lo stato civile; ma il Locard con questa sua proposta à inteso di raggiunger la massima semplicità, che deve esser appunto l'essenziale caratteristica della scheda internazionale. Restan poi a risolvere le altre questioni della ripartizione, degli ufficî centrali, degli ufficî di scambio, dei registri-cataloghi per le indicazioni complementari.

Diritto pubblico.

Sulla funzione giudiziaria e sui principî costituzionali che la regolano. — Avv. Ignazio Brunelli, Libero docente di diritto costituzionale. — Napoli, dalla *Rivista giuridica e sociale*, III, nº 1, 1906; pag. 20. 872

La funzione giudiziaria rappresenta un elemento indispensabile della sovranità e i principî costituzionali che la regolano concernono l'istituzione dei suoi organi, i suoi limiti, il procedimento; dei quali appunto, per sommi capi, discorre il Brunelli, in questa sua pregiata prolusione, con soda dottrina e con modernità e larghezza di vedute.

Diritto privato.

Se la costituzione di dote sia soggetta a trascrizione. — Carmelo Floreno. — Napoli, dalla *Gazzetta del procuratore*, vol. XXXIV, 1906; pag. 35. 873

Su quest'argomento vi è discordanza nella dottrina e nella giuriprudenza.

Il giovane e promettente Autore interviene ben agguerrito nel dibattito a sostenere questo duplice assunto: 1º che la costituzione di dote con beni immobili proprî, o, in generale, l'acquisto da parte di un immobile del carattere dotale deve essere reso pubblico col mezzo della trascrizione a' termini dell'art. 1932 c. c.; 2º che, seppure, con rigido criterio, voglia escludersi l'atto in questione da quelli dalla lettera della legge sottoposti a trascrizione, l'obbligo di questa formalità deriva con tutta evidenza dall'esame della *mens* e della *ratio legis*.

L. Lucchini, *Direttore-responsabile.*

Torino — Stamperia dell'Unione Tipografico-Editrice — 1906.

LA LEGGE SULLA STAMPA

E IL DIRITTO COMUNE

SOMMARIO: — 1. Editto Albertino. — 2. Articoli abrogati. — 3. Necessità nei primi tempi di regolare con legge speciale la stampa. Necessità successiva di farla rientrare nel diritto comune. — 4. Francia. — 5. Belgio. Lussemburgo. — 6. Serbía. Bulgaria. Grecia. Svezia. Norvegia. Danimarca. — 7. Svizzera. — 8. Germania. Austria. Ungheria. — 9. Olanda. Spagna. Portogallo. — 10. Inghilterra. Stati Uniti d'America. — 11. Progetti di cod. pen. italiano. — 12 e 13. Legge 22 novembre 1888. — 14. Legge 19 luglio 1894. — 15. Quadro comparativo fra gli articoli dell'editto sulla stampa e quelli del codice penale. — 16. Articoli dell'editto che non ànno riscontro nel codice. — 17. Argomenti a favore della legge speciale. Confutazione. — 18. Reati di stampa.

1. Si disse più volte, e non senza ragione, che nell'Italia nostra troppo facilmente si legifera.

E mentre per cose inutili o poco interessanti, con la libidine della riproduzione, si mettono alla luce del sole parti non ancora maturati o figli non vitali o rachitici, per cose urgenti e interessanti non si osa porre nel nulla vecchie leggi, che, se non altro, per ragione d'età, non ànno più diritto alla vita.

Tra queste vecchie e decrepite leggi, nessuno ne può dubitare, àvvi quella sulla stampa. Non vogliam farne qui la storia nè tesserne l'elogio funebre. Ricordiamo soltanto che l'editto Albertino, pubblicato il 26 marzo 1848 negli Stati Sardi, venne esteso alla Lombardia con la legge del 31 luglio 1859, all'Emilia con r°. d°. 13 gennaio 1860, alla Toscana con legge 30 giugno 1860, alle Marche e all'Umbria coi decreti commissariali del 5 e 12 novembre stesso anno, il 1° dicembre promulgato nelle provincie napoletane, e il 17 stesso mese in Sicilia, il 22 agosto 1866 nel Veneto, e finalmente il 19 ottobre 1870 nelle provincie romane.

E intanto subiva qualche modificazione, modificazione, se vogliamo, più di forma che di sostanza, ma che in qualche modo intaccava la struttura della legge stessa[1].

[1] Le modificazioni più interessanti erano le seguenti. Il Pisanelli per le provincie napoletane vi apportava un intiero titolo per regolare la competenza dei reati commessi col mezzo della stampa che sottoponeva al giudizio dei giurati che non si avevano ancora per reati comuni. In Toscana si modificò l'articolo 24, aggravando la pena per il reato di apologia dell'assassinio politico e si mise la penalità della legge sulla stampa in rela-

Oltre a queste modificazioni, altre ne erano state apportate dalla legge 26 febbraio 1852, con la quale il p. m. veniva esonerato dall'obbligo di esibire la richiesta di punizione nei procedimenti per offese ai sovrani o capi di Governi esteri; dalla legge 20 giugno 1858, che portava modificazione alla costituzione del giurì e toglieva la facoltà ai giudici di applicare le pene di polizia in caso di apologia del reato politico; dalla legge del 13 novembre 1859, con la quale si stabiliva che anche i reati di stampa dovevano esser giudicati dal giurì ordinario. E successivamente altre ancora dalla legge sulle guarentigie del 3 maggio 1871, dalla legge 6 maggio 1877 a riguardo della pubblicazione degli atti della procedura, dalla legge 22 novembre 1888, e finalmente dalla legge 22 giugno 1894 sull'istigazione a delinquere e sull'apologia dei reati; senza parlare delle modificazioni apportate dal codice di procedura penale e dalle leggi modificatrici del medesimo, che ne abrogavano una grandissima parte.

2. Dei 91 articoli, di cui si componeva primieramente l'editto Albertino, dal 59 al 91 non uno è più in vigore, essendo stata la materia del giudizio per giurati posteriormente e intieramente regolata dal codice di procedura penale e dalle leggi modificatrici del medesimo.

Inoltre con la legge del 22 novembre 1888 venivano abrogati gli articoli 17, 27, 28 e 29, in parte l'art. 13, e l'art. 16 ridotto a inutile disposizione dall'articolo 140 del codice penale, così che puossi dire, senza tema d'errare, perchè le cifre non sono opinioni, che una terza parte di quella legge non à più vita legale, succedendo ad essa proprio così come succede ai vecchi, affetti da paralisi senile, che a poco a poco le membra, mentre formano sempre l'insieme d'un corpo vivente, sono già morte e rese inutili, se non d'impaccio, a chi se le dee seco trascinare.

Noi limitiamo il nostro studio e il còmpito nostro a dimostrare che tutta la parte che si riferisce ai reati commessi col mezzo della stampa deve essere radiata dalla legge speciale.

3. Se non si potè al suo sorgere comprendere improvvisamente la potenza della stampa e quale e quanta influenza avrebbe potuto esercitare, se subito non si comprese quale rivoluzione era per apportare nella società e nel mondo, ben presto però essa spaventò principi e papi.

Abituati al lento lavoro della copiatura, che permetteva loro di far seguire, proibire, sopprimere le pubblicazioni non gradite, dinanzi alla portentosa invenzione del Gutenberg, che così rapidamente e così estesamente facilitava la estrinsecazione del pensiero, nel comune interesse, nell'intento di salvare dalle possibili minaccie il potere e la fede, tentarono in ogni modo di reprimerla e coartarla.

---

zione col sistema penitenziario del codice toscano: finalmente altre modificazioni furono apportate dalla legge del 1870, che estesero al sommo pontefice e agli inviati delle Potenze estere presso la s. s. le disposizioni degli articoli 19 e 26 dell'editto.

E poco tempo dopo la sua invenzione noi la vediamo sottoposta alla censura, e comminate le pene più gravi, talora la morte e la scomunica, a chi fosse sospettato di aver con questo mezzo attentato alla sovranità e alla fede.

Basta ricordare per la Francia l'editto di Luigi XIII e l'opera di Richelieu, per l'Inghilterra il regno di Giacomo I e della Camera stellata, per l'Italia i non lieti tempi dell'Inquisizione, per esser certi del timore che ai governanti, principi e papi questa stampa incuteva.

Nè a toglier questi timori e a liberare la stampa da queste tirannidi valse la rivoluzione francese, poichè, se si leggeva nella Costituzione del 14 settembre 1791 l'art. 11, che così suonava: « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme: tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi », si ebbe subito dopo la legge del 29 marzo 1793, che il Dalloz definisce « plus terrible que celle dont elle rappellait le souvenir et dont les échafauds permanents faisaient le plus sanglant éloge[1] ».

Così nel regno subalpino lo Statuto proclama: « la stampa sarà libera », ma tosto aggiunge: « una legge ne reprime gli abusi ». È il dispotismo, quel dispotismo che era divinizzato quando la stampa sorgeva, che fa tosto capolino nella proclamazione di questa libertà. È il ricordo dell'antica unione dei principi coi papi nella repressione di essa, che fa tosto aggiungere in quest'articolo: « tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiera non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del vescovo ».

L'articolo, quindi, che dovea render libera la stampa, che dovea strapparle d'attorno tutte le coartazioni e le repressioni, viene a riconoscere e a conservare una specie di censura preventiva, perchè, come bene osserva il Buccellati[2], non si limita con ciò a riconoscere nei vescovi il diritto di apporre l'*admittatur* o l'*imprimatur*, ma obbliga tutti i cittadini a questi atti, convertendo per tal modo l'obbligo morale dei fedeli in un obbligo giuridico dei cittadini.

È l'antico timore che sopravvive e che fa dimenticare il criterio giuridico che dee guidare il giurista nella classificazione dei reati, per ricordarsi soltanto che col mezzo della stampa, che con l'uso di quella libertà che venne dallo Statuto proclamata, si può attentare all'altrui diritto. E si sente la necessità della legge speciale, che contempli tutti i casi imaginabili e possibili.

Non si sa assurgere al concetto del reato comune. Non si prende in considerazione che il mezzo con cui si lede l'altrui diritto, senza pensare che il legislatore dee riferirsi per definire il reato, e punirlo, solamente al diritto leso, e preoccupati dell'antico timore, e non avendo l'esatta cognizione dell'essenza giuridica del delitto, nè d'altra parte volendo lasciare completamente libero quel

---

[1] *Répertoire*, v°. *Presse*, n° 12.

[2] *La libertà di stampa moderata dalla legge:* letture fatte avanti il r°. Istituto Lombardo, vol. XIV, V della 3ª serie, pag. 35.

mezzo di pubblicità, col quale si vedeva che potevano venire commesse delle violazioni degli altrui diritti, non si sa fare altro che regolare questa libertà di stampa con una legge che tutti questi casi di violazione contempli e punisca.

E questa necessità della legge speciale maggiormente s'intese nell'Italia nostra, in cui tutta la codificazione allora esistente era ispirata a quei principi di dispotismo con cui gli Stati venivano governati.

Proclamato lo Statuto, proclamata la libertà di stampa, a quelle norme bisognava derogare; non si potea fare richiamo ad esse, e, nel bisogno di presto provvedere, non si vide nè si conobbe altra via che quella della legge speciale che regolasse tutta la materia, che contenesse in sè e le norme preventive e le repressive, nonchè le norme procedurali e amministrative. Cose tutte che nell'editto noi ritroviamo.

Esso nasce quindi in un'êra di transizione. Esso si trova fra due mondi: l'uno crollante, che si sfasciava ai colpi demolitori del piccone brandito dalla libertà, e l'altro nuovissimo, anelante alla soppressione di tutti i gioghi, di tutte le coartazioni, che le poche vittorie ottenute rendeva impaziente nell'attesa della realizzazione di maggiori ideali.

E come pur sempre avviene che nei periodi di transizione si subiscono le transazioni, l'editto rispecchia lo stato intermedio, che pur sempre si manifesta nelle grandi rivoluzioni, nelle grandi riforme. Questa la causa precipua della parte speciale nella legge speciale. Questa la causa perchè i reati commessi col mezzo della stampa si sentì la necessità di punire e reprimere con quella legge che della stampa proclamava la libertà.

E che questa legge sulla stampa fosse suggerita più dalla necessità delle cose che da criterî giuridici e scientifici lo si rileva dalla stessa discussione del progetto sulle modificazioni da apportarsi all'editto, divenuto legge il 26 febbraio 1852, in cui il conte Camillo di Cavour dichiarava che in materia di stampa necessita contentarsi di leggi imperfette, essendo, nonchè difficile, impossibile conciliare l'esercizio della libertà con la repressione degli abusi, e che le leggi repressive debbon considerarsi non solo per il merito scientifico e legale ma altresì per l'opportunità, la quale dee risultare dalla gravità degli abusi, che necessita frenare, e degli effetti che questi posson produrre [1].

È quindi il mezzo speciale che richiama come opportunità, come necessità, le disposizioni speciali.

Necessità e opportunità che scompariscono con l'evoluzione del diritto, poichè, sorgendo la codificazione, il concetto scientifico si perfeziona e si afferma. Si comprende allora, e si stabilisce che l'essenza del delitto sta nella violazione di un diritto protetto dalla legge penale, e che il criterio per definirne la qualità ed esattamente classificare i reati è quello desunto dalla diversità del diritto leso [2].

E allora, dinanzi all'evidenza, non si può più negare che la stampa, che è

---

[1] *Raccolta dei discorsi del conte di Cavour in Parlamento*, pag. 189-190.
[2] Carrara, *Programma*, parte gen., § 150.

il mezzo della trasmissione del pensiero, non può considerarsi che come la parola, che come lo scritto, poichè con essa, come con la parola, come con lo scritto, si può ledere il diritto altrui. Si comprese che, se non è il mezzo che si deve aver di mira per classificare i reati, il mezzo più o meno dannoso non può esser che un'aggravante del delitto, ma giammai argomento per mutare l'indole del delitto stesso; si comprese che dinanzi al diritto altrui, violato dalla stampa, il legislatore, il diritto penale dovea considerare questa stampa come considera il pugnale, la rivoltella, il veleno nell'omicidio, dovendo preoccuparsi della gravità e della natura della lesione che si arreca ad altri, senza interessarsi, se non per stabilire penalità maggiori o minori, del mezzo con cui detta lesione venne consumata.

E con ciò si gettarono le basi e il fondamento della nostra questione.

4. Ma la questione non è nuova, nè per l'Italia nè per la legislazione straniera.

Già nel 1797, nel suo rapporto al « Conseil des anciens »[1], il Portalis diceva: « En cet état, que fait-on, quand on propose une loi particulière pour les délits de la presse? C'est comme si en matière d'assassinat on proposait une loi sur les délits de sabre ou de pistolet. Il est défendu d'assassiner; l'instrument qui sert à commettre le crime n'en change pas la nature. »

E questo concetto noi vediamo informare il primo progetto della legge del 1819, presentato da monsignor De Serres nella seduta parlamentare del 19 marzo 1819.

E lo Chassan, nel suo *Traité des délits et contraventions de la parole, de l'écriture et de la presse*, pur sostenendo che i reati di stampa devono esser compresi in una legge speciale, non può a meno di riconoscere che, « s'il y avait des délits de la parole[2] avant l'invention de l'écriture et de l'imprimerie, les mêmes délits ont continué à exister, lorsqu'ils ont été commis par la voie de l'écriture, de la gravure ou de la presse. Dans ces derniers cas, l'instrument seul est changé. La nature du délit reste la même, mais toutefois sans gravité. » E nello stesso senso si ripetè nella *Revue française*[3].

E nella discussione del progetto della legge del 1881 si tentò nuovamente di riportare i delitti commessi col mezzo della stampa al diritto comune.

Anatole de la Force, nel maggio 1879, nella sua relazione sul progetto, concludeva: « pour l'État, pour la république française, il n'y a pas de délits de presse ».

Ma la legge del 1881 non seppe però risolvere il problema in questo senso[4].

---

[1] 15 aprile 1797 (26 germinale, anno V).

[2] V. nº 8.

[3] Nº 3, mai 1828.

[4] Tra i principali fautori della legge speciale son degni d'essere ricordati Locroy e Giulio Ferry. Il controprogetto al progetto ministeriale era quello di Floquet, col quale si voleva che tutti i reati commessi col mezzo della stampa fossero contemplati dal diritto comune, eccettuate le ingiurie e diffamazioni.

À essa pure la parte speciale e considera delitti che dovrebbero figurare nella legge comune: ma, più logica però della nostra, essa non contempla i singoli reati commessi col mezzo della stampa, facendo di questi una specialità, ma contempla tutti i reati che si posson commettere con la stampa e con altri mezzi, quali la parola, la scrittura, ecc. (art. 23).

Concetto che già risulta dalle parole dello Chassan: « On voit donc, egli diceva, en résumé que les délits de l'écriture et de la presse sont de la même nature que ceux de la parole; mais que ces trois genres de délits forment ensemble une classe particulière d'infractions qu'on peut appeler délits immatériels »[1].

Ma dopo il 1881 i tentativi di riportare al diritto comune questi reati, oggetto della legge speciale, non cessarono.

Devesi tra i primi parziali tentativi annoverare quello del 1882, col quale si tentò di portare sotto le sanzioni del diritto comune i reati che venissero commessi contro la decenza, oltre che col mezzo della stampa, con discorsi, canti, grida oscene, ecc., ma che fu respinto dalla Commissione della Camera dei deputati, e quello conseguito con la legge del 2 agosto 1882, per la quale vennero regolati con le norme del diritto comune i reati di oltraggio al pudore commessi con la stampa.

È degno poi di nota il progetto che il dep. Reinach presentò il 21 novembre 1889, progetto in cui leggevasi l'articolo seguente: « Il n'y a pas de délits spéciaux de la presse. Quiconque fait usage de la presse ou de tout autre moyen de publication est responsable selon le droit commun. »

E al 7 dicembre stesso anno il dep. Delmas presentava proposta di questo genere, proposta che egli aveva di già presentato nella legislatura precedente, ma che non era stata posta in discussione.

Quasi contemporaneamente, al Senato, Marcel Barthe avea presentato un progetto meno vasto, ma tendente allo stesso scopo, intendendo egli di ricondurre al diritto comune e alla competenza dei tribunali penali i delitti di ingiuria e di diffamazione commessi col mezzo della stampa o con altri mezzi di pubblicazione.

Il Senato, nella sua tornata del 28 febbraio 1890, accettava il progetto. Pareva si fosse fatto del cammino su questa via, ma la stampa e il Parlamento grandemente mostrarono d'interessarsi alla questione, che non veniva forse compresa nel suo vero significato. Si credè con ciò che si volesse aggravare la posizione della stampa, se ne fece quasi una questione di partito, e la Commissione scelta dalla Camera dei deputati per l'esame di questo progetto fu in maggioranza contraria, così che al 22 maggio 1890, dopo una brillante discussione, la Camera rifiutò di passare alla discussione degli articoli, rendendo in tal modo vani e inutili il progetto e le proposte di Reinach e di Delmas.

---

[1] Op. cit., n° 60.

5. Nel Belgio vi à una serie di leggi riguardanti i reati commessi col mezzo della stampa, e cioè: legge 20 luglio 1831, che prevede gli attacchi contro la forza obbligatoria della legge, e le provocazioni a disubbidirvi, gli attacchi contro l'autorità costituzionale del re e contro la sua inviolabilità, e contro i diritti e l'autorità delle Camere; legge 6 aprile 1847, che prevede le offese contro il re e contro i membri della reale famiglia; legge 20 dicembre 1852, che prevede le offese fatte ai capi degli Stati esteri; legge 12 marzo 1858, art. 6, che prevede gli oltraggi contro gli eserciti e i diplomatici esteri; e infine la legge del 23 agosto 1887, che reprime le provocazioni e i tentativi di provocazione a commettere dei crimini o delitti.

Nel codice penale però dell'8 giugno 1867 si regolarono secondo il diritto comune alcuni reati commessi col mezzo della stampa. Vi si leggono infatti gli articoli 383 e 384, che prevedono le esposizioni, le vendite o distribuzioni di canzoni, *pamphlets* o scritti, stampati o no, figure, imagini, contro i buoni costumi, e stabiliscono la pena contro l'autore dello scritto, della figura o della imagine, contro colui che l'à stampato o riprodotto con un procedimento artistico qualunque.

Vi à poi l'art. 444, che considera il reato d'ingiurie e di diffamazione commesso tra gli altri mezzi con scritti, stampati o no, con emblemi o imagini affisse, distribuite o vendute o messe semplicemente in vendita o esposte al pubblico.

Nel granducato di Lussemburgo vi à la legge speciale sulla stampa, fatta sulla falsariga della legislazione belga. La legge sulla stampa del 29 luglio 1869 corrisponde infatti alla legge belga del 1831. Ma il codice penale del 1879 (18 giugno) avoca a sè un gran numero di disposizioni che figurano in quella legge, e in special modo i reati di diffamazione e d'ingiuria.

6. In Serbia, la legge sulla stampa del 12-24 marzo 1881 contempla tutti i reati che col mezzo della stampa possono esser consumati. Legge che venne fatta sul progetto della legge francese e che la riproduce quasi integralmente; e sulla legge serba venne redatta quella di Bulgaria del 17-29 dicembre 1887.

In Grecia vi è pure la legge speciale, del 23 novembre 1837, che contempla tutti i reati che con la stampa si posson commettere, rimanendo perciò estranei al codice penale del 1883.

In Svezia, la legge che proclama la libertà di stampa è la legge 16 luglio 1812, ed è una delle quattro leggi fondamentali che non possono esser modificate senza l'adesione del re e di due diete successive.

In questa legge si trovano contemplati i reati che con questo mezzo possono venir commessi: vi si contempla, infatti, l'offesa al re e ai membri della sua famiglia, l'offesa ai capi di Stato e ambasciatori esteri, le eccitazioni alla rivolta, gli oltraggi verso i funzionari, la diffamazione o l'ingiuria contro i privati, le bestemmie e gli attacchi contro la religione, gli oltraggi ai costumi; ma lo strano di questa legge si è questo, che, pur essendo i reati da questa legge con-

templati, assieme alle norme della polizia, per ciò che riguarda le penalità di essi, essa si rimette al codice penale, codice che porta la data del 1862 e che venne grandemente modificato nel 1887.

E così è per la Norvegia. Anche qui si à la legge speciale che contempla varî reati; legge di antica data, del 27 settembre 1797, la quale per le penalità si rimette al codice penale, che è del 20 agosto 1842, modificato anch'esso sostanzialmente nel giugno 1884.

In Danimarca vi à una legge sulla stampa che porta la data del 3 gennaio 1851; ma non tutti i reati commessi con questo mezzo vengono da essa contemplati.

Il codice penale del 10 febbraio 1866 ne contempla molti, quali, per es., le offese contro i capi di Stato esteri e i loro ambasciatori (art. 82, 83), gli oltraggi contro i costumi, gli attentati all'onore, ecc.

7. In Isvizzera vi sono cantoni che ànno una legge sulla stampa e cantoni che non ne ànno affatto.

Sono tra i primi Ginevra, Ticino, Sciaffusa, Grigioni, Lucerna, Friburgo, Valais e Oberwald.

Giova osservare che anche in questi cantoni però, al riguardo dei delitti e delle pene, essi si rimettono al codice penale, e specialmente a riguardo della diffamazione e dell'ingiuria quasi tutti si riferiscono al codice penale (come nel canton Ticino, 1873) o al codice di polizia (come nel canton di Lucerna, 6 giugno 1861), a cui si riferiscono.

A Ginevra un'intiera parte della legge sulla stampa del 2 maggio 1827 è abrogata dal codice penale del 21 ottobre 1874, che contempla varî delitti, e così nel cantone di Friburgo, in cui molti dei delitti contemplati dalla legge del 1854 passarono nel codice penale del 1868.

Nel cantone di Valais la legge sulla stampa è caduta in disuso, poichè i reati che in essa erano contemplati passarono nel codice penale del 1858.

Nel cantone di Vaud vi era la legge del 1832 sulla stampa, che regolava i delitti commessi con quel della stampa e ne stabiliva le pene. Legge che venne abrogata dal codice del 1882, che assorbì tutti questi reati, facendo talora, come nel reato di diffamazione, un'aggravante, se fatta col mezzo della stampa.

I cantoni che non ànno legge sulla stampa sono: San Gallo, Zurigo, Soleure, Zug, Appenzell, Berna, Basilea città e Basilea campagna, Argovia, Turgovia, Glari e Neuchâtel. I reati commessi col mezzo della stampa sono quivi preveduti nel codice penale, e per lo più compresi in un capitolo speciale.

È degno di esser menzionato l'art. 9 della Costituzione di Neuchâtel, il quale sanziona esplicitamente che l'esercizio della stampa non può essere regolato, sospeso o impedito da legge alcuna e che la repressione degli abusi di essa rientra nel diritto comune.

Non è neppure considerato come aggravante il mezzo della stampa alla consumazione del reato, e ciò per espressa disposizione di legge.

8. In Germania, la legge del 7 maggio 1874 non contiene che regole riflettenti la polizia della stampa e norme che ne governano le responsabilità: i delitti sono preveduti nel codice penale del 1870.

Troviamo, infatti, in questo codice l'art. 85, che contempla il caso di provocazione a commettere il delitto d'alto tradimento; gli articoli da 95 a 101, che contemplano le offese commesse contro l'imperatore, contro i sovrani dell'impero e contro i membri della loro famiglia; gli art. 103 e 104, che contemplano le offese fatte ai sovrani esteri e agli agenti diplomatici; gli articoli 110, 111 e 112, che contemplano le provocazioni a disubbidire alle leggi o agli ordini dell'Autorità legittima, le provocazioni a commettere un crimine o un delitto e le provocazioni a eccitare i militari di terra e di mare alla disubbidienza, l'articolo 184, che contempla l'offesa ai costumi, e finalmente gli art. 185 a 200, che contemplano i reati di diffamazione e d'ingiuria.

In Austria vi à pure una legge speciale, ma soltanto per la polizia della stampa, la legge del 17 dicembre 1862, che determina ancora i criteri della responsabilità, modificata a questo riguardo dalla legge del 15 ottobre 1868. I reati che col mezzo della stampa possono esser commessi figurano nel codice penale, il quale prevede tutti i reati che con stampati o scritti, o imagini, distribuiti al pubblico si posson commettere. Si trovano quindi nel codice penale contemplate e punite le offese fatte all'imperatore o ai membri della sua famiglia, l'eccitamento al disprezzo o all'odio del Governo o alla disobbedienza delle leggi (art. 63, 64 e 65), le bestemmie o le manifestazioni di dispregio verso la religione; vengono pure preveduti in questo codice (articoli 300-308) gli attacchi ingiuriosi contro le leggi e contro gli atti dell'Autorità e i suoi funzionarî, l'eccitamento all'odio fra i cittadini, le accuse contro le dottrine della Chiesa, gli attacchi contro i principî del matrimonio, della famiglia, della proprietà, facendo in questi reati del mezzo della stampa un'aggravante al reato stesso, così per la pubblicazione di false notizie, e finalmente per i reati di diffamazione e d'ingiuria (articoli 477 e 516), per i reati d'oltraggio alla pubblica morale.

E la legislazione ungarica non è molto difforme dall'austriaca. Vi è la legge XVIII del 1848, stata modificata dalla legge XXXVII del 1880, che abroga e rimette tutte le disposizioni penali in quella legge contenute alle disposizioni del diritto comune, al codice penale del 1878, legge V.

9. Pure in Olanda, i reati commessi col mezzo della stampa sono oggetto del codice penale. La legge del 15 aprile 1886 à abrogato tutte le leggi anteriori che regolavano la stampa, che è così sotto il regime del diritto comune.

E in Ispagna e nel Portogallo la stampa è pure regolata dal codice penale.

In Spagna la legge del 26 luglio 1883 sottopone al diritto comune i reati commessi col mezzo della stampa; stabilendo che tutte le infrazioni che costituiscono un delitto preveduto nel codice penale sieno punite amministrativamente, senza bisogno di ricorrere al giudice istruttore.

Nel Portogallo si à una legge sulla stampa (17 maggio 1866) che non conta più di 16 articoli, una vera legge di polizia, che contiene però ancora alcune norme sulla responsabilità penale e sulla competenza. Nel codice penale del 16 settembre 1886 sono contemplati tutti i reati che con la stampa si possono commettere, facendo talora di questo mezzo un'aggravante del reato.

10. In Inghilterra si applica alla stampa la così detta legislazione del *libel*, che trova la sua completa espressione in un *bill* del 1844, meglio conosciuto sotto il nome di *bill* di lord Campbell. In forza di questo *bill*, i delitti (*slander*) commessi con la parola non sono puniti che in via civile, a titolo risarcimento di danno. Sono comminate pene invece, e talora gravissime (le stesse che si applicano per il reato di alto tradimento: il carcere e i lavori forzati), per certi reati che possono venir commessi con scritti o con stampati. Si considerano costituenti reato (*seditious libel*) gli scritti e gli stampati diretti contro il Governo, che eccedano una critica leale e conveniente, e i reati che colpiscono gl'individui (*malicious libel*), come gli scritti osceni e in disprezzo alla religione.

Negli Stati Uniti vige la massima che nessuna legge possa in alcun modo restringere la libertà di parola e di stampa: vengono però colpiti i reati di diffamazione e d'ingiuria.

Son degne di essere ricordate le leggi del 3 marzo 1873 per la Columbia, la legge del maggio 1873 dello Stato di Illinois, che punisce i distributori di pubblicazioni oscene, il codice penale di New York del 1882, che punisce i distributori di scritti scandalosi e pubblicati dolosamente. Ma in genere si può affermare che la stampa per gli Stati Uniti, perchè in massima governata dalla legislazione inglese, è retta dalle norme del diritto comune.

11. E ora torniamo all'Italia. Dopo che il progetto Mancini, approvato dalla Camera nella tornata 16 marzo 1865 sull'unificazione della legge penale ebbe a trovare sull'abolizione della pena di morte serio ostacolo nella Camera vitalizia, che vi si dichiarò contraria, il Governo, di fronte all'urgente necessità di provvedere al riguardo, con r°. d°. 15 novembre 1865, su proposta del guardasigilli Cortese e del ministro dell'interno Natoli, istituì una Commissione per studiare e proporre le riforme del sistema delle pene da servire di base alla formazione del nuovo codice penale.

Ma successivamente, caduto il Cortese e succedutogli il De Falco, con decreto 12 gennaio 1866, si nominò una seconda Commissione « con l'incarico di compilare, valendosi anche dei risultati e delle conclusioni a cui sarebbe giunta l'altra, il progetto del nuovo codice ».

Dopo non molto le due Commissioni si fusero e continuarono unite l'importante lavoro.

Formati due libri del codice, questi vennero presentati al guardasigilli Tecchio, il quale li comunicò, oltre che ai commissari, ai primi presidenti e proc. gen. delle Corti d'appello e di cassazione, per avere i loro pareri per le

future discussioni. La circolare di accompagnamento 30 luglio 1867 diceva: « Nel libro II viene omesso espressamente tutto quanto concerne i delitti commessi con la stampa, riservandosi così ogni questione dedotta dall'art. 28 dello Statuto [1] ».

Nel 14 maggio 1868 la Commissione approvò il progetto della Sottocommissione, e i due libri, preceduti da una relazione dell'Ambrosoli, vennero presentati il 17 maggio 1868 al guardasigilli De Filippo. Non vi era però in questa relazione accenno di sorta ai reati commessi col mezzo della stampa, e il ministro De Filippo, valendosi dell'art. 189 dell'ordinamento giudiziario, decise di sentire i pareri al riguardo di varie Corti d'appello e di cassazione (circolare 10 ottobre 1868) anche sul punto specificamente designato della « omissione di ogni cenno relativo ai reati di stampa, intorno a che sembra che la Commissione abbia creduto superfluo riprodurre nel codice disposizioni testualmente conformi a quelle della legge sulla stampa, e non siasi d'altra parte creduta in facoltà di modificarle e abbia forse anche stimato estraneo ai principi generali lo scarico da quella legge adottato intorno alla responsabilità dei gerenti ».

Intanto aveva assunto il portafoglio di grazia e giustizia il ministro Pironti, il quale, con r°. d°. 3 settembre 1869, incaricò il Borsani e il Martinelli di radunare, coordinare e prendere in esame tutti i materiali così raccolti e pervenuti per formare il testo definitivo da presentarsi come progetto ministeriale al Parlamento.

I Ministeri in quest'epoca si succedettero a breve scadenza, e il Pironti fu sostituito dal Vigliani, che aggiunse al Borsani e al Martinelli il Costa, allora sost. proc. gen. alla Corte d'appello di Milano, e successivamente l'Ambrosoli.

Questa Commissione iniziò i suoi lavori il 12 ottobre 1869 e si preoccupò delle due interessanti questioni, della separazione, cioè, dei reati contravvenzionali dal cod. pen. e dei reati commessi col mezzo della stampa.

Riportati i pareri sulla prima questione è deciso al riguardo, si occupò della seconda, e che a noi interessa, nel 17 ottobre 1869. Aveano sostenuta l'esclusione di questi reati commessi col mezzo della stampa dal codice penale, la Corte di cassazione di Napoli, di Firenze, di Palermo, la Sezione di terza istanza di Venezia, e le Corti d'appello di Torino, d'Ancona, di Firenze, di Lucca, di Cagliari, di Genova, di Trani e di Brescia.

---

[1] E in una nota dell'Ambrosoli e del Tolomei al verbale n° 56 del 3 febbraio 1868 così si legge: " Devonsi annoverare certe massime tra cui: 1° di escludere dal codice ogni cenno di delitti commessi con la stampa. L'art. 28 dello Statuto proclama che la stampa è libera e una legge ne reprime gli abusi, e la legge repressiva è quella del 26 marzo 1848. E siccome la Commissione non à avuto il mandato di porvi la mano, parve conveniente di evitare tanto una ripetizione di disposizioni penali quanto più ancora il pericolo di recarvi come che fosse una modificazione, lasciando così riservata la questione che può suscitare questo argomento, il quale si attiene al sistema politico del regno (v. Progetto del cod. penale per il regno d'Italia coi lavori preparatori, vol. I, pag. 56, Firenze, Stamperia Reale, 1870).

Sostennero, invece, che i reati commessi col mezzo della stampa dovessero esser considerati dal cod. pen. e che solo in una legge speciale dovessero prevedersi le contravvenzioni alle norme sull'esercizio della stampa, la Corte di cassazione di Torino e le Corti d'appello di Parma, di Palermo, di Catanzaro, di Venezia, di Milano, di Bologna, di Casale e di Aquila.

Scendendo la Commissione ministeriale all'esame del quesito, considerò che la stampa, come tutti gli altri modi coi quali si manifesta l'umana intelligenza, può esser con l'uso strumento di libertà, con l'abuso strumento di delitto.

Di qui le due parti essenzialmente distinte nella legge: la garanzia, cioè, dell'innata libertà alla manifestazione del pensiero, e la repressione dei reati commessi con l'abuso di essa.

Fermati questi criterî giuridici, essa portò opinione che i reati commessi col mezzo della stampa non sono nella loro sostanza diversi da quelli che si commettono con la parola parlata o scritta, o con altro mezzo qualsiasi acconcio a manifestare il pensiero, mutato solamente uno degli accidenti esterni che li caratterizzano; che la stampa può ben esser mezzo a un reato, non costituirne o cambiarne l'essenza; e che, volendone fare una speciale figura penale, si viene a confondere la vera e intrinseca violazione del rapporto giuridico, ed è quella veramente che si vuole reprimere, col mezzo adoperato per eseguirla; chè per tutto ciò, anche indipendentemente da tutte le premesse considerazioni che stanno contro il concetto di un diritto eccezionale, riuscirebbe poco conforme a un esatto sistema di legislazione il collocare alcuni reati nel codice penale, perchè commessi con la parola o con la penna, e alcuni altri nella legge sulla stampa, perchè commessi col mezzo di strumenti tipografici.

Per queste considerazioni deliberò di comprendere nel codice penale anche i reati commessi col mezzo della stampa, lasciando alla legge speciale il determinare le norme organiche, dalle quali la stampa deve essere regolata e il provvedere alla repressione delle contravvenzioni.

Compiuto dalla Commissione il progetto del nuovo codice penale nel 1870, l'Ambrosoli venne incaricato di presentare una relazione al Ministro, relazione che porta la data 4 dicembre 1870, dov'è trattata ampiamente la questione dei reati commessi col mezzo della stampa.

Gli avvenimenti politici parvero, ma per poco, sospendere i lavori intorno alla compilazione del codice. Roma capitale d'Italia pareva aver assorbite tutte le attività degli uomini politici. Ma il De Falco, caduto per la crisi del 25 giugno 1873, lasciava un progetto proprio, in cui, seguendo l'esempio della seconda Commissione, includeva nel cod. pen. i reati commessi col mezzo della stampa.

Succeduto al De Falco il Vigliani, nel 24 febbraio 1874 presentava al Senato un nuovo progetto e a riguardo dei reati di stampa così si esprimeva:

« Fu esaminato con particolare attenzione (così è detto nella relazione), dalle Commissioni, dalla magistratura e dal Governo, se i delitti di stampa che

ora formano la materia di una delle leggi organiche prevedute dallo Statuto, dovessero aver sede nella legislazione penale comune. Molte e varie considerazioni venivano messe in campo nell'uno e nell'altro senso.

» Dopo matura ponderazione di tutte le ragioni che furono esposte, si è ravvisato più saggio e conveniente il partito di non separare i delitti che si commettono con la stampa da quelli che si commettono con la parola e con la scrittura, poichè comune è la natura degli uni e degli altri; consimili ne sono le dannose conseguenze e uniformi le pene, come si fa palese a ognuno che confronti la legge repressiva degli abusi della stampa col codice penale, di cui le sanzioni si veggono applicate a ciascuno dei reati in quella legge contemplati.

» Rimangono tuttavia riservate alla legge speciale tutte le disposizioni che ne costituiscono l'elemento politico, e regolano, per così dire, la polizia sulla stampa. Senza diffonderci in più larghi ragionamenti a questo riguardo, noi amiamo meglio riferirci a quanto venne con molto senno dottrinale e pratico osservato dalla seconda Commissione, che questo argomento à trattato e tratta con cura particolare. »

Il progetto in massima venne dal Senato approvato, dopo memorande discussioni, dal 15 febbraio al 25 maggio 1875.

Ma intanto avvenne la rivoluzione parlamentare. La sinistra, assunto il potere, portava al Ministero di grazia e giustizia il Mancini, che tanta parte avea avuto nei lavori precedenti, e che a ragione si disse essere del giure penale e del giure penale positivo tutto un programma. E con alacrità e sapiente direzione superando ostacoli non indifferenti e questioni assai delicate, compì l'opera sua degli emendamenti al 1° libro, che presentò poi al 25 novembre 1876 alla Camera. Mentre si approvava il 1° libro, continuavano i lavori per il 2°, essendosene distribuiti i varî titoli fra i membri della Commissione, la quale si radunò dal 5 al 24 novembre 1877. E proprio nella prima adunanza il Mancini affrontava la questione se le disposizioni penali della legge sulla stampa doveano passare nel codice penale; e dopo aver osservato che molte erano le considerazioni che consigliavano di non includerle nel codice penale, principale fra tutte la difficoltà cui si sarebbe andato incontro di toccare le disposizioni di una legge che è annoverata fra le leggi essenziali e fondamentali dello Stato, così ragionava:

« La legge sulla stampa costituisce un sistema organico in cui le disposizioni penali armonizzano con le amministrative e con le forme speciali dei procedimenti relativi, e quindi, se può studiarsi utilmente una riforma complessiva delle varie sue parti, una riforma parziale della sola penalità non potrebbe riuscire che inopportuna e difettiva, e occasione di ardue e gravissime discussioni di carattere politico, che renderebbero più complicata e difficile la discussione del codice penale ».

La Commissione non si oppose a queste osservazioni e deliberava che le disposizioni contemplate dalla legge sulla stampa non dovessero far parte del progetto del codice penale.

Ma in quest'epoca i Ministri di grazia e giustizia tornarono a succedersi a breve intervallo: al Mancini il Conforti, al Conforti il Tajani, al Tajani il Varè, al Varè il Villa, senza che i lavori del codice progredissero.

Arrivasi così allo Zanardelli, che lasciò nel 1883 un progetto completo preceduto da una interessante relazione, la quale circa i reati di stampa così si esprimeva:

« È infine da avvertire che fu maturamente ponderato se nel nuovo codice dovessero trasfondersi le disposizioni penali della legge sulla stampa, dietro l'esempio della Commissione che compilò il progetto del 1870, sistema accolto dal ministro Vigliani e approvato dal Senato; ovvero se convenisse mantenere inalterato il sistema della vigente legislazione, di escludere i reati di stampa dal codice penale, conformemente al metodo seguito dal progetto del 1868 e dalla Commissione ministeriale del 1876. Senza entrare nell'esame delle molte considerazioni pro e contro ciascuno dei detti sistemi, sembrò savio partito non allontanarsi per ora dal metodo della vigente legislazione, dando però in pari tempo tali nozioni dei reati da potersi facilmente comprendere, senz'alterare l'economia del codice, eziandio il mezzo esecutivo della stampa, per il caso che in seguito si credesse, che è voto di molti, di rannodare questa materia alla legge comune. Per tal modo, pure evitando le difficoltà che potrebbero frapporsi alla sollecita approvazione del nuovo codice se questo toccasse le disposizioni di una legge fondamentale come quella sulla stampa, nel progetto è preparata la via per una facile soluzione della controversia nel senso suindicato, quando se ne ravvisasse l'opportunità. »

Il Savelli, successo allo Zanardelli, nel 26 novembre 1883 presentava questo progetto alla Camera; ma circa i reati commessi col mezzo della stampa ritornava al precedente progetto senatorio, sostenendo, cioè, che non bisognava lasciar passare una simile occasione per rannodare questa legge sulla stampa col diritto comune.

Ma non fu di quest'avviso il Pessina, che, presentando alle Commissioni alcuni emendamenti al progetto Savelli circa i reati di stampa, così si esprimeva:

« Gli articoli 10 e 11 del progetto riflettono specialmente l'argomento della stampa.

» L'art. 10 dice che cosa debba intendersi per reati commessi col mezzo della stampa, e l'art. 11 dichiara che l'azione penale per questi reati è regolata dalla legge speciale e cioè dall'editto del 26 marzo 1848. Io propongo di non toccare questa difficile e delicata materia, e per ciò farei ritorno, per questa parte, al concetto accolto nel progetto Zanardelli. »

Senonchè la Commissione limitò, come si sa, il suo studio al libro I, di cui fu relatore il Tajani, che presentò alla Commissione stessa con la relazione che porta la data dell'8 giugno 1885, e che ripresentò alla Camera nel 23 novembre 1886, quando assunse il portafoglio di grazia e giustizia successore al Savelli.

E con ciò gli studi del codice penale arrivano alla sua penultima stazione, e infatti al Tajani succedette lo Zanardelli, che nel 22 novembre 1887 presentò alla Camera il progetto dell'intiero codice che la Commissione già precedentemente stabilita prese a esaminare.

Non staremo qui a riferire quello che sta scritto nella relazione ministeriale e nelle relazioni parlamentari, essendo esse di data relativamente recente, e alla portata di tutti, per la grande diffusione che ànno avuto.

Quello che ci preme di constatare si è che la legge sulla stampa non venne che parzialmente modificata: parziale riforma che non accontentò nessuno e che pregiudicò la vera e sostanziale riforma attesa ancor oggi, ma invano da filosofi e giuristi.

12. Si disse superiormente che altra delle modificazioni alla legge speciale sulla stampa fu quella apportata dalla legge del 22 novembre 1888.

L'art. 4, infatti, suona così:

« Dal giorno dell'attuazione del nuovo codice rimarranno abrogati il codice penale approvato con r°. decreto del 20 novembre 1859, anche nel testo modificato per le provincie napoletane con decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, e il cod. pen. per le provincie toscane approvato con decreto granducale del 20 giugno 1853, ora vigenti nel regno, e rimarranno pure abrogate tutte le altre leggi penali in quanto siano contrarie al codice stesso.

» Questa disposizione non si applica alle leggi sulla stampa tranne che per gli articoli 17, 27, 28 e 29 del r°. editto 26 marzo 1848, n° 695, e per i conformi articoli della legge 17 dicembre 1860, n° 12, per le provincie siciliane, ai quali si intenderanno sostituite le disposizioni corrispondenti del nuovo codice penale.

» La stessa cosa avrà luogo per l'art. 13 delle citate leggi sulla stampa, il quale articolo però continua a esser in vigore limitatamente ai reati che rimangono tuttora regolati dalle stesse leggi. »

Dinanzi a quest'articolo parve a taluno che si avesse raggiunto il lodevole scopo di riportare la stampa sotto il regime comune. Il Frassati [1] non esita a dire: « la soluzione d'una questione così ardua, tanto discussa fin dal 1868, non poteva esser più felice, più giuridica, più consona al rispetto che il legislatore del cod. pen. doveva alle leggi fondamentali dello Stato, più rispondente alla intima natura di queste e all'intima natura della legge penale generale, più rispondente ai bisogni e alle aspirazioni della scienza ».

Ma queste affermazioni del Frassati non valgono in verità, specialmente dopo che questa legge dalla giurisprudenza venne ristrettivamente interpretata, a farci vedere di buon occhio questa soluzione data dallo Zanardelli a questione di tanta importanza; soluzione che ad altro non servì che a ritardare, lo diciamo senza esitazione, l'aspettato momento dell'abolizione della legge speciale.

---

[1] *Riv. Pen.*, vol. XXXIX, pag. 13.

È necessario però soffermarci alquanto su questa legge, per avere la chiara ed esatta nozione di ciò che venne con essa abolito, e degli inconvenienti grandissimi ch'essa apportò nell'applicazione delle sanzioni penali.

Dalla relazione sul progetto del 1887 facilmente si rileva che le ragioni, che indussero il Guardasigilli a non metter mano a quella radicale riforma ch'era il comune desiderio e la viva aspettazione dei giuristi, a stralciare cioè dall'editto tutto ciò che la scienza giuridica richiedeva fosse oggetto della legge comune, furono ragioni di pratica utilità, di opportunità, per vedersi presto approvato il codice penale, e di temuto pericolo cui si sarebbe andati incontro nel tentare tale riforma.

Potremmo dire che non sono ragioni sufficienti, perchè invero all'aver presto una legge credesi preferibile il desiderio di averne, anche più tardi, una buona, ma in ogni modo non possiamo che constatare questa verità. « Praticamente, egli disse, è pur vero che s'andrebbe incontro a difficoltà non lievi, le quali potrebbero ritardare l'approvazione del codice, toccando le disposizioni della legge sulla stampa, che per il suo carattere è annoverata fra le leggi fondamentali del regno e che costituisce d'altronde un tutto organico, cui sarebbe pericoloso modificare parzialmente in ciò soltanto che riguarda le disposizioni penali [1] ». E così si contentò di stralciare quei reati per cui l'editto stesso (art. 27, 28 e 29) rimandava per la punibilità alla legge comune per « togliere così l'inconveniente, com'egli dice, che un medesimo delitto abbia la sua definizione in una legge e la penalità in un'altra (il che genera gravi dubbi e incertezze nella giurisprudenza) [2]; e a questi aggiunse il reato d'offesa al buon costume (art. 17), dicendolo delitto turpe, ributtante e volgare; e lasciò nell'editto quei reati che, secondo lui, partecipano o devono partecipare del carattere politico, ossia quelli in cui propriamente si ravvisa il carattere di reato di stampa.

Ma bastarono pochi mesi di vita del nuovo codice, per dimostrare che i dubbi, che le incertezze che si temevano e che si volevano evitare erano appunto create da questa parziale riforma: e non poteva esser diversamente.

Come ognun vede, le ragioni su cui essa si basava non erano ragioni intime, che toccassero proprio il nodo della questione, ma erano ragioni d'indole esteriore, e che non poteano produrre quel buon effetto che dalle stesse il legislatore si riprometteva. Non si tocca così impunemente una legge: e la confusione temuta tra la vecchia e la nuova si realizzò appunto con questa riforma.

E infatti questo stralcio parziale diede luogo, come necessariamente dovea dare, a inconvenienti, a esitazioni, a incertezze, a contradizioni.

Primo tra questi si è quello d'aver lasciato credere, e non infondatamente, che altri articoli, oltre ai summenzionati 17, 27, 28, 29, fossero abro-

---

[1] Relazione sul progetto del 1887, n° LXXV.
[2] Id. id., ivi.

gati dal nuovo codice, se non in tutto, almeno in parte, colpendo proprio quegli articoli che formano la parte sostanziale dell'editto stesso, e che si riferiscono alla responsabilità e alla prescrizione (art. 4, 5, 12, 47).

Per anni dottrina e giurisprudenza furono esitanti.

E scrittori esimi, quali il Citarella[1], il Bocchialini[2], il Frassati[3], il Benevolo[4] e lo stesso Lucchini[5], sostennero che l'abolizione apportata dalla legge del 1888 non si dovea limitare agli articoli citati, ma si doveva estendere a tutti gli altri articoli che a questi espressamente abrogati si ricollegavano.

La giurisprudenza dapprima parve di questo avviso, ma ben tosto mutò parere. Ricordiamo qua alcune sentenze, dalle quali chiaramente scaturisce lo stato della questione.

La Corte d'appello di Trani, con sentenza del 20 febbraio 1891, ritenne che, essendo il reato d'ingiuria e di diffamazione commesso col mezzo della stampa rientrato nella sfera del diritto penale comune, come non si può più ricorrere a detta legge speciale per la prescrizione, così non si può ricorrere per punire insieme all'autore conosciuto e querelato o meno il gerente del giornale per il solo fatto che sia tale, senza ch'egli sia colpevole di concorso a sensi degli articoli 63 e 64 c. p., dovendosi l'art. 47 sulla stampa ritenere abrogato dagli articoli 393 e 395 e dalle disposizioni generali del capo VI del libro I del codice penale[6].

Senonchè la Cassazione venne in contrario avviso, riformando la detta sentenza, con suo pronunziato del 21 aprile 1891[7].

E questa sua giurisprudenza la S. C. confermava con altro giudicato del 20 maggio 1892[8].

Senonchè successivamente parve la giurisprudenza non sicura in questa opinione, in quanto che, pur facendo con un ragionamento alquanto specioso delle riserve, anzi delle eccezioni circa l'art. 47 sulla stampa, ammise che l'art. 4 di detta legge si dovesse ritenere senz'altro abrogato.

Ma, dopo queste oscillazioni, la giurisprudenza si affermò nel concetto della sola ed esclusiva abrogazione degli articoli 17, 27, 28 e 29, stabilendo che non si può ricorrere alle regole di complicità del diritto comune, una volta che la legge particolare determina l'indole e il grado di questa complicità, e lo pa-

---

[1] *La responsabilità del gerente nei reati d'ingiuria e diffamazione* (*Monitore dei Pretori*, vol. XXI, pag. 49).

[2] *Sull'irresponsabilità del gerente per delitti comuni* (*Suppl.* alla *Riv. Pen.*, vol. III, pag. 174).

[3] *Disposizioni del r°. editto sulla stampa abrogate con la legge 22 novembre* 1888 (*Cass. Unica*, vol. V, col. 273).

[4] *Irresponsabilità del gerente per delitti comuni* (*Riv. Pen.*, vol. XXXIX, pag. 5).

[5] *Irresponsabilità del gerente per delitti comuni* (*Riv. Pen.*, vol. XXVII, pag. 240).

[6] *Riv. Pen.*, vol. XXXIV, pag. 605.

[7] *Riv. Pen.*, vol. XXXIX, pag. 15.

[8] *Riv. Pen.*, vol. XXXVI, pag. 33.

reggia, accomunandone la pena, alla responsabilità dell'autore, per l'antica massima: *in toto iure generi per speciem derogatur*[1].

E, strano a dirsi, la giurisprudenza costantemente, e in aperto contrasto, a nostro avviso, con quella richiamata, ebbe a ripetere a tutti coloro che invocavano la speciale prescrizione della legge speciale che per quei reati ch'erano stati riportati nel cod. pen. la prescrizione da applicarsi non era più quella speciale dell'art. 12 dell'editto, ma quella del codice penale.

Le stesse oscillazioni vi furono a riguardo della competenza. Ma anche per ciò si disse che, sebbene l'art. 54 non sia stato cancellato dal r°. editto, pure per quei reati ch'erano stati trasportati nel diritto comune si doveva ritenere non più esistere e doversi a essi applicare le norme comuni che regolano la competenza ordinaria.

E altre incertezze e altre controversie, oltre che sull'imputabilità, sulla prescrizione, sulla competenza sorsero, e potrebbero ancora ripetersi circa l'applicazione dell'amnistia, su cui fu molto incerta e contradittoria la giurisprudenza[2]; e sull'art. 13 del r°. editto soltanto in parte abrogato, per il quale si osservò che, se espressamente si disse ch'esso continuerà a esser in vigore limitatamente ai delitti che sono sempre regolati dalla legge sulla stampa, si voleva con ciò stabilire che l'art. 13 nella parte abolita non s'intendeva più e in nessun modo regolato da detta legge, nè per la responsabilità, nè per la competenza, nè per la prescrizione: ma non parve così alla giurisprudenza, la

---

[1] V. sentenze, 1° marzo 1894 (*Riv. Pen.*, vol. XL, pag. 349); 27 agosto 1894 (*Id.*, vol. XL, pag. 400); 1° luglio 1896 (*Id.*, vol. XLIV, pag. 403); 25 gennaio 1898 (*Id.*, vol. XLVII, pag. 413); 5 aprile 1898 (*Id.*, vol. XLVIII, pag. 53); 2 marzo 1899 (*Id.*, vol. XLIX, pag. 532).

[2] L'Impallomeni nella *Giustizia Penale* (vol. I, col. 625) espresse l'idea che applicabile al gerente fosse l'amnistia con questo ragionamento: se l'autore dell'articolo incriminato può esser ignoto, e non si punisce, può esser anche conosciuto, e si punisce; ma nell'uno e nell'altro caso il gerente è sempre punito come complice per presunzione dell'art. 47 r°. editto sulla stampa: è punito senza che si debba dimostrare di aver egli avuto alcuna partecipazione all'articolo, è punito in contradizione alle regole del codice penale sulla responsabilità individuale dei partecipi. Il reato del gerente è dunque nè più nè meno che quella complicità presunta, preveduta dalla legge sulla stampa, quindi gli è applicabile l'amnistia.

E la Cassazione, 19 gennaio 1894, dopo aver detto che l'amnistia non sarebbe applicabile all'autore, così ragiona: " Lo stesso non può dirsi per il gerente Riccio, il quale è stato ritenuto complice, non già in base alle regole d'imputabilità stabilite per tutti dal codice penale, ma dalla semplice presunzione legale di punibilità che la legge sulla stampa è stata costretta di ammettere per i gerenti. Il Riccio, dunque, per tanto fu ritenuto colpevole e condannato, per quanto la sua penale responsabilità doveva *a priori* esser presunta per effetto delle disposizioni della legge sulla stampa relative ai gerenti responsabili, la qual cosa è lo stesso che dire che per esso Riccio il reato attribuitogli è preveduto unicamente in codesta legge sulla stampa, epperò a lui applicabile l'amnistia " (*Riv. Pen.*, vol. XXXIX, pag. 376). E al 15 luglio 1895, sentenziò che, quando al gerente si applica l'art. 47 della legge sulla stampa e lo si condanna come presunto autore o complice dell'articolo: in tal caso la condanna è sempre per fatto previsto dalla legge sulla stampa: la base giuridica della condanna è nell'art. 47 della legge sulla stampa e non nel codice penale (*Riv. Pen.*, vol. XLII, pag. 479).

quale, anche in questo caso, come per la diffamazione e per gli altri reati aboliti, ritenne pur sempre in vigore le norme della responsabilità della legge sulla stampa e non applicabile la minor prescrizione.

Ma gli inconvenienti non si limitano a questi, e altri noi ne vediamo crearsi solo che si pensi che nel codice del 1890, come meglio vedremo nel quadro comparativo fra il codice e la legge speciale, quasi tutti, eccettuati pochi che non sono più, nella coscienza sociale, ritenuti per tali, figurano i reati dalla legge speciale considerati, e vi figurano con penalità minore.

Ora, malgrado l'art. 4 della legge del 1888, non potea sembrare invocabile l'art. 5 delle disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale che dice: « le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità delle nuove disposizioni con le precedenti *o perchè la nuova legge regola l'intiera materia già regolata dalla legge anteriore* »?

E in verità si potrebbe ragionare così: o la nuova legge, il codice penale, che regola la materia già regolata dalla vecchia legge, abrogò la parte speciale del r°. editto, oppure se non l'à abrogata, se convivono contemporaneamente, quando un fatto venga a ledere e il codice penale e la legge sulla stampa dovrà farsi ricorso alle disposizioni dell'art. 78 o dell'art. 10 del codice penale.

Ma non è qui il caso, nè il luogo di lunghe discussioni al riguardo; accenniamo soltanto agli inconvenienti cui la parziale riforma à dato luogo, alle questioni che al riguardo posson sorgere, alla imperfezione di questa legge, per affermare che, avendo il legislatore ricorso ai mezzi termini, alle mezze misure, nulla si fece di buono, lasciando insoluta, forse pregiudicata così grave e interessante questione che egli non seppe o non volle affrontare nella sua ampia portata.

13. Abbiamo visto, adunque, la giurisprudenza ritenere che, per la legge 22 novembre 1888, soltanto gli articoli espressamente richiamati in essa legge si devono ritenere aboliti, aver quindi pieno vigore ed efficacia gli articoli 4 e 47, che regolano la responsabilità. Abbiam visto altresì che essa stabilisce che l'articolo 12 riguardante la prescrizione non è più applicabile ai reati trasportati nel diritto comune come l'articolo 54, e l'incertezza che vi fu circa l'applicazione dell'amnistia, concessa ai reati di stampa, ecc. Ammasso di contradizioni così fra loro stridenti e così fra loro inconciliabili che in verità non è facile ritrovarne le eguali in altra legislazione.

Esaminiamo brevemente le opinioni degli autori al riguardo. Sostengono che si debba ritenere la semplice abolizione degli articoli dalla legge espressamente dichiarati il Negri [1], il Tuozzi [2], il Bonolis [3]. E le loro argomentazioni,

---

[1] *Temi Veneta*, vol. XIX, pag. 228, in *Nota*.
[2] *Foro Penale*, vol. III, pag. 125; *Cass. Unica*, anno VI, vol. V, col. 161.
[3] *Suppl.* alla *Riv. Pen.*, vol. IV, pag. 296.

attinte nella massima parte alle sentenze sopra riportate, si posson riassumere nel modo che segue.

Con l'art. 4 della legge 22 novembre 1888 si abrogò il codice sardo, il toscano e tutte le altre leggi penali in quanto erano contrarie al codice nuovo, ma si soggiunge tosto che questa abrogazione non si applica alla legge sulla stampa, « tranne che per gli art. 17, 27, 28 e 29, ai quali s'intènderanno sostituite le disposizioni corrispondenti del nuovo codice penale. La stessa cosa avrà luogo per l'art. 13 della citata legge sulla stampa, il quale però continua a esser in vigore limitatamente ai reati che rimangono tuttora regolati dalla stessa legge. »

Ora, si dice, dinanzi a una locuzione così esplicita non è lecito con sillogismi o con induzioni venire ad ammettere che altre disposizioni di legge siano state abolite: il giudice verrebbe meno alla sua funzione, che è quella di applicare la legge, se a questa legge desse un'estensione che non à, e che il legislatore chiaramente dimostrò di non volere che avesse.

La riprova di ciò si à appunto nel fatto che, dopo avere genericamente parlato di abrogazione, si escluse la legge della stampa, pur facendo un'eccezione per i cinque articoli su menzionati, ma l'eccezione dell'eccezione non può autorizzare a concetti più estesi di quelli esplicitamente dal legislatore manifestati, il quale chiaramente disse che gli art. 17, 27, 28 e 29 venivano sostituiti dagli art. 339, 393, 394 e 395 cod. pen., adoperando questa precisa locuzione: « ai quali (art. 17, 27, 28, 29) s'intenderanno sostituite le disposizioni corrispondenti del nuovo codice ».

Se ci mettessimo su questa via sdrucciolevole, si dice inoltre, bisognerebbe abolire mezza legge sulla stampa, perchè, oltre agli art. 4 e 47, bisognerebbe abolire l'art. 5 e l'art. 9 e l'art. 12 e forse tutti gli altri articoli che prevedono reati pur contemplati dal codice penale. Ora, si domanda dai sostenitori della sola abrogazione degli articoli designati, è possibile tal dubbio? E s'affrettano a rispondere che no, poichè da tutte le parti, essi dicono, si sente gridare che questa legge è legge fondamentale, e che per ciò non si dee toccare, per evitare gravi e inevitabili pericoli, e che il legislatore addimostrò espressamente di non voler toccare, sia per la cura speciale che egli pose a formolare l'art. 4 di detta legge 22 novembre 1888, che si vede fatto in modo da non permettere che si aprisse il varco nell'editto, e s'intendessero abrogati altri articoli oltre quelli specificamente indicati, sia per le parole stesse con cui detta abrogazione egli accompagna. Così, egli disse nella sua relazione, « l'antica e memorabile stampa rimane integra nel suo complesso, e nelle parti che veramente ne costituiscono l'essenza e ne motivarono la sanzione ».

E perciò e l'art. 4 e l'art. 47 non possono in modo alcuno ritenersi abrogati, perchè appunto della legge sulla stampa formano l'essenza e la sostanza. Ma l'intenzione del legislatore, continuano essi, più che dalla relazione si rileva dalla discussione avvenuta in Senato. In risposta ai senatori Pierantoni e Riberi nelle tornate 10 e 13 novembre 1888, che manifestavano dei dubbi su questo punto della relazione, il Ministro, nella tornata del 15 novembre 1888, dichia-

rava: « Il sen. Pierantoni mi chiese inoltre se col nuovo codice penale nulla venga mutato in materia di diffamazione, quanto alla condizione dei gerenti; mi chiese se in qualche modo si tocchi col codice stesso la legge sulla stampa. Nella mia relazione io ò già dimostrato ampiamente che no.

» Il sen. Riberi reputa assai penosa, nel caso di libelli famosi commessi a mezzo dei giornali, la condizione del gerente di questi: ma il parlare di questo ci trarrebbe appunto nella discussione delle disposizioni della legge sulla stampa che il progetto non volle toccare [1]. »

I sostenitori, invece, sopra riportati, della tacita abrogazione degli art. 4 e 47 prendono anch'essi le mosse della relazione che essi dicono non esser compresa nel suo vero significato, nè dalla Cassazione, nè dagli autori che la sostengono. Non bisogna limitarsi all'interpretazione letterale di quelle parole, da cui pare si sia voluto abolire, e null'altro, quei quattro articoli e parzialmente l'articolo 13. Per avere il concetto esatto del legislatore bisogna leggere tutta la relazione, e, tutta leggendola, facilmente si comprende ch'egli volle che l'editto restasse integro in quanto à natura politica; risolvendo la questione con l'includere nel codice comune i reati che sono stati ritenuti tali, e i cui autori non possono giovarsi dell'aura di rispetto propria dei delitti d'opinione.

Per conseguenza le parole citate dalla relazione altro non stanno a stabilire che dal dominio della legge si è tolto quanto non costituiva la sua essenza, ossia i reati comuni, che sono cosa ben distinta e diversa della libertà politica della manifestazione del pensiero che con la legge della stampa si volle tutelare. L'essenza dell'editto è quindi costituita delle disposizioni che rimangono in esso e la frase che il relatore usò a riguardo degli articoli che abrogava « per ogni aspetto devono considerarsi di diritto comune », sta in modo non dubbio a stabilire che essi tali si devono considerare e per la competenza e per la penalità e per la prescrizione e per l'imputabilità.

Inoltre, se si ritiene, essi dicono, abolito l'art. 12 della legge sulla stampa che dice: « qualunque azione penale nascente da reati di stampa sarà prescritta con lo spazio di tre mesi dalla data », sebbene non vi sia abrogazione espressa, perchè non si deve ritenere altrettanto degli art. 4 e 47?

Perchè si sottopongono quei reati trasportati nel codice penale ai principî generali della prescrizione, e non si concede poi l'impero di questi principî per quanto riguarda l'imputabilità? Delle due cose l'una: o la legge del 22 novembre 1888 non à aboliti che gli articoli espressamente accennati, oppure, abolendoli, li à trasportati nel codice penale, sottoponendoli ai principî generali e abrogando ogni disposizione contraria: o non ritenere abrogato per questi reati l'art. 12, o ritenere per questi abrogati pure gli art. 4 e 47.

Ma v'à di più: l'editto, essi dicono, sulla stampa, per rispetto a questi reati non esiste più, non posson quindi estendersi a questi reati i principî che in questo editto sono stabiliti: questo editto chiama all'articolo 47 responsabile il

[1] V. Atti del Senato, 15 novembre 1888.

gerente per tutti i reati in esso preveduti, ma siccome non prevede più la diffamazione, l'ingiuria, la provocazione a delinquere, ne deriva che la figura del gerente non può più avere rapporti giuridici con questi delitti. Non c'è contrasto fra codice penale e legge speciale: non è in questo caso quindi applicabile l'art. 10 del cod. pen.; ed il codice penale deve avere per ciò il suo pieno vigore.

L'art. 47 non può regolare una categoria di delitti che della stessa legge più non fanno parte, e la cui efficacia più non può svolgersi che nel campo proprio della legge al cui organismo appartiene.

E dall'art. 13 in parte abrogato essi traggono altro e non meno grave argomento: essi dicono che il detto e ripetuto art. 4, abolendo l'art. 13 dell'editto, dispone che l'articolo 13 continuerà a esser in vigore limitatamente ai reati che rimangono tuttora regolati dalla stessa legge. La parola « regolati » à un ampio significato e si riferisce non soltanto agli articoli che prevedono un dato reato, ma a tutte le altre regole che si contengono nell'editto ed a quel reato si riferiscono.

Se l'articolo 13 continua a esser in vigore limitatamente ai delitti che sono sempre regolati da quelle leggi, vuol dire che l'art. 13 nella parte abolita e gli art. 17, 27, 28 e 29 non s'intendono più regolati dall'editto sulla stampa.

E a queste ragioni altre se ne potrebbero aggiungere, e per accusare la Cassazione di poca coerenza, perchè in altri casi oltre che per l'art. 12 non interpreta così ristrettivamente questo concetto dell'abrogazione tacita della legge sulla stampa, come in seguito vedremo, e per chiedere al legislatore che genere di modificazione volle con questa legge 22 novembre 1888 apportare.

Perchè, in verità, non valeva la pena di discutere e per tanti anni se tutti i reati commessi col mezzo della stampa dovessero esser trasportati nel diritto comune, o se si dovesse conservare integra la legge sulla stampa per venire poi a una riforma di tal genere. Riforma che fu una transazione tra le due opinioni maggiori. E allora potremo chiedere agli avversarî della tacita abrogazione: se la riforma fosse stata completa, se tutti i delitti fossero stati trasportati nel diritto comune, nessun dubbio che l'art. 47 sarebbe sopravvissuto soltanto per le contravvenzioni (come del resto la sua dizione pare autorizzi farlo anche oggi, e come altri brillantemente sostenne).

Ma se la riforma fu parziale, se soltanto alcuni delitti furon cancellati dalla legge speciale e gli altri nella legge speciale rimasero, per questi rimasti nella legge soltanto avrà vita e vigore l'art. 47, ma sarà lettera morta, come lettera morta sono gli art. 12 e 54 per quelli che nel diritto comune furon trasportati.

La riforma altrimenti sarebbe stata come attualmente venne ridotta dalla giurisprudenza una riforma materiale, senz'alcun effetto giuridico. Riforma che ad altro non si ridurrebbe che a un aggravamento di pena, cosa che si poteva fare senz'altro apportando queste modificazioni di penalità agli articoli nell'editto contenuti.

Ma è inutile soffermarsi su questa questione o voler insistere perchè ad essa venga data una razionale interpretazione.

Ci siamo cristallizzati ormai su quest'idea e non si può pensare a nessun altro rimedio se non a quel rimedio radicale che sopprime completamente e questa legge e la vecchia legge sulla stampa nella sua parte speciale e nei criteri che regolano la responsabilità.

Inutile il dire che questa legge non accontentò nessuno, e che tutti gli autori, i più discordi fra loro, si trovano concordi nel disapprovarla e nel criticare la forma con cui è redatta, il concetto a cui s'ispirò.

Se altri, come il Frassati, le tributò elogio, si fu quando veniva diversamente interpretata e quando si riteneva che almeno in parte al diritto comune fosse stata riportata parte di quella legge speciale [1].

14. Vista così la parziale e monca riforma della legge sulla stampa e il fallito tentativo di riportare con la legge del 1888 al diritto comune alcuni dei reati in essa contemplati, non sarà fuor di luogo dare una breve scorsa all'altra modificazione e all'altro non meno infelice tentativo di apportarvi l'art. 24, e ai più recenti conati per imbavagliare questa libertà di stampa in nome della quale si difende il vecchio editto, per fortuna delle cose caduto nel nulla!

Nel 1894 il Crispi, che pare non fosse più il Crispi del 1875 [2], eccessivamente allarmato dei moti anarchici della Sicilia e della Lunigiana, presentava alla Camera un altro disegno di legge, che aumentò le incertezze, le contradizioni, la confusione: legge che fu preceduta da una relazione che sta a dimostrare tutta quell'esagerazione e tutto quello spavento che determinarono le rigorose e indimenticabili misure che gettarono il lutto e la desolazione nell'Italia nostra. « Quando si eccita, egli diceva, ogni giorno col mezzo della stampa l'odio fra le classi, quando si cerca di diffondere una nuova fratellanza internazionale, quella della distruzione, quando si fa pacatamente e persistentemente l'apologia di nefandi attentati e si consiglia alle uccisioni, agli incendî, alle stragi, quando si proclama la dissoluzione della famiglia e del consorzio civile, gli effetti non possono non essere esiziali. Il male che deriva da questa propaganda è tale da reclamare pronti ed efficaci rimedî.

» E poichè l'opera distruggitrice di coloro che vogliono dare l'ultimo crollo alla società odierna, mira anzitutto ad inoculare il veleno della discordia e della indisciplina nell'esercito... si propone con l'art. 2 del progetto una pena per questo fatto, che attualmente sfuggirebbe a ogni sanzione penale ».

E l'art. 1° della legge venne così concepito: « quando i delitti indicati negli

---

[1] Op. e loc. cit.

[2] Il Crispi, infatti, nel 1875 (v. Atti della Camera, pag. 3348) presentava un progetto di legge con cui chiedeva l'abolizione dell'art. 22 della legge sulla stampa. Voleva che si ammettesse sempre la prova dei fatti nei reati di diffamazione verso qualunque persona che avesse anche momentaneamente avuta ingerenza nella vita pubblica (art. 2). Voleva che il gerente non fosse ritenuto responsabile se conosciuto l'autore (art. 4), e stabiliva la competenza della Corte d'assise per i reati commessi col mezzo della stampa (art. 3).

art. 246, 247 del cod. pen. e 6 della legge sui reati commessi per mezzo della stampa, o di qualsiasi altro mezzo figurativo di cui è cenno nell'art. 1° della legge 26 marzo 1848, si applicano al colpevole le pene stabilite nel codice penale con l'aumento della metà ».

E all'art. 3 poi si stabiliva che la competenza di questi reati fosse devoluta ai tribunali penali.

Dall'esame dei due articoli si rileva che nell'art. 24 si contempla, oltre ad altre ipotesi:

1° l'offesa contro il rispetto dovuto alle leggi;

2° l'apologia di fatti qualificati delitti dalla legge penale;

3° ogni provocazione all'odio fra le varie condizioni sociali e contro l'ordinamento della famiglia.

Nell'art. 247 cod. pen., invece, si contempla:

1° l'apologia fatta pubblicamente d'un fatto che la legge prevede come delitto;

2° l'incitamento alla disobbedienza della legge;

3° l'incitamento all'odio fra le varie classi sociali in modo pericoloso per la pubblica tranquillità.

E le questioni, i dubbî, le incertezze, non tardarono anche qua a sorgere.

Si chiese, innanzi tutto: ma devesi altresì ritenere abolita la legge del 20 giugno 1858, promulgata dopo l'attentato Orsini (che per opportunità politica e per il desiderio di cattivarsi la simpatia del Governo francese, si era dettata a modificazione e ampliamento dell'art. 24), con la quale veniva incriminata non soltanto l'approvazione espressa dell'assassinio politico, ma bensì la semplice giustificazione dell'assassinio stesso?

Si domandò inoltre: ma l'art. 24 resta abrogato in tutto o in parte, e in questo caso, quando se ne dovrà fare applicazione?

E l'amnistia concessa per i reati di stampa potrà applicarsi, e quando?

Ed eccoci nuovamente nella confusione e nelle contradizioni.

È abrogata, si domanda, la legge del 1858? Ma neppur per sogno! La legge del 1888 esclude nel modo più sicuro dall'abrogazione tutte le leggi relative alla stampa, abroga soltanto precisi e ben determinati articoli, epperò la legge del 1858 non si può in alcun modo ritenere abrogata, e non si può ritenere abrogata nè per legge, nè per desuetudine, poichè per desuetudine soltanto si possono ritenere abrogate le leggi, quando questa desuetudine sia riconosciuta e rispettata dallo stesso legislatore, nè una legge può restare abrogata solo perchè siano cessate le ragioni per le quali ebbe vita [1].

Ma la Cassazione risponde: il dire che l'apologia dell'assassinio politico debba formare, nell'odierna legislazione e nello stato attuale della società, un'entità giuridica a sè e separata dall'apologia del delitto di chi attentò alla vita del capo

---

[1] Gasca, *Diritti e doveri della stampa*, 1905, pag. 79.

di uno Stato, non sembra affatto consentito: sarebbe come se si volesse distinguere, sotto due aspetti, che non si saprebbe come diversi, l'assassinio del capo di uno Stato.

A ogni modo, poi, la distinzione mancherebbe di base al raffronto delle varie penalità sancite, le quali, per l'art. 247 del cod. pen. in relazione alla legge 19 luglio 1894, n° 315, per l'apologia di qualsiasi anche minimo delitto, consistono nella detenzione da quattro mesi e mezzo a mesi diciotto, e nella multa da lire 75 a 1500, mentre l'apologia dell'assassinio del capo d'uno Stato non importerebbe se non la pena da sei giorni a un anno di detenzione, e la multa estensibile a lire 1000. I principî pertanto, secondo i quali la legge generale deve avere la sua prevalenza sulla legge speciale, e la legge successiva modifica la precedente, voglion qui avere il loro impero, e conducono ad affermare che l'apologia dell'assassinio politico rientra nella categoria generale dell'art. 247 cod. pen., che contempla l'apologia di qualsiasi delitto e non può certamente escludere o colpire di pena minore l'approvazione o la giustificazione di quello gravissimo, che consiste nell'attentato alla persona del capo d'una nazione.

E a dissipare ogni dubbio sul doversi tale apologia commessa con la stampa devolvere alla competenza dei tribunali, anzichè della Corte d'assise valse l'art. 3 della citata legge 19 luglio 1894, n° 315, che, in relazione all'art. 1° della stessa, prescrisse che i delitti preveduti negli art. 246 e 247 del cod. pen., anche commessi col mezzo della stampa, o con ogni altro mezzo figurativo del pensiero, fossero di competenza dei tribunali [1].

E circa l'art. 24 del r°. editto giova ricordare che prima della legge del 1894 la giurisprudenza si era affermata nel senso che l'art. 247 del cod. pen. non era applicabile quando i reati in esso articolo contemplati fossero stati commessi col mezzo della stampa, nel qual caso applicabile diceasi l'articolo 24 dell'editto.

E in verità, così pareva autorizzare a ritenere la diversa dizione dei due articoli. Se non che, la legge 19 luglio 1894 veniva a dichiarare che se i reati contemplati dall'articolo 247 venivano consumati col mezzo della stampa, erano applicabili le pene del codice penale non solo, ma aggravate con un aumento pari alla metà.

E anche qua si potrebbe non certo infondatamente osservare che questa legge non veniva per nulla a toccare l'art. 24 che non restava per ciò abrogato, e osservare altresì che le ipotesi dell'art. 24, se sono analoghe a quelle dell'articolo 247, non sono però identiche.

Ma la giurisprudenza si affrettò sin dal 1895 ad affermare che « dopo la legge 19 luglio 1894, che con l'art. 1° dichiarò punibili i reati preveduti dagli articoli 246 e 247, anche se commessi col mezzo della stampa, con le pene stabilite nel codice penale, aumentate della metà, e dopo che col terzo articolo statuì spettare la cognizione di tali reati alla competenza dei tribunali, ne è venuto che

---

[1] 4 giugno 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LX, pag. 218).

sì gli eccitamenti all'odio fra le classi, come le apologie dei reati, preveduti tanto dall'art. 247 cod. pen. quanto dall'art. 24 legge sulla stampa, sono passati a non poter essere puniti che a senso dell'art. 247, e quindi di cognizione esclusiva dei tribunali penali. Se altrimenti si ritenesse, si porrebbe in non cale l'articolo che espressamente li vuole puniti secondo il cod. pen. e non si saprebbe più perchè l'art. 3 dovesse dichiararli di competenza dei tribunali, mentre non era possibile il dubitare che i reati preveduti dagli art. 246 e 247, se commessi con mezzi diversi della stampa, fossero già di cognizione dei tribunali stessi [1]. »

Massima varie volte ripetuta [2] e che pare confermata con la sentenza superiormente accennata 4 giugno 1904. Ma, di fronte a quest'opinione sta l'altra e certamente non meno attendibile, che la legge 19 luglio 1894 non toccò per nulla la legge sulla stampa, aggiungendo soltanto che, se il reato nell'art. 247 contemplato fosse stato commesso col mezzo della stampa, la pena fosse aumentata della metà, e perciò è errore il dire che all'art. 24 dell'editto è sostituito l'art. 247. Sono ipotesi analoghe, ma non identiche, quelle contemplate da queste due leggi e tra le quali vi è talora, specialmente per la prima e la terza, differenze sostanziali che bisogna tener ben presenti per definire il reato, se di stampa o comune, e per l'applicazione dell'amnistia e per la competenza. Di quest'opinione pare che fosse la Cassazione nella sua sentenza 17 ottobre 1900 [3], quando sentenziò che il delitto di offesa alla inviolabilità del diritto di proprietà, preveduto nell'art. 24, è di competenza della Corte d'assise, poichè in essa si trova appunto accennato il concetto che non tutti gli eccitamenti agli odî fra le classi sociali sono governati ormai dall'art. 247 cod. pen., ma soltanto quelli in cui concorre il pericolo alla pubblica tranquillità; in assenza del quale, dovrebbesi far richiamo alla disposizione dell'art. 24. Sentenza la quale però sembra tosto contradetta da altra del 12 novembre 1901 [4], in cui si legge: « Perchè il 249 stesse come regola e l'art. 24 dell'editto 1848 rimanesse accanto, quale eccezione, era indispensabile fosse manifesta la volontà legislativa in termini espliciti, che restringessero la portata della nuova codificazione e racchiudessero una riserva ». Inutile il dire che le stesse esitazioni sorsero a riguardo dell'applicazione o meno dell'amnistia.

Subito dopo la legge 1894 con la sentenza si disse che non era applicabile l'amnistia per i reati contemplati dall'art. 24 dell'editto inquantochè detti reati sono passati per la legge del 1894 nel diritto comune.

Massima contradetta dall'altra sentenza, già citata, 29 maggio 1895, in cui si ammette invece che l'amnistia va applicata al delitto preveduto dall'art. 24 della legge sulla stampa in relazione all'art. 247 cod. penale. E al 10 maggio [5]

---

[1] Cass., 14 giugno 1895 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 262).

[2] V., al riguardo, l'esauriente nota dell'Escobedo nella *Giustizia Penale*, 1895, col. 792.

[3] Conflitto in c. *Casalini* e *Masserano* (*Giust. Pen.*, vol. VII, col. 1487).

[4] *Riv. Pen.*, vol. LV, pag. 336.

[5] *Riv. Pen.*, vol. XLII, pag. 259, n.

stesso anno, la Cassazione era andata anche più in là del prevedibile, affermando che anche il reato di cui all'art. 246 cod. pen. se è commesso col mezzo della stampa è reato di stampa, e che al medesimo va applicato il decreto di amnistia, di guisa che, commentando la *Giustizia Penale* (vol. I, col. 707) tale sentenza, non potè a meno di esclamare: « Francamente questi poveri articoli della legge sulla stampa ànno subito tante strane e discordanti riforme e trasformazioni che non si riconoscono più davvero. E il peggio si è che la giurisprudenza invece di portare un po' di luce nella selva selvaggia di questa parte della legislazione che dovrebbe più che altra essere nitida e chiara, par che faccia apposta ad aumentare le tenebre e la confusione!... ».

Preponderante però, e negli ultimi tempi costante, fu la giurisprudenza per escludere dal benefizio dell'amnistia i reati preveduti nell'art. 247 cod. pen. [1], se commessi col mezzo della stampa.

E passiamo ora a dare un brevissimo cenno degli ultimi tentativi di modificazione a questa legge sulla stampa; tentativi che indubbiamente, anzichè fatti allo scopo di difenderne la libertà, erano suggeriti dall'intento di coartarla e reprimerla.

Come l'attentato Orsini suggeriva la legge del 1858, e i moti della Sicilia e della Lunigiana suggerivano la legge Crispi del 1894, così, non appena sedati i tumulti del 1898 della Lombardia, venne fuori sotto il ministero Pelloux il famoso decreto-legge del 22 giugno 1899 sui provvedimenti politici (su cui tanto si trattò e si discusse), seguendo quel fatale e funesto sistema, che apportò e che sarà per apportare pur sempre gravi e forse infrenabili reazioni, di restringere le libertà statutarie, di coartare i diritti degli uomini liberi, nell'intento di rimediare al generale malcontento, che si esplica in mille guise, in mille forme, ma che altro non è che frutto necessario d'una politica sbagliata, incalzante l'umanità per una china dolorosa, l'umanità sfiduciata degli dei e degli uomini, martoriata dal bisogno, tormentata dal fisco. A ogni moto, a ogni attentato piovono eccezionali provvedimenti, dettati *ab irato*, che impongono restrizioni a quei diritti cui l'uomo non sa più rinunziare, ai diritti di riunione, di associazione, di stampa, facendo così persino degli uomini d'ordine, dei veri ribelli.

E anche quando avvenne l'assassinio, da tutti deplorato, del re Umberto, si preparò subito un progetto di legge contro gli anarchici, il famoso progetto Gianturco, a proposito del quale in Senato si parlò persino di ristabilire la pena di morte, e di giudizì a porte chiuse, sottratti alla cognizione dei giurati; progetto che incoraggiava e premiava con l'impunità lo spionaggio, come in altri tempi che con orrore ricordiamo.

Ma tanto l'uno che l'altro caddero fortunatamente nel nulla: il primo dopo aver vissuto poco tempo, essendo nato coi germi d'un male incurabile [2]; il

[1] V. giurispr. sopra citata a riguardo dell'art. 24 e più specialmente le sentenze 28 novembre 1900 e 4 giugno 1904.

[2] Circa l'incostituzionalità di questo decreto-legge, vedi *Riv. Pen.*, vol. L, pag. 125, e la coraggiosa sentenza del S. C. del 20 febbraio 1900 (*Id.*, vol. LI, pag. 334).

secondo prima di nascere. Leggevansi nel decreto-legge gli art. 5, 6, 7, 8 e 9 che gravavano la mano sulla stampa, restringendone in qualche modo la libertà. Per questi articoli tutte le disposizioni penali relative alle contravvenzioni, alle leggi sulla stampa e ai delitti commessi per mezzo della stampa erano applicabili al gerente del giornale, agli autori e cooperatori delle pubblicazioni incriminate. Il gerente però poteva andar esente da pena se erano stati condannati gli autori e cooperatori residenti nel regno. I proprietari del giornale e della tipografia erano civilmente e solidalmente responsabili delle pubblicazioni avvenute e tenuti al risarcimento dei danni, al risarcimento delle spese, al pagamento delle pene pecuniarie a cui era condannato il gerente o l'autore della pubblicazione. Nel caso di ritrattazione per il reato di diffamazione prima della presentazione della querela si riduceva la pena da infliggersi al colpevole. Si vietava la pubblicazione, per mezzo della stampa, degli atti di istruttoria penale e dei rendiconti e riassunti di dibattimenti nei giudizi per diffamazione sotto pena dell'ammenda da lire 100 a 500. Si abrogavano gli articoli 56 dell'editto sulla stampa, 124 e 400 codice penale, ultimo capoverso, sostituendovi le seguenti disposizioni:

« Per i delitti preveduti dall'art. 122 del cod. pen. non si procede che dietro autorizzazione del Ministro della Giustizia. Nel caso di offesa contro i sovrani e i capi di Governi esteri l'azione penale non verrà esercitata se non in seguito a richiesta per parte dei sovrani o dei capi degli stessi Governi (fermo restando il disposto della legge 26 febbraio 1852). Nel caso di offesa contro gli inviati ed agenti diplomatici stranieri accreditati presso il Governo del re, l'azione non verrà esercitata che in seguito alla querela sporta dalla persona che si reputa offesa. »

Ma su queste norme come sull'incostituzionalità di questo decreto, sulle sue vicende, sulle discussioni che suscitò, non sentiamo necessità di soffermarci, essendo scomparso dal mondo legale il 5 aprile 1900, giorno in cui, con regio decreto, provocato dallo stesso Ministero che lo avea proposto, veniva ritirato, limitandosi così oggi la sua importanza a un cattivo ricordo storico.

Nel progetto Gianturco poi, caduto con la caduta del Ministero Saracco, leggevansi disposizioni che avevano attinenza con la legge sulla stampa negli art. 3, 7 e 8. Ove appunto si puniva l'apologia dei reati anarchici, aumentando d'una metà le pene agli art. 246 e 247 cod. pen. stabilite, si proibiva la pubblicazione dei ritratti degli imputati di questi reati e dei resoconti dei dibattimenti: si vietavano le pubbliche sottoscrizioni a vantaggio diretto o indiretto degli imputati di delitti che avessero carattere anarchico, punendo queste sottoscrizioni, se fatte con la stampa, da tre mesi a un anno o con la multa sino a lire italiane 3000.

15. Visto come e quando sorse la legge sulla stampa, le modificazioni subite, per aver un'idea chiara ed esatta a che cosa è ridotta, e perchè in modo incontroverso emergano le argomentazioni atte a confutare i pochi e mal fermi

sostenitori di questa legge, non sarà inutile un confronto fra le disposizioni della legge speciale che contemplano i reati commessi col mezzo della stampa e quelle del codice penale.

Editto sulla stampa 26 marzo 1848.

16.

Chiunque, con uno dei mezzi indicati nell'art. 1° di questo editto, commetta uno dei crimini contemplati negli art. 164 e 165 del codice penale, sarà punito secondo i casi con gli arresti o col carcere estensibile a un anno e con multa estensibile a lire 2,000.

18.

Chiunque, con uno dei mezzi indicati nell'art. 1°, deridesse od oltraggiasse alcuna delle religioni o culti permessi nello Stato, sarà punito col carcere estensibile a mesi sei e con la multa estensibile a lire 500.

19.

Chiunque, con uno dei mezzi contemplati nell'art. 1°, si sarà reso colpevole di offesa verso la sacra persona del re o reale famiglia, o principi del sangue, sarà punito col carcere estensibile a due anni e con multa non minore di lire 1,000 e non maggiore di lire 3,000, avuto riguardo alla persona contro cui è diretta l'offesa, alle circostanze di tempo e di luogo e alla qualità e gravezza del reato.

20.

Chiunque farà risalire alla sacra persona del re il biasimo o la responsabilità degli atti del suo Governo, sarà punito col carcere da un mese a un anno e con una multa da lire 100 a lire 1,000.

21.

Chiunque, con uno dei mezzi contemplati nell'art. 1° di questo editto, oltraggi il Senato o la Camera dei deputati sarà punito con le pene di cui nell'articolo 19.

Codice penale 1° gennaio 1890.

141.

Chiunque, per offendere uno dei culti ammessi nello Stato, pubblicamente vilipende chi lo professa, è punito, a querela di parte, con la detenzione sino a un anno o con la multa da lire 100 a 3,000.

122.

Chiunque, con parole o atti, offende il re è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a cinque anni e con la multa da lire 500 a 5,000.

Se l'offesa sia fatta a un'altra fra le persone indicate nell'art. 117, il colpevole è punito con la reclusione o con la detenzione da otto mesi a tre anni e con la multa da lire 100 a 1,500.

Se l'offesa sia fatta pubblicamente, ovvero in presenza dell'offeso, la pena è aumentata di un terzo.

125.

Chiunque pubblicamente fa salire al re il biasimo o la responsabilità degli atti del suo Governo è punito con la detenzione sino a un anno e con la multa da lire 50 a 1,000.

126.

Chiunque pubblicamente vilipende il Senato o la Camera dei deputati è punito con la detenzione da uno a trenta mesi e con la multa da lire 50 a 1,500.

Se l'offesa sia fatta al cospetto del Senato o della Camera, la detenzione è da sei mesi a tre anni e la multa da lire 300 a 3,000.

23.

Saranno puniti con le stesse pene coloro che divulgassero segreti che possono compromettere la sicurezza esterna dello Stato, o giovare direttamente ai nemici del medesimo.

107.

Chiunque rivela segreti, politici o militari, concernenti la sicurezza dello Stato, sia comunicando o pubblicando documenti o fatti, ovvero disegni, piani o altre informazioni che risguardino il materiale, le fortificazioni o le operazioni militari, sia agevolandone in qualsiasi modo la cognizione, è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a tre anni e con la multa superiore alle lire 2,000.

La pena è:

1° della reclusione o della detenzione da tre a cinque anni e della multa non inferiore alle lire 4,000, se i segreti siano rivelati a uno Stato estero o ai suoi agenti;

2° della reclusione o della detenzione da cinque a quindici anni e della multa non inferiore alle lire 5,000, se i segreti siano rivelati a uno Stato in guerra con lo Stato italiano o ai suoi agenti, ovvero se il fatto abbia turbato le relazioni amichevoli del Governo italiano con un Governo estero.

Se il colpevole era, per ragion d'ufficio, in possesso dei disegni, dei piani o dei documenti, o altrimenti a cognizione dei segreti, ovvero ne era venuto in possesso o a cognizione con violenza o inganno, la pena è aumentata di un terzo.

24.

Qualunque offesa contro l'inviolabilità del diritto di proprietà, la santità del giuramento, il rispetto dovuto alle leggi, ogni apologia di fatti qualificati crimini o delitti dalla legge penale, ogni provocazione all'odio fra le varie condizioni sociali, e contro l'ordinamento della famiglia, sarà punita con le pene di cui all'articolo 17.

247.

Chiunque pubblicamente fa l'apologia di un fatto che la legge prevede come delitto, o incita alla disobbedienza della legge, ovvero incita all'odio fra le varie classi sociali in modo pericoloso per la pubblica tranquillità, è punito con la detenzione da tre mesi a un anno e con la multa da lire 50 a lire 1,000.

25 [1].

Le offese contro i sovrani o i capi dei Governi stranieri saranno punite col carcere estensibile a sei mesi e con multa da lire 100 a 1,000.

128.

Chiunque, nel territorio del regno, commette un delitto contro il capo d'uno Stato estero soggiace alla pena stabilita per il delitto commesso aumentata da un sesto a un terzo.

---

[1] V. legge 26 febbraio 1852, nº 1337, con la quale si stabiliva che, per esercitare l'azione penale in quest'articolo stabilita, non meno che per qualunque procedimento relativo, bastava al p. m. di dichiarare l'esistenza della richiesta menzionata nel 2ª alinea dell'articolo 56 di detto editto, senz'esser tenuto a esibirla. E abrogava, a riguardo di questi reati, l'art. 54, dichiarando invece applicabile l'art. 55.

Qualora si tratti di un fatto diretto contro la vita, l'integrità o la libertà personale, la pena, aumentata secondo la disposizione precedente, non può esser inferiore ai cinque anni di reclusione.

In ogni altro caso, la pena restrittiva della libertà personale non può esser inferiore ai tre mesi, nè la pena pecuniaria alle lire 500.

Se il delitto sia tra quelli per i quali sia necessaria la querela di parte, non si procede che a richiesta del Governo dello Stato estero.

26.

Le offese contro gli ambasciatori, i ministri e inviati, o altri agenti diplomatici delle Potenze estere accreditati presso il re o il Governo, saranno punite con le pene pronunziate per le offese contro i privati, raddoppiata però la multa.

130.

Per i delitti commessi contro i rappresentanti degli Stati esteri accreditati presso il Governo del re, a causa delle loro funzioni, si applicano le pene stabilite per gli stessi delitti commessi contro pubblici ufficiali a causa delle loro funzioni.

Qualora si tratti di offese, non si procede che a richiesta della parte lesa.

16. Da questo quadro comparativo chiaramente emerge che la riforma progettata puossi dire virtualmente effettuata. Quasi tutte le disposizioni della legge sulla stampa trovano il loro riscontro nel codice penale.

Ne fanno eccezione gli articoli 14, 15, 16 e 22, inquantochè il 13 in parte e totalmente gli articoli 17, 27, 28 e 29 furono, come già vedemmo, dalla più volte citata legge 22 novembre 1888 abrogati.

Ma in verità per questi quattro articoli non puossi sentire la necessità di conservare una legge speciale.

Non per l'art. 14, che contempla la provocazione per gli attentati al re, alla regina, al principe ereditario o al reggente, e alla cospirazione per questi fatti; articolo che del resto trova il suo analogo nell'art. 135 del cod. pen., così che vi è chi sostiene che devesi senz'altro da quest'articolo ritenere abrogato.

Non per l'art. 15, che davvero, per la sua imperfetta dizione, non sarebbe di facile interpretazione e che contempla ipotesi di reato non più rispondente a quella libertà di opinione e di discussione che oggi si è conseguita e che non ci può più esser tolta. Articolo su cui ritorneremo, per dimostrarne tutta l'inutilità, quando confuteremo gli argomenti di chi difende la legge speciale, siccome quella che è tutela di libertà, che si teme verrebbe ad essere coartata trasportando la parte speciale nel diritto comune.

Rimangono l'art. 22, che nella sua seconda parte può trovare riscontro nell'art. 126 e che nella sua prima parte non è più possibile in una legislazione moderna e liberale; e l'art. 16, che pur dall'art. 141 può ritenersi abrogato.

Adunque la riforma sarebbe di facile attuazione, dovendo ritenersi material-

mente compiuta, non trovando disposizioni che giustifichino in nessun modo la esistenza della legge speciale.

17. Vediamo le ragioni di chi questa legge difende.

Pochi sono gli autori che sostengono questa legge speciale; e le loro ragioni sono ragioni speciose, di opportunità, più che ragioni giuridiche e scientifiche.

Le possiamo riassumere così:

Si dice da prima: la legge sulla stampa è legge positiva; i reati che essa contempla sono reati *sui generis* e se venissero trasportati nel codice penale sarebbe molto facilmente aperto l'adito a una persecuzione giudiziale troppo severa. La legge sulla stampa è legge di protezione per la libertà della stampa.

Si dice inoltre: la legge speciale sulla stampa è una legge fondamentale del regno. Lo Statuto l'à imposta; sopprimendola si verrebbe a violare l'articolo 28.

a) E innanzi tutto noi domandiamo: è proprio vero che i reati di stampa siano reati *sui generis?*

Se con ciò si vuol intendere e parlare dei veri reati di stampa, di quelle trasgressioni che il tipografo, che l'editore, che il gerente posson commettere per mancanza di firma, di data, di luogo di pubblicazione, per mancata presentazione, ecc., di quelle trasgressioni in una parola che potrebbero figurare nel libro 3° del codice penale o nelle leggi di p. s., noi potremmo anche venire a questa conclusione, che cioè questi reati debbano, diremo più volentieri, possano esser oggetto d'una legge speciale, della legge sulla stampa.

Ma i nostri avversari non intendono questo certamente, perchè si affrettano a dire che essi intendono parlare dei veri reati commessi col mezzo della stampa, di quei reati che, essi dicono, dànno a questa legge che li considera un carattere politico. Anzi nel giornale *Il Diritto*, che polemizzò a lungo col Lucchini su questa questione, si sostenne che non si avrebbe difficoltà ad accettare l'inclusione nel codice penale delle contravvenzioni e dei reati d'indole privata, ma non per i reati politici, per i quali le teorie liberali si oppongono assolutamente all'assimilazione loro coi reati comuni.

Intanto dalle loro dichiarazioni emerge che in questa legge speciale figuravano (adoperiamo il passato per esser più esatti) reati d'indole privata, reati che si potevano trasportare nel codice penale impunemente, che nel codice penale doveano trovare la loro sede naturale: il che, a nostro avviso, sta già a distruggere la tesi avversaria che si sia voluto con questa legge creare una legge politica considerante soltanto reati speciali, e conferma invece la nostra opinione che la legge sulla stampa, che è, puossi dire, un piccolo codice completo, altro non sia che una legge d'opportunità fatta nel momento in cui non esatti si avevano i criteri scientifici del reato, in cui la legislazione penale non era atta a regolare la concessione, che si voleva fare e si faceva, della libertà della stampa, la quale però non si voleva senza freno e, in caso d'abuso, senza repressione, lasciare.

Lo Zanardelli, nel contrasto delle opinioni, pensò di trasportare, appunto come sopra vedemmo, i reati d'oltraggio al pudore, d'ingiuria e di diffamazione nel codice penale, lasciando gli altri nella legge speciale, perchè si disse aver questi un carattere politico. Ci domandiamo intanto, riservandoci di esaminare poi se il mezzo che si usa per commettere un reato può snaturare il reato stesso e farlo considerare sotto altro aspetto, e punire con altrettante leggi quanti sono i mezzi atti a metterlo in essere, ci domandiamo intanto: ma se è proprio questo il concetto del legislatore, se si è voluto trasportare nel codice penale i soli reati d'indole privata, o perchè non si lasciò anche l'ingiuria e la diffamazione nella legge speciale? Chè, se vi à un reato che talora può essere privato, ma se usato col mezzo della stampa può quasi sempre assurgere a reato politico, si è appunto il reato d'ingiuria e di diffamazione, che, per essere logici, quindi si sarebbe dovuto lasciare, giacchè non si avea il coraggio della radicale riforma, assieme agli altri nella legge speciale. E, invero, chi non vede e chi non sa che la maggior parte delle ingiurie e delle diffamazioni, che a mezzo della stampa periodica si consumano, da altro non son mosse che da intendimenti politici? Nelle ingiurie e nelle diffamazioni che, specialmente nei periodi elettorali, si commettono, chi potrebbe negare lo scopo, il fine politico? Raramente il giornale, specialmente il giornale serio, attacca l'uomo per l'uomo, e, se lo attacca, si è per illuminare, a seconda delle proprie opinioni, il pubblico sulla persona o persone che aspirano alla pubblica carica, che la pubblica carica ànno conseguito, si è per censurare le pubbliche amministrazioni, o delle amministrazioni gli amministratori; si è per ammaestrare, o correggere, o formare la pubblica opinione: ora chi è che non ravvisa in questi fatti lo scopo, il fine, il concetto politico? Ma non è su ciò che noi a lungo ci soffermeremo. Ritorniamo ai nostri avversari, che ripetono il ragionamento della Commissione della Camera dei deputati, la quale sostenne, come vedemmo nella parte storica, il mantenimento della legge speciale, oltre che con l'argomento che essa chiama di convenienza, e che esamineremo in seguito, con quell'altro che disse di giustizia. « Se è vero, essa disse (n° V), che anche i reati che si commettono per mezzo della stampa sono veri e proprî delitti, bisogna pur riconoscere che, eccettuati i reati di offesa al buon costume e quelli di diffamazione e d'ingiuria, nei quali si mira a colpire l'uomo nel sentimento del pudore e della rispettabilità, in tutti gli altri gli elementi delle imputabilità possono dipendere da circostanze variamente apprezzabili di tempi, di luoghi, di persona che ànno un carattere strettamente politico. »

Argomento che pare voglia dir così: siccome questi fatti possono essere reati e non esserlo, a seconda dei tempi, dei luoghi, delle persone, ecc., è dannoso e può esser pericoloso il far considerare questi reati dal codice penale, che pare debba restare immutato e immutabile, ma è meglio che essi siano considerati da una legge speciale, quasi che essa sia più facile a mutarsi e a plasmarsi alle vicende del tempo. Strano in verità, diciamo però noi, che dal 1848 a oggi non si sia intesa la necessità di nulla mutare in questa legge a riguardo

di questi reati, e che quei mutamenti che si sono fatti sieno stati fatti per portare alcuni dei reati da essa contemplati nella legge comune! Strano, diciamo ancora, che, in tante vicende e mutamenti politici, e in tanta e rapida corsa del pensiero umano, si sia pur sempre rimasti al 1848!

Ma l'argomento principale e che non teme confutazione, per dimostrare che i reati contemplati dalla legge speciale non sono reati speciali e *sui generis*, noi lo desumiamo dal quadro comparativo che più sopra abbiamo riportato. Tutti i reati che con la stampa si posson commettere, eccettuati alcuni indifferenti e che non figurerebbero più in nessuna legislazione moderna, si trovano pure nel codice penale: il che vuol dire che non sono reati speciali, perchè noi possiamo imaginare e l'oltraggio ai supremi poteri dello Stato e l'offesa ai pubblici ufficiali, e l'offesa ai culti ammessi nello Stato, indipendentemente dalla stampa; e possiamo immaginarli compiuti con la parola, con gli scritti, con mezzi diversi. « Il diverso mezzo impiegato, diremo col Lucchini [1], ne modifica l'atteggiamento e l'efficacia lesiva, ma gli elementi costitutivi ed essenziali permangono gli stessi. Senza la stampa non si possono configurare le trasgressioni del gerente, dell'editore, del tipografo, ecco il reato *sui generis* (e per questi soltanto noi ammettiamo la legge speciale), ma, pur da esso prescindendo, rimarranno sussistenti i delitti ora esemplificati, appunto perchè la stampa è un accessorio, non un elemento costitutivo del reato. » E riporteremo le parole del Savelli, dallo stesso Lucchini riferite: « L'esser un reato commesso col mezzo della stampa non muta menomamente il suo carattere intrinseco, poichè il mezzo d'esecuzione d'un reato non ne è che un'accidentalità e non à quindi l'efficacia di renderlo diverso da quello che esso è..... Potrà bene la diversità del mezzo, come accade per altri reati, portare qualche differenza nella penalità, ma tale differenza non può mai alterare la natura propria del malefizio [2]. » E allora concluderemo, senza timore di andare errati, che i reati dalla legge sulla stampa contemplati non sono reati *sui generis*, non sono reati speciali.

Ma, quando fossero tali, quando si potessero per avventura considerare reati politici, sarebbe ancora provata la necessità che essi debbano esser contemplati da una legge speciale? Noi diciamo che no, perchè, pur ammettendo ciò che noi contrastiamo, presentasi d'evidenza chiaro e indiscutibile il seguente ragionamento.

O i reati politici non devono esser puniti, o se sono punibili devono esser puniti con un'unica legge. E in verità non si può negare, noi crediamo, che, se sono reati politici quelli dalla legge speciale contemplati, non sieno pure tali quelli che ritroviamo nel codice penale e che esattamente, come abbiamo veduto, vi corrispondono, formati dagli stessi elementi costitutivi; varianti soltanto per il mezzo col quale si possono mettere in essere, mezzo che già dicemmo non può alterare la natura intrinseca del malefizio. E allora

---

[1-2] *Riv. Pen.*, vol. XIX, pag. 283.

perchè due leggi? Noi non lo comprendiamo: più facilmente comprenderemmo che si dicesse, come già si disse: non vi sono reati per la stampa, essa è fatta per correggere, per guidare la pubblica opinione; se vi possono esser degli eccessi e degli abusi, questi non devono impedire il suo sviluppo, la sua missione; per il poco male che può arrecare, non si deve ostacolare il grande bene che apporta; essa si deve lasciar libera, completamente libera, perchè continui le sue conquiste nel campo politico e sociale.

Più facilmente comprenderemmo che si dicesse libertà, libertà per tutti, per chi parla, per chi scrive, per chi stampa, di apprezzare gli atti del Governo, di commentare e discutere la religione dello Stato e le altre ammesse nello Stato, ecc. ecc., ma non possiamo comprendere come invece si dica essere ciò reato, reato per chi lo compia con la parola o con lo scritto, reato per chi lo compia col mezzo della stampa, ma esser necessarie due leggi per punire lo stesso reato, la legge speciale per chi il reato abbia commesso con la stampa, e la legge comune per chi con altri mezzi lo abbia compiuto.

E allora possiamo estendere ancora la nostra prima conclusione e dire: non reati *sui generis*, speciali, perchè abbiamo veduto che già figurano nella legge comune, perchè sono identici e perfetti a quelli dalla legge speciale contemplati, e che solo ne differiscono per il mezzo, ma neppure potersi considerare come legge politica la legge sulla stampa che li contempla. Che se vi fosse bisogno d'altro e più scientifico argomento, noi diremo ai nostri avversari che essi confondono le idee politiche con le morali. La legge sulla stampa, in quanto questa diviene strumento di delitto, non è altro che legge eminentemente etica, la quale è per sua natura di gran lunga superiore a ogni vicissitudine politica: nessun reato comune, qualunque sia il mezzo con cui si compie (compreso quello della stampa), potrà venir mai snaturato nella sua indole, mai potrà sublimarsi a reato d'indole politica; sarà sempre un reato comune da colpirsi da leggi comuni; e il mezzo con cui si commette non avrà altra influenza che quella di accrescerne o menomarne la gravità. Che se, come fu da altri osservato, in materia di stampa vi possono esser esigenze transeunti e mutevoli, queste non possono riguardare il reato che si commette per mezzo della stampa: finchè un'azione sarà considerata come reato dal codice penale e come tale dal codice penale colpita, non si potrà mai e in nessun modo sostenere che tale non sia più perchè con un mezzo speciale commessa, perchè commessa col mezzo della stampa.

Ricordiamo ancora una volta l'insegnamento del Carrara, superiormente citato: il solo criterio scientifico per definire un delitto si è quello che si desume dalla diversità del diritto leso: il mezzo non può mutare la sostanza del delitto: un omicidio commesso col coltello, col veleno, con la rivoltella, sarà sempre un delitto d'omicidio: il mezzo, più o meno temibile, più o meno allarmante, non può snaturare il reato, non può che aggravarne la pena. Se in materia di stampa vi possono esser delle cose mutevoli, queste riguardano evidentemente soltanto il modo con cui altri potrà abusarne, e quindi, se si vuole una legge

speciale sulla stampa sol perchè, avendo bisogno di variarla, per adattarsi alla variabilità della materia, non si debba por mano a modificare il codice e i principî che l'informano, basterà che la detta legge speciale si limiti a considerare le norme atte a regolare il funzionamento dell'esercizio di questa stampa; basterà la legge sulla polizia della stampa.

Ma si dice ancora: rispettatela questa legge speciale: è legge di protezione della libertà. Di protezione? Ma per che cosa? Forse per la penalità?

Ritorna opportuno ricordare qua, come chiaramente risultò dal quadro comparativo degli articoli dell'editto con quelli del codice penale, che gli stessi reati figurano nella legge speciale e nel codice penale. Ebbene vi à forse una penalità diversa? È irrisoria, e diremo che in questo caso è un non senso, perchè, dato che il reato esista, che debbano esser oggetto di legge punitiva quei fatti che dalla legge speciale e dal codice penale sono oggi considerati, non si comprende una minore punibilità, una diversità di trattamento, quando con la stampa sieno commessi. Ognuno lo sente senza bisogno di dimostrazione. Un trattamento speciale per chi pubblica, per mezzo della stampa, il proprio pensiero e diverso da quello che è riserbato all'uomo libero, ma governato da leggi, sarebbe niente altro che ingiusto e antigiuridico. E tanto più ingiusto, in quanto facilmente si comprende che il reato commesso con la stampa, anzichè rappresentare una forma più mite del reato stesso, rappresenta una forma aggravata per il maggior danno che può arrecare, siccome quello che con rapidità indicibile viene propagato ed esteso, siccome quello che con un mezzo più duraturo ed efficace vien commesso.

E lo intese il legislatore, che quei reati, che dalla legge speciale portò nel codice penale, aggravò, se con la stampa consumati.

Forse è legge di protezione per la competenza, perchè ai giurati, anzichè ai giudici togati, ne rimette il giudizio?

Ma via! Sarebbe ormai ridicolo il sostenere ciò. La parte procedurale e ciò che riguarda appunto il giudizio è da tempo in questa legge abolita. È l'art. 9 del codice di proc. penale che devolve ai giurati il giudizio di questi reati. E allora che necessità che questa legge permanga, se è già stata abolita in questa parte e se già è compresa nella legge comune? Basterebbe che l'art. 9, invece di richiamare gli articoli dell'editto, si riferisse a quelli corrispondenti del codice penale, e, diciamo noi, senza distinzione se il reato è stato commesso con la stampa o con altro mezzo, perchè anche qui invochiamo parità di trattamento, ripetendo ancora una volta che, se reato politico è quello posto in essere dalla stampa, reato politico è pur quello da altri con la parola o con lo scritto compiuto. E se il giurato più che il giudice togato è atto a giudicare questi fatti, preveduti come reati e dalla legge speciale e dal diritto comune, perchè vive della stessa vita di chi li à compiuti, perchè più del giudice togato è a conoscenza delle persone, dei luoghi, dei tempi, dell'allarme che nei consociati possono destare, oh! allora sia il giurato il giudice di tutti, ma non si sostenga nè si difenda per ciò questa legge speciale, con un argomento che si riferisce al metodo

del giudizio, metodo che del resto, lo ripetiamo, è già dal codice di procedura, dal diritto comune governato.

E non è fuor di luogo ricordare che, se vi à nella legge sulla stampa un reato politico, si è appunto quello dell'art. 24: ebbene in ciò che appunto stava a rappresentare il delitto politico venne governato dalla legge comune e tolto alla competenza della Corte d'assise.

Forse è legge di protezione per il modo con cui vien regolata la responsabilità? Ma via! Non si difende la libertà obbligando la giustizia a colpire inesorabilmente e sempre chi sa esser innocente del reato che si vuol represso e punito, sovvertendo le basi fondamentali del diritto di punire. In altra sede dimostreremo tutta l'enormità di questo principio; ci limitiamo qua a negare che in tal modo vi possa esser protezione di libertà, e saremo facilmente compresi, pronti a respingerla e rifiutarla quando a questo prezzo ci venisse concessa.

Forse è legge di protezione perchè si concede con essa alla stampa più libertà di discussione, di apprezzamento, perchè in una parola non si contemplano nella legge sulla stampa e non si vogliono puniti alcuni reati che invece, se commessi con altro mezzo, dal codice penale sono repressi e severamente colpiti?

Ma abbiamo veduto superiormente che i reati così detti e ritenuti politici, che si trovano nel codice penale, si trovano altresì nella legge sulla stampa, e che anzi in questa si contemplano e si puniscono quali reati fatti umani, che dalla legge comune non sono ritenuti reati.

Ricordiamo qua gli articoli 14 e 15. Con quest'ultimo, per es., si punisce, e con pena non indifferente, chi adoperi la stampa per impugnare formalmente l'inviolabilità della persona del re, l'ordine della successione al trono, l'autorità costituzionale del re e delle Camere; articolo che si voleva riportare nel codice penale e che figurò nel progetto del 1883, all'art. 110, corrispondente all'articolo 141 del progetto senatorio, e che divenne l'art. 110 del progetto Savelli e 111 del progetto Pessina. Articolo che non venne più riportato nel testo definitivo e al riguardo del quale si legge nella relazione del 1887 quanto segue: « Questa disposizione mi parve un ricordo d'altri tempi e d'altre regioni, inadatta alle nostre istituzioni liberali, alla nostra compagine nazionale e politica, la quale non può temere da simili disputazioni. La disposizione medesima potrebbe essere interpretata in guisa da includere il divieto di quella tranquilla discussione che non offende gli ordini costituzionali, ma che anzi ne avvalora il prestigio, e che in un paese retto a libertà non si può e non si deve proscrivere. » E questa disposizione, che già nel 1887 pareva un ricordo d'altri tempi e d'altre regioni, e inadatta alle nostre istituzioni liberali, si trova ancora in una legge che si vuol conservare a difesa della tutela e delle libertà della stampa. È un colmo! Ma proseguiamo in quest'esame: vi à l'art. 22, che già il Crispi voleva abolito nel 1875, e di cui non si sentì la necessità di far oggetto della legge comune, il che vuol dire che, se altri a parole e pubblicamente, o con qualsiasi altro mezzo, fa adesione a qualunque altra forma di Governo, o coloro che

avranno manifestato voto o minaccia della distruzione dell'ordine monarchico costituzionale, non possono esser puniti, saranno invece puniti coloro che ciò faranno col mezzo della stampa e puniti con quella legge che si vuol conservare in omaggio alla libertà. E non si potrebbe anche qua dire che è disposizione d'altri tempi e d'altre regioni, inadatta alla nostra compagine nazionale e politica? E lo stesso argomento non si potrebbe ripetere per l'art. 24, in quanto è rimasto in vigore? Non sembra eccessivo che si vieti alla stampa di discutere argomenti che interessano la società, opinioni che potranno esser discutibili, ma che appunto per ciò bisogna aver agio di discuterle, teorie che potranno approvarsi o disapprovarsi, ma che è incontroverso sono oggi da molti professate e formano oggi, diremo così, le basi d'una nuova scuola?

Oh! si comprende la tutela della proprietà dalle violenze; si comprende che si punisca chi giura contrariamente alla verità, e a ciò provvedono altre leggi, ma è ridicolo e illiberale che la legge, che si pretende tra le liberali la liberalissima, annoveri ancora tra i fatti incriminabili l'offesa contro l'inviolabilità della proprietà e contro la santità del giuramento, cose che dipendono da quella libertà d'opinione, da quella libertà di coscienza che il legislatore non à il diritto di sindacare e tanto meno di punire.

E in quelle ipotési dal diritto comune e dalla legge sulla stampa contemplate chi non vede che a maggior libertà s'inspirano il codice penale e la stessa legge del 1894, che fu fatta in un momento di spavento politico?

L'articolo 247, infatti, vuole, perchè si possa parlare di reato, che si abbia incitato altri alla disobbedienza della legge, mentre per la legge sulla stampa, basta l'offesa al rispetto della legge; per l'incitamento all'odio fra le classi sociali per l'art. 247 è necessario il pericolo per la pubblica tranquillità, mentre per l'art. 24 basta ogni provocazione all'odio fra le varie condizioni sociali. E si può con ciò ancora dire e ripetere che la legge sulla stampa è legge liberale e che perciò deve esser conservata, e che si violerebbe la libertà della stampa se i reati con essa commessi fossero trasportati nel diritto comune?

Ma si dice ancora che, trasportando i delitti preveduti nella legge sulla stampa nel diritto comune, si aprirebbe troppo facilmente l'adito alle persecuzioni giudiziali, o, per dirla con le parole del Lucchini[1], si teme che « gli ideali coltivati in un campo spesse volte speculativo, la discussione dei metodi di governo, la pacifica propaganda delle idee, sieno soggette a interpretazioni errate, e che nei momenti, specialmente di reazione, possano offrire al potere esecutivo facile mezzo per sopprimere uno degli elementi essenziali della vita libera di un paese ».

E non sapremmo meglio trattare questa parte e confutare le ragioni avversarie e tranquillare i timidi, se non riassumendo e riferendo la polemica che il Lucchini in altri tempi sostenne col giornale il *Diritto*. Polemica ch'egli seppe, e ci duole non poter dire altrettanto dei suoi avversari, tener alta e serena nel

[1] *Riv. Pen.*, vol. XIX, pag. 289.

campo scientifico, con quella indiscussa e indiscutibile competenza che tutti i cultori delle scienze penali in lui riconoscono.

E il Lucchini, dopo aver dimostrato che sarebbe assurdo e ripugnante il condannare con legge diversa e con pena minore un reato se commesso con la stampa, mezzo più grave e più pericoloso, anzichè con altro mezzo meno allarmante e meno pericoloso; dopo aver detto che la giustizia d'un popolo civile non può chiamarsi soddisfatta con la condanna del gerente, quasi sempre innocente del reato per cui viene condannato, e che alla repressione penale ciò che cale non è il reato, ente astratto e impersonale, ma il delinquente, così concludeva la sua prima lettera: « Ben venga adunque la proposta assimilazione dei reati commessi col mezzo della stampa, bene siano essi ricondotti alla loro sfera naturale, che è il diritto comune, nel cui sereno ambiente troverà la giustizia repressiva soddisfatte le più elementari esigenze, e vedrà scomparire quelle innumerevoli finzioni, quelle ripugnanti impunità, che sono contrarie al vivere ordinato e progressivo d'un popolo libero e civile. In questo sereno ambiente non tema il *Diritto* indagini, perquisizioni, mezzi di prova, che cagioneranno angustie e imbarazzi ai pubblicisti mercenari e disonesti, mentre ai galantuomini non devon dar ombra, come non dànno ombra tutte le potestà in genere attribuite alla polizia giudiziaria, e al magistrato giudicante, per assicurarne pronta ed efficace l'azione. Possono per avventura cagionare molestia anche al cittadino più integro, ma guai se alla eventualità di soffrirle si preferisce sacrificare il beneficio che le fa instituire [1]. »

Ma nel pubblicare questa lettera, il *Diritto*, attaccando fieramente il Lucchini, ripeteva ancora che le teorie liberali si opponevano a che i reati politici (*sic*) fossero assimilati ai reati comuni. E il Lucchini di rimando: « Alla mia corta mente non s'affacciano questi pericoli che nella stessa misura, nello stesso modo, coi quali mi sembra essi minacciano ogni altra libertà. Perchè non si temono egualmente gli abusi del r°. esercito, delle r. polizie, delle r. Corti, a scapito di tante altre libertà, eppure si concedono tanti poteri coercitivi, esecutivi, repressivi al Governo e alle Autorità? Ma il baluardo contro quegli abusi perchè non riporlo in qualche cosa di più serio e di più giuridico, nell'indipendenza della magistratura, nella bontà della legge, nella guarentigia del processo?... Io penso che, ricondotta la stampa al diritto comune negli stessi reati politici, si eviteranno pure quegli abusivi sequestri, non seguìti poi dal giudizio, che sono mal consigliati dal soverchio zelo e dalle lacune della legge e che angustiano senza ragione il nostro giornalismo... E volgendo l'occhio addietro alle mie aspirazioni, che mi accompagneranno sempre, e a fronte alta in ogni cimento, non temo che il diritto comune ne ritardi l'avvenimento, ch'anzi a cimentarle nulla è più confacente della libertà e del diritto, siccome a infiacchirle e a screditarle nulla vale più del privilegio e della tolleranza [2]. »

---

[1] *Riv. Pen.*, vol. XIX, pag. 285.
[2] *Id.*, id., pag. 289.

Ma, del resto, lo ripetiamo ancora e sempre, questi temuti pericoli sono affermazioni pure e semplici, e fatte da chi non conosce le leggi e le nostre istituzioni. Il diritto comune presenta maggiori garanzie che non la legge speciale. Ed è, puossi dire, ispirato a concetti più liberali che non siano quelli che si trovano nell'editto del 1848 e che poteano far restare ammirati chi sortiva dal dispotismo e dalla tirannide, ma che oggi concordi si devon ritenere non più rispondenti alle nuove esigenze e ai tempi moderni.

b) Ma vi à l'argomento che la relazione dice di convenienza e che potrebbe anche dirsi argomento grammaticale, per difendere la legge speciale. Si dice: lo Statuto, nientemeno che lo Statuto, all'art. 28 à stabilito [1] che la stampa è libera, ma che una legge ne reprime gli abusi: è lo Statuto quindi che vuole la legge speciale, che perciò dee ritenersi legge fondamentale del regno. Sopprimendola, si verrebbe a violare lo Statuto. E nell'articolo indeterminato, e nella espressione « una legge », anzi che « la legge », traggono, i sostenitori della legge speciale, uno dei più forti loro argomenti. E in verità, il Crivellari [2] dice esser ciò argomento perentorio, a cui il Pincherle [3] risponde: « A questo argomento si è già risposto con le parole della seconda Commissione, cui potrebbesi aggiungere che, interpretando la mente e la lettera di quell'articolo statutario, non si scorge ragione plausibile per opinare in modo diverso: un codice altro non è che una legge, l'art. 28 dice semplicemente « legge » e non « legge speciale ». Basterebbe poi a convincere il più ritroso la sola osservazione che, se lo Statuto, dopo dichiarata la libertà della stampa, non avesse fatta quell'aggiunta, ogni codice o legge sulla materia avrebbe a buon diritto potuto considerarsi incostituzionale. »

A cui il Tambaro [4] però risponde esser argomento assai debole quello del Pincherle. « Verissimo, egli dice, che un codice altro non è che una legge, ma vi è legge e legge, vi può esser la legge comune e la legge speciale ad una data materia. Nè l'aver detto l'art. 28 semplicemente « legge », e non « legge speciale », basta a farne dedurre che il legislatore si riportava a quella e non a questa; se avesse inteso alludere al codice penale, si sarebbe espresso ben diversamente: avrebbe detto: la stampa sarà libera ma la legge ne reprime gli abusi, e allora? E allora si sarebbe andati più agevolmente al concetto della legge comune.

» Ma, avendo detto invece « una legge », bisogna dedurne logicamente che egli intendeva parlare d'una legge speciale, cosa che si rileva pure dal contesto intero dell'art. 28, dove son delineati il carattere, il fine, i limiti della legge invocata dal legislatore: una legge, cioè, diretta specialmente a reprimere gli abusi della libertà della stampa. » E continua che sarebbe stato inutile aggiungere la

---

[1] V. Castori, *I reati di stampa* (estratto dall'*Ateneo Veneto*, pag. 27), e Crivellari, *La Stampa*, pag. 158.

[2] Crivellari, Op. cit., pag. 26.

[3] *La legge e la stampa*, pag. 102.

[4] *La libertà della stampa e il diritto penale*, pag. 68.

parola « speciale », che sarebbe stata in quel caso un vero pleonasmo, perchè avendo determinato il carattere della legge essa vi era implicitamente compresa.

Senonchè il Vescovi combatte simile argomento. « È strano, egli dice [1], che si voglia interpretare l'art. 28 dello Statuto in modo così rigoroso da ritenere conforme alla Costituzione soltanto una legge particolare..... Con quell'articolo si volle unicamente esprimere il concetto che un complesso di disposizioni penali avrebbe provveduto alla repressione degli abusi della stampa, ma questo complesso di norme e di precetti può esser accolto così in una legge particolare come nella legge generale, ossia nel codice penale. Lo Statuto non delinea i caratteri di questa legge, non stabilisce i criteri direttivi, a cui essa deve informarsi, specialmente in ordine alla responsabilità dei diversi partecipi al reato, e quindi il legislatore può seguire la via che gli sembri migliore, senza che a ciò si opponga la Carta fondamentale. » E in verità, come superiormente accennammo, è una questione più di grammatica che di diritto. E la grammatica pare non fosse la cosa a cui maggiormente guardavasi nella compilazione della Carta fondamentale, poichè non si comprenderebbe altrimenti quella diversità di tempi usata dal legislatore: « la stampa « sarà » libera, ma una legge ne « reprime » gli abusi ». Chè se, attaccati alla dizione dell'articolo, si volesse interpretare la legge, e grammaticalmente interpretarla, si dovrebbe concludere che il legislatore non volesse alludere alla legge speciale quando così si esprimeva, poichè non avrebbe potuto adoperare il presente indicativo, volendosi riferire a una legge che ancora giuridicamente non esisteva, avendo essa la data del 26 marzo, mentre lo Statuto portava quella del 4 marzo 1848. Ma, più che alla grammatica, dobbiamo guardare al concetto del legislatore, ai fini per cui alla legge repressiva faceva accenno, allo spirito, in una parola, della legge stessa. Ci richiamiamo a quanto precedentemente abbiamo dimostrato (v. nº 3). Argomenti che stanno a provare come il dettare quella legge fosse una necessità conseguenziale alla libertà che si voleva dare e nell'incertezza e nell'imperfezione della legislazione allora vigente. E invero il legislatore temeva che, per la natura stessa dell'uomo, tendente pur sempre alla reazione quando viene liberato da qualche gravame che forzatamente lo premeva, si potessero verificare eccessi con quella libertà di stampa che egli accordava, e volle quindi delineare limiti ben definiti e ben marcati, che non si potessero varcare impunemente, e ciò sentiva la necessità di fare, nel momento proprio della proclamazione, per non sembrare poi di ritogliere, con leggi posteriori, ciò che con lo Statuto egli avea concesso; ma non voleva con ciò legare con nodi indissolubili lo Statuto a una determinata legge, che in seguito avrebbe promulgato. Ciò chiaramente emerge, oltre a tutto, da quanto già si disse, dal proemio stesso che re Carlo Alberto propose alla legge sulla stampa, laddove disse: « Abbiamo voluto che il sistema di repressione in essa contenuto si conformasse quanto più fosse possibile alle disposizioni del vigente nostro codice penale, evitando

[1] *Digesto Italiano*, vº. *Stampa* (*Reati commessi col mezzo della*), nº 11.

così la non necessaria deviazione dalla legge comune ». Da queste premesse è ovvio concludere, come già abbiamo fatto, che, se al momento della proclamata libertà di stampa si fece una legge speciale anche riguardo ai reati che si commettono con la stampa, si fece perchè se ne ravvisò la necessità, ma non si volle mai imporre una legge che dovesse sempre sussistere, anche quando ne venisse meno la necessità e l'urgenza; anzi nelle parole surriferite del re è adombrata l'idea di coordinare le leggi penali a un tipo unico, e di ricondurre la legge speciale alla legge comune, quando i tempi e la maturità degli studi lo portassero. Pare quindi manifesto che con la vagheggiata riforma non si verrebbe mai meno a quello Statuto, cui però, quando fa comodo, si deroga facilmente; e che anche questo argomento dei nostri avversari non à valore di sorta.

18. Abbiamo superiormente veduto che, oltre i reati commessi col mezzo della stampa, che si è dimostrato non poter esser oggetto di legge speciale, vi sono dei veri e proprî reati di stampa, che altro non sono che infrazioni che soltanto con la stampa si posson commettere, in corrispondenza a quelle norme di prevenzione, pur conciliabili con la libertà che la stampa à diritto di godere, atte a garantire il retto funzionamento di essa.

Già scrivevo nel 1902[1]: « Nel campo della repressione, oltre i reati commessi col mezzo della stampa, abbiamo i veri e proprî reati di stampa (trasgressioni del tipografo, dell'editore, del gerente, per difetto di dichiarazione, di firma, di presentazione degli stampati, ecc.); reati *sui generis*, aventi un'impronta tutta speciale, e per la qualità degli autori e per l'essenza tutta particolare di quel ramo d'industria che è la stampa, e che, insieme ai provvedimenti cautelativi e alle misure di prevenzione, vuoi per gli stampati in genere, vuoi per la stampa periodica in ispecie, formano la parte viva e palpitante dell'editto Albertino ».

Solo questi reati, appunto perchè *sui generis*, perchè non altrimenti che con la stampa possono venir commessi, pur potendo far parte del libro 3° del codice penale o della legge di p. s., riteniamo conveniente possano esser oggetto, per maggior chiarezza e ad evitare confusioni possibili, d'una legge speciale, così come vengono regolate con leggi speciali altre industrie, dall'esercizio delle quali può per avventura venir nocumento ai consociati. Vi ànno, per es., un regolamento 31 ottobre 1873, n° 1687, per la polizia, sicurezza e regolarità delle strade ferrate; una legge speciale, 14 luglio 1891, n° 682, che regola la fabbricazione della polvere pirica; un regolamento 28 luglio 1901, n° 416, per la circolazione degli automobili; una legge 22 luglio 1897, n° 318, sui velocipedi; una legge 8 luglio 1904, n° 360, sulla preparazione dei sieri e dei vaccini; ecc. Abbandonate a loro stesse queste industrie, questi mezzi di esplicazione dell'attività umana, pur essendo alcune di esse utili, altre necessarie ai consociati, ai consociati stessi coi vantaggi che arrecano possono arrecare pericoli, nocumenti,

[1] V. *Digesto Italiano*, v°. *Stampa* (*Polizia della*).

danni gravissimi. E così è per la stampa, utile, necessaria oggi all'umanità, ma che il legislatore può considerare e farne oggetto di legge, non in quanto possa esser mezzo a commettere delitti, ma bensì in quanto convenga opportunamente regolare il suo funzionamento, affinchè da esso non possan derivarne abusi o disordini. E come sarebbe inopportuno e antigiuridico che, a mo' d'esempio, il regolamento per la circolazione degli automobili e la legge che si preoccupa dei sieri e dei vaccini contemplassero e punissero l'omicidio che ne potrebbe derivare, o per un investimento dell'automobile o per infezione d'un vaccino non opportunamente preparato, così inopportuno e antigiuridico si è che la legge speciale sulla stampa preveda e colpisca delitti che anche col mezzo della stampa si posson commettere.

La sola legge sulla stampa non può essere che quella che disciplini e governi questa possente industria, quest'ammirevole invenzione, con regole che stieno a garantire il suo retto e saggio funzionamento: la sola legge sulla stampa possibile quindi è la legge sulla polizia della stampa, che contempli quelle trasgressioni a pure e semplici norme di buon governo, che devon perciò aver carattere esclusivamente e strettamente contravvenzionale.

EDOARDO OLLANDINI.

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE*

(Prima Sezione.)

7 aprile 1906. 885

FRODE AL COMMERCIO — bilancie alterate — corpi estranei — (cod. pen., art. 295; regol°. metrico 7 novembre 1890, n° 7249, art. 116, n° 11).

Risponde a' sensi dell'art. 295 *c. p., e non semplicemente dell'art.* 116, *n°* 11, *del regolamento sul servizio metrico, chi, nell'esercizio del proprio commercio, faccia abitualmente uso d'una bilancia alterata mediante l'aggiunzione d'un corpo estraneo, da cui derivi una diminuzione di peso a danno dei compratori* [1].

Conflitto in c. *Oldani* e *altri*.

Il Proc. Gen.: — Ritenuto, in fatto, che gli agenti di finanza della brigata di Lodi, eseguendo, nel 15 giugno 1905, un'ispezione nello spaccio di sali e tabacchi tenuto in Maleo da Oldani Maria Rosa, ivi rinvennero che nella bilancia destinata al peso delle merci era maliziosamente incollata e legata con un filo di ferro un po' di terra, in modo da portare una differenza di grammi 20 a danno degli acquirenti. Elevaron quindi verbale a carico della stessa per uso di pesi alterati, a' sensi dell'articolo 294 codice penale, e per frode in commercio, a' sensi del successivo art. 295. Posteriormente si constatò pure che autore della detta alterazione era stato Dodda Emilio Giuseppe, marito della Oldani, onde fu pure contro il medesimo elevata rubrica ai termini dei menzionati articoli.

Senonchè il p. m. presso il Tribunale di Lodi ritenne con la sua requisitoria che entrambi gli imputati dovessero rispondere, non a' sensi dell'art. 294, perchè mancava ogni contraffazione delle impronte legali della bilancia, ma solo del delitto di cui all'art. 295, onde per tal titolo richiese, e per tenuità di reato, il rinvio dei medesimi a giudizio innanzi al pretore di Codogno.

Ma il giudice istruttore dello stesso Tribunale di Lodi, con un'ordinanza del 27 dicembre 1905, consentendo col p. m. circa l'inapplicabilità dell'articolo 294 nella specie, escluse pure la figura dell'art. 295, in quanto mancava ogni prova che ai consumatori fosse stata consegnata della merce in quantità minore di quella dichiarata o pattuita; e, rinvenendo invece l'ipotesi della contravvenzione di cui all'articolo 116, n° 11, del regolamento per il servizio metrico del 7 novembre 1890, n° 7249, invertì in tali termini la rubrica, e per competenza ordinaria rinviò gli imputati a rispondere innanzi al detto pretore, per avere, nell'esercizio del commercio di rivendita di generi di privativa, di correità tra loro, tenuta in uso una bilancia da essi dolosamente alterata.

Però dissentì da cotesta opinione il pretore, che, accedendo a quella professata come innanzi dal p. m., ritenne concorrere invece nella specie gli estremi dell'art. 295, reato di competenza del tribunale, e quindi elevò analogo conflitto, mercè sentenza 22 febbraio 1906.

Attesochè dalle peculiari modalità del fatto di che trattasi si à per accertata come incon-

---

[1] — Conf. 28 marzo 1905 (*Suppl.* alla *Riv. Pen.*, vol. XIV, pag. 39 — e *Nota* ivi). Cnfr. 6 settembre 1905 (*Id.*, id., pag. 251 — e *Nota* ivi).

---

* — **RACCOLTA COMPLETA delle sentenze contenenti motivazione giuridica, qualunque ne sia l'importanza, eseguita sugli originali delle stesse. — Si omettono soltanto le sentenze che raffermano una giurisprudenza assolutamente costante, di cui però è fatta menzione in *Nota all'Indice*.**

troversa la doppia circostanza, che, cioè, un pezzo di creta era attaccato alla bilancia in parola, da cui derivava diminuzione di peso a danno dei compratori, e che di tale bilancia si faceva uso abituale, anche per le ammissioni degli imputati, per la vendita di tutte le merci contenute nello spaccio di cui sopra; circostanza cotesta confermata pure da uno degli agenti verbalizzanti, per avere, secondo che risulta dal verbale d'udienza, rilevato che di tale bilancia fu fatto uso in sua presenza a occasione di vendita di sale a una donna che era andata a richiederne. E, oltre a ciò, va pur opportunamente ricordato che uno dei verbalizzanti, il Bini, ebbe a dichiarare all'udienza che, a seguito dell'avere rimosso lo stucco dalla bilancia, constatò che la stessa era esatta nel peso.

Se, dunque, queste sono le circostanze nelle quali si verificò il fatto che dà luogo al presente giudizio, non si può menomamente dubitare che l'alterazione della bilancia ebbe lo scopo precipuo, e anzi unico, di frodare i compratori sul peso, senza di che l'alterazione non si sarebbe certamente praticata.

A evadere una così grave obiezione, gli imputati assunsero che l'applicazione dello stucco era stata determinata dall'irregolare funzionamento della bilancia; ma tale loro asserzione è smentita dai detti del Bini, che, rimosso lo stucco, ne verificò l'esattezza, e non trova neppure conforto nelle risultanze generiche, in quanto il perito, giusta le spiegazioni fornite all'udienza, senza escludere, ed anzi ammettendo la possibilità che la bilancia avesse potuto, nel trasporto che se ne fece dagli agenti, a causa del sequestro fattone, subire qualche guasto, che cagionò maggior cadenza da un lato, ritenne che, a parte il peso dello stucco in gr. 23 (peso ritenuto invece di gr. 20, riferito dai verbalizzanti per adoperare una cifra tonda), presentava una differenza di cadenza in uno dei lati di 5 o 6 centimetri. Da ciò quindi si desume che, data pure l'assunta irregolarità di peso nella bilancia, questo si volle non già correggere, ma aumentare con la sovrapposizione dello stucco, per moltiplicare la frode a carico dei compratori, mentre poi non è dato di dubitare che le merci si vendevano col collocarle nel piatto ove la maggior cadenza avveniva, sia perchè è impresumibile il contrario, ossia la vendita dal lato opposto della bilancia, che avrebbe implicato un danno da parte di chi vendeva, e sia perchè realmente la vendita effettuavasi dal lato ov'era la cadenza e dov'era situata la creta, in quanto l'agente Bini depose in dibattimento che il piatto relativo era ossidato, da che si argomentava che vi si pesava il sale, sale che fu pure pesato in sua presenza nelle circostanze innanzi riferite.

Attesochè, ciò premesso, riesce di palmare evidenza, come ben disse il pretore, che nella specie non può menomamente trattarsi di semplice contravvenzione, ai sensi del citato articolo 116 del regolamento metrico, il quale prevede sì l'uso di strumenti metrici dolosamente alterati, ma non pure la frode in commercio a danno dei consumatori, quella che nel caso concreto si verificò, e che perciò dà invece luogo all'applicazione dell'art. 295.

Difatti è inoppugnabile che l'uso della bilancia, nel modo di cui sopra alterata, era diretto a ingannare i compratori sulla quantità della merce dichiarata o pattuita. E se tale ne era lo scopo, non può dubitarsi nemmeno che esso siasi raggiunto, dal momento che gli imputati, com'essi stessi ammettono, si servivano appunto di tale bilancia per la vendita dei generi di privativa e altre merci contenute nello spaccio, e dal momento che è pure dimostrato a piena evidenza che la vendita avveniva dal lato ov'era la pendenza. Nè è lecito dire che ciò è semplicemente un presupposto, in quanto esula ogni e qualsiasi dimostrazione che ammanchi di peso siensi lamentati da parte dei compratori; poichè il non essersene costoro accorti non esclude che frode sia stata a loro pregiudizio consumata, tanto più che ben potevano non avvedersene, per l'abitudine costante, seguita pure dai Dodda, come si dice nella sentenza del pretore, in base al deposto del più volte ricordato Bini, di tenere normalmente un grosso peso su uno dei piatti della bilancia nei momenti di non attività.

Attesochè deesi quindi, nei sensi su riferiti, provvedere e dichiarare quindi l'incompetenza del pretore.

Per questi motivi, chiede, ecc.

La Corte: — Adottando, ecc.; dichiara, ecc. — (Pres. e rel. Fiocca — p. m. De Francesco).

(Prima Sezione.)

20 febbraio 1906. **226**

INFORTUNI NEL LAVORO — ASSICURAZIONE — trebbiatrici — adibizione provvisoria — utente — (t. u. legge sugli infortuni nel lavoro, 31 gennaio 1904, art. 1, 7 e 31).

Non contravviene all'art. 31 *della legge sugli infortuni nel lavoro chi, servendosi della trebbiatrice altrui per il grano di sua proprietà, non assicuri gli operai adibitivi in*

aggiunta di quelli somministratigli dal proprietario ed esercente della macchina [1].

Ric. *De Marchis Francesco Saverio.*

La Corte: — Nell'estate scorsa, il sig. Francesco Saverio De Marchis si valse della macchina a vapore di certo sig. Malonco, di Cassano al Jonio, per la trebbiatura del grano di sua proprietà nel territorio di Fermo, dove quella rimase in azione dal 10 al 24 agosto, con tre operaî adettivi, forniti dallo stesso Malonco e con altri che aggiunse il De Marchis, fra cui tal Antonio Mirabelli, che nell'ultimo giorno del lavoro, preso disgraziatamente dall'ingranaggio della trebbiatrice, ne riportò lesioni tali che lo trassero a morte.

Tale infortunio fu occasione per cui venne addebitata al De Marchis la contravvenzione preveduta dall'art. 31 della legge (testo unico) per gli infortunî degli operaî sul lavoro, non avendo egli assicurato gli operaî che lavoravano presso la trebbiatrice nell'indicato periodo di tempo, e fu perciò condannato dal pretore di Lungro, con sentenza del 27 novembre, all'ammenda di lire 80, a pagare lire 2,700 di indennità agli aventi diritto e a versarne altrettante alla Cassa depositi e prestiti.

Di tale condanna il De Marchis domanda l'annullamento per tre motivi:

1° Violazione degli art. 1 e 7 della citata legge speciale, perchè l'obbligo di assicurare gli operaî addetti a prestare servizio presso la trebbiatrice incombeva, giusta l'articolo 7 della legge, non a lui, ma al proprietario della macchina, che è il vero e solo esercente dell'impresa relativa.

2° Altra violazione degli stessi articoli combinati con l'art. 323, n° 3°, p. p., perchè, ove pur si potesse ritenere la responsabilità del ricorrente nei sensi dell'art. 7, capov°. 2°, come quegli che facea lavorare la trebbiatrice per proprio conto, sarebbe sempre occorsa la condizione che vi fossero impiegati più di cinque operaî; condizione che non solo mancava, o non fu dimostrata, ma neppure fu ricercata dal pretore.

(*Omissis.*) Attesochè, stando i fatti nei termini suesposti, sia osservabile, innanzi tutto, come non si potesse mai ravvisare nel De Marchis, secondo la sua timida ipotesi subordinata, la figura di cui al capov°. 2° dell'articolo 7 della legge in parola, perchè egli non esercitò la macchina per conto suo quale impresa o industria propria, giusta il concetto di tale disposizione, in quel breve tratto di tempo in cui essa funzionò a servizio di lui, ma esercita sempre dal proprietario o locatore Malonco, che appunto ne attuava l'industria per suo conto, prestandola a servizio altrui.

Ma la questione di vedere se sussistesse, nel caso concreto, e a chi spettasse l'obbligo di assicurare l'operaio infortunato, veniva decisa dal capov°. 4° dello stesso art. 7, non già però nel senso che l'esercente della trebbiatrice, il solo per codesto articolo della legge obbligato all'assicurazione, dovesse assicurare anche gli operaî aggiunti al funzionamento della macchina da colui per conto del quale allora precariamente agiva e d'arbitrio suo, locchè non potrebbe esser mai, anche perchè quell'obbligo sussiste in quanto si tratti, come non si trattava nella fattispecie, d'operaio addetto a prestar servizio presso la macchina, e addettovi, naturalmente, con carattere di stabilità dall'esercente di essa, sibbene invece nel senso che non fosse il caso dell'assicurazione obbligatoria a carico di veruno. Un operaio non addetto, per ordinario suo impiego, a prestar servizio presso una macchina mossa da agenti inanimati, o presso i suoi motori, ma momentaneamente applicatovi, anzichè dall'esercente, dall'attuale utente di essa, non à diritto verso d'alcuno a venir assicurato dagli eventuali infortunî per il suo precario lavoro. E però, se nella fattispecie vi potrà esser una responsabilità civile o anche penale, della morte violenta dell'operaio Mirabelli, sarà un'altra questione, ben diversa, che potrà eventualmente sorgere impregiudicata; ma dell'assicurazione obbligatoria di lui, nelle condizioni anzidette, per la legge sugli infortunî del lavoro non è a parlare, cosicchè non sussiste la pretesa contravvenzione a carico del ricorrente De Marchis, per la quale seguì la condanna lamentata.

Per questi motivi, cassa senza rinvio, ecc. — (Pres. Fiocca — rel. Fontana — p. m. Martinotti — avv. De Benedetti).

(Seconda Sezione.)

5 aprile 1906. 327

RATTO — consenso della rapita — tutela abbandonata — consenso del protutore — (cod. pen., art. 341, capov°.).

---

[1] — Cnfr. 13 giugno 1901 (*Riv. Pen.*, vol. LIV, pag. 214); 7 novembre 1901 (*Id.*, vol. LV, pag. 197).

V. 3 dicembre 1904 (*Id.*, vol. LXII, pag. 557 — e *Nota* ivi).

Nell' ipotesi di tutela abbandonata, non è a parlarsi di ratto consensuale a carico di colui che, col consenso del protutore, tragga seco una minorenne e con essa conviva a scopo di matrimonio [1].

— — **alloggio e mantenimento — fanciulla sprovveduta — incapacità di provvedere a sè stessa** — (id. id.).

Non commette il delitto, di cui al capoverso dell'art. 341 c. p., chi accetta di condurre seco una ragazza sprovveduta e incapace di provvedere a sè stessa, dandole alloggio e sostentamento.

Ric. *Ottone Carlo.*

La Corte: — Carlo Ottone, imputato di aver sottratto e ritenuto per circa quindici giorni, a fine di matrimonio, la minorenne Ugolini Elvira, con il di lei consenso, veniva prosciolto da tale imputazione dal Tribunale di Voghera, per inesistenza di reato.

Proponeva appello in termine utile il proc. gen., sostenendo che nel fatto addebitato all'Ottone concorrevano gli estremi del reato di cui al capoverso dell'art. 341 del cod. penale.

E la Corte di Casale facea diritto a tale appello col seguente ragionamento:

« Attesochè si à il reato di ratto consensuale, di cui al citato articolo 341, capoverso, sempre quando la sottrazione o ritenzione di una minorenne a fine di libidine o di matrimonio, avvenga senza il consenso di chi esercita la patria potestà, o la potestà tutoria cui la persona minorenne è sottoposta, inquantochè l'oggettività del detto reato consiste esclusivamente nella violazione dei diritti della potestà patria e tutoria, contemplando il medesimo la giuridica figura del ratto *in parentes*.

» Essendo ora, nel caso in esame, risultato che l'Ottone, senza il consenso del tutore, à condotto con sè da Voghera a Valenza e quivi à seco trattenuto la minorenne Ugolini....., in tal fatto concorrono evidentemente gli estremi del ratto improprio, avendo l'Ottone in siffatto modo violato i diritti di chi sulla minorenne Ugolini esercita la potestà tutoria, non avendo il tutore di detta minorenne prestato il suo consenso a che questa si allontanasse con l'Ottone dalla propria casa, per andar a convivere con esso, a scopo solo, sia pure, di matrimonio.

» Non è esatto il dire che l'Ottone abbia indotto la Ugolini a seguirlo a Valenza e quivi l'abbia trattenuta non a scopo di matrimonio nè di libidine, dappoichè la Ugolini, nell'istruttoria scritta, à dichiarato esplicitamente che l'Ottone la indusse a seguirla a Valenza dicendole che colà si sarebbero sposati. »

In seguito a tale ragionamento, la Corte condannava l'Ottone a cinque mesi di detenzione, danni e spese.

Ora ricorre a questo Collegio e deduce:

1° Violazione dell'art. 341 del cod. penale, in relazione all'art. 45 dello stesso codice. Non è il caso di ritenere il fine doloso di libidine o di matrimonio richiesto all'esistenza del reato: non di libidine, perchè non fu nemmeno contestato; non di matrimonio, perchè, conducendosi la fanciulla a Valenza, l'Ottone non cercò di premere sulla volontà dei rappresentanti della minorenne, per ottenere da essi il consenso a un matrimonio che fosse da essi non voluto; ma ubbidì a necessità impellente di cose, volle cioè salvaguardare una fanciulla da una sicura rovina. Inoltre la Corte non contradice affatto che la Ugolini con l'Ottone si recarono insieme e da soli nelle more del giudizio, col consenso del tutore e del suo rappresentante, fino a Soliano, per visitare e riconoscere la bambina data alla luce dall'Ugolini il 24 giugno nel brefotrofio di Voghera.

2° Violazione dell'art. 341 del cod. penale, in relazione al 44 stesso codice e 266 del codice civile. Il consenso del protutore, in quelle contingenze del tutore mancante e lontano, facea mancare nel caso il disconoscimento dell'autorità tutoria da parte dell' Ottone, e quindi l'offesa che questa riceve in dipendenza di cotale dispregio. Il detto consenso valeva come constatazione assoluta della realtà delle circostanze impellenti che rendevano impossibile la permanenza della fanciulla nel luogo e presso le persone con cui conviveva.

(*Omissis.*) Considerato, in diritto, che l'articolo 266 del cod. civile espressamente dispone che, in caso di tutela vacante o abbandonata, il protutore è tenuto di promuovere la nomina d'un nuovo tutore e frattanto egli rappresenta il minore e può fare, ecc.

Nella specie presente il tutore di Elvira Ugolini à deposto nel pubblico dibattimento quanto segue: « io sono tutore dell' Ugolini, ma non mi occupai mai di essa, lasciandola sotto la vigilanza di Giulio Saccardi, che la ebbe con sè fin da bambina ».

Incontestabilmente si versa nell'ipotesi della tutela abbandonata; e siccome il protutore An-

[1] — Cnfr. 26 gennaio 1906, a pag. 549 di questo volume; 22 novembre 1905 (*Suppl.* alla *Riv. Pen.*, vol. XIV, pag. 293).

gelo Angelari non solo consentì che l'Ugolini andasse a Valenza con l'Ottone, ma l'accompagnò alla stazione, così non può parlarsi di offesa alla potestà tutoria.

Considerato che, anche prescindendo da tale rilievo, deesi riconoscere che il fatto attribuito all'Ottone non racchiude gli elementi del reato di cui nel capoverso dell'art. 341 del codice penale.

In effetti, ivi si figura l'ipotesi d'una minore sottratta, o ritenuta dall'Ottone, il quale si è limitato ad accettare di tenerla con sè in Valenza, o meglio di condurla con sè in Valenza, dandole ivi alloggio e sostentamento, perchè nessuno era disposto a sobbarcarsi a tale onere, e perchè l'Ugolini non era in grado di lavorare e di provvedere alla sua sussistenza, atteso lo stato di gestazione molto avanzata.

Se, dunque, nel fatto attribuito al ricorrente non si rinvengono gli elementi dal codice penale richiesti per il ratto consensuale, ne segue necessariamente che non sia meritevole di pena e che la denunziata sentenza debbasi annullare senza rinvio per inesistenza del reato.

(*Omissis.*) Per questi motivi, cassa senza rinvio, ecc. — (Pres. Petrella — rel. Quarta — p.m. De Francesco — avv.[li] Escobedo e Persico).

(Seconda Sezione.)

9 aprile 1906. **888**

APPELLO — GRAVAME — imputato — sentenza contumaciale — interposizione prima della notifica — motivi — termine — decorrenza — (cod. proc. pen., art. 401 e 404).

Ove l'imputato produca appello prima che gli venga notificata la sentenza contumaciale, il termine per la presentazione dei motivi decorre dal giorno dell'appello, e non da quello della notificazione della sentenza [1].

Ric. *Tavani Ludovico.*

(Seconda Sezione.)

21 marzo 1906. **889**

CASSAZIONE — RICORSO — imputato — libertà provvisoria — atto di sottomissione — estero — (cod. proc. pen., art. 214 e 657).

Non è valido, per gli effetti della ricevibilità del ricorso dell'imputato ammesso a libertà provvisoria senza cauzione, l'atto di sottomissione fatto all'estero davanti al console [2].

Ric. *Zeffiri Orfeo.*

La Corte: — Zeffiri Orfeo e Zeffiri Michele ànno interposto ricorso contro la sentenza 1° luglio 1905 della Corte d'appello di Aquila, confermativa di quella del Tribunale di Teramo, con la quale il primo fu condannato a due anni e sei mesi di reclusione per lesioni che portarono malattia e impedimento di attendere alle ordinarie occupazioni per giorni 106, nonchè impedimento permanente di un arto, e il secondo alla multa di lire 60, come colpevole di lesioni senza conseguenza, guarite infra i dieci giorni.

Attesochè inammissibile è il ricorso dello Zeffiri Orfeo. Costui, che nelle more del giudizio d'appello era fuggito in America, chiese, per mezzo del suo procuratore speciale avvocato Gigante, e ottenne dalla Corte la libertà provvisoria, e ora à presentato un atto di sottomissione, ricevuto dal console d'Italia in Filadelfia. A codesto atto però non può attribuirsi alcun valore giuridico. L'atto di sottomissione, infatti, tien luogo della cauzione, la quale à per oggetto di assicurare che l'imputato si presenterà a tutti gli atti del processo e per l'esecuzione della sentenza tosto che gli sarà ordinato o ne verrà richiesto (art. 212 codice proc. penale).

All'uopo l'imputato, che, per sua povertà, fu dispensato dall'obbligo della cauzione, dee dichiarare, con atto ricevuto dalla cancelleria, in quale Comune intenda tenere la sua residenza, e non se ne può allontanare senza il permesso dell'Autorità che pronunziò l'ordinanza di ammissione alla libertà provvisoria, sotto pena dell'arresto (articolo 214). Or troppo è evidente che la cancelleria, dinanzi a cui dee farsi la dichiarazione, è necessariamente quella dell'Autorità che pronunziò l'ordinanza, a meno che nella stessa ordinanza non sia stata delegata altra Autorità a ricevere l'atto di sottomissione. Non può, quindi, ritenersi che, mancando, come manca nel caso, siffatta delegazione, possa l'imputato a suo libito sceglier l'Autorità che meglio gli piaccia, e molto meno l'ufficio del console presso uno Stato straniero. Che poi il Comune, nel quale l'ammesso a

---

[1] — La sentenza è tutta nella tesi.

Conf. 22 novembre 1900 e 8 febbraio 1901 (*Riv. Pen.*, vol. LIII, pag. 309 — e *Nota* ivi, e 548).

[2] — Conf. 22 luglio 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 424).

libertà provvisoria dee scegliere la sua residenza, debba esser un Comune del regno, appare manifesto dalla lettera e dalla ragione della legge. Infatti, se da detto Comune egli non può allontanarsi senza il permesso dell'Autorità che pronunziò l'ordinanza sotto pena dell'arresto, è facile convincersi che tale disposizione rimarrebbe priva d'effetto se l'imputato si trovi all'estero. La legge, nel concedere per i reati meno gravi e alle persone che per i loro precedenti se ne riconoscano meritevoli, il benefizio della libertà provvisoria, subordinò però la concessione di questo benefizio a condizioni e cautele atte a impedire che possano, coloro cui fu concesso, sottrarsi alla giustizia del proprio paese. Ora, codeste cautele riuscirebbero effimere se fosse in facoltà degli imputati ammessi alla libertà provvisoria di stabilire la loro residenza all'estero, attendendo tranquillamente l'esito del giudizio, e padroni di ottemperare o no alla sentenza, ove questa riuscisse ad essi sfavorevole.

(*Omissis.*) Per questi motivi, dichiara inammissibile, ecc. — (Pres. ff. Lucchini — rel. Orlandi — p. m. De Francesco).

(Seconda Sezione.)

9 aprile 1906. **330**

APPELLO — SENTENZA — motivazione — credibilità di un teste — motivo specifico — (cod. proc. pen., art. 323, n° 3°).

È nulla, per difetto di motivazione, la sentenza d'appello che non discuta il motivo di gravame concernente l'incriminabilità di un teste, limitandosi ad accennare alla deposizione di costui.

Ric. *Vacca Carlo.*

La Corte: — Premesso, in fatto, che Carlo Vacca era imputato di falsità in atti pubblici, per aver alterato una cambiale di lire 200, rilasciata da Anfosso Battista, aumentandone il valore a lire 2,000 delle quali chiese il pagamento ad Anfosso Teresa e Marcellina, eredi di Battista, e di tentata truffa, per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, tentato d'indurre in errore le nominate Anfosso, facendo loro notificare come titolo esecutivo l'effetto cambiario suddetto e facendo loro, a base dello stesso, precetto di pagamento, cercando in tal modo di procurare a sè stesso l'ingiusto profitto della differenza in lire 1,800, con danno delle due Anfosso;

Che il Tribunale d'Asti, con sentenza 21 novembre 1905, lo condannava; e la Corte d'appello di Casale, con la sentenza impugnata, confermava.

Osserva che, fra gli altri mezzi, merita particolare considerazione quello col quale si denunzia la violazione dell'art. 323, n° 3°, codice procedura penale, per non aver la sentenza motivato sull'addotta falsità o erroneità della affermazione del teste Adriano Vincenzo;

Che realmente tale assunto formava argomento d'uno dei mezzi d'appello;

Che la sentenza impugnata non spende una parola intorno a tale eccezione;

Che nella sentenza si accenna bensì alla deposizione del teste di cui trattasi; ma ciò non equivale affatto a un esame, comunque sia, del mezzo d'appello, concretamente e precisamente formolato.

Osserva che, dovendosi accogliere uno dei mezzi del ricorso, è superfluo intrattenersi degli altri.

Per questi motivi, accoglie, ecc. — (Presidente ff. e rel. Lucchini — p. m. Martinotti).

(Seconda Sezione.)

25 gennaio 1906. **331**

GIUDIZIO DI RINVIO — pena — non aumento — punto di partenza — (cod. proc. pen., articolo 678).

Non è vietato in sede di rinvio di partire, nell'applicazione della pena, da un punto più alto di quello fissato dalla precedente sentenza [1].

Ric. *D'Antonio.*

La Corte: — (*Omissis.*) Osserva, innanzi tutto, che a torto si dolga il ricorrente della violazione dell'art. 678 cod. proc. pen., ov'è riconosciuto il diritto nell'imputato a non esser condannato dal magistrato di rinvio a una pena, che, o per la durata, o per il genere, sia superiore a quella che la sentenza annullata gli aveva inflitto, salvo che vi sia il ricorso anche del p. m. Basterà rilevare che la sentenza della Corte d'appello di Napoli, dipoi annullata, avea condannato il ricorrente a 75 giorni di reclusione, mentre la Corte di Potenza, in grado di rinvio, quella pena ridusse a 52 giorni, perocchè l'accertamento matematico della disposizione dell'articolo 678 codice proc. penale fu pienamente rispettato.

---

1 — Conf. 27 giugno 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LVIII, pag. 308 — e *Nota* ivi). Cnfr. 7 novembre 1903 (*Id.*, vol. LIX, pag. 270).

Nè quell'articolo vieta al magistrato di rinvio, come già non lo vieta al magistrato d'appello l'art. 419 proc. penale, di partire, nell'applicazione della pena, da un limite diverso da quello fissato dalla precedente sentenza. Entrambe le citate disposizioni di legge garantiscono all'imputato, appellante o ricorrente, di non poter esser condannato a pena più grave se non abbia appellato o ricorso anche il p. m., ma non altro garantiscono, nè lo avrebbero potuto senza vincolare in senso antigiuridico il magistrato d'appello o di rinvio, col fargli divieto d'una più esatta applicazione della legge.

(*Omissis.*) Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. D'Osvaldo — rel. Savastano — — p. m. Ferriani).

(Seconda Sezione.)

25 gennaio 1906. 888

AZIONE PENALE — PREGIUDIZIALI CIVILI — questione di stato — limitazione — (cod. proc. pen., art. 32; cod. pen., art. 361).

L'art. 32 p. p. si riferisce esclusivamente al delitto di soppressione di stato [1].

FURTO — eccezione della parentela — figlio adulterino — (cod. pen., art. 433).

Al figlio adulterino non compete l'eccezione della parentela a' sensi e per gli effetti dell'art. 433 c. p. [2].

... Nè può giovargli la pretesa credenza del contrario, desunta dall'impunità conseguita per altra precedente sottrazione a danno del genitore.

Ric. *Triscino Pasquale.*

La Corte: — Ritenuto che Pasquale Triscino denunziava che il suo figliuolo adulterino e seco lui convivente, Gennaro Triscino, nel 13 aprile 1904, durante il sonno di lui e di sua moglie in seconde nozze Ernesta Paolillo, si era impossessato della chiave della cassaforte, l'aveva aperta clandestinamente e ne aveva involato cartelle fondiarie, titoli di rendita pubblica al portatore, oggetti d'oro e brillanti, e denaro contante, per un ammontare complessivo di lire 35,529, e che, commessa tale sottrazione, era fuggito di casa.

Con dichiarazione del 7 maggio successivo, il denunziante spiegava che della refurtiva si apparteneva alla moglie una toppa di brillanti del valore di lire 600, e del contante in lire 560, e che il resto era tutto di sua esclusiva proprietà.

Istruitosi analogo processo, l'imputato Gennaro Triscino, con ordinanza della Camera di consiglio, fu rinviato a giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, per rispondere del reato di furto d'ingente valore, a danno di Triscino Pasquale e Paolillo Ernesta, doppiamente qualificato per abuso di fiducia e per uso della chiave vera trafugata al proprietario; e quel collegio, con sentenza del 24 gennaio 1905, pur ammettendo la procedibilità dell'azione penale per la sottrazione addebitata all'imputato Triscino, procreato nel 29 agosto 1879 dal querelante con una certa Carmela Esposito, che qualificò sua moglie, mentre sin dal 9 maggio 1854 era vincolato dal legittimo matrimonio con Raffaela Sammarco, ritenne non esser provato che parte degli oggetti rubati fosse di pertinenza di Paolillo Ernesta, e che esistevano circostanze tali che avevano potuto far credere all'imputato stesso, nel momento che commise il furto in danno del padre, esser egli figlio legittimo, e non adulterino; onde, dubitando del dolo, lo assolse per non provata reità.

Appellò il p. m. presso il tribunale, e la Corte d'appello di Napoli, ritenendo provato il furto, nonchè la scienza nell'imputato Triscino, al momento che commetteva la sottrazione a danno del padre, di esser cioè figlio adulterino, con sentenza del dì 8 luglio 1905, lo dichiarò colpevole di furto con doppia qualifica e con circostanze attenuanti, e lo condannò a mesi dieci di reclusione.

Avverso quest'ultima sentenza il condannato ricorre per cassazione, e con motivi principali deduce:

1° Violazione dell'art. 433 codice penale, perchè il ricorrente era protetto dalla disposizione dell'articolo invocato, anche a volerlo considerar figliuolo adulterino;

2° Violazione dell'art. 323, n° 3°, codice proc. penale, perchè la Corte non à motivata la sentenza relativamente alla disposizione invocata;

3° L'errore di fatto scusa, e quindi malamente à ritenuto la Corte che il Triscino, pur avendo il possesso di stato, che si compendia nella formola *nomen*, *tractatus*, *fama*, non si fosse ritenuto figlio legittimo, massime dopo le dichiarazioni del padre, dopo la lettura del-

---

[1] — V. 6 luglio 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LVIII, pag. 453 — e *Nota* ivi).

V. anche, nel *Repertorio* della *Riv. Pen.*, all'art. 32 p. p.

[2] — V. Celentano, *I figli incestuosi e adulterini di fronte al disposto degli art.* 306. *n°* 1°, *e* 433, *n°* 2°, *c. p.* (*Suppl.* alla *Riv. Pen.*, vol. XIV, pag. 129).

l'atto di nascita e dopo la precedente assoluzione per l'art. 433 codice penale.

Con motivi aggiunti poi il ricorrente adduce diversi argomenti, per sostenere la tesi dell'applicabilità dell'art. 433 codice penale anche a favore del figlio adulterino, e inoltre sostiene che, essendovi contradizione tra l'atto di nascita di esso ricorrente, in cui è riportato come figlio legittimo, e l'atto di matrimonio di suo padre, e l'accusa, attenendosi a quest'ultimo, e affermando per contrario esser il ricorrente stesso figlio adulterino, à sollevato una questione di stato, che doveva esser pregiudizialmente decisa dal magistrato civile, e che di conseguenza dovea dar luogo alla sospensione dell'azione penale sino all'esito del giudizio civile, a mente dell'art. 32 cod. proc. penale.

Considerato che, per ordine logico e giuridico, debbasi preliminarmente esaminare e decidere l'eccezione dedotta con l'*unico mezzo aggiunto*, relativa alla sospensione dell'azione penale per il reato di furto, addebitato al ricorrente, sino all'esito del giudizio civile sulla questione di stato. Al riguardo va osservato che tanto il tribunale che la Corte d'appello respinsero l'accennata eccezione, e il loro operato essendo completamente conforme ai dettami di legge, anzichè censura, merita piena approvazione. Invero, avendo il legislatore con l'art. 4 codice proc. penale stabilita la preminenza dell'azione penale su quella civile, e dato illimitato potere al magistrato penale non solo di conoscere e giudicare su qualsiasi questione di qualunque natura, sia pure di diritto civile, che possa aver attinenza al reato, per cui si procede, ma anche di statuire sull'azione civile per risarcimento dei danni che la parte lesa può proporre contemporaneamente all'esercizio dell'azione penale e avanti allo stesso giudice, ne promana diritta la conseguenza che la disposizione dell'articolo 32 del cennato codice, che sottrae al giudice penale la cognizione delle questioni pregiudiziali o di stato, sia, per sua indole, del tutto eccezionale, da non consentire un'estensiva interpretazione. Ora, la riferita disposizione sancisce la declinatoria del fôro penale, non per ogni questione di stato, che incidentalmente possa sorgere nel procedimento, e aver attinenza al reato che si perseguita, ma solo per i reati di soppressione di stato, di cui è parola nell'art. 361 codice penale e nei quali l'obietto del giudizio non è costituito da qualsiasi violazione della legge penale, ma solo da quella relativa alla soppressione dello stato civile d'un infante.

In quest'ipotesi l'obietto principale del giudizio è la questione di stato, non potendosi parlare della soppressione di questo, se prima non si stabilisca qual sia il vero stato civile che debba attribuirsi all'infante, soggetto passivo del reato, in opposizione a quello che con l'opera criminosa si è fatto apparire. A esaurire siffatto còmpito occorrono lunghe e ponderate investigazioni e indagini sulla filiazione, non sempre permesse, nè sempre eseguibili con testimoni; investigazioni e indagini che ordinariamente arrecano grave turbamento alla tranquillità e all'ordine delle famiglie, e che il legislatore à voluto evitare che venissero messe in moto sopra una semplice denunzia o querela, e col facile mezzo d'un giudizio penale, da qualsiasi individuo che a cuor leggero possa credere aver diritto a una filiazione che non gli è dovuta. Da ciò si è intesa la necessità di attribuire la disputa sull'esistenza di una soppressione di stato alla giurisdizione del giudice civile, che è meglio adatto a risolverla con esatti criteri di diritto civile e con quella ponderazione e maturità di esame di cui dànno maggior garentia le norme procedurali civili.

Per le altre questioni di stato, che incidentalmente possano sorgere nel giudizio penale, ma che però non formano l'obietto principale di questo, è inapplicabile la ripetuta disposizione, e, non concorrendovi i motivi di sopra indicati, permane nel giudice penale, investito dell'azione e per connessità anche dell'eccezione, la competenza a esaminarle e a risolverle (*cui iurisdictio data est, ea quoque concessa videntur sine quibus iurisdictio explicari non potest*).

Considerato che col *primo mezzo principale* vien sollevata la questione se dal figlio adulterino si possa invocare a suo favore il benefizio di cui all'art. 433 codice penale, e la Corte d'appello avendo ritenuto la negativa, questo Supremo Collegio riconosce che si sia bene apposta, e che la decisione della stessa al riguardo non meriti punto censura. Detta disposizione, che proclama l'improcedibilità dell'azione penale, e quindi l'impunità, per le sottrazioni commesse in danno della famiglia da un suo componente, costituisce un'eccezione alla regola generale della punibilità di tutti i fatti delittuosi ritenuti tali dal legislatore; e un fatto delittuoso vien considerato una sottrazione del genere di sopra indicato, essendosi per essa stabilita l'improcedibilità dell'azione penale e non l'inesistenza del reato, e limitandosi tal benefizio unicamente al componente della famiglia danneggiata, il quale si è reso colpevole della sottrazione stessa, ed escludendosi per gli altri estranei che vi abbiano preso parte, sia come cooperatori immediati, sia

come complici. In conseguenza, anche la disposizione legislativa in parola è di stretto diritto, e non può estendersi oltre i limiti da essa stabiliti (*quod contra rationem iuris introductum est, non est producendum ad consequentias*).

E che soltanto a chi è componente della famiglia danneggiata, ossia a chi legalmente e legittimamente di tal qualità è rivestito, possa applicarsi la benefica disposizione dell'art. 433 codice penale, lo si rileva manifestamente dalla Relazione ministeriale fatta dall'on. Zanardelli sul progetto del codice penale, in cui, nell'assegnarsi la ragione della disposizione stessa, si dice: « Fra marito e moglie, fra genitori e figli, àvvi una specie di confusione di sostanze, di comune destinazione di beni per piena comunione di diritto, per continuazione di personalità, per necessaria società di vita »; confusione di sostanze, comune destinazione di beni, continuazione di personalità e società di vita, che giuridicamente non possono esistere se non fra i componenti una medesima famiglia.

Ora, allo stato attuale della legislazione, non può ritenersi che il figlio adulterino faccia parte della famiglia dei suoi genitori. Invero, egli non può essere riconosciuto nè adottato da costoro, e non gli sono neppure consentite le indagini sulla maternità (art. 180, n° 1°, 193, prima parte, e 205 codice civile). La legge lo considera come privo di genitori, e il rapporto della naturale filiazione non gli crea alcun vincolo giuridico nè di diritti, nè di doveri. Su di lui i genitori non ànno potestà alcuna, non lo rappresentano nella vita civile, non ànno obbligo di alimentarlo, istruirlo ed educarlo, e neppure possono averlo sotto una tutela qualsiasi, la quale è consentita soltanto sui figli, di cui è ammesso il riconoscimento (articolo 184 citato codice). Egli non à diritto alla successione dei suoi genitori, e delle sostanze di costoro nulla può ricevere nè per testamento, nè per donazione (art. 743, 764, 1053 ripetuto codice). In sostanza, la legge gli chiude ermeticamente in faccia le porte della famiglia, e solo gli concede gli alimenti unicamente nei seguenti tre casi, certamente non frequenti, in cui la paternità o maternità risulti indirettamente da una sentenza civile o penale, o da esplicita dichiarazione per iscritto dei genitori, oppure dipenda da un matrimonio dichiarato nullo (art. 193 e 767 del codice medesimo).

Sarà troppo duro e non conforme alle aspirazioni del moderno bene inteso progresso civile il trattamento che la legge impone ai figli nati fuori matrimonio, a cui, per un esagerato sentimento di pacifica esistenza della famiglia, si fanno scontare pene per colpe commesse dai capi della stessa; ma al magistrato, esecutore della legge, non spetta che applicarla: *dura lex, sed lex!*

Dall'esame dello spirito informatore discendendosi poi a quello della parola della legge, non meno chiara appare l'esclusione dei figli adulterini dal beneficio dell'impunità per i furti commessi a danno della famiglia da alcuno dei componenti di essa.

L'art. 433 codice penale sancisce tale impunità per le sottrazioni commesse a danno: 1° del coniuge non legalmente separato; 2° d'un parente o affine in linea ascendente o discendente, del padre o della madre adottivi, o del figlio adottivo; 3° d'un fratello o d'una sorella che vivano con lui in famiglia.

Ora la parola « parente », usata dal detto articolo, non si riferisce al solo vincolo di sangue che avvince una persona a un'altra, ma al vincolo stesso ammesso e riconosciuto dalla legge, e, in altri termini, la parentela dee derivare da giuste e legittime nozze, fuori delle quali niun vincolo di famiglia vien riconosciuto dalla legge, al cui cospetto niun valore giuridico à il semplice fatto naturale e fisiologico della generazione, i cui autori cerca in tutti i modi di far rimanere occulti. Se così non fosse, l'impunità in parola, contrariamente a quanto è stato già ritenuto da questo Supremo Collegio, dovrebbe estendersi anche a favore di coloro che sono uniti con solo matrimonio religioso o che vivono in concubinato.

Siffatto concetto poi emerge ancora più evidente, per poco che s'intraprenda un lavoro esegetico sulle diverse disposizioni di legge che dal fatto della parentela fanno derivare diritti, doveri e trattamenti di favore e anche di rigore.

Nel campo civile il diritto di fare opposizione al matrimonio, quello agli alimenti, quello di patria potestà e di usufrutto legale, quello alla successione legittima, o *iure sanguinis*, e quello di riserva o di legittima, come pure l'obbligo di far parte del consiglio di famiglia, non spettano che ai parenti legittimi, non ostante che la legge parli quasi sempre in genere, senza specificarne le qualità di legittimi, di ascendenti o discendenti, di padre, madre, figli, fratelli, sorelle, zii (art. 82, 83, 138, 139, 141, 220 e seguenti, 228, 736 e seguenti, 805 e 807 codice civile).

Egualmente nel campo penale, ogniqualvolta la legge parla di ascendenti, discendenti, padre, madre, figli, fratelli, sorelle, senz'altro aggiungere, si rapporta sempre alla parentela legittima, come nei casi di violenza e resistenza all'Autorità, per sottrarre all'arresto un prossimo congiunto; di favoreggiamento commesso

a pro di un prossimo congiunto; di congiunzione carnale, commessa da un ascendente a danno di una persona minore degli anni 15; di atti di libidine, di cui si sia reso colpevole un ascendente; di lenocinio, aggravato per la qualità del colpevole e di maltrattamenti a danno di persone della famiglia, nonchè di remissione della metà della pena (art. 190, 191, 225, ultima parte, 331, capoverso, n° 2°, 335, 345, alinea, n° 3°, 390 codice penale, e 603 codice di proc. penale).

Quando poi gli effetti della parentela si vogliono estendere anche a quella derivante da filiazione non legittima, ma legalmente riconosciuta, oppure a quella stabilita per semplice finzione di legge, cioè all'adottiva, il legislatore non à mancato di dichiararlo espressamente, come nei casi di deposizione d'infante in un ospizio di trovatelli, o in altro luogo di beneficenza, commessa per salvare l'onore della discendente, della figlia adottiva, ecc.; di procurato aborto, per salvare l'onore della madre, della discendente, della figlia adottiva, ecc.; di abbandono di fanciulli minori di 12 anni, ovvero di una persona incapace a provvedere a sè stessa, avvenuto per opera di genitori sopra figli legittimi, o sopra figli naturali riconosciuti o legalmente dichiarati, ovvero dell'adottante sopra i figli adottivi e viceversa; di omicidio o di lesioni volontarie, di cui sia vittima l'ascendente o discendente legittimo o del genitore o figlio naturale, quando la filiazione naturale sia stata legalmente riconosciuta o dichiarata; e d'incapacità a testimoniare nei procedimenti penali (articoli 363, 385, 387, 366, n° 1°, 374 codice penale, e 286 codice di proc. penale).

Infine, quando, in casi eccezionalissimi, e per principio di alta moralità, il fatto della filiazione adulterina o anche incestuosa debba produrre qualche effetto giuridico, del pari lo è stato dal legislatore espressamente dichiarato, come per il divieto di contrarre matrimonio fra ascendenti e discendenti illegittimi, e per la punibilità dell'incesto avvenuto fra gli stessi (art. 58 codice civile, e 337 codice penale).

A tutto ciò si aggiunge che, se contrariamente allo spirito e alla parola della legge, la benefica disposizione dell'art. 433 cod. penale si dovesse applicare anche a favore del figlio adulterino, questi si troverebbe in una condizione giuridica migliore di quella fatta al figlio legittimo; avvegnachè, se questi uccide il proprio genitore, si rende colpevole di parricidio, e la pena a di lui carico giustamente di molto si aggrava, e se poi il medesimo fatto vien commesso dal figlio adulterino, tale sua qualità a nulla influisce per l'aggravamento della pena, dovendo egli rispondere d'omicidio semplice, non potendosi, per esplicita parola della legge, a lui estendersi la qualifica di parricida.

Se poi lo stesso figlio adulterino rubasse, come nella specie, anche somme ingenti, al genitore, alla cui successione non può menomamente aspirare, in questo caso si troverebbe nella medesima condizione del figlio legittimo, e godrebbe dello stesso trattamento di favore, mentre nell'ipotesi precedente sarebbe sottratto al trattamento di rigore, cui va soggetto il figlio legittimo: e ciò non sarebbe, certamente, consono nè alla logica nè alla giustizia.

Nè si dica, come da qualche scrittore si è voluto sostenere, che l'art. 366 codice penale estenda la qualifica di parricida anche al figlio adulterino, per avere nella sua disposizione compreso anche il caso della filiazione legalmente riconosciuta o dichiarata. Il riconoscimento del figlio adulterino non è ammesso per legge, e quindi, anche quando fosse stato fatto da alcuno dei genitori, non potrebbe mai reputarsi legale e far considerare il figlio nato da persona legata in matrimonio come legalmente riconosciuto. Egualmente la filiazione adulterina non può esser legalmente dichiarata dal magistrato; giacchè sarebbe giuridicamente assurdo il ritenere che al figlio adulterino competesse azione per il suo riconoscimento quando questo è vietato ai suoi genitori. Di conseguenza la cennata disposizione non può riferirsi che alla filiazione naturale semplice, che sia stata riconosciuta nelle forme dalla legge stabilite, oppure che sia stata dal magistrato dichiarata con sentenza in seguito ad istanza del figlio naturale, nei casi in cui tale azione gli è consentita. Non potrebbe riferirsi alla filiazione adulterina, risultante indirettamente da sentenza civile o penale, oppure da matrimonio dichiarato nullo, oppure da dichiarazione per iscritto dei genitori, di cui è parola nell'art. 113 codice civile, perchè la sentenza civile o penale non può mai avere per oggetto principale la legale dichiarazione di paternità o maternità, e solo incidentalmente per altri effetti può dell'una o dell'altra occuparsi, e la dichiarazione dei genitori non può importare un legale riconoscimento che giuridicamente non è ammesso. Anche nell'art. 743 codice civile, nello stabilirsi il diritto di successione a pro dei figli naturali, si parla di filiazione legalmente riconosciuta o dichiarata, e unanimemente, sia nella dottrina che nella giurisprudenza, è ritenuto che tale filiazione non si riferisca che ai figli naturali semplici, che siano stati legalmente riconosciuti dai genitori, o che siano stati dichiarati tali dal ma-

gistrato nei casi in cui le indagini sulla paternità e maternità siano ammesse; ciò che non è consentito ai figli adulterini, che non ànno diritto alle successioni dei loro genitori, dai quali, in casi rarissimi, ànno soltanto il diritto a pretendere gli alimenti.

Considerato che la denunziata sentenza à ragionato a sufficienza per escludere l'eccezione dell'improcedibilità dell'azione penale contro il ricorrente Triscino, nè avea obbligo di fare al riguardo un'ampia e minuta disquisizione di diritto; onde neppure il *secondo mezzo principale* à consistenza giuridica.

Considerato che del pari il *terzo mezzo principale* non à alcun fondamento giuridico. La denunziata sentenza, con insindacabile convincimento di fatto, ritiene che il ricorrente Triscino, al momento in cui commise la sottrazione a danno del querelante suo padre, ben conosceva di non esser figlio legittimo o naturale riconosciuto di costui, ma adulterino, e che commise le sottrazioni di valori dalla cassaforte del padre per trarne profitto, sapendo che nulla avrebbe potuto sperare dalla successione di costui, e temendo che nulla *brevi manu* gli avrebbe dato delle sue sostanze. Constatata tale scienza, a nulla può giovare la pretesa credenza nel ricorrente, di non esser cioè punibili le sottrazioni commesse dal figlio adulterino, credenza desunta dall'impunità conseguita per altra sottrazione perpetrata a danno dello stesso suo genitore, giacchè tratterebbesi dell'ignoranza della legge penale, che niuno può invocare a propria scusa (articolo 44 codice penale).

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Lucchini — rel. Lappone — p. m. Ferriani — avv. Marulli).

(Seconda Sezione.)

21 febbraio 1906. 888

DANNO (RISARCIMENTO DEL) — imputato prosciolto — mancanza di discernimento — civilmente responsabile — (cod. proc. pen., art. 568 e 569).

Prosciolto l'imputato minorenne, per mancanza di discernimento, ben può, in sede penale, condannarsi nei danni il civilmente responsabile [1].

Ric. *Nimis Luciano.*

La Corte: — (*Omissis.*) Osserva che l'erroneo concetto informatore del primo mezzo di ricorso sta proprio in ciò, nel voler ritenere cioè che l'esenzione da pena, che il magistrato può dichiarare in pro del minore degli anni quattordici e maggiore dei nove, in conformità all'art. 54 cod. penale, equivalga ad assolutoria, o meglio ancora a dichiarazione di non luogo a procedimento penale.

Niente di più inesatto. Il pretore e il tribunale dichiarano assoluto l'imputato allorchè, giusta gli articoli 344 e 393 cod. proc. penale, risulta che egli non sia l'autore del reato, o che non vi abbia preso alcuna parte, ovvero che la sua reità non sia provata, o dichiarano non farsi luogo a procedimento, allorchè, giusta gli art. 343 e 393 detto codice, risulta esclusa l'esistenza del fatto imputato, o se il fatto non costituisce reato, o se l'azione penale è prescritta, o in altro modo estinta.

In codeste ipotesi, nelle quali si concretizzano le formole determinative di assolutoria o di non luogo, non è al certo consentito che il magistrato penale, innanzi al quale fu pure promossa la pedissequa azione civile di risarcimento contro l'imputato o contro il responsabile civile, possa di questa accessoria azione ritenersi ulteriormente investito dopo la pronunzia eliminante l'esistenza del fatto del reato. o la responsabilità comunque dell'imputato.

Ma, nei riguardi del minore dei quattordici anni e del maggiore dei nove, la dichiarazione che non soggiace a pena, perchè non risulta che esso agisse con discernimento, non à nè può aver analogia di sorta con la dichiarazione d'assoluzione o di non luogo. Chè anzi, il concetto racchiuso in queste ultime formole viene recisamente escluso dalla dichiarazione di non soggiacere a pena, dichiarazione alla quale il giudice di merito perviene dopo l'accertamento dell'esistenza del reato e la constatazione della sussistenza delle prove di reità a carico dell'imputato, imperocchè non è possibile scendere all'applicazione dell'art. 54 codice penale se non quando tutti gli elementi di fatto o di diritto, obiettivi e subiettivi, ricorrono per la condanna dell'imputato, e il giudice crede invece arrestarsi e soprassedere all'applicazione della pena, ritenendo non risultare che l'imputato agisse con discernimento.

È perciò inclusiva nell'applicazione dell'articolo 54 codice penale la dichiarazione di condanna dell'imputato, il quale è semplicemente esonerato dalla pena senz'altro, ovvero con la

---

[1] — Conf. 23 marzo 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 445, n 2).

Cont. 27 giugno 1905 (*Id.*, id., ivi, in testo); 28 settembre 1904 (*Id.*, vol. LXI, pag. 44 — e *Nota* ivi).

sostituzione dei provvedimenti di che nell'articolo 53.

Ciò posto, e nei riguardi del civilmente responsabile, non può non riconoscersi infondato il mezzo del ricorso, col quale si sostiene che, non applicata la pena all'imputato per gli effetti dell'art. 54 codice penale, debbasi ritenere assoluto, quando invece, racchiudendo la sentenza tutta un'affermazione di condanna cui per eccezionale disposizione di legge non segue applicazione di pena, gli art. 568 e 569 proc. pen. fanno obbligo di pronunziare sull'azione civile di danni, che à sua base appunto nel fatto delittuoso assodato e nella riconosciuta reità dell'imputato, e della quale la legge consente l'esperimento e l'esercizio cumulativamente e pedissequamente all'azione penale.

Nè va taciuto come in altre cause simili à pure ritenuto il Supremo Collegio che la responsabilità civile attribuita nella specie al ricorrente Nimis derivava dalla disposizione dall'art. 1153 codice civile, avendo i giudici di merito ritenuto che il fatto della negligenza del ragazzo Placerconi, garzone e inserviente di esso Nimis, avesse appunto cagionata la lesione per la quale l'offeso domandava, con la condanna del colpevole, il risarcimento del danno, e quel fatto i giudici di merito ritennero sussistere, come sussistente la colpa del Placerconi, escludendo si trattasse di accidentalità.

Or non fu mai detto che, per riconoscersi la responsabilità civile nascente dall'art. 1153 codice civile, occorra che all'autore del danno sia inflitta una pena, necessaria essendo invece l'affermazione, da parte del giudice, che il fatto lamentato esista e costituisca reato e che dall'imputato fu commesso, il che appunto ritenne la sentenza impugnata con l'accertamento fuor di ogni dubbio dell'esistenza delle relazioni di domestico e padrone fra Placerconi e il ricorrente Nimis, onde fu giuridicamente esatto il riconoscimento della civile responsabilità nei riguardi di quest'ultimo per un fatto delittuoso commesso dal suo domestico nell'esercizio di incombenze cui lo avea destinato.

(*Omissis.*) Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. Petrella — rel. Savastano — p. m. Tofano).

(Seconda Sezione.)

6 marzo 1906. 884

DIBATTIMENTO — CITAZIONE — notificazione — recapito dato — non reperimento — sindaco e affissione — (cod. proc. pen., art. 189).

È nulla la citazione notificata al sindaco e mediante affissione alla porta esterna del tribunale, per non essersi trovato l'imputato al recapito dato, se prima non siasene fatta ricerca al domicilio e alla residenza [1].

Ric. *Stella.*

(Seconda Sezione.)

12 marzo 1906. 885

CASSAZIONE — RICORSO — imputato — costituzione in carcere — detenzione preventiva — pena residua inferiore ai tre mesi — (cod. proc. pen., art. 657).

Non à mestieri di costituirsi in carcere o in istato di libertà provvisoria l'imputato ricorrente in cassazione, a cui, scomputando la detenzione preventiva sofferta, rimanga a scontare una pena inferiore ai tre mesi.

VIOLENZA CARNALE — condanna per oltraggio al pudore — (cod. pen., art. 331 e 338; cod. proc. pen., art. 323, n° 2°).

« *Dall'imputazione di violenza carnale può discendersi a quella minore e omogenea di oltraggio al pudore* [2]. »

APPELLO — SENTENZA — motivazione — non provata reità — pena eccessiva — condanna condizionale — (cod. proc. pen., art. 323, n° 3°).

Risponde adeguatamente la sentenza ai motivi d'appello concernenti la non provata reità, che accerta [3]; *la pena eccessiva, che*

---

[1] — « Lo Stella, nato ad Agira, fu citato in Catania in via Lincoln, presso Francesco Avola, dove il ricorrente disse di essere reperibile e dove, infatti, si trovava quando ebbe il mandato di comparizione in giudizio avanti il tribunale, ma non lo si trovò, e avendo esso, l'Avola, dichiarato di non sapere dove attualmente trovavasi, l'ufficiale giudiziario si affrettò senz'altro a lasciare copia dell'atto all'ufficio municipale e altra copia affisse alla porta esterna del tribunale. Ora, così facendo, non adempì a quello che prescrive l'articolo 189 proc. penale, perchè, non avendo trovato lo Stella nell'ufficio dell'Avola, avea il dovere di rinvenirlo nella sua residenza, e poi nel suo domicilio o nella sua dimora, ed è chiaro che nè la residenza, nè il domicilio erano in via Lincoln, ove prima lo Stella era stato, e solo per ragione di lavoro temporaneo. »

[2] — Conf. 7 marzo 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LX, pag. 482 — e *Nota* ivi di richiamo.

[3] — Cnfr. 20 marzo 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 704).

ritiene normale [1]; *la condanna condizionale, che non ritiene applicabile* [2].

Ric. *Palomba Tommaso.*

La Corte: — Premesso, in fatto, che Tommaso Palomba era imputato di tentata violenza carnale, per avere, trovandosi come marinaio a guardia d'un bastimento in costruzione, attratto sul bastimento una bambina, alzate ad essa le gonne ed estratto il membro;

Che il Tribunale di Napoli, con sentenza del 15 settembre 1905, lo condannava per oltraggio al pudore; e la Corte d'appello confermava, riducendo la pena.

Osserva che veniva bensì rigettata la domanda di libertà provvisoria; ma egli, il ricorrente, fu in carcere dal 4 al 20 giugno 1905, giorno in cui fu escarcerato con l'ordinanza di rinvio, per cui la pena residua è inferiore ai tre mesi.

Sui mezzi del ricorso:

1° violazione degli art. 331 e 62 c. p., 323, n° 3°, c. p. p., per mancata motivazione sul motivo d'appello, col quale si deduceva che il ricorrente, rinviato al tribunale per rispondere di tentata violenza carnale, questa esclusa, non poteva esser condannato per oltraggio al pudore;

2° violazione dell'art. 323, n° 3°, p. p., per non essersi tenuto conto del motivo d'appello riguardante la non provata reità;

3° violazione dell'art. 323, n° 3°, p. p., per non essersi tenuto conto del motivo d'appello riguardante la pena eccessiva;

4° violazione della legge 26 giugno 1904 e dell'art. 323, n° 3°, p. p., per essersi rifiutato, senz'addurne il motivo, il benefizio della condanna condizionale.

Osserva che, come altre volte decise la C. S., non può dubitarsi che dall'imputazione di violenza carnale può discendersi a quella minore e omogenea di oltraggio al pudore.

Osserva che nessuno degli altri mezzi à fondamento, perchè la sentenza impugnata discute congruamente i motivi d'appello concernenti la non provata reità, che accerta, e la pena eccessiva, che ritiene normale; e, quanto alla condanna condizionale, dice di non ritenerla applicabile, con ciò ragionandone sufficientemente.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. e rel. Lucchini — p. m. Andreucci).

(Prima Sezione.)

1° marzo 1906. 888

GIURATI — QUESTIONI — omicidio — correità — formola — varianti di semplice dettaglio — complicità — (cod. pen., art. 364 e seg., 63 e 64; cod. proc. pen., art. 494).

Nell'identica accusa di correità in omicidio non vi à nullità se, non siansi formolate identiche questioni per ciascuno dei correi, domandandosi per l'uno se, come esecutore o come cooperatore immediato, abbia cagionato la morte della vittima, per l'altro se sia concorso, o come esecutore o come cooperatore immediato, nel fatto di colui che cagionò la morte.

... Nè è a dire che la seconda questione implichi il concetto d'una partecipazione accessoria e pregiudichi quindi la questione sulla complicità.

— CAPO — surroga anteriore al giuramento — (cod. proc. pen., art. 487, 501 e 507).

Non vi à nullità per aver i giurati proceduto alla surroga del loro capo prima di prestar giuramento.

DIBATTIMENTO — CORPI DI REATO — riconoscimento — porte chiuse — (cod. proc. pen., art. 268).

Il silenzio legittima il fatto di essersi proceduto a porte chiuse al riconoscimento di corpi di reato da parte di alcuni testimoni, per ragioni di moralità sentiti fuori della presenza del pubblico.

— TESTIMONI — collocamento in disparte — ordine del presidente — verbale — (cod. proc. pen., art. 309).

Fatto ritirare un testimone per ordine del presidente, non vi à nullità se di quest'ordine non risulti in verbale.

— — giuramento — riconoscimento di corpi di reato — ripetizione e ricordo — (cod. proc. pen., art. 297 e 300).

« *Nessuna legge richiede la prestazione di un nuovo giuramento, da parte d'un testimone che abbia già giurato, per l'atto di ricognizione d'un oggetto qualsiasi, e neppure uno speciale ricordo del giuramento prestato; ciò tanto meno poi a pena di nullità* [3]. »

CORTE D'ASSISE — DIBATTIMENTO — testimoni — potere discrezionale — (cod. proc. penale, art. 478 e 479).

Non è vietato al presidente delle Assise di

---

[1] — Cnfr. 6 novembre 1905, a pag. 68 di questo volume — e *Nota* ivi di richiamo.

[2] — Cnfr. 3 novembre 1905, a pag. 293 di questo volume — e *Nota* ivi.

[3] — Conf. 1° febbraio 1895 (*Riv. Pen.*, vol. XLI, pag. 496).

chiamare testimoni che non siano in qualche modo stati nominati durante la discussione.

— — incidenti — supplemento d'istruttoria — rigetto — prove raccolte per il potere discrezionale — (cod. proc. pen., art. 281, n° 4°, 478, 479 e 480).

Non è vietato alla Corte d'assise un apprezzamento postumo dell'esercizio del potere discrezionale da parte del presidente, nel senso di trarre motivo dal largo uso di esso onde rigettare l'istanza defensionale per un supplemento d'istruttoria.

GIURATI — AVVERTIMENTI, SPIEGAZIONI E LETTURE — attenuanti — presenza dell'accusato — (cod. proc. pen., art. 498).

L'avvertimento ai giurati sul modo di votare le attenuanti bene è dato in presenza dell'accusato [1].

Ric. *Fuscati* e *Grossi*.

La Corte: — Ritenute, per le emergenze degli atti, le seguenti circostanze di fatto:

La Sezione d'accusa presso la Corte d'appello di Firenze, con sentenza dell'11 luglio 1905, rinviava dinanzi la Corte d'assise locale Adolfo Fuscati e Isolina Grossi, sotto la comune accusa d'omicidio premeditato, per avere, nel mattino del 14 febbraio 1905, in Firenze, a fine di uccidere, con premeditazione, cagionata per asfissia la morte di Argene Linari moglie del Fuscati Adolfo, mediante strangolamento con laccio a nodo scorsoio, che fu stabilito ed eseguito di comune concerto e accordo e in correità fra loro (art. 364, 365, n° 1°, 366, n° 2°, 63, 65 cod. penale).

Il presidente della Corte d'assise formolò le questioni ai giurati sul fatto principale nel seguente modo:

a) Per il Fuscati: « L'accusato Adolfo Fuscati è colpevole di avere, a fine d'uccidere, nel mattino del 14 febbraio 1905, in Firenze, o come esecutore, o come cooperatore immediato, cagionato, mediante strangolamento, la morte della propria moglie Argene Linari? ».

b) Per la Grossi: « L'accusata Isolina Grossi è colpevole d'esser, a fine d'uccidere, concorsa nel 14 febbraio 1905 in Firenze, o come esecutrice, o come cooperatrice immediata, nel fatto di colui che, mediante strangolamento, cagionò in quel mattino la morte di Argene Linari? ».

I giurati risposero affermativamente a tali due questioni principali, sicchè ne rimasero assorbite tutte le subordinate, come risposero affermativamente per entrambi gli accusati sulla circostanza della premeditazione, solo ammettendo il concorso di generiche attenuanti per la Grossi; onde costei fu condannata a trenta anni di reclusione, l'altro, il Fuscati, all'ergastolo.

Entrambi ànno ricorso, chiedendo l'annullamento:

a) del verdetto e della sentenza di loro condanna;

b) dell'ordinanza, con cui nell'udienza del 17 novembre furon dispensati dal prestare servizio taluni giurati;

c) d'altra ordinanza del giorno 27 successivo, che rigettò la domanda d'un supplemento d'istruttoria;

d) della sentenza proferita nel 7 dello stesso mese, sulla composizione del giurì per la quindicina.

In appoggio di tale domanda dedussero:

La Grossi, nel suo particolare interesse, questo motivo:

Violazione dell'art. 494, p. 1ª c. p. p., non essendo concepibile un concorrente quale esecutore in delitto che supponesi eseguito da altri: la questione principale per essa Grossi non si può intendere se non nel concetto d'una partecipazione accessoria, e implica quindi tutte le forme della complicità, prevenendo così illegittimamente il voto sulle questioni relative alla stessa complicità, che per lei erano state di seguito proposte: e poichè, per le circostanze della causa e per il concetto della stessa sentenza d'accusa, quell'esecutore non poteva essere se non il Fuscati, così ne derivò che la detta questione per la Grossi venne a collegarsi con la questione analoga concernente l'altro accusato e ne risultò una dipendenza.

In comune poi i motivi seguenti:

1° Violazione degli art. 494 e 495 c. p. p., perchè dinanzi a un'accusa perfettamente identica per ciascuno dei due rinviati a giudizio, quali esecutori ambidue in correità fra loro dell'omicidio mediante strangolamento, non furon proposte coerentemente per l'uno e per l'altro identiche questioni sul fatto principale, come avrebbesi dovuto, anche per non coartare la coscienza dei giurati; poichè costoro, dinanzi a un questionario cotanto discordante dai termini dell'accusa e implicante il concetto assurdo d'un concorrente in delitto altrui, che al tempo stesso ne sia esecutore, si dovettero trovare costretti o a negare per l'uno o per l'altro degli accusati qualsiasi responsa-

[1] — V. Vico, vº. *Giurati*, nº 219, nel *Digesto Italiano*, vol. XII.

bilità, o ad affermare una speciale responsabilità che alla convinzione loro non fosse perfettamente conforme.

2° Violazione degli art. 487, 501, in relazione al 507 c. p. p., perchè la surrogazione del capo dei giurati, fatta da essi per acclamazione, precedette il loro giuramento, e quindi avvenne quando essi, non ancora investiti delle funzioni loro, non avrebbero potuto esercitare quella importantissima di surrogare con altro chi di essi era stato legalmente designato dalla sorte a essere il loro capo.

3° Violazione dell'art. 266 c. p. p., perchè a taluni testimoni, stati sentiti a porte chiuse per motivi di pubblica moralità, vennero mostrati corpi di reato sempre a porte chiuse, mentre quest'atto di mero riconoscimento materiale, che usciva dalle condizioni e dalle ragioni dell'eccezionale provvedimento, avrebbe dovuto non esser sottratto all'ordinaria regola della pubblicità.

4° Violazione degli art. 308, 309 c. p. p., perchè il verbale d'udienza dice essersi fatta ritirare in separata stanza la teste Elisa Biancalani dopo la sua prima deposizione senza cenno dell'ordine del presidente.

5° Violazione degli articoli 300, 297 e 175 cod. proc. penale; quando la detta testimone Biancalani tornò in udienza indossando una camicetta rossa, che l'altra teste Maddalena Banti avea detto di aver visto indosso a una donna presentatasi una mattina in casa sua, tale camicetta fu mostrata ad essa Banti, perchè la riconoscesse, senza che tale formalità venisse preceduta da apposito giuramento, e neppure dal ricordo del giuramento da lei prestato.

6° Violazione degli art. 478 e 479 c. p. p. con eccesso di potere, perchè il presidente fece un innegabile abuso del suo potere discrezionale: invero, all'aprirsi dell'udienza del 27 novembre avvertì le parti di aver ordinata la citazione di certi Tebaldo Pollastri e Guido Paoli, i quali (diss'egli) aveano fatto conoscere d'esser in grado di deporre su talune circostanze relative a questa causa. Poi, nel corso della stessa udienza, esso presidente dichiarò che certo Recchia gli avea fatto domanda di esser sentito, avendo da fare alcune rivelazioni; e quindi ordinò che fosse inteso, come in effetti lo fu. Ora tutto questo esorbita dai confini e dalla ragion d'essere del potere discrezionale, che dee sempre appoggiarsi a qualche risultanza e connettersi a qualche addentellato del pubblico dibattimento, non mai venir esercitato o predisposto al di fuori della discussione e per motivi o circostanze di fatto ad essa estranei, giungendo così persino a introdurvi persone nuove, non mai nominate durante tutto il suo corso.

7° Violazione degli art. 480, 478, 479, 281, n° 4°, c. p. p., perchè la Corte respinse l'istanza della difesa per un supplemento d'istruttoria, motivando la sua ordinanza soltanto da che il presidente avea già fatto largo uso del suo potere discrezionale; uso che, non ostante la sua insindacabilità, fu da essa Corte apprezzato e approvato e giudicato come bastevole ed esauriente per i bisogni della causa: locchè poi non impedì, e questo in contradizione ai cennati apprezzamenti arbitrarî della Corte, che nella udienza medesima, senza che fosse sopraggiunto alcun che di nuovo dopo la detta ordinanza, il presidente, sempre largheggiando nel valersi di quel suo potere, facesse chiamare certo Giovannuzzi, il quale (diss'egli) « asserisce di dover fare alcune dichiarazioni in merito all'attuale processo ».

(*Omissis.*) Motivi aggiunti:

9° Violazione degli art. 498, 503 e 507 cod. proc. pen., perchè l'avvertimento ai giurati sul modo di votare le attenuanti fu dato in presenza degli accusati, anzichè in loro assenza: con che il presidente si mostrò quasi preoccupato che l'indagine relativa fosse la principale, se non l'unica, su cui essi doveano portare il loro esame; onde uguale preoccupazione potè ingenerarsi nell'animo dei giurati, con effetto, per lo meno, di divergere l'attenzione loro dall'oggetto principale della causa, portandola dove meno interessava e distraendola o diminuendola dove invece avrebbesi dovuto maggiormente concentrare, cioè sulle questioni principali relative alla responsabilità degli accusati e alla misura di essa.

(*Omissis.*) Atteso, sul motivo particolare alla Grossi e sul *primo* degli altri, che, se sarebbe stato più regolare proporre con formola letteralmente identica il quesito principale per l'uno e per l'altro dei due accusati, stante la identità della loro accusa, non può dirsi però che siano sostanzialmente difformi da essa le questioni, le quali, mantenendone inalterato il contenuto giuridico, portino qualche variante di semplice dettaglio, che meglio le adatti alle peculiari emergenze del giudizio.

Atteso, per vero, non esser punto esatto il dire che un concorrente in delitto altrui non possa esser pur egli esecutore; giacchè il codice penale, a buon conto, prevede nell'art. 63 precisamente più concorrenti nell'esecuzione di un reato, che vuol proprio dire più esecutori cooperanti, come ognuno intende con la semplice ragione naturale (che è la guida principale, anzi unica, del giudizio dei giurati): codesta

specie di concorrenti, operando insieme a eseguire il reato, essendone, cioè, immediati cooperatori dell'esecuzione, sono altrettanti esecutori del reato medesimo, chè tutte tali espressioni nel comune linguaggio si equivalgono; come simultanei esecutori della rapina o dell'omicidio sono chi tiene diretta l'arma contro l'aggredito e chi lo spoglia del danaro che porta, o chi vibra sulla vittima il colpo omicida e chi la tien ferma perchè non possa difendersi o fuggire. Esecutore dunque l'uno, esecutore l'altro del delitto, con sola variante di forma: se pure più spiccata ne apparisca la figura dell'autore in quello, del cooperatore immediato nell'esecuzione in questo, certo si è che un simile concorso di costui si appalesa così chiaramente, anche al solo buon senso, qual partecipazione principale, da non esser possibile confonderlo, come mostra di credere la ricorrente Grossi, con alcuna delle mediate o men dirette forme della complicità, nè generare, prospettato come lo fu nel caso attuale, l'incertezza, la confusione per i giurati, temuta ora soltanto dai ricorrenti, che, accusati, non fecero alcuna osservazione sulla formola delle questioni proposte dal presidente, nè per loro ne fecero i rispettivi difensori. Non si reggono dunque i due motivi ora discussi.

Atteso, sul *secondo* dei motivi comuni, che la funzione del giurato, per cui si richiede il suo giuramento preventivo, è quella di prestare attenzione allo svolgersi del dibattimento, e poi di giudicare sulla sussistenza dei fatti oggetto dell'accusa e sulla morale imputabilità dell'accusato: lo dice il tenore del giuramento stesso che ne contiene l'oggetto, lo conferma il vedersi disporre dalla legge ch'esso venga prestato soltanto dopo l'interrogatorio dell'accusato sulle sue generalità, che sussegue naturalmente (articolo 487 p. p.) la definitiva costituzione del giurì, a cui procedesi appunto con la sostituzione d'altro giurato all'ufficio di giurato capo, quando, su domanda o con l'assenso di quello che fu a ciò destinato dalla sorte, i giurati designino altro di loro in sua vece. Anche il secondo perciò dei motivi comuni non è fondato.

Attesochè, a confutazione del *terzo* di tali motivi, basti osservare che il riconoscimento dei corpi di reato col mezzo di testimoni fa parte del pubblico dibattimento e dee quindi aver luogo pur esso con o senza pubblicità, secondo che sia stato disposto che tutto il dibattimento seguisse, o secondo che le parti e la Corte concordi riconoscano, sia espressamente, sia tacitamente, che per quell'atto persistano, o meno, le ragioni di moralità o di buon ordine per le quali fu ordinato che le porte stessero chiuse. E nel concreto caso il silenzio di tutte le parti a che si procedesse al suddetto riconoscimento a porte chiuse, silenzio che fu evidentemente consenso tacito, legittima nel senso di che sopra il modo come fu proceduto.

Nè meglio fondati sono i susseguenti motivi *quarto* e *quinto*, essendo evidente, anche senza alcuna menzione analoga nel verbale, che soltanto per ordine del presidente un testimonio può esser messo in disparte, del che perciò nessuna disposizione di legge prescrive quell'espressa menzione: come nessuna legge richiede la prestazione d'un nuovo giuramento da parte del testimonio che abbia già giurato per l'atto di ricognizione d'un oggetto qualsiasi, e neppure uno speciale ricordo del giuramento prestato, ciò tanto meno poi a pena di nullità.

Attesochè i limiti del potere discrezionale del presidente di Corte d'assise sono quelli soltanto indicati nell'art. 478 c. p. p., fra cui non trovasi alcun divieto per lui di chiamare testimoni che non siano in qualche modo stati nominati durante la discussione: anzi fa ritenere il contrario l'art. 479, che lo autorizza a chiamare a esame qualsivoglia persona, senza eccezione o distinzioni di sorta; onde neppure il *sesto motivo* si regge.

Attesochè altro sia l'ingerenza della Corte d'assise nel potere discrezionale del presidente, ingerenza mai sempre interdetta, e altro l'apprezzamento che essa faccia dei risultati della seguita discussione, tenendo pur conto di quanto v'abbiano influito le nuove prove raccolte mercè l'uso già fatto dal presidente di quel suo potere: codesto apprezzamento, postumo all'esercizio del potere stesso, non è soltanto una facoltà, ma diventa evidentemente una necessità per la Corte che debba decidere sull'utilità o opportunità dei mezzi istruttori chiesti a un dato punto dell'istruttoria da qualcuna delle parti, specie se contradetti e divenuti oggetto perciò d'apposito incidente: nella fattispecie si è trattato precisamente di quest'ultima condizione di fatto, e quindi è destituito di fondamento il *settimo mezzo*.

(*Omissis.*) Attesochè il *nono motivo* (1° degli aggiunti) è confutato dall'art. 497, combinato col successivo 498 c. p. p., il primo dei quali prescrive che il presidente fa l'avvertimento ai giurati sul modo di votare le circostanze attenuanti, poi sente le parti nelle loro istanze sulle questioni da proporsi, e vien poscia l'altro articolo che dispone doversi fare il riassunto dopo stabilite definitivamente le questioni sempre in presenza dell'accusato, e solamente dopo tutto ciò vien costui fatto ritirare, per

dar esecuzione successivamente ad altri avvertimenti ed altre formalità in di lui assenza.

(*Omissis.*) Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. Fiocca — rel. Fontana — p. m. Ferriani — avv.ti Aguglia, Falaschi e Pucci per i ric.; Escobedo e Rosadi per la p. c.).

(Prima Sezione.)

18 gennaio 1906. 337

DIBATTIMENTO — COMPOSIZIONE — giudice dell'istruttoria — legittimazione d'arresto e trasmissione degli atti — compatibilità — (ord°. giud°., art. 78).

« *L'incompatibilità sancita dall'art.* 78 *ord°. giud°. è di stretto diritto, e non può estendersi a chi non abbia atteso realmente all'istruttoria del processo e a chi non sia effettivamente concorso a pronunziare l'accusa* [1].

» ... *Epperciò non può ritenersi di aver partecipato a tali atti chi abbia semplicemente firmato l'ordinanza della Camera di consiglio per la legittimazione dell'arresto dell'imputato o anche quella che ordina la trasmissione degli atti del processo al proc. gen.* [2]. »

Ric. *Ravaioli Primo.*

(Prima Sezione.)

13 marzo 1906. 339

COMPETENZA — RAGIONE DI MATERIA — rinvio al pretore — età minore — (cod. proc. pen., art. 252).

È ammesso il rinvio al pretore in considerazione della minor età, che riporti la pena nei limiti della competenza pretoria, ancorchè la pena in astratto li ecceda [3].

Conflitto in c. *Trotta.*

[1-2] — « Dappoichè attende all'istruzione il giudice che dà opera all'accertamento del reato e allo scoprimento delle prove, uffizio esclusivamente affidato al giudice istruttore; e concorrono a pronunziare l'accusa solo i consiglieri della Corte d'appello che son destinati a comporre la Sezione d'accusa. »

Conf., da ultimo, 28 novembre 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 708, n 4).

[3] — Conf. 25 giugno 1903, conflitto in c. *Piccardo* (inedita); 27 febbraio 1901 (*Riv. Pen.*, vol. LIV, pag. 667, n 5); 22 ottobre 1900 (*Id.*, vol. LIII, pag. 340).

Cont. 20 marzo 1905 (*Id.*, vol. LXII, pag. 704, n 3); 4 settembre 1902 (*Id.*, vol. LVII, p. 54 — e *Nota* ivi); 2 marzo 1906, *Bartolomeo* (inedita); 20 marzo 1905, conflitto in c. *Carlucci*, del seguente tenore:

« Il Proc. Gen.: — Vista la sentenza 27 gennaio 1905, con la quale il pretore di Ceglie Messapica si dichiarò incompetente per ragion di materia a giudicare Carlucci Costantino di anni dieci, Carlucci Vito di anni dodici, e Casale Paola maggiorenne, imputati i primi due di furto con destrezza, la Casale di ricettazione; quale causa eragli stata rinviata a giudizio con ordinanza 13 dicembre 1904 del giudice istruttore presso il Tribunale di Lecce.

» Ritenuto che detto pretore si determinò a quella declaratoria a motivo della pena dalla legge comminata ed estensibile sino a quattro anni di reclusione per il furto con destrezza (art. 403, n° 4°, cod. pen.), il che, a tenore dell'art. 252 proc. pen., impediva il rinvio al suo giudizio, malgrado l'età dei due autori del furto minore degli anni quattordici.

» Ritenuto, in proposito, che, non versandosi in tema di reato deferito per legge direttamente alla cognizione pretoriale, la medesima venne eccitata in base al succitato articolo 252 cod. proc. pen.

» E non potendosi altrimenti che prender norma dalle espressioni di detto articolo per apprezzare la regolarità del rinvio, è agevole considerare che l'articolo stesso contiene due parti: la prima, come caposaldo, premette doversi trattare di reato la cui pena restrittiva non superi, per legge, il massimo di tre anni e il minimo di tre mesi; la seconda comprende le circostanze dello stato di mente, o altre che posson diminuire la pena, e la tenuità del reato, per modo che la pena effettiva possa poi rientrare nella competenza pretoriale.

» Col che par manifesto che, se la pena stabilita dalla legge per un dato reato, indipendentemente da qualsiasi circostanza minorante, supera nel suo massimo i tre anni di restrizione della libertà personale, è impossibile il rinvio.

» Nè, ad ampliare l'eccezionale portata dell'art. 252 proc. pen., può certamente valere l'articolo 12 dello stesso codice, ov'è detto che, per determinare la competenza, si tien conto dell'età del colpevole, poichè l'art. 12 si riferisce ai soli casi di competenza, la quale *ope legis* vien deferita all'uno piuttosto che all'altro magistrato, ed eccettua in modo espresso la dispo-

Il Proc. Gen.: — Premesso che, con ordinanza in data 19 dicembre 1905 il giudice istruttore presso il Tribunale di Campobasso rinviava Trotta Vittorio di Giovanni, d'anni 12, al giudizio del pretore di Campobasso, per risponder di furto aggravato a senso dell'articolo 403, n° 5°, cod. pen., per essersi appropriato un pacco di oggetti d'acciaio del valore di circa lire 80, il dì 29 novembre 1905, nella stazione ferroviaria di Campobasso, e a danno dell'Amministrazione delle ferrovie;

Che alla pubblica udienza del giorno 8 del febbraio prossimo passato, il detto funzionario, osservando come la legge, all'art. 252 c. p. p., permette il rinvio al pretore per i reati che esorbitano dalla competenza ordinaria, solo quando rientrano fra quelli per i quali la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo ai tre anni e nel minimo ai tre mesi, e nella specie, trattandosi di reato punibile in astratto con reclusione da tre mesi a quattro anni, non era consentito il rinvio, dichiarava la propria incompetenza, sollevando il conflitto relativo.

Attesochè con le sue argomentazioni travisò il pretore il significato della disposizione di legge di cui all'art. 12 c. p. p., nella quale, enunziandosi le circostanze delle quali non si tien conto nel determinare la competenza, si eccettuano quelle che non posson prestarsi ad apprezzamenti diversi, per esser immutabili e permanenti, come quella dell'età, che tassativamente e per l'espressa parola della legge, dee valere nella determinazione della competenza;

Che, se la costante giurisprudenza à sempre ritenuto, che è rinviabile al giudizio del pretore per l'art. 252 c. p. p., il minore degli anni 18 imputato di furto aggravato a senso dell'articolo 403, riducendosi per esso la pena nei limiti del possibile rinvio, a maggior ragione dovea ritenersi rinviabile l'imputato Trotta Vittorio, la cui età è solo di anni 12, tenuto presente per di più che l'imputazione, della quale gli si fa carico, riguarda oggetti di lieve valore.

Per questi motivi, chiede, ecc.

La Corte: — Ritenuto il fatto com'è accennato nella requisitoria che precede, osserva che due condizioni l'art. 252 c. p. p. richiede per farsi luogo al rinvio di una causa penale al giudizio del pretore: 1° che si tratti di alcuno fra i reati per i quali la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale che non superi nel massimo i tre anni e nel minimo i tre mesi; 2° che si riconosca che, per lo stato di mente, o per altre circostanze che diminuiscono la pena, escluse le attenuanti prevedute nell'art. 59 c. p., ovvero per la tenuità del reato, si possa far luogo all'applicazione d'una pena che non superi la competenza del pretore. Queste due condizioni ricorrono nel caso presente, perocchè, fatte le diminuzioni per l'età dell'imputato minore degli anni 14, la pena della reclusione stabilita dall'art. 403 c. p. non può mai superare nè il massimo nè il minimo stabilito dall'art. 252 sopra citato; e quindi la causa ben poteva essere rinviata al giudizio del pretore. Nè vale obiettare, come fa quest'ultimo, che delle diminuzioni per ragione d'età si possa tener bensì conto nel determinare la competenza del giudice, secondo l'art. 12 c. p. p., ma

---

sizione dell'art. 252 proc. pen., ossia la possibilità di attribuire alla competenza del pretore, reati che di gran lunga l'eccedono, ma la cui pena per disposizione generale della legge, senza riguardo a circostanze speciali, sia compreso nei limiti di cui nella prima parte dello stesso art. 252.

» E, sia perchè è fatto salvo, nella disposizione dell'art. 12, l'intiero ed eccezionale disposto dell'art. 252, e sia per il naturale coordinamento delle espressioni dal legislatore usate in quello art. 12, ne deriva che la circostanza della diminuzione della pena per l'età ivi indicata si raccorda, non già alle clausole dell'art. 252, ossia alla competenza straordinaria o indiretta del pretore, ma sibbene alle norme comuni e generali di competenza, per modo che, data la minorante dell'età, che possa variare la misura della giurisdizione, questa è *ipso iure* demandata al giudice minore.

» Ritenuto che in tal senso prevale la giurisprudenza di questa Corte Suprema, siccome quella che trova miglior appoggio nella formola usata dal legislatore nell'art. 252 proc. pen., e nel principio, che l'eccezione, qual'è sicuramente quella alle regole ordinarie di competenza che si contiene in detto articolo, non può estendersi oltre i casi in esso tassativamente espressi.

» Che, pertanto, a ragione il pretore di Ceglie Messapica si dichiarò incompetente a giudicare nella causa rinviatagli, per trattarsi di reato la cui pena massima eccedeva per legge i tre anni di reclusione.

» Per questi motivi, richiede, ecc.

» La Corte: — Adottando, ecc.; dichiara, ecc. — (Pres. e rel. Fiocca — p. m. Frola). »

non quando si tratta di ordinare il rinvio della causa al giudizio del pretore in conformità dell'art. 252: no, perchè ciò contradice apertamente alla lettera e allo spirito di cotesto articolo. Alla lettera, perchè esso, parlando di stato di mente e di altre circostanze che diminuiscono la pena, comprende in queste ultime anche quella dell'età dell'imputato, e quindi consente di tenersene conto agli effetti del rinvio. Allo spirito, perchè la ragione finale di quella disposizione è di escludere dal rinvio tutti i reati per i quali nell'applicazione della pena si supera la competenza del pretore, e includervi soltanto quelli per i quali la detta competenza non può esser superata, com'è appunto nella fattispecie.

Per questi motivi, annulla e ordina, ecc. — (Pres. e rel. Fiocca — p. m. Martinotti).

(Seconda Sezione.)

10 gennaio 1906. 880

APPELLO — GRAVAME — sentenze dei tribunali consolari — termine — non aumento per le distanze — (l. consolare, art. 144 e 147).

Il termine per appellare dalle sentenze dei tribunali consolari non è prorogabile in ragione delle distanze.

TRIBUNALE CONSOLARE — CANCELLIERE — interprete — giuramento — (id. id., art. 72 e 167).

Non vi à nullità per non essersi fatta in verbale menzione del giuramento prestato da un interprete del consolato, assunto alle funzioni di cancelliere avanti il tribunale consolare.

— GIURISDIZIONE — deroga — « memorandum » turco del 1869 — atti consecutivi — limiti di efficacia — (id. id., art. 111).

Gli atti internazionali, ancorchè reciprocamente obbligatori nei rapporti diplomatici, non sono applicabili nel regno, se non vi siano stati promulgati nei modi di legge e inserti nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

... Epperciò non ànno efficacia giuridica, per gli effetti della giurisdizione consolare, il memorandum *della Sublime Porta alle Potenze del* 7 *luglio* 1869 *e tutti gli altri analoghi provvedimenti legislativi e regolamentari emanati in Turchia.*

— — reati esclusi — esclusione subordinata all'azione delle Autorità turche — limiti — (trattato italo-turco 10 luglio 1861, art. 1; trattato sardo-turco 25 ottobre 1823, art. 8 e 9).

L'esclusione di alcuni reati dalla giurisdizione consolare in Turchia non è assoluta, ma subordinata alla condizione che l'Autorità turca proceda essa, e si limita a quelli nei quali lo Stato ottomano rappresenta il soggetto passivo come ente giuridico capace di diritti pubblici e patrimoniali.

— DIBATTIMENTO — testimoni — interprete — giuramento — verbale — (cod. proc. pen., art. 297 e 299; l. consolare, art. 125 e 167).

È sufficiente la menzione verbale che testimoni e interpreti prestaron giuramento a norma di legge, senz'uopo di riferirne la formola.

— — verbale — firma — cancelliere — assistenza parziale — (cod. proc. pen., art. 316; regol°. per l'esecuzione della legge consolare 7 giugno 1866, art. 258).

Non vi à nullità per non aver sottoscritto il verbale uno dei funzionanti da cancelliere che assistè soltanto al principio dell'udienza e poi fu surrogato al momento dell'interrogatorio dell'imputato.

— ORDINANZE — fogli separati — firma del cancelliere — firma del verbale — (cod. proc. pen., art. 316 e 400).

Non vi à nullità per essersi le ordinanze pronunziate in corso del dibattimento scritte su fogli separati non firmati dal cancelliere, quando questi fogli siano allegati al verbale debitamente sottoscritto.

— PERITI — giuramento — formola — omissioni — (cod. proc. pen., art. 298; legge consolare, art. 125 e 167).

Non induce nullità l'omissione della parola « pura » nella formola del giuramento dei periti [1].

FRODI NELLA FABBRICAZIONE E NEL COMMERCIO DI SOSTANZE MEDICINALI — chinino — miscuglio di sostanze estranee — (cod. pen., art. 319).

Risponde a' sensi dell'art. 319 *c. p. chi vende del chinino, a cui sia mescolata una sostanza estranea, specie se nociva alla salute.*

Ric. *Pardo Giacobbe.*

La Corte: — Pardo Giacobbe, condannato dal Tribunale consolare italiano di Smirne a un anno di reclusione e a lire 1000 di multa, per aver posto in vendita sostanze medicinali adulterate in modo pericoloso alla salute, ai sensi dell'art. 319 cod. pen., ricorre contro la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 26 settembre 1905, che ne ridusse la pena.

---

[1] — Conf. 19 dicembre 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 600); 9 novembre 1905, *Punis* (inedita).

Deduce a sostegno del ricorso nove mezzi:

1° la violazione dell'art. 409 proc. pen., e la nullità della citazione d'appello, per mancanza del termine a comparire, essendoglisi assegnato quello di venti giorni;

2° la violazione degli art. 72 e 167 della legge consolare, perchè aveva assistito al dibattimento nella qualità di cancelliere il regio interprete sig. Missir, senza che risultasse adempita la formalità del giuramento;

3° l'incompetenza del tribunale consolare, perchè la giurisdizione del tribunale italiano, essendo ammessa ai termini del trattato 25 ottobre 1823, confermato ed esteso per il regno d'Italia con quello del 10 luglio 1861, e dovendosi ritenere limitata, giusta il memoriale diretto, nel 1869, dalla Sublime Porta alle Potenze, ai reati commessi in danno dei cittadini stranieri, non può estendersi ai reati in danno d'un cittadino turco o dello Stato, com'è quello diretto contro l'incolumità pubblica, per i quali si mantiene la giurisdizione delle Autorità locali;

4° la violazione degli art. 297, 299 p. p., 125 e 167 legge consolare, per essersi ritenuta valida la menzione contenuta nel verbale di dibattimento che l'interprete e i testimoni prestaron giuramento a norma di legge, senza che la menzione di essersi osservata la legge siasi fatta per tutti, e senza che risulti per alcuni di essi l'adempimento dell'ammonizione;

5° la violazione dell'art. 316 proc. penale e dell'art. 258 del regolamento 7 giugno 1866 per l'esecuzione della legge consolare, perchè nel verbale del 9 giugno 1905 manca la firma del Tedeschi che funzionò da cancelliere;

6° la violazione degli articoli 316 e 400 proc. pen., per non essersi le ordinanze firmate dal cancelliere;

7° la violazione degli art. 298 proc. pen., 125 e 167 legge consolare, per essersi ritenuto legale il giuramento dei periti « di bene e fedelmente eseguire il mandato loro conferito »;

(*Omissis.*) 9° la violazione dell'art. 319 p. p., per avere ritenuto la Corte che il pericolo per la pubblica salute possa consistere nell'effetto negativo della sostanza medicinale adulterata o falsificata.

Giova osservare, anzitutto, che la legge consolare, facendo eccezione ai termini ordinari stabiliti negli art. 334 e 375 del cod. di p. p., lascia al prudente arbitrio del console di assegnare all'imputato un termine per comparire in giudizio, più o meno lungo, avuto riguardo alla distanza dal luogo dov'esso risiede, a quello, se diverso, dove à sede il magistrato giudicante; e da questa disposizione eccezionale si fa palese come il legislatore, preoccupandosi delle peculiari difficoltà che posson sorgere per la comparizione in giudizio dall'essere il giudicabile dimorante o viaggiante in luoghi più o meno remoti, e più o meno forniti di rapidi e comodi mezzi di viabilità, à voluto che il tempo presumibilmente necessario per trasferirsi dal luogo della citazione a quello dell'udienza non si calcoli in una misura fissa chilometrica, ma con un criterio più lato ed equamente variabile, determinato, volta per volta, dall'effettiva possibilità di presentarsi personalmente.

La detta legge, tenendo sempre presenti tutte quelle eventualità e difficoltà, anche nel caso d'un appellante che dimori o viaggi fuori del territorio italiano, e tuttavia non volendo far dipendere i relativi termini dal calcolo e dal placito equitativo del magistrato, poichè le formalità da compiersi riguardano il procedimento ordinario d'appello nel territorio del regno, à imposto all'appellante nell'art. 144 una condizione speciale, che non si trova negli art. 401 e 404 del codice, cioè che il ricorso o la dichiarazione di appello contengano inoltre l'elezione del domicilio in Ancona o in Genova, secondo le distinzioni stabilite per la rispettiva competenza territoriale; ed à poi prescritto, nell'art. 147, che le citazioni e le notificazioni nel giudizio d'appello siano esclusivamente fatte al domicilio eletto, o, in difetto, alla porta della Corte, meno che per i detenuti.

La legge francese 28 maggio 1836, che disciplina questa materia, contiene nell'art. 57, oltre le disposizioni dell'art. 144 della nostra legge consolare, anche la clausola esplicativa: « senza che vi sia bisogno di alcuna prorogazione di termine in ragione delle distanze ». Il legislatore italiano, invece, à ritenuto inutile, com'è difatti, ripetere in questa speciale occorrenza ciò che consegue per necessità logica e giuridica in qualunque altro caso di elezione volontaria o d'ingiunzione legale d'un determinato domicilio, vale a dire che è superfluo di ricercare altrove chi à dichiarato d'esser sempre reperibile in un dato luogo, o dee ritenervisi reperibile per una presunzione *iuris et de iure*, poichè ivi dev'esser pronto a ricevere tutti gli ordini e le notificazioni legali, o, almeno, dee tenervi qualcuno pronto a riceverle per lui, sia in quelli di rito civile o penale, in relazione con l'atto, affare o giudizio per cui il domicilio è stato eletto.

Il Pardo, nell'atto introduttivo d'appello, dichiarò di elegger domicilio, in ossequio agli art. 105, 145 e 147 della legge consolare, nell'ufficio del proc. gen. presso la Corte d'appello

d'Ancona, e in quell'ufficio appunto gli fu notificato il decreto di citazione il 5 settembre 1905, per comparir innanzi a quel Collegio il 26 detto, assegnandoglisi pertanto il termine di venti giorni liberi, invece dei dieci normali prefissi nell'art. 375 della procedura penale. Ora egli, invece, pretenderebbe, che l'elezione di domicilio nella sede della Corte non dovesse valere ad altro fine che per il recapito della citazione, ma che, oltre il termine fisso di cui in detto articolo, se ne sarebbe dovuto lasciargli libero inoltre il prolungamento, ivi disposto, in ragione chilometrica d'un giorno per ogni tre miriametri fra la sua residenza ordinaria di Smirne e Ancona. Ma si è premesso che il testo e lo spirito delle su riferite disposizioni della legge consolare repugnano a tale pretensione e che egli deve imputare a sè stesso, se non à curato di tenersi pronto per la discussione del suo appello nel termine fisso edittale.

L'opposta interpretazione della legge implicherebbe un'evidente contradizione, imperocchè condurrebbe a dover ritenere l'appellante simultaneamente domiciliato in un luogo sul territorio del regno, per la sua rituale chiamata in giudizio, e in altro luogo fuori del regno, per la sua consequenziale comparizione.

Nel caso in esame il p. m. volle abbondare in agevolezze a favore del giudicabile, non limitandosi alla notificazione, che, per disposizione testuale di legge, è l'unica produttiva di effetti legali, ma dandosi inoltre la cura di far consegnare un'altra copia della citazione a lui stesso personalmente, per mezzo del consolato italiano in Smirne, l'11 settembre detto. Or bene, se pure fosse vero che nell'intervallo di quindici giorni, quanti ancora gli restavano disponibili, gli sarebbe mancato il mezzo per giungere ad Ancona prima dell'udienza indettagli, avrebbe potuto, in ogni peggior caso, prevenirne telegraficamente la presidenza della Corte, com'è previsto nell'art. 272 della proc., mentre non resulta nè esso à dedotto che avesse in alcun modo fatto conoscere alla Corte quel suo preteso impedimento. Ed è a notarsi che la parte civile, notificata lo stesso giorno in Smirne, ebbe tutto l'agio occorrente per spedire da Parigi il mandato *ad litem* e farsi rappresentare nel dibattimento dal suo procuratore legale, benchè quell'atto fosse passato per la necessaria trafila del consolato italiano in Parigi e del Ministero degli affari esteri in Roma. È poi notorio che a Smirne si trovano frequenti mezzi di viaggio per giungere ad Ancona in una settimana o meno, sia direttamente, sia sbarcando a un porto dell'Italia meridionale, previo trasbordo ai Dardanelli e al Pireo, o anche sopra un piroscafo diretto.

Anzitutto il *secondo mezzo* di gravame si fonda sul preconcetto che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, qualsiasi funzionante da cancelliere, supplendo provvisoriamente al titolare, debba prestar giuramento in udienza, e che se ne debba prendere annotazione nel verbale, sia pure senza trascriversi la formola, per quanto egli possa avere giurato nella forma camerale, prima di assumere altre funzioni permanenti, per esempio di alunno di cancelleria: ora questo è un errore, imperocchè, prescindendo dalla giurisprudenza seguita sotto l'impero del precedente regolamento d'ammissione alle cancellerie giudiziarie, l'art. 11 di quello approvato col r°. d°. 9 ottobre 1900, n° 365, stabilisce, invece, che l'alunno presta giuramento fin da quando vien immesso nell'esercizio del suo ufficio, non in udienza.

Nel caso ora discusso poi si legge registrato nel verbale di dibattimento, dopo la costituzione del Collegio giudicante e delle parti: « Si procede all'interrogatorio dell'imputato Giacobbe Pardo; questi ignorando la lingua italiana, viene assunto quale interprete per la lingua ebraica, mediante giuramento prestato a norma di legge, il sig. Leone Tedeschi ff. di cancelliere. Il sig. Leopoldo Missir, regio interprete aggiunto, sostituisce nelle funzioni di cancelliere il sig. Tedeschi. Sulle generalità l'imputato risponde: sono, ecc., nato a Smirne, domiciliato a Livorno, ecc. »

Non apparisce elevata nessuna obiezione sulla mancanza del giuramento, sia del Tedeschi funzionante da cancelliere nell'inizio dell'udienza, sia del Missir, sostituitogli prima dell'interrogatorio del Pardo.

Non occorre qui soffermarsi sulla strana circostanza d'un italiano domiciliato in Livorno, che in un giudizio innanzi a un tribunale della propria nazione pretende di parlare una lingua morta e di non conoscere la lingua italiana; e non è nemmeno il caso di esaminare se ben fece il console d'Italia a menar buona tale pretesa, senza che ne fosse elevato un incidente e si fosse con apposita ordinanza ponderato e deciso sulla verosimiglianza di tale deduzione, ovvero, nell'opposta ipotesi, sulla legalità e convenienza di mantenere integro in paese straniero il rispetto alla nostra nazionalità, di cui la lingua costituisce uno degli elementi principali, anzi la caratteristica differenziale fuori del regno, disponendo l'articolo 100 della legge consolare che l'interprete deesi nominare, non se ne sarà fatta domanda, ma se sarà necessaria la sua opera.

Intanto da questo stato di fatto quattro cose rimangono accertate:

1° che tanto il Tedeschi, quanto il Missir assunsero rispettivamente le funzioni di cancelliere, senza che nè l'uno nè l'altro, egualmente, avessero in presenza delle parti prestato giuramento, o il verbale facesse alcun accenno al giuramento da loro prestato prima della udienza;

2° che nessuno dei presenti in causa e dei loro difensori avesse elevata alcuna obiezione, istanza o protesta, che esprimesse un dubbio qualsiasi sulla supponibile omissione di tale formalità preliminare, e perciò sulla fede dovuta ad ambidue quelli attuari del giudizio, o al solo Missir;

3° che il Missir non era un *quisque de populo* accidentalmente addetto a far da cancelliere, ma era già investito della qualità ufficiale e permanente di regio interprete, cioè, d'un funzionario dello Stato, secondo l'ordinamento disposto dall'art. 19 della legge consolare e regolato dal regio decreto 18 settembre 1862, n° 1064: il che implica d'aver egli dovuto prestare il giuramento d'ufficio, prima di essere immesso nell'esercizio delle sue funzioni non estranee, ma in gran parte relative alla giurisdizione consolare;

4° che, comunque, nel silenzio del verbale, non rimane escluso da parte del console o del viceconsole, come presidente del tribunale, l'adempimento rituale di quanto dispone l'articolo 72 della detta legge, e cioè, d'avere prescelti il Tedeschi e il Missir a funzionare alternativamente da cancelliere e d'averne ricevuto il giuramento ivi prescritto, con un provvedimento camerale preordinato ad assicurare la duplicità di persona, sia nelle istruttorie e nei giudizî da compiersi intermittentemente in più giorni, sia nelle varie cause trattate in quella stessa udienza, prima del giudizio contro il Pardo, risultando appunto dal verbale che la sua causa fu chiamata dopo altre precedenti.

Ciò posto, all'accoglimento del dedotto mezzo s'oppongono tre disposizioni di legge.

1° L'art. 72 prescrive: « In mancanza o impedimento del vice-console (che compie la funzione di cancelliere giudiziario), qualora si tratti di atti ai quali il console non possa procedere da solo, questi designerà altra persona a farne le veci, la quale presterà a sue mani giuramento di esercitar fedelmente le funzioni commessegli e di osservare il segreto negli atti in cui è richiesto ». Dal contesto di queste espressioni chiaramente risulta che il giuramento non viene necessariamente prestato in udienza, e però non si può presumere l'inosservanza di tale formalità, tenendo presente il solo verbale del dibattimento.

2° L'art. 167 della legge consolare rende sanabili tutte le nullità di forme, « fuorchè quelle che lasciano assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto delle istanze, sul luogo e sul tempo per comparire, ovvero che concernono l'essenza dell'atto ». Quindi, nel caso concreto, non si può negare che il giuramento costituisca una formalità essenziale, ma, per giungere all'annullamento del giudizio, bisognerebbe ritenere o che quella formalità non fu mai adempita, o che il giuramento non fu prestato dal detto attuario in termini tali da corrispondere a quelli, che esprimono la ragione essenziale della formula su riferita « di esercitare fedelmente le funzioni commessegli ». Ma dalle circostanze premesse risulta che il Missir dovette aver prestato o il giuramento speciale del rito giudiziario, o in ogni caso quello proprio dell'ufficio di regia nomina, di cui era investito. Ora, qualunque fosse stato, non si può dubitare minimamente ch'egli non dovesse ritenersi in coscienza obbligato a esercitare fedelmente le funzioni commessegli, o che di fatto non avesse pienamente corrisposto a tale legittima aspettativa. Se ne à una inoppugnabile riprova nella condotta della causa e nei gravami proposti dal giudicabile, sia alla Corte d'appello, sia a questo Supremo Collegio; imperocchè egli non si è mai lagnato, nè à mai sospettato della fedeltà, con cui il Missir volle e seppe adempiere le sue attribuzioni; come non à neppure accennato ad alcuna operazione giudiziaria, o istanza, eccezione e deduzione di parte, che, per la mancata assistenza d'un migliore attuario, possa supporsi trascurata dal collegio giudicante, ovvero omessa o mal riferita nel verbale. Dunque non ànno patito nessun essenziale difetto nè la formalità del giuramento, nè le funzioni del cancelliere; e però nullità di forma non sussiste.

3° Ma la rilevata acquiescenza del ricorrente, se anche non facesse presumere l'insussistenza della dedotta irregolarità, lascia comunque il Supremo Collegio nell'impossibilità di sapere con certezza se e quale giuramento il Missir possa aver prestato prima di funzionare da cancelliere nella causa attuale, sia in coerenza alle forme, come vuole la legge, meno rigorose del procedimento consolare, sia per la giurisprudenza altre volte affermata, secondo cui non è proponibile il gravame per mancanza di qualità o di giuramento del funzionante da cancelliere, quando l'irregolarità non sia stata tempestivamente oggetto d'incidente e di protesta, ovvero non risulti espressamente dal

verbale, dovendosi in tal caso ritenere acquisita la regolarità dei provvedimenti preliminari, con cui il magistrato giudicante assunse il proprio attuario ed iniziò il procedimento e perciò precluso l'adito a qualsiasi serotina impugnativa giusta l'art. 284 cod. proc. penale, poichè, come bene à osservato la Corte d'appello, la menzione del giuramento del facente funzione di cancelliere non è fra quelle prescritte a pena di nullità nell'art. 316 del codice, nè tale sanzione è comminata dagli art. 72 della citata legge e 159 dell'ordinamento giudiziario; non è neppure indicata nell'art. 258 del regolamento consolare approvato con rº. decreto 7 giugno 1866, nº 2996.

Nello svolgimento della tesi defensionale, che è argomento del *terzo mezzo*, si richiamò l'applicazione del trattato sardo-turco del 25 ottobre 1823 e di quello italo-turco del 10 luglio 1861, non meno che il memoriale della Sublime Porta alle Potenze del 1869. Ma quest'ultimo atto internazionale non à valore giuridico agli effetti della giurisdizione consolare, per due ragioni:

1º perchè, quando il sultano, con quel memoriale, inserito nelle pubblicazioni ufficiali ed ufficiose turche il 7 luglio 1869, tentò di sollevare la questione delle capitolazioni come aveva fatto già nel Congresso di Parigi nel 1856, e come ripetè più volte nel 1868 e dopo il 1869, le altre Potenze non fecero nessuna dichiarazione o atto, che esprimesse o implicasse una modificazione qualsiasi allo *statu quo*, sia quanto ai patti scritti nelle convenzioni internazionali, sia quanto al modo e ai limiti comunemente osservati nell'interpretarle e attuarle, sicchè quel memoriale manca di carattere sinallagmatico e di forza obbligatoria, rimanendo nella sostanza qual è nella forma, un atto interno di Governo per istruzione e direzione delle proprie Autorità e agenti;

2º perchè, in ispecie, l'Autorità giudiziaria (astrazion fatta dai criteri concernenti le prove) non può ritenere applicabili nel regno gli atti internazionali, anche se siano muniti dei caratteri e forme di reciproca obbligatorietà nei rapporti diplomatici, ognorachè il Governo non abbia loro impresso il suggello dell'*exequatur* come fonti di diritto pubblico interno, promulgandoli nei modi di legge e inserendoli nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti; mentre il detto *memorandum* non risulta pubblicato, sia in quella Raccolta, sia nell'altra speciale compilata per cura del Ministero degli affari esteri.

È lo stesso è a ripetersi di altri provvedimenti legislativi o regolamentari emanati dalla sovranità ottomana, qualcuno dei quali è stato citato nell'interesse del ricorrente, sempre che non siano da ritenersi pienamente consentiti dalle capitolazioni, dal *jus receptum* internazionale o dalla legislazione italiana.

Se pure potesse esser attribuito, in ipotesi, un valore esecutivo nel regno a quel *memorandum*, il suo contenuto riguarderebbe soltanto la giurisdizione territoriale nelle cause fra stranieri e turchi, non fra stranieri della stessa nazionalità, o di nazionalità diverse, qual'è il caso del Pardo. Il Governo ottomano dichiarò ivi espressamente, nel preambolo e nei nⁱ 6º e 7º, che gli stranieri nell'impero si trovano soggetti a una doppia giurisdizione: alla giurisdizione dei consoli nei loro affari con altri stranieri, e alla giurisdizione locale nei loro affari con sudditi ottomani.

Ciascuna di queste giurisdizioni (notisi) si esercita in tutta la sua pienezza. In tesi generale, pertanto, quell'atto del Governo turco non concerne il delitto imputato al ricorrente, perchè ne fu passiva e dolente una ditta francese, *Les Établissements Poulet Frères*, costituita e sedente in Parigi.

Resta a vedersi se egli, non potendo *ratione personae*, abbia qualità e diritto per declinare la competenza dell'Autorità italiana almeno *ratione materiae*, in quanto si ritenga imputato d'un reato eccezionalmente escluso dalla giurisdizione consolare.

Per sostenere l'incompetenza del tribunale consolare negli elaborati ricorsi della solerte difesa innanzi alla Corte d'appello e a questo Supremo Collegio, si è tratto partito da questo significato e valore, che à il vocabolo « giurisdizione », scambiando i limiti e gli effetti del diritto sovrano di *ius dicere*, che nei rapporti internazionali è un elemento essenziale della piena sovranità e indipendenza d'uno Stato di fronte agli altri, con la potestà e il ministero di giudicare, che ogni Stato affida nei rapporti interni ai propri magistrati, siano ordinari, siano consolari o d'altra categoria.

La concessione o accettazione d'una giurisdizione straniera da parte del sultano ottomano è cosa che riguarda i diritti e gli obblighi rispettivi delle Alte Parti contraenti, e nessun giudice italiano potrebbe negare la propria competenza, semprechè i patti e gli usi stabiliti nei rapporti internazionali non escludano assolutamente il nostro Stato dall'esercitare la sovranità giurisdizionale. Ma l'esclusione, pattuita o consuetudinaria, di talune specie di reati dalla giurisdizione consolare, per riservarne la cognizione all'Autorità ottomana, se può essere ragione per essa d'impossessarsi della causa,

ovvero materia di eccezione da parte del giudicabile ottomano per declinare la competenza del fôro italiano, non può tuttavia infirmare e distruggere in modo assoluto, anche rispetto a quei reati, lo *ius dicendi* goduto dall'Italia in Turchia, nei riguardi dei propri nazionali: può configurarsi, in tal caso, il concorso potenziale di due giurisdizioni, ma non l'incompatibilità assoluta dell'una con l'altra.

In atto, poi, il conflitto fra le due Autorità giurisdizionali, o l'ostacolo di litispendenza non sorge se non allorquando il magistrato territoriale proceda alla sua volta per uno dei reati eccettuati, portando in pari tempo alla cognizione dell'Autorità consolare; altrimenti, la declinatoria del fôro, che potrebbe esser deducibile dallo straniero, non compete giammai al cittadino italiano, che *ratione personae* è dovunque soggetto all'impero della legge nazionale e della giurisdizione dei propri magistrati; e nel caso attuale non risulta che l'Autorità ottomana abbia conosciuto o voluto conoscere dell'imputazione a lui ascritta. Quindi egli, che vive in Turchia sotto l'egida della nazionalità italiana, deve riconoscere ed accettare in corrispettivo la sovranità della legge nazionale e l'autorità giurisdizionale del nostro tribunale consolare, qualunque sia il precetto della legge applicabile e l'imputazione ascrittagli.

Non potrebbe, infatti, rifiutarvisi, nemmeno se veramente il reato imputatogli rientrasse nel novero delle limitazioni previste dalle capitolazioni o ammesse dagli usi internazionali, che sono le seguenti.

L'art. 8 del trattato 25 ottobre 1823, stipulato dalla monarchia di Savoia con la Sublime Porta, contiene questa clausola restrittiva: « le differenze e i processi che nasceranno fra i sudditi sardi e i sudditi ottomani saranno giudicate in conformità delle leggi turche ». E l'articolo 9: « se dei sudditi sardi si rendessero colpevoli di qualche delitto, saranno eglino, col concorso del loro ministro o console, condannati a quelle pene e castighi che avranno meritati, nell'istessa guisa, con cui si procede in casi simili contro gli altri europei ». Queste stipulazioni furon confermate coi trattati del 2 settembre 1839, del 31 luglio 1854 e del 10 luglio 1861, col quale ultimo, nell'art. 1°, si dichiararono confermati tutti i diritti, privilegi e immunità capitolari stipulati a favore degli Stati che formano ora il regno d'Italia, oltre al patto della nazione più favorita. A questo patto corrisponde, quanto alla materia delle riserve giurisdizionali, quello stipulato nelle capitolazioni del 1740 fra la Francia e la Turchia, col quale vengon riservati alla giurisdizione territoriale, come ripetè lo stesso Governo ottomano nel citato *memorandum*, i « soli crimini e delitti in pregiudizio dello Stato o dei sudditi ottomani ».

È pacifica la dottrina dei più reputati scrittori, non meno che la giurisprudenza estera e patria, nel ritenere che questa clausola limitativa dà diritto all'Autorità ottomana di giudicare nei casi eccettuati, nel senso che, se essa effettivamente proceda, la giurisdizione consolare le deve lasciare libero il campo, ma non crea la giuridica necessità, per modo che, se non proceda essa, l'Autorità nazionale debba lasciare impunito il cittadino colpevole d'un delitto commesso in Turchia, nè spetta all'imputato, per sottrarsi alla giustizia punitiva amministrata colà dall'Autorità del suo Stato, di investirsi d'un diritto delle genti attribuito alla sola sovranità territoriale. In tal caso, il concorso delle due giurisdizioni rimane in potenza, ma non si avvera in atto, e la legge nazionale impera in tutta la sua efficacia, come statuto personale.

In questo senso, e con questi pieni effetti, per la competenza dell'Autorità italiana basterà citare l'interpretazione, si può dire autentica, data dal conte di Cavour nel § 80 delle sue Istruzioni ai consoli, del 18 aprile 1869. « Quanto ai reati comuni (insegnò) avvenuti nei paesi, in cui è concesso l'esercizio della giurisdizione....... gli usi ànno esteso le originarie concessioni; e negli scali di Africa e di Levante....... non mancano neppure esempi, in cui il Governo ottomano abbandonò anche la cognizione dei fatti commessi da nazionali a danno dei sudditi ottomani. » Coerente a questo principio, la giurisprudenza patria à escluso la declinatoria del fôro italiano, nelle materie civili, quando l'azione sia stata promossa dall'ottomano contro un nostro nazionale dinanzi al tribunale consolare.

Quindi male a proposito il ricorrente à invocato a sua difesa l'eventuale riserva di taluni reati alla giurisdizione territoriale.

Ma, nella specie, non ricorre nemmeno tale ipotesi, nè per le capitolazioni, nè per la stessa legislazione turca.

La difesa del Pardo à ampiamente argomentato, specialmente nel ricorso in appello, in questo senso: poichè sono eccettuati dalla giurisdizione consolare i reati in pregiudizio dello Stato ottomano, cioè tutti quelli che su quel territorio offendono la collettività, fra cui debbonsi comprendere i reati contro l'incolumità pubblica; dunque il ricorrente, a cui è imputato uno di tali delitti in pregiudizio della salute

pubblica locale, non può esser punito secondo la legge italiana; e tanto meno lo può, perchè le leggi turche non contengono alcuna disposizione applicabile al caso concreto; o, tutt'al più, lo sarebbe quella dell'articolo 6 della legge turca 10 maggio 1888 sulle marche di fabbrica, che dispone: « ogni processo, che sorgerà in materia di contestazione di marca, sarà deferito ai tribunali ottomani, anche nel caso in cui ambedue le parti siano di sudditanza estera ».

Non vale soffermarsi sull'inapplicabilità di questa legge speciale, che si riferisce a materia di privativa industriale, e non a frodi in commercio a danno dell'incolumità pubblica.

Nemmeno occorre dimostrare che, seppure il delitto commesso da Pardo non fosse, nella sua essenza di fatto, punibile laddove ei lo consumò, non per questo sfuggirebbe alla sanzione dell'art. 319 del codice italiano e al giudizio della magistratura nazionale; imperocchè tutti i fatti, previsti come delitti dalla legislazione del regno, sono vietati al cittadino espatriato e puniti a suo carico, anche se li commetta dove la legge locale non li punisce, non facendosi per tale ipotesi nessuna limitazione negli articoli 5 e 6 del cod. pen., salvo che non si tratti di una specie proibita con particolare riguardo all'ordine sociale o giuridico proprio della nazione italiana.

In merito, tutta la costruzione della tesi defensionale crolla dai fondamenti, di fronte al diritto comune, ai patti stipulati fra l'Italia e la Turchia, e alle testuali statuizioni della legislazione ottomana in materia di reati aventi una obiettività sociale.

Le capitolazioni, gli usi internazionali e lo stesso *memorandum* turco del 1869 parlano, limitando la giurisdizione dei consoli, « di crimini o delitti contro lo Stato », non contro la generalità o collettività della popolazione, come la difesa arbitrariamente suppone; e, quando viene usata l'espressione « reati contro lo Stato », universalmente le si dà il significato proprio di reati, nei quali lo Stato rappresenta il soggetto passivo, come ente giuridico capace di diritti pubblici o patrimoniali. Per l'interpretazione poi del trattato del 1823, si à una norma esplicita in quello addizionale del 1839, art. 5, secondo cui le stipulazioni debbonsi intendere « non al di là del senso naturale e preciso dei termini impiegati ».

Ma, nel caso concreto, ogni possibile disputa resta eliminata testualmente dal vigente codice ottomano, il quale, dopo avere nell'articolo 1° distinto in due linee generali « le offese contro i particolari, in ragione del perturbamento conseguitone alla tranquillità pubblica, da quelle direttamente commesse contro lo Stato », classifica nel libro I « i crimini e i delitti contro la cosa pubblica » e nel II « i crimini e i delitti contro i particolari »; e precisamente in questa ultima classe è compreso l'art. 196, che punisce « chiunque avrà venduto delle sostanze malefiche, delle bevande falsificate contenenti miscele nocive alla salute, o delle sostanze tossiche senza aver ottenuto dal compratore le garanzie necessarie ».

Evidentemente il fatto imputato al Pardo cade appunto sotto la sanzione di tale articolo. non meno che sotto quella dell'art. 319 codice italiano.

La Corte di merito, ritenendo legale e valida la semplice menzione del verbale del dibattimento, che l'interprete e i testimoni prestarono giuramento a norma di legge, senza che siasi riferita la formola pronunziata, non è meritevole d'alcuna censura, perchè si conformò alle disposizioni degli art. 167 della legge consolare e 316 cod. proc. pen. Invero detta legge regola il procedimento penale innanzi ai consoli e ai tribunali consolari con forme meno solenni e con riguardo alla sola essenza degli atti; e, quando dal protocollo, che fa fede sino a iscrizione in falso, risulta che l'interprete e i testimoni prestaron giuramento, l'essenza di quell'atto non si può presumere mancata.

Il codice poi, nel citato art. 316, prescrive che nel verbale si enunzi, a pena di nullità, il giuramento prestato, ma non la formola integrale proferita dal giurante.

In conformità della regola come sopra statuita dalla legge consolare in materia di nullità per difetto di forme essenziali, non è annullabile il verbale di dibattimento a cui non abbia apposta la firma uno dei funzionanti da cancelliere assistente al principio dell'udienza e poi surrogato da un altro, se non si possa ragionevolmente presumere che nel tempo, in cui fungeva da cancelliere colui che non firmò, sia stata compiuta od omessa qualche formalità, in modo da pregiudicare l'essenzialità del giudizio, o l'interesse rispettivo delle parti, imperocchè solo in tal caso si può ritenere privo dei necessarî caratteri in rapporto a quella parte del procedimento della quale l'attuario giudiziale, che vi à assistito, non ne à con la sua firma assunta la giuridica responsabilità.

Ma, nel caso attuale, deesi ritener il contrario. Infatti, nel verbale, dopo di aver trascritto i nomi dei componenti il collegio giudicante e di aver preso atto della costituzione in causa della parte civile e dell'imputato con i loro difensori, e del deposito di alcuni documenti, fu interrogato il Pardo sulle sue generalità, e fu

allora che, avendo egli subito asserito di non parlare l'italiano, il Tedeschi, che prima avea fatto le veci di cancelliere, lo assistette in qualità di interprete, e il Missir lo sostitui nell'ufficio di attuario. Il Missir, non soltanto adempi tale incarico nelle operazioni successive, che, in sostanza, formarono tutto lo sviluppo sostanziale del dibattimento e del giudizio, ma potè del pari far fede della regolare costituzione del tribunale e delle parti, poichè tutte quelle persone necessarie del procedimento rimasero le stesse anche nel corso ulteriore dell'udienza, come potè certificare l'avvenuto deposito dei documenti esibiti *in limine*, essendo stati lasciati a disposizione delle parti e dei giudizi.

Si denunzia pure, come ragione di nullità, che le ordinanze proferite in corso di dibattimento e redatte in fogli separati, non portano la firma del cancelliere.

A priori questo mezzo apparisce improponibile, per essersene il ricorrente disinteressato, quando appellò dalla sentenza del tribunale e non dalle ordinanze, come, volendo, avrebbe dovuto fare ai termini dell'art. 655 proc. penale. Ma, anche se da taluna di quelle decisioni preliminari o incidentali si potesse ritenere in qualche modo intaccato il merito, sicchè l'appello dal giudizio definitivo impli casse *ex continentia* anche il gravame dell'interlocutorio, non si potrebbe mai ritenere essenzialmente vulnerata la forma, nè tanto meno la sostanza delle ordinanze non firmate dal cancelliere, ma allegate al verbale da lui esteso e sottoscritto.

È vero che, secondo l'articolo 237 del regolamento consolare, « il verbale d'udienza dee riferire pure ogni provvedimento preparatorio o interlocutorio, proferito durante la medesima », ma nel verbale ora in esame vi è, se non la trascrizione, l'esplicito riferimento sommario a ciascuna delle deliberazioni prese in corso di causa dal tribunale, per modo che esse formano altrettanti allegati inseparabili materialmente e sostanzialmente dallo stesso verbale, e sono da ritenersi autenticate insieme con quello dal cancelliere che lo à sottoscritto.

L'omissione della parola « pura » nella formola del giuramento prestato dai periti non è d'essenza, sia in riguardo agli elementi caratteristici dell'atto, sia per il fine voluto dal legislatore; specialmente nei giudizi consolari, dove, giusta l'art. 167, non sono da attendersi forme ritualmente sacramentali, che non siano essenziali.

(*Omissis.*) Finalmente, in merito, la sentenza ritiene che il Pardo vendette a più persone del chinino a cui era mescolato dell'acido borico e che tale alterazione riusciva senza dubbio pericolosa alla salute, per il danno che l'acido borico poteva arrecare, non solo direttamente ma anche indirettamente col render inefficace il chinino, di cui, per la ignorata presenza di una sostanza diversa, veniva presa una dose molto inferiore a quella da somministrarsi. Or in questo fatto il ricorrente impugna il concorso degli estremi giuridici del delitto previsto e punito nell'applicatogli art. 319 del cod. pen., perchè, a suo avviso, il pericolo per la pubblica salute dev'essere una conseguenza diretta del fatto imputato, non discenderne indirettamente; pur prescindendo dalla considerazione, che la somministrazione di chinino in misura inferiore a quella indicata non costituirebbe alcun pericolo per la salute; salvo l'applicabilità di altre disposizioni penali.

Per dimostrare la vacuità di questo mezzo di ricorso, basterebbe tener conto degli esempi ivi addotti come termini di paragone, cioè del latte annacquato, dell'acido borico dato al 2 % anzichè al 3 %, e d'un medicinale mancante di un elemento. Data sempre la somministrazione dolosa di quelle sostanze, se queste nel caso concreto fossero non genuine e non corrispondenti alle prescrizioni mediche, ma non potessero nemmeno nuocere alla salute, allora mancherebbe la caratteristica differenziale della ipotesi repressa nell'art. 319, e il fatto, invece, ricadrebbe sotto la sanzione dell'art. 322 o del 321; ma, se, per esempio, il latte, perchè annacquato, si fosse inacidito in modo da poter nuocere alla salute, o per la specialità della medela fosse efficace usare dell'acido borico meno idrato, riuscendo inutile una dose minore, in tal caso si verificherebbe appunto quella dannosità, che veramente assimilerebbe quelle ipotesi al fatto ora giudicato. L'altro esempio del medicinale, che non è più medicinale, perchè privo d'un suo componente, non merita di esser discusso.

In sostanza, il ragionamento della Corte di merito, insindacabile in fatto, è in diritto perfettamente conforme alla disposizione del detto art. 319; solo che, per intendere con precisione il concetto, occorre avvertire che nella sentenza si sono usate evidentemente le parole « direttamente » e « indirettamente », non già per esprimere un rapporto di mera eventualità occasionale o accidentale derivatane, ma più propriamente nel senso d'un rapporto di causalità sempre diretta, però in parte immediata e in parte mediata, tra il fatto doloso di lui e le conseguenze che potevano derivarne a pregiudizio dell'altrui salute.

Così intesa la sentenza, come del resto le

circostanze premesse in fatto chiaramente coartano a ritenere, è evidente la perfetta corrispondenza fra l'imputazione ritenuta a carico del ricorrente e il delitto configurato in quella disposizione penale.

In primo luogo il magistrato di merito à giudicato sovranamente che la miscela del chinino con acido borico à per sè stessa una potenzialità positivamente nociva alla salute, e ciò basterebbe ad esaurire la figura giuridica di quel delitto.

Ma, anche considerandola nella sua deficiente potenzialità terapeutica o profilattica, è intuitivo il pericolo che ne sorge alla salute di coloro i quali l'adoperano, credendo di avere in mano una sostanza tutta chinino e ignorandone la sofisticazione; imperocchè, se per guarire o per essere immune da una malattia occorre loro prendere il chinino in determinate dosi e inconsciamente ne prendono meno, la salute che potevano probabilmente ricuperare o assicurarsi, rimane esposta alla stessa malattia sofferta o temuta, come prima. Sicchè, ai sensi dell'applicata disposizione penale, tanto vale la potenzialità positivamente dannosa, quanto quella negativamente dannosa.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. e rel. Benedetti — est. Catastini — p. m. Coppola — avv.ti Ascoli per il ric.; Marcellini per la p. c.).

(Seconda Sezione.)

9 marzo 1906. **340**

DIBATTIMENTO — CITAZIONE — assenti — dichiarazione della madre — forme — (codice proc. pen., art. 191).

La dichiarazione della madre di consegnare la citazione al figlio, se tornerà, equivale a dichiarazione d'assenza;

... e quindi la citazione stessa va notificata nelle forme prescritte per gli assenti.

CASSAZIONE — RICORSO — sentenze preparatorie o interlocutorie — appello — giudizio — rinnovamento — (cod. proc. pen., art. 647).

È interlocutoria, a' sensi e per gli effetti dell'art. 647 p. p., la sentenza che, ritenuto ammissibile l'appello, mandi a rinnovarsi il giudizio [1].

Ric. *Lanfredini Ugo.*

La Corte: — Premesso, in fatto, che Ugo Lanfredini era imputato di varie truffe, per cui era stato condannato, in contumacia, con sentenze 25 luglio e 4 ottobre e due del 30 dicembre 1904 del Tribunale di Firenze;

Che la Corte d'appello, con la sentenza impugnata, dichiarava inammissibile l'appello contro le due prime sentenze, perché interposte fuori termine; lo ammetteva per le altre due, mandando rinnovarsi il dibattimento.

Sull'unico mezzo del ricorso, col quale si deduce la nullità della citazione a comparire davanti al tribunale anche per quelle due cause nelle quali la Corte ritenne la citazione regolare, perchè la madre non s'incaricò mai della consegna altro che sotto la condizione che il figlio tornasse, quindi dovea questi considerarsi come assente e procedere alla citazione per affissione, il che non fu fatto.

Osserva che, realmente, la citazione al giudizio chiuso con la sentenza 25 luglio 1904 venne notificata irregolarmente al ricorrente, poichè la dichiarazione della madre equivaleva nient'altro che a vera e propria dichiarazione d'assenza, onde la citazione gli andava notificata con le norme prescritte per gli assenti.

Osserva che, invece, la citazione al giudizio che si chiuse con la sentenza del 4 ottobre 1904 gli venne regolarmente notificata secondo le sopraccennate norme.

Osserva che per tutto il resto la sentenza impugnata à carattere interlocutorio, che non permette la discussione del ricorso.

Per questi motivi, ecc. — (Pres. ff. e rel. Lucchini — p. m. Martinotti).

(Seconda Sezione.)

1° marzo 1906. **341**

SPESE PROCESSUALI — tassa di sentenza — appello — rinunzia — (l. 10 aprile 1892, art. 6, n° 2°).

Non va soggetta a tassa la sentenza che dà atto della rinunzia all'appello, condannando nelle maggiori spese [2].

Ric. *Murgia Salvatore.*

---

[1] — Cnfr. 11 dicembre 1905, a pag. 143 di questo volume; 23 febbraio 1906, a pag. 692.

[2] — « Attesochè, investito il tribunale della cognizione della causa e portata questa al pubblico giudizio, non poteva essere risoluta che con sentenza, secondo prescrivono gli art. 362 e seg. cod. proc. pen. Per altro l'art. 6 della legge 10 aprile 1892, nei ni 1° e 2°, stabilisce una tassa sulle sentenze che portino una *condanna;* espressione che, in materia penale, non può intendersi se non la dichiarazione di colpabilità e l'applicazione della pena dalla legge pre-

(Seconda Sezione.)

10 gennaio 1906. 848

CASSAZIONE — RICORSO — imputato — atto di sottomissione — inosservanza — eccezione della p. c. — cosa giudicata — (cod. proc. pen., art. 229 e 657).

Osta la cosa giudicata a che possa prendersi in esame, in sede di cassazione, l'eccezione sollevata dalla p. c. circa l'inammissibilità del ricorso dell'imputato per inadempienza degli obblighi assunti con l'atto di sottomissione, quando, in base allo stesso fatto e per la medesima ragione, chiesta dalla stessa p. c. la revoca della libertà provvisoria, ne fu respinta l'istanza con deliberazione non impugnata di ricorso.

PRESCRIZIONE — AZIONE PENALE — interruzione — trasmissione degli atti al proc. gen. — requisitoria — (cod. pen., art. 93).

L'ordinanza della Camera di consiglio per la trasmissione degli atti alla procura generale e la requisitoria del proc. gen. interrompono la prescrizione.

TRUFFA — CONSUMAZIONE — reato continuato — (cod. pen., art. 79 e 413).

La truffa si consuma col conseguimento dell'ingiusto profitto [1], *e se questo si consegua in più tempi si à il reato continuato* [2].

Ric. *Castorina Rosario.*

La Corte: — Il Comune di Giardini, nel febbraio del 1896, procedeva all'appalto dei dazi di consumo per il quinquennio 1896-1900, restando definitivamente aggiudicatario certo Vincenzo Carnazza. Le operazioni relative all'aggiudicazione furon eseguite sotto la presidenza dell'assessore Castorina Rosario che funzionava da sindaco. In seguito a quest'appalto, sorsero molti reclami sulla riscossione dei dazi, sino al punto che l'Amministrazione comunale, per prevenire possibili disordini, venne nella determinazione di sopprimere alcune voci e abbassare la tariffa per altre. E, poichè tali modificazioni rendevano necessario diminuire il canone da pagarsi dall'appaltatore, l'incarico di stabilire la misura dell'abbuono fu affidato a un collegio di arbitri, i quali, d'accordo con l'appaltatore, presero a base i bollettari di riscossione del 1896, e determinarono l'abbuono in lire 8,998.83.

Ben presto però sorsero gravi sospetti di concussioni e di frodi a carico degli amministratori e di frodi a carico del dazio, e specialmente a carico del Castorina, che si diceva essere stato di quelle frodi l'ispiratore e l'organizzatore. In seguito a denunzia del prefetto furon istruiti varî processi, dei quali giova ricordare solamente quello che si riferisce all'attuale ricorso. La Camera di consiglio, con ordinanza del 15 ottobre 1900, ordinò la trasmissione alla procura generale degli atti a carico di Castorina, Carnazza e altri, per rispondere, il Castorina, dei reati di falso in atto pubblico (verbale d'aggiudicazione dell'appalto del dazio), di concussione continuata e d'alterazione e sostituzione dei bollettari relativi alla riscossione del dazio; il Carnazza e gli altri per rispondere di detto reato di concussione continuata e di falso in atti pubblici, alterazione e sostituzione dei bollettarî. In seguito, però, a opposizione del sindaco, costituitosi parte civile, la Sezione d'accusa, con sentenza del 9 febbraio 1901, dichiarava, per ostacolo di cosa giudicata, non farsi luogo a procedimento penale contro Castorina e gli altri coimputati per l'imputazione di falso nel verbale d'aggiudicazione definitiva del dazio consumo, nonchè d'indebita ingerenza in detto appalto e di concussione continuata. Ordinò poi una più ampia istruzione, per poter in merito provvedere sull'imputazione di falsità e truffa mediante alterazione e sostituzione di bollettarî del dazio.

Compiutasi l'ulteriore istruzione, la Sezione d'accusa, nel 6 luglio 1901, accogliendo, per quanto di ragione, l'opposizione della parte civile, dispose il rinvio degli imputati innanzi al tribunale civile, per rispondere:

1° il Castorina di falso in atto pubblico, per avere, non essendo pubblico ufficiale, alterata la copia dei bollettari esistenti presso l'appaltatore Carnazza e foggiandone pure dei nuovi, traendo profitto da tale falsità;

---

scritta, ovvero la conferma d'una condanna irrogata dai primi giudici. Trattandosi d'altronde di legge fiscale e in materia penale, non può ammettersi che un'interpretazione letterale e restrittiva di essa. La sentenza, pertanto, con la quale si constata, come nel caso, la rinunzia d'un gravame, non può esser soggetta a tale tassa di sentenza, ed in questo senso si è pronunziata la giurisprudenza del Supremo Collegio. »

Conf., da ultimo, 21 marzo 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LX, pag. 60).

[1] — Cnfr. 16 luglio 1904 (*Riv. Penale*, vol. LXI, pag. 61); 23 luglio 1902 (*Id.*, vol. LVII, pag. 441); 30 maggio 1899 (*Id.*, vol. L, pag. 194).

[2] — V. 13 aprile 1899 (*Riv. Pen.*, vol. L, pag. 519).

2º De Leo Filippo e Pietro di cooperazione immediata, per avere materialmente eseguita la falsità;

3º lo stesso Castorina, i due De Leo e il Carnazza e altri di truffa, per avere con raggiri fraudolenti e sostituzione di bollettari tratto in inganno il Governo e il Municipio di Giardini, facendo ridurre il canone annuale e traendo essi stessi profitto da tale falsità.

Il tribunale ritenne accertato, in fatto: che il Castorina, assessore comunale e funzionante da sindaco, proteggeva il Carnazza per uno scopo interessato, avendo indotto quell'appaltatore a pagargli lire due al giorno;

Che il Castorina era il *factotum* dell'Amministrazione daziaria, per la sua non comune capacità, tanto che veniva generalmente ritenuto come la mente direttiva di essa;

Che, per opera del Castorina e de'suoi complici, e sempre per favorire l'appaltatore, si fece credere all'Amministrazione comunale che la popolazione era malcontenta e reclamava la soppressione di alcune voci e la diminuzione di altre;

Che, come risulta dalla perizia giudiziale, i bollettari di riscossione, in base ai quali gli arbitri determinarono l'abbuono dovuto all'appaltatore, erano stati alterati nelle cifre indicanti la merce sdaziata e la somma pagata;

Che tale alterazione delle cifre appariva evidente nelle bollette, giacchè a occhio nudo si veggono alterate le cifre indicanti le quantità in carattere e inchiostro diversi;

Che furono eziandio sostituiti molti bollettari agli originali, sempre nello scopo di far apparire una maggior quantità di merce sdaziata;

Che, mediante tali alterazioni e sostituzioni di bollettari, si riuscì a fare stabilire l'abbuono in somma di lire 8.998.93, mentre non avrebbe potuto effettivamente superare le lire 5,154;

Che il Castorina, nei suoi interrogatori, ammise le dette alterazioni e sostituzioni, confessando eziandio di aver dettato al Giordana Sebastiano il riassunto delle riscossioni daziarie che si tenne presente dagli arbitri affermando la sua innocenza per mancanza di dolo.

Il tribunale, pertanto, dichiarò colpevoli gli imputati dei reati rispettivamente loro ascritti, e condannò il Castorina ad anni due e mesi sei di reclusione e lire 300 di multa; il Carnazza e il Giordana a un anno della stessa pena, assolvette gli altri per non provata reità.

E la Corte d'appello di Messina confermò per il Castorina la sentenza dei primi giudici, ma questa Corte di cassazione, accogliendo il ricorso del Castorina, rinviò la causa alla Corte d'appello di Palermo per nuovo esame.

La Corte di rinvio ritenne gli stessi fatti accertati dal tribunale; disse non potersi dubitare che le alterazioni e sostituzioni dei bollettari costituissero un falso in atto pubblico; non potersi però ritenere il Castorina come solo esclusivo autore del falso, al quale certamente altre persone cooperarono, e quindi doversi ritenere piuttosto colpevole di concorso nella falsità ai sensi del combinato disposto degli art. 275, 278 e 63 c. p., e di concorso pure nel reato di truffa a'sensi degli art. 413 e 63 c. p., perchè, indipendentemente dalla falsificazione dei bollettari, egli, in concorso con altri, mise in opera artifizi e raggiri, per far diminuire l'annuo canone dovuto dall'appaltatore, procurandosi un ingiusto profitto a danno del Comune. Escluse poi la Corte la continuazione quanto al falso, dovendosi questo limitare « esclusivamente e materialmente alla cennata epoca (1896) per lo scopo della diminuzione del canone in danno del Comune e l'abbono in favore dell'appaltatore con profitto dei consoci interessati ». « Non così però, prosegue la sentenza, è a dirsi per ciò che riguarda il reato di truffa, imperocchè, se questa veniva annualmente esercitata lungo il periodo dell'appalto, in maniera che, fissato l'abbono, esso continuava sempre con le medesime delittuose circostanze, le cui basi erano fondate sul profitto dei percipienti, valutato di oltre lire 5,000 a danno del Comune di Giardini, il reato debba ritenersi continuato nei sensi e nei modi di legge. »

In ordine, poi, al motivo d'appello, con cui si reclamava l'applicazione di due decreti di amnistia, quello, cioè, del 24 ottobre 1896 e l'altro dell'11 novembre 1900, la Corte osservava che, « essendosi il reato di falso in atto pubblico avverato nel 1896, giacchè fu allora che dei bollettari del dazio alcuni vennero alterati e altri sostituiti, è indubitato che, esclusa per tale reato la continuità, fa mestieri applicare l'indulto di mesi sei », ai sensi del suddetto reale decreto (11 novembre 1900). E quindi, in parziale riparazione della sentenza del Tribunale di Messina, dichiarava Castorina Rosario « colpevole di concorso doloso in falso in atto pubblico, non essendo egli pubblico ufficiale..... nonchè di concorso in truffa, delitti commessi in Giardini nel 1897 », e quindi, applicando il decreto d'amnistia dell'11 novembre 1900, riduceva ad anni due la pena inflitta dal tribunale.

Contro questa sentenza à prodotto ricorso il Castorina per motivi principali e aggiunti.

Attesochè occorre anzitutto esaminare l'eccezione d'inammissibilità, sollevata in udienza

dall'avvocato del Comune di Giardini, e fondata su ciò che, avendo il Castorina ottenuta la libertà provvisoria nelle more del giudizio di Cassazione, e avendo, a termini di legge, nell'atto di sottomissione, dichiarato di presentarsi a ogni richiesta della giustizia penale, con l'obbligo di non muoversi dal Comune di Giardini, ove elesse il suo domicilio, e avendo invece abbandonato il detto Comune ed emigrato in America, dee ritenersi decaduto dall'accordatogli benefizio. Risulta però dagli atti che lo stesso avvocato, in data 22 settembre 1905, presentò istanza alla Corte d'appello di Palermo perchè fosse revocata al Castorina la concessagli libertà provvisoria. Ma la Corte, in camera di consiglio, con deliberazione del 17 ottobre 1905, rigettò tale istanza, sulla considerazione che, per l'art. 229 c. p. p., l'imputato, che à trasgredito gli ordini impostigli, perde la cauzione cui fu sottoposto, ma nessuna disposizione di legge commina la revoca del concesso benefizio, come ora si chiede per il Castorina sull'asserzione ch'egli sia emigrato in America. Ora, contro tale deliberazione, che fu notificata al Comune in data 21 ottobre, non fu proposto ricorso, e forma quindi ostacolo a che possa il S. C. prender in esame l'eccezione d'inammissibilità, fondata sulle medesime circostanze di fatto e sulle stesse ragioni di diritto già esaminate e riconosciute inattendibili dalla Corte d'appello.

Attesochè, essendosi formalmente in udienza rinunziato a tutti i motivi principali, occorre restringere l'esame ai soli motivi aggiunti, incominciando da quello relativo alla prescrizione.

E a proposito si osserva che non sussiste quanto si asserisce a sostegno di tale motivo, ossia che l'imputazione di falso non fu contestata se non dopo la sentenza della Sezione d'accusa 9 febbraio 1901.

Poichè risulta dagli atti, ed è riferito dalla sentenza denunziata, che la Camera di consiglio, con ordinanza del 15 ottobre 1900, ordinava la trasmissione degli atti alla procura generale a carico del Castorina, per rispondere, insieme ad altri, dei reati d'alterazione e sostituzione di bollettari relativi alla riscossione del dazio, e che il proc. gen., con requisitoria del 2 dicembre 1900, chiedeva rinviarsi il Castorina innanzi al tribunale, per rispondere dei reati anzidetti. Onde riesce inutile il ricercare in quale mese dell'anno 1896 fu commesso il falso, poichè, in ogni caso, la prescrizione sarebbe stata interrotta dall'ordinanza e requisitoria summentovate.

(*Omissis.*) Attesochè, per ritenere che di truffa continuata si trattasse, la Corte osservava che la truffa annualmente si rinnovava, lungo tutto il periodo dell'appalto, ogni qual volta il Castorina e i suoi complici percepivano in danno del Comune l'illecito profitto di oltre lire 5,000, stabilito come abbuono dovuto all'appaltatore.

Ora, così posta la questione, si ravvisano infondate le censure che col quarto e quinto dei motivi aggiunti si muovono alla sentenza, poichè, da un lato, non può dubitarsi, in diritto, che il reato di truffa si consuma quando l'autore di essa consegue effettivamente l'ingiusto profitto che ebbe in animo di procurarsi inducendo altri in errore con raggiri e artifizi, e, dall'altro, la sentenza ritenne, in fatto, che il profitto si conseguiva in tutti gli anni, per i quali continuò l'appalto fino al 1900, in cui fu scoperto l'inganno; troppo quindi è evidente che siamo nel caso del reato continuato.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Benedetti — rel. Orlandi — p. m. Coppola — avv.ti Escobedo e Pericoli per il ric.; Gusmano e Macherione per la p. c.).

(Prima Sezione.)

24 marzo 1906. 248

INFORTUNI NEL LAVORO — responsabilità civile — proprietari, capi e esercenti — fatti imputabili ai preposti alla direzione e sorveglianti — ferrovia — tabella delle qualifiche — (t. u. della legge sugli infortuni 31 gennaio 1904, n° 51, art. 32, 1° capov°.).

La tabella delle qualifiche degli addetti alle strade ferrate della società mediterranea, annessa al r°. d°. 21 gennaio 1899, n° LIII, è assolutamente estranea al disposto dell'art. 32 del testo unico della legge sugli infortuni nel lavoro [1].

. . . *Epperciò, a escludere la responsabilità civile dell'Amministrazione per fatto imputabile a persona da essa preposta alla direzione o sorveglianza del lavoro, mal si invoca la detta tabella, ove tale persona trovisi iscritta fra coloro appunto che son considerati operai per effetto dell'art. 2 del testo unico anzidetto* [2].

— — — — qualità di preposto — macchinista ferroviario — macchina di testa — (id. id.).

Il macchinista ferroviario è per la stessa

[1-2] — Cnfr. 18 marzo 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 581), citata anche in testo.

natura delle cose un preposto alla direzione del lavoro a lui demandato, a' sensi e per gli effetti dell'art. 32 *della legge sugli infortuni, tanto più se, quale macchinista di testa, regoli la corsa* [1].

— — — **sede penale** — (id. id.; cod. proc. pen., art. 1, 3, 4, 549 e seg.).

La responsabilità civile dell'esercente una industria, a' sensi e per gli effetti dell'art. 32, 1° *capov°., t. u. della legge sugli infortuni, ben può esser definita nel giudizio penale seguito anche in di lui contraddittorio* [2].

Ric. *Ruggiero* e *Oliva.*

La Corte: — Il 4 agosto 1901 partiva dalla stazione ferroviaria di Salerno il treno facoltativo nº 2220. Per la trazione del treno furono impiegate tre locomotive, una in testa detta « Busalla », e altre due in coda, la « Terzigno » e la « Cittadella ». Giunto il treno a Cava dei Tirreni, fu mutata la disposizione delle macchine, in modo che la « Terzigno » fu collocata alla testa del treno, seguita dalle altre due « Busalla » e « Cittadella ». La « Terzigno » era manovrata dal macchinista Ruggiero Agostino. Poco dopo la stazione di Nocera Superiore, al seguito d'uno strappo violento avvenuto alla testa del convoglio, il treno si spezzò, in modo che la « Terzigno » e la « Busalla » procedettero oltre e il « tender » della « Busalla » rimase attaccato alla « Cittadella » e al resto del treno. Nello staccarsi la « Busalla » dal suo « tender », si abbassò la ribalta, sulla quale stavano il macchinista Raffaele Gaglione e il fuochista Saggese Gaetano, che, precipitati sul binario e investiti dal treno, mutilati e sfracellati entrambi, il Gaglione morì immediatamente, il Saggese due ore dopo. Al seguito di questo fatto, fu aperta e condotta un'ampia e accurata istruttoria a carico dei frenatori, del capo deposito, del capo conduttore e altri, nonchè a carico del macchinista Ruggiero, che manovrava la locomotiva di testa, e fu chiamato pure nel procedimento penale il Giuseppe Oliva, quale responsabile civile, come direttore generale della società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo. La Camera di consiglio del Tribunale di Salerno, con ordinanza 16 ottobre 1903, dichiarò non luogo a procedimento per inesistenza di reato.

Senonchè, sopra opposizione della vedova di uno degli uccisi, costituitasi, insieme all'altra, parte civile, la Sezione d'accusa della Corte d'appello di Napoli, con sentenza 8 luglio 1904, accogliendo l'opposizione ch'era stata limitata nei rapporti soltanto del Ruggiero e dell'Oliva, li rinviava entrambi al Tribunale di Salerno, per rispondere il primo, con la responsabilità civile del secondo, dei due omicidî colposi nelle persone di Raffaele Gaglione e di Gaetano Saggese.

Il giudizio versava sopra un caso e una situazione di fatto tutta speciale, in quanto che il disastro era avvenuto nell'atto in cui il Ruggiero macchinista trovavasi nella condizione prevista dall'art. 21, § 1°, del regolamento per il servizio dei macchinisti e fuochisti, che è così espresso: « Quando un convoglio viene rimorchiato da due o più locomotive, è sempre il macchinista di testa che regola la corsa e dà i fischi regolamentari ».

Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 4 marzo 1905, assolveva il Ruggiero dall'imputazione ascrittagli per non provata reità, e di conseguenza assolveva altresì l'Oliva dalla responsabilità civile.

Contro questa sentenza interpose appello il proc. gen.

E la Corte d'appello di Napoli, con sentenza 28 novembre 1905, riparando quella impugnata, in applicazione dell'art. 371, capov°., c. p., 22 della legge sugli infortuni (art. 32 t. unico), e 21 del citato regolamento per i macchinisti e fuochisti, dichiarò Ruggiero Agostino colpevole di avere per imprudenza e inosservanza dei regolamenti cagionata la morte di Gaglione Raffaele e di Saggese Gaetano, e l'Oliva in detta qualifica di responsabile civile, e condannò il Ruggiero a 10 mesi di detenzione e alla multa di lire 1,667, e in solido col responsabile civile alle spese del procedimento e alla rivalsa dei danni verso le parti civili.

Contro questa sentenza entrambi ànno prodotto ricorso.

(*Omissis.*) Osserva che, in appoggio del suo ricorso, l'Oliva presenta i due motivi principali seguenti:

1° Violazione dell'art. 22 della legge sugli infortuni, 17 marzo 1898 (32 della legge 31 gennaio 1904, testo unico). Si deduce che detta legge, limitando le regole di gius comune in materia di responsabilità civile, circoscrive quella del proprietario, capo o esercente della impresa o industria al solo caso in cui la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro ch'egli

[1] — Cont. Corte d'app. di Roma, 28 aprile 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LVIII, pag. 752, n 4).
[2] — Cont. Corte d'app. di Catanzaro, 20 agosto 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 723, n 8).

à preposto alla direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il codice civile. E poichè nella tabella delle qualifiche degli agenti addetti alle strade ferrate della società mediterranea, i quali, a sensi dell'art. 2 della legge sugli infortunî, sono considerati come operaî, figurano al nº 11 i macchinisti, se ne inferisce che costoro sono dei semplici operaî, che non sono dunque e non posson mai rivestire il grado e la qualità di preposti, e di qui l'inapplicabilità al concreto caso dei citati articoli, e la conseguente irresponsabilità civile dell' Amministrazione ferroviaria.

(*Omissis.*) Seguono questi altri due motivi aggiunti:

1º Violazione dell'art. 323, nº 3º, c. p. p. in relazione all'art. 21 del regolamento per i macchinisti e fuochisti. Si nota al riguardo che il cit. art. 21, § 1º, erroneamente fu applicato al caso in esame, mentre si dovea invece prendere in considerazione il § 2º, e che inoltre non potea prescindersi dall'art. 2 del regolamento medesimo.

2º Violazione degli art. 1, 3, 4 c. p. p., e degli art. 549 e seguenti stesso codice, che regolano la chiamata del responsabile civile in una causa penale. Si nota, in proposito, dal ricorrente che, se il chiamato in causa come responsabile civile fosse colpevole di omissioni e negligenze proprie, come in fatto ritenne la sentenza impugnata, queste potranno dal danneggiato proporsi in separata sede del giudizio civile, ma non in quel giudizio penale ove la sua responsabilità civile è circoscritta dal reato, e à per base la responsabilità penale di un suo commesso.

(*Omissis.*) Osserva, sul *primo motivo principale*, che realmente l'invocata tabella è assolutamente estranea al disposto dell'art. 22 della legge sugli infortunî, ed è ben agevole persuadersene. Primieramente, qualora i compilatori di essa avessero intesa di riferirla a tale articolo, per fissare un criterio limitativo della responsabilità civile dell'esercente l'impresa, nell'ipotesi prevista dall'articolo stesso, invece di redigere un elenco delle categorie di agenti considerati come operaî, era naturale che si fosse dichiarato quali agenti erano e doveano esser considerati come preposti, ed era ovvio che ivi si citasse in linea di richiamo l'art. 22 della legge. Invece non si pensò mai di fare una lista dei preposti per contrapporla a quella dei considerati come operaî, ed ivi fu citato l'art. 2, diretto a determinare chi debba considerarsi come operaio agli effetti della legge. E basta riflettere che detto art. 2 fa parte del titolo I, col quale vengon fissati i limiti d'applicazione della legge, per doverne inferire che per detta tabella s'intese unicamente di descrivere le diverse categorie di agenti, la cui assicurazione era obbligatoria per i capi o esercenti delle imprese contemplate dall'art. 1 della legge.

In secondo luogo, non dee sfuggire che la tabella non dice già che tutte le 35 categorie di agenti ivi designati sieno dei semplici operaî, ma dice invece che tali agenti sono considerati come operaî, e che per tali sono considerati ai sensi dell'art. 2 della legge, con le quali espressioni si coarta il concetto che ufficio della tabella, più volte rammentata, è quello tassativamente di comprenderli tutti nella cerchia degli agenti che debbono essere assicurati.

E quando inoltre si consideri che il richiamato art. 2 della legge dispone doversi considerare come operaio anche chiunque, senza partecipare materialmente al lavoro, sopraintende al lavoro degli altri, purchè ricorrano le condizioni ivi indicate relative al limite e al modo di pagamento della mercede, non è ormai più possibile disconoscere che l'essere considerato come operaio e l'avere tuttavia veste e qualifica di preposto o abitualmente e per la stessa natura delle funzioni esercitate, o attualmente per la funzione esercitata al momento dell'infortunio nell'ipotesi o agli effetti previsti dall'art. 22, sono due termini perfettamente compatibili, imperocchè nessuno potrà certamente revocare in dubbio che colui, che, senza partecipare materialmente al lavoro, sopraintende al lavoro degli altri, è evidentemente un preposto e che non potrebbesi senza aperta contradizione qualificare costui come operaio.

Che più? Il significato assolutamente diverso nel caso di queste due espressioni « essere degli operaî » ed « esser considerati come operaî » risulta dallo stesso contenuto della tabella in questione, vuoi perchè parecchie delle categorie ivi indicate, come « assistenti ai lavori », « capi squadra », « capi manovra », e più altre configurano ben altro che dei puri e semplici operaî; e vuoi perchè, al nº 14, vien contrassegnata la categoria degli operaî, la quale rappresenterebbe un controsenso, una indicazione strana ed anzi assolutamente assurda, se fosse vero che tutte indistintamente le 35 categorie ivi designate rappresentassero degli operaî puri e semplici.

Il S. C. osserva che, premesse tali idee d'indole generale, per quanto importantissime nella materia, giova ora procedere all'esame del caso preciso che si è verificato, e vedere

se il Ruggiero Agostino, condannato per i due omicidî colposi da lui causati, fosse oppur no un preposto alla direzione del lavoro ai termini dell'art. 22 della legge sugli infortuni.

Nell'attuale questione è del massimo momento non abbandonarsi alle astrazioni, ma portare una retta visione su ciò che realmente si è verificato. Si dee rilevare che qui non trattasi d'imprese di costruzioni edilizie o d'altra impresa qualunque, ma si è in presenza di una impresa d'esercizio di strade ferrate, vale a dire di un'impresa di trasporti. Ora non sembra potersi dubitare che colui che è addetto al servizio d'una siffatta impresa come macchinista è per la stessa natura delle cose un preposto alla direzione del lavoro a lui demandato.

Imperocchè il macchinista entra in azione dal momento in cui s'inizia il moto del convoglio per continuarlo sino all'arrivo di questo alla sua destinazione. E fino da quel primo momento egli è necessariamente investito del governo della locomotiva; a lui spetta moderare la velocità del convoglio, accelerarlo o rallentarlo secondo le varie condizioni e accidentalità della linea che percorre; da lui, insomma, dipende che il viaggio si compia regolarmente, e senza che l'integrità delle cose e l'incolumità delle persone abbia a patire detrimento.

Ora codesto modo di funzionare del macchinista presenta tutti i caratteri del vero preposto al lavoro di cui è incaricato, talchè, se anche si potesse prescindere dalla precisa situazione, ch'ebbe a verificarsi nel concreto, e dalle testuali disposizioni regolamentari che vi si riferiscono, già da ciò solo che precede risulterebbe che il macchinista ferroviario è sempre e abitualmente, e per la stessa indole e finalità delle sue funzioni, un vero preposto alla direzione del lavoro che l'Amministrazione ferroviaria assume nell' interesse del pubblico e che il macchinista eseguisce liberamente quale assunto al servizio dell'Amministrazione medesima. Imperocchè preposto alla direzione d'un lavoro è colui che, nell'atto in cui lo compie, è libero e autonomo nella sua attività, senza che questa, nel tempo in cui si attua materialmente, possa essere moderata e dominata dalle disposizioni e dagli ordini di un superiore o di un sovrastante, e che per l'esercizio di tale sua funzione tiene a sua disposizione i mezzi occorrenti che a lui spetta di bene indirizzare al fine dell'impresa che lo assume al proprio servizio. Dal che s'à a concludere che colui al quale è affidato l'esercizio di macchine e segnatamente se trattisi di locomotive, è necessariamente dalla stessa natura del lavoro costituito nella condizione di preposto, il quale concetto spicca anche nel testo della legge speciale sugl'infortuni, ove nella soggetta materia dell'esercizio di macchine, vengono letteralmente designati con la qualifica di preposti coloro cui è demandato per conto d'una impresa l'esercizio suddetto, come si legge al quarto alinea dell'art. 7 del testo unico 31 gennaio 1904.

Tuttociò dimostra all'evidenza che con ben poca opportunità il ricorrente invocò la sentenza di questo S. C. del 18 marzo 1905 in causa *Discacciati*, perocchè ivi la Corte desunse il criterio precipuo della propria decisione dalla verità e realtà obiettiva delle cose quando approvò l'ordinanza della Corte d'assise di Milano, perchè, « a prescindere dalla tabella delle qualifiche degli agenti ferroviari », disse che bene aveva osservato la Corte di merito « che ai deviatori, per la natura dell'opera che prestano, non è demandato di dirigere o di sorvegliare chicchessia, la loro opera è di mera esecuzione e non ànno nelle loro funzioni direzione o sorveglianza di lavoro ». La quale considerazione, che formò la ragione del decidere, è chiaro che si rivolge direttamente a oppugnare l'assunto del ricorrente per trattarsi qui dell'opera del macchinista, che, quando il treno è in moto, presiede alla direzione e al governo della macchina stessa.

Supposto, pertanto, che dell'applicabilità dell'art. 22 della legge fosse condizione che l'autore del fatto per la stessa indole delle sue funzioni fosse un preposto dell'esercente, tale condizione nel concreto dovrebbe dirsi adempiuta.

Se non che ritiene questa Suprema Corte che ad affermare la civile responsabilità dell'esercente basti che l'addetto all'impresa esercitasse funzioni di preposto nel momento in cui, nell'esercizio delle funzioni medesime, si rese autore del fatto da cui derivò l'infortunio. Imperocchè il titolo giuridico della responsabilità civile del preponente risiede appunto nel rapporto intercedente fra costui e il preposto, in virtù del quale l'imputazione che investe il preposto si comunica per gli effetti civili al preponente, che gli affidò l'ufficio, il cui malo adempimento fu causa efficiente dell'infortunio.

Ora, nel concreto, ricorre una situazione di fatto tutta speciale, prevista da una testuale disposizione dell'art. 21 del regolamento per i macchinisti e fuochisti, nella quale situazione versando il Ruggiero, quale macchinista di testa, per necessità di cose, e per esplicita dichiarazione regolamentare, regolava la corsa.

Ora, è forza riconoscere che, anche a prescindere dalla sua qualifica abituale, una siffatta attribuzione lo investiva della qualità di preposto alla direzione del lavoro assegnatogli, che consisteva nella condotta del convoglio, e ben dice la sentenza impugnata che anche l'operaio può assorgere a preposto, quando lo si destini a funzioni dirigenti, come per il Ruggiero ebbe a verificarsi. E fu mentre compiva l'ufficio assegnatogli ch'egli commise l'atto imprudente e contrario alle regole le più elementari ch'egli avrebbe dovuto osservare, atto che fu causa efficiente del deplorato disastro. In tale situazione di cose l'impugnata sentenza interpretò e applicò rettamente l'art. 22 della legge, e le stesse ingiuste e lacrimevoli conseguenze che deriverebbero da un'interpretazione diversa sono il suggello dell'esattezza del criterio cui il magistrato di merito seppe inspirarsi.

Osserva, sul *primo motivo aggiunto*, che, dopo quanto precede, si rende un vero fuor d'opera ricorrere al 2° comma dell'art. 21 del citato regolamento, onde al macchinista di testa è ingiunto di partecipare agli altri macchinisti le comunicazioni che gli vengono fatte per la circolazione del convoglio loro affidato, locchè per la questione che ora si discute è del tutto irrilevante. Come del pari è inutile rifugiarsi all'art. 2 del regolamento medesimo. Invero quelle ivi contenute sono dichiarazioni che riflettono l'organico dell'Amministrazione ferroviaria in generale, che, come tutti gli organici, è composto a gerarchia di gradi e di classi.

Ed è ben naturale che i macchinisti abbiano dei rapporti di dipendenza dai loro superiori, ma non è chi non vegga che i rapporti di subordinazione dei macchinisti dirimpetto ai capi deposito o ai capi stazione sono affatto inconcludenti nel caso, nel quale trattasi unicamente di definire la condizione del macchinista mentre il convoglio è in moto, ed egli solo ne regola e ne può regolare la corsa: e non à importanza nel caso la stessa dichiarazione che i macchinisti lungo la linea dipendono dai capi treno. Certo, prima della partenza del treno, come per il viaggio che questo dee compiere, per le fermate alle stazioni intermedie, e per tanti altri molteplici rapporti, il macchinista deve obbedire agli ordini del capo treno. Ma tutto ciò non porta ad alcuna conseguenza nella specie. Fatto è che, durante la corsa del treno, la locomotiva è in mano del macchinista che solo può dirigerla e la dirige a suo senno, dovendo osservare tutte le regole e cautele che sono proprie di questo importantissimo e capitale momento in cui si svolge e si compie il trasporto, ch'è quanto dire il servizio che costituisce il vero oggetto di siffatta impresa ferroviaria, cui tutti gli altri servizî, cui essa provvede, sono coordinati. È il macchinista, e non altri, che dispone del regolatore, ed è da una determinazione inconsulta che il macchinista può prendere da un momento all'altro circa al modo di manovrare la macchina, o circa al regolatore, che possono sorgere, e pur troppo non di rado sorgono i più gravi pericoli e si producono deplorevoli disastri. Ciò che sventuratamente avvenne nel caso in esame, mentre il macchinista di testa Ruggiero era il solo preposto alla corsa del treno, il solo padrone della situazione, sotto la sua responsabilità penale e civile, nonchè sotto quella civile dell'Amministrazione che serviva, in un momento in cui il capo treno non potea spiegarvi alcuna influenza.

Osserva, sul *secondo motivo aggiunto*, che la sentenza impugnata à ben ritenuto di poter e dovere statuire sulla responsabilità civile dell'Amministrazione nella stessa sede del giudizio penale, dove questa era stata legittimamente citata e avea prestato il suo contraddittorio, in quanto che l'impugnata sentenza tale responsabilità pronunziò come dipendente e avente base e fondamento nel reato commesso dal suo preposto: e vie meglio ancora la tenne assodata e la confermò in quanto, come pur troppo risultava, in fatto, per le emergenze dell'ampia istruttoria e delle assunte perizie, giudicò che anche le cattive condizioni del materiale concorressero a produrre il disastro.

Il ricorso dell'Oliva, pertanto, sotto tutti i rispetti si ravvisa privo di fondamento.

Per questi motivi, ecc. — (Pres. Fiocca — rel. Piolanti — p. m. Sansonetti — avv.ti Fabrizi per il ric. Oliva; De Nicola e Mirenghi per la p. c.).

(Seconda Sezione.)

20 febbraio 1906. 344

DIBATTIMENTO — GENERALITÀ — porte chiuse — ordinanza — verbale — (cod. proc. pen., art. 268 e 316).

« *Non à nessuna importanza che l'ordinanza di chiusura delle porte sia riferita in sunto* » *nel verbale* [1].

---

[1] — « Poichè tutte le parti, non esclusa la difesa del ricorrente, furon d'accordo su tale provvedimento e non vi fu protesta. »

Cnfr. 15 giugno 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LVIII, pag. 311 — e *Nota* ivi).

— — — **riapertura — sentenza** — (cod. proc. pen., art. 268, 316 e 322).

L'annotazione in calce alla sentenza: « così decisa e pronunziata alla pubblica udienza, ecc. » è sufficiente ad attestare la riapertura delle porte, rimaste chiuse durante il dibattimento, per la pronunzia della sentenza stessa [1].

PARTE CIVILE — RAPPRESENTANZA — procuratore legale — avvocato.

« *Il difensore della p. c. si dee ritenere che fosse procuratore legale, una volta che vi è nominato nella qualità di avvocato nè fu fatta alcuna osservazione al riguardo* [2]. »

DIBATTIMENTO — P. C. — conclusioni — verbale — (cod. proc. pen., art. 281, n° 9°, 316).

« *Le conclusioni della p. c. non si può dire che non siano riportate, una volta che il verbale registra che furono in conformità della comparsa conclusionale, il cui foglio si trova inserito nel verbale stesso* [3]. »

ATTI DI LIBIDINE VIOLENTI — circostanze non influenti — (cod. pen., art. 333).

La lacerazione o meno dell'imene è cosa indifferente ai fini del delitto di atti di libidine violenti [4].

Ric. *Benedetto Vincenzo*.

(Seconda Sezione.)

23 febbraio 1906. **845**

CASSAZIONE — RICORSO — sentenze preparatorie e interlocutorie — ammissione della p. c. — (cod. proc. pen., art. 647).

« *L'ordinanza, con la quale si ritiene valida ed efficace la costituzione di p. c. in giudizio, à carattere preparatorio* », *ai sensi e per gli effetti dell'art.* 647 *p. p.* [5].

PARTE CIVILE — COSTITUZIONE — rinunzia — allontanamento dal dibattimento — (cod. proc. pen., art. 281, n° 9°).

L'allontanarsi dal dibattimento non implica rinunzia alla costituzione di p. c. validamente fatta in precedenza [6].

RIUNIONE DI CAUSE — facoltà incensurabile — (cod. proc. pen., art. 21).

La riunione delle cause è nella facoltà del magistrato, e quindi non può il relativo provvedimento esser soggetto a censura in Cassazione [7].

Ric. *Di Battista* e *altri*.

(Seconda Sezione.)

26 gennaio 1906. **846**

BANCAROTTA FRAUDOLENTA — libri di commercio — falsificazione — aumento dell'attivo — epoca anteriore al fallimento — uso — avviso — (cod. comm., art. 860).

Commette bancarotta fraudolenta, a' sensi dell'art. 860 *cod. comm.*, « *così chi altera materialmente i dati veri della scritturazione esistente nei libri, come chi suppone e foggia dati falsi, facendovi impostazioni di partite o valutazioni non vere, o segnandovi, come risultati di conteggi, somme non corrispondenti alla verità delle cose* »; *e ciò anche nello scopo di aumentare nominalmente l'attivo, e non durante il constatato periodo di cessazione dei pagamenti, ma durante il disagio economico precedente* [8].

... *Nè monta che non siasi fatto uso dei libri così alterati e che, con la cessazione dei pagamenti, l'Autorità sia stata avvertita della loro imperfezione.*

Ric. *Bruno* e *altri*.

---

1 — « Ciò completa il verbale. »

Conf. 23 marzo 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 709, n).

Cnfr. 20 marzo 1905 (*Id.*, vol. LXI, pag. 703).

2 — V. 22 dicembre 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LIX, pag. 406 — e *Nota* ivi).

3 — « Bisognava altrimenti fare la prova che quel foglio fu inserto senza l'opera del cancelliere. »

Conf. 22 febbraio 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LX, pag. 737, n 1).

4 — « Non discutendosi, nella specie, di violenza carnale, nè tentata nè consumata: e quanto ai fini civili della riparazione del danno, essa è discussione che sempre può farsi in sede di liquidazione dei danni. »

5 — Come più volte à insegnato questo S. C. »

Conf., da ultimo, 4 dicembre 1905, a pag. 419 di questo volume — e *Nota* ivi.

6 — « Perchè le rinunzie non si presumono, ma debbono esser esplicite o debbono risultare da un fatto che sia incompatibile col diritto che s'intende conservare. »

7 — « Essendo basato su un giudizio di mero apprezzamento di fatto. »

Conf. 19 maggio 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 56 — e *Nota* ivi di richiamo).

8 — Cnfr. 23 marzo 1900 (*Riv. Pen.*, vol. LII, pag. 285).

La Corte: — (*Omissis.*) Non si può ammettere che le falsificazioni, di cui parla l'art. 860 cod. comm., sieno solo le falsificazioni materiali, in quanto cioè venga materialmente alterata la scrittura esistente nei libri. No: il concetto della legge è, che i libri sieno espressione genuina, fedele, della gestione commerciale del negoziante (art. 21, 28, 856, n° 5°, 857, n° 1°, cod. comm.), affinchè chi abbia a contrattare con esso, possa da quelli apprendere lo stato vero dei di lui affari, e, in caso di fallimento, si possa dai medesimi giudicare delle sue responsabilità.

Or, a codesta finalità contravviene così chi alteri materialmente i dati veri della scritturazione esistente nei libri, come chi suppone, foggia dati falsi, facendovi impostazioni di partite o valutazioni non vere, o segnandovi, come risultati di conteggi, somme non corrispondenti alla verità delle cose. L'uno come l'altro fanno cosa falsa; e difatti l'art. 860 parla in genere di falsificazione nei libri. Nè giova far richiamo all'art. 857, n° 1°, che pur contempla il caso dei libri o inventari che non presentano il vero stato attivo e passivo del fallito; poichè quella disposizione si riferisce al caso che non vi sia frode, malizia nell'alterazione: come ancora non giova dire che, se il legislatore nella prima parte dell'art. 860 avesse inteso comprendere anche la falsificazione concettuale del contenuto dei libri, non occorreva nell'ultima parte considerare espressamente il caso che il fallito nei libri o nel bilancio fraudolentemente si riconosca debitore di somme non dovute: poichè quest'enunciazione è fatta a occasione di contemplare una speciale forma di bancarotta fraudolenta, quella di esporre passività insussistenti, che si può commettere sia nei libri, sia in atti autentici o privati, e sia nei bilanci: ora, nell'enumerare i diversi modi come si può commettere tale specie di bancarotta, era opportuno non lasciare sfuggire anche quello per indebita impostazione nei libri, onde l'indicazione di altri modi non desse luogo a dubbio che questo non fosse compreso.

L'osservazione che si trattasse di errori di calcolo facili a scoprirsi costituisce una questione di fatto, non esaminabile in questa sede: e d'altronde i magistrati di merito ritennero che non solo vi fossero errori di calcolo nelle somme, ma valutazioni di merci non corrispondenti al giusto apprezzamento, e false impostazioni di partite con aumento nei crediti e diminuzione nei debiti, e che dal tutto insieme derivasse tale confusione che non fosse stato possibile ricostruire lo stato economico della ditta e nessun lume si potesse avere intorno all'inqualificabile gestione tranne quello di constatare uno sbilancio di oltre un milione di lire.

Non si può ammettere che non siavi bancarotta fraudolenta per falsificazione nei libri quando le falsificazioni non siano state dirette ad aumentare il passivo, invece ad aumentare nominalmente l'attivo. Perciocchè la legge non fa distinzione, e questa ipotesi della bancarotta fraudolenta à la sua ragione di essere nella perturbazione che con la falsificazione o sottrazione dei libri si reca all'esame della gestione del fallito, e prescinde dall'indagine sul se vi siano sottrazioni patrimoniali (contemplate in altre ipotesi dell'istesso articolo); e bensì la maliziosa sottrazione o falsificazione di libri, seguita poi dal fallimento, fa per presunzione di legge ritenere la sottrazione patrimoniale a danno dei creditori.

E mal si oppone che le falsificazioni dirette a far apparire l'attivo maggiore che non è e il passivo meno non rechino danno alla massa fallimentare. Perciocchè: 1° la massa fallimentare bisogna considerarla nel tutto insieme, non solo dei creditori esistenti, ma anche dei nuovi che forse, attratti dalle falsificazioni dei libri, s'inducono per ciò a far credito, rimanendone poi danneggiati; 2° con l'aumento di nuovi creditori, è naturale che nel giorno della liquidazione per fallimento, diminuisce anche per i creditori precedenti la ragione del dividendo.

Non è esatto il principio che non vi possa esser bancarotta fraudolenta per falsificazione nei libri quando non sieno state commesse durante il constatato periodo di cessazione di pagamenti, ma durante il disagio economico precedente.

Perciocchè l'art. 860 parla del commerciante fallito, che à falsificati (in generale, al tempo passato) o sottratti i libri. Dunque l'intervenuto fallimento, la dichiarazione di fallita, è uno degli estremi del reato, ma la sottrazione o falsificazione può riferirsi a qualunque tempo anche anteriore.

Ed è naturale, poichè il reato di bancarotta è reato contro il credito commerciale, e la legge intende nelle diverse ipotesi della bancarotta fraudolenta a perseguire codeste violazioni del credito (distrazione, occultamento, dissimulazione d'attivo), nonchè a perseguire la manomissione di quegli istituti (libri commerciali) a cui il credito grandemente si appoggia: ora, in qualunque tempo codesti fatti si commettano, si à il reato. È bensì la punibilità di tali fatti sottoposta alla condizione che

il commerciante fallisca, perchè senza di ciò mancherebbe il danno e l'interesse sociale alla repressione. Ma, una volta avvenuto il fallimento, si ripiglia in esame tutta la sua azione commerciale, anche per le sottrazioni e falsificazioni commesse anteriormente, giacchè la gestione commerciale forma un tutto insieme connesso; e, d'altronde, le falsificazioni, sottrazioni, ecc. dopo la dichiarazione di fallimento sono rare, giacchè subito si procede all'apposizione dei sigilli (art. 734 cod. comm.), nè la legge intende a perseguire la protezione dei creditori di questo o di quel periodo di tempo soltanto, ma dei creditori in generale.

Si è disputato se si possa aver bancarotta per distrazione di attivo quando non è stata ancora dichiarata la cessazione dei pagamenti, a motivo che sin allora il commerciante non cessa di avere la disposizione de'suoi beni.

Ma neppure questa ragione di dubitare v'è per la sottrazione o falsificazione dei libri, non avendo egli in nessun tempo il diritto di ciò fare.

In fatto, poi, le sentenze di merito accertano che le falsificazioni vennero create in tale periodo di rovina economica dell'azienda, in tale voragine di *deficit*, che la ditta non avrebbe potuto tirare avanti senza quel sistema di mistificazione, durato per anni.

Quanto alla duplice forma sotto cui si presenta l'obiezione di non aver fatto uso dei libri così alterati, nè prima, nè dopo la cessazione dei pagamenti, è da osservare:

1° Che a nulla rileverebbe che per ottenere dei prestiti non si fossero presentati i libri così alterati, ma delle false situazioni di cassa. Poichè l'uso dei libri commerciali bisogna considerarlo non soltanto in rapporto ai creditori cui sieno esibiti per le contrattazioni (nei quali riguardi, in caso di falsità, vi può esser luogo a truffa), ma l'uso di detti libri bisogna anche considerarlo in rapporto alla finalità che essi devono compiere in caso di fallimento come prova di tutta la gestione del commerciante per le conseguenti responsabilità; onde in quest'ultima ipotesi che dà luogo al reato di bancarotta, la legge non parla di uso dei libri falsificati, ma basta che si lascino queste fonti impure dell'amministrazione commerciale o che si sottraggano affatto. E tutto ciò a prescinder che le situazioni di cassa per ottenere dei prestiti furon presentate come estratti dei bilanci che devon chiudere i libri inventari (art. 22 cod. comm.), e che negli usi commerciali le situazioni di cassa si sogliono produrre in luogo dei bilanci, non avendo questi autenticità maggiore.

2° Non può aver valore che, alla cessazione dei pagamenti, i falliti stessi misero in sull'avviso l'Autorità sull'imperfezione dei libri: poichè è assodato che, d'altronde, essi non diedero punto il modo di ricostruire nella sua esattezza il contenuto dei libri medesimi, onde, come s'è detto innanzi, rimase tale confusione che non fu possibile aver lume intorno all'inqualificabile gestione.

Or il mettere l'Autorità, in conseguenza di un fatto doloso, in condizione di non poter far uso dei libri già determina il reato di bancarotta fraudolenta; tanto vero che la legge considera come caso di bancarotta anche la semplice sottrazione dei libri. La circostanza di aver messa l'Autorità sull'avviso potea valere agli effetti di escludere il dolo; ma i giudici di merito ritennero che quella fu una commedia per eludere i rigori della legge, e quindi non potea condurre a conseguenze giuridiche per escludere il reato.

(*Omissis.*) Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. Petrella — rel. Martino — p. m. Andreucci — avv.ti De Antoni, Di Benedetto, Monti Guarnieri, Pasquali e Rossi).

(Seconda Sezione.)

23 febbraio 1906. 847

CASSAZIONE — RICORSO — sentenze preparatorie — sentenza d'appello — validità della querela — rinnovazione del giudizio — (codice proc. pen., art. 647).

È preparatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 647 p. p., la sentenza d'appello, che, riformando quella di primo grado, dichiari valida ed efficace la querela di diffamazione, mandando a rinnovarsi il dibattimento in udienza da destinarsi [1].

Ric. *Casarano Rocco.*

---

[1] — « Poichè non fa che spianare la via al giudizio sull'imputazione di diffamazione, al ricorrente Casarano addebitata, senza toccare nè l'esistenza del reato, nè la responsabilità dell'imputato. Per altro verso, nulla vieta che la stessa questione ora proposta possa esser sollevata insieme al ricorso avverso la sentenza di merito, che fosse per avventura di condanna; avvegnachè nessuna decadenza possa temersi in pregiudizio dell'imputato, bastando a mantenere

(Seconda Sezione.)

13 febbraio 1906. 848

CONDANNA CONDIZIONALE — APPLICABILITÀ — contumace — (l. 26 giugno 1904, art. 1 e 5).

« *La circostanza che, per la contumacia, non possa farsi l'ammonizione all'imputato non osta che, quando ne sia il caso, il benefizio della condanna condizionale possa accordarsi* [1]. »

Ric. *Jacovelli Francesco.*

(Seconda Sezione.)

14 marzo 1906. 849

APPELLO — GIUDIZIO — p. c. — intervento e conclusioni — (cod. proc. pen., art. 281, n° 9°, 361, 362, 363, capov°.).

La parte civile può intervenire e produrre osservazioni e deduzioni in appello, senz'uopo che la sua comparsa e relativa udizione sia ordinata in base al capov°. dell'art. 363 *p. p.*

Ric. *Mombelli Giuseppe.*

La Corte: — (*Omissis.*) Sul mezzo di rito, osserva che la nullità eccepita non trova fondamento nella legge. Il ricorrente pare che dimentichi che il querelante Squassina erasi costituito parte civile e che, come tale citato, intervenne nel giudizio d'appello. Or niuna disposizione di legge vieta alla parte civile di fare orali osservazioni e deduzioni nel giudizio di secondo grado, come non è vietato, e molto meno a pena di nullità del dibattimento, che di quelle osservazioni e deduzioni si prenda nota nel verbale. L'imputato, del resto, e il suo difensore, che non si opposero e neppur protestarono, riconobbero con la loro acquiescenza la regolarità di quel procedimento.

Ma, oltre a ciò, va in proposito ritenuto che legalmente la parte civile fu intesa nel giudizio d'appello, imperocchè, se il codice di rito all'art. 361 prescrive l'obbligo al proc. del re di « far notificare alla parte civile il giorno stabilito per l'udienza, affinchè intervenga nel giudizio, se lo crede di suo interesse », e se per gli art. 362 e 281 la parte civile dee prendere le sue conclusioni e può altresì replicare, confutando le argomentazioni dell'imputato e del costui difensore, egli è certo che la facoltà di interloquire, di proporre osservazioni e di fare deduzioni, non le fu dal legislatore negata.

Tutte le argomentazioni, perciò, del mezzo di ricorso, tendenti a dimostrare illegittimo l'intervento della parte lesa nel giudizio d'appello, perchè non ordinato l'intervento stesso dal Collegio giusta l'art. 363, alinea, perdono ogni valore nella causa attuale, in cui, per la costituzione di parte civile dell'offeso, quest'ultimo assumeva la veste di parte in giudizio, con l'inerente diritto d'intervenire in appello e di parlare e prendere conclusioni; diritto che si attiene all'integrità dei giudizi, e che trovasi espressamente riconosciuto, oltre che nell'articolo 361 su citato, anche nel n° 9° dell'art. 281,

---

integro il diritto della difesa che la sentenza emessa fosse protestata e poi, a sua volta, impugnata insieme alla sentenza definitiva. »

Cnfr. 9 marzo 1906, a pag. 682 di questo volume.

1 — « Perocchè quel provvedimento non è di essenza, come più volte à già insegnato questo S. C., anche con recentissime sentenze. »

Conf., da ultimo, 15 gennaio 1906, a pag. 318 di questo volume — e *Nota* ivi di richiamo; 27 ottobre 1905, *P. M.* in c. *Marasca*, ov'è detto: « Non si comprende come mai la contumacia dell'imputato possa spiegare tale influenza in codesto istituto da opporre un ostacolo all'attuazione del medesimo, mentre pur possa apparirne meritevole, e nel riflesso che la contumacia può anche dipendere da forza maggiore. E si noti che la locuzione stessa dell'art. 1° della legge conduce a respingere tal concetto, poichè ivi è detto che il giudice può, non già concedere o accordare, ma bensì ordinare quanto ivi è disposto, con che si accenna chiaramente a una determinazione che il magistrato prende a norma delle circostanze con un criterio affatto obiettivo, indipendentemente dall'istanza dell'interessato e unicamente esercitando l'alta funzione che dalla legge gli è demandata. Sono evidenti i fini di giustizia e di eminente utilità politica che la legge è intesa a raggiungere, e il loro conseguimento non può essere subordinato alla comparsa del prevenuto in giudizio. Ma a codesta conclusione osta il disposto dell'art. 5 della stessa legge, poichè esso racchiude un provvedimento d'indispensabile utilità e convenienza, ma non tale che appartenga all'organismo essenziale dell'istituto, di guisa che questo non possa funzionare se non a condizione che l'imputato sia presente a poter ricevere un ammonimento e un avvertimento che la legge prescrive nell'interesse dell'imputato medesimo, con l'intenzione che costui riceva, per la severa e autorevole parola del magistrato, nell'animo suo, un'impressione tale che valga a contenerlo d'ora innanzi nell'ossequio alla legge. »

richiamato per i giudizî d'appello dall'art. 362. In quel n° 9° è detto: « dopo le deposizioni dei testimoni e le osservazioni rispettive delle parti, la parte civile prende le sue conclusioni »; ben distinguendosi così le conclusioni della parte civile, opera del suo procuratore, dalle osservazioni che quale parte in causa può personalmente presentare o rivolgere alle altre parti.

(*Omissis.*) Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Presid. Petrella — rel. Savastano — p. m. Frola — avvocati Escobedo e Persico).

(Prima Sezione.)

28 novembre 1905. 850

DIBATTIMENTO — TESTIMONI — giuramento — minore — incertezza — attestazione del padre — documento in contrario — produzione in cassazione — (cod. proc. pen., art. 285, 297 e 299).

Ben è sentito senza giuramento un testimone che dichiari di non ricordare di aver compito o meno i quattordici anni, quando il padre, teste egli pure in causa, escluda che li abbia compiuti e non siansi ritenute necessarie ulteriori indagini [1].

... *Nè vale in contrario produrre l'atto di nascita in Cassazione a dimostrare che effettivamente li avea compiuti* [2].

GIURATI — QUESTIONI — omicidio — esecuzione immediatamente posteriore ad altro reato — non indicazione — (cod. pen., art. 366, n° 6°; cod. proc. pen., art. 494 e 495).

Non vi à nullità per non essersi nella questione sulla qualifica dell'omicidio, ai sensi del n° 6° dell'art. 366, *nominativamente designato l'altro reato.*

— — — — ipotesi varie — unica questione — (id. id. id.).

È regolare la questione sulla qualifica dell'omicidio a' sensi del n° 6° dell'art. 366 *c. p., che prospetti tutte quante le ipotesi ivi prevedute* [3].

Ric. *Japetto Salvatore.*

La Corte: — Ritenuto che Japetto Salvatore, dichiarato colpevole in seguito al verdetto dei giurati di furto qualificato per l'unione di tre persone, e d'omicidio aggravato consumato immediatamente dopo aver commesso altro reato per assicurarne il profitto, o per occultarne o sopprimerne le prove, o per procurarsi l'impunità, fu, con sentenza della Corte d'assise di Catanzaro in data 13 maggio 1905, condannato, attese le concesse attenuanti, alla pena della reclusione per la durata di anni 30.

Il condannato in tempo utile produsse ricorso per cassazione della sentenza suddetta, e denunciò per l'invocato annullamento i seguenti motivi:

(*Omissis.*) 2° Violazione degli articoli 285 e 297 c. p. p., inquantochè non fu fatto giurare il teste Candiloro Eugenio, sebbene avesse già compiuto gli anni 14 nel giorno 10 maggio 1905 in cui rese la sua deposizione, essendo nato nel 23 giugno 1890, come risulta dal documento, che si è esibito in questa sede;

3° violazione degli art. 366 c. p., 494 e 495 c. p. p., perchè nella questione quarta del secondo carico non fu specificato quale fosse il reato col quale veniva il reato d'omicidio a formare tutt'uno per nesso logico e cronologico;

4° violazione degli stessi articoli, in quanto si sono conglobati nell'unica questione quarta tutte le ipotesi di cui all'art. 366, n° 6, c. p., mentre si debbono scindere e prospettare separatamente. Per giustificare questa censura il ricorrente osserva che l'avverbio « immediatamente », di cui nell'art. 366, si riferisce solo ai due primi casi ipotizzati nello stesso articolo, e ne deduce che i giurati ànno potuto affermare una qualunque delle ipotesi di cui all'articolo 366, ma la circostanza di tempo, come si riferisce, non a tutte, ma ad alcune di esse, doveva esser posta in confronto e votata dai giurati in rapporto alle ipotesi per cui tal nesso cronologico era indispensabile, potendo invece esser accaduto che i giurati abbiano inteso votare l'ipotesi che l'omicidio era stato consumato per assicurare il profitto del reato, e non abbiano inteso votare la circostanza che ciò si fosse verificato immediatamente dopo il reato.

(*Omissis.*) Osserva, sul *secondo mezzo aggiunto*, che risulta dal verbale di dibattimento che l'incertezza sòrta dapprima sull'età del teste Candiloro Eugenio, quando, al momento della sua escussione, egli dichiarò di non rammentare se avesse compiuto il suo quattordicesimo anno, venne dileguata al dibattimento stesso nel modo più sicuro che allora si potesse, cioè mediante le informazioni date dal padre del testimone Vincenzo, altro testimone già assunto e presente all'udienza, con dettagli sulla scadenza del ritenuto genetliaco, da esclu-

---

[1-2] — Conf. 21 dicembre 1905, a pag. 579 di questo volume.

[3] — Conf. 17 gennaio 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 409 — e *Nota* ivi).

dere che il figlio avesse raggiunto l'età, in cui è obbligatoria la prestazione del giuramento. In questo stato di fatto la convinzione fu così comune, apparve così sufficientemente fondata, e si ritenne così saldamente acquisita, che le parti, il p. m., la parte civile e la difesa dell'accusato, non credettero di richiedere ulteriori indagini, e il presidente, che era venuto in possesso con immediata constatazione della notizia che gli permetteva di ritenere risolto il dubbio sollevato dal teste, nel senso che non era ancora pervenuto al compimento del quattordicesimo anno, ben potè assumerlo senza giuramento. È la legge stessa che a pena di nullità divieta di assoggettare al giuramento il teste non ancora quattordicenne, e quindi in tali condizioni di fatto, ritenute certe ai riguardi del teste Candiloro Eugenio, non fu commessa alcuna nullità se lo si assunse senza giuramento e per semplici schiarimenti.

Nè utilmente, all'effetto di ritenersi incorsa la nullità, si è tardivamente in questa sede esibito regolare atto di nascita al nome di esso Candiloro Eugenio, per provare che egli avea già sorpassato il quattordicesimo anno, quando fu assunta la di lui testimonianza, e che tutti, a cominciare dal padre fino al presidente, versarono in errore sul fatto dell'età del testimonio, poichè il Supremo Collegio non à il còmpito di rettificare i fatti e di prestarsi a indagini dirette alla loro constatazione, ma di esaminare se, dati i fatti, come risultarono al giudice del merito, o come aveva egli fondata ragione di ritenerli accertati, in riguardo a questi la legge sia stata applicata, e quest'esame nella specie conduce a escludere il contrario assunto sostenuto nel mezzo che si rigetta.

Osserva che, procedendo all'esame degli appunti rivolti dal ricorso con gli altri due mezzi contro il 4° quesito del questionario, si premette che si può ben consentire con la difesa del ricorrente che la formola del quesito sarebbe stata più corretta se in esso, sia pure con un semplice riferimento ai fatti costituenti l'altro carico, per il quale Japetto era stato posto in accusa, si fosse richiamato all'attenzione dei giurati l'altro reato che formava rispetto all'omicidio (2° carico) l'altro termine della relazione prevista dal n° 6° dell'art. 366 c. p. per aumentare la quantità politica dell'omicidio stesso.

Ma altro è associarsi al desiderio di maggior esattezza nella formolazione del quesito, e altro è consentire nella pretesa violazione della legge, la quale si fonda sul fallace supposto che per la mancata specificazione dell'altro reato nella censurata questione i giurati non abbiano saputo a quale reato si volesse alludere, ed abbiano perciò emessa una risposta equivoca e incerta.

L'aggravante, di cui nei citati numeri e articoli, secondo la posizione in accusa, figurava come il risultato della riconosciuta esistenza dei due fatti delittuosi (furto qualificato degli aranci, e omicidio in persona di Schicchitano Antonio) e del legame tra essi intercedente mercè l'enunciazione delle finalità, che a quel legame dànno vita: quando i giurati, dopo aver affermato la colpevolezza del ricorrente Japetto come altro degli autori del furto, e come autore dell'omicidio, procedettero alla votazione del 4° quesito, col quale si chiedeva loro se tra l'omicidio e il furto vi fosse quel legame, che a tenore di legge dava luogo all'aggravante, potevano essi dubitare che l'altro reato, solo perchè è rimasto innominato e non specificato nella questione, non fosse il furto degli aranci, col quale l'omicidio veniva per effetto del nesso logico e cronologico a formare una entità sola?

Il solo supporlo farebbe credere che i giurati non abbiano assistito alla lettura della sentenza di rinvio e dell'atto d'accusa e che siano rimasti estranei a tutto ciò che si svolse nel dibattimento, principalmente secondo il tenore e nei limiti dell'accusa, discussione, lettura e spiegazione delle questioni.

Certo è che la convinzione di non essersi nella questione censurata inteso riferire a un reato ipotetico e astratto vi fu nell'accusato e nella sua difesa, che nulla ebbero a rimarcare alla lettura delle questioni, e dovette essere nei giurati, che, entrando nella camera delle loro deliberazioni, sapevano trattarsi di quel reato positivo e concreto, del quale ritennero colpevole Japetto, e in ordine al quale si dovea essere discusso, come causa determinante dell'omicidio successivamente e immediatamente commesso.

Osserva, sugli altri appunti allo stesso quarto quesito, che la giurisprudenza di questo S. C. si è venuta sempre più consolidando nella massima, che un quesito è regolare, e non soggetto a censura, se enunzia ipotesi diverse quando ciascuna di esse costituisce in grado eguale la stessa intensità criminosa e conduce allo stesso trattamento penale, e non vi è ragione a disdirla nella presente causa. E vanamente nel ricorso si argomenta per la necessità di dovere scindere e prospettare tante questioni quante sono le ipotesi che a' termini dell'art. 366, n° 6°, concretano il supposto dell'aggravante, dacchè queste ipotesi non avrebbero tutte gli stessi caratteri, essendo per alcune di esse, e precisamente nelle due prime (assicurare il profitto

dipendente dall'altro reato connesso con l'omicidio, o non essersi potuto conseguire l'intento propostosi), richiesto che l'omicidio segua immediatamente dopo aver commesso l'altro reato, sicchè tra questo reato e l'omicidio siavi nesso logico e cronologico, mentre per le altre ipotesi dell'art. 366 siffatto nesso cronologico non sarebbe indispensabile. E la vanità dell'argomento del ricorso appare manifesta dal seguente dilemma: o i giurati, votando la quarta questione del verdetto reso per Japetto, intesero che l'avverbio « immediatamente », espressivo del nesso cronologico, dovesse limitarsi alle due prime ipotesi del n° 6° dell'art. 366, o intesero che si dovesse estendere anche alle altre ipotesi (per occultare il reato, sopprimerne le traccie o le prove, o altrimenti procurare l'impunità a sè o ad altri), sicchè abbiano creduto che per tutte le ipotesi l'omicidio si dovesse trovare in nesso logico e cronologico col furto degli aranci. Supposta la prima soluzione, nulla vi sarebbe da eccepire contro la questione, perchè questa con la sua formola avrebbe dato modo ai giurati di affermare un fatto, che, secondo la stessa difesa del ricorrente, sarebbe sufficiente a ritenere sussistente il concorso dell'aggravante nell'omicidio.

Supposta la seconda soluzione, la censura della questione in esame vien meno, sol che si rifletta che la formola di essa avrebbe fatto dipendere e subordinatamente l'esistenza dell'aggravante dall'affermazione di due fatti, l'uno necessario, concretante la finalità dell'omicidio, nesso logico, e l'altro prospettante il nesso cronologico, non necessario. E di ciò non è il ricorrente che avrebbe a dolersi, essendo intuitivo quanto siasi resa difficile un'affermazione conforme alla proposta dall'accusa, se i giurati nella loro convinzione abbiano riscontrato la finalità dell'omicidio nell'ipotesi di occultare il furto, di sperderne le prove, o di procurarsi l'impunità.

Ritiene, pertanto, il S. C. infondati i mezzi addotti a sostegno del ricorso, che va respinto.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. Fiocca — rel. Palladino — p. m. Frola — avv. Gregoraci).

(Seconda Sezione.)

25 agosto 1905. 251

REATI COMMESSI ALL'ESTERO — paesi soggetti alle capitolazioni — cittadino — procedimento all'estero — querela o richiesta — (cod. pen., art. 5, capov°.).

Per potersi procedere all'estero, dove vigono le capitolazioni, contro il cittadino che ivi abbia commesso un reato, non si richiede, come per potersi procedere nel regno, la querela di parte o la richiesta del Governo estero.

— — **istruttoria dell'Autorità straniera — nuova istruttoria dell'Autorità consolare — periti — esame di fatto — giuramento come testimoni** — (cod. pen., art. 5, capov°.; cod. proc. pen., art. 134, 136 e 297; l. consolare, art. 111 e 115).

Trattandosi di reato commesso all'estero, in paesi soggetti alle capitolazioni, da un cittadino italiano e per il quale siasi proceduto a un'inchiesta e perizia dall'Autorità di un altro Stato, può il magistrato consolare rifare per conto suo il procedimento e riescutere gli stessi periti.

... Nè vi à nullità se questi innanzi alla Autorità straniera non abbiano prestato giuramento e innanzi all'Autorità consolare non abbiano potuto procedere all'esame e alle analisi di cui agli art. 134 e 136 p. p., e, chiamati a riferire sui risultati della perizia eseguita per conto dell'Autorità straniera, abbian giurato con la formola dei testimoni.

Ric. *Nacamuli Umberto.*

La Corte: — Nella sera del 4 giugno 1904, in Cairo (Egitto), la signora Emilia De Nardo, con una sua nipotina di otto anni, Nelly Griffith, si recò nella farmacia dell'italiano ivi residente Umberto Nacamuli, chiedendogli un qualche rimedio per la detta bambina Nelly che da qualche tempo accusava dei fastidi all'ano.

Il farmacista rispose che si trattava di vermi e consigliò farle prendere un po' di santonina; e difatti preparò e le consegnò una cartina che egli, il farmacista, dice contenesse cinque centigrammi di santonina con dello zucchero di latte. Nella mattina seguente, 5 giugno, la bambina prese il farmaco ricevuto; ma, dopo pochi minuti, fu assalita da tali dolori, contorsioni e spasimi che in meno di tre quarti d'ora la bambina morì.

Fu immediatamente sospettato che si potesse trattare di avvelenamento, e cioè che il farmacista avesse per inavvertenza scambiato l'un medicinale con l'altro. E siccome la Nelly Griffith era di nazionalità inglese, l'Autorità inglese (Consolato britannico) stimò dover fare un'inchiesta sulle cause della morte; e, fatto trasportare nello stesso giorno il cadaverino in una camera mortuaria dell'ospedale, e incaricati dei medici per l'autopsia, questi ne asportarono subito i visceri (stomaco e intestini), per sottoporli a perizia chimica.

Intanto non era meno sollecita l'Autorità

consolare italiana a procedere ad analoga istruzione, trattandosi che della dolorosa sciagura veniva imputato un nostro connazionale; e in data 6 giugno nominava anche essa dei periti medici per procedere all'autopsia ed all'esame chimico dei visceri.

I dottori nominati dall'Autorità consolare italiana ritenevano dover procedere all'esame dei visceri d'accordo e in collaborazione di quelli nominati dall'Autorità inglese, e chiesero perciò d'assistere alle relative operazioni chimiche; ma questi opposero che occorreva l'autorizzazione del Consolato inglese: dopo, l'autorizzazione fu ottenuta, ma i periti inglesi persistettero nel rifiuto, dicendo che non si era stata fatta loro comunicazione, in modo che i periti italiani non furono neppure ammessi a vedere i visceri in esame.

E invece in data 27 giugno fu dal console inglese trasmesso al console italiano il rapporto dei periti da esso incaricati, constatante che l'analisi chimica dei visceri della bambina Griffith avea dato per risultato che la di lei morte era avvenuta per avvelenamento con stricnina.

D'altronde, é uopo dire che i periti medici incaricati dall'Autorità inquirente italiana, non potendo far l'esame dei visceri, fecero quello del cervello e del midollo spinale, per vedere se vi fossero tracce di stricnina, ma il risultato fu negativo, spiegando però che ciò non escludeva che la morte della Griffith fosse potuta avvenire per avvelenamento con detto alcaloide, giacchè molte volte questo veleno non arriva ad accumularsi in quegli organi, sopratutto nei casi in cui le dosi somministrate siano state tanto forti da produrre una morte repentina, e che era più facile trovare la stricnina negli organi ricettori più immediati, esaminati dai periti inglesi.

Fecero anche i periti italiani l'esame della cartina che conteneva il farmaco; e qui venne loro fatto di vedere fugacemente delle striscie violette caratteristiche della stricnina, però conclusero che non poteano con sicurezza affermare che la cartina in parola avesse contenuto della stricnina, attesochè l'operazione chimica a cui era stata sottoposta la cartina medesima aveva dato luogo appena ad un'osservazione fugacissima.

L'Autorità inquirente italiana risentì anche, ma come testimoni, i periti inglesi, e fece altre indagini: e quindi il tribunale consolare, in camera di consiglio, rinviò il Nacamuli al pubblico giudizio, per rispondere d'omicidio colposo.

Nell'udienza 18 novembre 1904 avanti il detto tribunale consolare fu trattata la causa e furon sentiti come testimoni anche i dottori inglesi, i quali sottó il vincolo del giuramento confermarono la perizia. La difesa eccepì che non potea tenersi conto di detta perizia, perchè assunta da magistrato straniero incompetente e senza le formalità prescritte dalla nostra procedura.

Il tribunale consolare, pure stigmatizzando la condotta dei medici inglesi rispetto ai medici italiani e non disconoscendo le irregolarità procedurali di quella perizia, disse però che, se non potea tenersene conto come proprio e vero giudizio peritale, non se ne potea disconoscere il valore di grave indizio, e fatta ragione anche degli altri indizi e prove della causa, si convinse della colpabilità del Nacamuli per il reato ascrittogli, e lo condannò.

La Corte d'appello di Ancona, 17 febbraio 1905, confermò la citata sentenza.

Ricorre ora il Nacamuli per annullamento, denunziando come motivi:

1° che fu tenuto conto d'una perizia assunta da un'Autorità che non avea giurisdizione, poichè, giusta le Capitolazioni che regolano i rapporti degli stranieri in Egitto, il cittadino italiano che delinqua colà va giudicato con la legge italiana, e unica Autorità competente ad istruire e giudicare è l'Autorità consolare nazionale;

2° che, in ogni modo, quella perizia era nulla, poichè non assunta con le formalità stabilite dal nostro codice di proc. pen., e cioè con la previa prestazione del giuramento nelle mani del giudice inquirente che era il nostro console;

3° e malamente si ritenne che quella perizia illegalmente eseguita poteva essere convalidata dal giuramento prestato molto tempo dopo dai detti periti, e non in tale qualità, ma come semplici testimoni;

4° si dice che non vi è traccia negli atti della querela di parte o della formale richiesta a procedere del Governo inglese; e che perciò, trattandosi di delitto punibile con pena inferiore nel minimo ai tre anni, non poteva farsi luogo a procedimento contro esso imputato di reato commesso all'estero: e s'invoca al riguardo l'art. 5 cod. penale.

La Cassazione osserva, sul *quarto mezzo* di ricorso (la cui discussione per ordine logico spetta prima, essendochè concerne un'eccezione di proponibilità dell'azione), che, a parte che negli atti v'è la costituzione di parte civile, il che implica la querela, detto mezzo di ricorso non à alcun fondamento. Perchè la querela di parte o richiesta del Governo estero per procedere contro un cittadino imputato di delitto

commesso all'estero che sia punibile con pena restrittiva inferiore nel minimo ai tre anni, è condizione necessaria per il caso che s'intenda procedere in Italia per delitto commesso all'estero (il che si desume dall'inciso dell'invocato art. 5 « semprechè il cittadino si trovi nel territorio del regno »); e non già quando contro il cittadino si proceda all'estero per reato ivi commesso. E la ragione della distinzione è facile, poichè, nel primo caso, non essendo stata immediatamente offesa l'autorità della legge nazionale (giacchè si è delinquito all'estero), è opportuno sottoporre a maggiore riserbo la punizione nel regno.

Mentre, quando si è delinquito e si procede all'estero, per regola si dovrebbe applicare la legge territoriale del luogo dove il reato è commesso e il cittadino si trova, sia per la punizione, sia per le condizioni di procedibilità; e per diritto eccezionale dei paesi di Levante, come meglio si dirà appresso, si applica la legge della nazione cui il colpevole appartiene: però, come la legge nazionale italiana non sottopone alla condizione di querela la punizione dell'omicidio colposo (art. 371 c. p.), così non si può ciò richiedere quando essa per prorogazione di giurisdizione si applichi all'estero.

Sul *primo*, *secondo* e *terzo mezzo*, osserva che indubitatamente non si può ritenere che la inchiesta e la perizia eseguite a cura dell'Autorità inglese potessero aver valore giuridico nel procedimento giudiziario istruito dall'Autorità italiana in Egitto, poichè, per condizioni e ragioni storiche ben conosciute, secondo il diritto vigente in virtù di capitolazioni o di trattati nei paesi maomettani del Mediterraneo e in Turchia, gli esteri ivi residenti sono soggetti alla legge e alle Autorità della nazione a cui appartengono, e anche in materia penale non impera una legge e un'Autorità sovrana territoriale, ma ciascuno è giudicato dall'Autorità e secondo le leggi del proprio paese. Quindi, essendo il Nacamuli italiano, l'Autorità competente a istruire e giudicare era unicamente la italiana, e perciò l'inchiesta e la perizia eseguite per cura dell' Autorità inglese non poteano avere effetto giuridico nel procedimento dell'Autorità italiana.

Certo non era proibito al consolato britannico, come non è proibito a nessun privato e società, di eseguire, in quanto non facciano atti d'imperio, delle indagini per conto proprio in occasione d'un reato o d'un fatto che si sospetta tale, le quali indagini servono talvolta a illuminare la pubblica opinione e la giustizia, ma desse non ànno mai per sè effetto legale e specialmente probatorio, perchè non emanano dall'Autorità competente e non sono assunte con le garanzie dalla legge prescritte.

Che a quest'ordine d'idee si attennero i nostri magistrati istruenti e giudicanti nell'attuale procedimento, e perciò non reggono le violazioni di legge denunziate col primo motivo. Dappoichè essi non accettarono senz'altro l'inchiesta e la perizia eseguita per cura dell'Autorità inglese, ma rifecero il procedimento, riesaminando i periti medici e le altre persone sentite nell'inchiesta, e completando per altri versi l'istruzione; in modo che attinsero la prova, non all'operato dell'Autorità inglese, ma a quello che si svolse avanti di loro, similmente a quello che talvolta accade, che l'Autorità giudiziaria si trova ad attingere la prova rifacendo e controllando le inchieste amministrative che abbiano per avventura preceduto.

E conseguentemente non à importanza quanto si denunzia col secondo mezzo di ricorso, che sia stata assunta la perizia inglese senza le formalità stabilite dalla procedura penale, cioè con la previa prestazione del giuramento. Poichè, checchè possa essere stato fatto dall'Autorità britannica nel periodo dell'inchiesta, ciò non ebbe nè poteva aver valore legale per l'Autorità italiana, e l'istruzione fu mestieri, per quanto fu possibile, ripigliarla da capo, riesaminando (si ripete) anche i medici stati incaricati dall'Autorità inglese: dimodochè la nullità bisognerebbe ritrovarla nell'istruzione e nel giudizio italiano, e non nel periodo dell'inchiesta straniera.

Veramente è a deplorare che, ad occasione di tale inchiesta, si sia verificata una condizione di cose per cui la nostra Autorità non potè poi approfondire le indagini di generica nel modo che altrimenti avrebbe potuto e dovuto; ed è che, essendo stati asportati i visceri (il che non avrebbesi dovuto fare), l'istruttoria italiana non potè procedere all'esame e all'analisi di quelle parti che nel caso erano le più importanti. a norma degli art. 134 e 136 proc. pen., e peggio. i nostri periti non furono ammessi a presenziare all'esame. Ma questa condizione di cose non potea o dovea chiudere senz'altro l'adito all'istruzione o al giudizio; poichè il corpo del delitto può essere ricostruito anco per mezzo di prove indirette, quando non sia possibile, per esempio nel caso di sottrazione del cadavere, sottoporlo all'accertamento peritale (articoli 128, 129, 141 proc. pen.): e qui questa impossibilità da parte dell'Autorità italiana si verificò per fatto dei dottori inglesi: del resto se poi le prove indirette sieno, e nella specie furono, sufficienti o meno, è questione di apprezzamento, affidata tutta ai giudici di merito.

Ma i dottori stranieri, riesaminati nell'istruttoria e nel giudizio italiano, doveano esser sentiti come periti e quindi con la forma di prestazione di giuramento analoga? o poteano essere sentiti come testimoni? Il ricorso lamenta che sieno stati sentiti e abbiano prestato giuramento come testimoni.

Ma in proposito è da considerare:

1° che nessun incidente fu sollevato in tribunale sul modo di audizione di codesti dottori, e anche in appello, sebbene nell'esposizione del gravame si accenni alla questione, se le persone, sentite nell'inchiesta come periti, potessero in altra sede venire come testimoni a dichiarar fatti e giudizî dichiarati nella qualità di periti, nondimeno non si fece di ciò motivo di gravame; anzi si disse: « anche ammesso che i sedicenti periti inglesi possano venire come testimoni ecc. », e s'insistè unicamente sulla nullità iniziale e fondamentale dell'istruttoria inglese e sull'impossibilità di colmare il vuoto con le prove indirette: quindi, anche a esservi nullità, non sarebbe stata proposta in appello, e perciò non sarebbe deducibile ora in cassazione (art. 420 c. p. p.);

2° l'indicazione della perizia come mezzo d'istruzione dipende non solo da ciò che occorra avere informazioni sulla constatazione di fatti da persone fornite di speciali cognizioni; ma insieme da ciò che a dette persone si assegni un mandato di operazioni da eseguire e di risultati da riferire: di modo che essi appaiono come delegati dalla giustizia a procedere a quelle operazioni e con l'autorità che dal mandato deriva (salvo sempre al giudice il sovrano apprezzamento).

Senza il concorso cumulativo di siffatte condizioni non si può parlare di perizia in istretto senso giuridico, e questo Supremo Collegio ebbe più volte a decidere che non è vietato sentire come testimoni gli esperti di un'arte o professione anche in circostanze concernenti la loro arte o professione, se siano stati citati come testimoni e non ricevano mandato di alcuna operazione speciale da eseguire. Il quale concetto legale si desume chiaro dalla formola in cui i periti devono giurare (art. 298 p. p.) « di bene e fedelmente procedere nelle operazioni, ecc. »; giuramento che dee precedere le operazioni medesime, ragione per cui essi devono giurare nel periodo istruttorio (art. 154 proc. pen.), e non altrimenti nel dibattimento (art. 300 p. p.), onde un nostro insigne procedurista ebbe già ad avvertire, commentando l'art. 298, che, se gli esperti non prestarono giuramento nel procedere alle operazioni nell'istruttoria, non possono esser sentiti come periti, poichè è assai raro che dopo tanto tempo e in pubblico dibattimento si possano rinnovare quelle operazioni sopra soggetti che per lo più non esistono; sicchè allora cotesti periti possono esser notati nelle liste come semplici testimoni per dare chiarimenti, ma non possono avere la qualità primitiva di periti, nè può più avere il carattere di formale perizia la loro deposizione.

Or a questi concetti si adeguò precisamente il magistrato italiano del Cairo, poichè, non essendo più possibile rifare le operazioni eseguite nell'inchiesta, si contentò di sentire quei periti come semplici testimoni, e avvertì espressamente che non considerava la loro dichiarazione come vera e propria perizia, ma soltanto come grave indizio.

Sentirli come periti sarebbe significato convalidare senz'altro l'inchiesta e attribuire alle dichiarazioni dei dottori inglesi un'autorità e un valore legale che non poteano avere. E richiedere ch'essi avessero giurato con la formola di « bene e fedelmente procedere nelle operazioni, ecc. », quando già le operazioni erano eseguite, sarebbe stato un non senso: quello che soltanto poteasi allora richiedere, era di « dire tutta la verità, null'altro che la verità » su quello che aveano visto e osservato. Del resto, se la difesa avesse voluto farli sentire in qualità di periti, avrebbe dovuto indurli come tali o fare almeno le richieste in tal senso; e nol fece. Ma, citati come testimoni, doveano esser uditi come testimoni.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Benedetti — rel. Martino — p. m. Martinotti — avv. Quarta).

(Seconda Sezione.)

15 marzo 1906. 253

CALUNNIA — reato denunziato — prescrizione — azione penale — (cod. pen., art. 212).

La calunnia non vien meno sol perchè sia prescritta l'azione penale per il reato denunziato [1].

Ric. *Magliocco Matteo.*

---

[1] — Cont. Corte d'app. di Palermo, 1° ottobre 1897 (*Riv. Pen.*, vol. XLVIII, pag. 565, n 2); Corte d'appello di Modena, 19 agosto 1891 (*Id.*, vol. XXXV, pag. 540); Cassaz. di Napoli, 12 dicembre 1879 (*Id.*, vol. XII, pag. 178).

Conf. Cassaz. Austriaca, 19 aprile 1895 (*Id.*, vol. XLV, pag. 567 — e *Nota* ivi).

La Corte: — Magliocco Matteo fu processato per reato di calunnia, per aver prodotto querela contro Sestino Francesco, imputandolo di appropriazione indebita di lire 800 e di falso in scrittura privata.

Chiarita insussistente questa doppia imputazione, il Magliocco fu ritenuto calunniatore e, con sentenza del Tribunale penale di Siracusa del 17 giugno 1905, fu condannato ad anni due di reclusione e a tre anni d'interdizione dai pubblici uffizi.

Questa sentenza fu confermata dalla Corte d'appello di Catania col pronunziato del 6 ottobre 1905.

Il Magliocco ricorre in cassazione, e deduce la falsa applicazione dell'art. 212 cod. penale, perchè i reati attribuiti da lui al Sestino erano già prescritti quando egli produsse la querela, e quindi non capaci a produrgli danno, e perciò il fatto della voluta imputazione calunniosa non costituiva reato, anche perchè la pena da infliggersi al calunniatore dovendosi desumere dalla pena stabilita e applicata per il reato attribuito al calunniato, essendo questo coperto dalla prescrizione, non poteasi parlare più di reato nè di pena.

Osserva il Supremo Collegio che i dedotti mezzi, comunque possano aver sembianza di vero, non ànno valore di fronte al fatto ritenuto dai magistrati di merito e alle circostanze rilevate in sentenza.

Infatti, non solo l'accusa calunniosa dette luogo a un lungo processo contro il Sestino, il quale dovette subire non solo danni materiali per spese di giudizio, ma danni morali e l'onta per accuse disonorevoli, ma, ciò che più rileva, la denunziata sentenza considera che il giudice ebbe il dovere di iniziare e dar corso al procedimento penale contro il Sestino per venire alla scoperta della verità circa i fatti allo stesso addebitati ed emettere al riguardo gli opportuni provvedimenti in giudizio.

Questa considerazione, che si riferisce alla valutazione insindacabile del procedimento, dimostra che la querela calunniosa ebbe le sue perniciose conseguenze, sia nell'aver perturbata la giustizia e allarmata, senza fondamento, la società, sia per i danni materiali e morali sofferti dal Sestino.

Certamente, dunque, essa fu atta a nuocere.

Ora ad esistere il reato di calunnia basta la semplice possibilità del danno ed è reato compiuto con la sola denunzia fatta contro colui che si sapeva innocente.

La legge altro non richiede. Che non siasi conseguito il fine di far condannare il calunniato innocente non toglie nulla ai requisiti integratori di detto reato nei termini stabiliti dall'art. 212 cod. pen.

Non à valore poi la seconda osservazione del ricorso. La pena da infliggere è stabilita per ogni calunnia, nella prima parte del predetto art. 212 cod. pen. e poi aggravata se ricorrono le ipotesi previste dai ni 1° e 2° della seconda parte, ma per rientrare nei termini del n° 1°, a cui il mezzo più facilmente allude, la pena dovrebbe esser quella dell'interdizione perpetua dai pubblici uffizi e della reclusione da tre a dieci anni, se il reato attribuito importi una pena restrittiva della libertà personale superiore ai cinque anni.

Ed è perciò chiaro che anche in questa ipotesi si guardi il semplice titolo del reato falsamente imputato, indipendentemente dalle circostanze che abbiano condotto a escludere la fatta imputazione.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. Petrella — rel. Bruni — p. m. Martinotti — avv.ti Macherione per il ric., Contino per la p. c.).

(Prima Sezione.)

17 febbraio 1906. 555

GIURATI — RICUSA — più accusati — ricuse non esercitate dal p. m. — (l. 8 giugno 1874, art. 40 e 41).

Più essendo gli accusati, possono esercitar essi le ricuse non esercitate dal p. m. [1].

Ric. *Colamarino Nicola.*

La Corte: — (*Omissis.*) Atteso, sul *primo mezzo*, che risulta dal processo verbale sulla composizione definitiva del giurì che dei nomi dei trenta giurati ne erano stati estratti dall'urna ventisei, dei quali sette venivano ricusati dal p. m. e otto dalla difesa, rimanendone così accettati undici; e, proseguendosi nella estrazione, venuto fuori dall'urna il cartellino portante il nome del giurato Cetroni Emidio, che avrebbe dovuto essere il dodicesimo giurato, questo fu ricusato dalla difesa, al che si oppose il p. m., adducendo che la difesa degli accusati non potea più esercitare tale ricusa in quanto avea esaurito il numero di otto: ed elevatosi in proposito formale incidente, la Corte respingeva la richiesta della difesa e ordinava che il giurato Cetroni dovesse far parte del giurì, procedendosi oltre nell'estrazione.

[1] — Conf. 21 novembre 1900 (*Riv. Pen.*, vol. LIII, pag. 322 — e *Nota* ivi).

La Corte, nel così statuire, partiva dal concetto che l'articolo 41 della legge sui giurati non à punto modificato il precedente art. 40, anche quando la causa comprenda un maggior numero di accusati.

Attesochè con siffatto provvedimento fu violata apertamente la testuale disposizione dello anzidetto art. 41. Infatti, con tale disposizione, portante modificazione all'ordinamento dei giurati, si volle eliminare una grave contesa che agitò le Corti del regno sull'interpretazione dell'art. 116 sul diritto di ricusa; e quindi con l'art. 40 si stabilì come regola il principio di eguaglianza per l'accusa e per la difesa nel caso fosse uno l'accusato; ma nel successivo art. 41 si portò un'eccezione alla regola, col sanzionare che, se la causa comprenda più accusati, essi possono accordarsi fra loro per esercitare in comune o separatamente il diritto di ricusa, soggiungendo che la ricusa può ammettersi fino a che non rimangano nell'urna tanti nomi, che, uniti agli estratti e non ricusati da essi o dal p. m., raggiungano il numero di quattordici.

In questo caso, dunque, il criterio che limita la ricusazione sta unicamente in ciò, che rimangano ancora quattordici giurati per la causa; e corollario di questo criterio è necessariamente quello, che entro il detto limite gli accusati posson valersi delle ricuse non esercitate dal p. m., e quindi estenderle anche oltre il numero di otto.

Nè altra intelligenza può esser data al testo del citato art. 41, come si apprende dalla Relazione ministeriale del 20 gennaio 1872, nella quale è detto « che sopra i trenta nomi, il p. m. e l'accusato ne posson ricusare otto ciascuno e non più, e che, per conseguenza, ottenuto il numero di quattordici non ricusati, cessa l'estrazione e il giurì è composto ». Ma tosto soggiunge che una sola eccezione si ammette, quella in cui gli accusati siano più d'uno; esplicando che, in tal caso, volendosi rispettare in tutti quel medesimo principio che è rappresentato dalla ricusa, vale a dire la scelta del proprio giudice, la quale può esser dedotta da motivi di sfiducia personale diversi, il sistema attuale è mantenuto, e gli accusati possono estendere le ricuse oltre il numero di otto, purchè sempre rimangano quattordici giurati per la causa.

Nè dicasi che questa maniera d'intendere il ridetto art. 41 lede l'uguaglianza fra le parti in giudizio, giacchè, quando due o più sono gli accusati, sorge manifesto come l'esercizio della ricusa per ognuno di essi si trova di molto scemato rispetto all'altro del p. m., il quale non dee già riservarsi la facoltà di esercitare il diritto di ricusare i giurati, ma dee tradurla in atto, e se realmente non se ne giova, dee la difesa valersi delle ricuse che esso accusatore non à fatte. Nel concreto, quindi, non avendo egli ricusato il giurato Cetroni, potea tal diritto esercitare la difesa di più accusati, quantunque ne avesse in precedenza ricusati fino al numero di otto.

Che, pertanto, la Corte d'assise di Lanciano, con la protestata ordinanza, male interpretava la legge sui giurati, dando luogo a una nullità radicale del giudizio e della sentenza impugnata; essendo risaputo che la nullità o meno della sentenza definitiva dipende esclusivamente dalla legittimità del corpo giudicante.

Che, dovendosi per detto mezzo annullare la sentenza stessa e il correlativo giudizio, inutile riesce lo scendere all'esame degli altri mezzi, proposti tanto dall'accusato quanto dal p. m.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. Fiocca — rel. Giordano Apostoli — p. m. Tofano — avv. Escobedo).

(Prima Sezione.)

20 febbraio 1906. 854

SENTENZA — MOTIVAZIONE — fonti del convincimento — deposizione — testi non uditi — (cod. proc. pen., art. 311 e 323, n° 3°).

Vi à nullità se la sentenza attinga elementi di convincimento dalle deposizioni di testi non escussi al dibattimento [1].

... Nè vale l'aver attinto anche alle deposizioni di testi uditi, quando queste servirono per corroborare il convincimento sulla credibilità degli altri testi [2].

Ric. *Latini* e *altri*.

[1-2] — « Il giudizio della Corte d'appello è radicalmente viziato da una nullità insanabile, per aver essa attinto elementi di convinzione a dichiarazioni di testimoni non intesi al dibattimento: non vale, infatti, obiettare che, quanto all'imputato Torrice, la Corte avrebbe ritenuta la prova di sua reità anche in base alle deposizioni di testimoni uditi, oltre che per ciò che avrebbe dichiarato certo Cittadini Filippo non citato al dibattimento, e nemmeno può ammettersi questa stessa giustificazione della sentenza, quanto all'imputato Vinci e relativamente al richiamo della deposizione di Premutico Benedetto, perchè la Corte si riferì appunto alle dichia-

(Prima Sezione.)

16 gennaio 1906. 355

GIURATI — QUESTIONI — cause escludenti e diminuenti — seminfermità di mente — gelosia — rifiuto — (cod. pen., art. 47; cod. proc. pen., art. 494).

« *La scusa dell'infermità parziale di mente non può riguardare lo stato passionale dell'animo derivante da gelosia, dovendo essa unicamente scaturire da uno stato patologico mentale, che non si riscontra in colui che agisce, non già per aver menomata da cause morbose la coscienza e la libertà dei propri atti, ma unicamente per impeto passionale di risentimento, che la legge non riconosce come scusa se non nel caso di provocazione* [1]. »

... *Epperciò legittimo è il rifiuto di porre la questione sul vizio parziale di mente in quanto l'accusato avrebbe agito sotto l'impulso d'un'idea fissa dipendente da gelosia* [2].

Ric. *Filocamo Antonio.*

(Seconda Sezione.)

1° marzo 1906. 356

CAUSE ESCLUDENTI O DIMINUENTI L'IMPUTABILITÀ — infermità di mente — monomania con idea fissa di gelosia — sentenza — motivazione — (cod. pen., art. 46; cod. proc. pen., art. 323, n° 3°).

È nulla, per difetto di motivazione, la sentenza, che, partendo dall'erroneo concetto che solo l'assoluta demenza possa completamente scriminare, in presenza d'una monomania con idea fissa di gelosia, non esamini se lo stato d'infermità sia tale da toglier la coscienza o la libertà degli atti [3].

Ric. *Valenti Agata.*

La Corte: — (*Omissis.*) Attesochè con gli altri mezzi si attacchi nel merito il giudizio di appello, e fondato si ravvisi il quarto, col quale si lamenta il difetto di motivazione sull'invocata dirimente prevista dall'art. 46 del c. p. In proposito si legge nella sentenza: « Ritenuto che miglior fondamento non à l'altro motivo d'appello, inquantochè lo stesso perito dottor De Angelis, indotto dalla difesa della Valenti, ebbe a giudicare che costei non è una demente, ma una monomane, con idea fissa di gelosia, onde non è il caso di riconoscere in lei una infermità di mente nel momento in cui commise il fatto tale da toglierle intieramente la coscienza o la libertà dei proprî atti ».

L'art. 46, ricordato, non distingue le varie specie di pazzia, nè richiede l'assoluta demenza; per esso è esclusa l'imputazione quando, nel momento in cui è commesso il fatto, l'agente si trovi in istato d'infermità di mente, sia esso permanente o transitorio, tale da togliergli la coscienza o la libertà dei proprî atti, e qualunque sia la forma sotto la quale si presenti tale infermità.

Non è la qualità della malattia, ma la gravità di essa che la legge considera, e quando lo effetto della medesima è di toglier la coscienza e la libertà negli atti, l'imputabilità è esclusa; se, invece, riesce soltanto a diminuire la coscienza delle azioni o delle sue conseguenze, o a diminuire la libertà d'azione, l'imputabilità è grandemente scemata (art. 47 cod. pen.).

Nel caso in esame, il tribunale partì dall'erroneo concetto che solo l'assoluta demenza potesse completamente scriminare, e che la monomania non potesse costituire che una semplice scusante, senza curarsi di accertare se lo stato d'infermità di mente della Valenti fosse tale da toglierle la coscienza o la libertà degli atti da lei compiuti, ovvero soltanto capace di diminuire la coscienza o la libertà di elezione.

L'erronea motivazione è così evidente da render nulla la sentenza.

---

razioni di questi due testimoni per corroborare il proprio convincimento sulla credibilità degli altri, costituendo i fatti rispettivamente affermati la riprova di quelli che erano stati narrati nel dibattimento; nè può, d'altra parte, ritenersi poi dimostrato che la Corte abbia attinto unicamente ai risultati dell'oralità, facendo specificamente menzione dei detti due testimoni in quanto forse avesse appreso da altri il tenore delle loro dichiarazioni, perchè di ciò non è il menomo cenno nella sentenza, e perchè anzi vi è piuttosto un esplicito richiamo alle stesse loro deposizioni, con violazione manifesta dell'art. 311 del cod. di proc. penale. »

Conf. 20 gennaio 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 737, n 4); 16 giugno 1904 (*Id.*, vol. LX, pag. 492).

V. 4 dicembre 1905, a pag. 437 di questo volume.

[1-2] — La sentenza è nella tesi.

Giurisprudenza costante.

V. bensì sentenza che segue.

[3] — V. sentenza che precede.

(*Omissis.*) Per questi mot., cassa e rinvia, ecc. — (Pres. Petrella — rel. Gui — p. m. De Francesco — avv.ti Escobedo e Persico).

(Seconda Sezione.)

9 aprile 1906. 857

FALSITÀ IN GIUDIZIO — FALSA TESTIMONIANZA — reticenza — (cod. pen., art. 214).

« *Per la sussistenza della falsa testimonianza sotto forma di reticenza, tanto vale tacere, in tutto o in parte, quanto si sappia intorno a un fatto determinato, quanto negare di aver tenuto dei discorsi influenti sull'accertamento del fatto* [1]. »

Ric. *Baveri Anna.*

(Prima Sezione.)

6 marzo 1906. 858

PRESCRIZIONE — AZIONE PENALE — sentenza contumaciale d'Assise — declaratoria — imputato contumace — (cod. penale, art. 93 e 99; cod. proc. pen., art. 543).

Dalla sentenza contumaciale della Corte d'assise, che applichi una delle pene già dette criminali, decorre la prescrizione dell'azione penale e non quella della condanna [2].

... *E deve il magistrato pronunziare la estinzione dell'azione penale quando l'imputato, che à diritto a una tale declaratoria, sia contumace.*

Ric. *P. M.* in c. *Botto Gontero.*

Il Proc. Gen.: — Ritenuto, in fatto, che, con sentenza contumaciale del 30 giugno 1894, il prevenuto Gontero Michele veniva dalla Corte d'assise di Matera condannato alla pena della reclusione per anni sei e mesi otto e alla conseguente pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici, siccome colpevole dei reati previsti dagli art. 146, 147, 209, 372 e 373 c. p., cioè colpevole di sequestro di persona e lesioni con abuso d'autorità;

Che, con data 5 novembre 1905, Anna Botto, moglie del Gontero, assente e d'ignota dimora, inoltrava istanza alla Camera di consiglio presso la Corte d'assise di Potenza perchè si dichiarasse la prescrizione dell'azione penale in confronto di suo marito;

Che, con ordinanza in data 23 novembre 1905, la Camera di consiglio presso la Corte di Potenza, deliberando in merito all'istanza Botto-Gontero, dichiarava che la declaratoria della prescrizione dell'azione penale (a differenza della declaratoria della prescrizione della pena) è devoluta alla Corte d'assise in pubblica udienza e con l'intervento dei giurati;

Che, denunziata tale ordinanza alla Corte Suprema, la medesima, con sentenza dell'8 febbraio corrente, dichiarava inammissibile e come non esistente il ricorso, perchè proposto non dal Gontero personalmente, ma dalla moglie.

Considerato che dalla data della sentenza contumaciale 30 giugno 1894 a oggi sono *longe et ultra* trascorsi dieci anni, e che questi già eran decorsi quando la Corte d'assise di Potenza in data 23 novembre 1905 pronunziava il provvedimento di cui sopra;

Che, dato il titolo del reato e della pena per tale titolo applicata dalla Corte d'assise di Potenza, col trascorso di dieci anni dalla prolazione di detta sentenza, in applicazione degli articoli 91, 93, 96 e 99 del cod. pen., doveasi d'ufficio dichiarare estinta l'azione penale, sia che per il computo della prescrizione si avesse a prender di mira la pena applicabile in astratto, sia quella in concreto applicata, la quale, e per la parola della legge e per la costante giurisprudenza, è la sola cui debbasi aver riguardo ai fini della prescrizione dell'azione.

Attesochè, dopo la sentenza profferita da questo Supremo Collegio a Sezioni unite con

---

[1] — La ricorrente era stata imputata di falsità in giudizio, per avere, davanti all'Autorità giudiziaria, taciuto tutto quello che sapeva intorno ai fatti sui quali era interrogata come testimone, e, precisamente, per avere, davanti al giudice istruttore e anche in atti di confronto, negato assolutamente di aver fatto dei nomi, suffragando l'indicazione dei medesimi con rilievi di circostanze di fatto, circa i pretesi autori di un furto rilevante in un'oreficeria di Roma.

Con analogo mezzo di ricorso deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 214 c. p., inquantochè l'aver essa negato di aver tenuto alcuni discorsi, dai testimoni riferiti, non costituiva la falsità per reticenza: è reticente chi tace in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, non chi nega di aver fatto dei discorsi che possono essere stati fantastici o maliziosi.

[2] — Per la sentenza a Sezioni Unite, richiamata in testo, v. *Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 232 — e *Nota* ivi.

Per la sentenza pure richiamata in testo, nella stessa causa, v. a pag. 550 di questo volume.

la data 10 dicembre 1904, sarebbe cosa superflua il ripetere gli argomenti in base ai quali dee ritenersi che dalla data delle sentenze contumaciali profferite dalla Corte d'assise e portanti condanna a pena superiore ai cinque anni, e inferiore ai venti di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, incomincia a decorrere la prescrizione della azione penale e non della pena.

Attesochè non può esser posto in dubbio che, di fronte all'art. 99 del cod. pen., debba il magistrato pronunziare l'estinzione dell'azione penale, quando l'imputato, che à diritto a una tale declaratoria, sia contumace.

Attesochè, di conseguenza, l'ordinanza 23 novembre 1905 della camera di consiglio presso la Corte di Potenza (che nega al Gontero un tale diritto, nonostante le disposizioni degli art. 91 e 99 del c. p.), per inammissibilità di ricorso in via ordinaria, à fatto passaggio in giudicato, violando evidentemente i detti articoli di legge.

Per questi motivi, chiede, ecc.

La Corte: — Adottando, ecc.; dichiara, ecc. — (Pres. e rel. Fiocca — p. m. Martinotti).

(Seconda Sezione.)

23 gennaio 1906. 259

APPELLO — GRAVAME — p. m. — sentenza assolutoria — esistenza del reato — motivo determinato e concreto — (cod. proc. pen., articolo 404).

Non è motivo vago e indeterminato quello del p. m. che chiami il magistrato d'appello a decidere se bene o male il primo giudice abbia nel fatto accertato escluso gli estremi del reato.

... A ogni modo, se anche lo fosse, renderebbe il gravame non già inammissibile, ma infondato nel merito.

TRUFFA — costruttori — fondazioni simulate — (cod. pen., art. 413).

Costituisce truffa, e non semplicemente frode civile, la simulazione delle fondazioni d'un fabbricato, delle quali, traendo in inganno anche i periti arbitri, siasi conseguito il pagamento.

— inganno di terzi — persone di fiducia del truffato — tecnici — (id. id.).

La truffa non vien meno sol perchè l'inganno sia ottenuto con mezzi usati non direttamente sul truffato, ma su persone di sua fiducia e di sua rappresentanza, tanto più quando, richiedendosi cognizioni tecniche, abbia dovuto affidarsi a costoro.

— costruttori — fondazioni simulate — lodo arbitrale — inclusione del prezzo — azione penale — ostacolo insussistente — (id. id.).

Il lodo arbitrale, che, nel valutare il prezzo di un fabbricato, vi abbia compreso anche le simulate fondazioni, non è di ostacolo a che per tale simulazione possa procedersi per truffa.

DANNO (RISARCIMENTO DEL) — imputato prosciolto — appello — gravame — condanna — motivo assorbito.

Il motivo di gravame di non potersi condannare ai danni l'imputato prosciolto per inesistenza di reato resta assorbito dalla condanna penale pronunziata in appello.

Ric. *Pianigiani Galileo.*

La Corte: — Galileo Pianigiani, imprenditore di lavori, fu menato a giudizio innanzi al Tribunale di Siena, per rispondere di truffa, ai sensi dell'art. 413 cod. pen., per avere, cioè, negli ultimi due mesi del 1898, avendo, per incarico di Stasi Carlo, assunta e eseguita la costruzione d'una villa, mediante artifizi atti a ingannare e sorprendere l'altrui buona fede (e cioè facendo costruire piccole fasce al disotto e lungo i muri perimetrali e interni del fabbricato con malta unita a gesso e nero fumo, allo scopo di simulare l'esistenza di fondazioni mancanti), tratto in inganno prima l'architetto Marchetti e il maestro muratore Cinotti, i quali per commissione dello Stasi doveano apprezzare i lavori murari di quella villa, e poscia i periti arbitri Andreucci, ing. Mariani e architetto Socini, inducendoli a valutare i muri di fondazione che non esistevano e per i quali riuscì a esigere lire 325.29 dallo Stasi, che così rimase tratto in inganno insieme ai suoi rappresentanti mediante gli usati artifizi.

Il tribunale ritenne provato il fatto, ma, ravvisandovi una frode civile e non penale, dichiarò non farsi luogo a procedimento per inesistenza di reato a carico del Pianigiani, condannandolo però ai danni verso la parte civile, alla quale aggiudicò in linea provvisoria la somma di lire duemila.

Appellarono il Pianigiani e il p. m., e la Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 27 luglio 1905, accogliendo l'appello del p. m. e dichiarando assorbito quello del Pianigiani, ritenne costui colpevole di truffa, e lo condannò ad analoga pena e ai danni, accordando anche alla p. c. la provvisionale di lire duemila, da tenersi in conto della liquidazione definitiva.

(*Omissis.*) Atteso, sul *primo mezzo*, che il p. m. produsse a sostegno del suo appello avverso la sentenza di non luogo, pronunziata dal

tribunale, il seguente motivo: « Nel fatto addebitato all'imputato e che risultò provato dalla istruzione scritta e orale, e che fu ritenuto dai primi giudici, concorrono evidentemente tutti gli elementi che integrano il delitto di truffa ». Ora, a prescindere dal rilevare che, giusta la giurisprudenza del Supremo Collegio, l'indeterminatezza dei motivi d'appello non equivale alla loro inesistenza, e quindi renderebbe il gravame non già inammissibile, ma infondato in merito, non è possibile ritenere vago e indeterminato quello sopra trascritto, perchè chiamava specificatamente la Corte a decidere se bene o male il tribunale avesse nel fatto da essi accertato escluso l'elemento del raggiro ed artifizio atto a costituire la truffa.

(*Omissis.*) Sul *quarto*, che, senz'entrare nell'esame delle teorie lungamente esposte dalla Corte sulla differenza della frode civile dalla penale, e neppure di quella adottata e che i difensori del ricorrente strenuamente combattono, certo si è che nei fatti ritenuti e compendiati di sopra concorrono l'artifizio atto a ingannare e l'inganno con esso dolosamente ingenerato a scopo di lucro conseguito. La Corte sostanzialmente ritiene che il solo fatto negativo della mancata costruzione delle fondazioni non avrebbe costituito truffa, ma afferma che la truffa si verificò, per essersi, mediante le fasce, fatto credere che le fondazioni esistessero, e ciò allo scopo di riscuoterne il prezzo e di nascondere un difetto di costruzione, e aggiunge che « il mezzo adoperato raggiunse lo scopo, perchè Cinotti e Marchetti prima, gli arbitri dopo, misurarono anche delle fondazioni false, credendole vere, e come tali lo Stasi ne pagò al Pianigiani per m. c. 46.47 ».

Che non ànno perciò consistenza le doglianze contenute nella prima parte del mezzo in esame.

Per quanto poi riguarda quelle contenute nella seconda parte, occorre appena accennare che la truffa non può venir meno sol perchè l'inganno del truffato sia stato ottenuto con mezzi rivolti non direttamente a lui, ma alle persone su cui egli avea fiducia e che lo rappresentavano, in ispecie quando, per trattarsi, come nella specie, di negozio richiedente cognizioni tecniche, sia necessario affidarci ad altri; e che è vano il dedurre aver gli arbitri dichiarato di non esser stati ingannati, dal momento che incensurabilmente la Corte ritiene che in inganno furon tratti.

Sul *quinto*, che legalmente la Corte ritenne che il lodo arbitrale, il quale, nel valutare i lavori della villa, vi avea comprese le apparenti ma inesistenti fondazioni, non potea pregiudicare l'azione penale per truffa, essendo ovvio, a prescindere da ogni altra considerazione, che la truffa è reato d'azione pubblica e quindi indipendente dalle transazioni o accordi dei privati e, d'altra parte, una circostanza del genere di quelle di cui trattasi nella specie (esistenza delle fondazioni), benchè ritenuta in un giudicato civile, può ben esser dichiarata inesistente in giudizio penale e servir di base a una condanna, senza di che, come ben osserva il controricorrente, sarebbe, a es., vietato di procedere per falsità d'una cambiale, sol perchè sia servita di base a un giudicato civile di pagamento, anche se reso in contumacia.

Sul *sesto* e *ultimo*, che il non aver la Corte diffalcato dalla somma di lire 325.29 la parte relativa alle fondazioni realmente eseguite potrà esser utilmente dedotto in sede di liquidazione, ove pure potrà utilmente discutersi sull'ammontare dei danni. Ai fini della disputa in questa sede basta rilevare che la provvisionale di lire duemila, accordata dalla Corte (come già precedentemente l'avea accordata, e nella stessa misura, il tribunale), si riferisce non solo al prezzo pagato in più siccome relativo a fondazioni non esistenti, ma ai danni in genere derivanti dal reato; e, quanto all'omessa motivazione lamentata nel mezzo in esame, occorre aggiungere che la doglianza fatta col motivo d'appello, di non poter cioè il tribunale condannare ai danni dal momento che avea dichiarato non esistere reato, rimaneva assorbita dalla condanna penale pronunziata dalla Corte, e che relativamente alla deduzione, fatta alla udienza in appello, sulla mancanza di pericolo alla solidità della costruzione, la stessa Corte vi rispose, allorchè, premesse analoghe considerazioni di fatto, disse apparir evidente il vantaggio ritratto dall'imputato, e « il danno immediato subito dallo Stasi, oltre quelli mediati derivanti dalla mancanza di fondazioni ».

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Presidente Petrella — rel. Romano — p. m. Martinotti — avv.ti Escobedo, Falaschi e Muratori per il ric.; Borciani,; Tozzi e Sarrocchi per la p. c.).

(Prima Sezione.)

13 febbraio 1906. 260

GIUDIZIO DI RINVIO — competenza — annullamento per la pena — (cod. proc. pen., art. 668 e 674).

Il magistrato di rinvio è investito della cognizione di tutta la causa anche quando l'annullamento sia stato pronunziato soltanto per erronea applicazione della pena, a meno

che la sentenza annullata non sia di Corte d'assise [1].

Ric. *Sabatini Nicola.*

La Corte: — Ritenuto, in fatto, che questa Corte Suprema, pronunziando nel 28 ottobre ultimo passato sul ricorso di Nicola Sabatini, stato condannato dal Tribunale di Sulmona in grado d'appello per contravvenzione sanitaria a tre mesi di detenzione, oltre la pena pecuniaria di cento lire, lo rigettò nei motivi riguardanti la sussistenza del reato, accogliendolo solo per la pena, con questo dispositivo: « Rigetta i due primi mezzi, e, accogliendo il terzo per erronea applicazione della pena, rinvia per nuovo giudizio al Tribunale d'Avezzano ».

Che il tribunale di rinvio, considerando esser limitato il proprio còmpito, per effetto del suddetto pronunziato della Corte di cassazione, a vedere se fosse legale la pena stata applicata al Sabatini, non si occupò del merito della causa, e con sentenza del 21 dicembre così sentenziò: « Pronunziando, al seguito della sentenza di rinvio della Corte di cassazione di Roma del 28 ottobre 1905, sull'appello prodotto da Sabatini Nicola contro la sentenza del pretore di Sulmona del 10 dicembre 1904, applica ad esso Sabatini la pena della detenzione per la durata di un mese, e la pena pecuniaria di lire cento; condanna inoltre esso Sabatini alle spese processuali, e rimanda la causa al pretore di Sulmona per l'esecuzione della sentenza »;

Che di questa il Sabatini domanda l'annullamento per mancanza di motivazione, non avendo il tribunale risposto alla sua istanza che fosse riesaminato il merito, ed essendosi limitato ad applicare una pena, come se fosse stato giudice di prima istanza, pena per altro in tutto conforme a quella che avea irrogato il pretore in primo grado, quantunque il tribunale stesso non abbia detto nè di confermarne la sentenza, nè di rigettare l'appello.

Attesochè fu aberrazione del tribunale di rinvio il concetto di doversi limitare ad applicare la pena per un reato stato ritenuto nei suoi estremi di fatto e di diritto da altro tribunale. Primieramente, in vero, il pronunziato di questa Corte Suprema, come si trae dai suoi termini testuali sopra trascritti, non pronunziò, nè lo avrebbe potuto, annullamento parziale della sentenza del Tribunale di Sulmona, che le era stata denunziata per cassazione; disse soltanto la ragione per la quale accoglieva il ricorso, consistente nell'errore commesso da quella sentenza in ordine alla pena, ma investì completamente (nè avrebbe potuto farne a meno) di tutta la cognizione della causa il tribunale di rinvio. « Rinvia per nuovo giudizio », essa disse. Nè (si ripete) avrebbe potuto far diversamente, trattandosi di sentenze di tribunali, che sono giudici anche del fatto, e per i quali perciò non si può il giudizio di fatto dell'uno imporre all'altro, perchè questo poi lo subisca e lo completi nella parte del diritto. Comprende ognuno come ciò possa e debba farsi e si faccia nei giudizî di Corte d'assise, in cui il giudice del fatto (giurì) è distinto dal giudice del diritto, sicchè il verdetto dei giurati (giudizio sul fatto) sta sempre da sè, vivo e vitale di vita autonoma; nè il giudice del diritto lo subisce, appunto perchè quello, per ragione organica, non è attribuzione sua; ma dov'è completa la giurisdizione, come nei pretori, tribunali e Corti d'appello, essa non può mai sdoppiarsi; chè ciò si risolverebbe sempre in una mostruosa coartazione della coscienza del giudice di rinvio. Non puossi, quindi, a meno di annullare la monca sentenza del Tribunale di Avezzano e rimettere la causa ad altro tribunale che ne giudichi con pienezza di cognizione.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. Fiocca — rel. Fontana — p. m. Frola).

(Prima Sezione.)

22 gennaio 1906. **861**

CORTE D'ASSISE — DIBATTIMENTO — porte chiuse — riapertura dopo il riassunto — (cod. proc. pen., art. 268).

Per gli effetti dell'art. 268 *p. p. il dibattimento va inteso a' sensi dell'art.* 318 *stesso codice, comprendendovisi cioè tutta la procedura giudiziale sino alla sentenza* [2].

... Epperciò in Corte d'assise, nei dibattimenti a porte chiuse, queste posson riaprirsi soltanto dopo il riassunto del presidente [3].

Ric. *Di Rocco Pietro.*

---

[1] — Conf. 6 dicembre 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 422).

Cont. 4 luglio 1901 (*Id.*, vol. LIV, pag. 618); 20 gennaio 1896 (*Id.*, vol. XLIV, pag. 524).

[2-3] — « Più volte questo S. C. ebbe ad avvertire come la legge di procedura usi la parola « dibattimento » in due significati diversi, dai quali non è lecito uscire, negli art. 318 e 368, che basta leggere per esserne convinti; comprendendosi, con tale appellativo, nel primo dei

(Prima Sezione.)

23 gennaio 1906. 808

DIBATTIMENTO — TESTIMONI — vincoli di parentela — conquesto — (cod. proc. penale, art. 286).

« *Il divieto di udire come testimoni i congiunti dell'accusato nei gradi indicati dall'art. 286 p. p. riguarda le dirette deposizioni dei congiunti medesimi, ma non gli estranei che ne ripetono le stragiudiziali dichiarazioni* [1]. »

Ric. *Addei Taddeo.*

(Seconda Sezione.)

20 febbraio 1906. 808

APPELLO — SENTENZA — gravame della p. c. — sentenze preparatorie — inammissibilità — rinvio al primo giudice — (cod. proc. pen., articoli 365, 400 e 429).

Il magistrato d'appello, che, in base allo art. 400 p. p., dichiara inammissibile il gravame della p. c. contro l'ordinanza di esclusione dei suoi testi, per non aver notificata all'imputato la propria costituzione, legalmente rimanda la causa per il corso ulteriore al primo giudice, anzichè ritenerla e giudicare in merito [2].

Ric. *Pedrocco Amelia.*

LA CORTE: — (*Omissis.*) Considerato riescire opportuno alla decisione del ricorso prodotto da Amelia Pedrocco contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia, premettere che essa Pedrocco fu tratta al giudizio del Tribunale di Venezia, per risponder d'un duplice furto qualificato, commesso a danno dei coniugi Zuliani e De Pol.

Al pubblico dibattimento, che ebbe luogo il 27 settembre 1905, dopo la riunione delle due cause, la Pedrocco si oppose all'udizione dei testimoni dati in nota dai coniugi suddetti già costituitisi p. c., e il tribunale, ritenuto che la costituzione di p. c. non era stata notificata e « non esser quindi efficace all'introduzione di testimoni », ordinò il licenziamento dei medesimi.

La p. c. dichiarò subito di appellare, e appellò effettivamente, e il tribunale, senza far buon viso alla deduzione della Pedrocco, la quale dicea non potersi produrre appello dall'ordinanza suddetta, rinviò la causa. Niuna protesta contro tale ordinanza fece la Pedrocco, ma poscia appellò, per avere il tribunale disposto il rinvio della causa.

La Corte d'appello, a' 5 dicembre 1905, pronunziando sul gravame della p. c., lo dichiarò inammissibile, in applicazione dell'articolo 400 proc. pen., e dichiarò, in relazione al gravame della Pedrocco, « non aver carattere di defi-

---

detti articoli tutta la procedura giudiziale sino alla sentenza, nel secondo invece quanto strettamente si attiene alla discussione, e come l'art. 268 l'adoperò nel primo significato, quello cioè dell'art. 318, anche perchè ambedue tali disposizioni sono comprese nelle « disposizioni » generali » relative al giudizio e inoltre per le evidenti ragioni che dettarono lo stesso art. 268, le quali importano la maggiore larghezza di apprezzamento dei motivi, per cui la morale e il buon ordine posson venire compromessi dalla pubblicità, motivi che, dopo tutto, sfuggono al sindacato della Corte di cassazione. »

Conf. 13 settembre 1905, a pag. 159 di questo volume — e *Nota* ivi di richiamo.

« Non vi à nullità se, essendosi proceduto a porte chiuse, il presidente riammetta il pubblico in sala d'udienza al momento in cui dichiara chiuso il dibattimento, cioè l'istruzione della causa o la discussione delle parti, o se invece disponga l'apertura delle porte solo nel momento della pronunzia della sentenza » (30 marzo 1905, *Bonini:* inedita).

« Non viola l'art. 268 p. p. l'ordine presidenziale per cui, stabilite definitivamente le questioni e dichiarato chiuso il dibattimento, prima di procedere al riassunto, si disponga la riapertura delle porte » (25 aprile 1905, *Dainotto:* inedita).

[1] — « Poichè il divieto istesso, che riposa sui legami di famiglia, è fondato sopra motivi affatto personali al coniuge o testimone congiunto dell'accusato, ma non può estendersi allo estraneo che riferisce confidenze o rivelazioni stragiudiziali avute dal coniuge del giudicabile o da altro suo stretto congiunto. In tal caso, il vero testimone udito è l'estraneo, non il coniuge o lo stretto congiunto; eppoi, se la disposizione dell'art. 286 dovesse estendersi anche ai testimoni che ripetono le rivelazioni e le confidenze loro fatte dai congiunti dell'accusato, ognun vede che la giustizia si priverebbe di troppi mezzi per iscoprire i reati e punire i colpevoli. »

Conf. 29 dicembre 1904 e 4 settembre 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 710, n 1); 28 novembre 1903 (*Id.*, vol. LIX, pag. 646 — e *Nota* ivi di richiamo).

[2] — V. 1° marzo 1906, a pag. 709 di questo volume.

nitiva l'ordinanza di cui nel precedente capo » (vale a dire quella investita dalla p. c.), e in conseguenza rimandò la causa per il corso ulteriore al tribunale.

Considerato che la Pedrocco abbia chiesta la cassazione della sentenza d'appello, la quale, secondo la ricorrente, avrebbe violato l'art. 419 in relazione all'art. 365 proc. penale, con conseguente violazione dell'art. 323, n° 3°, dello stesso codice, per difetto di motivazione, perchè, ritenendo applicabile l'art. 400 all'ordinanza di licenziamento dei testimoni, dovea la Corte ritenere la causa e pronunziare in merito.

Considerato non esser punto attendibile il ricorso della Pedrocco, imperocchè, a prescindere dall'osservazione che le due ordinanze emesse dal tribunale e che formarono materia di esame della Corte d'appello, non può dirsi aver una diversa natura giuridica, e però non riesce troppo agevole ammettere come un semplice e momentaneo rinvio della trattazione di una causa costituisca quella sentenza definitiva di cui è ipotesi nell'art. 400 proc. penale, a prescindere rilevarsi dal verbale di dibattimento, tenuto dalla Corte, che la Pedrocco si limitò a chiedere il rigetto dell'appello della p. c., vuolsi notare che nei pronunziati giudiziari, come in tutte le altre manifestazioni serie del pensiero umano, bisogna attenersi a quello che in realtà si è detto e voluto dire, più che a quello che per avventura par che esprimano parole o frasi forse non felicemente adoperate.

È antica la massima *facta potentiora verbis*. Ora, in omaggio al ricordato canone di ragione, riesce facile scorgere come le due parti dispositive della denunziata sentenza, pur essendo materialmente due, sostanzialmente contengano unico concetto, perocchè con la prima parte la Corte d'appello dichiarò esser il gravame dei coniugi Zuliani inammissibile, per esser l'ordinanza da essi appellata interlocutoria, con la seconda parte fece eco all'appello della Pedrocco, dichiarando che l'ordinanza impugnata dalli Zuliani non avea carattere di definitiva; dunque egli è manifesto che, pur non essendo encomiabile la forma adottata nel dispositivo della sentenza, il *decisum* della Corte fu uno solo, cioè non esser definitiva la pronunzia del tribunale impugnata dalli Zuliani, e questa decisione è perfettamente legale e corretta, nè la Pedrocco ne dubita punto.

Premesse dunque l'esistenza giuridica del pronunziato d'appello e l'unicità del punto deciso, spontanea si presenta l'osservazione che gli articoli 419 e 365 proc. penale, indicati nel mezzo di ricorso, non ànno nulla di comune con la specie. E valga il vero: l'articolo 365, al quale fa richiamo l'art. 419, ipotizza i casi in cui il giudice di primo esame sia incompetente, ovvero tale non essendo, tuttavia si dichiari incompetente, e il caso di violazione od omissione di forme prescritte dalla legge sotto pena di nullità.

Ora, nella specie non si tratta punto nè di questione di competenza, per non essersi mai di questa discusso da veruna delle parti, nè si tratta di violazione od omissione di forme prescritte a pena di nullità, perchè tema dell'esame fatto dalla Corte di merito fu l'appello contro l'ordinanza di licenziamento dei testimoni indotti dalla p. c., esame che non condusse ad annullamento alcuno del pronunziato del tribunale, giacchè la Corte si limitò, come doveva, a decidere se tempestivo o no fosse l'appello di essa p. c., appello sulla cui sorte, come è logico, e come sta in fatto, nulla potea statuire il tribunale. E vano sarebbe obiettare aver il tribunale, a cagion dell'appello proposto dai coniugi Zuliani, disposto con la seconda ordinanza di rinvio della causa, perocchè riesce evidente che siffatto rinvio non potea costituire nè costituiva un provvedimento autonomo e indipendente dalla prima ordinanza appellata dai coniugi Zuliani; ma era, invece, una disposizione destinata a esser assorbita dalla decisione che si sarebbe emanata sull'appello dei ripetuti coniugi Zuliani: di qui evidente si trae la conseguenza che la sentenza della Corte di Venezia, ora denunziata a questo collegio di Cassazione, avendo dichiarato inammissibile l'appello delli Zuliani, e non avendo quindi annullate le ordinanze emesse dal tribunale per incompetenza o per violazione od omissione di forme portanti sanzione di nullità, non à violato, nè potea violare l'art. 365 codice proc. penale, e quindi il ricorso per cassazione prodotto dalla Pedrocco non à ragion d'essere; è anzi notevole che (se non si argomentasse facilmente che la Pedrocco volle ricorrere per cassazione solo per ritardare la risoluzione definitiva della causa a suo carico) recherebbe sorpresa come ella produsse un ricorso non già per ottenere un vantaggio, ma invece per conseguire un danno, perocchè è evidente che, se mai (come col ricorso è detto) la Corte di Venezia avesse dovuto ritenere la causa e giudicare in merito, verrebbe la ricorrente a perdere il doppio grado di giurisdizione, nel senso che il merito della causa sarebbe stato esaminato dalla sola Corte d'appello, e non anche dal tribunale, la qual cosa, si ripete, è un danno e non un vantaggio per chi deve esser giudicato.

Dal fin qui detto segue doversi respingere il ricorso.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. e est. Petrella — rel. Martino — p. m. Sansonetti).

(Prima Sezione.)

3 febbraio 1906. 864

APPELLO — APPELLABILITÀ — criterio — sentenze pretoriali — contravvenzioni — (cod. proc. pen., art. 353).

« *L'appellabilità dalle sentenze dei pretori, in materia di contravvenzioni, va misurata dalla pena inflitta al condannato e non da quella comminata in astratto dalla legge* [1]. »

Ric. *Mameli Melchiorre.*

(Seconda Sezione.)

17 gennaio 1906. 865

APPELLO — GRAVAME — imputato — motivi — firma d'avvocato e procuratore — (cod. proc. pen., art. 404).

I motivi d'appello devono esser sottoscritti da un avvocato o procuratore, pena l'inammissibilità del gravame [2].

Ric. *Magnani Angelo.*

(Prima Sezione.)

20 gennaio 1906. 866

ARMI — PORTO ABUSIVO — licenza scaduta — rinnovamento — tassa — conseguimento posteriore — (cod. penale, art. 364).

L'aver goduto prima della licenza di porto d'armi, l'aver pagato la tassa per ottenerne il rinnovamento e l'aver questo effettivamente ottenuto, ma posteriormente all'accertamento della contravvenzione, son circostanze che non valgono a eliminare la contravvenzione stessa, ma posson soltanto influire sulla misura della pena [3].

Ric. *Monticelli Liberato.*

(Seconda Sezione.)

1° marzo 1906. 867

ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI — querela — proprietario — fondo colonico — (cod. pen., art. 235, ult°. capov°.).

La querela per esercizio arbitrario delle proprie ragioni è legalmente data, anzichè dal colono, dal proprietario del fondo danneggiato [4].

APPELLO — SENTENZA — annullamento — validità della querela — pronunzia in merito — (cod. proc. pen., art. 366 e 367).

---

[1] — « Le parole stesse « pena inflitta » non posson riferirsi che a quella rispondente in concreto all'individuo che abbia commesso la contravvenzione. Prova evidentissima ne appresta la disposizione dell'art. 399 p. p., ove, per i delitti, per designare quali sentenze fossero o no appellabili, non usò la frase « pena inflitta », ma l'altra di ben diverso significato, cioè « pena » dalla legge stabilita ». »

Conf. 28 maggio 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 694, n 2); 18 gennaio 1904 (*Id.*, vol. LIX, pag. 555 — e *Nota* ivi di richiamo); 20 maggio 1905, *Russo* (inedita); 25 gennaio 1906, *Delogu;* stesso giorno, *Demelas Lai;* stesso giorno, *Flores;* stesso giorno, *Urru Totti;* 29 marzo 1906, *Messina* (inedite).

Cnfr. 9 marzo 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 652 — e *Nota* ivi).

[2] — « E invano si rileva che, se nella dichiarazione d'appello poteano spiegarsi dal Magnani i motivi del gravame, parimente potea da sè proporli nel ricorso separato, perocchè contro il testo espresso della legge non può ammettersi una cosiffatta interpretazione, che urta contro il significato chiaro e letterale di esso; e, d'altronde, non bisogna obliare che la dichiarazione d'appello è atto di parte ed espressi in essa dei motivi di gravame non potrebbero non discutersi, mentre il ricorso contenente i motivi è opera puramente di difensore. E così pure non è da tacersi che, per regola, i termini e le forme dei mezzi stabiliti dalla legge per impugnare le sentenze sono imperative e l'inosservanza di esse mena alla decadenza del gravame, come pure non dee qui pretermettersi che il Magnani, piuttosto che indirizzarsi al cancelliere, come fece, avrebbe dovuto invece rivolgersi al presidente del tribunale per la nomina di un procuratore o avvocato ufficioso che sottoscrivesse l'atto suddetto. »

Conf. 4 aprile 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 694, n 6); 21 settembre 1904 (*Id.*, vol. LXI, pag. 279 — e *Nota* ivi); Corte d'app. di Catanzaro, 24 maggio 1905, *Arone* (*Temi Calabrese*, vol. VII, 1905, pag. 41).

[3] — « Imperocchè quelle pratiche, quasi preparatorie, non sono nè equivalgono alla materiale e reale consegna della licenza. »

Cnfr. 9 dicembre 1905, a pag. 433 di questo volume — e *Nota* ivi.

[4] — Cnfr. 20 giugno 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LX, pag. 344).

Il magistrato d'appello, che revoca la pronunzia di primo grado, con la quale fu dichiarato non luogo per mancanza di valida querela, dee ritenere la causa e giudicare nel merito [1].

Ric. *Fusco Antonio.*

La Corte: — Fusco Antonio, insieme ad altri quindici contadini di Carovigno, fu tradotto a giudizio innanzi al pretore di S. Vito dei Normanni, per risponder d'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con violenza sulle cose, in pregiudizio di De Santis Giuseppe, commesso in agro di Carovigno, ai 30 aprile 1904. Quel magistrato, all'inizio del pubblico dibattimento, accogliendo un'eccezione pregiudiziale della difesa degli imputati, dichiarava non farsi luogo a procedimento contro di essi, « mancando contro i medesimi l'istanza di punizione da parte dei possessori di fatto del fondo, al tempo in cui si vuole commesso il reato »; poichè (così si legge nell'ordinanza), « anche ammesso nella fattispecie che De Santis nudo proprietario avesse il diritto di querelarsi, è innegabile che l'istanza di punizione contro gl'imputati debba essere quanto meno completata dalla querela dei possessori di fatto (coloni o fittaioli) dei fondi, cui non può surrogarsi il proprietario, come coloro che per la ragione fattasi con violenza sulle cose dagli imputati, ove tali estremi sussistessero, avrebbero risentito il danno immediato, e acquisito quindi il diritto di dolersi dell'operato dei prevenuti ».

Contro questa sentenza produsse appello il proc. del re presso il Tribunale di Lecce, che lo accoglieva, revocandola, e rinviando la causa al pretore per il giudizio.

Avverso la sentenza del tribunale propose ricorso il solo Fusco Antonio.

(*Omissis.*) Attesochè errò il pretore nel dichiarare improcedibile l'azione penale perchè la querela era stata data dal solo proprietario del fondo e non pure dai coloni o affittuari del medesimo.

Non si revoca in dubbio che il delitto di ragion fattasi offende il diritto al possesso, ma non può nemmeno dubitarsi che il proprietario d'un fondo dato in affitto o a colonia conserva il possesso del medesimo.

Il possesso consta di due elementi, l'uno fisico, intellettuale l'altro: il primo consiste nella materiale detenzione della cosa e nel godimento del diritto; si riscontra il secondo nel ritenere la cosa o godere il diritto a titolo di proprietà e con animo di proprietario, ma non è necessario che ambidue questi elementi si riscontrino in una stessa persona.

Il principio dettato dal giureconsulto Paolo: *possessionem adquirimus animo et corpore, animo atque nostro, corpore vel nostro vel alieno*, è applicabile, secondo la nostra legge (art. 685 codice civile), tanto all'acquisto come alla conservazione del possesso; l'affittuario, il colono, l'usufruttario, l'utilista sono, è vero, materiali detentori di un fondo, ma non ne sono possessori perchè lo ritengono in nome altrui, non in nome proprio, e colui che dà in affitto, a colonia, in usufrutto od in enfiteusi un fondo non cessa dal considerarsi proprietario, e, pure dandone ad altri la materiale detenzione, mantiene il possesso e può esercitare tutte le azioni possessorie che la legge à dettate a tutela del possesso.

Giustamente quindi il tribunale revocò la sentenza del pretore, facendo esatta applicazione dei principî di diritto, nè la sua sentenza può meritare censura.

Ma la sentenza impugnata incorse in un errore nel rinviare la causa al pretore per il giudizio di sua competenza: non si trattava, nel caso, d'una dichiarazione d'incompetenza pronunziata da quel magistrato, o d'una violazione od omissione di forme prescritte a pena di nullità, onde fosse applicabile la disposizione dell'art. 366, prima parte, proc. penale; ma d'un vero e proprio giudizio di merito, col quale egli avea esaurita la sua giurisdizione, tale essendo la dichiarazione di non farsi luogo a procedimento penale contro gli imputati.

Era quindi applicabile la disposizione del successivo art. 367, che si vede invocato nella sentenza, e il tribunale dovea pronunziare nel merito procedendo a regolare giudizio.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. Petrella — rel. Gui — p. m. De Francesco).

(Prima Sezione.)

8 marzo 1906. 864

MESTIERI GIROVAGHI — CONTRAVVENZIONE — sensale o intromettitore — cause giudiziarie — non iscrizione — (l. di p. s., art. 72).

Contravviene all'art. 72 della legge di p. s. chi, senz'esser iscritto nell'apposito registro presso l'Autorità locale, esercita, a scopo di

[1] — Cnfr. 27 febbraio 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LVII, pag. 716).

lucro, il mestiere di sensale o intromettitore nella ricerca e affidamento di cause giudiziarie a determinati avvocati [1].

Ric. *Palombo Francesca.*

La Corte: — Attesochè il pretore urbano di Napoli condannò Palombo Francesca a lire cento di ammenda, per contravvenzione all'articolo 72 della legge di p. s., perchè, senza l'iscrizione nell'apposito registro presso l'Autorità locale di p. s. e non ostante il divieto fattole, esercitava a scopo di lucro il mestiere di sensale o intromettitrice nella ricerca e affidamento di cause a determinati avvocati.

La Palombo ricorre in cassazione, e deduce la violazione dell'art. 72 della legge di p. s., in quanto che essa, com'è risultato dal pubblico dibattimento, non à mai esercitato abusivamente alcun mestiere, ma soltanto à disbrigato qualche incarico ricevuto, recandosi in Napoli per lucrarsi onestamente il pane per la propria famiglia.

La ricorrente aggiunge che la sentenza denunziata manca di motivazione, con violazione dell'art. 323, n° 3°, proc. penale.

Attesochè, quanto a quest'ultima parte del mezzo proposto, la sentenza del pretore è sufficientemente motivata in fatto e in diritto, e quindi la doglianza di deficiente motivazione non sussiste.

Quanto alla prima parte del mezzo, il pretore ritenne in fatto che la ricorrente si permetteva di esercitare continuamente e abusivamente nei locali giudiziari l'indecoroso mestiere di sensale o intromettitrice, a scopo di lucro, nella ricerca e affidamento nella difesa di cause giudiziarie a determinati avvocati, e ciò anche dopo che fu diffidata dall'Autorità di p. s. di smettere l'esercizio di un tale mestiere nei locali suddetti.

Se questo è il fatto ritenuto dal pretore, è vano venirlo negando col mezzo prodotto.

In ordine all'applicabilità al caso in esame dell'art. 72 citata legge, la ricorrente non ne muove questione, e non potrebbe muoverla, perchè l'articolo suddetto vieta di esercitare, tra gli altri mestieri, quello di sensale o intromettitore, senza l'iscrizione in apposito registro presso l'Autorità locale di p. s., non solo allo scopo di vigilare che un tale mestiere sia onestamente esercitato, ma anche per impedirlo, se indecoroso e di danno.

Ora l'accaparrare cause a scopo di lucro a favore di determinati avvocati, oltre all' inde-

---

[1] — Conf. stesso giorno, e negli identici termini, *Capasso;* 19 agosto 1905, *Berlino*, del seguente tenore:

« La Corte: — « Attesochè abbia il pretore ritenuto in fatto, in base alle risultanze del dibattimento, come dal ricorrente siasi abitualmente esercitato negli uffizi giudiziari il mestiere di sensale o intromettitore nella ricerca e affidamento della difesa nelle cause a determinati avvocati, e ciò a scopo di lucro, e come tale mestiere abbia continuato a esercitare, nonostante diffidato dall'Autorità di p. s. di smetterlo perchè non munito della prescritta licenza.

» Che, ciò posto, l'art. 72 della vigente legge di p. s. vieta di esercitare, tra gli altri mestieri ambulanti, quello di sensale o intromettitore, senza la previa iscrizione in apposito registro presso l'Autorità di p. s., la quale ne rilascierà certificato. Non distinguendo la legge tra l'uno esercizio e l'altro del mestiere di sensale o intromettitore, sotto tale denominazione devono intendersi non solo coloro che si aggirano per le fiere e i mercati onde concludere tra privati negozi d'ogni genere, ma anche quelle persone che per le vie, piazze o altri luoghi determinati si adoperano per conchiudere contratti, per ricevere incarichi di qualunque genere, facendo di tal mestiere ambulante l'abituale occupazione a scopo di lucro. Ora sia facile il comprendere come sotto l'ampio significato di sensale o intromettitore debba ben anche comprendersi chi esercita l'indecoroso mestiere d'intromettersi a scopo di lucro nella ricerca e affidamento della difesa a determinati avvocati nelle cause giudiziarie, diminuendo così agli interessati le garanzie di una libera scelta, con possibile pregiudizio dei medesimi e del ceto forense; ed esercitandosi inoltre tale mestiere per le scale, anditi, sale e corridoi degli uffizi giudiziari, si à quell'esercizio ambulante che obbliga a chiedere la licenza affinchè l'Autorità di p. s. sia in grado di vigilarne l'esercizio, e possa ricusare la licenza stessa alle persone pregiudicate e pericolose.

» Che in base a siffatti elementi il pretore fondatamente riteneva la colpevolezza del ricorrente, avendo altronde giustificato la condanna con esuberante ragionamento.

» Che, pertanto, i mezzi di annullamento dal ricorrente dedotti non meritano attendibilità, e il relativo ricorso deve senz'altro rigettarsi.

» Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Orilia — rel. Giordano Apostoli — p. m. Sansonetti). »

cenza della cosa in sè stessa, nuoce agli interessati, ai quali si toglie la libera scelta dei loro difensori con possibile loro pregiudizio, e avvilisce la nobile professione di avvocato o procuratore, mettendola alla discrezione di affaristi, di procaccianti e di sensali, come si farebbe di qualunque altro negozio.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. e rel. De Crecchio — p. m. Frola — avvocato Baudana Vaccolini).

(Prima Sezione.)

13 febbraio 1906. 369

INFORTUNI NEL LAVORO — ASSICURAZIONE — taglio di boschi — numero di cinque — capo o esercente l'impresa — (t. u. l. infortuni nel lavoro 31 gennaio 1904, art. 1°, n[i] 2° e 3°, 6 e 31).

Nel determinare il numero degli operai non superiore a cinque, per gli effetti dello art. 1°, n[i] 2° e 3°, *della legge sugli infortuni, non va tenuto calcolo del capo o esercente la impresa, quantunque sopraintenda e partecipi al lavoro.*

Ric. *Ferri Egidio.*

La Corte: — (*Omissis.*) Atteso, in ordine al *primo mezzo*, che il pretore, in base alle risultanze del dibattimento, riteneva in fatto che, avendo certo Risaliti fatto acquisto d'un bosco di quercie, al fine di atterrarne le piante e ricavarne delle traversine, per compiere le relative operazioni di taglio e riduzione, contrattava col ricorrente Ferri, il quale assumeva tale impresa per conto proprio, pattuendo per ogni traversina, così ridotta, cent. 50. Riteneva inoltre che esso ricorrente, per compiere tale lavoro, abbia assunto gli operai Ferdinando Matteuzzi, Galli Gaetano, Bernardi Paolino e Ghianda Martino, accudendo pure al lavoro con detti operai il minorenne figlio del ricorrente a nome Virgilio.

Che, stando i fatti in questi termini, riesce facile lo scorgere come con fondamento giuridico si dolga esso ricorrente di essere stato ritenuto colpevole, con la denunziata sentenza, dell'infrazione prevista e repressa dal combinato disposto degli art. 1°, n° 2°, 6 e 31 della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro. E invero, una volta ammesso che il ricorrente era il capo e l'esercente di quell'impresa, e che per compierla avea impiegato quattro operai col figlio apprendista, non era più tenuto all'obbligo dell'assicurazione di detti operai, in quanto non eccedevano il numero di cinque. L'art. 1°, infatti, al n° 2°, stabilisce che la legge si applica agli operai addetti al lavoro per taglio o riduzione di piante nei boschi e loro trasporto ai luoghi di deposito o presso le strade carreggiabili, e per il loro getto dai luoghi di deposito in fiumi o torrenti, purchè in siffatto lavoro si trovino impiegati più di cinque operai; quale condizione non concorreva nella specie. E che veramente non concorresse, si desume da ciò, che il pretore, pur ritenendo che gli operai impiegati in quel lavoro non erano più di cinque, volle comprendervi lo stesso ricorrente, ossia il capo dell'impresa, per sostenere l'obbligo dell'assicurazione, qualificando esso capo sesto operaio, perchè sopraintendeva al lavoro e vi partecipava materialmente. Ma sia facile il comprendere come in questa parte abbia il pretore erroneamente interpretato la legge, dappoichè l'art. 2 della legge stessa, nell'enunziare quali debbano considerarsi operai agli effetti dell'assicurazione, non vi à mai compreso il capo o esercente l'impresa. E che realmente lo abbia escluso dal novero degli operai, emerge chiaramente dal disposto dell'art. 11 del regolamento, in cui si dice che la determinazione del numero degli operai, agli effetti dei n[i] 2° e 3° dell'art. 1° della legge si debba fare, tenendo conto del numero complessivo di essi soltanto; e che quando i componenti la famiglia del capo o esercente partecipino materialmente al lavoro o vi sopraintendano, l'assicurazione è obbligatoria anche per i detti componenti, quando vi concorrano le condizioni indicate nell'art. 2 della legge. Ora, con l'aver la legge accennato ai soli componenti la famiglia, quando sopraintendano o partecipino al lavoro, non può a meno che dedursene di avere escluso dal numero degli operai il capo o esercente dell'impresa, quand'anche sopraintenda o partecipi materialmente al lavoro.

Che, pertanto, non concorrendo nella specie l'obbligo nel ricorrente di assicurare gli operai in quel lavoro impiegati, non era neppure tenuto a dare notizia all'Autorità locale di p. s., nel termine di tre giorni, dell'infortunio toccato all'operaio Ghianda, e deve di conseguenza la denunziata sentenza porsi nel nulla per inesistenza delle contravvenzioni al ricorrente ascritte.

Per questi motivi, cassa senza rinvio, ecc. — (Pres. Fiocca — rel. Giordano Apostoli — p. m. Frola).

(Seconda Sezione.)

1° febbraio 1906. 370

APPELLO — GRAVAME — p. m. — appello a minima — effetti — (cod. proc. pen., art. 353 e 399).

***Il gravame del p. m., anche per la sola applicazione della pena, investe il magistrato d'appello della cognizione dell'intiera causa* [1].**

... Quindi non può allegare difetto di giurisdizione di fronte alla domanda d'assoluzione da parte dell'imputato.

Ric. *Bertuccelli Orazio.*

La Corte: — Con sentenza 7 giugno 1905 il Tribunale di San Miniato dichiarò Orazio Bertuccelli colpevole d'omicidio colposo e lo condannò alla pena di settantacinque giorni di detenzione, alla multa di lire ottantatrè, ordinando sospendersi l'esecuzione per anni cinque.

Appellò soltanto il p. m. in ordine alla pena, ed essendo nel relativo dibattimento sorto incidente sulla facoltà della difesa di riaprire la discussione sul merito dell'imputazione, e di provare la non reità, la Corte d'appello di Firenze, con ordinanza decise che si dovesse discutere sulla sola pena, che formava l'unico oggetto dell'appello del p. m., e con sentenza 29 novembre 1905, dopo aver confermato di non potersi discutere sulla colpevolezza, esaminò il gravame del p. m. e lo accolse in parte.

Contro l'ordinanza e la sentenza d'appello ricorre in cassazione il Bertuccelli, e deduce unico mezzo, la violazione dell'art. 399 codice proc. penale, per avere la Corte ritenuto che l'appello del p. m. *a minima* non lo investisse della cognizione dell'intiera causa in favore dell'appellato che in udienza domandava l'assoluzione.

Attesochè giova innanzi tutto rilevare che effettivamente la Corte di Firenze, così nell'ordinanza, come nella sentenza, mise a cagione del rifiuto di far discutere dalla difesa e di esaminare essa stessa la domanda di assoluzione, unicamente la mancanza di giurisdizione a conoscerne, e ciò per non aver l'imputato proposto appello, essendosi gravato il solo p. m., e quindi aver essa Corte facoltà di giudicare solamente ed esclusivamente su ciò che tornava oggetto dell'interposto gravame.

Che tale concetto della Corte di merito non può esser accolto, poichè, come à tante volte giudicato questo Supremo Collegio, l'appello del p. m., anche se diretto soltanto a far aumentare la pena, investe il giudice di secondo grado dell'intiera cognizione della causa, essendo altrimenti ripugnante a ragione ed a giustizia limitare la sua potestà al solo esame del mezzo proposto e costringerlo a tenere ferma la condanna, pur quando riconosca che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non ne fu autore.

E, d'altra parte, il vigente codice di rito vieta negli art. 365 e 419 di aggravare in appello la condizione dell'imputato allorchè soltanto costui e non anche il p. m. abbia prodotto gravame, ma in nessun luogo vieta di migliorarla ove l'appello sia stato proposto dal solo p. m. e non anche da esso imputato.

Ora quest'ultimo divieto dee ritenersi escluso, sia perchè il legislatore, se l'avesse voluto, non avrebbe mancato di stabilirlo espressamente, come fece per l'aggravio dell'imputato solo appellante, sia perchè contrario, come sopra è accennato, all'equità e al principio informatore del nostro ordinamento di rito, che cioè il giudice penale investito della cognizione della causa à piena giurisdizione di esaminarla nella sua integrità e completezza, e di valutare il fatto secondo giustizia gli detta, senz'esser vincolato alle conclusioni o richieste del p. m.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. ff. e rel. Benedetti — est. Romano — p. m. Frola).

---

[1] — Conf. 8 giugno 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LIX, pag. 36 — e *Nota* ivi di richiamo); 5 ottobre 1905, *P. M.* in c. *Liardi*, ov'è detto: « I motivi d'appello determinano i limiti del giudizio di secondo grado, quando l'appellante è il condannato, perchè la difesa, anche negando una sola circostanza sostanziale del fatto, o un solo elemento giuridico del delitto, o non impugnando il resto dell'imputazione, tende pure sempre a raggiungere nel giudizio d'appello il fine voluto di evitare la condanna. Ma non così può dirsi dell'appello del p. m. la cui tesi è in ogni caso unica e inscindibile, cioè quella che il colpevole debba esser punito secondo la legge e la giustizia, salvo a proporre in sede d'appello quelle ragioni che reputa meglio convenienti all'accoglimento dell'accusa. Epperò, qualunque sia il motivo dedotto a sostegno di quella tesi, se l'appello investe una pronunzia d'assoluzione o di non luogo a procedere, o d'esenzione da pena, quel motivo esplicito implica necessariamente la piena cognizione in merito in fatto e in diritto, sia per ritenere sussistente l'ingenere, sia per riscontrarsi la *substantia juris* d'un diritto, sia per applicarne al giudicabile la pena. »

Cont. 23 febbraio 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 649).

(Seconda Sezione.)

7 febbraio 1906. 271

VIGILANZA SPECIALE DELL'AUTORITÀ DI P. S. — sospensione — domicilio coatto — (cod. pen., art. 234).

La vigilanza speciale dell'Autorità di p. s. resta sospesa durante l'assegnazione a domicilio coatto [1].

Ric. *P. M.* in c. *Cesarini.*

La Corte: — Premesso che a Cesarini Alessandro, per due sentenze di condanna del Tribunale di Roma, fu aggiunta alla pena della reclusione la sottoposizione alla vigilanza speciale di p. s. per tre anni;

Che, scontata la pena della reclusione, decorreva la vigilanza dal 28 agosto 1898 al 12 aprile 1901, quando, nell'ottobre 1899 inviato a domicilio coatto e rilasciato il 5 ottobre 1904, fu al suo ritorno sottoposto nuovamente agli obblighi della vigilanza per il rimanente del triennio, che per l'assegnazione a domicilio coatto era rimasto incompiuto;

Che, nel giugno 1905, resosi Cesarini contravventore a quegli obblighi, fu arrestato e tradotto innanzi al tribunale di questa città, quale imputato del delitto di cui all'art. 234 codice penale. Ma il tribunale, con sentenza del 15 detto, lo prosciolse dall'imputazione, ritenendo decorso il periodo della sottoposizione alla vigilanza fin dal 12 aprile 1901, durante il domicilio coatto, e in conformità giudicò la Corte d'appello in Roma, respingendo, con sentenza 17 novembre 1905, l'appello dal p. m. interposto contro la sentenza del tribunale.

Ricorre ora lo stesso p. m., e domanda l'annullamento della sentenza della Corte d'appello, per violazione dell'art. 234 codice penale.

Attesochè, per giurisprudenza ormai costante di questa Corte regolatrice, siasi ritenuto e affermato il concetto perfettamente contrario a quello che l'impugnata sentenza proclama, nè la causa attuale presenti ragione alcuna per andar in diverso parere.

Egli è vero che la sentenza della Corte romana non si fonda su quella erronea teorica che ritiene il provvedimento dell'assegnazione a domicilio coatto comprensivo e assorbente della sottoposizione alla vigilanza speciale di p. s.; anzi tale teorica, sempre censurata da questo Supremo Collegio, e che nella sentenza dei primi giudici fu adottata, è ripudiata espressamente dall'impugnata sentenza, che invece vuol basarsi unicamente sulla disposizione dell'art. 42 codice penale, mercè la quale la decorrenza della vigilanza «comincia dal giorno in cui siasi scontata la pena alla quale fu aggiunta», con esclusione quindi, si dice, di possibile sospensione o interruzione, se non per il caso speciale e solo della inosservanza, di che all'art. 234 codice penale.

Ma tale argomentazione, che neppure à il pregio della novità, fu anche censurata, e più volte, da questo Supremo Collegio.

Quell'argomentazione s'impernia, innanzi tutto, su una contradizione giuridica, imperocchè, mentre nega, e giustamente, che la vigilanza possa annoverarsi fra le pene stabilite dal codice penale, vorrebbe poi attribuirle nella esecuzione quel carattere di continuità imprescindibile che regola e impera sull'esecuzione delle pene restrittive della libertà personale. Nè esatto è il criterio della Corte d'appello quando vuol considerare l'istituto della vigilanza speciale quale un semplice effetto della condanna, dimenticando che il vero carattere della vigilanza è quello di compimento di pena, di un'ulteriore coercizione o restrizione, che nei casi determinati dalla legge si aggiunge alla pena, come si esprime l'art. 28 cod. penale, che è posto appunto nel tit. 2° del libro 1°, ove le pene, e non gli effetti di esse, sono disciplinate.

Ora l'art. 42 codice penale volle fissare la decorrenza della vigilanza dal giorno in cui sia scontata la pena cui fu aggiunta, per impedire lo sconcio di una continua non giusta minaccia cui il ritardo illimitato nell'esecuzione sottoporrebbe il cittadino, come appunto nota la Relazione Zanardelli sul progetto del codice. Ma non si disse, nè si pensò mai, che, imposta la sollecita esecuzione, si dovesse poi ritenere l'esecuzione stessa avvenuta anche quando circostanze di fatto la ritardarono. Alla inesorabilità della decorrenza contrasta, invece, il principio giuridico sociale dell'esecuzione del giudicato; esecuzione che non può presumersi, ma che effettivamente deve aver luogo, e che non può considerarsi eliminata o assorbita, nè altrimenti estinta, se non nei casi e modi espressamente dalla legge determinati. Epperò, come una nuova carcerazione del vigilato per altro reato, o la fuga e latitanza di lui farebbero rimaner interrotta e sospesa quella esecuzione, giusta l'art. 234 cod. penale, così e non altrimenti per logica giuridica dee ritenersi avvenga per la sopravvenuta assegna-

[1] — Conf., da ultimo, 9 dicembre 1905, a pag. 340 di questo volume.

zione a domicilio coatto; provvedimento dato in via amministrativa da speciale Commissione, e che non può assorbire il pronunziato del giudice, e molto meno ad esso sostituirsi.

Attesochè meriti perciò di esser cassata la impugnata sentenza, che anche nelle minori considerazioni afferma erronei concetti, come, a esempio, che l'istituto della vigilanza non alla riabilitazione del condannato tenda, ma a costituire unicamente uno stato di legale e ufficiale diffamazione che designi i soggetti maggiormente pericolosi alla società; affermazione che in verità contrasta con le più alte finalità della legge penale in generale, e che nella specialità è letteralmente respinta dall'art. 42 su citato, ove si legge che, « se le condizioni e la condotta del vigilato lo permetteranno, potrà farsi cessare o limitare la vigilanza tanto nella durata quanto negli effetti, con provvedimento dell'Autorità giudiziaria ».

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. Petrella — rel. Savastano — p. m. De Francesco).

(Prima Sezione.)

16 gennaio 1906. 278

FRODI NELLA FABBRICAZIONE E NEL COMMERCIO DEI VINI — vini alcoolizzati e non genuini — magazzini all'ingrosso — campionario — (l. 11 luglio 1904, art. 1 e 2).

È per legge considerato come preparato a scopo di commercio il vino non genuino esistente nel magazzino d'un negoziante.

... Epperciò è interdetta ogni altra indagine sullo scopo della preparazione.

... Quindi non vale addurre e provare che il vino alcoolizzato e non genuino fosse detenuto come campionario all'esposizione al pubblico.

Ric. *P. M.* in c. *De Giorgio.*

La Corte: — Contro De Giorgio Leonardo, rappresentante la ditta Alfredo Berner di Napoli, venne promosso penale procedimento avanti la prima pretura urbana di quella città, per la contravvenzione prevista dall'articolo 1°, lett. *c*, del regolamento 25 novembre 1900, n° 450, sulla vendita dei vini, e cioè per avere, in Napoli, nel marzo 1905, esposto in vendita vini alcoolizzati e non genuini. Il pretore, con sentenza 21 ottobre stesso anno, dichiarò l'inesistenza della contravvenzione, assolvendone perciò l'imputato e ritenendo in fatto che il vino alcoolizzato a lui sequestrato costituiva un campionario escluso dalla vendita, che il vino esistente nei magazzini della ditta e corrispondente a quel campionario non era però alcoolizzato, e che la ditta avea ottenuto il permesso di alcoolizzare una certa quantità di ciascun tipo di vino, e cioè il campionario suddetto da esporsi al pubblico, allo scopo di preservarlo da alterazione.

Contro questa sentenza ricorre il p. m., deducendo la violazione degli art. 1° e 45, capov°., cod. penale, 1° e 2 della legge 11 luglio 1904, n° 388, 1°, 339, 340, 323, n° 3°, proc. penale, perchè quel campionario di vino dovea essere considerato come preparato a scopo di commercio, giusta l'art. 2, capov°. 3°, della legge del 1904, e quindi ricorrevano nel caso gli estremi della contravvenzione.

Attesochè, sebbene il pretore abbia ritenuto in fatto che tutto il campionario sequestrato a De Giorgio Leonardo fosse escluso dalla vendita, non perciò possa derogarsi al disposto dell'art. 2°, capov°. 3°, della legge sopra ricordata, onde son considerati come preparati a scopo di commercio i vini non genuini esistenti nelle cantine, nei depositi e magazzini dei commercianti e negli esercizî di vendita all'ingrosso e al minuto. Ora, essendosi appunto sequestrato quel campionario nel negozio di vino della ditta Alfredo Berner, ed essendosi verificato in contravvenzione all'articolo 1°, lett. *c*, del regolamento 25 novembre 1900, ogni altra indagine sullo scopo della sua preparazione era interdetta dal tassativo disposto della legge, che prescrive doversi esso considerare come preparato a scopo di commercio; e, poichè la preparazione a scopo di commercio del vino non genuino è vietata, costituendo appunto la contravvenzione prevista dall'art. 2 della legge, è manifesto l'errore dell'impugnata sentenza, con cui si è dichiarata l'inesistenza di reato. Nè valeva osservare che però tutto il vino di qualità corrispondente a quella del campionario alcoolizzato fosse genuino, perchè del solo campionario il De Giorgio era chiamato a rispondere; e nemmeno potea trarsi argomento di assoluzione dall'autorizzazione, che dicevasi a lui concessa da persona rivestita di pubblica autorità, e cioè da un assessore delegato del Municipio, di alcoolizzare quel vino, per esser esposto al pubblico come campione, perchè, se l'autorizzazione era contraria alla legge, non poteva aver alcun effetto giuridico se non nei riguardi, e sotto tutt'altro rispetto, di colui che l'avea concessa.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc. — (Pres. Fiocca — rel. Bettoni — p.m. Coppola).

(Seconda Sezione.)
26 marzo 1906. 373

LESIONI PERSONALI VOLONTARIE — aggravanti — pena — (cod. pen., art. 372 e 373).

« *Se il fatto rientra in una delle ipotesi prevedute nell'art.* 373, *per la penalità dee ricadere non nel capov°., ma nella prima parte dell'art.* 372, *che, come regola generale, determina la pena da infliggersi per le lesioni personali* [1]. »

Ric. *Minicucci Antonio.*

(Seconda Sezione.)
29 marzo 1906. 374

DIBATTIMENTO — VERBALE — moduli a stampa — (cod. proc. penale, art. 316).

« *L'uso dei moduli a stampa, per quanto non sia commendevole, tuttavia, come più volte è stato deciso dalla giurisprudenza, non produce nullità* [2]. »

Ric. *Fusco Giuliano* e *Andrea.*

(Seconda Sezione.)
29 marzo 1906. 375

REMISSIONE DELLA PARTE LESA — cassazione — ricorso inammissibile — (cod. proc. pen., art. 117).

Di fronte a un ricorso inammissibile, perchè fuori termine, non può la S. C. dichiarare estinta l'azione penale per l'intervenuta remissione della parte lesa [3].

Ric. *Cavallaro Salvatore.*

La Corte: — (*Omissis.*) Attesochè, essendo stata presentata la domanda di cassazione dopo il termine stabilito dalla legge, essa deve esser senz'altre indagini dichiarata inammissibile. Non può condurre a una conclusione diversa il riflesso che trattasi di reato d'azione privata, e dopo la pronunzia d'appello la parte lesa à fatto remissione della querela, imperocchè la estinzione dell'azione penale, come conseguenza giuridica della remissione, si rende operativa soltanto con la dichiarazione del giudice competente, e codesta dichiarazione è ormai interdetta a questo Supremo Collegio, per esser la ridetta sentenza divenuta *ope legis* irrevocabile ed esecutiva prima che fosse prodotta la domanda per cassazione.

Invero, per espressa disposizione di legge (art. 652 proc. penale), l'esecuzione delle sentenze di condanna dee rimaner sospesa solo durante il termine di tre giorni, stabilito per la domanda di cassazione, salvochè questa venga tempestivamente prodotta, nel qual caso la sospensione si protrae sino all'esito del relativo giudizio. Ed è appunto per questo che l'art. 8 della legge 12 dicembre 1875, n° 2837, dettato al fine precipuo di limitare il cumulo degli affari innanzi la Corte Suprema, à stabilito. in determinate ipotesi, la presunzione di rinunzia alla domanda di cassazione, e non si è preoccupato punto della domanda stessa presentata fuori termine. Non era, infatti, il caso di parlarne, per quanto concorresse la stessa ragione, imperocchè col decorso del termine la sentenza può esser senz'altro eseguita, senza bisogno cioè d'un'altra pronunzia che la renda eseguibile.

Nè si dica che, disponendo l'articolo 117 del codice di rito che la remissione può esser fatta in qualunque stato e grado della causa, questo Supremo Collegio è in dovere di esaminare e decidere preliminarmente, prima cioè di versare sull'ammissibilità del ricorso, se l'azione penale, in virtù della remissione fatta dalla parte lesa, sia estinta. È troppo facile compren-

---

[1] — « Se, difatti, la lesione in persona del padre guarita infra i dieci giorni, ed è il caso in esame, dovesse punirsi secondo la pena comminata nel capoverso, salvo l'aumento di cui all'art. 373, era affatto inutile l'inciso nel detto capoverso: « fuori i casi preveduti nell'articolo » successivo », per il quale invece è assolutamente escluso che in esso debba attingersi la misura della pena, dalla legge voluta. »

Conf., da ultimo, 14 novembre 1905, a pag. 327 di questo volume — e *Nota* ivi.

Trattandosi di lesioni volontarie in persona del genitore, è applicabile la prima parte dell'art. 372, ancorchè nell'ordinanza di rinvio l'imputazione sia ai sensi dell'ult°. capov°. stesso articolo (9 febbraio 1906, *Zamma:* inedita).

[2] — « Non essendone alcuna comminata dalla legge. »

Giurisprudenza costante.

Conf., da ultimo, 6 maggio 1905, *Laritano;* 27 maggio 1905, *De Giorgi;* 20 ottobre 1905, *Cacciarella;* 13 novembre 1905, *Altamura;* 28 novembre 1905, *Grillo;* 28 dicembre 1905, *Profeta;* 30 gennaio 1906, *D'Elia;* 10 febbraio 1906, *Caramadre;* 6 marzo 1906, *Scaravaglione;* 24 marzo 1906, *Mele* (inedite).

[3] — Cont. 6 novembre 1905, a pag. 334 di questo volume.

dere, infatti, che con quelle parole « in qualunque stato e grado della causa », il legislatore non volle e non potè riferirsi che alle cause tuttora pendenti per il giudizio, e non mai anche a quelle già definite con sentenza irrevocabile, come nel soggetto caso avviene, imperocchè sarebbe strano e assurdo che, in rapporto allo stato della causa, la remissione non avesse alcun limite di tempo, a segno da rendersi operativa anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fossero pure trascorsi anni e anni.

Per questi motivi, dichiara inammissibile, ecc. — (Pres. ff. Lucchini — rel. Peroni — p. m. Tofano).

(Seconda Sezione.)

29 marzo 1906. 376

RIFIUTO D'OBBEDIENZA ALL'AUTORITÀ — illegalità dell'ordine — sentenza di non luogo — altri motivi — cassazione — ricorso — (cod. pen., art. 434; cod. proc. pen., art. 323, n° 3°).

Nulla influisce l'errore eventuale sulla illegalità dell'ordine, a cui siasi rifiutata obbedienza, quando la sentenza di non luogo sia fondata su altre considerazioni incensurabili di fatto e in questa parte non censurata dal p. m.

Ric. *P. M.* in c. *Belloni.*
» *P. M.* in c. *Queirazza.*

La Corte: — (*Omissis.*) Attesochè la tesi principale del controricorrente si ravvisa fondata e rende inutile, ai fini della causa, l'esaminare le altre due questioni, se cioè gli agenti di polizia giudiziaria abbian facoltà di ordinare il fermo di cui si tratta, e se tale ordine possa esser dato dal questore;

Che, in effetti, il pretore rilevò che, secondo l'imputazione, il Queirazza era chiamato a rispondere non già di aver trasgredito l'ordine di fermo dei titoli, ma di essersi rifiutato a ricevere il foglio contenente l'ordine, e ritenendo in diritto che ad aversi la contravvenzione all'art. 434 codice penale non basti la semplice resistenza passiva, ma occorra un atto positivo di trasgressione, dichiarò esser nella specie inesistente il reato: aggiunge poi una seconda serie di considerazioni, per dimostrare che l'ordine era intrinsecamente illegale.

Ora il p. m. espressamente limita la sua doglianza al solo punto della legalità dell'ordine, e nulla oppone contro la prima serie di considerazioni, che aveano indotto il pretore, indipendentemente dalla legalità o meno dell'ordine, a dichiarare il non luogo. Epperò, se anche si fosse incorso in errore giuridico in questa ultima indagine, la sentenza si reggerebbe sovra l'altro ben distinto e separato ordine di considerazioni, costituenti per sè sole più che sufficiente ragion di decidere, e sulle quali la Suprema Corte non può portare il suo esame, perchè attinenti al giudizio di merito sulla natura e modalità del fatto imputato, e perchè non censurate in alcun modo dal ricorrente p. m.

Per questi motivi, rigetta, ecc. — (Pres. ff. Lucchini — rel. Romano — p. m. Tofano — avv. Rossi).

(Prima Sezione.)

5 aprile 1906. 377

PARTE CIVILE — COSTITUZIONE — figli contro la madre — concorso nell'omicidio del padre — nomina di curatore speciale — competenza — forma — (cod. proc. penale, art. 109 e 457; cod. civ., art. 224; cod. proc. civ., art. 778).

I figli ànno diritto di costituirsi p. c. nel giudizio contro la madre per concorso nell'omicidio del padre [1].

... *In tal caso ai figli minori ben è nominato un curatore speciale* [2].

... *E alla nomina si provvede in camera di consiglio dal tribunale civile del domicilio del padre* [3].

---

[1] — La sentenza della Cassazione di Napoli, 2 marzo 1878, richiamata in testo, si legge nella *Riv. Pen.*, vol. VIII, pag. 228.

V. Chiriatti, *Se il figlio possa costituirsi p. c. in pregiudizio del genitore* (*Riv. Pen.*, vol. VII, pag. 153); Scurti, *Della costituzione di p. c. a favore del figlio in pregiudizio del genitore accusato* (*Id.*, vol. VIII, pag. 95); Gianturco, *Sulla costituzione di p. c. dei minori Bonmartini nel processo Murri* (a pag. 477 di questo volume, n° 210 della *Bibliografia*).

[2-3] — V. 23 luglio 1904, *Fabbricatore*, ov'è detto: « L'art. 224 provvede in tema di rapporti puramente civili, e suppone un giudizio, nel quale il terzo che lo promuove trovisi di fronte al padre o alla madre esercenti la patria potestà, e uno o più figli minorenni, che essi non possono rappresentare, stante l'opposizione d'interessi. Allora, e dato che già i minorenni non avessero un curatore speciale precedentemente nominato, sull'istanza dell'attore si nomina ad essi il curatore dall'Autorità giudiziaria, davanti alla quale fosse vertente il giudizio (articoli 224 c. c., e 136, ult°. capov°., p. c.), e ciò per ottenere un giudicato che possa fare stato

... *A ogni modo, le nullità riguardanti la nomina del curatore non posson più farsi valere se non siano dedotte nel termine prefisso dall'art.* 457 *p. p.*

— — **curatore speciale — autorizzazione — estensione** — (cod. proc. pen., art. 109; codice civile, art. 225).

L'autorizzazione al curatore di costituirsi p. c. si estende contro ogni persona che sia chiamata a rispondere del reato come autore o cooperatore o complice.

DIBATTIMENTO — TESTIMONI — giuramento — curatore speciale — p c. — (cod. proc. pen., art. 289).

Va escusso senza giuramento il curatore speciale di minorenni, costituito p. c. nel loro interesse.

— — **vincolo del segreto — ufficiali di polizia giudiziaria — nomi dei confidenti** — (cod. proc. pen., art. 288).

Gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono obbligati a rivelare i nomi dei confidenti [1].

— **LETTURE — interrogatori — coimputato prosciolto — vincoli di parentela** — (cod. proc. pen., art. 281, n° 2°, 286 e 311).

Può leggersi l'interrogatorio del coimputato prosciolto, anche se parente dell'imputato o accusato [2].

— — **documenti — lettere e scritti sequestrati — vincoli di parentela** — (cod. proc. pen., art. 124, 144, 281, n' 2° e 7°, 286 e 311).

Posson leggersi le lettere e gli scritti sequestrati nell'istruttoria, anche di parenti dell'imputato o accusato [3].

— **TESTIMONI — vincoli di parentela — altre prove — fatto** — (cod. proc. pen., art. 287).

È apprezzamento di fatto, incensurabile in Cassazione, il ritenere che non ricorra la condizione di non potersi aver altrimenti la prova per udirsi parenti e affini [4].

— — **cardinali — esame a domicilio — non intervento delle parti** — (cod. proc. pen., articoli 723 e 725).

I cardinali, come equiparati ai principi reali, devono esser esaminati a domicilio dall'istruttore o pretore delegato senza l'intervento delle parti [5].

— **PERITI — non comparsa — esame per delegazione** — (cod. proc. pen., art. 294).

La disposizione dell'art. 294 *p. p. è comune a tutti i casi nei quali un testimone o perito citato non abbia potuto presentarsi, e così anche al caso in cui, sebbene già comparso, egli sia successivamente impedito di ritornare all'udienza per fare la sua testimonianza o perizia.*

— — **grandi ufficiali dello Stato** — (cod. proc. pen., art. 724).

È inapplicabile l'art. 724 *p. p. all'esame di un perito che sia grande ufficiale dello Stato.*

— **SOPRALUOGHI E SPERIMENTI DI FATTO — utilità e opportunità — apprezzamento incensurabile** — (cod. proc. pen., art. 281, n° 4, 480).

È apprezzamento incensurabile in Cassazione il ritenere, durante un sopraluogo, oltre gli atti e gli esperimenti eseguiti, non opportuni nè utili altri atti ed esperimenti per i quali siasi fatta istanza dalla difesa.

CORTE D'ASSISE — DIBATTIMENTO — testimoni — potere discrezionale — condizioni non richieste — (cod. proc. pen., art. 478 e 479).

Perchè il presidente delle Assise possa chiamare dei testimoni col suo potere discrezionale, non si richiede che costoro siano stati indicati da altri testimoni o dall'accusato.

---

quoad omnes. Nel caso in esame la Corte d'assise, chiamata unicamente a statuire sui reati d'alto criminale, con intervento dei giurati, non è davvero quell'Autorità giudiziaria ordinaria, di cui parla il male invocato art. 224 c. c. È troppo forte imaginare una Corte d'assise che deputa dei curatori speciali ai minorenni. Ma poi alla nomina del curatore speciale provvede l'Autorità giudiziaria ordinaria, davanti alla quale fosse vertente il giudizio, nel caso in cui il minorenne già non avesse il curatore speciale. Invece, nel caso attuale, il curatore era già stato nominato al minorenne, dal Tribunale di Salerno, vale a dire dalla competente Autorità giudiziaria, ecc. ».

[1] — Cont. 13 febbraio 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 348); 13 luglio 1905 (*Id.*, vol. LXII, pag. 560).

V. anche a pag. 143 di questo volume.

[2] — Conf. 14 marzo 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 67 — e *Nota* ivi di richiamo).

[3] — V. 24 giugno 1902 (*Riv. Pen.*, vol. LVI, pag. 282).

[4] — Conf. 20 agosto 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LVIII, pag. 738, n 1); 21 febbraio 1903 (*Id.*, vol. LVII, pag. 727); 13 settembre 1901 (*Id.*, vol. LVI, pag. 527).

[5] — V. Lessona, *Cardinali testimoni in causa penale* (*Riv. Pen.*, vol. XXXVI, pag. 15).

... *Quindi può benissimo chiamare persone delle quali abbia avuto notizia in seguito a comunicazione ricevuta d'un rapporto diretto al proc. gen. in udienza.*

DIBATTIMENTO — PERITI — giuramento — epoca — (cod. proc. pen., art. 298 e 849).

Vano è dedurre per la prima volta in Cassazione che i periti non giurarono fin dal primo momento della loro presenza al dibattimento [1].

GIURATI — QUESTIONI — concorso di più persone — ipotesi varie — formola alternativa — (cod. pen., art. 63 e 64; cod. proc. pen., art. 494 e 495).

Non è complessa la questione ai giurati che prospetti alternativamente l'ipotesi della esecuzione e della cooperazione immediata [2].

... *Nè quella che prospetti pure alternativamente le varie forme di complicità* [3].

— — — **complicità — termini di legge — denominazioni non giuridiche** — (cod. pen., articolo 64; cod. proc. pen., art. 495).

Non contiene denominazioni giuridiche la questione che contempli le varie forme di complicità con le parole stesse della legge.

— — — **correità — determinazione e cooperazione immediata — subordinata sulla complicità — limitazioni inammissibili** — (cod. pen., art. 63 e 64; cod. proc. pen., art. 494 e 495).

Nell'accusa, per taluno, di aver determinato a commettere il delitto e, per tal altro, di aver immediatamente cooperato all'esecuzione, bene la questione subordinata sulla complicità abbraccia tutte le ipotesi di essa, senza doversi limitare alla sola figura del concorso morale per il primo e del concorso materiale per il secondo.

— **VERDETTO — concorso di più persone in un reato — complicità corrispettiva — esecuzione e cooperazione** — (cod. pen., art. 63, 64 e 378; cod. proc. pen., art. 507).

Nel concorso di più persone in un reato, non si può parlare di complicità corrispettiva degli uni, quando sia affermata la colpevolezza degli altri come esecutori o cooperatori [4].

— **QUESTIONI — momento del commesso reato — indicazione alternativa** — (cod. proc. pen., art. 494).

Non s'immuta o si altera l'accusa, quando si designi alternativamente il momento del commesso reato, che non sia stato ben precisato nella sentenza di rinvio.

— — **omicidio — premeditazione — eccesso nella difesa — provocazione** — (cod. pen., art. 50, 51 e 366, n° 2°; cod. proc. pen., art. 494).

Bene la questione sull'eccesso nella difesa è subordinata alla negativa di quella sulla premeditazione [5];

... *e quella sulla provocazione alla negativa dell'altra sull'eccesso nella difesa* [6].

— — — — **subordinata sulla complicità** — (cod. pen , art. 51, 64 e 366, n° 2°; cod. proc. pen., art. 494).

La questione subordinata sulla complicità, in quanto emana dal medesimo fatto, dedotto ad accusa, diviene alla sua volta questione principale, dopo la quale dev'esser proposta quella della premeditazione.

— — — — **complice — semiinfermità di mente** — (cod. pen. art. 47, 64 e 366, n° 2°; cod. proc. pen., art. 494).

Anche per il complice la premeditazione è compatibile con l'infermità parziale di mente [7];

... *epperciò non vi è ragione di subordinare la questione sulla diminuente alla negativa dell'aggravante* [8].

— — — — — **premeditazione dell'autore — scienza** — (cod. pen., art. 64 e 366, n° 2°; cod. proc. pen., art. 494).

La premeditazione del complice non dee subordinarsi alla sua scienza che anche l'autore abbia premeditato [9].

— **VERDETTO — omicidio — concorso di più persone — coniuge — scienza** — (cod. penale, art. 63, 64 e 365, n° 1°; cod. proc. pen., articolo 507).

---

[1] — V. 11 giugno 1904 (*Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 95).

[2] — Conf., da ultimo, 28 giugno 1905, a pag. 453 di questo volume; Fontana, *Le varie ipotesi di fatto, costituenti, ecc.* (a pag. 608 di questo volume, n° 255 della *Bibliografia*).

[3] — Conf. 18 luglio 1902 (*Riv. Pen.*, vol. LVI, pag. 436).

[4] — Conf. 19 giugno 1903 (*Riv. Pen.*, vol. LVIII, pag. 733, n 4).

[5] — Conf. 9 gennaio 1895 (*Riv. Pen.*, vol. XLI, pag. 438 — e *Nota* ivi); 19 dicembre 1900 (*Id.*, vol. LIII, pag. 265).

[6] — Conf., da ultimo, 15 aprile e 26 giugno 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 721, n 6).

[7-8] — V., da ultimo, 29 febbraio 1904, 17 gennaio e 3 agosto 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 720, n 5).

[9] — Conf. 18 dicembre 1899 (*Riv. Pen.*, vol. LI, pag. 408).

Bene è ritenuta l'aggravante dell'art. 365, *n°* 1°, *c. p. a carico dei coaccusati d'omicidio, ancorchè dalle relative questioni non risulti che essi avessero avuto conoscenza del concorso della moglie nell'uccisione del marito, quando risulti affermato il di lei concorso.*

— **QUESTIONI — omicidio concorrente — qualità di coniuge e conoscenza della medesima — complessità insussistente** — (id. id.).

Non è complessa la questione in cui si prospetti la duplice circostanza della conoscenza della qualità di coniuge e dell'aver questa qualità agevolato il delitto.

Ric. *Murri Tullio* e *altri.*

La Corte: — (*Omissis.*) Considerando, sui mezzi coi quali s'impugna la costituzione di p. c., che anzitutto è a decidere se possano i minori soggetti alla patria potestà della madre costituirsi p. c. in un procedimento penale, nel quale essa sia con altri chiamata a rispondere dell'omicidio del marito.

Che la questione fu già agitata nella patria giurisprudenza e risoluta affermativamente dalla Corte Suprema di Napoli, con sentenza 2 marzo 1878, in causa *Mariani* e *Fortunato.*

Che, in verità, se, per tassative disposizioni di legge, ogni reato può dar luogo a un'azione civile, la quale appartiene al danneggiato o a chi lo rappresenta, se anzi ogni persona offesa o danneggiata dal reato può portare querela, come può costituirsi p. c. nel giudizio penale, sembra manifesto che, senz'alcun'altra disposizione contraria, non possa esser negato a chicchessia l'esercizio di tal diritto, neppure ai figli in confronto dei genitori; perchè, nel difetto d'una espressa eccezione, resta la regola comune per tutti. D'altra parte, se nelle passate legislazioni, seguendo la tradizione romana, vi erano disposizioni che inibivano ai figli di muovere accusa ai genitori, come, per esempio, in quella dell'ex-reame delle Due Sicilie (art. 37 proc. pen.), e se codesta inibizione non è stata riprodotta nel vigente codice di proc. penale, ciò è la miglior prova che nessuna restrizione si è voluto portare alla regola suddetta. E non si è voluto, perchè la restrizione era reliquia di un diritto familiare che non è più.

Che non può, a sostegno del contrario assunto, invocarsi il precetto contenuto nell'articolo 220 del cod. civ., che « il figlio, qualunque sia la sua età, deve onorare e rispettare i genitori », perchè, come ben disse la Suprema Corte di Napoli nella citata sentenza, « violati dallo stesso genitore i doveri, che natura e legge gli imponevano verso il figlio, non può più esigere quell'onore e rispetto che gli eran dovuti ». D'altra parte, è a considerare che l'azione civile nel presente giudizio non era ristretta ai puri interessi patrimoniali, ma intendeva a qualche cosa di più alto, a difendere cioè e vendicare il nome e l'onore del Bonmartini, che dai suoi uccisori si tentava di coprire di vilipendio e d'infamia. Il nome e l'onore dell'ucciso era cosa propria dei figli, e, come diritto più gagliardo, dee prevalere sul rispetto filiale dovuto alla madre. È legge questa che presiede a ogni conflitto di interessi e di diritti, e che, nella fattispecie, non può esser messa da canto. Infine si osserva che, quando il legislatore, in omaggio al precetto dell'art. 220 cod. civile, à voluto limitare il diritto dei figli verso i genitori, lo à detto espressamente, come negli articoli 335 cod. pen., 2098, n° 2°, cod. civ., 687, capov°., cod. di commercio.

Se in materia di querela e di costituzione di p. c. tace, vuol dire che non volle alcuna limitazione: *ubi voluit, dixit; ubi noluit, tacuit.*

Considerando che, se non poteva esser contrastato il diritto ai figli dell'ucciso Bonmartini a costituirsi p. c. anche contro la madre, la nomina d'un curatore speciale che li rappresentasse nel giudizio era imposta fatalmente dalle chiare disposizioni degli art. 109 cod. di proc. pen. e 224 cod. civ., non potendo i medesimi essere rappresentati dalla madre, per l'evidente conflitto d'interessi, nè da un tutore, non ricorrendo le condizioni richieste dall'articolo 233 cod. civile.

Invano dai ricorrenti si oppone l'inesistenza del conflitto d'interessi nella fattispecie, perocchè, àvuto riguardo all'unità obiettiva del processo penale, com'essi medesimi sostengono, « lotta contro la madre chi lotta nel giudizio penale in cui essa è coimputata »; laonde il costituirsi p. c. nell'interesse dei figli contro gli altri coimputati sarebbe dovuto equivalere, per la madre, a costituirsi p. c. contro sè medesima, e non potrebbe idearsi più aperto e stridente conflitto. Nè vale obiettare ancora che l'art. 224 del cod. civ. esige un conflitto in atto, non un conflitto possibile, e che, fino all'esito del giudizio, è anzi comune ai figli l'interesse della madre che sia dichiarata la sua innocenza; perchè il conflitto di interessi sorgeva dal fatto stesso che nel procedimento penale era coinvolta anche la madre, e se i ricorrenti convengono che, per questa ragione, non era più possibile a lei di esercitare la patria potestà, essi medesimi riconoscono dunque che il conflitto non era solamente possibile, ma attuale.

Che però nemmeno concorrevano le condizioni stabilite dall'art. 233 del cod. civ. perchè

fosse provveduto per la nomina di un tutore. Codesto articolo non richiede il conflitto d'interessi; richiede, bensì, che il genitore abusi della patria potestà, violandone o trascurandone i doveri, o male amministrando i beni dei figli. Ma, poichè l'abuso consiste necessariamente in fatti o omissioni che recan danno alla persona o al patrimonio dei figli, è evidente che tale potea dirsi il fatto addebitato a Teodolinda Murri di esser concorsa nell'uccisione del marito, perchè codesto fatto non offendeva direttamente nè la persona dei figli nè i loro beni.

Nè la disposizione dell'art. 233 si può applicare preventivamente, come pretendono i ricorrenti, e ciò anche quando l'abuso col relativo danno non sia avvenuto, ma vi sia il pericolo, perchè la disposizione del detto articolo, importando restrizione all'esercizio d'un diritto, non può esser estesa oltre i casi dalla medesima contemplati (art. 4 disp. prel. al cod. civ.), e perchè, nella fattispecie, il pericolo non esisteva, o almeno non n'era dimostrata l'esistenza.

E nemmeno si può dire che il pericolo non fosse insito nel fatto di aver la ricorrente Murri partecipato all'uccisione del marito, onde, per difender sè stessa, fosse stata indotta a contrariare gli interessi dei figli: no, perchè in tal modo si confonde il pericolo che gli interessi del figlio corrono quando in un determinato affare siano in conflitto con quelli del genitore, e il pericolo che a lui viene dall'abuso della patria potestà. Nel primo caso, il pericolo è meramente possibile, è circoscritto in brevi confini, riguarda un determinato affare o interesse, e à carattere transitorio. Nel secondo il pericolo è generale, riguarda la persona e l'intiero patrimonio del figlio, à carattere permanente.

Al primo si ovvia con la nomina del curatore, giusta l'art. 224; al secondo con la nomina di un tutore, giusta l'art. 233.

La ricorrente Teodolinda Murri si trovava nel caso previsto dall'art. 224, non in quello dell'art. 233, perocchè, mentre era evidente il conflitto d'interessi coi figli rispetto alla costituzione di p. c. nel procedimento penale iniziato anche contro di lei, mancava ogni indizio e ragione per affermare che ella, abusando della patria potestà, mettesse in pericolo il patrimonio loro; chè anzi vi era qualche indizio, per argomentare il contrario, nel fatto, cioè, di avere la Murri, poco prima del suo arresto, affidato la cura dei figli e l'amministrazione dei loro beni a una persona onestissima, superiore a ogni sospetto, com'era il signor Valvasori loro parente. Ora, se l'abuso della patria potestà non esiste, se il pericolo d'abusarne è imaginario, è evidente l'inapplicabilità dell'art. 233.

Che nulla rileva se il Tribunale civile di Padova, su istanza del sig. Valvasori, mandatario di Teodolinda Murri, nominò prima il curatore speciale in persona del prof. Alessandro Stoppato, acciocchè desse il proprio parere ed eventualmente chiedesse le opportune autorizzazioni, e lo autorizzò poi, a istanza di lui medesimo, a costituirsi p. c. per i minori in questo giudizio; perchè, se quello di dare il parere fu un provvedimento superfluo, ciò non importa la nullità della nomina del curatore: *utile per inutile non vitiatur.*

Che, quanto alle persone che posson denunziare il conflitto d'interessi e provocare la nomina del curatore, l'art. 224 del cod. civile, a differenza dell'art. 233, tace; ma il suo silenzio si spiega. Le leggi sulla tutela e sulla cura, intese alla protezione dei deboli e degli incapaci, sono d'interesse pubblico; perciò furon dette leggi di polizia: *interest reipublicae ut qui se ipsos tueri non possunt, illi alieno auxilio regantur.*

Come leggi d'interesse pubblico posson esser applicate anche d'ufficio nei congrui casi. Conseguentemente, in qualunque modo l'Autorità giudiziaria competente abbia notizia legale del conflitto d'interessi tra il genitore e i figli soggetti alla patria potestà in un determinato affare, dee senz'altro provvedere ai sensi dello art. 224 cod. civile.

Ecco perchè codesto articolo, mentre prescrive in termini imperativi la nomina del curatore, tace delle persone che posson provocarla. La ragione è, che il conflitto può esser denunziato dai figli stessi, dai genitori, dalle parti interessate nella causa che verte o vertirà e da chiunque altro, nell'interesse, s'intende, dei figli.

Nella causa presente il conflitto venne denunziato dal sig. Valvasori, mandatario generale di Teodolinda Murri, di cui godeva pienissima la fiducia: onde la denunzia si potrebbe considerare quasi come fatta dalla stessa Murri. Il tribunale, in vista della denunzia e dell'evidente conflitto d'interessi, non potea non provvedere di curatore i minori. Ma il provvedimento, importando una supplenza temporanea all'esercizio della patria potestà, non può nè deve esser ignorato da chi à diritto di esercitarla.

E non lo è mai, di fatto, nè può esserlo quando la nomina avvenga nel corso di giudizio già iniziato, di cui il padre o la madre fa parte. Il provvedimento può esser ignorato quando il giudizio non è ancora iniziato, e, in tal caso,

è evidente la necessità di farne consapevole il genitore. Nella fattispecie non si può dire che manchi codesta consapevolezza, perocchè la ricorrente Teodolinda Murri ebbe notizia legale del provvedimento del tribunale allorquando le fu notificata la costituzione di p. c. fatta dallo Stoppato in qualità di curatore speciale dei figli di lei. E, poichè contro quel provvedimento ella non reclamò in alcuna guisa, come ne avea il diritto dall'art. 781 cod. proc. civ., il suo silenzio importa acquiescenza: *qui tacet consentire videtur, quum loqui potuit et debuit*; tanto più in quanto il provvedimento fu pronunziato su ricorso del Valvasori, che godeva la piena fiducia di lei.

A torto poi dai ricorrenti si sostiene che il provvedimento si fosse dovuto pronunziare in sede contenziosa e in contradizione di Teodolinda Murri. Il procedimento ordinario in sede contenziosa presuppone sempre un diritto controverso tra le parti, che il giudice deve affermare o negare con sentenza. Ora, nessun diritto è in questione nella nomina d'un curatore speciale ai figli minori nel caso di conflitto di interessi tra loro e il genitore: ma si tratta semplicemente di supplire temporaneamente il genitore, a cui è impossibile rappresentare i figli in un determinato affare, e il còmpito del giudice si riduce e vedere se sussista o no il conflitto di interessi, giacchè, sussistendo il conflitto, la nomina del curatore speciale è una necessità irrefutabile. Ora, se nessun diritto è in questione, non si comprende perchè si sarebbe dovuto osservare il procedimento ordinario in sede contenziosa, e non piuttosto quello speciale tracciato dagli art. 778 e seguenti cod. proc. civ., per le materie da trattarsi in camera di consiglio. Si comprende il procedimento contenzioso nel caso dell'articolo 233 codice civile, trattandosi di privare il genitore dell'esercizio della patria potestà, di cui à violato o trascurato i doveri, ma non si comprende affatto nel caso dell'art. 224 detto codice, in cui si tratta semplicemente di supplirlo temporaneamente in un determinato affare, come si supplisce a un funzionario pubblico legittimamente impedito. Nel primo caso si tratta d'una vera e propria destituzione dall'ufficio della patria potestà, che, in sostanza, è una penalità che non fa onore al genitore, e che sarebbe assurdo infliggersi senza contradizione: nel secondo caso, invece, si tratta d'una supplenza temporanea giustificata dal conflitto d'interessi, senza alcuna ombra di disdoro per il genitore, e che va trattata giustamente in camera di consiglio in conformità degli art. 778 e seguenti codice suddetto. Se si provvede in camera di consiglio, con procedimento speciale, in caso di rifiuto del marito ad autorizzare la moglie a certi atti (art. 799 e seguenti detto codice), non si comprende perchè si debba poi osservare il procedimento ordinario in sede contenziosa per la nomina del curatore in disamina, in cui il genitore, non che riluttante, può esser consenziente, e se è riluttante, può reclamare in conformità dell'art. 781 detto codice.

Non si disconosce che il procedimento sarebbe stato più regolare, se la Murri ne fosse stata informata con atto esplicito e distinto, prima della costituzione di p. c., ma l'essersi fatto ciò dopo e implicitamente con la notificazione di codesto atto non può importare la nullità del procedimento, imperocchè l'essenziale di questo espediente è che il genitore che esercita la patria potestà ne sia informato, acciò possa reclamare: e nel caso presente la Murri lo fu, com'è detto.

Da tutto ciò è chiaro che, se la Corte d'assise di Torino errò nell'argomento per analogia dell'art. 233 codice civile a chi spettasse il diritto di provocare la nomina del curatore speciale nel caso di conflitto di interessi tra genitore e figli, uguale, se non maggiore, è l'errore dei ricorrenti nell'argomentare la stessa cosa dall'art. 227. Codesti articoli contengono disposizioni diverse, informate da ragioni giuridiche diverse, che non consentono estenderle per analogia dal caso dell'una a quello dell'altra. Se l'art. 233 limita ai parenti più vicini o al p. m. la facoltà di instare perchè il genitore sia privato della patria potestà, egli è perchè l'ordine e la tranquillità della famiglia esigono che i dissidî interni della medesima non siano dati in pascolo alla curiosità del pubblico. Questa ragione manca affatto nel caso previsto dall'art. 224, in cui, non essendovi abusi da rimuovere, nè dissidî da comporre, ma semplici affari e interessi da porre in regola, è evidente che manca la ragione per limitare ai parenti più vicini o al p. m. la facoltà di chiedere la nomina del curatore speciale.

L'art. 227 prevede il caso di atti compiuti nell'interesse dei minori senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge, e stabilisce che la relativa nullità può esser opposta soltanto dal padre, dal figlio, dai suoi eredi e aventi causa, in pena della negligenza o malizia di coloro che àn contrattato o agito col minore e che non dovevano ignorare le condizioni giuridiche di quest'ultimo. Ora, codeste disposizioni non ànno punto analogia con quelle dell'art. 224, in cui si prevede il conflitto di interessi in un affare determinato tra il genitore e i figli, prescrivendosi la nomina del

curatore; la quale anzi è intesa a schivare le nullità delle quali è cenno nell'art. 227.

Che, se il curatore è dato ai beni, non alla persona, non perciò può affermarsi che manchi in lui la facoltà di rappresentare i minori costituendosi essi p. c.; perchè, se l'azione civile s'innesta nel procedimento penale e ne segue le sorti, non perciò assume carattere personale, come sarebbe invece del diritto di portar querela, essendo unicamente diretta al fine di salvaguardare appunto un interesse patrimoniale; e non è vero che non possa essere conferita al curatore la rappresentanza del minore, relativamente, s'intende, a quel solo determinato affare per il quale è nominato, perchè anzi appunto perciò si nomina il curatore, che può stare in giudizio per il suo rappresentato, giusta l'art. 136, ultimo capoverso, del cod. di procedura civile.

Considerando che non è nemmeno da accogliersi la tesi sostenuta specialmente dalla difesa di Teodolinda Murri, cioè che, essendosi conferite al Mainardi le funzioni di tutore, il curatore speciale precedentemente nominato non avesse più diritto di rappresentare i minori Bonmartini nella costituzione di p. c.

Non sussiste, anzitutto, che il Mainardi sia stato nominato tutore, quasi che si fosse potuto ammettere la tutela in concorso con la patria potestà; sta in fatto, invece, che, venuto a morte il dott. Valvasori, cui erano affidati i minori, fu il Mainardi a lui surrogato. E come non fu mai tutore il Valvasori, così non lo fu pure il Mainardi. È vero che, morto il primo, spettava alla madre dei minori provvedere alla nomina di altro amministratore siccome esercizio della potestà, di cui non era stata spossessata, ma, se ciò può implicare la nullità del provvedimento, è una ragione più forte per mantenere integro e saldo quello anteriore, con cui era stato nominato il prof. Stoppato quale curatore speciale. Del resto, se il Mainardi fu sostituito al Valvasori, le cose rimasero nello *statu quo ante*, epperciò non venne meno la ragione per la quale erasi data al prof. Stoppato l'autorizzazione di costituirsi p. c. per i minori, la quale antorizzazione anzi importava che egli, assumendosi la rappresentanza dei medesimi nell'esercizio dell'azione civile, potesse continuarla, senz'una revoca espressa, sino all'esito del giudizio; laonde ben disse la Corte d'assise, senza perciò asservire la verità alle volute tesi di diritto, come si pretende, che al Mainardi venne affidata ogni altra cura all'infuori di quella speciale conferita prima al prof. Stoppato.

Considerando che sotto due aspetti si sostiene che fosse incompetente il Tribunale civile di Padova a deliberare, cioè: 1° perchè il domicilio dei minori era in Bologna, luogo della aperta successione; 2° perchè il giudizio era vertente avanti all'Autorità giudiziaria di quella città: donde si desume la nullità dei provvedimenti emanati da un magistrato incompetente.

Che però le due eccezioni non sono fondate.

Non la prima, perchè, come risulta dai prodotti documenti, il dott. Francesco Bonmartini avea il suo domicilio in Padova, e perchè non consta che la vedova Teodolinda Murri abbia poi avuto domicilio proprio in Bologna: infatti, per l'art. 18 del cod. civ., la moglie, che non sia legalmente separata, à il domicilio del marito; ora Teodolinda Murri, quando rimase vedova, conservò il domicilio del marito, come dispone ancora l'articolo 18, non avendone acquistato un altro, e non ne acquistò un altro, come del resto dichiarò in linea di fatto la Corte d'assise, nè per espressa elezione, nè per consuetudine di residenza la quale avesse dimostrato l'intenzione sua di fissare altrove la sede principale; sicchè, sotto questo primo aspetto, l'eccezione d'incompetenza non può esser accolta.

Non la seconda, perchè l'art. 224, ultimo capoverso, del cod. civ. dispone che la nomina del curatore sia fatta dall'Autorità giudiziaria ordinaria davanti alla quale è vertente il giudizio, e in ogni altro caso dal tribunale civile.

Ora il « giudizio vertente », di cui l'art. 224, non è il giudizio penale, perchè questo verte tra il p. m., che ne à promosso la relativa azione penale, e gli imputati, che ne sono il soggetto passivo. Nè, a rigore, il giudizio penale si può dire vertente anche con la p. c., dopo che questa si è costituita nei modi legali, sia perchè nel giudizio penale l'attore principale è sempre il p. m., epperò l'azione della p. c. fu detta sempre pedissequa dell'azione penale, sia perchè l'unicità del procedimento penale, in cui e con cui l'azione civile è costretta a svolgersi, dà sempre la prevalenza all'azione penale. Ma, dato e non concesso che l'intervento della p. c. renda vertente il giudizio penale anche a suo riguardo, non potrà tuttavia negarsi che solo dopo la costituzione di p. c. il giudizio si può dire vertente rispetto ad essa, non prima; perocchè soltanto allora la sua azione civile, accompagnandosi, senza confondersi, con quella penale del p. m., si svolge nell'unicità del procedimento penale e fa sì che questo si consideri vertente anche a di lei riguardo. Anche dunque ammesso che l'istruzione preparatoria sia parte integrale e faccia tutt'una cosa col giudizio, è sempre evidente che questa non può mai dirsi vertente, rispetto alla p. c., prima che essa siasi

legalmente costituita. Ora, se sta in fatto che i minori Bonmartini non si erano ancora costituiti p. c. allorquando fu nominato il curatore; se la nomina intendeva appunto a tale scopo, è evidente che il giudizio penale, iniziato con l'azione penale del p. m., non potea dirsi vertente anche per essi, e che si rese tale soltanto dopo che il curatore in nome loro dichiarò costituirsi p. c. E se è così, ne consegue che la nomina del curatore non potea farsi altrimenti che dal tribunale civile del loro domicilio, giusta l'art. 224 sopra ricordato.

Pretendere, come si fa coi mezzi aggiunti, che, in ogni caso, il tribunale competente a nominare il curatore sarebbe stato quello di Bologna, sol perchè in quella sede svolgevasi l'istruttoria penale, è creare una nuova competenza *sui generis*, che non è nè nella parola nè nello spirito della legge. L'art. 224, difatti, parla due volte di tribunale civile: una volta, nel primo capoverso, quando il tribunale deve autorizzare il padre a compiere atti di dominio nell'interesse dei figli minori; una seconda volta, nel terzo capoverso, quando, nel conflitto di interessi tra padre e figli, il tribunale dee nominare a costoro un curatore speciale. In ambidue i casi la legge parla di tribunale civile, senz'altra indicazione; ed è evidente che il tribunale non può esser altro che quello del domicilio dei genitori, che per regola conosce di tutte le questioni e gli incidenti riguardanti l'esercizio della patria potestà, qual è appunto la nomina d'un curatore nel caso di conflitto di interessi tra padre e figli. A questa regola lo stesso art. 224 fa una deroga, allorquando la nomina del curatore si fa in un giudizio già iniziato, perchè, in tal caso, la nomina essendo un incidente del giudizio stesso, è logico e giusto che si faccia dall'Autorità giudiziaria innanzi cui il giudizio è vertente.

In ogni altro caso, dice lo stesso articolo, la nomina si fa dal tribunale civile, val dire si torna alla regola, cioè alla competenza del tribunale civile del domicilio del padre. Ora, se innanzi al Tribunale civile di Bologna non era vertente alcun giudizio tra la ricorrente Murri e i suoi figli; se il domicilio del padre di questi ultimi era Padova, non si comprende come e perchè si dovesse adire quello di Bologna per la nomina del curatore. Nè si dica che, essendo il Tribunale civile di Bologna annesso a quello che istituiva il processo penale, gli tornava più facile conoscere del conflitto e provvedere, imperocchè la competenza territoriale, in materia civile, non è stabilita per comodo dei giudici, ma delle parti, tanto che queste vi possono rinunziare con l'adire un giudice incompetente per territorio, senza che questi possa pronunziare d'ufficio l'incompetenza (art. 187 codice proc. civile). Nella tesi del ricorso la competenza territoriale sarebbe stabilita per ordine dei giudici.

Ma, a parte tutto ciò, la Corte d'assise di Torino avrebbe potuto opporre un fine di non ricevere a tutte codeste eccezioni di nullità risguardanti la nomina del curatore e la conseguente costituzione di p. c., osservando che altra causa è la questione del se i figli del Bonmartini aveano o no diritto a costituirsi p. c. nel giudizio penale contro la madre, altra la questione se codesto diritto fu esercitato nelle forme prescritte dalla legge. La prima, riguardando la sostanza, si può sollevare in ogni stadio del giudizio, imperocchè è d'interesse pubblico che nel procedimento penale non intervengano persone che non ne ànno il diritto. La seconda, riguardando le forme, può e dee sollevarsi a tempo debito, e cioè dopo che l'accusato sia stato interrogato, nel termine prefisso dall'art. 457 cod. proc. penale.

Se le violazioni od omissioni di forme prescritte a pena di nullità non sono denunziate in tempo, sono sanate dal silenzio. Nè si dica che la domanda di nullità, di cui agli art. 457 e 460, nº 2º, detto codice, riguarda soltanto la violazione e omissione delle forme del procedimento penale, sia perchè l'art. 469, nº 2º, parla in genere di forme prescritte a pena di nullità, e quindi vi comprende anche quelle prescritte per l'esercizio delle azioni civili, di cui è cenno nel capoverso dell'art. 109 codice di proc. penale, sia perchè l'unicità del procedimento in cui si svolge tanto l'azione penale quanto l'azione civile non consente alcuna distinzione, sia perchè la *ratio legis* degli articoli 457, 460, nº 2º, sta tanto per le forme civili quanto per le penali. La *ratio legis* è, che prima del dibattimento avanti le Assise sia risoluta ogni questione che riguarda la validità delle forme, acciò non seguano giudizi nulli e quindi inutili. Tutte le questioni, che si sono sollevate dai ricorrenti contro la nomina del curatore prof. Stoppato nella presente causa, riguardano evidentemente le forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili, di cui parla il capoverso dell'art. 109, e, poichè le pretese nullità non furono denunziate nel termine perentorio fissato dall'art. 457, sono state sanate dal silenzio.

Considerando che neppur sussiste la violazione di legge denunziata dalla difesa di Carlo Secchi, in quanto il curatore speciale non fosse stato autorizzato dal Tribunale di Padova a costituirsi parte civile anche contro di lui.

Infatti, col decreto del 24 ottobre 1902, il Tribunale di Padova autorizzò il curatore speciale a costituirsi parte civile contro Tullio Murri, Pio Naldi, Rosa Bonetti e contro ogni altra persona che fosse indiziata di concorso nel delitto; e siccome successivamente il procedimento si estese anche contro il Secchi, perciò è manifesto che anche contro di lui fu autorizzato l'esperimento dell'azione civile. Del resto, nemmeno era necessario che il tribunale designasse le persone, perchè l'obbligo del risarcimento derivante dal reato cade su tutti coloro che vi ànno avuto parte, giusta l'art. 3 c. p. p., e quindi l'autorizzazione concessa al curatore importa ch'egli abbia il diritto di costituirsi parte civile contro ogni persona che sia chiamata a rispondere come autore o cooperatore o complice.

Considerando, finalmente, che non sono giustificate le censure mosse all'impugnata ordinanza in quanto essa difetti di motivazione, mentre anzi risulta che la Corte d'assise diede ampia ed esauriente ragione del dispositivo su ciascun capo delle conclusioni presentate dalle parti, non potendo certamente pretendersi che fosse essa tenuta altresì a seguire l'ordine delle loro argomentazioni.

Che, pertanto, sotto ogni aspetto considerato, il ricorso contro l'impugnata ordinanza si dimostra inattendibile e dev'essere rigettato.

Considerando, relativamente ancora alla costituzione di parte civile, che altri motivi non si sono addotti a sostegno del ricorso contro l'ordinanza del 5 maggio 1905, con la quale fu dichiarato spettare alla parte civile il diritto di assistere all'esame per rogatoria dei testimoni non comparsi al dibattimento e citati a istanza di Teodolinda Murri, riferendosi anche su questo proposito i ricorrenti agli stessi motivi fin qui esaminati; laonde, essendo essi inattendibili, come si è sopra dimostrato, nemmeno può accogliersi il ricorso contro la detta ordinanza del 5 maggio, mentre, d'altra parte, giustamente osservò la Corte che, trattandosi di testimoni acquisiti alla causa, tutte le parti aveano il diritto di presenziare all'audizione loro come se effettivamente fossero presenti essi pure al dibattimento.

Considerando che l'ordinanza del 14 marzo 1905, con la quale fu disposto che il professore Stoppato fosse sentito senza giuramento, à la sua ragione nel principio: *nemo est idoneus testis in sua causa;* perchè, infatti, chi si costituisce parte civile, se non assume la vera veste del querelante, à però nel giudizio penale un interesse proprio, e spiega la propria attività, non solo per ottenere la rivalsa dei danni derivanti dal reato, ma per provare anzitutto che un reato fu commesso e che ne sono colpevoli coloro dai quali ripete il risarcimento. Perciò à il diritto di proporre domande, di fare opposizioni, di chiamare testimoni proprî al dibattimento, e, insomma, appunto, perchè è parte, non può, dunque, essere testimone egli pure nella causa. Ora il prof. Stoppato, costituito parte civile, era stato compreso, in tale sua qualità, nella lista del p. m., al quale non potea certamente esser negato di chiedere il suo personale intervento.

In questa qualità, dunque, egli doveva esser sentito, e perciò senza giuramento; giacchè, integrando le persone dei minori e rappresentandoli, come giustamente disse la Corte d'assise, egli si trovava nell'identica condizione loro morale e giuridica, e non lo si poteva obbligare a dimettere la veste di curatore, per assumer quella di testimone nella causa. Se poi il prof. Stoppato, nel fare la sua dichiarazione in udienza, accennava ai fatti da lui deposti come testimone nell'istruzione preparatoria; se la difesa dei ricorrenti credeva che ciò non fosse consentito dalla legge e che non fosse nemmeno consentito al presidente di rivolgere a lui, come parte, le domande alle quali egli avea già risposto come testimone, allora dovea protestare e opporsi. Non avendo ciò fatto, il silenzio à sanato ogni nullità.

Certo è che, come il procuratore d'un imputato, nei casi stabiliti dalla legge, risponde per lui all'interrogatorio, assumendo cioè la veste dello stesso imputato, quand'anche abbia prima deposto sui medesimi fatti come testimonio, così il curatore dei minori, costituito parte civile per essi, risponde in loro vece come parte in causa, e non può dunque esser inteso con giuramento.

Considerando che anche agli ufficiali di polizia è applicabile la disposizione dell'art. 288 c. p. p., perchè anch'essi sono tra le persone a cui, per ragion del loro ufficio, può esser fatta confidenza di qualche segreto; e perciò non posson esser obbligati a deporre sul segreto loro confidato, « salvi i casi in cui la legge li obbliga espressamente a informarne la pubblica Autorità ».

Che, per l'art. 62, gli ufficiali di polizia debbono porgere senza ritardo al pretore le notizie acquistate di qualunque delitto. Dunque il diritto al segreto, che è riconosciuto loro dall'art. 288, se il segreto riguardi notizie di un delitto, non può riferirsi se non al modo col quale essi le abbiano acquistate, perchè l'art. 62 non impone loro altresì di far sapere al pretore come sian venuti a cognizione di

tali notizie. E poichè le due disposizioni, quella dell'art. 288 e quella dell'art. 62, non possono esser in contradizione tra loro, è necessario ritenere che gli ufficiali di polizia sono espressamente obbligati dalla legge a porgere al pretore senza ritardo le notizie acquistate, ma non posson esser obbligati a rivelare i nomi dei confidenti, perchè questo non rientra tra « i casi in cui la legge li obbliga espressamente a informarne la pubblica Autorità ». Non è da dimenticare che nelle rivelazioni dei confidenti il segreto ordinariamente non riguarda i fatti confidati, ma sibbene la persona che li rivela.

Che questa logica interpretazione delle dette disposizioni risponde pure allo scopo della legge, di assicurare, da una parte, salve determinate eccezioni, l'inviolabilità del segreto professionale, armonizzando l'art. 288 della procedura con l'art. 163 c. p., e di non ostacolare, d'altra parte, la scoperta dei delitti, lasciando senza protezione coloro che la favoriscono.

I confidenti non rispondono, è vero, alle idealità del diritto; come non vi rispondono anco le denunzie anonime, che l'art. 43 c. p. p. implicitamente ammette: ma, quando in una società agli onesti manca il coraggio civile di svelare e perseguitare gli autori e complici dei delitti, e a' disonesti sovrabbonda l'audacia e la protervia, sarebbe insipienza e peggio condannare al bando i confidenti e gli anonimi, dimenticando l'antico insegnamento, che la filosofia considera l'uomo quale dev'essere, la legislazione qual è.

Nè vale opporre che per tal modo è troppo facile architettare denunzie e testimonianze, sottraendole a ogni sindacato; perchè spetta poi al magistrato di apprezzare le notizie che così gli sono fornite, che non sono ancora prove ch'egli può non attendere, e sulle quali in ogni caso, se abbiano apparenza di verità, potrà disporre le indagini istruttorie con tutte le garanzie che sono proprie del penale procedimento.

Considerando che, per queste ragioni attinte alla lettera e allo spirito della legge, dee riconoscersi che rettamente statuì la Corte d'assise con l'impugnata ordinanza del 28 marzo 1905, dichiarando che « gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono obbligati a rivelare i nomi di coloro dai quali abbiano avuto informazioni ».

Che, per affermare il principio, non dovea la Corte indagare prima, come subordinatamente sostengono i ricorrenti, quali fossero le condizioni personali di coloro che il sig. Giovanni Berton, tenente dei reali carabinieri, avea dichiarato di non voler nominare e dai quali egli avea ricevuto le notizie contenute nel suo rapporto del 12 settembre 1902, perchè questa sarebbe stata una deroga al principio stesso da lui affermato.

Che, se un criterio discretivo avesse dovuto ammettersi nella risoluzione della proposta questione, non sarebbe stato piuttosto fuor di luogo osservare che nel suo rapporto il signor tenente Berton avea pure indicato i testimoni i quali avrebbero confermato i fatti da lui appresi per mezzo dei confidenti, e che quindi veniva meno nel caso presente la ragione, per la quale si sarebbe dovuto escludere il signor Berton dal segreto professionale, l'impossibilità, cioè, di accertare altrimenti i fatti da lui riferiti.

Che nemmeno vale obiettare che il signor Berton non avea accennato a confidenti, avendo unicamente dichiarato di aver ricevuto quelle informazioni da persone rispettabili e degne di fede, perchè, in ogni modo, essendosi ricusato di nominarle, era palese com'egli intendesse di valersi del segreto d'ufficio.

Che, quindi, anche le censure fatte all'ordinanza del 28 marzo, sotto ogni aspetto considerate, non possono esser accolte.

Considerato che con diversi mezzi s'impugnano le ordinanze del 30 e 31 marzo, del 4 e 26 maggio, con le quali fu disposta la lettura dell'interrogatorio di Riccardo Murri, già coimputato e prosciolto nel periodo istruttorio. delle lettere e degli scritti dell'ucciso Bonmartini, di tutte le lettere sequestrate, della cui lettura si fosse fatta richiesta dalle parti, e si dichiarò non poter esser sentiti nè come testimoni, nè come parti lese il prof. Augusto Murri e le signore Giannina e Giulia Murri, perchè congiunti degli accusati Tullio e Teodolinda Murri.

Che, però, tutti questi mezzi contrastano con tassative disposizioni di legge e con gli insegnamenti concordi della dottrina e giurisprudenza. Infatti, quanto alla lettura dell'interrogatorio di Riccardo Murri, è da osservare anzitutto che, trattandosi appunto d'interrogatorio d'imputato, e non di deposizione scritta di testimonio, non era affatto applicabile l'articolo 311, ora invocato, del cod. di proc. pen., perchè, giusta l'art. 319 del regol°. generale giudiz°., anche quell'interrogatorio poteva essere consegnato ai giurati, e quindi n'era consentita la lettura; e perchè anzi è norma ordinaria del procedimento che siano portate al dibattimento nell'interesse della verità le dichiarazioni dei coimputati prosciolti, come si desume dall'art. 546 dello stesso cod. di pro-

cedura penale. Nè ostava il vincolo di parentela, perchè la disposizione dell'art. 286, la quale contiene un'eccezione alla capacità dei testimoni, non può nè deve aver interpretazione estensiva, mentre, come si è detto, l'interrogatorio d'un coimputato non si tramuta in deposizione di testimonio s'egli è prosciolto dall'imputazione, e una disposizione relativa alla capacità dei testimoni non può esser applicata se non nei limiti espressamente determinati dalla legge.

Quanto alla lettura degli scritti di Francesco Bonmartini e delle lettere sequestrate e unite al processo, dispone l'art. 124 c. p. p. che, nell'atto della visita dei luoghi, debbon sequestrarsi « le carte e ogni altro documento che potrà esser utile allo scoprimento della verità », e nell'art. 144 si soggiunge che il giudice, procedendo a perquisizioni domiciliari, « fa lo spoglio delle carte e mette sotto sequestro quelle che giudica utili all'istruzione ». Queste disposizioni attengono al modo di accertare il corpo del reato, ma non ànno alcuna relazione con le deposizioni dei testimoni; e poichè, per l'art. 281, n° 7°, i documenti e gli oggetti che posson servire a convinzione o a discolpa sono presentati al dibattimento, è chiaro che il divieto dell'art. 311 non si estende alla lettura delle carte e dei documenti, posti sotto sequestro.

Infatti, non si devon confondere tra loro i diversi mezzi di convinzione e le norme, dalle quali sono regolati; e se le testimonianze devono aver il presidio dell'oralità, esse non sono che una parte, certo la più notevole, del dibattimento, alla cui perfezione però concorrono insieme tutti gli altri mezzi probatori consentiti dalla legge, e, una volta acquisiti al processo i documenti che furono posti sotto sequestro, essi sono a disposizione delle parti e del giudice, cui non può esser negato di esaminarli per attingervi le prove della verità.

Nè vale obiettare che, leggendosi le lettere e gli scritti di persone che non sono presenti, s'introducono così nel dibattimento le loro dichiarazioni sfornite della garanzia dell'oralità, perchè, in primo luogo, quelle non sono deposizioni scritte di testimoni, non avendone i molteplici requisiti prescritti dalla legge, e perchè anzi, appunto perciò, le lettere e gli scritti, che il giudice istruttore à sequestrato, debbono unicamente aver il valore che la legge assegna ai documenti di causa; mentre il divieto dell'art. 311, come si è costantemente ritenuto, dev'esser contenuto nei rigorosi limiti della formola con la quale è espresso e della ragione che l'à dettato. Se poi le lettere, nel caso presente, provenivano anche dal padre o da altri congiunti degli accusati, non era questo un ostacolo alla lettura delle medesime, perchè, come si è sopra avvertito, l'art. 286 non può esser esteso ad altri casi che non sono ivi contemplati.

Quanto all'esame del prof. Augusto Murri e delle signore Giannina e Giulia Murri, non può muoversi censura all'ordinanza della Corte di assise in quanto negò l'audizione loro, dichiarando che non ricorreva una delle condizioni previste dall'art. 287, quella cioè che non si potesse aver altrimenti la prova del delitto o delle circostanze, nelle quali si fosse commesso, perchè sfugge questo apprezzamento di fatto al giudizio del S. C.; e insindacabile, del pari, è la medesima ordinanza in quanto dichiarò che il prof. Murri non avesse mai assunta la qualità di denunziante; e finalmente ben disse la Corte che non poteano le dette persone esser sentite nemmeno come parti lese, perchè, non essendo nè denunzianti nè querelanti, avrebbero pur sempre dovuto deporre con giuramento, e cioè come testimoni, il che era vietato a' sensi dell'art. 286.

Che, pertanto, tutti i mezzi addotti contro le ordinanze suddette si dimostrano essi pure infondati.

In quanto alla questione del se il cardinale Svampa poteva esser esaminato a domicilio, e se, nell'affermativa, le parti avessero diritto di assistere all'esame, la C. S. osserva quanto segue.

Il vigente diritto pubblico ecclesiastico, riconoscendo la Chiesa come ente morale giuridico, ne riconosce necessariamente gli organi, con cui la medesima esplica le sue funzioni, tra' quali primeggia il sacro collegio dei cardinali. Riconoscendo codesto istituto com'è costituito nell'organismo della Chiesa, ne riconosce i privilegi e le prerogative.

Ora, tra le prerogative vi è che i cardinali s'intitolano principi della Chiesa, e in quanto a dignità e onori, sono equiparati ai principi delle famiglie regnanti: *cardinales solis regibus locum cedunt reliquisque principibus familiarum regnantium merito comparantur.* Conseguenza logica di codesta equiparazione è la disposizione dell'art. 2 del decreto 18 aprile 1868, che dà ai cardinali la precedenza su tutti i dignitari dello Stato, perfino sui collari dell'ordine della SS. Annunziata, che s'intitolano cugini del re. Il decreto suddetto, inteso a regolare la materia delle precedenze fra le varie cariche e dignità in modo conforme all'ordinamento politico del regno, con l'assegnare ai cardinali il primissimo posto, implicitamente,

ma necessariamente, riconosce che i medesimi fan parte del predetto ordinamento, e che in quanto a dignità sono al di sopra dei grandi ufficiali dello Stato. Che i cardinali siano pareggiati, quanto a dignità, ai principi reali, se n'à la conferma nel fatto, che quando si presentano alla reggia, son ricevuti con gli onori che si rendono ai principi reali.

Ora, se i cardinali, in quanto a dignità, sono pareggiati ai principi reali, ne consegue che, al pari di costoro, non possono esser citati come testimoni, sia nell'istruzione, sia nel dibattimento, ma debbon esser interrogati a domicilio in conformità degli art. 723 e 725 c. p. p. Bene, dunque, si appose la Corte d'assise nell'ordinare che il cardinale Svampa fosse esaminato a domicilio in conformità dell'art. 725, e se, nel motivare il suo provvedimento, errò, equiparando i cardinali ai grandi ufficiali dello Stato, l'errore non può portare l'annullamento del provvedimento, perchè questo sta nel dispositivo, non nei motivi. Invano si obietta dai ricorrenti che il privilegio dei cardinali di esser esaminati a domicilio, essendo sancito dall'art. 730 c. p., e quest'articolo essendo stato espressamente abrogato dalla legge del 30 giugno 1876, il privilegio suddetto sia svanito: no, imperocchè il privilegio, rispetto ai cardinali, non viene dall'art. 730, ma sibbene dall'art. 723, in quanto i cardinali nel nostro diritto pubblico sono parificati ai principi reali. Le persone ecclesiastiche, di cui è parola nell'abolito art. 730, e per le quali si dispone di « osservarsi i regolamenti e gli usi in vigore, quando occorra esaminarle nell'istruzione o nel dibattimento », non potendo esser i cardinali, perchè, com'è detto, sono compresi virtualmente nella disposizione dell'art. 723, debbono esser necessariamente gli arcivescovi, i vescovi, e le altre dignità pari o minori, rispetto ai quali, nei diversi Stati in cui l'Italia un tempo era divisa, vigevano regolamenti e usi diversi circa il modo di esaminarli come testimoni. Ora, codesti regolamenti e usi coi relativi privilegi che contenevano, si vollero appunto abolire e si abolirono con la legge del 30 giugno 1876.

Nè si dica che in questa parte il diritto pubblico ecclesiastico sia stato modificato o abrogato dalla legge delle guarentigie del 13 maggio 1871, imperocchè, come ben avvisava il Consiglio di Stato in un suo parere del 22 dicembre 1877, adottato in adunanza generale, la legge suddetta non solo riconosce il sacro collegio dei cardinali, così come fu da secoli costituito, e come esisteva quando la detta legge fu promulgata, ma con l'art. 4 ne assicura la durevole permanenza, conservando a favore della santa sede la dotazione dell'annua rendita di lire 3,225,000, per provvedere al trattamento del sommo pontefice e ai varî bisogni ecclesiastici; e nel detto articolo il sacro collegio è espressamente nominato fra gli enti cui si dee provvedere con la detta annua rendita.

Una riprova di codesto riconoscimento si à nell'art. 6 della stessa legge, dove si sancisce a favore dei cardinali un *ius singulare*, quale è la loro immunità personale, durante la vacanza della santa sede, quando cioè il sacro collegio assume la rappresentanza della santa sede ed esercita il diritto sovrano di elezione.

Invano si obietta che, la legge sulle guarentigie tacendo affatto sulla dignità e prerogative cardinalizie, il silenzio importa abolizione delle medesime, sia perchè la legge non riguarda direttamente i cardinali, sia perchè nella relazione che la precedette, mentre, da una parte, si dichiara che i cardinali non si poteano mettere da canto così leggermente, dall'altra si afferma che il cardinalato, come elemento costituente della sovranità pontificia, si era risoluti di non toccarlo. Da ciò è chiaro che il silenzio della legge su questo punto significa soltanto che essa volle lasciare le cose nello *statu quo ante*, e cioè nell'assetto in cui si trovavano quando la stessa legge fu promulgata. E se è così, ne consegue che la Corte d'assise di Torino, anzichè violare la legge, la osservò, quando ordinò che il cardinale Svampa fosse esaminato a domicilio in conformità dell'art. 725. Nè la violò tampoco quando negò a una delle parti, che ne fece istanza, il diritto d'intervenire e assistere al detto esame; imperocchè codesto intervento ripugna allo spirito e alla lettera della legge. Allo spirito, perchè, la ragione dell'esame a domicilio consistendo in un privilegio a favore della persona, si convertirebbe in un peso e disagio, se nella sua abitazione le parti potessero col loro intervento recarvi la pubblicità e l'attrito e il rumore del dibattimento, come lo possono nel caso dell'art. 294. L'intervento ripugna alla lettera, perchè l'articolo 725, derogando alla regola, stabilisce un modo speciale per l'esame testimoniale che non è compatibile con l'intervento delle parti. Difatti, il detto articolo prescrivendo tra l'altro che l'istruttore o pretore delegato per l'esame debba concertarsi con la persona da esaminare per recarsi col cancelliere nella sua abitazione, è evidente come codesto concetto renda impossibile l'applicazione dell'art. 294, specie del capoverso che riguarda l'intervento delle parti.

Quanto all'esame del ministro Rava, non

essendosi da alcuna delle parti fatta istanza per assistere all'esame del medesimo, la doglianza de' ricorrenti non à alcun fondamento. Ma, dato che l'istanza ci fosse, ricorrerebbero le stesse osservazioni fatte per l'esame del cardinale Svampa.

Considerando che, per impugnare l'ordinanza in data del 20 maggio, con la quale fu dichiarato che non fosse opportuno sentire il perito prof. Leonardo Bianchi per rogatoria, sostanzialmente affermano i ricorrenti: 1° che tale ordinanza è in contradizione con la precedente del 5 maggio; 2° che furon per essa violati i diritti della difesa, essendosi malamente interpretate le disposizioni degli art. 291 e 294 del codice di procedura penale; 3° che essa non risponde al precetto della motivazione.

Che però, in primo luogo, la contradizione non sussiste: perchè con l'ordinanza del 5 maggio la Corte non disse già che la perizia del professor Bianchi fosse necessaria, ma si riservò di pronunziare su ciò, disponendo intanto che egli fosse nuovamente citato; perchè decise allora unicamente che a lui, come perito, non spettassero le prerogative stabilite dagli articoli 723 e 725 per i testimoni, e che, per essere stato assunto alla dignità di Ministro della pubblica istruzione, non perciò egli potesse esser esonerato dall'adempimento dell'incarico a lui conferito e da lui già accettato. Dunque non è vero che la successiva ordinanza del 20 maggio, con la quale fu dichiarato che non fosse opportuno di assumere per rogatoria la perizia del prof. Bianchi, sia in contradizione con la precedente deliberazione.

Nè fu poi malamente interpretato l'art. 294, come si pretende, per non essersi fatta distinzione tra perito non comparso e perito già presentato, e così acquisito alla causa, e più tardi non ricomparso; per modo che solo nel primo caso fosse consentita la rinunzia o l'assunzione per rogatoria, vietata invece nel secondo, con l'indeclinabile conseguenza del rinvio del dibattimento.

Questa distinzione non è nella legge, essendo evidentemente comune la disposizione dell'articolo 294 a tutti i casi nei quali un testimone o perito citato non abbia voluto presentarsi, e così anche al caso in cui, sebbene già comparso, egli sia successivamente impedito di ritornare all'udienza per fare la sua testimonianza o perizia; perchè non lo si può ritenere al tempo stesso comparso e non comparso, e non si à la sua presenza solamente in quanto egli abbia risposto all'appello in un primo momento del dibattimento, ma sopratutto ed essenzialmente in quanto egli comparisca a fare le sue dichiarazioni. Infatti, quando la legge considera il caso di testimoni citati e non comparsi (art. 311, ultimo alin.) non lo pone in contrapposto con quello di testimoni citati e comparsi, venendo meno la ragione di distinguere tra un caso e l'altro, mentre invece essa intende allora unicamente di riferirsi a testimoni citati e non citati; ed è notevole anzi che tra i non comparsi l'art. 311, ult. alin., annovera singolarmente quelli che non abbiano potuto presentarsi, richiamando per essi la disposizione dell'articolo 294, ultimo alin., laonde non esclude fra questi ultimi coloro che, sebbene già comparsi, non possono poi presentarsi a deporre.

Posto ciò, non è a dirsi che la Corte d'assise abbia male interpretato l'art. 294; mentre poi, per quanto riguarda la dichiarazione con la quale giustificò la non comparsa del professor Bianchi e ritenne non necessario nè utile esaminarlo per rogatoria, trattasi di provvedimenti discrezionali insindacabili. E poichè, come si è detto, nessuna decisione su ciò si era pronunziata con l'ordinanza del 5 maggio, non si può neppur asserire che quella del 20 dello stesso mese difetti di motivazione, in quanto non ricorse all'eccezione della cosa giudicata, giacchè questa era necessariamente esclusa dal rapporto delle ragioni diverse de' due provvedimenti.

La Corte d'assise, anzichè errare, si appose al vero, quando dichiarò inapplicabile la disposizione dell'art. 724 all'esame d'un perito che fosse anche grande uffiziale dello Stato. L'articolo, difatti, parla di testimoni, non di periti, e poichè la sua disposizione è un'eccezione alla regola, ben disse la Corte d'assise non potersi estendere all'esame di periti.

Nè è senza ragione che nel detto articolo si parla soltanto di testimoni, non di periti. Della persona informata del fatto delittuoso, qual è il testimone (art. 160 cod. proc. pen.), talvolta non si può fare a meno, quando, per esempio, essa soltanto conosca certi fatti e circostanze decisive, ovvero la sua veracità è somma. Essendo in questi casi una necessità sentirla, la legge consente esaminarla nel modo speciale tracciato dall'art. 725. Questa necessità non ricorre quando si tratta di periti, che è quanto dire di persone che ànno speciali cognizioni o abilità (art. 152 detto codice). Di codeste persone non vi è penuria. Qualche volta il giudice si sente imbarazzato nella scelta.

In una causa sarà bensì necessaria l'opera d'un perito, ma non di questo o quell'altro perito. Ecco perchè gli art. 723 e 724 parlano di testimoni, non di periti. Un'altra ragione è in ciò: che il perito, per dare il suo parere o giudizio, dee qualche volta compiere opera-

zioni che non sono possibili nè compatibili col procedimento speciale e privilegiato tracciato dall'art. 725.

Considerando che nemmeno possono accogliersi le censure spiegate contro l'ordinanza del 26 maggio, con la quale furon determinati gli atti da eseguirsi a Bologna e contro l'ordinanza del 30 maggio, con la quale si dichiararono non utili nè opportuni altri atti o esperimenti richiesti dalla difesa di Tullio Murri sopra luogo.

Che, lungi da esser le due ordinanze in contrasto tra loro, come si pretende, esse anzi concordano perfettamente, in quanto, essendosi prima riconosciuta la necessità di visitare l'appartamento già di Bonmartini e altre località, queste infatti vennero ispezionate, e, come prima erasi ritenuto che non fosse necessario procedere pure ad altre constatazioni, bastando per quelle i mezzi di prova già acquisiti, così poi ritenne la Corte di non dover derogare a tale deliberazione per l'inutilità di esperimenti nuovi.

Che invano si deduce contro questa seconda pronunzia un eccesso di potere, mentre era appunto rimesso all'apprezzamento insindacabile della Corte di constatare le condizioni di fatto per le quali gli esperimenti stessi si fossero ritenuti utili od opportuni.

Considerando che, per l'art. 478 codice di proc. pen., il presidente della Corte d'assise può fare durante il dibattimento, in virtù del suo potere discrezionale, tutto ciò che non è vietato dalla legge sotto pena di nullità e che egli stima utile a scoprire la verità; e per l'articolo 479 egli può chiamare ad esame nel corso del dibattimento qualsivoglia persona.

Che la facoltà di chiamare testimoni nuovi risponde ai bisogni imprevisti del dibattimento, e perciò non à altre limitazioni fuori di quelle che debba esser esercitata nel corso del dibattimento medesimo, e che con questo mezzo non s'introducano testimonianze vietate dalla legge sotto pena di nullità.

Che non è punto necessario che i testimoni siano indicati da altri testimoni o dall'accusato, perchè il presidente possa chiamarli col potere discrezionale, imperocchè, come altra volta fu deciso da questa Corte Suprema con sentenza 27 novembre 1891, ric. *Leuzzi*, la seconda parte dell'art. 479, che accenna a spiegazioni date all'udienza da testimoni, si riferisce al richiamo di documenti, laddove la chiamata di persone ad esame come testimoni è consentita nella prima parte dello stesso articolo, senza relazione a qualsiasi risultato del dibattimento: oltre di che, si osservava pure nella citata sentenza, le spiegazioni di cui è cenno nell'articolo 479, voglionsi intendere dimostrative non tassative, e sono conseguenza della generale disposizione dell'art. 478, che faculta il presidente di fare tutto ciò che la legge non vieta sotto pena di nullità, nè sottopone ad alcun richiamo o censura ciò che egli sia per fare, ma ogni cosa rimette al suo onore e alla sua coscienza.

Considerando che ciò appunto avvenne nella presente causa, perchè il presidente chiamò persone col suo potere discrezionale dopo di aver avuto comunicazione riservata d'un rapporto diretto al proc. gen. in udienza, nel quale si diceva che codeste persone avrebbero smentito le dichiarazioni d'un testimone già inteso. Ora non può dirsi che per tal modo abbia ecceduto il presidente nell'esercizio del suo potere, perchè anzi egli se ne servì durante il dibattimento, e in relazione alle prove sino allora raccolte, per scoprire la verità intorno ai fatti che un testimone aveva affermato e che altri testimoni avrebbero invece negato, giusta le informazioni contenute nel suddetto rapporto. E se questo era stato provocato dallo stesso proc. gen., se era stato redatto da un ufficiale di polizia che era anche testimone già esaminato della causa, ciò non doveva importare altra limitazione del potere discrezionale non contemplata dalla legge, mentre, d'altra parte invece, niuna disposizione di legge vietava, nè al proc. gen. di richiedere e comunicare poi riservatamente al presidente, nè a quell'ufficiale di polizia di fornire in tale sua qualità le informazioni medesime.

Che, pertanto, non sussiste, come dai ricorrenti si sostiene, che il presidente della Corte d'assise abbia, nelle udienze del 26 e 27 aprile, commesso un abuso di potere chiamando a esame nuovi testimoni che sentì nelle forme prescritte dall'art. 479 sopra indicato.

Considerando che, non essendosi provocata alcuna risoluzione della Corte d'assise quanto al momento nel quale i periti avessero dovuto prestare giuramento, non può ora dolersi la difesa di Rosa Bonetti che essi non abbian giurato fino dal primo momento della loro presenza al dibattimento.

Che, infatti, fu suggerito in quel primo momento al presidente di chiamarli subito a giurare in quanto essi avessero potuto muovere domande agli accusati durante i loro interrogatori, e il presidente rispose che così avrebbe fatto, se qualcuno dei periti avesse chiesto di parlare; ma niuna protesta venne allora sollevata, e quindi, se i periti non giurarono allora, ma solamente quando uno di essi volle appunto

rivolgere domande a uno degli accusati, appena terminato il suo interrogatorio, ciò avvenne con l'acquiescenza delle parti.

Che, in questo stato di cose, e quand'anche potesse sostenersi che si fosse commessa nullità, per avere i periti assistito al principio del dibattimento senz'aver prestato giuramento, ma prima d'ogni loro operazione, cotale nullità si sarebbe sanata dal silenzio giusta il disposto dell'art. 849 del cod. di proc. penale.

Considerando che principalmente si sostiene dai ricorrenti la nullità derivante dalla forma alternativa, e quindi complessa, con cui furon proposte ai giurati con una sola questione rispettivamente le domande sull'esecuzione e cooperazione immediata quanto a Tullio Murri e Pio Naldi, e quelle sulle diverse specie di complicità quanto agli altri accusati.

Che però il vizio lamentato dai ricorrenti non sussista, e che le questioni sieno ben formulate è facile dimostrare. Se il fatto di chi esegue un reato e quello di chi vi coopera immediatamente fossero due figure delittuose diverse, niun dubbio che s'incorrerebbe nel vizio lamentato cumulandole in unica questione. Ma, se è vero, com'è verissimo, che la diversità dei reati procede dalla diversità del diritto violato, che ne costituisce l'essenza; se il diritto violato dall'esecutore e dal cooperatore immediato è il medesimo, è evidente come la figura delittuosa di entrambi sia unica. La differenza tra il fatto dell'uno e quello dell'altro è puramente materiale, dipendendo dalla diversità degli atti o dei mezzi adoperati, la quale diversità non può mutare la natura del concorso nè del diritto violato, in che si essenzia il delitto previsto dall'art. 63 cod. pen. E come non può esservi differenza giuridica tra chi usa artifizî e chi usa raggiri nel delitto di truffa, così non può esserci neppure tra chi esegue un reato e chi vi coopera immediatamente: l'opera dell'uno equivale l'altra, e tutte due costituiscono l'unica figura delittuosa del concorso nella esecuzione del reato. Se unica è la figura delittuosa, unica vuol esser la relativa questione (art. 494 e 495 cod. proc. penale).

Le stesse osservazioni vanno fatte circa le diverse forme del concorso ausiliario, di cui è parola nell'art. 64 cod. penale. Anche qui, l'oggettività giuridica del concorso essendo la medesima, e la diversità essendo anche materiale, ne segue che l'una forma di complicità vale l'altra, e tutte costituiscono l'unica figura delittuosa di concorso nel reato. Stante codesta equipollenza giuridica tra l'esecutore di un reato e il cooperatore immediato, non che tra le forme diverse del concorso ausiliario o complicità, la Corte Suprema à costantemente giudicato: 1° non esser complessa la questione in cui simultaneamente si domandi ai giurati, se l'accusato sia esecutore o cooperatore immediato; 2° non esserlo neppure se contenga le varie forme di complicità enumerate nell'art. 64 cod. penale.

A rincalzo della sua costante giurisprudenza ora la Corte Suprema osserva che, quando l'accusa è di concorso nell'esecuzione del reato ai sensi dell'art. 63, prima parte, o di concorso nel reato ai sensi dell'art. 64 codice penale, il presidente, nonchè diritto, à il dovere di proporre in unica questione le diverse forme di concorso nell'esecuzione, o le diverse forme di complicità, sia perchè si tratta d'unica figura delittuosa, com'è detto già, sia perchè, diversamente, si garantisce, senza volerlo, la impunità di chi è vero colpevole. Difatti, proponendosi più questioni su quelle forme diverse, ben può accadere, ed è accaduto, che i dodici giurati, sebbene siano tutti convinti del concorso dell'accusato nel delitto, nondimeno discordino sul modo del concorso: e allora una metà di essi affermerà l'esecuzione, l'altra metà affermerà la cooperazione. E poichè nessuna delle questioni raccoglie la maggioranza dei voti, l'accusato dovrà esser necessariamente assoluto, nonostante che tutti i giurati siano convinti e persuasi della colpevolezza di lui. Questa, che è un'assurdità giuridica, e che prova evidentemente la fallacia della dottrina contraria, fu qualche volta allegata per combattere la sana dottrina della Corte Suprema, alla quale essendosi uniformata la Corte d'assise di Torino nel formolare le questioni in disamina, manca ogni ragione per muoverle censura.

Nè fu violato l'art. 495 del cod. proc. pen., come sostiene la difesa di Carlo Secchi, per essersi formolate ai giurati tutte le ipotesi della complicità con le parole stesse della legge; perchè non fu data per tal modo una denominazione giuridica ai fatti che costituivano gli elementi materiali e morali della complicità, e anzi, dovendosi esattamente rappresentare nella questione ai giurati le ipotesi legali alle quali quei fatti si riferivano, essi non poteano altrimenti e più esattamente esser espressi se non appunto con le parole della legge.

Considerando che nemmeno sussiste ciò che rispettivamente si deduce nell'interesse di Teodolinda Murri e di Carlo Secchi da una parte, e di Rosa Bonetti dall'altra, che cioè la questione subordinata della complicità eccedesse i confini della questione principale, in quanto, con la sentenza di rinvio accusandosi

la Murri e il Secchi di aver determinato altri a commettere il delitto, e la Rosa Bonetti di aver immediatamente cooperato all'esecuzione, la domanda subordinata si sarebbe dovuta limitare alla sola figura di concorso morale per istigazione per i primi due, e alla sola figura di concorso materiale riguardo alla terza; no, perchè tutte le specie di concorso morale o materiale erano comprese nelle accuse più gravi di aver determinato altri al reato o di avervi cooperato immediatamente.

Che, per verità, sono tanti i modi coi quali taluno può determinare altri a commetter un reato quante sono appunto, in più benigna ipotesi, le forme della complicità, una sola eccettuata, quella cioè, d'aver prestato assistenza o aiuto durante il fatto, perchè, quando il fatto è già in corso d'esecuzione, la determinazione à dovuto necessariamente precederla; ma allo infuori di questa, ogni altra figura di concorso, o materiale o morale, è contenuta nell'accusa di aver determinato, la quale può bene abbracciare non meno l'istigazione come il dare istruzioni, o il somministrare mezzi o il prestare assistenza o aiuto prima dell'esecuzione. E siccome infatti, a tenore della sentenza di rinvio nel caso in esame, l'accusa di aver determinato altri a uccidere scaturiva a carico di Teodolinda Murri e di Carlo Secchi da una serie di circostanze costituenti per sè medesime altrettante forme di concorso morale o materiale, così esse doveano esser tutte proposte nella questione subordinata della complicità, esclusa quella sola, che in effetti non vi fu compresa, dell'assistenza o aiuto prestato durante il fatto, perchè rientravano tutte nei precisi termini della sentenza di rinvio. Nè altrimenti è a dire dell'accusa di cooperazione immediata quanto alla Bonetti, perchè con la stessa sentenza di rinvio si erano ritenute a carico di lei circostanze tali, che, pur conducendo a quella più grave definizione di reato, costituivano per sè medesime tuttavia la prova del suo concorso. non solamente materiale, ma anche morale.

Considerando che sotto altro aspetto si dicono viziate di nullità le questioni subordinate della complicità, in quanto, nei riguardi di Teodolinda Murri, di Carlo Secchi e di Rosa Bonetti, si sarebbe potuto unicamente ritenere la complicità corrispettiva, non essendo noto l'autore dell'omicidio per essersi affermato, nei riguardi di Tullio Murri e di Pio Naldi, ch'essi fossero colpevoli di esecuzione e cooperazione immediata.

Ma occorre appena avvertire che non si può parlar di complicità corrispettiva degli uni, quando è affermata la colpevolezza degli altri come esecutori o cooperatori immediati; perchè non è vero che, in tal caso, siano ignoti gli autori o cooperatori immediati, ma, equivalendo la cooperazione immediata all'esecuzione, sono appunto autori del reato coloro che nell'una o nell'altra di queste maniere, lo ànno consumato; e quindi sono complici coloro che sono concorsi nel reato nei modi preveduti dall'articolo 64 del cod. pen.

Considerando che non ànno del pari giuridico fondamento le doglianze mosse dai ricorrenti per essersi proposti i quesiti della complicità nel senso che ciascuno dei complici fosse concorso nel fatto d'una o di più persone, mentre, giusta i termini della sentenza di rinvio, si sarebbero dovuti proporre, come si sostiene, nel senso di concorso al fatto commesso da una sola persona: sia perchè l'accusa per Teodolinda Murri e per Carlo Secchi era di aver determinato altri a commetter il delitto, quella per Rosa Bonetti era di aver immediatamente cooperato alla sua esecuzione. e quindi codeste accuse si riferivano a un fatto che potea esser stato commesso da una o più persone, giacchè questo è il significato letterale della parola « altri »; sia sopratutto perchè, essendo Tullio Murri e Pio Naldi accusati dell'omicidio, e cioè ciascuno di essi come esecutore o cooperatore immediato, è evidente che l'accusa per Teodolinda Murri e Carlo Secchi di aver determinato altri a commetterlo, e quella per Rosa Bonetti di aver immediatamente cooperato all'esecuzione, non poteano senza contradizione presupporre invece che l'omicidio fosse stato commesso da una sola persona; laonde il quesito principale e conseguentemente quello subordinato della complicità nei riguardi di questi tre ultimi accusati furono esattamente proposti in conformità della sentenza di rinvio.

Considerando che non sono meno infondate le censure sul modo col quale vennero proposte le questioni principali riguardanti Tullio Murri e Pio Naldi, per essersi ivi alternativamente indicato il momento del commesso delitto « nel 28 agosto 1902, o nella notte dal 28 al 29 stesso mese », mentre nella sentenza di rinvio era unicamente indicata la sera del dì 28 agosto.

Che, in verità, nel proporre le questioni sul fatto principale al presidente sia vietato mutare gli elementi materiali del reato, nessuno à mai dubitato e dubita. Il tempo e il luogo sono bensì elementi materiali del fatto, ma il reato non s'immuta nè si altera, quando, nel porre la relativa questione, si precisa meglio il tempo e l'ora in cui avvenne, e che nella sentenza d'accusa non era ben precisato. Il variare

l'ora e il tempo allora soltanto porta a nullità, quando muta o altera il fatto sostanziale dedotto in accusa.

Il fatto sostanziale nella presente causa era ed è l'uccisione del Bonmartini, avvenuta la sera del 28 agosto. Codesto fatto non mutò punto col domandare se fosse avvenuto la sera o nella notte del 28 agosto, sia perchè la sera comprende anche parte della notte, sia perchè codesta forma alternativa della domanda non muta nè altera la sostanza del fatto delittuoso. Nella causa presente, poi, codesta forma alternativa era, si può dire, una necessità, perocchè nel dibattimento essendo sôrta disputa intorno all'ora nella quale il Bonmartini era stato ucciso, e la circostanza dell'ora, come sostenevasi dalla difesa, avendo relazione con la prova dell'« alibi » o della premeditazione, nonchè della legittima difesa o della provocazione, è evidente che i giurati doveano esser messi in grado di decidere di questa circostanza estrinseca del fatto, senza che perciò fosse menomamente alterato il titolo dell'accusa. Nè possono aver ragione e interesse i ricorrenti di dolersi se anzi il presidente e la Corte ànno per tal modo secondato le loro richieste, giacchè essi medesimi aveano appunto voluto stabilire che l'ora del commesso omicidio non fosse quella che era stata ritenuta con la sentenza di rinvio.

Neppure sta ciò che dicono i ricorrenti, cioè, che, per codesta domanda in forma alternativa sull'ora, la questione siasi fatta complessa, imperocchè ognun sa, e non è uopo di lunga dimostrazione, che il vizio di complessità si à sol quando in una questione unica si propongono o ipotesi di reati diversi o di soggetti responsabili diversi. Niente di tutto ciò nelle questioni in disamina.

Considerando che giustamente venne subordinata per Tullio Murri la questione sull'eccesso di difesa alla risposta negativa sulla premeditazione, e quella sulla provocazione alla risposta negativa sull'eccesso di difesa. Infatti, una volta affermata la premeditazione nell'omicidio, è assurda l'ipotesi messa innanzi a sostegno del ricorso, che cioè il punto, al quale il ricorrente Murri avesse premeditato di arrivare, non fosse quello cui fosse giunto solamente a causa del temuto pericolo improvvisamente manifestatosi, perchè, in tal caso, l'omicidio non sarebbe più premeditato; nè sono conciliabili le scuse dell'eccesso di difesa e della provocazione, essendo questa virtualmente contenuta nella prima, come il meno nel più, senza dire che muovono da cause diverse e mirano a finalità diverse, imperocchè l'azione della prima muove da timore e mira a difendere sè stesso, l'azione della seconda muove da ira o dolore, e mira alla vendetta. Del resto, nemmeno à ragione il ricorrente di proporre quest'ultimo mezzo, perchè, in ogni modo, avendo i giurati risposto negativamente alla questione sull'eccesso di difesa, perciò appunto così votarono pure su quella della provocazione, mentre allora soltanto questo mezzo, dato che abbia sussistenza, avrebbe potuto utilmente allegarsi, quando i giurati avessero invece affermato l'eccesso di difesa, senza votare poi per conseguenza sulla provocazione.

Considerando che anche la questione sulla premeditazione, per l'accusata Rosa Bonetti, fu giustamente proposta a' sensi dell'art. 494 del cod. di proc. pen., e cioè in seguito alla questione principale sulla complicità: e non regge l'obiezione che dovesse unicamente esser proposta dopo la questione sul fatto principale conforme all'accusa, perchè, se questa è negata, non perciò vien meno la circostanza personale che accompagna il fatto stesso subordinatamente considerato come figura di reato meno grave. Ma poi anche la questione subordinata è conforme all'accusa, in quanto emana appunto da quel medesimo fatto, e perciò essa diviene, alla sua volta, questione principale, dopo la quale devono esser proposte quelle sulle circostanze aggravanti. E nemmeno regge l'altra obiezione, che cioè non vi può esser premeditazione quando l'attuazione del proponimento criminoso dipenda da un evento della volontà altrui; perchè allora, per la stessa ragione, non vi potrebbe neppure esser complicità, dovendo dirsi unicamente responsabile del reato colui che l'à commesso; ma la complicità è appunto il concorso nel fatto altrui, senza del quale non potrebbe sussistere, e come figura di reato per sè stante è suscettibile di aggravamento o di scuse a seconda delle circostanze personali di colui che se n'è reso colpevole.

Così non si comprende come, secondo l'assunto della difesa di Rosa Bonetti, possan coesistere la premeditazione e la semi-infermità di mente per l'autore, ma non anche per la complice, mentre, se il vizio parziale di mente non le impedì di concorrere volontariamente nel reato, prestando l'opera sua nei modi previsti dall'art. 64 del cod. pen., non può nemmeno averle impedito di formare il disegno prima dell'azione. Ma, a parte ciò, la premeditazione, presupponendo una mente che pensa e preordina i mezzi per un determinato fine, non è incompatibile con una mente parzialmente inferma, essendochè l'infermità parziale non annienta la virtù del pensiero, ma la indebolisce.

Così, del pari, la premeditazione del complice non dee subordinarsi alla sua scienza che anche l'autore abbia premeditato, come sostiene ancora la difesa di Rosa Bonetti, nè, affermandosi per alcuno dei partecipi, può dirsi contradittorio il verdetto che nega la stessa aggravante per altri, come deduce la difesa di Tullio Murri, perchè il dolo, e la sua graduazione, come cosa puramente personale, non si comunica dall'uno all'altro dei coaccusati, e, se tutti concorsero nel reato, non perciò ne sono tutti egualmente, nella stessa misura imputabili e responsabili, dipendendo codesta misura dalla maggiore o minore intensità di dolo di ciascun agente.

Considerando che tutti i mezzi rispettivamente proposti dai ricorrenti sul modo con cui furon proposte le questioni intorno alla aggravante della qualità di coniuge dell'ucciso Bonmartini nella coaccusata Teodolinda Murri, sostanzialmente si riducono alle seguenti due proposizioni: 1° che non poteasi ritenere l'aggravante a carico degli altri coaccusati, in quanto non risultava dal verdetto che essi avessero avuto conoscenza del concorso di Teodolinda Murri nell'omicidio, non bastando a costituire la stessa aggravante il fatto che essi sapessero come il Bonmartini fosse suo marito e che questa circostanza avesse agevolato l'esecuzione del delitto; 2° che, essendosi affermato ciò nei riguardi dei predetti coaccusati, venne implicitamente ammessa la partecipazione di Teodolinda Murri nell'omicidio, onde le questioni sull'aggravante eran complesse e coartatrici del voto dei giurati intorno alla responsabilità non ancora affermata della stessa Teodolinda Murri.

Che però le due proposizioni non rispondono al vero.

Non la prima; perchè realmente dalle questioni relative agli altri coaccusati non risultava che essi avessero avuta conoscenza del concorso di Teodolinda Murri nell'omicidio; ma l'aggravante fu giustamente ritenuta poi a loro carico in quanto era al tempo stesso risultato dalle affermazioni riguardanti cotesta coaccusata come essa pure avesse partecipato al reato; sicchè la conoscenza di questa sua partecipazione, se non risultava dalle questioni relative agli altri quattro, era però una conseguenza necessaria del concorso loro e di Teodolinda Murri nello stesso fatto, una volta che erasi affermato che la sua qualità di coniuge ne avesse agevolato l'esecuzione; nè dovea risultare da quelle questioni, perchè, in tal caso, esse veramente sarebbero state complesse e coartatrici del voto dei giurati sulla responsabilità di Teodolinda Murri.

Non la seconda; perchè, per la stessa ragione, non risultando l'aggravante suddetta a carico dei primi quattro dalle questioni affermate in loro confronto, in quanto non risultava che anche Teodolinda Murri avesse partecipato al reato e che essi avessero avuto conoscenza di questa sua partecipazione, non era dunque menomamente pregiudicata la condizione di lei, nè era coartato il voto dei giurati intorno alla sua responsabilità: infatti ben avrebbe potuto darsi che la qualità di coniuge conosciuta dagli altri accusati avesse agevolato l'esecuzione dell'omicidio senza che tuttavia anche Teodolinda Murri vi avesse partecipato, nel qual caso i giurati avrebbero risposto per lei negativamente.

Nè le questioni sull'aggravante erano complesse, come particolarmente sostiene la difesa di Pio Naldi, in quanto si posero in votazione due affermazioni unite dalla congiunzione *e*, la prima cioè sulla conoscenza della qualità di coniuge, la seconda sull'aver la qualità di coniuge agevolato il delitto; perchè queste due affermazioni, che per sè sole, nè separate nè congiunte, non importavano alcuna conseguenza giuridica, ponevano però in essere due circostanze, che, messe in relazione con l'affermazione riguardante il concorso di Teodolinda Murri nel delitto, costituivano gli elementi materiali dell'aggravante, e che perciò doveano esser insieme prospettate in una sola domanda.

Considerando che errò la Corte d'assise nell'infliggere a Rosa Bonetti la pena dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, alla quale dovea invece sostituirsi l'interdizione temporanea, giusta il disposto dell'articolo 47, n° 2°, cod. pen.

(*Omissis.*) Per questi motivi, ecc. — (Pres. Fiocca — rel. Bettoni — p. m. Tofano — avv.ti Albano, Berenini, Bernasconi, Borciani, Calissano, Cavaglià, Di Benedetto, Fabri, Gottardi, Grippo, Levi, Morello, Palberti, Positano, Tazzari, Vecchini per i ric.; Callegari, Mirenghi, Municchi, Nasi e Sighele per la p. c.).

CRONACA

Riabilitazione dei condannati. — È stata pubblicata nel n° 117 della *Gazzetta Ufficiale* (venerdì 18 maggio) la legge sulla riabilitazione dei condannati, di iniziativa parlamentare di chi dirige questa Rivista, che porta il n° 197 e la data del 17 maggio 1906. La riprodurremo, con analoga introduzione, nel prossimo fascicolo.

Mendicanti di professione a Londra. — Secondo la relazione annuale della " London Mendicity Society " nella metropoli del regno unito vi sarebbero 25 mila persone che vivon della professione di mendicante, guadagnando in media non meno di cinque scellini al giorno.

In detta relazione si narra di un mendicante, arrestato l'anno scorso, il quale confessò che, fingendosi paralizzato, guadagnava circa sei sterline alla settimana. Teneva casa nei sobborghi, con moglie e figli, che manteneva decorosamente e che, fino al giorno dell'arresto, l'aveano creduto impiegato in una banca.

La repressione dell'accattonaggio in Inghilterra è resa difficile, secondo la relazione, dal fatto che chiunque finga di vender fiammiferi e lacci per le scarpe o canti o suoni non può esser arrestato.

Intanto la predetta Società esorta i londinesi a non far elemosina per le strade. Si calcola che oltre cento mila sterline siano annualmente distribuite in forma di elemosina, quasi tutte a vantaggio di scrocconi e di fannulloni.

Polizia e dignità delle udienze in Francia. — Uno stellone di cronaca del *Figaro*, nel dar conto dell'ultima udienza d'un processo emozionante, alle Assise della Senna, tenuta proprio il martedì grasso (27 febbraio del corrente anno), narrava di praticanti accoccolati alla turca fra il banco dei giurati e quello dei difensori e dardeggianti con lo sguardo gli accusati, fra i quali una donna, e il pubblico mondano; di avvocati assiepati dietro i giurati e tratto tratto cedenti il posto alle signore accorse in folla; di attrici e cantanti di tutti i teatri parigini, datesi convegno nell'aula; di ballerine sedute, durante la sospensione dell'udienza, sugli scanni della giurìa e poi, alla ripresa, aggruppatesi attorno al " parquet " del proc. generale; di un giudice, che per ben tre volte dovette fare sgombrare il suo banco, per non rimanere soffocato; di urli e di grida incomposte che nulla lasciavano intendere. L'articolo terminava così: " L'expérience de la Cour d'assises " pour rire " me parait faite. Revenons à la justice sérieuse. Il faut que m. Chaumié (l'attuale Guardasigilli) demande au président de la république le texte de certaine circulaire Fallières (l'attuale presidente della repubblica, che fu guardasigilli) vraiment trop oubliée, et que, désormais, la police des audiences ne soit plus abandonnée à la discretion des foules de mardi-gras. "

La cosa veniva portata alla Camera nella seconda seduta del 2 marzo u. s. con una interrogazione del dep. Barthou, il quale assicurava che la narrazione del *Figaro* era molto al di sotto del vero e si richiamava alla circolare Fallières del 1° febbraio 1891, chiedendo che si ponesse fine a certi abusi, che sono l'espressione " d'une véritable dégradation des mœurs judiciaires ".

Rispondeva il guardasigilli Chaumié nei seguenti termini (*Journal officiel* del 3 marzo):

" La Cour d'assises n'est pas et ne doit pas être un spectacle, pas plus que la correctionnelle, ni que les salles de justice en général. Il ne convient pas de livrer l'accusé, les témoins, les débats, à la curiosité tantôt émue, tantôt passionnée, tantôt gouailleuse d'une réunion mondaine venue là pour se distraire. Il arrive en effet aux meilleurs de se laisser entraîner, dans cette atmosphère et dans ce milieu, à oublier peut-être que la justice est là pour rechercher la vérité, faire éclater l'innocence si elle est reconnue, réprimer le crime s'il a été commis.

„ Personne ne doit essayer de se tailler un succès personnel; il n'y a pas de place, dans une audience de justice, pour des jeux d'esprit, qui seraient absolument déplacés.

„ Tant que je serai au Ministère de la Justice j'userai de tous les moyens en mon pouvoir, pour éviter le retour des scènes regrettables dont vous venez d'avoir l'écho. Trop souvent des faits analogues sont signalés. C'est ainsi que, dans une audience de Cour d'assises, pendant une suspension de sept heures à neuf heures, on a pu voir un certain nombre de personnes refuser de quitter la salle et se faire apporter des victuailles, donnant ainsi un spectacle lamentable, dont je suis nettement décidé à éviter le retour. „

Il Ministro finiva dando lettura della seguente circolare da lui diramata ai proc. gen.:

" Des abus récents m'ont permis de constater que certains présidents de Cours d'assises n'observent pas les prescriptions de ma chancellerie, concernant la police des audiences, et vont même jusqu'à délivrer des cartes d'entrée.

„ A différentes reprises cependant, et notamment le 1er février 1891, mes prédécesseurs vous ont adressé des instructions formelles, interdisant que des places de faveur soient données au public dans l'enceinte réservée.

„ Je vous rappelle que les seules personnes qui doivent être admises dans cette enceinte sont: les magistrats, les jurés de la session, les témoins, experts et interprètes de l'affaire, les membres du barreau et les représentants de la presse.

„ J'ajoute que les magistrats et par exception certains hauts fonctionnaires pourront seuls à l'avenir prendre place derrière la Cour.

„ Je vous prie de vouloir bien veiller à ce que les présidents d'Assises se conforment strictement à cette règle et s'abstiennent surtout de délivrer aucune carte ou autorisation écrite.

„ En outre, dans le cas où la suspension d'audience doit se prolonger, il conviendrait, pour éviter des désordres et scènes qui vont parfois jusqu'au scandale, de faire évacuer complètement la salle jusqu'à la reprise des débats. „

EFFEMERIDI

(Aprile-Maggio 1906.)

Governo e Parlamento.

ITALIA. — *Leggi e decreti.* — R°. d°. 10 novembre 1905, n° 647, che approva il testo unico delle leggi per il *bonificamento dell'agro romano* e sulla colonizzazione dei beni demaniali dello Stato (*Gazz. Ufficiale* del 1° maggio 1906); — id. 20 novembre 1905, n° 661, che approva il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico (*Id.* id.). — Id. 22 aprile 1906, n° 104, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 10 dicembre 1905, n° 582 (a pag. 455 di questo volume), per la tassa sui *velocipedi, motocicli* e *automobili* (*Gazz. Ufficiale* del 3 maggio 1906).

Circolari. — Del Ministero degli Esteri (Commissariato dell'emigrazione) ai prefetti: sull'*ufficio di assistenza legale in New York agli emigranti italiani* (16 marzo 1906); — sugli *infortuni nel lavoro in Isvizzera* e sulla *mano d'opera al Canadà* (8 aprile); — sugli *atti di chiamata e passaporti* (13 aprile); — sull'apertura d'un *ufficio di lavoro in New York* (14 aprile).

Camera dei deputati. — Ripresa dei lavori il 2 maggio 1906. — Ad analoga interrogazione di Cimorelli il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Ferrero di Cambiano, risponde che a fin d'anno potrà adibirsi il nuovo *palazzo di giustizia in Roma.*

= Tornata del 3 maggio 1906: — interrogazione Faelli sull'estensione data alla *libertà di riunione* in Roma, dove si sarebbe celebrata l'inaugurazione della bandiera del *gruppo anarchico 29 luglio,* in memoria e a gloria d'un delitto esecrando. De Nava, sottosegretario di Stato all'Interno, risponde che non è vero. = Discussione del disegno di legge concernente l'*abolizione del sequestro preventivo dei giornali.*

= Tornata del 4 maggio: — ad analoga interrogazione di Giovagnoli, De Nava, predetto, risponde che si sono elevate e si elevano molte contravvenzioni ai giornalai che van gridando per Roma *notizie false e terrificanti.* = Coordinamento del disegno di legge sull'abolizione del *sequestro preventivo dei giornali,* che poi vien votato e approvato. = Discussione del disegno di legge sul *lavoro delle donne e dei fanciulli.*

= Tornata del 5 maggio: — Ottavi, sottosegretario di Stato all'Agricoltura, e Alessio, sottosegretario di Stato alle Finanze, dànno affidamento a Buccelli sull'esecuzione della legge contro le *frodi nei vini* (v. *Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 479). = Mozione di Rossi Teofilo e cento altri deputati per la *revisione del processo a carico del tenente Pasquini,* condannato innocentemente per sottrazione di seimila lire in danno del suo reggimento, mentre fu egli la vittima d'un furto (v. *Riv. Pen.*, vol. LVII, pag. 512). Interloquisce anche Mel, l'ex-avvocato fiscale che chiese la condanna del tenente, per dire che, dopo la medesima, essendo sopravvenuti dei fatti nuovi, fece una inchiesta supplementare, per la quale si convinse dell'innocenza del Pasquini. I Ministri della Guerra (Majnoni d'Intignano) e della Giustizia (Sacchi) dicono che il caso non rientra fra quelli in cui è ammessa la revisione: occorrerebbe una legge speciale, ma Sacchi non si sente di proporla. Finocchiaro Aprile esorta ad aspettare la

discussione del nuovo codice e risolvere allora la questione. E così la mozione non à seguito. = Gallini svolge una sua proposta per l'*avvocatura dei poveri* (v. *Riv. Pen.*, vol. LXI, pag. 357), che è presa in considerazione. = Discussione del disegno di legge sull'*ispettorato del lavoro*. = Seguito della discussione del disegno di legge sul *lavoro delle donne e dei fanciulli*.

= Tornata del 7 maggio: — interpellanze Bergamasco e Santini e interrogazione Calvi sui risultati dell'*inchiesta sulla marina* (v. *Riv. Pen.*, vol. LIX, pag. 468), dalla quale sono emersi abusi gravi e frodi a danno dello Stato. Si fissa al 30 maggio la discussione della Relazione della Commissione.

= Tornata dell'8 maggio: — continua la discussione del disegno di legge sull'*ispettorato del lavoro*.

= Tornata del 9 maggio: — continua c. s. = È approvato il progetto di legge sul *lavoro delle donne e dei fanciulli*. = È respinto quello sull'*ispettorato*.

= Tornata del 10 maggio: — interrogazioni sui *fatti di Calimera, Torino e Bologna* (conflitti con la forza pubblica), alle quali risponde Sonnino, ripetendo le solite cose. = Fani presenta la relazione sul *bilancio di grazia e giustizia*. = Vien presentata una mozione sulla necessità di provvedimenti legislativi per la prevenzione degli *eccidi proletari*. La proposta di discuterla l'indomani è respinta. = In fin di seduta, interrogazione Santini sui *fatti di Roma* in seguito al proclamato sciopero generale (niente di grave; piccole colluttazioni).

= Tornata dell'11 maggio: — dimissioni dei deputati socialisti per lo *sciopero generale*, proclamato contro il loro consiglio: sono respinte.

= Tornata del 12 maggio: — le dimissioni c. s. sono accettate. = Lettura d'una proposta di legge Turati e altri per la prevenzione e riparazione degli *eccidi in occasione di commovimenti popolari*.

= Tornata del 15 maggio: — Lucchini Luigi, avendo il Senato corretto un errore materiale nel suo progetto sulla *riabilitazione* (indicazione degli articoli del codice di p. p. sostituiti), non ritiene che sia il caso di un nuovo esame della legge. Il presidente è d'accordo e la Camera approva. = Discussione del *bilancio di grazia e giustizia*.

= Tornate del 16 e del 17: — seguita il bilancio; ma la discussione è interrotta nella tornata del 17, dove, in occasione di una questione di procedura parlamentare, si dà un voto contrario al Ministero, che resta in minoranza.

= Tornata del 18 maggio: — Sonnino annunzia le dimissioni del Gabinetto.

Senato del regno. — Tornata del 2 maggio 1906: — Majnoni d'Intignano, ministro della Guerra, presenta un disegno di legge sulla *tutela della difesa militare in tempo di pace*.

= Tornata del 7 maggio: — Sacchi, ministro di Grazia e Giustizia, presenta il progetto di legge, approvato dalla Camera, sull'abolizione del *sequestro preventivo dei giornali*. = Discussione del *bilancio dell'Interno*, che prosegue nella tornata dell'8 e del 9, con intermezzo sui *conflitti con la forza pubblica*, ed è approvato in quella del 10.

= Tornate del 10 e dell'11 maggio: — discussione del disegno di legge Lucchini Luigi, approvato dalla Camera, per la *riabilitazione dei condannati*. — Il primo a parlare è Carle, favorevole in massima. — Segue Brusa, esaltandone i pregi, ma mostrandosi perplesso sulla riabilitazione di diritto e facendo qualche riserva sulla limitazione nel caso di recidiva. — Parlano poi Pierantoni, relatore, e Sacchi, ministro; e la discussione generale è chiusa. — All'articolo 1°, dopo osservazioni dei senatori Petrella e Pierantoni e del Ministro, si corregge l'errore di stampa nell'indicazione degli articoli del codice di procedura sostituiti, che sono gli 837 a 846 (e non 834 a 847, essendo stati, com'è noto, gli art. 834, 835, 836 e 847 abrogati dall'art. 21 delle disposizioni per l'attuazione del c. p.). — Il progetto è approvato nella seduta del 12.

= Tornata del 18 maggio: — Sonnino annunzia le dimissioni del Ministero.

Estero. — In *Francia* una legge del 27 marzo 1906 completa quella del 3 luglio 1877, modificata dalle leggi 5 marzo 1890, 17 luglio 1898 e 17 aprile 1901, sulle *requisizioni militari.*

Corti e Tribunali.

Italia. — Nei primi giorni di maggio u. s. al *Tribunale militare marittimo di Spezia* ebbe luogo il giudizio contro il tenente medico di marina Vincenzo Martirani e il marinaio del corpo reali equipaggi De Bernardi Attilio, imputati il primo d'abuso d'autorità, il secondo d'insubordinazione con minacce. Questi, nel trasportare su di una lancia a vela, da un punto all'altro della Maddalena, il dottore e un capo-torpediniere, redarguito dall'uno per avere risposto a certe osservazioni fattegli dall'altro e gratificato di titoli poco parlamentari, sempre dal medico, per avere in una manovra urtato nel fucile da caccia di lui, che cadde per terra, gli rispose: " se fossi borghese, queste cose non me le direbbe ". E il tenente: " se non avessi le stellette, ti farei vedere qualche cosa di peggio ". E il marinaio, eccitatissimo e coi pugni stretti: " se non fossi militare, sarei capace di buttarlo in mare ". A queste parole, il medico gli assestava uno schiaffo e uno spintone tanto forte da farlo rotolare sino al sedile di poppa.

L'avvocato fiscale chiese la condanna del tenente a quattro mesi di carcere militare computato il sofferto, e del marinaio, ammessa la provocazione grave, a nove mesi di reclusione, computato il carcere sofferto.

Il tribunale assolveva il primo per inesistenza di reato, condannava il secondo a due mesi di carcere militare computato il sofferto.

— La *Corte d'assise di Voghera*, in esito al verdetto dei giurati, mandava assolto Garino Luigi, già condannato in contumacia a diciotto anni di reclusione, per aver ferito, in seguito a una lite, Manini Roberto, che, per sopravvenuta cancrena, moriva dopo due mesi dal fatto.

— Maria Bignami, recatasi in un negozio di mode a far acquisti, mentre la modista le voltava le spalle, facea scivolare rapidamente sotto il grembiale una pezza di raso, ma non sì che la modista non se ne accorgesse; e, una volta accortasene, era naturale che volesse restituita la merce. E poichè la Bignami sosteneva di non averla toccata, la modista la trattò di ladra. A quest'epiteto la Maria, senza porre tempo in mezzo, uscì difilata dal negozio e alla prima guardia di p. s. che incontrò narrò l'accaduto. Sopraggiunse quindi anche la derubata, che, alla sua volta, denunziò il furto patito. La Bignami venne arrestata e tradotta a giudizio per direttissima, innanzi alla 7ª sezione del *Tribunale di Milano.* Quando il presidente le annunziò che era imputata di furto, cadde pesantemente al suolo in preda a un accesso epilettico.

La difesa, dato anche il fatto straordinario di essersi la Maria consegnata spontaneamente alle guardie, sostenne trattarsi di una irresponsabile. Ma il tribunale ammise solo la parziale infermità di mente, condannandola a sei giorni di detenzione.

— Il *Tribunale di Como* condannava la notissima Ninì Bucci a undici mesi e venti giorni di reclusione, col benefizio della sospensione dell'esecuzione della condanna, per appropriazione indebita e furto. Assolveva la di lei madre Francesca per non provata reità.

Maria Bucci, vezzeggiativamente appellata " Ninì ", figlia di Francesca Paradisi, già conduttrice d'una pensione a Roma molto frequentata da parlamentari e dagli alti papaveri della burocrazia, trovandosi due anni fa in un grande albergo di Cernobbio, involò delle gioie all'amante e a una signora straniera. Le gioie ritrovate nel suo baule l'accusavano palesemente. Ma una perizia medica dell'istruttoria la dichiarava irresponsabile. Nonostante la Camera di consiglio la rinviava a giudizio. Intanto una seconda perizia medica oscillava fra la semi-irresponsabilità e la irresponsabilità assoluta.

Ma sopra tutte le perizie sta il giudizio del magistrato.

La sfilata del mondo parlamentare e burocratico a render omaggio all'inclita signora fu la nota più amena del processo.

— La *Corte d'appello di Firenze* à confermato la sentenza del tribunale nella causa del famoso Vendramini, il redivivo di San Casciano (v. a pag. 470 di questo volume).

— Il *Tribunale militare di Firenze* per il giorno 30 aprile era stato designato a giudicare il noto tenente Modugno (v. *Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 393) per i fatti commessi in Cina e venuti a galla nel processo di Perugia; ma, per un'eccezione di nullità sollevata dalla difesa e riguardante il giuramento tardivo d'uno dei giudici della Commissione d'inchiesta (art. 306 cod. pen. per l'esercito), il tribunale, sulle conformi requisitorie dell'avvocato fiscale, dichiarava nulla la sentenza della Commissione d'inchiesta presso il Tribunale militare di Bari, rinviando gli atti al Tribunale militare di Firenze per il corso ulteriore.

— Al *Tribunale di Roma* (9ª sezione), per il 28 aprile era fissata la causa di diffamazione intentata dal principe Alfonso Doria Pamphyli Landi, dal conte Deifebo Borromeo e dalla contessa Orietta Borromeo, nata principessa Doria Pamphyli Landi, contro Camattini Cesare, gerente, Agresti Antonio, redattore capo del giornale *Domani*, e il dep. De Felice Giuffrida, direttore, quale civilmente responsabile, per pubblicazioni offensive al decoro e alla riputazione dei coniugi anzidetti e del rispettivo padre e suocero, concernenti cose intime e delicate. Prima ancora dell'interrogatorio degli imputati il De Felice, che, assente al momento delle pubblicazioni incriminate, si era affrettato al suo ritorno a dichiarare mendaci e false le notizie comunicate al suo giornale e da quello propalate, facendone le più ampie scuse al principe, rinnovava e completava, anche per conto degli imputati, quella sua dichiarazione, in seguito a che i querelanti faceano remissione, rinunziando a ogni azione di danni. Il De Felice si impegnava di pagar egli le spese e di fare una oblazione a scopo di beneficenza per l'avvenuta rinunzia ai danni.

E il tribunale dichiarava non luogo a procedere.

— A Santa Maria Capua Vetere, nel settembre del 1904, il falegname Francesco Fasulo, uso a maltrattare la moglie, che pur era donna esemplare, una sera, mentre stava per coricarsi, la trucidava con 17 coltellate, una delle quali, avendo leso l'aorta, fu causa dell'immediata morte di lei. All'antico malanimo si era aggiunto nel forsennato il sospetto, insinuato e alimentato malvagiamente dal cognato Pasquale, che la povera donna lo tradisse.

Pasquale riuscì a scappare in America e fu condannato all'ergastolo in contumacia, Francesco Fasulo fu tradotto in giudizio alle *Assise di Santa Maria C. V.*, dove emerse limpida la fedeltà dell'assassinata. La difesa sostenne che la suggestione di Pasquale e il sentimento dell'onore vilipeso costituirono l'accusato in uno stato di perfetta incoscienza, spingendolo al triste passo.

Ma i giurati non furon di questo parere, e si limitarono a concedere semplicemente le attenuanti.

La Corte condannava Francesco Fasulo a trent'anni di reclusione e dieci di vigilanza speciale dell'Autorità di p. s.

— Al *Tribunale di Bari* si è svolto un processo per sottrazione da luoghi di pubblico deposito e spendita di monete false, facenti parte di un reperto giudiziario custodito nella pretura del secondo mandamento, a carico di Giuseppe Girasole, alunno di cancelleria, che avea in custodia i reperti, imputato del primo reato, di Gaetano Buldacelli, amanuense straordinario, imputato del primo e secondo reato, di Raffaele Mele, imputato del secondo reato. Ne uscivano assolti il Girasole e il Mele: condannato il solo Buldacelli a sette mesi di reclusione.

— Giovanni Verardi, da Ceglie Messapica, uomo vanitoso e facile a prendersi beffe degli altri, molesto quando trovavasi in istato di ubbriachezza, spesso si compiaceva di burlare anche il vecchio servo di famiglia, Giuseppe Suma, il quale di pessima

indole, già condannato e ammonito, mal tollerava gli scherzi del giovane padrone, sicchè più volte ebbe a minacciarlo di morte, dicendo che lo avrebbe fatto a pezzi e se ne sarebbe mangiato il fegato.

Un giorno, come solevano, andarono insieme in campagna, dove, in una casetta rurale passarono anche la notte. L'indomani sera tornava al paese il servo solo, dicendo alla madre del padrone che costui era andato a Taranto a divertirsi. La madre intuì subito che fra i due era nato uno dei soliti dissidî e che doveva aver avuto una mala fine.

Infatti, denunziata la scomparsa del figlio, si fecero ricerche, e si trovò nel pozzo della villetta il cadavere spaccato in sette, con la testa staccata dal busto, con dodici ferite di scure, e mancante del fegato, che non fu possibile rinvenire. Il cadavere era anche ustionato, avendo l'uccisore tentato di bruciarlo.

La *Corte d'assise di Lecce* condannava il Suma all'ergastolo.

Il Verardi dovette esser ucciso nel sonno; altrimenti non si spiegherebbe come un vecchio di oltre sessant'anni potesse accoppare un giovane poco più che trentenne.

Estero. — Innanzi alla *Corte penale federale, in Ginevra*, il russo dott. Bolitte dovea rispondere dello scoppio di certe bombe (scoppio disastroso anche per lui, rimasto leso a una mano, che dovette essergli amputata) in un laboratorio clandestino di quella città, dove si davano convegno studenti e rivoluzionarî russi.

La sala d'udienza parea convertita in un gabinetto di chimica: tante erano le ampolle, le storte, i vasi, gli ordigni, i congegni riuniti sul banco dei corpi di reato.

Il russo espose le sue teorie rivoluzionarie, senz'atteggiarsi a vittima nè darsi l'aria d'apostolo. Fu eloquente e diffuso nella confutazione della perizia del chimico cantonale. Ma ciò non valse a salvarlo dalla condanna a diciotto mesi di reclusione e alla susseguente espulsione dal territorio della confederazione.

BIBLIOGRAFIA

Enciclopedie, Repertorî, Collezioni, ecc.; Dir. e Proc. pen.

Digesto Italiano. Enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza. — Torino, Unione Tip.-Editrice, **1906**: due lire ogni dispensa di **64** pagine, in 4°, a due colonne. **274**

La dispensa 604 (15ª del volume XV, pª 1ª) reca: ***Marina*** (continuaz. e fine) di Gilardoni: ***Maschere*** di Bortolotto; ***Materie esplodenti e armi*** (continua) dello stesso Bortolotto e Jachino.

La dispensa 605 (9ª del vol. XXI, pª 3ª, sez. 2ª): *Società irregolare o di fatto* (contin. e fine) di Pipia; *Società estere* di Gaetano; *Società e istituti di credito* (*Tassa sulle*), che non finisce, di Santangelo Spoto.

La dispensa 606 (16ª del vol. XV, pª 1ª) porta il proseguimento, ma non ancora la fine, di *Materie esplodenti e armi.*

La dispensa 607 (6ª del vol. XVI) contiene: *Nomi, marchi e segni distintivi di fabbrica* (cont. e fine) di Di Franco; *Normale* e *Nostromo* di Santangelo, predetto; *Nota di pegno* di Battista; *Notariato* (continua) di Frezzini.

Relazione statistica dei lavori giuridici compiuti nel distretto della Corte d'appello di Cagliari nell'anno 1905, esposta all'assemblea generale della Corte il 4 gennaio 1906 dal sost. proc. gen. del re Giuseppe Nonis. — Cagliari, Tip. Serreli, 1906; pag. 120. **275**

Comincia il relatore dai conciliatori, segnando una progressiva discesa nelle cause di loro competenza: effetto questo dell'essersi eliminato il carattere di quasi gratuità che improntava siffatta specie di giudizî, rivestendoli di forme meno sollecite e in pari tempo più costose. Prosegue rilevando l'esigua cifra delle conciliazioni ottenute dai pretori. I provvedimenti di volontaria e onoraria giurisdizione dei tribunali lo traggono a esprimer vive preoccupazioni per i minorenni, facendo a loro riguardo voti e proposte. Il gratuito patrocinio lo trae a vagheggiare l'ufficio dell'avvocato dei poveri.

Gli scioperi, per le violenze onde furono accompagnati, lo impensieriscono; ma spera che le lotte economiche, a cui l'isola presta fecondo terreno, finiranno per svolgersi sempre per le vie legali. Di furti pure è ferace l'isola e di delitti contro la vita e l'integrità personale. A questo punto, la narrazione è lunga e triste. La marea del delitto, assicura l'oratore, fu fronteggiata a dovere dall'Autorità di polizia preventiva e dall'Autorità giudiziaria. Non sempre in quest'opera avrebbero corrisposto i giurati: l'istituzione esige delle riforme, che, secondo lui, dovrebbero far capo a un migliore reclutamento, a una più semplice formolazione delle questioni, a una limitazione di competenza.

Gli istituti complementari del codice penale vivono di vita effimera: basti dire che la riprensione, che poteva esser applicata a 6,665 condannati, lo fu soltanto a 76! Sortì miglior esito, e quasi superiore a ogni aspettazione, la condanna condizionale.

Diritto penale.

Trattati, Manuali, Compendî, Storia e Generalità.

Funzione sociale del diritto punitivo. Prolusione all'insegnamento del diritto e della procedura penale nell'Università di Roma, pronunziata nel dì 1° febbraio 1905. — Prof. Giovan Battista Impallomeni. — Roma, Audisio, 1905; pag. 40. 876

Inaugurando il corso all'Università di Roma, dove fu designato a succedere al compianto Nocito, il prof. Impallomeni trattava, da par suo, della funzione sociale del diritto punitivo come avviamento a una comprensione scientifica dell'indole e del carattere evolutivo dello stesso, avendo cura di distinguere la realtà fenomenica e storica di tale funzione da quella ideale.

Nel campo teoretico del diritto penale due correnti si contrastano il terreno, che fanno capo a due principî: quello della giustizia retributrice e quello del diritto di difesa. Dal confronto di queste teorie al lume dell'esperienza risulta la ragione efficiente della prevalenza della seconda.

Si domanderà se il diritto penale è difesa d'individui o di classi o dell'universalità dei membri d'una società. E si risponde: « è difesa di singoli cittadini, d'una classe o di più classi sociali o di tutti indistintamente i componenti d'un aggregato sociale, se e a misura che questi sono valori sociali, cioè forze concorrenti al potere organico dello Stato ».

Perchè la legge che domina tutto il campo del diritto penale è « la legge della reazione difensiva organica statale ».

Questo è appunto quello che, con ragionamento limpido, serrato e concettoso, vien dimostrando l'esimio professore.

Beling's " Lehre vom Verbrechen ". Ein Bericht, erstattet von Dr. Theodor Rittler in Wien. — Bern, *Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht* (*Revue Pénale Suisse*), XIX, 1906, pag. 87-97. 877

Critica diffusa, accurata, del concetto del delitto, quale è stato prospettato dal Beling nei suoi elementi, materiale e intenzionale.

Parte generale.

Criminal responsability, by Charles Mercier. — Oxford, Clarendon, 1905; p. 232. 878

Ogni reato, dice l'A. nella prefazione, è, in parte, un problema psicologico; ed egli appunto si propone di studiare questo problema, indicando i migliori modi per risolverlo convenientemente in omaggio alle più recenti esigenze della scienza penale.

Comincia, infatti, con uno studio generale della responsabilità umana e della volontarietà, passando poi al concetto giuridico di indebito e d'illecito, per gli effetti della legge penale. È diffusa la trattazione sull'infermità di mente, per fissare le condizioni e i limiti della responsabilità. Chiude lo studio un'accurata esposizione della procedura e delle applicazioni pratiche dei concetti che prima sono stati esposti.

Ueber Norm und Normalität, von Geh. Rat. Dr. Wilhelm Windelband, Professor der Philosophie in Heidelberg. — Heidelberg, *Monatsschrift für Kriminalpsycologie und Strafrechtsreform*, III, pag. 1-13; April 1906. 879

Lucida relazione al Congresso psicologico-forense di Heidelberg (19 gennaio 1906) sui limiti della responsabilità e dell'imputabilità, con largo esame delle cause, sia fisiche sia psichiche, delle anormalità.

Zwei Geisteskranke. I. *Diebstahl;* II. *Raubmordversuch.* Von Geh. Justizrat Siefert, Weimar. — Leipzig, *Pitaval der Gegenwart*, II, 1906, pag. 271-286. 880

I due malati di mente sono un ladro e un assassino a scopo di furto. L'A. fa la storia particolareggiata dell'uno e dell'altro.

Morfologia giuridica e sociale del dolo penale. — Avv. Alfredo Andreotti, Pretore di Viadana. — Pisa, *Rivista di diritto penale e sociologia criminale*, VI, pag. 38-62, 135-153, 195-230, 273-322; gennaio-dicembre 1905. 881

« Tema del presente studio è l'attività psichica del reato, che, con espressione in senso lato, e secondo il tradizionale linguaggio forense, chiamasi dolo penale, la forma cioè giuridica soggettiva del reato. »

E si comincia dalla « causalità psichica » del reato e dall' « autonomia psichica » in rapporto alla prima, per poi passare alla « contemplazione giuridica » degli « elementi psichici » del dolo, alla nozione storico-giuridica di esso e all'esame delle varie dottrine, e più oltre alla « contemplazione giudiziaria », seguita dalla « contemplazione critica », e finalmente al concetto del dolo nel codice penale.

La presunción del dolo. — J. A. Gonzàlez Lanuza. — Habana, *Derecho y sociologia*, I, pag. 5-28; marzo 1906. 882

Contro la presunzione del dolo, che l'A. dimostra dovuta a un equivoco, e contro quindi una certa giurisprudenza del Tribunale Supremo spagnuolo che l'ammette.

L'A., che pone anche in rilievo l'art. 45 del nostro c. p., rivela una larga conoscenza degli scrittori italiani.

Parte speciale.

Vergleichende Darstellung des Deutschen und Ausländischen Strafrechts. — Besonderer Teil, V Band: *Verbrechen und Vergehen wider das Leben; Körperverletzungen; Freiheitsdelikte.* Bearbeitet von den Professoren Dr. v. Liszt, Dr. Löffler, Dr. Rosenfeld, Privatdozent Dr. Radbruch. — Berlin, Liebmann, 1905; pag. XII-497: m. 14.40. — Id. id., IX Band: *Gemeingefährliche Verbrechen und Vergehen; Verbrechen und Vergehen im Amte.* Id. id. id., Dr. Birkmeyer, Dr. v. Ullmann, Doctor Köhler, den Privatdozenten Dr. Kitzinger, Dr. Neumeyer, Staatsanwalt Wachinger. — Berlin, Liebmann, 1906; pag. XII-525: m. 15.15. 883

Quest'opera, che si presenta ora con due grossi volumi della parte speciale e che promette, per l'indirizzo e per la cura della trattazione, di diventare un vero modello del genere, à per intento di facilitare gli studi e il lavoro dei legislatori, che s'accingono a riformare il diritto penale tedesco.

Fin dal cadere dell'anno 1902, per iniziativa del Ministero della Giustizia, s'era costituita in Germania una Commissione scientifica a questo scopo; la quale, nel formolare lo schema e il programma dell'opera, divideva questa in due parti: parte generale, in unico volume; parte speciale, in nove volumi; che insieme comprendessero tutta la legislazione comparata, sistematicamente esposta; dando, nell'ordine della composizione, la precedenza alla parte speciale.

I due volumi ora pubblicati sono il quinto e il nono. Il quinto tratta dei crimini e delitti contro la vita e l'integrità personale e dei delitti contro la libertà; il nono dei crimini e delitti di comune pericolo e dei crimini e delitti commessi nell'esercizio di pubbliche funzioni.

La trattazione, dovuta a distinti autori, è ordinata e accuratissima; le citazioni e i richiami di dottrina e di legislazione sono frequenti e precisi; la ripartizione della materia è minutamente e sistematicamente fatta, per modo che l'esposizione riesce, per ogni argomento, particolareggiata, nell'insieme, omogenea secondo l'indirizzo proposto: ogni speciale capitolo è corredato di abbondante bibliografia.

L'esito più brillante è assicurato a questa pubblicazione. I due volumi usciti ne dànno sicuro affidamento.

Die Gefährdung der Gesundheit durch Geschlechtskranke (art. 76 des Vorentwurfes zu einem schweizerischen Strafgesetzbuche, von 1903). Von Bundesgerichtsschreiber Dr. Theodor Weiss in Lausanne. — Bern, *Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht* (*Revue Pénale Suisse*), XIX, 1906, pag. 56-86. 884

L'art. 76 del progetto di codice penale svizzero del 1903 à dato occasione a questo diffuso e diligente studio sulle alterazioni della salute dovute alla sciente trasmissione di malattie sessuali.

L'art. 76 suddetto, infatti, punisce col carcere chiunque, essendo in tal forma malato, comunica l'infermità ad altri. L'A., fatta la storia della disposizione ed esaminatala nelle sue più importanti applicazioni, suggerisce qualche riforma.

Recht und Unrecht bei Arbeiterausständen. Ein Gutachten von Leo Weber. — Bern, *Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht* (*Revue Pénale Suisse*), XVIII, 1905, pag. 257-302. 285

Ampio e diligente studio sugli scioperi, sulla loro legittimità e sulla loro ingiustizia; esaminati specialmente al lume della legislazione svizzera, sia per le disposizioni penali che regolano gli eccessi, sia per le eventuali responsabilità d'indole civile.

La legittima resistenza nel diritto penale italiano. — Avv. Rodolfo Laschi. — Verona, F^lli^. Drucker, 1905; pag. 39: lire 1.50. 286

Questo scritto, che crediamo sia stato l'ultimo del compianto avvocato veronese, giunge opportuno ora che il principio d'autorità si trova di fronte a opposte correnti e d'ogni parte si appuntano gli strali contro l'ordinamento politico, accusato, da un lato, di rappresentare una classe soltanto e di favorirne esclusivamente gli interessi, dall'altro, di circondare di troppi freni l'attività dei singoli a benefizio d'una massa condannata all'inerzia per mancanza di stimoli efficaci.

L'A. muove appunto dal considerare il diritto di resistenza nel momento attuale prima di studiarlo nei precedenti storici, nella legislazione comparata e nei lavori preparatori del codice penale, ov'ebbe sanzione. E nei rapporti del diritto positivo vigente ne studia gli elementi costitutivi, le interpretazioni della giurisprudenza, i limiti. Il tutto con chiarezza, con ordine e con grande discernimento critico.

Der Fall Umland, von B. Büttner, Göttingen. — Leipzig, *Pitaval der Gegenwart*, II, 1906, pag. 257-270. 287

Der Knabenmörder Breitrück, von D^r^. jur. Octavio Brackenhoeft, Hamburg. — Id., *id.*, id. id., pag. 317-344. 288

Il primo è il racconto dell'uccisione d'un bottegaio, commessa a scopo di furto: il colpevole, dopo due anni, fu condannato a morte.

La seconda è la storia d'un pazzo uccisore di bambini.

Se e di qual delitto debba risponder a' termini del codice penale italiano il sindaco, che, deliberatamente e per spirito d'inimicizia, rilascia un certificato falso, attestante la riprovevole condotta d'un cittadino. — Prof. Pio Barsanti. — Roma, *Giustizia Penale*, XXII, col. 593-601; 19 aprile 1906. 289

Cinque soluzioni si presentano, delle quali le prime tre ànno il suffragio della giurisprudenza: 1° inesistenza di reato (Cass., 2 luglio 1903, a relazione di chi dirige questa *Rivista*: *Rivista Penale*, vol. LVIII, pag. 325); 2ª falsità in atti (23 marzo 1899: *Id.*, vol. L, pag. 39); 3ª abuso d'autorità (23 luglio 1897: *Id.*, vol. XLVI, pag. 537); 4ª e 5ª ingiuria o diffamazione, secondo i casi.

L'esimio professore di Macerata propende per la falsità in atti a' sensi dell'art. 275 c. p.: « ma, ove questa soluzione, per riguardo alla gravità della pena, potesse ripugnare alla coscienza più mite dei nostri tempi, certamente non potrebbe andar impunito di fronte all'art. 175, che contempla la figura generica dell'abuso d'autorità. Tale soluzione è il corollario d'un programma veramente giuridico, nel quale trovano tutela a un tempo l'autorità e la libertà, che non debbon mai sconfinare, per sottrarci dall'arbitrio del potere, da un lato, e dalla licenza dei privati, dall'altro. »

L'art. 464 del codice penale. — Washington Chierici — Pisa, *Rivista di diritto penale e sociologia criminale*, VI, pag. 329-331; ottobre-dicembre 1905. 290

Chi non à in tasca la licenza di porto d'armi, della quale è peraltro regolarmente provvisto, non contravviene all'art. 464 c. p. — Questa la tesi, che può sottoscriversi (v. a p. 581 del vol. LXII).

Diritto particolare.

Die Grundbegriffe des Pressrechts. Eine Skizze von Dr. phil. D. Gusti in Berlin. — Bern, *Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht* (*Rev. Pén. Suisse*), XVIII, 1895, pag. 409-427. 891

Un'indagine scientifica sul concetto fondamentale del diritto di stampa, dice l'A., à per intento di ricercare ed esporre i principî che governano la legislazione in materia e dalla lettera stessa della legge trarre il valore giuridico dei criterî che l'informano.

Tratta dapprima delle forme delle pubblicazioni, del concetto della libertà di stampa e delle responsabilità, che eventualmente posson discendere dall'abuso di essa, dando così la figura del reato di stampa, di cui espone diffusamente il concetto giuridico e la necessità della repressione.

Quale sia la natura della funzione dell'Autorità amministrativa in materia di oblazione volontaria, con speciale riguardo alla legge sui dazî interni di consumo. — Domenico Rende. — Roma-Torino, *Giurisprudenza Italiana*, LVIII, col. 133-142, in *Nota;* 30 aprile 1906. 892

Si contesta l'autorità di cosa giudicata alla decisione dell'Autorità amministrativa che accoglie l'oblazione volontaria, per guisa che l'Autorità giudiziaria non possa ulteriormente pronunziare sulla contravvenzione. Nella specie, si trattava di contravvenzione ai dazî interni di consumo, e dall'art. 61 della legge (testo unico del 15 aprile 1897) l'A. ricava che la decisione amministrativa, emanata in seguito a oblazione, non è punto un giudicato, anzi a questo la si contrappone, e quindi che la funzione dell'Autorità che la emana non è funzione giurisdizionale.

Die Prostitutionsfrage in der Schweiz und das schweizerische Strafgesetzbuch. Materialien Betrachtungen und Vorschläge. Von Dr. jur. Theodor Weiss, Lausanne. — Bern, Stämpfli et Cie., 1906; pag. XI-236: fr. 5. 893

Die Prostitutionsverhältnisse der Stadt Köln. Von Dr. med. Ferd. Zinsser, dirig. Arzt der Abteilung für Hautkrankheiten der städtischen Kranenanstalt Lindeburg in Köln a. Rh. — Heidelberg, *Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform*, III, pag. 21-37; April 1906. 894

Der Mädchenhandel, insbesondere in seinen Beziehungen zu Deutschland. Von Doctor A. Hopff, Rat der Polizeibehörde zu Hamburg. — Id., *id.*, id., pag. 13-21; id. 895

La question des souteneurs en législation genevoise. Une nouvelle loi répressive. — Alfred Gautier, Professeur à Genève. — Bern, *Revue Pénale Suisse* (*Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht*), XIX, 1906, pag. 1-28. 896

Comincia il Weiss con un diffuso studio storico sulla prostituzione, con speciale riferimento alla Svizzera. A traverso le varie elaborazioni e i progetti legislativi in materia durante tùtto il secolo XIX, prende l'A. in precipua considerazione il problema com'è prospettato nei progetti di codice penale svizzero del 1896 e del 1903, criticandone le disposizioni, sia dal lato della regolamentazione e della sorveglianza sulle case di prostituzione, sia sotto l'aspetto della profilassi igienica contro il propagarsi delle malattie sessuali.

La prostituzione nella città di Colonia è più abbondante e più pericolosa che nelle altre città? Questa la domanda che si propone lo Zinsser all'inizio del suo studio: egli esamina l'argomento più che altro dal lato delle malattie sessuali, corredando la sua esposizione con opportuni dati statistici, e concludendo con analoghe proposte dirette a diminuire la gravità del loro propagarsi.

Variazioni à l'Hopff sul solito tema increscioso della tratta delle bianche; dove si studiano diligentemente i mezzi più acconci di repressione, specialmente per quanto riguarda la Germania.

La « nouvelle loi répressive », di cui parla il Gautier, fu approvata solo dopo nudrita discussione: sul progetto furon presentate, il 3 febbraio 1906, due relazioni, della maggio-

ranza e della minoranza; il progetto della maggioranza divenne progetto del Consiglio di Stato e approvato il 3 marzo 1906.

Si tratta della modificazione della legge 26 settembre 1888 del Cantone di Ginevra, concernente i delitti e le contravvenzioni contro la morale pubblica, nell'intento di reprimere e punire chiunque facilita o provoca la prostituzione clandestina e ne trae profitto.

L'A. non fa buon viso alla legge ora entrata in vigore, e dice che nella sua applicazione si presenterà sempre lo spettro delle case di prostituzione tollerate e mantenute: di fronte ad atti di speculazione identici « il est malaisé de persecuter le commerce de détail alors qu'on tolère le commerce de gros ». Punire il *souteneur* o il tenitore d'un locale clandestino, quando vicino ad esso una lanterna accenna il luogo della prostituzione ufficiale non è, conclude l'A., soddisfacente nè dal punto della logica, nè da quello della morale, nè da quello del diritto.

Nomi, marchi e segni distintivi di fabbrica (Frode in). — Luigi Di Franco. — Roma-Torino, *Digesto Italiano*, vol. XVI, pag. 178-325; 1906. 897

Ampia, ordinata, completa trattazione; dove si comincia con lo stabilire le nozioni generali sul diritto industriale e sulla concorrenza, e poi si tratta separatamente: *a*) del nome, ditta o insegna, *b*) dei marchi, *c*) di altri segni distintivi e della concorrenza sleale. In ultimo si espone il diritto internazionale.

Procedura penale.

Trattati, Manuali, Compendî, Storia e Generalità.

Der neueste Entwurf einer italienischen Strafprozessordnung, von Professor Emile Zürcher in Zürich. — Bern, *Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht* (*Revue Pénale Suisse*), XIX, 1906; pag. 29-55. 898

Rapida esposizione riassuntiva del progetto di codice di procedura penale italiano, secondo la stessa distribuzione e ripartizione delle materie in esso adottata, ponendosi in rilievo le innovazioni e modificazioni del codice vigente.

Azione e giurisdizione.

L'estradizione nel progetto del nuovo codice di procedura penale. — Prof. Pietro Esperson. — Roma, dalla *Giustizia Penale*, 1906, fasc. 14 e 15; pag. 40. 899

A colmare, se non totalmente, almeno parzialmente, la lacuna in materia nella patria legislazione, provvede il progetto del nuovo codice di rito con le disposizioni del capo II, titolo IV. « Con tali disposizioni (osserva l'insigne prof. Esperson dopo averne fatto un diligente esame critico, preceduto da acconcie osservazioni preliminari) si viene a completare la saggia riforma iniziata dal codice penale del 1889 con la trasformazione dell'estradizione da istituto amministrativo in istituto essenzialmente giudiziario, con disciplinare le norme di procedimento della estradizione tanto passiva, quanto attiva. »

Ma è bene che un codice si occupi di tale materia?

Base para un estudio sobre el resarcimiento del daño personal del delito. — Dr. Fernando Ortiz. — Habana, *Derecho y Sociologia*, I, fasc. 2 e 3; febraro e marzo 1906. 900

Si comincia col rimproverare agli scrittori e alle leggi la trascuranza e l'oblio delle vittime del delitto, rivendicando alla « scuola » il merito della riparazione loro dovuta; si spiega in che consista il danno da risarcirsi; si distingue il danno immediato dal danno mediato; si tratta, infine, del modo e della misura del risarcimento.

Rito e prova.

Il procedimento sommario ordinario e il procedimento sommario abbreviato nel progetto del codice di proc. pen. — Avv. Prov. Gaetano Leto. — Roma-Torino, *Giurisprudenza Penale*, XXVI, pag. 149-154; 7 aprile 1906. 801

Esame critico delle disposizioni del progetto di codice processuale concernenti il procedimento sommario ordinario, che non è poi altro che la citazione diretta, e il procedimento sommario abbreviato, che in fondo è la citazione direttissima. Per rispetto al primo, l'Autore reputa un errore fondamentale lasciare all'arbitrio del p. m. il valersi del procedimento sommario o del formale. Per rispetto al secondo, riconosce anch'egli che il concetto d'un giudizio che tenga dietro immediatamente o quasi alla perpetrazione del reato è senza dubbio serio e seducente, ma deve esser accettato con grande circospezione e diffidenza, potendo da un'inconsulta applicazione di esso derivare danno, e non lieve, alla difesa dell'imputato, e quindi vero danno sociale.

Procedimento per decreto. — Guido Guidi. — Roma, *Giustizia Penale*, XII, col. 633-650; 26 aprile 1906. 802

Ne fa una critica, un po' spietata, ma non infondata, il Guidi. E come conclusione del suo dire riporta ciò che osservava la *Rivista Penale* su analogo progetto di legge presentato alla Camera nel 1894 (*Riv. Pen.*, vol. XLI, pag. 258).

Come i lettori ricorderanno, di quest'argomento un anno fa trattava anche il Bortolotto nella *Rivista* (vol. LXII, pag. 27).

L'interdizione dai pubblici uffici come norma di competenza. — Avv. Francesco Camassa, Pretore. — Trani, *Foro delle Puglie*, VII, col. 161-166; 15 aprile 1906. 803

Dalla decisione della S. C., 15 giugno 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 320), trae occasione il pretore Camassa di « trattare una questione non certo nuova, ma che sembrava definitivamente risoluta ». Egli è d'avviso contrario alla decisione, ritenendo che l'interdizione dai pubblici uffici concorra con le altre pene nella determinazione della competenza del pretore, tanto diretta che di rinvio.

La contumacia della parte danneggiata nell'ipotesi dell'articolo 352 proc. pen. — Prof. Pasquale Tuozzi. — Roma, *Legge*, XLVI, col. 794-797, in *Nota;* 16 aprile 1906. 804

Commentando la sentenza della S. C., 27 febbraio 1905 (*Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 644 — e specialmente *Nota* ivi), il prof. Tuozzi sostiene che il miglior significato da dare all'articolo 352 p. p. è che, nella contumacia della parte lesa, l'assoluzione dalla domanda non importa assoluzione dalla pena, e che, in questo senso soltanto prendendo la sentenza denunziata al S. C., può esser accettata la pronunzia di cui sopra, la quale, pur rigettando il ricorso, dichiarava salva l'azione penale.

Cómo interrogar al jurado. — José Garcia Romero de Tejada, Magistrado de la Audiencia de Madrid. — Madrid, *Revista general de legislación y jurisprudencia*, año 54, tomo 108, pag. 268-273; marzo 1906. 805

Premesse alcune norme generali sul modo di formolare le questioni ai giurati, l'Autore si preoccupa specialmente del come vada prospettata l'aggravante della premeditazione, secondo la giurisprudenza del Tribunale Supremo.

L'annullamento nell'interesse della legge in penale. Memoria di Pasquale Tuozzi, Professore nell'Università di Padova. — Napoli, Tip. Pierro, 1905; pag. 14. 806

Questo breve scritto è inteso al coordinamento, anzi alla fusione dell'annullamento nell'interesse della legge con l'istituto della revisione dei giudicati penali, unico essendo il fine supremo di entrambi, quello cioè della reintegrazione della giustizia. Dovrebbesi modificare sostanzial-

mente il contenuto del nº 2° dell'art. 685 p. p., nel senso di dichiararvisi esplicitamente che il riesame sarà ordinato quando, a giudizio della C. S., e dietro prova dedotta, l'errore di diritto si riconosca di tale natura che, se non vi fosse stato, diversi elementi di fatto si sarebbero acquisiti, o altri se ne sarebbero aggiunti, i quali avrebbero condotto a un convincimento diverso. Di più, si dovrebbe dare alla revisione un orientamento nuovo, disciplinandola come un rimedio giudiziale ed escludendone ogni forza o volontà estranea, come quella del ministro Guardasigilli.

Esecuzione.

Der Entwurf des Kantons Baselstadt zu einem Gesetz über den bedingten Strafvollzug. Mitteilung von Doctor S. Wille in Basel. — Bern, *Schweizerische Zeitschrift für Strafr.* (*Revue Pén. Suisse*), XVIII, 1905, pag. 435-442. 807

Relazione sul progetto di legge presentato al Gran Consiglio di Basilea-città il 18 maggio 1905 sulla condanna condizionale, le cui linee fondamentali ricordano la legge italiana.

Se sia applicabile in sede disciplinare la condanna condizionale. — Prof. Alessandro Stoppato. — Bologna-Venezia, *Temi*, XXXI, p. 358-360, in *Nota;* 6 maggio 1906. 808

La Cassazione civile di Roma, con sentenza 20 febbraio 1906 (che pubblicheremo nel prossimo fascicolo), ebbe a statuire che il magistrato giudicante in sede disciplinare, condannando a pena pecuniaria, non può applicare la condanna condizionale. E il prof. Stoppato trova giusta la tesi, perchè la mera sanzione disciplinare non colpisce la personalità morale del trasgressore, come la colpisce la sanzione penale propriamente detta, onde il procedimento di sospensione dell'esecuzione non può trovare nell'uno come nell'altro caso identica giustificazione finchè il procedimento disciplinare mantenga, come attualmente in ogni caso, un carattere esclusivamente amministrativo.

La réhabilitation. Esquisse de droit comparé, par Ernest Delaquis, Docteur en droit à Berlin. — Bern, *Revue Pénale Suisse* (*Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht* XVIII, 1905, pag. 315-325. 809

Brevissimo studio dapprima sullo sviluppo dell'istituzione, indi sulla nozione della riabilitazione, a seconda delle legislazioni dei varî paesi, e infine sugli effetti di essa e sulla sua applicazione.

Scienze complementari e ausiliari.

Discipline carcerarie.

Desde la cárcel, por Alvaro Lamas, Abogado. — Santiago, Imprenta Universo, 1905; pag. 106: 50 centavos. 810

Racconti e impressioni del carcere, dov'ebbe, in alcuni anni di esercizio come avvocato penale, famigliarità e conoscenze: tra queste un italiano, di professione truffatore, ma truffatore geniale.

Vi si trovano alternate anche delle considerazioni sobrie e savie a un tempo.

Schule und Kirche in den Strafanstalten der Schweiz. Von Dr. Karl Hafner, Rechtsanwalt in Zürich. — Zürich, Orel Füssli, 1906; pag. 86: m. 1.60. 811

Sull'importanza e sull'efficacia della scuola e della religione negli stabilimenti penitenziarî discorre diffusamente l'Hafner. Dimostra dapprima i buoni effetti dell'insegnamento, l'utilità della lettura e della diffusione di giornali e riviste fra i detenuti. Passa dipoi a trattare dell'utilità della morale e delle pratiche religiose, chiarendo, dopo un'acconcia rassegna storica, i doveri e le funzioni del sacerdote, i suoi rapporti coi detenuti e i vantaggi che un'assidua assistenza religiosa può produrre.

La question de détention des personnes à responsabilité restreinte et des ivrognes invétérés. — Dr. Ernest Émile Moravsik, Professeur de psychiatrie à l'Université de Budapest. — Lyon-Paris, *Archives d'anthrop. criminelle*, XXI, pag. 283-295; 15 avril 1906. 812

Nella qualità di correlatore designato dalla Commissione penitenziaria internazionale, il prof. Moravsik non fa che riassumere le relazioni e le proposte presentate (v. *Riv. Pen.*, vol. LXII, pag. 607).

Auf welchen Grundlagen und unter welchen Bedingungen sind landwirtschaftliche Arbeiten, überhaupt Beschäftigungen im Freien, den Strafgefangenen zu gewähren und zu ubertragen? Referat für den 7 internationalen Kongress in Budapest 1905, von J. V. Hürbin, Strafanstaltsdirektor. — Bern, *Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht* (*Revue Pénale Suisse*), XVIII, 1905, pag. 326-330. 813

Relazione presentata al settimo Congresso penitenziario internazionale di Budapest (1905) sulla quinta questione della seconda sezione. Quali conclusioni siano state formolate in proposito dal Congresso, veggasi in questa *Rivista*, vol. LXII, pag. 608.

Statistica e Sociologia.

Statistica degli scioperi avvenuti nell'industria e nell'agricoltura durante gli anni 1902 e 1903. — Roma, Tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1906; pag. LXXVI-510: lire 3. 814

Con questo volume si chiude la serie delle statistiche annuali degli scioperi iniziata dalla Direzione generale di Statistica nel 1892 (v. *Riv. Pen.*, vol. LIX, pag. 598). A partire dal 1904 la statistica degli scioperi sarà elaborata e pubblicata per cura dell'Ufficio del lavoro, in conformità delle attribuzioni assegnategli dal decreto di sua istituzione.

Il presente volume, come quello del 1901, si divide in due parti. La prima contiene le notizie analitiche intorno ai singoli scioperi e alle chiusure o serrate, così nelle imprese industriali, come nelle aziende commerciali o agrarie; dà poi le consuete notizie intorno alla durata e all'esito di questi conflitti, alle industrie e mestieri in cui si verificarono e al modo come furon risoluti. La seconda parte comprende, nello stesso ordine, le tavole statistiche, alcune brevi note illustrative intorno allo svolgimento di ciascuno sciopero industriale o agrario e di ciascuna serrata, e altre notizie ancora, particolarmente intorno ai salari e agli orari prima e dopo la sospensione dei lavori.

Etnologia e Biologia.

Ueber einen Fall von Pseudohermaphroditismus masculinus externus in pathologisch-anatomischer, psychologischer und forensischer Hinsicht. Von Prof. Dr. Heinr. Zaugger, Zürich. — Bern, *Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht* (*Revue Pénale Suisse*), XVIII, 1905, pag. 303-314. 815

Relazione al Congresso psichiatrico-giuridico di Zurigo (1903) sopra un caso di pseudoermafroditismo mascolino esterno, considerato nei suoi aspetti patologico e anatomico, psicologico e forense.

Die psychologische Diagnose des Tatbestandes. Von Dr. Karl Jung, Privatdozent der Psychiatrie in Zürich. — Bern, *Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht* (*Revue Pénale Suisse*), XVIII, 1905, pag. 369-408. 816

La diagnosi psicologica dei fatti delittuosi è l'argomento trattato diffusamente dal Jung, il quale vien indicando i metodi da seguirsi, l'ordine della ricerca, la formola delle conclusioni alle quali si può addivenire.

Ein Beitrag zur strafpolitischen Würdigung einiger dem Tatbestande des Delikts zu entnehmenden psychologischen Merkmale des Delinquenten. Von Dr. med. Gustav Beck in Bern. — Bern, *Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht (Revue Pénale Suisse)*, XVIII, 1905, pag. 428-434. 817

Contributo alla valutazione, per gli effetti penali, dei caratteri psicologici del delinquente, tratti dalla materialità stessa del reato.

Diritto pubblico.

Biblioteca di scienze politiche e amministrative, diretta da Attilio Brunialti. — 2ª serie. — Torino, Unione Tip.-Editrice, 1906: lire 1.50 la disp. di 80 pagine. 818

Sono uscite le dispense 121 e 122 (5ª e 6ª del vol. IV), con la continuazione del *Diritto amministrativo* del Brunialti, dove si finisce di trattare della responsabilità dei pubblici funzionarî e s'incomincia a parlare dei Ministeri in generale e in particolare.

Diritto privato.

Trattato teorico-pratico delle servitù prediali, per l'avv. Alessandro Sacchi. — Torino, Unione Tip.-Editrice, 1906: lire 1 la dispensa di 64 pagine. 819

Si è pubblicata la dispensa 42ª, con la quale si esaurisce l'argomento del passaggio dei pedoni e s'inizia quello del trasporto di mobili e semoventi.

Cenni sulla proprietà delle imagini sacre. — Avv. Teodoro Attalla. — Livorno, Tip. Debatte, 1906; pag. 18. 820

Con l'appoggio della dottrina e della giurisprudenza, il chiaro avvocato livornese dimostra che nè le confraternite, nè i privati posson acquistare, conservare ed esercitare il diritto di dominio sulle imagini sacre, le quali, insieme alle chiese, appartengono alla comunità dei fedeli, alla cui venerazione sono esposte e destinate e devono esser eternamente mantenute.

Delibazione. — Avv. Edoardo De Angelis Mangano. — Milano, dal *Filangieri*, 1905, nº 7; pag. 30. 821

Diligente lavoro, diviso in due parti: la prima comprende principî generali, cenni storici, sistemi e scopo del giudizio di delibazione; la seconda legislazione comparata, contenuto del giudizio e forme del procedimento.

L'A., concludendo, giudica la legislazione nostra in materia, giusta i principî che la informano, notevolmente più liberale della francese.

In punto a preteso risarcimento di danni. Note dopo l'udienza (Tribunale civile di Ravenna) per l'avv. Carmelo Cantalamessa. — Avv. Giuseppe Brussi, estensore. — Faenza, Tip. Sociale, 1906; pag. 48. 822

Lo scritto verte essenzialmente su questi tre punti: *a*) se possa il pubblico amministratore adire le sole vie civili quando si ritenga diffamato dalla stampa che ne abbia criticato gli atti pubblici; *b*) se possa, coi mezzi ordinarî del rito civile, cercare l'autore non firmato; *c*) se possa negare in sede civile la facoltà della prova in ordine alla verità dei fatti imputati.

Quale sia la soluzione non importa dire, nè importa soggiungere con qual rigore dialettico vi arrivi il forte e stimato avvocato romagnolo.

La prova fotografica nel processo civile. — Prof. Luigi Ferrara. — Napoli, Pierro, 1906; pag. 291: lire 5. 823

Assai interessante questo volume, frutto di accurate ricerche, dove si tratta di vedere qual grado d'efficacia può conseguire la prova fotografica, secondo le varie ipotesi: se cioè si tratti di copia fotografica legalmente rilasciata (piena prova) o di copia non legalmente rilasciata, di perizie, di fotografie di luoghi e di fatti: ipotesi che l'A. viene ampiamente e lucidamente illustrando col corredo della dottrina e della giurisprudenza nostrana e straniera.

Le enunciative nel processo civile. — Avv. prof. Raffaele Cognetti De Martiis. — Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1906; pag. 131: lire 3. 884

Premesse alcune considerazioni generali sulla materia probatoria, si tratta delle enunciative dapprima dal punto di vista storico-critico, poi nel diritto positivo vigente.

Il lavoro, oltrechè il pregio della dottrina, à ancora quello della novità nella letteratura giuridica moderna.

Una questione sull'art. 893 cod. proc. civile. — Ernesto Schettini. — Napoli, Tip. editrice Lubrano, 1906; pag. 8. 885

La questione è se il verbale, che il notaio delegato alle operazioni di divisione è tenuto a trasmettere, nei cinque giorni dalla sottoscrizione, alla cancelleria dell'Autorità giudiziaria per l'omologazione, debba quivi rimanere depositato o debba restituirsi al notaio stesso per procedere all'estrazione delle quote.

Il bravo Schettini sostiene efficacemente che il verbale originale si debba restituire.

La contrainte par corps exercée a la requête des particuliers. — G. Frèrejouan du Saint. — Paris, *Revue Pénitentiaire*, XXX, pag. 242-245; février 1906. 886

L'arresto personale per debiti, giusta la legge 22 luglio 1867, è mantenuto tuttora in Francia, anche a richiesta dei semplici privati, per restituzione e ricupero di danni e di spese giudiziali, con l'obbligo nel creditore di provvedere gli alimenti all'arrestato, e a tale scopo è fissata una diaria, che varia da località a località. Questa diaria è superiore al costo del vitto carcerario, talchè, se il detenuto si accontenta di questo, la differenza in più va a suo profitto e se la intasca all'uscita dal carcere. Ciò non sembra giusto, nè legale, nè morale allo scrittore.

Brevi osservazioni sull'applicazione analogica nel diritto commerciale italiano. — Avv. Carlo Ghini. — Estratto dal *Filangieri*, 1906, nº 3; pag. 7. 887

Data una lacuna nel codice di commercio, è necessario, prima di ricorrere ai sussidî, di cui al capovº. dell'articolo 3 delle disposizioni preliminari al cod. civ., avere esaurito le due fonti sussidiarie di cui all'art. 1º cod. comm. (usi mercantili e diritto civile), o viceversa?

Mentre insigni commercialisti (Vivante e Bolaffio) opinano doversi seguire il primo procedimento, il Ghini è d'avviso che si debba invece seguire il secondo, e ne espone perspicuamente le ragioni.

Varia.

Il lazzaretto di Padova durante la peste del 1630-31. — Ciro Ferrari. — Padova, Società cooperativa tipografica, 1905; pag. 20. 888

Del lazzaretto e delle sue dipendenze solo una casa è rimasta in piedi, quella dell'economo. Di tutto il resto non c'è più pietra su pietra. I filari di viti si estendono uniformemente sull'area che un giorno occupava il lazzaretto, la quale è nota solo per tradizione e per le molte ossa che di tanto in tanto vi si scoprono.

Ciro Ferrari, che s'é fatto un geniale specialista nell'esumazione degli istituti di altri tempi, ne fa un'interessante ricostruzione, con un'ancor più interessante descrizione dello ambiente.

INDICE DELLE MATERIE

CONTENUTE NEL VOLUME LXIII (XIII DELLA QUARTA SERIE)

ANNO XXXII — VOLUME LXIII

Fascicolo I — (Gennaio 1906).

Fascicolo II — (Febbraio 1906).

Fascicolo III — (Marzo 1906).

Fascicolo IV — (Aprile 1906).

Fascicolo V — (Maggio 1906).

Fascicolo VI — (Giugno 1906).

L. LUCCHINI, *Direttore-responsabile.*

Torino — Stamperia dell'Unione Tipografico-Editrice — 1906.

SERIE IV **Gennaio 1906.** DISPENSA **250ª**

RIVISTA PENALE

DI

DOTTRINA, LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA

DIRETTA DA

LUIGI LUCCHINI

Volume LXIII (XIII della 4ª Serie). — Fasc. I.

SOMMARIO DELLE MATERIE

DIREZIONE E REDAZIONE

ROMA — Piazza di Pietra, n° 26 — ROMA

AMMINISTRAZIONE

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE

28, CORSO RAFFAELLO, 28

COLLABORATORI ORDINARI

DELLA

RIVISTA PENALE

Alimena Bernardino, Professore nell'Università di Modena.
Barsanti Pio, Professore nell'Università di Macerata.
Bertola Eduardo, Consigliere alla Corte d'appello di Bologna.
Brusa Emilio, Professore nell'Università di Torino.
Carnevale Emanuele, Professore nell'Università di Palermo.
Champcommunal Giuseppe, Dott. in diritto, Avv. a Limoges (Francia).
Conti Ugo, Professore nell'Università di Cagliari.
Heil Faustino, Consigliere della Corte amministrativa a Budapest.
Impallomeni Gio. Batta, Professore nell'Università di Roma.
Innamorati Francesco, Professore nell'Università di Perugia.
Kohler Giovanni, Professore nell'Università di Berlino.
Kosher Ugo, Avvocato alla Corte d'appello di Venezia.
Lanza Pietro, Professore nell'Università di Innsbruck.
Manzini Vincenzo, Professore nell'Università di Siena.
Masucci Luigi, Avvocato e Libero docente nell'Università di Napoli.
Moldenhawer (De) Alexander, Consigliere di Stato a Varsavia.
Napodano Gabriele, Professore nell'Università di Pisa.
Prudhomme Henry, Giudice al Tribunale di Lilla (Francia).
Rocco Arturo, Professore nell'Università di Ferrara.
Stoppato Alessandro, Professore nell'Università di Bologna.
Tuozzi Pasquale, Professore nell'Università di Padova.
Vacca Guglielmo, Procuratore Generale alla Corte d'appello di Palermo.
Vico Pietro, Sost. Avv. generale presso il Trib. Supr. di Guerra e Marina.

Sestini avv. **Pietro,** Redattore Capo.
Bortolotto avv. **Guido,** Segretario.

Condizioni d'Associazione.

Della ***Rivista Penale*** (Quarta Serie) si pubblica un fascicolo al mese di 120 pag., in modo da formare ogni sei mesi un vol. di pag. 720.

L'associazione è annuale, dal gennaio al dicembre, e costa lire **24** per l'Italia, e lire **28** per l'Estero. — Fascicoli separati lire **3.**

Pagamento anticipato, o anche a rate semestrali o quadrimestrali.

Il ***Supplemento alla Rivista Penale*** si pubblica a fascicoli bimestrali di 64 pagine in-8°, carattere compatto.

L'associazione è annuale, da luglio a giugno; e costa, per gli associati alla *Rivista Penale*, in Italia lire **6;** per i non associati lire **7;** all'Estero con l'aumento delle spese postali. — Fascicoli separati lire **2.**

Le associazioni tanto alla *Rivista* che al *Supplemento* si ricevono dall'**Unione Tipografico-Editrice, TORINO**, *Corso Raffaello*, **28**, e dalle sue Filiali in Roma, *Piazza S. Silvestro*, 74; Napoli, *Calata Trinità Maggiore*, 53, piano 1°; Milano, *Via S. Vicenzino*, 10; nelle altre città dagli Agenti della Società e dai principali Librai.